

Codice  
di procedura  
civile  
e leggi complementari

Con la collaborazione  
della redazione di **Guida al Diritto**

A N N O T A T I

---

# Codice di procedura civile e leggi complementari

GIURISPRUDENZA SCHEMI E TABELLE

a cura di Giuseppe Finocchiaro

2 0 0 9

I CODICI DI

Guida al  
Diritto

*Cbiuso in redazione il 9 febbraio 2009*

ISBN: 978-88-324-7294-3

© 2009 - Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.

Area Professionisti

Sede legale e Amministrazione: Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano

Redazione: Via Paolo di Dono, 3/A - 00142 Roma

Tredicesima edizione: marzo 2009

- I Clienti non abbonati possono contattare:  
Servizio Clienti Libri e Periodici  
Tel. 3022.5680 (prefisso 02 oppure 06)

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, Corso di Porta Romana n. 108, Milano 20122, e-mail: [segreteria@aidro.org](mailto:segreteria@aidro.org) e sito web: [www.aidro.org](http://www.aidro.org)

# I CODICI DI «GUIDA AL DIRITTO»

---

## IMPOSTAZIONE E FINALITÀ

L'intento è stato quello di realizzare una nuova linea di codici, riferendoci in tal senso ai quattro codici base del nostro ordinamento giuridico.

Con i codici di «Guida al Diritto» si vogliono offrire dei prodotti editoriali dalla formula innovativa sia nei contenuti sia nei criteri operativi della consultazione.

In altri termini, rispetto alle tradizionali impostazioni (codici annotati e leggi complementari o speciali), i codici di «Guida al Diritto» si presentano arricchiti di ulteriori informazioni e con una veste grafica che agevola al massimo la ricerca da parte del lettore.

Ogni codice sviluppa il seguente percorso logico:

**1 - articoli del codice;**

**2 - giurisprudenza di riferimento;**

**3 - schemi e tabelle illustrativi della norma;**

**4 - leggi complementari.**

Un pratico sistema di rinvii - alfa-numerico e grafico - assicura al lettore un ottimale coordinamento tra i quattro suddetti elementi. La giurisprudenza e gli schemi, in particolare, che rendono il prodotto singolarmente operativo, e al tempo stesso completo, sono immediatamente individuabili da appositi simboli posizionati in calce all'articolo del codice.

Dall'edizione 1999 sarà possibile trovare, in calce alla disposizione, anche dei rimandi «esterni» che segnalano commenti importanti apparsi in «Guida al Diritto». Essi possono riguardare direttamente la norma o riferirsi ad essa indirettamente con la spiegazione di una sentenza.

**1 - Ciascun articolo** dei codici di «Guida al Diritto» racchiude le seguenti caratteristiche:

- è riportato nel testo vigente con l'indicazione della disposizione che lo ha introdotto;
- ove una norma abrogata presenti ancora attualità, ad esempio perché nel periodo transitorio trova ancora applicazione, la stessa è riportata in nota;
- in nota, oltre ai consueti riferimenti ad altre norme, sono riportate le pronunce di merito della Corte costituzionale che hanno dichiarato non fondata, o manifestamente infondata, o inammissibile, una certa questione di legittimità costituzionale concernente quella particolare disposizione;
- l'articolo del codice (o delle leggi complementari) può peraltro essere ac-

compagnato da un particolare segno grafico rappresentante una «colonna incrinata». Questo segno indica che la norma è stata dichiarata incostituzionale e in nota, pertanto, si pone in rilievo quanto deciso dalla Suprema corte.

**2 - La giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione**, prevalentemente risoltrice di contrasti, offre all'utente le pronunce di maggior interesse.

**3 - Gli schemi e le tabelle di chiarimento e comprensione della norma interessata**, consentono un immediato approccio alla norma e alla materia di riferimento.

**4 - La quarta e ultima parte è dedicata alle leggi complementari.** In essa è contenuta la normativa più importante e più direttamente collegata al codice: la scelta è stata ispirata da motivi di praticità operativa per non "appesantire" troppo il codice, rendendolo così di agevole fruibilità.

Le leggi complementari sono ordinate per argomento in sequenza alfabetica e all'interno di ciascun argomento in senso cronologico.

I codici di «Guida al Diritto» si completano con un indice cronologico delle leggi complementari e con un indice analitico-alfabetico. Le voci inserite in quest'ultimo rimandano sia agli articoli del codice sia agli articoli delle leggi complementari a esso riconducibili, antepoendo ovviamente quelli del codice nel caso in cui dovessero essere prese in considerazione entrambe le ipotesi.

# GUIDA ALLA CONSULTAZIONE DEL CODICE

---

## INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI

Le quattro parti base:

*Articoli del Codice - Giurisprudenza di riferimento - Schemi e tabelle illustrativi della norma - Leggi complementari*

sono agevolmente individuabili dai retini (rettangoli in grigio) posti, a scalare, nel bordo esterno delle pagine dispari (quelle di destra); all'interno dei retini è riportata la denominazione della parte che si sta consultando.

## NUMERAZIONE DELLE PAGINE

Il numero di pagina è posto in alto, nella parte interna della stessa.

## LETTURA DELLE TESTATINE

Le testatine consentono un'immediata individuazione delle pagine che si vogliono consultare nelle specifiche parti:

### ***Codice***

sono evidenziati il primo e l'ultimo degli articoli contenuti nelle pagine, oltre al numero del libro e alla sua relativa rubrica;

### ***Giurisprudenza***

sono indicati gli articoli del codice interessati dalle sentenze, emesse dalla Cassazione a Sezioni Unite (ma anche dalla Corte costituzionale), prevalentemente risoltrici di contrasti;

### ***Schemi e tabelle***

sono anche qui indicati gli articoli del codice presi in considerazione per rappresentare graficamente la norma; essi sono accompagnati dalla denominazione dell'istituto considerato;

### ***Leggi complementari***

nella pagina dispari (di destra), al centro, è posta la voce dell'argomento individuato; in quella pari (di sinistra), sempre al centro, si leggono gli estremi della specifica disposizione di cui si riporta il testo. Nella parte esterna delle pagine si individua, riquadrato, il numero cronologicamente assegnato alla disposizione facente parte di quell'argomento.

## SIMBOLI DI RINVIO

Sono posizionati in calce all'articolo del codice e, comunque, sempre prima delle eventuali note:




indica che nella parte *Giurisprudenza* sono riportate una o più massime di sentenze riguardanti quell'articolo;



indica che nella parte *Schemi e tabelle* è rappresentata graficamente la norma contenuta in quell'articolo

I suddetti simboli di rinvio, collegati ai contenuti delle anzidette testatine, permettono una ricerca immediata ed esaustiva.

## **SIMBOLO SPECIALE DI NOTA**

 Si può trovare, sia nell'articolo del codice che delle leggi complementari, al posto di un richiamo numerico di nota. Indica che la norma è stata dichiarata incostituzionale e si ritroverà, pertanto, nella nota che evidenzia la decisione della Corte costituzionale.

Detta nota è posizionata sempre prima di eventuali altre note con richiami numerici.

## **RINVII ESTERNI**


Anche questi sono posizionati, eventualmente, subito in calce all'articolo. Rimandano a importanti commenti apparsi in «Guida al Diritto» attinenti direttamente alla norma in lettura o riguardanti la stessa indirettamente, attraverso la spiegazione di circolari o sentenze.



Il rinvio avrà le caratteristiche dell'esempio riportato:

**GD 01/35/32**

dove le lettere identificano il settimanale «Guida al Diritto» e le cifre indicano, rispettivamente, l'anno di pubblicazione, il numero della rivista e la pagina dove il commento trova spazio.

## **INDIVIDUAZIONE DI LEGGI COMPLEMENTARI**

 Un numero riquadrato, come già detto in precedenza, identifica una specifica legge complementare.

In nota, pertanto, si potrà trovare (V. Avvocati ) riferendoci con ciò alla *l. 28 giugno 1928, n. 1415 - Norme per il patrocinio innanzi alle Preture* - classificata, nel caso specifico, con .

## **RISALTO DELLA NOVITÀ LEGISLATIVA**

A partire dal 2009 viene dato risalto alle modifiche legislative intervenute, rispetto alla precedente edizione, attraverso l'evidenziazione in grise delle novità (articolo, comma, nota di incostituzionalità). In tal modo il lettore può individuare con facilità i cambiamenti del panorama normativo, sia nell'articolato dei codici che nell'ambito delle leggi complementari.

## **PREFAZIONE ALLA TREDICESIMA EDIZIONE**

---

L'anno appena trascorso doveva essere, secondo alcune anticipazioni, l'anno della *Riforma* radicale, oltre che dell'*Ordinamento giudiziario*, anche del processo civile, con la *riduzione ad unità* dei molteplici *riti* che lo contraddistinguono.

Ancorché un ramo del Parlamento avesse già approvato una [parziale] *Riforma* del processo civile - *italico more*, peraltro, senza sostituire interi libri del codice di rito, ma, a macchia di leopardo, ora modificando espressioni, anche se fondamentali, presenti in alcuni articoli, ora sostituendo questi con una nuova formulazione - peraltro, il 2008 si è concluso senza un nulla di fatto, e nulla di rilevante pare sia previsto all'orizzonte, almeno per primi mesi del 2009.

Comunque, ancorché sia mancata una vera *riforma*, non per questo il codice di rito è rimasto identico a quello licenziato nella *Edizione 2008*.

*In primis* è stato - nuovamente - oggetto di modifica il comma 1, dell'art. 181, sì che attualmente *se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo*, nonché è stata prevista - con una nuova formulazione dell'art. 429 c.p.c., che, per le controversie soggette al rito del lavoro nella udienza *il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione*, mentre solo *in caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza*.

Specie con riguardo alla piena applicazione del *processo telematico*, inoltre, sono state introdotte - dall'art. 51 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv., con mod., dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante, disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria [riportato in nota all'art. 170] - nuove modalità per le notificazioni e le comunicazioni alle parti costituite previste con la previsione, espressa, allorché il nuovo regime sarà operativo che «le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alla parte costituita e al consulente che non hanno comunicato l'indirizzo elettronico ..., sono fatte presso la cancelleria».

Nella stessa occasione sono stati oggetto di modifica, altresì, diversi articoli del r.d.l. 27 novembre 1993, n. 1578, conv., con mod., nella l. 22 gen-



naio 1934, n. 36, recante l'ordinamento della professione di avvocato [Avvocati 2]), prevedendo, tra l'altro, e che *nell'albo* [professionale] è *indicato l'indirizzo elettronico attribuito a ciascun professionista* e che *gli albi riveduti debbono essere comunicati per via telematica, a cura del Consiglio, al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile*.

A tale riguardo, ancora, non può tacersi che in forza dell'art. 16, comma 7, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv., con mod., dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2 [riportato in nota all'art. 17, Avvocato 2]) professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato hanno l'obbligo di comunicare ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica un anno dalla data di entrata in vigore del ricordato decreto.

Sempre in relazione al processo telematico, da un lato, si è previsto che lo stesso, specie quanto alla notificazione degli atti, trova applicazione anche nei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia (d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, Società 1), nota all'art. 17), dall'altro, sono state dettate, con decreto ministeriale, le *Regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile* [Processo telematico 2]).

Quanto alle *leggi complementari* sono state oggetto di revisione, tra le altre:

- il contenzioso tributario, sia con la introduzione dell'art. 47-*bis*, al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 [Contenzioso tributario 2]) in tema di sospensione di atti volti al recupero di aiuti di Stato e definizione delle relative controversie, sia con la previsione - con l'art. 5-*bis* del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, recante disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale [Contenzioso tributario 3]) - di una adesione ai verbali di constatazione, sia, infine, con la introduzione di alcune disposizioni tese alla accelerazione del contenzioso tributario, quanto alle controversie già pendenti davanti alla Commissione tributaria centrale (art. 55, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv., con mod., dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, riportato in nota all'art. 75, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, Contenzioso tributario 2);

- le disposizioni in tema di accertamento tributario con adesione e di conciliazione giudiziale, di cui al d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218 [Contenzioso tributario 3]) in più punti (cioè agli articoli 4, 5, 11 e 15) riformati dal d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv., con mod., dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2;

- le norme costituenti attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (d.lgs. 9 luglio 2003, n. 215, Divieto di discriminazione 2);

- la disciplina della riscossione mediante ruolo, di cui al d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 [Esecuzione esattoriale 2];

- la legge fallimentare, essendo stato in più punti modificato l'art. 182-ter del r.d. n. 267 del 1942 dall'art. 32, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv., con mod., dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2;

- le disposizioni in tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, sia in margine all'art. 56, del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270 [Fallimento 6], manipolato dall'art. 14, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv., con mod., dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2, sia con riguardo alle società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, con la modifica apportata all'art. 27, comma 2, dello stesso d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270 [Fallimento 6], sia - infine - in tema di ristrutturazioni industriale di grandi imprese in crisi in stato di insolvenza con modificazioni al d.l. 23 dicembre 2003, n. 347, conv., con mod., dalla l. 18 febbraio 2004, n. 39, [Fallimento 8];

- la normativa della notificazione a mezzo posta, con la previsione, all'art. 7 della l. 20 novembre 1982, n. 890 [Notificazioni 3] di un sesto comma in forza del quale *se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata*;

- l'ordinamento giudiziario, ancorché per aspetti molto marginali, così che con riguardo a il r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 [Ordinamento giudiziario 1], gli unici interventi riguardano, da un lato, la proroga nell'esercizio delle rispettive funzioni *fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009* dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari; dall'altro, l'applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione, come previsto dal nuovo art. 110-ter, mentre quanto alla previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo (di cui alla l. 24 marzo 2001, n. 89, Ordinamento giudiziario 10) si è previsto [senza peraltro modificare il tessuto normativo della legge], superando la diversa interpretazione della disposizione data dalla Corte di cassazione, che la domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, non è stata presentata domanda di fissazione della udienza di discussione. Da ultimo, con d.lgs. 28 febbraio 2008, n. 35 (Ordinamento giudiziario 14), sono stata dettate le norme di coordinamento delle disposizioni in materia di elezioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari;

- l'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 [Sanzioni amministrative 1], con la previsione che *per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma dello stesso articolo 16*;

- il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia [Spese di giustizia [1](#)], mediante l'inserimento di un intero capo (il sesto-*bis*) dedicato alla *riscossione mediante ruolo*.

Una segnalazione particolare meritano, infine, due Regolamenti comunitari, entrambi del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Il primo (in ordine cronologico) istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (Reg. CE 11 luglio 2007, n. 861/2007, Diritto internazionale privato [8](#)), il secondo é relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti»), (Reg. CE 13 novembre 2007, n. 1393/2007, Notificazioni [8](#)) abroga e sostituisce, con decorrenza dal 13 novembre 2008, il Regolamento CE 29 maggio 2000, n. 1348/2000 [Notificazioni [7](#)].

Quanto agli interventi, sul *Codice di procedura civile* e sulle relative *leggi complementari* della Corte costituzionale nell'anno appena concluso devono, innanzi tutto, segnalarsi i seguenti interventi demolitori:

- degli artt. 669-*quaterdecies*, comma 1, e 695 c.p.c. nella parte in cui non prevedono la reclamabilità del provvedimento di rigetto dell'istanza per l'assunzione preventiva dei mezzi di prova di cui agli articoli 692 e 696 dello stesso codice (*C. cost. 16 maggio 2008, n. 144*);

- dell'art. 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 [Contenzioso tributario [2](#)], dichiarato costituzionalmente illegittimo sia nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche laddove esse conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria (*C. cost. 14 maggio 2008, n. 130*), sia ancora, nella parte in cui [come modificato dall'art. 3-*bis*, comma 1, lettera *b*], del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248] stabilisce che «appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni» (*C. cost. 14 marzo 2008, n. 64*);

- degli artt. 50, 142 e 143 del r.d. 16 marzo 1942, n. 167 [Fallimento [1](#)], dichiarati costituzionalmente illegittimi, i primi due in quanto stabiliscono che le incapacità personali derivanti al fallito dalla dichiarazione di fallimento perdurano oltre la chiusura della procedura concorsuale (*C. cost. 27 febbraio 2008, n. 39*), il terzo limitatamente alla parte in cui esso, in caso di procedimento di esdebitazione attivato, ad istanza del debitore già dichiarato fallito, nell'anno successivo al decreto di chiusura del fallimento, non prevede la notificazione, a cura del ricorrente e nelle forme previste dagli artt. 137 e seguenti c.p.c., ai creditori concorrenti non integralmente soddisfatti, del ricorso col quale il debitore chiede di essere

ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei medesimi creditori, nonché del decreto col quale il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio (*C. cost. 30 maggio 2008, n. 181*);

- dell'art. 245, comma 2, del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, codice della proprietà industriale, nella parte in cui stabilisce che sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate le controversie in grado d'appello iniziate dopo l'entrata in vigore del codice, anche se il giudizio di primo grado è iniziato e si è svolto secondo le norme precedentemente in vigore (*C. cost. 24 aprile 2008, n. 112*, ricordata in nota all'art. 6, del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 368, Proprietà industriale **I**);

- dell'art. 1, comma 1, del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 [Società **I**] dichiarato costituzionalmente illegittimo, per eccesso di delega, nella parte in cui prevede l'applicabilità del rito societario, non soltanto alle cause indicate alle lett. da *a*) ad *f*), ma «incluse quelle connesse a norma degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del codice di procedura civile» (*C. cost. 28 marzo 2008, n. 71*).

Ha ritenuto, altresì, la Corte costituzionale, quanto all'articolato del codice:

- l'art. 5 va interpretato in conformità alla sua *ratio*, che è quella di favorire e non di impedire la *perpetuatio iurisdictionis*, con la conseguenza che il giudice originariamente privo di giurisdizione (o competenza) non può, per ragioni di economia processuale, dichiarare la propria carenza di giurisdizione (o competenza), ove nel corso del giudizio sia sopravvenuta una legge idonea ad attribuirgli la giurisdizione (o competenza) medesima (*C. cost. 7 novembre 2008, n. 361*);

- la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 91 e 75 disp. att. c.p.c., nella parte in cui prevedono che il giudice condanna la parte soccombente nel processo innanzi a sé al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare *inaudita altera parte*, sulla base della nota spese depositata dal difensore della parte vittoriosa al momento del passaggio in decisione della causa (*C. cost. 30 luglio 2008, n. 314*);

- manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 96, comma 1, nella parte in cui stabilisce che la condanna per lite temeraria necessita della istanza di parte (*C. cost. 23 dicembre 2008, n. 435*);

- inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 301, comma 1, sollevata, sull'erroneo presupposto secondo cui, per il diritto vivente, la volontaria cancellazione dall'albo degli avvocati del procuratore di una delle parti non costituirebbe causa di interruzione del processo; il riferito orientamento giurisprudenziale, infatti, è in realtà contraddetto e la questione sollevata costituisce una irrituale richiesta di avallo dell'opzione ermeneutica effettuata (*C. cost. 16 maggio 2008, n. 147*);

- non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 327 nella

parte che prevede che il termine annuale per la impugnazione della sentenza decorra dalla sua pubblicazione, anziché dalla sua comunicazione a cura della cancelleria (*C. cost. 25 luglio 2008, n. 297*);

- non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 495 c.p.c. e 2<sup>3-sexies</sup>, d.l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 80 del 2005, come sostituito dall'art. 1<sup>o</sup>, l. n. 263 del 2005, e successivamente modificato dall'art. 39-*quater*, d.l. n. 273 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 51 del 2006, nella parte in cui non fanno salvo il diritto del debitore a fare affidamento sulla posizione giuridica processualmente acquisita secondo cui egli poteva presentare domanda di conversione del pignoramento, e così recuperare il bene pignorato, fino al giorno dell'udienza in cui si teneva la vendita (*C. cost. 30 luglio 2008, n. 309*);

- manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 538 (nonché dell'art. 2471 c.c.) nella parte in cui non prevedono - in caso di mancata vendita della quota pignorata di società a responsabilità limitata anche dopo il secondo incanto e in difetto di altri beni del debitore esecutato proprietario della quota - la possibilità per il giudice, nel momento in cui dispone un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello precedente, di escludere la facoltà per la società di presentare un altro acquirente che offra lo stesso prezzo entro dieci giorni dall'eventuale aggiudicazione (*C. cost. 30 maggio 2008, n. 186*);

- la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 165, 645 e 647, nella parte in cui fanno gravare sull'opponente a decreto ingiuntivo l'onere di costituirsi in un termine eccessivamente breve nel caso di abbreviazione dei termini (*C. cost. 8 febbraio 2008, n. 18*).

In margine alle *leggi complementari* la Corte ha ritenuto:

- non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 28 e 29 della l. 13 giugno 1942, n. 794 [Avvocati [5](#)], nella parte in cui non consentono che il procedimento semplificato ivi previsto, avente ad oggetto la liquidazione dei compensi spettanti agli avvocati in relazione all'attività prestata nei giudizi civili, si applichi nei giudizi amministrativi, per la liquidazione dei compensi riguardanti l'attività defensionale in essi svolta (*C. cost. 11 aprile 2008, n. 96*);

- manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 [Contenzioso tributario [2](#)] nella parte in cui non consentirebbe al giudice tributario che declini la giurisdizione di disporre la continuazione del processo con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda (*C. cost. 7 novembre 2008, n. 361*);

- manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 70 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 [Contenzioso tributario [2](#)], nella parte in cui non consente al contribuente vittorioso in primo grado di richie-

dere, in pendenza di appello o di termine per proporre appello, l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza non passata in giudicato emessa dalla Commissione tributaria provinciale (*C. cost. 30 luglio 2008, n. 316*), nonché manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 70, nella parte in cui non consente al contribuente vittorioso in primo grado di richiedere, in pendenza di appello o di termine per proporre appello, l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza non passata in giudicato emessa dalla Commissione tributaria provinciale (*C. cost. 30 luglio 2008, n. 316*);

- inammissibili i conflitti di attribuzione sollevati dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica nei confronti dell'Autorità giudiziaria per aver emanato provvedimenti con cui è riconosciuto il diritto del malato alla autodeterminazione terapeutica, poiché, da un lato, con gli stessi sono sostanzialmente lamentati degli *errores in iudicando*, e, dall'altro, la vicenda processuale che ha originato tali provvedimenti non è ancora esaurita e il Parlamento può in qualsiasi momento adottare una specifica normativa della materia, fondata su adeguati punti di equilibrio fra i fondamentali beni costituzionali coinvolti (*C. cost. 8 ottobre 2008, n. 334*, ricordata in nota all'art. 37 della l. 11 marzo 1953, n. 87, Corte costituzionale [3]);

- manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 63, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 [Esecuzione esattoriale [1]], nella parte in cui prevede che l'opposizione del terzo all'esecuzione esattoriale possa essere proposta soltanto in forza di atto pubblico, scrittura privata autenticata, o sentenza passata in giudicato, anteriore all'anno a cui si riferisce l'imposta iscritta a ruolo, e non anche di documenti aventi data certa anteriori al pignoramento, da parte del locatore che abbia locato al debitore una casa ad uso abitativo arredata, con contratto avente data certa anteriore al pignoramento, ove l'opposizione abbia ad oggetto i mobili compresi in tale locazione (*C. cost. 16 maggio 2008, n. 158*);

- in virtù della sentenza della Corte costituzionale 12 marzo 2007, n. 77 [che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 30, l. 6 dicembre 1971, n. 1034, Giustizia amministrativa [4]] la normativa in materia di *translatio iudicii* a seguito della declinatoria della giurisdizione, deve interpretarsi nel senso che va espunto dall'ordinamento il principio per cui la declinatoria della giurisdizione comporta l'esigenza di instaurare *ex novo* il giudizio senza che gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda originariamente proposta si conservino nel nuovo giudizio (*C. cost. 7 novembre 2008, n. 361*);

- non fondata a questione di legittimità costituzionale dell'art. 26<sup>1, lett. b)</sup>, del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 [Procedura civile [5]], atteso che non eccede la delega conferita dall'art. 1 della legge n. 80 del 2005 l'abrogazione

dell'art. 23, ultimo comma della legge n. 689 del 1981 (*C. cost. 11 aprile 2008, n. 98*, ricordata in nota all'art. 23, l. 24 novembre 1981, n. 689, Sanzioni amministrative [1]);

- non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 [Società [1]] «nella parte in cui stabilisce che la mancata notifica dell'istanza di fissazione d'udienza nei venti giorni successivi alla scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, o del termine per il deposito della memoria di controreplica del convenuto di cui all'art. 7, comma 2, ovvero dalla scadenza del termine massimo di cui all'art. 7, comma 3, determina l'estinzione immediata del processo, anziché l'effetto di cancellazione della causa dal ruolo» (*C. cost. 20 giugno 2008, n. 221*);

- non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 [Spese di giustizia [1]], nella parte in cui prevede che gli onorari dovuti all'ausiliario del magistrato sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (*C. cost. 18 luglio 2008, n. 287*), nonché del comma 4, lett. c) dello stesso articolo, che prevede che, nel caso dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, le spese sostenute dall'ausiliario del magistrato per l'adempimento dell'incarico siano anticipate dall'erario, così che essa implica - di fatto - il previo esborso della somma corrispondente alle spese necessarie per l'espletamento dell'incarico da parte dell'ausiliario (*C. cost. 13 giugno 2008, n. 209*).





Pare opportuno sottolineare, infine, che, come di consueto, l'*Edizione 2009* del *Codice di procedura civile e leggi complementari* è stata aggiornata non solo nella sezione destinata agli *Schemi e tabelle* con la introduzione di nuovi schemi, ma anche in quella dedicata alla *Giurisprudenza della Cassazione a sezioni unite*, con tutte le più recenti pronunce, specie quelle relative alla risoluzione di contrasti, pubblicate fino al termine del 2008.

Anche con riferimento a questa nuova *Edizione* segnaliamo - da ultimo - che nonostante la massima attenzione, nella ricerca delle fonti e nella loro organizzazione, nonché nella verifica della rispondenza del testo riportato a quello che è apparso dalla *Gazzetta Ufficiale*, tali impegni non escludono l'eventualità di possibili errori o imprecisioni, ci scusiamo in anticipo con i lettori, raccomandandone la segnalazione, con la promessa di tenerne conto nelle prossime edizioni.

## LEGENDA DELLE ABBREVIAZIONI E DEI SIMBOLI

<b>all.</b> Allegato	<b>Cost.</b> Costituzione della Repubblica
<b>art.</b> Articolo	<b>cpv.</b> Capoverso
<b>artt.</b> Articoli	<b>cpvv.</b> Capoversi
<b>art.un.</b> Articolo unico	<b>d.</b> Decreto
<b>ass.</b> Legge sull'assegno	<b>d.i.</b> Decreto interministeriale
<b>att.</b> Disposizioni d'attuazione	<b>dec.</b> Decisione
<b>banc.</b> Legge bancaria	<b>d.I.C.p.S.</b> Decreto legge del Capo provvisorio dello Stato
<b>camb.</b> Legge sulla cambiale	<b>d.I.</b> Decreto legge
<b>Cass.</b> Corte di cassazione	<b>d.I.Igt.</b> Decreto legge luogotenenziale
<b>c.c.</b> Codice civile	<b>d.Igs.</b> Decreto legislativo
<b>c.n.</b> Codice della navigazione	<b>d.Igs.C.p.S.</b> Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
<b>c.p.</b> Codice penale	<b>d.Igs.Igt.</b> Decreto legislativo luogotenenziale
<b>c.p.c.</b> Codice di procedura civile	<b>d.Igs.pres.</b> Decreto legislativo presidenziale
<b>c.p.m.g.</b> Codice penale militare di guerra	<b>d.Igt.</b> Decreto luogotenenziale
<b>c.p.m.p.</b> Codice penale militare di pace	<b>d.m.</b> Decreto ministeriale
<b>c.p.p.</b> Codice di procedura penale	<b>d.P.C.M.</b> Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
<b>c.s.</b> Codice della strada	<b>d.P.C.C.</b> Decreto del Presidente della Corte dei conti
<b>C. cost.</b> Corte costituzionale	<b>d.P.R.</b> Decreto del Presidente della Repubblica
<b>c.d.</b> Cosiddetto	<b>del.</b> Deliberazione
<b>Cee</b> Comunità economica europea	<b>del.C.c.</b> Deliberazione della Corte costituzionale
<b>circ.</b> Circolare	<b>del.C.D.</b> Deliberazione della Camera dei Deputati
<b>cit.</b> Citato	<b>del.S.R.</b> Deliberazione del Senato della Repubblica
<b>cfr.</b> Confronta	
<b>com.</b> Comunicato	
<b>conv. con mod. dalla l.</b> Convertito con modificazioni dalla legge	
<b>conv. dalla l.</b> Convertito dalla legge	
<b>conven.</b> Convenzione	
<b>coop.</b> Cooperative	
<b>coord.</b> Disposizioni di coordinamento	



<b>dir.</b> Direttiva	<b>ris.</b> Risoluzione
<b>dir.P.C.M.</b> Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri	<b>S.C.</b> Suprema Corte
<b>I. fall.</b> Legge fallimentare	<b>s.u.</b> Sezioni unite
<b>G.U.</b> Gazzetta Ufficiale	<b>s.p.a.</b> Società per azioni
<b>I.</b> Legge	<b>s.o.</b> Supplemento ordinario
<b>I. com.</b> Legge comunale	<b>s.r.l.</b> Società a responsabilità limitata
<b>I. Cost.</b> Legge costituzionale	<b>sent.</b> Sentenza
<b>I. del.</b> Legge delega	<b>sez.</b> Sezione
<b>I. prov.</b> Legge provinciale	<b>ss.</b> Seguenti
<b>I. reg.</b> Legge regionale	<b>st.</b> Statuto (regionale)
<b>lett.</b> Lettera	<b>tel.</b> Telegramma
<b>n.</b> Numero	<b>trans.</b> Disposizioni transitorie
<b>nn.</b> Numeri	<b>t.u.</b> Testo unico
<b>nt.</b> Nota	<b>t.u.I.P.S.</b> Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza
<b>ord.</b> Ordinanza	<b>u.c.</b> Ultimo comma
<b>P.A.</b> Pubblica Amministrazione	<b>v.</b> Vedi
<b>p.m.</b> Pubblico ministero	 Giurisprudenza
<b>par.</b> Paragrafo	 Schemi e tabelle
<b>Prel.</b> Disposizioni sulla legge in generale	 Leggi complementari
<b>R.d.</b> Regio Decreto	 Incostituzionalità
<b>R.d.l.</b> Regio decreto legge	€ Euro
<b>R.d.lgs.</b> Regio decreto legislativo	
<b>reg.</b> Regolamento	
<b>rif.</b> Riferimento	



# INDICE GENERALE

<i>I codici di «Guida al Diritto»</i> .....	pag.	V
<i>Guida alla consultazione del codice</i> .....	pag.	VII
<i>Prefazione alla tredicesima edizione</i> .....	pag.	IX
<i>Legenda delle abbreviazioni e dei simboli</i> .....	pag.	XVII

## COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PRINCIPI FONDAMENTALI.....	pag.	1
----------------------------	------	---

### PARTE PRIMA

#### DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I – <b>Rapporti civili</b> .....	pag.	4
TITOLO II – <b>Rapporti etico-sociali</b> .....	pag.	7
TITOLO III – <b>Rapporti economici</b> .....	pag.	9
TITOLO IV – <b>Rapporti politici</b> .....	pag.	12

### PARTE SECONDA

#### ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I – <b>Il Parlamento</b> .....	pag.	13
<i>Sezione I – Le Camere</i> .....	pag.	13
<i>Sezione II – La formazione delle leggi</i> .....	pag.	15
TITOLO II – <b>Il Presidente della Repubblica</b> .....	pag.	20
TITOLO III – <b>Il Governo</b> .....	pag.	21
<i>Sezione I – Il Consiglio dei ministri</i> .....	pag.	21
<i>Sezione II – La Pubblica amministrazione</i> .....	pag.	22
<i>Sezione III – Gli organi ausiliari</i> .....	pag.	23
TITOLO IV – <b>La Magistratura</b> .....	pag.	23
<i>Sezione I – Ordinamento giurisdizionale</i> .....	pag.	23
<i>Sezione II – Norme sulla giurisdizione</i> .....	pag.	25
TITOLO V – <b>Le Regioni, le Province, i Comuni</b> .....	pag.	26
TITOLO VI – <b>Garanzie costituzionali</b> .....	pag.	36
<i>Sezione I – La Corte costituzionale</i> .....	pag.	36
<i>Sezione II – Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali</i> .....	pag.	37

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	pag.	38
--	------	----

### DICHIARAZIONE UNIVERSALE

#### E CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.....	pag.	41
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali....	pag.	45
Protocollo addizionale alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.....	pag.	57

Protocollo n. 4 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che riconosce taluni diritti e libertà diversi da quelli che figurano già nella convenzione e nel suo primo protocollo addizionale .....	pag.	59
Protocollo n. 6 alla convenzione per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali relative all'abolizione della pena di morte .....	pag.	61
Protocollo n. 7 alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.....	pag.	63
Patto internazionale sui diritti civili e politici.....	pag.	65
Protocollo facoltativo relativo al patto internazionale sui diritti civili e politici.....	pag.	77
Secondo protocollo facoltativo al patto internazionale sui diritti civili e politici relativo all'abolizione della pena di morte.....	pag.	79

### DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE

CAPO	I – Delle fonti del diritto.....	pag.	81
CAPO	II – Dell'applicazione della legge in generale .....	pag.	82

## CODICE DI PROCEDURA CIVILE

### LIBRO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO	I – <b>Degli organi giudiziari</b> .....	pag.	87
CAPO	I – Del giudice .....	pag.	87
<i>Sezione</i>	I – Della giurisdizione e della competenza in generale .....	pag.	87
<i>Sezione</i>	II – Della competenza per materia e valore .....	pag.	88
<i>Sezione</i>	III – Della competenza per territorio .....	pag.	92
<i>Sezione</i>	IV – Delle modificazioni della competenza per ragione di connessione .....	pag.	95
<i>Sezione</i>	V – Del difetto di giurisdizione, dell'incompetenza e della litispendenza .....	pag.	96
<i>Sezione</i>	VI – Del regolamento di giurisdizione e di competenza .....	pag.	99
<i>Sezione VI-bis</i>	– Della composizione del tribunale .....	pag.	101
<i>Sezione</i>	VII – Dell'astensione, della ricsuzione e della responsabilità dei giudici .....	pag.	102
CAPO	II – Del cancelliere e dell'ufficiale giudiziario .....	pag.	106
CAPO	III – Del consulente tecnico, del custode e degli altri ausiliari del giudice .....	pag.	106
TITOLO	II – <b>Del pubblico ministero</b> .....	pag.	108
TITOLO	III – <b>Delle parti e dei difensori</b> .....	pag.	109

CAPO	I	- Delle parti.....	pag.	109
CAPO	II	- Dei difensori.....	pag.	110
CAPO	III	- Dei doveri delle parti e dei difensori.....	pag.	112
CAPO	IV	- Della responsabilità delle parti per le spese e per i danni processuali.....	pag.	112
TITOLO	IV	- <b>Dell'esercizio dell'azione</b> .....	pag.	115
TITOLO	V	- <b>Dei poteri del giudice</b> .....	pag.	117
TITOLO	VI	- <b>Degli atti processuali</b> .....	pag.	118
CAPO	I	- Delle forme degli atti e dei provvedimenti.....	pag.	118
<i>Sezione</i>	I	- Degli atti in generale.....	pag.	118
<i>Sezione</i>	II	- Delle udienze.....	pag.	121
<i>Sezione</i>	III	- Dei provvedimenti.....	pag.	122
<i>Sezione</i>	IV	- Delle comunicazioni e delle notificazioni.....	pag.	124
CAPO	II	- Dei termini.....	pag.	130
CAPO	III	- Della nullità degli atti.....	pag.	131

## LIBRO SECONDO DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

TITOLO	I	- <b>Del procedimento davanti al tribunale</b> .....	pag.	133
CAPO	I	- Dell'introduzione della causa.....	pag.	133
<i>Sezione</i>	I	- Della citazione e della costituzione delle parti.....	pag.	133
<i>Sezione</i>	II	- Della designazione del giudice istruttore.....	pag.	139
CAPO	II	- Dell'istruzione della causa.....	pag.	139
<i>Sezione</i>	I	- Dei poteri del giudice istruttore in generale.....	pag.	139
<i>Sezione</i>	II	- Della trattazione della causa.....	pag.	141
<i>Sezione</i>	III	- Dell'istruzione probatoria.....	pag.	149
	§ 1	- Della nomina e delle indagini del consulente tecnico.....	pag.	149
	§ 2	- Dell'assunzione dei mezzi di prova in generale.....	pag.	150
	§ 3	- Dell'esibizione delle prove.....	pag.	152
	§ 4	- Del riconoscimento e della verifica della scrittura privata.....	pag.	152
	§ 5	- Della querela di falso.....	pag.	153
	§ 6	- Della confessione giudiziale e dell'interrogatorio formale.....	pag.	154
	§ 7	- Del giuramento.....	pag.	155
	§ 8	- Della prova per testimoni.....	pag.	156
	§ 9	- Delle ispezioni, delle riproduzioni meccaniche e degli esperimenti.....	pag.	159
	§ 10	- Del rendimento dei conti.....	pag.	160
<i>Sezione</i>	IV	- Dell'intervento di terzi e della riunione di procedimenti.....	pag.	160
	§ 1	- Dell'intervento di terzi.....	pag.	160
	§ 2	- Della riunione dei procedimenti.....	pag.	162
CAPO	III	- Della decisione della causa.....	pag.	163
CAPO	III-bis	- Del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica.....	pag.	165
CAPO	III-ter	- Dei rapporti tra collegio e giudice monocratico.....	pag.	166

CAPO	IV	– Dell'esecutorietà e della notificazione delle sentenze .....	pag.	166
CAPO	V	– Della correzione delle sentenze e delle ordinanze .....	pag.	167
CAPO	VI	– Del procedimento in contumacia .....	pag.	168
CAPO	VII	– Della sospensione, interruzione ed estinzione del processo .....	pag.	169
<i>Sezione</i>	I	– Della sospensione del processo .....	pag.	169
<i>Sezione</i>	II	– Dell'interruzione del processo.....	pag.	170
<i>Sezione</i>	III	– Dell'estinzione del processo.....	pag.	173
TITOLO	II	– <b>Del procedimento davanti al giudice di pace</b> .....	pag.	175
[CAPO	I	– Disposizioni comuni] .....	pag.	175
[CAPO	II	– Disposizioni speciali per il procedimento davanti al pretore].....	pag.	176
[CAPO	III	– Disposizioni speciali per il procedimento davanti al giudice di pace]	pag.	176
TITOLO	III	– <b>Delle impugnazioni</b> .....	pag.	179
CAPO	I	– Delle impugnazioni in generale .....	pag.	179
CAPO	II	– Dell'appello.....	pag.	182
CAPO	III	– Del ricorso per cassazione.....	pag.	188
<i>Sezione</i>	I	– Dei provvedimenti impugnabili e dei ricorsi .....	pag.	188
<i>Sezione</i>	II	– Del procedimento e dei provvedimenti .....	pag.	194
<i>Sezione</i>	III	– Del giudizio di rinvio .....	pag.	199
CAPO	IV	– Della revocazione .....	pag.	200
CAPO	V	– Dell'opposizione di terzo .....	pag.	202
TITOLO	IV	– <b>Norme per le controversie in materia di lavoro</b> .....	pag.	203
CAPO	I	– Delle controversie individuali di lavoro .....	pag.	203
<i>Sezione</i>	I	– Disposizioni generali .....	pag.	203
<i>Sezione</i>	II	– Del procedimento .....	pag.	210
	§ 1	– Del procedimento di primo grado.....	pag.	210
	§ 2	– Delle impugnazioni .....	pag.	220
CAPO	II	– Delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie .....	pag.	222

## LIBRO TERZO DEL PROCESSO DI ESECUZIONE

TITOLO	I	– <b>Del titolo esecutivo e del precetto</b> .....	pag.	227
TITOLO	II	– <b>Dell'espropriazione forzata</b> .....	pag.	230
CAPO	I	– Dell'espropriazione forzata in generale .....	pag.	230
<i>Sezione</i>	I	– Dei modi e delle forme dell'espropriazione forzata in generale...	pag.	230
<i>Sezione</i>	II	– Del pignoramento .....	pag.	232
<i>Sezione</i>	III	– Dell'intervento dei creditori.....	pag.	236
<i>Sezione</i>	IV	– Della vendita e dell'assegnazione .....	pag.	238
<i>Sezione</i>	V	– Della distribuzione della somma ricavata .....	pag.	238
CAPO	II	– Dell'espropriazione mobiliare presso il debitore.....	pag.	240
<i>Sezione</i>	I	– Del pignoramento.....	pag.	240
<i>Sezione</i>	II	– Dell'intervento dei creditori.....	pag.	245

<i>Sezione</i>	III – Dell'assegnazione e della vendita .....	pag. 246
<i>Sezione</i>	IV – Della distribuzione della somma ricavata .....	pag. 250
CAPO	III – Dell'espropriazione presso terzi .....	pag. 250
<i>Sezione</i>	I – Del pignoramento e dell'intervento .....	pag. 250
<i>Sezione</i>	II – Dell'assegnazione e della vendita .....	pag. 256
CAPO	IV – Dell'espropriazione immobiliare .....	pag. 257
<i>Sezione</i>	I – Del pignoramento .....	pag. 257
<i>Sezione</i>	II – Dell'intervento dei creditori .....	pag. 259
<i>Sezione</i>	III – Della vendita e dell'assegnazione .....	pag. 260
	§ 1 – Disposizioni generali .....	pag. 260
	§ 2 – Vendita senza incanto .....	pag. 262
	§ 3 – Vendita con incanto .....	pag. 264
	§ 3-bis – Delega delle operazioni di vendita .....	pag. 269
<i>Sezione</i>	IV – Dell'amministrazione giudiziaria .....	pag. 272
<i>Sezione</i>	V – Della distribuzione della somma ricavata .....	pag. 272
CAPO	V – Dell'espropriazione di beni indivisi .....	pag. 273
CAPO	VI – Dell'espropriazione contro il terzo proprietario .....	pag. 274
TITOLO	III – <b>Dell'esecuzione per consegna o rilascio</b> .....	pag. 274
TITOLO	IV – <b>Dell'esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare</b> ...	pag. 275
TITOLO	V – <b>Delle opposizioni</b> .....	pag. 276
CAPO	I – Delle opposizioni del debitore e del terzo assoggettato all'esecuzione .....	pag. 276
<i>Sezione</i>	I – Delle opposizioni all'esecuzione .....	pag. 276
<i>Sezione</i>	II – Delle opposizioni agli atti esecutivi .....	pag. 277
<i>Sezione</i>	III – Opposizioni in materia di lavoro, di previdenza e di assistenza ...	pag. 278
CAPO	II – Delle opposizioni di terzi .....	pag. 278
TITOLO	VI – <b>Della sospensione e dell'estinzione del processo</b> .....	pag. 280
CAPO	I – Della sospensione del processo .....	pag. 280
CAPO	II – Dell'estinzione del processo .....	pag. 281

## LIBRO QUARTO DEI PROCEDIMENTI SPECIALI

TITOLO	I – <b>Dei procedimenti sommari</b> .....	pag. 283
CAPO	I – Del procedimento d'ingiunzione .....	pag. 283
CAPO	II – Del procedimento per convalida di sfratto .....	pag. 291
CAPO	III – Dei procedimenti cautelari .....	pag. 296
<i>Sezione</i>	I – Dei procedimenti cautelari in generale .....	pag. 297
<i>Sezione</i>	II – Del sequestro .....	pag. 303
<i>Sezione</i>	III – Dei procedimenti di denuncia di nuova opera e di danno temuto	pag. 307
<i>Sezione</i>	IV – Dei procedimenti di istruzione preventiva .....	pag. 307
<i>Sezione</i>	V – Dei provvedimenti d'urgenza .....	pag. 309
CAPO	IV – Dei procedimenti possessori .....	pag. 311

TITOLO	II	– <b>Dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone</b> .....	pag. 312
CAPO	I	– Della separazione personale dei coniugi.....	pag. 312
CAPO	II	– Dell'interdizione e dell'inabilitazione.....	pag. 316
CAPO	III	– Disposizioni relative all'assenza e alla dichiarazione di morte presunta.....	pag. 318
CAPO	IV	– Disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati.....	pag. 319
CAPO	V	– Dei rapporti patrimoniali tra i coniugi.....	pag. 320
CAPO	V-bis	– Degli ordini di protezione contro gli abusi familiari.....	pag. 320
CAPO	VI	– Disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio.....	pag. 321
TITOLO	III	– <b>Della copia e della collazione di atti pubblici</b> .....	pag. 323
TITOLO	IV	– <b>Dei procedimenti relativi all'apertura delle successioni</b> .....	pag. 324
CAPO	I	– Disposizioni generali.....	pag. 324
CAPO	II	– Dell'apposizione e della rimozione dei sigilli.....	pag. 325
<i>Sezione</i>	I	– Dell'apposizione dei sigilli.....	pag. 325
<i>Sezione</i>	II	– Della rimozione dei sigilli.....	pag. 327
CAPO	III	– Dell'inventario.....	pag. 328
CAPO	IV	– Del beneficio d'inventario.....	pag. 329
CAPO	V	– Del curatore dell'eredità giacente.....	pag. 330
TITOLO	V	– <b>Dello scioglimento di comunioni</b> .....	pag. 330
TITOLO	VI	– <b>Del processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche</b> .....	pag. 333
TITOLO	VII	– <b>Dell'efficacia delle sentenze straniere e dell'esecuzione di altri atti di autorità straniere</b> .....	pag. 333
TITOLO	VIII	– <b>Dell'arbitrato</b> .....	pag. 334
CAPO	I	– Della convenzione d'arbitrato.....	pag. 334
CAPO	II	– Degli arbitri.....	pag. 337
CAPO	III	– Del procedimento.....	pag. 339
CAPO	IV	– Del lodo.....	pag. 343
CAPO	V	– Delle impugnazioni.....	pag. 345
CAPO	VI	– Dell'arbitrato secondo regolamenti precostituiti.....	pag. 348
CAPO	VII	– Dei lodi stranieri.....	pag. 349

## DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

TITOLO	I	– <b>Del pubblico ministero</b> .....	pag. 351
TITOLO	II	– <b>Degli esperti e degli ausiliari del giudice</b> .....	pag. 351
CAPO	I	– Degli esperti della magistratura del lavoro.....	pag. 351
CAPO	II	– Dei consulenti tecnici del giudice.....	pag. 352
<i>Sezione</i>	I	– Dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari.....	pag. 352
<i>Sezione</i>	II	– Dei consulenti tecnici nei procedimenti corporativi.....	pag. 353
CAPO	III	– Dei registri di cancelleria e degli atti del cancelliere.....	pag. 354
CAPO	IV	– Degli atti dell'ufficiale giudiziario.....	pag. 355
CAPO	V	– Delle persone che possono assistere il giudice.....	pag. 356
TITOLO	III	– <b>Del processo di cognizione</b> .....	pag. 356
CAPO	I	– Del procedimento davanti al giudice di pace.....	pag. 356

[Sezione	I – Disposizioni comuni].....	pag. 357
[Sezione	II – Disposizioni speciali per il procedimento davanti al conciliatore (al giudice di pace)].....	pag. 359
CAPO	II – Del procedimento davanti al tribunale.....	pag. 359
Sezione	I – Dell'introduzione della causa.....	pag. 359
Sezione	II – Dell'istruzione della causa.....	pag. 361
Sezione	III – Della decisione della causa.....	pag. 366
CAPO	III – Del procedimento d'appello.....	pag. 369
CAPO	IV – Del procedimento davanti alla corte suprema di cassazione.....	pag. 370
CAPO	V – Disposizioni relative alle controversie di lavoro ed a quelle di previdenza e di assistenza.....	pag. 373
TITOLO	IV – <b>Del processo di esecuzione</b> .....	pag. 375
CAPO	I – Del titolo esecutivo e dell'espropriazione forzata in generale.....	pag. 375
CAPO	II – Dell'espropriazione mobiliare.....	pag. 377
CAPO	III – Dell'espropriazione immobiliare.....	pag. 378
CAPO	IV – Disposizioni comuni.....	pag. 382
TITOLO	V – <b>Dei procedimenti speciali</b> .....	pag. 383
TITOLO	VI – <b>Disposizioni transitorie</b> .....	pag. 384

## GIURISPRUDENZA

### *Massime delle decisioni della Corte di cassazione a sezioni unite*

(in indice sono riportati gli articoli del codice di procedura civile considerati dalle sentenze selezionate)

#### **Disposizioni generali**

Art.	1 – (Giurisdizione dei giudici ordinari).....	pag. 387
Art.	5 – (Momento determinante della giurisdizione e della competenza)	pag. 387
Art.	9 – (Competenza del tribunale).....	pag. 395
Art.	10 – (Determinazione del valore).....	pag. 396
Art.	16 – (Esecuzione forzata).....	pag. 396
Art.	18 – (Foro generale delle persone fisiche).....	pag. 397
Art.	20 – (Foro facoltativo per le cause relative ai diritti di obbligazione)...	pag. 397
Art.	22 – (Foro per cause ereditarie).....	pag. 398
Art.	23 – (Foro per le cause tra soci e condomini).....	pag. 398
Art.	25 – (Foro della pubblica amministrazione).....	pag. 399
Art.	27 – (Foro relativo alle opposizioni all'esecuzione).....	pag. 399
Art.	30-bis – (Foro per le cause in cui sono parti i magistrati).....	pag. 400
Art.	32 – (Cause di garanzia).....	pag. 400
Art.	33 – (Cumulo soggettivo).....	pag. 400
Art.	34 – (Accertamenti incidentali).....	pag. 401
Art.	35 – (Eccezione di compensazione).....	pag. 402
Art.	36 – (Cause riconvenzionali).....	pag. 402
Art.	37 – (Difetto di giurisdizione).....	pag. 402
Art.	38 – (Incompetenza).....	pag. 457



Art.	39	– (Litispendenza e continenza di cause) .....	pag.	458
Art.	40	– (Connessione) .....	pag.	461
Art.	41	– (Regolamento di giurisdizione) .....	pag.	461
Art.	42	– (Regolamento necessario di competenza) .....	pag.	488
Art.	43	– (Regolamento facoltativo di competenza) .....	pag.	492
Art.	45	– (Conflitto di competenza) .....	pag.	493
Art.	46	– (Casi di inapplicabilità del regolamento di competenza) .....	pag.	494
Art.	47	– (Procedimento del regolamento di competenza) .....	pag.	495
Art.	49	– (Sentenza di regolamento di competenza) .....	pag.	495
Art.	50	– (Riassunzione della causa) .....	pag.	496
Art.	50-bis	– (Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale)	pag.	497
Art.	51	– (Astensione del giudice) .....	pag.	498
Art.	52	– (Ricusazione del giudice) .....	pag.	500
Art.	53	– (Giudice competente) .....	pag.	501
Art.	54	– (Ordinanza sulla ricusazione) .....	pag.	502
Art.	55	– (Responsabilità civile del giudice) .....	pag.	502
Art.	56	– (Autorizzazione [del Ministro di grazia e giustizia per proporre la domanda per la dichiarazione di responsabilità del giudice]) .....	pag.	502
Art.	57	– (Attività del cancelliere) .....	pag.	503
Art.	61	– (Consulente tecnico [del giudice]) .....	pag.	503
Art.	68	– (Altri ausiliari) .....	pag.	503
Art.	70	– (Intervento in causa del pubblico ministero) .....	pag.	504
Art.	72	– (Poteri del pubblico ministero) .....	pag.	504
Art.	75	– (Capacità processuale [delle parti]) .....	pag.	504
Art.	77	– (Rappresentanza del procuratore e dell'institore) .....	pag.	509
Art.	81	– (Sostituzione processuale) .....	pag.	510
Art.	82	– (Patrocinio [dei difensori]) .....	pag.	510
Art.	83	– (Procura alle liti) .....	pag.	511
Art.	84	– (Poteri del difensore) .....	pag.	515
Art.	85	– (Revoca e rinuncia alla procura) .....	pag.	516
Art.	86	– (Difesa personale della parte) .....	pag.	516
Art.	88	– (Dovere di lealtà e di probità) .....	pag.	517
Art.	89	– (Espressioni sconvenienti od offensive) .....	pag.	518
Art.	91	– (Condanna alle spese) .....	pag.	518
Art.	92	– (Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese).	pag.	520
Art.	93	– (Distrazione delle spese) .....	pag.	521
Art.	94	– (Condanna di rappresentanti o curatori) .....	pag.	521
Art.	96	– (Responsabilità aggravata [della parte soccombente]) .....	pag.	521
Art.	97	– (Responsabilità di più soccombenti) .....	pag.	524
Art.	100	– (Interesse ad agire) .....	pag.	524
Art.	101	– (Principio del contraddittorio) .....	pag.	529
Art.	102	– (Litisconsorzio necessario) .....	pag.	529
Art.	103	– (Litisconsorzio facoltativo) .....	pag.	532
Art.	105	– (Intervento volontario) .....	pag.	532
Art.	106	– (Intervento su istanza di parte) .....	pag.	533
Art.	110	– (Successione nel processo) .....	pag.	533
Art.	111	– (Successione a titolo particolare nel diritto controverso) .....	pag.	534

Art.	112	– (Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato) .....	pag.	538
Art.	113	– (Pronuncia secondo diritto).....	pag.	540
Art.	114	– (Pronuncia secondo equità a richiesta di parte) .....	pag.	541
Art.	115	– (Disponibilità delle prove) .....	pag.	541
Art.	116	– (Valutazione delle prove) .....	pag.	541
Art.	131	– (Forma dei provvedimenti in generale) .....	pag.	542
Art.	132	– (Contenuto della sentenza) .....	pag.	542
Art.	133	– (Pubblicazione e comunicazione della sentenza).....	pag.	544
Art.	134	– (Forma, contenuto e comunicazione dell'ordinanza).....	pag.	544
Art.	137	– (Notificazioni) .....	pag.	545
Art.	138	– (Notificazione in mani proprie).....	pag.	545
Art.	139	– (Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio).....	pag.	545
Art.	140	– (Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia).....	pag.	546
Art.	141	– (Notificazione presso il domiciliatario) .....	pag.	547
Art.	142	– (Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica) .....	pag.	547
Art.	143	– (Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti)	pag.	548
Art.	144	– (Notificazione alle amministrazioni dello Stato).....	pag.	548
Art.	148	– (Relazione della nullità [degli atti]) .....	pag.	548
Art.	149	– (Notificazione a mezzo del servizio postale) .....	pag.	549
Art.	151	– (Forme di notificazione ordinate dal giudice) .....	pag.	550
Art.	152	– (Termini legali e termini giudiziari).....	pag.	551
Art.	155	– (Computo dei termini).....	pag.	551
Art.	156	– (Rilevanza della nullità [degli atti]) .....	pag.	551
Art.	157	– (Rilevabilità e sanatoria della nullità) .....	pag.	552
Art.	158	– (Nullità derivante dalla costituzione del giudice) .....	pag.	552
Art.	159	– (Estensione della nullità) .....	pag.	553
Art.	160	– (Nullità della notificazione).....	pag.	553
Art.	161	– (Nullità della sentenza) .....	pag.	555
Art.	162	– (Pronuncia sulla nullità).....	pag.	555

### Processo di cognizione

Art.	163	– (Contenuto della citazione) .....	pag.	555
Art.	163-bis	– (Termini per comparire) .....	pag.	555
Art.	165	– (Costituzione dell'attore) .....	pag.	555
Art.	169	– (Ritiro dei fascicoli di parte) .....	pag.	556
Art.	170	– (Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento) .....	pag.	556
Art.	177	– (Effetti e revoca delle ordinanze) .....	pag.	557
Art.	181	– (Mancata comparizione delle parti) .....	pag.	557
Art.	182	– (Difetto di rappresentanza o di autorizzazione) .....	pag.	557
Art.	183	– (Prima udienza di trattazione) .....	pag.	558
Art.	184	– (Deduzioni istruttorie) .....	pag.	558
Art.	186-ter	– (Istanza di ingiunzione).....	pag.	559
Art.	187	– (Provvedimenti del giudice istruttore) .....	pag.	559
Art.	189	– (Rimessione al collegio).....	pag.	560
Art.	215	– (Riconoscimento tacito della scrittura privata).....	pag.	560
Art.	222	– (Interpello della parte che ha prodotto la scrittura [della querela di falso]).....	pag.	560
Art.	232	– (Mancata risposta).....	pag.	560
Art.	233	– (Deferimento del giuramento decisorio).....	pag.	560

Art.	253	– (Interrogazioni e risposte) .....	pag.	561
Art.	270	– (Chiamata di un terzo per ordine del giudice).....	pag.	561
Art.	274	– (Riunione di procedimenti relativi a cause connesse).....	pag.	561
Art.	276	– (Deliberazione [della decisione della causa]).....	pag.	561
Art.	277	– (Pronuncia [del collegio] sul merito).....	pag.	562
Art.	278	– (Condanna generica. Provvisoria).....	pag.	562
Art.	279	– (Forma dei provvedimenti del collegio).....	pag.	563
Art.	285	– (Modo di notificazione della sentenza).....	pag.	564
Art.	287	– (Casi di correzione [delle sentenze e delle ordinanze]).....	pag.	564
Art.	288	– (Procedimento di correzione).....	pag.	565
Art.	291	– (Contumacia del convenuto).....	pag.	566
Art.	292	– (Notificazione e comunicazione di atti al contumace).....	pag.	567
Art.	295	– (Sospensione necessaria [del processo]).....	pag.	567
Art.	299	– (Morte o perdita della capacità prima della costituzione).....	pag.	571
Art.	300	– (Morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace [interruzione del processo]).....	pag.	571
Art.	301	– (Morte o impedimento del procuratore).....	pag.	573
Art.	303	– (Riassunzione del processo).....	pag.	573
Art.	305	– (Mancata prosecuzione o riassunzione).....	pag.	573
Art.	309	– (Mancata comparizione all'udienza [delle parti]).....	pag.	574
Art.	323	– (Mezzi di impugnazione).....	pag.	574
Art.	324	– (Cosa giudicata formale).....	pag.	576
Art.	325	– (Termini per le impugnazioni).....	pag.	581
Art.	326	– (Decorrenza dei termini [delle impugnazioni]).....	pag.	583
Art.	327	– (Decadenza dall'impugnazione).....	pag.	585
Art.	329	– (Acquiescenza totale o parziale [delle impugnazioni]).....	pag.	586
Art.	330	– (Luogo di notificazione della impugnazione).....	pag.	588
Art.	331	– (Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili).....	pag.	590
Art.	332	– (Notificazione dell'impugnazione relativa a cause scindibili).....	pag.	594
Art.	333	– (Impugnazioni incidentali).....	pag.	594
Art.	334	– (Impugnazioni incidentali tardive).....	pag.	594
Art.	336	– (Effetti della riforma o della cassazione).....	pag.	595
Art.	339	– (Appellabilità delle sentenze).....	pag.	596
Art.	340	– (Riserva facoltativa di appello contro sentenze non definitive).....	pag.	598
Art.	342	– (Forma dell'appello).....	pag.	599
Art.	344	– (Intervento in appello).....	pag.	600
Art.	345	– (Domande ed eccezioni nuove [nell'appello]).....	pag.	601
Art.	346	– (Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte).....	pag.	603
Art.	348	– (Improcedibilità dell'appello).....	pag.	604
Art.	353	– (Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione o di competenza).....	pag.	604
Art.	354	– (Rimessione al primo giudice per altri motivi).....	pag.	605
Art.	358	– (Non riproponibilità di appello dichiarato inammissibile o improcedibile).....	pag.	606
Art.	360	– (Sentenze impugnabili e motivi di ricorso).....	pag.	606
Art.	361	– (Riserva facoltativa di ricorso contro sentenze non definitive).....	pag.	620
Art.	362	– (Altri casi di ricorso).....	pag.	621

Art.	363	– (Principio di diritto nell'interesse della legge) .....	pag.	640
Art.	365	– (Sottoscrizione del ricorso).....	pag.	641
Art.	366	– (Contenuto del ricorso) .....	pag.	645
Art.	366-bis	– (Formulazione dei motivi).....	pag.	648
Art.	367	– (Sospensione del processo di merito).....	pag.	652
Art.	369	– (Deposito del ricorso).....	pag.	653
Art.	370	– (Controricorso).....	pag.	657
Art.	371	– (Ricorso incidentale).....	pag.	658
Art.	371-bis	– (Deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio) .....	pag.	660
Art.	372	– (Produzione di altri documenti [nel ricorso per cassazione]) .....	pag.	661
Art.	373	– (Sospensione dell'esecuzione [del ricorso per cassazione]) .....	pag.	662
Art.	374	– (Pronuncia a sezioni unite).....	pag.	662
Art.	375	– (Pronuncia in camera di consiglio) .....	pag.	663
Art.	376	– (Assegnazione dei ricorsi alle sezioni) .....	pag.	665
Art.	377	– (Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio)	pag.	665
Art.	378	– (Deposito di memorie di parte).....	pag.	667
Art.	379	– (Discussione [del ricorso per cassazione]) .....	pag.	668
Art.	380	– (Deliberazione della sentenza).....	pag.	669
Art.	382	– (Decisione [della Corte] delle questioni di giurisdizione e di competenza) .....	pag.	670
Art.	383	– (Cassazione con rinvio) .....	pag.	671
Art.	384	– (Enunciazione [della Corte] del principio di diritto e decisione della causa nel merito).....	pag.	673
Art.	385	– (Provvedimenti [della Corte] sulle spese).....	pag.	673
Art.	386	– (Effetti della decisione sulla giurisdizione) .....	pag.	673
Art.	387	– (Non riproponibilità del ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile) .....	pag.	678
Art.	389	– (Domande conseguenti alla cassazione).....	pag.	678
Art.	390	– (Rinuncia [della parte al ricorso]) .....	pag.	679
Art.	391-bis	– (Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della corte di cassazione).....	pag.	679
Art.	392	– (Riassunzione della causa [giudizio di rinvio]).....	pag.	680
Art.	394	– (Procedimento in sede di rinvio).....	pag.	680
Art.	395	– (Casi di revocazione) .....	pag.	681
Art.	396	– (Revocazione delle sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello) .....	pag.	685
Art.	398	– (Proposizione della domanda [di revocazione]) .....	pag.	685
Art.	402	– (Decisione [sulla sentenza che pronuncia la revocazione]).....	pag.	686
Art.	403	– (Impugnazione della sentenza di revocazione).....	pag.	686
Art.	404	– (Casi di opposizione di terzo) .....	pag.	687
Art.	405	– (Domanda di opposizione [di terzo]) .....	pag.	687
Art.	409	– (Controversie individuali di lavoro) .....	pag.	687
Art.	413	– (Giudice competente).....	pag.	697
Art.	414	– (Forma della domanda [procedimento di primo grado]).....	pag.	698
Art.	415	– (Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza) .....	pag.	700
Art.	416	– (Costituzione del convenuto) .....	pag.	701
Art.	418	– (Notificazione della domanda riconvenzionale).....	pag.	703

Art.	420	– (Udienza di discussione della causa) .....	pag.	703
Art.	421	– (Poteri istruttori del giudice).....	pag.	704
Art.	423	– (Ordinanze per il pagamento di somme).....	pag.	704
Art.	426	– (Passaggio dal rito ordinario al rito speciale).....	pag.	704
Art.	428	– (Incompetenza del giudice [nel procedimento di primo grado]) ..	pag.	704
Art.	429	– (Pronuncia della sentenza) .....	pag.	705
Art.	430	– (Deposito della sentenza) .....	pag.	708
Art.	431	– (Esecutorietà della sentenza).....	pag.	708
Art.	433	– (Giudice d'appello).....	pag.	708
Art.	434	– (Deposito del ricorso in appello) .....	pag.	709
Art.	435	– (Decreto del presidente).....	pag.	710
Art.	436	– (Costituzione dell'appellato e appello incidentale) .....	pag.	710
Art.	437	– (Udienza di discussione) .....	pag.	710
Art.	442	– (Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie)	pag.	712
Art.	443	– (Rilevanza del procedimento amministrativo) .....	pag.	717
Art.	444	– (Giudice competente [nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie]) .....	pag.	718
<b>Processo di esecuzione</b>				
Art.	474	– (Titolo esecutivo).....	pag.	718
Art.	484	– (Giudice dell'esecuzione [dell'espropriazione]).....	pag.	719
Art.	491	– (Inizio dell'espropriazione) .....	pag.	719
Art.	493	– (Pignoramenti su istanza di più creditori).....	pag.	720
Art.	495	– (Conversione del pignoramento) .....	pag.	720
Art.	501	– (Termine dilatorio del pignoramento) .....	pag.	720
Art.	512	– (Risoluzione delle controversie).....	pag.	721
Art.	524	– (Pignoramento successivo).....	pag.	721
Art.	530	– (Provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione della vendita) .....	pag.	721
Art.	543	– (Forma del pignoramento [dell'espropriazione presso terzi]) .....	pag.	721
Art.	545	– (Crediti impignorabili) .....	pag.	722
Art.	547	– (Dichiarazione del terzo) .....	pag.	722
Art.	549	– (Accertamento dell'obbligo del terzo).....	pag.	723
Art.	569	– (Provvedimento per l'autorizzazione della vendita).....	pag.	723
Art.	576	– (Contenuto del provvedimento che dispone la vendita).....	pag.	723
Art.	584	– (Offerte dopo l'incanto).....	pag.	724
Art.	611	– (Spese dell'esecuzione) .....	pag.	724
Art.	612	– (Provvedimento [dell'esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare]).....	pag.	724
Art.	615	– (Forma dell'opposizione [all'esecuzione]) .....	pag.	724
Art.	616	– (Provvedimenti del giudice dell'esecuzione).....	pag.	727
Art.	617	– (Forma dell'opposizione [all'atto esecutivo]) .....	pag.	728
Art.	618-bis	– (Procedimento [opposizione in materia di lavoro, di previdenza e di assistenza]) .....	pag.	729
Art.	619	– (Forma dell'opposizione [di terzi]) .....	pag.	730
Art.	623	– (Limiti della sospensione [del processo]) .....	pag.	730
Art.	629	– (Rinuncia [agli atti - estinzione del processo]) .....	pag.	730
Art.	630	– (Inattività delle parti [estinzione del processo]) .....	pag.	731
Art.	632	– (Effetti dell'estinzione del processo) .....	pag.	731

**Procedimenti speciali**

Art.	633	– (Condizioni di ammissibilità).....	pag.	731
Art.	645	– (Opposizione [procedimento d'ingiunzione]).....	pag.	731
Art.	647	– (Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente) .....	pag.	732
Art.	650	– (Opposizione tardiva [procedimento d'ingiunzione] ) .....	pag.	732
Art.	653	– (Rigetto o accoglimento parziale dell'opposizione) .....	pag.	733
Art.	657	– (Intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione) .....	pag.	733
Art.	665	– (Opposizione, provvedimenti del giudice [procedimento per convalida di sfratto]) .....	pag.	734
Art.	668	– (Opposizione dopo la convalida) .....	pag.	735
Art.	669- <i>sexies</i>	– (Procedimento [cautelare]) .....	pag.	735
Art.	669- <i>septies</i>	– (Provvedimento negativo).....	pag.	735
Art.	669- <i>octies</i>	– (Provvedimento di accoglimento).....	pag.	735
Art.	669- <i>terdecies</i>	– (Reclamo contro i provvedimenti cautelari) .....	pag.	735
Art.	670	– (Sequestro giudiziario).....	pag.	737
Art.	671	– (Sequestro conservativo) .....	pag.	737
Art.	688	– (Forma dell'istanza [dei procedimenti di denuncia di nuova opera e di danno temuto]) .....	pag.	737
Art.	692	– (Assunzione di testimoni [nei procedimenti di istruzione preventiva]) .....	pag.	738
Art.	700	– (Condizioni per la concessione [dei provvedimenti d'urgenza])... ..	pag.	739
Art.	703	– (Domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso [procedimenti possessorii]).....	pag.	740
Art.	706	– (Forma della domanda [separazione personale dei coniugi])... ..	pag.	745
Art.	710	– (Modificabilità dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi) .....	pag.	745
Art.	737	– (Forma della domanda e del provvedimento [procedimenti in camera di consiglio]).....	pag.	745
Art.	738	– (Procedimento) .....	pag.	745
Art.	739	– (Reclami delle parti).....	pag.	746
Art.	743	– (Copie degli atti [pubblici]) .....	pag.	749
Art.	749	– (Procedimento per la fissazione dei termini).....	pag.	749
Art.	789	– (Progetto di divisione e contestazioni su di esso [scioglimento di comunioni]).....	pag.	749
Art.	796	– (Giudice competente [efficacia delle sentenze straniere e dell'esecuzione di altri atti di autorità straniera]) .....	pag.	750
Art.	806	– (Controversie arbitrabili) .....	pag.	750
Art.	807	– (Forma del compromesso) .....	pag.	753
Art.	808	– (Clausola compromissoria).....	pag.	754
Art.	809	– (Numero e modo di nomina degli arbitri).....	pag.	755
Art.	810	– (Nomina degli arbitri) .....	pag.	755
Art.	818	– (Provvedimenti cautelari [procedimento]) .....	pag.	755
Art.	822	– (Norme per la deliberazione [lodo]).....	pag.	755
Art.	827	– (Mezzi di impugnazione).....	pag.	755
Art.	828	– (Impugnazione per nullità).....	pag.	756
Art.	829	– (Casi di nullità) .....	pag.	757

## SCHEMI E TABELLE

*Rappresentazioni grafiche dei principali istituti del codice  
di procedura civile e delle leggi complementari*

### CODICE DI PROCEDURA CIVILE

#### Disposizioni generali

Giurisdizione civile ( <i>art. 1</i> ).....	pag. 763
Competenza per materia e per valore ( <i>artt. 7-17</i> ).....	pag. 764
Determinazione del valore ai fini della competenza ( <i>artt. 10-17</i> ).....	pag. 766
Competenza per territorio ( <i>artt. 18-27</i> ).....	pag. 767
Difetto di giurisdizione del giudice ordinario ( <i>art. 37</i> ).....	pag. 768
Incompetenza ( <i>art. 38</i> ).....	pag. 769
Regolamento di competenza ( <i>artt. 42-49</i> ).....	pag. 770
Composizione del tribunale ( <i>artt. 50-bis-50-quater</i> ).....	pag. 771
Astensione e ricusazione ( <i>artt. 51 e 52</i> ).....	pag. 772
Pubblico ministero ( <i>artt. 69-72</i> ).....	pag. 773
Patrocinio ( <i>art. 82</i> ).....	pag. 774
Responsabilità aggravata ( <i>art. 96</i> ).....	pag. 775
Litisconsorzio ( <i>artt. 102 e 103</i> ).....	pag. 776
Intervento ( <i>artt. 105-107</i> ).....	pag. 777

#### Processo di cognizione

Fase introduttiva del processo ordinario ( <i>artt. 163-185</i> ).....	pag. 778
Contenuto della citazione ( <i>art. 163</i> ).....	pag. 779
Effetti della citazione ( <i>art. 163</i> ).....	pag. 780
Nullità della citazione ( <i>art. 164</i> ).....	pag. 781
Costituzione delle parti ( <i>artt. 165 e 166</i> ).....	pag. 782
Comparsa di risposta ( <i>art. 167</i> ).....	pag. 783
Udienza di prima comparizione e trattazione - Attività del G.I. ( <i>art. 183</i> ).....	pag. 784
Prima udienza di trattazione - Poteri delle parti ( <i>art. 183</i> ).....	pag. 786
Ordinanza istruttoria ( <i>art. 183</i> ).....	pag. 787
Udienza di comparizione personale delle parti ( <i>art. 163</i> ).....	pag. 788
Ordinanze anticipatorie ( <i>artt. 186-bis-186-quater</i> ).....	pag. 789
Rimessione della causa in decisione al collegio ( <i>artt. 190 e 275</i> ).....	pag. 791
Pronunce con sentenza ( <i>art. 279</i> ).....	pag. 792
Decisione della causa del tribunale in composizione monocratica ( <i>artt. 281-quater 281-sexies</i> ).....	pag. 793
Rapporti tra collegio e giudice monocratico ( <i>artt. 281-septies-281-novies</i> ).....	pag. 794
Processo contumaciales ( <i>artt. 290-294</i> ).....	pag. 796
Sospensione del processo ( <i>artt. 295-298</i> ).....	pag. 797
Interruzione del processo ( <i>artt. 299-305</i> ).....	pag. 798
Estinzione del processo ( <i>artt. 306-310</i> ).....	pag. 799
Disposizioni speciali per il giudice di pace ( <i>artt. 316-322</i> ).....	pag. 800
Mezzi di impugnazione ( <i>art. 323</i> ).....	pag. 801

Pluralità di parti nel giudizio di impugnazione ( <i>artt. 331 e 332</i> ).....	pag. 802
Appello delle sentenze d'equità del giudice di pace - Individuazione delle sentenze di equità ( <i>art. 339</i> ).....	pag. 803
Appello delle sentenze d'equità del giudice di pace - I motivi specifici d'appello ( <i>art. 339</i> ) ..	pag. 804
Appello delle sentenze d'equità del giudice di pace - Il giudizio d'appello ( <i>artt. 339</i> )...	pag. 805
<i>Nova</i> in appello ( <i>art. 345</i> ).....	pag. 806
Rimessione della causa al giudice di primo grado ( <i>artt. 353 e 354</i> ).....	pag. 807
I provvedimenti impugnabili con ricorso per cassazione ( <i>art. 360</i> ).....	pag. 808
I motivi di ricorso per cassazione ( <i>art. 360</i> ).....	pag. 809
Fase introduttiva del giudizio di cassazione ( <i>artt. 360-371</i> ).....	pag. 810
Contenuto del ricorso per cassazione ( <i>artt. 366 e 366-bis</i> ).....	pag. 811
Pronuncia a sezioni unite e a sezioni semplici ( <i>art. 374</i> ).....	pag. 812
Pronuncia in camera di consiglio ( <i>art. 375</i> ).....	pag. 813
Il procedimento in camera di consiglio ( <i>artt. 377-380-bis</i> ).....	pag. 814
Il procedimento in pubblica udienza ( <i>artt. 377-380</i> ).....	pag. 815
Accoglimento del ricorso per cassazione ( <i>artt. 382-384</i> ).....	pag. 816
Rilievo d'ufficio di questioni nel giudizio di cassazione ( <i>art. 384</i> ).....	pag. 818
Provvedimenti sulle spese ( <i>art. 385</i> ).....	pag. 819
Pronuncia sulla rinuncia ( <i>art. 391</i> ).....	pag. 820
Impugnazione dei provvedimenti della Corte di cassazione ( <i>artt. 391-bis e 391-ter</i> ).....	pag. 821
Cause soggette al rito del lavoro ( <i>art. 409</i> ).....	pag. 822
Esecutorietà della sentenza nel rito del lavoro ( <i>art. 431</i> ).....	pag. 823

### Processo di esecuzione

Titolo esecutivo ( <i>art. 474</i> ).....	pag. 824
La ricerca dei beni da pignorare ( <i>art. 492</i> ).....	pag. 825
Gli elementi costitutivi del pignoramento ( <i>art. 492</i> ).....	pag. 827
L'efficacia del pignoramento ( <i>art. 492</i> ).....	pag. 828
Conversione del pignoramento ( <i>art. 495</i> ).....	pag. 829
Intervento dei creditori ( <i>artt. 499 e 500</i> ).....	pag. 830
Distribuzione della somma ricavata ( <i>artt. 509 e 510</i> ).....	pag. 831
Cose mobili relativamente impignorabili ( <i>art. 515</i> ).....	pag. 832
Piccola espropriazione mobiliare ( <i>artt. 525<sup>3</sup> e 528<sup>1</sup></i> ).....	pag. 833
Espropriazione presso il debitore - Distribuzione del ricavato ( <i>artt. 541 e 542</i> ).....	pag. 834
Espropriazione presso terzi ( <i>artt. 543-551</i> ).....	pag. 835
Crediti impignorabili ( <i>art. 545</i> ).....	pag. 836
Espropriazione presso il terzo - Distribuzione del ricavato ( <i>art. 553</i> ).....	pag. 837
Pignoramento immobiliare e intervento dei creditori ( <i>artt. 555-569</i> ).....	pag. 838
Autorizzazione della vendita immobiliare ( <i>artt. 567-569</i> ).....	pag. 839
Liquidazione forzata immobiliare ( <i>artt. 569-590</i> ).....	pag. 840
Vendita senza incanto ( <i>artt. 570-575</i> ).....	pag. 841
Perdita della cauzione ( <i>artt. 580 e 584</i> ).....	pag. 842
Aggiudicazione, sospensione della vendita e decreto di trasferimento ( <i>artt. 581 e 585-587</i> ).....	pag. 843
Offerta dopo l'incanto ( <i>art. 584</i> ).....	pag. 844



Assegnazione ed amministrazione giudiziaria ( <i>artt. 588-589</i> ).....	pag. 845
Delega al notaio delle operazioni di vendita ( <i>art. 591-bis</i> ).....	pag. 846
Intervento del giudice in caso di delega al professionista ( <i>artt. 591-bis e 591-ter</i> )....	pag. 847
Espropriazione immobiliare - Distribuzione del ricavato ( <i>artt. 596-598</i> ).....	pag. 848
Espropriazione di beni indivisi ( <i>artt. 599-601</i> ).....	pag. 849
Esecuzione per consegna o rilascio ( <i>artt. 605-611</i> ).....	pag. 850
Esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare ( <i>artt. 612-614</i> ).....	pag. 851
Opposizione all'esecuzione ( <i>artt. 615 e 616</i> ).....	pag. 852
Opposizione agli atti esecutivi ( <i>artt. 617 e 618</i> ).....	pag. 854
Opposizione di terzo nel processo esecutivo ( <i>artt. 619-621</i> ).....	pag. 855
Sospensione del processo esecutivo ( <i>artt. 623-625</i> ).....	pag. 856
Estinzione del processo esecutivo ( <i>artt. 624, 629-632</i> ).....	pag. 857
Presupposti del procedimento d'ingiunzione ( <i>artt. 633-636</i> ).....	pag. 858
Competenza nel procedimento d'ingiunzione ( <i>art. 637</i> ).....	pag. 859
Procedimento d'ingiunzione ( <i>artt. 638-656</i> ).....	pag. 860
Procedimento per convalida di sfratto ( <i>artt. 657-667</i> ).....	pag. 862
Competenza cautelare ( <i>artt. 669-ter-669-quinquies</i> ).....	pag. 864
Procedimento cautelare ( <i>artt. 669-sexies-669-octies</i> ).....	pag. 866
Stabilità dei provvedimenti cautelari ( <i>artt. 669-septies-669-terdecies</i> ).....	pag. 867
Misure cautelari anticipatorie e conservative ( <i>art. 669-octies</i> ).....	pag. 868
Tutela cautelare anticipatoria ( <i>artt. 669-octies e 689-novies</i> ).....	pag. 869
Inefficacia della misura cautelare conservativa ( <i>art. 669-novies</i> ).....	pag. 870
Inefficacia della misura cautelare anticipatoria ( <i>artt. 669-octies e 669-novies</i> ).....	pag. 873
Revoca e modifica - I presupposti ( <i>art. 669-decies</i> ).....	pag. 874
Revoca e modifica - Competenza ( <i>art. 669-decies</i> ).....	pag. 875
Reclamo cautelare - I provvedimenti reclamabili ( <i>art. 669-terdecies</i> ).....	pag. 876
Reclamo cautelare - Termini per la proposizione ( <i>art. 669-terdecies</i> ).....	pag. 877
Procedimenti di istruzione preventiva ( <i>artt. 692-699</i> ).....	pag. 878

### **Procedimenti in camera di consiglio**

Procedimento di separazione personale dei coniugi - La fase presidenziale ( <i>artt. 706-708</i> ).....	pag. 880
Procedimento di separazione personale dei coniugi - Provvedimenti temporanei e urgenti ( <i>artt. 708-710</i> ).....	pag. 881
Procedimento di separazione personale dei coniugi - La fase di istruzione ( <i>artt. 708-710</i> )..	pag. 882
Procedimento di soluzione delle controversie e in caso di inadempienze e violazioni - La funzione ( <i>art. 709-ter</i> ).....	pag. 883
Procedimento di soluzione delle controversie e in caso di inadempienze e violazioni - Lo svolgimento ( <i>art. 709-ter</i> ).....	pag. 884
Procedimento di soluzione delle controversie e in caso di inadempienze e violazioni - I provvedimenti adottabili ( <i>art. 709-ter</i> ).....	pag. 885
Impugnazione dei provvedimenti resi nei casi di soluzione delle controversie e di inadempienze e violazioni nel processo di separazione personale dei coniugi ( <i>art. 709-ter</i> )	pag. 886
Procedimenti in camera di consiglio ( <i>artt. 737-742-bis</i> ).....	pag. 887

**LEGGI COMPLEMENTARI****Diritto internazionale privato** [1] (*L. 31 maggio 1995, n. 218*)

Finalità del diritto internazionale privato ( <i>artt. 1 e 2</i> ).....	pag. 889
Ambito della giurisdizione italiana ( <i>artt. 3-4, 9-10</i> ).....	pag. 890
Giurisdizione italiana in materia civile e commerciale ( <i>art. 3</i> ).....	pag. 891
Giurisdizione del giudice italiano per competenza per territorio ( <i>art. 3</i> ).....	pag. 892
Limiti alla giurisdizione del giudice italiano ( <i>artt. 4-6, 8 e 11</i> ).....	pag. 893
Pendenza di un processo straniero ( <i>artt. 6 e 7</i> ).....	pag. 894
Conoscenza del diritto straniero ( <i>artt. 14 e 15</i> ).....	pag. 895
Limiti di applicazione del diritto straniero ( <i>artt. 14 e 16</i> ).....	pag. 896
Efficacia in Italia dei provvedimenti stranieri ( <i>artt. 64-68</i> ).....	pag. 897

**Diritto internazionale privato** [3] (*Reg. CE 22 dicembre 2000, n. 44/2001*)

Ambito di applicazione ( <i>art. 1</i> ).....	pag. 899
Criteri di giurisdizione ( <i>artt. 2, 4-25</i> ).....	pag. 900

**Fallimento** [1] (*R.d. 16 marzo 1942, n. 267*)

Presupposti del fallimento ( <i>artt. 1-12</i> ).....	pag. 907
Procedimento prefallimentare ( <i>artt. 6-15</i> ).....	pag. 908
Procedimento per la dichiarazione di fallimento ( <i>artt. 9-22</i> ).....	pag. 909
Sentenza dichiarativa di fallimento ( <i>artt. 9-22</i> ).....	pag. 910
Reclamo avverso la sentenza di fallimento ( <i>artt. 9-22</i> ).....	pag. 911
Rapporti tra organi del fallimento ( <i>artt. 23-41</i> ).....	pag. 912
Reclamo contro i decreti del giudice delegato o tribunale ( <i>art. 26</i> ).....	pag. 913
Curatore ( <i>artt. 27-39</i> ).....	pag. 914
Comitato dei creditori ( <i>artt. 37-bis, 40 e 41</i> ).....	pag. 915
Reclamo contro gli atti del curatore o comitato dei creditori ( <i>art. 36</i> ).....	pag. 916
Effetti del fallimento per il fallito ( <i>artt. 42-49</i> ).....	pag. 917
Effetti del fallimento per i creditori ( <i>artt. 51-63</i> ).....	pag. 918
Effetti del fallimento sugli atti pregiudizievole ai creditori ( <i>artt. 64-70</i> ).....	pag. 919
Effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti - Disciplina generale ( <i>art. 72</i> ).....	pag. 922
Effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti - Discipline speciali ( <i>artt. 72-83-bis</i> ).....	pag. 923
Custodia ed amministrazione delle attività fallimentari ( <i>artt. 84-90</i> ).....	pag. 932
Accertamento del passivo ( <i>artt. 92-103</i> ).....	pag. 934
Impugnazioni ( <i>art. 98</i> ).....	pag. 938
Procedimento delle impugnazioni ( <i>art. 99</i> ).....	pag. 939
Domande tardive di credito ( <i>art. 101</i> ).....	pag. 940
Previsione di insufficiente realizzo ( <i>art. 102</i> ).....	pag. 941
Programma di liquidazione dell'attivo ( <i>art. 104-ter</i> ).....	pag. 942
Non acquisizione all'attivo o rinuncia alla liquidazione ( <i>art. 104-ter</i> ).....	pag. 943
Modalità di liquidazione dell'attivo ( <i>artt. 105-108-ter</i> ).....	pag. 944
Procedimento di ripartizione dell'attivo ( <i>art. 110</i> ).....	pag. 947
Casi di chiusura del fallimento ( <i>art. 118</i> ).....	pag. 948
Procedimento di chiusura del fallimento ( <i>art. 119</i> ).....	pag. 949

Effetti della chiusura del fallimento ( <i>artt. 119 e 120</i> ).....	pag. 950
Esdebitazione ( <i>artt. 142-144</i> ).....	pag. 951
Fallimento delle società ( <i>artt. 146-148</i> ).....	pag. 954
Concordato preventivo ( <i>artt. 160-184</i> ).....	pag. 955
Accordi di ristrutturazione dei debiti ( <i>art. 182-bis</i> ).....	pag. 961

### **Fallimento** 6 (*D.lgs. 8 luglio 1999, n. 270*)

Ambito dell'applicazione dell'amministrazione straordinaria ( <i>artt. 1 e 2</i> ).....	pag. 962
Fasi della procedura di amministrazione straordinaria ( <i>artt. 3-78</i> ).....	pag. 963
Dichiarazione dello stato di insolvenza ( <i>artt. 3-11</i> ).....	pag. 964
Apertura della procedura di amministrazione straordinaria ( <i>artt. 27-31</i> ).....	pag. 966
Definizione ed esecuzione del programma ( <i>artt. 38-61</i> ).....	pag. 967
Cessazione della procedura ( <i>artt. 69-78</i> ).....	pag. 968

### **Fallimento** 7 (*Reg. CE 29 maggio 2000, n. 1346/2000*)

Procedura di insolvenza ( <i>art. 3</i> ).....	pag. 969
Poteri ed obblighi dei curatori ( <i>artt. 10, 29, 31, 33, 34, 35 e 37</i> ).....	pag. 970
Riconoscimento della procedura d'insolvenza ( <i>artt. 16-17</i> ).....	pag. 971
Diritti e obblighi dei creditori ( <i>artt. 20, 39, 40, 41 e 42</i> ).....	pag. 972

### **Sanzioni Amministrative** 1 (*L. 24 novembre 1981, n. 689*)

Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ( <i>artt. 22-23</i> ).....	pag. 973
Competenza nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione ( <i>art. 22-bis</i> ).....	pag. 976

## LEGGI COMPLEMENTARI

### AVVOCATI

<b>1</b> <i>L. 28 giugno 1928, n. 1415</i> - Norme per il patrocinio innanzi alle Preture....	pag. 979
<b>2</b> <i>R.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578</i> , convertito, con modificazioni, dalla <i>L. 22 gennaio 1934, n. 36</i> - Ordinamento delle professioni di avvocato [e procuratore]	pag. 980
<b>3</b> <i>R.d. 22 gennaio 1934, n. 37</i> - Norme integrative e di attuazione del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore.....	pag. 999
<b>4</b> <i>L. 28 maggio 1936, n. 1003</i> - Norme per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori.	pag. 1014
<b>5</b> <i>L. 13 giugno 1942, n. 794</i> - Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile.....	pag. 1016
<b>6</b> <i>D.lgs.C.p.S. 28 maggio 1947, n. 597</i> - Norme sui procedimenti dinanzi ai Consigli degli ordini forensi ed al Consiglio nazionale forense.....	pag. 1018
<b>7</b> <i>L. 9 febbraio 1982, n. 31</i> - Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee.....	pag. 1019

- 8** *D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101* - Regolamento relativo alla pratica forense per l'ammissione all'esame di procuratore legale..... pag. 1022
- 9** *L. 4 marzo 1991, n. 67* - Modifiche al r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla l. 22 gennaio 1934, n. 36, e alla l. 24 luglio 1985, n. 406, recanti disposizioni sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore ..... pag. 1024
- 10** *L. 24 febbraio 1997, n. 27* - Soppressione dell'albo dei procuratori legali e norme in materia di esercizio della professione forense ..... pag. 1024
- 11** *D.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96* - Attuazione della direttiva n. 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale ..... pag. 1026
- 12** *D.l. 21 maggio 2003, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 luglio 2003, n. 180* - Modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense ..... pag. 1035
- 13** *D.m. (Giustizia) 28 maggio 2003, n. 191* - Regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato ..... pag. 1036

## AVVOCATURA DELLO STATO

- 1** *R.d. 30 ottobre 1933, n. 1611* - Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'avvocatura dello Stato ..... pag. 1039
- 2** *L. 25 marzo 1958, n. 260* - Modificazioni alle norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato ..... pag. 1043
- 3** *L. 3 aprile 1979, n. 103* - Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato..... pag. 1044

## CONSOB (conciliazione arbitrato)

- 1** *D.lgs. 8 ottobre 2007, n. 179* - Istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori in attuazione dell'articolo 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 ..... pag. 1046

## CONSULENTI TECNICI

- 1** *L. 8 luglio 1980, n. 319* - Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria ..... pag. 1048
- 2** *D.m. (Giustizia) 30 maggio 2002* - Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale ..... pag. 1049

**CONSUMATORI (azione collettiva risarcitoria)**

- 1** *D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206* - Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 ..... pag. 1055

**CONTENZIOSO TRIBUTARIO**

- 1** *D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545* - Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 ..... pag. 1059
- 2** *D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546* - Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 ..... pag. 1076
- 3** *D.lgs. 19 giugno 1997, n. 218* - Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale ..... pag. 1115
- 4** *D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472* - Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ..... pag. 1124
- 5** *L. 24 dicembre 2007, n. 244* - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) ..... pag. 1133

**CONTRIBUTI PREVIDENZIALI**

- 1** *L. 23 dicembre 1998, n. 448* - Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo ..... pag. 1135

**CONVENZIONE DI BRUXELLES**

- 1** *L. 21 giugno 1971, n. 804* - Ratifica ed esecuzione della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968 ..... pag. 1139

**CORTE COSTITUZIONALE**

- 1** *L. cost. 9 febbraio 1948, n. 1* - Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte costituzionale ..... pag. 1152
- 2** *L. cost. 11 marzo 1953, n. 1* - Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale ..... pag. 1153
- 3** *L. 11 marzo 1953, n. 87* - Norme sulla Costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale ..... pag. 1154
- 4** *L. cost. 22 novembre 1967, n. 2* - Modificazioni dell'art. 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale ..... pag. 1166

**DATI PERSONALI (tutela dell'interessato)**

- 1** *D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196* - Codice in materia di protezione dei dati personali..... pag. 1168

**DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO**

- 1** *L. 31 maggio 1995, n. 218* - Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato..... pag. 1173
- 2** *Reg. CE 29 maggio 2000, n. 1347/2000* - [Regolamento del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi] ..... pag. 1184
- 3** *Reg. CE 22 dicembre 2000, n. 44/2001* - Regolamento del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale..... pag. 1184
- 4** *Reg. CE 28 maggio 2001, n. 1206/2001* - Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale ..... pag. 1204
- 5** *Reg. CE 27 novembre 2003, n. 2201/2003* - Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000..... pag. 1212
- 6** *Reg. CE 21 aprile 2004, n. 805/2004* - Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati ..... pag. 1230
- 7** *Reg. CE 12 dicembre 2006, n. 1896/2006* - Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento..... pag. 1252
- 8** *Reg. CE 11 luglio 2007, n. 861/2007* - Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità ..... pag. 1262
- 9** *D.lgs. 9 novembre 2007, n. 204* - Attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato..... pag. 1271

**DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE**

- 1** *D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286* - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero..... pag. 1273
- 2** *D.lgs. 9 luglio 2003, n. 215* - Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica..... pag. 1275
- 3** *L. 1° marzo 2006, n. 67* - Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazione ..... pag. 1279

**ESECUZIONE ESATTORIALE**

- 1** *D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602* - Disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi ..... pag. 1281
- 2** *D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46* - Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337..... pag. 1291

**ESECUZIONE FORZATA**

- 1** *D.m. (Giustizia) 25 maggio 1999, n. 313* - Regolamento recante norme per la determinazione dei compensi spettanti ai notai per le operazioni di vendita con incanto, in attuazione della l. 3 agosto 1998, n. 302 ..... pag. 1300

**ESPROPRIAZIONE (per pubblica utilità)**

- 1** *D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327* - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A) ..... pag. 1304

**FALLIMENTO**

- 1** *R.d. 16 marzo 1942, n. 267* - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa..... pag. 1336
- 2** *L. 19 luglio 1967, n. 587* - Rimborso spese e compenso ai commissari liquidatori nelle procedure di liquidazione delle società cooperative disposte ai sensi degli artt. 2540 e 2544 c.c. .... pag. 1434
- 3** *L. 17 luglio 1975, n. 400* - Norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi ..... pag. 1434
- 4** *D.l. 30 gennaio 1979, n. 26*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 aprile 1979, n. 95* - Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi..... pag. 1436
- 5** *D.l. 5 giugno 1986, n. 233*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 1986, n. 430* - Norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di gestione fiduciaria..... pag. 1437
- 6** *D.lgs. 8 luglio 1999, n. 270* - Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274 ..... pag. 1440
- 7** *Reg. CE 29 maggio 2000, n. 1346/2000* - Regolamento del Consiglio relativo alle procedure di insolvenza ..... pag. 1463
- 8** *D.l. 23 dicembre 2003, n. 347*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 febbraio 2004, n. 39* - Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in crisi in stato d'insolvenza..... pag. 1476
- 9** *D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5* - Riforma organica delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80 ..... pag. 1485

<b>10</b>	<i>D.lgs. 12 settembre 2007, n. 169</i> - Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, commi 5, 5- <i>bis</i> e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80.....	pag. 1486
-----------	---	-----------

### GIUDICE DI PACE

<b>1</b>	<i>L. 21 novembre 1991, n. 374</i> - Istituzione del giudice di pace.....	pag. 1487
<b>2</b>	<i>L. 24 novembre 1999, n. 468</i> - Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale.....	pag. 1496
<b>3</b>	<i>D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198</i> - Regolamento recante norme di coordinamento e di attuazione del capo I della legge 24 novembre 1999, n. 468, concernente il giudice di pace.....	pag. 1498

### GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

<b>1</b>	<i>L. 20 marzo 1865, n. 2248</i> - Per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia...	pag. 1502
<b>2</b>	<i>R.d. 17 agosto 1907, n. 642</i> - Regolamento di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.....	pag. 1504
<b>3</b>	<i>R.d. 26 giugno 1924, n. 1054</i> - Approvazione del T.U. delle leggi sul Consiglio di Stato.....	pag. 1515
<b>4</b>	<i>L. 6 dicembre 1971, n. 1034</i> - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali	pag. 1522
<b>5</b>	<i>D.P.R. 21 aprile 1973, n. 214</i> - Regolamento di esecuzione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali.....	pag. 1538
<b>6</b>	<i>D.lgs. 31 marzo 1998, n. 80</i> - Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.....	pag. 1540
<b>7</b>	<i>L. 21 luglio 2000, n. 205</i> - Disposizioni in materia di giustizia amministrativa	pag. 1542
<b>8</b>	<i>D.lgs. 20 agosto 2002, n. 190</i> - [Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale].....	pag. 1544

### GIUSTIZIA SPORTIVA

<b>1</b>	<i>D.l. 19 agosto 2003, n. 220</i> , convertito, con modificazioni, dalla <i>L. 17 ottobre 2003, n. 280</i> - Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva.....	pag. 1545
----------	--	-----------

### NOTIFICAZIONI

<b>1</b>	<i>D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229</i> - Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.....	pag. 1546
----------	---	-----------



<b>2</b>	<i>L. 6 febbraio 1981, n. 42</i> - Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, adottata a L'Aja il 15 novembre 1965.....	pag. 1547
<b>3</b>	<i>L. 20 novembre 1982, n. 890</i> - Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari.....	pag. 1553
<b>4</b>	<i>L. 20 gennaio 1992, n. 55</i> - Disposizioni in materia di notificazione dei controricorsi e dei ricorsi incidentali dinanzi alla Corte di cassazione.....	pag. 1558
<b>5</b>	<i>L. 21 gennaio 1994, n. 53</i> - Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati [e procuratori legali].....	pag. 1559
<b>6</b>	<i>D.m. (Giustizia) 27 maggio 1994</i> - Istituzione del registro cronologico ad uso degli avvocati [e procuratori legali] per notifica di atti civili, amministrativi e stragiudiziali .....	pag. 1561
<b>7</b>	<i>Reg. CE 29 maggio 2000, n. 1348/2000</i> - Regolamento del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale .....	pag. 1562
<b>8</b>	<i>Reg. CE 13 novembre 2007, n. 1393/2007</i> - Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio .....	pag. 1562

### ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

<b>1</b>	<i>R.d. 30 gennaio 1941, n. 12</i> - Ordinamento giudiziario.....	pag. 1581
<b>2</b>	<i>R.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511</i> - Guarentigie della magistratura.....	pag. 1614
<b>3</b>	<i>L. 13 aprile 1988, n. 117</i> - Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati .....	pag. 1622
<b>4</b>	<i>[L. 1° febbraio 1989, n. 30</i> - Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate].....	pag. 1628
<b>5</b>	<i>[D.l. 15 maggio 1989, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 luglio 1989, n. 251</i> - Interpretazione autentica degli articoli 2 e 5 della legge 1° febbraio 1989, n. 30, relativa alla costituzione delle preture circondariali] .....	pag. 1629
<b>6</b>	<i>L. 16 luglio 1997, n. 254</i> - Delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado .....	pag. 1629
<b>7</b>	<i>D.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51</i> - Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado .....	pag. 1631
<b>8</b>	<i>L. 5 agosto 1998, n. 303</i> - Nomina di professori universitari e di avvocati all'ufficio di consigliere di cassazione, in attuazione dell'articolo 106, terzo comma, della Costituzione.....	pag. 1640

- 9** *L. 16 dicembre 1999, n. 479* - Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense..... pag. 1642
- 10** *L. 24 marzo 2001, n. 89* - Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile..... pag. 1644
- 11** *D.lgs. 27 gennaio 2006, n. 25* - Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *e*), della legge 25 luglio 2005, n. 150 ..... pag. 1647
- 12** *D.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106* - Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *d*) della legge 25 luglio 2005, n. 150..... pag. 1653
- 13** *D.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109* - Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *f*) della legge 25 luglio 2005, n. 150..... pag. 1654
- 14** *D.lgs. 28 febbraio 2008, n. 35* - Coordinamento delle disposizioni in materia di elezioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 30 luglio 2007, n. 111 ..... pag. 1666

### PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

- 1** *L. 29 marzo 2001, n. 134* - Modifica alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti ..... pag. 1670

### PROCEDURA CIVILE

- 1** *L. 26 novembre 1990, n. 353* - Provvedimenti urgenti per il processo civile. pag. 1671
- 2** *D.l. 7 ottobre 1994, n. 571*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 dicembre 1994, n. 673* - Modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile..... pag. 1673
- 3** *L. 22 luglio 1997, n. 276* - Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari..... pag. 1675
- 4** *D.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40* - Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione normofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80 ..... pag. 1683

## PROCESSO TELEMATICO

- 1** *D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123* - Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti ..... pag. 1684
- 2** *D.m. (Giustizia) 17 luglio 2008* - Regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile ..... pag. 1688

## PROPRIETÀ INDUSTRIALE

- 1** *D.lgs. 27 giugno 2003, n. 168* - Istituzione di sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273..... pag. 1702

## REGISTRI DI CANCELLERIA

- 1** *D.m. (Giustizia) 27 marzo 2000, n. 264* - Regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari ..... pag. 1704

## RICORSI AMMINISTRATIVI

- 1** *D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199* - Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi..... pag. 1710

## SANZIONI AMMINISTRATIVE

- 1** *L. 24 novembre 1981, n. 689* - Modifiche al sistema penale..... pag. 1716
- 2** *D.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507* - Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205 ..... pag. 1733

## SOCIETÀ

- 1** *D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5* - Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 ..... pag. 1735

## SPESE DI GIUSTIZIA

- 1** *D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115* - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia ..... pag. 1751
- 2** *D.lgs. 27 maggio 2005, n. 116* - Attuazione della direttiva 2003/8/CE intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie ..... pag. 1797
- 3** *D.l. 4 luglio 2006, n. 223*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 agosto 2006, n. 248* - Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale..... pag. 1801

**TERMINI PROCESSUALI**

- 1** *D.lgs. 9 aprile 1948, n. 437* - Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari..... pag. 1802
- 2** *L. 7 ottobre 1969, n. 742* - Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale..... pag. 1802

**TRASMISSIONE ATTI VIA FAX**

- 1** *L. 7 giugno 1993, n. 183* - Norme in materia di utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione degli atti relativi a procedimenti giurisdizionali pag. 1804

**TRIBUNALE MINORENNI**

- 1** *R.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 maggio 1935, n. 835* - Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni .... pag. 1805
- 2** *R.d. 20 settembre 1934, n. 1579* - Norme di attuazione e transitorie del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, sulla istituzione e sul funzionamento del tribunale per i minorenni ..... pag. 1810
- Indice cronologico delle leggi complementari*..... pag. 1813
- Indice analitico-alfabetico*..... pag. 1835

# COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*Approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947,  
promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947  
(G.U. n. 298 del 27 dicembre 1947 - Edizione straordinaria)*

In vigore dal 1° gennaio 1948

## PRINCIPI FONDAMENTALI

**1.** L'Italia è una Repubblica [139] democratica, fondata sul lavoro [4].

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione [48, 75].

**GD 08/30/78**

**2.** La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo [4, 13 ss., 21, 24] (1), sia come singolo sia nelle formazioni sociali [18, 19, 29, 39, 45, 49] ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale (2) (3) (4).

(1) Convenzione di Roma 4 novembre 1950, per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva con l. 4 agosto 1955, n. 848; Convenzione per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione, adottata a New York il 21 marzo 1950, resa esecutiva con l. 23 novembre 1966, n. 1173; protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, concernente l'estensione della lista dei diritti civili e politici, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo con l. 9 aprile 1990, n. 98; d.P.C.M. 13 aprile 2007, Costituzione del Comitato dei Ministri per l'indirizzo e la guida strategica in materia di tutela dei diritti umani.

(2) 1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti (art. 1 [Finalità e

oggetto della legge], l. 11 agosto 1991, n. 266, Legge quadro sul volontariato).

(3) Art. 1<sup>1</sup>, l. 8 novembre 2000, n. 328, Legge quadro per le reali nozioni del sistema integrato di interventi e servizi sociali [nota 2, art. 38 Cost.].

(4) In attuazione degli articoli 2, 3 secondo comma, 18, 31, secondo comma, 32, 35 e 36 della Costituzione la presente legge detta i principi e le norme per la costituzione, il riconoscimento e la valorizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale quali persone giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio di pubblica utilità (art. 1 [Finalità e natura giuridica degli istituti di patronato], l. 30 marzo 2001, n. 152, Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale).

**3.** Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso [37, 48, 51; c.c. 143] (1), di razza (2), di lingua, di religione, di opinioni politiche (3), di condizioni personali (4) e sociali [Divieto di discriminazione □, 41, 42; □, 1 ss.].

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese (5).

(1) Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne, adottata a New York il 18 dicembre 1979, resa esecutiva con l. 14 marzo 1985, n. 132; l. 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro).

(2) Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966, resa esecutiva con l. 13 ottobre 1975, n. 654.

(3) Art. 15, l. 20 maggio 1973, n. 300, Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.

(4) L. 5 febbraio 1992, n. 104, Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

(5) Art. 1, l. 14 novembre 2000, n. 331, Norme per l'istituzione del servizio militare professionale [nota 3, art. 52 Cost.].

**4.** La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro [35 ss.] e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto (1).

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

(1) L. 11 aprile 1986, n. 113, Piano straordinario per l'occupazione giovanile.

**5.** La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali [114 ss.]; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

**6.** La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche (1) (2) (3).

(1) Art. 38, l. cost. 26 febbraio 1948, n. 4, Statuto speciale per la Valle d'Aosta; art. 84, l. cost. 26 febbraio 1948, n. 5, Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; art. 3, l. cost. 31 gennaio 1963, n. 1, Statuto della regione Friuli-Venezia Giulia.

(2) **1.** La lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano.

2. La Repubblica, che valorizza il patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana, promuove altresì la valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla presente legge.

**2.** In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo (*artt. 1-2, l. 15 dicembre 1999, n. 482, Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche*).

(3) D.P.R. 2 maggio 2001, n. 345, Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche.

**7.** Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi (1). Le modificazioni dei Patti,

accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale (2) (3).

(1) L. 27 maggio 1929, n. 810, Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma fra la S. Sede e l'Italia l'11 febbraio 1929.

(2) L. 25 marzo 1985, n. 121, Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica Italiana e la S. Sede.

(3) C. cost. 24 ottobre 2007, n. 349 [Nota 2, art. 10].

**8.** Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze (1).

(1) L. 11 agosto 1984, n. 449, Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola Valdese; l. 22 novembre 1988, n. 516, Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno; l. 22 novembre 1988, n. 517, Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia; l. 8 marzo 1989, n. 101, Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche italiane; l. 12 aprile 1995, n. 115, Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI); l. 29 novembre 1995, n. 520, Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI).

**9.** La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica (1) (2).

Tutela il paesaggio (3) (4) (5) e il patrimonio storico e artistico della Nazione (6).

(1) L. 2 marzo 1963, n. 283, Organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica.

(2) 1. È istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato «Ministero», con il compito di promuovere, in attuazione dell'art. 9 della Costituzione, la ricerca scientifica e tecnologica, nonché lo sviluppo delle università e degli istituti di istruzione superiore di grado universitario, di seguito compresi nella denominazione «università».

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato «Ministro», a tal fine, dà attuazione all'indirizzo e al coordinamento nei

confronti delle università e degli enti di ricerca, nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'art. 33 della Costituzione e specificati dalla legge e dalle disposizioni di cui alla l. 23 agosto 1988, n. 400 (art. 1 *Istituzione, l. 9 maggio 1989, n. 168, Istituzione del ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica*).

(3) L. 20 giugno 1939, n. 1497, Protezione delle bellezze naturali; d.l. 4 dicembre 1993, n. 496, conv. dalla l. 21 gennaio 1994, n. 61, Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli altri enti locali in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59 (artt. 68-85 -Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestioni del rifiuto-).

(4) 1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese.

2. Ai fini della presente legge costituiscono il patrimonio naturale le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale.

3. I territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2, specie se vulnerabili, sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità: (omissis).

4. I territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al comma 3 costituiscono le aree naturali protette. In dette aree possono essere promosse la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili.

5. Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa ai sensi dell'art. 81, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dell'art. 27, l. 8 giugno 1990, n. 142. Per le medesime finalità lo Stato, le regioni, gli enti locali, altri soggetti pubblici e privati e le Comunità del parco possono altresì promuovere i patti territoriali di cui all'art. 2<sup>03</sup>, della l. 23 dicembre 1996, n. 662 [periodo aggiunto dall'art. 2<sup>21</sup>, l. 9 dicembre 1998, n. 426] (art. 1 *Finalità e ambito della legge, l. 6 dicembre 1991, n. 394, Legge quadro sulle aree protette*).

(5) L. 9 dicembre 1998, n. 426, Nuovi interventi in campo ambientale; art. 58 [Danno ambientale, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati], d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Sulla legge applicabile alla obbligazione extracontrattuale che deriva da danno ambientale Reg. (CE) n. 864/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II), art. 7.

(6) Convenzione sulla protezione del patrimonio

culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972, resa esecutiva con l. 6 aprile 1977, n. 184; l. 7 giugno 1999, n. 213, Ratifica ed esecuzione dell'atto finale della conferenza diplomatica per l'adozione del progetto di Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente trasportati, con annesso, fatto a Roma il 24 giugno 1995; Parte terza, Titolo primo *[Bene paesaggistico]*, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (artt. 131-159); l. 7 marzo 2001, n. 78, Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale; l. 16 marzo 2001, n. 72, Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dell'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia; d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 30, Modificazioni alla disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali (che, «in attuazione dell'articolo 9 e nel rispetto del titolo V della Costituzione», detta «la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni mobili ed immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, al fine di assicurare l'interesse pubblico alla conservazione e protezione di detti beni e in considerazione delle loro caratteristiche oggettive»).

**10.** L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute (1) (2).

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali [Diritto internazionale privato **I**, 19 ss.] (2) (3).

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge (4).

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici (5).

GD 08/30/56

(1) Le norme della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, ancorché generali, in quanto norme pattizie, essendo contenute in un trattato internazionale, esulano dall'ambito di operatività dell'art. 10, comma 1, Cost., che dispone l'adattamento automatico dell'ordinamento giuridico italiano rispetto alle «norme del diritto internazionale generalmente riconosciute», per tali dovendo intendersi soltanto le norme consuetudinarie (C. cost. 24 ottobre 2007, n. 348) [Nota 3, art. 117].

(2) L'art. 10, comma 1, Cost., il quale sancisce l'adattamento automatico dell'ordinamento interno alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, concerne esclusivamente i principi generali e

le norme di carattere consuetudinario, mentre non comprende le norme contenute in accordi internazionali che non riproducano principi o norme consuetudinarie del diritto internazionale. Per converso, l'art. 10, secondo comma, e l'art. 7 Cost. fanno riferimento a ben identificati accordi, concernenti rispettivamente la condizione giuridica dello straniero e i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica e pertanto non possono essere riferiti a norme convenzionali diverse da quelle espressamente menzionate (*C. cost. 24 ottobre 2007, n. 349*).

(3) Sul trattamento dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e degli apolidi, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, t.u. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

(4) Sullo stato di rifugiato, art. 1, d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, conv., con mod., dalla l. 28 febbraio 1990, n. 39, in tema di asilo politico; d.P.R. 15 maggio 1990, n. 136, Regolamento per l'attuazione dell'art. 1, comma 2, del d.l. 30 dicembre 1989, n. 416 in materia di riconoscimento dello *status* di rifugiato.

(5) L'ultimo comma dell'art. 10 e l'ultimo comma dell'art. 26 Cost. non si applicano ai delitti di genocidio (*art. un., l. cost. 21 giugno 1967, n. 1, Estradizione per i delitti di genocidio*).

**11.** L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo (1) (2) (3) (4).

(1) Convenzione europea per il regolamento pacifico delle controversie, ratificata con l. 23 marzo 1958, n. 411; l. 26 febbraio 1987, n. 49, Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

(2) 1. L'esportazione, l'importazione e il transito di materiale di armamento nonché la cessione delle relative licenze di produzione devono essere conformi alla politica estera e di difesa dell'Italia. Tali operazioni vengono regolamentate dallo Stato secondo i principi della Costituzione repubblicana che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali (*art. 1°, l. 9 luglio 1990, n. 185, Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento*).

(3) Art. 1, l. 14 novembre 2000, n. 331, Norme per l'istituzione del servizio militare professionale [nota 3, art. 42 Cost.].

(4) I diritti fondamentali riconosciuti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo non possono considerarsi una «materia» in relazione alla quale sia attualmente ipotizzabile, oltre che un'attribuzione di competenza limitata all'interpretazione della Conven-

zione, anche una cessione di sovranità. Né la rilevanza del parametro dell'art. 11 Cost. può farsi valere in maniera indiretta, per effetto della qualificazione, da parte della Corte di giustizia della Comunità europea, dei diritti fondamentali oggetto di disposizioni della CEDU come principi generali del diritto comunitario (*C. cost. 24 ottobre 2007, n. 349*).

**12.** La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni (1).

(1) D.lgs. 5 maggio 1948, n. 535, Foggia ed uso dell'emblema dello Stato; l. 5 febbraio 1998, n. 22, Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea (la quale detta, in attuazione dell'art. 12 Cost., le disposizioni generali in materia di uso ed esposizione della bandiera); d.P.R. 7 aprile 2000, n. 121, Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici (*G.U. n. 112 del 16 maggio 2000*).

## PARTE PRIMA

### DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

#### TITOLO PRIMO

##### Rapporti civili

**13.** La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né, qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge [c.p. 285, 375] (1).

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

(1) D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice di protezione dei dati personali.



**14.** Il domicilio è inviolabile [c.p. 614, 615].

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale [c.p.p. 244, 247, 352, 356].

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

**15.** La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili [c.p. 616 ss.; Fallimento [I](#), 48] (1).

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge [c.p.p. 254, 353].

(1) Art. 10 (Segretezza della corrispondenza e di qualsiasi comunicazione od operazione postale e delle telecomunicazioni), d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, t.u. delle disposizioni in materia postale e di telecomunicazioni.

**16.** Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale (1) (2), salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche (3).

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge (4).

(1) L. 10 febbraio 1961, n. 5, Abrogazione della legislazione sulle migrazioni interne e contro l'urbanesimo, e disposizioni per agevolare la mobilità territoriale dei lavoratori.

(2) Sul diritto di ingresso e di soggiorno nel territorio dello Stato dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, artt. 1 ss., d.P.R. 18 gennaio 2002, n. 54, t.u. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea.

(3) L. 27 dicembre 1956, n. 1423, Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità.

(4) L. 21 novembre 1967, n. 1185, Norme sui passaporti; l. 4 aprile 1977, n. 156, Attuazione della direttiva n. 75/34/CEE del 17 dicembre 1974, relativa al diritto di un cittadino di uno Stato membro di rimanere nel territorio di altro stato membro, dopo avervi svolto un'attività non salariata.

**17.** I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senza armi (1).

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

(1) Artt. 18 ss., r.d. 18 giugno 1931, n. 773, t.u.I.P.S., nonché, d.m. 9 dicembre 1959, Divieto dell'uso in pubblico di divise ed uniformi da parte di associazioni ed organizzazioni.

**18.** I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale [trans. XIII; c.c. 14 ss.].

Sono proibite le associazioni segrete (1) e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare (2).

(1) L. 25 gennaio 1982, n. 17, Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento dell'associazione denominata Loggia P2.

(2) D.l. 14 febbraio 1948, n. 43, Divieto delle associazioni di carattere militare.

**19.** Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.**20.** Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.**21.** Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione (1).

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure (2).

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizza, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento

dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni (3).

(1) 1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 21 e 33 della Costituzione, riconosce il cinema quale fondamentale mezzo di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale.

2. Le attività cinematografiche sono riconosciute di rilevante interesse generale, anche in considerazione della loro importanza economica ed industriale (*art. 1<sup>1, 2</sup>, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 20 della legge 6 luglio 2002, n. 137*).

(2) L. 8 febbraio 1948, n. 47, Disposizioni sulla stampa.

(3) L. 12 dicembre 1960, n. 1591, Disposizioni sull'affissione ed esposizione di manifesti, immagini ed oggetti contrari al pudore o alla decenza.

**22.** Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica [c.c. 1], della cittadinanza, del nome [c.c. 6].

**23.** Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

**24.** Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione (1).

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari [c.p.p. 314, 315].

(1) R.d. 30 dicembre 1923, n. 3282, sul gratuito patrocinio; artt. 10-16 (Disposizioni sulla gratuità del giudizio e sul patrocinio statale), l. 11 agosto 1973,

n. 533, Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie; l. 30 luglio 1990, n. 217, Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti; art. 13 (Assistenza tecnica gratuita), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della l. 30 dicembre 1991, n. 413.

**25.** Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

**26.** L'extradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici (1) (2).

(1) L'ultimo comma dell'art. 10 e l'ultimo comma dell'art. 26 Cost. non si applicano ai delitti di genocidio (*art. un., l. cost. 21 giugno 1967, n. 1, Estradizione per i delitti di genocidio*).

(2) Lo Stato Italiano, facendo uso della facoltà prevista dall'art. 3 dell'accordo... rifiuterà l'extradizione riguardo a qualsiasi reato elencato nell'art. 1 della convenzione stessa, che sia da considerare politico, nel rispetto della Costituzione italiana (*art. 2<sup>o</sup>, l. 26 novembre 1985, n. 720, Ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo all'applicazione della Convenzione europea per la repressione del terrorismo tra gli Stati membri delle Comunità Europee, firmata a Dublino il 4 dicembre 1979*).

**27.** La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva [c.p.p. 648, 650].

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato (1).

Non è ammessa la pena di morte (2).

(1) L. 26 luglio 1975, n. 354, Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà.

(2) Comma così modificato dall'art. 1, l. cost. 2 ottobre 2007, n. 1, Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di morte (che ha soppresso le ultime parole del comma «, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra»).

**28.** I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici (1) (2).

**GD 06/28/60**

(1) **18. (Responsabilità dell'impiegato verso l'Amministrazione).** - L'impiegato delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, è tenuto a risarcire alle amministrazioni stesse i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

Se l'impiegato ha agito per un ordine che era obbligato ad eseguire va esente da responsabilità, salva la responsabilità del superiore che ha impartito l'ordine.

L'impiegato, invece, è responsabile se ha agito per delega del superiore.

**19. (Giurisdizione della Corte dei conti).** - L'impiegato, per la responsabilità di cui al precedente articolo, è sottoposto alla giurisdizione della Corte dei Conti nei modi previsti dalle leggi in materia.

La Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto il danno accertato o parte di esso.

Il diritto al risarcimento si estingue con il decorso del termine di prescrizione ordinario previsto dal Codice civile (artt. 18 e 19, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, i.u. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato).

(2) L. 13 aprile 1988, n. 117, Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati; art. 59, d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2, l. 23 ottobre 1992, n. 421.

## TITOLO SECONDO

### Rapporti etico-sociali

**29.** La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio [c.c. 79].

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi [c.c. 143 ss.], con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

**30.** È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio [c.c. 147, 261, 279].

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge

provvede a che siano assolti i loro compiti [c.c. 400].

La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità [c.c. 269].

**31.** La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo (1).

(1) L. 29 luglio 1975, n. 405, Istituzione dei Consultori familiari; l. 22 maggio 1978, n. 194, Norme per la tutela della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza; l. 11 dicembre 1990, n. 379, Indennità di maternità per le libere professioniste.

**32.** La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti (1) (2) (3).

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana (4).

**GD 08/06/69**

(1) La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività mediante il servizio sanitario nazionale.

La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana.

Il servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio. L'attuazione del servizio sanitario nazionale compete allo Stato, alle regioni e agli enti locali territoriali, garantendo la partecipazione dei cittadini.

Nel servizio sanitario nazionale è assicurato il collegamento e il coordinamento con le attività e con gli interventi di tutti gli altri organi, centri, istituzioni e servizi, che svolgono nel settore sociale attività comunque incidenti sullo stato di salute degli individui e della collettività.

Le associazioni di volontariato possono concorrere ai fini istituzionali del servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme stabiliti dalla presente legge (*art. 1 Il principio, l. 23 dicembre 1978, n. 833, Istituzione del servizio sanitario nazionale*).

(2) Art. 1 (Programmazione sanitaria nazionale e definizione dei livelli uniformi di assistenza), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1, l. 23 ottobre 1992, n. 421; d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419; nota 4, art. 9.

(3) L. 3 dicembre 1999, n. 493, Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzioni dell'assicurazione contro gli infortuni domestici.

(4) **1. (Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori).** - Gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono volontari.

Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato possono essere disposti dall'autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici garantiti dalla Costituzione, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.

Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori a carico dello Stato e di enti o istituzioni pubbliche sono attuati dai presidi sanitari pubblici territoriali e, ove necessari la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.

Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio chi vi è sottoposto ha diritto di comunicare con chi ritiene opportuno.

Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato.

Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, su proposta motivata di un medico.

**2. (Accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori per malattia mentale).** - Le misure di cui al secondo comma del precedente articolo possono essere disposte nei confronti delle persone affette da malattie mentali.

Nei casi di cui al precedente comma la proposta di trattamento sanitario obbligatorio può prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall'infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive e idonee misure sanitarie extra ospedaliere.

Il provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla convalida della proposta di cui all'ultimo comma dell'art. 1 da parte di un medico della struttura sanitaria pubblica e deve essere motivato in relazione a quanto previsto nel precedente comma (*artt. 1 e 2, l. 13 maggio 1978, n. 180, Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori*).

**33.** L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi (1).

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato (2).

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato (3).

(1) Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita (*art. 1<sup>1</sup>, l. 10 marzo 2000, n. 62, Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione*).

(2) Sulle scuole «paritarie» [istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia...] e sulla loro piena libertà «per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico didattico» (*art. 1<sup>2ss</sup>, l. 10 marzo 2000, n. 62, Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione*).

(3) Nota 2, art. 9.

**34.** La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita (1).

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi (2).

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

(1) L. 28 marzo 2003, n. 53, Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e prestazione professionale.

(2) **1. (Finalità).** - 1. In attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, la presente legge detta norme per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, per consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi.

**2. (Destinatari).** - 1. Ai fini della presente legge, per «studenti» si intendono gli iscritti ai corsi di studio delle università, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale.

2. Le istituzioni di cui al comma 1 nei successivi articoli sono comprese nella dizione «università».

**3. (Interventi dello Stato, delle regioni e delle università).** - 1. Allo Stato spettano l'indirizzo, il coordinamento e la programmazione degli interventi in materia di diritto agli studi universitari.

2. Le regioni attivano gli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari.

3. Le università organizzano i propri servizi, compresi quelli di orientamento e di tutorato, in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario.

4. Le regioni, le università, nonché gli enti e istituzioni aventi comunque competenza nelle materie connesse all'attuazione del diritto agli studi universitari collaborano tra loro per il raggiungimento delle finalità della presente legge. A tale scopo stipulano accordi e convenzioni per la realizzazione di specifiche attività (*artt. 1-3, l. 2 dicembre 1991, n. 390, Norme sul diritto agli studi universitari*).

**TITOLO TERZO****Rapporti economici**

**35.** La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni [c.c. 2060] (1).

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori (2).

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero (3) (4).

(1) Per il riconoscimento e la tutela del lavoro svolto in ambito domestico, art. 6, l. 3 dicembre 1999, n. 493, Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istruzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici.

(2) La Repubblica promuove la formazione e l'elevazione professionale in attuazione degli articoli 3, 4, 35 e 38 della Costituzione, al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro e alla sua libera scelta e di favorire la crescita della personalità dei lavoratori attraverso l'acquisizione di una cultura professionale.

La formazione professionale, strumento della politica attiva del lavoro, si svolge nel quadro degli obiettivi della programmazione economica e tende a favorire l'occupazione, la produzione e l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro in armonia con il progresso scientifico e tecnologico (*art. 1 [Finalità della formazione professionale], l. 21 dicembre 1978, n. 845, Legge quadro in materia di formazione professionale*).

(3) Art. 1. (Obbligatorietà delle assicurazioni sociali per i lavoratori italiani operanti all'estero), d.l. 31 luglio 1987, n. 317, conv., con mod., dalla l. 30 ottobre 1987, n. 398, Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei paesi extracomunitari; Convenzione europea sulla sicurezza sociale, con allegati e accordo complementare per l'applicazione di detta convenzione, con allegati, adottati a Parigi il 14 dicembre 1972, ratificati con l. 27 dicembre 1988, n. 567.

(4) 1. È istituito il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE).

1- bis. Il CGIE è l'organismo di rappresentanza delle comunità italiane all'estero presso tutti gli organismi che pongono in essere politiche che interessano le comunità italiane all'estero [Comma aggiunto dall'art. 1, l. 18 giugno 1998, n. 198].

2. Il CGIE, in aderenza ai principi affermati dagli articoli 3 e 35 della Costituzione, ha il fine di promuovere e agevolare lo sviluppo delle condizioni di vita delle comunità italiane all'estero e dei loro singoli componenti, di rafforzare il collegamento di tali comunità con la vita politica, culturale, economica e sociale dell'Italia, di assicurare la più efficace tutela dei diritti degli italiani all'estero e di facilitarne il mantenimento dell'identità culturale e linguistica, l'integrazione nelle società di accogliimento e la partecipazione alla vita delle comunità locali, nonché di facilitare il coinvolgimento delle comunità italiane residenti nei Paesi in via di sviluppo nelle attività di cooperazione allo

sviluppo e di collaborazione nello svolgimento delle iniziative commerciali aventi come parte principale l'Istituto nazionale per il commercio estero, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le altre forme associative dell'imprenditoria italiana [Comma così modificato dall'art. 1, l. 18 giugno 1998, n. 198] (art. 1, l. 6 novembre 1989, n. 368, *Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero*).

**36.** Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé, e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa [c.c. 2099].

La durata massima della giornata lavorativa [c.c. 2107] è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale [c.c. 2109] e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

**37.** La donna lavoratrice [3] ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore (1). Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione [c.c. 2110].

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato [c.c. 2].

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

(1) Nota 1, art. 3.

**38.** Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale (1) (2).

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale (3).

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

(1) Art. 26 (Pensioni ai cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito), l. 30 aprile 1969, n. 153, Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.

(2) La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivante da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione (art. 1, l. 8 novembre 2000, n. 328, *Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*).

(3) L. 12 marzo 1999, n. 68, Norme per il diritto al lavoro dei disabili.

**39.** L'organizzazione sindacale è libera (1).

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge (2).

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

(1) L. 23 marzo 1958, n. 367, Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni adottate alla Conferenza dell'Organizzazione internazionale del lavoro: Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (n. 87), San Francisco, 17 giugno 1948; Convenzione concernente l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva (n. 98), Ginevra, 8 giugno 1949.

(2) Sulla legge applicabile alla obbligazione extracontrattuale che deriva da attività sindacale, Reg. (CE) n. 864/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II), art. 9.

**40.** Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano (1).

(1) L. 12 giugno 1990, n. 146, Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia della persona costituzionalmente tutelati.

**41.** L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

**42.** La proprietà è pubblica o privata [c.c. 822 ss.]. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurare la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale [c.c. 834] (1) (2).

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità [c.c. 586].

(1) L. 25 giugno 1865, n. 2359, Legge sulle espropriazioni forzate per causa di utilità pubblica; artt. 9 ss., l. 22 ottobre 1971, n. 865, Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica, norme sulla espropriazione per pubblica utilità; art. 5-bis, d.l. 11 luglio 1992, n. 333, conv., con mod., dalla l. 8 agosto 1992, n. 359, Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica; art. 16, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4, l. 23 ottobre 1992, n. 421.

(2) Sebbene, da un lato, l'art. 42 non garantisca all'espropriato il diritto ad un'indennità esattamente commisurata al valore venale del bene e, dall'altro lato, l'indennità stessa non possa essere (in negativo) meramente simbolica od irrisoria, ma debba essere (in positivo) congrua, seria, adeguata, la mediazione tra l'interesse generale sotteso all'espropriazione e l'interesse privato, espresso dalla proprietà privata, non può fissarsi in un indefettibile e rigido criterio quantitativo, ma risente sia del contesto complessivo in cui storicamente si colloca, sia dello specifico che connota il procedimento espropriativo, non essendo il legislatore vincolato ad individuare un unico criterio di determinazione dell'indennità, valido in ogni fattispecie espropriativa. Questa essenziale relatività dei valori in giuoco impone una verifica settoriale e legata al contesto di riferimento nel momento in cui si pone il raffronto tra il risultato del bilanciamento operato dal legislatore con la scelta di un determinato criterio «mediato» ed il canone di adeguatezza dell'indennità (C. cost. 24 ottobre 2007, n. 348).

**43.** Ai fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano

a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia (1) o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

(1) È istituito l'Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel), al quale è riservato il compito di esercitare nel territorio nazionale le attività di produzione, importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta, salvo quanto stabilito nei nn. 5, 6 e 8 dell'art. 4 (art. 11, l. 6 dicembre 1962, n. 1643, Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche).

**44.** Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata [c.c. 846], fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive (1); aiuta la piccola e la media proprietà.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane (2).

(1) Capo IV [Dell'igiene degli abitati urbani e rurali e delle abitazioni], artt. 218-230, R.d. 27 luglio 1934, n. 1265, t.u. delle leggi sanitarie; l. 2 gennaio 1940, n. 1, Colonizzazione del latifondo siciliano; l. 4 agosto 1978, n. 440, Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate e insufficientemente coltivate.

(2) 1. La salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane, ai sensi dell'art. 44 della Costituzione, rivestono carattere di preminente interesse nazionale. Ad esse concorrono, per quanto di rispettiva competenza, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali.

2. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione (art. 1<sup>1 e 2</sup> [Finalità della legge], l. 31 gennaio 1994, n. 97, Nuove disposizioni per le zone montane).

**45.** La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità [c.c. 2511].

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato (1).

(1) L. 8 agosto 1985, n. 443, Legge quadro per l'artigianato.

**46.** Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

**47.** La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito (1).

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

(1) D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia.

## TITOLO QUARTO

### Rapporti politici

**48.** Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età [c.c. 2] (1).

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge (2).

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile e nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

(1) D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, t.u. delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e la revisione delle liste elettorali.

(2) Comma inserito dall'art. 1, l. cost. 17 gennaio 2000, n. 1, Modifica all'articolo 48 della Costituzione

concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero.

**49.** Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale (1).

(1) L. 2 gennaio 1997, n. 2, Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici.

**50.** Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

**51.** Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso [3] possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini (1) (2).

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

(1) L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 1, l. cost. 30 maggio 2003, n. 1, che modifica l'articolo 51 della Costituzione.

(2) Nel senso che «la composizione del Governo deve essere coerente con il principio stabilito dal secondo periodo del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione», art. 1<sup>376</sup>, l. 24 dicembre 2007, n. 244 [nota 2, art. 92].

**52.** La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge (1) (2). Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro [c.c. 2111] del cittadino (3), né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica (4).

(1) 1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica.



2. L'ordinamento e l'attività delle Forze armate sono conformi agli articoli 11 e 52 della Costituzione e alla legge.

3. Compito prioritario delle Forze armate è la difesa dello Stato.

4. Le Forze armate hanno altresì il compito di operare al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, in conformità alle regole del diritto internazionale ed alle determinazioni delle organizzazioni internazionali delle quali l'Italia fa parte.

5. Le Forze armate concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgono compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità ed urgenza.

6. Le Forze armate sono organizzate su base obbligatoria e su base professionale secondo quanto previsto dalla presente legge (art. 1<sup>1-6</sup> [Compiti delle Forze armate], l. 14 novembre 2000, n. 331, Norme per l'istituzione del servizio militare professionale).

(2) L. 6 marzo 2001, n. 64, Istituzione del servizio civile nazionale; d.lgs. 8 maggio 2001, n. 215, Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della l. 14 novembre 2000, n. 331.

(3) L. 10 giugno 1940, n. 653, Trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi; d.lgs.lgt. 13 settembre 1946, n. 303, Conservazione del posto ai lavoratori chiamati alle armi per servizio militare; l. 3 maggio 1955, n. 370, Conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi.

(4) L. 11 luglio 1978, n. 382, Norme di principio sulla disciplina militare; d.P.R. 4 novembre 1979, n. 691, Regolamento che disciplina l'attuazione della rappresentanza militare.

**53.** (1) Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

(1) Per principi generali dell'ordinamento tributario, artt. 1 ss., l. 27 giugno 2000, n. 212.

**54.** Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge (1).

(1) L. 23 dicembre 1946, n. 478, Modificazione delle formule del giuramento.

## PARTE SECONDA ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

### TITOLO PRIMO

#### Il Parlamento (1)

(1) L. 11 luglio 1998, n. 224, Trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari e agevolazioni per l'editoria.

#### SEZIONE PRIMA

##### Le Camere

**55.** Il Parlamento si compone della Camera dei deputati [56, 60] e del Senato della Repubblica [57].

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

**GD 04/28/46**

**56.** (1) La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero (2).

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero [48<sup>3</sup>], si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti (3) (4).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, l. cost. 9 febbraio 1963, n. 2, Modificazione agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione.

(2) Comma così sostituito dall'art. 1, l. cost. 23 gennaio 2001, n. 1, Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero.

Per effetto dell'art. 1, l. cost. 9 febbraio 1963, n. 2, il testo del comma era così formulato: «Il numero dei deputati è di seicentotrenta».

(3) Comma così risultante per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 1, l. cost. 23 gennaio 2001, n. 1 [che ha sostituito le parole «si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicento trenta», con le parole «, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione per seicentodiciotto»]. Nota 4.

(4) 1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.

2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore (art. 3 [Disposizioni transitorie], l. cost. 23 gennaio 2001, n. 1, Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero).

**57.** (1) Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero (2).

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero (2).

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero [48<sup>3</sup>], previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti (3) (4).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 2, l. cost. 9 febbraio 1963, n. 2, Modificazione agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione e, successivamente, così modificato dall'art. 2, l. cost. 27 dicembre 1963, n. 3, Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione.

(2) I commi 2 e 3 sono stati così sostituiti dall'art. 2, l. cost. 23 gennaio 2001, n. 1.

In precedenza, per effetto dell'art. 2, l. cost. 9 febbraio 1963, n. 2 e dell'art. 2, l. cost. 27 dicembre 1963, n. 3, i commi erano così formulati: «Il numero della Repubblica è eletto a base regionale. Il numero dei senatori elettivi è di trecento quindici».

(3) Comma così risultante per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 2, l. cost. 23 gennaio 2001, n. 1 [che dopo le parole «La ripartizione dei seggi tra le

Regioni» ha inserito le parole «fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero»].

(4) Nota 4, art. 56.

**58.** I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

**59.** È senatore di diritto a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

**60.** (1) La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, l. cost. 9 febbraio 1963, n. 2, Modificazione agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione.

**61.** Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

**62.** Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

**63.** Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

**64.** Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti (1).

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

(1) Regolamento Camera dei Deputati approvato il 18 febbraio 1971 (e successive modificazioni); Regolamento Senato, approvato il 17 febbraio 1971 (e successive modificazioni).

**65.** La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

**66.** Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

**67.** Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

**68.** (1) (2) (3) I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per

sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

**GD 04/05/66**

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, l. cost. 29 ottobre 1993, n. 3, Modifica dell'articolo 68 della Costituzione.

(2) L. 20 giugno 2003, n. 140, Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato. Nota 3.

(3) Non è fondata, in riferimento agli artt. 3, 24<sup>1</sup>, 25<sup>1</sup>, 103, e 113<sup>1, 2</sup>, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3<sup>3</sup>, ultimo periodo, l. 20 giugno 2003, n. 140 [nota 2], nella parte in cui estende la «garanzia prevista dall'art. 68, primo comma, della Costituzione ai procedimenti innanzi a tutti i giudici», compreso quello dinanzi alla Corte dei conti in sede giurisdizionale. Diversamente da quanto prospettato, infatti, le norme censurate non reintroducono un'ipotesi di autorizzazione a procedere, ma delimitano semplicemente entro brevi termini perentori l'esercizio delle diverse prerogative e dei differenziati poteri da parte dei diretti interessati, della Camera di appartenenza e del giudice (il quale, qualora non condividesse l'eventuale delibera, assunta dalla Camera di appartenenza del parlamentare, favorevole all'applicazione nel caso di specie dell'art. 68, comma 1, Cost., potrebbe contestarne la legittimità sollevando un apposito conflitto di attribuzione fra i poteri dello Stato dinanzi alla Corte costituzionale) (C. cost. 4 marzo 2008, n. 46).

**69.** I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge (1).

(1) L. 31 ottobre 1965, n. 1261, Determinazione della indennità spettante ai membri del Parlamento.

## SEZIONE SECONDA

### La formazione delle leggi

**70.** (1) La funzione legislativa [71, 76] è esercitata collettivamente dalle due Camere [55].

(1) Sulla chiarezza e trasparenza delle leggi e degli altri atti aventi forza di legge che contengono disposizioni tributarie, art. 2, l. 27 luglio 2000, n. 212.

**71.** L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta da parte di almeno

cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli (1).

(1) L. 25 maggio 1970, n. 352, Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.

**72.** Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

**73.** Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione (1).

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

(1) D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, t.u. delle di-

sposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica Italiana.

**74.** Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

**75.** È indetto *referendum* popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum* (1).

(1) L. 25 maggio 1970, n. 352, Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.

**76.** L'esercizio della funzione legislativa [70] non può essere delegato al Governo [92] se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti (1).

(1) Artt. 14 (Decreti legislativi) e 16 (Atti aventi valore o forza di legge. Valutazione delle conseguenze finanziarie), l. 23 agosto 1988, n. 400, Disciplina dell'attività del Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

**77.** Il Governo [92] non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con

forza di legge, deve il giorno stesso presentarsi per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni (1) (2) (3).

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione (4). Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti (5).

(1) Art. 15 (Decreti legge), l. 23 agosto 1988, n. 400, Disciplina dell'attività del Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; art. 11 (Pubblicazione di testi coordinati di decreti legge e di testi aggiornati di atti normativi statali), d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, t.u. delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica Italiana.

(2) Non si può disporre con decreto-legge l'istituzione di nuovi tributi né prevedere l'applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti (art. 4, l. 27 luglio 2000, n. 212).

(3) L'esistenza dei requisiti della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza necessari affinché il Governo possa legittimamente emanare decreti-legge può essere oggetto di scrutinio di costituzionalità, il quale deve svolgersi su un piano diverso dalle valutazioni iniziali del Governo e successiva del Parlamento in sede di conversione e non è precluso dall'eventuale legge di conversione. A questa, infatti, non può riconoscersi efficacia sanante, poiché il difetto dei requisiti del «caso straordinario di necessità e d'urgenza» costituisce un vizio *in procedendo* della relativa legge, con cui è alterato il riparto costituzionale delle competenze del Parlamento e del Governo quanto alla produzione delle fonti primarie (C. cost. 23 maggio 2007, n. 171).

Considerato che i decreti-legge, da un lato, hanno immediata efficacia e sono, pertanto, idonei a produrre modificazioni anche irreversibili sia della realtà materiale, sia dell'ordinamento, e, dall'altro lato, nel contempo, condizionano l'attività del Parlamento in sede di conversione in modo particolare rispetto alla ordinaria attività legislativa, le disposizioni della legge di conversione in quanto tali - nei limiti, cioè, in cui non incidano in modo sostanziale sul contenuto normativo delle disposizioni del decreto - non possono essere valutate, sotto il profilo della legittimità costituzionale, autonomamente da quelle del decreto stesso (C. cost. 23 maggio 2007, n. 171).

L'utilizzazione del decreto-legge non può essere sostenuta dall'apodittica enunciazione dell'esistenza delle ragioni di necessità e di urgenza, né può esaurirsi nella constatazione della ragionevolezza della disciplina che è stata introdotta. Di conseguenza, è costituzionalmente illegittima la norma che si connota per la sua evidente estraneità rispetto alla materia disciplinata dalle altre disposizioni del decreto-legge in cui è inserita e in ordine alla quale la relazione al disegno di legge di conversione del decreto giustifica la modifica, ma non rende ragione dell'esistenza della necessità ed urgenza di intervenire sulla norma (C.

cost. 23 maggio 2007, n. 171, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 77 Cost., l'art. 7<sup>1</sup>, lett. a), del d.l. n. 80 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 140 del 2004, che, inserendo all'art. 58<sup>1</sup>, lett. b) del t.u. degli enti locali, dopo il numero «314» le parole «primo comma», ha eliminato quale causa di incandidabilità l'aver riportato condanna definitiva per il delitto di peculato d'uso).

(4) Il divieto di iterazione e di reiterazione dei decreti legge, implicito nel disegno costituzionale, esclude che il Governo, in caso di mancata conversione di un decreto legge, possa riprodurre, con un nuovo decreto, il contenuto normativo dell'intero testo o di singole disposizioni del decreto non convertito, ove il nuovo decreto non risulti fondato su autonomi (e pur sempre straordinari) motivi di necessità ed urgenza (C. cost. 24 ottobre 1996, n. 360).

(5) L'interpretazione di norma di sanatoria degli effetti del decreto legge non convertito deve essere condotta tenendo presente che tale potere, attribuito al legislatore dall'art. 773, è ontologicamente diverso, anche per le conseguenze giuridiche, da quello di conversione in legge del decreto legge, in quanto riguarda i rapporti giuridici sorti nel periodo di vigenza del decreto, la cui provvisoria efficacia è venuta meno *ex tunc* e, di conseguenza, possono essere salvati solo gli effetti già prodotti durante il periodo di vigenza del singolo provvedimento di urgenza decaduto, impregiudicato l'ulteriore potere del legislatore di regolare autonomamente situazioni pregresse, nei limiti in cui è ammissibile una legge retroattiva (C. cost. 18 luglio 1997, n. 244).

Sollevata questione di legittimità costituzionale di una norma contenuta in un d.l. decaduto successivamente all'ordinanza di rimessione, non essendo stato convertito in legge nel termine previsto, ove la stessa disposizione sia stata riprodotta, con il medesimo testo in decreti legge succedutisi senza soluzione di continuità sino alla conversione, con modificazioni, in legge, la verifica di legittimità costituzionale deve essere riferita a questa ultima disposizione, che continua ad esprimere il contenuto precettivo della norma denunciata (C. cost. 20 luglio 1999, n. 327).

**78.** Le Camere [55] deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

**79.** (1) L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, l. cost. 6 marzo 1992, n. 1.

**80.** Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi [trans. V].

**81.** Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi (1).

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese (2).

Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte (3).

(1) Art. 16 (Esercizio provvisorio), l. 5 agosto 1978, n. 468, Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.

(2) 1. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il disegno di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 3, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.

3. La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare [Alinea così sostituito dall'art. 2, l. 25 giugno 1999, n. 208]:

*a)* il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate [Lettera così sostituita dall'art. 2, l. 25 giugno 1999, n. 208];

*b)* le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione [Lettera così sostituita dall'art. 2, l. 25 giugno 1999, n. 208];

*c)* la determinazione in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;

*d)* la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscriverne nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria [Lettera così sostituita dall'art. 2, l. 25 giugno 1999, n. 208];

*e)* la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

*f)* gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale [Lettera così sostituita dall'art. 2, l. 25 giugno 1999, n. 208];

*g)* gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 11-*bis* e le corrispondenti tabelle;

*b)* l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma dell'articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale;

*i)* altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;

*i-bis)* norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui alla lettera *a)* [Lettera aggiunta dall'art. 2, l. 25 giugno 1999, n. 208];

*i-ter)* norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale [Lettera aggiunta dall'art. 2, l. 25 giugno 1999, n. 208];

*i-quater)* norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7 [lettera aggiunta dall'art. 1, d.l. 6 settembre 2002, n. 194, conv., con mod., dalla l. 31 ottobre 2002, n. 246].

4. La legge finanziaria indica altresì quale quota delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale non può essere utilizzata per la copertura di nuove o maggiori spese.

5. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscriverne, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, nel fondo speciale di parte corrente, nei

limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extra-tributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente.

6. In ogni caso, ferme restando le modalità di copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), nel documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento.

6-bis. In allegato alla relazione al disegno di legge finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, con i relativi effetti finanziari, nonché le ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del comma 3, lettera i-quater) [comma aggiunto dall'art. 1, d.l. 6 settembre 2002, n. 194, conv., con mod., dalla l. 31 ottobre 2002, n. 246] [articolo così sostituito dall'art. 5, l. 23 agosto 1988, n. 362] (art. 11, l. 5 agosto 1978, n. 468, *Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio*).

(3) 1. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. La copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 11-bis, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione della entrata delle risorse da utilizzare come copertura;

c) [Lettera abrogata dall'art. 1-bis, d.l. 20 giugno 1996, n. 323, conv. dalla l. 8 agosto 1996, n. 425];

d) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in conto capitale [comma modificato dall'art. 1, d.l. 6 settembre 2002, n. 194, conv., con mod., dalla l. 31 ottobre 2002, n. 246].

2. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle

relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'oner complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari [comma così modificato dall'art. 3, l. 25 giugno 1999, n. 208].

3. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 2 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati.

4. I disegni di legge di iniziativa regionale e del CNEL devono essere corredati, a cura dei proponenti, da una relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2.

5. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica la relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari.

Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. Per le disposizioni legislative recanti oneri a carico dei bilanci di enti appartenenti al settore pubblico allargato la relazione riporta la valutazione espressa dagli enti interessati.

6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette al Parlamento una relazione sulla tipologia delle coperture adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. La Corte riferisce, inoltre, su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti nelle modalità previste dai regolamenti parlamentari, sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e delle norme di copertura recate dalla legge delega [comma così modificato dall'art. 13, l. 29 luglio 2003, n. 229].

6-bis. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data [comma aggiunto dall'art. 1, d.l. 6 settembre 2002, n. 194, conv., con mod., dalla l. 31 ottobre 2002, n. 246].

6-ter. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali

dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-*bis*. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza e segnalazione al Parlamento e al Ministero dell'economia e delle finanze [comma aggiunto dall'art. 1, d.l. 6 settembre 2002, n. 194, conv., con mod., dalla l. 31 ottobre 2002, n. 246].

7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri [comma modificato dall'art. 1, d.l. 6 settembre 2002, n. 194, conv., con mod., dalla l. 31 ottobre 2002, n. 246] [articolo aggiunto dall'art. 7, l. 23 agosto 1988, n. 362] (art. 11-ter [Copertura finanziaria delle leggi, l. 5 agosto 1978, n. 468]).

**82.** Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

## TITOLO SECONDO

### Il Presidente della Repubblica

**83.** Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri [55].

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica

ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

**84.** Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge (1).

(1) L. 9 agosto 1948, n. 1077, Sull'assegno e sulla dotazione del Presidente della Repubblica e sul Segretario Generale.

**85.** Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte [88], o manca meno di tre mesi alla loro cessazione [60], la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

**86.** Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

**87.** Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti (1).

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.



Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze Armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge (2), dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.

**GD 06/22/22**

(1) D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, t.u. delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, della emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica Italiana (nonché, relativo regolamento di esecuzione, d.P.R. 14 marzo 1986, n. 217); l. 12 gennaio 1991, n. 13, Determinazione degli atti da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica.

(2) L. 28 luglio 1950, n. 624, Istituzione del Consiglio supremo di difesa.

**88.** Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura (1).

(1) Comma così sostituito dall'art. 1, l. cost. 4 novembre 1991, n. 1, Modifica dell'articolo 88, secondo comma, della Costituzione.

**89.** Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri (1).

(1) Art. 4 (Controfirma delle leggi e dei decreti normativi del Presidente della Repubblica), d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, t.u. delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica Italiana.

**90.** Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'eserci-

zio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione [89, 134].

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri (1).

**GD 04/25/39**

(1) L. 25 gennaio 1962, n. 20, Norme sui procedimenti di accusa.

**91.** Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

## TITOLO TERZO

### Il Governo

#### SEZIONE PRIMA

#### Il Consiglio dei ministri

**92.** Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri (1) (2) (3).

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri.

**GD 99/35/65**

(1) L. 23 agosto 1988, n. 400, Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (nonché, relativo regolamento, d.P.R. 19 luglio 1989, n. 366); d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59.

(2) L. 20 luglio 2004, n. 215, Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interesse.

(3) A partire dal Governo successivo a quello in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei Ministeri è stabilito dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel testo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1999. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi ministri senza portafoglio, vice ministri e sottosegretari, non può essere superiore a sessanta e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio stabilito dal secondo periodo del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione [art.

<sup>1376</sup>, l. 24 dicembre 2007, n. 244, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)*, e d.l. 16 maggio 2008, n. 85, conv., con mod., in l. 14 luglio 2008, n. 121, Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

**93.** Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

**94.** Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale (1).

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

(1) Spetta a ciascuna Camera approvare una mozione di sfiducia anche nei confronti di un singolo ministro (*C. cost. 18 gennaio 1996, n. 7*).

**95.** Il Presidente del Consiglio dei ministri [92] dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri [89].

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministri (1).

(1) L. 23 agosto 1988, n. 400, *Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri* (nonché relativo regolamento, d.P.R. 19 luglio 1989, n. 366).

**96.** (1) Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera

dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1, Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione.

## SEZIONE SECONDA

### La Pubblica amministrazione

**97.** I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione (1) (2) (3) (4).

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso (5), salvo i casi stabiliti dalla legge.

(1) I. In attuazione dell'articolo 97 della Costituzione l'attività amministrativa in materia di opere e lavori pubblici deve garantirne la qualità e uniformarsi a criteri di efficienza e di efficacia, secondo procedure improntate a tempestività, trasparenza e correttezza, nel rispetto del diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori.

2. Per la disciplina delle opere e dei lavori pubblici di competenza delle regioni anche a statuto speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti infraregionali da queste finanziati, le disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi della legislazione dello Stato ai sensi degli statuti delle regioni a statuto speciale e dell'articolo 117 della Costituzione, anche per il rispetto degli obblighi internazionali dello Stato [comma costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui dispone che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi di legislazione dello Stato «le disposizioni della presente legge» anziché, solo «i principi desumibili dalle disposizioni della presente legge» (*C. cost. 7 novembre 1995, n. 482*)].

3. Il Governo, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lett. d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, emana atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni in conformità alle norme della presente legge.

4. Le norme della presente legge non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa con specifico riferimento a singole disposizioni. (*art. 1 [Principi generali], l. 11 febbraio 1994, n. 109, Legge quadro in materia di lavori pubblici*).

(2) 1. Lo statuto comunale e quello provinciale possono prevedere l'istituzione del difensore civico, con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.

3. Il difensore civico comunale e quello provinciale svolgono altresì la funzione di controllo nell'ipotesi prevista all'articolo 127 (*art. 11 [Difensore civico], d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*).

(3) 1. A tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori civici delle regioni e delle province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano in settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali [comma così modificato dall'art. 2, l. 16 giugno 1998, n. 191].

2. I difensori civici inviano ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati entro il 31 marzo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi del comma 1 (*art. 16 [Difensori civici delle regioni e delle province autonome], l. 15 maggio 1997, n. 127, Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo*).

(4) L. 7 giugno 2000, n. 150, Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.

(5) 6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione.

7. Sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'età e restano fermi le altre limitazioni e i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti per l'ammissione ai concorsi pubblici. Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli o delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età [comma così modificato dall'art. 2, l. 16 giugno 1998, n. 191] (*art. 3<sup>o</sup> e 7, l. 15 maggio 1997, n. 127, Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo*).

**98.** I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

## SEZIONE TERZA

### Gli organi ausiliari

**99.** Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa (1).

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

(1) L. 30 dicembre 1986, n. 936, Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

**100.** Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione [103] (1).

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

(1) Art. 17<sup>25-28</sup>, l. 15 maggio 1997, n. 127, Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, che disciplina le ipotesi in cui il parere del Consiglio di Stato è richiesto in via obbligatoria, il termine entro il quale il parere deve essere reso e che istituisce, altresì, una sezione consultiva del Consiglio di Stato per l'esame degli schemi di atti normativi per i quali il parere del Consiglio di Stato è prescritto per legge o è comunque richiesto dall'amministrazione.

## TITOLO QUARTO

### La Magistratura

#### SEZIONE PRIMA

### Ordinamento giurisdizionale

**101.** La giustizia è amministrata in nome del popolo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge [108].

**102.** La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario [Ordinamento giudiziario □].

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura [Tribunale minorenni □, 2, 4] (1).

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia (2).

(1) Art. 2, l. 2 marzo 1963, n. 320, Disciplina delle controversie innanzi alle sezioni specializzate agrarie.

(2) D.l. 6 febbraio 1986, n. 18, conv., con mod., dalla l. 24 marzo 1986, n. 79, Nuove disposizioni in materia di formazione dei collegi delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello.

**103.** Il Consiglio di Stato [100] e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi [24] e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi [Giustizia amministrativa □]; [4].

La Corte dei conti [100<sup>7</sup>] ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge (1).

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate (2).

(1) R.d. 12 luglio 1934, n. 1214, t.u. delle leggi sulla Corte dei conti; d.l. 15 novembre 1993, n. 453, conv., con mod., dalla l. 14 gennaio 1994, n. 19, Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; l. 14 gennaio 1994, n. 20, Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.

(2) R.d. 9 settembre 1941, n. 1022, Ordinamento giudiziario militare.

**104.** La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura (1) è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri eletti del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né, far parte del Parlamento [55] o di un Consiglio regionale [114].

(1) L. 24 marzo 1958, n. 145, Costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

**105.** Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

**106.** Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso (1).

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli (2).

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori (3).

(1) Artt. 1-8, d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1<sup>1, lett. a)</sup> della legge 25 luglio 2005, n. 150, come modificati dall'art. 1, l. 30 luglio 2007, n. 111, Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario.

(2) Sui vice pretori onorari, art. 32, Ordinamento giudiziario □; sui giudici di pace, artt. 1 ss., Giudice di pace □.

(3) L. 5 agosto 1998, n. 303, Nomina di professori universitari e di avvocati all'ufficio di consiglieri di cassazione, in attuazione dell'art. 106<sup>3</sup>, della Costituzione.

**107.** I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario (1) o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare (2).

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

(1) Ordinamento giudiziario [2].

(2) Sulla disciplina dei magistrati, artt. 17 ss., Ordinamento giudiziario [2], nonché art. 4, l. 24 marzo 1958, n. 195, Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura; sulla responsabilità civile, Ordinamento giudiziario [3].

**108.** Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali (1), del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

(1) Sul Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato, artt. 7 ss., l. 27 aprile 1982, n. 186, Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria e ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali; sul consiglio di Presidenza della Corte dei conti, art. 10, l. 13 aprile 1988, n. 117; sul consiglio della Magistratura militare, l. 30 dicembre 1988, n. 561, Istituzione del Consiglio della magistratura militare; sul Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, artt. 17 ss., d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria e organizzazione degli Uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della l. 30 dicembre 1991, n. 413.

**109.** L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria [c.p.p. 59].

**110.** Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura [105], spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

## SEZIONE SECONDA

### Norme sulla giurisdizione

**111.** La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge (1) (2).

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata [Ordinamento giudiziario [10]] (1) (2).

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo (1) (2) (3).

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore (1) (2).

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita (1) (2).

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione (4).

GD 02/9/34

(1) Comma introdotto dall'art. 1, l. cost. 23 novem-

bre 1999, n. 2, Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione.

(2) 1. La legge regola l'applicazione dei principi contenuti nella presente legge costituzionale ai procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore (*art. 2, l. cost. 23 novembre 1999, n. 2, Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione*).

(3) L. 24 marzo 2001, n. 89, Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'art. 375 del codice di procedura civile.

(4) Avverso le decisioni del Consiglio di giustizia amministrativa è ammesso ricorso alle Sezioni unite della Corte di Cassazione per motivi inerenti la giurisdizione (*art. 10<sup>2</sup>, d.lgs. 24 dicembre 2003, n. 373, Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l'esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato*).

**112.** Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

**113.** Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa (1) [Giustizia amministrativa 1]; 3; 4].

(1) L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, Giustizia amministrativa 1; R.d. 26 giugno 1924, n. 1054, Giustizia amministrativa 3; l. 6 dicembre 1971, n. 1034, Giustizia amministrativa 4.

## TITOLO QUINTO

### Le Regioni, le Province, i Comuni

**114.** (1) La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione (2) (3).

Roma è la capitale della Repubblica. La

legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

(1) Articolo così sostituito, dall'art. 1, l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.

(2) 1. Il presente testo unico contiene i principi e le disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali.

2. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

3. La legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per la loro autonomia normativa. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Gli enti locali adeguano gli statuti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

4. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni (*art. 1, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267*).

(3) Anche dopo la l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, di modifica al titolo V della parte seconda della Costituzione, la sovranità interna dello Stato conserva intatta la propria struttura essenziale, non scalfita dal pur significativo potenziamento di molteplici funzioni che la Costituzione attribuisce alle Regioni ed agli enti territoriali. Sono, pertanto, costituzionalmente illegittimi la rubrica della l. Reg. Sardegna 23 maggio 2006, n. 7 (istitutiva della Consulta per il nuovo statuto speciale regionale), nonché l'art. 1<sup>1</sup>, e l'art. 2<sup>2, lett. a) e 3</sup>, della l. cit., limitatamente alla parte in cui fanno riferimento alla «sovranità» del popolo sardo, atteso che assumono come possibile contenuto del nuovo statuto speciale istituti tipici di ordinamenti statuali di tipo federale, in radice incompatibili con il grado di autonomia regionale attualmente assicurato nel nostro ordinamento costituzionale (*C. cost. 7 novembre 2007, n. 365*).

### 115. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 9, l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo dell'articolo era così formulato: «Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione».

**116.** (1) (2) Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale (3).

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere *D*), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, *n*) e *s*), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata (4).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era così formulato: «Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali».

(2) Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite (art. 10, l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3).

(3) R.d.l. 15 maggio 1946, n. 455, conv. dalla l. cost. 26 febbraio 1948, n. 2, Approvazione dello statuto della regione siciliana; l. cost. 26 febbraio 1948, n. 3, Statuto speciale per la Sardegna; l. cost. 26 febbraio 1948, n. 5, Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; l. cost. 31 gennaio 1963, n. 1, Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia; l. cost. 26 febbraio 1948, n. 4, Statuto speciale per la Valle d'Aosta; l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2, Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

(4) 1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea

delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti (art. 11, l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3).

**117.** (1) (2) La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (3) (4) (5).

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

*a*) politica estera e rapporti internazionali dello Stato, rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (6) (7);

*b*) immigrazione;

*c*) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

*d*) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

*e*) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza (8); sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

*f*) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

*g*) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

*b*) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

*i*) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

*l*) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile (9) e penale; giustizia amministrativa;

*m*) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

*n*) norme generali sull'istruzione;

*o*) previdenza sociale;

*p*) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

*q*) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

*r*) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione

statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni (10); ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute (11); alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale (12). Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato (13) (14).

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla

disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

**GD 08/30/115**

(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era così formulato: «La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:

- ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
- circoscrizioni comunali;
- polizia locale urbana e rurale;
- fiere e mercati;
- beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
- istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
- musei e biblioteche di enti locali;
- urbanistica;
- turismo ed industria alberghiera;
- tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale;
- viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
- navigazione e porti lacuali;
- acque minerali e termali;
- cave e torbiere;
- caccia;
- pesca nelle acque interne;
- agricoltura e foreste;
- artigianato;
- altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.»



(2) In tema di trasferimento alle regioni a statuto ordinario di funzioni statali, dd.PP.RR. 14 gennaio 1972, nn. da 1 a 11 (rispettivamente in materia di: circoscrizioni comunali e di polizia locale urbana e rurale; acque minerali e termali, di cave e torbierie e di artigianato; assistenza scolastica e di musei e biblioteche di enti locali; assistenza sanitaria e ospedaliera; tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale e di navigazione e porti lacuali; turismo e industria alberghiera; fiere e mercati; urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; beneficenza pubblica; istruzione artigianale e professionale; agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne); l. 22 luglio 1975, n. 382, Norme sull'ordinamento regionale sulla organizzazione della pubblica amministrazione; d.P.R. 25 luglio 1977, n. 616, Attuazione della delega di cui all'art. 1, l. 22 luglio 1975, n. 382; d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143, Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e organizzazione dell'Amministrazione centrale; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59.

(3) Come confermato anche dall'art. 117, comma 1, nel testo introdotto nel 2001 con la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, devono distinguersi i vincoli derivanti dall'«ordinamento comunitario» da quelli riconducibili agli «obblighi internazionali». Con l'adesione ai Trattati comunitari, l'Italia è entrata a far parte di un «ordinamento» più ampio, di natura sopranazionale, cedendo parte della sua sovranità, anche in riferimento al potere legislativo, nelle materie oggetto dei Trattati medesimi, con il solo limite dell'intangibilità dei principi e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione. Diversamente, la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo non crea un ordinamento giuridico sopranazionale e non produce quindi norme direttamente applicabili negli Stati contraenti. Essa è configurabile come un trattato internazionale multilaterale, da cui derivano «obblighi» per gli Stati contraenti, ma non l'incorporazione dell'ordinamento giuridico italiano in un sistema più vasto, dai cui organi deliberativi possano promanare norme vincolanti, omnis medeo, per tutte le autorità interne degli Stati membri. Di conseguenza, poiché le norme CEDU non sono direttamente applicabili ai rapporti giuridici interni e le Risoluzioni e Raccomandazioni della Corte di Strasburgo si indirizzano soltanto agli Stati contraenti, i giudici italiani non possono risolvere il contrasto tra norme interne e norme CEDU, come interpretate dalla Corte di Strasburgo, procedendo a disapplicare le prime (*C. cost. 24 ottobre 2007, n. 348*). Nota 1, art. 10.

(4) Il nuovo testo dell'art. 117, comma 1, Cost., nella parte in cui impone di rispettare gli obblighi internazionali, se da una parte rende inconfutabile la maggior forza di resistenza delle norme della

Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo rispetto a leggi ordinarie successive, dall'altra attrae le stesse nella sfera di competenza di questa Corte, poiché gli eventuali contrasti non generano problemi di successione delle leggi nel tempo o valutazioni sulla rispettiva collocazione gerarchica delle norme in contrasto, ma questioni di legittimità costituzionale. Il giudice comune non ha, dunque, il potere di disapplicare la norma legislativa ordinaria ritenuta in contrasto con una norma CEDU, poiché l'eserita incompatibilità tra le due si presenta come una questione di legittimità costituzionale, per eventuale violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., di esclusiva competenza del giudice delle leggi (*C. cost. 24 ottobre 2007, n. 348*).

(5) Diversamente dal passato (allorché la violazione di obblighi internazionali derivanti da norme di natura convenzionale non contemplate dall'art. 10 e dall'art. 11 Cost. da parte di leggi interne comportava l'incostituzionalità delle medesime solo con riferimento alla violazione diretta di norme costituzionali), la l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, ha realizzato un rinvio mobile alla norma convenzionale di volta in volta conferente, la quale dà vita e contenuto a quegli obblighi internazionali genericamente evocati e, con essi, al parametro costituzionale, tanto da essere comunemente qualificata «norma interposta», che è soggetta a sua volta ad una verifica di compatibilità con le norme della Costituzione. Ne consegue che al giudice comune spetta interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale, entro i limiti nei quali ciò sia permesso dai testi delle norme. Qualora ciò non sia possibile, ovvero dubbi della compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale «interposta», egli deve investire la Corte costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale rispetto al parametro dell'art. 117, comma 1, Cost. (*C. cost. 27 ottobre 2007, n. 349*). Nota 2, art. 10.

(6) Lo Stato assicura la rappresentanza unitaria nelle sedi internazionali e il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea. Spettano allo Stato i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali. Ogni altra attività di esecuzione è esercitata dallo Stato ovvero dalle regione e dagli enti locali secondo la ripartizione delle attribuzioni risultante dalle norme vigenti e dalle disposizioni del presente decreto legislativo (*art. 2 [Rapporti internazionali e con l'Unione europea], d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59*).

(7) L'art. 117, comma 2, lettera a), nel delineare la competenza legislativa spettante in via esclusiva allo Stato, sottolinea una dicotomia concettuale tra meri «rapporti internazionali» da un lato e «politica estera-dall'altro, che non si ritrova nel comma 3 dello stesso

art. 117, che individua la competenza regionale concorrente in materia internazionale. La politica estera, pertanto, viene ad essere una componente peculiare e tipica dell'attività dello Stato, che ha un significato al contempo diverso e specifico rispetto al termine «rapporti internazionali». Mentre i «rapporti internazionali» sono astrattamente riferibili a singole relazioni, dotate di elementi di estraneità rispetto al nostro ordinamento, la «politica estera» concerne l'attività internazionale dello Stato unitariamente considerata in rapporto alle sue finalità ed al suo indirizzo. Le attività di cooperazione internazionale disciplinate negli articoli impugnati della legge della Provincia autonoma di Trento, sono destinate ad incidere nella politica estera nazionale, che è prerogativa esclusiva dello Stato, come espressamente sancito dall'art. 1 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, laddove si dispone che la «cooperazione allo sviluppo è parte integrante della politica estera dell'Italia e persegue obiettivi di solidarietà tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo, ispirandosi ai principi sanciti dalle Nazioni Unite e dalle convenzioni CEE-ACP». La legge impugnata prevede un potere di determinazione degli obiettivi di cooperazione solidale e di interventi di emergenza nonché dei destinatari dei benefici sulla base dei criteri, per l'individuazione dei progetti da adottare, fissati dalla stessa Provincia. Implicando l'impiego diretto di risorse, umane e finanziarie, in progetti destinati a offrire vantaggi socio-economici alle popolazioni e agli Stati beneficiari ed entrando in tal modo pienamente nella materia della cooperazione internazionale, la legge provinciale finisce con l'autorizzare e disciplinare una serie di attività tipiche della politica estera, riservata in modo esclusivo allo Stato (*C. cost. 1° giugno 2006, n. 211*).

Sempre sulla competenza legislativa concorrente in tema di professioni, *C. cost. 19 dicembre 2006, n. 423 e 424 (C. cost 30 maggio 2008, n. 179)*.

(8) La materia della «tutela della concorrenza», riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato dall'art. 117, comma 2, lett. e), avendo ad oggetto la disciplina dei mercati di riferimento di attività economiche molteplici e diverse, è una materia trasversale, che comprende ogni intervento regolatore che a titolo principale incide sulla concorrenza (come: le misure legislative di tutela in senso proprio, che hanno ad oggetto gli atti ed i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull'assetto concorrenziale dei mercati e ne disciplinano le modalità di controllo, eventualmente anche di sanzione; le misure legislative di promozione, che mirano ad aprire un mercato o a consolidarne l'apertura, eliminando barriere all'entrata, riducendo o eliminando vincoli al libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese, in generale i vincoli alle modalità di esercizio delle attività economiche). Di conseguenza, per valutare se una legge dello Stato ha invaso le prerogative legislative riservate alle Regioni in altre materie, non

si tratta di valutare se essa sia o meno di estremo dettaglio, utilizzando principi e regole riferibili alla disciplina della competenza legislativa concorrente delle Regioni, ma occorre invece accertare se, alla stregua del succitato scrutinio, la disposizione sia strumentale ad eliminare limiti e barriere all'accesso al mercato ed alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale (*C. cost. 14 dicembre 2007, n. 430*).

La previsione dell'art. 2, comma 1, lett. a), d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (c.d. decreto Bersani), nel testo originario e in quello modificato dalla l. di conversione 4 agosto 2006, n. 248, che ha abrogato le disposizioni che prevedono «l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti». Questa norma, infatti, tendendo a stimolare una maggiore concorrenzialità nell'ambito delle attività libero-professionali e intellettuali, attiene alla materia «tutela della concorrenza», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'art. 117, comma 2, lett. e), *Cost. (C. cost. 21 dicembre 2007, n. 443)*.

Non invadono la potestà legislativa delle regioni le previsioni degli artt. 6 e 12, d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (c.d. decreto Bersani), nel testo originario e in quello modificato dalla l. di conversione 4 agosto 2006, n. 248, che hanno, rispettivamente, attribuito ai Comuni, da un lato, la facoltà di bandire concorsi straordinari in conformità alla vigente programmazione numerica, di assegnare a titolo gratuito od oneroso nuove licenze agli iscritti nell'apposito ruolo dei conducenti dei veicoli, nonché di rilasciare titoli autorizzatori temporanei o stagionali in caso di eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda, e, dall'altro lato, la possibilità, nel trasporto di linea di passeggeri operante in ambito comunale ed intercomunale, di autorizzare soggetti in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali a svolgere la loro attività anche presso gli scali ferroviari, portuali ed aeroportuali esistenti nel territorio comunale. Entrambe le disposizioni, infatti, si propongono e conseguono l'obiettivo di accrescere l'offerta del trasporto pubblico locale, rispettivamente di linea e non di linea, implementando la platea degli operatori attivi sul mercato, sicché le medesime rientrano nella materia (non del trasporto pubblico locale, bensì in quella) della tutela della concorrenza, riservata alla competenza esclusiva dello Stato (*C. cost. 21 dicembre 2007, n. 452*).

(9) Rientra nella materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva dello Stato, attenendo al contratto di prestazione d'opera professionale degli avvocati, il nuovo comma 3 dell'art. 2233 c.c. che prescrive, a pena di nullità, che siano redatti in forma scritta i patti, conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti, che stabiliscono i compensi professionali. (*C. cost. 21 dicembre 2007, n. 443*).

(10) Pur mancando nella legislazione statale una disciplina generale delle professioni, dalla normativa

vigente - e segnatamente dall'art. 2229, primo comma, del codice civile, oltre che dalle norme relative alle singole professioni - può trarsi il principio che l'individuazione delle professioni, per il suo carattere necessariamente unitario, è riservata dallo Stato, rientrando nella competenza delle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale.

Esula, pertanto, dai limiti della competenza legislativa concorrente delle regioni in materia di professioni l'istituzione di nuovi e diversi albi (rispetto a quelli istituiti dalle leggi statali) per l'esercizio di attività professionali, avendo tali albi una funzione individuatrice delle professioni preclusa in quanto tale alla competenza regionale (*C. cost. 30 settembre 2005, n. 355*).

(11) La materia della organizzazione del servizio farmaceutico, va ricondotta al titolo di competenza concorrente della «tutela della salute» (*C. cost. 14 dicembre 2007, n. 430*, secondo cui, pertanto, non invade la potestà legislativa delle regioni la previsione dell'art. 5, d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (c.d. decreto Bersani), nel testo modificato dalla l. di conversione 4 agosto 2006, n. 248, in virtù del quale gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *d)*, *e)* ed *f)*, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, disponendo che la vendita «è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci»).

(12) Il presente decreto legislativo individua i principi fondamentali vigenti in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione (*art. 1<sup>a</sup>, d.lgs. 18 aprile 2006, n. 171, Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale*).

(13) Costituisce principio fondamentale stabilito dalla legislazione dello Stato nella materia concorrente della tutela della salute che le neoistituite aziende unità sanitarie locali funzionino secondo i nuovi criteri di maggiore economicità e di responsabilità dei dirigenti, senza essere oberate dal passivo accumulato nel previgente sistema di gestione della sanità pubblica. Di conseguenza, sono costituzionalmente illegittimi, perché in violazione dell'art. 117<sup>3</sup>, Cost., gli artt. 1 e 2<sup>1</sup>, della l. Reg. Liguria n. 26 del 2000, nella parte in cui prevedono che tutti i rapporti giuridici già facenti capo alle USL operanti nella Regione Liguria, ancorché oggetto di giudizi in qualsiasi sede e grado, si intendono di diritto trasferiti alle aziende unità sani-

tarie locali, alle quali restano attribuite la titolarità e la legittimazione, sostanziale e processuale, attiva e passiva, e il relativo esercizio da parte dei rispettivi legali rappresentanti (*C. cost. 9 dicembre 2005, n. 437*).

(14) In tema di legittimità costituzionale delle norme, il rapporto tra norma «di principio» e norma «di dettaglio» va inteso nel senso che alla prima spetta prescrivere criteri ed obiettivi, essendo riservata alla seconda l'individuazione degli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere detti obiettivi. Tuttavia, la specificità delle prescrizioni, di per sé, neppure vale ad escludere il carattere di «principio» della norma, qualora esse risultino legate al principio stesso da un evidente rapporto di coesistenzialità e di necessaria integrazione (*C. cost. 14 dicembre 2007, n. 430*).

**118.** (1) Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere *b)* e *b)* del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonomia iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 4, l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era così formulato: «Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali».

Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici.

**119.** (1) I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa (2).

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento, solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 5, l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era così formulato: «Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni.

Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.

Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali.

La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica».

(2) Nel legiferare in materia tributaria, le Regioni ordinarie sono assoggettate ai limiti stabiliti dagli artt. 117 e 119 Cost., sicché, in difetto di una legislazione statale sui principi fondamentali di coordinamento, non possono disciplinare tributi già istituiti da legge

statale o istituire altri aventi lo stesso presupposto dei preesistenti tributi statali; diversamente le Regioni a statuto speciale sono assoggettate ai limiti imposti dai propri Statuti (nella specie lo statuto speciale della Regione Sardegna si limita ad esigere che i tributi propri regionali siano in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato) (*C. cost. 15 aprile 2008, n. 102*).

**120.** (1) La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 6, l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era così formulato: «La Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni.

Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.

Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro».

**121.** Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere (1).

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le fun-

zioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica (2).

(1) Comma così modificato dall'art. 1<sup>1</sup>, l. cost. 22 novembre 1999, n. 1, Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni, che ha soppresso, dopo la parola «legislative», le parole «e regolamentari».

(2) Comma così sostituito dall'art. 1<sup>1</sup>, l. cost. 22 novembre 1999, n. 1. Il testo originario era così formulato: «Il presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale».

**122.** (1) (2) Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi (3).

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 2, l. cost. 22 novembre 1999, n. 1.

Il testo originario era così formulato: «Il sistema di elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica».

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.

Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti».

(2) 1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. È eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capilista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni:

a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli;

b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta, in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente (art. 5 [Disposizioni transitorie], l. cost. 22 novembre 1999, n. 1, Disposizioni concernenti l'elezione diretta della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni).

(3) L. 2 luglio 2004, n. 165, Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione.

**123.** (1) Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a *referendum* popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a *referendum* non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali (2).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, l. cost. 22 novembre 1999, n. 1.

Il testo originario era così formulato: «Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con legge della Repubblica».

(2) Comma aggiunto dall'art. 7, l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

### **124.** (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 9, l. cost. 18 ottobre

2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era così formulato: «Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, soprintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione».

**125.** (1) Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione [Giustizia amministrativa [4](#)], 2) (2).

(1) Comma abrogato dall'art. 9, l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario era così formulato: «Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale».

(2) D.lgs. 24 dicembre 2003, n. 373, Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l'esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato.

**126.** (1) Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della

Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 4, l. cost. 22 novembre 1999, n. 1. Il testo originario era così formulato: «Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.

Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio».

**127. (1)** Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 8, l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era così formulato: «Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.

Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto.

Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza».

## 128. - 130. (1)

(1) Articoli abrogati dall'art. 9, l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario degli articoli era così formulato: «128. Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.

129. Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.

Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento.

130. Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali.

In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione».

**131. (1)** Sono costituite le seguenti Regioni: Piemonte; Valle d'Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.

(1) Articolo così modificato dalla l. cost. 27 dicembre 1963, n. 3. Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della regione «Molise».

**132.** Si può con legge costituzionale [138], sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con *referen-*

*dum* dalla maggioranza delle popolazioni stesse [123].

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante (1) *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

(1) Le parole da «l'approvazione» a «mediante» sono state inserite dall'art. 9, l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

**133.** Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione (1).

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni (1).

(1) Art. 15 [Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni], d.lgs. 18 agosto 2000, n. 167.

## TITOLO SESTO

### Garanzie costituzionali

#### SEZIONE PRIMA

#### La Corte costituzionale

**134.** La Corte costituzionale [135] giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni (1) (2) (3);

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni (1) (2) (3);

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione (4) (5).

**GD 08/44/47**

(1) L. cost. 9 febbraio 1948, n. 1, Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie della

Corte costituzionale; l. cost. 11 marzo 1953, n. 1, Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale; l. 11 marzo 1953, n. 87, Sulla costituzione ed il funzionamento della Corte costituzionale; *C. cost. 24 ottobre 2007, n. 348* [Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali art. 32, nota 1].

(2) La questione di legittimità costituzionale può avere ad oggetto anche l'interpretazione risultante dal «principio di diritto» enunciato dalla Corte di cassazione, che vincola questa stessa nel giudizio di impugnazione della sentenza pronunciata in sede di rinvio, atteso che il regime delle preclusioni proprio del giudizio di rinvio non impedisce di censurare la norma dalla quale detto principio è stato tratto (*C. cost. 24 ottobre 2007, n. 349*).

(3) La Corte costituzionale (italiana) e la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo hanno ruoli diversi, sia pure tesi al medesimo obiettivo di tutelare al meglio possibile i diritti fondamentali dell'uomo. L'interpretazione della Convenzione di Roma e dei Protocolli spetta alla Corte di Strasburgo, ciò che solo garantisce l'applicazione del livello uniforme di tutela all'interno dell'insieme dei Paesi membri. Alla Corte costituzionale, qualora sia sollevata una questione di legittimità costituzionale di una norma nazionale rispetto all'art. 117<sup>1</sup>, Cost. per contrasto - insanabile in via interpretativa - con una o più norme della CEDU, spetta invece accertare il contrasto e, in caso affermativo, verificare se le stesse norme CEDU, nell'interpretazione data dalla Corte di Strasburgo, garantiscono una tutela dei diritti fondamentali almeno equivalente al livello garantito dalla Costituzione italiana. Alla Corte costituzionale, infatti, spetta di verificare la compatibilità della norma CEDU, nell'interpretazione del giudice cui tale compito è stato espressamente attribuito dagli Stati membri, con le pertinenti norme della Costituzione. In tal modo, risulta realizzato un corretto bilanciamento tra l'esigenza di garantire il rispetto degli obblighi internazionali voluto dalla Costituzione e quella di evitare che ciò possa comportare per altro verso un *vulnus* alla Costituzione stessa (*C. cost. 27 Ottobre 2007, n. 349*).

(4) Capoverso così modificato dall'art. 2, l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1, che ha soppresso, dopo la parola «Repubblica», le parole «ed i ministri».

(5) L. 25 gennaio 1962, n. 20, Norme sui procedimenti e giudizi di accusa; l. 10 maggio 1978, n. 170, Nuove norme sui procedimenti di accusa di cui alla l. 25 gennaio 1962, n. 20.

**135.** (1) La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa.



I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari (2) (3).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, l. cost. 22 novembre 1967, n. 1.

(2) Comma così modificato dall'art. 22, l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1, che ha soppresso, dopo la parola «Repubblica», le parole, «e contro i ministri».

(3) Deliberazione Senato della Repubblica 7 giugno 1988 e Camera dei Deputati 28 giugno 1989, Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa (G.U. 3 luglio 1989, n. 153).

**136.** Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali

**137.** Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte (1).

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte (2).

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione (3).

(1) L. cost. 9 febbraio 1948, n. 1, Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie della Corte costituzionale; l. cost. 11 marzo 1953, n. 11, Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.

(2) L. 11 marzo 1953, n. 87, Sulla costituzione ed il funzionamento della Corte costituzionale.

(3) Art. 21 (Correzioni delle omissioni o degli errori materiali delle sentenze e delle ordinanze), Reg. C. cost. 16 marzo 1956, Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

## SEZIONE SECONDA

### Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali

**138.** Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a *referendum* se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti (1).

(1) L. cost. 24 gennaio 1997, n. 1, Istituzione di una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali.

**139.** La forma repubblicana [1] non può essere oggetto di revisione costituzionale.

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

**I.** Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

**II.** Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

**III.** Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:

sono stati Presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblée legislative;

hanno fatto parte del disciolto Senato;

hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente;

sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;

hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.

Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.

Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

**IV.** Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

**V.** La disposizione dell'articolo 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle

finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

**VI.** Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.

Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111 (1).

(1) L. 7 maggio 1981, n. 180, Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace.

**VII.** Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente (1).

Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.

(2)

(1) Ordinamento giudiziario [1].

(2) Terzo comma abrogato dall'art. 7, l. cost. 22 novembre 1967, n. 2.

**VIII.** Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, restano alle Province ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio.

Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi

di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

**IX.** La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

**X.** Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'articolo 6 (1).

(1) Attualmente, l. cost. 31 gennaio 1963, n. 1, Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.

**XI.** Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione (1) si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate (2).

(1) Il termine di cui alla XI delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione, scadrà il 31 dicembre 1963 (*art. un., l. cost. 18 marzo 1958, n. 1, Scadenza del termine finale di cui alla XI delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione*).

(2) L. cost. 27 dicembre 1963, n. 3, Modificazione agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della regione «Molise».

**XII.** È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista (1).

In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

(1) L. 3 dicembre 1947, n. 1546, Norme per la repressione dell'attività fascista e dell'attività diretta alla restaurazione dell'istituto monarchico; l. 20 giugno 1952, n. 645, Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione; artt. 7 ss., l. 22 maggio 1975, n. 152, Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico.

**XIII.** I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive (1).

Agli *ex re* di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale (1).

I beni esistenti nel territorio nazionale, degli *ex re* di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avvocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

(1) I commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione esauriscono i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale (*L. cost. 23 ottobre 2002, n. 1*).

**XIV.** I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.

L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge (1).

La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

(1) L. 5 novembre 1962, n. 1596, Nuovo ordinamento dell'Ordine mauriziano in attuazione della XIV disposizione finale della Costituzione.

**XV.** Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.

**XVI.** Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

**XVII.** L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.

Fino al giorno delle elezioni delle nuove

Camere, l'Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.

In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviando al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.

I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

**XVIII.** La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.

Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

# DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE

Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262  
(G.U. n. 79 del 4 aprile 1942 - Edizione straordinaria)

## CAPO PRIMO Delle fonti del diritto

**1. Indicazione delle fonti.** - Sono fonti del diritto [c.n. 1]:

- 1) le leggi [2, 10 ss.; Cost. 70 ss., 87<sup>4</sup> ss., 117, 138; st. V. d'A. 2 ss., 26 ss.; st. T.A.A. 4 ss., 11 ss., 49 ss.; st. Sic. 14 ss., 15, 17; st. Sar. 3 ss., 6; st. Fr. V.G. 4-7];
- 2) i regolamenti [3, 4; Cost. 87<sup>5</sup>; Cee 189];
- 3) [le norme corporative] [5-7] (1);
- 4) gli usi [8, 9; c.c. 1374].

**GD 07/48/54**

(1) Previsione priva di oggetto, atteso che gli organi corporativi sono stati aboliti, dopo la caduta del regime fascista, con il R.d.l. 9 agosto 1943, n. 791, che ha, peraltro, lasciato sussistere le associazioni professionali, poste sotto gestione commissariale. In tema, altresì, ord. generale n. 28 del Governo militare alleato [che ha proclamato il principio della libertà sindacale, abolendo qualsiasi istituzione connessa con il sistema corporativo] e d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 369 [di cui art. 43: Per i rapporti collettivi ed individuali restano in vigore, salve successive modifiche, le norme contenute nei contratti collettivi, negli accordi economici, nelle sentenze della magistratura del lavoro e nelle ordinanze corporative di cui agli articoli 10 e 13 della l. 3 aprile 1926, n. 563, agli articoli 8 e 11 della l. 5 febbraio 1934, n. 163, e agli articoli 4 e 5 del R.d.l. 9 agosto 1943, n. 721].

**2. Leggi.** - La formazione delle leggi e l'emanazione degli atti del Governo aventi forza di legge [Cost. 76, 77] sono disciplinate da leggi di carattere costituzionale [Cost. 70 ss., 87<sup>4</sup> ss., 138; st. V. d'A. 2 ss.; st. T.A.A. 49 ss.; st. Sic. 11, 23 ss.; st. Sar. 28 ss.; st. Fr. V.G. 4 ss.] (1).

(1) Artt. 1 e 4, R.d. 14 novembre 1901, n. 466, Sulle attribuzioni del Consiglio dei ministri e, ora, per le attribuzioni del Consiglio dei ministri in materia legislativa, art. 2, l. 23 agosto 1988, n. 400, Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

**3. Regolamenti.** - Il potere regolamentare del Governo (1) è disciplinato da leggi di carattere costituzionale [Cost. 87<sup>5</sup>].

Il potere regolamentare di altre autorità [Cost. 64, 121, 123, 128; c.n. 30, 62, 81] è esercitato nei limiti delle rispettive competenze, in conformità delle leggi particolari [4] (2).

(1) Art. 1, l. 31 gennaio 1926, n. 100, Sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche, e, ora, capo III, Potestà normativa del Governo [artt. 14, Decreti legislativi, 15, Decreti legge, 16, Atti aventi valore o forza di legge, 17, Regolamenti], l. 23 agosto 1988, n. 400, Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

(2) Sul potere regolamentare delle province e dei comuni, art. 5, l. 8 giugno 1990, n. 142, Ordinamento delle autonomie locali.

**4. Limiti della disciplina regolamentare.** - I regolamenti [3] non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi [2].

I regolamenti emanati a norma del secondo comma dell'articolo 3 non possono nemmeno dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo [31].

**5. Norme corporative.** - Sono norme corporative [1, 6, 7, 10<sup>2</sup>, 11<sup>2</sup>, 13] le ordinanze corporative, gli accordi economici collettivi [c.c. 2063 ss.], i contratti collettivi di lavoro [c.c. 2067 ss.] e le sentenze della magistratura del lavoro nelle controversie collettive (1).

(1) Nota 1, art. 1.

**6. Formazione ed efficacia delle norme corporative.** - La formazione e l'efficacia delle norme corporative [5] sono disciplinate nel codice civile [2063-2081] e in leggi particolari (1).

(1) Nota 1, art. 1.

### 7. Limiti della disciplina corporativa.

- Le norme corporative [5] non possono derogare alle disposizioni imperative delle leggi [2] e dei regolamenti [3] (1).

(1) Nota 1, art. 1.

**8. Usi.** - Nelle materie regolate dalle leggi [2] e dai regolamenti [3] gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati [1, 9; c.c. 230<sup>0-bis</sup>, 770, 896, 1181 ss., 1187, 1214, 1217, 1269, 1283, 1326 ss., 1333, 1336, 1340, 1368, 1374, 1454, 1457, 1492, 1496 ss., 1510, 1512, 1517, 1520 ss., 1527 ss., 1535, 1550, 1562, 1566, 1569, 1574, 1592, 1592 ss., 1605, 1609, 1612, 1616, 1646, 1657 ss., 1665, 1687, 1709, 1712, 1732 ss., 1736, 1739 ss., 1749 ss., 1753, 1755 ss., 1825, 1831, 1834, 1838, 1845, 1847, 1855, 2078, 2109, 2110, 2118, 2120, 2130, 2139, 2143, 2147 ss., 2152 ss., 2155 ss., 2163, 2164, 2172 ss., 2178, 2183, 2187, 2225, 2232 ss., 2240, 2243, 2245; c.n. 1].

Le norme corporative [5] prevalgono sugli usi, anche se richiamati dalle leggi [2] e dai regolamenti [3], salvo che in esse sia diversamente disposto (1).

(1) Comma privo di oggetto: nota 1, art. 1.

**9. Raccolte di usi.** - Gli usi [8] pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria [c.c. 2727 ss.] (1).

(1) Per gli usi generali, d.lgs.c.p.s. 27 gennaio 1947, n. 152. Nuove norme per la raccolta degli usi generali del commercio, nonché sulla composizione della commissione prevista dall'art. 1, d.lgs.c.p.s. 27 gennaio 1947, n. 152. Per l'accertamento della esistenza e della generalità dell'uso, l. 13 marzo 1950, n. 115. Per gli usi provinciali, artt. 32<sup>2</sup>, 34 ss., R.d. 20 settembre 1934, n. 2011, t.u. sui consigli provinciali dell'economia corporativa, le cui attribuzioni, per effetto dell'art. 2, d.lgs. lgt. 21 settembre 1944, n. 315, sono state attribuite alle Camere di Commercio, Industria e Agricoltura.

## CAPO SECONDO

### Dell'applicazione della legge in generale

**10. Inizio dell'obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti.** - Le leggi [2] e i regolamenti [3] divengono obbligatori nel

decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione [Cost. 73 ss.; st. V. d'A. 31<sup>2</sup>; st. T.A.A. 50<sup>1</sup>; st. Sic. 13<sup>3</sup>; st. Sar. 33<sup>3</sup>; st. Fr. V.G. 31], salvo che sia altrimenti disposto (1) (2).

Le norme corporative [5] divengono obbligatorie nel giorno successivo a quello della pubblicazione, salvo che in esse sia altrimenti disposto (3).

(1) D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, t.u. delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica Italiana: artt. 5 (Attività del Ministro Guardasigilli in ordine al visto e alla registrazione degli atti normativi statali), 6 (Termine per la pubblicazione degli atti normativi statali), 7 (Entrata in vigore degli atti normativi statali), 8 (Rettifiche di errori e di omissioni).

(2) Non è fondata (*in riferimento agli artt. 24<sup>2</sup> e 25<sup>1</sup> Cost.*) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 11, nella parte in cui non si prevede che le norme relative alla variazione della competenza per materia e funzionale non si applicano ai reati per fatti anteriori all'entrata in vigore della legge che le introduce (*C. cost. 8 aprile 1976, n. 72*).

(3) Comma privo di oggetto: nota 1, art. 1.

### 11. Efficacia della legge nel tempo.

- La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo [Cost. 25<sup>2</sup>] (1) (2).

I contratti collettivi di lavoro [Cost. 39<sup>3</sup>; c.c. 2067 ss.] possono stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla pubblicazione, purché non preceda quella della stipulazione.

(1) Nota 2, art. 10.

(2) Questa Corte ha più volte ribadito che non è decisivo verificare se la norma censurata abbia carattere effettivamente interpretativo (e sia perciò retroattiva) ovvero sia innovativa con efficacia retroattiva. Infatti, il divieto di retroattività della legge - pur costituendo fondamentale valore di civiltà giuridica e principio generale dell'ordinamento, cui il legislatore ordinario deve in principio attenersi - non è stato elevato a dignità costituzionale, salva per la materia penale la previsione dell'art. 25 della Costituzione. Il legislatore, infatti, nel rispetto di tale previsione, può emanare sia disposizioni di «interpretazione autentica», che determinano - chiarendola - la portata precettiva della norma interpretata fissandola in un contenuto plausibilmente già espresso dalla stessa, sia norme innovative con efficacia retroattiva, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrasti con altri valori ed inte-

ressi costituzionalmente protetti. Ed è, quindi, proprio sotto l'aspetto del controllo di ragionevolezza che rilevano, simmetricamente, la funzione di interpretazione autentica, che una disposizione sia in ipotesi chiamata a svolgere, ovvero l'idoneità di una disposizione innovativa a disciplinare con efficacia retroattiva anche situazioni pregresse in deroga al principio per cui la legge non dispone che per l'avvenire. Inoltre la norma contenuta nella legge di interpretazione autentica non può ritenersi irragionevole ove si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (*C. cost. 26 giugno 2007, n. 234*).

**12. Interpretazione della legge.** - Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore [c.c. 1362 ss.] (1).

Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe [14]; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato [Cost. 2, 3, 4, 29, 35, 36, 41, 42, 45].

(1) Per l'interpretazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, art. 2<sup>1</sup>, Diritto internazionale privato [1].

**13. Esclusione dell'applicazione analogica delle norme corporative.** - Le norme corporative non possono essere applicate a casi simili o a materie analoghe a quelli da esse contemplati (1).

(1) Nota 1, art. 1.

**14. Applicazione delle leggi penali ed eccezionali.** - Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati [12; Cost. 25; c.p. 1, 201] (1).

(1) Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati (art. 12, Sanzioni amministrative [1]).

**15. Abrogazione delle leggi.** - Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni

e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore [Cost. 75] (1).

(1) 1. A far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell'Allegato A e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

1-bis. Il Governo individua, con atto ricognitivo, le disposizioni di rango regolamentare implicitamente abrogate in quanto connesse esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi inseriti nell'Allegato A. (*art. 24 (Taglia-leggi), d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv., con mod., dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*).

**16. Trattamento dello straniero.** - Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali [Cost. 10<sup>1</sup>] (1).

Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere [c.c. 2506 ss.] (2).

(1) Sul trattamento degli apolidi e degli stranieri rifugiati art. 16, l. 5 febbraio 1992, n. 154, Nuove norme sulla cittadinanza.

(2) Convenzione sul reciproco riconoscimento delle società e persone giuridiche, con protocollo, firmato a Bruxelles il 29 febbraio 1968, resa esecutiva con l. 28 gennaio 1971, n. 220, nonché art. 25, Diritto internazionale privato [1].

## 17. - 31. (1) (2)

(1) Articoli abrogati dall'art. 73, Diritto internazionale privato [1]. Se ne riporta, comunque, attesa la loro rilevanza, di seguito il testo:

**17. (Legge regolatrice dello stato e della capacità delle persone e dei rapporti di famiglia).** - Lo stato e la capacità delle persone e i rapporti di famiglia sono regolati dalla legge dello Stato al quale esse appartengono.

Tuttavia uno straniero, se compie nella Repubblica un atto per il quale sia incapace secondo la sua legge nazionale, è considerato capace se per tale atto secondo la legge italiana sia capace il cittadino, salvo che si tratti di rapporti di famiglia, di successioni per causa di morte, di donazioni, ovvero di atti di disposizione di immobili situati all'estero.

**18. (Legge regolatrice dei rapporti personali tra coniugi).** - I rapporti personali tra coniugi [c.c. 143 ss.] di diversa cittadinanza sono regolati dall'ultima legge nazionale che sia stata loro comune durante

il matrimonio o, in mancanza di essa, dalla legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio [articolo costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, per il caso di mancanza di legge nazionale comune ai coniugi, stabilisce che si applica la legge nazionale del marito al tempo del matrimonio (*C. cost. 5 marzo 1987, n. 71*)].

**19. (Legge regolatrice dei rapporti patrimoniali tra coniugi).** - I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio.

Il cambiamento di cittadinanza dei coniugi non influisce sui rapporti patrimoniali, salve le convenzioni tra i coniugi in base alla nuova legge nazionale comune.

**20. (Legge regolatrice dei rapporti tra genitori e figli).** - I rapporti tra genitori e figli sono regolati dalla legge nazionale del padre, ovvero da quella della madre se soltanto la maternità è accertata o se soltanto la madre ha legittimato il figlio [comma costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, con riferimento all'ipotesi che siano noti entrambi i genitori e manchi una legge nazionale a essi comune, sancisce la prevalenza della legge nazionale del padre (*C. cost. 18 dicembre 1987, n. 477*)].

I rapporti tra adottante e adottato sono regolati dalla legge nazionale dell'adottante al tempo dell'adozione.

**21. (Legge regolatrice della tutela).** - La tutela e gli altri istituti di protezione degli incapaci sono regolati dalla legge nazionale dell'incapace.

**22. (Legge regolatrice del possesso, della proprietà e degli altri diritti sulle cose).** - Il possesso, la proprietà e gli altri diritti sulle cose mobili e immobili sono regolati dalla legge del luogo nel quale le cose si trovano.

**23. (Legge regolatrice delle successioni per causa di morte).** - Le successioni per causa di morte sono regolate, ovunque siano i beni, dalla legge dello Stato al quale apparteneva, al momento della morte, la persona della cui eredità si tratta.

**24. (Legge regolatrice delle donazioni).** - Le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante.

**25. (Legge regolatrice delle obbligazioni).** - Le obbligazioni che nascono da contratto sono regolate dalla legge nazionale dei contraenti, se è comune;

altrimenti da quella del luogo nel quale il contratto è stato concluso. È salva in ogni caso la diversa volontà delle parti.

Le obbligazioni non contrattuali sono regolate dalla legge del luogo ove è avvenuto il fatto dal quale esse derivano.

**26. (Legge regolatrice della forma degli atti).** - La forma degli atti tra vivi e degli atti di ultima volontà è regolata dalla legge del luogo nel quale l'atto è compiuto o da quella che regola la sostanza dell'atto, ovvero dalla legge nazionale del disponente o da quella dei contraenti, se è comune.

Le forme di pubblicità degli atti di costituzione, di trasmissione e di estinzione dei diritti sulle cose sono regolate dalla legge del luogo in cui le cose stesse si trovano.

**27. (Legge regolatrice del processo).** - La competenza e la forma del processo sono regolate dalla legge del luogo in cui il processo si svolge.

**28. (Efficacia delle leggi penali e di polizia).** - Le leggi penali e quelle di polizia e sicurezza pubblica obbligano tutti coloro che si trovano nel territorio dello Stato.

**29. (Apolidi).** - Se una persona non ha cittadinanza, si applica la legge del luogo dove risiede in tutti i casi nei quali, secondo le disposizioni che precedono, dovrebbe applicarsi la legge nazionale.

**30. (Rinvio ad altra legge).** - Quando, ai termini degli articoli precedenti, si deve applicare una legge straniera, si applicano le disposizioni della legge stessa senza tener conto del rinvio da essa fatto ad altra legge.

**31. (Limiti derivanti dall'ordine pubblico e dal buon costume).** - Nonostante le disposizioni degli articoli precedenti, in nessun caso le leggi e gli atti di uno Stato estero, gli ordinamenti e gli atti di qualunque istituzione o ente, o le private disposizioni e convenzioni possono aver effetto nel territorio dello Stato, quando siano contrari all'ordine pubblico o al buon costume.

(2) Attualmente, sul Diritto applicabile, artt. 13 ss., Diritto internazionale privato [1].



**CODICE**  
**DI**  
**PROCEDURA CIVILE**

Regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443  
Approvazione del codice di procedura civile

*(G.U. n. 253 del 28 ottobre 1940, s.o.)*

# CODICE

## DI

# PROCEDURA CIVILE

## LIBRO PRIMO

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### TITOLO PRIMO Degli organi giudiziari

##### CAPO PRIMO Del giudice

##### SEZIONE PRIMA Della giurisdizione e della competenza in generale

#### 1. Giurisdizione dei giudici ordinari.

- La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge [806; Cost. 102, 103; c.n. 585; Giustizia amministrativa [6], 33 ss.; [7], 6 ss.], è esercitata dai giudici ordinari (1) secondo le norme del presente codice [37; c.c. 2907; c.n. 14; Convenzione di Bruxelles [1]; Diritto internazionale privato [1], 3 ss.; [3], 1 ss.; [4], 1 ss.].



(1) Art. 1, Ordinamento giudiziario [1].

#### 2. - 4. (1)



(1) Articoli abrogati, con decorrenza dal 1° settembre 1995, dall'art. 73, Diritto internazionale privato [1].

Il testo originario era così formulato:

•2. (*Inderogabilità convenzionale della giurisdizione*).

zione). La giurisdizione italiana non può essere convenzionalmente derogata a favore di una giurisdizione straniera, né di arbitri che pronuncino all'estero salvo che si tratti di causa relativa ad obbligazioni tra stranieri o tra uno straniero e un cittadino non residente né domiciliato nella Repubblica e la deroga risulti da atto scritto.

3. (*Pendenza di lite davanti a giudice straniero*). La giurisdizione italiana non è esclusa dalla pendenza davanti a un giudice straniero della medesima causa o di altra con questa connessa.

4. (*Giurisdizione rispetto allo straniero*). Lo straniero può essere convenuto davanti ai giudici del Regno [poi: della Repubblica]:

1) se quivi è residente o domiciliato anche elettivamente o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77, oppure se ha accettato la giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni immobili situati all'estero;

2) se la domanda riguarda beni esistenti nella Repubblica o successioni ereditarie di cittadino italiano o aperte nella Repubblica, oppure obbligazioni quivi sorte o da eseguirsi;

3) se la domanda è connessa con altra pendente davanti al giudice italiano, oppure riguarda provvedimenti cautelari da eseguirsi nella Repubblica o relativi a rapporti dei quali il giudice italiano può conoscere;

4) se, nel caso reciproco, il giudice dello Stato al quale lo straniero appartiene può conoscere delle domande proposte contro un cittadino italiano.-.

5. **Momento determinante della giurisdizione e della competenza.** (1) (2) - La giurisdizione [37] e la competenza [7 ss.] si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della

proposizione della domanda [163, 316, 414, 615, 643, 706] e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo [30-*bis*; Diritto internazionale privato 1], 8] (3).



GD 08/19/21

(1) Articolo così sostituito - con decorrenza dal 1° gennaio 1993 - dall'art. 2, l. 26 novembre 1990, n. 353.

Il testo originario dell'articolo era così formulato: «*Momento determinante della giurisdizione e della competenza*). La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti dello stato medesimo».

(2) Per il regime transitorio, art. 90<sup>1 e 3</sup>, Procedura civile 1] [come sostituito, da ultimo, dall'art. 9, d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, conv., con mod., dalla l. 20 dicembre 1995, n. 534].

(3) L'art. 5 va interpretato in conformità alla sua ratio, che è quella di favorire e non di impedire la *perpetuatio iurisdictionis*, con la conseguenza che il giudice originariamente privo di giurisdizione (o competenza) non può, per ragioni di economia processuale, dichiarare la propria carenza di giurisdizione (o competenza), ove nel corso del giudizio sia sopravvenuta una legge idonea ad attribuirgli la giurisdizione (o competenza) medesima (*C. cost. 7 novembre 2008, n. 361*). È manifestamente infondata (*in riferimento agli artt. 76, 3 e 97 Cost.*), la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 c.p.c. e dell'art. 135, lett. a) Ordinato giurisdiziaro 7], nella parte in cui prevedono da soli e nel loro combinato disposto, che nei processi civili pendenti davanti al tribunale alla data di efficacia del d.lgs. n. 51 del 1998 si applichino le disposizioni in materia di competenza anteriormente vigenti, anche quando ciò comporti la declaratoria di incompetenza a favore di uffici soppressi, atteso che il presupposto interpretativo da cui prende le mosse il giudice rimettente non appare corretto, in base a un esame sistematico delle norme transitorie del d.lgs. n. 51 del 1998, che sono improntate dall'intento di limitare la sopravvivenza dell'ufficio pretorile al solo fine dell'esaurimento del contenzioso pendente, ciò che esclude che il tribunale previamente adito possa declinare la propria competenza a favore dell'ufficio ormai soppresso del pretore, ben potendo il giudice unico di primo grado trattenerne la causa per la decisione previa, quando occorra, pronuncia di provvedimento *ex art. 426 c.p.c.* (*C. cost. 14 novembre 2000, n. 490*).

**6. Inderogabilità convenzionale della competenza.** - La competenza non può essere derogata per accordo delle parti, salvo che nei casi stabiliti dalla legge [28 ss.; c.c. 1341].

## SEZIONE SECONDA

**Della competenza per materia e valore****7. Competenza del giudice di pace.** (1)

(2) (3) - Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili [c.c. 812] di valore [10 ss.] non superiore a lire cinque milioni [2.582,28], quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice [8<sup>2</sup>, 9, 16, 413, 444, 672, 706].

Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti [c.c. 2054], purché il valore della controversia non superi lire trenta milioni [15.493,71].

(4)

Il giudice di pace è competente, qualunque ne sia il valore:

1) per le cause relative ad apposizione di termini [c.c. 951] ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi [c.c. 892];

2) per le cause relative alla misura e alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case [c.c. 1117];

3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità [c.c. 844];

(4) (5) (6)



(1) Articolo così sostituito - con decorrenza dal 1° maggio 1995 -, da ultimo, dall'art. 17, Giudice di pace 1].

Sino alla predetta data, per effetto dell'art. 1, l. 30 luglio 1984, n. 399, aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore, il testo vigente dell'articolo era il seguente:

«*Competenza del conciliatore*). Il conciliatore è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a lire un milione quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

È altresì competente per tutte le cause relative alle modalità di uso dei servizi condominiali [comma abrogato - con decorrenza dal 30 aprile 1995 - dall'art. 89<sup>1</sup>, Procedura civile 1]].

(2) Sulla competenza del giudice di pace a conoscere dei giudizi civili pendenti davanti al pretore alla data del 30 aprile 1995, rientranti peraltro, in base alla normativa sopravvenuta, nella competenza del giudice di pace, artt. 1 e 2, Ordinato giurisdiziaro 2].

(3) Nota 3 e 5, art. 9.

(4) Comma abrogato dall'art. 1, d.l. 18 ottobre 1995, n. 432 [che ha reiterato i dd.ll. 21 giugno 1995, n. 238 e 9 agosto 1995, n. 347, non convertiti], conv., con mod., dalla l. 20 dicembre 1995, n. 534.

Il comma era così formulato: «Il giudice di pace è inoltre competente, con il limite di valore di cui al secondo comma, per le cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo che con la sanzione pecuniaria sia stata anche applicata una sanzione amministrativa accessoria. Resta ferma la competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro e per le cause di opposizione alle ingiunzioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie».

(5) Numero abrogato dall'art. 1, d.l. 18 ottobre 1995, n. 432 [che ha reiterato i dd.ll. 21 giugno 1995, n. 238 e 9 agosto 1995, n. 347,] non convertiti], conv., con mod., dalla l. 20 dicembre 1995, n. 534.

Il numero era così formulato: «Per le cause di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate in base all'art. 75 del t.u. approvato con d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309».

(6) Sulla competenza del giudice di pace in tema di opposizione a sanzioni amministrative, art. 22-bis, Sanzioni amministrative [1].

## 8. Competenza del pretore. (1) (2)

(1) Articolo abrogato, con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 49, Ordinamento giudiziario [7].

Con decorrenza dal 30 aprile 1995 l'articolo, per effetto dell'art. 3, Procedura civile [1] era così formulato [Per la disciplina transitoria, art. 90<sup>3</sup> c.4, Procedura civile, [1]]:

«(Competenza del pretore). Il pretore è competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni, in quanto non siano di competenza del giudice di pace [comma così sostituito - con decorrenza dal 22 giugno 1995 - dall'art. 2, d.l. 21 giugno 1995, n. 238, nonché, dall'art. 2, d.l. 8 agosto 1995, n. 347 [non convertiti in legge] e, infine, dall'art. 2, d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, conv., con mod., dalla l. 20 dicembre 1995, n. 534. Per effetto dell'art. 3, Procedura civile [1], erano di competenza del pretore le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire dieci milioni, in quanto non di competenza del conciliatore. A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 18, Giudice di pace [1], tra il 1° maggio ed il 21 giugno 1995 il pretore era competente per le cause di valore sino a lire venti milioni].

È competente, qualunque ne sia il valore:

1) per le azioni possessorie, salvo il disposto dell'articolo 704, e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell'articolo 688, secondo comma;

2) (omissis) [numero abrogato - con decorrenza dal 1° maggio 1995 - dall'art. 47<sup>1</sup>, Giudice di pace [1]];

3) per le cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e per quelle di affitto di aziende, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie;

4) (omissis) [numero abrogato - con decorrenza dal 1° maggio 1995 - dall'art. 47<sup>1</sup>, Giudice di pace [1]].

Sino al 30 aprile 1995, per effetto dell'art. 2, l. 30 luglio 1984, n. 399, aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore, il testo vigente dell'articolo era il seguente:

«(Competenza del pretore). Il pretore è competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinque milioni.

È competente, qualunque ne sia il valore:

1) per le azioni possessorie, per le denunce di nuova opera e di danno temuto e per i provvedimenti di urgenza previsti nell'art. 700, salvo il disposto degli artt. 688, 701 e 704;

2) per le cause relative ad apposizione di termini e osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;

3) per le cause di sfratto per finita mezzadria e affitto a coltivatore diretto e per quelle per finita locazione;

4) per le cause relative alla misura dei servizi del condominio di case [comma abrogato - con decorrenza dal 1° gennaio 1993, dall'art. 89, Procedura civile [1]].

(2) Per i giudizi pendenti davanti al pretore alla data del 2 giugno 1999, artt. 132, ss., Ordinamento giudiziario [7]. Sul funzionamento dell'ufficio del pretore per la definizione dei procedimenti pendenti, artt. 34 ss., Ordinamento giudiziario [7].

**9. Competenza del tribunale.** (1) - Il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice (2) (3) (4) (5) (6).

Il tribunale è altresì esclusivamente competente per le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone [706 - 736; c.c. 1 ss., 48 ss., 74 ss., 79 ss., 244 ss., 269 ss., 414 ss.] e ai diritti onorifici, per la querela di falso [221 ss., 318], per l'esecuzione forzata [483] e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile [153; Sanzioni amministrative [1], 22-bis<sup>4</sup>] (7).



(1) Articolo così sostituito, con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 50, Ordinamento giudiziario [7].

L'articolo era così formulato: «(Competenza del tribunale). Il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza del conciliatore [con decorrenza dal 1° maggio 1995, per effetto dell'art. 39, Giudice di pace [1]; del giudice di pace] o del pretore».

Il tribunale è altresì esclusivamente competente per tutte le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile- [in margine a tale formulazione della norma, C. cost. 18 dicembre 1997, n. 424, ha dichiarato manifestamente infondata (in riferimento agli artt. 3 e 107<sup>3</sup> Cost.) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 nella parte in cui riserva al tribunale la competenza per le cause in materia di imposte e tasse, atteso che non è ravvisabile alcuna evidente ragione di irragionevolezza, nell'aver mantenuto la competenza per materia del tribunale per le cause in questione].

(2) Per i giudizi pendenti davanti al pretore alla data del 2 giugno 1999, artt. 132 ss., Ordinamento giudiziario [7].

rio [7]; sul funzionamento dell'ufficio del pretore per la definizione dei procedimenti pendenti, artt. 34 ss., Ordinamento giudiziario [7].

(3) La corte di appello è competente in unico grado, tra l'altro, a conoscere: l'impugnazione per nullità del lodo (art. 828 c.p.c.); riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri (artt. 839, 840); attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento (art. 67, Diritto internazionale privato [1]); attuazione ed esecuzione di atti pubblici ricevuti all'estero (art. 68, Diritto internazionale privato [1]); opposizione alle sanzioni amministrative irrogate dal Ministero dell'economia e delle finanze (art. 195<sup>ss.</sup>, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, t.u. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria); domanda di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole del processo (art. 2, Ordinamento giudiziario [10]); opposizioni alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità (art. 54, Espropriazione [1]).

(4) Per le controversie aventi ad oggetto: marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d'autore, nonché di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale, d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 [Proprietà industriale [1]].

(5) Sono manifestamente inammissibili (*in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 53, 97 e 113 Cost.*) le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 9 nella parte in cui, nel disciplinare la competenza nel processo civile, non prevedono ovvero escludono la competenza del giudice di pace in ordine alle controversie in materia di contributi di bonifica e devolvono alla cognizione del tribunale genericamente le «cause in materia di imposte e tasse», sollevate sul presupposto della natura non tributaria delle controversie in materia di contributi di bonifica e in considerazione del contrario indirizzo, che in ordine alla qualificazione di tali contributi hanno fatto proprio le ss. uu. della Corte di cassazione, atteso che con tali ordinanze di rinvio si censura il principio giurisprudenziale enunciato dalla Cassazione più che le disposizioni di legge indicate così rilevando che la reale finalità delle questioni sottoposte dai giudici rimettenti sono non tanto la risoluzione di un dubbio di costituzionalità, che gli stessi hanno dimostrato di non nutrire affatto e di poter risolvere in via interpretativa, quanto a proteggere le emanande pronunce dall'alea di una impugnazione e di un eventuale annullamento (*C. cost. 31 marzo 2000, n. 93*).

(6) **11. 1.** Nelle ipotesi in cui in sede giudiziaria, amministrativa o contabile siano già state accertate con atti definitivi la dipendenza dell'invalidità e il suo grado ovvero della morte da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, ivi comprese le perizie giudiziarie penali, le consulenze tecniche o le certificazioni delle aziende sanitarie locali od ospedaliere e degli ospedali militari, è instaurato ad istanza di parte, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un procedimento civile dinanzi al tribunale in composizione monocratica. Tale procedimento deve

essere concluso con sentenza soggetta all'impugnazione di cui all'articolo 12, comma 2.

**12. 1.** Il tribunale in composizione monocratica competente in base alla residenza anagrafica della vittima o dei superstiti fissa una o al massimo due udienze, intervallate da un periodo di tempo non superiore a quarantacinque giorni, al termine del quale, esposte le richieste delle parti, prodotte ed esperite le prove e precisate le conclusioni, la causa è assegnata a sentenza e decisa nel termine di quattro mesi.

2. Le sentenze di cui al comma 1 sono ricorribili esclusivamente dinanzi alla Corte di cassazione per violazione di legge, ivi compresa la manifesta illogicità della motivazione (*artt. 11 e 12, l. 3 agosto 2004, n. 206, Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice*).

(7) È manifestamente infondata (*in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 113 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9<sup>o</sup> nonché dell'art. 7<sup>o</sup>, che stabilisce (il primo) la competenza esclusiva del tribunale per le cause in materia di imposte e tasse e, quindi, di controversie in tema di contributi consortili, su cui ora, nuovo art. 2<sup>o</sup>, Contenzioso tributario [2], e limita (il secondo) la competenza per valore del giudice di pace, quando le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinque milioni «dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice». Il remittente, infatti, muove dall'erroneo presupposto secondo cui per esplicita scelta del legislatore, unico criterio alla cui stregua valutare la natura delle controversie, è quello del valore, senza considerare che la ripartizione della competenza avviene anche *ratione materiae*. Contemporaneamente, da un lato, il legislatore gode della più ampia discrezionalità nel dettare le regole di ripartizione della competenza, purché si tratti di scelte non manifestamente irragionevoli, dall'altro, l'opzione di privilegiare il criterio della competenza per materia, anziché quello basato sul valore, si fonda sulla valutazione della particolare natura delle controversie in esame, attinenti alla pretesa impositiva dello Stato nei confronti del cittadino ed involgenti comunque un interesse pubblico. Le diverse modalità di svolgimento del processo dinanzi al tribunale rispetto a quelle semplificate previste nei procedimenti innanzi al giudice di pace, comunque, non determinano alcun pregiudizio al diritto di difesa, il quale permane integro ed è garantito in tutte le sue esplicitazioni (*C. cost. 26 novembre 2002, n. 481*).

**10. Determinazione del valore.** - Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda [99] a norma delle disposizioni seguenti.

A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona [104] si sommano tra loro, e gli interessi scaduti [c.c. 1282 ss.], le spese e i danni [c.c. 1223, 2043] anteriori alla proposizione si sommano col capitale [31, 104].



**11. Cause relative a quote di obbligazione tra più parti.** - Se è chiesto da più persone o contro più persone [103] l'adempimento per quote di un'obbligazione [c.c. 1314 ss.], il valore della causa si determina dall'intera obbligazione.



**12. Cause relative a rapporti obbligatori, a locazioni e a divisioni.** - Il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio [c.c. 1173] si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione [35].

(1) (2)

Il valore delle cause per divisione [784; c.c. 713, 1111] si determina da quello della massa attiva da dividersi [22, 784 ss.].



(1) Comma abrogato - con decorrenza dal 30 aprile 1995 - dall'art. 89<sup>1</sup>, Procedura civile [1].

Il testo originario era così formulato: «Nelle cause per finita locazione d'immobili il valore si determina in base all'ammontare del fitto o della pigione per un anno, ma se sorge controversia sulla continuazione della locazione, il valore si determina cumulando i fitti o le pigioni relativi al periodo controverso.»

(2) Per il regime transitorio, art. 90<sup>1 e 3</sup>, Procedura civile [1].

**13. Cause relative a prestazioni alimentari e a rendite.** - Nelle cause per prestazioni alimentari periodiche [c.c. 433 ss.], se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni.

Nelle cause relative a rendite perpetue [c.c. 1861 ss.], se il titolo è controverso, il valore si determina cumulando venti annualità; nelle cause relative a rendite temporanee o vitalizie [c.c. 1872 ss.], cumulando le annualità domandate fino a un massimo di dieci [55<sup>3</sup>; Sanzioni amministrative [1], 22-bis<sup>2</sup>].

Le regole del comma precedente si applicano anche per determinare il valore delle cause relative al diritto del concedente [568; c.c. 957 ss.].



**14. Cause relative a somme di danaro e a beni mobili.** - Nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobili [c.c. 812] il valore si

determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore; in mancanza di indicazione o dichiarazione, la causa si presume di competenza del giudice adito.

Il convenuto può contestare, ma soltanto nella prima difesa [167, 319] il valore come sopra dichiarato o presunto; in tal caso il giudice decide, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e senza apposita istruzione [38, 42].

Se il convenuto non contesta il valore dichiarato o presunto, questo rimane fissato, anche agli effetti del merito [10<sup>1</sup>], nei limiti della competenza del giudice adito.



**GD 07/47/31**

**15. Cause relative a beni immobili.** (1) - Il valore delle cause [778<sup>2</sup>] relative a beni immobili [c.c. 812] è determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda:

per duecento per le cause relative alla proprietà [c.c. 832];

per cento per le cause relative all'usufrutto [c.c. 978], all'uso [c.c. 1021], all'abitazione [c.c. 1022], alla nuda proprietà e al diritto dell'enfiteuta [c.c. 959];

per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alle servitù [c.c. 1027 ss.].

Il valore delle cause per il regolamento di confini [c.c. 950], si desume dal valore della parte di proprietà controversa, se questa è determinata; altrimenti il giudice lo determina a norma del comma seguente.

Se per l'immobile all'atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti; e se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 7, l. 30 luglio 1984, n. 399, Aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore.

**16. Esecuzione forzata.** (1) (2)



(1) Articolo abrogato, con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 51, Ordinamento giudiziario [7].

L'articolo era così formulato: «(Esecuzione forzata).

Per la consegna e il rilascio di cose e per l'espropriazione forzata di cose mobili e di crediti è competente il pretore.

Per l'espropriazione forzata di cose immobili è competente il tribunale.

Se cose mobili sono soggette all'espropriazione forzata insieme con l'immobile nel quale si trovano, per l'espropriazione è competente il tribunale anche relativamente ad esse.

Per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare è competente il pretore.

(2) Per i giudizi pendenti davanti al pretore alla data del 2 giugno 1999, artt. 132 ss., Ordinamento giudiziario [7].

**17. Cause relative all'esecuzione forzata.** - Il valore delle cause di opposizione all'esecuzione forzata [615] si determina dal credito per cui si procede;

quello delle cause relative alle opposizioni proposte da terzi a norma dell'articolo 619, dal valore dei beni controversi;

quello delle cause relative a controversie sorte in sede di distribuzione [512, 598], dal valore del maggiore dei crediti contestati.



### SEZIONE TERZA

#### Della competenza per territorio (1) (2)

(1) Per la rilevanza dei criteri stabiliti per la competenza per territorio, ai fini della determinazione dell'ambito della giurisdizione italiana, Diritto internazionale privato [1, 3<sup>a</sup>, 9].

(2) *C. cost. 12 marzo 1998, n. 51 e C. cost. 4 luglio 2001, n. 216*, nota 1 all'intitolazione della sezione quarta.

**18. Foro generale delle persone fisiche.** - Salvo che la legge disponga altrimenti [20, 21, 413, 444, 637, 661, 672, 680, 701, 796, 825, 828, 831; c.c. 1903, 1932; c.n. 620; Proprietà industriale [1, 4], è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio [c.c. 43, 45, 1903, 1932], e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora [139, 413<sup>4</sup>; c.c. 43] (1).

Se il convenuto non ha residenza, né domicilio, né dimora nello Stato o se la dimora è sconosciuta, è competente il giudice del luogo in cui risiede l'attore [Convenzione di Bruxelles [1, 8, 9].



**GD 98/14/35**

(1) Non è fondata (*in riferimento agli artt. 3, 24 e 31 Cost.*), la questione di legittimità costituzionale degli artt.

18 c.p.c., 274 c.c. e 38 att. c.c., nella parte in cui escludono che nel giudizio di ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale la competenza per territorio, qualora la causa riguardi un minore, venga individuata nel tribunale per i minorenni nell'ambito del cui distretto risiede il minore stesso, tenuto presente che rientra nelle valutazioni discrezionali del legislatore non solo la conformazione generale degli istituti processuali ma anche la determinazione delle competenze e la ripartizione della giurisdizione, purché effettuate - come nel caso concreto - nei limiti della ragionevolezza (*C. cost. 19 giugno 1998, n. 228*).

**19. Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute.** - Salvo che la legge disponga altrimenti [c.c. 2378<sup>1</sup>], qualora sia convenuta una persona giuridica [c.c. 12], è competente il giudice del luogo dove essa ha sede [c.c. 16, 46, 2328 n. 2, 2475 n. 2, 2518 n. 2]. È competente altresì il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda [77; c.n. 620] (1).

Ai fini della competenza, le società non aventi personalità giuridica [c.c. 2251, 2291, 2313], le associazioni non riconosciute e i comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile hanno sede dove svolgono attività in modo continuativo [145].



(1) Artt. 8 e 9, l. 21 giugno 1971, n. 804, Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo firmato a Bruxelles il 27 settembre 1968.

**20. Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione.** - Per le cause relative a diritti di obbligazione [c.c. 1182] è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta [c.c. 1326 ss., 1498, 1510<sup>2</sup>] o deve eseguirsi [c.c. 1182] l'obbligazione dedotta in giudizio [413, 414].



**GD 05/01/43**

**21. Foro per le cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie.** - Per le cause relative a diritti reali su beni immobili [Fallimento [1, 24; Fallimento [6, 13], per le cause in materia di locazione e comodato di immobili e di affitto di aziende, nonché, per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge,

dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, è competente il giudice del luogo dove è posto l'immobile o l'azienda (1) (2). Qualora l'immobile sia compreso in più circoscrizioni giudiziarie, è competente il giudice della circoscrizione nella quale è compresa la parte soggetta a maggior tributo (3) verso lo Stato; quando non è sottoposto a tributo (2), è competente ogni giudice nella cui circoscrizione si trova una parte dell'immobile.

Per le azioni possessorie [703 ss.; c.c. 1168 ss.] e per la denuncia di nuova opera e di danno temuto [688 ss.; c.c. 1171, 1172] è competente il giudice del luogo nel quale è avvenuto il fatto denunciato (2).



(1) Il primo periodo del comma è stato così sostituito, con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 52, Ordinamento giudiziario [7].

Il periodo era così formulato: «Per le cause relative a diritti reali su beni immobili e per quelle di cui ai nn. 2 e 3 dell'art. 8 [con decorrenza dal 1° maggio 1995, per effetto dell'art. 17, Giudice di pace [1]; al n. 1 dell'art. 7<sup>3</sup> e n. 3 dell'art. 8] è competente il giudice del luogo dove è posto l'immobile».

(2) Per i giudizi pendenti davanti al pretore alla data del 2 giugno 1999, artt. 132 ss., Ordinamento giudiziario [7]; sul funzionamento dell'ufficio del pretore per la definizione dei procedimenti pendenti, artt. 34 ss., Ordinamento giudiziario [7].

(3) Il riferimento al «tributo verso lo Stato» è privo di oggetto, per effetto dell'art. 82, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, che - tra le altre - ha abolito (alla lett. a) - le imposte sul reddito dominicale dei terreni, sul reddito agrario, sul reddito dei fabbricati e sui redditi di ricchezza mobile, l'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, le relative sovrimposte erariali e locali».

**22. Foro per le cause ereditarie.** - È competente il giudice del luogo dell'aperta successione [c.c. 456] per le cause:

1) relative a petizione [c.c. 533] o divisione di eredità [c.c. 713 ss.] e per qualunque altra tra coeredi fino alla divisione [784 ss.];

2) relative alla rescissione della divisione [c.c. 763] e alla garanzia delle quote [c.c. 758], purché proposte entro un biennio dalla divisione;

3) relative a crediti verso il defunto [c.c. 752] o a legati dovuti dall'erede [c.c. 662], purché proposte prima della divisione e in

ogni caso entro un biennio dall'apertura della successione [c.c. 456];

4) contro l'esecutore testamentario [c.c. 700 ss.], purché proposte entro i termini indicati nel numero precedente.

Se la successione si è aperta fuori della Repubblica, le cause suindicate sono di competenza del giudice del luogo in cui è posta la maggior parte dei beni situati nella Repubblica, o, in mancanza di questi, del luogo di residenza [c.c. 43] del convenuto o di alcuno dei convenuti.



GD 96/18/35

**23. Foro per le cause tra soci e tra condomini.** - Per le cause tra soci [c.c. 2247] è competente il giudice del luogo dove ha sede la società [c.c. 46]; per le cause tra condomini [c.c. 1100, 1117] il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi.

Tale norma si applica anche dopo lo scioglimento della società [c.c. 2272] o del condominio [c.c. 1117] purché la domanda sia proposta entro un biennio dalla divisione.



GD 06/39/50

**24. Foro per le cause relative alle gestioni tutelari e patrimoniali.** - Per le cause relative alla gestione di una tutela [c.c. 343 ss.] o di una amministrazione patrimoniale [c.c. 52, 168, 180, 184, 217, 528, 641] conferita per legge o per provvedimento dell'autorità è competente il giudice del luogo d'esercizio della tutela o dell'amministrazione.



**25. Foro della pubblica amministrazione.** - Per le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti (1) [413<sup>6</sup>], il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Quando l'amministrazione è convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in



cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda (2).



(1) Art. 7, Avvocatura dello Stato [1].

(2) Non è fondata (*in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 113 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 [e degli artt. 6, 7, 8 e 10, Avvocatura dello Stato [1] in tema di determinazione del foro della P.A. (*C. cost. 22 dicembre 1964, n. 118*).

È manifestamente infondata (*in riferimento agli artt. 2 e 24 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 [Esecuzione esattoriale [1] in relazione agli artt. 9 e 25 c.p.c. e all'art. 6, R.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 [Avvocatura dello Stato [1], sotto il profilo che nell'interpretazione data dalla Corte di cassazione a tale disposizione (postulante la natura tributaria della causa avente ad oggetto l'opposizione di terzo estraneo all'esecuzione forzata su titolo fiscale), imponendo il foro erariale per tale tipo di controversia, vanificherebbe, comprendendolo irragionevolmente, il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale, in considerazione del costo eccessivo del giudizio per la difesa della proprietà (*C. cost. 12 aprile 1989, n. 189*).

**26. Foro dell'esecuzione forzata.** - Per l'esecuzione forzata su cose mobili [513 ss.] o immobili [555 ss.] è competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano. Se le cose immobili soggette all'esecuzione non sono interamente comprese nella circoscrizione di un solo tribunale, si applica l'articolo 21.

Per l'espropriazione forzata di crediti [543 ss.] è competente il giudice del luogo dove risiede [c.c. 43] il terzo debitore.

Per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare [612 ss.; c.c. 2931, 2933] è competente il giudice del luogo dove l'obbligo deve essere adempiuto [27<sup>2</sup>; c.c.1182].



**27. Foro relativo alle opposizioni all'esecuzione.** - Per le cause di opposizione all'esecuzione forzata di cui agli articoli 615 e 619 è competente il giudice del luogo dell'esecuzione [17], salva la disposizione dell'articolo 480 terzo comma [618-bis].

Per le cause di opposizione a singoli atti esecutivi [617] è competente il giudice davanti al quale si svolge l'esecuzione.



**28. Foro stabilito per accordo delle parti.** - La competenza per territorio [18] può essere derogata per accordo delle parti [29; c.c. 1341], salvo che per le cause previste nei numeri 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 70, per i casi di esecuzione forzata [474 ss.], di opposizione alla stessa [615 ss.], di procedimenti cautelari [670 ss.] e possessori [703 ss.], di procedimenti in camera di consiglio [737 ss.] e per ogni altro caso in cui l'inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge [25, 38<sup>1</sup>, 44, 45, 413<sup>5</sup>, 661, 747, 825; Fallimento [1], 9] (1).

(1) È manifestamente infondata (*in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 28, 38<sup>5</sup> e 661 c.p.c. sotto il profilo che gli stessi, statuendo per i procedimenti per convalida di sfratto la competenza inderogabile del giudice del luogo in cui si trova la cosa locata, precludono al locatore di adire il giudice del foro convenzionalmente stabilito nel contratto, riservandogli un trattamento inferiore rispetto a quello fatto al conduttore, e menomandone il diritto di difesa (*C. cost. 30 dicembre 1987, n. 639*).


È manifestamente inammissibile (*in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101 e 111 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 28, 30-bis e 38 c.p.c. nella parte in cui non contemplerebbero come inderogabile la competenza territoriale stabilita dall'art. 30-bis citato e non prevederebbero il potere del giudice di rilevarne d'ufficio il difetto, atteso che la competenza territoriale per le cause in cui sono parti magistrati, essendo compiutamente e specificamente determinata dalla legge, si configura - contrariamente a quanto assume il giudice a quo secondo detta competenza sarebbe liberamente derogabile dalle parti - come competenza idonea a derogare qualsiasi altro foro pur altrimenti previsto come inderogabile dal codice di procedura civile (*C. cost. 16 luglio 2002, n. 348*).

**29. Forma ed effetti dell'accordo delle parti.** - L'accordo delle parti per la deroga [6] della competenza territoriale [18 ss.] deve riferirsi ad uno o più affari determinati e risultare da atto scritto [c.c. 1341, 2725].

L'accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva [38<sup>5</sup>] quando ciò non è espressamente stabilito.

**30. Foro del domicilio eletto.** - Chi ha eletto domicilio a norma dell'articolo 47 del codice civile, può essere convenuto davanti al giudice del domicilio stesso [141].

**30-bis. Foro per le cause in cui sono parti i magistrati.** (1) (2) (3) - Le cause in cui sono comunque parti magistrati, che secondo le norme del presente capo sarebbero attribuite alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le pro-

prie funzioni, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale .

Se nel distretto determinato ai sensi del primo comma il magistrato è venuto ad esercitare le proprie funzioni successivamente alla sua chiamata in giudizio [5], è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte d'appello individuato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale con riferimento alla nuova destinazione.



**GD 04/24/38**



Comma costituzionalmente illegittimo:

- ad eccezione della parte relativa alle azioni civili concernenti le restituzioni e il risarcimento del danno da reato, di cui sia parte un magistrato, nei termini di cui all'art. 11 del codice di procedura penale (*C. cost. 25 maggio 2004, n. 147*);

- nella parte in cui estende la sua sfera di applicazione ai procedimenti di esecuzione forzata (*C. cost. 12 novembre 2002, n. 444*).

(1) Articolo inserito dall'art. 9, l. 2 dicembre 1998, n. 420, Disposizioni riguardanti i magistrati.

(2) *C. cost. 12 marzo 1998, n. 51 e C. cost. 4 luglio 2001, n. 216*, nota 1 alla intitolazione della sezione quarta nonché *C. cost. 16 luglio 2002, n. 348*, nota 1, art. 28.

(3) È manifestamente inammissibile (*in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-bis in quanto non limita la regola della competenza alla sole cause civili conseguenti ai procedimenti penali considerati dall'art. 11 c.p.p. ma la estende a tutte le cause civili in cui un magistrato sia comunque parte, atteso che il giudice remittente non propone una vera questione di legittimità costituzionale della questione, ma chiede alla Corte di confermare l'interpretazione che di tale norma egli propone, al fine di renderla conforme alla Costituzione. Il giudice *a quo*, infatti, dopo avere affermato, da un lato, che la disposizione censurata pone un criterio di competenza territoriale di portata generale, precisa, dall'altro, che dai lavori preparatori si possa pervenire alla conclusione che la competenza prevista da tale norma fosse limitata ai soli casi di risarcimento del danno conseguenti alle ipotesi di cui all'art. 11 c.p.p. (*C. cost. 4 luglio 2001, n. 215*).

#### SEZIONE QUARTA

### Delle modificazioni della competenza per ragione di connessione (1)

(1) È manifestamente infondata (*in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 111 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale degli artt. da 18 a 36 e dell'art. 2, l. 2 dicembre 1998, n. 420 nella parte in cui non prevedono, per le cause civili nelle quali siano comunque parti magistrati in servizio nel distretto ove ha sede il giudice

competente secondo i criteri ordinari e in corso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, un foro derogatorio rispetto ai normali criteri di competenza territoriale. Non solo, infatti, in linea di massima, la scelta in ordine alla applicabilità o meno di nuove norme processuali ai giudizi in corso rientra nella discrezionalità del legislatore, salvo il rispetto della ragionevolezza e degli altri principi costituzionali, nel caso in esame la scelta non può dirsi irragionevole o discriminatoria considerando che la situazione dei processi pendenti, per la varietà dello stato in cui potevano trovarsi, era intrinsecamente diversa da quella dei processi che sarebbero stati instaurati dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina (*C. cost. 4 luglio 2001, n. 216*).

È inammissibile (*in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli da 18 a 35 c.p.c., nella parte in cui non viene previsto uno spostamento della competenza per territorio secondo principi pre-determinati quali quelli previsti, per il processo penale, dall'art. 11 c.p.p., nel caso in cui un magistrato sia attore o convenuto in un procedimento civile, ovvero, in linea subordinata, limitatamente al caso il cui giudizio abbia ad oggetto fatti la cui rilevanza penale debba essere incidentalmente accertata ovvero, in via ulteriormente subordinata, nei procedimenti civili per diffamazione a mezzo stampa in cui sia applicabile la sanzione di cui all'art. 12 legge sulla stampa, nonché (*in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale degli artt. da 18 a 36 c.p.c., nella parte in cui non prevedono l'applicabilità del criterio di competenza territoriale stabilito dall'art. 11 c.p.p. anche nei giudizi civili nei quali sia attore o convenuto un magistrato e che abbiano ad oggetto una domanda di risarcimento dei danni derivanti da un reato di cui il magistrato, parte del giudizio civile, si assume essere l'autore ovvero la persona offesa o il danneggiato, considerato che solo il legislatore può stabilire, nell'esercizio del suo potere discrezionale, quando ricorra quella identità di *ratio* che imponga l'estensione pura e semplice del criterio di cui all'art. 11 c.p.p. e quando, invece, quella *ratio* non ricorra affatto o sia realizzabile attraverso la previsione di un foro appropriato alla specifica materia, così da evitare che vengano sacrificati altri interessi e valori costituzionalmente rilevanti come potrebbe accadere ove, ad esempio, per una esecuzione forzata, o per una causa divisoria, o per un regolamento di confini, finisse col diventare competente il giudice di un distretto assai lontano dal foro attualmente *singulatum* previsto nel codice di rito, quale sarebbe quello risultante dal nuovo testo dell'art. 11 c.p.p. già approvato da uno dei rami del Parlamento (*C. cost. 12 marzo 1998, n. 51*).

**31. Cause accessorie.** - La domanda accessoria può essere proposta al giudice territorialmente competente [18] per la domanda principale affinché sia decisa nello stesso processo [40, 274], osservata, quanto alla competenza per valore, la disposizione dell'articolo 10, secondo comma.

(1)

(1) Comma abrogato, con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 53, Ordinamento giudiziario [7].

Il comma era così formulato: «Può tuttavia essere

proposta allo stesso giudice anche se eccede la sua competenza per valore, qualora la competenza per la causa principale sia determinata per ragione di materia-.

**32. Cause di garanzia.** (1) - La domanda di garanzia [106, 269; c.c. 1179, 1485, 1585, 1586] può essere proposta al giudice competente per la causa principale affinché sia decisa nello stesso processo. Qualora essa ecceda la competenza per valore del giudice adito [7, 9], questi rimette entrambe le cause al giudice superiore assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione.



(1) Articolo così sostituito, con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 54, Ordinamento giudiziario [7].

Il testo originario dell'articolo era così formulato: «(Cause di garanzia). La domanda di garanzia può essere proposta al giudice competente per la causa principale affinché sia decisa nello stesso processo, anche se eccede la sua competenza per valore».

**33. Cumulo soggettivo.** - Le cause contro più persone che a norma degli articoli 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l'oggetto o per il titolo possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse per essere decise nello stesso processo [103].



**34. Accertamenti incidentali.** - Il giudice, se per legge [221 ss.; c.c. 124] o per esplicita domanda di una delle parti è necessario decidere con efficacia di giudicato [324; c.c. 2909] una questione pregiudiziale che appartiene per materia o valore alla competenza di un giudice superiore, rimette tutta la causa a quest'ultimo, assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti a lui [50, 107, 819, 819-bis; att. 125; Convenzione di Bruxelles [1], 26; Diritto internazionale privato [1], 6, 7<sup>3</sup>, 67<sup>3</sup>].



**35. Eccezione di compensazione.** - Quando è opposto in compensazione [c.c. 1241 ss.] un credito che è contestato ed eccede la competenza per valore del giudice adito [7<sup>1</sup>, 8<sup>1</sup>], questi, se la domanda è fondata su titolo non controverso o facilmente accerta-

bile, può decidere su di essa e rimettere le parti al giudice competente per la decisione relativa all'eccezione di compensazione, subordinando, quando occorre, l'esecuzione della sentenza alla prestazione di una cauzione [119, 478]; altrimenti provvede a norma dell'articolo precedente [36].



**36. Cause riconvenzionali.** - Il giudice competente per la causa principale conosce anche delle domande riconvenzionali [167, 416<sup>2</sup>] che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non eccedano la sua competenza [28, 38] per materia o valore [7<sup>1</sup>, 8<sup>1</sup>]; altrimenti applica le disposizioni dei due articoli precedenti.



GD 96/31/49

#### SEZIONE QUINTA

### Del difetto di giurisdizione, dell'incompetenza e della litispendenza

**37. Difetto di giurisdizione.** - Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali [Cost. 102, 103, 112, 113] è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo [41, 324, 339, 360 n. 1, 368, 374, 382, 386; Convenzione di Bruxelles [1], 18, 19; Diritto internazionale privato [1], 4, 11].

(1)



GD 07/13/100


(1) Comma abrogato - con decorrenza dal 1° settembre 1995 - dall'art. 73, Diritto internazionale privato [1].

Il testo originario del comma era così formulato: «Il difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello straniero è rilevato dal giudice d'ufficio in qualunque stato e grado del processo relativamente alle cause che hanno per oggetto beni immobili situati all'estero; in ogni altro caso è rilevato, egualmente d'ufficio, dal giudice se il convenuto è contumace, e può essere rilevato soltanto dal convenuto costituito che non abbia accettato espressamente o tacitamente la giurisdizione italiana.»

Per la disciplina attuale, art. 11, Diritto internazionale privato [1].

**38. Incompetenza.** (1) (2) - L'incompetenza per materia [7 ss., 44, 45], quella per


valore [7<sup>1</sup>, 8<sup>1</sup>] e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione [183, 428] (3).

L'incompetenza per territorio [18 ss.], fuori dei casi previsti dall'articolo 28, è eccettata a pena di decadenza nella comparsa di risposta [167, 416, 819-ter]. L'eccezione si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente. Quando le parti costituite aderiscono a tale indicazione, la competenza del giudice rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione dal ruolo [50; att. 125]  (4).

Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni.



GD 06/09/72


 Articolo costituzionalmente illegittimo nel combinato disposto con l'articolo 102, nella parte in cui in ipotesi di litisconsorzio necessario, consenta di ritenere improduttiva di effetti l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta non da tutti i litisconsorti convenuti (*C. cost. 8 febbraio 2006, n. 41*).

(1) Articolo così sostituito - con decorrenza dal 30 aprile 1995 - dall'art. 4, l. 26 novembre 1990, n. 353.

Il testo originario dell'articolo era così formulato: «(Incompetenza). L'incompetenza per materia e quella per territorio nei casi previsti nell'articolo 28 sono rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.

L'incompetenza per valore può essere rilevata, anche d'ufficio, in ogni momento del giudizio di primo grado.

L'incompetenza per territorio, fuori dei casi previsti dall'articolo 28, può essere eccettata soltanto nella comparsa di risposta o, in generale, nel primo atto difensivo del giudizio di primo grado. L'eccezione si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente. Quando le altre parti aderiscono a tale indicazione, la competenza del giudice rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione dal ruolo».




(2) Per il regime transitorio, art. 90<sup>1 e 3</sup>, Procedura civile,  [come sostituito, da ultimo, dall'art. 9, d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, conv., con mod., dalla l. 20 dicembre 1995, n. 534].

(3) È manifestamente infondata (in riferimento all'art. 25 *Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 in quanto tale norma, ponendo un limite temporale alla rilevabilità dell'incompetenza, consente la trattazione della causa da parte di un giudice carente del potere giurisdizionale, nei casi in cui

l'incompetenza non sia tempestivamente rilevata, con conseguente sostituzione del giudice naturale con altro giudice virtuale, speciale e per una sola causa, il quale viene ad acquisire il potere giurisdizionale non in forza di una previsione normativa, ma per una mera omissione delle parti. Deve, infatti, riconoscersi al legislatore la più ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali e nell'articolazione del processo, fermo il limite della ragionevolezza. Il legislatore, quindi, può introdurre limitazioni alla possibilità di rilevare i vizi di competenza a vantaggio dell'interesse all'ordine e alla speditezza del processo. La *ratio*, in particolare, del novellato art. 38, consistente nell'esigenza di una sollecita definizione delle questioni preliminari di competenza, è stata perseguita dal legislatore con l'unificazione del regime della rilevazione dell'incompetenza e con la imposizione di un limite temporale, oltre il quale è preclusa ogni questione relativa alla competenza ed essa risulta perfettamente coerente con i principi che caratterizzano la riforma del processo civile (*C. cost. 16 aprile 1999, n. 128*).

(4) È manifestamente infondata (in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 25 *Cost.*) la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 38<sup>2</sup> e 637<sup>1</sup>, secondo cui, anche nelle procedure per emissione di decreto ingiuntivo, l'incompetenza territoriale del giudice adito, ove pur paia manifesta al giudice non è rilevabile di ufficio, bensì solo su eccezione della controparte, da proporsi in sede di opposizione al decreto, tenuto presente che gli inconvenienti fattuali e gli abusi applicativi prospettati dall'autorità remittente non incidono, proprio in quanto tali, sulla legittimità della norma denunciata e trovano sanzione e rimedio all'interno della stessa disciplina processuale (*C. cost. 16 dicembre 1996, n. 394*).

È manifestamente infondata (in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 *Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38<sup>2</sup>, ultimo periodo, nella parte in cui consente all'attore di aderire in ogni tempo all'eccezione di incompetenza territoriale derogabile ritualmente proposta dal convenuto. Infatti, da un lato, la possibilità per il convenuto di rinunciare all'eccezione esclude, in radice, a prescindere da altri rilievi, che egli si trovi in una posizione passiva di soggezione, con violazione del principio della parità delle armi e, dall'altro lato, la circostanza che il processo continua (art. 50 c.p.c.) davanti al giudice la cui competenza scaturisce dalla adesione dell'attore alla indicazione del convenuto esclude ogni lesione del c.d. principio di economia processuale la cui più efficace tutela, peraltro, la legge affida al giudice attribuendogli il potere di delibare la fondatezza della questione di competenza sollevata dal convenuto e di stabilire se essa meriti una pronta decisione ovvero di essere risolta insieme con il merito della causa (*C. cost. 14 aprile 2006, n. 165*).

**39. Litispendenza e continenza di cause.** -  Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi [273; Convenzione di Bruxelles ], 21; Diritto internazionale privato ], 71],

quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con sentenza [132] la litispendenza [42] e dispone con ordinanza [279] la cancellazione della causa dal ruolo.

- Nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con sentenza la continenza e fissa un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice [50; att. 125]. Se questi non è competente anche per la causa successivamente proposta, la dichiarazione della continenza e la fissazione del termine sono da lui pronunciate [42, 44].
- La prevenzione è determinata dalla notificazione [137] della citazione [163, 414, 442, 615, 617, 619].



**40. Connessione.** • Se sono proposte davanti a giudici diversi [274] più cause le quali, per ragione di connessione [31 ss.], possono essere decise in un solo processo, il giudice fissa con sentenza [132] alle parti un termine perentorio [152, 153] per la riassunzione [50; att. 125] della causa accessoria davanti al giudice della causa principale [31], e negli altri casi [32 ss.] davanti a quello preventivamente [39<sup>3</sup>] adito (1).

La connessione non può essere eccepita dalle parti né rilevata d'ufficio dopo la prima udienza [183], e la rimessione non può essere ordinata quando lo stato della causa principale o preventivamente [39<sup>3</sup>] proposta non consente l'esauriente trattazione e decisione delle cause connesse.

Nei casi previsti negli articoli 31, 32, 34, 35 e 36, le cause, cumulativamente proposte o successivamente riunite, debbono essere trattate o decise col rito ordinario, salva l'applicazione del solo rito speciale quando una di tali cause rientri fra quelle indicate negli articoli 409 e 442 (2).

Qualora le cause connesse siano assoggettate a differenti riti speciali debbono essere trattate e decise col rito previsto per quella tra esse in ragione della quale viene determinata la competenza o, in subordine, col rito previsto per la causa di maggior valore (2).

Se la causa è trattata con un rito diverso da quello divenuto applicabile ai sensi del terzo

comma, il giudice provvede a norma degli articoli 426, 427 e 439 [274-bis] (2).

Se una causa di competenza del giudice di pace sia connessa per i motivi di cui agli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 con altra causa di competenza [del pretore o (3)] del tribunale, le relative domande possono essere proposte innanzi [al pretore o (3)] al tribunale affinché siano decise nello stesso processo (4).

Se le cause connesse ai sensi del secondo comma sono proposte davanti al giudice di pace e [al pretore o (3)] al tribunale, il giudice di pace deve pronunciare anche d'ufficio la connessione a favore [del pretore (3)] o del tribunale [819-bis] (4) (5) (6).



GD 07/20/46

(1) È manifestamente infondata (*in riferimento all'art. 24 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 40 e 645, nella parte in cui, in caso di cause connesse, non consentono che il giudice dell'opposizione possa rimettere le parti al giudice della causa principale o a quello preventivamente adito (*C. cost. 26 giugno 1991, n. 308*).

(2) Comma aggiunto - con decorrenza dal 1° gennaio 1993 - dall'art. 5, l. 26 novembre 1990, n. 353.

Per il regime transitorio, art. 90<sup>1 e 3</sup>, Procedura civile, [ ] [come sostituito, da ultimo, dall'art. 9, d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, conv., con mod., dalla l. 20 dicembre 1995, n. 534].

(3) Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse, con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 55, Ordinamento giudiziario [7].

(4) Comma aggiunto - con decorrenza dal 1° maggio 1995 - dall'art. 19, Giudice di pace [1].

(5) Per la connessione con cause pendenti all'estero, Convenzione di Bruxelles [1], 22; Diritto internazionale privato [1], 7<sup>5</sup>.

(6) È manifestamente infondata (*in riferimento agli artt. 25<sup>1</sup> e 107<sup>3</sup> Cost.*), la questione di legittimità costituzionale dell'art. 40, comma 7, nella parte in cui, disciplinando la connessione tra una causa di competenza del giudice di pace e altra di competenza del tribunale stabilisce la competenza del giudice superiore a decidere l'intera causa, pure nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo (emesso dal giudice di pace), atteso che il principio della precostituzione del giudice è rispettato tutte le volte che l'organo giudicante risulti istituito sulla base di criteri generali prefissati e che la deroga agli ordinari criteri di determinazione della competenza, introdotta dall'art. 40 nelle ipotesi di connessione di cause, costituisce anch'essa una regola generale prestabilita, in forza della quale è consentito individuare preventivamente l'organo giudicante competente a decidere delle cause, quando fra le stesse ricorra un vincolo di connessione. Appare, altresì, erroneo il richiamo all'art. 107<sup>3</sup> Cost., perché tale precetto inerisce esclusivamente lo *status* dei magistrati e non può essere utilmente invocato per argomentare le censure relative alla ripartizione delle competenze (*C. cost. 24 maggio 2000, n. 159*).

## SEZIONE SESTA

**Del regolamento di giurisdizione e di competenza**

**41. Regolamento di giurisdizione.** - Finché la causa non sia decisa nel merito [277] in primo grado, ciascuna parte può chiedere alle sezioni unite della corte di cassazione [374] che risolvano [382] le questioni di giurisdizione di cui all'articolo 37. L'istanza si propone con ricorso a norma degli articoli 364 e seguenti, e produce gli effetti di cui all'articolo 367 [Giustizia amministrativa 4], 30<sup>3</sup>].

La pubblica amministrazione che non è parte in causa può chiedere [368] in ogni stato e grado del processo che sia dichiarato dalle sezioni unite della corte di cassazione il difetto di giurisdizione [37] del giudice ordinario a causa dei poteri attribuiti dalla legge alla amministrazione stessa, finché la giurisdizione non sia stata affermata con sentenza passata in giudicato [324; Giustizia amministrativa 4], 30<sup>3</sup>) (1).



GD 99/40/43

(1) Non è fondata (in riferimento agli artt. 3, 24, 103, 111, 113 e 125 Cost.) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 41 e 367 c.p.c. Inonché degli artt. 30<sup>3</sup> e 37, Giustizia amministrativa 4] nella parte in cui consentono anche nel processo amministrativo il ricorso per regolamento di giurisdizione, atteso che anche nel processo amministrativo è ravvisabile il pubblico interesse a che la Corte di cassazione si pronunci prima che il giudice amministrativo abbia potuto manifestare in proposito il suo pensiero (C. cost. 28 luglio 1983, n. 246).

È inammissibile (in riferimento all'art. 24 Cost.) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 41, 48 e 367 nella parte in cui, mentre impongono in relazione alla proposizione del regolamento di giurisdizione la sospensione del giudizio (anche soltanto cautelare e/o urgente) non consentono, in relazione all'imposta sospensione, l'emanzazione, da parte del giudice adito, di misure cautelari urgenti a contenuto anticipatorio (ma solo di misure a contenuto conservativo), trattandosi di realizzare un nuovo equilibrio fra tutela d'urgenza ed accertamento della giurisdizione che può essere riservata solo alla discrezionalità del legislatore (C. cost. 19 dicembre 1984, n. 294).

È inammissibile (in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.), se sollevata dal giudice di merito, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 41 e 367 sotto il profilo che, proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, le sezioni unite della Corte di cassazione, ai fini della decisione sulla giurisdizione, possono valutare i soli documenti già acquisiti (C. cost. 19 dicembre 1984, n. 293).

**42. Regolamento necessario di competenza.** (1) (2) - La sentenza che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli articoli 39 e 40 [819-ter], non decide il merito della causa [277] e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 295 possono essere impugnati [323] soltanto con istanza di regolamento di competenza [Giustizia amministrativa 4], 31].



GD 07/49/55

(1) Articolo così sostituito - con decorrenza dal 1° gennaio 1993 - dall'art. 6, l. 26 novembre 1990, n. 353.

Il testo originario era così formulato: «(Regolamento necessario di competenza). La sentenza che, pronunciando sulla competenza anche a norma degli articoli 39 e 40, non decide il merito della causa, può essere impugnata soltanto con istanza di regolamento di competenza».

(2) Per il regime transitorio, art. 90<sup>1 e 3</sup>, Procedura civile, 1] [come sostituito, da ultimo, dall'art. 9, d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, conv., con mod., dalla l. 20 dicembre 1995, n. 534].

**43. Regolamento facoltativo di competenza.** - La sentenza che ha pronunciato sulla competenza [38 ss., 819-ter] insieme col merito [279] può essere impugnata con l'istanza di regolamento di competenza [46, 47] oppure nei modi ordinari [323] quando insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna quella sul merito [46].

La proposizione dell'impugnazione ordinaria non toglie alle altre parti la facoltà di proporre l'istanza di regolamento [47].

Se l'istanza di regolamento è proposta prima dell'impugnazione ordinaria, i termini per la proposizione di questa [325] riprendono a decorrere dalla comunicazione della sentenza [133, 136] che regola la competenza [49]; se è proposta dopo, si applica la disposizione dell'articolo 48 [att. 187].



**44. Efficacia della sentenza che pronuncia sulla competenza.** - La sentenza [279 n. 1] che, anche a norma degli articoli 39 e 40, dichiara l'incompetenza del giudice che l'ha pronunciata, se non è impugnata con l'istanza di regolamento [47], rende incontestabile l'incompetenza dichiarata e la competenza del giudice in essa indicato se la causa è riassunta [att. 125] nei termini di cui all'articolo 50, salvo che si tratti di incompetenza

per materia o di incompetenza per territorio nei casi previsti nell'articolo 28 (1).



(1) È manifestamente inammissibile (*in riferimento all'art. 25<sup>1</sup> Cost.*) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 44 e 45, nonché dell'art. 113<sup>2</sup> c.p.c. [nel testo modificato dall'art. 3, l. 30 luglio 1984, n. 399] nella parte in cui tali norme, consentendo al giudice conciliatore di decidere, secondo equità e in base ai principi ispiratori della materia, anche su questioni di competenza per valore, impediscono al giudice superiore, che deve decidere secondo diritto e a cui la causa è stata rimessa dopo la sentenza di incompetenza, di richiedere di ufficio il regolamento di competenza (C. cost. 27 giugno 1989, n. 361).

• **45. Conflitto di competenza.** - Quando, in seguito alla sentenza che dichiara l'incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all'articolo 28, la causa nei termini di cui all'articolo 50 è riassunta davanti ad altro giudice [att. 125], questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d'ufficio il regolamento di competenza [47<sup>4</sup>] (1).



(1) Nota 1, art. 44.

**46. Casi di inapplicabilità del regolamento di competenza.** - Le disposizioni degli articoli 42 e 43 non si applicano nei giudizi davanti ai conciliatori [ora: giudice di pace] (1) (2) [339<sup>3</sup>, 353<sup>4</sup>].



(1) 1. In tutte le disposizioni di legge in cui vengono usate le espressioni «conciliatore», «giudice conciliatore» e «vice conciliatore» ovvero «ufficio di conciliazione», queste debbono intendersi sostituite rispettivamente con le espressioni «giudice di pace» e «ufficio del giudice di pace» (art. 39 [Coordinamento], Giudice di pace [1]).

(2) È manifestamente infondata (*in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, nella parte in cui non consente l'impugnazione, mediante istanza di regolamento di competenza, delle sentenze del giudice di pace ma solo il rimedio dell'appello con impossibilità di ritorno al primo giudice, in caso di accoglimento dell'impugnazione così negando il doppio grado di giudizio di merito. Il diritto di difesa, infatti, deve ritenersi rispettato quando la causa venga effettivamente sottoposta alla cognizione dei giudici di primo e di secondo grado, restando irrilevante che l'esame del fondamento della

domanda non sia compiuto dall'uno, alla stregua di situazioni processuali preclusive, ma solo dall'altro (C. cost. 29 dicembre 2000, n. 585).

• **47. Procedimento del regolamento di competenza.** (1) - L'istanza di regolamento di competenza si propone alla corte di cassazione con ricorso [360, 375] sottoscritto dal procuratore [82, 83] o dalla parte, se questa si è costituita personalmente [82<sup>1</sup>, 86, 125, 417, 442].

Il ricorso deve essere notificato [330] alle parti che non vi hanno aderito entro il termine perentorio [152<sup>2</sup>, 153] di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza [133, 136, 430] che abbia pronunciato sulla competenza o dalla notificazione dell'impugnazione ordinaria nel caso previsto nell'articolo 43 secondo comma. L'adesione delle parti può risultare anche dalla sottoscrizione del ricorso.

La parte che propone l'istanza, nei cinque giorni successivi all'ultima notificazione del ricorso alle parti, deve chiedere ai cancellieri degli uffici davanti ai quali pendono i processi, che i relativi fascicoli siano rimessi alla cancelleria della corte di cassazione [att. 137; Procedura civile [4], 16]. Nel termine perentorio di venti giorni dalla stessa notificazione deve depositare nella cancelleria il ricorso con i documenti necessari [369].

Il regolamento d'ufficio [45] è richiesto con ordinanza [134] dal giudice, il quale dispone la rimessione del fascicolo d'ufficio [Procedura civile [4], 16] alla cancelleria della corte di cassazione [382].

Le parti, alle quali è notificato il ricorso [330 ss.] o comunicata l'ordinanza del giudice [134], possono, nei venti giorni successivi, depositare nella cancelleria della corte di cassazione scritture difensive e documenti [49, 375].



GD 96/47/26

(1) Articolo così sostituito dall'art. 2, l. 14 luglio 1950, n. 581, ratifica del d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al codice di procedura civile.

**48. Sospensione dei processi.** - I processi relativamente ai quali è chiesto il regolamento di competenza [42, 43, 45] sono sospesi [295 ss.] dal giorno in cui è presentata l'istanza al cancelliere a norma dell'articolo precedente

o dalla pronuncia dell'ordinanza che richiede il regolamento [43<sup>3</sup>, 47<sup>3</sup>; att. 133-*bis*].

Il giudice può autorizzare il compimento degli atti che ritiene urgenti [298, 367].



**49. Sentenza [ora: ordinanza] di regolamento di competenza.** - Il regolamento è pronunciato con **sentenza** [ora: ordinanza] in camera di consiglio [375] entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine previsto nell'articolo 47, ultimo comma [310<sup>2</sup>].

Con la **sentenza** [ora: ordinanza] la corte di cassazione statuisce sulla competenza [91, 382], dà i provvedimenti necessari per la prosecuzione del processo davanti al giudice che dichiara competente [50] e rimette, quando occorre, le parti in termini affinché provvedano alla loro difesa.



**50. Riassunzione della causa.** (1) **Se la riassunzione della causa [att. 125] davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella sentenza dal giudice e in mancanza in quello di sei mesi dalla comunicazione [136] della sentenza di regolamento o della sentenza che dichiara l'incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice.**

Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue [310, 393].



(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, l. 14 luglio 1950, n. 581, ratifica del d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al codice di procedura civile.

#### SEZIONE SESTA-BIS

### Della composizione del tribunale (1) (2)

(1) Sezione inserita, con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 56, Ordinamento giudiziario [7].

(2) Per i giudizi pendenti davanti al pretore alla data del 2 giugno 1999, artt. 132 ss., Ordinamento giudiziario [7]; sul funzionamento dell'ufficio del pretore per la definizione dei procedimenti pendenti, artt. 34 ss., Ordinamento giudiziario [7].

**50-bis. Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale.** - Il tribunale giudica in composizione collegiale:

1) nelle cause nelle quali è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero [70], salvo che sia altrimenti disposto [Ordinamento giudiziario [7], 244<sup>2</sup>];

2) nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 [Fallimento [1], e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa (1);

3) nelle cause devolute alle sezioni specializzate;

4) nelle cause di omologazione del concordato fallimentare [Fallimento [1], 129 ss.] e del concordato preventivo [Fallimento [1], 179 ss.];

5) nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione [c.c. 2378, 2379, 2486] nonché nelle cause di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari (2) e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi [c.c. 2392 ss., 2407];

6) nelle cause di impugnazione dei testamenti [c.c. 591] e di riduzione per lesione di legittima [c.c. 553 ss.];

7) nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117 [Ordinamento giudiziario [3]].

**7-bis)** nelle cause di cui all'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (3).

Il tribunale giudica altresì in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e seguenti, salvo che sia altrimenti disposto [Fallimento [6], 92; Ordinamento giudiziario [7], 244<sup>2</sup>].



(1) Numero così modificato dall'art. 98, Fallimento [6] [che ha soppresso le parole «al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95»].



(2) Le parole «, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari» sono state inserite dall'art. 15, l. 28 dicembre 2005, n. 262.

(3) Numero aggiunto, con efficacia 1° gennaio 2009 [art. 36<sup>1</sup>, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv., con mod., dalla l. 6 agosto 2008, n. 133], dall'art. 2<sup>448</sup>, l. 24 dicembre 2007, n. 244, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

**50ter. Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica.** - Fuori dei casi previsti dall'articolo 50-bis, il tribunale giudica in composizione monocratica.



**50-quater. Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale.** - Le disposizioni di cui agli articoli 50-bis e 50-ter non si considerano attinenti alla costituzione del giudice. Alla nullità derivante dalla loro inosservanza si applica l'articolo 161, primo comma.



#### SEZIONE SETTIMA

### Dell'astensione, della ricusazione e della responsabilità dei giudici

**51. Astensione del giudice.** - Il giudice ha l'obbligo di astenersi [att. 78; Giudice di pace 1], 10; Procedura civile 3], 6]:

1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto [100];

2) se egli stesso o la moglie [ora: il coniuge] (1) è parente fino al quarto grado [c.c. 74 ss.] o legato da vincoli di affiliazione [c.c. 404 ss.], o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori [82] (2);

3) se egli stesso o la moglie [ora: il coniuge] (1) ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori [82] (3);

4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio [82] nella causa, o ha deposto in essa come testimone [253], oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo (4) o come arbitro [810] o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico [61];

5) se è tutore [c.c. 343 ss.], curatore [c.c. 392], amministratore di sostegno [c.c. 404 ss.] (5), procuratore [c.c. 1387 ss.], agente [c.c. 1742 ss.] o datore di lavoro [c.c. 2082] di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta [c.c. 36 ss.], di un comitato [c.c. 39], di una società [c.c. 2247 ss.] o stabilimento che ha interesse nella causa (6).

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore [att. 78] (7).



GD 06/05/53

(1) L'abrogazione dell'art. 8, n. 1, R.d. 30 gennaio 1941, n. 12 [Ordinamento giudiziario 1], il quale prescriveva che per l'ammissione a funzioni giudiziarie è necessario essere non solo cittadini italiani ma anche di sesso maschile, esige di leggere nell'art. 51, n. 2, c.p.c. «coniuge» in luogo di «moglie», e consiglia di identificare le situazioni di affinità rispetto alla donna (ed allo stesso uomo) magistrato che, per rispetto dell'art. 3<sup>1</sup> Cost., giustificano l'obbligo di astensione a carico del magistrato che ne è fatto segno (*C. cost. 7 febbraio 1986, n. 37*).

(2) È inammissibile (*in riferimento all'art. 3 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, n. 2, nella parte in cui da un lato impone al giudice l'obbligo di astenersi quando il proprio coniuge sia parente fino al quarto grado di una delle parti o di alcuno dei difensori, e dall'altro non prevede astensione del giudice che delle parti o di alcuno dei difensori sia affine in grado superiore al primo, quando l'affinità sia acquisita attraverso fratelli e sorelle, atteso che è compito del legislatore colmare la denunciata lacuna (*C. cost. 7 febbraio 1986, n. 37*).

(3) È inammissibile (*in riferimento agli artt. 3, 97, 101 e 105 Cost.*), in quanto implicante scelte proprie della discrezionalità politica del legislatore, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51 n. 3, nella parte in cui non prevede, a differenza di quanto stabilito nel caso di azione diretta a far valere la responsabilità del magistrato per fatti commessi nell'esercizio delle sue funzioni, la possibilità di valutare la manifesta inammissibilità o la manifesta infondatezza di altra azione civile proposta nei confronti di un giudice prima che sia operante per lui l'obbligo di astensione, atteso che la situazione del giudice nei confronti del quale sia proposta un'azione civile, con conseguente obbligo di astensione in giudizio nei quali l'attore abbia la veste di parte, e quella del giudice chiamato in giudizio per responsabilità civile ai sensi della l. 13 aprile 1988, n. 117 [Ordinamento giudiziario 3], non sono fra loro comparabili (*C. cost. 1° luglio 1993, n. 298*).

(4) Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51:

- in riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui non impone l'obbligo di astensione al giudice della causa di merito che abbia concesso un provvedimento

di urgenza *ante causam*, atteso che la cognizione che il codice di procedura civile attribuisce al giudice in sede di provvedimenti cautelari *ante causam* lascia assolutamente irrisolto il quesito circa l'esito finale del giudizio e non «anticipa» affatto la decisione del merito, mirando solo a tutelare temporaneamente un preteso diritto onde salvaguardarlo dai pregiudizi gravi e irreparabili, ravvisato sulla base di una valutazione provvisoria e di semplice verosimiglianza (C. cost. 7 novembre 1997, n. 326). Nota 1, art. 47, Giustizia amministrativa [2];

- in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui esclude l'obbligo di astensione del giudice che abbia conosciuto della causa in altra fase dello stesso processo, tenuto presente che esigenza imprescindibile è solo quella di evitare che lo stesso giudice sia costretto, nel decidere, a ripercorrere l'identico itinerario logico precedentemente seguito, sicché condizione necessaria per dover ritenere una incompatibilità endoprocessuale è la preesistenza di valutazioni che cadano sulla stessa *res iudicanda* e nel caso di rinvio c.d. restitutorio (o improprio) come quello contemplato nell'art. 354 c.p.c. la rimessione dalla causa della corte di appello consegue all'accertamento dell'inefficace esercizio del potere giurisdizionale nel precedente giudizio in ragione dell'inosservanza del principio del contraddittorio, che comporta la rimozione della pronunciata sentenza per nullità *ab initio* della trattazione del processo e, dunque, si determina un «reinizio dello stesso grado di giudizio nullamente svoltosi in precedenza, non di una fase configurabile come complementare a quella del processo di impugnazione». La restituzione, inoltre, della causa nella situazione in cui si trovava al momento del verificarsi della accertata nullità fa sì che l'evoluzione processuale sia destinata, di norma, a svilupparsi in una trattazione del tutto distinta, rispetto a quella precedentemente tenuta in violazione del diritto di partecipazione di una o più parti, il cui apporto può fare assumere al processo una diversa configurazione anche sotto il profilo oggettivo, oltre che imprimere al medesimo un diverso impulso sotto il profilo istruttorio (C. cost. 24 luglio 1998, n. 341);

- in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede l'obbligo di astensione del giudice delegato al fallimento, chiamato a comporre il collegio in sede di reclamo avverso i provvedimenti decisi da lui stesso emessi ed incidenti su diritti soggettivi, tenuto presente che la qualificazione del reclamo, risultante dall'art. 739 c.p.c. come grado ulteriore del giudizio non è estensibile al reclamo fallimentare, il quale rimane nell'ambito della stessa fase processuale, essendo da considerarsi come un momento dell'*iter* della procedura concorsuale, le cui peculiarità impongono speciali esigenze di continuità, esigenze di cui il giudice delegato è sostanzialmente il garante e in funzione di tale ruolo viene previsto - dall'art. 25, n. 1, l. fall. - il permanente raccordo che lo lega al collegio attraverso l'obbligo di riferire ad esso su ogni affare per il quale sia richiesto un provvedimento del collegio medesimo (C. cost. 6 novembre 1998, n. 363). Nota 2, art. 52; nota 1, art. 78 att.; nota 1, art. 10; nota 1, art. 23, Fallimento [1]; Giudice di pace [1];

- in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui - stabilendo che «il giudice ha l'obbligo di astenersi» se «ha conosciuto» della causa «come magistrato

in altro grado del processo» - non prevederebbe l'obbligo di astensione dal partecipare al giudizio di opposizione *ex art.* 18 l. fall., per il magistrato che abbia fatto parte del collegio che ha deliberato la sentenza dichiarativa di fallimento. L'obbligo di astensione, infatti, presuppone (come nell'ipotesi di opposizione alla dichiarazione di fallimento), che il procedimento svolgentesi davanti al medesimo ufficio giudiziario sia solo apparentemente bifasico, mentre in realtà esso - per le caratteristiche decisorie e potenzialmente definitive del provvedimento che chiude la prima fase e per la sostanziale identità di valutazioni da compiersi in entrambe le fasi nel rispetto del principio del contraddittorio, ancorché realizzato con modalità deformalizzate - si articola in due momenti, il secondo dei quali assume il valore di vera e propria impugnazione, e acquista, pertanto, i caratteri essenziali di «altro grado del processo» (C. cost. 23 dicembre 2005, n. 460).

È manifestamente infondata (*in riferimento all'art. 24 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51<sup>1</sup>, n. 4, nella parte in cui non prevede l'obbligo di astensione:

- del giudice che abbia, con ordinanza, deciso sulla istanza *ex art.* 186-*quater* c.p.c., atteso che altrorquando, non verificatesi le condizioni auspiccate dal legislatore per addivenire alla anticipata conclusione della vertenza, il giudizio prosegue sino alla pronuncia della sentenza questa è, per sua natura, destinata a riassorbire in sé l'ordinanza (di cui all'art. 186-*quater*) relativamente al già *decisum*, salva la possibilità di modificarne in tutto o in parte le statuizioni. Quest'ultima evenienza non sta a significare che il giudice, nell'emaneare la decisione finale, debba inevitabilmente ripercorrere l'identico itinerario logico decisionale già seguito onde pervenire all'adozione dell'ordinanza stessa, come se il legislatore avesse inteso introdurre una doppia decisione di primo grado, ma solo che è dato ad esso di prendere in considerazione le ragioni ulteriormente volte dalle parti, sempre su un piano di parità delle armi e nella perdurante operatività del principio dispositivo. Ne segue, pertanto, che qualunque sia il contenuto della sentenza, il meccanismo processuale in parola, lungi dal violare il diritto di difesa, offre alle parti una garanzia di maggiore ponderazione del contenzioso in sede decisoria, salvaguardando nel contempo l'esistenza di un pieno rendimento della attività giurisdizionale, secondo il principio di concentrazione economica endoprocessuale, che esige appunto la continuità del medesimo giudice nel condurre il processo fino alla decisione conclusiva (C. cost. 31 maggio 2000, n. 168);

- del giudice delegato del fallimento il quale abbia autorizzato il curatore a promuovere contro gli amministratori della società fallita azione di responsabilità ai sensi dell'art. 146, l. fall. e abbia, nel contempo, autorizzato o comunque disposto, in vista di detta causa, il sequestro dei beni degli amministratori medesimi ai sensi del terzo comma dell'art. 146, nella causa medesima (C. cost. 31 maggio 2001, n. 176);

- del giudice delegato che abbia autorizzato l'azione di responsabilità nei confronti di amministratori e ex amministratori della società fallita ad adottare misure cautelari contro gli stessi (C. cost. 7 maggio 2002, n. 168).

(5) Le parole «amministratore di sostegno» sono state inserite dall'art. 16, l. 9 gennaio 2004, n. 6, entrata in vigore dopo sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* (19 gennaio 2004).

(6) È manifestamente infondata (*in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101<sup>2</sup>, 104<sup>1</sup> e 111<sup>2</sup> Cost.*) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 51, n. 5, 617<sup>2</sup> e 618, che consentono che il giudice dell'opposizione agli atti esecutivi sia il medesimo magistrato-persona fisica che ha diretto l'esecuzione (sotto il profilo che la giudica, in un giudizio attinente al medesimo oggetto ed alle stesse valutazioni decisorie già assunte nel processo esecutivo, può essere indotto a ripercorrere l'identico itinerario logico già seguito, vulnerando in tal modo il diritto delle parti alla tutela giurisdizionale davanti ad un giudice imparziale, soggetto solo alla legge, autonomo ed indipendente). Il principio di imparzialità-terzietà della giurisdizione, infatti, ha pieno valore costituzionale, ma non possono applicarsi al processo civile ed ai processi amministrativi e tributari i principi elaborati con riferimento al processo penale, e segnatamente alle incompatibilità di cui all'art. 34 c.p.p. Il processo civile, inoltre, informato all'operatività del principio dispositivo, si svolge su un piano di parità delle parti secondo il principio del contraddittorio e che il convincimento del giudice subisce di regola la mediazione dell'impulso delle parti e i ricordati principi vanno confermati nel caso dell'opposizione agli atti esecutivi, regolata dagli artt. 617 e 618, non essendovi identità di *res iudicanda* tra il processo esecutivo e l'eventuale causa di opposizione, né trattandosi di un'impugnazione in senso proprio, dal momento che il giudice dell'opposizione agli atti esecutivi, anche quando l'atto oggetto di opposizione è costituito da un provvedimento del giudice dell'esecuzione, giudica in un processo a cognizione piena, nel contraddittorio delle parti, sulle cui domande ed eccezioni deve in ogni caso pronunciarsi (*C. cost. 28 novembre 2002, n. 497*).

(7) È manifestamente inammissibile (*in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, nella parte in cui non prevede alcun rimedio contro la decisione del capo dell'ufficio in tema di astensione, né determina la forma del provvedimento, atteso che dovendosi escludere la natura giurisdizionale del provvedimento denunziato non può essere ammesso il giudizio di legittimità costituzionale (*C. cost. 19 gennaio 1988, n. 35*).

È manifestamente inammissibile (*in riferimento agli artt. 21 e 101 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 51 e 52, nella parte in cui consentono l'astensione e la ricusazione di un giudice che abbia un interesse meramente politico alla controversia, sollevata, per tuziorismo, configurandosi come eventuale, dal momento che il giudice *a quo* non fa propria l'interpretazione delle norme denunziate né sostiene che tale sia il diritto vivente, ma assume che essa è quella accolta dal presidente del tribunale di Milano (*C. cost. 22 giugno 1983, n. 187*).

**52. Ricusazione del giudice.** - Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi [51], ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova [54<sup>2</sup>; Procedura civile §, 6] (1) (2).

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore [82], deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione [183] o discussione [275, 379, 420] di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo [295 ss.] (3).



(1) Nota 4, art. 51.

(2) È manifestamente infondata (*in riferimento agli artt. 2, 3, 24<sup>2</sup>, 101<sup>3</sup>, 107<sup>3</sup> Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, soprattutto con riguardo ai giudizi che si svolgono innanzi al giudice di pace e che devono essere conclusi con una decisione secondo equità, nella parte in cui non prevede che ciascuna delle parti, alle quali dovrebbe essere notificato il provvedimento di diniego della autorizzazione all'astensione [pronunciato dal capo dell'ufficio] riguardo all'istanza del giudice che ha valutato sussistente il difetto o pericolo di imparzialità, possa proporre ricusazione al giudice, mediante ricorso, contenente i motivi specifici e i mezzi di prova, da depositarsi due giorni dopo la notifica. Il provvedimento del capo dell'ufficio, infatti, riveste un carattere meramente ordinatorio, in quanto espressione della facoltà di distribuzione del lavoro e, più in generale, della potestà direttiva, sì che al relativo procedimento restano necessariamente estranee le parti del giudizio nel corso del quale viene richiesta l'autorizzazione alla astensione e la tutela delle dette parti si realizza efficacemente attraverso l'attribuzione ad essere del potere di ricusazione del giudice nei casi tassativamente previsti (*C. cost. 16 aprile 1999, n. 123*). Nota 1, art. 78 att. e nota 1, art. 10, Giudice di pace [1].

(3) È manifestamente infondata (*in riferimento agli artt. 3, 101 e 111 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52<sup>3</sup>, che prevede, in caso di ricusazione del giudice, la sospensione del processo, atteso che nonostante la apparente rigidità della formula la disposizione si presta, secondo la giurisprudenza di legittimità di gran lunga prevalente, ad una lettura diversa, che riconosce in capo al giudice della causa-obbligato in ogni caso a dare corso all'istanza mediante la trasmissione del fascicolo relativo alla ricusazione al giudice competente - il potere di deliberare preventivamente i presupposti formali della valida ricusazione ai fini della sospensione del giudizio, in tale modo escludendo che un ricorso per ricusazione presentato senza rispettare le condizioni e i termini prescritti produca la sospensione del processo, non integrando esso la fattispecie che tale sospensione impone (*C. cost. 23 luglio 2002, n. 388*).

**53. Giudice competente.** - Sulla ricusazione decide il presidente del tribunale se è ricusato un giudice di pace; il collegio se è ricusato uno dei componenti del tribunale o della corte [att. 78] (1) (2).

La decisione è pronunciata con ordinanza [134] non impugnabile [177, 279], udito il giudice ricusato e assunte, quando occorre, le prove offerte (2).

(1) Comma così sostituito, con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 57, Ordinato giuridiziaro [7].

Il testo del comma era così formulato: «Sulla ricusazione decide il pretore se è ricusato un conciliatore [con decorrenza dal 1° maggio 1995, giudice di pace] o un vice pretore del mandamento; il presidente del tribunale se è ricusato un pretore della circoscrizione; il collegio se è ricusato uno dei componenti del tribunale o della corte».

(2) Non è fondata:

- in riferimento agli artt. 3, 24, 104 e 111 Cost. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53<sup>1</sup>, nella parte in cui attribuisce la competenza a decidere sulla ricusazione di un giudice del tribunale o della Corte d'appello al medesimo collegio cui appartiene il ricusato, non potendosi ritenere che la semplice appartenenza del ricusato e dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione allo stesso collegio giudicante, e tanto meno allo stesso ufficio giudiziario o alla stessa sezione del medesimo, costituisca di per sé causa di compromissione dell'imparzialità dei decidenti. I motivi della ricusazione concernono uno specifico processo, e uno o più giudici individualmente considerati, in relazione a situazioni specifiche che li riguardano, senza investire gli altri magistrati che facciano parte dello stesso ufficio e dello stesso collegio (*C. cost. 21 marzo 2002, n. 78*);

- in riferimento agli artt. 3, 24, 104 e 111 Cost. e all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53<sup>1,2</sup>, nella parte in cui - diversamente da quanto stabilito per il processo penale dall'articolo 40, comma 1, c.p.p. - prevede la competenza dello stesso collegio, cui il giudice ricusato appartiene, a decidere sulla ricusazione di un giudice del tribunale o della Corte d'appello, atteso che il legislatore può discrezionalmente prevedere discipline differenziate per i processi civile e penale, non potendo ammettersi soltanto che la decisione sulla ricusazione sia rimessa allo stesso magistrato ricusato o a un collegio di cui egli faccia parte anche ai fini di tale decisione (*C. cost. 21 marzo 2002, n. 78*);

- in riferimento agli artt. 3 e 107<sup>3</sup> Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 nella parte in cui tale norma prevede che a decidere sulla ricusazione di un giudice del tribunale sia sempre il collegio, anche se l'istanza è stata proposta in un giudizio affidato alla decisione del giudice istruttore in funzione di giudice unico, atteso che l'aver mantenuto la decisione collegiale del tribunale sulle istanze di ricusazione dei magistrati di quell'ufficio non viola in alcun modo il principio della ragionevolezza, in considerazione sia della permanente diversità tra il processo celebrato davanti al pretore rispetto a quello celebrato davanti al tribunale, sia delle garanzie offerte dalla decisione collegiale, non inferiore a quella del presidente (*C. cost. 16 aprile 1998, n. 122*);

- in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 52, 53 e 54 in quanto non consentono allo stesso giudice ricusato di dichiarare inammissibile l'istanza di ricusazione che tale appaia - per motivi di rito e di merito - «immediatamente» e «manifestamente». Nella specie,


infatti, nonostante l'apparente rigidità della formula, la norma - secondo la giurisprudenza di legittimità di gran lunga prevalente e le osservazioni di diffusa dottrina- si presta a una lettura diversa e riconosce al giudice della causa, obbligato in ogni caso a dare corso alla istanza di ricusazione trasmettendo il relativo fascicolo al giudice competente - il potere di delibare preventivamente i presupposti formali di una valida ricusazione ai fini della sospensione del giudizio, per cui una istanza di ricusazione presentata senza rispettare le condizioni e i termini prescritti non produce la sospensione del processo, perché non integra la fattispecie che tale sospensione impone e le leggi non si dichiarano incostituzionali se esiste la possibilità di dare loro un significato che le renda compatibili con i precetti costituzionali e ciò assume particolare rilievo qualora, come nella fattispecie, l'opzione interpretativa che consente tale risultato sia stata ripetutamente, pur dopo l'ordinanza di rimessione, condivisa dalle sezioni unite della Corte di cassazione, massima espressione della funzione di nomofilachia (*C. cost. 18 marzo 2005, n. 115*).

Il giudizio incidentale sulla ricusazione non può assimilarsi a un processo in cui siano parti, da un lato il ricusante, dall'altro il magistrato ricusato, il quale viene bensì «udito», al fine di raccogliergli le prospettazioni sulle circostanze che lo riguardano, addotte dal ricorrente, ma non acquista qualità di parte nel procedimento, nè è chiamato a tutelare in giudizio una sua posizione soggettiva protetta (*C. cost. 21 marzo 2002, n. 78*).

#### 54. Ordinanza sulla ricusazione. (1)


- L'ordinanza che accoglie il ricorso designa il giudice che deve sostituire quello ricusato.

La ricusazione è dichiarata inammissibile, se non è stata proposta nelle forme e nei termini fissati nell'articolo 52.

• **L'ordinanza, che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese [91] e condanna la parte o il difensore che l'ha proposta a una pena pecuniaria non superiore a euro 5  (2).**

Dell'ordinanza è data notizia [136] dalla cancelleria al giudice e alle parti, le quali debbono provvedere alla riassunzione della causa [50; att. 125] nel termine perentorio di sei mesi [307].

GD 02/13/30

 Comma costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione «condanna» la parte o il difensore che l'ha proposta ad una pena pecuniaria, anziché prevedere che «può condannare» la parte o il difensore medesimi ad una pena pecuniaria (*C. cost. 21 marzo 2002, n. 78*).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 4, l. 14 luglio 1950, n. 581, ratifica del d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483,

contenente modificazioni e aggiunte al codice di procedura civile.

(2) Pena così aumentata, da ultimo, dall'art. 114<sup>2</sup>, l. 24 novembre 1981, n. 689.

### 55. Responsabilità civile del giudice.

(1) (2)



(1) Articolo abrogato - con effetto decorsi centoventi giorni a partire dal 9 dicembre 1987, data di pubblicazione del decreto abrogativo [d.P.R. 9 dicembre 1987, n. 497] nella *G.U.* - in esito al *referendum* indetto con d.P.R. 4 settembre 1987.

(2) Attualmente, artt. 1 ss., Ordinamento giudiziario [3].

### 56. Autorizzazione. (1)



(1) Articolo abrogato - con effetto decorsi centoventi giorni a partire dal 9 dicembre 1987, data di pubblicazione del decreto abrogativo [d.P.R. 9 dicembre 1987, n. 497] nella *G.U.* - in esito al *referendum* indetto con d.P.R. 4 settembre 1987.

## CAPO SECONDO

### Del cancelliere e dell'ufficiale giudiziario

**57. Attività del cancelliere.** - Il cancelliere [Ordinamento giudiziario [1], 4] documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dalla legge, le attività proprie e quelle degli organi giudiziari e delle parti [att. 28, 44].

Egli assiste il giudice in tutti gli atti dei quali deve essere formato processo verbale [126, 130, 422; att. 44; Procedura civile [4], 5].

Quando il giudice provvede per iscritto, salvo che la legge disponga altrimenti [att. 119], il cancelliere stende la scrittura e vi appone la sua sottoscrizione dopo quella del giudice.



**58. Altre attività del cancelliere.** - Il cancelliere attende al rilascio di copie ed estratti autentici [743 ss.; att. 76, 100; c.c. 2714] dei documenti prodotti, all'iscrizione delle cause a ruolo [168, 347], alla formazione del fascicolo d'ufficio [168] e alla conservazione di quelli delle parti [169; att. 72 ss.], alle comunicazioni

[136, 170, 489; att. 45] e alle notificazioni [137, 151, 170, 489] prescritte dalla legge o dal giudice, nonché alle altre incombenze che la legge gli attribuisce [226; att. 28, 43, 134, 135, 137].

### 59. Attività dell'ufficiale giudiziario.

- L'ufficiale giudiziario (1) assiste il giudice in udienza [129; att. 116], provvede all'esecuzione dei suoi ordini, esegue la notificazione degli atti [137 ss.; att. 47 ss.; Procedura civile [4], 3<sup>2</sup>] e attende alle altre incombenze che la legge gli attribuisce [250, 492, 494, 513, 534, 543, 555, 557, 606, 608 ss., 612, 613, 615, 660, 677, 733, 805].

(1) D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, e successive modificazioni.

**60. Responsabilità del cancelliere e dell'ufficiale giudiziario.** - Il cancelliere e l'ufficiale giudiziario sono civilmente responsabili [162<sup>2</sup>; Cost. 28; c.c. 2043]:

1) quando, senza giusto motivo, ricusano di compiere gli atti che sono loro legalmente richiesti oppure omettono di compierli nel termine [c.p. 328] che, su istanza di parte, è fissato dal giudice dal quale dipendono o dal quale sono stati delegati;

2) quando hanno compiuto un atto nullo con dolo o colpa grave [162<sup>2</sup>].

## CAPO TERZO

### Del consulente tecnico, del custode e degli altri ausiliari del giudice

**61. Consulente tecnico.** - Quando è necessario, il giudice può farsi assistere per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica [87, 191 ss., 217, 219<sup>1</sup>, 259, 260, 424, 441, 445].

La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione del presente codice [att. 13 ss., 146] (1).



(1) Per i compensi, Consulenti tecnici [1] e [2].

**62. Attività del consulente.** - Il consulente compie le indagini [194] che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli articoli 194 e seguenti, e degli articoli 441 e 463 [ora: 424 e 445] [att. 90 ss.].

**63. Obbligo di assumere l'incarico e riacusazione del consulente.** - Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo [att. 146] ha l'obbligo [c.p. 366] di prestare il suo ufficio [att. 19 ss.], tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione [192].

Il consulente può essere riacusato dalle parti per i motivi indicati nell'articolo 51.

Della riacusazione del consulente conosce il giudice che lo ha nominato [192; att. 89].

**64. Responsabilità del consulente.** - Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti [c.p. 314 ss., 366, 373 ss.].

In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a euro 10.329. Si applica l'articolo 35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti (1).

(1) Comma così sostituito dall'art. 25, l. 4 giugno 1985, n. 281, Disposizioni sull'ordinamento della commissione nazionale per le società e la Borsa.

**65. Custode.** - La conservazione e l'amministrazione dei beni pignorati [559, 592] o sequestrati [676] sono affidati a un custode [520, 521, 559, 560, 676, 679, 759; att. 166] quando la legge non dispone altrimenti [520].

Il compenso al custode è stabilito, con decreto [135; att. 52, 53], dal giudice dell'esecuzione nel caso di nomina fatta dall'ufficiale giudiziario [520<sup>2</sup>, 522] e in ogni altro caso dal giudice che l'ha nominato [559, 560, 592, 676] (1).

(1) Comma così sostituito, con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 58, Ordinamento giudiziario [7].

Il comma originario era così formulato: «Il compenso al custode è stabilito, con decreto, dal pretore nel caso di nomina fatta dall'ufficiale giudiziario, e in ogni altro caso dal giudice che l'ha nominato».

**66. Sostituzione del custode.** - Il giudice, d'ufficio o su istanza di parte, può disporre in ogni tempo la sostituzione del custode (1).


Il custode che non ha diritto a compenso [52, 522, 546, 559, 679] può chiedere in ogni tempo di essere sostituito; altrimenti può chiederlo soltanto per giusti motivi [522, 676].

Il provvedimento di sostituzione è dato, con ordinanza non impugnabile [177 n. 2], dal giudice di cui all'articolo 65, secondo comma (2).

(1) Art. 19<sup>2</sup>, d.m. 20 giugno 1960, Regolamento unico per gli istituti di vendite giudiziarie (*G.U.* n. 160 del 12 luglio 1960, s.o.).

(2) Comma così sostituito, con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 59, Ordinamento giudiziario [7].

Il comma originario era così formulato: «Il provvedimento di sostituzione è dato, con ordinanza non impugnabile, dal pretore o dal giudice di cui al secondo comma dell'articolo precedente».

**67. Responsabilità del custode.**  - Ferme le disposizioni del codice penale [c.p. 328, 349, 351, 366, 388, 388-bis], il custode che non esegue l'incarico assunto può essere condannato dal giudice a una pena pecuniaria [179] non superiore a euro 10 [179] (1).

Egli è tenuto al risarcimento dei danni [c.c. 2043] cagionati alle parti, se non esercita la custodia da buon padre di famiglia [c.c. 1176].

(1) Pena così aumentata, da ultimo, dall'art. 114<sup>2</sup>, l. 24 novembre 1981, n. 689, Modifiche al sistema penale.

**68. Altri ausiliari.** - Nei casi previsti dalla legge o quando ne sorge necessità, il giudice, il cancelliere [57] o l'ufficiale giudiziario [59] si può fare assistere da esperti in una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che non è in grado di compiere da sé solo [122 ss., 212, 261, 263<sup>3</sup>, 518, 532, 535, 568, 576, 773; att. 52, 53, 161, 194].



Il giudice può commettere a un notaio il compimento di determinati atti nei casi previsti dalla legge [212, 733, 765, 769, 786, 790, 791; att. 52, 53].

Il giudice può sempre richiedere l'assistenza della forza pubblica [Ordinamento giudiziario [1], 14].




## TITOLO SECONDO

## Del pubblico ministero

**69. Azione del pubblico ministero.** - Il pubblico ministero [Ordinamento giudiziario , 73, 75, 76] esercita l'azione civile nei casi stabiliti dalla legge [79, 80, 735, 740, 754; c.c. 23, 48, 50, 58, 62, 67, 85, 117, 119, 125, 244, 264, 307, 321, 336, 361, 417, 418, 429, 848; Fallimento , 6, 7, 144, 180, 183].



GD 07/14/39


**70. Intervento in causa del pubblico ministero.** - Il pubblico ministero deve intervenire [att. 2, 3], a pena di nullità rilevabile d'ufficio [158, 161, 397] .

1) nelle cause che egli stesso potrebbe proporre [69];

2) nelle cause matrimoniali [c.c. 117 ss.], comprese quelle di separazione personale dei coniugi [706 ss.; c.c. 150 ss.] (1);

3) nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone [713, 721, 723, 728, 738, 740];

4) (2)


5) negli altri casi previsti dalla legge [221, 796, 802; c.c. 23<sup>1</sup>, 48, 50, 58, 62, 85, 102, 117, 119, 125, 307, 336, 417, 418, 429, 848, 2098, 2409, 2450; att. c.c. 32, 33, 37<sup>3</sup>, 38<sup>3</sup>; Fallimento , 132, 142].

Deve intervenire in ogni causa davanti alla corte di cassazione [375, 379, 380; att. 137, 138].

Può infine intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse.



GD 03/25/61

 Articolo costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prescrive l'intervento obbligatorio del pubblico ministero nei giudizi tra genitori naturali che comportino «provvedimenti relativi ai figli», nei sensi di cui agli artt. 9, l. 1° dicembre 1970, n. 898 e 710 c.p.c. come risulta a seguito della sentenza n. 416 del 1992 [della stessa Corte costituzionale] (*C. cost. 25 giugno 1996, n. 214*).

(1) In tema di modifica dei provvedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi, la Corte costituzionale, con sentenza 9 novembre 1992, n. 416 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 710 c.p.c., nel testo sostituito dall'art. 1, l. 29 luglio 1988, n. 331, nella parte in cui non prevede la partecipazione

del p.m. nel giudizio per la modifica dei provvedimenti riguardanti la prole.

(2) Numero abrogato dall'art. 2, l. 11 agosto 1973, n. 533, disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie.

**71. Comunicazione degli atti processuali al pubblico ministero.** - Il giudice, davanti al quale è proposta una delle cause indicate nel primo comma dell'articolo precedente, ordina la comunicazione degli atti al pubblico ministero affinché possa intervenire [738; att. 1].

Lo stesso ordine il giudice può dare ogni volta che ravvisi uno dei casi previsti nell'ultimo comma dell'articolo precedente.



**72. Poteri del pubblico ministero.** (1) - Il pubblico ministero, che interviene [267; att. 2] nelle cause che avrebbe potuto proporre [69], ha gli stessi poteri che competono alle parti e li esercita nelle forme che la legge stabilisce per queste ultime.

Negli altri casi di intervento previsti nell'articolo 70, tranne che nelle cause davanti alla corte di cassazione, il pubblico ministero può produrre documenti, dedurre prove, prendere conclusioni nei limiti delle domande proposte dalle parti [190<sup>3</sup>].

Il pubblico ministero può proporre impugnazioni contro le sentenze relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi [706 ss.; c.c. 150].

Lo stesso potere spetta al pubblico ministero contro le sentenze che dichiarino l'efficacia o l'inefficacia di sentenze straniere relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi (2).

Nelle ipotesi prevedute nei commi terzo e quarto, la facoltà di impugnazione spetta tanto al pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato la sentenza quanto a quello presso il giudice competente a decidere sull'impugnazione.

Il termine decorre dalla comunicazione della sentenza a norma dell'articolo 133.

Restano salve le disposizioni dell'articolo 397 [427].



GD 08/47/64

(1) Articolo così sostituito dall'articolo unico, l. 30 luglio 1950, n. 534, modificazione dell'art. 72 c.p.c.

(2) Attualmente, peraltro, artt. 64 e 65, Diritto internazionale privato [1].

### 73. Astensione del pubblico ministero.

- Ai magistrati del pubblico ministero che intervengono nel processo civile si applicano le disposizioni del presente codice relative all'astensione dei giudici [51], ma non quelle relative alla ricusazione [52].

### 74. Responsabilità del pubblico ministero. (1) (2)

(1) Articolo abrogato - con effetto decorsi centoventi giorni a partire dal 9 dicembre 1987, data di pubblicazione del decreto abrogativo [d.P.R. 9 dicembre 1987, n. 497] nella *G.U.* - in esito al referendum indetto con d.P.R. 4 settembre 1987.

(2) Attualmente, artt. 1 ss., Ordinamento giudiziario [3].

## TITOLO TERZO

### Delle parti e dei difensori

#### CAPO PRIMO

##### Delle parti

**75. Capacità processuale.** - Sono capaci di stare in giudizio le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere [c.c. 1, 2].

Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rappresentate [c.c. 48, 52, 316, 320, 357, 402, 414], assistite [182, 716; c.c. 394, 415] o autorizzate [c.c. 320<sup>1</sup>, 374 n. 5, 375 n. 3, 394<sup>3</sup>, 424] secondo le norme che regolano la loro capacità [1].

Le persone giuridiche [c.c. 11] stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma della legge o dello statuto [c.c. 2310, 2384, 2613].

Le associazioni e i comitati, che non sono persone giuridiche, stanno in giudizio per mezzo delle persone indicate negli articoli 36 e seguenti del codice civile [c.c. 2266, 2298, 2315].



<sup>1</sup> Articolo costituzionalmente illegittimo, unitamente al successivo art. 300, nella parte in cui gli stessi non prevedono, ove emerga una situazione di scomparsa del convenuto, l'interruzione del processo e la segnalazione, ad opera del giudice, del caso al pubblico

ministero perché promuova la nomina di un curatore, nei cui confronti debba l'attore riassumere il giudizio (*C. cost.* 16 ottobre 1986, n. 220).

(1) Non è fondata (*in riferimento all'art. 24 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 75 e 300, nella parte in cui non prevedono, ove il convenuto non costituito in giudizio versi in condizioni di abituale infermità di mente che lo rendano incapace di provvedere alla cura dei propri interessi, la interruzione del processo e la segnalazione del caso, ad opera del giudice, al p.m. perché promuova la procedura di interdizione e la nomina di un tutore provvisorio, nei cui confronti l'attore debba riassumere il giudizio, atteso che l'ordinamento processuale già tutela l'incapace naturale (*C. cost.* 19 novembre 1992, n. 468).

È manifestamente infondata (*in riferimento agli artt. 3<sup>1</sup> e 24 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 75<sup>2</sup>, nella parte in cui non include tra le persone processualmente incapaci, che non hanno il libero esercizio dei loro diritti, gli infermi di mente non interdetti né inabilitati né muniti di tutore provvisorio, creando un'ingiustificata disparità di trattamento tra gli incapaci legali e gli incapaci naturali, sprovvisti di tutore provvisorio, e vulnerando il diritto di difesa dell'incapace naturale, stante la prosecuzione del processo fino alla *res iudicata* nei confronti dell'incapace naturale convenuto in giudizio e rimasto contumace (*C. cost.* 19 gennaio 1988, n. 41).

È manifestamente infondata (*in riferimento agli artt. 3<sup>1</sup> e 24<sup>2</sup> Cost.*) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 713<sup>1</sup> e 714, prospettata in relazione agli artt. 75<sup>2</sup> c.p.c. e 4<sup>3</sup>, l. n. 898 del 1970, nella parte in cui non prevedono che nel procedimento di interdizione o di inabilitazione si possa procedere alla nomina di un curatore speciale per l'interdicendo o l'inabilitando quando questi sia affetto da malattia mentale di tale gravità da rendere impossibile, di fatto, l'esercizio del diritto di difesa, stante la negata possibilità per l'infermo di mente incapace naturale, di partecipare attivamente al procedimento, determinandosi disparità di trattamento fra i procedimenti di interdizione, di inabilitazione ed altri casi in cui, sia nel sistema processuale civile, sia in quello penale, è prevista la possibilità di nominare un curatore speciale per l'incapace naturale (*C. cost.* 31 maggio 1988, n. 605).

### 76. Famiglia Reale. (1) (omissis)

(1) Articolo privo di oggetto, a seguito del cambiamento della forma istituzionale espressa dalla Costituzione.

**77. Rappresentanza del procuratore e dell'instatore.** - Il procuratore generale e quello preposto a determinati affari [c.c. 1387, 1704, 1903, 2203, 2209; c.n. 288] non possono stare in giudizio per il preponente, quando questo potere non è stato loro conferito espressamente per iscritto [c.c. 1350 n. 13], tranne che per gli atti urgenti e per le misure cautelari [669-*bis* ss., 670, 671; c.c. 1745, 2212].

Tale potere si presume conferito al pro-

GD 04/45/38



curatore generale di chi non ha residenza o domicilio [c.c. 43] nello Stato e all'istitutore [c.c. 2204; Diritto internazionale privato [□](#), 3].



**78. Curatore speciale.** - Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza [c.c. 320, 343] o l'assistenza [c.c. 40, 334, 339, 392, 419, 424] e vi sono ragioni d'urgenza, può essere nominato all'incapace, alla persona giuridica [c.c. 11] o all'associazione non riconosciuta [c.c. 36] un curatore speciale che lo rappresenta o assista finché subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza (1).

Si procede altresì alla nomina di un curatore speciale al rappresentato, quando vi è conflitto di interessi col rappresentante [796<sup>2</sup>; c.c. 244<sup>4</sup>, 273, 279<sup>3</sup>, 320<sup>9</sup>, 347, 360, 486<sup>2</sup>].

(1) È manifestamente infondata (*in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 78, nella parte in cui, secondo il diritto vivente non prevede la nomina di un curatore speciale, anche per l'incapace naturale. Da un lato, infatti, una norma, certamente eccezionale (dettata in tema di comparizione personale dei coniugi nel giudizio di scioglimento del matrimonio) non può costituire parametro di riferimento per una disciplina generale. Contemporaneamente, l'ordinamento prevede (a seguito della legge 9 gennaio 2004, n. 6) forme di protezione dell'incapace naturale che, attesa l'estrema varietà di ipotesi nelle quali tale forma di incapacità può darsi, prendono già in considerazione - anche attraverso strumenti provvisori - la esigenza che tale protezione consegua a un procedimento adeguato alla gravità di un provvedimento che incide sulla capacità di agire, anche processuale, del soggetto che appare affetto da incapacità naturale (*C. cost. 11 maggio 2006, n. 198*).

GD 00/35/26

**79. Istanza di nomina del curatore speciale.** - La nomina del curatore speciale di cui all'articolo precedente può essere in ogni caso chiesta [80] dal pubblico ministero. Può essere chiesta anche dalla persona che deve essere rappresentata o assistita, sebbene incapace, nonché dai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante [c.c. 1387].

Può essere inoltre chiesta da qualunque altra parte in causa che vi abbia interesse [100].

**80. Provvedimento di nomina del curatore speciale.** - L'istanza [121, 125] per

la nomina del curatore speciale si propone al conciliatore [ora: giudice di pace] (1) [, al pretore (2)] o al presidente dell'ufficio giudiziario davanti al quale s'intende proporre la causa.

Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite possibilmente le persone interessate [100], provvede con decreto [135]. Questo è comunicato [136, 739] al pubblico ministero affinché provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza [c.c. 343] o assistenza [c.c. 414] dell'incapace, della persona giuridica [c.c. 11] o dell'associazione non riconosciuta [c.c. 36].

(1) 1. In tutte le disposizioni di legge in cui vengono usate le espressioni «conciliatore», «giudice conciliatore» e «vice conciliatore» ovvero «ufficio di conciliazione», queste debbono intendersi sostituite rispettivamente con le espressioni «giudice di pace» e «ufficio del giudice di pace» (art. 39 [Coordinamento], Giudice di pace [□](#)).

(2) Le parole «, al pretore» sono state soppresse, con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 60, Ordinamento giudiziario [□](#).

**81. Sostituzione processuale.** - Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge [108, 111; c.c. 1416<sup>2</sup>, 1705, 1916, 1979, 2789, 2900] (1), nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui.

(1) 1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune e alla provincia.

2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune ovvero della provincia. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che l'ente costituentosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore (*art. 9<sup>a</sup>-2, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*).

## CAPO SECONDO

### Dei difensori

**82. Patrocinio.** (1) - Davanti al giudice di pace le parti [7] possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede lire un milione (€ 516,46).

Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore. Il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto [135] emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona [417].

Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti [86, 417-*bis*, 736-*bis*; Diritto internazionale privato 7], 24; Fallimento [1], 93], davanti [al pretore, (2)] al tribunale e alla corte d'appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente [Avvocati 10], 1]; e davanti alla corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo [365] (3).



(1) Articolo così sostituito - con decorrenza dal 1° maggio 1995 - dall'art. 20, Giudice di pace [1].

Il testo originario dell'articolo era così formulato: «(Patrocinio). Davanti ai conciliatori le parti possono stare in giudizio senza ministero di difensore.

Davanti ai pretori le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore. Il pretore tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona.

Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti davanti ai tribunali e alle corti d'appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente; e davanti alla corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo.

(2) Le parole «al pretore» sono state soppresse, con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 61, Ordinamento giudiziario [7].

(3) Non è fondata (in riferimento all'art. 24 Cost.) la questione di legittimità costituzionale degli artt. da 82 a 87, circa l'obbligo della parte di provvedersi di un difensore e di sopportare le conseguenze del suo comportamento processuale, atteso che la legge ordinaria può subordinare a modalità particolari l'esercizio del diritto di difesa, con il solo limite che la sua esplicazione non ne risulti impossibile o estremamente difficile e l'art. 83, il quale non toglie alla parte ogni potere di scelta tra i professionisti iscritti nei relativi albi, e concede alla stessa il potere di liberamente revocare il mandato conferito per il giudizio, non supera tale limite (C. cost. 16 marzo 1971, n. 47).

Non è fondata (in riferimento agli artt. 3, 4 e 24 Cost.) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 82<sup>3</sup>, nella parte in cui - nel prevedere che, salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti davanti al pretore, al tribunale ed alla Corte di appello le parti debbano stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente - fa rientrare nel concetto di «legale esercizio del ministero» anche la legittimazione territoriale (C. cost. 28 febbraio 1996, n. 61).

È manifestamente infondata (in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.) la questione di legittimità costituzionale:

- dell'art. 82<sup>3</sup>, nella parte in cui, stabilendo che davanti al pretore le parti devono stare in giudizio con il ministero di un procuratore legalmente esercente, fa «salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti», consentendo così ai praticanti procuratori, dopo un anno dalla iscrizione nel registro relativo, di esercitare il patrocinio davanti alle preture del distretto, secondo quanto prevede l'art. 8 dell'ordinamento professionale [Avvocati

[2], mentre ai praticanti procuratori abilitati non sarebbe consentito il patrocinio dinanzi al giudice di pace. Il presupposto interpretativo delineato dal giudice a quo, infatti, è inesatto, atteso che anche per il patrocinio davanti al giudice di pace trova applicazione l'art. 8, r.d. n. 1578 del 1933 [Avvocati 2] che consente, temporaneamente, ai praticanti procuratori iscritti da un anno nell'apposito registro il patrocinio dinanzi alle preture del distretto, dovendosi ritenere che tale disposizione, interpretata in coerenza con la finalità di ricordare la qualificazione richiesta per la difesa tecnica con il livello di competenza del giudice, ammetta gli stessi praticanti procuratori al patrocinio dinanzi al giudice di pace, in continuità, tra l'altro, con quanto in precedenza prevista per la rappresentanza e difesa dinanzi al giudice conciliatore (C. cost. 18 giugno 1997, n. 188);

- dell'art. 82<sup>3</sup>, nella parte in cui non consente alla parte laureata in giurisprudenza di difendersi personalmente in giudizio nei casi in cui il suo interesse sia confliggente con quello dell'intera categoria degli avvocati [nella specie; giudizio civile promosso dal Consiglio dell'ordine locale degli avvocati nei confronti di una società ritenuta responsabile di avere gestito un servizio telefonico di consulenza legale senza averne i titoli], tenuto presente, da un lato, che la funzione e la natura della professione di avvocato rendono del tutto ipotetica una situazione di conflitto tra l'interesse dell'avvocato e quello del cliente, poiché è pacifico che il primo dovere del difensore è quello di tutelare gli interessi dell'assistito, anche se ciò dovesse tradursi in un contrasto con quelli del proprio ordine di appartenenza, dall'altro, che comunque la parte ha facoltà di scegliere un difensore iscritto in altro albo territoriale e da ultimo, infine, che è consentito al legislatore subordinare l'esercizio di determinate professioni all'inserimento in un apposito albo, da compiersi dopo il superamento di un esame di abilitazione (C. cost. 23 luglio 2002, n. 381).

Nota 2, art. 91 (C. cost. 30 novembre 2007, n. 405); nota 6, art. 8, Avvocati [2] (C. cost. 21 gennaio 1999, n. 5).

**83. Procura alle liti.** - Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura [125, 314].

La procura alle liti può essere generale o speciale [221, 306, 365, 370, 371, 390, 398] e deve essere conferita con atto pubblico [c.c. 2699] o scrittura privata autenticata [c.c. 2703].

• **La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione** [163, 312, 342], del ricorso [287, 288, 366, 414, 433, 486, 499, 615, 617, 618-*bis*, 619, 638, 669-*bis*, 688, 693, 700, 703, 706, 712, 721, 736 ss., 747, 749 ss., 769, 777, 792, 810, 815], del controricorso [370], della comparsa di risposta [167, 271, 293, 419] o d'intervento [267, 419], del precetto [480], o della domanda d'intervento nell'esecuzione [499, 525, 551, 563]. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore [163 n. 6]. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato

che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce [Convenzione di Bruxelles [1](#), 49; Diritto internazionale privato [3](#), 56; [4](#), 52] (1) (2).

La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo quando nell'atto non è espressa volontà diversa.



GD 08/46/67

(1) L'ultimo periodo del terzo comma è stato aggiunto dall'art. 1, l. 27 maggio 1997, n. 141, Modifica del terzo comma dell'articolo 83 del codice di procedura civile.

(2) **2.** La disposizione di cui all'art. 1 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

**3.** 1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (artt. 2 e 3, l. 27 maggio 1997, n. 141, Modifica del terzo comma dell'articolo 83 del codice di procedura civile) (G.U. n. 125 del 31 maggio 1997).

**84. Poteri del difensore.** - Quando la parte sta in giudizio col ministero del difensore [\[82\]](#), questi può compiere e ricevere [\[170\]](#); att. 108; Procedura civile [4](#), [3](#)<sup>2</sup>], nell'interesse della parte stessa, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati [\[117, 221, 231, 233, 234, 238, 243, 285, 286, 306, 390\]](#); att. 88<sup>2 e 3</sup>].

In ogni caso non può compiere atti che importano disposizione del diritto in contesa, se non ne ha ricevuto espressamente il potere [\[114, 233, 306, 319, 390\]](#); c.c. 2731, 2737].



**85. Revoca e rinuncia alla procura.** - La procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetti [\[301](#)<sup>3</sup>] nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore (1).



GD 97/8/44

(1) Non è fondata (in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 85, nella parte in cui dispone che la revoca della procura alle liti e la rinuncia alla stessa non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore (C. cost. 12 marzo 1975, n. 57).

**86. Difesa personale della parte.** - La parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualità necessaria per eser-

citare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.



**87. Assistenza degli avvocati e del consulente tecnico.** - La parte può farsi assistere da uno o più avvocati, e anche da un consulente tecnico nei casi e con i modi stabiliti nel presente codice [\[201\]](#).

## CAPO TERZO

### Dei doveri delle parti e dei difensori

**88. Doveri di lealtà e di probità.** - Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità [\[92<sup>1</sup>, 116<sup>2</sup>, 175, 395 n. 1; c.p. 598<sup>2</sup>; Diritto internazionale privato \[1\]\(#\), 14<sup>2</sup>\]](#).

In caso di mancanza dei difensori a tale dovere, il giudice deve riferirne alle autorità che esercitano il potere disciplinare su di essi [\[Avvocati \[1\]\(#\), 38 ss.\]](#).



**89. Espressioni sconvenienti od offensive.** - Negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od offensive [c.p. 598].

Il giudice, in ogni stato dell'istruzione, può disporre con ordinanza [\[134\]](#) che si cancellino le espressioni sconvenienti od offensive, e, con la sentenza che decide la causa [\[279\]](#), può inoltre assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale [c.c. 2059; c.p. 185] sofferto, quando le espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa [c.p. 598].





GD 01/35/32

## CAPO QUARTO

### Della responsabilità delle parti per le spese e per i danni processuali

#### 90. Onere delle spese. (1)

(1) Articolo abrogato, con decorrenza dal 1° luglio 2002, dall'art. 299, Spese di giustizia [1](#). Ora, art. 8, Spese di giustizia [1](#).

**91. Condanna alle spese.**  Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui [277, 279 nn. 1, 2 e 3] (1), condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa [385, 391, 449; att. 75, 152; Avvocati , 59, 60]. Eguale provvedimento emette nella sua sentenza il giudice che regola la competenza [49; 412-ter] (2) (3).


Le spese della sentenza [132] sono liquidate dal cancelliere con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione [137, 479] della sentenza [170, 326<sup>1</sup>], del titolo esecutivo [474] e del precetto [480] sono liquidate dall'ufficiale giudiziario con nota in margine all'originale e alla copia notificata.

I reclami contro le liquidazioni di cui al comma precedente sono decisi con le forme previste negli articoli 287 e 288 dal capo dell'ufficio a cui appartiene il cancelliere o l'ufficiale giudiziario [att. 75].



GD 07/42/53

(1) L'art. 91, può e deve essere inteso nel senso che principio generale è che il giudice che emette un provvedimento conclusivo di un procedimento, anche solo ipoteticamente idoneo a divenire definitivo, pur non avente natura di sentenza, deve sempre anche provvedere sulle spese processuali (C. cost. 14 novembre 2007, n. 379 [nota 4, art. 703]).

(2) Nota 3, art. 23, Sanzioni amministrative  (C. cost. 2 aprile 1999, n. 117).


(3) È manifestatamente infondata:


- (in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 82 e 91, nella parte in cui - diversamente da quanto previsto dall'art. 94 c.p.c. per i rappresentanti o curatori - dispongono che le spese di lite vanno comunque poste a carico della parte soccombente e non del difensore, anche quando la soccombente è ascrivibile esclusivamente alla violazione dell'obbligo di normale diligenza professionale dell'avvocato (che nella specie ha proposto tardivamente l'appello), atteso che il rapporto tra cliente e difensore è regolato dalle norme civilistiche del mandato, ai sensi delle quali, il mandatario, in caso di colpa, è tenuto al risarcimento del danno subito dal mandante non soltanto nei limiti del costo del processo (C. cost. 30 novembre 2007, n. 405);

- (in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost.), la questione di legittimità costituzionale degli artt. 91 e 75 disp. att. c.p.c., nella parte in cui prevedono che il giudice condanna la parte soccombente nel processo innanzi a sé al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare inaudita altera parte, sulla base della nota spese depositata dal difensore della parte vittoriosa al momento del passaggio in decisione della causa, atteso che la regolamentazione delle spese, cui è tenuto il giudice ogni volta che chiuda il giudizio davanti a sé, in base alla nota spese (non indefettibilmente)

presentata dalle parti, non è assimilabile alla decisione di merito su un capo della domanda, dal momento che la natura accessoria della pronuncia sulle spese, non scindibile dalla decisione sul merito, esclude che sulla questione, ed in particolare sulla quantificazione delle spese stesse, sia necessario instaurare uno specifico contraddittorio (C. cost. 30 luglio 2008, n. 314).

**92. Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese.** - Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'articolo 88, essa ha causato all'altra parte [184, 216, 345<sup>2</sup>, 412<sup>4</sup>; att. 151].

 Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti (1).

Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione [185<sup>3</sup>, 199, 412-ter, 652; att. 88; Avvocati , 68].



GD 08/33/60

(1) Comma così sostituito, con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e applicabile «ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore»), dall'art. 2, l. 28 dicembre 2005, n. 263, Interventi correttivi alle modifiche in materia processuale civile introdotte con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonché ulteriori modifiche al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione, al regolamento di cui al regio-decreto 17 agosto 1907, n. 642, al codice civile, alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, e disposizioni in tema di diritto alla pensione di reversibilità del coniuge divorziato.

Il comma originario era così formulato: «Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti [In margine alla precedente formulazione del comma è stata ritenuta manifestamente inammissibile (in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost.) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 c.p.c., nella parte in cui consente al giudice la facoltà di compensare, in tutto o in parte e ai danni della parte rimasta vittoriosa, le spese processuali, senza esporre espressa e giustificata motivazione dei giusti motivi di tale decisione, ove sollevata dal giudice di primo grado. La regola posta dal diritto vivente di non sindacabilità della compensazione delle spese non

motivata, ha come diretto destinatario non il giudice di primo grado, bensì quello dell'impugnazione (il quale, semmai, avrebbe potuto ammissibilmente sollevare tale questione) (C. cost. 21 dicembre 2004, n. 395).

**93. Distrazione delle spese.** - Il difensore con procura [83] può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese [91], distraga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate (1).

Finché il difensore non abbia conseguito il rimborso che gli è stato attribuito, la parte può chiedere al giudice, con le forme stabilite per la correzione delle sentenze [288], la revoca del provvedimento, qualora dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per gli onorari e le spese [att. 75].



GD 00/18/57

(1) Non è fondata (in riferimento all'art. 24 Cost.) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 93, relativo alla distrazione delle spese in favore del difensore della parte vittoriosa che dichiara di non avere riscosso gli onorari e di avere anticipato le spese (C. cost. 28 marzo 1973, n. 31).

**94. Condanna di rappresentanti o curatori.** - Gli eredi beneficiati [c.c. 484], i tutori [c.c. 384, 424], i curatori [c.c. 392, 424] e in genere coloro che rappresentano o assistono la parte in giudizio [75] possono essere condannati personalmente, per motivi gravi che il giudice deve specificare nella sentenza, alle spese dell'intero processo o di singoli atti, anche in solido [c.c. 1292] con la parte rappresentata o assistita (1).



(1) Nota 3, art. 91 (C. cost. 30 novembre 2007, n. 405)

**95. Spese del processo di esecuzione.** - Le spese sostenute dal creditore precedente [491 ss.] e da quelli intervenuti [499, 500, 510] che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito l'esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice civile [c.c. 2749, 2755, 2770, 2777].

**96. Responsabilità aggravata.** - Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei

danni [c.c. 2043], che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza [132, 385; att. 152] (1) (2).

Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare [669-bis; c.c. 1168, 1171], o trascritta domanda giudiziale [c.c. 2652 ss., 2690 ss.] o iscritta ipoteca giudiziale [c.c. 2818], oppure iniziata [491] o compiuta l'esecuzione forzata [501 ss., 606, 608, 612], su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni [c.c. 2043] l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente (3).



(1) È manifestamente infondata (in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost.), la questione di legittimità costituzionale dell'art. 96<sup>1</sup>, nella parte in cui stabilisce che la condanna per lite temeraria necessita della istanza di parte: la norma censurata, infatti - diversamente dagli artt. (invocati come parametro di comparazione della disparità di trattamento) 88 e 92, che introducono deroghe al principio della soccombenza nel giudizio quale criterio per la condanna alle spese processuali - si colloca nell'area della responsabilità civile, con conseguenti profili risarcitori, in relazione ai quali si pongono problemi di onere probatorio a carico del richiedente, né alcun pregio può riconoscersi alla comparazione instaurata con l'ultimo comma dell'art. 385, atteso che, essendo diretto a disincentivare il ricorso per cassazione, ha una ratio del tutto diversa (C. cost. 23 dicembre 2008, n. 435).


(2) Art. 68-bis<sup>8</sup>, d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 [nota 10, art. 409].

(3) Artt. 81-83-bis, R.d. 29 giugno 1939, n. 1127, testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali, così come modificato dal d.lgs. 19 marzo 1996, n. 198. Adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale alle prescrizioni obbligatorie dell'accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale concernenti il commercio - Uruguay Round.


**97. Responsabilità di più soccombenti.** - Se le parti soccombenti sono più [33, 102 ss.], il giudice condanna ciascuna di esse [91] alle spese e ai danni in proporzione del rispettivo interesse nella causa. Può anche pronunciare condanna solidale [c.c. 1292] di tutte o di alcune tra esse, quando hanno interesse comune.

Se la sentenza non statuisce sulla ripartizione delle spese e dei danni, questa si fa per quote uguali.



**98. Cauzione per le spese.**  - Il giudice istruttore, il pretore o il conciliatore, su istanza del convenuto, può disporre con ordinanza che l'attore non ammesso al gratuito patrocinio preli cauzione per il rimborso delle spese, quando vi è fondato timore che l'eventuale condanna possa restare ineseguita.

Se la cauzione non è prestata nel termine stabilito, il processo si estingue.

 Articolo costituzionalmente illegittimo (*C. cost.* 29 novembre 1960, n. 67).

## TITOLO QUARTO

### Dell'esercizio dell'azione

**99. Principio della domanda.** - Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda [104, 163, 414; c.c. 2697, 2907] al giudice competente [7 ss.].



**100. Interesse ad agire.** - Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse [81, 105 ss., 216, 246, 815, n. 2].



GD 07/11/32

**101. Principio del contraddittorio.** - Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti [633 ss., 669-*sexies*, 697], non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa [164, 165, 415, 442, 615, 618, 619, 689, 713, 723, 780; c.n. 501, 609].




**102. Litisconsorzio necessario.** - Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti [331, 419, 420<sup>9</sup>, 619, 778, 783; c.c. 103, 247 ss., 704, 713, 1012, 1111, 1394, 1415, 1506, 2733, 2738, 2900; Contributi previdenziali , 13<sup>9</sup>], queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo .

Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l'in-

tegrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito [180, 268, 307, 310, 331, 354, 383, 419, 420, 816-*quater*].



GD 08/01/28

 Articolo costituzionalmente illegittimo nel combinato disposto con l'articolo 38, nella parte in cui in ipotesi di litisconsorzio necessario, consenta di ritenere improduttiva di effetti l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta non da tutti i litisconsorti convenuti (*C. cost.* 8 febbraio 2006, n. 41).

**103. Litisconsorzio facoltativo.** (1) - Più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l'oggetto o per il titolo dal quale dipendono [31 ss., 40], oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni [34].

Il giudice può disporre, nel corso della istruzione o nella decisione, la separazione delle cause, se vi è istanza di tutte le parti, ovvero quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo, e può rimettere al giudice inferiore le cause di sua competenza [104, 274, 277<sup>2</sup>, 279<sup>4 e 5</sup>].




(1) Articolo così sostituito dall'art. 5, l. 14 luglio 1950, n. 581, ratifica del d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al codice di procedura civile.

**104. Pluralità di domande contro la stessa parte.** (1) - Contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo più domande anche non altrimenti connesse [31 ss.], purché sia osservata la norma dell'articolo 10 secondo comma.

È applicabile la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente [279<sup>2</sup>, n. 5].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 5, l. 14 luglio 1950, n. 581, ratifica del d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al codice di procedura civile.

**105. Intervento volontario.** - Ciascuno può intervenire [267 ss., 419, 499, 525, 551, 563] in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto [344, 404] o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo [111, 816-*quinquies*; c.c. 1292, 1380; Fallimento , 43, 98, 101, 102].

Può altresì intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse [100, 267, 344] (1) (2).



GD 97/29/54

(1) Non è fondata (*in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 105<sup>2</sup> nella parte in cui, nell'interpretazione consolidata, non riconosce all'interventore adesivo dipendente il potere di autonoma impugnazione della sentenza per la tutela del proprio interesse, in quanto, se la parte assume effettivamente la veste di interventore adesivo dipendente, scegliendo di partecipare al processo in posizione subordinata a quella dell'adiuvato e di espletare un'attività accessoria, non può dolersi del mancato riconoscimento di poteri non esercitati dall'adiuvato, mentre qualora la parte, pur dichiarando di intervenire adesivamente, deduca però una autonoma pretesa di diritto, non può non riconoscersi ad essa un potere di impugnazione, affatto indipendente da quello delle altre parti (*C. cost. 30 dicembre 1997, n. 455*).

(2) Sulla facoltà della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di intervenire ai sensi dell'art. 105 c.p.c. nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dalla cui soccombenza potrebbero derivare oneri aggiuntivi significativamente rilevanti, art. 61<sup>1bis</sup>, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (inserito dall'art. 1<sup>33</sup>, l. 30 dicembre 2004, n. 311, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)).

Sulla facoltà dell'ARAN di intervenire nei giudizi innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, aventi a oggetto le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, art. 63-*bis*, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (inserito dall'art. 1<sup>34</sup>, l. 30 dicembre 2004, n. 311).

### 106. Intervento su istanza di parte.

- Ciascuna parte può chiamare [269, 272] nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa [c.c. 1485, 1777, 1917] o dal quale pretende essere garantita [32, 108, 111, 167, 331, 333, 335, 420<sup>9</sup>; c.c. 1485, 1585, 1777].



### 107. Intervento per ordine del giudice.

- Il giudice, quando ritiene opportuno che il processo si svolga in confronto di un terzo al quale la causa è comune, ne ordina l'intervento [102, 111, 270, 331, 354, 420<sup>9</sup>].



**108. Estromissione del garantito.** - Se il garante compare e accetta di assumere la

causa in luogo del garantito [32, 106], questi può chiedere, qualora le altre parti non si oppongano, la propria estromissione [c.c. 1485, 1777]. Questa è disposta dal giudice con ordinanza [134]; ma la sentenza di merito pronunciata nel giudizio spiega i suoi effetti anche contro l'estromesso [c.c. 2909].

**109. Estromissione dell'obbligato.** - Se si contende a quale di più parti spetta una prestazione e l'obbligato si dichiara pronto a eseguirla a favore di chi ne ha diritto, il giudice può ordinare il deposito della cosa o della somma dovuta e, dopo il deposito, può estromettere l'obbligato dal processo [105 ss.; c.c. 1777].

**110. Successione nel processo.** - Quando la parte viene meno per morte [c.c. 565, 588], o per altra causa [c.c. 63, 2504], il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto [282, 299, 300, 305, 328].



**111. Successione a titolo particolare nel diritto controverso.** - Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie [816-*quinquies*; c.c. 1916; Contributi previdenziali I], 13].

Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto [110, 299, 300; c.c. 31, 32, 2312, 2324, 2456, 2497<sup>1</sup>; att. c.c. 16].

In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire [105] o essere chiamato [106] nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso [108, 109].

La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare [c.c. 2909] ed è impugnabile anche da lui, salvo le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili [c.c. 1153] e sulla trascrizione [c.c. 2652 n. 7, 2653 nn. 1, 2 e 5, 2960 n. 2; Contributi previdenziali I], 13].



GD 01/36/42

## TITOLO QUINTO

## Dei poteri del giudice

**112. Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.** - Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa [99, 163, 167, 183, 277, 360 n. 3, 414, 420] e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti [38, 167, 307<sup>4</sup>, 630; c.c. 1242, 1442<sup>4</sup>, 1944, 1947, 2268, 2907, 2938, 2969].



GD 07/22/29

**113. Pronuncia secondo diritto.** - Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto [Cost. 101<sup>2</sup>; Diritto internazionale privato □, 14], salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità [114, 432; att. 119<sup>4</sup>; c.c. 912, 1226, 1349, 1733, 1749, 2045, 2047, 2056].

Il giudice di pace decide secondo equità [339<sup>3</sup>] le cause il cui valore non eccede millecento euro [10], salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile □ (1) (2) (3) (4).



GD 04/29/54

☞ Comma costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice di pace debba osservare i principi informatori della materia (C. cost. 6 luglio 2004, n. 206).

(1) Comma così sostituito dall'art. 1, d.l. 6 febbraio 2003, n. 18, conv., con mod., dalla l. 7 aprile 2003, n. 63, Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità.

Il comma, con decorrenza dal 1° maggio 1995, per effetto dell'art. 21, Giudice di pace □, era così formulato: «Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede lire due milioni [€ 1.032,91]».

Sino alla predetta data il comma [per effetto dell'art. 3, l. 30 luglio 1984, n. 399, con decorrenza dal 29 novembre 1984] era così formulato: «Il conciliatore decide secondo equità osservando i principi regolatori della materia».

(2) Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai giudizi instaurati con citazione notificata dal 10 febbraio 2003 (art. 1-bis, d.l. 6 febbraio 2003, n. 18, conv., con mod., dalla l. 7 aprile 2003, n. 63, Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità).

(3) Sull'obbligo, per il giudice di pace, di decidere secondo diritto le cause di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, art. 23<sup>11</sup>, Sanzioni amministrative □.

(4) Non è fondata (in riferimento all'art. 3 Cost.) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 113<sup>2</sup>,

atteso che la scelta legislativa di riservare il giudizio di equità (nei termini costituzionalmente corretti derivanti dalla presente pronunzia, in forza della quale le relative sentenze sono ricorribili per cassazione, ai sensi dell'art. 360<sup>1, n. 3</sup> c.p.c. per violazione dei principi informatori della materia) alle sole controversie bagatellari appare non manifestamente irragionevole e che d'altro canto la esclusione da siffatto giudizio delle controversie, pur rientranti nei medesimi limiti di valore, attribuite *ratione materiae* ad altro giudice, costituisce mero riflesso della disciplina della competenza, caratterizzata da ampia discrezionalità legislativa (C. cost. 6 luglio 2004, n. 206).

È inammissibile (in riferimento all'art. 3 Cost.) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 113<sup>2</sup>, sotto il profilo della disparità di trattamento originata dalla sottrazione al giudizio di equità delle controversie derivanti dai c.d. contratti di massa di cui all'art. 1342 c.c., essendo evidente che, ai fini del giudizio di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 3 Cost., non può essere assunta a *tertium comparationis*, rispetto alla norma generale, una norma di carattere sicuramente eccezionale quale quella introdotta dall'art. 1 del d.l. n. 18 del 2003 [nota 2] (C. cost. 6 luglio 2004, n. 206).

**114. Pronuncia secondo equità a richiesta di parte.** - Il giudice, sia in primo grado che in appello, decide il merito della causa secondo equità quando esso riguarda diritti disponibili delle parti [806; Diritto internazionale privato □, 6] e queste gliene fanno concordemente richiesta [339<sup>2</sup>; att. 112, 118<sup>2</sup>, 119<sup>4</sup>; c.c. 1966<sup>2</sup>].

☛ **115. Disponibilità delle prove.** - Salvi i casi previsti dalla legge [116<sup>2</sup>, 117, 118, 191, 213, 240, 257, 281-ter; 312, 421, 442, 714; c.c. 155<sup>2</sup>, 2727, 2736 n. 2], il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti [163 n. 5, 414 n. 5, 416<sup>3</sup>; c.c. 2697] o dal pubblico ministero [72].

Può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.



GD 06/16/71

**116. Valutazione delle prove.** - Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti [239; c.c. 1147, 1835<sup>2</sup>, 1988, 2504, 2700, 2702, 2706 ss., 2729, 2733, 2738].

Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate [118, 258] e, in generale, dal



contegno delle parti stesse nel processo [88, 200<sup>2</sup>, 207<sup>3</sup>, 310<sup>3</sup>, 428<sup>1 e 2</sup>].



**117. Interrogatorio non formale delle parti.** - Il giudice, in qualunque stato e grado del processo, ha facoltà di ordinare la comparizione personale delle parti [350<sup>3</sup>, 485] in contraddittorio tra loro per interrogarle liberamente sui fatti della causa [185, 229, 415, 420]. Le parti possono farsi assistere dai difensori [82].

**118. Ordine d'ispezione di persone e di cose.** - Il giudice può ordinare alle parti e ai terzi di consentire sulla loro persona o sulle cose in loro possesso le ispezioni che appaiono indispensabili per conoscere i fatti della causa [210 ss., 258 ss.; att. 93], purché ciò possa compiersi senza grave danno per la parte o per il terzo [211, 260], e senza costringerli a violare uno dei segreti previsti negli articoli 351 e 352 [ora: 200 ss.] del codice di procedura penale [Cost. 13, 14].

Se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza giusto motivo, il giudice può da questo rifiuto desumere argomenti di prova a norma dell'articolo 116, secondo comma.

• **Se rifiuta il terzo, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria non superiore a euro 5 [179] (1).**

(1) Pena così aumentata, da ultimo, dall'art. 114<sup>2</sup>, l. 24 novembre 1981, n. 689, Modifiche al sistema penale.

**119. Imposizione di cauzione.** - Il giudice, nel provvedimento col quale impone una cauzione, deve indicare l'oggetto di essa, il modo di prestarla, e il termine entro il quale la prestazione deve avvenire [35, 373, 478, 482, 532<sup>2</sup>, 571, 576 n. 5, 580, 587, 624, 642<sup>2</sup>, 648, 663, 674, 676<sup>2</sup>, 684, 725, 750; c.c. 50, 381, 639 ss., 647<sup>2</sup>, 2006<sup>3</sup>, 2409<sup>3</sup>].

**120. Pubblicità della sentenza.** - • **Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto in uno o più giornali da lui designati.**

Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, può procedervi la parte a favore della quale è stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall'obbligato.

## TITOLO SESTO

### Degli atti processuali

#### CAPO PRIMO

#### Delle forme degli atti e dei provvedimenti

##### SEZIONE PRIMA

#### Degli atti in generale

**121. Libertà di forme.** - Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate [125, 126, 131 ss.; att. 46], possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo [131<sup>2</sup>, 156; Procedura civile 4], 4].

**122. Uso della lingua italiana. Nomina dell'interprete.** - In tutto il processo è prescritto l'uso della lingua italiana [Diritto internazionale privato 4], 5; 6], 20; 7], 21; Fallimento 7], 19, 42] 1] (2) (3) (4).

Quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice può nominare un interprete (5).

Questi, prima di esercitare le sue funzioni, presta giuramento davanti al giudice di adempiere fedelmente il suo ufficio.

• Sono illegittimi (per violazione dell'art. 6 Cost., della X disp. trans. Cost. e dell'art. 3 statuto speciale Friuli-Venezia Giulia), gli artt. 22 e 23, l. 24 novembre 1981, n. 689 [Sanzioni amministrative 1], in combinato disposto con l'art. 122 c.p.c., in quanto non prevedono che nei giudizi di opposizione a sanzioni amministrative, pendenti innanzi ad un pretore competente su un territorio dove sia insediata una minoranza linguistica riconosciuta (nel caso specifico la minoranza slovena) venga usata la lingua materna da parte dei cittadini italiani appartenenti a tale minoranza. La tutela di una minoranza linguistica riconosciuta, prevista dalle norme citate a tutela del patrimonio culturale di un particolare gruppo etnico, comporta che gli appartenenti ad essa non possano essere costretti ad usare lingua diversa da quella materna nei rapporti con le autorità pubbliche; ciò tanto più nei rapporti con l'autorità giudiziaria, ove tale tutela viene altresì ad interferire con il diritto ad un regolare processo di cui all'art. 24 Cost. (C. cost. 24 febbraio 1992, n. 62).

(1) **20.** 1. Nel processo civile ciascuna parte ha facoltà di scegliere la lingua per la redazione dei propri atti processuali. La scelta avviene per effetto della redazione nell'una o nell'altra lingua dell'atto introduttivo del giudizio o della comparsa di risposta o degli atti aventi funzione equipollente.

2. Quando l'atto introduttivo di un giudizio e la comparsa di risposta ovvero gli atti equipollenti sono

redatti nella stessa lingua, il processo è monolingue. In caso contrario il processo è bilingue.

3. Nel processo bilingue ciascuna parte usa la lingua dalla stessa scelta. I provvedimenti del giudice sono pronunciati e redatti in entrambe le lingue, salvo che vi rinunci, entro l'udienza in cui è richiesta l'emissione del provvedimento, la parte che vi abbia interesse. Gli atti e documenti di parte sono redatti nella lingua italiana o tedesca, senza obbligo di traduzione a cura e spese d'ufficio. Nel processo bilingue le parti non residenti o non aventi sede nella provincia di Bolzano possono, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o dal deposito di atti e documenti, chiedere al giudice che siano tradotti nell'altra lingua in tutto o in parte a cura e spese dell'ufficio. Il giudice può escludere in tutto o in parte la traduzione di documenti depositati dalle parti, ove ritenuti manifestamente irrilevanti.

4. Se il terzo chiamato in causa, il terzo interveniente o il successore di una delle parti si costituiscono in giudizio con una comparsa redatta in lingua diversa da quella in cui fino a tale momento si è svolto il processo, si applicano le disposizioni sul processo bilingue.

5. Il processo prosegue monolingue se tutte le parti costituite dichiarano di scegliere la stessa lingua. La dichiarazione è fatta dalla parte o dal suo procuratore speciale in ogni stato e grado del giudizio, verbalmente in udienza o mediante atto sottoscritto e notificato alle altre parti, ed è irrevocabile.

6. In caso di riunione di più processi anteriormente svoltisi come processi monolingue ma in lingue diverse, le parti costituite in uno dei processi possono aderire alla scelta della lingua dell'altro processo. La dichiarazione di adesione è fatta dalla parte o dal suo procuratore speciale in ogni stato e grado del giudizio, verbalmente in udienza o mediante atto sottoscritto e notificato alle altre parti. La dichiarazione di adesione è irrevocabile.

7. Nel processo bilingue le deduzioni delle parti sono verbalizzate nella lingua da esse scelta. Il verbale deve essere redatto in due lingue qualora la parte che vi abbia interesse o il suo procuratore speciale lo richieda espressamente nell'udienza stessa.

8. Gli atti ed i documenti notificati ad istanza di parte debbono essere tradotti nella lingua italiana o tedesca ove il destinatario, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data della notificazione, richieda la traduzione con atto da notificare alla parte istante a mezzo ufficiale giudiziario; la traduzione degli atti e dei documenti a cura di parte è notificata entro i successivi quindici giorni, nei modi e nelle forme prescritti per l'originale. La richiesta di traduzione interrompe i termini che ricominciano a decorrere dalla notifica della traduzione. Tale disciplina si applica anche ai provvedimenti concessi senza preventivo contraddittorio e ai relativi ricorsi. Nei casi di eccezionale urgenza il giudice può autorizzare l'esecuzione provvisoria anche in pendenza del termine, su istanza di parte.

9. Gli atti e documenti in lingua tedesca notificati fuori del territorio della provincia di Bolzano devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana.

10. Nel processo monolingue e in quello bilingue i testimoni vengono interrogati e rispondono nella lingua da loro prescelta e la verbalizzazione avviene in tale lingua. Le deposizioni verbalizzate nella lingua prescelta dai testimoni sono tradotte a cura e spese dell'ufficio

qualora la parte che vi abbia interesse o il suo procuratore speciale lo richieda nell'udienza stessa.

11. Nel processo monolingue e in quello bilingue il consulente tecnico usa la lingua da lui scelta. La sua relazione è tradotta a cura e spese dell'ufficio, qualora la parte che vi abbia interesse o il suo procuratore speciale lo richieda espressamente entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del deposito.

12. Nel processo monolingue le sentenze e gli altri provvedimenti del giudice sono redatti nella lingua del processo. Nel processo bilingue le sentenze sono redatte nella lingua italiana e nella lingua tedesca, salvo che vi rinunci la parte che vi abbia interesse. Tale rinuncia deve essere formulata dalle parti o dai loro procuratori speciali entro l'udienza di precisazione delle conclusioni. Per la redazione delle sentenze e degli altri provvedimenti in forma bilingue il giudice può avvalersi dell'ausilio degli interpreti-traduttori addetti all'ufficio giudiziario. I termini stabiliti dalle vigenti disposizioni processuali per il deposito delle sentenze e degli altri provvedimenti da parte del giudice si intendono osservati con il deposito in cancelleria della minuta redatta in una delle due lingue [articolo così sostituito, con decorrenza dal 5 settembre 2005, dall'art. 9, d.lgs. 13 giugno 2005, n. 124].

**20-bis.** 1. Nei procedimenti di volontaria giurisdizione dinanzi al tribunale per i minorenni avviati d'ufficio, l'atto iniziale del procedimento è redatto nella lingua presunta del soggetto destinatario del provvedimento. Nei procedimenti avviati su impulso di parte si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 20, in quanto compatibili [comma così modificato, con decorrenza dal 5 settembre 2005, dall'art. 10, d.lgs. 13 giugno 2005, n. 124].

2. Il processo prosegue monolingue se i genitori del minore scelgono la medesima lingua, in caso contrario il processo è bilingue.

3. In ogni caso il minore deve essere sempre ascoltato nella lingua materna [art. inserito dall'art. 9, d.lgs. 29 maggio 2001, n. 283].

**20-ter.** 1. Nei procedimenti diversi dal processo ordinario di cognizione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, in quanto compatibili [articolo inserito, con decorrenza dal 5 settembre 2005, dall'art. 11, d.lgs. 13 giugno 2005, n. 124].

**21.** 1. Nel processo civile la pubblica amministrazione attrice usa la lingua presunta del convenuto identificandola ai sensi dell'articolo 7; successivamente si adegua alla diversa lingua scelta dal convenuto con il primo atto difensivo.

2. Il giudice, qualora richiesto dalla parte alla prima udienza, ordina la rinnovazione dell'atto di citazione nella lingua del convenuto, fissando una nuova udienza di prima comparizione.

3. La pubblica amministrazione convenuta in giudizio si uniforma alla lingua usata dall'attore o dal ricorrente [articolo così sostituito, con decorrenza dal 5 settembre 2005, dall'art. 12, d.lgs. 13 giugno 2005, n. 124].

**22.** 1. Le disposizioni degli articoli 13 e seguenti del presente capo si osservano anche quando la competenza sia devoluta in applicazione dell'articolo 25 del codice di procedura civile [art. così sostituito dall'art. 10, d.lgs. 29 maggio 2001, n. 283].

**23.** 1. Nei procedimenti davanti agli organi giurisdizionali amministrativi, contabili e tributari di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 1 si osser-

vano le disposizioni di cui agli articoli 13, 20 e 21, in quanto compatibili [articolo così modificato, con decorrenza dal 5 settembre 2005, dall'art. 13, d.lgs. 13 giugno 2005, n. 124].

**23-bis.** 1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 20, 20-bis, 20-ter e 21, relative e consequenziali alla scelta e all'uso della lingua produce la nullità rilevabile d'ufficio di tutti gli atti, anche successivi, redatti nella lingua diversa, salve le disposizioni dell'articolo 161, primo comma, del codice di procedura civile. L'impugnazione della sentenza per far valere la suddetta nullità può essere proposta solo dalla parte nel cui interesse è stabilito l'uso della lingua omissa [articolo da ultimo modificato, con decorrenza dal 5 settembre 2005, dall'art. 14, d.lgs. 13 giugno 2005, n. 124].

**24.** 1. Nei procedimenti innanzi agli organi giurisdizionali ordinari, amministrativi, contabili e tributari, non compresi nelle disposizioni di cui all'art. 1, i cittadini appartenenti al gruppo linguistico tedesco, residenti nella provincia di Bolzano, hanno facoltà di rendere le loro dichiarazioni o deposizioni in lingua tedesca [articolo così modificato, con decorrenza dal 5 settembre 2005, dall'art. 15, d.lgs. 13 giugno 2005, n. 124].

**25.** 1. Le sentenze e i provvedimenti del giudice oggetto di impugnazione, nonché i verbali d'udienza in lingua tedesca, che devono essere trasmessi ad organi giurisdizionali situati fuori della regione Trentino-Alto Adige o depositati presso gli stessi per lo svolgimento di procedimenti di impugnazione o di altri procedimenti nei casi previsti dalla legge, devono essere tradotti in lingua italiana a cura e spese degli uffici giudiziari che provvedono alla trasmissione. Gli obblighi procedurali a carico delle parti sono assolti mediante deposito della sentenza o del provvedimento del giudice redatti in lingua tedesca. Gli altri atti processuali ed i documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio devono essere tradotti, a cura e spese degli uffici giudiziari che provvedono alla trasmissione, solo su specifica richiesta dei suddetti organi giurisdizionali [articolo così sostituito, con decorrenza dal 5 settembre 2005, dall'art. 16, d.lgs. 13 giugno 2005, n. 124].

**26.** 1. Gli atti compiuti dagli organi giurisdizionali della provincia di Bolzano, su richiesta di autorità giudiziarie site fuori della provincia stessa, se redatti in lingua tedesca devono essere tradotti in lingua italiana a cura dell'organo richiesto.

**27.** 1. Quando una sentenza o un altro provvedimento del giudice sono per legge soggetti a forme di pubblicità particolari, l'ufficio provvede a tale incombenza nelle due lingue (artt. 20-27, d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, *Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari*).

(2) 4. Resta fermo il diritto del cittadino appartenente al gruppo linguistico ladino residente nella provincia di Bolzano di essere esaminato e interrogato, nei processi svoltentisi nella provincia di Bolzano, nella sua madrelingua con l'ausilio dell'interprete, sia nel processo di lingua italiana che in quello di lingua tedesca. Ai fini dell'applicazione del capo IV del presente decreto, il predetto cittadino ha la facoltà di usare la lingua tedesca anziché quella italiana (art. 32<sup>a</sup>, d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, *Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladi-*

*na nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari*).

(3) Nella Valle d'Aosta la lingua francese è parificata a quella italiana.

Gli atti pubblici possono essere redatti nell'una o nell'altra lingua, eccettuati i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, i quali sono redatti in lingua italiana.

Le amministrazioni statali assumono in servizio nella Valle possibilmente funzionari originari della Regione o che conoscano la lingua francese (art. 38, l. cost. 26 febbraio 1948, n. 4, *Statuto speciale per la Valle d'Aosta*).

(4) Non è fondata (in riferimento agli artt. 6 e 10 Cost. e all'art. 3 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 122 nella parte in cui, stabilendo che in tutto il processo è prescritto l'uso della lingua italiana, non consentirebbe al cittadino italiano appartenente alla minoranza linguistica slovena di usare, avanti al giudice avente competenza su un territorio ove sia insediata tale minoranza, su sua richiesta, la propria lingua negli atti da esso compiuti, usufruendo per questi della traduzione in lingua italiana, nonché di ricevere gli atti dell'autorità giudiziaria o della controparte tradotti nella sua lingua, atteso che gli atti nella lingua della minoranza slovena dovranno essere tradotti in lingua italiana, mentre quelli che si formano in lingua italiana dovranno essere posti a conoscenza dell'interessato in traduzione nella lingua slovena, sempreché sia stata fatta richiesta della traduzione e la gratuità delle traduzioni è condizione necessaria dell'attuazione dei diritti delle minoranze linguistiche nel processo (C. cost. 29 gennaio 1996, n. 15).

È inammissibile (in riferimento all'art. 6 Cost. e all'art. 3 dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 22 e 23, l. 24 novembre 1981, n. 689 [Sanzioni amministrative (1)], in combinato disposto con l'art. 122 c.p.c., sollevata, allo scopo di ottenere la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale delle citate norme, in quanto non prevedono l'uso della lingua slovena nel processo civile, atteso che il processo di opposizione al decreto ingiuntivo, applicativo di sanzioni amministrative, è un processo speciale di cognizione (C. cost. 24 febbraio 1992, n. 62).

(5) 1. Nei distretti di Corte d'appello, ove le esigenze di servizio lo richiedono, su proposta e designazione dei capi di Corte, può essere conferito l'incarico di traduttore ed interprete.

L'incarico è conferito a tempo determinato, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia [ora: Ministro della giustizia], di concerto col Ministro per il tesoro; esso non può superare in durata l'anno finanziario e può essere rinnovato per non più di due volte.

Nel decreto è determinata la lingua della quale il traduttore interprete ha conoscenza.

2. I traduttori interpreti, durante il periodo dell'incarico, svolgono le loro funzioni in modo continuativo per i compiti ad essi assegnati dai capi degli uffici giudiziari. Essi prestano giuramento d'adempiere fedelmente le loro mansioni davanti al capo dell'ufficio giudiziario al momento in cui assumono l'incarico e non sono tenuti a rinnovarlo prima di esercitare le loro funzioni in relazione ai singoli compiti per i quali sono richiesti.

3. Il Ministro per la grazia e giustizia [ora: Ministro della giustizia] determina, per ciascun esercizio

finanziario, di concerto con il Ministro per il tesoro, il contingente numerico dei traduttori interpreti in relazione alle esigenze dei vari uffici giudiziari.

Con il decreto del Ministro per la grazia e giustizia [ora: Ministro della giustizia], di concerto con il Ministro per il tesoro viene stabilito il compenso spettante ai traduttori interpreti in base al prevedibile carico di lavoro di ciascun distretto di corte d'appello (artt. 1-3, l. 14 luglio 1967, n. 568, *Norme sul conferimento dell'incarico di traduttore interprete presso gli uffici giudiziari*).

**123. Nomina del traduttore.** - Quando occorre procedere all'esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice può nominare un traduttore, il quale presta giuramento a norma dell'articolo precedente.

**124. Interrogazione del sordo e del muto.** - Se nel procedimento deve essere sentito un sordo, un muto o un sordomuto [ora: sordo] (1), le interrogazioni e le risposte possono essere fatte per iscritto.

Quando occorre, il giudice nomina un interprete, il quale presta giuramento a norma dell'articolo 122, ultimo comma.

(1) La parola «sordo» è sostituita alla parola «sordomuto», dall'art. 1, l. 20 febbraio 2006, n. 95, Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi.

**125. Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte.** (1) (2) - Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione [163, 312, 398, 405, 615, 617], il ricorso [366, 414, 486, 619, 638, 669-bis, 706, 712, 737], la comparso [167, 190, 271, 416, 419], il controricorso [370, 371], il precetto [480] debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente [82, 86], oppure dal difensore [83].

La procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione [137 ss.] dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata [165, 314].

La disposizione del comma precedente non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta da difensore munito di mandato speciale [221, 365, 370, 398].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 2, l. 14 luglio 1950, n. 581, ratifica del d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al codice di procedura civile.

(2) Quanto al contenuto degli atti e alla loro sottoscrizione, attualmente, altresì, artt. 4, 10 ss. Processo telematico [1], nonché artt. 1 ss., Processo telematico [2].

**126. Contenuto del processo verbale.** - Il processo verbale [130, 195, 207; att. 44, 46] deve contenere l'indicazione delle persone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti che documentano sono compiuti; deve inoltre contenere la descrizione delle attività svolte e delle rilevazioni fatte, nonché le dichiarazioni ricevute [223<sup>2</sup>; att. 87].

Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere [57; att. 44, 46]. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti [130<sup>2</sup>], dà loro lettura del processo verbale e li invita a sottoscriverlo. Se alcuno di essi non può o non vuole sottoscrivere, ne è fatta espressa menzione [422].

## SEZIONE SECONDA

### Delle udienze

**127. Direzione dell'udienza.** - L'udienza è diretta dal giudice singolo o dal presidente del collegio [175, 275; att. 54, 113].

Il giudice che la dirige può fare o prescrivere quanto occorre affinché la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo [att. 84], regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi [183<sup>2</sup>, 316] e la dichiara chiusa quando la ritiene sufficiente.

**128. Udienza pubblica.** - L'udienza in cui si discute la causa è pubblica [275; att. 84] a pena di nullità [156], ma il giudice che la dirige può disporre che si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume [att. 84; c.p.p. 472].

Il giudice esercita i poteri di polizia per il mantenimento dell'ordine e del decoro e può allontanare chi contravviene alle sue prescrizioni [c.p.p. 471] (1).

(1) È manifestamente inammissibile (*in riferimento agli artt. 10, 97 e 101 Cost.*), richiedendosi alla Corte di innovare con sentenza additiva il rito civile in ambito discrezionalmente riservato al legislatore, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 128, 275, 276, nella parte in cui non prevedono che anche nel rito civile ordinario venga data lettura in pubblica udienza del contenuto del dispositivo della sentenza (*C. cost. 31 maggio 1990, n. 281*).

**129. Doveri di chi interviene o assiste all'udienza.** - Chi interviene o assiste all'udien-

za non può portare armi o bastoni e deve stare a capo scoperto e in silenzio.

È vietato fare segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare in qualsiasi modo disturbo [c.p.p. 471<sup>4</sup>].

### 130. Redazione del processo verbale.

- Il cancelliere redige il processo verbale di udienza sotto la direzione del giudice [126, 422; att. 84<sup>3</sup>].


Il processo verbale è sottoscritto da chi presiede l'udienza e dal cancelliere; di esso non si dà lettura, salvo espressa istanza di parte [att. 87; Ordinamento giudiziario 3], 16].


## SEZIONE TERZA

### Dei provvedimenti

**131. Forma dei provvedimenti in generale.** - La legge prescrive in quali casi il giudice pronuncia sentenza [132], ordinanza [134], o decreto [135].

In mancanza di tali prescrizioni, i provvedimenti sono dati in qualsiasi forma idonea al raggiungimento del loro scopo [121, 156<sup>3</sup>].

Dei provvedimenti collegiali è compilato sommario processo verbale, il quale deve contenere la menzione dell'unanimità della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togi del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio  (1).

 Comma costituzionalmente illegittimo nella parte in cui dispone che «è compilato sommario processo verbale, anziché «può, se uno dei componenti dell'organo collegiale lo richieda, essere compilato sommario processo verbale» (C. cost. 19 gennaio 1989, n. 18).

(1) Comma aggiunto dall'art. 16<sup>2</sup>, Ordinamento giudiziario 3].


**132. Contenuto della sentenza.** - La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano e reca l'intestazione «Repubblica Italiana» [Cost. 101].

Essa deve contenere:

1) l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata;

2) l'indicazione delle parti e dei loro difensori;

3) le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti;

 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione [Cost. 111; att. 118];

5) il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice [161<sup>2</sup>; att. 119].

La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore. Se il presidente non può sottoscrivere per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento; se l'estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento (1) (2).



GD 02/46/32

(1) Comma così sostituito dall'art. 6, l. 8 agosto 1977, n. 532. Provvedimenti urgenti in materia processuale e di ordinamento giudiziario.

(2) È manifestamente infondata (*in riferimento agli artt. 3 e 28 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale, dell'art. 132<sup>3</sup>, nella parte in cui prevede - ancorché tutti i componenti del collegio siano civilmente responsabili in base alla l. 13 aprile 1988, n. 117 [Ordinamento giudiziario 3] - che la sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta «soltanto dal presidente e dal giudice estensore», sotto il profilo che l'omessa previsione della sottoscrizione della sentenza da parte di tutti i componenti del collegio ostacolerebbe la possibilità di conoscere la motivazione per il membro per il quale non è prevista la sottoscrizione, atteso che la decisione degli organi collegiali è atto unitario, alla formazione del quale i singoli membri del collegio concorrono in posizione di parità e la norma impugnata non influisce su siffatta struttura della decisione collegiale e sull'anzidetto contributo dei singoli membri, né ostacola la cognizione, da parte di tutti i componenti del collegio, del testo della sentenza, poiché anche il componente che non lo sottoscrive, ha il diritto - dovere e la possibilità di controllare, prima del deposito, la corrispondenza al *decisum*, tanto del dispositivo che della motivazione (C. cost. 4 aprile 1990, n. 179).

**133. Pubblicazione e comunicazione della sentenza.** - La sentenza è resa pubblica mediante deposito [att. 64, 120] nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata.

Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto [136] contenente il dispositivo, ne dà notizia alle

parti che si sono costituite [137<sup>3</sup>; Procedura civile 4], 17] (1) (2) (3) (4).

L'avviso di cui al secondo comma può essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere l'avviso [134, 176] (5).

#### GD 98/15/25

(1) In tutti i giudizi e procedimenti civili, penali o amministrativi, eccettuati quelli regolati dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, nei quali sia parte, anche non costituita, un'amministrazione dello Stato, ovvero una regione, un'amministrazione pubblica non statale o un ente, che abbiano affidato all'Avvocatura dello Stato la rappresentanza, il patrocinio e la assistenza in giudizio, all'atto della pubblicazione di ogni sentenza od a seguito della pronuncia di ogni ordinanza deve essere depositata una copia autenticata in carta libera a disposizione dell'Avvocatura dello Stato.

A tali adempimenti provvede il cancelliere o il segretario dirigente della cancelleria o segreteria dell'organo giurisdizionale presso cui la sentenza è pubblicata o l'ordinanza è depositata (*art. 14, l. 3 aprile 1979, n. 103, Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato*).

(2) Le sentenze e le altre decisioni dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nelle rete Internet, osservando le cautele previste dal presente capo (*art. 51<sup>2</sup> [Principi generali], d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali*). Note 3 e 4.

(3) 1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado, l'interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.

2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalità, l'autorità che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. La medesima autorità può disporre d'ufficio che sia apposta l'annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all'atto del depo-

sito della sentenza o provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione, recante l'indicazione degli estremi del presente articolo: «In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di.....».

4. In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti l'annotazione di cui al comma 2, o delle relative massime giuridiche, è omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734-bis del codice penale relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell'annotazione di cui al comma 2, le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l'identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di deposito di lodo ai sensi dell'articolo 825 del codice di procedura civile. La parte può formulare agli arbitri la richiesta di cui al comma 1 prima della pronuncia del lodo e gli arbitri appongono sul lodo l'annotazione di cui al comma 3, anche ai sensi del comma 2. Il collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, provvede in modo analogo in caso di richiesta di una parte.

7. Fuori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali (*artt. 51 e 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali*). Nota 4.

(4) L'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, comma 4 [nota 3] è effettuata sulle sentenze o decisioni pronunciate o adottate prima dell'entrata in vigore del presente codice [1° gennaio 2004] solo su diretta richiesta dell'interessato e limitatamente ai documenti pubblicati mediante rete di comunicazione elettronica o sui nuovi prodotti su supporto cartaceo o elettronico. I sistemi informativi utilizzati ai sensi dell'art. 51, comma 1 [nota 1 art. 101 Cost.] sono adeguati alla medesima disposizione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice (*art. 181<sup>5</sup> [Altre disposizioni transitorie] d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196*).

(5) Comma aggiunto - con decorrenza dal 15 marzo 2005 - dall'art. 2<sup>3</sup>, lett. a) d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80.

**134. Forma, contenuto e comunicazione dell'ordinanza.** - L'ordinanza è succintamente motivata [Cost. 111]. Se è pronunciata in udienza, è inserita nel processo verbale [126, 190]; se è pronunciata fuori dell'udienza, è scritta in calce al processo verbale oppure in foglio separato, munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo è collegiale [131<sup>3</sup>], dal presidente [176 ss., 279<sup>2</sup>, 487].

Il cancelliere comunica alle parti l'ordinanza pronunciata fuori dell'udienza [47<sup>3</sup>, 54<sup>4</sup>, 66<sup>3</sup>, 89<sup>2</sup>, 176<sup>2</sup>, 178, 280, 294; att. 125-*bis*, 129-*bis*, 131-*bis*, 133-*bis*], salvo che la legge ne prescriva la notificazione [179, 192, 237<sup>2</sup>, 292, 357<sup>1</sup>; att. 121].

L'avviso di cui al secondo comma può essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere l'avviso [133, 176] (1).

(1) Comma aggiunto- con decorrenza dal 15 marzo 2005 - dall'art. 23, lett. b), d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80.

**135. Forma e contenuto del decreto.** - Il decreto è pronunciato d'ufficio o su istanza anche verbale della parte.

Se è pronunciato su ricorso, è scritto in calce al medesimo.

Quando l'istanza è proposta verbalmente [126, 130], se ne redige processo verbale e il decreto è inserito nello stesso.

Il decreto non è motivato, salvo che la motivazione sia prescritta espressamente dalla legge [163-*bis*<sup>2</sup>, 640, 641, 672, 737]; è datato ed è sottoscritto dal giudice o, quando questo è collegiale [131<sup>3</sup>], dal presidente [739].

#### SEZIONE QUARTA Delle comunicazioni e delle notificazioni

**136. Comunicazioni.** - Il cancelliere, con biglietto di cancelleria in carta non bollata [att. 45; Procedura civile 4], 6], fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero [71], alle parti [137<sup>3</sup>, 170, 176, 292], al consulente [61, 192], agli altri ausiliari del giudice [68] e ai testimoni [att. 106], e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione.

Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica (1).

Le comunicazioni possono essere eseguite

a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi (2).

(1) Comma così sostituito, da ultimo, con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e applicabile «ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore»), dall'art. 2, l. 28 dicembre 2005, n. 263 e in precedenza dall'art. 7, l. 7 febbraio 1979, n. 59, Modificazioni ai servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili.

Per effetto dell'art. 7, l. n. 59 del 1979 il comma era così formulato: «Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o è notificato dall'ufficiale giudiziario».

(2) Comma inserito, con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e applicabile «ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore»), dall'art. 2, l. 28 dicembre 2005, n. 263.

**137. Notificazioni.** - Le notificazioni, [Diritto internazionale privato 6], 13; 7], 13] quando non è disposto altrimenti [150, 151], sono eseguite dall'ufficiale giudiziario [59] (1) (2), su istanza di parte [163, 170, 237, 285, 292, 330, 331, 392, 415, 435, 489] o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere [179, 417, 418, 421<sup>11</sup>, 489, 640; att. 47 ss.].

L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi [148, 160] (3).

Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto [Sanzioni amministrative 1], 14<sup>3</sup>] (4). •

• Le disposizioni di cui al **terzo** comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136 (4).



GD 99/6/54

(1) Per la notificazione di atti civili da parte di avvo-

cati, artt. 1 ss., Notificazioni [5]; per la notificazione di atti giudiziari all'estero, artt. 1 ss., Notificazioni [2]; per la notifica di atti di autorità straniere, Diritto internazionale privato [1], 71; per la notificazione per via telematica, artt. 6 ss., Procedura civile [4].

(2) 1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni [Nota 1, art. 12, Notificazioni [3]], possono avvalersi per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge.

2. Al comune che vi provvede spetta da parte dell'amministrazione richiedente, per ogni singolo atto notificato, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, una somma determinata con decreto dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e delle finanze.

3. L'ente locale richiede, con cadenza semestrale, alle singole Amministrazioni dello Stato la liquidazione e il pagamento delle somme spettanti per tutte le notificazioni effettuate per conto delle stesse Amministrazioni, allegando la documentazione giustificativa. Alla liquidazione e al pagamento delle somme dovute per tutte le notificazioni effettuate per conto della stessa Amministrazione dello Stato provvede, con cadenza semestrale, il dipendente ufficio periferico avente sede nella provincia di appartenenza dell'ente locale interessato. Le entrate di cui al presente comma sono interamente acquisite al bilancio comunale e concorrono al finanziamento delle spese correnti.

4. Sono a carico dei comuni le spese per le notificazioni relative alla tenuta e revisione delle liste elettorali. Le spese per le notificazioni relative alle consultazioni elettorali e referendarie effettuate per conto dello Stato, della regione e della provincia, sono a carico degli enti per i quali si tengono le elezioni e i referendum. Ai conseguenti oneri si provvede a carico del finanziamento previsto dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di cui al comma 8 dell'art. 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

5. (omissis) [modifica l'art. 12<sup>1</sup>, Notificazioni [3]].

6. (omissis) [aggiunge un comma all'art. 18, Sanzioni amministrative [1]].

7. Ciascuna Amministrazione dello Stato individua l'unità previsionale di base alla quale imputare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo entro i limiti delle relative dotazioni di bilancio (art. 10 [Notificazioni degli atti delle pubbliche amministrazioni], l. 3 agosto 1999, n. 265, Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modificative alla legge 8 giugno 1990, n. 142).

(3) È manifestamente infondata (in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 137 c.p.c. e degli artt. 78<sup>2</sup> e 152 c.p.p., nella parte in cui non consentono nel processo civile la notificazione dell'atto di citazione in giudizio a mezzo di spedizione di lettera raccomandata tramite il servizio postale, in luogo della notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario, non esistendo impedimenti di ordine costituzionale a che, nel rispetto del diritto di difesa e del principio di ragionevolezza, le modalità delle notifiche siano diversamente disciplinate in relazione ai singoli procedimenti ed agli interessi che attraverso essi debbono trovare tutela, interessi che sono diversi nel procedimento penale ed in quello civile e tenuto presente, altresì, che la speciale prescrizione dettata dall'art. 152 c.p.p. risponde alle peculiari esigenze di

celerità del procedimento penale e non è irragionevole - mancando la connessione con un procedimento penale rispetto al quale si pongano le sottolineate esigenze di celerità - né lesiva del diritto di difesa - perché di questo è soltanto disciplinato differentemente, ma non inadeguatamente, il modo di esercizio - la diversa valutazione operata dal legislatore con riferimento al processo civile (C. cost. 12 novembre 1991, n. 408).

(4) Comma inserito, con decorrenza dal 1° gennaio 2004, dall'art. 174, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Codice in materia di protezione dei dati personali.

### 138. Notificazione in mani proprie.

- L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi [140] nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto [Notificazioni [1], 105, 107] (1) (2).

Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione [148], e la notificazione si considera fatta in mani proprie [141<sup>3</sup>, 145<sup>3</sup>].



(1) Comma così modificato, con decorrenza dal 1° gennaio 2004, dall'art. 174, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Il testo originario era così formulato: «L'ufficiale giudiziario può sempre eseguire la notificazione mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario ovunque lo trovi [140] nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto» [Notificazioni [1], 105, 107].

(2) È manifestamente infondata (in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 138, nella parte in cui non prevede che gli effetti della notificazione, per il notificante, si perfezionino al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, anziché della consegna che quest'ultimo effettua nelle mani del destinatario, atteso che per effetto della sentenza n. 477 del 2002 [sub art. 149] risulta ormai presente nell'ordinamento processuale civile, tra le norme generali sulla notificazioni degli atti, il principio secondo il quale - relativamente alla funzione che sul piano processuale, cioè come atto della sequenza del processo, la notificazione è destinata a svolgere per il notificante - il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario. Conseguentemente, alla luce di tale principio le norme in tema di notificazione di atti processuali vanno ora interpretate, senza necessità di ulteriori interventi da parte del giudice delle leggi, nel senso che «la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante ... al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario» (C. cost. 28 aprile 2004, n. 132). Nota 1, art. 139.

**139. Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio.** (1) - Se non avviene nel modo previsto nell'articolo



precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza [c.c. 43, 44] del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.

Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace [518<sup>3</sup>].

In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla [Notificazioni 3], 7].

Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta (2), e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata [Notificazioni 3], 10].

Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l'atto può essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci [c.n. 293, 321].

Quando non è noto il comune di residenza [c.c. 43 ss.], la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio [c.c. 43], osservate in quanto è possibile le disposizioni precedenti.



(1) Non è fondata (*in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 139 e 148, nella parte in cui prevede che le notificazioni si perfezionino per il notificante dalla data di perfezionamento delle formalità di notifica poste in essere dall'ufficiale giudiziario e da questi attestate nella relazione di notificazione, anziché dalla data, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. Per effetto della giurisprudenza costituzionale e in particolare della sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale, infatti, risulta presente nell'ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario, e dovendo, quindi, le norme censurate interpretarsi nel senso che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, la questione sollevata non è fondata. (*C. cost. 27 gennaio 2004, n. 28*). Nota 2, art. 138.

(2) Le parole «una ricevuta» sono state sostituite (alle parole «l'originale»), con decorrenza dal 1° gennaio 2004, dall'art. 174, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

**140. Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia.** - Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso [art. 48] del deposito in busta chiusa e sigillata (1) alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento (2).



GD 02/25/46

(1) Le parole «in busta chiusa e sigillata» sono state inserite, con decorrenza dal 1° gennaio 2004, dall'art. 174, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

(2) Non è fondata:

- in riferimento agli artt. 3<sup>1</sup> e 24<sup>2</sup> Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 nella parte in cui - a differenza di quanto previsto dall'art. 149 c.p.p. - dispone che la notificazione, in caso di irreperibilità o di rifiuto di ricevere la copia, si considera perfezionata con l'invio al destinatario della raccomandata con avviso di ricevimento, anziché con la ricezione di questa (*C. cost. 15 luglio 1975, n. 213*);

- in riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 140, 232 e 292 nella parte in cui consentono al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale del contumace, ancorché la copia dell'ordinanza ammissiva della prova, che sia stata notificata ai sensi dell'art. 140, non sia correlato dell'avviso di ricevimento della prescritta raccomandata (*C. cost. 28 novembre 1986, n. 250*).

È manifestamente infondata (*in riferimento all'art. 3 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale, dell'art. 140 per la disparità di trattamento che si verificherebbe rispetto a coloro che ricevono la notifica a mezzo posta (art. 81, l. n. 890 del 1982 [Notificazioni 3]) in quanto, mentre per gli uni la notifica si perfeziona con la semplice spedizione della raccomandata, rimanendo irrilevante la sua effettiva consegna al destinatario, per gli altri, nel caso in cui il destinatario della raccomandata sia assente, previo avviso al destinatario stesso, il plico è depositato all'ufficio postale e la notificazione si ha per effettuata solo dopo il decorso del termine di dieci giorni dal detto deposito, tenuto presente che la denunciata disparità di trattamento non sussiste, atteso che una volta realizzata la fondamentale esigenza dell'immissione della copia dell'atto da notificare nella sfera di disponibilità del destinatario ulteriori correttivi in senso garantista dipendono da scelte discrezionali del legislatore (*C. cost. 26 luglio 1988, n. 904*).

**141. Notificazione presso il domiciliatario.** - La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio [c.c. 47] presso una persona o un ufficio può essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo dell'ufficio in qualità di domiciliatario, nel luogo indicato nell'elezione [660].

Quando l'elezione di domicilio è stata inse-

rita in un contratto, la notificazione presso il domiciliatario è obbligatoria, se così è stato espressamente dichiarato [330, 480].

La consegna, a norma dell'articolo 138, della copia nelle mani della persona o del capo dell'ufficio presso i quali si è eletto domicilio [c.c. 47], equivale a consegna nelle mani proprie del destinatario [138].


La notificazione non può essere fatta nel domicilio eletto se è chiesta dal domiciliatario o questi è morto o si è trasferito fuori della sede indicata nella elezione di domicilio o è cessato l'ufficio [145<sup>3</sup>].




GD 02/37/27

### 142. Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica.

- Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'articolo 77, l'atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta (1).

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali [Notificazioni 2] e dagli articoli 30 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200  (2) (3) (4) (5) (6) (7).



 Comma costituzionalmente illegittimo [unitamente agli artt. 143<sup>3</sup> e 680<sup>1</sup>] nella parte in cui non prevede che la notificazione all'estero si perfezioni, ai fini dell'osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75, d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 (*C. cost.* 3 marzo 1994, n. 69).

(1) Il comma è stato così sostituito, con decorrenza dal 1° gennaio 2004, ai primi due commi, dall'art. 174, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

I due commi erano così formulati: «Salvo quanto disposto nel terzo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'articolo 77, l'atto è notificato mediante affissione di copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede e mediante spedizione di altra copia al destinatario per mezzo della posta in piego raccomandato.

Una terza copia è consegnata al pubblico ministero, che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta [143<sup>3</sup>; art. 49 ss.]. [comma così sostituito dall'art. 8, Notificazioni 2].

(2) Comma aggiunto dall'art. 9, Notificazioni 2 e così risultante, con decorrenza dal 1° gennaio 2004, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 174, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (che ha sostituito le parole «ai commi precedenti» con le parole «al primo comma»).

(3) L'autorità consolare:

provvede, direttamente o tramite le autorità locali, in conformità alle convenzioni internazionali ed alle leggi dello Stato di residenza, alla notificazione degli atti ad essa rimessi a norma delle vigenti disposizioni; compie gli atti istruttori ad essa delegati dalle autorità nazionali competenti;

riceve le dichiarazioni, anche giurate, da chiunque rese, che debbano valere in giudizi nazionali; le istanze di gratuito patrocinio relative a giudizi nazionali; le istanze di procedimento o le querelle e la loro remissione; gli atti di impugnativa avverso provvedimenti emessi da autorità nazionali.

Essa trasmette direttamente gli atti espletati o ricevuti all'autorità nazionale competente (*art. 30 [Notificazioni, rogatorie, dichiarazioni ed istanze], d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari*).

(4) Qualora l'ufficio consolare delegato ad atti istruttori, o che debba provvedere a notificazioni, venga a conoscenza che l'interessato si trova nella circoscrizione di altro ufficio, rimette gli atti a quest'ultimo per competenza, avvertendone l'autorità delegante o il Ministero degli affari esteri (*art. 75 [Rimessione ad altro ufficio consolare], d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari*).

(5) Le notificazioni cui l'autorità consolare provvede direttamente sono eseguite mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o, qualora ciò non sia possibile, con altro idoneo sistema di comunicazione (*art. 91 [Esecuzione diretta delle notificazioni], d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari*).


(6) È manifestamente infondata (*in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 142<sup>3</sup> e dell'art. 669-sexies<sup>2</sup> nella parte in cui non prevedono che la notificazione all'estero del provvedimento cautelare concesso con decreto si perfezioni, ai fini dell'osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 [note 3 e 4]. La Corte, infatti, con la sentenza n. 358 del 1996 [nota 1, art. 669-*octies*], muovendo dalla premessa dell'avvenuto ripristino, a seguito della sentenza n. 69 del 1994 [*supra*, nonché *sub art.* 143] della operatività del principio della sempre possibile «scissione soggettiva» fra il momento perfezionativo per la parte istante e quello di efficacia per il destinatario della notificazione di atti al di fuori dal territorio della Repubblica, ha già affermato che il meccanismo della notifica all'estero, sotto il suo aspetto funzionale, è stato definitivamente modificato appunto da tale declaratoria di incostituzionalità, la quale, per la sua valenza generale, trascende la specifica fattispecie oggetto di quel giudizio e coinvolge il complessivo sistema notificativo degli atti processuali risultante dagli artt. 142 e 143, delimitandone l'ambito di operatività, le modalità e i momenti di perfeziona-

mento a seconda dei soggetti coinvolti e, soprattutto, a prescindere dal contenuto degli atti stessi (C. cost. 16 aprile 1999, n. 132).

(7) È costituzionalmente illegittimo (*in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.*) il combinato disposto degli artt. 58<sup>1 e 2</sup>, e 60<sup>1, lett. c), v) ed f)</sup>, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dell'art. 26<sup>u.c.</sup>, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nel testo anteriore alle modifiche ad esso apportate dal d.l. 4 luglio 2006, n. 223), nella parte in cui prevede, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile dall'amministrazione finanziaria in base all'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), che le disposizioni contenute nell'art. 142 c.p.c. non si applicano (C. cost. 7 novembre 2007, n. 366).


**143. Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti.** - Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario (1) (2).

Se non sono noti né il luogo dell'ultima residenza né quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero [att. 49].

Nei casi previsti nel presente e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte  (3).



GD 96/14/46


 Comma costituzionalmente illegittimo [unitamente agli artt. 142<sup>3</sup> e 680<sup>1</sup>] nella parte in cui non prevede che la notificazione all'estero si perfezioni, ai fini dell'osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75, d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 (C. cost. 3 marzo 1994, n. 69).


(1) Comma così modificato, con decorrenza dal 1° gennaio 2004, dall'art. 174, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (che ha soppresso le parole «e mediante affissione di altra copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede», che concludevano il comma).

È manifestamente infondata (*in riferimento all'art. 24 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 174<sup>6</sup>, d.lgs. 196 del 2003 (che ha eliminato la formalità rappresentata dall'affissione di una copia dell'atto nell'albo dell'ufficio giudiziario dinanzi al quale si procede) sotto il profilo che determinerebbe la completa elisione del diritto di difesa del destinatario della notificazione (C. cost. 22 luglio 2005, n. 310).

(2) È manifestamente inammissibile (*in riferimento all'art. 3 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 143<sup>1</sup>, sotto il profilo che la disposizione prevedendo il deposito di copia dell'atto presso la casa comunale senza alcuna cautela intesa a evitarne l'ostensione

del contenuto a terzi, determinerebbe sotto il profilo della tutela del diritto alla riservatezza, una ingiustificata disparità di trattamento in danno della persona di cui non siano conosciuti la residenza, la dimora o il domicilio, in assenza del procuratore previsto dall'art. 77, atteso che nel giudizio *a quo* non viene in discussione la lesione del diritto alla riservatezza del destinatario.

(3) Comma così sostituito dall'art. 10, Notificazioni .

**144. Notificazione alle amministrazioni dello Stato.** - Per le amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'avvocatura dello Stato [25; Avvocatura dello Stato , 11; , 4].

Fuori dei casi previsti nel comma precedente, le notificazioni si fanno direttamente, presso l'amministrazione destinataria, a chi la rappresenta nel luogo in cui risiede il giudice davanti al quale si procede [25]. Esse si eseguono mediante consegna di copia nella sede dell'ufficio al titolare o alle persone indicate nell'articolo seguente.

**145. Notificazione alle persone giuridiche.** - La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede [19; c.c. 16, 46, 2328, 2465, 2475], mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa [19] ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale (1).

La notificazione alle società non aventi personalità giuridica [c.c. 2251, 2291, 2313, 2315, 2316], alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell'articolo 19, secondo comma, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale (2).

Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143 (3)

(1) Le parole da «ovvero al portiere» alla fine del

comma sono state inserite, con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e applicabile «ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore»), dall'art. 2, l. 28 dicembre 2005, n. 263.

In precedenza, è stata ritenuta manifestamente inammissibile (*in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.*), risultando censurate scelte discrezionali del legislatore, non irrazionalmente esercitate, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 145<sup>1</sup>, nella parte in cui non consente (secondo l'interpretazione del giudice *a quo*) che, contrariamente a quanto disposto per le persone fisiche, la notificazione alla persona giuridica possa essere ritualmente eseguita a mani del portiere dello stabile in cui la persona giuridica ha sede (non adetto all'esclusivo servizio di questa: nel quale ultimo caso si rientrerebbe nella previsione dello stesso art. 145<sup>1</sup>) (*C. cost. 31 marzo 1988, n. 379*).

(2) Le parole da «ovvero alla persona» alla fine del comma sono state inserite, con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e applicabile «ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore»), dall'art. 2, l. 28 dicembre 2005, n. 263.

(3) Comma così sostituito, con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e applicabile «ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore»), dall'art. 2, l. 28 dicembre 2005, n. 263.

In precedenza il comma era così formulato: «Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, si osservano le disposizioni degli articoli 138, 139 e 141».

**146. Notificazione a militari in attività di servizio.** - Se il destinatario è militare in attività di servizio e la notificazione non è eseguita in mani proprie [138], osservate le disposizioni di cui agli articoli 139 e seguenti, si consegna una copia al pubblico ministero, che ne cura l'invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene [att. 49].

GD 08/14/35

**147. Tempo delle notificazioni.** (1) (2)  
- Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.

(1) Articolo così sostituito, con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e applicabile «ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore»), dall'art. 2, l. 28 dicembre 2005, n. 263.

In precedenza l'articolo era così formulato: «Le notificazioni non possono farsi dal 1° ottobre al 31 marzo prima delle ore 7 e dopo le ore 19; dal 1° aprile al 30 settembre prima delle ore 6 e dopo le ore 20».

(2) È manifestamente inammissibile (*in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 147, 415, 447-*bis* e 641, nella parte in cui prevedrebbero che, nel rito del lavoro, l'opposizione al decreto ingiuntivo debba essere depositata in cancelleria nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione, e, quindi, anteriormente alla scadenza del termine entro il quale sarebbe possibile procedere alla notificazione dell'atto al creditore opposto, così impedendo all'opponente di usufruire per intero dell'ultimo giorno utile. Il giudice rimettente, infatti, omette di considerare che, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo soggetti al rito del lavoro, l'opponente è tenuto esclusivamente a depositare il ricorso in opposizione entro il termine di decadenza di quaranta giorni decorrente dalla notificazione dell'atto opposto, e non anche a provvedere entro il medesimo termine alla notificazione dell'opposizione (*C. cost. 27 luglio 2007, n. 334*).


**148. Relazione di notificazione.** - L'ufficiale giudiziario certifica l'eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto [att. 47].

La relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità [138, 139], nonché il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario [140] (1).



(1) Nota 1, art. 139.

**149. Notificazione a mezzo del servizio postale.** - Se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale [Notificazioni 3], 1 ss.].

In tal caso l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest'ultimo è allegato all'originale [Notificazioni 1], 107 .

La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto (1) (2).



GD 08/08/21

 Il combinato disposto dell'art. 149 e dell'art. 4<sup>3</sup>, l. 20 settembre 1982, n. 890 [Notificazioni 3], è costituzio-

nalmente illegittimo nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario, anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario (*C. cost. 26 novembre 2002, n. 477*).

(1) Comma inserito, con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e applicabile «ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore»), dall'art. 2, l. 28 dicembre 2005, n. 265.

(2) È manifestazione inammissibile (*in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 149 nella parte in cui secondo la interpretazione giurisprudenziale prevede che la notifica si perfeziona nel momento del ricevimento anche se la parte notificante abbia adempiuto nei termini, da luogo diverso da quello in cui deve essere effettuata la notifica, a tutte le formalità richieste per la effettuazione stessa a mezzo di ufficiale giudiziario che si avvale del servizio postale, così restando esposta alla disorganizzazione di uffici pubblici, quali quelli postali, che sono soltanto strumenti ausiliari della amministrazione della giustizia. Lo stesso giudice remittente (la Corte di cassazione), infatti, assume che l'interpretazione giurisprudenziale censurata per un verso si sarebbe formata nel silenzio del dettato normativo mentre da altro verso non sarebbe rispondente ad alcuna regola generale dell'ordinamento e, anzi, sarebbe lesiva del principio di eguaglianza, oltre che del diritto di difesa del notificante e da tali premesse quel giudice avrebbe, quindi, dovuto, coerentemente, adottare una diversa interpretazione della norma, nel senso ritenuto compatibile con i menzionati principi costituzionali, non ostando a ciò né il tenore testuale della norma, né la qualificazione in termini di diritto vivente della interpretazione oggetto di critica (*C. cost. 27 luglio 2001, n. 322*).

**150. Notificazione per pubblici proclami.** - Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede [e, in caso di procedimento davanti al pretore, il presidente del tribunale, nella cui circoscrizione è posta la pretura, (1) può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami [att. 50].

L'autorizzazione è data con decreto steso in calce all'atto da notificarsi; in esso sono designati, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione deve farsi nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati.

In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il processo, e un estratto di esso è inserito nella *Gazzetta Ufficiale*

della Repubblica e nel Foglio degli annunci legali delle province dove risiedono i destinatari o si presume che risieda la maggior parte di essi.

La notificazione si ha per avvenuta quando, eseguito ciò che è prescritto nel presente articolo, l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede [166; att. 51].

Questa forma di notificazione non è ammessa nei procedimenti davanti al conciliatore [ora: giudice di pace] (2) (3).

(1) Le parole tra parentesi da «e, in caso» a «pretura» sono state soppresse, con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 62, Ordinamento giudiziario [7].

(2) 1. In tutte le disposizioni di legge in cui vengono usate le espressioni «conciliatore», «giudice conciliatore» e «vice conciliatore» ovvero «ufficio di conciliazione», queste debbono intendersi sostituite rispettivamente con le espressioni «giudice di pace» e «ufficio del giudice di pace» (art. 39 [*Coordinamento*], Giudice di pace [1]).

(3) Per una forma particolare di notificazione, art. 126, Fallimento [1].

**151. Forme di notificazione ordinate dal giudice.** - Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge e anche per mezzo di telegramma collazionato [c.c. 2706] con avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità (1).

(1) Comma così modificato, con decorrenza dal 1° gennaio 2004, dall'art. 174, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (che ha aggiunto, in fine, le parole «, di riservatezza o di tutela della dignità»).

## CAPO SECONDO

### Dei termini

**152. Termini legali e termini giudiziari.** - I termini [155] per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo prevede espressamente [34, 102, 182, 291<sup>1</sup>, 307<sup>4</sup>, 331, 355, 357, 367<sup>2</sup>, 371-*bis*, 415<sup>4</sup>, 420, 427<sup>1</sup>, 428<sup>2</sup>, 443<sup>2</sup>, 512<sup>1</sup>, 547<sup>3</sup>, 548<sup>1</sup>, 549, 576,

585, 615<sup>2</sup>, 617, 618<sup>1</sup>, 619<sup>2-3</sup>, 627, 630, 694, 709, 764<sup>2</sup>, 779<sup>5</sup>, 792].

I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiara espressamente perentori [47, 54<sup>1</sup>, 179<sup>2</sup>, 289<sup>1</sup>, 291<sup>1</sup>, 297<sup>1</sup>, 305, 307, 325 ss., 331, 353, 355, 357, 361, 420<sup>6-7</sup>, 424<sup>3</sup>, 427<sup>1</sup>, 428<sup>2</sup>, 434<sup>2</sup>, 443<sup>2a3</sup>, 512<sup>1</sup>, 547<sup>3</sup>, 548<sup>1</sup>, 549, 615, 617 ss., 627, 630, 644, 650, 669-*sexies*, 669-*octies*, 675, 694, 708, 709, 739, 764, 779<sup>5</sup>, 799<sup>1</sup>, 825; Termini processuali [2](#), 1 ss.]



**153. Improrogabilità dei termini perentori.** - I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti (1) (2).

GD 08/34/81

(1) Per una proroga *ex lege* di termini perentori, art. 4-*bis* [Sospensione dei termini] d.l. 27 settembre 1993, n. 382, Misure urgenti a sostegno delle vittime di richieste estorsive, conv., con mod., dalla l. 18 novembre 1993, n. 468.

(2) È manifestamente infondata:

- in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 153 e 618<sup>1</sup>, nella parte in cui non prevedono la possibilità di concedere un nuovo termine per la notificazione in presenza di una causa di forza maggiore o di caso fortuito, atteso che la garanzia del diritto di difesa non può implicare che sia illegittimo imporre all'esercizio di facoltà o poteri processuali limitazioni temporali, al fine di accelerazione del corso della giustizia, inerendo alla natura stessa dei termini perentori la loro improrogabilità con la connessa impossibilità di provvedimenti di sanatoria in caso di loro inutile decorso, per motivi di certezza e di uniformità la cui ragionevolezza non può revocarsi in dubbio (*C. cost.* 26 luglio 1988, n. 900);

- in riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 153, 690 e 702, nella parte in cui non consentono di rimettere in termini il ricorrente che, per causa a lui non imputabile, non abbia rispettato il termine perentorio per la notifica alla controparte del ricorso e del decreto emesso, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., *inaudita altera parte*, atteso che la garanzia costituzionale del diritto di difesa non implica l'illegittimità dell'imposizione di un termine perentorio al fine di accelerare il corso del processo e quindi la risposta alla domanda di giustizia ed inerisce alla stessa natura dei termini processuali la loro improrogabilità, con la connessa impossibilità di concedere provvedimenti di sanatoria in caso di loro inutile decorso, per motivi di certezza e di uniformità della cui ragionevolezza non può dubitarsi (*C. cost.* 12 giugno 1991, n. 270).

**154. Prorogabilità del termine ordinatorio.** - Il giudice, prima della scadenza, può abbreviare o prorogare, anche d'ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza [203<sup>4</sup>]. La proroga non può avere una durata superiore al termine originario. Non può essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato.

**155. Computo dei termini.** - Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali.

Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune.

I giorni festivi si computano nel termine.

Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo (1).

La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato (2).

Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata laborativa (2).



(1) L. 27 maggio 1949, n. 260, Disposizioni in materia di ricorrenze festive, come modificata dalla l. 31 marzo 1975, n. 30, nonché dalla l. 5 marzo 1977, n. 54 e dall'art. 1, d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792.

(2) Comma aggiunto, con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e applicabile «ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore», dall'art. 2, l. 28 dicembre 2005, n. 263).

## CAPO TERZO

### Della nullità degli atti

**156. Rilevanza della nullità.** - Non può essere pronunciata la nullità [157, 162] per inosservanza di forme [121, 131] di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge [128, 158, 160, 161, 164<sup>2</sup>, 221, 365, 370, 371, 398, 480<sup>2</sup>, 807, 809, 829].

Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo.

La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato [121, 164<sup>2</sup>].



**157. Rilevabilità e sanatoria della nullità.** - Non può pronunciarsi la nullità senza istanza di parte, se la legge non dispone che sia pronunciata d'ufficio [158, 164].

Soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso.

La nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa [160], né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente [329, 829].



**158. Nullità derivante dalla costituzione del giudice.** - La nullità derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice o all'intervento del pubblico ministero [70] è insanabile e deve essere rilevata d'ufficio, salva la disposizione dell'articolo 161.



**GD 01/30/30**

**159. Estensione della nullità.** - La nullità di un atto non importa quella degli atti precedenti, né di quelli successivi che ne sono indipendenti [336<sup>2</sup>; c.c. 2929].

La nullità di una parte dell'atto non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti.

Se il vizio impedisce un determinato effetto, l'atto può tuttavia produrre gli altri effetti ai quali è idoneo [121; c. c. 1424, 2701].



**160. Nullità della notificazione.** - La notificazione è nulla [162, 327] se non sono

osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia [138 ss.], o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data [148], salva l'applicazione degli articoli 156 e 157 [Notificazioni 5], 11].



**161. Nullità della sentenza.** - La nullità delle sentenze soggette ad appello [339, 433] o a ricorso per cassazione [360] può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione [50-*quater*].

Questa disposizione non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione del giudice [132<sup>2</sup> n. 5, 354, 383<sup>3</sup>; att. 119] (1).



**GD 99/42/74**

(1) Sulla manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 161<sup>2</sup> (nonché degli artt. 420 e 429<sup>1</sup>) nella parte in cui nella ipotesi di mutamento della persona fisica del giudice (rispetto a quello originariamente designato) non prevedono, rispettivamente, la rinnovazione dell'assunzione delle prove, l'emissione della sentenza da parte dello stesso giudice che ha provveduto all'istruzione e la sanzione della nullità per la sentenza pronunciata da un giudice diverso da quest'ultimo (*C. cost. 4 novembre 2004, n. 317, nota 2, art. 420*).

**162. Pronuncia sulla nullità.** - Il giudice che pronuncia la nullità deve disporre, quando sia possibile, la rinnovazione degli atti [291, 316, 350, 354] ai quali la nullità si estende [159].

Se la nullità degli atti del processo è imputabile al cancelliere, all'ufficiale giudiziario o al difensore, il giudice, col provvedimento col quale la pronuncia, pone le spese della rinnovazione a carico del responsabile e, su istanza di parte, con la sentenza che decide la causa può condannare quest'ultimo al risarcimento dei danni causati dalla nullità a norma dell'articolo 60, numero 2.



## LIBRO SECONDO

### DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

#### TITOLO PRIMO

#### Del procedimento davanti al tribunale

#### CAPO PRIMO

#### Dell'introduzione della causa

#### SEZIONE PRIMA

#### Della citazione e della costituzione delle parti

**163. Contenuto della citazione.** (1) - La domanda [99] si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa [316].

Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello [att. 128], i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti [att. 69-bis, 80, 128].

L'atto di citazione deve contenere [316, 414]:

1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta [164];

2) il nome, il cognome [c.c. 6] e la residenza [c.c. 43] dell'attore, il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono [75 ss.]. Se attore o convenuto è una persona giuridica [c.c. 11 ss.], un'associazione non riconosciuta [c. c. 36] o un comitato [c.c. 39], la citazione deve contenere la denominazione [c.c. 2292, 2314, 2326, 2463, 2473, 2515] o la ditta [c.c. 2563], con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio [75] (2);

3) la determinazione della cosa oggetto della domanda (3);

4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni [183, 184];

5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova [191 ss., 210, 211, 230, 233, 244] dei

quali l'attore intende valersi [115] e in particolare dei documenti [c.c. 2699 ss.] che offre in comunicazione [att. 74];

6) il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura [83], qualora questa sia stata già rilasciata [125<sup>2</sup>];

7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'articolo 167 [660<sup>3</sup>; att. 70-ter] (4) (5).

L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'articolo 125, è consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario [59], il quale lo notifica a norma degli articoli 137 e seguenti.



(1) Articolo così sostituito dall'art. 7, l. 14 luglio 1950, n. 581, ratificata del d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al codice di procedura civile.

(2) I procuratori, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso.

In mancanza il domicilio s'intende eletto presso la Cancelleria dello stesso (art. 82, Avvocati <sup>3</sup>).

(3) Sulla necessità che il valore del procedimento risulti da apposita dichiarazione resa espressamente nelle conclusioni dell'atto introduttivo, art. 14<sup>2</sup>, Spese di giustizia <sup>1</sup>.

(4) Numero così sostituito - con decorrenza dal 30 aprile 1995 - dall'art. 7, l. 26 novembre 1990, n. 353.

Per effetto dell'art. 7, l. 14 luglio 1950, n. 581, il testo del numero era così formulato: «l'indicazione del giorno della udienza di comparizione; l'invito al convenuto di costituirsi nel termine e nelle forme stabilite



dall'articolo 166, e di comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice istruttore che sarà designato ai sensi dell'articolo 168-bis.

(5) *C. cost. 14 ottobre 2005*, n. 389, nota 1, art. 619.

### **163-bis. Termini per comparire. (1)**

- Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi [155] non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero (2).

Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente può, su istanza dell'attore e con decreto motivato [135] in calce dell'atto originale e delle copie della citazione, abbreviare fino alla metà i termini indicati dal primo comma.

Se il termine assegnato dall'attore ecceda il minimo indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi [166] prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest'ultimo termine, l'udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall'attore. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato [136] dal cancelliere all'attore, almeno cinque giorni liberi [155] prima dell'udienza fissata dal presidente [att. 70, 70-bis, 83].



(1) Articolo aggiunto dall'art. 8, l. 14 luglio 1950, n. 581, ratifica del d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al codice di procedura civile.

(2) Comma così risultante - con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e applicabile «ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore») - per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 2, l. 28 dicembre 2005, n. 263.

Sino al 29 aprile 1995, per effetto dell'art. 8, l. 14 luglio 1950, n. 581, il comma era così formulato: «Tra il giorno della notificazione della citazione e quello della comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori:

- di trenta giorni, se il luogo della notificazione si trova nella circoscrizione del tribunale adito;
- di quaranta giorni, se il luogo della notificazione si trova fuori della circoscrizione del tribunale, ma entro quella della corte di appello dalla quale dipende;
- di sessanta giorni, se il luogo della notificazione si trova nella circoscrizione di altra corte di appello;
- di novanta giorni, se il luogo della notificazione

si trova in Stati europei o in territori posti nel bacino del Mediterraneo;

- di centottanta giorni, se il luogo della notificazione si trova in altro Stato o in altro territorio soggetto alla sovranità italiana, e quando la notificazione è eseguita a norma dell'articolo 150».

Con decorrenza dal 30 aprile 1995, il comma risultava così formulato: «Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di sessantigiorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centoventi giorni se si trova all'estero».

**164. Nullità della citazione. (1)** - La citazione è nulla se è omissa o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell'articolo 163, se manca l'indicazione della data dell'udienza di comparizione, se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge ovvero se manca l'avvertimento previsto dal numero 7 dell'articolo 163 (2).

Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali [c.c. 1148, 1219, 1221, 1283, 2943, 2996] e processuali [5, 39] della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo.

La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo comma; tuttavia, se il convenuto deduce l'inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo 163, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini (2).

La citazione è altresì nulla se è omissa o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell'articolo 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo.

Il giudice, rilevata la nullità ai sensi del comma precedente, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione.

Nel caso di integrazione della domanda, il

giudice fissa l'udienza ai sensi del secondo comma dell'articolo 183 e si applica l'articolo 167 (3).



**GD 97/17/32**

(1) Articolo così sostituito - con decorrenza dal 30 aprile 1995 - dall'art. 9, l. 26 novembre 1990, n. 353.

Il testo originario dell'articolo era così formulato: «Nullità della citazione». La citazione è nulla se è omissa o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 163, o se è stato assegnato un termine a comparire minore di quello stabilito dalla legge. La citazione è altresì nulla se manchi l'indicazione della data dell'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore. La nullità è rilevata d'ufficio dal giudice, quando il convenuto non si è costituito in giudizio.

La costituzione del convenuto sana ogni vizio della citazione, ma restano salvi i diritti anteriormente quesiti nei casi richiamati nel comma precedente.

(2) Non è fondata (in riferimento agli artt. 3 e 24 *Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 164<sup>1</sup> nella parte in cui non prevede che la citazione nel procedimento davanti al giudice di pace è nulla se in essa manca l'avvertimento che la costituzione del convenuto oltre i termini di cui al successivo art. 319 implica le decadenze previste dall'art. 167, atteso che dalla mancata previsione, nel procedimento innanzi al giudice di pace, di un termine di costituzione in giudizio delle parti anteriormente alla udienza consegue che nel procedimento in questione non operano le preclusioni e le decadenze che nel rito davanti al tribunale sono connesse agli atti introduttivi, sì che non vi è alcuna ragione di stabilire che tra gli elementi dell'atto introduttivo deve essere contenuto l'avvertimento circa le conseguenze della costituzione tardiva del convenuto (*C. cost.* 29 maggio 1997, n. 154).

*C. cost.* 14 ottobre 2005, n. 389, nota 1, art. 619.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale (in riferimento agli artt. 31 e 24 *Cost.*) dell'art. 164, nella parte in cui prevedendo, secondo la costante interpretazione della Corte di cassazione, che la costituzione dell'appellato non sana la nullità della citazione in appello dovuta all'insufficienza del termine a comparire, e comporta il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra la posizione dell'appellante nel processo ordinario e quella dell'appellante nel procedimento del lavoro, nel quale ultimo l'insufficienza del termine a comparire non esercita alcuna influenza sulla validità dell'impugnazione, che è assicurata dal tempestivo deposito del ricorso, atteso che il giudice *a quo* nel mettere a raffronto la disciplina generale dell'appello con quella specifica del processo di lavoro non tiene conto delle differenze di struttura tra rito ordinario e rito del lavoro e, segnatamente, delle diversità riscontrabili nella fase introduttiva dei due tipi di giudizio, poiché nel rito ordinario la validità della citazione è elemento essenziale dell'esercizio del potere di impugnazione, per cui si giustifica la conseguenza che la sua nullità non possa essere sanata dalla costituzione dell'appellato successiva alla scadenza del termine utile per la proposizione del gravame, e non

impedisca perciò il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, mentre nel rito del lavoro, invece, il potere di impugnazione si perfeziona con la costituzione dell'appellante al momento del deposito del ricorso e l'udienza di comparizione non è stabilita dall'appellante, ma dal giudice, già investito del gravame; appare, quindi, razionale che la violazione del termine previsto dall'art. 435<sup>3</sup> possa essere sanata, anche dopo la scadenza del termine per l'impugnazione, dalla notificazione del ricorso e di un nuovo decreto di fissazione dell'udienza, o dalla costituzione dell'appellato (*C. cost.* 19 gennaio 1988, n. 39).

(3) Comma così modificato - con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*; d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e applicabile «ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore») - dall'art. 2<sup>3</sup>, lett. b-bis), d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80 [che ha sostituito la parola «secondo» alla parola «ultimo»].

Il comma era così formulato: «Nel caso di integrazione della domanda, il giudice fissa l'udienza ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 183 e si applica l'articolo 167».

**165. Costituzione dell'attore.** (1) - L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163-bis, deve costituirsi in giudizio [171, 290; att. 38; Spese di giustizia [1], 14] a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge [82, 86, 436], depositando in cancelleria [att. 38] la nota d'iscrizione a ruolo [168; att. 71] e il proprio fascicolo [att. 73, 74] contenente l'originale della citazione, la procura [83, 125] e i documenti [att. 87; c.c. 2699 ss.] offerti in comunicazione [163 n. 5]. Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza [c.c. 43] o eleggere domicilio [c.c. 47] nel comune ove ha sede il tribunale [170] (2) (3).

Se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione.



(1) Articolo così sostituito dall'art. 10, l. 14 luglio 1950, n. 581, ratifica del d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al codice di procedura civile.

(2) Per la costituzione per via telematica, art. 9, Procedura civile [4].

(3) *C. cost.* 8 febbraio 2008, n. 18, nota 3, art. 645.

**166. Costituzione del convenuto.** (1) - Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procu-

ratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge [82, 86, 436], almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163-*bis*, ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 168-*bis*, quinto comma (2), depositando in cancelleria il proprio fascicolo [att. 72, 74, 76] contenente le comparse di cui all'articolo 167 con la copia della citazione notificata [163], la procura [83] e i documenti che offre in comunicazione (3) (4).



(1) Articolo così sostituito - con decorrenza dal 30 aprile 1995 - dall'art. 10, l. 26 novembre 1990, n. 353, e, in precedenza, sostituito (con altra formulazione) dall'art. 10, l. 14 luglio 1950, n. 581, ratifica del d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al codice di procedura civile.

Per effetto dell'art. 10, l. 14 luglio 1950, n. 581, il testo dell'articolo era così formulato: «*Costituzione del convenuto*). Il convenuto deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno cinque giorni prima dell'udienza di comparizione, computato nel termine il giorno della costituzione, o almeno tre giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163-*bis*, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'articolo seguente con le copie necessarie per le altre parti, la copia della citazione notificatagli, la procura e i documenti che offre in comunicazione».

(2) Le parole «ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 168-*bis*, quinto comma» sono state inserite dall'art. 1, Procedura civile [2].

(3) È manifestamente infondata (in riferimento agli artt. 3 e 24 *Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 166, in relazione agli artt. 167<sup>2</sup> e 3, 171<sup>2</sup> e 269<sup>2</sup>, nella parte in cui non prevede che, qualora l'udienza di prima comparizione sia rinviata d'ufficio ai sensi dell'art. 168-*bis*<sup>4</sup>, il convenuto possa costituirsi venti giorni prima di tale udienza e che la decadenza del convenuto dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali e di chiamare in causa terzi si verifichi con riferimento a tale udienza (*C. cost. 30 dicembre 1997, n. 461*). *C. cost. 14 ottobre 2005, n. 389, nota 1, art. 619*.

(4) Per la costituzione per via telematica, art. 9, Procedura civile [4].

**167. Comparsa di risposta.** (1) (2) - Nella comparsa di risposta [166, att. 11, 70-*ter*] il convenuto deve proporre tutte le sue difese [38, 215, 819-*ter*; Diritto internazionale privato [1, 4<sup>1</sup>] prendendo posizione sui fatti posti

dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni [416].

A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. Se è omissivo o risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione (3) (4).

Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell'articolo 269.



(1) Articolo così sostituito - con decorrenza dal 30 aprile 1995 - dall'art. 11, l. 26 novembre 1990, n. 353.

Il testo originario dell'articolo era così formulato: «*Comparsa di risposta*). Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese e le eventuali domande riconvenzionali, indicare specificamente i mezzi di prova dei quali intende valersi e formulare le conclusioni».

Se intende chiamare un terzo in causa per la prima udienza, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa».

(2) Per il regime transitorio, art. 90, Procedura civile [1] [come sostituito, da ultimo, dall'art. 9, d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, conv., con mod., dalla l. 20 dicembre 1995, n. 534].

(3) Comma così sostituito - con decorrenza dal 22 giugno 1995 - dall'art. 3, d.l. 21 giugno 1995, n. 238, reiterato con l'art. 3, d.l. 9 agosto 1995, n. 347, nonché con l'art. 3, d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, conv., con mod., dalla l. 20 dicembre 1995, n. 534 e da ultimo modificato - con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e applicabile ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore) - dall'art. 2<sup>3</sup>, lett. b-*ter*, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80 [che ha inserito dopo la parola «riconvenzioni», le parole che ora chiudono la frase].

Il comma era così formulato: «A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali».

Se è omissivo o risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione».

(4) *C. cost. 14 ottobre 2005, n. 389, nota 1, art. 619*.

**168. Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d'ufficio.** (1) - All'atto della costituzione dell'attore [165]

o, se questi non si è costituito [171], all'atto della costituzione del convenuto [166], su presentazione della nota d'iscrizione a ruolo [att. 71, 72], il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale [Spese di giustizia <sup>1</sup>], 9].

Contemporaneamente il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio [att. 36], nel quale inserisce la nota di iscrizione a ruolo, copia dell'atto di citazione [163], delle comparse e delle memorie in carta non bollata [att. 73] e, successivamente, i processi verbali di udienza [126], i provvedimenti del giudice [131 ss.], gli atti d'istruzione e la copia del dispositivo delle sentenze [132 n. 5] (2) (3).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 10, l. 14 luglio 1950, n. 581, ratifica del d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al codice di procedura civile.

(2) Per l'iscrizione a ruolo per via telematica e per la formazione del fascicolo informatico, artt. 11 e ss., Procedura civile <sup>4</sup>

(3) Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali concernenti la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e documenti, i dati identificativi delle questioni pendenti innanzi all'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono resi accessibili a chi vi abbia interesse anche mediante reti di comunicazione elettronica, ivi compreso il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet (art. 51<sup>1</sup> [Principi generali], d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, in vigore dal 1° gennaio 2004).

### 168bis. Designazione del giudice istruttore.

(1) - Formato un fascicolo d'ufficio a norma dell'articolo precedente, il cancelliere lo presenta senza indugio al presidente del tribunale, il quale, con decreto [135] scritto in calce della nota d'iscrizione a ruolo [att. 71], designa il giudice istruttore [174] davanti al quale le parti debbono comparire, se non creda di procedere egli stesso all'istruzione. Nei tribunali divisi in più sezioni il presidente assegna la causa ad una di esse, e il presidente di questa provvede nelle stesse forme alla designazione del giudice istruttore (2).

La designazione del giudice istruttore deve in ogni caso avvenire non oltre il secondo giorno successivo alla costituzione della parte più diligente.

Subito dopo la designazione del giudice istruttore il cancelliere iscrive la causa sul ruolo della sezione, su quello del giudice istruttore e gli trasmette il fascicolo (3).

Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente

successiva tenuta dal giudice designato [att. 70-bis, 80, 82] (3).

Il giudice istruttore può differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino ad un massimo di quarantacinque giorni. In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima udienza (3) (4) (5).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 10, l. 14 luglio 1950, n. 581, ratifica del d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al codice di procedura civile.

(2) Non è fondata (*in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 168<sup>1</sup> nella parte in cui attribuisce al presidente del tribunale la funzione di distribuire il lavoro e di designare il giudice istruttore per le cause civili (*C. cost. 18 luglio 1973, n. 144*).

(3) I commi 3, 4 e 5 sono stati così sostituiti - con decorrenza dal 30 aprile 1995 - dall'art. 12, l. 26 novembre 1990, n. 353.

Per effetto dell'art. 10, l. 14 luglio 1950, n. 581, i detti commi erano così formulati: «Subito dopo la designazione del giudice istruttore il cancelliere iscrive la causa sul ruolo della sezione e su quello del giudice istruttore.

Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato.

In tal caso il cancelliere comunica alla parte costituita la nuova data di comparizione.

(4) Il comma 5 ha assunto l'attuale formulazione per effetto dell'art. 2, Procedura civile <sup>2</sup>, che ha soppresso le seguenti parole che lo concludevano: «Restano ferme le scadenze riferite alla data di udienza fissata nella citazione».

(5) Per il regime transitorio, art. 90, Procedura civile <sup>1</sup> [come sostituito, da ultimo, dall'art. 9, d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, conv., con mod., dalla l. 20 dicembre 1995, n. 534].

### 169. Ritiro dei fascicoli di parte.

(1) - Ciascuna parte può ottenere dal giudice istruttore l'autorizzazione di ritirare il proprio fascicolo dalla cancelleria [att. 77]; ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga [att. 74, 76].

Ciascuna parte ha la facoltà di ritirare il fascicolo all'atto della rimessione della causa al collegio a norma dell'articolo 189, ma deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale [190; att. 111].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 10, l. 14 luglio 1950, n. 581, ratifica del d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al codice di procedura civile.

### 170. Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento.

(1) - Dopo la costituzione in giudizio [165, 166] tutte le notificazioni [137] e le comunicazioni [136] si fanno al procuratore costituito [84], salvo che la legge disponga altrimenti [237, 285, 286<sup>2</sup>, 288<sup>2</sup>e<sup>3</sup>, 292<sup>1</sup>, 301, 302, 327<sup>2</sup>, 330<sup>3</sup>; att. 58, 125<sup>3</sup>, 129<sup>4</sup>].

È sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto anche se il procuratore è costituito per più parti.

Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente [82, 86] si fanno nella residenza dichiarata [165; c.c. 43] o nel domicilio eletto [c.c. 47].

Le comparse e le memorie [125, 167, 190] consentite dal giudice si comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante notificazione o mediante scambio documentato con l'apposizione sull'originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore. Il giudice può autorizzare per singoli atti, in qualunque stato e grado del giudizio, che lo scambio o la comunicazione di cui al presente comma possano avvenire anche a mezzo telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e telettrasmessi. La parte che vi procede in relazione ad un atto di impugnazione deve darne comunicazione alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni (2).



GD 07/37/46

(1) 1. A decorrere dalla data fissata con uno o più decreti del Ministro della giustizia, le notificazioni e comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123 [Procedura civile 4], nel rispetto della normativa, anche regolamentare, relativa al processo telematico, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

2. Il Ministro della giustizia adotta il decreto di cui al comma 1 sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e i Consigli dell'Ordine

degli Avvocati interessati, previa verifica della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari, individuando i circondari di tribunale nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.

3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alla parte costituita e al consulente che non hanno comunicato l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria.

4. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, si effettuano ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile (Art. 51 [Comunicazioni e notificazioni per via telematica], d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv., con mod., dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria).

(2) Comma così risultante - con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*; d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e applicabile «ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore») - per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 2, l. 28 dicembre 2005, n. 263 (che ha sostituito, con gli attuali ultimi tre periodi l'originario, così formulato: «Il giudice può prescrivere per singoli atti che si segua una o altra di queste forme».

### 171. Ritardata costituzione delle parti.

(1) - Se nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti [165, 166, 420], si applicano le disposizioni dell'articolo 307, primo e secondo comma.

Se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l'altra parte può costituirsi successivamente fino alla prima udienza, ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'articolo 167 (2).

La parte che non si costituisce neppure in tale udienza è dichiarata contumace [290 ss.; att. 59] con ordinanza del giudice istruttore, salva la disposizione dell'articolo 291.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 10, l. 14 luglio 1950, n. 581, ratifica del d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al codice di procedura civile.

(2) Comma così sostituito - con decorrenza dal 30 aprile 1995 - dall'art. 13, l. 26 novembre 1990, n. 353.

Per effetto dell'art. 10, l. 14 luglio 1950, n. 581, il comma era così formulato: «Se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l'altra può costituirsi successivamente fino alla prima udienza davanti al giudice istruttore».

SEZIONE SECONDA  
**Della designazione  
 del giudice istruttore**

**172. Istanza per la designazione del giudice istruttore. (1)**

(1) Articolo abrogato dall'art. 11, l. 14 luglio 1950, n. 581, ratifica del d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al codice di procedura civile.

**173. Designazione del giudice istruttore. (1)**

(1) Articolo abrogato dall'art. 11, l. 14 luglio 1950, n. 581, ratifica del d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al codice di procedura civile.

**174. Immutabilità del giudice istruttore.** - Il giudice designato [168-*bis*, 484] è investito di tutta l'istruzione della causa [175, 180 ss.] e della relazione al collegio [275].

Soltanto in caso di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio può essere sostituito con decreto [att. 79] del presidente. La sostituzione può essere disposta, quando è indispensabile, anche per il compimento di singoli atti [484<sup>4</sup>; att. 63, 78].

CAPO SECONDO

**Dell'istruzione della causa**

[att. 78-112-*bis*]

SEZIONE PRIMA

**Dei poteri del giudice istruttore  
 in generale**

**175. Direzione del procedimento.** - Il giudice istruttore [484] esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale [88] svolgimento del procedimento [127; att. 84].

Egli fissa le udienze successive [176] e i termini [152] entro i quali le parti debbono compiere gli atti processuali [att. 80 ss.].

Quando il giudice ha ommesso di provvedere a norma del comma precedente, si applica la disposizione dell'articolo 289 [489<sup>4</sup>].

**176. Forma dei provvedimenti.** - Tutti i provvedimenti [187, 205] del giudice istruttore [487], salvo che la legge disponga altrimenti [199, 288<sup>1 e 2</sup>, 289<sup>2</sup>, 297<sup>4</sup>, 302, 303, 673<sup>3 e 4</sup>, 681<sup>2</sup>,

789<sup>1 e 2</sup>, 790<sup>4</sup>; att. 77, 82<sup>3</sup>, 100<sup>2</sup>], hanno la forma dell'ordinanza [134, 177].

Le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi; quelle pronunciate fuori dell'udienza [186] sono comunicate [136] a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi [134<sup>2</sup>, 292<sup>1 e 2</sup>] anche a mezzo telex o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere la comunicazione [133, 134] (1).

(1) Le parole da «anche a mezzo» alla fine sono state inserite - con decorrenza dal 16 marzo 2005 - dall'art. 23, lett. c), d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80.

**177. Effetti e revoca delle ordinanze.**

(1) (2) - Le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa [275 ss., 279<sup>4</sup>, 280].

Salvo quanto disposto dal seguente comma, le ordinanze possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate.

Non sono modificabili né revocabili [287] dal giudice che le ha pronunciate:

1) le ordinanze pronunciate sull'accordo delle parti, in materia della quale queste possono disporre; esse sono tuttavia revocabili dal giudice istruttore o dal collegio [178, 279<sup>4</sup>], quando vi sia l'accordo di tutte le parti;

2) le ordinanze dichiarate espressamente non impugnabili dalla legge [53, 66<sup>3</sup>, 179, 181, 192<sup>3</sup>, 263, 264<sup>3</sup>, 270, 279<sup>4</sup>, 306<sup>4</sup>, 348, 357<sup>3</sup>, 367, 373, 483, 593<sup>3</sup>, 648, 649, 652, 665, 668<sup>4</sup>, 684, 695, 736<sup>3</sup>, 749<sup>3</sup>, 750<sup>3</sup>, 764<sup>3</sup>, 779<sup>3</sup>, 789<sup>3</sup>, 810<sup>2</sup>, 811, 813-*bis*, 814<sup>2</sup>, 815<sup>2</sup>; att. 129-*bis*, 133-*bis*, 168<sup>3</sup>, 178<sup>2</sup>, 188<sup>3</sup>];

3) le ordinanze per le quali la legge predisponga uno speciale mezzo di reclamo (3);

4) (4)



(1) Articolo così sostituito dall'art. 12, l. 14 luglio 1950, n. 581, ratifica del d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al codice di procedura civile.

(2) Per il regime transitorio, art. 90, Procedura civile  
 (3) (come sostituito, da ultimo, dall'art. 9, d.l. 18 ottobre

1995, n. 432, conv., con mod., dalla l. 20 dicembre 1995, n. 534).

(3) Numero così sostituito - con decorrenza dal 30 aprile 1995 - dall'art. 14, l. 26 novembre 1990, n. 353.

Per effetto dell'art. 12, l. 14 luglio 1950, n. 581, il numero era così formulato: «le ordinanze per le quali la legge predisponga uno speciale mezzo di reclamo diverso da quello previsto dall'articolo seguente».

(4) Numero abrogato - con decorrenza dal 30 aprile 1995 - dall'art. 89, l. 26 novembre 1990, n. 353.

Per effetto dell'art. 12, l. 14 luglio 1950, n. 581, il numero era così formulato: «le ordinanze per le quali sia stato proposto reclamo a norma dell'articolo seguente».

**178. Controllo del collegio sulle ordinanze.** (1) - Le parti, senza bisogno di mezzi d'impugnazione, possono proporre al collegio, quando la causa è rimessa a questo a norma dell'articolo 189, tutte le questioni risolte dal giudice istruttore con ordinanza revocabile.

L'ordinanza del giudice istruttore, che non operi in funzione di giudice unico, quando dichiara l'estinzione del processo [308] è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio (2).

Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio [152] di dieci giorni, decorrente dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza, o altrimenti [186] decorrente dalla comunicazione [136] dell'ordinanza medesima (3).

Il reclamo è presentato con semplice dichiarazione nel verbale d'udienza [126, 130; att. 84<sup>3</sup>], o con ricorso al giudice istruttore.

Se il reclamo è presentato in udienza, il giudice assegna nella stessa udienza, ove le parti lo richiedano, il termine per la comunicazione di una memoria, e quello successivo per la comunicazione di una replica [att. 112-*bis*]. Se il reclamo è proposto con ricorso, questo [125] è comunicato [136] a mezzo della cancelleria alle altre parti, insieme con decreto, in calce, del giudice istruttore, che assegna un termine per la comunicazione dell'eventuale memoria di risposta. Scaduti tali termini, il collegio provvede entro quindici giorni successivi (4).

(5)

**GD 98/25/124**

(1) Articolo così sostituito dall'art. 13, l. 14 luglio 1950, n. 581, ratifica del d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al codice di procedura civile.

(2) Comma così sostituito - con decorrenza dal 30 aprile 1995 - dall'art. 15, l. 26 novembre 1990, n. 353.

Per effetto dell'art. 13, l. 14 luglio 1950, n. 581, il

comma era così formulato: «Tuttavia, le ordinanze del giudice istruttore, che risolvono questioni relative all'ammissibilità e alla rilevanza di mezzi di prova proposti dalle parti o ammissibili d'ufficio, possono essere impugnate dalle parti con reclamo immediato».

(3) È manifestamente inammissibile (*in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 Cost.*), per carenza di legittimazione del giudice istruttore civile che l'ha proposta, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 178, nella parte in cui prevede il reclamo al collegio contro le ordinanze emesse dal giudice istruttore in ordine all'ammissibilità ed alla rilevanza dei mezzi di prova (*C. cost. 12 aprile 1990, n. 199*).

(4) L'ultimo periodo [Scaduti tali termini, il collegio provvede entro quindici giorni successivi] è stato aggiunto - con decorrenza dal 30 aprile 1995 - dall'art. 15<sup>2</sup>, l. 26 novembre 1990, n. 353.

(5) I commi 6, 7 e 8 sono stati abrogati - con decorrenza dal 30 aprile 1995 - dall'art. 89, l. 26 novembre 1990, n. 353.

Per effetto dell'art. 13, l. 14 luglio 1950, n. 581, i detti commi erano così formulati:

«Scaduti i termini previsti dal comma precedente, il collegio, entro i quindici giorni successivi, provvede in camera di consiglio con ordinanza, alla quale si applicano le disposizioni dell'articolo 279, quarto comma, e dell'articolo 280.

Il provvedimento del collegio è limitato all'ammissibilità e alla rilevanza del mezzo di prova, e pertanto le parti non possono sottoporli conclusioni di merito, né totali né parziali. Tuttavia il collegio, su richiesta di parte o d'ufficio, può limitarsi a rimettere con l'ordinanza le parti al giudice istruttore per gli adempimenti previsti dagli articoli 189 e 190.

L'esecuzione dell'ordinanza è sospesa durante il termine per proporre reclamo e durante il giudizio su questo, salvo che il giudice istruttore, nei casi d'urgenza, l'abbia dichiarata esecutiva nonostante reclamo».

**179. Ordinanze di condanna a pena pecuniarie.** - Se la legge non dispone altrimenti [220, 226, 408, 476<sup>4</sup>], le condanne a pena pecuniaria previste nel presente codice sono pronunciate con ordinanza [134] del giudice istruttore [64, 67, 118, 255].

L'ordinanza pronunciata in udienza in presenza dell'interessato e previa contestazione dell'addebito non è impugnabile [177<sup>2</sup>]; altrimenti il cancelliere la notifica [137] al condannato, il quale nel termine perentorio [152] di tre giorni, può proporre reclamo con ricorso allo stesso giudice che l'ha pronunciata. Questi, valutate le giustificazioni addotte, pronuncia sul reclamo con ordinanza non impugnabile [177<sup>2</sup>].

Le ordinanze di condanna previste nel presente articolo costituiscono titolo esecutivo [474 n. 1].

## SEZIONE SECONDA

**Della trattazione della causa**

**180. Forma di trattazione.** (1) - La trattazione della causa è orale [att. 83-*bis*]. Della trattazione della causa si redige processo verbale [126, 130; att. 44].

(1) Articolo così sostituito - con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e applicabile «ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore») - dall'art. 23, lett. *c-bis*, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80.

In precedenza [con decorrenza dal 22 giugno 1995, quanto alla rubrica e ai commi 1, 2, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 4, d.l. 21 giugno 1995, n. 238, reiterato dall'art. 4, d.l. 21 ottobre 1995, n. 432, conv., con mod., dalla l. 20 dicembre 1995, n. 534] l'articolo era così formulato: «**180. Udienza di prima comparizione e forme della trattazione.** - All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall'articolo 102, secondo comma, dall'articolo 164, dall'articolo 167, dall'articolo 182 e dall'articolo 291, primo comma.

La trattazione della causa davanti al giudice istruttore è orale. Se richiesto, il giudice istruttore può autorizzare comunicazioni di compare a norma dell'ultimo comma dell'articolo 170. In ogni caso fissa a data successiva la prima udienza di trattazione assegnando al convenuto un termine perentorio non inferiore a venti giorni prima di tale udienza per proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.

Della trattazione della causa si redige processo verbale, nel quale si inseriscono le conclusioni delle parti e i provvedimenti che il giudice pronuncia in udienza.

In riferimento alla preigente formulazione della norma è stata ritenuta manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 180<sup>2</sup>, nella parte in cui non prevede l'onere per l'attore di notificare al convenuto contumace il verbale che assegna a quest'ultimo un termine perentorio per proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e che fissa l'udienza per l'interrogatorio libero, ai sensi dell'art. 183<sup>1</sup>, trattandosi di questione sollevata all'improprio fine di sollecitare alla Corte costituzionale una attività interpretativa che spetta invece al giudice *a quo* (C. cost. 30 gennaio 2002, n. 3).

**181. Mancata comparizione delle parti.**

(1) - Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo (2).

Se l'attore costituito [165] non comparisce alla prima udienza [180], e il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui [290], il giudice fissa una nuova udienza [att. 81], della quale il cancelliere dà comunicazione [136] all'attore. Se questi non comparisce alla nuova udienza [171<sup>3</sup>, 290], il giudice, se il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo [307, 310] (3) (4).



(1) Articolo così sostituito dall'art. 15, l. 14 luglio 1950, n. 581, ratifica del d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al codice di procedura civile.

(2) Comma così sostituito, da ultimo dall'art. 50, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv., con mod., dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.

1. Gli articoli 181 e 429 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto-legge, si applicano ai giudizi instaurati dalla data della sua entrata in vigore (art. 56 [Disposizioni transitorie], d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv., con mod., dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria).

Per effetto dell'art. 15, l. 14 luglio 1950, n. 581, il comma era così formulato: «Se nessuna delle parti comparisce nella prima udienza davanti al giudice istruttore, questi fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti comparisce alla nuova udienza, il giudice con ordinanza non impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo».

Con decorrenza dal 1° gennaio 1993, per effetto dell'art. 16, l. 26 novembre 1990, n. 353, il comma era così formulato: «Se nessuna delle parti comparisce alla prima udienza davanti al giudice istruttore, questi con ordinanza non impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo».

Con decorrenza dal 21 dicembre 2005, il comma, per effetto dell'art. 41-*bis* d.l. 18 ottobre 1995, conv., con mod., dalla l. 20 dicembre 1995, n. 534, era così formulato: «Se nessuna delle parti comparisce nella prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti comparisce alla nuova udienza, il giudice con ordinanza non impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo».

(3) È manifestamente infondata (in riferimento agli artt. 3, 24, e 97 Cost.) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 181, e dell'art. 390, nella parte in cui, per effetto delle ultime modifiche apportate a tali disposizioni, la cancellazione della causa dal ruolo può avvenire solo a una successiva udienza fissata dal giudice, della quale il cancelliere deve dare comunicazione alle parti costituite, con conseguente contrasto con il parametro di cui all'art. 97 Cost., sotto il profilo l'immediata cancellazione della



causa dal ruolo, in caso di mancata comparizione di tutte le parti determina notevoli risparmi di energie lavorative e una maggiore concentrazione del processo, atteso, da una parte, che il principio del buon andamento della pubblica amministrazione attiene esclusivamente alle leggi concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari, con esclusione della funzione giurisdizionale nel suo complesso, dall'altra, che la denunciata violazione degli artt. 3 e 24 Cost., pone un problema di politica legislativa (C. cost. 10 gennaio 1997, n. 7).

(4) È manifestamente infondata (in riferimento all'art. 111 Cost., nuovo testo) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4<sup>1bis</sup>, d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, che ha sostituito il primo comma dell'art. 181 c.p.c. ripristinando il testo in vigore prima della modifica apportata dall'art. 16, l. n. 353 del 1990 sotto il profilo che darebbe luogo a un adempimento (la necessità, in caso di mancata comparizione delle parti alla prima udienza, di fissare una nuova udienza della quale la cancelleria deve dare avviso alle parti costituite) tale da non assicurare la ragionevole durata dei processi civili. La scelta, infatti, di prevedere, in caso di mancata comparizione delle parti all'udienza civile, la fissazione, entro quindici giorni dalla precedente, di una nuova udienza con avviso alle parti costituite non può di per sé importare una durata irragionevole del processo e la diversa soluzione prospettata (cancellazione immediata della causa dal ruolo, con eventuale riassunzione entro l'anno) non importa di per sé un'accelerazione dei processi civili, provocando inconvenienti di segno opposto (C. cost. 9 febbraio 2001, n. 32) anche considerato che il legislatore deve ritenersi in possesso (in argomento) di un'ampia discrezionalità correttamente esercitata (C. cost. 11 aprile 2002, n. 137). Nota 4.

**182. Difetto di rappresentanza o di autorizzazione.** - Il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti [165, 166, 171<sup>4</sup>] e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi [421].

• Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione [75 ss.], il giudice può assegnare alle parti un termine [289] per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, salvo che si sia avverata una decadenza [325] (1).



(1) Non è fondata (in riferimento all'art. 24 Cost.) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 182<sup>2</sup>, nella parte in cui prevede che il giudice, quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione, può assegnare alle parti un termine per la costituzione della persona cui spetta la rappresentanza o l'assistenza o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni (C. cost. 19 giugno 1974, n. 179).

**183. Prima comparizione delle parti e trattazione della causa.** (1) (2) - All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall'articolo 102, secondo comma, dall'articolo 164, secondo, terzo e quinto comma, dall'articolo 167, secondo e terzo comma, dall'articolo 182 e dall'articolo 291, primo comma.

Quando pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice fissa una nuova udienza di trattazione.

Il giudice istruttore fissa altresì una nuova udienza se deve procedersi a norma dell'articolo 185 (3).

Nell'udienza di trattazione ovvero in quella eventualmente fissata ai sensi del terzo comma, il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.

Nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.

Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori:

1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;

2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;

3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria (3).

Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice provvede sulle richieste istruttorie fissando l'udienza di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. Se provvede mediante ordinanza emanata fuori udienza, questa deve essere pronunciata entro trenta giorni (3).

Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio

mezzi di prova con l'ordinanza di cui al settimo comma, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi nonché depositare memoria di replica nell'ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere ai sensi del settimo comma (3).

Con l'ordinanza che ammette le prove il giudice può in ogni caso disporre, qualora lo ritenga utile, il libero interrogatorio delle parti; all'interrogatorio disposto dal giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui al terzo comma (3).

L'ordinanza di cui al settimo comma (4) è comunicata a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi al deposito, anche a mezzo telefax, nella sola ipotesi in cui il numero sia stato indicato negli atti difensivi, nonché a mezzo di posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere gli atti.



(1) Articolo così sostituito - con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e applicabile «ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore») - dall'art. 23, lett. c-*ter*, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80.

In precedenza - con decorrenza dal 30 aprile 1995 - per effetto dell'art. 17, l. 26 novembre 1990, n. 353, l'articolo era così formulato: **«183. Prima udienza di trattazione.** - Nella prima udienza di trattazione il giudice istruttore interroga liberamente le parti presenti e, quando la natura della causa lo consente, tenta la conciliazione. La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116.

Le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116.

Il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.

Nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Entrambe le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.

Se richiesto, il giudice fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie contenenti precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte. Concede altresì alle parti un successivo termine perentorio non superiore a trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall'altra parte e per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime. Con la stessa ordinanza il giudice fissa l'udienza per i provvedimenti di cui all'articolo 184.

Con decorrenza dal 30 aprile 1995, per effetto dell'art. 17, l. 26 novembre 1990, n. 353, tali commi erano così formulati:

«Nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto nella comparsa di risposta. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Entrambe le parti possono precisare e, previa autorizzazione del giudice, modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.

Se richiesto, ove ricorrano giusti motivi, il giudice fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie contenenti precisazioni o modificazioni delle domande e delle eccezioni già proposte. Concede altresì al convenuto, su sua richiesta, un termine perentorio non superiore a trenta giorni per replicare alle domande e eccezioni dell'attore di cui alla prima parte del comma precedente e per proporre, entro lo stesso termine, le eccezioni che sono conseguenza delle domande medesime. Con la stessa ordinanza il giudice fissa l'udienza per i provvedimenti di cui all'articolo 184.

(2) Sugli obblighi [a pena di improcedibilità delle domande] della parte che introduce una modifica della domanda che ne aumenti il valore, art. 14<sup>2</sup>, Spese di giustizia □.

(3) Comma così sostituito con decorrenza 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e applicabile «ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore») - dall'art. 1, l. 28 dicembre 2005, n. 263, Interventi correttivi alle modifiche in materia processuale civile introdotte con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80, nonché ulteriori modifiche al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione, al regolamento di cui al regio-decreto 17 agosto 1907, n. 642, al codice civile, alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, e disposizioni in tema di diritto alla pensione di reversibilità del coniuge divorziato.

(4) Le parole «di cui al settimo comma» sono state così sostituite (alle parole «di cui al sesto comma») - con decorrenza 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e applicabile «ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore») dall'art. 1, l. 28 dicembre 2005, n. 263.

**184. Udienza di assunzione dei mezzi di prova.** (1) (2) - Nell'udienza fissata con l'ordinanza prevista dal settimo comma (3) dell'articolo 183, il giudice istruttore procede all'assunzione dei mezzi di prova ammessi.

(4)



GD 03/2/58

(1) Articolo così sostituito - con decorrenza dal 1° marzo 2006, [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e applicabile «ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore») - dall'art. 23<sup>3. lett. c-ter</sup>, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80.

In precedenza l'articolo era così formulato: **184. Deduzioni istruttorie.** - Salva l'applicazione dell'articolo 187 il giudice istruttore, se ritiene che siano ammissibili e rilevanti, ammette i mezzi di prova proposti; ovvero, su istanza di parte, rinvia ad altra udienza, assegnando un termine entro il quale le parti possono produrre documenti e indicare nuovi mezzi di prova, nonché altro termine per l'eventuale indicazione di prova contraria.

I termini di cui al comma precedente sono perentori.

Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi.

Per effetto dell'art. 17, l. 14 luglio 1950, n. 581, il testo dell'articolo era così formulato: «*Nuove deduzioni e produzioni davanti all'istruttore.*» Durante l'ulteriore corso del giudizio davanti al giudice istruttore, e finché questi non abbia rimesso la causa al collegio, le parti, salvo applicazione, se del caso, delle disposizioni dell'articolo 92 in ordine alle spese, possono modificare le domande, eccezioni e conclusioni precedentemente formulate, produrre nuovi documenti, chiedere nuovi mezzi di prova e proporre nuove eccezioni che non siano precluse da specifiche disposizioni di legge.»

(2) Con riguardo alla vigente formulazione della norma è manifestamente infondata (*in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 184, nella parte in cui considera inammissibili produzioni documentali successive all'inutile scadenza del termine assegnato dal giudice, salva la ipotesi in cui la parte che sia incorsa in detta decadenza possa invocare la rimessione in termini *ex art. 184-bis*, atteso che non esiste un principio costituzionale di necessaria uniformità di regolamentazione tra diversi tipi di processo, ferma l'intrinseca ragionevolezza della disciplina di ognuno e considerato, altresì, che la disciplina dell'art. 184, quanto alle nuove produzioni, non è affatto irragionevole (*C. cost. 28 luglio 2000, n. 401*).

(3) Le parole «dal settimo comma» sono state così sostituite (alle parole «dal sesto comma») - con decorrenza 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e applicabile «ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore») - dall'art. 1, l. 28 dicembre 2005, n. 263.

(4) Comma abrogato - con decorrenza 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre

2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e applicabile «ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore») - dall'art. 1, l. 28 dicembre 2005, n. 263.

• **184-bis. Rimessione in termini.** (1) - La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini [208] (2) (3).

Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma.

(1) Articolo inserito - con decorrenza dal 30 aprile 1995 - dall'art. 19, l. 26 novembre 1990, n. 353.

(2) Comma così sostituito - con decorrenza dal 22 giugno 1995 - dall'art. 6, d.l. 21 giugno 1995, n. 238, reiterato con l'art. 6, d.l. 9 agosto 1995, n. 347 e con l'art. 6, d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, conv., con mod., dalla l. 20 dicembre 1995, n. 534.

Con decorrenza dal 30 aprile 1995, per effetto dell'art. 19, l. 26 novembre 1990, n. 353 il comma era così formulato: «La parte che dimostra di essere incorsa nelle decadenze previste negli articoli 183 e 184 per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini.»

(3) È manifestamente infondata (*in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 184-*bis* e 644, nella parte in cui il primo prevede, che non siano oggetto di rimessione in termini decadenze in cui è incorsa la parte per cause ad essa non imputabile che si siano verificate prima della instaurazione del processo; e il secondo nella parte in cui non prevede che il creditore che ottiene un decreto ingiuntivo e non riesca a notificarlo tempestivamente per cause ad esso non imputabili non possa ottenere un provvedimento che lo rimetta in termini ai fini della ulteriore notificazione (*C. cost. 19 novembre 2004, n. 350*).

**185. Tentativo di conciliazione.** (1) (2)

- Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta delle parti, fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione. Il giudice istruttore ha altresì facoltà di fissare la predetta udienza di comparizione personale a norma dell'articolo 117. Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della parte. La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata ai sensi del secondo comma dell'articolo 116 (3).

Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione [198].

Quando le parti si sono conciliate [652], si forma processo verbale [126, 130; att. 88] della convenzione conclusa. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo [199<sup>2</sup>, 322, 474; att. 88; c.c. 2113<sup>4</sup>; Convenzione di Bruxelles □, 51; Procedura civile □, 13<sup>4</sup>].



(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, d.P.R. 17 ottobre 1990, n. 587, modifiché al codice di procedura civile.

(2) Il primo comma è stato abrogato - con decorrenza dal 30 aprile 1995 - dall'art. 89, l. 26 novembre 1990, n. 353.

Per effetto dell'art. 1, d.P.R. 17 ottobre 1990, n. 587, il comma era così formulato: «Se la natura della causa lo consente, il giudice istruttore, nella prima udienza, deve cercare di conciliare le parti, disponendo, quando occorre, la loro comparizione personale».

(3) Comma inserito - con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e applicabile «ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore») - dall'art. 1<sup>2</sup>, l. 28 dicembre 2005, n. 263, che ha inserito la lettera *c-quater* all'art. 2<sup>3</sup>, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80.

**186. Pronuncia dei provvedimenti.** - Sulle domande e sulle eccezioni delle parti, il giudice istruttore, sentite le loro ragioni, dà in udienza i provvedimenti opportuni [176, 180, 205]; ma può anche riservarsi di pronunciarli entro i cinque giorni successivi [487<sup>2</sup>].

**186-bis. Ordinanza per il pagamento di somme non contestate.** (1) (2) - Su istanza di parte il giudice istruttore può disporre, fino al momento della precisazione delle conclusioni, il pagamento delle somme non contestate dalle parti costituite [423, 666]. Se l'istanza è proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione (3).

L'ordinanza costituisce titolo esecutivo [474] e conserva la sua efficacia in caso di estinzione del processo.

L'ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177, primo e secondo comma, e 178, primo comma.



(1) Articolo inserito - con decorrenza dal 1° gennaio 1993 - dall'art. 20, l. 26 novembre 1990, n. 353.

(2) Per il regime transitorio, art. 90, Procedura civile □ [come sostituito, da ultimo, dall'art. 9, d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, conv., con mod., dalla l. 20 dicembre 1995, n. 534].

(3) L'ultimo periodo del comma è stato aggiunto, con

decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e applicabile «ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore»), dall'art. 2, l. 28 dicembre 2005, n. 263.

**186-ter. Istanza di ingiunzione.** (1) (2) - Fino al momento della precisazione delle conclusioni, quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 633, primo comma, numero 1), e secondo comma, e di cui all'articolo 634, la parte può chiedere al giudice istruttore, in ogni stato del processo, di pronunciare con ordinanza ingiunzione di pagamento o di consegna. Se l'istanza è proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione (3) (4).

L'ordinanza deve contenere i provvedimenti previsti dall'articolo 641, ultimo comma, ed è dichiarata provvisoriamente esecutiva ove ricorrono i presupposti di cui all'articolo 642, nonché, ove la controparte non sia rimasta contumace, quelli di cui all'articolo 648, primo comma. La provvisoria esecutorietà non può essere mai disposta ove la controparte abbia disconosciuto la scrittura privata prodotta contro di lei o abbia proposto querela di falso contro l'atto pubblico.

L'ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177 e 178, primo comma.

Se il processo si estingue l'ordinanza che non ne sia già munita acquista efficacia esecutiva ai sensi dell'articolo 653, primo comma.

Se la parte contro cui è pronunciata l'ingiunzione è contumace, l'ordinanza deve essere notificata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 644. In tal caso l'ordinanza deve altresì contenere l'espresso avvertimento che, ove la parte non si costituisca entro il termine di venti giorni dalla notifica, diverrà esecutiva ai sensi dell'articolo 647.

L'ordinanza dichiarata esecutiva costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale [c.c. 2818-2820].



GD 06/31/360

(1) Articolo inserito - con decorrenza dal 1° gennaio 1993 - dall'art. 20, l. 26 novembre 1990, n. 353.

(2) Per il regime transitorio, art. 90, Procedura civile □ [come sostituito, da ultimo, dall'art. 9, d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, conv., con mod., dalla l. 20 dicembre 1995, n. 534].

(3) L'ultimo periodo del comma è stato aggiunto, con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod.,

dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51) (e applicabile «ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore», dall'art. 2, l. 28 dicembre 2005, n. 263).

(4) Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186-ter:

– in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede che lo Stato e gli enti o istituti soggetti a tutela o vigilanza dello Stato possano chiedere al giudice di pronunciare, con ordinanza, ingiunzione di pagamento in ogni stato del processo, anche quando ricorrano i presupposti di cui all'art. 635 c.p.c. (*C. cost. 5 luglio 1995, n. 295*);

– in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui esclude che tale ordinanza possa essere emessa con riguardo ai crediti degli enti previdenziali che si avvalgano dello specifico materiale probatorio contemplato dall'art. 635, sussistendo sostanziale differenza tra i casi in cui il soggetto fornisce la prova scritta del credito proveniente dal debitore o da terzi, capace, pertanto, di presumibile forte resistenza alle contestazioni di controparte in vista della decisione di merito, e quelli in cui la documentazione provenga dallo stesso creditore (verbali di accertamento degli ispettori del lavoro o dei funzionari degli enti), sia pure in ragione della peculiare qualificazione soggettiva in rapporto alle finalità istituzionali perseguite (*C. cost. 5 luglio 1995, n. 295*);

– in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui richiamando anche il secondo comma dell'art. 634 c.p.c. considera gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quale prova scritta idonea alla emissione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento o di consegna, sotto il profilo che la disposizione sarebbe irragionevole nel disciplinare in modo omogeneo e ingiustificato procedimenti tra loro non confrontabili, in quanto l'esigenza di tutela dell'affidamento nella circolazione dei crediti, insita nei rapporti commerciali, non ricorrerebbe più ove questi, per la pendenza di un giudizio, siano ormai oggetto di contestazione e, contemporaneamente, determinerebbe una gravosa inversione dell'onere probatorio con lesione dei principi del contraddittorio e della parità delle parti, consentendo l'adozione di provvedimenti interinali fondati su meri privilegi probatori in un giudizio a cognizione piena. L'impostazione dell'ordinanza di rimessione è frutto - in particolare - di una non corretta lettura del complesso delle disposizioni in cui è inserita la norma stessa. Il remittente, infatti, presuppone che l'ordinanza ingiunzione in questione venga sempre emessa in caso di contestazione del credito e stabilisce una impropria equivalenza tra instaurazione virtuale del contraddittorio e contestazione del credito, trascurando di rilevare che il comma cinque della norma censura reca apposita disciplina per l'ipotesi di contumacia del convenuto. Inoltre, poiché l'ordinanza ingiunzione può essere emessa dal momento in cui il contraddittorio è stato instaurato fino alla precisazione delle conclusioni ed è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli artt. 177 e 178, gli estratti contabili, la cui efficacia probatoria nel procedimento *a quo* il remittente sospetta di illegittimità, vanno apprezzati dal giudice, inizialmente e nel prosieguo, nel quadro complessivo delle emergenze processuali. Ne consegue che tali estratti, nel caso di cui al giudizio *a quo*, finiscono per spiegare per vie diverse una efficacia non dissimile da quella loro attribuita, in caso di opposizione, nel procedimento monitorio documentale. Nessuna inversione, infine, dell'onere della prova deriva dalla norma censurata, ma solo l'attribuzione di una ben circoscritta valenza probatoria, attribuita a determinati

documenti in ragione della natura dei crediti sui quali si controverte, in deroga alla regola generale secondo cui le scritture in argomento fanno prova contro l'imprenditore, per cui l'anzietà natura del credito, anche quando esso riguardi una prestazione di servizi non è elemento idoneo a modificare tale conclusione (*C. cost. 22 giugno 2004, n. 180*).

È manifestamente infondata (*in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186<sup>1</sup> nella parte in cui non richiama gli artt. 633<sup>1</sup>, n. 3 e 636 dello stesso codice, attesa la disparità di trattamento dei professionisti rispetto ai creditori comuni e, in particolare agli imprenditori commerciali e considerata la definitiva privazione, senza alternativa alcuna, per il professionista di uno strumento processuale di grande intensità dal punto di vista della tutela giurisdizionale. Le considerazioni già svolte in C. cost. n. 295 del 1995, infatti, valgono anche con riguardo ai crediti vantati dai professionisti sulla base di parcelle di spese e prestazioni redatte dagli stessi e corredate dal prescritto parere delle competenti associazioni professionali e l'esclusione di crediti in tal modo documentati dalla tutela della disposizione censurata non può, per ciò solo, essere considerata irrazionale e lesiva del principio di eguaglianza, senza che rilevi in senso contrario l'avvenuta ricompressione, nell'ambito dei presupposti di concedibilità della tutela in oggetto, delle ipotesi previste al secondo comma dell'art. 634 (*C. cost. 4 dicembre 2000, n. 545*).

### **186-<sup>quater</sup>. Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione.** (1) (2) - Esaurita

l'istruzione, il giudice istruttore, su istanza della parte che ha proposto domanda di condanna al pagamento di somme ovvero alla consegna o al rilascio di beni, può disporre con ordinanza il pagamento ovvero la consegna o il rilascio, nei limiti per cui ritiene già raggiunta la prova. Con l'ordinanza il giudice provvede sulle spese processuali [91 ss.] (3).

L'ordinanza è titolo esecutivo [474]. Essa è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio [277].

Se, dopo la pronuncia dell'ordinanza, il processo si estingue [307], l'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza.

L'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza se la parte intimata non manifesta entro trenta giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla comunicazione, con ricorso notificato all'altra parte e depositato in cancelleria, la volontà che sia pronunciata la sentenza (4).



GD 00/23/50

(1) Articolo inserito - con decorrenza dal 22 giugno 1995 - dall'art. 7, d.l. 21 giugno 1995, n. 238, reiterato con l'art. 7, d.l. 9 agosto 1995, n. 347, e con l'art. 7, d.l.

18 ottobre 1995, n. 432, conv., con mod., dalla l. 20 dicembre 1995, n. 534.

(2) Per il regime transitorio, art. 90, Procedura civile [ ] [come sostituito, da ultimo, dall'art. 9, d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, conv., con mod., dalla l. 20 dicembre 1995, n. 534].

(3) Non è fondata (*in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186-*quater*, nella parte in cui non prevede che il giudice, ove rigetti l'istanza proposta ai sensi del primo comma di tale articolo, per essere infondata o non provata la domanda, possa condannare la parte istante al pagamento delle spese di lite e che l'ordinanza di rigetto sia suscettibile di acquistare efficacia di sentenza, tenuto presente che la scelta del legislatore di riferire gli effetti anticipatori dell'ordinanza alla sola ipotesi di accoglimento della domanda di condanna, alla quale essi sono strutturalmente collegati, prevedendo esclusivamente in tale caso che essa debba contenere il provvedimento di liquidazione delle spese è coerente con la *ratio* della norma (*C. cost. 11 dicembre 1997, n. 385*).

È manifestamente infondata (*in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.*), la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186-*quater*, nella parte in cui non prevede, diversamente da quanto dispone l'art. 186-*ter*, che l'ordinanza costituisca titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, atteso - tra l'altro - che la differenza tra le ordinanze previste nelle due disposizioni è razionalmente spiegabile in rapporto alla fisiologica destinazione dell'ordinanza *ex art. 186-*quater** ad essere riassorbita nella sentenza, ovvero ad acquistare essa medesima l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza e, quindi, a divenire come tale titolo idoneo a iscrivere ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 c.c. (*C. cost. 25 luglio 2000, n. 357*).

(4) Comma così sostituito, con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e applicabile «ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore»), dall'art. 2, l. 28 dicembre 2005, n. 263.

In precedenza il comma era così formulato: «La parte intimata può dichiarare di rinunciare alla pronuncia della sentenza, con atto notificato all'altra parte e depositato in cancelleria. Dalla data del deposito dell'atto notificato, l'ordinanza acquisita l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza».

**187. Provvedimenti del giudice istruttore.** (1) - Il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito [277] senza bisogno di assunzione di mezzi di prova [188], rimette le parti davanti al collegio [189<sup>1</sup>, 275, 277<sup>2</sup>; att. 80-*bis*].

Può rimettere le parti al collegio affinché sia decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminare, solo quando la decisione di essa può definire il giudizio [189, 225, 272, 279] (2).

Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali [37 ss.], ma può anche disporre che siano decise unitamente al merito [189, 225, 350<sup>1</sup>].

Qualora il collegio provveda a norma dell'articolo 279, secondo comma, numero 4), i termini di cui all'articolo 183, ottavo comma (3), non concessi prima della rimessione al collegio, sono assegnati dal giudice istruttore, su istanza di parte, nella prima udienza dinanzi a lui (4) (5).

Il giudice dà ogni altra disposizione relativa al processo [191, 290, 785, 789, 792].



(1) Articolo così sostituito dall'art. 18, l. 14 luglio 1950, n. 581, ratifica del d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al codice di procedura civile.

(2) È manifestamente inammissibile (*in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.*), investendo la migliore efficienza del processo civile vigente e formulando richieste di politica giudiziaria, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 187 [e dell'art. 48, Ordinemanto giudiziario [ ]], nella parte in cui obbliga il giudice a rimettere le parti innanzi al collegio anche nei giudizi di primo grado (*C. cost. 18 aprile 1984, n. 116*).

(3) Le parole «di cui all'articolo 183, ottavo comma» sono state così sostituite (alle parole «di cui all'articolo 184»), con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e applicabile «ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore»), dall'art. 1<sup>a</sup>, l. 28 dicembre 2005, n. 263, che ha inserito la lettera *c-quinquies* all'art. 2<sup>o</sup>, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80.

(4) Comma così sostituito - con decorrenza dal 30 aprile 1995 - dall'art. 22, l. 26 novembre 1990, n. 353.

Per effetto dell'art. 18, l. 14 luglio 1950, n. 581, il comma era così formulato: «Se ritiene che siano ammissibili e rilevanti, ammette i mezzi di prova proposti dalle parti, ordina gli altri mezzi che può disporre d'ufficio, tranne quelli riservati al collegio, e a meno che non ritenga opportuno rimettere le parti al collegio per la sola decisione della questione relativa alla ammissibilità o alla rilevanza dei predetti mezzi di prova. In tal caso il giudice assegna alle parti termini per la comunicazione di memorie. Per la decisione del collegio si osservano i commi sesto e settimo dell'articolo 178».

(5) Per il regime transitorio, art. 90, Procedura civile [ ] [come sostituito, da ultimo, dall'art. 9, d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, conv., con mod., dalla l. 20 dicembre 1995, n. 534].

**188. Attività istruttoria del giudice.** - Il giudice istruttore provvede all'assunzione dei mezzi di prova [202 ss.] e, esaurita l'istruzione, rimette le parti al collegio per la decisione a norma dell'articolo seguente.

**189. Rimessione al collegio.** (1) - Il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, a norma dei primi tre commi dell'articolo 187 o dell'articolo 188, invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che

intendono sottoporre al collegio stesso, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'articolo 183. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi previsti dall'articolo 187, secondo e terzo comma (2) (3) (4).

La rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell'articolo 187, secondo e terzo comma.



(1) Articolo così sostituito dall'art. 19, l. 14 luglio 1950, n. 581, ratifica del d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al codice di procedura civile.

(2) Comma così sostituito - con decorrenza dal 30 aprile 1995 - dall'art. 23, l. 26 novembre 1990, n. 353.

Per effetto dell'art. 19, l. 14 luglio 1950, n. 581, il comma era così formulato: «Il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, a norma dei primi tre commi dell'articolo 187 o dell'articolo 188, invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio stesso, e a indicare le eventuali modificazioni che ritengono di dover apportare alle conclusioni già prese. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi dell'articolo 187, secondo e terzo comma».

(3) Per il regime transitorio, art. 90, Procedura civile [1] [come sostituito, da ultimo, dall'art. 9, d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, conv., con mod., dalla l. 20 dicembre 1995, n. 534].

(4) È manifestamente infondata (*in riferimento all'art. 97 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 189 le dell'art. 92, Procedura civile [1] sotto il profilo che il differimento dell'introduzione del giudice unico previsto dalla riforma del processo civile - che rappresenta un antidoto al suo «sfascio» - contrasta con il canone di efficienza dell'amministrazione della giustizia (*C. cost. 24 febbraio 1992, n. 72*).

**190. Comparse conclusionali e memorie.** (1) (2) - Le comparse conclusionali debbono essere depositate entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla rimessione della causa al collegio e le memorie di replica entro i venti giorni successivi.

Per il deposito delle comparse conclusionali il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, può fissare un termine più breve, comunque non inferiore a venti giorni.



**GD 03/49/19**

(1) Articolo così sostituito - con decorrenza dal 30 aprile 1995 - dall'art. 24, l. 26 novembre 1990, n. 353 e, in precedenza, sostituito (con altra formulazione) dall'art. 20, l. 14 luglio 1950, n. 581, ratifica del d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al codice di procedura civile.

Per effetto dell'art. 20, l. 14 luglio 1950, n. 581, il testo

dell'articolo era così formulato: «*Comparsa conclusionali e memorie*». Nel rimettere le parti al collegio a norma dell'articolo precedente, il giudice istruttore fissa l'udienza per la discussione davanti a questo.

Le parti, dieci giorni liberi prima di tale udienza, debbono comunicarsi le comparse contenenti le sole conclusioni già fissate dinanzi all'istruttore, e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui esse si fondano.

Cinque giorni liberi prima dell'udienza le parti possono comunicarsi brevi memorie, aventi carattere di semplice replica alle deduzioni avversarie, e non contenenti nuove conclusioni.

Se le parti hanno dichiarato d'accordo, nell'udienza di rimessione, di rinunziare alle memorie di replica, le comparse conclusionali possono essere comunicate entro il termine di cinque giorni previsto dal comma precedente.

Queste disposizioni si applicano anche al pubblico ministero che sia intervenuto nel processo a norma dell'articolo 70.

(2) Per il regime transitorio, art. 90, Procedura civile [1] [come sostituito, da ultimo, dall'art. 9, d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, conv., con mod., dalla l. 20 dicembre 1995, n. 534].

### **190-bis. Decisione del giudice istruttore in funzione di giudice unico.** (1)

(1) Articolo inserito - con decorrenza dal 30 aprile 1995 - dall'art. 25, l. 26 novembre 1990, n. 353 [per il regime transitorio, art. 90, Procedura civile [1], come sostituito, da ultimo, dall'art. 9, d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, conv., con mod., dalla l. 20 dicembre 1995, n. 534] e abrogato, con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 63, Ordinamento giudiziario [7].

Per effetto dell'art. 25, l. 26 novembre 1990, n. 353, il testo dell'articolo era così formulato: «*Decisione del giudice istruttore in funzione di giudice unico*». Per le cause che devono essere decise dal giudice istruttore in funzione di giudice unico [Ordinamento giudiziario [1], 48<sup>4</sup>], questi, fatte precisare le conclusioni ai sensi dell'articolo 189, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'articolo 190 e, quindi, deposita la sentenza in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

Se una delle parti lo richiede il giudice, disposto lo scambio delle sole comparse conclusionali ai sensi dell'articolo 190, fissa l'udienza di discussione non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali; la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi. [Non è fondata (*in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 190-bis nella parte in cui non prevede che, anche nel processo davanti al giudice istruttore in funzione di giudice unico, in caso di richiesta di una parte di fissazione dell'udienza di discussione, oltre allo scambio delle comparse conclusionali, anche quello delle memorie di replica (*C. cost. 17 luglio 1998, n. 275*)].

## SEZIONE TERZA

**Dell'istruzione probatoria**

## § 1

*Della nomina e delle indagini del consulente tecnico*

**191. Nomina del consulente tecnico.** - Nei casi di cui agli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con l'ordinanza prevista nell'articolo 187 ultimo [ora: quarto] comma o con altra successiva, nomina un consulente tecnico [61 ss.; att. 22 ss.; Consulenti tecnici 1]; [2] e fissa l'udienza nella quale questi deve comparire [201].

Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone [196, 259].

**192. Astensione e ricusazione del consulente.** - L'ordinanza è notificata [137] al consulente tecnico a cura del cancelliere, con invito a comparire all'udienza fissata dal giudice.

Il consulente che non ritiene di accettare l'incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio [c.p. 366], intende astenersi [63], deve farne denuncia o istanza al giudice che l'ha nominato almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione; nello stesso termine le parti debbono proporre le loro istanze di ricusazione [63], depositando nella cancelleria ricorso al giudice istruttore (1).

Questi provvede con ordinanza [134; att. 89] non impugnabile [177].

(1) Nota 1, art. 170.

**193. Giuramento del consulente.** - All'udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere al giudice la verità [att. 19 ss.; c.p. 373 ss.].

**194. Attività del consulente.** - Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore [197, 201, 219]; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'articolo 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi [261].

Anche quando il giudice dispone che il

consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici [201] e dei difensori [82 ss.], e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze [att. 90 ss.].

**195. Processo verbale e relazione.** - Delle indagini del consulente si forma processo verbale [126], quando sono compiute con l'intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta.

Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti [att. 92].

La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine [152] che il giudice fissa [Procedura civile 4], [15].

**196. Rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente.** - Il giudice ha sempre la facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico [64].

**197. Assistenza all'udienza e audizione in camera di consiglio.** - Quando lo ritiene opportuno il presidente invita il consulente tecnico ad assistere alla discussione davanti al collegio [275] e ad esprimere il suo parere in camera di consiglio in presenza delle parti [441], le quali possono chiarire e svolgere le loro ragioni per mezzo dei difensori [201].

**198. Esame contabile.** - Quando è necessario esaminare documenti contabili e registri, il giudice istruttore può darne incarico al consulente tecnico, affidandogli il compito di tentare la conciliazione delle parti [185, 199, 200].

Il consulente sentè le parti e, previo consenso di tutte, può esaminare anche documenti e registri non prodotti in causa. Di essi tuttavia senza il consenso di tutte le parti non può fare menzione nei processi verbali o nella relazione di cui all'articolo 195.

**199. Processo verbale di conciliazione.** - Se le parti si conciliano, si redige processo verbale [126] della conciliazione, che è sottoscritto dalle parti e dal consulente tecnico e inserito nel fascicolo d'ufficio [168<sup>2</sup>].

Il giudice istruttore attribuisce con decreto [135] efficacia di titolo esecutivo al processo verbale [474].



**200. Mancata conciliazione.** - Se la conciliazione delle parti non riesce, il consulente espone i risultati delle indagini compiute e il suo parere in una relazione, che deposita in cancelleria nel termine fissato dal giudice istruttore.

Le dichiarazioni delle parti, riportate dal consulente nella relazione, possono essere valutate dal giudice a norma dell'articolo 116 secondo comma.

**201. Consulente tecnico di parte.** - Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico [87; att. 91, 145] (1).

Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice [197], partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche [att. 91<sup>2</sup>, 145].

(1) È manifestamente infondata (*in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 201 nella parte in cui, allorché non sia stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, non consente alle parti di nominare un loro consulente, tenuto presente le consulenze di parte, pur inerendo all'istruzione probatoria, non costituiscono mezzi di prova ma semplici allegazioni difensive a contenuto tecnico, prive di autonomo valore probatorio, sicché, coerentemente, la norma impugnata autorizza la nomina dei consulenti tecnici di parte solo nel caso di nomina del consulente tecnico d'ufficio, le cui funzioni parimenti sono preordinate, non ad accertare fatti rilevanti ai fini della decisione, bensì ad acquisire elementi di valutazione ovvero a ricostruire circostanze attraverso una specifica preparazione, a scopo di controllo sugli elementi di prova forniti dalle parti e in funzione ausiliaria del giudice, rimanendo - peraltro - sempre salva la possibilità di produrre in causa perizie stragiudiziali, integranti anch'esse semplici mezzi di difesa come le deduzioni e argomentazioni dell'avvocato, soggette al libero apprezzamento del giudice (*C. cost. 13 aprile 1995, n. 124*).

## § 2

### *Dell'assunzione dei mezzi di prova in generale*

**202. Tempo, luogo e modo dell'assunzione.** - Quando dispone mezzi di prova [188, 205], il giudice istruttore, se non può

assumerli nella stessa udienza, stabilisce il tempo, il luogo e il modo dell'assunzione [203, 206, 209 ss.] (1).

Se questa non si esaurisce nell'udienza fissata, il giudice ne differisce la prosecuzione ad un giorno prossimo [att. 81 ss.].

(1) Convenzione sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile e commerciale, adottata a l'Aja il 18 marzo 1970, ratificata e resa esecutiva con l. 24 ottobre 1980, n. 745.

**203. Assunzione fuori della circoscrizione del tribunale.** (1) - Se i mezzi di prova debbono assumersi fuori della circoscrizione del tribunale, il giudice istruttore delega a procedervi il giudice istruttore del luogo, salvo che le parti richiedano concordemente e il presidente del tribunale consenta che vi si trasferisca il giudice stesso [232, 255, 259; att. 108; Diritto internazionale privato 4].

Nell'ordinanza [134] di delega, il giudice delegante fissa il termine entro il quale la prova deve assumersi e l'udienza di comparizione delle parti per la prosecuzione del giudizio [203<sup>3</sup>, 289].

Il giudice delegato, su istanza della parte interessata, procede all'assunzione del mezzo di prova [205] e d'ufficio ne rimette il processo verbale [126] al giudice delegante prima dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio, anche se l'assunzione non è esaurita [204<sup>3</sup>].

Le parti possono rivolgere al giudice delegante, direttamente o a mezzo del giudice delegato, istanza per la proroga del termine [154, 203, 205].

(1) Articolo così sostituito, con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 64, Ordinamento giudiziario [7].

Il testo originario dell'articolo era così formulato: «Assunzione fuori della circoscrizione del tribunale». Se i mezzi di prova debbono assumersi fuori della circoscrizione del tribunale, il giudice istruttore delega a procedervi il pretore del luogo, salvo che le parti richiedano concordemente e il presidente del tribunale consenta che vi si trasferisca il giudice stesso.

Nell'ordinanza di delega al pretore, il giudice fissa il termine entro il quale la prova deve assumersi e l'udienza di comparizione delle parti per la prosecuzione del giudizio.

Il pretore, su istanza della parte interessata, procede all'assunzione del mezzo di prova e d'ufficio ne rimette il processo verbale al giudice istruttore prima dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio, anche se l'assunzione non è esaurita.

Le parti possono rivolgere al giudice istruttore, direttamente o a mezzo del pretore delegato, istanza per la proroga del termine.

**204. Rogatorie alle autorità estere e ai consoli italiani.** - Le rogatorie dei giudici italiani alle autorità estere per l'esecuzione di provvedimenti istruttori sono trasmesse per via diplomatica (1).

Quando la rogatoria riguarda cittadini italiani residenti all'estero, il giudice istruttore delega il console competente, che provvede a norma della legge consolare (2) (3).

Per l'assunzione dei mezzi di prova e la prosecuzione del giudizio il giudice pronuncia i provvedimenti previsti negli ultimi tre commi dell'articolo precedente.

(1) Convenzione sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile e commerciale, adottata a l'Aja il 18 marzo 1970, ratificata e resa esecutiva con l. 24 ottobre 1980, n. 745. Artt. 8-16 Convenzione dell'Aja 1° marzo 1954 concernente la procedura civile, resa esecutiva con l. 3 gennaio 1957, n. 4.

(2) L'autorità consolare:

provvede, direttamente o tramite le autorità locali, in conformità alle convenzioni internazionali ed alle leggi dello Stato di residenza, alla notificazione degli atti ad essa rimessi a norma delle vigenti disposizioni; compie gli atti istruttori ad essa delegati dalle autorità nazionali competenti;

riceve le dichiarazioni, anche giurate, da chiunque rese, che debbano valere in giudizi nazionali; le istanze di gratuito patrocinio relative a giudizi nazionali; le istanze di procedimento o le queere e la loro remissione; gli atti di impugnativa avverso provvedimenti emessi da autorità nazionali.

Essa trasmette direttamente gli atti espletati o ricevuti all'autorità nazionale competente (*art. 30 [Notificazioni, rogatorie, dichiarazioni ed istanze], d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari*).

(3) **82. (Esecuzione di rogatorie).** Della data e del luogo fissati dall'autorità consolare per l'esecuzione della rogatoria è data tempestiva comunicazione alle parti.

Le convocazioni, eventualmente necessarie per l'esecuzione della rogatoria, sono effettuate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o, qualora ciò non sia possibile, con altro idoneo sistema di comunicazione. Nella convocazione devono essere indicati gli estremi della causa, la natura e l'oggetto dell'atto istruttorio da compiersi. I termini di presentazione non possono essere inferiori a venti giorni. Se l'interessato non si presenta nei termini fissati, l'autorità consolare rinnova la convocazione. Ove anche questa rimanga senza effetto, né l'interessato alleghi sufficiente giustificazione, l'autorità consolare restituisce gli atti all'autorità rogante, specificandone le ragioni.

Copia delle comunicazioni e delle convocazioni è allegata agli atti.

**83. (Luogo di compimento degli atti istruttori).** Le deposizioni testimoniali e gli altri atti istruttori hanno luogo, ove non sia altrimenti richiesto dalla natura dell'atto da compiersi, nella sede dell'ufficio. Può essere scelta altra sede ove particolari circostanze lo suggeriscano (*artt. 82 e 83, d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari*).

**205. Risoluzione degli incidenti relativi alla prova.** - Il giudice che procede all'assunzione dei mezzi di prova, anche se delegato a norma dell'articolo 203, pronuncia con ordinanza [176] su tutte le questioni che sorgono nel corso della stessa.

**206. Assistenza delle parti all'assunzione.** - Le parti possono assistere personalmente [260] all'assunzione dei mezzi di prova [194, 230, 252, 253, 689; att. 84].

**207. Processo verbale dell'assunzione.** - Dell'assunzione dei mezzi di prova si redige processo verbale [126, 130, 203] sotto la direzione del giudice.

Le dichiarazioni delle parti e dei testimoni sono riportate in prima persona e sono lette al dichiarante che le sottoscrive.

Il giudice, quando lo ritiene opportuno, nel riportare le dichiarazioni descrive il contegno [116<sup>2</sup>] della parte [116] e del testimone.

**208. Decadenza dall'assunzione.** (1) - Se non si presenta la parte su istanza della quale deve iniziarsi o proseguirsi la prova, il giudice istruttore la dichiara decaduta dal diritto di farla assumere, salvo che l'altra parte presente non ne chieda l'assunzione.

La parte interessata può chiedere nell'udienza successiva al giudice la revoca dell'ordinanza che ha pronunciato la sua decadenza dal diritto di assumere la prova. Il giudice dispone la revoca con ordinanza, quando riconosce che la mancata comparizione è stata cagionata da causa non imputabile alla stessa parte [184-bis].

(1) Articolo così sostituito - con decorrenza dal 30 aprile 1995 - dall'art. 26, l. 26 novembre 1990, n. 353.

Il testo originario dell'articolo era così formulato: «(Decadenza dall'assunzione). Se nessuna delle parti si presenta nel giorno fissato per l'inizio o la prosecuzione della prova, il giudice istruttore le dichiara decadute dal diritto di farla assumere.

Il giudice provvede analogamente, su istanza della parte comparsa, se non si presenta quella su istanza della quale deve iniziarsi o proseguirsi la prova.

La parte interessata può chiedere nell'udienza successiva al giudice istruttore la revoca dell'ordinanza che ha pronunciato la sua decadenza dal diritto di assumere la prova. Il giudice dispone la revoca con ordinanza, quando riconosce che la mancata comparizione è stata cagionata da gravi motivi.

**209. Chiusura dell'assunzione.** - Il giudice istruttore dichiara chiusa l'assunzione quando sono eseguiti i mezzi ammessi [281] o quando, dichiarata la decadenza di cui all'articolo precedente, non vi sono altri mezzi da assumere, oppure quando egli ravvisa superflua, per i risultati già raggiunti, la ulteriore assunzione [115, 116].

## § 3

*Dell'esibizione delle prove*

**210. Ordine di esibizione alla parte o al terzo.** - Negli stessi limiti entro i quali può essere ordinata a norma dell'articolo 118 l'ispezione di cose in possesso di una parte o di un terzo, il giudice istruttore, su istanza di parte, può ordinare [att. 94, 95] all'altra parte o a un terzo [211] di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo [213, 670 n. 2].

Nell'ordinare l'esibizione, il giudice dà i provvedimenti opportuni circa il tempo, il luogo e il modo dell'esibizione [att. 95].

Se l'esibizione importa una spesa, questa deve essere in ogni caso anticipata dalla parte che ha proposto l'istanza di esibizione [90, 213].

**211. Tutela dei diritti del terzo.** - Quando l'esibizione è ordinata ad un terzo, il giudice istruttore deve cercare di conciliare nel miglior modo possibile l'interesse della giustizia col riguardo dovuto ai diritti del terzo, e prima di ordinare l'esibizione può disporre che il terzo sia citato in giudizio [270], assegnando alla parte istante un termine per provvedervi.

Il terzo può sempre fare opposizione contro l'ordinanza di esibizione [210], intervenendo nel giudizio [105, 267] prima della scadenza del termine assegnatogli.

**212. Esibizione di copia del documento e dei libri di commercio.** - Il giudice istruttore può disporre che, in sostituzione

dell'originale, si esibisca una copia [c.c. 2714] anche fotografica [c.c. 2719] o un estratto autentico [c.c. 2718] del documento.

Nell'ordinare l'esibizione di libri di commercio o di registri [c.c. 2711] al fine di estrarne determinate partite, il giudice, su istanza dell'interessato, può disporre che siano prodotti estratti, per la formazione dei quali nomina un notaio e, quando occorre, un esperto [68] affinché lo assista.

**213. Richiesta d'informazioni alla pubblica amministrazione.** - Fuori dei casi previsti negli articoli 210 e 211, il giudice può richiedere d'ufficio alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell'amministrazione stessa, che è necessario acquisire al processo [425; att. 96].

## § 4

*Del riconoscimento e della verificaione della scrittura privata*

**214. Disconoscimento della scrittura privata.** - Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata [c.c. 2702], se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione [215, 293<sup>3</sup>].

Gli eredi o aventi causa possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore.

GD 96/39/51

**215. Riconoscimento tacito della scrittura privata.** - La scrittura privata [c.c. 2702] prodotta in giudizio si ha per riconosciuta [219<sup>2</sup>]:

1) se la parte, alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale la scrittura è prodotta, è contumace [171, 290], salva la disposizione dell'articolo 293 terzo comma;

2) se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza [183] o nella prima risposta successiva alla produzione [214].

Quando nei casi ammessi dalla legge la scrittura è prodotta in copia autentica [c.c. 2703, 2715], il giudice istruttore può concedere un termine per deliberare alla parte che ne fa istanza nei modi di cui al numero 2.

**216. Istanza di verificaazione.** - La parte che intende valersi della scrittura disconosciuta [214] deve chiederne la verificaazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione [217<sup>2</sup>, 219].

L'istanza per la verificaazione può anche proporsi in via principale con citazione [163], quando la parte dimostra di avervi interesse [100]; ma se il convenuto riconosce la scrittura, le spese sono poste a carico dell'attore [92].

**217. Custodia della scrittura e provvedimenti istruttori.** - Quando è chiesta la verificaazione [216], il giudice istruttore dispone le cautele opportune per la custodia del documento, stabilisce il termine per il deposito in cancelleria delle scritture di comparazione [218], nomina, quando occorre, un consulente tecnico [61, 191] e provvede alla ammissione delle altre prove [289].

Nel determinare le scritture che debbono servire di comparazione, il giudice ammette, in mancanza di accordo delle parti, quelle la cui provenienza dalla persona che si afferma autrice della scrittura è riconosciuta [215] oppure accertata per sentenza di giudice [324] o per atto pubblico [c.c. 2699, 2703].

**218. Scritture di comparazione presso depositari.** - Se le scritture di comparazione si trovano presso depositari pubblici o privati e l'asportazione non ne è vietata, il giudice istruttore può disporre il deposito in cancelleria in un termine [152] da lui fissato [289].

Se la comparazione deve eseguirsi nel luogo dove si trovano le scritture, il giudice dà le disposizioni necessarie per le operazioni, che debbono compiersi in presenza del depositario [att. 98].

**219. Redazione di scritture di comparazione.** - Il giudice istruttore può ordinare alla parte di scrivere sotto dettatura, anche alla presenza del consulente tecnico [194].

Se la parte invitata a comparire personalmente [84] non si presenta o rifiuta di scrivere senza giustificato motivo, la scrittura si può ritenere riconosciuta [116, 215].

**220. Pronuncia del collegio.** - Sull'istanza di verificaazione [216] pronuncia sempre il collegio [50-*bis*, 187<sup>3</sup>, 279].

Il collegio, nella sentenza che dichiara la scrittura o la sottoscrizione di mano della parte che l'ha negata, può condannare quest'ultima a una pena pecuniaria non inferiore a euro 2 e non superiore a euro 20 [179] (1).

(1) Pene pecuniarie così risultanti per effetto dell'art. 3, d.lgs. C.p.s. 9 aprile 1948, n. 438, Aumento del deposito per il ricorso per Cassazione e delle pene pecuniarie previste dal codice di procedura civile e dal codice di procedura penale e dell'art. 114<sup>2</sup>, l. 24 novembre 1981, n. 689, Modifiche al sistema penale.

## § 5

### *Della querela di falso* [att. 65]

**221. Modo di proposizione e contenuto della querela.** - La querela di falso [225] può proporsi tanto in via principale [9; att. 65, 99, 101] quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio [318, 355], finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato [324].

La querela deve contenere, a pena di nullità [156], l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità e deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale [83<sup>3</sup>], con atto di citazione [163] o con dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza [126].

È obbligatorio l'intervento nel processo del pubblico ministero [70].

**222. Interpello della parte che ha prodotto la scrittura.** - Quando è proposta querela di falso in corso di causa [221], il giudice istruttore interpella la parte che ha prodotto il documento se intende valersene in giudizio. Se la risposta è negativa, il documento non è utilizzabile in causa; se è affermativa, il giudice, che ritiene il documento rilevante, autorizza la presentazione della querela nella stessa udienza o in una successiva [223]; ammette i mezzi istruttori che ritiene idonei, e dispone i modi e i termini della loro assunzione [202; att. 99<sup>1</sup>].



**223. Processo verbale di deposito del documento.** - Nell'udienza in cui è presenta-

ta la querela, si forma processo verbale [126] di deposito nelle mani del cancelliere del documento impugnato [224].

Il processo verbale [126] è redatto in presenza del pubblico ministero e delle parti, e deve contenere la descrizione dello stato in cui il documento si trova, con indicazione delle cancellature, abrasioni, aggiunte, scritture interlineari e di ogni altra particolarità che vi si riscontra [224].

Il giudice istruttore, il pubblico ministero e il cancelliere appongono la firma sul documento. Il giudice può anche ordinare che di esso sia fatta copia fotografica [att. 100].

**224. Sequestro del documento.** - Se il documento impugnato di falso si trova presso un depositario, il giudice istruttore può ordinarne il sequestro con le forme previste nel codice di procedura penale [c.p.p. 253 ss.], dopo di che si redige il processo verbale di cui all'articolo precedente.

Se non è possibile il deposito del documento in cancelleria [223], il giudice dispone le necessarie cautele per la conservazione di esso e redige il processo verbale [126] alla presenza del depositario, nel luogo dove il documento si trova.

**225. Decisione sulla querela.** - Sulla querela di falso pronuncia sempre il collegio [50-bis, 187<sup>4</sup>, 279].

Il giudice istruttore può rimettere le parti al collegio per la decisione sulla querela indipendentemente dal merito [187<sup>3</sup>]. In tal caso, su istanza di parte, può disporre che la trattazione della causa continui davanti a sé relativamente a quelle domande che possono essere decise indipendentemente dal documento impugnato [187<sup>4</sup>, 281-novies, 318<sup>3</sup>].

**226. Contenuto della sentenza.** - Il collegio, con la sentenza [227] che rigetta la querela di falso, ordina la restituzione del documento e dispone che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull'originale o sulla copia che ne tiene luogo; condanna inoltre la parte querelante a una pena pecuniaria non inferiore a euro 2 e non superiore a euro 20 (1).

Con la sentenza che accerta la falsità il

collegio, anche d'ufficio, dà le disposizioni di cui all'articolo 480 [ora: 537] del codice di procedura penale.

(1) Pene pecuniarie così risultanti per effetto dell'art. 3, d.lgs. C.p.S. 9 aprile 1948, n. 438. Aumento del deposito per il ricorso per Cassazione e delle pene pecuniarie previste dal codice di procedura civile e dal codice di procedura penale e dell'art. 114<sup>2</sup>, l. 24 novembre 1981, n. 689, Modifiche al sistema penale.

**227. Esecuzione della sentenza che ha pronunciato sulla querela.** - L'esecuzione delle sentenze previste nell'articolo precedente non può aver luogo prima che siano passate in giudicato [324].

Se non è richiesta dalle parti, l'esecuzione è promossa dal pubblico ministero a spese del soccombente con l'osservanza, in quanto applicabili, delle norme dell'articolo 481 [ora: 537, 675] del codice di procedura penale.

## § 6

### *Della confessione giudiziale e dell'interrogatorio formale*

**228. Confessione giudiziale.** - La confessione giudiziale è spontanea [229] o provocata mediante interrogatorio formale [230; c.c. 2730 ss.].

**229. Confessione spontanea.** - La confessione spontanea [228] può essere contenuta in qualsiasi atto processuale firmato dalla parte personalmente, salvo il caso dell'articolo 117.

**230. Modo dell'interrogatorio.** - L'interrogatorio deve essere dedotto per articoli separati e specifici [att. 102].

Il giudice istruttore procede all'assunzione dell'interrogatorio nei modi e termini stabiliti nell'ordinanza che lo ammette [187<sup>4</sup>, 292; att. 102].

Non possono farsi domande su fatti diversi da quelli formulati nei capitoli, a eccezione delle domande su cui le parti concordano e che il giudice ritiene utili; ma il giudice può sempre chiedere i chiarimenti opportuni sulle risposte date [c.c. 2734].

**231. Risposta.** - La parte interrogata deve rispondere personalmente [84]. Essa non

può servirsi di scritti preparati, ma il giudice istruttore può consentirle di valersi di note o appunti, quando deve fare riferimento a nomi o a cifre, o quando particolari circostanze lo consigliano [253].

**232. Mancata risposta.** - Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova [115, 116], può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio [116, 548<sup>2</sup>] (1).

Il giudice istruttore, che riconosce giustificata la mancata presentazione della parte per rispondere all'interrogatorio, dispone per l'assunzione di esso anche fuori della sede giudiziaria [239<sup>2</sup>].

(1) Non è fondata (*in riferimento all'art. 24 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 232 [nonché degli artt. 140 e 292], nella parte in cui consente al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale del contumace, ancorché la copia dell'ordinanza ammissiva della prova, che sia stata notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non sia corredata dell'avviso di ricevimento della prescritta raccomandata (C. cost. 28 novembre 1986, n. 250).

### § 7

#### Del giuramento

**233. Deferimento del giuramento decisorio.** - Il giuramento decisorio [c.c. 2736 n. 1, 2960] può essere deferito [235] in qualunque stato della causa davanti al giudice istruttore, con dichiarazione fatta all'udienza dalla parte [84<sup>2</sup>, 86] o dal procuratore munito di mandato speciale [83] o con atto sottoscritto dalla parte [125, 292, 345, 394<sup>2</sup>, 421<sup>2</sup>, 437<sup>2</sup>].

Esso deve essere formulato in atti separati, in modo chiaro e specifico.



**234. Riferimento.** - Finché non abbia dichiarato di essere pronta a giurare, la parte [84], alla quale il giuramento decisorio è stato deferito [233], può riferirlo all'avversario nei limiti fissati dal codice civile [c.c. 2739].


**235. Irrevocabilità.** - La parte, che ha deferito [233] o riferito [234] il giuramento decisorio, non può più revocarlo [236] quan-


do l'avversario ha dichiarato di essere pronto a prestarlo.

**236. Caso di revocabilità.** - Se nell'ammettere il giuramento decisorio il giudice modifica la formula proposta dalla parte, questa può revocarlo [235].

**237. Risoluzione delle contestazioni.** - Le contestazioni sorte tra le parti circa l'ammissione del giuramento decisorio sono decise dal collegio [50-*bis*, 187<sup>4</sup>, 279<sup>4</sup>].

L'ordinanza [176] del collegio che ammette il giuramento deve essere notificata [137<sup>2</sup>, 292] personalmente alla parte.

**238. Prestazione.** - Il giuramento decisorio [233] è prestato personalmente dalla parte ed è ricevuto dal giudice istruttore [174]. Questi ammonisce il giurante sull'importanza [religiosa e] morale dell'atto e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false [c.p. 371], e quindi lo invita a giurare .

Il giurante, in piedi, pronuncia a chiara voce le parole: «consapevole della responsabilità che col giuramento assumo [davanti a Dio e agli uomini], giuro...», e continua ripetendo le parole della formula su cui giura  (1).

GD 96/42/29

 Articolo costituzionalmente illegittimo:

- al primo comma, seconda proposizione, limitatamente alle parole «religiosa e» (C. cost. 8 ottobre 1996, n. 334);

- al secondo comma, limitatamente alle parole «davanti a Dio e agli uomini» (C. cost. 8 ottobre 1996, n. 334).

(1) Agli ebrei che lo richiedano è consentito prestare a capo coperto il giuramento previsto dalle leggi dello Stato (art. 6<sup>1</sup>, l. 8 marzo 1989, n. 101, Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane).

**239. Mancata prestazione.** - La parte alla quale il giuramento decisorio è deferito [233], se non si presenta senza giustificato motivo all'udienza all'uopo fissata [202, 292], o, comparendo, rifiuta di prestarlo o non lo riferisce [234] all'avversario, soccombe rispetto alla domanda o al punto di fatto relativamente al quale il giuramento è stato ammesso; e del pari soccombe la parte avversaria, se rifiuta di prestare il giuramento che le è riferito [234; c.c. 2738] (1).

Il giudice istruttore, se ritiene giustificata la mancata comparizione della parte che deve prestare il giuramento, provvede a norma dell'articolo 232 secondo comma.

(1) È manifestamente inammissibile (*in riferimento agli artt. 3, 18, 19, 21 e 24 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 239 (e dell'art. 238) in forza dei quali la parte cui sia stata deferito giuramento pronuncia la formula «consapevole della responsabilità che con il giuramento assumo davanti a Dio e agli uomini» e, in caso di mancata prestazione del giuramento soccombe, tenuto presente che essendo stata già dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 239, nella parte relativa ai riferimenti religiosi contenuti nella formula del giuramento decisorio, risulta superata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 239, con riferimento alla garanzia del diritto di difesa di quanti, in nome del loro credo religioso, si rifiutino di prestare giuramento secondo l'originaria formula (*C. cost. 19 giugno 1998, n. 221*).

**240. Deferimento del giuramento suppletorio.** (1) - Nelle cause riservate alla decisione collegiale, il giuramento suppletorio [c.c. 2736] può essere deferito esclusivamente dal collegio.

(1) Articolo così sostituito - con decorrenza dal 30 aprile 1995 - dall'art. 27, l. 26 novembre 1990, n. 353.

Il testo originario dell'articolo era così formulato: «(Deferimento del giuramento suppletorio). Il giuramento suppletorio può essere deferito esclusivamente dal collegio».

**241. Ammissibilità e contenuto del giuramento d'estimazione.** - Il giuramento sul valore della cosa domandata [c.c. 2736 n. 2] può essere deferito dal collegio a una delle parti, soltanto se non è possibile accertare altrimenti il valore della cosa stessa [437<sup>2</sup>; c.c. 1226, 2056]. In questo caso il collegio deve anche determinare la somma fino a concorrenza della quale il giuramento avrà efficacia [265].

**242. Divieto di riferire il giuramento suppletorio.** - Il giuramento deferito d'ufficio [240] a una delle parti non può da questa essere riferito [234] all'altra.

**243. Rinvio alle norme sul giuramento decisorio.** - Per la prestazione del giuramento deferito d'ufficio [240] si applicano le disposizioni relative al giuramento decisorio [238, 239].

§ 8

### *Della prova per testimoni*

**244. Modo di deduzione.** - La prova per testimoni [c.c. 2721 ss.] deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone [245] da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata (1).

(2)

(1) È manifestamente infondata (*in riferimento all'art. 10 Cost. in relazione all'art. 6, par. 3, lett. d), della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata con l. 4 agosto 1955, n. 848*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 244<sup>1</sup>, nella parte in cui non prevede che, oltre al nome ed al cognome delle persone specificamente indicate sui singoli capitoli di prova sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata, il convenuto abbia diritto alla precisazione della residenza delle persone indicate a testi, e cioè all'elemento essenziale per individuarli e reperirli, tenuto presente che la giurisprudenza costante della Corte esclude le norme internazionali pattizie, ancorché generali, dall'ambito normativo o dell'art. 10 Cost., il principio di adeguamento automatico dell'ordinamento giuridico italiano alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute dovendo intendersi riferito esclusivamente alle norme consuetudinarie (*C. cost. 26 febbraio 1993, n. 75*).

(2) I commi 2 e 3 sono stati abrogati - con decorrenza dal 30 aprile 1995 - dall'art. 89<sup>1</sup>, l. 26 novembre 1990, n. 353.

Il testo originario dei commi era così formulato:

«La parte contro la quale la prova è proposta, anche quando si oppone all'ammissione, deve indicare a sua volta nella prima risposta le persone che intende fare interrogare e deve dedurre per articoli separati i fatti sui quali debbono essere interrogate.

Il giudice istruttore, secondo le circostanze, può assegnare un termine perentorio alle parti per formulare o integrare tali indicazioni».

**245. Ordinanza di ammissione.** - Con l'ordinanza che ammette la prova [202; att. 102, 107] il giudice istruttore riduce le liste dei testimoni sovrabbondanti ed elimina i testimoni che non possono essere sentiti per legge [246, 247].

La rinuncia fatta da una parte all'audizione dei testimoni da essa indicati non ha effetto se le altre non vi aderiscono e se il giudice non vi consente [257].

**246. Incapacità a testimoniare.** - Non possono essere assunte come testimoni le

persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio [100, 105, 421<sup>4</sup>] (1).

**GD 04/17/51**


(1) Non è fondata (*in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 246:


– nella parte in cui prevede che non possono deporre le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio, atteso che la norma non vieta l'assunzione come testi di coloro che abbiano un qualsiasi interesse, il quale possa indurre a far sospettare della loro sincerità, ma riguarda solo le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare il loro intervento in giudizio (*C. cost. 23 luglio 1974, n. 248*);

– nella parte in cui non prevede l'incapacità a testimoniare e, quindi, non vieta la deposizione di chi è imputato di un fatto reato, resa in giudizio su circostanze relative al fatto medesimo (*C. cost. 7 aprile 1983, n. 85*);


– nella parte in cui prevede l'incapacità a testimoniare del coniuge in presunto regime di comunione legale dei beni che possono essere incrementati o decurtati in dipendenza del giudizio in cui è parte in causa l'altro coniuge, atteso che la situazione dei coniugi in comunione di beni e quella dei coniugi in regime di separazione dei beni non sono omogenee e la comunione dei beni fra i coniugi determina la legittimazione di un coniuge a partecipare ai giudizi, nei quali sia parte l'altro coniuge, dai quali possano derivare incrementi o decrementi del patrimonio comune e ciò ragionevolmente determina l'incompatibilità di un coniuge ad assumere la veste di testimone nel giudizio del quale sia parte l'altro coniuge (*C. cost. 24 febbraio 1995, n. 62*).


È manifestamente inammissibile (*in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.*), concernendo scelte effettuate dal legislatore nell'esercizio del suo potere discrezionale, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 246, nella parte in cui non consente che di persone incapaci a testimoniare, in quanto aventi interesse in causa tale da legittimare la loro partecipazione al giudizio, possa essere assunto il libero interrogatorio, in relazione all'art. 421, comma ultimo, c.p.c. che non prevede tale preclusione per il rito del lavoro (*C. cost. 10 dicembre 1987, n. 494*).



**247. Divieto di testimoniare.** - Non possono deporre il coniuge ancorché separato [c.c. 150], i parenti [c.c. 75] o affini in linea retta [c.c. 78] e coloro che sono legati a una delle parti da vincoli di affiliazione, salvo che la causa verta su questioni di stato [c.c. 231 ss.], di separazione personale [706 ss.; c.c. 150 ss.] o relative a rapporti di famiglia .

 Articolo costituzionalmente illegittimo nella parte in cui sancisce il divieto di testimoniare per il coniuge ancorché separato, i parenti e affini, in linea retta e coloro che sono legati a una delle parti da vincoli di

affiliazione, salvo che la causa verta su questioni di stato, di separazione personale o relative a rapporti di famiglia (*C. cost. 23 luglio 1974, n. 248*).


**248. Audizione dei minori degli anni quattordici.** - I minori degli anni quattordici possono essere sentiti solo quando la loro audizione è resa necessaria da particolari circostanze. Essi non prestano giuramento .

 Articolo costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui consente l'audizione nel processo civile, senza prestazione di giuramento, dei minori di anni quattordici, solo se resa necessaria da particolari circostanze (*C. cost. 11 giugno 1975, n. 139*).

**249. Facoltà d'astensione.**  Si applicano all'audizione dei testimoni le disposizioni degli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale relative alla facoltà d'astensione dei testimoni [Avvocati ], 13] (1) (2).

**GD 97/16/32**

(1) Sull'applicabilità dell'art. 249 ai dottori commercialisti, ai ragionieri collegati e periti commerciali «salvo per quanto concerne le attività di revisione e certificazione obbligatorie di contabilità e di bilanci e quelle relative alle funzioni di sindaco o revisore di società od enti», art. 5, d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067, Ordinaro della professione di dottore commercialista, nonché art. 4, d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068, Ordinaro della professione di ragioniere e perito commerciale, come modificati dall'art. 1, l. 5 dicembre 1987, n. 507, applicazione degli artt. 351 e 352 c.p.p. e dell'art. 249 c.p.c. ai dottori commercialisti, ai ragionieri collegati e periti commerciali.

(2) Non è fondata (*in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.*), nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 249, in relazione all'art. 200 c.p.p., e dell'art. 13 R.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 [Avvocati ], nella parte in cui non comprende i praticanti procuratori tra coloro che non possono essere obbligati a deporre su quanto conosciuto in ragione dell'attività forense svolta da chi sia legittimato a compiere atti propri di tale professione, assume carattere oggettivo (essendo destinata a tutelare le attività inerenti alla difesa e non l'interesse soggettivo del professionista) non può che estendersi anche a chi, essendo iscritto nei registri dei praticanti a seguito di delibera del Consiglio dell'ordine degli avvocati, adempie agli obblighi della pratica forense presso lo studio del professionista con il quale collabora (*C. cost. 8 aprile 1997, n. 87*).

È manifestamente infondata (*in riferimento all'art. 24 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 249, sotto il profilo che la disposizione è in contrasto con il diritto di difesa, inteso non come diritto alla difesa tecnica, ma in senso ampio, come diritto al trattamento più favorevole previsto dall'ordinamento per determinate categorie di testimoni, non punibili se non avvertiti della facoltà, loro riconosciuta, di astenersi dal testimoniare (art. 384<sup>2</sup> c.p.p.), tenuto presente che quale che sia l'am-



piezza da riconoscere al diritto di difesa questo non può ricomprendere la pretesa all'estensione di cause di non punibilità inerenti alla disciplina sostanziale delle figure di reato (C. cost. 27 giugno 1997, n. 205).

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 249:

– in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non fa rientrare i prossimi congiunti tra coloro che possono astenersi dal testimoniare nel processo civile, esorbitando la questione dai limiti del sindacato della Corte costituzionale e rientrando nella discrezionalità del legislatore (C. cost. 29 ottobre 1987, n. 352);

– in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost., nella parte in cui per l'omesso coordinamento delle diverse disposizioni a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'originario divieto per i prossimi congiunti di testimoniare (art. 247 c.p.c.) non fa rientrare questi ultimi – diversamente da quanto è previsto per il processo penale – tra coloro che possono astenersi dal testimoniare nel processo civile, attesa, in materia, la presenza di una pluralità di scelte e di modelli che il legislatore può adottare (C. cost. 27 giugno 1997, n. 205).

**250. Intimazione ai testimoni.** - L'ufficiale giudiziario, su richiesta della parte interessata [att. 103, 104], intima ai testimoni ammessi dal giudice istruttore di comparire [255] nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati, indicando il giudice che assume la prova e la causa nella quale debbono essere sentiti.

L'intimazione di cui al primo comma, se non è eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale, è effettuata in busta chiusa e sigillata (1).

L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi (2).

Il difensore che ha spedito l'atto da notificare con lettera raccomandata deposita nella cancelleria del giudice copia dell'atto inviato, attestandone la conformità all'originale, e l'avviso di ricevimento (2).

(1) Comma aggiunto, con decorrenza dal 1° gennaio 2004, dall'art. 174, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali.

(2) Comma aggiunto - con decorrenza dal 16 marzo 2005 - dall'art. 23, lett. d), d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80.

**251. Giuramento dei testimoni.** - I testimoni sono esaminati separatamente [254].

Il giudice istruttore ammonisce il testimone sulla importanza religiosa e morale del giuramento e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti [c.p. 366, 372] e legge la formula: «consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire la verità, null'altro che la verità». Quindi il testimone, in piedi, presta il giuramento pronunciando le parole: «Lo giuro» (1).

 Comma costituzionalmente illegittimo:

– nella parte in cui, dopo le parole «il giudice istruttore ammonisce il testimone sulla importanza religiosa...» e dopo le parole «consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio...» non è contenuto l'inciso: «se credente» (C. cost. 10 ottobre 1979, n. 117);

– nella parte in cui prevede che il giudice istruttore «ammonisce il testimone sull'importanza religiosa, se credente e morale del giuramento e sulle», anziché stabilire che il giudice istruttore «avverte il testimone dell'obbligo di dire la verità e delle» (C. cost. 5 maggio 1995, n. 149);

– nella parte in cui prevede che il giudice istruttore legga la formula: «consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio, se credente, e agli uomini, giurate di dire la verità, null'altro che la verità», anziché stabilire che il giudice istruttore lo inviti a rendere la seguente dichiarazione: «consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza» (C. cost. 5 maggio 1995, n. 149);

– nella parte in cui prevede: «Quindi il testimone in piedi, presta il giuramento pronunciando le parole: Lo giuro» (C. cost. 5 maggio 1995, n. 149).

(1) Nota 1, art. 238.

**252. Identificazione dei testimoni.** - Il giudice istruttore richiede al testimone il nome, il cognome, [la paternità] (1), l'età e la professione, lo invita a dichiarare se ha rapporti di parentela [c.c. 74], affinità [c.c. 78], affiliazione o dipendenza con alcuna delle parti, oppure interesse nella causa [246].

Le parti possono fare osservazioni sull'attendibilità del testimone, e questi deve fornire in proposito i chiarimenti necessari. Delle osservazioni e dei chiarimenti si fa menzione nel processo verbale prima dell'audizione del testimone.

(1) 2. L'indicazione della paternità e della maternità sarà altresì omessa in ogni altro atto, dichiarazione, denuncia o documento in cui sia prescritta dalle norme vigenti al momento della approvazione della presente legge, e nei quali la persona sia indicata per fine diverso da quello relativo all'esercizio di doveri o diritti derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione.

3. Nei casi di cui agli articoli precedenti dovrà sem-

pre essere indicato il luogo e la data di nascita (artt. 2 e 3, l. 31 ottobre 1955, n. 1064, *Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti, e modificazioni all'ordinamento dello stato civile*).


**253. Interrogazioni e risposte.** - Il giudice istruttore interroga il testimone sui fatti intorno ai quali è chiamato a deporre [244]. Può altresì rivolgergli, d'ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili a chiarire i fatti medesimi [257].

È vietato alle parti e al pubblico ministero di interrogare direttamente i testimoni.

Alle risposte dei testimoni si applica la disposizione dell'articolo 231 [att. 105, 107].



**254. Confronto dei testimoni.** - Se vi sono divergenze tra le deposizioni di due o più testimoni, il giudice istruttore, su istanza di parte o d'ufficio [115], può disporre che essi siano messi a confronto [251].

**255. Mancata comparizione dei testimoni.** -  Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporre l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza il giudice, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, può condannarlo ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro (1).

Se il testimone si trova nell'impossibilità di presentarsi o ne è esentato dalla legge [249; att. 105] o dalle convenzioni internazionali, il giudice si reca nella sua abitazione o nel suo ufficio; e, se questi sono situati fuori della circoscrizione del tribunale, delega all'esame il giudice istruttore (2) del luogo [203].

(1) Comma così sostituito, con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e applicabile «ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore»), dall'art. 2, l. 28 dicembre 2005, n. 263.

In precedenza il comma era così formulato: «Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporre l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a euro 2 e non superiore a euro 5, oltre che alle spese causate dalla mancata presentazione.»

(2) Le parole «giudice istruttore», sono state così sostituite [alla parola «pretore-], con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 65, Ordinamento giudiziario [7].

**256. Rifiuto di deporre e falsità della testimonianza.** - Se il testimone, presentandosi, rifiuta di giurare [251] o di deporre [253] senza giustificato motivo [249], o se vi è fondato sospetto che egli non abbia detto la verità o sia stato reticente, il giudice istruttore lo denuncia al pubblico ministero [c.p. 372], al quale trasmette copia del processo verbale [126] (1).

(1) L'ultimo alinea, che chiudeva l'articolo [-il giudice può anche ordinare l'arresto del testimone-] è stato abrogato dall'art. 214, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale [secondo cui «Sono abrogate le disposizioni di leggi o decreti che prevedono l'arresto o la cattura da parte di organi giudiziari che non esercitano funzioni penali-]. L'alinea, comunque, è stato anche formalmente soppresso, con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e applicabile «ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore»), dall'art. 2, l. 28 dicembre 2005, n. 263.

**257. Assunzione di nuovi testimoni e rinnovazione dell'esame.** - Se alcuno dei testimoni si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice istruttore può disporre d'ufficio che esse siano chiamate a deporre [317, 421].

Il giudice può anche disporre che siano sentiti i testimoni dei quali ha ritenuto l'audizione superflua a norma dell'articolo 245 o dei quali ha consentito la rinuncia; e del pari può disporre che siano nuovamente esaminati i testimoni già interrogati, al fine di chiarire la loro deposizione o di correggere irregolarità averatesi nel precedente esame.

§ 9

*Delle ispezioni, delle riproduzioni meccaniche e degli esperimenti*

**258. Ordinanza d'ispezione.** - L'ispezione di luoghi, di cose mobili e immobili, o delle persone [118, 260] è disposta dal giudice istruttore, il quale fissa il tempo, il luogo e il modo dell'ispezione [202, 259, 421, 696; att. 93].

**259. Modo dell'ispezione.** - All'ispezione procede personalmente il giudice istruttore [260], assistito, quando occorre, da un consu-

lente tecnico [61 ss., 191 ss.], anche se l'ispezione deve eseguirsi fuori della circoscrizione del tribunale, tranne che esigenze di servizio gli impediscano di allontanarsi dalla sede. In tal caso delega il giudice istruttore del luogo (1) a norma dell'articolo 203.

(1) Le parole «giudice istruttore del luogo», sono state così sostituite [alla parola «pretore-], con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 66, Ordinamento giudiziario [7].

**260. Ispezione corporale.** - Il giudice istruttore può astenersi dal partecipare all'ispezione corporale e disporre che vi prenda il solo consulente tecnico [194].

All'ispezione corporale deve procedersi con ogni cautela diretta a garantire il rispetto della persona [Cost. 13, 21; att. 93].

**261. Riproduzioni, copie ed esperimenti.** - Il giudice istruttore può disporre [202] che siano eseguiti rilievi, calchi e riproduzioni anche fotografiche di oggetti, documenti [c.c. 2719] e luoghi, e, quando occorre, rilevazioni cinematografiche o altre che richiedono l'impiego di mezzi, strumenti o procedimenti meccanici [c.c. 2712].

Equalmente, per accertare se un fatto sia o possa essersi verificato in un dato modo, il giudice può ordinare di procedere alla riproduzione del fatto stesso, facendone eventualmente eseguire la rilevazione fotografica o cinematografica.

Il giudice presiede all'esperimento e, quando occorre, ne affida l'esecuzione a un esperto [68] che presta giuramento a norma dell'articolo 193.

**262. Poteri del giudice istruttore.** - Nel corso dell'ispezione o dell'esperimento il giudice istruttore può sentire testimoni per informazioni [253] e dare i provvedimenti necessari per l'esibizione [210] della cosa o per accedere alla località [421; att. 94].

Può anche disporre l'accesso in luoghi appartenenti a persone estranee al processo, sentite se è possibile queste ultime, e prendendo in ogni caso le cautele necessarie alla tutela dei loro interessi [118, 211].

#### § 10

#### *Del rendimento dei conti*

**263. Presentazione e accettazione del conto.** - Se il giudice ordina la presentazione

di un conto [593; c.c. 385 ss., 496, 709, 1130, 1713; Fallimento [1], 116, 134, 191] questo deve essere depositato in cancelleria con i documenti giustificativi, almeno cinque giorni prima [155] dell'udienza fissata per la discussione di esso [198, 265].

Se il conto viene accettato, il giudice istruttore ne dà atto nel processo verbale [126] e ordina il pagamento delle somme che risultano dovute. L'ordinanza non è impugnabile e costituisce titolo esecutivo [474].

**264. Impugnazione e discussione.** - La parte che impugna il conto deve specificare le partite che intende contestare. Se chiede un termine per la specificazione, il giudice istruttore fissa un'udienza per tale scopo.

Se le parti, in seguito alla discussione, concordano nel risultato del conto, il giudice provvede a norma del secondo comma dell'articolo precedente.

In ogni caso il giudice può disporre, con ordinanza non impugnabile [177<sup>2</sup>], il pagamento del sopravanzo che risulta dal conto o dalla discussione dello stesso [att. 109].

**265. Giuramento.** - Il collegio può ammettere il creditore a determinare con giuramento [241; c.c. 2736 n. 2] le somme a lui dovute, se la parte tenuta al rendiconto non lo presenta [263] o rimane contumace [290 ss.]. Si applica in tal caso la disposizione dell'articolo 241.

Il collegio può altresì ordinare a chi rende il conto di asseverare con giuramento [240; c.c. 2736 n. 2] le partite per le quali non si può o non si vuole richiedere ricevuta; ma può anche ammetterle senza giuramento, quando sono verosimili e ragionevoli.

**266. Revisione del conto approvato.** - La revisione del conto che la parte ha approvato [263] può essere chiesta, anche in separato processo, soltanto in caso di errore materiale, omissione, falsità o duplicazioni di partite.

#### SEZIONE QUARTA

#### **Dell'intervento di terzi e della riunione di procedimenti**

#### § 1

#### *Dell'intervento di terzi*

**267. Costituzione del terzo interveniente.** - Per intervenire nel processo a nor-

ma dell'articolo 105 il terzo deve costituirsi [268] presentando in udienza o depositando in cancelleria una comparsa [125] formata a norma dell'articolo 167 con le copie per le altre parti, i documenti e la procura [83].

Il cancelliere dà notizia [136] dell'intervento alle altre parti, se la costituzione del terzo non è avvenuta in udienza [269, 271].

**268. Termini per l'intervento.** (1) - L'intervento può aver luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni.

Il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte, salvo che comparisca volontariamente per l'integrazione necessaria al contraddittorio [102] (2).

(1) Articolo così sostituito - con decorrenza dal 30 aprile 1995 - dall'art. 28, l. 26 novembre 1990, n. 353.

Il testo originario dell'articolo era così formulato: «(Costituzione dopo la prima udienza). L'intervento può aver luogo finché la causa non sia rimessa dal giudice istruttore al collegio.

Se l'intervento ha luogo dopo la prima udienza, il terzo non può compiere atti che non sono più consentiti alle altre parti, salvo che comparisca volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio».

(2) È manifestazione infondata (in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost.) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 268<sup>2</sup>, nella parte in cui non consente alle parti [tutte], in caso di intervento di terzo principale o litisconsortile, successivo alla scadenza dei termini di cui all'art. 184, di depositare documenti e indicare nuovi mezzi di prova, rispetto alla domanda formulata con l'atto di intervento. Il terzo, infatti, che ritenga che da un giudizio *inter alios* possano derivare pregiudizi alla propria posizione sostanziale ha, in alternativa all'intervento, la piena facoltà di proporre un autonomo giudizio, oltre che di avvalersi (ove ne sussistano le condizioni) anche dei rimedi di cui agli artt. 274, 344 e 404. In questo contesto, pertanto, gli eventuali condizionamenti di ordine temporale alla proposizione dell'intervento, ovvero le preclusioni all'apporto probatorio a sostegno della relativa domanda, si rivelano strumenti certamente razionali utilizzabili dal legislatore, nella sua discrezionalità, per conseguire l'obiettivo di un ordinato svolgimento del giudizio, fermo che la scelta del secondo tipo di strumento lascia integra la volontaria e consapevole accettazione, da parte dell'interventore, delle limitazioni derivanti dallo specifico stato di avanzamento del processo. In ordine alla asserita lesione dell'art. 111 Cost. l'applicazione senza eccezioni del sistema delle preclusioni, lungi dal causare lesioni al principio della parità delle parti (rispetto al quale la tutela della regolarità del contraddittorio è funzionalmente servente) ne costituisce coerente attuazione, proprio al fine di evitare che il terzo possa trarre vantaggio dalla scelta di intervenire tardivamente (C. cost. 31 maggio 2005, n. 215).

**269. Chiamata di un terzo in causa.** (1) - Alla chiamata di un terzo nel processo a norma dell'articolo 106, la parte provvede mediante citazione a comparire nell'udienza fissata dal giudice istruttore ai sensi del presente articolo, osservati i termini dell'articolo 163-bis.

Il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta [167] e contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo 163-bis. Il giudice istruttore, entro cinque giorni dalla richiesta, provvede con decreto a fissare la data della nuova udienza. Il decreto è comunicato dal cancelliere alle parti costituite. La citazione è notificata al terzo a cura del convenuto (2).

Ove, a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, sia sorto l'interesse dell'attore a chiamare in causa un terzo, l'attore deve, a pena di decadenza, chiederne l'autorizzazione al giudice istruttore nella prima udienza. Il giudice istruttore, se concede l'autorizzazione, fissa una nuova udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo 163-bis. La citazione è notificata al terzo a cura dell'attore entro il termine perentorio stabilito dal giudice.

La parte che chiama in causa il terzo deve depositare la citazione notificata entro il termine previsto dall'articolo 165, e il terzo deve costituirsi a norma dell'articolo 166.

Nell'ipotesi prevista dal terzo comma restano ferme per le parti le preclusioni ricollegate alla prima udienza di trattazione, ma i termini eventuali di cui al sesto comma dell'articolo 183 sono fissati dal giudice istruttore nella udienza di comparizione del terzo (3).

(1) Articolo così sostituito - con decorrenza dal 30 aprile 1995 - dall'art. 29, l. 26 novembre 1990, n. 353 e, in precedenza, sostituito (con altra formulazione) dall'art. 2, d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857, Disposizioni di coordinamento e di attuazione della l. 14 luglio 1950, n. 581, che ratifica il d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483.

Per effetto dell'art. 2, d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857, l'articolo era così formulato: «(Chiamata di un terzo in causa). Alla chiamata di un terzo nel processo a norma dell'articolo 106, la parte deve provvedere mediante citazione a comparire alla prima udienza, osservati i termini stabiliti nell'articolo 163-bis.

Il giudice istruttore, quando ne è richiesto nella prima udienza, può concedere un termine per la chiamata del terzo, fissando all'uopo una nuova udienza.

La parte che chiama un terzo deve depositare la citazione entro il termine di cui all'articolo 165, mentre il terzo può costituirsi a norma dell'articolo 166 o alla udienza».

(2) Non è fondata (in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 269<sup>2</sup>, nella parte in cui non prevede che la chiamata in causa di un terzo ad opera del convenuto sia autorizzata dal giudice istruttore, mentre è sottoposta ad autorizzazione la medesima istanza formulata dall'attore o dai terzi già chiamati, atteso che le parti sono poste, in realtà in situazione di perfetta parità, essendo loro attribuite le medesime facoltà in relazione al medesimo momento processuale cui deve farsi riferimento nella comparazione (C. cost. 3 aprile 1997, n. 79).

È manifestamente inammissibile (in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost.), la questione di legittimità costituzionale dell'art. 269<sup>2</sup>, nella parte in cui non prevede la fissazione di un termine perentorio per la notifica della citazione al terzo chiamato in causa dal convenuto (ma solo la fissazione della data della nuova udienza). Il convenuto che abbia chiesto lo spostamento della prima udienza per provvedere alla chiamata del terzo, infatti, ha l'onere, entro il sessantunesimo giorno anteriore all'udienza di comparizione spostata dal giudice su istanza dello stesso convenuto, di notificargli la citazione, ovvero di formulare entro il medesimo termine richiesta di proroga: di conseguenza la questione così sollevata è inammissibile per difetto di rilevanza qualora sia mancata sia della notificazione, sia della richiesta di proroga (C. cost. 10 aprile 2003, n. 117).

(3) Comma così sostituito, con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (è applicabile «ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore»), dall'art. 2, l. 28 dicembre 2005, n. 263.

In precedenza il comma era così formulato: «Nell'ipotesi prevista dal terzo comma restano ferme per le parti le preclusioni ricollegate alla prima udienza di trattazione, ma il termine eventuale di cui all'ultimo comma dell'articolo 183 è fissato dal giudice istruttore nell'udienza di comparizione del terzo, e i termini di cui all'articolo 184 decorrono con riferimento alla udienza successiva a quella di comparizione del terzo».


**270. Chiamata di un terzo per ordine del giudice.** (1) - La chiamata di un terzo nel processo a norma dell'articolo 107 può essere ordinata in ogni momento dal giudice istruttore per un'udienza che all'uopo egli fissa [420].

Se nessuna delle parti provvede alla citazione del terzo, il giudice istruttore dispone con ordinanza non impugnabile la cancellazione della causa dal ruolo [307].




(1) Articolo così sostituito dall'art. 21, l. 14 luglio 1950, n. 581, ratifica del d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al codice di procedura civile.

## 271. Costituzione del terzo chiamato.

(1) - Al terzo si applicano, con riferimento all'udienza per la quale è citato, le disposizioni degli articoli 166 e 167, primo comma. Se intende chiamare a sua volta in causa un terzo, deve farne dichiarazione a pena di decadenza nella comparsa di risposta ed essere poi autorizzato dal giudice ai sensi del terzo comma articolo 269 .

GD 97/33/30

 Articolo costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede per il terzo chiamato in causa l'applicazione dell'art. 167<sup>2</sup> del medesimo codice (C. cost. 23 luglio 1997, n. 260).

(1) Articolo così sostituito - con decorrenza dal 30 aprile 1995 - dall'art. 30, l. 26 novembre 1990, n. 353.

Il testo originario dell'articolo era così formulato: «(Costituzione del terzo chiamato). Il terzo che si costituisce deve depositare la comparsa di risposta con la procura e i documenti.

Nella comparsa deve proporre le istanze, difese e prove che ritiene di suo interesse».

**272. Decisione delle questioni relative all'intervento.** - Le questioni relative all'intervento sono decise dal collegio insieme col merito [277], salvo che il giudice istruttore disponga a norma dell'articolo 187 secondo comma.

### § 2

#### *Della riunione dei procedimenti*

**273. Riunione di procedimenti relativi alla stessa causa.** - Se più procedimenti relativi alla stessa causa pendono davanti allo stesso giudice [39], questi, anche d'ufficio, ne ordina la riunione.

Se il giudice istruttore o il presidente della sezione ha notizia che per la stessa causa pendono procedimento davanti ad altro giudice o ad altra sezione dello stesso tribunale, ne riferisce al presidente, il quale, sentite le parti, ordina con decreto la riunione, determinando la sezione o designando il giudice davanti al quale il procedimento deve proseguire.

**274. Riunione di procedimenti relativi a cause connesse.** - Se più procedimenti relativi a cause connesse [31 ss., 40] pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d'ufficio, può disporre la riunione [att. 151].

Se il giudice istruttore o il presidente della sezione ha notizia che per una causa connessa pende procedimento davanti ad altro giudice o davanti ad altra sezione dello stesso tribunale, ne riferisce al presidente, il quale, sentite le parti, ordina con decreto che le cause siano chiamate alla medesima udienza davanti allo stesso giudice o alla stessa sezione per i provvedimenti opportuni [att. 151] (1).

(1) È manifestamente infondata (*in riferimento agli artt. 25 e 101 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 274 [e dell'art. 151 disp. att. c.p.c.] interpretato nel senso che attribuisce al capo dell'ufficio giudiziario poteri assolutamente discrezionali nella riunione delle cause (*C. cost. 15 novembre 1989, n. 508; C. cost. 16 luglio 2004, n. 232*) [nota 3, art. 282].

### **274bis. Rapporti tra collegio e giudice istruttore in funzione di giudice unico.** (1)

(1) Articolo inserito - con decorrenza dal 30 aprile 1995 - dall'art. 31, l. 26 novembre 1990, n. 353 e abrogato, con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 67, Ordinamento giudiziario [7].

Per effetto dell'art. 31, l. 26 novembre 1990, n. 353, il testo dell'articolo era così formulato: «*Rapporti tra collegio e giudice istruttore in funzione di giudice unico.* Il collegio, quando rileva che una causa, rimessa dinanzi a lui per la decisione, deve essere decisa dal giudice istruttore in funzione di giudice unico, rimette la causa dinanzi a quest'ultimo con ordinanza non impugnabile. Il giudice istruttore provvede ai sensi dell'articolo 190-bis.

Il giudice istruttore, quando rileva che una causa, riservata per la decisione dinanzi a sé, in funzione di giudice unico, deve essere rimessa al collegio, provvede ai sensi degli articoli 187, 188 e 189.

In caso di connessione tra cause attribuite al collegio e cause attribuite al giudice istruttore in funzione di giudice unico, questi ne ordina la riunione e, all'esito dell'istruttoria, le rimette, ai sensi dell'articolo 189, al collegio, il quale si pronuncia su tutte le domande, a meno che non sia disposta la separazione ai sensi dell'articolo 279, secondo comma, numero 5).

Alla nullità derivante dalla inosservanza delle disposizioni di legge relative alla composizione del tribunale giudicante si applicano gli articoli 158 e 161, primo comma.

## CAPO TERZO

### Della decisione della causa

[att. 113-127]

**275. Decisione del collegio.** (1) - Rimesa la causa al collegio, la sentenza è deposi-

tata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica di cui all'articolo 190.

Ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, può chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, fermo restando il rispetto dei termini indicati nell'articolo 190 per il deposito delle difese scritte, la richiesta deve essere riproposta al presidente del tribunale alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

Il presidente provvede sulla richiesta fissando con decreto la data dell'udienza di discussione, da tenersi entro sessanta giorni.

Nell'udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della causa. Dopo la relazione, il presidente ammette le parti alla discussione; la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.



(1) Articolo così sostituito - con decorrenza dal 30 aprile 1995 - dall'art. 32, l. 26 novembre 1990, n. 353.

Il testo originario dell'articolo era così formulato: «*Relazione e discussione.* All'udienza del collegio il giudice istruttore fa la relazione della causa, esponendo i fatti e le questioni.

Dopo la relazione, il presidente ammette le parti alla discussione.

**276. Deliberazione.** - La decisione è deliberata in segreto nella camera di consiglio. Ad essa possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione [158; att. 114].

Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio e quindi il merito della causa.

La decisione è presa a maggioranza di voti. Il primo a votare è il relatore, quindi l'altro giudice e infine il presidente [att. 131, 141].

Se intorno a una questione si prospettano più soluzioni e non si forma la maggioranza alla prima votazione, il presidente mette ai voti due delle soluzioni per escluderne una, quindi mette ai voti la non esclusa e quella eventualmente restante, e così successivamente finché le soluzioni siano ridotte a due, sulle quali avviene la votazione definitiva.

Chiusa la votazione, il presidente scrive e sottoscrive il dispositivo [132 n. 5; Ordina-

mento giudiziario [3], 16]. La motivazione [132 n. 4] è quindi stesa dal relatore, a meno che il presidente non creda di stenderla egli stesso o affidarla all'altro giudice.



**277. Pronuncia sul merito.** - Il collegio nel deliberare sul merito deve decidere tutte le domande proposte e le relative eccezioni, definendo il giudizio [112, 189<sup>2</sup>, 272, 278].

Tuttavia il collegio, anche quando il giudice istruttore gli ha rimesso la causa a norma dell'articolo 187, primo comma, può limitare la decisione ad alcune domande, se riconosce che per esse soltanto non sia necessaria una ulteriore istruzione e se la loro sollecita definizione è di interesse apprezzabile per la parte che ne ha fatto istanza [279].



**GD 99/44/67**

**278. Condanna generica. Provisionale.** (1) - Quando è già accertata la sussistenza di un diritto, ma è ancora controversa la quantità della prestazione dovuta, il collegio, su istanza di parte, può limitarsi a pronunciare con sentenza [282<sup>2</sup>, 340, 361; att. 129] la condanna generica alla prestazione, disponendo con ordinanza [134, 280] che il processo prosegua per la liquidazione [279<sup>4</sup>].

In tal caso il collegio, con la stessa sentenza e sempre su istanza di parte, può altresì condannare il debitore al pagamento di una provisionale [423<sup>2</sup>], nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova [att. 129; c.c. 2818].



(1) Articolo così sostituito dall'art. 22, l. 14 luglio 1950, n. 581, ratifica del d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al codice di procedura civile.

**279. Forma dei provvedimenti del collegio.** (1) - **Il collegio, quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, pronuncia ordinanza [134, 280; Fallimento 1, 99<sup>2</sup>].**

• Il collegio pronuncia sentenza [132]:

1) quando definisce il giudizio, decidendo questioni di giurisdizione [37, 41] o di competenza [38];

2) quando definisce il giudizio, decidendo questioni pregiudiziali [187<sup>2</sup>] attinenti al processo o questioni preliminari di merito [187<sup>2</sup>];

3) quando definisce il giudizio, decidendo totalmente il merito [189<sup>2</sup>];

4) quando, decidendo alcune delle questioni di cui ai numeri 1), 2) e 3), non definisce il giudizio e impartisce distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa [340, 356<sup>2</sup>, 361; att. 129, 129-bis, 133-bis];

5) quando, valendosi della facoltà di cui agli articoli 103, secondo comma, e 104, secondo comma, decide solo alcune delle cause fino a quel momento riunite, e con distinti provvedimenti dispone la separazione delle altre cause e l'ulteriore istruzione riguardo alle medesime, ovvero la rimessione al giudice inferiore delle cause di sua competenza.

I provvedimenti per l'ulteriore istruzione, previsti dai numeri 4) e 5), sono dati con separata ordinanza [134, 280].

I provvedimenti del collegio, che hanno forma di ordinanza [134], comunque motivati, non possono mai pregiudicare la decisione della causa [177]; salvo che la legge disponga altrimenti [308<sup>2</sup>], essi sono modificabili e revocabili dallo stesso collegio, e non sono soggetti ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze. Le ordinanze del collegio sono sempre immediatamente esecutive. Tuttavia, quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dal numero 4 del secondo comma, il giudice istruttore, su istanza concorde delle parti, qualora ritenga che i provvedimenti dell'ordinanza collegiale siano dipendenti da quelli contenuti nella sentenza impugnata, può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione o la prosecuzione dell'ulteriore istruttoria sia sospesa sino alla definizione del giudizio di appello [356; att. 125-bis, 126] (2).

L'ordinanza è depositata in cancelleria insieme con la sentenza.



(1) Articolo così sostituito dall'art. 23, l. 14 luglio 1950, n. 581, ratifica del d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al codice di procedura civile.

(2) Non è fondata (*in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 279<sup>4</sup>, nella parte in cui richiede l'istanza concorde delle parti, e non già della sola parte interessata, affinché sia sospesa l'ulteriore istruzione disposta dal collegio che

abbia emesso sentenza non definitiva, in pendenza di appello avverso questa ultima (*C. cost. 31 maggio 1996, n. 182*).

**280. Contenuto e disciplina dell'ordinanza del collegio.** (1) - Con la sua ordinanza [279] il collegio fissa l'udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice istruttore o davanti a sé nel caso previsto dall'articolo seguente.

Il cancelliere inserisce l'ordinanza nel fascicolo di ufficio [168] e ne dà tempestiva comunicazione alle parti a norma dell'articolo 176 secondo comma.

Per effetto dell'ordinanza il giudice istruttore è investito di tutti i poteri per l'ulteriore trattazione della causa [175, 188].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 24, l. 14 luglio 1950, n. 581, ratifica del d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al codice di procedura civile.

**281. Rinnovazione di prove davanti al collegio.** - Quando ne ravvisa la necessità, il collegio, anche d'ufficio, può disporre la riassunzione davanti a sé di uno o più mezzi di prova [202 ss., 280].

## CAPO TERZO-BIS

### Del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica (1) (2)

(1) Capo inserito, con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 68, Ordinamento giudiziario [7].

(2) Per i giudizi pendenti davanti al pretore alla data del 2 giugno 1999, artt. 132 ss., Ordinamento giudiziario [7].

**281-bis. Norme applicabili.** - Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei capi precedenti, ove non derogate dalle disposizioni del presente capo.

**281-ter. Poteri istruttori del giudice.** - Il giudice può disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità (1).

GD 03/14/67

(1) È manifestamente inammissibile (*in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.*) la questione di legittimità costi-

tuzionale dell'art. 281-ter in quanto non applicabile nelle cause riservate alla cognizione del tribunale in composizione collegiale, atteso che la questione appare irrilevante nel giudizio *a quo*, non essendo condivisibile l'assunto dal quale muove il rimettente circa la utilizzabilità del potere officioso di cui all'art. 281-ter fino al momento della precisazione delle conclusioni. Infatti, in nessun caso il potere officioso di cui all'art. 281-ter potrebbe - senza attribuire al giudice un arbitrario (più che discrezionale) potere di disporre, per lasciarlo o non definitivamente maturate, delle decadenze istruttorie nelle quali una parte fosse incorsa - essere esercitato oltre i limiti della fase istruttoria, ferma l'applicabilità del disposto dell'art. 184, ultimo comma, c.p.c., non potendo il potere officioso del giudice risolversi in un mezzo per aggirare, in favore di una parte e in danno dell'altra, gli effetti del maturarsi delle preclusioni (*C. cost. 14 marzo 2003, n. 69*).

**281-quater. Decisione del tribunale in composizione monocratica.** - Le cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica sono decise, con tutti i poteri del collegio, dal giudice designato a norma dell'articolo 168-bis o dell'articolo 484, secondo comma.



**281-quinquies. Decisione a seguito di trattazione scritta o mista.** - Il giudice, fatte precisare le conclusioni a norma dell'articolo 189, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma dell'articolo 190 e, quindi, deposita la sentenza in cancelleria entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

Se una delle parti lo richiede, il giudice, disposto lo scambio delle sole comparse conclusionali a norma dell'articolo 190, fissa l'udienza di discussione orale non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse medesime; la sentenza è depositata entro i trenta giorni successivi all'udienza di discussione.



**281-sexies. Decisione a seguito di trattazione orale.** - Se non dispone a norma dell'articolo 281-quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza



successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria [Registri di cancelleria [11](#)], 17].



## CAPO TERZO-TER

### Dei rapporti tra collegio e giudice monocratico (1)

(1) Capo inserito, con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 68, Ordinamento giudiziario [7](#).

**281-septies. Rimessione della causa al giudice monocratico.** - Il collegio, quando rileva che una causa, rimessa davanti a lui per la decisione, deve essere decisa dal tribunale in composizione monocratica [50-ter], rimette la causa davanti al giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile perché provveda, quale giudice monocratico, a norma degli articoli 281-*quater*, 281-*quinquies* e 281-*sexies*.



**281-octies. Rimessione della causa al tribunale in composizione collegiale.** - Il giudice, quando rileva che una causa, riservata per la decisione davanti a sé, in funzione di giudice monocratico, deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale [50-bis], provvede a norma degli articoli 187, 188 e 189.



**281-novies. Connessione.** - In caso di connessione [40] tra cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione collegiale [50-bis] e cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione monocratica [50-bis], il giudice istruttore ne ordina la riunione [274] e, all'esito dell'istruttoria, le rimette, a norma dell'articolo 189, al collegio, il quale

pronuncia su tutte le domande, a meno che disponga la separazione a norma dell'articolo 279, secondo comma, numero 5) [225].



## CAPO QUARTO

### Dell'esecutorietà e della notificazione delle sentenze

**282. Esecuzione provvisoria.** (1) (2) - La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti (3).

GD 07/39/48

(1) Articolo così sostituito - con decorrenza dal 1° gennaio 1993 - dall'art. 33, l. 26 novembre 1990, n. 353.

Il testo originario dell'articolo era così formulato: «(Esecuzione provvisoria). Su istanza di parte, la sentenza appellabile può essere dichiarata provvisoriamente esecutiva tra le parti, con cauzione o senza, se la domanda è fondata su atto pubblico, scrittura privata riconosciuta o sentenza passata in giudicato, oppure se vi è pericolo nel ritardo.

L'esecuzione provvisoria deve essere concessa, sempre su istanza di parte, nel caso di sentenze che pronunciano condanna al pagamento di provvisorioli o a prestazioni alimentari, tranne quando ricorrono particolari motivi per rifiutarla.

(2) Per il regime transitorio, art. 90, Procedura civile [11](#) [come sostituito, da ultimo, dall'art. 9, d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, conv., con mod., dalla l. 20 dicembre 1995, n. 534].

(3) Non è fondata (*in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 282 e 274 nella parte in cui non prevede che sia titolo provvisoriamente esecutivo anche il capo della sentenza di primo grado, di condanna al pagamento delle spese di lite, quando è accessorio a declaratoria di rigetto della domanda o di incompetenza, atteso che il capo sulle spese, quando costituisce corollario (più che «accessorio») di una pronuncia di merito non suscettibile per il suo contenuto di vedere anticipata la sua efficacia rispetto alla definitività, non chiama in gioco, nonostante sia un capo di condanna, l'art. 282 il quale riguarda di per sé esclusivamente la decisione di merito, sicché la questione è sollevata in base a erroneo presupposto interpretativo (*C. cost. 16 luglio 2004, n. 232*).

**283. Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello.** (1) - Il giudice dell'appello, su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza [c.c. 1186] di una delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecu-

tiva o l'esecuzione della sentenza impugnata [624 ss.], con o senza cauzione [351].

(1) Articolo così sostituito, da ultimo, con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e applicabile «ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore»), dall'art. 2, l. 28 dicembre 2005, n. 263.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1993, per effetto dell'art. 34, l. 26 novembre 1990, n. 353, il testo dell'articolo era così formulato: «Il giudice d'appello su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando ricorrono gravi motivi, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata».

### 284. Concessione o revoca dell'esecuzione provvisoria relativa a sentenze parziali. - (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 25, l. 14 luglio 1950, n. 581, ratifica del d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al codice di procedura civile.

**285. Modo di notificazione della sentenza.** - **La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione [325], si fa, su istanza di parte, a norma dell'articolo 170 primo e terzo comma [286, 292<sup>4</sup>, 479<sup>2</sup>; att. 124].**




**286. Notificazione nel caso d'interruzione.** - Se dopo la chiusura della discussione [275] si è avverato uno dei casi previsti nell'articolo 299, la notificazione della sentenza si può fare, anche a norma dell'articolo 303 secondo comma, a coloro ai quali spetta stare in giudizio [75, 110].

Se si è avverato uno dei casi previsti nell'articolo 301, la notificazione si fa alla parte personalmente.

## CAPO QUINTO


### Della correzione delle sentenze e delle ordinanze

**287. Casi di correzione.** - Le sentenze contro le quali non sia stato proposto appello [339] e le ordinanze non revocabili [53, 54, 66, 177<sup>3</sup>, 181<sup>1</sup>, 192<sup>3</sup>, 263, 264<sup>2</sup>, 270<sup>2</sup>, 279<sup>4</sup>, 288, 308<sup>2</sup>, 348<sup>2</sup>, 431<sup>3</sup>] possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in

omissioni o in errori materiali o di calcolo [391-*bis*, 826] .



GD 04/46/72

 Articolo costituzionalmente illegittimo limitatamente alle parole «contro le quali non sia stato proposto appello» (C. cost. 10 novembre 2004, n. 335).

**288. Procedimento di correzione.** - Se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione, il giudice provvede con decreto [135, 826<sup>4</sup>].

Se è chiesta da una delle parti, il giudice, con decreto da notificarsi insieme col ricorso a norma dell'articolo 170 primo e terzo comma, fissa l'udienza nella quale le parti debbono comparire davanti a lui. Sull'istanza il giudice provvede con ordinanza [134], che deve essere annotata sull'originale del provvedimento [att. 121].

Se è chiesta la correzione di una sentenza dopo un anno dalla pubblicazione [133], il ricorso e il decreto debbono essere notificati alle altre parti personalmente [138 ss.].

Le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario [325] decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione [327].



**289. Integrazione dei provvedimenti istruttori.** (1) - I provvedimenti istruttori [176, 280], che non contengono la fissazione dell'udienza successiva o del termine [152] entro il quale le parti debbono compiere gli atti processuali, possono essere integrati, su istanza di parte [att. 122] o d'ufficio, entro il termine perentorio [152, 307] di sei mesi dall'udienza in cui i provvedimenti furono pronunciati, oppure dalla loro notificazione [137] o comunicazione [136] se prescritte [175<sup>3</sup>].

L'integrazione è disposta dal presidente del collegio nel caso di provvedimento collegiale e dal giudice istruttore negli altri casi, con decreto [135] che è comunicato [136] a tutte le parti a cura del cancelliere [att. 122].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 26, l. 14 luglio 1950, n. 581, ratifica del d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al codice di procedura civile.

## CAPO SESTO

## Del procedimento in contumacia

**290. Contumacia dell'attore.** - Nel dichiarare la contumacia dell'attore a norma dell'articolo 171, ultimo comma, il giudice istruttore, se il convenuto ne fa richiesta, ordina che sia proseguito il giudizio e dà le disposizioni previste nell'articolo 187, altrimenti dispone che la causa sia cancellata dal ruolo, e il processo si estingue [307, 308, 310].

**291. Contumacia del convenuto.** (1) -

Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione [160], fissa all'attore un termine perentorio [152] per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza (2).

Se il convenuto non si costituisce neppure all'udienza fissata a norma del comma precedente, il giudice provvede a norma dell'articolo 171 ultimo comma.

Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo [171, 303<sup>4</sup>] (3).



GD 08/21/17


(1) Articolo così sostituito dall'art. 27, l. 14 luglio 1950, n. 581, ratifica del d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al codice di procedura civile.

(2) Non è fondata (*in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 291 nella parte in cui vieta la declaratoria di contumacia solo se il giudice rilevi vizi importanti la nullità della notifica della citazione e non anche se consti semplicemente l'esistenza di impedimenti di fatto (*C. cost. 12 marzo 1975, n. 60*).

(3) È manifestamente infondata (*in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 291<sup>3</sup> e 307<sup>3</sup> nella parte in cui prevedono, al fine di impedire la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione, che laddove la parte si sia avvalsa della notifica a mezzo ufficiale giudiziario è necessario che nel termine prescritto si sia perfezionata la notifica e non anche che sia sufficiente la consegna dell'atto da rinotificare all'ufficiale giudiziario. È, infatti, erroneo il presupposto interpretativo da cui il rimettente muove, in quando per effetto della giuri-

sprudenza della Corte costituzionale [n. 477 del 2002, *sub art. 149*] risulta oramai presente nell'ordinamento processuale civile, tra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale - relativamente alla funzione che sul piano processuale, cioè come atto di sequenza del processo, la notificazione è destinata a svolgere per il notificante - il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario e va individuato, nelle notificazioni effettuate a mezzo dell'ufficiale giudiziario, nel momento della consegna dell'atto allo stesso ufficiale giudiziario e tale principio trova applicazione, evidentemente, anche in sede di rinnovazione della notificazione (*C. cost. 18 marzo 2005, n. 118*).

**292. Notificazione e comunicazione di atti al contumace.** -

L'ordinanza che ammette l'interrogatorio [230] o il giuramento [233, 237, 250, 241], e le comparse contenenti domande nuove [184] o riconvenzionali [36] da chiunque proposte sono notificate personalmente [138 ss.] al contumace nei termini che il giudice istruttore fissa con ordinanza  (1).


Le altre comparse si considerano comunicate con il deposito in cancelleria [170] e con l'apposizione del visto del cancelliere sull'originale [att. 111].

Tutti gli altri atti non sono soggetti a notificazione o comunicazione (2).

Le sentenze sono notificate alla parte personalmente [327<sup>2</sup>].



GD 02/22/20

 Comma costituzionalmente illegittimo:  
- nella parte in cui, nei procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al pretore e al conciliatore non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si dà atto della produzione della scrittura privata (*C. cost. 28 novembre 1986, n. 250*);

- nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si dà atto della produzione della scrittura privata non indicata in atti notificati in precedenza (*C. cost. 6 giugno 1989, n. 317*).

(1) Non è fondata (*in riferimento all'art. 24 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 292 [nonché degli artt. 140 e 232], nella parte in cui consente al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale del contumace, ancorché la copia dell'ordinanza ammissiva della prova, che sia stata notificata ai sensi dell'art. 140, non sia corredata dell'avviso di ricevimento della prescritta raccomandata (*C. cost. 28 novembre 1986, n. 250*).

(2) È manifestamente infondata (*in riferimento agli artt. 24<sup>2</sup>, 101<sup>2</sup> e 111<sup>1</sup> Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13<sup>2</sup>, l. 22 luglio 1997, n. 276

[Ordinamento giudiziario 3] in relazione all'art. 292 c.p.c., nella parte in cui non prevede la comunicazione al convenuto contumace del provvedimento di convocazione delle parti per l'esperimento del tentativo di conciliazione. Tale provvedimento, infatti, deve essere comunicato al contumace, in forza dell'art. 292 c.p.c. tacitamente modificato dall'art. 13 della legge n. 276 del 1997 (*C. cost.* 22 aprile 2002, n. 130).

**293. Costituzione del contumace.** - La parte che è stata dichiarata contumace [290] può costituirsi in ogni momento [294] del procedimento fino all'udienza di precisazione delle conclusioni [189] (1) (2).

La costituzione può avvenire mediante deposito di una comparsa [125], della procura [83] e dei documenti in cancelleria o mediante comparizione all'udienza [166, 171].

In ogni caso il contumace che si costituisce può disconoscere, nella prima udienza o nel termine assegnatogli dal giudice istruttore, le scritture contro di lui prodotte [214 ss.].



(1) Comma così sostituito, con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e applicabile «ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore»), dall'art. 2, l. 28 dicembre 2005, n. 263.

In precedenza il comma era così formulato: «La parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino all'udienza in cui la causa è rimessa al collegio a norma dell'articolo 189».

(2) Non è fondata (*in riferimento agli artt. 3 e 24<sup>o</sup> Cost.*) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 293 e 294, nella parte in cui non consentono al contumace di costituirsi dopo la rimessione della causa al collegio e ne compromettono, pertanto, il diritto di difesa, con violazione del principio di eguaglianza, atteso che il procedimento contumaciale è disciplinato in modo che la tutela dei diritti del contumace non vada a danno dell'altra parte e della speditezza del giudizio (*C. cost.* 29 maggio 1968, n. 54).

**294. Rimessione in termini.** (1) - Il contumace che si costituisce può chiedere al giudice istruttore di essere ammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse [183, 184], se dimostra che la nullità della citazione [164] o della sua notificazione [160] gli ha impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione è stata impedita da causa a lui non imputabile.

Il giudice, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette [187], quando occorre, la prova

dell'impedimento, e quindi provvede sulla rimessione in termini delle parti.

I provvedimenti previsti nel comma precedente sono pronunciati con ordinanza.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche se il contumace che si costituisce intende svolgere, senza il consenso delle altre parti, attività difensive che producono ritardo nella rimessione al collegio [189] della causa che sia già matura per la decisione rispetto alle parti già costituite.



(1) Nota 1, art. 293.

## CAPO SETTIMO

### Della sospensione, interruzione ed estinzione del processo

#### SEZIONE PRIMA

#### Della sospensione del processo

**295. Sospensione necessaria.** (1) (2) (3) - Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa [42; Convenzione di Bruxelles 1], 20, 21; Diritto internazionale privato 1], 7; Fallimento 1], 145<sup>2</sup>].




GD 96/37/55

(1) Articolo così sostituito - con decorrenza dal 1° gennaio 1993 - dall'art. 33, l. 26 novembre 1990, n. 353.

Il testo originario dell'articolo era così formulato: «(*Sospensione necessaria*). Il giudice dispone che il processo sia sospeso nel caso previsto nell'articolo 3 del codice di procedura penale e in ogni altro caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia civile o amministrativa, dalla cui definizione dipende la decisione della causa».



(2) Per il regime transitorio, art. 90, Procedura civile 1] [come sostituito, da ultimo, dall'art. 9, d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, conv., con mod., dalla l. 20 dicembre 1995, n. 534].

(3) Per una ipotesi di sospensione del giudizio «di diritto», art. 117<sup>1</sup>, l. 4 maggio 1983, n. 184, Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

**296. Sospensione su istanza delle parti.** -  Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, può disporre che il processo rimanga

sospeso per un periodo non superiore a quattro mesi [297<sup>2</sup>].




**297. Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione.** (1) -  Se col provvedimento di sospensione non è stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il termine perentorio [152] di sei mesi [dalla cessazione della causa di sospensione di cui all'articolo 3 del codice di procedura penale o] (1) dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all'articolo 295 .

Nell'ipotesi dell'articolo precedente l'istanza deve essere proposta dieci giorni prima della scadenza del termine di sospensione.

L'istanza si propone con ricorso [125] al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale.

Il ricorso, col decreto [135] che fissa l'udienza, è notificato [137] a cura dell'istante alle altre parti nel termine [152] stabilito dal giudice.

 Comma costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui dispone la decorrenza del termine utile per la richiesta di fissazione della nuova udienza dalla cessazione della causa di sospensione anziché dalla conoscenza che ne abbiano le parti del processo sospeso (C. cost. 4 marzo 1970, n. 34).

(1) Le parole tra parentesi quadre sono prive di oggetto, per effetto dell'abrogazione del codice di procedura penale del 1930 e dell'assenza, nel nuovo codice di procedura penale, di una norma corrispondente all'art. 3 c.p.p. del 1930.

**298. Effetti della sospensione.** - Durante la sospensione [295] non possono essere compiuti atti del procedimento (1).

La sospensione interrompe i termini in corso, i quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto di cui all'articolo precedente.



(1) 1. Nel corso del giudizio di primo grado, gli aventi diritto al risarcimento che, a causa del sinistro, vengano a trovarsi in stato di bisogno, possono chiedere che sia loro assegnata una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno.

2. Il giudice civile o penale, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, con


ordinanza immediatamente esecutiva provvede all'assegnazione della somma ai sensi del comma 1, nei limiti dei quattro quinti della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con la sentenza. Se la causa civile è sospesa ai sensi dell'articolo 75<sup>3</sup>, c.p.p., l'istanza è proposta al presidente del tribunale dinanzi al quale è pendente la causa.

3. L'istanza può essere riproposta nel corso del giudizio.

4. L'ordinanza è irrevocabile fino alla decisione del merito. Qualora gli aventi diritto non si trovino nello stato di bisogno di cui al primo comma, il giudice civile o penale, su richiesta del danneggiato, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all'assegnazione, a carico di una o più delle parti civilmente responsabili, di una provvisoria pari ad una percentuale variabile tra il 30 e il 50 per cento della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con sentenza [comma aggiunto all'art. 24, l. 24 dicembre 1969, n. 990 dall'art. 5, l. 21 febbraio 2006, n. 102] (art. 147 [Stato di bisogno del danneggiato], d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle assicurazioni private).

## SEZIONE SECONDA

### Dell'interruzione del processo

**299. Morte o perdita della capacità prima della costituzione.** (1) - Se prima della costituzione in cancelleria [165, 166] o all'udienza davanti al giudice istruttore [181], sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio [75; Fallimento , 43] di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo [110] si costituiscono volontariamente [302, 305], oppure l'altra parte provveda a citarli in riassunzione [303], osservati i termini di cui all'articolo 163-bis [286, 300, 328; att. 125].




(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857, Disposizioni di coordinamento e di attuazione della l. 14 luglio 1950, n. 581, che ratifica il d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al codice di procedura civile.

**300. Morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace.** - Se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore [83], questi lo dichiara in udienza [126] o lo notifica alle altre parti [170] (1).

Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto [304], salvo che avvenga la costituzione volontaria [302] o la riassunzione [303] a norma dell'articolo precedente.


Se la parte è costituita personalmente [82, 86, 417<sup>1 e 3</sup>], il processo è interrotto al momento dell'evento.

• **Se questo riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è notificato o è certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione [148] di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 292** .

Se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente si avvera o è notificato [170] dopo la chiusura della discussione davanti al collegio [275], esso non produce effetto se non nel caso di riapertura dell'istruzione [279<sup>3</sup>, 280].



**GD 03/13/59**

 **Articolo costituzionalmente illegittimo** [unitamente al precedente art. 75], nella parte in cui non prevede, ove emerge una situazione di scomparsa del convenuto, l'interruzione del processo e la segnalazione, ad opera del giudice, del caso al p.m., perché promuova la nomina di un curatore, nei cui confronti debba l'attore riassumere il giudizio (*C. cost. 16 ottobre 1986, n. 220*).

(1) È manifestamente infondata:

- in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 300, nella parte in cui subordina l'interruzione del processo, in caso di fallimento della parte alla dichiarazione del procuratore di quest'ultima, atteso che la lamentata lesione del diritto delle controparti del soggetto fallito non è riferibile all'applicazione di tale norma, bensì a eventuali estranee ad essa, indicate dal rimettente nel mancato intervento del curatore fallimentare, nella pronuncia di una successiva sentenza favorevole alle controparti e, ancora, nella proposizione, da parte del curatore stesso, di una eccezione di inopponibilità al fallimento, ove detta sentenza venga posta in esecuzione prima che il fallito riacquisisca la capacità patrimoniale (*C. cost. 1° aprile 1998, n. 96*);

- in riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 300 e 305 nella parte in cui prevedono l'estinzione del processo in corso per mancata riassunzione nel termine preteritorio di sei mesi dall'interruzione, anche nel caso di estinzione di un ente pubblico, atteso che nel processo civile l'interruzione del processo per morte o perdita della capacità della parte costituita non è frutto di un automatismo, ma consegue ad apposita dichiarazione fatta dal procuratore della parte stessa e la tutela in tal modo assicurata dalla presenza del procuratore costituito è identica sia per i soggetti privati che per quelli pubblici, mentre eventuali difficoltà che gli uni e gli altri possano incontrare nell'esercizio del diritto di difesa, in quanto riferibili non alle norme impugnate, ma alla loro concreta applicazione, non valgono a configurare vizi di illegittimità costituzionale delle norme stesse (*C. cost. 10 aprile 2002, n. 102*);

- in riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 300 nella parte in cui subordina l'interruzione del processo, in caso di fallimento della parte, alla dichiarazione del procuratore di quest'ultima, atteso che la disciplina della interruzione del processo è finalizzata esclusivamente alla tutela della parte colpita dall'evento, la quale, anche se costituita, potrebbe essere pregiudicata nel suo diritto di azione o di difesa dalla prosecuzione del processo e che la valutazione dell'effettivo verificarsi di un danno in caso di prosecuzione del processo può essere utilmente compiuta solo dal procuratore di detta parte (*C. cost. 28 novembre 2003, n. 349*);

- in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 300 nella parte in cui non prevede che, in caso di morte della parte costituita, la cui conoscenza sia acquisita nel processo indipendentemente dalla dichiarazione dell'evento interruttivo da parte del suo procuratore, il giudice debba disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei suoi eredi. Assume, in particolare, il rimettente, che dalla premessa della sussistenza di un litisconsorzio necessario tra i successori della parte costituita e deceduta dovrebbe discendere che pur in mancanza della dichiarazione del procuratore l'integrazione del contraddittorio dovrebbe disporsi anche in assenza dell'intervento volontario di un successore e cioè ogni qual volta sia acquisita al processo e dal giudice la notizia certa della morte della parte. Il presupposto interpretativo da cui muove il rimettente è manifestamente erroneo, atteso che quando il difensore della parte costituita non dichiara l'evento interruttivo il processo resta pendente, tra le parti originarie (e, quindi nei confronti del *de cuius*) salva l'efficacia della sentenza contro i successori, determinandosi per la difesa del procuratore la c.d. ultrattività del mandato. Pertanto, non si può comparare l'ipotesi in cui il litisconsorzio manchi, perché il processo è incardinato nei confronti di una parte singola (il *de cuius*) con quella che ricorre quando uno fra i coeredi del defunto si costituisca in prosecuzione volontaria (o anche quando il processo venga riassunto nei confronti di uno o di alcuni tra i coeredi). Solamente in questa seconda situazione, se vi sono più successori, la prosecuzione deve avvenire nei confronti di tutti. Conclusivamente, se nessuno dei coeredi è ancora in causa non può configurare un problema di integrazione del contraddittorio, giacché esso suppone la presenza in giudizio di almeno uno dei litisconsorti (*C. cost. 10 marzo 2006, n. 91*).

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale:

- del combinato disposto degli artt. 300 e 330, secondo cui, in caso di mancata dichiarazione o notificazione, a cura del procuratore, della morte della parte da lui assistita, verificatasi anteriormente alla chiusura della discussione, l'atto d'impugnazione è validamente notificato al domicilio del procuratore stesso, atteso che la questione, nei termini in cui è prospettata, implica la scelta tra più soluzioni possibili, prospettate in modo ancipite attraverso la prefigurazione di un duplice possibile esito correttivo (*C. cost. 17 dicembre 1997, n. 418*);

- dell'art. 300<sup>2</sup> (*in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.*) nella parte in cui non prevede che il processo è interrotto dal momento della decisione del giudice

circa l'esistenza o l'idoneità dell'evento dichiarato, nei casi in cui sorga contestazione al riguardo, anziché - nei medesimi casi - da quello della dichiarazione del procuratore, e dell'art. 305 (sempre in riferimento ai medesimi parametri costituzionali), nella parte in cui non prevede che il termine per la riassunzione decorre dalla comunicazione del provvedimento del giudice, anziché dalla dichiarazione dell'evento in udienza. Il dubbio di legittimità costituzionale, infatti, è prospettato in relazione all'orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della interruzione del processo, assume rilievo esclusivamente la dichiarazione in udienza dell'evento a opera del procuratore della parte, indipendentemente dal provvedimento del giudice. Tuttavia nella richiamata giurisprudenza, sia anteriore sia successiva all'ordinanza di rimessione, si rilevano anche pronunce che ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione del processo conferiscono rilievo al momento della comunicazione alle parti dell'ordinanza del giudice che abbia dichiarato l'interruzione, quando non ne sia stata data lettura in udienza, anziché al momento della dichiarazione in udienza dell'evento interruttivo. Avendo il giudice rimettente solo la facoltà e non l'obbligo di uniformarsi al prevalente orientamento giurisprudenziale, lo stesso poteva, quindi, interpretare la norma nel senso da lui ritenuto conforme a Costituzione (C. cost. 1° luglio 2005, n. 252). Nota 2, art. 305.

**301. Morte o impedimento del procuratore.** - Se la parte è costituita a mezzo di procuratore [82], il processo è interrotto [304] dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso [Avvocati □], 40 ss.] (1).

In tal caso si applica la disposizione dell'articolo 299.

Non sono cause d'interruzione la revoca della procura o la rinuncia ad essa [85].



GD 04/32/65

(1) È inammissibile (in riferimento agli artt. 3<sup>1</sup>, 24<sup>2</sup> e 111 Cost.) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 301 e 377<sup>2</sup>, nella parte in cui non attribuiscono rilevanza nel giudizio di cassazione alla morte dell'unico difensore verificatasi dopo la proposizione del ricorso e prima dell'udienza di discussione. Ancorché, infatti, il carattere officioso del procedimento di cassazione sia irrilevante al fine di bandirne l'istituto dell'interruzione e sia ovvia la inconsistenza logica e giuridica, altresì, del tentativo di giustificare tale conclusione con il preteso scarso valore, delle successive attività difensive, la richiesta pronunzia di incostituzionalità non può essere emessa perché il problema della necessità di garantire l'esercizio del diritto di difesa, nel giudizio di cassazione, alla parte colpita da un evento che quel diritto pregiudica, non riguarda soltanto il ricorrente, ma anche colui nei cui confronti il ricorso sia stato proposto, così come esso implica la soluzione di delicate questioni - derivanti dal fatto che quello di cassazione è *ab initio* un processo di avvocati - quanto ai meccanismi di riattivazione del giudizio. Non competendo alla Corte co-

stituzionale - ma nell'ambito della sua discrezionalità al legislatore - la necessariamente articolata soluzione dei problemi implicati dal riconoscere rilevanza nel giudizio di cassazione a eventi *lato sensu* interruttivi, la questione deve essere dichiarata inammissibile (C. cost. 18 marzo 2005, n. 109).

È inammissibile (in riferimento all'art. 24 Cost.) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 301<sup>1</sup>, sollevata, sull'erroneo presupposto secondo cui, per il diritto vivente, la volontaria cancellazione dall'albo degli avvocati del procuratore di una delle parti non costituirebbe causa di interruzione del processo. Il riferito orientamento giurisprudenziale, infatti, è in realtà contraddetto e la questione sollevata costituisce una irrituale richiesta di avallo dell'opzione ermeneutica effettuata (C. cost. 16 maggio 2008, n. 147).

**302. Prosecuzione del processo.** - Nei casi previsti negli articoli precedenti la costituzione per proseguire il processo può avvenire all'udienza o a norma dell'articolo 166. Se non è fissata alcuna udienza, la parte può chiedere con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale la fissazione dell'udienza. Il ricorso e il decreto sono notificati alle altre parti [170] a cura dell'istante [303].



**303. Riassunzione del processo.** - Se non avviene la prosecuzione del processo a norma dell'articolo precedente, l'altra parte può chiedere la fissazione dell'udienza, notificando quindi il ricorso e il decreto a coloro che debbono costituirsi per proseguirlo [75 ss., 110; att. 125].

In caso di morte della parte [299] il ricorso [125] deve contenere gli estremi della domanda, e la notificazione [137] entro un anno dalla morte può essere fatta collettivamente e impersonalmente agli eredi, nell'ultimo domicilio del defunto [286].


Se vi sono altre parti in causa, il decreto è notificato anche ad esse.

Se la parte che ha ricevuto la notificazione non compare all'udienza fissata, si procede in sua contumacia [171, 290 ss.].



**304. Effetti dell'interruzione.** - In caso d'interruzione del processo si applica la disposizione dell'articolo 298.



**305. Mancata prosecuzione o riassunzione.** (1) - Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di sei mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue [307]  (2) (3).



GD 08/17/58

 Articolo costituzionalmente illegittimo:

– nella parte in cui fa decorrere dalla data dell'interruzione del processo il termine per la sua prosecuzione o la sua riassunzione anche nei casi, regolati dal precedente art. 301, di morte, radiazione e sospensione del procuratore costituito (C. cost. 15 dicembre 1967, n. 139);

– nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione o per la riassunzione del processo, interrotto ai sensi dell'art. 299 e dell'art. 300 decorre dall'interruzione anziché dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza (C. cost. 6 luglio 1971, n. 159).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 30, l. 14 luglio 1950, n. 581, ratifica del d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al codice di procedura civile.

(2) Non è fondata (in riferimento all'art. 24 Cost.) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 305, nella parte in cui (con specifico riferimento all'ipotesi di interruzione del giudizio per effetto di dichiarazione di intervenuto fallimento della parte costituita resa dal suo procuratore in udienza, ex art. 300 c.p.c.) fa decorrere il termine di sei mesi per la riassunzione del giudizio dall'interruzione e non dall'effettiva conoscenza dell'evento interruttivo da parte del curatore del fallimento (C. cost. 27 marzo 1992, n. 136).

Non è fondata (in riferimento all'art. 3 Cost.) la questione di legittimità dell'art. 294<sup>73</sup> c.c., in relazione alla disposizione dell'art. 305 c.p.c. relativa alla prosecuzione e riassunzione del processo, nella parte in cui, la prima delle ricordate disposizioni, anche in caso di morte del reo, fa decorrere dalla data di estinzione del reato il termine di prescrizione per il risarcimento del danno, trattandosi di situazioni diverse atteso che l'ultima delle due norme suindicate, a differenza della prima, attiene a termini di natura processuale, che incidono direttamente sull'esercizio dell'azione (C. cost. 30 giugno 1988, n. 732).

È manifestamente infondata:

– in riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 305, nella parte in cui fa decorrere il termine semestrale per la prosecuzione o per la riassunzione del processo dalla interruzione, anziché dalla conoscenza che il contenuto abbia avuto della intervenuta riassunzione della causa principale, quando tale atto rappresenti il presupposto costitutivo della legittimazione alla riassunzione della causa di garanzia (atteso, tra l'altro, che nel processo litisconsortile facoltativo, allorché la riassunzione sia eseguita nei confronti di alcune soltanto delle parti e riguardo ad alcune soltanto dei diversi rapporti processuali che componevano originariamente un unico giudizio, si produce l'effetto della separazione in atto di cause

scindibili, che già potevano esserlo sin dall'inizio, le quali vengono appunto ad essere in quel momento scisse e rispetto a queste ultime non mancherà in ogni caso alle parti la dovuta tutela giurisdizionale) (C. cost. 5 febbraio 1999, n. 18);

– in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 305 e 300, nella parte in cui prevede che in caso di morte della parte costituita il termine perentorio di sei mesi per la prosecuzione del processo decorre, per i soggetti destinati a subentrare nel rapporto processuale, dalla data dell'interruzione e non dalla data della loro effettiva conoscenza dell'interruzione medesima, tenuto presente, da un lato, che la necessaria correlazione tra le norme sostanziali (in tema di mandato) e quelle processuali (relative alla disciplina dell'interruzione), attesta l'esistenza dell'obbligo del procuratore di rendere noto agli eredi del mandante il verificarsi dell'evento che abbia colpito quest'ultimo e di concordare quindi con essi la eventuale dichiarazione produttiva dell'effetto interruttivo in funzione della esigenza di tutelare gli eredi della parte colpita dall'evento, nei cui confronti ha stato ad ogni effetto il giudicato, e, pertanto, l'ipotetica incuria del procuratore, che abbia ommesso di informare gli eredi della pendenza del processo e della sua interruzione, non costituisce violazione del diritto di difesa di tali soggetti, in quanto l'obbligo dell'osservanza delle norme in esame è di per sé idoneo a garantire l'invocata tutela, dall'altro, che non è ravvisabile alcuna disparità di trattamento rispetto alle parti non colpite dall'evento interruttivo, le quali, se costituite, sono esposte anch'esse al pericolo della consumazione parziale del termine nell'analoga ipotesi in cui il procuratore dal quale sono rappresentate abbia tardivamente loro comunicato l'avvenuta interruzione del processo (C. cost. 24 maggio 2000, n. 151).

(3) C. cost. 1° luglio 2005, n. 252, nota 1, art. 300.

## SEZIONE TERZA

### Dell'estinzione del processo

**306. Rinuncia agli atti del giudizio.** - Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio [629] quando questa è accettata dalle parti costituite [165, 166, 271] che potrebbero aver interesse [100] alla prosecuzione. L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni.

Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza [126] o con atti sottoscritti e notificati [137] alle altre parti [170].


Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo [308, 310, 338, 391].

Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese è fatta dal





giudice istruttore con ordinanza [134] non impugnabile.



**307. Estinzione del processo per inattività delle parti.** (1) -  Se dopo la notificazione [137] della citazione [163] nessuna delle parti siasi costituita [165, 166] entro il termine stabilito dall'articolo 166, ovvero se, dopo la costituzione delle stesse, il giudice, nei casi previsti dalla legge [181<sup>2</sup>, 270, 291<sup>3</sup>, 309], abbia ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, il processo, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 181 e dell'articolo 290, deve essere riassunto [att. 125] davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di un anno, che decorre rispettivamente dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto a norma dell'articolo 166, o dalla data del provvedimento di cancellazione [att. 125 n. 6, 126]; altrimenti il processo si estingue [38<sup>3</sup>, 308, 310].

Il processo, una volta riassunto a norma del precedente comma, si estingue se nessuna delle parti siasi costituita, ovvero se nei casi previsti dalla legge il giudice ordini la cancellazione della causa dal ruolo.

 Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge [38<sup>3</sup>], il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione [291<sup>3</sup>] o di proseguire [289, 297, 302, 627], riassumere [40, 54, 303, 353, 362, 428, 443, 548] o integrare [102] il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge [50, 54<sup>4</sup>, 297, 305, 353, 354, 367<sup>2</sup>, 428<sup>2</sup>, 548] o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo [34, 39<sup>2</sup>, 40, 50, 102, 291, 355]. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a sei (2).

 L'estinzione opera di diritto [c.c. 2945], ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa. Essa è dichiarata con ordinanza [134, 308] del giudice istruttore [187<sup>3</sup>], ovvero con sentenza del collegio [279 n. 2], se dinanzi a questo venga eccepita.



(1) Articolo così sostituito dall'art. 31, l. 14 luglio

1950, n. 581, ratifica del d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al codice di procedura civile.

(2) *C. cost.* 18 marzo 2005, n. 118, nota 3, art. 291.

**308. Comunicazione e impugnabilità dell'ordinanza.** (1) - L'ordinanza [134] che dichiara l'estinzione [307<sup>1</sup>] è comunicata [134] a cura del cancelliere se è pronunciata fuori dell'udienza. Contro di essa è ammesso reclamo nei modi di cui all'articolo 178, commi terzo, quarto e quinto.

Il collegio provvede in camera di consiglio [357] con sentenza, se respinge il reclamo [att. 130], e con ordinanza non impugnabile [177 n. 2, 280], se l'accoglie [354<sup>2</sup>].



(1) Articolo così sostituito dall'art. 32, l. 14 luglio 1950, n. 581, ratifica del d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al codice di procedura civile.


**309. Mancata comparizione all'udienza.** (1) - Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'articolo 181 [307] (2).



(1) Articolo così sostituito dall'art. 32, l. 14 luglio 1950, n. 581, ratifica del d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al codice di procedura civile. Nota 4, art. 181.

(2) È manifestamente inammissibile (*in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.*), proponendosi in sostanza alla Corte costituzionale, sotto forma di incidente di costituzionalità, un problema di politica legislativa, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 309 e 181, nella parte in cui dispongono in caso di mancata comparizione delle parti la fissazione di una nuova udienza di comparizione (*C. cost.* 18 aprile 1984, n. 114).

**310. Effetti dell'estinzione del processo.** - L'estinzione del processo [307] non estingue l'azione [338, 393, 631<sup>2 e 3</sup>].

 L'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti [c.c. 2668<sup>2</sup>], ma non le sentenze di merito [277 ss.; att. 189<sup>2</sup>] pronunciate nel corso del processo [186-*bis*<sup>2</sup>, 186-*ter*<sup>4</sup>], e quelle che regolano la competenza [49, 279 nn. 1 e 4; att. 129<sup>3</sup>].

Le prove raccolte sono valutate dal giudice a norma dell'articolo 116 secondo comma.

Le spese del processo estinto [306<sup>4</sup>] stanno a carico delle parti che le hanno anticipate [90, 630<sup>3</sup>].



## TITOLO SECONDO

### Del procedimento davanti al giudice di pace (1)

(1) Intitolazione così sostituita, da ultimo, con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 69<sup>1</sup>, Ordinamento giudiziario [7].

In precedenza, con decorrenza dal 1° maggio 1995, per effetto dell'art. 22<sup>1</sup>, Giudice di pace [1], l'intitolazione era «Del procedimento davanti al pretore e al giudice di pace».

#### [CAPO PRIMO

#### Disposizioni comuni] (1)

(1) La ripartizione in capi è stata soppressa con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 69<sup>2</sup>, Ordinamento giudiziario [7].

**311. Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale.** (1) - Il procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in quanto applicabili [281-*bis*, ss.] (2) (3).

(1) Articolo così sostituito, da ultimo, con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 70, Ordinamento giudiziario [7].

In precedenza - con decorrenza dal 1° maggio 1995 - per effetto dell'art. 22<sup>2</sup>, Giudice di pace [1], l'articolo era così formulato: «*Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale*). Il procedimento davanti al pretore e al giudice di pace, per tutto ciò che non è regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale, in quanto applicabili».

Il testo originario era così formulato: «Il procedimento davanti ai pretori e ai conciliatori, per tutto ciò che non è regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale, in quanto applicabili».

(2) L'autorità consolare esercita inoltre la giurisdizione civile in materia di controversie fra il comandante, gli ufficiali ed i membri dell'equipaggio, o loro aventi causa, delle navi mercantili italiane, purché, tali con-

troverse concernano l'adempimento degli obblighi connessi all'esercizio della navigazione o comunque discendenti dal contratto di arruolamento. Al relativo procedimento si applicano le disposizioni di cui al libro II, titolo II, codice procedura civile (art. 46<sup>2</sup>, d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, *Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari*).

(3) È manifestamente infondata (in riferimento agli artt. 3 e 24 *Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 311, nella parte in cui estende al procedimento innanzi al giudice di pace le norme relative al procedimento davanti al tribunale, tra le quali, in particolare, le disposizioni di cui agli artt. 270 e 271, tenuto presente che l'art. 311, per tutto ciò che non è espressamente regolato, dispone un rinvio alle norme del procedimento davanti al tribunale, solo in quanto applicabili ed il criterio per determinare l'operatività di quelle norme nel procedimento innanzi al giudice di pace risiede non nella struttura monocratica o collegiale del giudicante, ma nella «struttura semplificata del rito», con il quale è evidentemente incompatibile il regime di preclusioni e decadenze che caratterizza invece il procedimento innanzi al tribunale e considerato, altresì, che la maggior professionalità tecnica del giudice di pace rispetto al conciliatore dovrebbe consentire al medesimo giudice di pace la individuazione delle norme processuali applicabili a quel rito, mediante una semplice e agevole attività interpretativa (C. *cost.* 19 giugno 1998, n. 230).

### 312. Poteri istruttori del giudice. (1)

(1) Articolo abrogato, con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 71, Ordinamento giudiziario [7].

L'articolo - con decorrenza dal 1° maggio 1995 - per effetto dell'art. 23, Giudice di pace [1], era così formulato: «*Poteri istruttori del giudice*). Il pretore o il giudice di pace può disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nell'esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità».

Il testo originario dell'articolo era così formulato: «*Forme della domanda*). Davanti al pretore e al conciliatore la domanda si propone mediante citazione a comparire ad udienza fissa».

Si può anche proporre verbalmente davanti al conciliatore e, per le cause che non eccedono il valore di lire seicentomila, davanti al pretore. Di tale domanda il pretore o il conciliatore fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato con citazione a comparire a udienza fissa».

**313. Querela di falso.** (1) - Se è proposta querela di falso, [il pretore o (2)] il giudice di pace, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento. Può anche disporre a norma dell'articolo 225, secondo comma.

(1) Articolo così sostituito - con decorrenza dal 1° maggio 1995 - dall'art. 23, Giudice di pace [1], e, in precedenza, sostituito (con altra formulazione) dall'art. 33, l. 14 luglio 1950, n. 581, ratifica del d.lgs. 5 maggio

1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al codice di procedura civile.

Per effetto dell'art. 33, l. 14 luglio 1950, n. 581, il testo dell'articolo era così formulato: «*Contenuto della domanda*). La domanda, comunque proposta, deve contenere, oltre l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto [comma costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede che l'atto introduttivo del giudice debba contenere, tra l'altro l'indicazione della scrittura privata che l'altro offre in comunicazione (C. cost. 24 maggio 1991, n. 214)].

Tra il giorno della notificazione di cui all'articolo precedente e quello della comparizione debbono intercorrere almeno tre giorni, se la notificazione avviene nella circoscrizione territoriale del giudice adito.

Negli altri casi si applicano i termini di cui all'articolo 163-bis, ridotti a metà. Inoltre il pretore o il conciliatore può ulteriormente abbreviare fino alla metà i termini così ridotti, su istanza dell'attore stesa in calce alla citazione o proposta verbalmente nel caso di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

Se la citazione indica un giorno in cui non si tiene udienza presso l'ufficio giudiziario o la sezione di esso al quale il capo ha destinato la causa, la comparizione deve avvenire all'udienza successiva.

(2) Le parole «il pretore o» sono state soppresse, con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 72, Ordinamento giudiziario [7].

## [CAPO SECONDO

### Disposizioni speciali per il procedimento davanti al pretore] (1)

(1) La ripartizione in capi è stata soppressa, con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 69<sup>2</sup>, Ordinamento giudiziario [7].

L'intitolazione era stata inserita - con efficacia dal 30 aprile 1995 - dall'art. 38, l. 26 novembre 1990, n. 353.

### 314. Decisione a seguito di trattazione scritta. (1)

(1) Articolo abrogato, con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 71, Ordinamento giudiziario [7].

L'articolo - con decorrenza dal 30 aprile 1995 - per effetto dell'art. 38, l. 26 novembre 1990, n. 353, era così formulato: «*Decisione a seguito di trattazione scritta*). Il pretore, quando ritiene la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'articolo 190 e, quindi, deposita la sentenza in cancelleria entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

Il testo originario dell'articolo era così formulato: «*Costituzione delle parti*). Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all'articolo 312 con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura, oppure presentando tali documenti al giudice in udienza.

Le parti, che non hanno precedentemente dichiarato

la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario, debbono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento della costituzione».

### 315. Decisione a seguito di discussione orale. (1)

(1) Articolo abrogato, con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 71, Ordinamento giudiziario [7].

L'articolo - con decorrenza dal 30 aprile 1995 - per effetto dell'art. 39, l. 26 novembre 1990, n. 353, era così formulato: «*Decisione a seguito di discussione orale*). Il pretore, se non dispone a norma dell'articolo 314, può ordinare l'immediata discussione orale della causa. Al termine della discussione pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In questo caso la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria».

Per effetto dell'art. 36, l. 14 luglio 1950, n. 581, ratifica del d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al codice di procedura civile, il testo dell'articolo era così formulato: «*Conservazione di documenti*). I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo d'ufficio e ivi conservati fino alla definizione del giudizio».

## [CAPO TERZO

### Disposizioni speciali per il procedimento davanti al giudice di pace] (1)

(1) La ripartizione in capi è stata soppressa, con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 69<sup>2</sup>, Ordinamento giudiziario [7].

L'intitolazione era stata inserita - con decorrenza dal 30 aprile 1995 - dall'art. 40, l. 26 novembre 1990, n. 353 e poi modificata - con decorrenza dal 1° maggio 1995 - dall'art. 25, Giudice di pace [1] [che aveva sostituito con le parole «giudice di pace» la parola «conciliatore»].

**316. Forma della domanda. (1)** - Davanti al giudice di pace la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.

La domanda si può anche proporre verbalmente. Di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato con citazione a comparire a udienza fissa.



(1) Articolo così sostituito - con decorrenza dal 1° maggio 1995 - dall'art. 25<sup>2</sup>, Giudice di pace [1] e, in precedenza - con decorrenza dal 30 aprile 1995 - dall'art. 40<sup>2</sup>, l. 26 novembre 1990, n. 353 [tra la formulazione attualmente vigente della norma e la formulazione da questa assunta per effetto della l. 26 novembre 1990,

n. 353, non esistono differenze di sorta, tranne che in quest'ultima le parole «giudice di pace» erano sostituite dalla parola «conciliatore»].

Il testo originario dell'articolo era così formulato: «*Rettificazione o integrazione di atti*). Il pretore o il conciliatore può indicare alle parti in ogni momento le lacune che ravvisa nell'istruzione e le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere riparate, assegnando un termine per provvedervi, salvi a ciascuna parte gli eventuali diritti quesiti».

**317. Rappresentanza davanti al giudice di pace.** (1) - Davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale.

Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare.



(1) Articolo così sostituito - con decorrenza dal 1° maggio 1995 - dall'art. 26, Giudice di pace [1] e, in precedenza - con decorrenza dal 30 aprile 1995 - dall'art. 41, l. 26 novembre 1990, n. 353 [tra la formulazione attualmente vigente della norma e la formulazione da questa assunta per effetto della l. 26 novembre 1990, n. 353, non esistono differenze di sorta, tranne che in quest'ultima le parole «giudice di pace» erano sostituite dalla parola «conciliatore»].

Il testo originario dell'articolo era così formulato: «*Poteri istruttori del giudice*). Il pretore o il conciliatore può disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nell'esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità».

Nel procedimento davanti al pretore o al conciliatore non si applicano le disposizioni dei commi secondo e seguenti dell'articolo 178».

**318. Contenuto della domanda.** (1) - La domanda, comunque proposta, deve contenere, oltre l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto [2].

Tra il giorno della notificazione di cui all'articolo 316 e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo 163-bis, ridotti alla metà.

Se la citazione indica un giorno nel quale il giudice di pace non tiene udienza, la comparizione è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva.



**GD 97/18/16**

[3] Comma costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che l'atto introduttivo del giudizio dinanzi al giudice di pace debba contenere l'indicazio-

ne della scrittura privata che l'attore offre in comunicazione (C. cost. 22 aprile 1997, n. 110).

(1) Articolo così sostituito - con decorrenza dal 1° maggio 1995 - dall'art. 27, Giudice di pace [1] e, in precedenza - con decorrenza dal 30 aprile 1995 - dall'art. 42, l. 26 novembre 1990, n. 353 [tra la formulazione attualmente vigente della norma e la formulazione da questa assunta per effetto della l. 26 novembre 1990, n. 353, non esistono differenze di sorta, tranne che in quest'ultima le parole «giudice di pace» erano sostituite dalla parola «conciliatore»].

Il testo originario dell'articolo era così formulato: «*Querele di falso*). Se è proposta querele di falso, il pretore o il conciliatore, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento. Può anche disporre a norma dell'articolo 225, secondo comma».

(2) Non è fondata (in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 318<sup>1</sup> nella parte in cui non prevede che l'atto di citazione nel procedimento davanti al giudice di pace debba contenere l'avvertimento che la costituzione del convenuto oltre i termini di cui al successivo art. 319 implica le decadenze previste dall'art. 167, atteso che dalla mancata previsione, nel procedimento innanzi al giudice di pace, di un termine di costituzione in giudizio delle parti anteriormente alla udienza consegue che nel procedimento in questione non operano le preclusioni e le decadenze che nel rito davanti al tribunale sono connesse agli atti introduttivi, sì che non vi è alcuna ragione di stabilire che tra gli elementi dell'atto introduttivo deve essere contenuto l'avvertimento circa le conseguenze della costituzione tardiva del convenuto (C. cost. 29 maggio 1997, n. 154).

## [CAPO SECONDO] (1)

(1) Intitolazione [Disposizioni speciali per il procedimento davanti al conciliatore] soppressa - con decorrenza dal 30 aprile 1995 - dall'art. 42<sup>2</sup>, l. 26 novembre 1990, n. 353.

**319. Costituzione delle parti.** (1) - Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all'articolo 316 con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura, oppure presentando tali documenti al giudice in udienza [Spese di giustizia, [1], 14, 15] (2).

Le parti, che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace, debbono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento della costituzione [att. 58].



(1) Articolo così sostituito - con decorrenza dal 1°

maggio 1995 - dall'art. 28, Giudice di pace [1] e, in precedenza - con decorrenza dal 30 aprile 1995 - dall'art. 43, l. 26 novembre 1990, n. 353 [tra la formulazione attualmente vigente della norma e la formulazione da questa assunta per effetto della l. 26 novembre 1990, n. 353, non esistono differenze di sorta, tranne che in quest'ultima le parole «giudice di pace» erano sostituite dalla parola «conciliatore»].

Il testo originario dell'articolo era così formulato: «*Rappresentanza davanti al conciliatore*». Davanti al conciliatore, fuori della sede di pretura, le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo al giudice il potere di ordinare la loro comparizione personale.

Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a consentire alla conciliazione».

(2) C. cost. 12 novembre 2002, n. 445, nota 2, art. 319.

**320. Trattazione della causa.** (1) - Nella prima udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione.

Se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a norma dell'articolo 185, ultimo comma.

Se la conciliazione non riesce, il giudice di pace invita le parti a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere.

Quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, il giudice di pace fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova (2).

I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo di ufficio ed ivi conservati fino alla definizione del giudizio.



**GD 03/07/63**

(1) Articolo così sostituito - con decorrenza dal 1° maggio 1995 - dall'art. 29, Giudice di pace [1] e, in precedenza - con decorrenza dal 30 aprile 1995 - dall'art. 44, l. 26 novembre 1990, n. 353 [tra la formulazione attualmente vigente della norma e la formulazione da questa assunta per effetto della l. 26 novembre 1990, n. 353, non esistono differenze di sorta, tranne che in quest'ultima le parole «giudice di pace» erano sostituite dalla parola «conciliatore»].

Il testo originario dell'articolo era così formulato: «*Tentativo di conciliazione nell'ipotesi di costituzione delle parti in cancelleria*». Se la costituzione avviene in cancelleria a norma dell'articolo 314, il conciliatore può convocare le parti e, qualora si presentino, cerca di conciliarle.

Se la conciliazione riesce, se ne fa processo verbale a norma dell'articolo 185, ultimo comma.

(2) Non è fondata (*in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost.*), la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 319 e 320 nella parte in cui non prevede che nelle ipotesi in cui il convenuto proponga alla prima udienza, atteso che l'art. 320, può essere interpretato nel senso che tutte le volte in cui nella prima udienza si verifichi il rituale ampliamento del *thema decidendum*, il giudice di pace possa fissare «una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prove» (C. cost. 12 novembre 2002, n. 445).

**321. Decisione.** (1) - Il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.

La sentenza è depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione.



(1) Articolo così sostituito - con decorrenza dal 1° maggio 1995 - dall'art. 30, Giudice di pace [1] e, in precedenza - con decorrenza dal 30 aprile 1995 - dall'art. 45, l. 26 novembre 1990, n. 353 [tra la formulazione attualmente vigente della norma e la formulazione da questa assunta per effetto della l. 26 novembre 1990, n. 353, non esistono differenze di sorta, tranne che in quest'ultima le parole «giudice di pace» erano sostituite dalla parola «conciliatore»].

Il testo originario dell'articolo era così formulato: «*Conciliazione in sede non contenziosa*». L'istanza per la conciliazione in sede non contenziosa è proposta anche verbalmente al conciliatore del comune in cui una delle parti ha residenza, domicilio o dimora, oppure si trova la cosa controversa».

**322. Conciliazione in sede non contenziosa.** (1) - L'istanza per la conciliazione in sede non contenziosa è proposta anche verbalmente al giudice di pace competente per territorio secondo le disposizioni della sezione III, capo I, titolo I, del libro primo.

Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 185, ultimo comma, se la controversia rientra nella competenza del giudice di pace [7].

Negli altri casi il processo verbale ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio [215; c.c. 2702].



(1) Articolo così sostituito - con decorrenza dal 1° maggio 1995 - dall'art. 31, Giudice di pace [1] e, in precedenza - con decorrenza dal 30 aprile 1995 - dall'art. 46, l. 26 novembre 1990, n. 353 [tra la formulazione attualmente vigente della norma e la formulazione da questa assunta per effetto della l. 26 novembre 1990,

n. 353, non esistono differenze di sorta, tranne che in quest'ultima le parole «giudice di pace» erano sostituite dalla parola «conciliatore».

Il testo originario dell'articolo era così formulato: «(Processo verbale di conciliazione). Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 185, ultimo comma, se la controversia rientra nella competenza del conciliatore.

Negli altri casi il processo verbale ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio».

## TITOLO TERZO

### Delle impugnazioni

#### CAPO PRIMO

#### Delle impugnazioni in generale

**323. Mezzi di impugnazione.** - I mezzi per impugnare le sentenze oltre al regolamento di competenza [42 ss.] nei casi previsti dalla legge, sono: l'appello [339 ss.], il ricorso per cassazione [360 ss.], la revocazione [395 ss.] e l'opposizione di terzo [404 ss.].



**324. Cosa giudicata formale.** - Si intende passata in giudicato [2909, 2953] la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza [42], né ad appello [339], né a ricorso per cassazione [360], né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4) e 5) dell'articolo 395 [391-bis; att. 124, 129<sup>3</sup>, 133<sup>2</sup>].



**325. Termini per le impugnazioni.** - Il termine [153, 326] per proporre l'appello [339], la revocazione [395] e l'opposizione di terzo di cui all'articolo 404, secondo comma, è di trenta giorni. È anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione [395] e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro la sentenza delle corti di appello (1).

Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di giorni sessanta [47<sup>2</sup>, 328, 363, 371, 387, 398<sup>4</sup>, 454<sup>1</sup>; Fallimento □, 131<sup>3</sup>].



GD 08/15/58

(1) Comma così sostituito - con decorrenza dal 1° maggio 1995 - dall'art. 32, Giudice di pace □.

Il testo originario del comma era così formulato: «Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'articolo 404, secondo comma, contro le sentenze dei conciliatori è di dieci giorni, e contro le sentenze dei pretori e dei tribunali è di trenta giorni, anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro le sentenze delle corti di appello».

**326. Decorrenza dei termini.** - I termini stabiliti nell'articolo precedente sono perentori [153] e decorrono dalla notificazione della sentenza [43<sup>3</sup>, 170, 285, 286, 288<sup>4</sup>, 326 ss.], tranne per i casi previsti nei numeri 1), 2), 3) e 6) dell'articolo 395 e negli articoli 397 e 404 secondo comma, riguardo ai quali il termine [153] decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato [324] la sentenza di cui al numero 6) dell'articolo 395, o il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza [396; Termini processuali □, 1 ss.].

Nel caso previsto nell'articolo 332, l'impugnazione proposta contro una parte fa decorrenza nei confronti dello stesso soccombente il termine per proporla contro le altre parti [358].



**327. Decadenza dall'impugnazione.** - **Indipendentemente dalla notificazione [285], l'appello [339], il ricorso per cassazione [360] e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4) e 5) dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza [133; att. 64, 124<sup>2</sup>, 129<sup>3</sup>; Termini processuali □, 1 ss.] (1) (2).**

Questa disposizione non si applica quando la parte contumace [171, 291 ss.] dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione [164] o della notificazione [160] di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all'articolo 292.



(1) Non è fondata (in riferimento all'art. 24 Cost.), la questione di legittimità costituzionale dell'art. 327, nella parte che prevede che il termine annuale per la impugnazione della sentenza decorra dalla sua pubblicazione, anziché dalla sua comunicazione a cura

della cancelleria. Tale disposizione, infatti, opera un non irragionevole bilanciamento tra l'indispensabile esigenza di tutela della certezza delle situazioni giuridiche ed il diritto di difesa, ponendo l'interessato in condizione di conoscere la decorrenza iniziale del termine decadenziale, senza l'imposizione di oneri eccedenti la normale diligenza, anche in considerazione dell'ampiezza del termine in questione (*C. cost. 25 luglio 2008, n. 297*).


È inammissibile (*in riferimento all'art. 24 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 327<sup>1</sup>, che fa decorrere il termine annuale per l'impugnazione delle sentenze dalla data di pubblicazione anziché dalla data di comunicazione del deposito, atteso che lo spostamento del *dies a quo* dalla data della pubblicazione a quello della comunicazione del deposito in cancelleria comporterebbe una modificazione del sistema normativo non rientrante nei poteri del giudice costituzionale (*C. cost. 28 dicembre 1990, n. 584*).

(2) L'introduzione, nel processo tributario, della regola di inapplicabilità del termine lungo per l'appello di cui all'art. 327 c.p.c., quale effettuata dall'art. 72<sup>2</sup> ultimo inciso del d.l. 31 dicembre 1992, n. 546 [Contenzioso tributario 2] può far sospettare un contrasto con l'art. 76 Cost., non rientrando fra i poteri del legislatore delegato dettare norme di interpretazione autentica, e quindi ad effetto retroattivo: tuttavia, considerato che l'art. 15<sup>1-bis</sup> della l. 27 giugno 1994, n. 413 ha ulteriormente differito al 1° ottobre 1995 la data di insediamento delle nuove commissioni tributarie, e quindi non dovendo il giudice *a quo* per il momento fare applicazione della norma della cui legittimità costituzionale si dubita, la questione va dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza (*C. cost. 17 marzo 1995, n. 91*).

**328. Decorrenza dei termini contro gli eredi della parte defunta.** - Se, durante la decorrenza del termine di cui all'articolo 325, sopravviene alcuno degli eventi previsti nell'articolo 299, il termine stesso è interrotto e il nuovo decorre dal giorno in cui la notificazione della sentenza è rinnovata [285, 286, 330<sup>2</sup>].

Tale rinnovazione può essere fatta agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio [c.c. 43] del defunto [286, 303<sup>2</sup>].

Se dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza si verifica alcuno degli eventi previsti nell'articolo 299, il termine di cui all'articolo precedente è prorogato per tutte le parti di sei mesi dal giorno dell'evento [332<sup>2</sup>]  (1).

 Articolo costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede, tra i motivi di interruzione del termine di cui all'articolo 325, la morte, radiazione e sospensione dall'albo del procuratore costituito, sopravvenute nel corso del termine stesso (*C. cost. 3 marzo 1986, n. 41*).

(1) È manifestamente inammissibile (*in riferimento all'art. 24 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale

le, dell'art. 328 c.p.c., nella parte in cui, in relazione al decesso verificatosi durante i primi sei mesi del decorso del termine annuale di cui all'art. 327 non prevede l'automatica interruzione del processo nel caso che il procuratore della parte deceduta successivamente alla pubblicazione della sentenza, all'atto della ricezione della notificazione della impugnazione dell'altra parte ometta di dichiarare l'evento, ovvero non preveda, nel caso anzidetto, che il termine annuale di decadenza decorra solo dal momento in cui sia conosciuto l'avvenuto decesso, tenuto presente che l'adozione di pronunzie additive è consentita nei soli limiti in cui esse siano costituzionalmente obbligate e non implicino una scelta fra più soluzioni possibili (*C. cost. 1° giugno 1995, n. 222*).


### 329. Acquiescenza totale o parziale.

- Salvi i casi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 6) dell'articolo 395, l'acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge [323] ne esclude la proponibilità [334].

L'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate.



### 330. Luogo di notificazione della impugnazione.

-  Se nell'atto di notificazione della sentenza [285] la parte ha dichiarato la sua residenza [c.c. 43] o eletto domicilio [c.c. 47] nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata, l'impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica presso il procuratore costituito [82] o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio [170; Avvocatura dello Stato 1], 11) (1) (2).

L'impugnazione può essere notificata [137] nei luoghi sopra menzionati collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza [303].

Quando manca la dichiarazione di residenza [c.c. 43] o l'elezione di domicilio [c.c. 47] e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza [133], l'impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge [327], si notifica personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti [att. 123].



GD 08/21/21

(1) È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 300 e 330, secondo cui, in caso di mancata dichiarazione o notificazione, a cura del procuratore, della morte della parte da lui assistita, verificatisi anteriormente alla chiusura della discussione, l'atto d'impugnazione è validamente notificato al domicilio del procuratore stesso, atteso che la questione, nei termini in cui è prospettata, implica la scelta tra più soluzioni possibili, prospettate in modo ancipite attraverso la prefigurazione di un duplice possibile esito correttivo (*C. cost. 17 dicembre 1997, n. 418*).

(2) È manifestamente infondata (*in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 330, nonché dell'art. 82, R.d. 22 gennaio 1934, n. 37 [Avvocati 3], nella parte in cui prevedono che l'atto di citazione in appello sia validamente notificato al procuratore costituito di controparte presso la cancelleria del giudice di primo grado, ove quel procuratore, esercente fuori della circoscrizione di quel Tribunale, non abbia eletto domicilio nella sede di causa. La prescrizione, infatti, dell'onere di indicazione della residenza o dell'elezione di domicilio nel Comune sede del giudice adito, con i sacrifici che ad essa si correlano, esprime una scelta ragionevole e quindi non lesiva del diritto di azione, in quanto funzionale a un più immediato ed agevole espletamento delle formalità della notificazione, mentre tale mancata elezione di domicilio non impedisce né rende particolarmente gravoso il diritto di difesa, in quanto il difensore ben può con l'ordinaria diligenza informarsi presso il cancelliere, ritirare l'atto e provvedere così alla sua difesa, in quanto detta forma di notificazione, fra l'altro, consegue al mancato adempimento dell'onere imposto al difensore dalle norme impugnate e quindi è a lui imputabile. La lesione dei parametri costituzionali evocati, comunque, non sussiste poiché l'operatività della domiciliazione nella cancelleria deriva da una scelta volontaria del difensore, il quale, pur essendo consapevole di esercitare fuori dal circondario in cui è iscritto, ha ommesso l'elezione di domicilio e, contrariamente all'assunto del rimettente, la parte ha sempre il diritto di chiedere al proprio difensore il risarcimento integrale dei danni patiti, in ragione dell'agire non diligente di quest'ultimo, che non sia venuto a conoscenza del processo di appello e che non abbia conseguentemente apprestato una difesa (*C. cost. 19 gennaio 2007, n. 5*).

### 331. Integrazione del contraddittorio

**in cause inscindibili.** - Se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile [102] o in cause tra loro dipendenti [31 ss., 106] non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio fissando il termine [153] nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l'udienza di comparazione.

L'impugnazione è dichiarata inammissibile [358, 371-*bis*] se nessuna delle parti provvede all'integrazione nel termine fissato.

### 332. Notificazione dell'impugnazione relativa a cause scindibili.

- Se la impugnazione di una sentenza pronunciata in cause scindibili [31 ss., 40, 103, 104] è stata proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti di alcune di esse, il giudice ne ordina [350] la notificazione alle altre, in confronto delle quali l'impugnazione non è preclusa [325 ss.] o esclusa [329], fissando il termine [153] nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l'udienza di comparazione.

Se la notificazione ordinata dal giudice non avviene, il processo rimane sospeso [298] fino a che non siano decorsi i termini previsti negli articoli 325 e 327 primo comma [326<sup>2</sup>, 371<sup>4</sup>].



**333. Impugnazioni incidentali.** - Le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste negli articoli precedenti debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo [334, 343, 371, 436].



### 334. Impugnazioni incidentali tardive.

- Le parti, contro le quali è stata proposta impugnazione [330] e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'articolo 331, possono proporre impugnazione incidentale [333] anche quando per esse è decorso il termine [326, 327] o hanno fatto acquiescenza alla sentenza [329].

In tal caso, se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia.



### 335. Riunione delle impugnazioni separate.

- Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo [273, 331 ss., 350<sup>3</sup>].

### 336. Effetti della riforma o della cassazione.

(1) - La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata [159<sup>2</sup>, 386; att. 129-*bis*, 133-*bis*].






La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata (2) (3).



(1) Articolo così sostituito dall'art. 34, l. 14 luglio 1950, n. 581, ratifica del d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al codice di procedura civile.

(2) Comma così sostituito - con decorrenza dal 1° gennaio 1993 - dall'art. 48, l. 26 novembre 1990, n. 353.

In precedenza, per effetto dell'art. 34, l. 14 luglio 1950, n. 581, il comma era così formulato: «La riforma con sentenza passata in giudicato o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata».


(3) Per il regime transitorio, art. 90, Procedura civile  [come sostituito, da ultimo, dall'art. 9, d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, conv., con mod., dalla l. 20 dicembre 1995, n. 534].

**337. Sospensione dell'esecuzione e dei processi.** - L'esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dell'impugnazione di essa, salvo le disposizioni degli articoli 283, 373, 401 e 407 (1) (2).

Quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso [295] se tale sentenza è impugnata.

(1) Comma così sostituito - con decorrenza dal 1° gennaio 1993 - dall'art. 49, l. 26 novembre 1990, n. 353.

Il testo originario del comma era così formulato: «L'esecuzione delle sentenze, delle quali non è ordinata l'esecuzione provvisoria, rimane sospesa se è proposto appello; l'esecuzione non è sospesa per effetto delle altre impugnazioni, salvo le disposizioni degli articoli 373, 401 e 407.».

(2) Per il regime transitorio, art. 90<sup>2</sup>, Procedura civile  [come sostituito, da ultimo, dall'art. 9, d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, conv., con mod., dalla l. 20 dicembre 1995, n. 534].

**338. Effetti dell'estinzione del procedimento di impugnazione.** - L'estinzione del procedimento di appello [307 ss., 359] o di revocazione nei casi previsti nei numeri 4) e 5) dell'articolo 395 fa passare in giudicato [324] la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto [att. 129<sup>3</sup>].

## CAPO SECONDO

### Dell'appello

#### 339. Appellabilità delle sentenze. (1)

- Possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo grado [186-*quate*]<sup>3</sup>, 4, 278, 279], purché l'appello non sia escluso dalla legge [42, 440, 618, 827] o dall'accordo delle parti a norma dell'articolo 360, secondo comma.

È inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equità a norma dell'articolo 114.


Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia (2) (3).



GD 06/08/50

(1) Articolo così sostituito dall'art. 35, l. 14 luglio 1950, n. 581, ratifica del d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al codice di procedura civile.

(2) Comma così sostituito, con decorrenza dal 2 marzo 2006, dall'art. 1, Procedura civile .

Con decorrenza dal 1° maggio 1995, per effetto dell'art. 33, Giudice di pace  il comma era così formulato: «Sono altresì inappellabili le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità».

(3) Per il regime transitorio, art. 27, Procedura civile .

#### 340. Riserva facoltativa di appello contro sentenze non definitive. (1)

- Contro le sentenze previste dall'articolo 278 e dal numero 4 del secondo comma dell'articolo 279, l'appello può essere differito [709-*bis*; att. 123-*bis*], qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per appellare [325 ss.] e, in ogni caso, non oltre la prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva alla comunicazione [133] della sentenza stessa [att. 129].

Quando sia stata fatta la riserva di cui al precedente comma, l'appello deve essere

proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio [279 nn. 1, 2, 3] o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio [279 nn. 4, 5].

La riserva non può più farsi, e se già fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcuna delle altre parti sia proposto immediatamente appello.



(1) Articolo così sostituito dall'art. 35, l. 14 luglio 1999, n. 581, ratifica del d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al codice di procedura civile.

**341. Giudice dell'appello.** (1) (2) - L'appello contro le sentenze del giudice di pace e del tribunale si propone rispettivamente al tribunale ed alla corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza.

(1) Articolo così sostituito, con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 73, Ordinamento giudiziario [7].

Il testo dell'articolo, per effetto dell'art. 6, l. 30 luglio 1984, n. 399, Aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore, era così formulato: «L'appello contro le sentenze del pretore e del tribunale si propone rispettivamente al tribunale e alla corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza.

L'appello contro le sentenze del giudice di pace si propone al tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza [comma aggiunto - con decorrenza dal 1° maggio 1995 - dall'art. 34, Giudice di pace [1]].

(2) Per l'appello contro le sentenze del pretore emesse anteriormente al 2 giugno 1999, art. 134, Ordinamento giudiziario [7]; per i procedimenti pendenti alla detta data, avanti al tribunale di primo grado di appello, art. 135<sup>1</sup>, Ordinamento giudiziario [7].

**342. Forma dell'appello.** (1) - L'appello si propone con citazione contenente l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell'impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell'articolo 163.

Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono inter-

correre termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo 163-*bis*.



GD 07/28/35

(1) Articolo così sostituito - con decorrenza dal 30 aprile 1995 - dall'art. 50, l. 26 novembre 1990, n. 353.

Il testo originario dell'articolo era così formulato: «(Forma dell'appello). L'appello si propone con citazione contenente l'esposizione sommaria dei fatti e i motivi specifici della impugnazione, nonché le indicazioni prescritte nell'articolo 163 se l'appello è proposto davanti alla corte d'appello o davanti al tribunale, e quelle prescritte nell'articolo 313 se è proposto davanti al pretore».

**343. Modo e termine dell'appello incidentale.** - L'appello incidentale [333] si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'articolo 166 (1).

Se l'interesse a proporre l'appello incidentale sorge dalla impugnazione proposta da altra parte che non sia l'appellante principale, tale appello si propone nella prima udienza successiva alla proposizione dell'impugnazione stessa.

(1) Comma così sostituito - con decorrenza dal 30 aprile 1995 - dall'art. 51, l. 26 novembre 1990, n. 353.

Il testo originario del comma era così formulato: «L'appello incidentale si propone nella prima comparsa o, in mancanza di costituzione in cancelleria, nella prima udienza o in quelle previste negli articoli 331 e 332».

**344. Intervento in appello.** - Nel giudizio d'appello è ammesso soltanto l'intervento dei terzi [267 ss.] che potrebbero proporre opposizione a norma dell'articolo 404.



**345. Domande ed eccezioni nuove.** (1) (2) - Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove [c.c. 1453<sup>2</sup>] e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi [c.c. 1282], i frutti e gli accessori

maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.

Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio.

• **Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa [437<sup>2</sup>] ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio.**



GD 96/14/41

(1) Articolo così sostituito - con decorrenza dal 30 aprile 1995 - dall'art. 52, l. 26 novembre 1990, n. 353, e, in precedenza, sostituito (con altra formulazione) dall'art. 36, l. 14 luglio 1950, n. 581, ratifica del d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al codice di procedura civile.

Per effetto dell'art. 36, l. 14 luglio 1950, n. 581, il testo dell'articolo era così formulato: «*Domande ed eccezioni nuove*). Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono rigettarsi d'ufficio. Possono però domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.

Le parti possono proporre nuove eccezioni, produrre nuovi documenti e chiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova, ma se la deduzione poteva essere fatta in primo grado si applicano per le spese del giudizio d'appello le disposizioni dell'articolo 92, salvo che si tratti del deferimento del giuramento decisorio.

(2) Per il regime transitorio, art. 90<sup>1</sup>, Procedura civile [ ] [come sostituito, da ultimo, dall'art. 9, d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, conv., con mod., dalla l. 20 dicembre 1995, n. 534].

**346. Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte.** - Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello [342], si intendono rinunciate [329].



**347. Forme e termini della costituzione in appello.** - La costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i

procedimenti davanti al tribunale [165, 166, 171; Spese di giustizia [ ], 14] (1).

L'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata.

Il cancelliere provvede a norma dell'articolo 168 e richiede la trasmissione del fascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice di primo grado [att. 123-*bis*; Procedura civile [4], 16].

GD 99/8/65

(1) Comma così sostituito - con decorrenza dal 30 aprile 1995 - dall'art. 53, l. 26 novembre 1990, n. 353. Il testo originario del comma era così formulato: «La costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini rispettivamente stabiliti per i procedimenti davanti al tribunale o davanti al pretore».

**348. Improcedibilità dell'appello.** (1) - L'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce in termini.

Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio.



(1) Articolo così sostituito - con decorrenza dal 30 aprile 1995 - dall'art. 54, l. 26 novembre 1990, n. 353 e, in precedenza, sostituito (con altra formulazione) dall'art. 37, l. 14 luglio 1950, n. 581, ratifica del d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al codice di procedura civile.

Per effetto dell'art. 37, l. 14 luglio 1950, n. 581, il testo dell'articolo era così formulato: «*Improcedibilità dell'appello*). Se l'appellante non si è costituito fino alla prima udienza davanti all'istruttore, o nella medesima non comparisce, benché si sia anteriormente costituito, l'istruttore, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non comparisce l'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio.

L'appello è parimenti dichiarato improcedibile se l'appellante, dopo essersi costituito, non presenta il proprio fascicolo nella prima udienza, salvo che l'istruttore, con ordinanza non impugnabile, gli conceda, per giustificati motivi, una dilazione, rinviando l'udienza.».

### 349. Nomina dell'istruttore. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 5, d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857, Disposizioni di coordinamento e di attuazione della l. 14 luglio 1950, n. 581, che ratifica il d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483.

**350. Trattazione.** (1) - Davanti alla corte di appello la trattazione dell'appello è collegiale; davanti al tribunale l'appello è trattato e deciso dal giudice monocratico (2) (3).

Nella prima udienza di trattazione il giudice (3) verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista dall'articolo 332, oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto di appello.

Nella stessa udienza il giudice (4) dichiara la contumacia dell'appellato, provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza e procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti [117, 185] (5).

(1) Articolo così sostituito - con decorrenza dal 30 aprile 1995 - dall'art. 55, l. 26 novembre 1990, n. 353, e, in precedenza, sostituito (con altra formulazione) dall'art. 38, l. 14 luglio 1950, n. 581, ratifica del d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al codice di procedura civile.

Per effetto dell'art. 38, l. 14 luglio 1950, n. 581, il testo dell'articolo era così formulato: «*Attività dell'istruttore*». All'udienza di comparizione l'istruttore verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista nell'articolo 332, oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto di appello.

Dichiara l'inammissibilità dell'appello o la improcedibilità di esso ovvero la estinzione del procedimento d'appello, quando al riguardo non sorgono contestazioni; altrimenti provvede a norma dell'articolo 187, terzo comma.

Dichiara inoltre la contumacia dell'appellato, provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza, e procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti.

Tutti i provvedimenti sono dati con ordinanza e sono soggetti a reclamo a norma dell'articolo 357».

(2) Comma così sostituito, con efficacia dal 19 luglio 1998, dall'art. 74, Ordinamento giudiziario [7].

Il comma, con decorrenza dal 30 aprile 1995, per effetto dell'art. 55, l. 26 novembre 1990, n. 353, era così formulato: «La trattazione dell'appello è collegiale».

(3) È manifestamente infondata (in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost.) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 350, nella parte in cui non consentirebbe nel giudizio di appello la delega a un giudice monocratico dell'assunzione di prove al di fuori della

circoscrizione del tribunale ove ha sede la Corte di appello, atteso, da un lato, che le censure mosse, facendo riferimento a meri inconvenienti di fatto, assumono il carattere di rilievi di opportunità, estranei al controllo della legittimità costituzionale e, dall'altro lato, che non è pertinente il richiamo al principio di ragionevole durata del processo, perché, in astratto, il sistema dell'assunzione diretta da parte della corte d'appello non comporta necessariamente un maggiore dispendio di energie processuali e, soprattutto, di tempo (C. cost. 9 novembre 2007, n. 376).

(4) La parola «giudice» è stata così sostituita [alla parola «collegio», con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 74, Ordinamento giudiziario [7].

(5) C. cost. 10 aprile 2002, n. 102, nota 1, art. 300.

**351. Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria.** (1) - Sull'istanza prevista dall'articolo 283 il giudice provvede con ordinanza nella prima udienza.

La parte può, con ricorso al giudice, chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione. Davanti alla corte di appello il ricorso è presentato al presidente del collegio.

Il presidente del collegio o il tribunale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio, rispettivamente, davanti al collegio o davanti a sé. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può disporre provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza [624 ss.]; in tal caso, all'udienza in camera di consiglio il collegio o il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile (2).

(1) Articolo così sostituito, da ultimo, con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 75, Ordinamento giudiziario [7].

L'articolo - con decorrenza dal 30 aprile 1995 - per effetto dell'art. 56, l. 26 novembre 1990, n. 353, era così formulato: «*Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria*». Sull'istanza di cui all'articolo 283 il collegio provvede con ordinanza nella prima udienza.

La parte, mediante ricorso al presidente del collegio, può chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione.

Il presidente del collegio, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti davanti al collegio in camera di consiglio. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può disporre provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza; in tal caso all'udienza in camera di consiglio il collegio conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile.

Per effetto dell'art. 39, l. 14 luglio 1950, n. 581, il testo dell'articolo era così formulato: «*Provvedimenti*

sull'esecuzione provvisoria). Sull'istanza di concessione, di revoca o di sospensione dell'esecuzione provvisoria l'istruttore provvede con ordinanza nella prima udienza.

La parte, mediante ricorso al presidente del collegio o al pretore, può chiedere che la decisione sulla concessione o sulla revoca dell'esecuzione provvisoria o sulla sospensione della esecuzione iniziata sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione.

Il presidente del collegio o il pretore, se riconosce che ricorrono giusti motivi d'urgenza, fissa un'udienza di comparizione delle parti davanti a sé, e decide con ordinanza, che è soggetta a reclamo a norma dell'articolo 357\*.

(2) È manifestamente infondata (in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost.) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 351, nella parte in cui condiziona l'esercizio del diritto di difesa della parte resistente all'onere della preventiva costituzione rituale in giudizio di appello, atteso che la censura si basa sull'erroneo presupposto che la pronuncia di sospensione postuli l'onere della preventiva costituzione delle parti nel giudizio di merito, mentre tale affermazione non trova riscontro nella formulazione letterale della norma, la quale non detta alcuna disposizione circa la costituzione delle parti in tale fase. Specie considerato che il procedimento di inibitoria conserva tuttora uno spiccato carattere di autonomia, rispetto al giudizio sul merito dell'appello e in ragione di tale autonomia è consentito alla parte resistente costituirsi ai soli fini di contraddire all'istanza di sospensione, per cui qualora la decisione sulla sospensione debba essere pronunciata prima dell'udienza di comparizione e non siano ancora decorsi i termini per la costituzione nel giudizio di merito, la parte nei cui confronti è proposta l'istanza di sospensione bene può scegliere di costituirsi nel solo procedimento di inibitoria (C. cost. 4 luglio 2002, n. 312).

**352. Decisione.** (1) (2) - Esaurita l'attività prevista negli articoli 350 e 351, il giudice, ove non provveda a norma dell'articolo 356, invita le parti a precisare le conclusioni e dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma dell'articolo 190; la sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

Se l'appello è proposto alla corte di appello, ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, può chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, fermo restando il rispetto dei termini indicati nell'articolo 190 per il deposito delle difese scritte, la richiesta deve essere riproposta al presidente della corte alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

Il presidente provvede sulla richiesta fis-

sando con decreto la data dell'udienza di discussione da tenersi entro sessanta giorni; con lo stesso decreto designa il relatore.

La discussione è preceduta dalla relazione della causa; la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.

Se l'appello è proposto al tribunale, il giudice, quando una delle parti lo richiede, dispone lo scambio delle sole comparse conclusionali a norma dell'articolo 190 e fissa l'udienza di discussione non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse medesime; la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.

(1) Articolo così sostituito, con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 76, Ordinamento giudiziario [7].

L'articolo - con decorrenza dal 30 aprile 1995 - per effetto dell'art. 57, l. 26 novembre 1990, n. 353, era così formulato: «(Decisione). Esaurita l'attività prevista negli articoli 350 e 351, il collegio, ove non provveda ai sensi dell'articolo 356, invita le parti a precisare le conclusioni e dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'articolo 190; la sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

Ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, può chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, fermo restando il rispetto dei termini indicati nell'articolo 190 per il deposito delle difese scritte, la richiesta deve essere riproposta al presidente della corte alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

Il presidente provvede sulla richiesta fissando con decreto la data dell'udienza di discussione da tenersi entro sessanta giorni; con lo stesso decreto designa altresì il relatore.

La discussione è preceduta dalla relazione della causa; la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.

Il testo originario dell'articolo era così formulato: «(Rimessione della causa al collegio). L'istruttore, pronunciati i provvedimenti previsti negli articoli precedenti, invita le parti a precisare le conclusioni e le rimette a una udienza prossima del collegio, prima della quale le parti debbono comunicarsi le comparse a norma dell'articolo 190.

La discussione è preceduta dalla relazione dell'istruttore.

(2) È manifestamente inammissibile (in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost.) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 352 nella parte in cui non prevede, o, perlomeno, non consente, la fissazione di una nuova udienza per la precisazione delle conclusioni anche nell'ipotesi in cui solo in tale udienza si sia costituita, difendendo la parte appellata, atteso che l'art. 352 non si pone, né esplicitamente, né implicitamente, in antitesi con il potere di direzione del procedimento attribuito dall'art. 175 e, pertanto, non esprime alcun divieto di fissare una nuova udienza, se necessaria, per assicurare il legale svolgimento del procedimento (C. cost. 9 luglio 2002, n. 333).

### 353. **Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione [o di competenza].**

(1) - Il giudice d'appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione [1 ss., 37] negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice [383].

• **Le parti debbono riassumere [att. 125] il processo nel termine perentorio di sei mesi dalla notificazione della sentenza [170, 285].**

Se contro la sentenza d'appello è proposto ricorso per cassazione [360], il termine è interrotto.

(2)



**GD 99/1/36**

(1) Articolo così sostituito dall'art. 39, l. 14 luglio 1950, n. 581, ratifica del d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al codice di procedura civile.

(2) Comma abrogato - con decorrenza dal 1° gennaio 1993 - dall'art. 89<sup>1</sup>, l. 26 novembre 1990 n. 353. Il testo originario del comma era così formulato: «La disposizione del primo comma si applica anche quando il pretore, in riforma della sentenza del conciliatore, dichiara la competenza di questo».

### 354. **Rimessione al primo giudice per altri motivi.**

(1) - Fuori dei casi previsti nell'articolo precedente, il giudice d'appello non può rimettere la causa al primo giudice, tranne che dichiarare nulla la notificazione [160] della citazione introduttiva [163, 291], oppure riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio [102] o non doveva essere estromessa una parte [108, 109, 111], ovvero dichiarare la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'articolo 161, secondo comma.

Il giudice d'appello rimette la causa al primo giudice anche nel caso di riforma della sentenza che ha pronunciato sull'estinzione del processo a norma e nelle forme dell'articolo 308 [att. 130].

Nei casi di rimessione al primo giudice previsti nei commi precedenti, si applicano le disposizioni dell'articolo 353.

Se il giudice d'appello dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado, ne ordina,

in quanto possibile, la rinnovazione a norma dell'articolo 356.



**GD 01/24/55**

(1) Articolo così sostituito dall'art. 5, d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857, Disposizioni di coordinamento e di attuazione della l. 14 luglio 1950, n. 581, che ratifica il d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483.

### 355. **Provvedimenti sulla querela di falso.**

- Se nel giudizio di appello è proposta querela di falso [221], il giudice, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione della causa, sospende [295] con ordinanza [134] il giudizio e fissa alle parti un termine perentorio [153] entro il quale debbono riassumere la causa di falso davanti al tribunale [9; att. 125].

### 356. **Ammissione e assunzione di prove.**

(1) - Ferma l'applicabilità della norma di cui al numero 4) del secondo comma dell'articolo 279, il giudice d'appello, se dispone l'assunzione di una prova oppure la rinnovazione totale o parziale dell'assunzione già avvenuta in primo grado o comunque dà disposizioni per effetto delle quali il procedimento deve continuare, pronuncia ordinanza e provvede a norma degli articoli 191 e seguenti (2).

Quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dal n. 4) del secondo comma dell'articolo 279, il giudice d'appello non può disporre nuove prove [345<sup>2</sup>] riguardo alle domande e alle questioni, rispetto alle quali il giudice di primo grado, non definendo il giudizio, abbia disposto, con separata ordinanza, la prosecuzione dell'istruzione [att. 125-bis].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 40, l. 14 luglio 1950, n. 581, ratifica del d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al codice di procedura civile.

(2) Comma così sostituito - con decorrenza dal 30 aprile 1995 - dall'art. 58, l. 26 novembre 1990, n. 353 e, in precedenza, sostituito (con altra formulazione) dall'art. 40, l. 14 luglio 1950, n. 581, ratifica del d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al codice di procedura civile.

Per effetto dell'art. 40, l. 14 luglio 1950, n. 581, il testo del comma era così formulato: «Ferma l'applicabilità della norma di cui al n. 4) del secondo comma

dell'articolo 279, il giudice d'appello, se dispone l'assunzione di una prova oppure la rinnovazione totale o parziale dell'assunzione già avvenuta in primo grado, o comunque dà disposizioni per effetto delle quali il procedimento deve continuare, pronuncia ordinanza con la quale rimette le parti a udienza fissa davanti all'istruttore. Questi provvede a norma degli articoli 191 e seguenti».

### 357. Reclamo contro le ordinanze. (1)

(1) Articolo abrogato - con decorrenza dal 30 aprile 1995 - dall'art. 89<sup>1</sup>, l. 26 novembre 1990, n. 353, e, in precedenza, sostituito (con altra formulazione) dall'art. 41, l. 14 luglio 1950, n. 581, ratifica del d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al codice di procedura civile.

Per effetto dell'art. 41, l. 14 luglio 1950, n. 581, il testo dell'articolo era così formulato: «*Reclamo contro le ordinanze*). Le ordinanze con le quali l'istruttore abbia dichiarato, a norma dell'articolo 350, secondo comma, l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, ovvero l'estinzione del procedimento d'appello, e le ordinanze sulla esecuzione provvisoria prevista dall'articolo 351, possono essere impugnate con reclamo al collegio nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione. Il reclamo si propone con le forme previste dall'articolo 178, terzo, quarto e quinto comma.

Il collegio pronuncia sul reclamo in camera di consiglio, salvo che, trattandosi delle ordinanze previste dall'articolo 350, secondo comma, alcuna delle parti, prima della scadenza del termine per la comunicazione della memoria di replica, proponga istanza al presidente del collegio, perché il reclamo sia discusso in udienza. In tal caso il presidente fissa l'udienza per la discussione, con decreto che è comunicato alle parti a cura del cancelliere.

La decisione è pronunciata con sentenza se è respinto il reclamo contro le ordinanze previste dall'articolo 350, secondo comma; negli altri casi è pronunciata con ordinanza non impugnabile».

**358. Non riproponibilità di appello dichiarato inammissibile o improcedibile.** - L'appello dichiarato inammissibile [325, 327, 329, 331, 339, 350] o improcedibile [348, 350] non può essere riproposto, anche se non è decorso il termine [325, 326, 328] fissato dalla legge.



**359. Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale.** - Nei procedimenti d'appello davanti alla corte o al tribunale si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento di primo

grado davanti al tribunale [163 ss.; att. 132], se non sono incompatibili con le disposizioni del presente capo.

(1)

(1) Comma abrogato - con decorrenza dal 1° gennaio 1993 - dall'art. 89, l. 26 novembre 1990, n. 353.

Il testo originario del comma era così formulato: «Davanti al pretore si osservano anche nei procedimenti d'appello le norme del procedimento di primo grado, in quanto applicabili».

## CAPO TERZO

### Del ricorso per cassazione

#### SEZIONE PRIMA

### Dei provvedimenti impugnabili e dei ricorsi

**360. Sentenze impugnabili e motivi di ricorso.** (1) - Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado [720-*bis*] possono essere impugnate con ricorso per cassazione [325<sup>2</sup>]:

1) per motivi attinenti alla giurisdizione [1 ss., 37, 41, 282, 362, 366-*bis*, 367, 368, 374, 382, 386];

2) per violazione delle norme sulla competenza [5 ss., 38, 366-*bis*, 382<sup>2</sup>, 385<sup>2</sup>], quando non è prescritto il regolamento di competenza [42 ss.];

3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto [Cost. 111<sup>7</sup>] e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro [366-*bis*, 369 n. 4; 420-*bis*] (2);

4) per nullità della sentenza o del procedimento [69 ss., 112 ss., 132, 156 ss., 366-*bis*, 372, 383]

5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione [Cost. 111<sup>6</sup>; 132 n. 4; 384<sup>2</sup>] circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo [366<sup>3</sup>] per omettere l'appello; ma in tale caso l'impugnazione può proporsi soltanto a norma del primo comma, n. 3.

Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che

decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze può essere proposto, senza necessità di riserva, allorché sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio.

Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge [616, 618; Cost. 1117].



GD 06/08/57

(1) Articolo così sostituito, con decorrenza dal 2 marzo 2006, dall'art. 2, Procedura civile [5]. Per il regime transitorio, art. 27, Procedura civile [5].

In precedenza l'articolo, per effetto dell'art. 42, l. 14 luglio 1950, n. 581, di ratifica del d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483 era così formulato: **-360. Sentenze impugnabili e motivi di ricorso.** - Le sentenze pronunziate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione [alinea così sostituito, con decorrenza dal 1° gennaio 1993, dall'art. 59, l. 26 novembre 1990, n. 353]:

- 1) per motivi attinenti alla giurisdizione;
- 2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;
- 3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
- 4) per nullità della sentenza o del procedimento;
- 5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettata dalle parti o rilevabile di ufficio.

Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tal caso l'impugnazione può proporsi soltanto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

(2) Articolo 64, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nota 11, art. 409.

**361. Riserva facoltativa di ricorso contro sentenze non definitive.** (1) - Contro le sentenze previste dall'articolo 278 e contro quelle che decidono una o alcune delle domande senza definire l'intero giudizio, il ricorso per cassazione può essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per la proposizione del ricorso, e in ogni caso non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza stessa (2).

Qualora sia stata fatta la riserva di cui al precedente comma [att. 133], il ricorso deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio.

La riserva non può farsi, e se già fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcune delle parti sia proposto immediatamente ricorso.



(1) Articolo così sostituito dall'art. 42, l. 14 luglio 1950, n. 581, ratifica del d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al codice di procedura civile.

(2) Comma così sostituito, da ultimo, con decorrenza dal 2 marzo 2006, dall'art. 3, Procedura civile [5]. Per il regime transitorio, art. 27, Procedura civile [5].

In precedenza, con decorrenza dall'1° gennaio 1993, per effetto dell'art. 60, l. 26 novembre 1990, n. 353, il comma era così formulato: «Contro le sentenze previste dall'articolo 278 e dal n. 4) del secondo comma dell'articolo 279, il ricorso per cassazione può essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per la proposizione del ricorso, e in ogni caso non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza stessa».

**362. Altri casi di ricorso.** - Possono essere impugnate con ricorso per cassazione, nel termine di cui all'articolo 325 secondo comma, le decisioni in grado di appello o in unico grado di un giudice speciale, per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso [37, 41].

Possono essere denunciati in ogni tempo con ricorso per cassazione [364<sup>3</sup>]:

1) i conflitti positivi o negativi di giurisdizione tra giudici speciali, o tra questi e i giudici ordinari [1 ss., 37, 41];

2) i conflitti negativi di attribuzione tra la pubblica amministrazione e il giudice ordinario [374<sup>1</sup>].



**363. Principio di diritto nell'interesse della legge.** (1) - Quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge [327] o vi hanno rinunciato [329], ovvero quando il provvedimento non è ricorribile in cassazione e non è altrimenti impugnabile, il Procu-



ratore generale presso la Corte di cassazione può chiedere che la Corte enunci nell'interesse della legge il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi.

La richiesta del procuratore generale, contenente una sintetica esposizione del fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento dell'istanza, è rivolta al primo presidente, il quale può disporre che la Corte si pronunci a sezioni unite se ritiene che la questione è di particolare importanza [374].

Il principio di diritto può essere pronunciato dalla Corte anche d'ufficio, quando il ricorso proposto dalle parti è dichiarato inammissibile, se la Corte ritiene che la questione decisa è di particolare importanza.

La pronuncia della Corte non ha effetto sul provvedimento del giudice di merito.

(1) Articolo così sostituito, con decorrenza dal 2 marzo 2006, dall'art. 4, Procedura civile [5]. Per il regime transitorio, art. 27, Procedura civile [5].

Il testo originario dell'articolo era così formulato:  
**363. Ricorso nell'interesse della legge.** - Quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge o vi hanno rinunciato, il procuratore generale presso la corte di cassazione può proporre ricorso per chiedere che sia cassata la sentenza nell'interesse della legge.

In tal caso le parti non possono giovare della cassazione della sentenza».

### 364. Deposito per il caso di soccombenza. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 1, l. 18 ottobre 1977, n. 793, Abolizione del deposito per soccombenza nel processo civile.

**365. Sottoscrizione del ricorso.** - Il ricorso è diretto alla corte e sottoscritto, a pena d'inammissibilità [375], da un avvocato iscritto nell'apposito albo [Avvocati [4]], munito di procura speciale [82<sup>2</sup>, 83, 125<sup>3</sup>, 369 n. 3].



GD 98/13/56

**366. Contenuto del ricorso.** (1) - Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità:

- 1) l'indicazione delle parti;
- 2) l'indicazione della sentenza o decisione impugnata;
- 3) l'esposizione sommaria dei fatti della causa;

4) i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, secondo quanto previsto dall'articolo 366-bis;

5) l'indicazione della procura [83], se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto;

6) la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.

Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione.

Nel caso previsto nell'articolo 360, secondo comma, l'accordo delle parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato, anche anteriore alla sentenza impugnata, da unirsi al ricorso stesso.

Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 possono essere fatte al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica indicato in ricorso dal difensore che così dichiara di volerle ricevere, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente. Si applicano le disposizioni richiamate dal secondo comma dell'articolo 176.



(1) Articolo così sostituito, con decorrenza dal 2 marzo 2006, dall'art. 5, Procedura civile [5]. Per il regime transitorio, art. 27, Procedura civile [5].

Il testo originario dell'articolo era così formulato:  
**366. Contenuto del ricorso.** - Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità:

- 1) l'indicazione delle parti;
- 2) l'indicazione della sentenza o decisione impugnata;
- 3) l'esposizione sommaria dei fatti della causa
- 4) i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano;
- 5) l'indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto [numero così sostituito dall'art. 3, l. 18 ottobre 1977, n. 793].

Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della corte di cassazione.

Nel caso previsto nell'articolo 360 secondo comma, l'accordo delle parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato da unirsi al ricorso stesso.

➤ **366-bis. Formulazione dei motivi.** (1) - Nei casi previsti dall'articolo 360, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4), l'illustrazione di ciascun motivo si deve contenere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto. Nel caso previsto dall'articolo 360, primo comma, n. 5), l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione [375, n. 5].



GD 06/08/61

(1) Articolo inserito, con decorrenza dal 2 marzo 2006, dall'art. 6, Procedura civile [5]. Per il regime transitorio, art. 27, Procedura civile [5].

**367. Sospensione del processo di merito.** (1) - Una copia del ricorso per cassazione proposto a norma dell'articolo 41, primo comma, è depositata, dopo la notificazione alle altre parti, nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa, il quale sospende il processo se non ritiene l'istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata. Il giudice istruttore o il collegio provvede con ordinanza (2) (3).

Se la corte di cassazione dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, le parti devono riassumere [att. 125] il processo entro il termine perentorio [152] di sei mesi dalla comunicazione della sentenza.



(1) Articolo così sostituito dall'art. 43, l. 14 luglio 1950, n. 581, ratifica del d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al codice di procedura civile.

(2) Comma così sostituito - con decorrenza dal 1° gennaio 1993 - dall'art. 61, l. 26 novembre 1990, n. 353.

Per effetto dell'art. 43, l. 14 luglio 1950, n. 581, il comma era così formulato: «Una copia del ricorso per cassazione proposto a norma dell'articolo 41, primo comma, è depositata, dopo la notificazione alle altre parti, nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa, il quale sospende il processo con ordinanza non impugnabile».

(3) Per il regime transitorio, art. 90, Procedura civile [1] [come sostituito, da ultimo, dall'art. 9, d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, conv., con mod., dalla l. 20 dicembre 1995, n. 534].

**368. Questione di giurisdizione sollevata dal prefetto.** - Nel caso previsto nell'articolo 41 secondo comma, la richiesta per la decisione della corte di cassazione è fatta dal prefetto con decreto motivato.

Il decreto è notificato [137], su richiesta del prefetto, alle parti e al procuratore della Repubblica presso il tribunale, se la causa pende davanti a questo [o davanti a un pretore (1)], oppure al procuratore generale presso la corte d'appello, se pende davanti alla corte.

Il pubblico ministero comunica il decreto del prefetto al capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale pende la causa. Questi sospende [295] il procedimento con decreto che è notificato alle parti a cura del pubblico ministero entro dieci giorni dalla sua pronuncia, sotto pena di decadenza della richiesta.

La corte di cassazione è investita della questione di giurisdizione con ricorso [360 n. 1, 362, 364 n. 2] a cura della parte più diligente, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto.

Si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

(1) Le parole «o davanti a un pretore» sono state soppresse, con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 77, Ordinamento giudiziario [7].

**369. Deposito del ricorso.** - Il ricorso deve essere depositato [att. 134, 135, 137] nella cancelleria della corte, a pena di improcedibilità [375, 387], nel termine [152] di giorni venti dall'ultima notificazione [330; Notificazioni [3], 53] alle parti contro le quali è proposto.

Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena di improcedibilità [375, 387]:

1) il decreto di concessione del gratuito patrocinio [att. 38] (1);

2) copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei provvedimenti

dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 362;

3) la procura speciale [365], se questa è conferita con atto separato [83] (2);

4) gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda (3).

Il ricorrente deve chiedere alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata o del quale si contesta la giurisdizione la trasmissione alla cancelleria della corte di cassazione del fascicolo d'ufficio [Procedura civile 4], 16]; tale richiesta è restituita dalla cancelleria al richiedente munita di visto, e deve essere depositata insieme col ricorso [att. 123-bis, 131-bis, 134, 135, 137].



GD 04/41/20

(1) Numero così sostituito dall'art. 4, l. 18 ottobre 1977, n. 793, Abolizione del deposito per soccombenza nel processo civile.

(2) È inammissibile (*in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 369<sup>2</sup>, n. 3, nella parte in cui, prevedendo, a pena d'improcedibilità, il deposito della procura speciale, conferita con atto separato, preclude la possibilità di sanatorie tanto ad opera della parte autonomamente, quanto con l'intervento collaborativo del giudice, in quanto le addizioni richieste sono affidate alla scelta discrezionale del legislatore e la Corte costituzionale non può con una pronuncia additiva introdurre nel processo di cassazione innovazioni, quale quella della sanatoria del tardivo deposito della procura speciale, che, per la molteplicità delle soluzioni astrattamente possibili, possono essere valutate e deliberate solo dal legislatore (*C. cost. 24 novembre 1992, n. 471*).

(3) Numero così sostituito, con decorrenza dal 2 marzo 2006, dall'art. 21, Procedura civile [5]. Per il regime transitorio, art. 27, Procedura civile [5]. Il testo originario del numero era così formulato: «4) gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda».

**370. Controricorso.** - La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso [125] da notificarsi [Notificazioni 4], 1] al ricorrente nel domicilio eletto [366] entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso [369, 371]. In mancanza di tale notificazione, essa non può presentare memorie [378], ma soltanto partecipare alla discussione orale [379].

Al controricorso si applicano le norme degli articoli 365 e 366, in quanto è possibile.

Il controricorso è depositato nella cancelleria della corte entro venti giorni dalla notificazione, insieme con gli atti e i documenti e con la procura speciale, se conferita con atto separato [att. 134, 135, 137].



**371. Ricorso incidentale.** - La parte di cui all'articolo precedente deve proporre con l'atto contenente il controricorso [370] l'eventuale ricorso incidentale [333] contro la stessa sentenza [335, 375] (1).

La parte alla quale è stato notificato il ricorso per integrazione a norma degli articoli 331 e 332 deve proporre l'eventuale ricorso incidentale nel termine di quaranta giorni dalla notificazione, con atto notificato al ricorrente principale e alle altre parti nello stesso modo del ricorso principale [330] (2).

Al ricorso incidentale si applicano le disposizioni degli articoli 365, 366 e 369.

Per resistere al ricorso incidentale può essere notificato un controricorso a norma dell'articolo precedente.

Se il ricorrente principale deposita la copia della sentenza o della decisione impugnata, non è necessario che la depositi anche il ricorrente per incidente.



GD 01/23/58

(1) Comma così sostituito dall'art. 5, l. 18 ottobre 1977, n. 793, Abolizione del deposito per soccombenza nel processo civile.

(2) È inammissibile (*in riferimento agli artt. 31 e 24<sup>1</sup> Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 371<sup>1</sup> nella parte in cui non prevede che, in caso di morte della parte contro la quale il ricorso principale è diretto, durante il termine per proporre ricorso incidentale, tale termine sia interrotto e che il nuovo decorra dal giorno in cui la notificazione del ricorso è rinnovata agli eredi tenuto presente che compete al legislatore porre rimedio alla diversità di trattamento che attualmente riceve il ricorrente incidentale rispetto al ricorrente principale, nel caso in cui si verifichi uno degli eventi di cui all'art. 299, tra cui quello della morte del ricorrente incidentale e di apprestare, fra i vari meccanismi possibili, quello più idoneo a superare le difficoltà nelle quali possano trovarsi gli eredi, in modo da garantire ad essi la piena tutela del diritto di cui sono divenuti titolari, per la morte del *de cuius* (*C. cost. 20 dicembre 1988, n. 1110*).

**371-bis. Deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio.** (1) (2) - Quora la corte abbia ordinato l'integrazione

del contraddittorio [331], assegnando alle parti un termine perentorio [153] per provvedervi, il ricorso notificato, contenente nell'instestazione le parole «atto di integrazione del contraddittorio», deve essere depositato nella cancelleria della corte stessa, a pena di improcedibilità, entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnato.



(1) Articolo inserito - con decorrenza dal 1° gennaio 1993 - dall'art. 62, l. 26 novembre 1990, n. 353.

(2) Per il regime transitorio, art. 90, Procedura civile [ ] [come sostituito, da ultimo, dall'art. 9, d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, conv., con mod., dalla l. 20 dicembre 1995, n. 534].

### 372. Produzione di altri documenti.

- Non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata [161, 360 n. 4] e l'ammissibilità [375] del ricorso [365, 366] e del controricorso [370].

Il deposito dei documenti relativi all'ammissibilità può avvenire indipendentemente da quello del ricorso e del controricorso, ma deve essere notificato [137], mediante elenco, alle altre parti.



### 373. Sospensione dell'esecuzione. (1)

- Il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza [337] (2). Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione [119, 623; att. 86, 131-bis] (3).

L'istanza si propone con ricorso al conciliatore [ora: giudice di pace] (4), al tribunale in composizione monocratica (5) o al presidente del collegio, il quale, con decreto [135] in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti rispettivamente dinanzi a sé o al collegio in camera di consiglio. Copia del

ricorso e del decreto sono notificate [137] al procuratore dell'altra parte, ovvero alla parte stessa, se questa sia stata in giudizio senza ministero di difensore o non sia costituita nel giudizio definito con la sentenza impugnata. Con lo stesso decreto, in caso di eccezionale urgenza, può essere disposta provvisoriamente l'immediata sospensione dell'esecuzione (6).



(1) Articolo così sostituito dall'art. 44, l. 14 luglio 1950, n. 581, ratifica del d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al codice di procedura civile.

(2) Contro i provvedimenti in materia disciplinare, è ammesso ricorso alle sezioni unite della Corte suprema di cassazione. Il ricorso ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato (art. 17<sup>3</sup>, l. 24 marzo 1958, n. 195, *Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*).

(3) Costituisce grave e irreparabile danno, ai sensi dell'art. 373 c.p.c., anche l'esecuzione di sentenza che privi il concessionario di un fondo del sostentamento suo o della sua famiglia, o possa risultare fonte di serio pericolo per l'integrità economica dell'azienda o per l'allevamento di animali (art. 46<sup>7</sup>, l. 3 maggio 1982, n. 203, *Norme sui contratti agrari*).

(4) 1. In tutte le disposizioni di legge in cui vengono usate le espressioni «conciliatore», «giudice conciliatore» e «vice conciliatore» ovvero «ufficio di conciliazione», queste debbono intendersi sostituite rispettivamente con le espressioni «giudice di pace» e «ufficio del giudice di pace» (art. 39 [Coordinamento], Giudice di pace [ ]).

(5) Le parole «tribunale in composizione monocratica» sono state così sostituite [alla parola «pretore»], con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 78, Ordinamento giudiziario [ ].

(6) Comma così sostituito - con decorrenza dal 1° gennaio 1993 - dall'art. 63, l. 26 novembre 1990, n. 353.

Per effetto dell'art. 44, l. 14 luglio 1950, n. 581, il comma era così formulato: «L'istanza si propone con ricorso al pretore o al presidente del collegio, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti rispettivamente dinanzi a sé o al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate al procuratore dell'altra parte, ovvero alla parte stessa, se questa sia stata in giudizio senza ministero di difensore o non si sia costituita nel giudizio definito con la sentenza impugnata. Con lo stesso decreto, in caso di eccezionale urgenza, può essere disposta provvisoriamente l'immediata sospensione della esecuzione».

## SEZIONE SECONDA

**Del procedimento e dei provvedimenti****374. Pronuncia a sezioni unite.** (1)

- La Corte pronuncia a sezioni unite [Ordinamento giudiziario [1], 67] nei casi previsti nel n. 1) dell'articolo 360 e nell'articolo 362. Tuttavia, tranne che nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, il ricorso può essere assegnato alle sezioni semplici, se sulla questione di giurisdizione proposta si sono già pronunciate le sezioni unite.

Inoltre il primo presidente può disporre che la Corte pronunci a sezioni unite sui ricorsi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza [363].

Se la sezione semplice ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso.

In tutti gli altri casi la Corte pronuncia a sezione semplice.



GD 06/08/64

(1) Articolo così sostituito, con decorrenza dal 2 marzo 2006, dall'art. 8, Procedura civile [5]. Per il regime transitorio, art. 27, Procedura civile [5].

Il testo originario dell'articolo era così formulato:  
**374. Pronuncia a sezioni unite.** - La Corte pronuncia a sezioni unite nei casi previsti nel numero 1), dell'articolo 360 e nell'articolo 362.

Inoltre il primo presidente può disporre che la corte pronunci a sezioni unite sui ricorsi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza.

In tutti gli altri casi la corte pronuncia a sezione semplice.

**375. Pronuncia in camera di consiglio.** (1) - La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio [380-*bis*] quando riconosce di dovere [391-*bis*<sup>2</sup>] :

• 1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto;

2) ordinare l'integrazione del contraddittorio [371-*bis*] o disporre che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332 ovvero che sia rinnovata (2);

3) provvedere in ordine all'estinzione del processo in ogni caso diverso dalla rinuncia [307 ss.] (2);

4) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza [42, 49] e di giurisdizione [41] (2);

• 5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l'eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza, ovvero dichiararne l'inammissibilità per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360 o per difetto dei requisiti previsti dall'articolo 366-*bis* (2).

(3)



GD 06/08/67

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, l. 24 marzo 2001, n. 89, Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile.

(2) I numeri 2, 3, 4 e 5 sono stati così sostituiti, con decorrenza dal 2 marzo 2006, dall'art. 8, Procedura civile [5]. Per il regime transitorio, art. 27, Procedura civile [5].

Il precedente testo dei numeri era così formulato:  
 •2) ordinare l'integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332;

3) dichiarare l'estinzione del processo per avvenuta rinuncia a norma dell'articolo 390;

4) pronunciare in ordine all'estinzione del processo in ogni altro caso;

5) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione.


(3) I commi 2, 3 e 4 sono stati abrogati, con decorrenza dal 2 marzo 2006, dall'art. 8, Procedura civile [5].

In precedenza i commi 2, 3, 4 erano così formulati:  
 •La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia sentenza in camera di consiglio quando il ricorso principale e quello incidentale eventualmente proposto sono manifestamente fondati e vanno, pertanto, accolti entrambi, o quando riconosce di dover pronunciare il rigetto di entrambi per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi, nonché quando un ricorso va accolto per essere manifestamente fondato e l'altro va rigettato per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi.

La Corte, se ritiene che non ricorrano le ipotesi di

cui al primo e al secondo comma, rinvia la causa alla pubblica udienza.

Le conclusioni del pubblico ministero, almeno venti giorni prima dell'adunanza della Corte in camera di consiglio, sono notificate agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare memorie entro il termine di cui all'articolo 378 e di essere sentiti, se compaiono, nei casi previsti al primo comma, numeri 1), 4) e 5), limitatamente al regolamento di giurisdizione, e al secondo comma».

**376. Assegnazione dei ricorsi alle sezioni.** -  I ricorsi sono assegnati alle sezioni unite o alle sezioni semplici dal primo presidente [374; att. 142].

La parte, che ritiene di competenza delle sezioni unite [374] un ricorso assegnato a una sezione semplice, può proporre al primo presidente istanza [att. 139] di rimessione alle sezioni unite, fino a dieci giorni prima dell'udienza di discussione del ricorso.

All'udienza della sezione semplice, la rimessione può essere disposta soltanto su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, con ordinanza inserita nel processo verbale.



**377. Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio.** (1) - Il primo presidente, su presentazione del ricorso a cura del cancelliere, fissa l'udienza [378] o l'adunanza della camera di consiglio [375] e nomina il relatore per i ricorsi assegnati alle sezioni unite. Per i ricorsi assegnati alle sezioni semplici provvede allo stesso modo il presidente della sezione.

Dell'udienza è data comunicazione [136] dal cancelliere agli avvocati delle parti almeno venti giorni prima [379] (2).



(1) Articolo così sostituito - con decorrenza dal 1° gennaio 1993 - dall'art. 65, l. 26 novembre 1990, n. 353.

Il testo originario dell'articolo era così formulato: «*Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio.* Il primo presidente, su presentazione del ricorso a cura del cancelliere, fissa l'udienza o l'adunanza della camera di consiglio e nomina il relatore.

Dell'udienza è data comunicazione dal cancelliere agli avvocati delle parti almeno venti giorni prima».


(2) *C. cost.* 18 marzo 2005, n. 109, nota 1, art. 301.

**378. Deposito di memorie di parte.** - Le parti possono presentare le loro memorie in cancelleria non oltre cinque giorni prima dell'udienza [att. 140].



**379. Discussione.** - All'udienza il relatore riferisce i fatti rilevanti per la decisione del ricorso, il contenuto del provvedimento impugnato e, in riassunto, se non vi è discussione delle parti, i motivi del ricorso [366 n. 4] e del controricorso [370].

Dopo la relazione il presidente invita gli avvocati delle parti a svolgere le loro difese.

Quindi il pubblico ministero espone oralmente le sue conclusioni motivate [Ordinamento giudiziario , 76] (1).

Non sono ammesse repliche, ma gli avvocati delle parti possono nella stessa udienza presentare alla corte brevi osservazioni per iscritto sulle conclusioni del pubblico ministero.



(1) Non è fondata (*in riferimento all'art. 24 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 379<sup>3</sup>, nella parte in cui, nei giudizi relativi alle impugnazioni delle sentenze della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura (regolati dagli artt. 14 e 17 della l. 24 marzo 1958, n. 195, e dagli artt. 59 e 60 del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916), si applica anche allorché il ricorso venga proposto dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione, tenuto presente che nel quadro complessivo delle disposizioni del codice di procedura civile che regolano il processo davanti alla Corte di cassazione, considerata la scansione temporale e logica degli atti difensivi che precedono l'udienza, l'ordine della discussione finale, e in particolare il fatto che il pubblico ministero presso la Corte, anche quando riveste il ruolo di ricorrente, conclude l'udienza dopo che gli avvocati delle parti private hanno illustrato le loro difese, non comporta alcuna violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito, che può dispiegarsi pienamente nei modi previsti dalla vigente legge, senza che dall'ordine degli interventi possa derivare alcun pregiudizio della difesa delle parti (specie tenuto presente che la discussione verte solo sulle difese già proposte e non è consentito alle parti, e ciò anche al p.m., portare alla cognizione del giudice fatti o motivi nuovi, diversi da quelli trattati) (*C. cost.* 29 ottobre 1999, n. 403).


**380. Deliberazione della sentenza.** - La corte, dopo la discussione della causa,

delibera, nella stessa seduta, la sentenza in camera di consiglio [388] (1).

Si applica alla deliberazione della corte la disposizione dell'articolo 276 [att. 135, 141].



(1) Comma così sostituito dall'art. 4, l. 8 agosto 1977, n. 532, Provvedimenti urgenti in materia processuale e di ordinamento giudiziario.

**380-bis.**  **Procedimento per la decisione in camera di consiglio.** (1) - Il relatore nominato ai sensi dell'articolo 377, se, ricorrendo le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), non ritiene che il ricorso sia deciso in udienza, deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e diritto in base ai quali ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio [391-bis<sup>2</sup>].

Il presidente fissa con decreto l'adunanza della Corte.

Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza il decreto e la relazione sono comunicati al pubblico ministero e notificati agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare, il primo, conclusioni scritte, ed i secondi, memorie, non oltre cinque giorni prima e di chiedere di essere sentiti, se compaiono, nei casi previsti dall'articolo 375, primo comma, numeri 1), 3) e 5).

Nella seduta la Corte delibera sul ricorso con ordinanza.

Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste all'articolo 375 la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza.



(1) Articolo inserito, con decorrenza dal 2 marzo 2006, dall'art. 10, Procedura civile [5]. Per il regime transitorio, art. 27, Procedura civile [5].

**380-ter. Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza.** (1) - Nei casi previsti dall'articolo 375, primo comma, numero 4), il presidente, se non provvede ai sensi dell'arti-

colo 380-bis, primo comma, richiede al pubblico ministero le sue conclusioni scritte.

Le conclusioni ed il decreto del presidente che fissa l'adunanza sono notificati, almeno venti giorni prima, agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima e di chiedere di essere sentiti, se compaiono, limitatamente al regolamento di giurisdizione.

Non si applica la disposizione del quinto comma dell'articolo 380-bis.

(1) Articolo inserito, con decorrenza dal 2 marzo 2006, dall'art. 11, Procedura civile [5]. Per il regime transitorio, art. 27, Procedura civile [5].

### 381. Provvedimento sul deposito. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 1, l. 18 ottobre 1977, n. 793, Abolizione del deposito per soccombenza nel processo civile.

**382. Decisione delle questioni di giurisdizione e di competenza.** - La corte, quando decide una questione di giurisdizione [37, 41, 360 n. 1, 362, 363, 367, 368], statuisce su questa, determinando, quando occorre, il giudice competente [367<sup>2</sup>, 386] (1).

Quando cassa per violazione delle norme sulla competenza, statuisce su questa [360 n. 2].

Se riconosce che il giudice del quale si impugna il provvedimento e ogni altro giudice difettano di giurisdizione [1 ss.], cassa senza rinvio [385]. Egualmente provvede [385<sup>2</sup>, 389] in ogni altro caso in cui ritiene che la causa non poteva essere proposta o il processo proseguito.



(1) Non è fondata (*in riferimento all'art. 25<sup>1</sup> Cost.*), la questione di legittimità costituzionale, dell'art. 382<sup>1</sup> nella parte in cui consente alla corte di cassazione, in sede di annullamento di sentenza dichiarativa della giurisdizione, di rimettere la causa ad altra sezione dello stesso ufficio giudiziario, diversa da quella che ha pronunciato la sentenza impugnata, atteso che il giudice naturale precostituito per legge è l'ufficio giudiziario individuabile secondo i criteri di competenza previamente stabiliti, rispetto a fattispecie astratte, dall'ordinamento processuale e non corrono rapporti di competenza tra le varie sezioni in cui si articolano gli uffici giudiziari complessi (*C. cost. 18 maggio 1989, n. 271*).

**383. Cassazione con rinvio.** - La corte, quando accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli richiamati nell'articolo precedente, rinvia [392 ss.] la causa ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata [att. 126, 129-*bis*; Avvocatura dello Stato [1], 10].

Nel caso previsto nell'articolo 360 secondo comma, la causa può essere rinviata al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull'appello al quale le parti hanno rinunciato.

La corte, se riscontra una nullità del giudizio di primo grado per la quale il giudice d'appello avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice [353, 354], rinvia [392 ss.] la causa a quest'ultimo [388; att. 125] (1) (2).



GD 08/14/29

(1) È manifestamente inammissibile (*in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 383 [nonché degli artt. 668-*ter*, *quater* e *quinquies*], sotto il profilo che tali norme non permetterebbero di individuare con esattezza il giudice cui rivolgere richiesta di provvedimento cautelare, durante la pendenza del giudizio di cassazione, atteso che, diversamente da quanto argomentato dal rimettente, il sistema di norme impugnate consente, mediante i vari strumenti interpretativi, di individuare con certezza il giudice competente a conoscere delle richieste di misure cautelari durante la pendenza del giudizio di cassazione (*C. cost. 20 dicembre 1996, n. 405*).

(2) Per una ipotesi particolare, art. 68-*bis*<sup>4</sup>, d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 [nota 10, art. 409].

### 384. Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito.

(1) - La Corte enuncia il principio di diritto quando decide il ricorso proposto a norma dell'articolo 360, primo comma, n. 3), e in ogni altro caso in cui, decidendo su altri motivi del ricorso, risolve una questione di diritto di particolare importanza.

La Corte, quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza rinviando la causa ad altro giudice, il quale deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte, ovvero decide la causa nel merito [391-*ter*] qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto (2) (3).

Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio, la Corte riserva la decisione, assegnando con ordinanza al pubblico ministero e alle parti

un termine non inferiore a venti e non superiore a sessanta giorni dalla comunicazione per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla medesima questione.

Non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto; in tal caso la Corte si limita a correggere la motivazione.



GD 06/08/73

(1) Articolo così sostituito, con decorrenza dal 2 marzo 2006, dall'art. 12, Procedura civile [5]. Per il regime transitorio, art. 27, Procedura civile [5].

In precedenza, per effetto dell'art. 66, l. 26 novembre 1990, n. 353, con decorrenza dal 1° gennaio 1993, il testo dell'articolo era così formulato: **384. Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito.** - La corte, quando accoglie il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, enuncia il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi ovvero decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto; in tal caso la corte si limita a correggere la motivazione-.

(2) Non è fondata (*in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 384, nella parte in cui prevede che il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione in sede di cassazione con rinvio sia vincolante per il giudice del rinvio anche nel caso in cui una parte non abbia potuto, senza sua colpa e contro la sua volontà, esercitare in alcun modo il proprio diritto di difesa nella fase di legittimità (*C. cost. 3 luglio 1996, n. 224*).

(3) *C. cost. 24 ottobre 2007, n. 349* [nota 2, art. 134 Cost.].

**385. Provvedimenti sulle spese.** - La corte, se rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese [91, 391<sup>2</sup>].

Se cassa senza rinvio [382<sup>3</sup>] o per violazione delle norme sulla competenza [382<sup>2</sup>], provvede sulle spese di tutti i precedenti giudizi, liquidandole essa stessa o rimettendone la liquidazione al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.

Se rinvia [392 ss.] la causa ad altro giudice, può provvedere sulle spese del giudizio di cassazione o rimetterne la pronuncia al giudice di rinvio [383].

☛ Quando pronuncia sulle spese, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 375, la Corte, anche d'ufficio, condanna, altresì, la parte soccom-



bente al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari, se ritiene che essa ha proposto il ricorso o vi ha resistito anche solo con colpa grave (1).



(1) Comma aggiunto, con decorrenza dal 2 marzo 2006, dall'art. 12, Procedura civile [5]. Per il regime transitorio, art. 27, Procedura civile [5].

**386. Effetti della decisione sulla giurisdizione.** - La decisione sulla giurisdizione [374<sup>1</sup>, 382] è determinata dall'oggetto della domanda e, quando prosegue il giudizio, non pregiudica le questioni sulla pertinenza del diritto e sulla proponibilità della domanda [336].



**387. Non riproponibilità del ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile.** - Il ricorso dichiarato inammissibile [365, 366, 371, 375] o improcedibile [369, 375], non può essere riproposto, anche se non è scaduto il termine [326, 327] fissato dalla legge.



**388. Trasmissione di copia del dispositivo al giudice di merito.** (1) - Copia della sentenza è trasmessa dal cancelliere della Corte a quello del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, affinché ne sia presa nota in margine all'originale di quest'ultima.

La trasmissione può avvenire anche in via telematica.

(1) Articolo così sostituito, con decorrenza dal 2 marzo 2006, dall'art. 14, Procedura civile [5]. Per il regime transitorio, art. 27, Procedura civile [5].

Il testo originario dell'articolo era così formulato: **«388. Trasmissione di copia del dispositivo al giudice di merito.** - Copia del dispositivo della sentenza è trasmessa dal cancelliere della corte a quello del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, affinché ne sia presa nota in margine all'originale di quest'ultima.»

**389. Domande conseguenti alla casazione.** - Le domande di restituzione o di

riduzione in pristino e ogni altra conseguente alla sentenza di cassazione si propongono al giudice di rinvio [383, 392 ss.] e, in caso di cassazione senza rinvio [382], al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata [att. 144].



**390. Rinuncia.** - La parte può rinunciare al ricorso principale [360] o incidentale [371] finché non sia cominciata la relazione all'udienza [379], o sia notificata la richiesta del pubblico ministero di cui all'articolo 375.

La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto [84<sup>2</sup>].

L'atto di rinuncia è notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto.



**391. Pronuncia sulla rinuncia.** - Sulla rinuncia e nei casi di estinzione del processo disposta per legge [306 ss.], la Corte provvede con sentenza quando deve decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento, altrimenti provvede il presidente con decreto (1).

Il decreto o la sentenza che dichiara l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese [91, 385] (1).

Il decreto ha efficacia di titolo esecutivo [474] se nessuna delle parti chiede la fissazione dell'udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione (1).

La condanna non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale [84<sup>2</sup>].




(1) Comma così sostituito, con decorrenza dal 2 marzo 2006, dall'art. 15, Procedura civile [5]. Per il regime transitorio, art. 27, Procedura civile [5].

In precedenza i commi 1-3 erano così formulati: «Sulla rinuncia la corte provvede con sentenza quando deve decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento, altrimenti provvede con ordinanza.»

L'ordinanza o la sentenza, che provvede sulla rinuncia, condanna il rinunciante alle spese [comma così sostituito dall'art. 6, l. 18 ottobre 1977, n. 793].

L'ordinanza ha efficacia di titolo esecutivo.»

### 391-bis. Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della corte di cassazione.

(1) (2) (3) - Se la sentenza o l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 4) e 5), (4) pronunciata dalla corte di cassazione è affetta da errore materiale di calcolo ai sensi dell'articolo 287 ovvero da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, n. 4), la parte interessata può chiederne la correzione e la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti da notificare entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, ovvero di un anno dalla pubblicazione della sentenza stessa .

La Corte decide sul ricorso in camera di consiglio nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 380-bis (5).


Sul ricorso per correzione dell'errore materiale pronuncia con ordinanza (6).

Sul ricorso per revocazione pronuncia con ordinanza se lo dichiara inammissibile, altrimenti rinvia alla pubblica udienza [379] (6).


La pendenza del termine per la revocazione della sentenza della corte di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato [324] della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto.

In caso di impugnazione per revocazione della sentenza della corte di cassazione non è ammessa la sospensione dell'esecuzione della sentenza passata in giudicato, né è sospeso il giudizio o il termine per riassumerlo.




 Comma costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede un termine per la proposizione dell'istanza di correzione degli errori materiali delle sentenze della Corte di cassazione (*C. cost. 18 aprile 1996, n. 119*).

(1) Articolo aggiunto - con decorrenza dal 1° gennaio 1993 - dall'art. 67, l. 26 novembre 1990, n. 353.

(2) Per il regime transitorio, art. 90, Procedura civile  [come sostituito, da ultimo, dall'art. 9, d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, conv., con mod., dalla l. 20 dicembre 1995, n. 534].


(3) È manifestamente inammissibile (*in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 391-bis e 395 n. 3, nella parte in cui non consentono la revocazione della sentenza di cassazione dichiarativa della inammissibilità del ricorso, quando, successivamente sia stato rinvenuto un documento decisivo relativo agli atti interni del giudizio di legittimità, la cui mancata produzione abbia impedito

la pronuncia sul merito dell'impugnativa e che la parte interessata, per causa ad essa non imputabile non abbia potuto tempestivamente produrre, non sussistendo le condizioni perché, con una pronuncia additiva, possa ampliarsi nel senso richiesto dal remittente la sfera applicativa degli artt. 391-bis e 395 n. 3. Una tale operazione, infatti, non si risolverebbe nella semplice estensione di una disciplina a ipotesi in essa non ricomprese e tuttavia accomunate da identica *ratio*, ma comporterebbe l'introduzione di un motivo di revocazione affatto nuovo, che sarebbe caratterizzato da una *ratio* autonoma e diversa, e che solo il legislatore potrebbe prevedere, nell'esercizio della sua discrezionalità (*C. cost. 25 luglio 2001, n. 305*).

(4) Le parole «o l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 4) e 5),» sono state inserite, con decorrenza dal 2 marzo 2006, dall'art. 16, Procedura civile .

(5) Comma così sostituito, con decorrenza dal 2 marzo 2006, dall'art. 16, Procedura civile .

In precedenza il comma era così formulato: «Sul ricorso la Corte pronuncia in camera di consiglio a norma dell'articolo 375.»



(6) Comma aggiunto, con decorrenza dal 2 marzo 2006, dall'art. 16, Procedura civile .

### 391-ter. Altri casi di revocazione ed opposizione di terzo.

(1). - Il provvedimento con il quale la Corte ha deciso la causa nel merito è, altresì, impugnabile per revocazione per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 del primo comma dell'articolo 395 e per opposizione di terzo [404 ss.]. I relativi ricorsi si propongono alla stessa Corte e debbono contenere gli elementi, rispettivamente, degli articoli 398, commi secondo e terzo, e 405, comma secondo.

Quando pronuncia la revocazione [402] o accoglie l'opposizione di terzo, la Corte decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto; altrimenti, pronunciata la revocazione ovvero dichiarata ammissibile l'opposizione di terzo, rinvia la causa al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.



(1) Articolo inserito, con decorrenza dal 2 marzo 2006, dall'art. 17, Procedura civile . Per il regime transitorio, art. 27, Procedura civile .

## SEZIONE TERZA

### Del giudizio di rinvio

**392. Riassunzione della causa.** -  La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio [383<sup>1</sup>] può essere fatta da ciascuna delle

parti non oltre un anno dalla pubblicazione [133] della sentenza della corte di cassazione [393; att. 125, 125-bis].

La riassunzione si fa con citazione [163], la quale è notificata personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti [att. 126].



**393. Estinzione del processo.** - Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui all'articolo precedente, o si avvera successivamente a essa una causa di estinzione [306 ss.] del giudizio di rinvio, l'intero processo si estingue [310]; ma la sentenza della corte di cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda [384].

### 394. Procedimento in sede di rinvio.

- In sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la corte ha rinviato la causa [163 ss., 311 ss., 329 ss.]. In ogni caso deve essere prodotta copia autentica [58] della sentenza di cassazione.

Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata.

Nel giudizio di rinvio può deferirsi il giuramento decisorio [233 ss.], ma le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, salvo che la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza di cassazione [389] (1).




(1) *C. cost.* 24 ottobre 2007, n. 349 [nota 2, art. 134 Cost.].

## CAPO QUARTO

### Della revocazione


**395. Casi di revocazione.** - Le sentenze [186-*quater*<sup>3, 4</sup>, 278, 279, 391-*ter*] pronunciate in grado d'appello [396] o in unico grado possono essere impugnate per revocazione:



1) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra [88; c.c. 1439] 

2) se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo

la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza [221 ss.; c.c. 2738; c.p. 372 ss.];

3) se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi [c.c. 2699, 2702] che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario (1);

4) se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituisce un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare [324, 327, 328] 

5) se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata [324; c.c. 2909; Convenzione di Bruxelles ], 27 n. 3; Diritto internazionale privato ], 64 e], purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione [att. 124] (2);

6) se la sentenza è effetto del dolo del giudice [55 n. 1], accertato con sentenza passata in giudicato [324].



 Articolo costituzionalmente illegittimo:

- nella parte in cui (n. 1) non prevede la revocazione avverso i provvedimenti di convalida di sfratto per morosità che siano l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra (*C. cost.* 20 febbraio 1995, n. 51);

- nella parte in cui (n. 4) non prevede la revocazione di sentenze della corte di cassazione rese sui ricorsi basati sul n. 4 dell'art. 360 c.p.c. e affette dall'errore di cui al n. 4 dell'art. 395 dello stesso codice (*C. cost.* 30 gennaio 1986, n. 17);

- nella parte in cui (n. 4) non prevede la revocazione di sentenze della corte di cassazione per errore di fatto nella lettura di atti interni al suo stesso giudizio (*C. cost.* 31 gennaio 1991, n. 36);

- nella parte in cui (n. 4) non prevede la revocazione per errore di fatto avverso i provvedimenti di convalida di sfratto o licenza per finita locazione emessi in assenza o per mancata opposizione dell'intimato (*C. cost.* 20 dicembre 1989, n. 559);

- nella parte in cui (n. 4) non prevede la revocazione per errore di fatto per i provvedimenti di convalida di sfratto per morosità resi in assenza o per mancata opposizione dell'intimato (*C. cost.* 20 dicembre 1989, n. 558).

(1) Nota 3, art. 391-bis.

(2) È manifestamente infondata (*in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.*) la questione di legittimità costituzio-

nale dell'art. 395, n. 5, nella parte in cui non prevede l'esperibilità dell'impugnazione per revocazione anche avverso l'ordinanza di convalida di sfratto per morosità, emessa in assenza o per mancata opposizione dell'intimato, che facendo stato sull'esistenza della locazione alla data dell'inadempimento verrebbe a contraddire la precedente ordinanza di convalida per finita locazione per una data anteriore alla sussistenza della morosità, in quanto, in tal caso, risulta evidente ed inequivoca la volontà di rinnovare il contratto pure a seguito della prima pronuncia di accertamento (*C. cost. 26 febbraio 1990, n. 96*).


### 396. Revocazione delle sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello.

- Le sentenze [186-*quater*<sup>b, 4</sup>, 278, 279] per le quali è scaduto il termine per l'appello [325 ss.] possono essere impugnate per revocazione nei casi dei numeri 1), 2), 3) e 6) dell'articolo precedente, purché la scoperta del dolo o della falsità o il recupero dei documenti o la pronuncia della sentenza di cui al n. 6 siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto.

Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante il corso del termine per l'appello, il termine stesso è prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i trenta giorni da esso.

**397. Revocazione proponibile dal pubblico ministero.** - Nelle cause in cui l'intervento del pubblico ministero è obbligatorio a norma dell'articolo 70 primo comma, le sentenze previste nei due articoli precedenti possono essere impugnate per revocazione dal pubblico ministero [326]:

1) quando la sentenza è stata pronunciata senza che egli sia stato sentito [70, 158];

2) quando la sentenza è l'effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge [72; Ordinarimento giudiziario , 77].

**398. Proposizione della domanda.** - La revocazione si propone con citazione [163, 399, 401] davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata [325; c.c. 2652 n. 9, 2690 n. 6].

La citazione deve indicare, a pena di inammissibilità [402], il motivo della revocazione e le prove relative alla dimostrazione dei fatti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 6)

dell'articolo 395, del giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo o della falsità, o del recupero dei documenti [326].

La citazione deve essere sottoscritta da un difensore munito di procura speciale [83<sup>2</sup>] (1).

La proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo. Tuttavia il giudice davanti a cui è proposta la revocazione, su istanza di parte, può sospendere l'uno o l'altro fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione, qualora ritenga non manifestamente infondata la revocazione proposta (2).



GD 96/6/23

(1) Comma così sostituito dall'art. 7, l. 18 ottobre 1977, n. 793, Abolizione del deposito per soccombenza nel processo civile.

(2) Comma così sostituito - con decorrenza dal 1° gennaio 1993 - dall'art. 68, l. 26 novembre 1990, n. 353.

Il comma originario era così formulato: «La proposizione della revocazione sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo, fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione».

### 399. Deposito della citazione e della risposta.

- Se la revocazione è proposta davanti al tribunale o alla corte di appello, la citazione deve essere depositata a pena di improcedibilità [402], entro venti giorni dalla notificazione [137], nella cancelleria del giudice adito insieme con la copia autentica della sentenza impugnata [att. 38 ss.] (1).

Le altre parti debbono costituirsi nello stesso termine mediante deposito in cancelleria di una comparsa contenente le loro conclusioni.

Se la revocazione è proposta davanti al giudice di pace il deposito e la costituzione di cui ai due commi precedenti debbono farsi a norma dell'articolo 319 (2).

(1) Comma così sostituito dall'art. 8, l. 18 ottobre 1977, n. 793, Abolizione del deposito per soccombenza nel processo civile.

(2) Comma così sostituito, con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 79, Ordinarimento giudiziario [7].

Il testo originario del comma era così formulato. «Se la revocazione è proposta davanti al pretore o al conciliatore [con decorrenza dal 1° maggio 1995; al giudice di pace] il deposito e la costituzione di cui ai due commi precedenti debbono farsi a norma dell'articolo 314».

**400. Procedimento.** - Davanti al giudice adito si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti a lui, in quanto non derogate da quelle del presente capo [163 ss., 311 ss., 359, 413 ss.].

**401. Sospensione dell'esecuzione.** (1) - Il giudice della revocazione può pronunciare, su istanza di parte inserita nell'atto di citazione [398], l'ordinanza prevista nell'articolo 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito [337].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 7, d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857, Disposizioni di coordinamento e di attuazione della l. 14 luglio 1950, n. 581, che ratifica il d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483.

**402. Decisione.** (1) - Con la sentenza [403] che pronuncia la revocazione il giudice decide il merito della causa e dispone l'eventuale restituzione di ciò che siasi conseguito con la sentenza revocata.

Il giudice, se per la decisione del merito della causa ritiene di dover disporre nuovi mezzi istruttori, pronuncia, con sentenza, la revocazione della sentenza impugnata e rimette con ordinanza le parti davanti all'istruttore [280<sup>3</sup>, 391-ter].



(1) Articolo così sostituito dall'art. 8, d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857, Disposizioni di coordinamento e di attuazione della l. 14 luglio 1950, n. 581, che ratifica il d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483. I commi 1 e 2 hanno assunto l'attuale formulazione per effetto dell'art. 9, l. 18 ottobre 1977, n. 793, Abolizione del deposito per soccombenza nel processo civile.


**403. Impugnazione della sentenza di revocazione.** - Non può essere impugnata per revocazione [395] la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione [402].

Contro di essa sono ammessi i mezzi d'impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione [323 ss.].



## CAPO QUINTO

### Dell'opposizione di terzo

**404. Casi di opposizione di terzo.** - Un terzo può fare opposizione contro la sentenza [186-*quater*<sup>3, 4</sup>, 278, 279, 391-ter] passata in giudicato [324] o comunque esecutiva [282, 337, 431] pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti [344] .

Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando è l'effetto di dolo [88; c.c. 1439] o collusione a loro danno [344].



**GD 04/46/111**

 Articolo costituzionalmente illegittimo:

- nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione, emanata per la mancata comparizione dell'intimato o per la mancata opposizione dell'intimato pur comparso (*C. cost. 7 giugno 1984, n. 167*);

- nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza di sfratto per morosità (*C. cost. 22 ottobre 1985, n. 237*);

- nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza di convalida di licenza per finita locazione (*C. cost. 26 maggio 1995, n. 192*);

- nella parte in cui non ammette opposizione di terzo avverso l'ordinanza con la quale il pretore dispone l'affrancazione del fondo *ex art. 4, l. 22 luglio 1986, n. 607 (C. cost. 20 dicembre 1988, n. 1105)*.

**405. Domanda di opposizione.** - L'opposizione è proposta davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza, secondo le forme prescritte per il procedimento davanti a lui [406; c.c. 2652 n. 9, 2690 n. 6].

La citazione deve contenere, oltre agli elementi di cui all'articolo 163, anche l'indicazione della sentenza impugnata e, nel caso del secondo comma dell'articolo precedente, l'indicazione del giorno in cui il terzo è venuto a conoscenza del dolo o della collusione, e della relativa prova [407].



**406. Procedimento.** - Davanti al giudice adito si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti a lui [163 ss., 311 ss., 319 ss., 342 ss.], in quanto non derogate da quelle del presente capo.

**407. Sospensione dell'esecuzione.** (1) - Il giudice dell'opposizione può pronunciare, su istanza di parte inserita nell'atto di citazione [405], l'ordinanza prevista nell'articolo 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito [337].

(1) Articolo così sostituito dagli artt. 5 e 7, d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857, Disposizioni di coordinamento e di attuazione della l. 14 luglio 1950, n. 581, che ratifica il d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483.

**408. Decisione.** - Il giudice, se dichiara inammissibile o improcedibile la domanda o la rigetta per infondatezza dei motivi, condanna [179] l'opponente al pagamento di una pena pecuniaria di euro 0,2 (1) se la sentenza impugnata è del conciliatore [ora: giudice di pace] (2), di euro 0,31 (1) se è del pretore (3), di euro 0,62 (1) se è del tribunale e di euro 1 (1) in ogni altro caso [att. 127] (1).

(1) Sanzioni così quadruplicate dall'art. 3, d.lgs. Igt. C.p.s. 9 aprile 1948, n. 438, Aumento del deposito per il ricorso per Cassazione e delle pene pecuniarie previste dal codice di procedura civile e dal codice di procedura penale. [Per effetto dell'art. 114<sup>2</sup>, l. 24 novembre 1981, n. 689, Modifiche al sistema penale, peraltro, deve ritenersi che attualmente l'ammontare della pena pecuniaria sia unica, e pari a euro 2].

(2) 1. In tutte le disposizioni di legge in cui vengono usate le espressioni «conciliatore», «giudice conciliatore» e «vice conciliatore» ovvero «ufficio di conciliazione», queste debbono intendersi sostituite rispettivamente con le espressioni «giudice di pace» e «ufficio del giudice di pace» (art. 39 [Coordinamento], Giudice di pace [1]).

(3) Le parole «di euro 2, [per effetto dell'art. 114<sup>2</sup>, l. 24 novembre 1981, n. 689, nota 1] se è del pretore,» sono state soppresse, con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 80, Ordinamento giudiziario [7].

## TITOLO QUARTO

### Norme per le controversie in materia di lavoro (1) (2) (3)

(1) Titolo così sostituito dall'art. 1, l. 11 agosto 1973, n. 533, Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie.

(2) Per il regime transitorio, conseguente all'efficacia delle norme in materia di istituzione di giudice unico di primo grado [Ordinamento giudiziario [7]], sui magistrati delle preture e dei tribunali addetti, alla data di efficacia di tale d.lgs. esclusivamente alla trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, art. 36, Ordinamento giudiziario [7]; sulle sezioni di lavoro delle corti d'appello e dei tribunali, artt. 38 e 39, Ordinamento giudiziario [7];

per i giudizi pendenti davanti al pretore - o, in grado d'appello - innanzi al tribunale - alla data di efficacia di tale d.lgs., artt. 132 ss., Ordinamento giudiziario [7].

(3) Sulla esenzione degli atti, documenti e provvedimenti relativi alle cause per controversie di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie, art. un. l. 2 aprile 1958, n. 319 [nota 1, art. 30, Spese di giustizia [1]].

## CAPO PRIMO

### Delle controversie individuali di lavoro (1)

(1) 1. Alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali, si applicano le norme processuali di cui al libro II, titolo IV, capo 1 del codice di procedura civile (art. 3, [Disposizioni processuali] l. 21 febbraio 2006, n. 102, Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali).

#### SEZIONE PRIMA

### Disposizioni generali

**409. Controversie individuali di lavoro.** - Si osservano le disposizioni di presente capo nelle controversie relative a [Fallimento [4], 3<sup>o</sup>] (1) (2) (3):

1) rapporti di lavoro subordinato privato [c.c. 2094 ss., 2126, 2135], anche se non inerenti all'esercizio di una impresa [c.c. 2239 ss.] (4);

2) rapporti di mezzadria [c.c. 2141], di colonia parziaria [c.c. 2164], di compartecipazione agraria [c.c. 2141], di affitto a coltivatore diretto [c.c. 1647], nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie (5) (6) (7);

3) rapporti di agenzia [c.c. 1742], di rappresentanza commerciale [c.c. 2209] ed altri rapporti di collaborazione che si concretano in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato [413<sup>4</sup>; c.c. 230-bis, 2203] (8) (9);

4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica [c.c. 2093, 2129, 2201, 2221] (10);

5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreché non siano devoluti dalla legge ad altro giudice (11) (12) (13) (14) (15).



GD 07/25/93

(1) 1. Nelle controversie previste dall'art. 28 della l. 20 maggio 1970, n. 300, ferme restando tutte le norme

del procedimento speciale, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della l. 11 agosto 1973, n. 533 (art. 1, l. 8 novembre 1977, n. 847, *Norme di coordinamento tra la legge 11 agosto 1973, n. 533, e la procedura di cui all'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300*).

(2) Qualora vengano posti in essere comportamenti diretti a violare le disposizioni di cui agli artt. 1 e 5 della presente legge, su ricorso del lavoratore o per sua delega delle organizzazioni sindacali, il pretore del luogo ove è avvenuto il comportamento denunciato, in funzione di giudice del lavoro, nei due giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, se ritenga sussistente la violazione di cui al ricorso, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiti della prova fornita, ordina all'autore del comportamento denunciato, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti [comma così modificato dall'art. 3, d.lgs. 30 maggio 2005, n. 145].

L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore definisce il giudizio instaurato a norma del comma seguente.

Contro il decreto è ammessa entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti opposizione davanti al pretore che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli artt. 413 e seguenti del codice di procedura civile.

L'inottemperanza al decreto di cui al primo comma o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punita ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Ove le violazioni di cui al primo comma riguardino dipendenti pubblici si applicano le norme previste in materia di sospensione dell'atto dell'art. 21, u.c., della l. 6 dicembre 1971, n. 1034 (art. 15, l. 9 dicembre 1977, n. 903, *Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro*).

(3) È manifestamente infondata (in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.), la questione di legittimità costituzionale dell'art. 409, nella parte in cui esclude dal rito del lavoro le controversie derivanti dalla circolazione dei veicoli atteso che a torto il giudice *a quo* muove dal presupposto che la particolare celerità da cui è caratterizzato il rito del lavoro derivi dalla frequenza delle richieste di tutela giurisdizionale nella materia poiché, al contrario, il rito del lavoro si fonda sulla peculiare qualità del rapporto oggetto del giudizio (C. cost. 8 giugno 1983, n. 155). [Ora, diversamente, nota 1, alla rubrica del presente Capol].

(4) Non è fondata (in riferimento all'art. 3 Cost.) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 409, nella parte in cui non prevede che la disciplina ivi prevista si applichi anche alle controversie dei dipendenti del settore nautico (C. cost. 19 febbraio 1976, n. 29).

È manifestamente inammissibile (in riferimento agli artt. 3, 24, 35 e 36 Cost.) la questione di legittimità costituzionale, dell'art. 9<sup>1</sup>, *lett. a)*, l. 14 febbraio 2003, n. 30, nella parte in cui sottrarrebbe al giudice del lavoro le controversie tra soci e cooperative di lavoro, relative a prestazioni rese dai soci ed attinenti all'oggetto sociale, atteso che si fonda, da un lato, su argomentazioni espresse di soggettivi giudizi di valore (come, ad esempio, il carattere «non paritario» del rito del lavoro) e, dall'altro, su interpretazioni talora contraddittorie (la medesima norma che definisce la «prestazione mutualistica» e che consentiva la distinzione tra controversia associativa e controversie di lavoro, impedirebbe ora tale distinzione),

e talvolta prive di qualsiasi capacità persuasiva (l'applicabilità di norme sostanziali inderogabili verrebbe meno in ragione del rito al quale è assoggettata la controversia) (C. cost. 28 dicembre 2006, n. 460).

(5) Tutte le controversie relative all'attuazione della presente legge e delle altre leggi o norme sull'affitto sono di esclusiva competenza delle sezioni specializzate agrarie di cui alla l. 2 marzo 1963, n. 320.

Sono altresì devoluti alla competenza delle sezioni specializzate agrarie i provvedimenti cautelari, di cui al capo III, titolo I del libro IV del codice di procedura civile, relativi a controversie di competenza delle stesse sezioni.

Sulle istanze di sequestro le sezioni specializzate, provvedono con ordinanza in camera di consiglio dopo aver sentito le parti (art. 26, l. 11 febbraio 1971, n. 11, *Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici*).

(6) Ferme restando le disposizioni dell'art. 26 della l. 11 febbraio 1971, n. 11, in tutte le controversie agrarie si osservano le disposizioni dettate dal capo I del titolo IV del libro II del codice di procedura civile.

Il rilascio del fondo a seguito di giudizio può avvenire solo al termine dell'annata agraria durante la quale è stata emessa sentenza esecutiva (art. 47 *Controversie agrarie e rilascio*, l. 3 maggio 1982, n. 203, *Norme sui contratti agrari*).

(7) 1. Tutte le controversie in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto sono di competenza delle sezioni specializzate agrarie di cui alla l. 2 marzo 1963, n. 320, ed assoggettate al rito di cui agli artt. 409 e seguenti del codice di procedura civile.

2. Restano comunque valide le competenze di cui alla l. 22 luglio 1966, n. 607, e successive modificazioni ed integrazioni (art. 9 *Competenze*, l. 14 febbraio 1990, n. 29, *Modifiche ed integrazioni alla legge 3 maggio 1982, n. 203, relativa alla conversione in affitto dei contratti agrari associativi*).

(8) Non è fondata:

– in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 409, n. 3, nella parte in cui può creare sperequazioni tra agenti puri e semplici e società costituite per il disbrigo di affari di agenzia (C. cost. 19 febbraio 1976, n. 33);

– in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 35 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 409 [e dell'art. 429], correlato all'art. 1224 c.c., sotto il profilo che la rivalutazione d'ufficio di crediti di lavoro subordinato applicabile, ai sensi dell'art. 409 n. 3 a taluni rapporti di lavoro autonomo (agenzia, rappresentanza, collaborazione resi in forma continuativa e coordinata al raggiungimento di uno scopo) con esclusione di altre categorie di lavoratori autonomi (artigiani, consulenti, professionisti, artisti) comporterebbe una ingiustificata discriminazione, per porre riparo alla quale si dovrebbe estendere la rivalutazione a tutti i rapporti di lavoro autonomo, atteso che la diversità di trattamento fra lavoratori autonomi appare giustificata dal rilievo che i rapporti contemplati dall'art. 409 n. 3 sono caratterizzati da una attività essenzialmente continuativa e coordinata, prevalentemente personale, risultando, sotto questo aspetto, riconducibile alla *ratio* della rivalutazione dei crediti di lavoro subordinato (esigenza di riequilibrare, a favore del lavoratore, quale parte economicamente più debole quel tanto di arricchimento conseguito dal datore di lavoro senza compensare la forza di lavoro, il cui frutto ha investito nella propria struttura organizzativa) (C. cost. 26 maggio 1981, n. 76).

È manifestamente infondata (*in riferimento all'art. 3 Cost.*), la questione di legittimità costituzionale dell'art. 409 n. 3, nella parte in cui estende lo speciale rito delle controversie individuali di lavoro anche alle controversie relative a rapporti di collaborazione autonoma (sembrando arbitraria tale estensione in quanto tali rapporti si svolgono tra imprenditori, tendenzialmente a livello paritario, sicché da essi esula il *favor* per il lavoratore subordinato che è alla base della suddetta disciplina speciale) (*C. cost. 26 gennaio 1988, n. 99*).

È inammissibile (*in riferimento agli artt. 3, 24 e 45 Cost.*), la questione di legittimità costituzionale dell'art. 409 n. 3, nella parte in cui, tra i rapporti soggetti al rito del lavoro, non comprende anche quello tra socio e cooperativa di produzione e lavoro, in quanto essa ha per oggetto esclusivo l'interpretazione della norma denunciata che è riservata dall'ordinamento all'autorità giurisdizionale (*C. cost. 2 aprile 1992, n. 155*).

(9) Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie ed in conformità con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile. Le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del tribunale ordinario [comma sostituito dall'art. 9, l. 14 febbraio 2003, n. 30] (*art. 5<sup>o</sup>, l. 3 aprile 2001, n. 142, Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore*).

(10) Non è fondata (*in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 409 n. 4, nella parte in cui attribuisce all'autorità giudiziaria ordinaria la cognizione delle controversie relative a rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono prevalentemente attività economica, sotto il profilo che il legislatore non avrebbe posto, in funzione della determinazione della giurisdizione, presupposti oggettivi e stabili, ma avrebbe espresso unicamente un concetto generico ed elastico, sì che il giudice non sarebbe precostituito per legge (*C. cost. 20 gennaio 1977, n. 43*).

(11) **63.** (*Controversie relative ai rapporti di lavoro*) (Art. 68 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 33 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 29 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 18 del d.lgs. n. 387 del 1998). - 1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo.

2. Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura

dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali riconosce il diritto all'assunzione, ovvero accerta che l'assunzione è avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro.

3. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e le controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall'ARAN o dalle pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione collettiva di cui all'articolo 40 e seguenti del presente decreto.

4. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi.

5. Nelle controversie di cui ai commi 1 e 3 e nel caso di cui all'articolo 64, comma 3, il ricorso per cassazione può essere proposto anche per violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 40.

**63-bis.** (*Intervento dell'ARAN nelle controversie relative ai rapporti di lavoro*). 1. L'ARAN può intervenire nei giudizi innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, aventi ad oggetto le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, al fine di garantire la corretta interpretazione e l'uniforme applicazione dei contratti collettivi. Per le controversie relative al personale di cui all'articolo 3, derivanti dalle specifiche discipline ordinarie e retributive, l'intervento in giudizio può essere assicurato attraverso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze [articolo aggiunto dall'art. 1<sup>34</sup>, l. 30 dicembre 2004, n. 311].

**64.** (*Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi*) (Art. 68-bis del d.lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 30 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 19, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 387 del 1998). - 1. Quando per la definizione di una controversia individuale di cui all'articolo 63 è necessario risolvere in via pregiudiziale una questione concernente l'efficacia, la validità o l'interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, sottoscritto dall'ARAN ai sensi dell'articolo 40 e seguenti, il giudice, con ordinanza non impugnabile, nella quale indica la questione da risolvere, fissa una nuova udienza di discussione non prima di centoventi giorni e dispone la comunicazione, a cura della cancelleria, dell'ordinanza, del ricorso introduttivo e della memoria difensiva all'ARAN.

2. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l'ARAN convoca le organizzazioni sindacali firmatarie per verificare la possibilità di un accordo sull'interpretazione autentica del contratto o accordo collettivo, ovvero sulla modifica della clausola controversa. All'accordo sull'interpretazione autentica o sulla modifica della clausola si applicano le disposizioni dell'articolo 49. Il testo dell'accordo è trasmesso, a cura dell'ARAN, alla cancelleria del giudice procedente, la quale provvede a darne avviso alle parti almeno dieci



giorni prima dell'udienza. Decorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, in mancanza di accordo la procedura si intende conclusa.

3. Se non interviene l'accordo sull'interpretazione autentica o sulla modifica della clausola controversa, il giudice decide con sentenza sulla sola questione di cui al comma 1, impartendo distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione o, comunque, per la prosecuzione della causa. La sentenza è impugnabile soltanto con ricorso immediato per Cassazione, proposto nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza. Il deposito nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa di una copia del ricorso per cassazione, dopo la notificazione alle altre parti, determina la sospensione del processo.

4. La Corte di cassazione, quando accoglie il ricorso a norma dell'articolo 383 del codice di procedura civile, rinvia la causa allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza cassata. La riassunzione della causa può essere fatta da ciascuna delle parti entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di cassazione. In caso di estinzione del processo, per qualsiasi causa, la sentenza della Corte di cassazione conserva i suoi effetti.

5. L'ARAN e le organizzazioni sindacali firmatarie possono intervenire nel processo anche oltre il termine previsto dall'articolo 419 del codice di procedura civile e sono legittimate, a seguito dell'intervento, alla proposizione dei mezzi di impugnazione delle sentenze che decidono una questione di cui al comma 1. Possono, anche se non intervenute, presentare memorie nel giudizio di merito ed in quello per cassazione. Della presentazione di memorie è dato avviso alle parti, a cura della cancelleria.

6. In pendenza del giudizio davanti alla Corte di cassazione, possono essere sospesi i processi la cui definizione dipende dalla risoluzione della medesima questione sulla quale la Corte è chiamata a pronunciarsi. Interventuta la decisione della Corte di cassazione, il giudice fissa, anche d'ufficio, l'udienza per la prosecuzione del processo.

7. Quando per la definizione di altri processi è necessario risolvere una questione di cui al comma 1 sulla quale è già intervenuta una pronuncia della Corte di cassazione e il giudice non ritiene di uniformarsi alla pronuncia della Corte, si applica il disposto del comma 3.

8. La Corte di cassazione, nelle controversie di cui è investita ai sensi del comma 3, può condannare la parte soccombente, a norma dell'articolo 96 del codice di procedura civile, anche in assenza di istanza di parte.

**65. (Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali) (Art. 69 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 34 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 31 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato prima dall'art. 19, commi da 3 a 6 del d.lgs. n. 387 del 1998 e poi dall'art. 45, comma 22 della legge n. 448 del 1998).** - 1. Per le controversie individuali di cui all'articolo 63, il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile si svolge con le procedure previste dai contratti collettivi, ovvero davanti al collegio di conciliazione di cui all'articolo 66 secondo le disposizioni dettate dal presente decreto.

2. La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi novanta giorni dalla promozione del tentativo di conciliazione.

3. Il giudice che rileva che non è stato promosso il tentativo di conciliazione secondo le disposizioni di cui all'art. 66, commi 2 e 3, o che la domanda giudiziale è stata proposta prima della scadenza del termine di novanta giorni dalla promozione del tentativo sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per promuovere il tentativo di conciliazione. Si applica l'articolo 412-bis, commi secondo e quinto, del codice di procedura civile. Espletato il tentativo di conciliazione o decorso il termine di novanta giorni, il processo può essere riassunto entro il termine perentorio di centottanta giorni. La parte contro la quale è stata proposta la domanda in violazione dell'articolo 410 del codice di procedura civile, con l'atto di riassunzione o con memoria depositata in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata, può modificare o integrare le proprie difese e proporre nuove eccezioni processuali e di merito, che non siano rilevabili d'ufficio. Ove il processo non sia stato tempestivamente riassunto, il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del processo con decreto cui si applica la disposizione di cui all'art. 308 del codice di procedura civile.

4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede, mediante mobilità volontaria interministeriale, a dotare la Commissione di conciliazione territoriale degli organici indispensabili per la tempestiva realizzazione del tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie individuali di lavoro nel settore pubblico privato.

**66. (Collegio di conciliazione) (Art. 69-bis del d.lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 32 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 19, comma 7 del d.lgs. n. 387 del 1998).** - 1. Ferma restando la facoltà del lavoratore di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo 65 si svolge, con le procedure di cui ai commi seguenti, dinanzi ad un collegio di conciliazione istituito presso la Direzione provinciale del lavoro nella cui circoscrizione si trova l'ufficio cui il lavoratore è addetto, ovvero era addetto al momento della cessazione del rapporto. Le medesime procedure si applicano, in quanto compatibili, se il tentativo di conciliazione è promosso dalla pubblica amministrazione. Il collegio di conciliazione è composto dal direttore della Direzione o da un suo delegato, che lo presiede, da un rappresentante del lavoratore e da un rappresentante dell'amministrazione.

2. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dal lavoratore, è consegnata alla Direzione competente o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta deve essere consegnata o spedita a cura dello stesso lavoratore all'amministrazione di appartenenza.

3. La richiesta deve precisare:

- a) l'amministrazione di appartenenza e la sede alla quale il lavoratore è addetto;
- b) il luogo dove gli devono essere fatte le comunicazioni inerenti alla procedura;
- c) l'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa;
- d) la nomina del proprio rappresentante nel collegio di conciliazione o la delega per la nomina medesima ad un'organizzazione sindacale.

4. Entro trenta giorni dal ricevimento della copia della richiesta, l'amministrazione, qualora non accolga la pretesa del lavoratore, deposita presso la Direzione osservazioni scritte. Nello stesso atto nomina il proprio rappresentante in seno al collegio di conciliazione. Entro i dieci giorni successivi al deposito, il presidente fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione. Dinanzi al collegio di conciliazione il lavoratore può farsi rappresentare o assistere anche da un'organizzazione o chi aderisce o conferisce mandato. Per l'amministrazione deve comparire un soggetto munito del potere di conciliare.

5. Se la conciliazione riesce, anche limitatamente ad una parte della pretesa avanzata dal lavoratore, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti del collegio di conciliazione. Il verbale costituisce titolo esecutivo. Alla conciliazione non si applicano le disposizioni dell'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo, del codice civile.

6. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, il Collegio di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.

7. Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche di ufficio, i verbali concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Il giudice valuta il comportamento tenuto dalle parti nella fase conciliativa ai fini del regolamento delle spese.

8. La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, in adesione alla proposta formulata dal collegio di cui al comma 1, ovvero in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 420, commi primo, secondo e terzo, del codice di procedura civile, non può dar luogo a responsabilità amministrativa (artt. 63-66, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*).

(12) Per la disciplina transitoria, art. 45<sup>17</sup>, Giustizia amministrativa [7].

(13) 1. Se i contratti collettivi nazionali non hanno istituito apposite procedure di conciliazione e arbitrato, le sanzioni disciplinari possono essere impugnate dal lavoratore davanti al collegio di conciliazione di cui all'articolo 66, con le modalità e con gli effetti di cui all'art. 7, commi sesto e settimo, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (art. 56 [Impugnazione delle sanzioni disciplinari (art. 59-bis del d.lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 28 del d.lgs. n. 80 del 1998)], d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*).

(14) 1. In tutte le controversie in materia di masi chiusi concernenti la determinazione dell'assuttore del maso chiuso e la determinazione del prezzo di assunzione si osservano le disposizioni dettate dal capo I del titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile. Il tentativo di conciliazione previsto dall'articolo 410 del codice di procedura civile è esperito dinanzi alla Ripartizione agricoltura della provincia autonoma di Bolzano.

2. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa all'ordinamento dei masi chiusi è tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203 [Contratti agrari

9], in cui la Ripartizione agricoltura della provincia autonoma di Bolzano si intende sostituita all'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

3. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi ai procedimenti, anche esecutivi, cautelari e tavolari relativi alle controversie in materia di masi chiusi, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro, da ogni altra tassa e dal contributo unificato [art. così sostituito dall'art. 22, l. 29 luglio 2003, n. 229, Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. - Legge di semplificazione 2001] (art. 35 [Controversie in materia di masi chiusi], l. 24 novembre 2000, n. 340, Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi. - Legge di semplificazione 1999).

(15) A norma dell'art. 3<sup>121</sup>, l. 24 dicembre 2003, n. 350, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), «Le controversie concernenti il trattamento economico per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 [Contenzioso tributario [1]], che comunque non configura mai attività di pubblico impiego, sono devolute alla competenza del giudice ordinario».

#### 410. Tentativo obbligatorio di conciliazione.

(1) (2) - Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409, e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi [412<sup>3</sup>], deve promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisca mandato, il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'art. 413 [c.c. 2113<sup>4</sup>] (3) (4) (5) (6).

La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione [c.c. 2943] e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza [c.c. 2996].

La commissione, ricevuta la richiesta, tenta la conciliazione della controversia, convocando le parti, per una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

Con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituita in ogni provincia, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, una commissione provinciale di conciliazione composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispet-

tive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Commissioni di conciliazione possono essere istituite, con le stesse modalità e con la medesima composizione di cui al precedente comma, anche presso le sezioni zionali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal precedente terzo comma.

In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori.

Ove la riunione della commissione non sia possibile per la mancata presenza di almeno uno dei componenti di cui al precedente comma, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro certifica l'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione.

GD 00/28/41

(1) Rubrica così sostituita, dall'art. 36, Giustizia amministrativa [6].

(2) Non è fondata (*in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 410, 410-bis e 412-bis [come modificati, aggiunti o sostituiti dagli artt. 36, 37 e 39, Giustizia amministrativa [7] e dall'art. 19, d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387], sia sotto il profilo che, non prevedendo la delega la obbligatorietà del tentativo di conciliazione, il Governo non avrebbe potuto conferire all'istituto tale carattere e collegare al mancato esperimento la conseguenza della improcedibilità, sia sotto il diverso profilo che l'introduzione del tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie relative ai rapporti previsti dall'art. 409 limiterebbe il diritto di azione, realizzando lo stesso non un filtro alla domanda giudiziaria, ma un inutile ostacolo allo svolgimento della giurisdizione, sia sotto il profilo che detto tentativo ritarderebbe l'esercizio dell'azione, facendo sorgere questioni processuali inutili e contrarie alle finalità perseguite, come quelle concernenti la improcedibilità della domanda (*C. cost. 13 luglio 2000, n. 276*).

(3) Gli attuali commi 1 e 2 sono stati così sostituiti [all'originario comma 1] dall'art. 36, Giustizia amministrativa [7]. Al comma 1, le parole «individuata secondo i criteri di cui all'art. 413» sono state così sostituite dall'art. 19<sup>8</sup>, d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387.

(4) Nelle controversie riguardanti i rapporti di cui all'art. 409 del codice di procedura civile l'arbitrato irrituale è ammesso soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero dai contratti e accordi collettivi. In questo ultimo caso, ciò deve avvenire senza pregiudizio della facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria (*art. 5' [Arbitrato irrituale],*

*l. 11 agosto 1973, n. 533, Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie*, come risultante a seguito dell'abrogazione, per effetto dell'art. 43<sup>1</sup>, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, dei commi 2 e 3).

(5) 1. Il lavoratore distaccato che presta o ha prestato attività lavorativa nel territorio dello Stato italiano può far valere i diritti e reclamare la tutela delle condizioni di lavoro garantiti dagli articoli 3 e 4 anche avanti all'autorità giudiziaria di altro Stato con il quale esista convenzione internazionale in tema di materia di rapporti di lavoro.

2. Qualora per la risoluzione della controversia di cui al comma 1 venga adita l'autorità giudiziaria italiana, non si applica l'articolo 410 del codice di procedura civile (*art. 6 [Giurisdizione], d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 72, Attuazione della direttiva 96/71/CE in materia di distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi*).

(6) Per altre ipotesi di «tentativo di conciliazione»:

- art. 7, l. 15 luglio 1966, n. 604, Norme sui licenziamenti individuali (presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione);

- art. 7<sup>6</sup>, l. 20 maggio 1970, n. 300, Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento (in caso di sanzioni disciplinari inflitte dal datore di lavoro, innanzi ad un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro);

- art. 46, l. 3 maggio 1982, n. 203, Norme sui contratti agrari (qualora di intenda «proporre in giudizio una domanda in materia di contratti agrari, tentativo da esperire innanzi all'ispettorato provinciale dell'agricoltura»);

- art. 5, l. 11 maggio 1990, n. 108, Disciplina dei licenziamenti individuali (in caso di domanda in giudizio per la riassunzione o il risarcimento del danno conseguente al licenziamento, tentativo da proporsi secondo le procedure previste dai contratti e accordi collettivi di lavoro, ovvero degli artt. 410 e 411 c.p.c.);

- art. 4<sup>1</sup>, l. 10 aprile 1991, n. 125, Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro (ove si intenda agire in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni ai sensi dei commi 1 e 2 dello stesso articolo);

- art. 32, l. 11 febbraio 1994, n. 109, legge quadro in materia di lavori pubblici (qualora insorgano controversie relativi ai lavori pubblici).

**410-bis. Termine per l'espletamento del tentativo di conciliazione.** (1) (2) - Il tentativo di conciliazione, anche se nelle forme previste dai contratti e accordi collettivi, deve essere espletato entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.

Trascorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato ai fini dell'articolo 412-bis [412-ter].

GD 06/46/57

(1) Articolo aggiunto dall'art. 37, Giustizia amministrativa [7].

(2) Nota 2, art. 410.

**411. Processo verbale di conciliazione.**

- Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal presidente del collegio che ha esperito il tentativo, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere [att. 147; c.c. 2113<sup>1</sup>].

Il processo verbale è depositato a cura delle parti o dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione nella cancelleria del tribunale (1) nella cui circoscrizione è stato formato. Il giudice (2) (3), su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo [474] con decreto [135].

Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione a cura di una delle parti o per il tramite di un'associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane la autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale (1) nella cui circoscrizione è stato redatto. Il giudice (2) (3), su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo [474] con decreto [412].

(1) La parola «tribunale» è stata così sostituita [alla parola «pretura», con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 81, Ordinamento giudiziario] [6].

(2) Per i giudizi pendenti davanti al pretore alla data del 2 giugno 1999, artt. 132 ss., Ordinamento giudiziario [6].

(3) La parola «giudice» è stata così sostituita [alla parola «pretore», con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 81, Ordinamento giudiziario] [6].

**412. Verbale di mancata conciliazione.**

(1) - Se la conciliazione non riesce, si forma processo verbale con l'indicazione delle ragioni del mancato accordo; in esso le parti possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano, precisando, quando è possibile, l'ammontare del credito che spetta al lavoratore. In quest'ultimo caso il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo [474], osservate le disposizioni di cui all'articolo 411.

L'ufficio provinciale del lavoro rilascia alla parte copia del verbale entro cinque giorni dalla richiesta.

Le disposizioni del primo comma si appli-

cano anche al tentativo di conciliazione in sede sindacale [410<sup>1</sup>].

Delle risultanze del verbale di cui al primo comma il giudice tiene conto in sede di decisione sulle spese [92] del successivo giudizio.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 38, Giustizia amministrativa [6].

**412-bis. Procedibilità della domanda.**

(1) (2) - L'espletamento del tentativo di conciliazione [410-bis<sup>2</sup>] costituisce condizione di procedibilità della domanda.

L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto nella memoria difensiva di cui all'articolo 416 e può essere rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di cui all'articolo 420.

Il giudice ove rilevi che non è stato promosso il tentativo di conciliazione ovvero che la domanda giudiziale è stata presentata prima dei sessanta giorni dalla promozione del tentativo stesso [410-bis], sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per promuovere il tentativo di conciliazione (3).

Trascorso il termine di cui al primo comma dell'articolo 410-bis, il processo può essere riassunto entro il termine perentorio di centottanta giorni (4).

Ove il processo non sia stato tempestivamente riassunto, il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del processo con decreto cui si applica la disposizione di cui all'articolo 308 (5).

Il mancato espletamento del tentativo di conciliazione non preclude la concessione dei provvedimenti speciali d'urgenza e di quelli cautelari previsti nel capo III del titolo I del libro IV [669-bis ss.] (6).

GD 98/16/113

(1) Articolo inserito dall'art. 39, Giustizia amministrativa [6].

(2) Nota 2, art. 410.

(3) Comma così sostituito dall'art. 19<sup>o</sup>, d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387.

(4) Comma così modificato dall'art. 19<sup>10</sup>, d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387.

(5) Comma inserito dall'art. 19<sup>11</sup>, d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387.

(6) Non è fondata (*in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 412, u.c. nella parte in cui, disponendo che il mancato espletamento del tentativo di conciliazione non preclude la concessione dei provvedimenti speciali e di quelli cautelari previsti nel capo III del titolo I, del libro IV non inserisce il procedimento monitorio nell'elenco dei procedimenti

sottratti al tentativo, atteso, tra l'altro, che sarebbe incongruo interpretare la norma nel senso che essa, in forza di un argomento *a contrario*, debba comportare l'assoggettamento al tentativo di conciliazione di un procedimento in cui il contraddittorio è differito, come quello monitorio (*C. cost. 13 luglio 2000, n. 276; C. cost. 30 novembre 2007, n. 403*; nota 3, alla rubrica della sezione prima [Dei procedimenti cautelari in genere], del capo terzo del titolo primo del quarto libro del codice).

**412ter. Arbitrato irrituale previsto dai contratti collettivi.** (1) (2) - Se il tentativo di conciliazione non riesce o comunque è decorso il termine previsto per l'espletamento [410-*bis*], le parti possono concordare di deferire ad arbitri [808-*ter*] la risoluzione della controversia, anche tramite l'organizzazione sindacale alla quale aderiscono o abbiano conferito mandato, se i contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro prevedono tale facoltà e stabiliscono (3):

*a)* le modalità della richiesta di devoluzione della controversia al collegio arbitrale e il termine entro il quale l'altra parte può aderirvi;

*b)* la composizione del collegio arbitrale e la procedura per la nomina del presidente e dei componenti;

*c)* le forme e i modi di espletamento dell'eventuale istruttoria;

*d)* il termine entro il quale il collegio deve emettere il lodo, dandone comunicazione alle parti interessate;

*e)* i criteri per la liquidazione dei compensi agli arbitri (4).

I contratti e accordi collettivi possono, altresì, prevedere l'istituzione di collegi o camere arbitrali stabili, composti e distribuiti sul territorio secondo criteri stabiliti in sede di contrattazione nazionale.

Nella pronuncia del lodo arbitrale si applica l'articolo 429, terzo comma, del codice di procedura civile.

Salva diversa previsione della contrattazione collettiva, per la liquidazione delle spese della procedura arbitrale si applicano altresì gli articoli 91, primo comma, e 92 del codice di procedura civile.

(1) Articolo inserito dall'art. 39, Giustizia amministrativa [6].

(2) Rubrica così modificata dall'art. 19<sup>12</sup>, d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387.

(3) Art. 5, l. 11 agosto 1973, n. 533 [nota 3, art. 410].

(4) Comma così modificato dall'art. 19<sup>13</sup>, d. lgs. 29 ottobre 1998, n. 387.

**412-quater. Impugnazione ed esecutività del lodo arbitrale.** (1) - Sulle controverse aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale decide in unico grado il tribunale, in funzione del giudice del lavoro, della circoscrizione in cui è la sede dell'arbitrato [808-*ter*]. Il ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo (2).

Trascorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dal tribunale, il lodo è depositato nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato (3). Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto [825].

(4)

(1) Articolo inserito dall'art. 39, Giustizia amministrativa [6].

(2) Comma così sostituito dall'art. 19<sup>14</sup>, d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387.

(3) Comma così modificato dall'art. 19<sup>16</sup>, d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387.

(4) Comma abrogato dall'art. 19<sup>15</sup>, d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387.

## SEZIONE SECONDA Del procedimento

### § 1

#### *Del procedimento di primo grado*

**413. Giudice competente.** - Le controverse previste dall'articolo 409 sono in primo grado di competenza del tribunale (1) in funzione di giudice del lavoro [428; Ordinamento giudiziario [1], 33, 35].

Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto [410] (2) (3).

Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione.

Competente per territorio per le controverse previste dal numero 3) dell'articolo 409 è il giudice nella cui circoscrizione si trova

il domicilio dell'agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui al predetto numero 3) dell'articolo 409 (4) (5).

Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto [417-*bis*] (6).

Nelle controversie nelle quali è parte una Amministrazione dello Stato non si applicano le disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 [Avvocatura dello Stato] (6).

Qualora non trovino applicazione le disposizioni dei commi precedenti, si applicano quelle dell'articolo 18.

Sono nulle le clausole derogative della competenza per territorio [28; c.c. 1419<sup>2</sup>].

(1) La parola «tribunale» è stata così sostituita [alla parola «pretore»], con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 82, Ordinamento giudiziario [6].

(2) Non è fondata (*in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 413, atteso che la nuova norma stabilisce la competenza speciale del giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto in aggiunta a quelli già previsti dall'art. 434 [ora abrogato] e tale generale previsione conferma che il legislatore si è ispirato alle esigenze generali perseguite dall'art. 434 (*C. cost. 3 luglio 1975, n. 171*).

È inammissibile (*in riferimento agli artt. 3<sup>2</sup>, 24 e 35 Cost.*), in quanto non rientra nelle funzioni della Corte costituzionale la pronuncia di una sentenza norma, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 413<sup>2</sup> nella parte in cui detta disposizione consente al datore di lavoro che rivesta la posizione processuale di attore, di radicare la controversia individuale di lavoro nel luogo in cui si trova l'azienda, anche quando il rapporto di lavoro inerisca a una dipendenza, e di radicare la stessa controversia nel foro del luogo in cui è sorto il rapporto, a prescindere dal necessario collegamento del foro stesso con il luogo di esecuzione del contratto (*C. cost. 21 dicembre 1985, n. 362*).

(3) L'art. 23, l. 17 maggio 1985, n. 210, sull'istituzione dell'ente Ferrovie dello Stato è costituzionalmente illegittimo (*per violazione dell'art. 3 Cost.*), nella parte in cui prevede che le controversie di lavoro relative al personale dipendente dell'ente Ferrovie dello Stato siano devolute alla competenza del pretore «del luogo ove ha sede l'ufficio dell'avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie», anziché del pretore competente secondo la disciplina generale delle controversie in materia di lavoro di cui all'art. 413 (*C. cost. 9 marzo 1990, n. 117*).

(4) Comma aggiunto dall'art. 1, l. 11 febbraio 1992, n. 128, disciplina della competenza territoriale per le

controversie relative ai rapporti di cui al n. 3 dell'art. 409 c.p.c.

(5) Non è fondata (*in riferimento all'art. 3 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 413, nella parte in cui per le controversie d'agenzia esclude la competenza del giudice del luogo dello svolgimento del rapporto atteso che ad avviso dell'orientamento giurisprudenziale della Cassazione, consolidatosi dopo l'ordinanza di rimessione, giudice territorialmente competente per le controversie d'agenzia è non solo il giudice del luogo ove è sorto il rapporto ma anche quello dell'azienda (*C. cost. 21 dicembre 1985, n. 361*).

È manifestamente inammissibile (*in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.*), la questione di legittimità costituzionale, dell'art. 413<sup>4</sup> [nel testo introdotto dall'art. 1 della l. 11 febbraio 1992, n. 128], atteso che la scelta dei criteri di determinazione della competenza per territorio è riservata alla discrezionalità del legislatore, non sindacabile in sede di giudizio di legittimità costituzionale, se non del tutto irragionevole (*C. cost. 13 maggio 1993, n. 241*).

(6) Comma inserito dall'art. 40, Giustizia amministrativa [6].

**414. Forma della domanda.** - La domanda [99] si propone con ricorso, il quale deve contenere [Spese di giustizia] [1], 30, nota 1]:

1) l'indicazione del giudice [163 n. 1, 413];

2) il nome, il cognome, nonché la residenza [c.c. 43] o il domicilio eletto [c.c. 47] del ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito, il nome, il cognome e la residenza o il domicilio o la dimora [c.c. 43] del convenuto; se ricorrente o convenuto è una persona giuridica [c.c. 11 ss.], un'associazione non riconosciuta [c.c. 36] o un comitato [c.c. 39], il ricorso deve indicare la denominazione [c.c. 2292, 2314, 2326, 2463, 2473, 2515] o ditta [c.c. 2563] nonché la sede del ricorrente o del convenuto [75, 163 n. 7];

3) la determinazione dell'oggetto della domanda [163 n. 3];

4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni [163 n. 4] (1);

5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione [163 n. 5] (2).



(1) Non è fondata (*in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.*):

- nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 414 e 416, sotto il

profilo che tali disposizioni consacrerrebbero una situazione di disparità, tra la posizione dell'attore e quella del convenuto, atteso che mentre si troverebbe colpita da decadenza la non tempestiva indicazione nella memoria di costituzione, delle difese eccezioni e prove e il non contestuale deposito di documenti, da parte del convenuto, non sarebbe prevista analoga sanzione per quanto attiene al ricorso introduttivo del giudizio, in caso in cui manchi la specificazione delle domande, o la indicazione dei mezzi di prova e, in particolare, dei documenti, da parte dell'attore, tenuto presente che la retta interpretazione delle norme consente di pervenire alla conclusione che si realizza, nella concreta dialettica del nuovo processo del lavoro, una perfetta simmetria di posizione tra le parti (*C. cost. 14 gennaio 1977, n. 13*);

- la questione di legittimità costituzionale dell'art. 414 n. 4, nella parte in cui impone all'attore di esporre i fatti che sono a fondamento della domanda e di indicare specificamente i mezzi di prova, così ponendo il lavoratore in una situazione di inferiorità rispetto al datore di lavoro (*C. cost. 29 giugno 1983, n. 192*).

(2) Non è fondata (*in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 414, n. 4 e dell'art. 1, l. 23 ottobre 1960, n. 1369 [nonché dell'art. 2697 c.c.], nella parte in cui non prevede per il lavoratore che agisce in giudizio per la dichiarazione di interposizione di mano d'opera, una deroga al principio generale dell'onere dell'allegazione dei fatti e della prova dei medesimi (*C. cost. 29 giugno 1983, n. 192*).

**415. Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza.** - Il ricorso è depositato nella cancelleria del giudice competente [413] insieme con i documenti in esso indicati [414 n. 5].

Il giudice, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, fissa, con decreto [135, 418] l'udienza di discussione [420], alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente.

Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono decorrerne più di sessanta giorni.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato [137 ss.] al convenuto, a cura dell'attore, entro dieci giorni dalla data di pronuncia del decreto, salvo quanto disposto dall'articolo 417 (1).

Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni (1).

Il termine di cui al comma precedente è elevato a quaranta giorni e quello di cui al terzo comma è elevato a ottanta giorni nel caso in cui la notificazione prevista dal quarto comma debba effettuarsi all'estero [142].

Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'arti-

colo 413, il ricorso è notificato direttamente presso l'amministrazione destinataria ai sensi dell'articolo 144, secondo comma. Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato competente per territorio [417-bis; Avvocatura dello Stato  $\square$ ], 1 ss.) (2).



GD 07/08/55

(1) Non è fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 415 e 416 c.p.c.:

- nella parte in cui, disciplinando la notificazione del ricorso al convenuto e la costituzione di questo pongono dei termini di comparizione che possono apparire non congrui in riferimento alle distanze tra la sede del giudice adito ed i luoghi di notificazione del ricorso e insufficienti per la preparazione della difesa del convenuto (*C. cost. 22 aprile 1980, n. 62*);

- nella parte in cui non prevederebbero congrui termini per la preparazione della difesa del convenuto, atteso che, non solo il rito ordinario, quale vige a seguito della Novella del '50, non può essere ragionevolmente assunto ad esempio di «giusto procedimento», e, pertanto, il sospetto di violazione dell'art. 3 è ingiustificato, ma dottrina e giurisprudenza offrono dell'art. 416<sup>2</sup> una interpretazione correttamente restrittiva, intesa ad assoggettare a preclusione soltanto le tardive eccezioni in senso proprio, alla stessa guisa che l'art. 420<sup>5</sup>, consente al convenuto, costituitosi all'udienza di discussione, e allo stesso attore di proporre mezzi di prova, che non hanno potuto proporre prima, e al giudice del lavoro di colmare, ai sensi dell'art. 421, nel superiore interesse della giustizia, eventuali lacune di difesa delle parti (*C. cost. 22 aprile 1980, n. 62*);

- nella parte in cui non è previsto, nell'art. 415, l'invito a costituirsi nel termine e nelle forme dell'art. 416, vuoi nella copia del ricorso introduttivo vuoi nel decreto di fissazione della udienza di discussione da notificarsi al convenuto (laddove detto invito è prescritto dall'art. 163, n. 7, c.p.c.), atteso che la disapplicazione del principio della legale conoscenza della norma legislativa non ha nulla a vedere con il principio di eguaglianza e con la tutela del diritto di difesa (*C. cost. 29 ottobre 1987, n. 347*).

È manifestamente infondata:

- in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 415<sup>3, 4 e 5</sup>, 645<sup>2</sup> e 649, nella parte in cui, prevedendo e disponendo tassativamente ed inderogabilmente che «fra la data di notificazione al convenuto opposto e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni», non consente che tali norme possano in qualche modo trovare applicazione antecedentemente all'udienza di prima comparizione, fissata ex art. 415<sup>3, 4 e 5</sup>, udienza che si identifica con quella di discussione della causa (*C. cost. 28 luglio 1988, n. 936*);

- in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevedono, diversamente da quanto stabilito per

l'ordinario giudizio di cognizione, l'invito al convenuto a costituirsi nei termini di legge con l'espreso avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini importa la decadenza da eventuali domande riconvenzionali e dalle chiamate di terzo in causa, atteso che le caratteristiche strutturali e procedurali che distinguono il rito ordinario e quello speciale del lavoro non solo tali da consentire l'istituzione di raffronti nei quali sia ragionevole assumere il primo a modello di perfezione cui l'altro, pena la incostituzionalità, sia tenuto ad adeguarsi, e viceversa (C. cost. 25 maggio 1999, n. 191);

- in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., unitamente all'art. 645, nella parte in cui non consentono la proposizione del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, emesso su richiesta di ente previdenziale per crediti aventi ad oggetto contributi omessi e relative sanzioni, anche mediante utilizzo del servizio postale ai fini del deposito del ricorso nella cancelleria del giudice competente, diversamente da quanto consentito per l'opposizione a sanzione amministrativa dall'art. 22, l. n. 689 del 1981 [Sanzioni amministrative [1](#)], come dichiarato costituzionalmente illegittimo. Deve, infatti, escludersi che questo ultimo procedimento sia assimilabile a quello di opposizione a decreto ingiuntivo in relazione alle somme dovute per violazioni delle disposizioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, se non quanto alle violazioni che vi danno rispettivamente luogo (C. cost. 9 febbraio 2007, n. 34).

C. cost. 27 luglio 2007, n. 334 [nota 2, art. 147].

(2) Comma aggiunto dall'art. 41, Giustizia amministrativa [7](#).

**416. Costituzione del convenuto.** - Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza [415, 420], dichiarando la residenza [c.c. 43] o eleggendo domicilio [c.c. 47] nel comune in cui ha sede il giudice adito [att. 58] (1).

La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale [36, 418] e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio [167, 421; Diritto internazionale privato [1](#), 41].

Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda [414 n. 4], proporre tutte le sue difese [412-bis] in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare [414 n. 5].



GD 99/6/50

(1) Nota 1, art. 415.

**417. Costituzione e difesa personali delle parti.** - In primo grado la parte può stare in giudizio personalmente quando il valore della causa non eccede le lire duecentocinquantomila [€ 129,11] [82<sup>2</sup>].

La parte che sta in giudizio personalmente propone la domanda nelle forme di cui all'articolo 414 o si costituisce nelle forme di cui all'articolo 416 con elezione di domicilio [c.c. 47] nell'ambito del territorio della Repubblica.

Può proporre la domanda anche verbalmente davanti al giudice (1) che ne fa redigere processo verbale [312<sup>2</sup>].

Il ricorso o il processo verbale con il decreto di fissazione dell'udienza devono essere notificati [137] al convenuto e allo stesso attore a cura della cancelleria entro i termini di cui all'articolo 415.

Alle parti che stanno in giudizio personalmente ogni ulteriore atto o memoria deve essere notificato [137] dalla cancelleria.

(1) La parola «giudice» è stata così sostituita [alla parola «pretore», con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 83, Ordinamento giudiziario [7](#)].

**417-bis. Difesa delle pubbliche amministrazioni.** (1) (2) - Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'articolo 413, limitatamente al giudizio di primo grado le amministrazioni stesse possono stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti [82<sup>3</sup>] (3).

Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, la disposizione di cui al comma precedente si applica salvo che l'Avvocatura dello Stato competente per territorio [415<sup>7</sup>], ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, determini di assumere direttamente la trattazione della causa dandone immediata comunicazione ai competenti uffici dell'amministrazione interessata, nonché al Dipartimento della funzione pubblica, anche per l'eventuale emanazione di direttive agli uffici per la gestione del contenzioso del lavoro. In ogni altro caso l'Avvocatura dello Stato trasmette imme-



diatamente, e comunque non oltre 7 giorni dalla notifica degli atti introduttivi, gli atti stessi ai competenti uffici dell'amministrazione interessata per gli adempimenti di cui al comma precedente.

Gli enti locali, anche al fine di realizzare economie di gestione, possono utilizzare le strutture dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, alle quali conferiscono mandato nei limiti di cui al primo comma.

(1) Articolo inserito dall'art. 42, Giustizia amministrativa [7].

(2) Le amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie. Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto o parte del contenzioso comune (art. 12 [Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro - art. 12-bis del d.lgs. n. 29 del 1999 aggiunto dall'art. 7 del d.lgs. n. 80 del 1998], d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali nell'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

(3) Comma così modificato dall'art. 19<sup>17</sup>, d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387.

**418. Notificazione della domanda riconvenzionale.** - Il convenuto che abbia proposta una domanda in via riconvenzionale [36] a norma del secondo comma dell'articolo 416 deve, con istanza contenuta nella stessa memoria a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, chiedere al giudice che, a modifica del decreto di cui al secondo comma dell'articolo 415, pronunci, non oltre cinque giorni, un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza.

Tra la proposizione della domanda riconvenzionale e l'udienza di discussione [420] non devono decorrere più di cinquanta giorni.


Il decreto che fissa l'udienza deve essere notificato [137] all'attore, a cura dell'ufficio, unitamente alla memoria difensiva [416], entro dieci giorni dalla data in cui è stato pronunciato (1).


Tra la data di notificazione [137] all'attore del decreto pronunciato a norma del primo comma e quella dell'udienza di discussione [420] deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni.

Nel caso in cui la notificazione del decreto debba farsi all'estero [142] il termine di cui al secondo comma è elevato a settanta giorni, e quello di cui al comma precedente è elevato a trentacinque giorni.



(1) Non è fondata (in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.), nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 418, nella parte in cui non prevede che si estendano all'attore, nei cui confronti sia stata spiegata domanda riconvenzionale, gli obblighi e le preclusioni stabilite per il convenuto dall'art. 416, atteso che in tale evenienza l'attore ha gli stessi poteri e, correlativamente, incorre - quanto al loro esercizio - nelle stesse preclusioni che l'art. 416 prevede per il convenuto, con l'unica differenza che il termine di riferimento è, per il convenuto in riconvenzione, non già l'udienza fissata ex art. 415, ma la nuova udienza (C. cost. 14 gennaio 1977, n. 13).

**419. Intervento volontario.** - Salvo che sia effettuato per l'integrazione necessaria del contraddittorio [102], l'intervento del terzo ai sensi dell'articolo 105 non può aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto, con le modalità previste dagli articoli 414 e 416 in quanto applicabili .

 Articolo costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, ove un terzo spieghi intervento volontario, non attribuisce al giudice il potere-dovere di fissare con il rispetto del termine di cui all'art. 415<sup>5</sup> (elevabile a quaranta giorni allorché la notificazione ad alcuna delle parti originarie contumaci debba effettuarsi all'estero) una nuova udienza, non meno di dieci giorni prima della quale potranno le parti originarie depositare memoria, e di disporre che, entro cinque giorni, siano notificati alle parti originarie il provvedimento di fissazione e la memoria dell'interveniente, e che sia notificato a quest'ultimo il provvedimento di fissazione della nuova udienza (C. cost. 29 giugno 1983, n. 193).

**420. Udienza di discussione della causa.** - Nell'udienza fissata per la discussione della causa [181] il giudice interroga liberamente le parti presenti [117] e tenta la conciliazione della lite. La mancata comparizione personale delle parti, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione [116]. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice (1).

Le parti hanno facoltà di farsi rappresen-

tare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico [c.c. 2699] o scrittura privata autenticata [c.c. 2703] e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata dal giudice ai fini della decisione [116].

Il verbale di conciliazione ha efficacia di titolo esecutivo [185, 474].

Se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene la causa matura per la decisione, o se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione [37] o alla competenza [413, 428] o ad altre pregiudiziali [34] la cui decisione può definire il giudizio, il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza anche non definitiva [279<sup>2</sup> nn. 4 e 5] dando lettura del dispositivo [429].

Nella stessa udienza ammette i mezzi di prova già proposti dalle parti [414 n. 5, 416<sup>3</sup>] e quelli che le parti non abbiano potuto proporre prima, se ritiene che siano rilevanti, disponendo, con ordinanza resa nell'udienza, per la loro immediata assunzione.

Qualora ciò non sia possibile, fissa altra udienza, non oltre dieci giorni dalla prima, concedendo alle parti, ove ricorrono giusti motivi, un termine perentorio [132] non superiore a cinque giorni prima dell'udienza di rinvio per il deposito in cancelleria di note difensive.

Nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di prova, a norma del quinto comma, la controparte può dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli ammessi, con assegnazione di un termine perentorio di cinque giorni. Nell'udienza fissata a norma del precedente comma il giudice ammette, se rilevanti, i nuovi mezzi di prova dedotti dalla controparte e provvede alla loro assunzione.

L'assunzione delle prove deve essere esaurita nella stessa udienza o, in caso di necessità, in udienza da tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi.

Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli 102, secondo comma, 106 e 107, il giudice fissa una nuova udienza e dispone

che, entro cinque giorni, siano notificati [137] al terzo il provvedimento nonché il ricorso introduttivo [414] e l'atto di costituzione del convenuto [416], osservati i termini di cui ai commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 415. Il termine massimo entro il quale deve tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del provvedimento di fissazione.

Il terzo chiamato deve costituirsi [416] non meno di dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando la propria memoria a norma dell'articolo 416.

A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede l'ufficio.

Le udienze di mero rinvio sono vietate (1).



(1) Non è fondata:

– in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 420<sup>1</sup> e<sup>5</sup>, nella parte in cui, relativamente alla riconvenzionale proposta nei confronti dell'attore, subordina la sua attività defensionale alle condizioni stabilite per l'*emendatio* e la richiesta di nuovi mezzi di prova, atteso che - in realtà - l'attore, nei cui confronti è stata proposta domanda riconvenzionale ha gli stessi poteri e, correlativamente, incorre - quanto al loro esercizio - nelle stesse preclusioni che l'art. 416 prevede per il convenuto, con l'unica differenza che il termine di riferimento è, per il convenuto in riconvenzione, non già l'udienza fissata ex art. 415, ma la nuova udienza (*C. cost. 14 gennaio 1977, n. 13*);

– in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 101 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 420<sup>1</sup> e<sup>12</sup>, nella parte in cui sancisce il libero interrogatorio delle parti, il tentativo di conciliazione della lite e vieta le udienze di mero rinvio, anche se giustificate dalla pendenza di trattative di bonario componimento atteso che la pendenza di trattative stragiudiziali costituisce motivo che giustifica il rinvio «non mero» dell'udienza di discussione (*C. cost. 31 dicembre 1986, n. 302*).

È manifestamente infondata (*in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost.*), la questione di legittimità costituzionale degli artt. 420, 161<sup>2</sup> e 429<sup>1</sup>, nella parte in cui nella ipotesi di mutamento della persona fisica del giudice (rispetto a quello originariamente designato) non prevedono, rispettivamente, la rinnovazione dell'assunzione delle prove, l'emissione della sentenza da parte dello stesso giudice che ha provveduto all'istruzione e la sanzione della nullità per la sentenza pronunciata da un giudice diverso da quest'ultimo, così concretando una irragionevole disparità di disciplina rispetto al processo penale e risultando lesivi dei principi del giusto processo e del diritto di difesa. La garanzia di cui all'art. 24 Cost., infatti, non è compro-

messa dalla decisione della controversia (in primo grado come in appello) non da parte del giudice che ha istruito la causa ma da quello innanzi al quale si è svolta la discussione, il quale ha conoscenza degli atti già acquisiti al processo e conserva, comunque, in ordine alle prove, i poteri istruttori previsti dall'art. 421 e tale possibilità appaga le esigenze di concentrazione e immediatezza, laddove il principio di oralità è comunque rispettato dalla necessaria identità tra chi assiste alla discussione e chi decide. I modelli del processo civile e quello penale, inoltre, per la loro intrinseca diversità non consentono alcuna comparazione (*C. cost. 4 novembre 2004, n. 317*).

#### **420-bis. Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi.** (1) (2) -

Quando per la definizione di una controversia di cui all'articolo 409 è necessario risolvere in via pregiudiziale una questione concernente l'efficacia, la validità o l'interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, il giudice decide con sentenza tale questione, impartendo distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione o, comunque, per la prosecuzione della causa fissando una successiva udienza in data non anteriore a novanta giorni [art. 146-bis].

La sentenza è impugnabile soltanto con ricorso immediato per cassazione da proporsi entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza [360, n. 3].

Copia del ricorso per cassazione deve, a pena di inammissibilità del ricorso, essere depositata presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata entro venti giorni dalla notificazione del ricorso alle altre parti; il processo è sospeso dalla data del deposito.

(1) Articolo inserito, con decorrenza dal 2 marzo 2006, dall'art. 21, Procedura civile [5]. Per il regime transitorio, art. 27, Procedura civile [5].

(2) È manifestamente infondata (*in riferimento agli artt. 3, 76 e 111 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 420-bis sia sotto il profilo che introduce irrazionalmente un «farraginoso meccanismo» che comporta una frammentazione dei vari momenti decisori sulle numerose questioni che il giudice può trovarsi ad affrontare, sia considerato che l'innovazione sarebbe sprovvista della necessaria delega, sia, infine, perché quel meccanismo rischia di prolungare eccessivamente la durata del processo. L'art. 420-bis ripropone, infatti, con qualche modifica (non rilevante nel caso in esame) il modello delineato

dall'art. 64 del d.lgs. n. 165 del 2001, sulle controversie in materia di pubblico impiego «contrattualizzato», del quale questa Corte ha avuto occasione di confermare la legittimità costituzionale. Quanto alla dedotta irrazionalità dell'art. 420-bis, in violazione dell'art. 3 Cost., è sufficiente osservare che il nuovo strumento processuale non opera in tutti i casi in cui emerge una qualunque questione di interpretazione o di validità della clausola collettiva, essendo tale strumento affidato in modo ragionevole al responsabile apprezzamento del giudice del lavoro, al quale spetta evitare l'inconveniente denunciato, attraverso l'identificazione tempestiva della serietà della questione. Anche in relazione al dedotto eccesso di delega, la censura è manifestamente infondata in quanto la legge 14 maggio 2005, n. 80 (di conversione in legge, con modifiche, d.l. 14 marzo 2005, n. 35), ha previsto una delega al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione, e nel fissare (art. 13, lett. *av*) i criteri direttivi, ha indicato come obiettivo prioritario la valorizzazione della funzione nomofilattica nel processo di cassazione. A questo modo di operare della delega, ha contribuito il fatto che l'ordinamento giuridico - come già rilevato - aveva già attuato un intervento del tutto analogo a quello realizzato dall'art. 420-bis in materia di controversie di lavoro pubblico «privatizzato». In piena coerenza con il terzo parametro costituzionale invocato l'art. 420-bis - letto in connessione con l'art. 146 disp. att. c.p.c. e con i commi 4, 6 e 7 dell'art. 64 del d.lgs. n. 165 del 2001, più sopra richiamati - prescrive termini perentori brevi sia per l'impugnazione in cassazione *per saltum* avverso la sentenza pronunciata dal giudice di merito, sia per la riassunzione della causa davanti allo stesso giudice dopo la decisione della Corte di cassazione, assicurando, in tempi ragionevoli, la soluzione di questioni ermeneutiche di interesse collettivo che reclamano decisioni immediate entro il primo grado di giudizio. Senza contare che analoghe economie di giudizio - pure apprezzabili ai sensi dell'art. 111 Cost. - possono essere realizzate secondo l'intero meccanismo processuale introdotto dall'art. 420-bis - con riferimento agli altri processi la cui definizione dipende dalla risoluzione della medesima questione su cui la Corte di cassazione sia stata già chiamata a pronunciarsi (*C. cost. 17 luglio 2007, n. 298*).

**421. Poteri istruttori del giudice.** - Il giudice indica alle parti in ogni momento le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando un termine per provvedervi, salvo gli eventuali diritti quesiti [182].

Può altresì disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile [c.c. 2721, 2722], ad eccezione del giuramento decisorio [233], nonché la richiesta

di informazioni e osservazioni, sia scritte che orali, alle associazioni sindacali indicate dalle parti [425]. Si osserva la disposizione del comma sesto dell'articolo 420 (1).

Dispone, su istanza di parte, l'accesso sul luogo di lavoro [259], purché necessario al fine dell'accertamento dei fatti, e dispone altresì, se ne ravvisa l'utilità, l'esame dei testimoni sul luogo stesso [425].

Il giudice, ove lo ritenga necessario, può ordinare la comparizione, per interrogare liberamente sui fatti della causa, anche di quelle persone che siano incapaci di testimoniare a norma dell'articolo 246 [o a cui sia vietato a norma dell'articolo 247] (2) (3).



**GD 04/41/30**



(1) Le parole «dell'articolo 420» sono state così sostituite [alle originarie «dell'articolo precedente»] dall'art. 53, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv., con mod., dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

(2) A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 247 (*C. cost. 23 luglio 1974, n. 248*) il riferimento a tale articolo è privo di oggetto.

(3) Non è fondata (*in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.*), nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 421<sup>4</sup>, nella parte in cui consente al giudice di interrogare liberamente persone pur incapaci a testimoniare ai sensi dell'art. 246, trascurando la eventualità, divenuta attuale a seguito della novellazione dell'art. 151 disp. att. c.p.c., di escutere sotto giuramento quei terzi che per effetto della riunione dei giudizi - facoltativa nel rito ordinario - sono divenuti parti, ma che non per questo hanno cessato di essere titolari di un mero interesse di fatto alla definizione dei processi paralleli riuniti, atteso che la riunione di controversie connesse in materia di lavoro, previdenza ed assistenza, disposta soltanto per identità delle questioni, non priva le persone, che rivestano la qualità di parte in alcuna di esse e siano ed un tempo indotte come testi in altre, della capacità di testimoniare sotto vincolo di giuramento (*C. cost. 22 aprile 1980, n. 64*).

**422. Registrazione su nastro.** - Il giudice può autorizzare la sostituzione della verbalizzazione da parte del cancelliere [130] con la registrazione su nastro delle deposizioni di testi [207] e delle audizioni delle parti [420] o di consulenti [424].

**423. Ordinanze per il pagamento di somme.** - Il giudice, su istanza di parte, in ogni stato del giudizio, dispone con ordi-

nanza il pagamento delle somme non contestate [186-bis].

Egualmente, in ogni stato del giudizio, il giudice può, su istanza del lavoratore, disporre con ordinanza il pagamento di una somma a titolo provvisorio quando ritenga il diritto accertato e nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova (1).

Le ordinanze di cui ai commi precedenti costituiscono titolo esecutivo [474].

L'ordinanza di cui al secondo comma è revocabile con la sentenza che decide la causa (1).



(1) Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 423:

- in riferimento all'art. 3 Cost., nei sensi di cui in motivazione, nella parte in cui esclude che la disciplina ivi dettata possa applicarsi anche ai familiari superstiti di cui all'art. 2122 c.c., atteso che la disposizione denunciata, in realtà, va correttamente interpretata nel senso della sua applicabilità ai detti superstiti (*C. cost. 14 gennaio 1977, n. 16*);

- in riferimento agli artt. 3, 24 e 102 Cost., per quanto attiene alla sospensione o revocabilità dell'ordinanza sulla provvisoria ammessa solo con la sentenza che decide la causa, mentre nel rito ordinario è consentita la revoca della provvisoria esecuzione della sentenza di condanna in corso di causa, tenuto presente che il legislatore, nel prevedere il pagamento di somme a titolo provvisorio, ai sensi dell'art. 423, ha inteso rispondere alle esigenze del sollecito soddisfacimento dei bisogni primari del lavoratore e ciò spiega sia l'attribuzione della provvisoria soltanto a lui, sia la revocabilità con sentenza (per evitare la possibilità di immediata reazione della controparte che vanifichi l'urgente attuazione della garanzia che la legge intende assicurare) ed a tali esigenze si ispira la concreta regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di difesa, che non incide minimamente sulla sostanza del potere-dovere dell'organo giurisdizionale chiamato a decidere (*C. cost. 26 maggio 1981, n. 76*).

#### **424. Assistenza del consulente tecnico.**

- Se la natura della controversia lo richiede, il giudice, in qualsiasi momento, nomina uno o più consulenti tecnici, scelti in albi speciali, a norma dell'articolo 61 [att. 145, 146]. A tal fine il giudice può disporre ai sensi del sesto comma dell'articolo 420 [201].

Il consulente può essere autorizzato a riferire verbalmente ed in tal caso le sue dichiarazioni sono integralmente raccolte a verbale, salvo quanto previsto dal precedente articolo 422.

Se il consulente chiede di presentare relazione scritta, il giudice fissa un termine non


superiore a venti giorni, non prorogabile, rinviando la trattazione ad altra udienza.

**425. Richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali.** - Su istanza di parte, l'associazione sindacale indicata dalla stessa ha facoltà di rendere in giudizio, tramite un suo rappresentante, informazioni e osservazioni orali o scritte.


Tali informazioni e osservazioni possono essere rese anche nel luogo di lavoro ove sia stato disposto l'accesso ai sensi del terzo comma dell'articolo 421.


A tal fine, il giudice può disporre ai sensi del sesto comma dell'articolo 420.

Il giudice può richiedere alle associazioni sindacali il testo dei contratti e accordi collettivi di lavoro, anche aziendali, da applicare nella causa.

**426. Passaggio dal rito ordinario al rito speciale.** - Il giudice (1), quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda uno dei rapporti previsti dall'articolo 409, fissa con ordinanza l'udienza di cui all'articolo 420 e il termine perentorio [153] entro il quale le parti dovranno provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi [414, 416] mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria .


Nell'udienza come sopra fissata provvede a norma degli articoli che precedono.

 Articolo costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui il combinato disposto di tale articolo e dell'art. 20, l. 11 agosto 1973, n. 533, per le cause pendenti al momento dell'entrata in vigore di tale ultima legge, non prevede la comunicazione anche al contumace dell'ordinanza di fissazione dell'udienza di discussione e il termine perentorio per l'integrazione degli atti (*C. cost.* 14 gennaio 1977, n. 14).

(1) La parola «giudice» è stata così sostituita [alla parola «pretore-], con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 83, Ordinamento giudiziario .

**427. Passaggio dal rito speciale al rito ordinario.** - Il giudice (1), quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite dal presente capo riguarda un rapporto diverso da quelli previsti dall'articolo 409, se la causa stessa rientra nella sua competenza [8] dispone che gli atti siano messi in regola con le disposizioni tributarie, altrimenti la rimette con ordinanza al giudice competente, fissando un termine perentorio [153] non superiore a trenta giorni per la riassunzione con il rito ordinario.


In tal caso le prove acquisite durante lo stato di rito speciale [421] avranno l'efficacia consentita dalle norme ordinarie.

(1) La parola «giudice» è stata così sostituita [alla parola «pretore-], con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 83, Ordinamento giudiziario .

**428. Incompetenza del giudice.** - Quando una causa relativa ai rapporti di cui all'articolo 409 sia stata proposta a giudice incompetente, l'incompetenza può essere eccepita dal convenuto soltanto nella memoria difensiva di cui all'articolo 416 ovvero rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di cui all'articolo 420.

Quando l'incompetenza sia stata eccepita o rilevata ai sensi del comma precedente, il giudice rimette la causa al tribunale (1) in funzione di giudice del lavoro [413], fissando un termine perentorio [153] non superiore a trenta giorni per la riassunzione con rito speciale.



(1) La parola «tribunale» è stata così sostituita [alla parola «pretore-], con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 84, Ordinamento giudiziario .

**429. Pronuncia della sentenza.** - Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza (1) (2).

Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle parti, concede alle stesse un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive, rinviando la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto, per la discussione e la pronuncia della sentenza.

Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale [c.c. 1284], il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito [c.c. 1224<sup>2</sup>], condannando al

pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto [att. 150] (3) (4) (5).



**GD 01/19/55**

(1) Comma così sostituito dall'art. 53, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv., con mod., dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.

1. Gli articoli 181 e 429 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto-legge, si applicano ai giudizi instaurati dalla data della sua entrata in vigore (art. 56 [Disposizioni transitorie], d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv., con mod., dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria).

(2) Sulla manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 429<sup>1</sup> (nonché degli artt. 161<sup>2</sup> e 420) nella parte in cui nella ipotesi di mutamento della persona fisica del giudice (rispetto a quello originariamente designato) non prevedono, rispettivamente, la rinnovazione dell'assunzione delle prove, l'emissione della sentenza da parte dello stesso giudice che ha provveduto all'istruzione e la sanzione della nullità per la sentenza pronunciata da un giudice diverso da quest'ultimo (C. cost. 4 novembre 2004, n. 317, nota 2, art. 420).

(3) 36. Il regolamento di cui al comma 18 dell'articolo 16, l. 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dal comma 35, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 [nota 1, art. 442], si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge [comma costituzionalmente illegittimo, limitatamente alle parole «e privati»] (art. 22<sup>36</sup>, l. 23 dicembre 1994, n. 724, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

(4) L'art. 59, R.d. 16 marzo 1942, n. 267 [Fallimento], in relazione all'art. 429<sup>3</sup> c.p.c., è incostituzionale per violazione dell'art. 36 Cost., nella parte in cui non prevede la rivalutazione dei crediti di lavoro con riguardo al periodo successivo all'apertura del fallimento fino al momento in cui lo stato passivo diviene definitivo, tenuto presente che il principio di eguaglianza tollera disparità di trattamento che siano giustificate dall'esigenza di attuazione di valori costituzionali o comunque da apprezzabili ragioni; pertanto, la regola della *par condicio creditorum* cui è ispirato il procedimento fallimentare, anche se sia ritenuta espressione del principio costituzionale di eguaglianza, non può precludere la rivalutazione di crediti di lavoro dipendente, in attuazione del princi-

pio costituzionale dell'art. 36 Cost. (C. cost. 20 aprile 1989, n. 204).

(5) Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 429<sup>3</sup>:

- in riferimento all'art. 3 Cost., nei sensi di cui in motivazione, nella parte in cui prevede, a favore del lavoratore, l'obbligo del giudice di «determinare il maggior danno eventualmente subito per la diminuzione di valore del credito», sia sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento dei crediti del lavoratore, rispetto in genere agli altri crediti di carattere pecuniario e in particolare ai crediti del datore di lavoro nascenti dallo stesso rapporto, sia sotto il profilo della ingiustificata identità di trattamento di tutti i crediti di lavoro, senza distinguere la diversa posizione sociale ed economica dei datori di lavoro (C. cost. 14 gennaio 1977, n. 13);

- in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede, per i crediti pecuniari diversi da quelli di lavoro, la loro rivalutazione con decorrenza da data anteriore a quella di entrata in vigore della l. 1° agosto 1973, n. 533 (C. cost. 29 dicembre 1977, n. 161);

- in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede la rivalutazione d'ufficio dei crediti di lavoro subordinato e di lavoro autonomo di cui all'art. 409, n. 3, e non anche degli altri crediti di lavoro autonomo, tenuto presente che i rapporti di lavoro autonomo previsti dall'art. 409, n. 3 (rapporti di agenzia rappresentanza e collaborazione continuativa) sono caratterizzati da un'attività continuativa e coordinata, prevalentemente personale che li differenziano dagli altri rapporti di lavoro autonomo (C. cost. 26 maggio 1981, n. 76);

- in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui per i crediti di lavoro solleva dall'onere probatorio circa il maggior danno subito dall'inflazione solo il lavoratore subordinato e non anche il lavoratore autonomo, atteso che la situazione del lavoratore autonomo, salvo casi marginali, è diversa da quella del lavoratore subordinato (C. cost. 26 maggio 1981, n. 76);

- in riferimento agli artt. 1, 3, 34, 35, 36 e 97 Cost., nella parte in cui lo stesso sarebbe inapplicabile ai rapporti di pubblico impiego, atteso che in base al diritto vigente anche i crediti di lavoro dei dipendenti degli enti pubblici non economici e dello Stato si rivalutano automaticamente in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento delle p.a. debtrici (C. cost. 24 marzo 1986, n. 52);

- in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui la norma, prevedendo la liquidazione giudiziale dei crediti da lavoro secondo il criterio del cumulo della rivalutazione agli interessi, accorda ai crediti di lavoro, in seguito al recente aumento del tasso legale di interesse (art. 1, l. 26 novembre 1990, n. 353) un eccesso irragionevole di tutela, rientrando nella discrezionalità politica del legislatore stabilire se, dopo l'aumento del saggio dell'interesse, nella realizzazione dei crediti di lavoro la rivalutazione monetaria sia da inglobare oppure da cumulare con gli interessi legali rivalutati (C. cost. 2 giugno 1994, n. 207);

- in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo che, dopo la sentenza della Corte costituzionale 12 aprile 1991, n. 156, la quale ha esteso il diritto alla rivalutazione monetaria di crediti previdenziali, non vi sarebbe

ragione di un diverso trattamento fra crediti di lavoro e gli altri crediti, atteso che l'art. 36 Cost. attribuisce una particolare valenza al diritto del lavoratore alla retribuzione (*C. cost. 2 giugno 1994, n. 207*).

È manifestamente infondata (*in riferimento all'art. 3 Cost.*), la questione di legittimità costituzionale dell'art. 429<sup>3</sup> nella parte in cui riserva ai crediti di lavoro un trattamento più favorevole rispetto agli altri crediti pecuniari, quanto alla possibilità di decorrenza del diritto alla rivalutazione anche da data anteriore all'entrata in vigore della l. 11 agosto 1973, n. 533 sul nuovo rito del lavoro (*C. cost. 18 giugno 1979, n. 45*).

**430. Deposito della sentenza.** - La sentenza deve essere depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia. Il cancelliere ne dà immediata comunicazione alle parti.



**431. Esecutorietà della sentenza.** - Le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all'articolo 409 sono provvisoriamente esecutive.

All'esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivo, in pendenza del termine per il deposito della sentenza [430].

Il giudice di appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa quando dalla stessa possa derivare all'altra parte gravissimo danno [373].

La sospensione disposta a norma del comma precedente può essere anche parziale e, in ogni caso, l'esecuzione provvisoria resta autorizzata fino alla somma di lire cinquecentomila [€ 258,23] (1).

Le sentenze che pronunciano condanna a favore del datore di lavoro sono provvisoriamente esecutive e sono soggette alla disciplina degli articoli 282 e 283 (2).

Il giudice di appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa in tutto o in parte quando ricorrono gravi motivi (2).



(1) Non è fondata (*in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 431<sup>3</sup> nella parte in cui, disponendo che l'esecuzione della sentenza del giudice d'appello possa essere sospesa, con l'ordinanza non impugnabile, quando possa derivare all'altra parte gravissimo danno, sembra

fare riferimento unicamente alla situazione patrimoniale del datore di lavoro, perché esso non esige la irreparabilità del danno, ma ne sottolinea la gravità con l'uso del superlativo, inducendo così a concludere che la valutazione della estrema gravità del danno implica problemi applicativi di norme, il cui scioglimento non è valutabile alla stregua dell'art. 3 Cost. (*C. cost. 22 aprile 1980, n. 63*).

Le questioni di costituzionalità dell'art. 431, nelle parti in cui prevede la provvisoria eseguibilità delle sentenze di condanna a favore del lavoratore e il divieto di sospendere l'esecuzione per somme inferiori a lire cinquecentomila, attengono alla fase dell'esecuzione; pertanto, le dette questioni non possono essere sollevate, perché irrilevanti, nella fase del giudizio di cognizione (*C. cost. 10 maggio 1979, n. 10*).

(2) Comma aggiunto - con decorrenza dal 1° gennaio 1993 - dall'art. 69, l. 29 novembre 1990, n. 353.

**432. Valutazione equitativa delle prestazioni.** - Quando sia certo il diritto ma non sia possibile determinare la somma dovuta, il giudice la liquida con valutazione equitativa [c.c. 1226].

## § 2

### Delle impugnazioni

**433. Giudice d'appello.** - L'appello contro le sentenze pronunciate nei processi relativi alle controversie previste nell'articolo 409 deve essere proposto con ricorso davanti alla corte di appello (1) territorialmente competente in funzione di giudice del lavoro (2).

Ove l'esecuzione sia iniziata [431] prima della notificazione della sentenza, l'appello può essere proposto con riserva dei motivi che dovranno essere presentati nel termine di cui all'articolo 434.



(1) Le parole «alla corte di appello» sono state così sostituite [alle parole «al tribunale»], con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 85, Ordinamento giudiziario [7].

Per la disciplina transitoria, art. 134-bis, Ordinamento giudiziario [7].

(2) È costituzionalmente illegittimo (*per violazione dell'art. 31 Cost.*) l'art. 99<sup>6</sup>, R.d. n. 267 del 1942 [Fallimento [1]] nella parte in cui sancisce l'inappellabilità delle sentenze rese su crediti di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, contemplati negli artt. 409 e 442 c.p.c. (*C. cost. 3 aprile 1982, n. 69*).

**434. Deposito del ricorso in appello.** - Il ricorso deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti e i motivi specifici dell'impugnazione, nonché le indicazioni prescritte dall'articolo 414.


Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della corte di appello (1) entro trenta giorni dalla notificazione [137] della sentenza, oppure entro quaranta giorni nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi all'estero [142].



GD 07/46/57

(1) Le parole «della corte di appello» sono state così sostituite [alle parole «del tribunale»], con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 85, Ordinamento giudiziario [7].

**435. Decreto del presidente.** - Il presidente della corte di appello (1) entro cinque giorni dalla data di deposito del ricorso nomina il giudice relatore e fissa, non oltre sessanta giorni dalla data medesima, l'udienza di discussione dinanzi al collegio.


L'appellante, nei dieci giorni successivi al deposito del decreto, provvede alla notifica del ricorso e del decreto all'appellato .

Tra la data di notificazione all'appellato e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni.

Nel caso in cui la notificazione prevista dal secondo comma deve effettuarsi all'estero [142], i termini di cui al primo e al terzo comma sono elevati, rispettivamente, a ottanta e sessanta giorni.



GD 96/41/36

 Comma costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non dispone che l'avvenuto deposito del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione sia comunicato all'appellante e che da tale comunicazione decorra il termine per la notifica all'appellato (*C. cost. 14 gennaio 1977, n. 15*).

(1) Le parole «della corte di appello» sono state così sostituite [alle parole «del tribunale»], con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 85, Ordinamento giudiziario [7].

**436. Costituzione dell'appellato e appello incidentale.** - L'appellato deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza.

La costituzione dell'appellato si effettua mediante deposito in cancelleria del fascicolo e di una memoria difensiva, nella quale

deve essere contenuta dettagliata esposizione di tutte le sue difese [416<sup>3</sup>].

Se propone appello incidentale [344], l'appellato deve esporre nella stessa memoria i motivi specifici su cui fonda l'impugnazione. L'appello incidentale deve essere proposto, a pena di decadenza, nella memoria di costituzione, da notificarsi, a cura dell'appellato, alla controparte almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo precedente.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 416.



**437. Udienda di discussione.** - Nell'udienza il giudice incaricato fa la relazione orale della causa. Il collegio, sentiti i difensori delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo nella stessa udienza [420, 429].

Non sono ammesse nuove domande ed eccezioni. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, tranne il giuramento estimatorio [241; c.c. 2736 n. 2], salvo che il collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa [345, 421<sup>2</sup>]. È salva la facoltà delle parti di deferire il giuramento decisorio in qualsiasi momento della causa [233] (1).

Qualora ammetta le nuove prove, il collegio fissa, entro venti giorni, l'udienza nella quale esse debbono essere assunte e deve essere pronunciata la sentenza. In tal caso il collegio con la stessa ordinanza può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 423.

Sono applicabili le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 429.



(1) Non è fondata (*in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.*) la questione di legittimità dell'art. 437<sup>2</sup>, nonché dell'art. 10<sup>1</sup>, l. 11 agosto 1973, n. 533, che rispettivamente prevedono l'inammissibilità di nuove eccezioni in appello e l'applicabilità del medesimo principio ai giudizi pendenti (*C. cost. 26 gennaio 1988, n. 82*).

È manifestamente infondata (*in riferimento all'art. 3 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 437<sup>2</sup>, nella parte in cui esclude, nel giudizio di appello, l'ammissione di nuove eccezioni e di nuovi mezzi di prova, così discriminando le parti di una controversia di lavoro rispetto a quelle di un



giudizio ordinario nel cui ambito non opera analogo divieto di *ius novorum* in appello, tenuto presente che rito speciale del lavoro e rito ordinario non consentono l'istituzione di raffronti, nei quali possa assumersi questo a modello di perfezione cui l'altro, pena l'incostituzionalità, sia tenuto ad adeguarsi, e viceversa e, in particolare, il trattamento scaturente dal divieto di *ius novorum* in appello, per quanto riguarda il rito del lavoro, trova ragionevole giustificazione nell'esigenza, discrezionalmente valutata dal legislatore, di assicurare la sollecita definizione delle controversie soggette a tale rito (*C. cost. 26 gennaio 1988, n. 104*).

**438. Deposito della sentenza di appello.** - Il deposito della sentenza di appello è effettuato con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 430 [att. 120].

Si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 431.

#### 439. Cambiamento del rito in appello.

- La corte di appello (1), se ritiene che il procedimento in primo grado non si sia svolto secondo il rito prescritto, procede a norma degli articoli 426 e 427.

(1) Le parole «La corte di appello» sono state così sostituite [alle parole «il tribunale»], con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 85, Ordinamento giudiziario [7].

**440. Appellabilità delle sentenze.** - Sono inappellabili le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a lire cinquantamila [€ 25,82] [339].

**441. Consulente tecnico in appello.** - Il collegio, nell'udienza di cui al primo comma dell'articolo 437, può nominare un consulente tecnico [201; att. 145, 146] rinviando ad altra udienza da fissarsi non oltre trenta giorni. In tal caso con la stessa ordinanza può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 423.

Il consulente deve depositare il proprio parere almeno dieci giorni prima della nuova udienza.

## CAPO SECONDO

### Delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie (1) (2)

(1) Presso le pubbliche amministrazioni competenti alla trattazione delle controversie aventi ad oggetto prestazioni in materia di invalidità ed inabilità e di pensioni, ivi comprese quelle di guerra, è istituito un ruolo speciale dei funzionari addetti alla rappresentanza in giudizio nei casi previsti dalla legge. Al predetto ruolo

può accedere, a richiesta, personale appartenente a qualifica non inferiore all'ottava, con preferenza per il personale in possesso dell'idoneità all'esercizio della professione legale, nonché personale al quale, in relazione alla qualifica rivestita, risultino già attribuiti compiti di rappresentanza in giudizio dell'amministrazione di appartenenza; in fase di prima applicazione al predetto ruolo sono iscritti a domanda i funzionari che abbiano svolto per un periodo non inferiore ad un anno compiti di rappresentanza in giudizio nelle predette controversie giudiziarie (*art. 3 [Rappresentanza in giudizio], d.lgs. 30 aprile 1997, n. 157, Attuazione della delega conferita dall'art. 3, comma 3, lett. d), della l. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di potenziamento delle attività di controllo sulle prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidità ed inabilità*).

(2) In tema di cessione e cartolizzazione dei crediti INPS, Contributi previdenziali [1], 13.

### 442. Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie.

- Nei procedimenti relativi a controversie derivanti dall'applicazione delle norme riguardanti le assicurazioni sociali, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, gli assegni familiari nonché ogni altra forma di previdenza e di assistenza obbligatorie, si osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo titolo [att. 147 ss.] [8] (1) (2) (3) (4) (5).

Anche per le controversie relative alla inosservanza degli obblighi di assistenza e di previdenza derivanti da contratti e accordi collettivi si osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo titolo [168-bis] (6) (7). [9]



[8] Articolo costituzionalmente illegittimo:

- nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal titolare per la diminuzione di valore del suo credito, applicando l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile nel settore dell'industria e condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno in cui si sono verificate le condizioni legali di responsabilità dell'istituto o ente debitore per il ritardo dell'adempimento (*C. cost. 12 aprile 1991, n. 156*);

- nella parte in cui non prevede, quando il giudice pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di assistenza sociale obbligatoria, il medesimo trattamento dei crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale in ordine agli interessi legali e al risarcimento del maggior danno sofferto dal titolare per la diminuzione di valore del suo credito (*C. cost. 27 aprile 1993, n. 196*).

(1) Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvo i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione precedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18<sup>2</sup>, l. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento. Gli enti indicano preventivamente attraverso idonei strumenti di pubblicità l'elenco completo della documentazione necessaria al fine dell'esame della domanda. L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito [comma così modificato dall'art. 178<sup>5</sup>, l. 27 dicembre 2006, n. 296] (art. 16<sup>5</sup>, l. 30 dicembre 1991, n. 412, *Disposizioni in materia di finanza pubblica*). Nota 1, art. 429.

(2) L'art. 1<sup>11</sup>, ultimo periodo, d.l. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni nella l. 23 dicembre 1996, n. 647 [recante disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale] è costituzionalmente illegittimo «nella parte in cui stabilendo che le competenze spettanti ai lavoratori e ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali [a titolo di trattamento di fine rapporto e di indennità contrattuali in caso di anticipato pensionamento volontario] non sono soggette a rivalutazione o ad altri oneri finanziari, esclude in caso di ritardo ingiustificato la liquidazione di qualsiasi somma a titolo di rivalutazione monetaria e di interessi» (C. cost. 20 luglio 1999, n. 327).

(3) I. Gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, devono essere notificati anche al Ministero dell'economia e delle finanze. La notifica va effettuata sia presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 [Avvocatura dello Stato **I**], sia presso le competenti direzioni provinciali dei servizi vari del Ministero. Nei predetti giudizi il Ministero dell'economia e delle finanze è litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile e può essere difeso, oltre che dall'Avvocatura dello Stato, da propri funzionari ovvero, in base ad apposite convenzioni stipulate con l'INPS e con l'INAIL, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, da avvocati dipendenti da questi enti. Nei casi in cui il giudice nomina un consulente tecnico, alle indagini assiste un componente delle commissioni mediche di verifica indicato dal direttore della direzione provinciale su richiesta, formulata a pena di nullità, del consulente nominato dal giudice. Al predetto componente competono le facoltà indicate nel secondo comma dell'articolo 194 del codice di procedura civile.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con la Scuola Superiore dell'economia e delle finanze ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione di cui al comma 1, organizza, nei limiti

degli ordinari stanziamenti di bilancio, appositi corsi di formazione del personale.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo. La domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa (art. 42<sup>1-3</sup> [*Disposizioni in materia di invalidità civile*], d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv., con mod., dalla l. 24 novembre 2003, n. 326, *Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici*)

(4) Nei procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidità civile di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei casi in cui legittimata la regione, quest'ultima, fatte salve le ordinarie modalità di difesa in giudizio, può essere difesa da propri funzionari, da funzionari di enti locali o delle aziende sanitarie locali ovvero, in base ad apposita convenzione dell'INPS, da avvocati dipendenti da tale ente senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica (art. 3<sup>121</sup>, prima parte, l. 24 dicembre 2003, n. 350, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)*).

(5) L'azione giudiziaria relativa al pagamento degli accessori del credito in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, di cui al primo comma dell'articolo 442 del codice di procedura civile, può essere proposta solo dopo che siano decorsi 120 giorni da quello in cui l'attore ne abbia richiesto il pagamento alla sede tenuta all'adempimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente i dati anagrafici, residenza e il codice fiscale del creditore, nonché i dati necessari per l'identificazione del credito (art. 44<sup>4</sup> [*Disposizioni in materia previdenziale*], d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv., con mod., dalla l. 24 novembre 2003, n. 326, *Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici*).

(6) Per la riscossione mediante ruolo dei crediti degli enti previdenziali, art. 24 ss., Esecuzione esattoriale **2**.

(7) È manifestamente infondata (*in riferimento all'art. 24 Cost.*), la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, l. 7 ottobre 1969, n. 742 [Termini processuali **2**], nella parte in cui esclude dalla sospensione dei termini processuali nel periodo ferie le controversie relative agli obblighi del datore di lavoro in materia di previdenza e assistenza obbligatoria e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi (C. cost. 8 marzo 1985, n. 61).

**443. Rilevanza del procedimento amministrativo.** - La domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al primo comma dell'articolo 442 non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa (1) o siano decorsi i termini ivi fissati

per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi centottanta giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo [artt. 147, 148, 149] (2) (3) (4).

Se il giudice nella prima udienza di discussione rileva l'improcedibilità della domanda a norma del comma precedente, sospende il giudizio [295] e fissa all'attore un termine perentorio [153] di sessanta giorni per la presentazione del ricorso in sede amministrativa.

Il processo deve essere riassunto, a cura dell'attore, nel termine perentorio di centottanta giorni che decorre dalla cessazione della causa della sospensione.



(1) 7. (Formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta agli istituti previdenziali e assistenziali). In materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la richiesta all'istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l'istituto si sia pronunciato.

8. (Procedure amministrative in materia assistenziale e previdenziale). Nelle procedure amministrative riguardanti le controversie di cui all'articolo 442 del codice di procedura civile, non si tiene conto dei vizi, delle preclusioni e delle decadenze verificatesi (artt. 7 e 8, l. 11 agosto 1973, n. 533, *Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie*).


(2) Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi all'autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 459 e seguenti [ora: 442 ss.] c.p.c.

Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione [comma così sostituito dall'art. 4<sup>1</sup>, d.l. 19 settembre 1993, conv., con mod., dalla l. 14 novembre 1992, n. 438].

Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'art. 24, l. 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma [comma così sostituito dall'art. 4<sup>1</sup>, d.l. 19 settembre 1993, conv., con mod., dalla l. 14 novembre 1992, n. 438] (art. 47, d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, *Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli artt. 27 e 29 della l. 30 aprile 1969, n. 153*).

(3) In tema di prestazioni erogate dall'INPS e dall'INAIL, artt. 46 ss., l. 9 marzo 1989, n. 88, Ristrutturazione dell'INPS e dell'INAIL; in materia di assegni familiari, artt. 57 ss., d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, t.u. delle norme concernenti gli assegni familiari; per la previdenza marinara, artt. 94 ss., l. 27 luglio 1967, n. 658, Riordino della previdenza marinara.

(4) Sulla inapplicabilità, con decorrenza dal 2 ottobre 2003, delle disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito a procedure in materia di invalidità civile (e altre), (art. 42<sup>3</sup>, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv., con mod., dalla l. 24 novembre 2003, n. 326, nota 3, art. 442).

**444. Giudice competente.** -  Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore (1) (2) (3).

Se la controversia in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali riguarda gli addetti alla navigazione marittima o alla pesca marittima, è competente il tribunale (4), in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio del porto di iscrizione della nave [c.n. 146] (5).

Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale (4), in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente (6).



(1) Comma così sostituito, con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 86, Ordinato giuridario [7].

Per effetto dell'art. 1, l. 11 agosto 1973, n. 533, il testo del comma era così formulato: «Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 442 sono di competenza del pretore, in funzione di giudice del lavoro, che ha sede nel capoluogo della circoscrizione del tribunale nella quale risiede l'attore».

(2) Per i giudizi pendenti davanti al pretore alla data del 2 giugno 1999, artt. 132 ss., Ordinato giuridario [7].

Per i giudizi di appello, art. 134-bis, Ordinato giuridario [7].

(3) È manifestazione infondata (in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost.) la questione di legittimità costituzionale, dell'art. 444<sup>1</sup>, che per le cause in materia di assistenza e di previdenza obbligatorie, determina il foro territorialmente competente in riferimento al luogo di residenza dell'attore:

- atteso che diversamente da quanto affermato nell'ordinanza di rimessione, nessuna lesione o limitazione del diritto di difesa deriva dalla norma censurata all'attore che risiede all'estero in controversie previdenziali, in quanto l'attuale sistema processuale consente di individuare il foro competente per territorio anche in tale ipotesi attraverso il richiamo operato dall'art. 444 all'art. 413 e da quest'ultimo all'art. 18 c.p.c., prefigurante in subordine la competenza del giudice del luogo in cui ha residenza, domicilio e dimora o sede la controparte quando risulti inapplicabile il foro speciale e indierogabile della residenza dell'attore (C. cost. 21 gennaio 1988, n. 75);

- nella parte in cui esclude la rilevanza della ultima

residenza dell'assicurato in Italia ai fini della determinazione della competenza territoriale nelle controversie previdenziali (*C. cost. 24 marzo 1988, n. 337*);

- anche in riferimento all'art. 38 Cost., nella parte in cui, dopo l'istituzione del giudice unico in primo grado, non consentirebbe più che le controversie di primo grado in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, in cui sia parte una amministrazione dello Stato, vengano sottratte alla regola del foro erariale di cui all'art. 7, R.d. n. 1611 del 1933 [Avvocatura dello Stato ¶] e soggette alla disciplina di cui all'art. 444 c.p.c. Avendo affermato, al riguardo, la giurisprudenza di legittimità che nell'art. 7 il riferimento alle controversie di competenza in primo grado del pretore, si deve intendere sostituito dal riferimento alle controversie già attribuite in primo grado alla competenza del pretore, successivamente passate al tribunale in composizione monocratica (stante la disposizione di cui all'art. 244<sup>1</sup>, d.lgs. n. 51 del 1998 [Ordinamento giudiziario ¶]) ne deriva, infatti, che è possibile una interpretazione della norma denunciata nel senso della conservazione della sottrazione in primo grado delle controversie *de quibus* alla regola del foro erariale (*C. cost. 19 marzo 2002, n. 66*).

È manifestamente inammissibile (in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost.) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 444, chiedendosi alla Corte di emettere una sentenza additiva in ambito riservato alla discrezionalità del legislatore, nella parte in cui non prevede, nell'ipotesi in cui non sia applicabile il foro della residenza dell'assicurato per non averla questi in Italia e la causa non sia compresa tra quelle di cui al comma 2 e 3 dello stesso articolo (*C. cost. 24 marzo 1988, n. 346*).

(4) La parola «tribunale» è stata così sostituita [alla parola «pretore», con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 86, Ordinamento giudiziario ¶].

(5) Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 444<sup>2</sup>:

- in riferimento agli artt. 3, 24 e 38 Cost. nella parte in cui, per le controversie in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali riguardanti gli addetti alla navigazione marittima o alla pesca marittima prevede che queste siano di competenza del pretore, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio del porto di iscrizione della nave (*C. cost. 12 dicembre 1984, n. 282*);

- in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost., nella parte in cui, per le controversie in materia di assistenza e previdenza, prevede le competenze del pretore, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente previdenziale pur dovendosi escludere un'illimitata discrezionalità dell'ente nel tracciare il quadro organizzativo degli uffici competenti a gestire i rapporti assicurativi (*C. cost. 19 dicembre 1991, n. 477*).

(6) Non è fondata (in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost.), nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 444<sup>3</sup>, nella parte in cui, prevedendo, in materia di previdenza obbligatoria, la competenza del «pretore, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente [previdenziale], per sospetta disparità di trattamento nel processo civile di una parte (datore di

lavoro assoggettato agli obblighi contributivi) rispetto alla controparte (ente previdenziale), nonché per violazione del diritto alla difesa in giudizio e della garanzia della precostituzione del giudice, potendo l'ente determinare la localizzazione dell'ufficio a proprio libito (*C. cost. 19 dicembre 1991, n. 477*).

**445. Consulente tecnico.** (1) - Nei processi regolati nel presente capo, relativi a domande di prestazioni previdenziali o assistenziali che richiedono accertamenti tecnici, il giudice nomina uno o più consulenti tecnici scelti in appositi albi, ai sensi dell'articolo 424 [att. 145, 146].

Nei casi di particolare complessità il termine di cui all'articolo 424 può essere prorogato fino a sessanta giorni.

(1) Con riferimento ai procedimenti in materia di invalidità civile, e sull'assistenza, alle indagini tecniche, in tali giudizi, di un componente delle commissioni mediche di verifica, art. 42<sup>1</sup>, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv., con mod., dalla l. 24 novembre 2003, n. 326, nota 3, art. 442.

**446. Istituti di patronato e di assistenza sociale.** - Gli istituti di patronato e di assistenza sociale legalmente riconosciuti (1) possono, su istanza dell'assistito, in ogni grado del giudizio, rendere informazioni e osservazioni orali o scritte nella forma di cui all'articolo 425.

(1) Art. 2, d.lgs.c.p.s. 29 luglio 1947, n. 804, Riconoscimento degli istituti di previdenza e di assistenza sociale; l. 27 marzo 1980, n. 112, Interpretazione autentica delle norme concernenti la personalità giuridica degli istituti di patronato e assistenza sociale di cui al d.lgs. 29 luglio 1947, n. 804, nonché integrazioni allo stesso decreto.

**447. Esecuzione provvisoria.** - Le sentenze pronunciate nei giudizi relativi alle controversie di cui all'articolo 442 sono provvisoriamente esecutive.

Si applica il disposto dell'articolo 431.

**447-bis. Norme applicabili alle controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto.** (1) (2) - Le controversie in materia di locazione e di comodato di immobili urbani e quelle di affitto di aziende [c.c. 2562] sono disciplinate dagli articoli 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, primo comma, 422, 423, primo e terzo

comma, 424, 425, 426, 427, 428, 429, primo e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, in quanto applicabili (3) (4) (5).

Sono nulle le clausole di deroga alla competenza (6).

Il giudice può disporre d'ufficio, in qualsiasi momento, l'ispezione della cosa e l'ammissione di ogni mezzo di prova, ad eccezione del giuramento decisorio, nonché la richiesta di informazioni, sia scritte che orali, alle associazioni di categoria indicate dalle parti.

Le sentenze di condanna di primo grado sono provvisoriamente esecutive. All'esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivo in pendenza del termine per il deposito della sentenza. Il giudice d'appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l'efficacia esecutiva o l'esecuzione siano sospese quando dalle stesse possa derivare all'altra parte gravissimo danno.

(1) Articolo inserito - con decorrenza dal 30 aprile 1995 - dall'art. 70, l. 26 novembre 1990, n. 353.

(2) Per il regime transitorio, art. 90<sup>4</sup>, Procedura civile [7].

(3) Comma così sostituito, con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 87, Ordinamento giudiziario [7].

Il comma - con decorrenza dal 30 aprile 1995 - per effetto dell'art. 70, l. 26 novembre 1990, n. 353, era così formulato: «Le controversie di cui all'articolo 8, secondo comma, numero 3), sono disciplinate dagli articoli 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, primo comma, 422, 423, primo e terzo comma, 424, 425, 426, 427, 428, 429, primo e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, in quanto applicabili.»

(4) Per i giudizi pendenti davanti al pretore alla data del 2 giugno 1999, art. 132 ss., Ordinamento giudiziario [7]. Sul funzionamento dell'ufficio del pretore per la definizione dei procedimenti pendenti, artt. 42 ss., Ordinamento giudiziario [7].

(5) Nota 2, art. 641; *C. cost.* 27 luglio 2007, n. 334 [nota 2, art. 147].

(6) Il primo periodo del comma [Per le controversie relative ai rapporti di cui all'articolo 8, secondo comma, numero 3), è competente il giudice del luogo ove si trova la cosa] è stato soppresso, con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 87, Ordinamento giudiziario [7].

#### 448. - 473. (1)

(1) Articoli abrogati dall'art. 1, l. 11 agosto 1973, n. 533, Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.

## LIBRO TERZO

### DEL PROCESSO DI ESECUZIONE

#### TITOLO PRIMO

#### Del titolo esecutivo e del precetto

[att. 153-164]

**474. Titolo esecutivo.** (1) - L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile [c.c. 1182].

Sono titoli esecutivi [Diritto internazionale privato 6, 7, 18]:

1) le sentenze [132, 282, 283, 337, 431, 447, 825], i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva [179, 185, 186-*bis*, 186-*ter*, 186-*quater*, 199, 263, 264, 351, 391<sup>3</sup>, 411<sup>2e3</sup>, 412, 423<sup>3</sup>, 492<sup>8</sup>, 586<sup>3</sup>, 611<sup>2</sup>, 614<sup>2</sup>, 642, 647, 654, 663, 665<sup>2</sup>, 669-*septies*<sup>3</sup>, 669-*novies*<sup>2</sup>, 677, 696-*bis*<sup>3</sup>, 700, 708, 711, 736-*bis*<sup>2</sup>, 814<sup>3</sup>, 825<sup>4</sup>, c.c. 148, 155; Convenzione di Bruxelles 1, 31 ss.; Diritto internazionale privato 1, 67 ss.; Famiglia 1, 85; Sanzioni amministrative 1, 18<sup>6</sup>];

2) le scritture private autenticate [c.c. 2703], relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia [c.c. 1684, 1790, 1791; c.n. 457, 956] (2);

3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli [c.c. 2699] (3).

L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma. Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma (4).

In precedenza l'articolo era così formulato: «**474. Titolo esecutivo.** - L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.

Sono titoli esecutivi:

1) le sentenze, e i provvedimenti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;

2) le cambiali, nonché gli altri titoli di credito e gli atti ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;

3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli, relativamente alle obbligazioni di somme di danaro in essi contenute».

(2) Numero così sostituito dall'art. 1, l. 28 dicembre 2005, n. 263.

(3) Numero così modificato dall'art. 1, l. 28 dicembre 2005, n. 263.

(4) L'ultimo periodo è stato inserito dall'art. 1, l. 28 dicembre 2005, n. 263.

#### 475. Spedizione in forma esecutiva.

- Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria [474 n.1] e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale [474 n. 3], per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva [att. 153], salvo che la legge disponga altrimenti [670].

La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o ai suoi successori [110, 111], con indicazione in calce della persona alla quale è spedita.

La spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione «Repubblica italiana - In nome della legge» (1) e nell'apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull'originale o sulla copia, della seguente formula:

«Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti».

(1) Intestazione così sostituita dall'art. 6, d.lgs.C.p.s.



GD 00/32/31

(1) Articolo così sostituito - con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] - dall'art. 2<sup>3</sup>, *lett. e*, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80.

19 giugno 1946, n. 1, Nuove formule per l'emanazione dei decreti ed altre disposizioni conseguenti alla mutata forma istituzionale dello Stato.

#### **476. Altre copie in forma esecutiva.**

- Non può spediti senza giusto motivo più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte [c.c. 1237<sup>2</sup>].

Le ulteriori copie sono chieste dalla parte interessata, in caso di provvedimento, con ricorso al capo dell'ufficio che lo ha pronunciato, e negli altri casi al presidente del tribunale nella cui circoscrizione l'atto fu formato.

Sull'istanza si provvede con decreto.

Il cancelliere, il notaio o altro pubblico ufficiale che contravviene alle disposizioni del presente articolo è condannato a una pena pecuniaria da euro 1.000 a 5.000 (1), con decreto del capo dell'ufficio o del presidente del tribunale competente a norma del secondo comma [att. 154].

**GD 04/15/69**

(1) Importo della sanzione così elevato, da ultimo - con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e si applica «anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006») - dall'art. 23, *lett. e)*, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80. In precedenza la pena pecuniaria era non superiore a euro 5.

In precedenza il comma era così formulato: «Il cancelliere, il notaio o altro pubblico ufficiale che contravviene alle disposizioni del presente articolo è condannato a una pena pecuniaria non superiore a euro 5, con decreto del capo dell'ufficio o del presidente del tribunale competente a norma del secondo comma».

**477. Efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi.** - Il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi, ma si può loro notificare [137] il precetto [480] soltanto dopo dieci giorni dalla notificazione del titolo [c.c. 498, 506].

Entro un anno dalla morte, la notificazione può farsi agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto [286, 328].

**478. Prestazione della cauzione.** - Se l'efficacia del titolo esecutivo è subordinata a cauzione [35, 119, 373, 642<sup>2</sup>, 648<sup>2</sup>, 665],

non si può iniziare l'esecuzione forzata finché quella non sia stata prestata [119]. Della prestazione si fa constare con annotazione in calce o in margine al titolo spedito in forma esecutiva [475], o con atto separato che deve essere unito al titolo [att. 155].

**479. Notificazione del titolo esecutivo e del precetto.** - Se la legge non dispone altrimenti [654<sup>2</sup>, 677<sup>1</sup>; att. 156<sup>1</sup>] (1), l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva [475] e del precetto [480].

La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti (2).

Il precetto [480] può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione [137] sia fatta alla parte personalmente [477].

(1) Art. 41<sup>1</sup>, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia.

(2) Comma così modificato - con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e si applica «anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006») - dall'art. 23, *lett. e)*, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80 [che ha soppresso le parole «ma se esso è costituito da una sentenza, la notificazione, entro l'anno dalla pubblicazione, può essere fatta a norma dell'articolo 170»].

Il comma era così formulato: «La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti; ma se esso è costituito da una sentenza, la notificazione, entro l'anno dalla pubblicazione, può essere fatta a norma dell'articolo 170».

**480. Forma del precetto.** - Il precetto consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo [474, 603<sup>2</sup>, 605] entro un termine non minore di dieci giorni (1), salva l'autorizzazione di cui all'articolo 482, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata (2).

Il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti [163 n. 2], della data di notificazione del titolo esecutivo [474], se questa è fatta separatamente [477], o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge (3) (4). In quest'ultimo caso l'ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione [148], deve certificare

di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale [654<sup>2</sup>].

Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza [c.c. 43] o l'elezione di domicilio [489; c.c. 47] della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per la esecuzione [16 ss., 26 ss.]. In mancanza le opposizioni al precetto [615, 617] si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso [617<sup>1</sup>] (5).

Il precetto deve essere sottoscritto a norma dell'articolo 125 e notificato alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti (6).

#### GD 01/40/65

(1) 1. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo [diversamente, art. 3<sup>2</sup>, d.l. 11 giugno 1998, n. 180, conv., con mod., dalla l. 3 agosto 1998, n. 267, nota 5, art. 806]. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto. [Non è fondata (in riferimento agli artt. 1, 3, 28 e 97 Cost.) la questione di legittimità costituzionale di tale comma, sotto il profilo che detta norma, escludendo dalla sua sfera applicativa gli enti pubblici economici comporterebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra categorie omogenee di enti e tra i rispettivi creditori (C. cost. 23 aprile 1998, n. 142); comma così modificato dall'art. 44<sup>3</sup>, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv., con mod., dalla l. 24 novembre 2003, n. 326].

1-bis. Gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto nonché gli atti di pignoramento e sequestro devono essere notificati a pena di nullità presso la struttura territoriale dell'Ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale ed il domicilio. Il pignoramento di crediti di cui all'articolo 543 del codice di procedura civile promosso nei confronti di Enti ed Istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale deve essere instaurato, a pena di improcedibilità rilevabile d'ufficio, esclusivamente innanzi al giudice dell'esecuzione della sede principale del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento in forza del quale la procedura esecutiva è promossa. Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento è trascorso un anno senza che sia stata disposta l'assegnazione. L'ordinanza che dispone ai sensi dell'articolo 553 del codice di procedura civile l'assegnazione dei crediti in pagamento perde efficacia se il creditore precedente, entro il termine di un anno dalla data in cui è stata emessa, non provvede all'esazione delle somme assegnate [comma così sostituito dall'art. 44<sup>3</sup>, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv., con mod., dalla l. 24 novembre 2003, n. 326].

2. Nell'ambito delle amministrazioni dello Stato,

nei casi previsti dal comma 1, il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all'istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso. La reintegrazione dei capitoli avviene a carico del fondo previsto dall'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, in deroga alle prescrizioni dell'ultimo comma. Con decreto del Ministro del tesoro sono determinate le modalità di emissione nonché le caratteristiche dello speciale ordine di pagamento previsto dal presente comma. (art. 14<sup>1-2</sup> [Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni], d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv., con mod., dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997).

(2) Non è fondata (in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost.) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14<sup>1-bis</sup>, d.l. n. 669 del 1996, convertito con modificazioni in l. n. 30 del 1997 e come da ultimo modificato dal d.l. n. 269 del 2003, convertito con modificazioni in l. n. 326 del 2003. La disposizione censurata, infatti, deve essere interpretata - conformemente alla Costituzione - nel senso che il creditore, il quale intenda sottoporre ad espropriazione forzata crediti di enti ed istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale, deve agire esecutivamente, a pena di improcedibilità, anche in qualità di interveniente, innanzi al giudice dell'esecuzione della sede principale del tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento in forza del quale agisce (C. cost. 27 ottobre 2006, n. 343).

(3) Art. 63<sup>3</sup>, R.d. 14 dicembre 1933, n. 1669, Modificazioni delle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario; art. 55<sup>2</sup>, R.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

(4) Per il precetto per il rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo, art. 7, l. 9 dicembre 1998, n. 431, Discipline delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo [dichiarato costituzionalmente illegittimo da C. cost. 5 ottobre 2001, n. 333].

(5) Non è fondata (in riferimento agli artt. 3 e 25<sup>1</sup> Cost.) nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 480<sup>3</sup>, nella parte in cui prevede che il precetto deve contenere la dichiarazione di residenza, o l'elezione di domicilio del creditore istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione e che, in mancanza, le opposizioni a precetto si propongono davanti al giudice nel luogo in cui è stato notificato, atteso che tale disposizione, se interpretata esattamente, non offre al creditore istante la possibilità di designare unilateralmente, a suo arbitrio, eleggendo residenza o domicilio ovunque egli creda, il giudice competente per la causa di opposizione (residenza o domicilio, infatti, devono essere dichiarati dal creditore nel comune in cui ha sede il giudice dell'esecuzione, ossia, benché l'esecuzione non abbia ancora avuto inizio, nel luogo o in uno dei luoghi in cui si trovano i beni, mobili o immobili, del debitore, che il creditore intende sottoporre a pignoramento) (C. cost. 19 giugno 1973, n. 84).

Non è fondata (in riferimento agli artt. 3, 24 e 111



*Cost.*), la questione di legittimità costituzionale dell'art. 480<sup>3</sup>, nella parte in cui, ove il creditore nel precetto abbia eletto domicilio in un comune diverso da quello in cui vi siano beni esecutabili del debitore precettato, consentirebbe che la notificazione dell'opposizione a precetto possa essere eseguita presso la cancelleria del giudice del luogo ove è stato notificato l'atto. Il debitore, infatti, in forza del «diritto vivente» può proporre opposizione al precetto al giudice del luogo di notifica di quest'ultimo ogni volta che egli deduca (anche implicitamente) l'inesistenza di suoi beni (o della residenza di suoi debitori) in tale luogo, ma può notificare la sua opposizione presso la cancelleria di tale giudice soltanto quando il creditore precettante abbia del tutto omesso la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio; ove tale dichiarazione o elezione vi sia, anche se in luogo che, secondo il debitore, mai potrebbe essere quello «dell'esecuzione», la notificazione dell'opposizione deve necessariamente farsi nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto (*C. cost.* 29 dicembre 2005, n. 480).

È manifestamente infondata (*in riferimento all'art. 24 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 480<sup>3</sup> sul rilievo che la forma di notificazione ivi prevista (presso la cancelleria del giudice del luogo in cui è stato notificato il precetto senza rispettare l'onere di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per la esecuzione, da considerare competente per le opposizioni al precetto medesimo) lede il diritto di difesa del creditore, non essendo tenuto il cancelliere presso cui l'opposizione viene notificata, a darne notizia alla parte interessata: atteso che la l. 20 novembre 1982, n. 890, sulle notificazioni a mezzo posta non spiega effetti sulla questione, nulla avendo disposto in proposito, la denunciata forma di notificazione non si pone in contrasto con il diritto di difesa poiché, da un lato, consegue al mancato adempimento dell'onere imposto al creditore dalla norma impugnata e quindi è a lui imputabile; e, dall'altro, non impedisce, né rende particolarmente gravoso, l'esercizio di tale diritto, in quanto il creditore stesso, non ignorando la propria omissione e quindi la relativa conseguenza di legge, ben può, con l'ordinaria diligenza, informarsi presso il cancelliere e, nel caso di proposta opposizione, ritirare l'atto e provvedere così alla sua difesa (*C. cost.* 8 marzo 1985, n. 62).

(6) Sulla necessità che nell'atto di precetto sia indicato, con apposita dichiarazione, il valore del procedimento [Spese di giustizia [I](#), 14].

**481. Cessazione dell'efficacia del precetto.** - Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione [480] non è iniziata l'esecuzione [491, 502, 606, 608<sup>1</sup>, 612; c.n. 648].

Se contro il precetto è proposta opposizione [615, 617], il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell'articolo 627.

GD 03/28/66

**482. Termine ad adempiere.** - Non si può iniziare l'esecuzione forzata [491] pri-

ma che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso; ma il presidente del tribunale competente per l'esecuzione o un giudice da lui delegato [16 ss., 26 ss., 642<sup>3</sup>] (1), se vi è pericolo nel ritardo, può autorizzare l'esecuzione immediata, con cauzione [119; att. 86] o senza. L'autorizzazione è data con decreto scritto in calce al precetto e trascritto a cura dell'ufficiale giudiziario nella copia da notificarsi.

(1) Le parole «il presidente del tribunale competente per l'esecuzione o un giudice da lui delegato» sono state così sostituite (alle parole «il capo dell'ufficio competente per l'esecuzione»), con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 88, Ordinamento giudiziario [7](#).

## TITOLO SECONDO

### Dell'espropriazione forzata

#### CAPO PRIMO

#### Dell'espropriazione forzata in generale

##### SEZIONE PRIMA

#### Dei modi e delle forme dell'espropriazione forzata in generale

**483. Cumulo dei mezzi di espropriazione.** (1) (2) - Il creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge, ma, su opposizione del debitore, il giudice dell'esecuzione [16, 484], con ordinanza non impugnabile, può limitare l'espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determina [496, 504].

Se è iniziata anche l'esecuzione immobiliare, l'ordinanza è pronunciata dal giudice di quest'ultima [491, 555].

(1) Articolo così sostituito, con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 89, Ordinamento giudiziario [7](#).

Il testo originario dell'articolo era così formulato: «Il creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge, ma su opposizione del debitore, il giudice dell'esecuzione immobiliare, quando è iniziata anche questa, e negli altri casi il pretore, con ordinanza non impugnabile, possono limitare l'espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determina».

(2) Non si può procedere al sequestro o pignoramento ed in genere, ad atti esecutivi su beni mobili od immobili, navi, crediti, titoli, valori, e ogni altra cosa spettante ad

uno Stato estero, senza l'autorizzazione del Ministro per la giustizia [ora: Ministro della giustizia] [comma costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui subordina all'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia [ora: Ministro della giustizia] il compimento di atti conservativi e esecutivi su beni appartenenti a uno Stato estero diversi da quelli che secondo le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, non sono assoggettabili a misure coercitive (*C. cost. 15 luglio 1992, n. 329*).

Le procedure in corso non possono essere proseguite senza la detta autorizzazione.

Le disposizioni suddette si applicano soltanto a quegli Stati, che ammettono la reciprocità, la quale deve essere dichiarata con decreto del Ministro [la esistenza della reciprocità è stata finora dichiarata con riferimento ai seguenti Stati: Jugoslavia (d.m. 9 gennaio 1953, *G.U.* 10 gennaio 1953, n. 70 e d.m. 1° marzo 1965, *G.U.* 5 marzo 1965, n. 57); Gran Bretagna (d.m. 30 giugno 1958, *G.U.* 4 luglio 1958, n. 159); Arabia Saudita (d.m. 6 agosto 1958, *G.U.* 11 agosto 1958, n. 193); Argentina (d.m. 18 maggio 1960, *G.U.* 18 maggio 1960, n. 121); Ungheria (d.m. 18 maggio 1962, *G.U.* 22 maggio 1962, n. 129 e d.m. 4 marzo 1963, *G.U.* 6 marzo 1963, n. 63).

Contro il detto decreto e contro quello che rifiuti l'autorizzazione non è ammesso ricorso né in via giudiziaria, né in via amministrativa [comma costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non ammette alcun ricorso contro il decreto emanato dal Ministro di grazia e giustizia [ora: Ministro della giustizia] (*C. cost. 13 luglio 1963, n. 135*) (*Art. un., R.d.l. 30 agosto 1925, n. 1621, conw., con mod., dalla l. 15 luglio 1926, n. 1263, Atti esecutivi sopra beni di Stati esteri nel Regno*).

**484. Giudice dell'esecuzione.** - L'espropriazione è diretta da un giudice [26].

La nomina del giudice dell'esecuzione è fatta dal presidente del tribunale, su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni dalla sua formazione (1).

(2)

Si applicano al giudice dell'esecuzione le disposizioni degli articoli 174 e 175.



(1) Comma così sostituito, con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 90, Ordinanza giudiziario [7].

Il testo originario del comma era così formulato: «Nei tribunali la nomina del giudice dell'esecuzione è fatta dal presidente, su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni da che è stato formato».

(2) Comma abrogato, con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 90, Ordinanza giudiziario [7].

Il testo originario del comma era così formulato: «Nelle preture fornite di più magistrati la nomina è fatta dal dirigente a norma del comma precedente».

**485. Audizione degli interessati.** - Quando la legge richiede [495<sup>2</sup>, 496, 510<sup>1</sup>, 515<sup>1</sup>, 530,

538, 541, 542<sup>2</sup>, 551<sup>2</sup>, 552, 554, 559<sup>2</sup>, 560<sup>1</sup>, 569, 572, 590<sup>1</sup>, 595<sup>1</sup>, 596<sup>1</sup>, 600<sup>1</sup>, 604<sup>2</sup>, 615<sup>2</sup>, 618<sup>1</sup>, 619<sup>2</sup>, 625<sup>1</sup>; att. 163, 168, 171, 172, 175, 176, 178] o il giudice ritiene necessario che le parti ed eventualmente altri interessati siano sentiti, il giudice stesso fissa con decreto l'udienza alla quale il creditore pignorante, i creditori intervenuti, il debitore [493, 498, 499, 513, 543, 555, 602] ed eventualmente gli altri interessati debbono comparire davanti a lui.

Il decreto è comunicato dal cancelliere [136].

Se risulta o appare probabile che alcuna delle parti non sia comparsa per cause indipendenti dalla sua volontà, il giudice dell'esecuzione fissa una nuova udienza della quale il cancelliere dà comunicazione alla parte non comparsa [597].

**486. Forma delle domande e delle istanze.** - Le domande e le istanze che si propongono al giudice dell'esecuzione [484], se la legge non dispone altrimenti [530<sup>2</sup>, 569<sup>2</sup>], sono proposte oralmente quando avvengono all'udienza, e con ricorso [125] da depositarsi in cancelleria negli altri casi.

GD 03/10/55

**487. Forma dei provvedimenti del giudice.** - Salvo che la legge disponga altrimenti [513<sup>3</sup>, 530, 533<sup>3</sup>, 545<sup>1</sup>, 574<sup>1-3</sup>, 575<sup>1</sup>, 585<sup>2</sup>, 586, 587, 590<sup>3</sup>, 625<sup>2</sup>; att. 166, 177], i provvedimenti del giudice dell'esecuzione sono dati con ordinanza [176], che può essere dal giudice stesso modificata o revocata finché non abbia avuto esecuzione.

Per le ordinanze del giudice dell'esecuzione si osservano le disposizioni degli articoli 176 e seguenti in quanto applicabili [593] e quella dell'articolo 186 [134<sup>2</sup>].

**488. Fascicolo dell'esecuzione.** - Il cancelliere forma per ogni procedimento d'espropriazione un fascicolo, nel quale sono inseriti tutti gli atti compiuti dal giudice, dal cancelliere e dall'ufficiale giudiziario, e gli atti e documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati [168, 518<sup>4</sup>, 524<sup>2</sup>, 543<sup>4</sup>, 556<sup>2</sup>, 557<sup>3</sup>, 561<sup>2</sup>].

Il pretore o (1) il presidente del tribunale competente per l'esecuzione o il giudice dell'esecuzione stessa può autorizzare il creditore a depositare, in luogo dell'originale, una copia autentica del titolo esecutivo, con

obbligo di presentare l'originale a ogni richiesta del giudice [492<sup>2</sup>].

(1) Le parole «-Il pretore o-» sono state soppresse, con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 91, Ordinamento giudiziario [7].

**489. Luogo delle notificazioni e delle comunicazioni.** - Le notificazioni [137] e le comunicazioni [136] ai creditori pignoranti si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nell'atto di precetto [480<sup>3</sup>]; quelle ai creditori intervenuti, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nella domanda d'intervento [498, 499].

In mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio le notificazioni possono farsi presso la cancelleria del giudice competente per l'esecuzione [16, 26].

**490. Pubblicità degli avvisi.** - Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia [534<sup>2</sup>, 570, 576<sup>2</sup>, 584<sup>2</sup>], un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere affisso per tre giorni continui nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo.

In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima redatta ai sensi dell'articolo 173-*bis* delle disposizioni di attuazione del presente codice, è altresì inserito in appositi siti *internet* almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto (1) (2).

Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto (1) una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali e, quando occorre, che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa. Sono equiparati ai quotidiani, i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione

(ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata. Nell'avviso è omessa la indicazione del debitore (3).

(1) Le parole «almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto» sono state inserite - con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e si applica «anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006») - dall'art. 2<sup>3</sup>, *lett. e*), d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80.

In precedenza i commi 2 e 3 erano così formulati: «In caso d'espropriazione immobiliare il medesimo avviso è inserito nel Foglio degli annunci legali della provincia in cui ha sede lo stesso ufficio giudiziario.

Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali e, quando occorre, che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa. Sono equiparati ai quotidiani, i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata. Nell'avviso è omessa la indicazione del debitore».

(2) D.m. (giustizia) 31 ottobre 2006. Individuazione dei siti *internet* destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile (G.U. n. 297 del 22 dicembre 2006).

(3) Il pentultimo periodo è stato inserito, con decorrenza dal 1° gennaio 2003, dall'art. 80<sup>46</sup>, l. 27 dicembre 2002, n. 289, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003), l'ultimo, con decorrenza dal 1° gennaio 2004, dall'art. 174, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali.

## SEZIONE SECONDA Del pignoramento

**491. Inizio dell'espropriazione.** - Salva l'ipotesi prevista nell'articolo 502, l'espropriazione forzata si inizia col pignoramento [492, 513, 518, 543, 555, 599, 602; c.c. 1997, 2912 ss.].



**492. Forma del pignoramento** (1) (2).

- Salve le forme particolari previste nei capi seguenti [518, 523, 524, 543, 555, 556, 561, 599, 602], il pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi [c.c. 2912 ss.].

Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione [26, 484] la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.

Il pignoramento deve anche contenere l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti [499], comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.

Quando per la soddisfazione del creditore precedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione [503, 505] l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione (3).

Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate [c.c. 2912 ss.] anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice

penale (3) e l'ufficiale giudiziario provvede [518 ss.] ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all'articolo 520 oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale all'ufficiale giudiziario territorialmente competente [26]. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato [c.c. 2912 ss.] nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell'articolo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l'atto di cui all'articolo 543, effettua il pagamento o restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti.

Qualora, a seguito di intervento di altri creditori [499], il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 499, quarto comma.

In ogni caso l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione, quando non individua beni utilmente pignorabili oppure le cose e i crediti pignorati o indicati dal debitore appaiono insufficienti a soddisfare il creditore procedente e i creditori intervenuti [499], su richiesta del creditore procedente, rivolge richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La richiesta, eventualmente riguardante più soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento, deve indicare distintamente le complete generalità di ciascuno, nonché quelle dei creditori istanti. L'ufficiale giudiziario ha altresì facoltà di richiedere l'assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario.

Se il debitore è un imprenditore commerciale [c.c. 2082, 2195] l'ufficiale giudiziario, negli stessi casi di cui al settimo comma e previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili [c.c. 2214 ss.] e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice per il loro esame al fine dell'individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato

può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonché sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l'assistenza dell'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all'ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell'accesso alle scritture contabili e della relazione sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo [474] contro il debitore.

Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo [474], il presidente del tribunale competente per l'esecuzione può concedere al creditore l'autorizzazione prevista dall'articolo 488, secondo comma.



GD 06/10/28

(1) Articolo così sostituito, con decorrenza dal 1° marzo 2006 (e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio 2006), dall'art. 23 <sup>lett. e)</sup>, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80, come sostituito dall'art. 1, l. 24 febbraio 2006, n. 52.

Il testo originario dell'articolo era così formulato: **492. Forma del pignoramento.** - Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in una ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi.

Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per l'esecuzione può concedere al creditore l'autorizzazione prevista nell'articolo 488 secondo comma. [il pretore o, (parole soppresse con decorrenza dal 2 giugno 1999, dall'art. 91, Ordinamento giudiziario 7)].

(2) Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge [1° marzo 2006], con decreto del Ministro della giustizia sono definiti i compensi spettanti al professionista per l'accesso e l'esame delle scritture contabili ai sensi dell'articolo 492 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 1

della presente legge, nonché ai custodi dei beni pignorati, nominati in sostituzione del debitore (art. 21, l. 24 febbraio 2006, n. 52, *Riforma delle esecuzioni mobiliari*).

(3) Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi l'Autorità giudiziaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire la sentenza, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito.

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a 309 euro [comma così sostituito dall'art. 87, Sanzioni amministrative 1].

Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da 30 euro a 309 euro se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da 51 euro a 516 euro se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa [comma così sostituito dall'art. 87, Sanzioni amministrative 1].

Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 516 euro [comma così sostituito dall'art. 87, Sanzioni amministrative 1].

La pena di cui al quinto comma si applica al debitore o all'amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione [comma inserito dall'art. 2, l. 24 febbraio 2006, n. 52].

Il colpevole è punito a querela della persona offesa [comma così sostituito dall'art. 87, Sanzioni amministrative 1] (art. 388 c.p.).

**493. Pignoramenti su istanza di più creditori.** - Più creditori possono con unico pignoramento colpire il medesimo bene [500, 510; c.c. 2741; Fallimento 1, 52, 201].

Il bene sul quale è stato compiuto un pignoramento può essere pignorato successivamente su istanza di uno o più creditori [523, 524, 550, 561].

Ogni pignoramento ha effetto indipendente, anche se è unito ad altri in unico processo.



**494. Pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario.** - Il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l'importo delle spese, con l'incarico di consegnarli al creditore.

All'atto del versamento si può fare riserva di ripetere la somma versata [att. 157].

Può altresì evitare il pignoramento di cose, depositando nelle mani dell'ufficiale giudiziario, in luogo di esse, come oggetto di pignoramento, una somma di denaro uguale all'importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi (1).

(1) Comma aggiunto dall'art. 47, l. 14 luglio 1950, n. 581, ratificata del d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al codice di procedura civile.

**495. Conversione del pignoramento.** (1) (2) - Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569 [492<sup>3</sup>, 503] (3), il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti [498, 499], comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.

Unitamente all'istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento [499], dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. La somma è depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal giudice [484].

La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti in udienza [185] non oltre trenta giorni dal deposito dell'istanza di conversione [486].

Qualora le cose pignorate siano costituite da beni immobili [555 ss.], il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di diciotto mesi (4) la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale [c.c. 1284].

Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice [484]

ai sensi del terzo comma, ovvero ometta o ritardi di oltre 15 giorni il versamento anche di una sola delle rate previste nel quarto comma, le somme versate formano parte dei beni pignorati. Il giudice dell'esecuzione [484], su richiesta del creditore procedente o creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita di questi ultimi.

Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento e che la somma versata vi sia sottoposta in loro vece. I beni immobili [c.c. 812] sono liberati dal pignoramento [555] con il versamento dell'intera somma.

L'istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità.



(1) Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 13, l. 3 agosto 1998, n. 302. Norme in tema di espropriazione forzata e di atti affidati ai notai.

Il testo originario dell'articolo era così formulato: «(Conversione del pignoramento). In qualsiasi momento anteriore alla vendita, il debitore può chiedere di sostituire alle cose pignorate una somma di danaro pari all'importo delle spese e dei crediti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti.

La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti.

Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento e che la somma versata vi sia sottoposta in loro vece.

Con la stessa ordinanza il giudice può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi la somma, determinata a norma del secondo comma, per un quarto entro il termine di dieci giorni e per la differenza con rateizzazioni mensili nel termine massimo di mesi sei [comma aggiunto dall'art. 1, l. 10 maggio 1976, n. 385].

I beni sono liberati dal pignoramento con il versamento dell'intera somma, ed il debitore decade dal beneficio se alcuno dei ratei non viene versato entro il termine stabilito dal giudice [comma aggiunto dall'art. 1, l. 10 maggio 1976, n. 385].

Le somme possono essere versate sul libretto bancario che sarà depositato in cancelleria, intestato al creditore [comma aggiunto dall'art. 1, l. 10 maggio 1976, n. 385].

Nel caso di decadenza dal beneficio le somme depositate fanno parte dei beni pignorati [comma aggiunto dall'art. 1, l. 10 maggio 1976, n. 385].

Per effetto dell'art. 71, l. 26 novembre 1990, n. 353 - con decorrenza dal 1° gennaio 1993 - l'articolo era così formulato: «(Conversione del pignoramento). In qualsiasi momento anteriore alla vendita, il debitore può chiedere di sostituire alle cose pignorate una somma di danaro pari all'importo delle spese e dei crediti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti.

Unitamente all'istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, la somma corrispondente ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti, indicati nei rispettivi atti di intervento. La somma è depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal giudice.

La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti.

Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento e che la somma versata vi sia sottoposta in loro vece.

Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice ai sensi del terzo comma, la somma versata unitamente alla presentazione dell'istanza forma parte dei beni pignorati.

L'istanza può essere avanzata una sola volta, a pena di inammissibilità. [Per il regime transitorio, art. 90, Procedura civile,  $\square$ ] come sostituito, da ultimo, dall'art. 9, d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, conv., con mod., dalla l. 20 dicembre 1995, n. 534].

(2) Non è fondata (*in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.*), la questione di legittimità costituzionale degli artt. 495 c.p.c. e 23-*sexies*, d.l. n. 35 del 2005, conv., con mod., dalla l. n. 80 del 2005, come sostituito dall'art. 16, l. n. 263 del 2005, e successivamente modificato dall'art. 39-*quater*, d.l. n. 273 del 2005, conv., con mod., dalla l. n. 51 del 2006, nella parte in cui non fanno salvo il diritto del debitore a fare affidamento sulla posizione giuridica processualmente acquisita secondo cui egli poteva presentare domanda di conversione del pignoramento, e così recuperare il bene pignorato, fino al giorno dell'udienza in cui si teneva la vendita. Premesso, infatti, che non esiste nessun principio costituzionale, in virtù del quale, una volta che una procedura sia iniziata, le decadenze e le preclusioni processuali non possano che essere regolate dalla disciplina vigente al momento della sua instaurazione, l'entrata in vigore della modifica normativa che ha anticipato al momento in cui la vendita viene disposta la preclusione per l'istanza di conversione del pignoramento rispetto alla previgente disciplina, è stata differita per tre volte, fino al 1° marzo 2006, sicché i debitori assoggettati a procedure esecutive, nelle quali la vendita era stata disposta prima della modifica legislativa, fin dalla pubblicazione del primo provvedimento erano consapevoli di avere ancora un termine per fruire dell'allora vigente regime normativo, termine che poi ha superato i nove mesi (*C. cost. 30 luglio 2008, n. 309*).

(3) Le parole «prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569» sono state così sostituite - con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e si applica «anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006») - dall'art. 23, *lett. e*), d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80 [alle parole «in qualsiasi momento anteriore alla vendita»].

In precedenza il comma era così formulato: **495. Conversione del pignoramento.** - In qualsiasi

momento anteriore alla vendita, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.

(4) Termine così elevato - con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e si applica «anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006») - dall'art. 23, *lett. e*), d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80 [in precedenza: nove mesi].

**496. Riduzione del pignoramento.** - Su istanza del debitore o anche di ufficio [483, 504], quando il valore dei beni pignorati è superiore all'importo delle spese e dei crediti di cui all'articolo precedente, il giudice, sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti, può disporre la riduzione del pignoramento [558].

**497. Cessazione dell'efficacia del pignoramento.** - Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi novanta giorni senza che sia stata richiesta l'assegnazione o la vendita [501, 562, 628].

#### SEZIONE TERZA

#### Dell'intervento dei creditori

**498. Avviso ai creditori iscritti.** - Debbono essere avvertiti dell'espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri [569<sup>1</sup> e <sup>5</sup>, 572<sup>1</sup>, 590<sup>1</sup>; artt. 156, 158; c.c. 1113<sup>3</sup>, 2745, 2762, 2766, 2808, 2810<sup>3</sup>].

A tal fine è notificato [137; c.c. 2844] a ciascuno di essi, a cura del creditore pignorante ed entro cinque giorni dal pignoramento [492], un avviso contenente l'indicazione del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e delle cose pignorate [att. 158, 160].

In mancanza della prova di tale notificazione, il giudice non può provvedere sull'istanza di assegnazione o di vendita [501, 529<sup>3</sup>, 567<sup>3</sup>].

**499. Intervento.** (1) - Possono intervenire nell'esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo [474], nonché i creditori che, al momento del pignoramento [492], avevano

eseguito un sequestro sui beni pignorati [498, 671; att. 158] ovvero avevano un diritto di pegno [c.c. 2784 ss.] o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri [c.c. 2762, 2775-bis, 2808 ss.] ovvero erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile.

Il ricorso deve essere depositato prima che sia tenuta l'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569, deve contenere l'indicazione del credito e quella del titolo di esso, la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione. Se l'intervento ha luogo per un credito di somma di denaro risultante dalle scritture di cui al primo comma, al ricorso deve essere allegato, a pena di inammissibilità, l'estratto autentico notarile delle medesime scritture rilasciato a norma delle vigenti disposizioni.

Il creditore privo di titolo esecutivo che interviene nell'esecuzione deve notificare al debitore, entro i dieci giorni successivi al deposito, copia del ricorso, nonché copia dell'estratto autentico notarile attestante il credito se l'intervento nell'esecuzione ha luogo in forza di essa.

Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facoltà di indicare, con atto notificato o all'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo [474] o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo entro il termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione.

Con l'ordinanza con cui è disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569 il giudice fissa, altresì, udienza di comparizione davanti a sé del debitore e dei creditori intervenuti privi di titolo esecutivo, disponendone la notifica a cura di una delle parti. Tra la data dell'ordinanza e la data fissata per l'udienza non possono decorrere più di sessanta giorni.

All'udienza di comparizione il debitore deve dichiarare quali dei crediti per i quali

hanno avuto luogo gli interventi egli intenda riconoscere in tutto o in parte, specificando in quest'ultimo caso la relativa misura. Se il debitore non compare, si intendono riconosciuti tutti i crediti per i quali hanno avuto luogo interventi in assenza di titolo esecutivo. In tutti i casi il riconoscimento rileva comunque ai soli effetti dell'esecuzione. I creditori intervenuti i cui crediti siano stati riconosciuti da parte del debitore partecipano alla distribuzione della somma ricavata per l'intero ovvero limitatamente alla parte del credito per la quale vi sia stato riconoscimento parziale. I creditori intervenuti i cui crediti siano stati viceversa disconosciuti dal debitore hanno diritto, ai sensi dell'articolo 510, terzo comma, all'accantonamento delle somme che ad essi spetterebbero, sempre che ne facciano istanza e dimostrino di avere proposto, nei trenta giorni successivi all'udienza di cui al presente comma, l'azione necessaria affinché essi possano munirsi del titolo esecutivo.



(1) Articolo così sostituito, con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006-), dall'art. 2, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80, come sostituito dall'art. 1, l. 28 dicembre 2005, n. 263.

Il testo originario dell'articolo era così formulato:  
**«499. Intervento.** - Oltre i creditori indicati nell'articolo precedente, possono intervenire nell'esecuzione gli altri creditori, ancorché non privilegiati.

Il ricorso deve contenere l'indicazione del credito e quella del titolo di esso, la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione.

**500. Effetti dell'intervento.** - L'intervento, secondo le disposizioni contenute nei capi seguenti e nei casi ivi previsti [525, 551, 563], dà diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata [510], a partecipare all'espropriazione del bene pignorato e a provocarne i singoli atti [624-*bis*].



(1) Articolo così sostituito, con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicem-



bre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51) (e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006), dall'art. 2, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80, come sostituito dall'art. 1, l. 28 dicembre 2005, n. 263.

Il testo originario dell'articolo era così formulato:  
**500. Effetti dell'intervento.** - L'intervento dà diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata, e, secondo le disposizioni contenute nei capi seguenti, può anche dare diritto a partecipare all'espropriazione del bene pignorato e a provocarne i singoli atti.

#### SEZIONE QUARTA

##### Della vendita e dell'assegnazione

**501. Termine dilatorio del pignoramento.** - L'istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati non può essere proposta se non decorsi dieci giorni dal pignoramento [492], tranne che per le cose deteriorabili, delle quali può essere disposta l'assegnazione o la vendita immediata [497, 529 ss., 543<sup>3</sup>, 552 ss., 567] (1).



(1) Sull'obbligo, per la parte che fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, di anticipare il pagamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari [Spese di giustizia □], 14).

**502. Termine per l'assegnazione o la vendita del pegno.** - Salve le disposizioni speciali del codice civile [c.c. 2480, 2795 ss., 2804; c.n. 643 ss., 680, 681, 1055 ss.], per l'espropriazione delle cose date in pegno e dei mobili soggetti ad ipoteca [c.c. 2693, 2784 ss., 2810<sup>2</sup>] si seguono le norme del presente codice, ma l'assegnazione o la vendita può essere chiesta senza che sia stata preceduta da pignoramento (1).

In tal caso il termine per l'istanza di assegnazione o di vendita decorre dalla notificazione del precepto [479].

(1) Comma così modificato dall'art. un., R.d. 20 aprile 1942, n. 504, Norme per il coordinamento del codice di procedura civile con il codice civile.

**503. Modi della vendita forzata.** - La vendita forzata può farsi con incanto [534 ss., 576 ss.] o senza [532 ss., 570 ss.], secondo le forme previste nei capi seguenti.

**504. Cessazione della vendita forzata.** - Se la vendita è fatta in più volte o in più lotti [576 n. 1], deve cessare quando il prezzo già ottenuto raggiunge l'importo delle spese e dei crediti menzionati nell'articolo 495 primo comma [483, 496; att. 163].

**505. Assegnazione.** - Il creditore pignorante può chiedere l'assegnazione dei beni pignorati, nei limiti e secondo le regole contenute nei capi seguenti [529 ss., 552 ss., 589 ss.; c.c. 2925 ss.].

Se sono intervenuti altri creditori, l'assegnazione può essere chiesta a vantaggio di uno solo o di più, d'accordo fra tutti.

**506. Valore minimo per l'assegnazione.** - L'assegnazione può essere fatta soltanto per un valore non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto a prelazione anteriore a quello dell'offerente [c.c. 2741<sup>2</sup>].

Se il valore eccede quello indicato nel comma precedente, sull'eccezione concorrono l'offerente e gli altri creditori, osservate le cause di prelazione che li assistono [589; att. 162].

**507. Forma dell'assegnazione.** - L'assegnazione si fa mediante ordinanza del giudice dell'esecuzione contenente l'indicazione dell'assegnatario, del creditore pignorante, di quelli intervenuti, del debitore, ed eventualmente del terzo proprietario, del bene assegnato e del prezzo di assegnazione [590; att. 162].

**508. Assunzione di debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario.** - Nel caso di vendita o di assegnazione di un bene gravato da pegno [c.c. 2784 ss.] o da ipoteca [c.c. 2808 ss.], l'aggiudicatario o assegnatario, con l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione [484], può concordare col creditore pignorante o ipotecario l'assunzione del debito con le garanzie ad esso inerenti, liberando il debitore [585, 586; c.c. 1212].

In tal caso non provvedimento di vendita o di assegnazione si deve menzionare l'assunzione del debito [585<sup>2</sup>, 586].

#### SEZIONE QUINTA

##### Della distribuzione della somma ricavata

**509. Composizione della somma ricavata.** - La somma da distribuire è formata

da quanto proviene a titolo di prezzo o conguaglio delle cose vendute o assegnate [506, 507, 590<sup>2</sup>], di rendita o provento delle cose pignorate, di multa [580<sup>2</sup>, 584<sup>5</sup>, 587] e risarcimento di danno da parte dell'aggiudicatario [540<sup>2</sup>, 574<sup>3</sup>, 587<sup>2</sup>].



**510. Distribuzione della somma ricavata.** (1) - Se vi è un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditori [499], il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, dispone a favore del creditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e spese.

In caso diverso la somma ricavata è dal giudice distribuita tra i creditori a norma delle disposizioni contenute nei capi seguenti [541, 542, 596 ss.], con riguardo alle cause legittime di prelazione [c.c. 2741<sup>2</sup>] e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori intervenuti privi di titolo esecutivo [474] i cui crediti non siano stati in tutto o in parte riconosciuti dal debitore [499<sup>6</sup>].

L'accantonamento è disposto dal giudice dell'esecuzione per il tempo ritenuto necessario affinché i predetti creditori possano munirsi di titolo esecutivo e, in ogni caso, per un periodo di tempo non superiore a tre anni. Decorso il termine fissato, su istanza di una delle parti o anche d'ufficio, il giudice dispone la comparizione davanti a sé del debitore, del creditore procedente e dei creditori intervenuti, con l'eccezione di coloro che siano già stati integralmente soddisfatti, e dà luogo alla distribuzione della somma accantonata tenuto conto anche dei creditori intervenuti che si siano nel frattempo muniti di titolo esecutivo. La comparizione delle parti per la distribuzione della somma accantonata è disposta anche prima che sia decorso il termine fissato se vi è istanza di uno dei predetti creditori e non ve ne siano altri che ancora debbano munirsi di titolo esecutivo.

Il residuo della somma ricavata, dopo l'ulteriore distribuzione di cui al terzo comma ovvero dopo che sia decorso il termine nello stesso previsto, è consegnato al debitore o

al terzo che ha subito l'espropriazione [602 ss.].



(1) Articolo così sostituito, con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e si applica «anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006»), dall'art. 2, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80, come sostituito dall'art. 1, l. 28 dicembre 2005, n. 263.

Il testo originario dell'articolo era così formulato: **510. Distribuzione della somma ricavata.** - Se vi è un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditori, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, dispone a favore del creditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e spese.

In caso diverso, la somma ricavata è dal giudice distribuita tra i creditori a norma delle disposizioni contenute nei capi seguenti, con riguardo alle cause legittime di prelazione e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori sequestrati, pignorati e ipotecari privi di titolo esecutivo.

Il residuo della somma ricavata è consegnata al debitore o al terzo che ha subito l'espropriazione.

**511. Domanda di sostituzione.** - I creditori di un creditore avente diritto alla distribuzione possono chiedere di essere a lui sostituiti, proponendo domanda a norma dell'articolo 499 secondo comma [c.c. 2900].

Il giudice dell'esecuzione [484] provvede alla distribuzione [510] anche nei loro confronti, ma le contestazioni relative alle loro domande non possono ritardare la distribuzione tra gli altri creditori concorrenti.

**512. Risoluzione delle controversie.**

(1) - Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo [602 ss.; c.c. 2900, 2910<sup>2</sup>; Fallimento **I**, 110 ss.] assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione [c.c. 2741], il giudice dell'esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, secondo comma.

Il giudice può, anche con l'ordinanza di

cui al primo comma, sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata [624<sup>2</sup>].



(1) Articolo così sostituito - con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e si applica «anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006»), conv., con mod., dalla l. 17 agosto 2005, n. 168] - dall'art. 2<sup>3</sup>, lett. *e*), d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80.

In precedenza l'articolo era così formulato: **-512. Risoluzione delle controversie.** - Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione provvede all'istruzione della causa, se è competente; altrimenti rimette le parti davanti al giudice competente a norma dell'articolo 17, fissando un termine perentorio per la riassunzione.

Il giudice, se non sospende totalmente il procedimento, provvede alla distribuzione della parte della somma ricavata non controversa.

## CAPO SECONDO

### Dell'espropriazione mobiliare presso il debitore

[att. 165-169]

#### SEZIONE PRIMA

#### Del pignoramento

#### 513. Ricerca delle cose da pignorare.

- L'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo [474] e del precetto [480], può ricercare le cose da pignorare [514; att. 165; c.c. 2912] nella casa del debitore [c.c. 43] e negli altri luoghi a lui appartenenti. Può anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro (1).

Quando è necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l'esecuzione del pignoramento, l'ufficiale giudiziario provvede secondo le circostanze, richiedendo, quan-

do occorre, l'assistenza della forza pubblica [608<sup>2</sup>].

Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato (2), su ricorso [125] del creditore, può autorizzare con decreto l'ufficiale giudiziario a pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore, ma delle quali egli può direttamente disporre.

In ogni caso l'ufficiale giudiziario può sottoporre a pignoramento, secondo le norme della presente sezione, le cose del debitore che il terzo possessore [543] consente di esibirgli [556; c.c. 1707, 1841].

(1) Non è fondata:

- in riferimento all'art. 13<sup>2</sup> Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 513<sup>1</sup>, ultima parte, secondo cui l'ufficiale giudiziario può anche ricercare le cose da pignorare sulla persona del debitore, atteso che tale potere si pone sullo stesso piano del potere di operare nella casa del debitore ed il relativo esercizio non richiede un'autorizzazione speciale perché l'autorizzazione è nel titolo esecutivo, sicché si rendono inutili interventi singoli del giudice e garantiscono contro ogni abuso sia l'obbligo dell'ufficiale giudiziario di avere rispetto del decoro della persona, sia la responsabilità anche penale che su di lui grava, quando va oltre i limiti di ciò che gli è consentito di fare (*C. cost. 9 giugno 1967, n. 67*);

- in riferimento agli artt. 3 e 14 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 513<sup>1 e 2</sup>, nella parte in cui la norma consente all'ufficiale giudiziario di ricercare le cose da pignorare anche in luoghi appartenenti a terzi, in cui il debitore non abbia residenza anagrafica ma solo temporanea dimora, in quanto (pur se la ricerca può essere fatta anche nella casa in cui abiti l'esecutato che non sia proprietario o locatario dell'immobile) occorre tuttavia comunque un connotato di abitualità e di tendenziale stabilità della relazione fattuale tra debitore e luogo di ubicazione delle cose da pignorare (*C. cost. 19 maggio 1994, n. 189*).

(2) Le parole «presidente del tribunale o un giudice da lui delegato», sono state così sostituite [dalla parola «pretore»], con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 92, Ordinamento giudiziario [7].

#### 514. Cose mobili assolutamente impignorabili.

- Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge [545; c.c. 170, 326, 1558, 1881, 1923, 2117, 2531, 2614; c.n. 645, 930, 931, 1057; Fallimento [1], 46 n. 5], non si possono pignorare [Esecuzione esattoriale [1], 62] (1):

1) le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto;

2) l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli

di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto impignorabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato (2) (3);

3) i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;

4) (4)

5) le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio (5);

6) le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione.

**GD 00/32/25**

(1) **24. (Sequestro, pignoramento ed opposizione).** Gli oggetti e le somme affidate all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ad eccezione delle corrispondenze non epistolari e dei pacchi, non sono soggetti a sequestro, né a pignoramento salvo i provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Nei casi di sequestro e di opposizione, ammessi dal presente decreto, la consegna e il pagamento non possono essere effettuati che alle persone indicate dall'autorità giudiziaria.

Per i falliti si applicano le disposizioni sulla disciplina del fallimento, approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 [Fallimento □].

I precedenti commi, in quanto compatibili, si applicano anche ai telegrammi, messaggi e simili (art. 24, d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, l.u. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni).

(2) Numero così sostituito dall'art. un., l. 8 maggio 1971, n. 302, Modifica dell'art. 514 del codice di procedura civile in tema di cose mobili assolutamente impignorabili.

(3) È manifestamente infondata (in riferimento agli artt. 3, 29 e 30 Cost.) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 514 nella parte in cui esclude dalla espropriazione i mobili di casa e di cucina, indispensabili al debitore e ai familiari conviventi con lui, tenuto presente che l'elenco dei beni pignorabili è frutto di una scelta cui il legislatore è pervenuto nell'esercizio non irragionevole del suo potere discrezionale, insindacabile da parte della Corte costituzionale (C. cost. 22 marzo 1971, n. 60).

È manifestamente inammissibile (in riferimento agli artt. 2, 3 e 9 Cost.), attenendo a scelte insindacabili del legislatore, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 514, nella parte in cui non comprende, tra le cose assolutamente impignorabili,

il televisore, atteso che come già affermato dalla Corte costituzionale (ord. n. 60 del 1971), l'individuazione dei beni pignorabili rientra nell'esclusiva sfera dei poteri discrezionali del legislatore, che, nel caso in esame, tenuto conto dell'esigenza di contemperare l'interesse del debitore con quello del creditore, non appaiono irragionevolmente esercitati, anche se appare tuttavia ormai opportuno un nuovo apprezzamento in sede legislativa per l'eventuale modifica dell'elenco dei beni impignorabili in modo da renderlo più aderente alla evoluzione della vita sociale (C. cost. 22 ottobre 1990, n. 492).

(4) Numero abrogato, con decorrenza dal 1° marzo 2006, dall'art. 3, l. 24 febbraio 2006, n. 52. Ora art. 515<sup>3</sup>.

Il testo originario del numero era così formulato: «4) gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore».

(5) Non è fondata (in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 514, n. 5 [nonché degli artt. 826 e 828 c.c.] sollevata sulla assunta inespropriabilità del danaro e dei crediti pecuniari dello Stato o degli enti pubblici che siano stati iscritti nei rispettivi bilanci preventivi, tenuto presente che la Cassazione ha recentemente sovvertito la tradizionale linea interpretativa, da cui muovono le ordinanze di rinvio, ed ha affermato che l'ammissibilità della condanna della P.A. al pagamento di somme di danaro comporta, come conseguenza imprescindibile, l'ammissibilità dell'esecuzione per espropriazione, discendendo la non assoggettabilità all'esecuzione medesima delle somme di danaro e dei crediti pecuniari dello Stato e degli enti pubblici soltanto dal fatto che essi concorrano a formare il patrimonio indisponibile, risultando vincolati ad un pubblico servizio, ovvero nascendo dall'esercizio di una potestà pubblica mentre la mera iscrizione nel bilancio preventivo non vale, di per sé a determinare la indisponibilità, con la ulteriore conseguenza che in linea di principio anche nei confronti della P.A. è consentita l'esecuzione forzata per espropriazione ed i limiti di pignorabilità dei beni patrimoniali dello Stato e degli enti pubblici vanno individuati concretamente in relazione alla natura o alla destinazione degli specifici beni dei quali di volta in volta si chiede l'espropriazione e l'iscrizione nel bilancio preventivo dello Stato o dell'ente pubblico di somme di qualunque provenienza o di crediti (che non traggano origine da rapporti di diritto pubblico) non paralizza l'azione esecutiva, non comportando vincolo di destinazione in senso tecnico, pur se determinate somme a credito possono risultare peraltro vincolanti con apposita norma di legge al soddisfacimento di specifiche finalità pubbliche (restando impregiudicata la possibilità di far sorgere legittimamente tale vincolo in modo diverso) (C. cost. 21 luglio 1981, n. 138).

**515. Cose mobili relativamente impignorabili.** - Le cose, che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo [c.c. 817], possono essere pignorate separatamente dall'immobile soltanto in mancanza di altri mobili [556]; tuttavia il giudi-

ce dell'esecuzione (1), su istanza del debitore e sentito il creditore, può escludere dal pignoramento, con ordinanza non impugnabile, quelle tra le cose suindicate che sono di uso necessario per la coltura del fondo, o può anche permetterne l'uso, sebbene pignorate, con le opportune cautele per la loro conservazione e ricostituzione [c.c. 2912; c.n. 645].

Le stesse disposizioni il giudice dell'esecuzione (1) può dare relativamente alle cose destinate dal coltivatore al servizio o alla coltivazione del fondo [531<sup>3</sup>].

Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria [c.c. 2247 ss.] e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro (2).



GD 06/10/34

(1) Le parole «giudice dell'esecuzione» sono state così sostituite [alla parola «pretore»], con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 93, Ordinamento giudiziario [7].

(2) Comma inserito, con decorrenza dal 1° marzo 2006, dall'art. 4, l. 24 febbraio 2006, n. 52. Ora art. 515<sup>3</sup>.

**516. Cose pignorabili in particolari circostanze di tempo.** - I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo non possono essere pignorati separatamente dall'immobile a cui accedono, se non nelle ultime sei settimane anteriori al tempo ordinario della loro maturazione, tranne che il creditore pignorante si assuma le maggiori spese della custodia.

I bachi da seta possono essere pignorati solo quando sono nella maggior parte sui rami per formare il bozzolo [518, 531].

### 517. Scelta delle cose da pignorare.

(1) - Il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l'ufficiale giudiziario ritiene di più facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all'importo del credito precettato [480] aumentato della metà (2).

In ogni caso l'ufficiale giudiziario deve preferire il denaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito e ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione [513, 520<sup>1</sup>, 529<sup>2</sup>, 539; att. 166].

(1) Articolo così sostituito, con decorrenza dal 1° marzo 2006, dall'art. 5, l. 24 febbraio 2006, n. 52.

Il testo originario dell'articolo era così formulato: **517. Scelta delle cose da pignorare.** - Il pignoramento, quando non v'è pregiudizio per il creditore, deve essere eseguito preferibilmente sulle cose indicate dal debitore.

In ogni caso l'ufficiale giudiziario deve preferire il danaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito, che ritiene di sicura realizzazione.

(2) La responsabilità non è esclusa se la messa in circolazione dipende da vendita forzata, salvo che il debitore abbia segnalato specificamente il difetto con dichiarazione resa all'ufficiale giudiziario all'atto del pignoramento o con atto notificato al creditore precedente e depositato presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione entro quindici giorni dal pignoramento stesso (*art. 119<sup>3</sup>, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229*).

### 518. Forma del pignoramento. (1) -

L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale [126, 523] nel quale dà atto dell'ingiunzione di cui all'articolo 492 e descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone approssimativamente il presumibile valore di realizzo [525] con l'assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto stimatore da lui scelto [61 ss.; att. 161]. Se il pignoramento cade su frutti non ancora raccolti o separati dal suolo, l'ufficiale giudiziario ne descrive la natura, la qualità e l'ubicazione.

Quando ritiene opportuno differire le operazioni di stima l'ufficiale giudiziario redige un primo verbale di pignoramento, procedendo senza indugio e comunque entro il termine perentorio di trenta giorni alla definitiva individuazione dei beni da assoggettare al pignoramento sulla base dei valori indicati dall'esperto, al quale è consentito in ogni caso accedere al luogo in cui i beni si trovano [519<sup>2</sup>].

Il giudice dell'esecuzione liquida le spese ed il compenso spettanti all'esperto, tenuto conto dei valori di effettiva vendita o assegna-

zione dei beni [537, 538, 539] o, in qualunque altro caso, sulla base dei valori stimati.

Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario fa relazione delle disposizioni date per conservare le cose pignorate.

Se il debitore non è presente, l'ufficiale giudiziario rivolge l'ingiunzione alle persone indicate nell'articolo 139, secondo comma, e consegna loro un avviso dell'ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di dette persone affigge l'avviso alla porta dell'immobile in cui ha eseguito il pignoramento.

Il processo verbale, il titolo esecutivo [474] e il precetto [480] devono essere depositati in cancelleria entro le ventiquattro ore dal compimento delle operazioni. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. L'ufficiale giudiziario trasmette copia del processo verbale al creditore [480<sup>3</sup>] e al debitore [492<sup>2</sup>] che lo richiedono a mezzo posta ordinaria, telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e telematici.

Su istanza del creditore, da depositare non oltre il termine per il deposito dell'istanza di vendita, il giudice, nominato uno stimatore [61 ss.; att. 161] quando appare opportuno, ordina l'integrazione del pignoramento se ritiene che il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia inferiore a quello indicato nel primo comma. In tale caso l'ufficiale giudiziario riprende senza indugio le operazioni di ricerca dei beni.

(1) Articolo così sostituito, con decorrenza dal 1° marzo 2006, dall'art. 6, l. 24 febbraio 2006, n. 52.

Il testo originario dell'articolo era così formulato:  
**518. Forma del pignoramento.** - L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale, nel quale dà atto dell'ingiunzione di cui all'articolo 492 e descrive le cose pignorate, determinandone approssimativamente il valore, con l'assistenza, quando occorre, di uno stimatore da lui scelto. Se il pignoramento cade su frutti non ancora raccolti o separati dal suolo o su bachi da seta, l'ufficiale giudiziario ne descrive la natura, la qualità e l'ubicazione.

Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario fa relazione delle disposizioni date per conservare le cose pignorate.

Se il debitore non è presente, l'ufficiale giudiziario rivolge l'ingiunzione alle persone indicate nell'articolo 139 secondo comma, e consegna loro un avviso dell'ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza

di dette persone affigge l'avviso alla porta dell'immobile in cui ha eseguito il pignoramento.

Il processo verbale col titolo esecutivo e il precetto deve essere depositato in cancelleria entro le ventiquattro ore dal compimento delle operazioni. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione».

**519. Tempo del pignoramento.** - Il pignoramento non può essere eseguito nei giorni festivi [155], né fuori delle ore indicate nell'articolo 147, salvo che ne sia data autorizzazione dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato (1).

Il pignoramento iniziato nelle ore prescritte può essere proseguito fino al suo compimento [518<sup>2</sup>].

(1) Le parole «presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato» sono state così sostituite [alla parola «pretore»], con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 94, Ordinamento giudiziario [7].

**520. Custodia dei mobili pignorati.** - L'ufficiale giudiziario consegna al cancelliere del tribunale (1) il danaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi colpiti dal pignoramento [517<sup>2</sup>, 529<sup>2</sup>; att. 166]. Il danaro deve essere depositato dal cancelliere nelle forme dei depositi giudiziari, mentre i titoli di credito e gli oggetti preziosi sono custoditi nei modi che il giudice dell'esecuzione (2) determina [Esecuzione esattoriale [1], 64, 71].

Per la conservazione delle altre cose l'ufficiale giudiziario provvede, quando il creditore ne fa richiesta, trasportandole presso un luogo di pubblico deposito oppure affidandole a un custode [65 ss.] diverso dal debitore; nei casi di urgenza l'ufficiale giudiziario affida la custodia agli istituti autorizzati di cui all'articolo 159 delle disposizioni per l'attuazione del presente codice (3).

(1) Le parole «del tribunale» sono state così sostituite [alle parole «della pretura»], con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 95, Ordinamento giudiziario [7].

(2) Le parole «giudice dell'esecuzione» sono state così sostituite [alla parola «pretore»], con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 95, Ordinamento giudiziario [7].

(3) Comma così sostituito, con decorrenza dal 1° marzo 2006, dall'art. 7, l. 24 febbraio 2006, n. 52.

Il testo originario del comma era così formulato: «Per la conservazione delle altre cose l'ufficiale giudiziario provvede trasportandole in un luogo di pubblico deposito o affidandole a un custode».

**521. Nomina e obblighi del custode. -**

Non possono essere nominati custode [65 ss.] il creditore o il suo coniuge senza il consenso del debitore, né il debitore o le persone della sua famiglia che convivono con lui senza il consenso del creditore [522<sup>1</sup>].

Il custode sottoscrive il processo verbale [126] dal quale risulta la sua nomina.

Al fine della conservazione delle cose pignorate, l'ufficiale giudiziario autorizza il custode a lasciarle nell'immobile appartenente al debitore o a trasportarle altrove.

Il custode non può usare delle cose pignorate senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione (1) e deve rendere il conto a norma dell'articolo 593 [66, 67, 536<sup>2</sup>, 560<sup>1</sup>, 632<sup>2</sup>; att. 166; c.p. 388, 388-*bis*] (2).

Quando è depositata l'istanza di vendita [529] il giudice dispone la sostituzione del custode nominando l'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534 che entro trenta giorni, previo invio di comunicazione contenente la data e l'orario approssimativo dell'accesso, provvede al trasporto dei beni pignorati presso la propria sede o altri locali nella propria disponibilità [624-*bis*<sup>3</sup>]. Le persone incaricate dall'istituto, quando risulta necessario per apprendere i beni, possono aprire porte, ripostigli e recipienti e richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni che risultano difficilmente trasportabili con l'impiego dei mezzi usualmente utilizzati l'istituto può chiedere di essere autorizzato a provvedere alla loro custodia nel luogo in cui si trovano (3) (4).

(1) Le parole «giudice dell'esecuzione» sono state così sostituite [alla parola «pretore»], con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 93, Ordinato giuridico [7].

(2) Non è fondata (*in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 534<sup>2</sup> c.p. nella parte in cui viene collegato all'art. 521 c.p.c., sotto il profilo che quest'ultima disposizione non prevede l'avvertimento al debitore - da parte dell'ufficiale giudiziario precedente - delle conseguenze penali alle quali andrebbe incontro violando gli obblighi correlativi all'affidamento del bene alla sua custodia (*C. cost. 21 maggio 1975, n. 119*).

(3) Comma inserito, con decorrenza dal 1° marzo 2006, dall'art. 8, l. 24 febbraio 2006, n. 52.

(4) Comma così rettificato dal comunicato pubblicato sulla *G.U.* n. 67 del 21 marzo 2006.

**522. Compenso del custode. -** Il custode non ha diritto a compenso se non l'ha chiesto e se non gli è stato riconosciuto dall'ufficiale giudiziario all'atto della nomina [521<sup>1</sup>] (1).

Nessun compenso può attribuirsi alle persone indicate nel primo comma dell'articolo precedente.

(1) Non è fondata (*in riferimento agli artt. 35<sup>1</sup> e 36<sup>1</sup> Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 522, nella parte in cui prevede che il custode non ha diritto a compenso se non l'ha chiesto e se non gli è stato riconosciuto dall'ufficiale giudiziario all'atto della nomina, tenuta presente la particolare natura e modalità dell'incarico (*C. cost. 5 maggio 1967, n. 60*).

**523. Unione di pignoramenti. -** L'ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento già iniziato da altro ufficiale giudiziario, continua le operazioni insieme con lui. Essi redigono unico processo verbale [493].

**524. Pignoramento successivo. -** L'ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento già compiuto, ne dà atto nel processo verbale [518] descrivendo i mobili precedentemente pignorati [493], e quindi procede al pignoramento degli altri beni o fa constare nel processo verbale che non ve ne sono.

Il processo verbale è depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento [488], se quello successivo è compiuto anteriormente alla udienza prevista nell'articolo 525 primo comma (1), ovvero alla presentazione del ricorso per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati nella ipotesi prevista nel secondo comma dell'articolo 525 (1). In tale caso il cancelliere ne dà notizia [att. 160] al creditore primo pignorante e l'esecuzione si svolge in unico processo [550] (2).

Il pignoramento successivo, se è compiuto dopo l'udienza di cui sopra ovvero dopo la presentazione del ricorso predetto, ha gli effetti di un intervento tardivo [528] rispetto ai beni colpiti dal primo pignoramento. Se colpisce altri beni, per questi ha luogo separato processo [550] (1).



(1) Comma sostituito dall'art. 10, d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857 e così modificato - con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e si applica -anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore.

Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006) - dall'art. 2<sup>3</sup>, lett. *e*), d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80 [che ha sostituito le parole: «nell'articolo 525, secondo comma» e le parole «nel terzo comma dell'articolo 525» rispettivamente, con le seguenti: «nell'articolo 525, primo comma» e «nel secondo comma dell'articolo 525».

(2) Comma così sostituito dall'art. 10, d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.

## SEZIONE SECONDA

### Dell'intervento dei creditori

#### 525. Condizione e tempo dell'intervento. (1) (2).

Per gli effetti di cui agli articoli seguenti l'intervento deve aver luogo non oltre [528] la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione [524<sup>2</sup>, 530]. Di tale intervento il cancelliere dà notizia al creditore pignorante [136, 527; att. 160].

Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell'articolo 518, non superi 20.000 euro, l'intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista dall'articolo 529 [530<sup>5</sup>] (3).



(1) Comma abrogato - con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e si applica «anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006») - dall'art. 2<sup>3</sup>, lett. *e*), d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80.

In precedenza il comma era così formulato: «**525. Condizione e tempo dell'intervento.** - Possono intervenire a norma dell'articolo 499 tutti coloro che nei confronti del debitore hanno un credito certo, liquido ed esigibile».

(2) In margine all'originaria formulazione del comma non è fondata (*in riferimento all'art. 24 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 525, nella parte in cui non prevede che il ricorso per l'intervento nella procedura esecutiva del creditore, munito di scrittura, debba essere notificato al debitore

esecutato che, pur consapevole della pendenza della procedura, sia rimasto assente all'udienza fissata per l'autorizzazione alla vendita o per l'assegnazione o a quella fissata per la dichiarazione di terzo, atteso che il processo esecutivo ha sue caratteristiche che lo distinguono da quello ordinario di cognizione in quanto destinato ad assicurare la realizzazione della già accertata pretesa giuridica rappresentata dal titolo esecutivo e da cui l'impossibilità di giungere a una assimilazione tra la situazione che caratterizza la presente questione di legittimità costituzionale con quella di cui all'art. 292 c.p.c. Il legislatore in particolare ha configurato il processo esecutivo modulando le esigenze difensive delle parti in relazione alle caratteristiche di questo rito e anche sul debitore esecutato incombe, comunque, come su ogni parte processuale, l'onere della diligenza necessaria all'esercizio della propria attività difensiva (*C. cost. 31 luglio 2000, n. 407*).

(3) Comma così sostituito - con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e si applica «anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006») - dall'art. 2<sup>3</sup>, lett. *e*), d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80.

In precedenza (con decorrenza dal 1° gennaio 1993, per effetto dell'art. 72, l. 26 novembre 1990, n. 353) il comma era così formulato: «Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell'articolo 518, non superi le lire dieci milioni, l'intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista dall'articolo 529».

#### 526. Facoltà dei creditori intervenuti.

(1) - I creditori intervenuti a norma dell'articolo 525 partecipano alla espropriazione dei mobili pignorati e, se muniti di titolo esecutivo [474], possono provocarne i singoli atti [500, 505, 529, 538<sup>2</sup>, 551<sup>2</sup>].

(1) Articolo modificato dall'art. 10, d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857 e così risultante a seguito delle modifiche introdotte - con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e si applica «anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006») - dall'art. 2<sup>3</sup>, lett. *e*), d.l. 14 marzo 2005, n. 35,



conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80 [che ha sostituito le parole: «a norma del secondo comma e del terzo comma dell'articolo precedente» con le parole «a norma dell'articolo 525»].

In precedenza il comma era così formulato: **526.**

**Facoltà dei creditori intervenuti.** - I creditori intervenuti a norma del secondo comma e del terzo comma dell'articolo precedente partecipano alla espropriazione dei mobili pignorati e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti.

### 527. Diritto dei creditori intervenuti alla distribuzione. (1)

(1) Articolo abrogato - con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e si applica «anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006») - dall'art. 23, lett. e), d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80.

In precedenza l'articolo era così formulato: **527. Diritto dei creditori intervenuti alla distribuzione.** - Ai creditori intervenuti a norma dell'articolo 525 secondo e terzo comma, il creditore pignorante ha facoltà di indicare, all'udienza o con atto notificato e, in ogni caso, non oltre i cinque giorni successivi alla comunicazione fattagli dal cancelliere, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione.

Se i creditori intervenuti non si giovano, senza giusto motivo, delle indicazioni loro fatte o non rispondono all'invito entro il termine di dieci giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione.

**528. Intervento tardivo.** (1) - I creditori chirografari che intervengono successivamente ai termini di cui all'articolo 525, ma prima del provvedimento di distribuzione [541, 542], concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante, dei creditori privilegiati e di quelli intervenuti in precedenza (2).

I creditori che hanno un diritto di prelazione [c.c. 2741<sup>2</sup>] sulle cose pignorate, anche se intervengono a norma del comma precedente, concorrono alla distribuzione

della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione.



(1) Articolo così sostituito dall'art. 10, d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857, Disposizioni di coordinamento e di attuazione della l. 14 luglio 1950, n. 581, che ratifica il d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483.

(2) Comma così sostituito - con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e si applica «anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006») - dall'art. 23, lett. e), d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80.

In precedenza il comma era così formulato: **528. Intervento tardivo.** - I creditori chirografari che intervengono oltre l'udienza indicata nell'articolo 525 secondo comma, ovvero oltre la data di presentazione del ricorso per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati nell'ipotesi prevista nell'articolo 525 terzo comma, ma prima del provvedimento di distribuzione, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante e di quelli intervenuti in precedenza.

## SEZIONE TERZA

### Dell'assegnazione e della vendita

**529. Istanza di assegnazione o di vendita.** - Decorso il termine di cui all'articolo 501 [525], il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti [526] muniti di titolo esecutivo [474] possono chiedere la distribuzione del danaro [494, 495] e la vendita di tutti gli altri beni [521<sup>3</sup>].

Dei titoli di credito e delle altre cose il cui valore risulta dal listino di borsa o di mercato [c.c. 1474] possono chiedere anche l'assegnazione [505 ss., 517<sup>2</sup>, 520<sup>1</sup>, 532<sup>3</sup>; att. 162].

Al ricorso si deve unire il certificato d'iscrizione dei privilegi gravanti sui mobili pignorati [498, 567<sup>2</sup>; c.c. 2762, 2766].

**530. Provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione della vendita.** - Sull'istanza di cui all'articolo precedente il

giudice dell'esecuzione (1) fissa l'udienza per l'audizione delle parti [485].

All'udienza le parti possono fare osservazioni circa l'assegnazione [505, 506, 535] e circa il tempo e le modalità della vendita [532], e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi [617 ss.], se non sono già decadute dal diritto di proporre.

Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dell'esecuzione (1) dispone con ordinanza l'assegnazione [c.c. 2798, 2825] o la vendita [534, 534-bis, 535, 539<sup>1</sup>; c.c. 2119].

Se vi sono opposizioni il giudice dell'esecuzione (1) le decide con sentenza [277, 618<sup>2</sup>; att. 187] e dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita [att. 162, 164].

Qualora ricorra l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'articolo 525, e non siano intervenuti creditori [499] fino alla presentazione del ricorso, il giudice dell'esecuzione (1) provvederà con decreto per l'assegnazione o la vendita; altrimenti provvederà a norma dei commi precedenti, ma saranno sentiti soltanto i creditori intervenuti nel termine previsto dal secondo comma dall'articolo 525 (2).



(1) Le parole «giudice dell'esecuzione» sono state così sostituite [alla parola «pretore-], con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 93, Ordinamento giudiziario 7].

(2) Comma aggiunto dall'art. 48, l. 14 luglio 1950 n. 581, ratifica del d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483, e così modificato - con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e si applica «anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006») - dall'art. 23, lett. e, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80 [che ha sostituito le parole terzo comma ovunque ricorrano con le parole «secondo comma»].

In precedenza il comma era così formulato: «Qualora ricorra l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'articolo 525, e non siano intervenuti creditori fino alla presentazione del ricorso, il giudice dell'esecuzione provvederà con decreto per l'assegnazione o la vendita; altrimenti provvederà a norma dei commi precedenti, ma saranno sentiti soltanto i creditori intervenuti nel termine previsto dal secondo comma dall'articolo 525».

**531. Vendita di frutti pendenti o di speciali beni mobili.** - La vendita di frutti pendenti [c.c. 820] non può essere disposta se non per il tempo della loro maturazione, salvo diverse consuetudini locali.

La vendita dei bachi da seta non può essere fatta prima che siano in bozzoli [516].

Delle cose indicate nell'articolo 515 il giudice dell'esecuzione (1) può differire la vendita per il periodo che ritiene necessario a soddisfare le esigenze dell'azienda agraria [516].

(1) Le parole «giudice dell'esecuzione» sono state così sostituite [alla parola «pretore-], con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 93, Ordinamento giudiziario 7].

**532. Vendita a mezzo di commissionario.** - Il giudice dell'esecuzione può disporre la vendita senza incanto o tramite commissionario dei beni pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate all'istituto vendite giudiziarie [att. 158], ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza, affinché proceda alla vendita in qualità di commissionario (1).

Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il giudice, dopo avere sentito, se necessario, uno stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarità del bene stesso [61; att. 161], fissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissionario una cauzione (2).

Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato [c.c. 1474], la vendita non può essere fatta a prezzo inferiore al minimo ivi segnato [539].

(1) Comma così sostituito, con decorrenza dal 1° marzo 2006 (e si applica «anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006»), dall'art. 23, lett. e, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'art. 9, l. 24 febbraio 2006, n. 52.

Il comma originario era così formulato: «Quando lo ritiene opportuno, il giudice dell'esecuzione può disporre che le cose pignorate siano affidate a un commissario, affinché proceda alla vendita».

(2) Comma così sostituito - con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006) - dall'art. 2<sup>3</sup>, lett. *o*), d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80.

Il comma originario era così formulato: «Nello stesso provvedimento il giudice dell'esecuzione, sentito quando occorre uno stimatore, fissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissario una cauzione».

### 533. Obblighi del commissario.

- Il commissario non può vendere se non per contanti [540]. Egli è tenuto in ogni caso a documentare le operazioni di vendita mediante certificato, fattura o fissato bollato in doppio esemplare, uno dei quali deve essere consegnato al cancelliere col prezzo ricavato dalla vendita, nel termine stabilito dal giudice dell'esecuzione (1) nel suo provvedimento (2).

Qualora la vendita senza incanto non avvenga nel termine di un mese dal provvedimento di autorizzazione, il commissario, salvo che il termine sia prorogato su istanza di tutti i creditori intervenuti, deve riconsegnare i beni, affinché siano venduti all'incanto [534, 758<sup>2</sup>, att. 168].

Il compenso al commissario [c.c. 1733] è stabilito dal giudice dell'esecuzione (1) con decreto.

(1) Le parole «giudice dell'esecuzione» sono state così sostituite [alla parola «pretore», con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 93, Ordine giudiziario 7].

(2) Comma così modificato dall'art. 11, d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857, Disposizioni di coordinamento e di attuazione della l. 14 luglio 1950, n. 581, che ratifica il d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483.

**534. Vendita all'incanto.** (1) - Quando la vendita deve essere fatta ai pubblici incanti, il giudice dell'esecuzione (2), col provvedimento di cui all'articolo 530, stabilisce il giorno, l'ora e il luogo in cui deve eseguirsi, e ne affida l'esecuzione al cancelliere o all'ufficiale giudiziario o a un istituto all'uopo autorizzato [att. 159, 168].

Nello stesso provvedimento il giudice dell'esecuzione (2) può disporre che, oltre alla pubblicità prevista dal primo comma dell'articolo 490, sia data anche una pubblicità straordinaria a norma del comma terzo dello stesso articolo.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 11, d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857, Disposizioni di coordinamento e di attuazione della l. 14 luglio 1950, n. 581, che ratifica il d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483.

(2) Le parole «giudice dell'esecuzione» sono state così sostituite [alla parola «pretore», con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 93, Ordine giudiziario 7].

### 534-bis. Delega delle operazioni di vendita.

(1) - Il giudice, con il provvedimento di cui all'articolo 530, può, sentiti gli interessati, delegare all'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534, ovvero in mancanza a un notaio avente sede preferibilmente nel circondario o a un avvocato o a un commercialista (2), iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-*ter* delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita con incanto [534] ovvero senza incanto [532] di beni mobili iscritti nei pubblici registri [c.c. 2683 ss.]. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 591-*bis*, in quanto compatibili con le previsioni della presente sezione.

(1) Articolo inserito dall'art. 4, l. 3 agosto 1998, n. 302 e così sostituito - con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006) - dall'art. 2<sup>3</sup>, lett. *o*), d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80.

In precedenza l'articolo era così formulato: **534-bis. Delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto.** - Il pretore, con il provvedimento di cui all'articolo 530, può, sentiti gli interessati, delegare a un notaio avente sede nel circondario il compimento delle operazioni di vendita con incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 591-*bis*, in quanto compatibili con le previsioni della presente sezione.

(2) Le parole «a un commercialista» sono state così sostituite (alle parole «a un dottore commercialista o esperto contabile») dall'art. 1, l. 28 dicembre 2005, n. 263.

**534ter. Ricorso al giudice dell'esecuzione.** (1) - Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione [484], il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto ed avverso gli atti del professionista con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione [586, 623] (2).

Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 617.

(1) Articolo inserito dall'art. 6, l. 3 agosto 1998, n. 302, Norme in tema di espropriazione forzata e di atti affidati ai notai.

(2) Comma così modificato, con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006), dall'art. 2, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80, come sostituito dall'art. 1, l. 28 dicembre 2005, n. 263.

**535. Prezzo base dell'incanto.** - Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato [c.c. 1474<sup>2</sup>], il prezzo base è determinato dal minimo del giorno precedente alla vendita.

In ogni altro caso il giudice dell'esecuzione (1), nel provvedimento di cui all'articolo 530, sentito quando occorre uno stimatore [att. 161], fissa il prezzo di apertura dell'incanto o autorizza, se le circostanze lo consigliano, la vendita al migliore offerente senza determinare il prezzo minimo [537, 538<sup>2</sup>, 539] (2).

(1) Le parole «giudice dell'esecuzione» sono state così sostituite [alla parola «pretore-], con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 93, Ordinaro giudiziario 7].

(2) Comma così modificato dall'art. 11, d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857, Disposizioni di coordinamento e di attuazione della l. 14 luglio 1950, n. 581, che ratifica il d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483.

**536. Trasporto e ricognizione delle cose da vendere.** - Chi è incaricato della vendita fa trasportare, quando occorre, le cose pignorate nel luogo stabilito per l'incanto, e può richiedere l'intervento della forza pubblica.

In ogni caso, prima di addivenire agli incan-

ti deve fare, in concorso col custode [520, 521], la ricognizione degli oggetti da vendersi, confrontandoli con la descrizione contenuta nel processo verbale di pignoramento [518].

**537. Modo dell'incanto.** - Le cose da vendere si offrono singolarmente oppure a lotti [504] secondo la convenienza, per il prezzo base di cui all'articolo 535. L'aggiudicazione al maggiore offerente segue quando, dopo una duplice pubblica enunciazione del prezzo raggiunto, non è fatta una maggiore offerta [c.c. 323, 378, 1471].

Se la vendita non può compiersi nel giorno stabilito, è continuata nel primo giorno seguente non festivo (1).

Dell'incanto si redige processo verbale, che si deposita immediatamente nella cancelleria [att.169].

(1) L. 27 maggio 1949, n. 260, Disposizioni in materia di ricorrenze festive, come modificato dalla l. 31 marzo 1975, n. 30, nonché dalla l. 5 marzo 1977, n. 54 e dall'art. 1, d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792.

**538. Nuovo incanto.** (1) - Quando una cosa messa all'incanto [534] resta invenduta, il soggetto a cui è stata affidata l'esecuzione della vendita fissa un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello precedente (2).

(1) Articolo così sostituito, con decorrenza dal 1° marzo 2006, dall'art. 10, l. 24 febbraio 2006, n. 52.

Il testo originario dell'articolo era così formulato: **538. Nuovo incanto.** - Quando una cosa messa all'incanto resta invenduta, il cancelliere ne dà notizia alle parti.

Se delle cose invendute nessuno dei creditori chiede l'assegnazione per il prezzo fissato a norma dell'articolo 535 secondo comma, il giudice dell'esecuzione ordina un nuovo incanto nel quale è ammessa qualsiasi offerta».

(2) È manifestamente inammissibile (*in riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 111 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 538 e dell'art. 2471 c.c., nella parte in cui non prevedono - in caso di mancata vendita della quota pignorata di società a responsabilità limitata anche dopo il secondo incanto e in difetto di altri beni del debitore esecutato proprietario della quota - la possibilità per il giudice, nel momento in cui dispone un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello precedente, di escludere la facoltà per la società di presentare un altro acquirente che offra lo stesso prezzo entro dieci giorni dall'eventuale aggiudicazione, atteso che il bilanciamento tra le esigenze dei creditori e quelle della società realizzato dall'art. 2471 è suscettibile di una molteplicità di possibili soluzioni, sicché è rimesso alla discrezionalità del legislatore (*C. cost. 30 maggio 2008, n. 186*).

**539. Vendita o assegnazione degli oggetti d'oro e d'argento.** - Gli oggetti d'oro e d'argento non possono in nessun caso essere venduti per un prezzo inferiore al valore intrinseco.

Se restano invenduti, sono assegnati [506 ss.] per tale valore ai creditori.

**540. Pagamento del prezzo e rivendita.** - La vendita all'incanto si fa per contanti [533].

Se il prezzo non è pagato, si procede immediatamente a nuovo incanto, a spese e sotto la responsabilità dell'aggiudicatario inadempiente [509; att. 168].

La somma ricavata dalla vendita è immediatamente consegnata al cancelliere per essere depositata con le forme dei depositi giudiziari.

#### SEZIONE QUARTA Della distribuzione della somma ricavata

**541. Distribuzione amichevole.** - Se i creditori concorrenti chiedono la distribuzione della somma ricavata [509] secondo un piano concordato, il giudice dell'esecuzione (1), sentito il debitore, provvede in conformità.



(1) Le parole «giudice dell'esecuzione» sono state così sostituite [alla parola «pretore»], con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 93, Ordinamento giudiziario [7].

**542. Distribuzione giudiziale.** - Se i creditori non raggiungono l'accordo di cui all'articolo precedente o il giudice dell'esecuzione (1) non l'approva, ognuno di essi può chiedere che si proceda alla distribuzione della somma ricavata.

Il giudice dell'esecuzione (1), sentite le parti [485], distribuisce la somma ricavata, a norma degli articoli 510 e seguenti e ordina il pagamento delle singole quote [512, 527, 528; c.c. 2916, 2920, 2921, 2926; Fallimento 1, 110 ss.].



(1) Le parole «giudice dell'esecuzione» sono state così sostituite [alla parola «pretore»], con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 93, Ordinamento giudiziario [7].

## CAPO TERZO

### Dell'espropriazione presso terzi

[Esecuzione esattoriale 72-75]

#### SEZIONE PRIMA

### Del pignoramento e dell'intervento

**543. Forma del pignoramento.** - Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi [c.c. 1830, 2917] o di cose del debitore che sono in possesso di terzi [513; c.c. 2480], si esegue mediante atto notificato personalmente al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.

L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'articolo 492:

1) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo [474] e del precetto [480];

2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e la intimazione al terzo di non disporre senza ordine di giudice [546; c.c. 2912 ss.];

3) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale (1) competente [484];

4) la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo, affinché questi faccia la dichiarazione di cui all'articolo 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori, con invito al terzo a comparire quando il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, commi terzo e quarto, e negli altri casi a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore precedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata (2) (3).

Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell'articolo 501.

L'ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione dell'atto, è tenuto a depositare immediatamente l'originale nella cancelleria del tribunale (4) per la formazione del fascicolo previsto nell'articolo 488. In tale fascicolo debbono essere inseriti il titolo esecutivo [474] e il precetto [480] che il creditore pignorante deve depositare in cancelleria al momento della costituzione prevista nell'articolo 314 [c.c. 2912, 2913, 2914 n. 2, 2916, 2917; Esecuzione esattoriale [1], 72, 75].



(1) La parola «tribunale» è stata così sostituita [alla

parola «pretore-», con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 96, Ordinaro giudiziario [7].

(2) Numero così sostituito, con decorrenza dal 1° marzo 2006, dall'art. 11, l. 24 febbraio 2006, n. 52.

Il testo originario del numero era così formulato: «4) la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice dell'esecuzione del luogo di residenza del terzo, affinché questi faccia la dichiarazione di cui all'articolo 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori».

(3) Diversamente con riguardo all'espropriazione del quinto dello stipendio e di altri emolumenti connessi ai rapporti di lavoro, in caso di esecuzione esattoriale, art. 72-bis, Esecuzione esattoriale [1].

(4) Le parole «del tribunale» sono state così sostituite [alle parole «della pretura-], con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 96, Ordinaro giudiziario [7].

**544. Pegno o ipoteca a garanzia del credito pignorato.** - Se il credito pignorato è garantito da pegno [c.c. 2784], s'intima a chi detiene la cosa data in pegno di non eseguirne la riconsegna senza ordine di giudice [554; att. 182].

Se il credito pignorato è garantito da ipoteca [c.c. 2808], l'atto di pignoramento deve essere annotato nei libri fondiari [554; c.c. 2843].

**545. Crediti impignorabili.** - Non possono essere pignorati i crediti alimentari [c.c. 433 ss., 1881, 2751], tranne che per cause di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato (1) e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto (2).

Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.

Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato (1) (3).

Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito (2) (3).

Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la metà dell'ammontare delle somme predette (3).

Restano in ogni caso ferme le altre limi-

tazioni contenute in speciali disposizioni di legge [514; c.c. 1881, 1923, 2117] (4) (5) (6).



GD 03/27/84

(1) Le parole «presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato» sono state così sostituite [alla parola «pretore-], con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 97, Ordinaro giudiziario [7].

(2) Non è fondata (*in riferimento all'art. 3 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 545<sup>3</sup>:

- nella parte in cui consente il pignoramento di un quinto della retribuzione dovuta a un lavoratore da privati, venendo con ciò a parificare ingiustamente i lavoratori meno retribuiti a tutti gli altri, senza tenere conto delle disuguaglianze economiche e sociali che distinguono i primi dai secondi (*C. cost. 28 marzo 1968, n. 20*);

- confrontato all'art. 545<sup>3</sup>, sotto il profilo che non sarebbe escluso che, in particolari circostanze, un credito per alimenti, che pur meriterebbe in ogni caso maggior tutela, possa essere garantito con pignoramento inferiore al quinto, mentre un credito non alimentare sarebbe sempre e comunque meglio tutelato mediante un pignoramento mai inferiore al quinto (*C. cost. 20 marzo 1970, n. 38*);

- nella parte in cui non avrebbe dichiarato impignorabile quella parte delle somme ivi indicate indispensabile per il debitore e i componenti della sua famiglia, a differenza di quanto dispone l'art. 514 (*C. cost. 18 aprile 1974, n. 102*);

- nella parte in cui disponendo la non pignorabilità, oltre il quinto, dei crediti verso privati per stipendi, salari ed altre indennità derivanti da rapporti di lavoro o di impiego, parifica irrazionalmente i crediti ordinari a quelli *ex delicto* (*C. cost. 13 luglio 1987, n. 260*);

- nella parte in cui non prevede alcun limite alla pignorabilità degli emolumenti corrisposti ai medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, essendo la loro posizione (di lavoratori autonomi) del tutto differente e quindi non comparabile, rispetto a quella dei lavoratori dipendenti (*C. cost. 22 dicembre 1989, n. 580*);

- nella parte in cui, secondo il «diritto vivente» risultante dalla consolidata interpretazione giurisprudenziale non prevede (unitamente all'art. 1246<sup>1</sup>, n. 3 c.c.) che la compensazione dei crediti del lavoratore per stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, debba avvenire nei limiti della misura di un quinto anche nel caso in cui il credito opposto in compensazione abbia origine dal medesimo rapporto di lavoro o di impiego. Sotto il profilo dell'art. 3 Cost., in particolare, la circostanza che il credito del datore di lavoro abbia il suo fatto costitutivo in un delitto (nella specie: appropriazione indebita) non è idonea a rendere *in toto* equiparabile il credito del datore di lavoro a quello di qualsiasi altro creditore e, quindi, a rendere privo di razionale giustificazione l'orientamento giurisprudenziale che ravvisa la specificità di quel credito nella circostanza che l'obbligo risarcitorio dell'ex dipendente scaturisce da un comportamento che non solo ha nell'esistenza del rapporto di lavoro la sua necessaria e insostituibile occasione, ma che costituisce anche grave violazione

dei doveri del prestatore di lavoro verso il datore (C. cost. 4 luglio 2006, n. 259).

È manifestamente infondata:

- in riferimento all'art. 3 Cost.; la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 545<sup>4</sup> e dell'art. 2, d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 [infra, nota 4], nella parte in cui limita a un quinto la sequestrabilità delle retribuzioni dovute al pubblico dipendente anche per i debiti risarcitori che derivano dal reato di abuso di ufficio patrimoniale [art. 323<sup>2</sup> c.p.], considerato, tra l'altro, che non si può richiedere alla Corte costituzionale una pronuncia additiva indeterminata, tale da ledere l'ambito di discrezionalità riservato al legislatore e che la *ratio* sottesa alla limitata pignorabilità o sequestrabilità è l'esigenza, costituzionalmente rilevante, di salvaguardare i bisogni essenziali del lavoratore (C. cost. 18 luglio 1998, n. 302);

- in riferimento agli artt. 3, 24, 36 e 47 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 545<sup>4</sup>, e degli artt. 1 e 2, d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 [infra, nota 4] nella parte in cui, alla luce della giurisprudenza costituzionale sul punto, prevedono un trattamento più favorevole alle pensioni, rispetto agli stipendi, in ordine al requisito della pignorabilità, anche per quelle pensioni nelle quali non è prevalente il carattere assistenziale o nelle pensioni che, per consistenza e per diretto collegamento con la precedente prestazione di lavoro, nulla hanno di realmente diverso rispetto alle retribuzioni. Non sussiste, infatti, lesione del principio di eguaglianza, poiché la categoria dei lavoratori in servizio non può essere equiparata *in toto* a quella dei pensionati, e ciò anche se in origine il d.P.R. n. 180 del 1950 regolava nello stesso modo la sequestrabilità, pignorabilità e cedibilità degli stipendi e delle pensioni, considerato altresì, che i diritti di contenuto previdenziale, inserendosi nel più vasto ambito dei diritti sociali, godono delle speciali garanzie previste per questi ultimi e, in particolare, è incontestabile che il trattamento di quiescenza abbia come suo carattere intrinseco quello di sostenere e proteggere per l'avvenire una categoria di soggetti i quali, per varie ragioni, vengono a trovarsi in una condizione di crescente debolezza, a differenza di coloro che svolgono ancora attività lavorativa (C. cost. 16 luglio 1999, n. 315);

- in riferimento all'art. 32<sup>1</sup> Cost. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 545 nella parte in cui predetermina la pignorabilità dello stipendio o salario nella misura di un quinto e non ne affida, invece, l'importo alla discrezionalità del giudice, tenendo conto della comparazione delle esigenze del debitore e creditore, con particolare riferimento al diritto, costituzionalmente garantito, alla salute. Il diritto alla salute del singolo, infatti, deve essere assicurato ai non abbienti, o comunque ai soggetti bisognosi di cure o di prestazioni di particolare onere, attraverso gli istituti e gli strumenti dello specifico settore dell'assistenza sanitaria o attraverso quelli dell'assistenza generale e non può essere addossato, come obbligo costituzionalmente vincolante, a carico del generico creditore, portatore di un diritto a una prestazione pecuniaria, giurisdizionalmente accertato attraverso un titolo esecutivo (C. cost. 29 maggio 2002, n. 225).

È manifestamente inammissibile (in riferimento all'art. 3 Cost.), prospettandosi effettivamente una mera questione di interpretazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 545, nella parte in cui prevede che la impignorabilità dei crediti si estenda anche alle somme

e ai beni derivati in via immediata e diretta dall'avvenuto adempimento dei crediti impignorabili e in base ad una sola delle possibili esegesi della predetta norma: poiché la *ratio* della impignorabilità dei crediti alimentari risiede nell'imprescindibile esigenza di non pregiudicare la soddisfazione dei più elementari bisogni della vita del debitore assoggettato ad esecuzione e delle altre persone a suo carico, l'interpretazione dell'art. 545 nel senso conforme ai principi costituzionali, secondo cui l'impignorabilità delle somme dovute per crediti alimentari debba estendersi fino alla soddisfazione di tale credito, e cioè fino al momento in cui la somma divenga direttamente disponibile da parte del creditore, determinandosi altrimenti una irragionevole disparità di trattamento, non è esclusa dalla formulazione della norma stessa, non appare peraltro la giurisprudenza menzionata nella ordinanza di rimessione pertinente rispetto al caso oggetto del giudizio *a quo* perché riflettente ipotesi e fattispecie diverse (C. cost. 10 dicembre 1987, n. 491); C. cost. 18 luglio 1998, n. 305. Nota 1, art. 615.

(3) Comma così sostituito dall'art. un., d.lgs.C.p.S. 10 dicembre 1947, n. 1548, Modificazioni dell'art. 545 del Codice di procedura civile circa il pignoramento di stipendi, salari e altre indennità dovuti per rapporti di lavoro.

(4) **1. (Insequestrabilità, impignorabilità e incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti).** Non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti, salvo le eccezioni stabilite nei seguenti articoli ed in altre disposizioni di legge, gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, i sussidi ed i compensi di qualsiasi specie che lo Stato, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela, od anche a sola vigilanza dell'amministrazione pubblica (comprese le aziende autonome per i servizi pubblici municipalizzati) e le imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazioni o di trasporto nonché le aziende private corrispondono ai loro impiegati, salariati e pensionati ed a qualunque altra persona, per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da essi dipendenti [comma così modificato dall'art. 13-bis, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80].

Ne personale dipendente dallo Stato si comprende anche il personale dipendente dal Segretario generale della Presidenza della Repubblica e delle Camere del Parlamento [articolo costituzionalmente illegittimo, unitamente al successivo art. 2, comma 1, nella parte in cui escludono la pignorabilità per ogni credito dell'intero ammontare di pensioni, indennità che ne tengono luogo ed altri assegni di quiescenza erogati ai dipendenti dai soggetti individuati dall'art. 1, anziché prevedere l'impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte delle pensioni, indennità o altri assegni di quiescenza necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte (C. cost. 4 dicembre 2002, n. 506)].

I pensionati pubblici e privati possono contrarre con banche e intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prestati da estinguersi con cessione di quote della pensione fino al quinto della stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali e per periodi non superiori a dieci anni [comma aggiunto dall'art. 13-bis, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80].

Possono essere cedute ai sensi del precedente comma le pensioni o le indennità che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti, gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza, le pensioni e gli assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro [comma aggiunto 13-bis, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., l. 14 maggio 2005, n. 80].

I prestiti devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita che ne assicuri il recupero del residuo credito in caso di decesso del mutuario [comma aggiunto dall'art. 13-bis, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80].

Le cessioni degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti di cui al presente testo unico hanno effetto dal momento della loro notifica nei confronti dei debitori ceduti, ad esclusione delle pensioni erogate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Tale comunicazione può essere effettuata attraverso qualsiasi forma, purché recante data certa. Nel caso delle pensioni e degli altri trattamenti previsti nel quarto comma è fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo [comma aggiunto dall'art. 1<sup>346</sup>, l. 23 dicembre 2005, n. 266].

**2. (Eccezioni alla inasequestrabilità e all'impignorabilità).** Gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonché le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'art. 1, sono soggetti a sequestro ed a pignoramento nei seguenti limiti:

1) fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto di ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge;

2) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro;

3) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, facenti carico, fin dalla loro origine, all'impiegato o salariato [numero costituzionalmente illegittimo: a) nella parte in cui, in contrasto con l'art. 545, quarto comma, c.p.c., non prevede la pignorabilità e la sequestrabilità degli stipendi, salari e retribuzioni corrisposti da altri enti diversi dallo Stato, da aziende ed imprese di cui all'art. 1 dello stesso decreto fino alla concorrenza di un quinto per ogni credito valutato nei confronti del personale (*C. cost. 25 marzo 1987, n. 89*); b) nella parte in cui non prevede la pignorabilità e la sequestrabilità degli stipendi, salari e retribuzioni corrisposti dallo Stato, fino alla concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato nei confronti del personale (*C. cost. 26 luglio 1988, n. 878*); c) nella parte in cui esclude, per i dipendenti degli enti indicati nell'art. 1 dello stesso decreto, la sequestrabilità e la pignorabilità, entro i limiti stabiliti dall'art. 545, quarto comma, del Codice di procedura civile, anche per ogni altro credito, delle indennità di fine rapporto di lavoro spettanti ai detti dipendenti (*C. cost. 19 marzo 1993, n. 99*). Il comma 1, dell'art. 2 è stato dichiarato, altresì, in parte, costituzionalmente illegittimo da *C. cost. 4 dicembre 2002, n. 506, supra*, al termine dell'art. 1].

Il sequestro ed il pignoramento, per il simultaneo concorso delle cause indicate ai numeri 2, 3, non pos-

sono colpire una quota maggiore del quinto sopra indicato, e, quando concorrano anche le cause di cui al numero 1, non possono colpire una quota maggiore della metà, valutata al netto di ritenute, salvo le disposizioni del titolo V nel caso di concorso anche di vincoli per cessioni e delegazioni.

**3. (Esecuzione di sequestri e pignoramenti a carico di dipendenti statali).** Per gli impiegati e salariati delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, il sequestro ed il pignoramento di stipendi, salari e retribuzioni equivalenti, pensioni, indennità che tengono luogo di pensione, ed altri assegni di quiescenza si eseguono presso il Ministero del tesoro, Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, in persona dell'Ispettore generale capo dell'ufficio [articolo costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui prevede che i sequestri e i pignoramenti a carico dei dipendenti dello Stato si eseguono presso l'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato del Ministero del tesoro, anziché presso l'organo dell'amministrazione che è titolare del potere di disporre la spesa (*C. cost. 10 giugno 1994, n. 231*)].

Per il personale dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato il sequestro ed il pignoramento si eseguono presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato in persona del Direttore generale.

**4. (Esecuzione di sequestri e pignoramenti a carico di dipendenti da altre pubbliche Amministrazioni).** Per gli impiegati e salariati degli enti, aziende ed imprese indicati nell'art. 1, diversi dalle Amministrazioni dello Stato, il sequestro ed il pignoramento di stipendi, salari e retribuzioni equivalenti si eseguono presso l'amministrazione dalla quale gli impiegati e salariati dipendono, in persona di chi ne ha la legale rappresentanza.

Per il personale medesimo, il sequestro ed il pignoramento delle pensioni, delle indennità che tengono luogo di pensione e degli altri assegni di quiescenza si eseguono presso l'amministrazione che conferisce tali assegni, in persona del legale rappresentante.

**5. (Facoltà e limiti di cessione di quote di stipendio e salario).** Gli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'art. 1 possono contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o del salario fino al quinto dell'ammontare di tali emolumenti valutato al netto di ritenute e per periodi non superiori a dieci anni, secondo le disposizioni stabilite dai titoli II e III del presente testo unico. Le operazioni di prestito concesse ai sensi del presente testo unico devono essere conformi a quanto previsto dalla delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 7 marzo 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2003, e dalla vigente disciplina in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali per i servizi bancari, finanziari ed assicurativi [comma modificato dall'art. 1<sup>346</sup>, l. 23 dicembre 2005, n. 266].

Per il personale dipendente dalle Camere del Parlamento si osservano le norme speciali stabilite dalle Camere stesse.

Qualora il debitore ceduto sia una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, trova applicazione il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per gli atti relativi ai prestiti e alle operazioni di cessione degli stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti, secondo le modalità individuate dal decreto del



Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, da emanare entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 80 del 2005 [comma aggiunto dall'art. 1<sup>346</sup>, l. 23 dicembre 2005, n. 266] (artt. 1-5, d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, t.u. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni).

(5) Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento di spese di servizi e forniture aventi finalità giudiziaria e penitenziaria, nonché gli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e della Presidenza del Consiglio dei ministri. [Comma inserito dall'art. 1<sup>348</sup>, l. 27 dicembre 2006, n. 296] (Art. 1<sup>294-bis</sup>, l. 23 dicembre 2005, n. 266).

(6) Le seguenti disposizioni di legge sono costituzionalmente illegittime, nella parte in cui non consentono la pignorabilità, per crediti alimentari, entro i limiti stabiliti dall'art. 2, n. 1, d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 [nota 3] dei ratei di pensioni ed altri assegni disciplinati dalle norme stesse:

- art. 12, R.d.l. 27 maggio 1923, n. 1324, conv. dalla l. 17 aprile 1925, n. 473, Modificazioni al R.d.l. 9 novembre 1923, n. 2239, sulla Cassa nazionale del notariato, sia in tema di assegni di integrazione corrisposti ai notai dalla Cassa nazionale del notariato (C. cost. 2 giugno 1977, n. 105), sia in tema di pensioni corrisposte ai notai dalla stessa Cassa (C. cost. 13 maggio 1987, n. 155), sia nella parte in cui esclude la pignorabilità per ogni credito dell'intero ammontare della pensione erogata dalla Cassa nazionale del notariato, anziché prevedere l'impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte (C. cost. 13 dicembre 2005, n. 444);

- art. 128, R.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv., con mod., dalla l. 6 aprile 1936, n. 1155, Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale (nonché art. 69, l. 30 aprile 1969, n. 153, Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), in tema di pensioni corrisposte dall'INPS (C. cost. 30 novembre 1988, n. 1041);

- art. 1, l. 9 novembre 1955, n. 1122, Disposizioni varie per la previdenza e assistenza sociale attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani G. Amendola, in tema di pensioni, assegni, ed altre indennità dovute dalla Cassa di previdenza dei giornalisti (C. cost. 18 luglio 1984, n. 209);

- art. 110, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, t.u. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in tema di rendite erogate dall'INAIL (C. cost. 22 dicembre 1989, n. 572);

- art. 21, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, t.u. delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, in tema di indennità di buonuscita ENPAS (C. cost. 20 luglio 1990, n. 340).

Sono altresì, costituzionalmente illegittimi:

- art. 128, R.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv., con mod., dalla l. 6 aprile 1936, n. 1155, Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, nella parte in cui non consente, entro i limiti stabiliti dall'art. 2<sup>1</sup>, n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 [nota 3], la pignorabilità per crediti tributari di pensioni, indennità che ne tengano luogo ed assegni corrisposti dall'INPS (C. cost. 22 novembre 2002, n. 468), nonché nella parte in cui esclude la pignorabilità per ogni credito dell'intero ammontare di pensioni, assegni ed indennità erogati dall'INPS, anziché prevedere l'impignorabilità con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati dalla sola parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte (C. cost. 4 dicembre 2002, n. 506).

- l'art. 369<sup>1</sup> c.n., nella parte in cui, fondando sull'ormai decaduto modello di riferimento del pubblico impiego, ammette, in deroga all'art. 545 c.p.c., il sequestro o il pignoramento delle retribuzioni degli arruolati in mare, fino ad un quinto del loro ammontare, esclusivamente a causa degli alimenti dovuti per legge o per debiti certi, liquidi ed esigibili verso l'armatore, dipendenti dal servizio in mare (C. cost. 15 marzo 1996, n. 72);

- l'art. 930<sup>1</sup> c.n. nella parte in cui ammette, in deroga all'art. 545 c.p.c., il sequestro o il pignoramento delle retribuzioni del personale di volo delle imprese di navigazione aerea, fino ad un quinto del loro ammontare, esclusivamente a causa degli alimenti dovuti per legge o per debiti certi, liquidi ed esigibili, verso il datore di lavoro (C. cost. 15 marzo 1996, n. 72);

- l'art. 13, lett. b), l. 27 maggio 1959, n. 324, Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza, nella parte in cui non prevede la pignorabilità, sequestrabilità e cedibilità dell'indennità integrativa speciale, fino alla concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato nei confronti del personale (C. cost. 9 marzo 1990, n. 115);

- l'art. 12, l. reg. Sicilia 30 dicembre 1965, n. 44, nella parte in cui fa assoluto divieto di sequestro e di pignoramento dell'indennità mensile e della diaria corrisposte ai deputati dell'Assemblea regionale siciliana, anziché prevedere il sequestro ed il pignoramento delle stesse nella misura di un quinto (C. cost. 16 giugno 1995, n. 245);

- l'art. 4, l. 8 giugno 1966, n. 424, sia nella parte in cui (unitamente all'art. 21, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, pur esso costituzionalmente illegittimo nella parte *de qua*) prevede, per i dipendenti civili e militari dello Stato, la sequestrabilità o la pignorabilità delle indennità di fine rapporto di lavoro, anche per i crediti da danno erariale, senza osservare i limiti stabiliti dall'art. 545<sup>1</sup>, c.p.c. (C. cost. 4 luglio 1997, n. 225), sia nella parte in cui prevede, per i dipendenti degli enti pubblici diversi dallo Stato, la sequestrabilità e la pignorabilità delle indennità di fine rapporto di lavoro, per crediti da danno erariale, senza osservare i limiti stabiliti dall'art. 545 c.p.c. (C. cost. 9 dicembre 2005, n. 438);

- l'art. 157<sup>1</sup>, d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, t.u. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni [nota 1, art. 514];

- l'art. 159<sup>2,3 e 4</sup>, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nella parte in cui non prevede che la impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lett. a), b) e c) del comma 2 non operi qualora, dopo l'adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di

preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al soggetto tesoriere dell'ente locale, siano emessi mandati a titolo diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso (C. cost. 18 giugno 2003, n. 211).

Non è fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, l. 30 aprile 1969, n. 153, Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale, e degli artt. 1 e 2, d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 [nota 4], nella parte in cui dette norme non consentono rispettivamente la pignorabilità delle pensioni erogate dall'INPS e dallo Stato negli stessi limiti previsti dall'art. 545 c.p.c. in ordine alla pignorabilità, per crediti non qualificati, delle retribuzioni percepite in virtù di rapporti di lavoro in corso (C. cost. 6 febbraio 1991, n. 55).

**546. Obblighi del terzo.** - Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà (1), agli obblighi che la legge impone al custode [65 ss., 520 ss.; c.c. 2917; c.p. 388, 388-bis].

Nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell'articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il giudice dell'esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall'istanza (2).



(1) Le parole «e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà» sono state inserite - con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e si applica «anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006») - dall'art. 23<sup>lett. e)</sup>, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80.

In precedenza il comma era così formulato: **546. Obblighi del terzo.** - Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute agli obblighi che la legge impone al custode.

(2) Comma aggiunto - con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e si applica «anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha

luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006») - dall'art. 23<sup>lett. e)</sup>, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80.

**547. Dichiarazione del terzo.** - Con dichiarazione all'udienza o, nei casi previsti, a mezzo raccomandata inviata al creditore precedente [543, n. 4], il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna [624-bis<sup>3</sup>] (1).

Deve altresì specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui [678] e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato [c.c. 1264, 2914 n. 2].

Il creditore pignorante deve chiamare nel processo [269] il sequestrante [att. 158] nel termine perentorio fissato dal giudice [630].



GD 09/01/79

(1) Comma così sostituito, con decorrenza dal 1° marzo 2006, dall'art. 12, l. 24 febbraio 2006, n. 54.

Il testo originario del comma era così formulato: «Con dichiarazione all'udienza il terzo, personalmente o a mezzo di mandatario speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso, e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna».

**548. Mancata o contestata dichiarazione del terzo.** - Se il terzo non compare all'udienza stabilita o, comprendo, rifiuta di fare la dichiarazione [547], o se intorno a questa sorgono contestazioni, il giudice, su istanza di parte, provvede all'istruzione della causa a norma del libro secondo [175 ss.] (1).

Se il terzo non fa la dichiarazione neppure nel corso del giudizio di primo grado, può essere applicata nei suoi confronti la disposizione dell'articolo 232 primo comma.



(1) Comma così sostituito, con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 98, Ordinamento giudiziario [7].

Il testo del comma, come modificato dall'art. 9, d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857, Disposizioni di coordinamento e di attuazione della l. 14 luglio 1950, n. 581, che ratifica il d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483, era così formulato: «Se il terzo non comparisse all'udienza stabilita o, comprendo, rifiuta di fare la dichiarazione, o se intorno a questa sorgono contestazioni, il pretore, su istanza di parte, provvede all'istruzione della causa

a norma del libro secondo [175 ss.], se essa non eccede i limiti della sua competenza; altrimenti rimette le parti davanti al tribunale competente, assegnando loro un termine perentorio per la riassunzione.

**549. Accertamento dell'obbligo del terzo.** - Con la sentenza che definisce il giudizio [324] di cui all'articolo precedente, il giudice, se accerta l'esistenza del diritto del debitore nei confronti del terzo, fissa alle parti un termine perentorio [152] per la prosecuzione del processo esecutivo [627, 630] (1).



(1) È manifestamente infondata (*in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 549, nella parte in cui subordina la possibilità di riassumere il processo esecutivo solo a seguito del termine dato con la sentenza che definisce il giudizio, anziché con la sentenza di primo grado, tenuto presente, da un lato, che rientra nella discrezionalità del legislatore modulare le condizioni di accesso all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, dall'altro, che la disposizione denunciata trova una ragionevole giustificazione nella necessità che non avvengano assegnazioni e trasferimenti di beni mentre è ancora *sub iudice* il giudizio per accertare l'obbligo del terzo, nonché l'oggetto e i limiti di tale obbligo (*C. cost. 8 maggio 1998, n. 160*).

**550. Pluralità di pignoramenti.** (1) - Il terzo deve indicare i pignoramenti [543] che sono stati eseguiti presso di lui.

Se altri pignoramenti sono eseguiti dopo che il terzo abbia fatto la sua dichiarazione, egli può limitarsi a richiamare la dichiarazione precedente e i pignoramenti ai quali si riferiva.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 524 secondo e terzo comma.

(1) Art. 8<sup>5</sup>, l. 1<sup>o</sup> dicembre 1970, n. 898, Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio.

**551. Intervento.** - L'intervento di altri creditori è regolato a norma degli articoli 525 e seguenti.

Agli effetti di cui all'articolo 526 l'intervento non deve avere luogo oltre la prima udienza di comparizione delle parti [543, 553].



## SEZIONE SECONDA

### Dell'assegnazione e della vendita

**552. Assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo.** - Se il terzo si dichiara

[547] o è dichiarato [549] possessore di cose appartenenti al debitore, il giudice dell'esecuzione (1), sentite le parti, provvede per l'assegnazione o la vendita delle cose mobili a norma degli articoli 529 e seguenti, o per l'assegnazione dei crediti a norma dell'articolo seguente [att. 164; c.c. 2919 ss.].

(1) Le parole «giudice dell'esecuzione» sono state così sostituite [alla parola «pretore», con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 93, Ordinamento giudiziario] 7.

### 553. Assegnazione e vendita di crediti.

- Se il terzo si dichiara [547] o è dichiarato [549] debitore di somme esigibili immediatamente o in termine non maggiore di novanta giorni, il giudice dell'esecuzione (1) le assegna in pagamento, salvo esazione, ai creditori concorrenti [530, 551; c.c. 2928] (2).

Se le somme dovute dal terzo sono esigibili in termine maggiore, o si tratta di censi o di rendite perpetue o temporanee [c.c. 1861], e i creditori non ne chiedono d'accordo l'assegnazione, si applicano le regole richiamate nell'articolo precedente per la vendita di cose mobili [529 ss.].

Il valore delle rendite perpetue e dei censi, quando sono assegnati ai creditori, deve essere ragguagliato in ragione di cento lire di capitale per cinque lire di rendita.



(1) Le parole «giudice dell'esecuzione» sono state così sostituite [alla parola «pretore», con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 93, Ordinamento giudiziario] 7.

(2) Non è fondata (*in riferimento all'art. 36 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 553, nella parte in cui, imponendo al pretore di assegnare in pagamento al creditore la somma pignorata nella misura richiesta, sarebbe suscettibile di ridurre la retribuzione del lavoratore al di sotto del minimo salariale necessario, atteso che il principio dettato dall'art. 36 Cost. vale per regolare il rapporto di lavoro e non si estende a conseguenze contingenti e eventuali, che possano essere occasionate da eventi che prescindono dal rapporto di lavoro (*C. cost. 20 marzo 1970, n. 38*).

**554. Pegno o ipoteca a garanzia del credito assegnato.** - Se il credito assegnato o venduto è garantito da pegno [c.c. 2784], il giudice dell'esecuzione (1) dispone che la cosa data in pegno sia affidata all'assegnatario o aggiudicatario del credito oppure ad un terzo [65] che designa, sentite le parti.

Se il credito assegnato o venduto è garanti-

to da ipoteca [c.c. 2808], il provvedimento di assegnazione o l'atto di vendita va annotato nei libri fondiari [544<sup>2</sup>; c.c. 2843].

(1) Le parole «giudice dell'esecuzione» sono state così sostituite [alla parola «pretore»], con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 93, Ordinaro giudiziario [7].

## CAPO QUARTO

### Dell'espropriazione immobiliare

[att. 170-179;

Esecuzione esattoriale [1], 76-85]

#### SEZIONE PRIMA

### Del pignoramento

**555. Forma del pignoramento.** - Il pignoramento immobiliare [491; c.c. 2912] si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione [c.c. 2672] di un atto [att. 170] nel quale gli si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dal codice civile per l'individuazione dell'immobile ipotecato [570; c.c. 2826, 2841], i beni e i diritti immobiliari [c.c. 812, 813] che si intendono sottoporre a esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'articolo 492 [Esecuzione esattoriale [1], 78].

Immediatamente dopo la notificazione l'ufficiale giudiziario consegna copia autentica dell'atto con le note di trascrizione [c.c. 2658, 2659] al competente conservatore dei registri immobiliari [c.c. 2663], che trascrive l'atto e gli restituisce una delle note [c.c. 2664] (1).

Le attività previste nel comma precedente possono essere compiute anche dal creditore pignorante, al quale l'ufficiale giudiziario, se richiesto, deve consegnare gli atti di cui sopra [557<sup>2</sup>].



(1) Comma così modificato dall'art. un., R.d. 20 aprile 1942, n. 504, Norme per il coordinamento del codice di procedura civile con il codice civile.

**556. Espropriazione di mobili insieme con immobili.** - Il creditore può fare pignorare insieme coll'immobile anche i mobili che lo arredano [513], quando appare opportuno che l'espropriazione avvenga unitamente [16<sup>3</sup>, 483; c.c. 2912].

In tal caso l'ufficiale giudiziario forma atti

separati per l'immobile e per i mobili [518<sup>4</sup>], ma li deposita insieme nella cancelleria del tribunale [557].

**557. Deposito dell'atto di pignoramento.** - L'ufficiale giudiziario che ha eseguito il pignoramento deve depositare immediatamente nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione l'atto di pignoramento e, appena possibile, la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari [c.c. 2664] (1).

Il creditore pignorante deve depositare il titolo esecutivo [474] e il precetto [480] entro dieci giorni (2) dal pignoramento e, nell'ipotesi di cui all'articolo 555 ultimo comma, la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari [561<sup>2</sup>].

Il cancelliere al momento del deposito dell'atto di pignoramento forma il fascicolo dell'esecuzione [488].



(1) Comma così modificato dall'art. un., R.d. 20 aprile 1942, n. 504, Norme per il coordinamento del codice di procedura civile con il codice civile.

(2) Termine così elevato - con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006) - dall'art. 2<sup>3</sup>, lett. e), d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80 [in precedenza: cinque giorni].

**558. Limitazione dell'espropriazione.** - Se un creditore ipotecario [c.c. 2808] estende il pignoramento a immobili non ipotecati a suo favore, il giudice dell'esecuzione [484] può applicare il disposto dell'articolo 496, oppure può sospenderne la vendita fino al compimento di quella relativa agli immobili ipotecati [623 ss.; c.c. 2911].

**559. Custodia dei beni pignorati.** - Col pignoramento il debitore è costituito custode [65] dei beni pignorati e di tutti gli accessori [c.c. 2912], comprese le pertinenze [c.c. 817] e i frutti [c.c. 820] senza diritto a compenso [522] (1).

Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto [563 ss.], il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore [485], può nominare custode una persona diversa dallo stesso debitore [66, 632]. Il giudice provvede a nominare una persona diversa quando l'immobile non sia occupato dal debitore (2).

Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti (3).

Il giudice, se custode dei beni pignorati è il debitore e salvo che per la particolare natura degli stessi ritenga che la sostituzione non abbia utilità, dispone, al momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o disposta la delega delle relative operazioni, che custode dei beni medesimi sia la persona incaricata delle dette operazioni o l'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534 (3).

Qualora tale istituto non sia disponibile o debba essere sostituito, è nominato custode altro soggetto (3).

I provvedimenti di cui ai commi che precedono sono pronunciati con ordinanza non impugnabile (4).

(1) Comma così modificato dall'art. un. R.d. 20 aprile 1942, n. 504.

(2) Comma così modificato dall'art. un. R.d. 20 aprile 1942, n. 504. L'ultimo periodo è stato aggiunto - con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e si applica «anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006») - dall'art. 23<sup>lett. e)</sup>, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80.

In precedenza il comma era così formulato: «Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, può nominare custode una persona diversa dallo stesso debitore».

(3) Comma aggiunto - con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e si applica «anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1°

marzo 2006») - dall'art. 23<sup>lett. e)</sup>, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80.

(4) Comma aggiunto con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e si applica «anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006»), dall'art. 2, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80, come sostituito dall'art. 1, l. 28 dicembre 2005, n. 263.

**560. Modo della custodia.** - Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593.

Ad essi è fatto divieto di dare in locazione [c.c. 1571 ss.] l'immobile pignorato se non sono autorizzati dal giudice dell'esecuzione [484; att. 171].

Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento non impugnabile, la liberazione dell'immobile pignorato, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile (1).

Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il rilascio ed è eseguito a cura del custode anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano (1).

Il giudice, con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 569, stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi affinché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità (1).

(1) Comma così sostituito - con decorrenza dal 1° marzo 2006 - dall'art. 23<sup>lett. e)</sup>, n. 21.1, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'art. 13<sup>lett. d)</sup>, l. 28 dicembre 2005, n. 263.

Gli originari commi 3 - 5 erano così formulati: «Se il debitore dimostra di non avere altri mezzi di sostentamento, il giudice può anche concedergli un assegno alimentare sulle rendite, nei limiti dello stretto necessario».

Il giudice, con l'ordinanza di cui al primo comma, stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi perché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni di vendita.

Il custode provvede all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità».

L'art. 1 del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80 aveva:

- sostituito la rubrica con la seguente: «Modalità di nomina e revoca del custode. Modo della custodia»;

- anteposto al primo comma è il seguente: «I provvedimenti di nomina e di revoca del custode, nonché l'autorizzazione di cui al terzo comma o la sua revoca, sono dati con ordinanza non impugnabile. In quest'ultimo caso l'ordinanza costituisce titolo esecutivo per il rilascio. Dopo l'aggiudicazione deve essere sentito l'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 485»;

- aggiunto, in fine, i seguenti commi: «Il giudice, con l'ordinanza di cui al primo comma, stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi perché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita».

«Il custode provvede all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità».

**561. Pignoramento successivo.** - Il conservatore dei registri immobiliari [c.c. 2663], se nel trascrivere [555<sup>2</sup>] un atto di pignoramento trova che sugli stessi beni è stato eseguito un altro pignoramento [493<sup>2</sup>], ne fa menzione nella nota di trascrizione [c.c. 2659] che restituisce [c.c. 2664] (1).

L'atto di pignoramento con gli altri documenti indicati nell'articolo 557 è depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento [557<sup>3</sup>], se quello successivo è compiuto anteriormente alla udienza prevista nell'articolo 564. In tale caso l'esecuzione si svolge in unico processo [493<sup>3</sup>] (2).

Se il pignoramento successivo è compiuto dopo l'udienza di cui sopra, si applica l'articolo 524 ultimo comma [550].

(1) Comma così modificato dall'art. un., R.d. 20 aprile 1942, n. 504, Norme per il coordinamento del codice di procedura civile con il codice civile.

(2) Comma così modificato - con decorrenza dal

1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e si applica «anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006») - dall'art. 2<sup>3</sup>, lett. e), d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80 [che ha sostituito le parole «nell'articolo 563, secondo comma», con le parole «nell'articolo 564».

In precedenza il comma era così formulato: «L'atto di pignoramento con gli altri documenti indicati nell'articolo 557 è depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento, se quello successivo è compiuto anteriormente alla udienza prevista nell'articolo 563, secondo comma. In tale caso l'esecuzione si svolge in unico processo».

**562. Inefficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione.** - Se il pignoramento diviene inefficace per il decorso del termine previsto nell'articolo 497, il giudice dell'esecuzione con l'ordinanza di cui all'articolo 630 dispone che sia cancellata la trascrizione [att. 172].

Il conservatore dei registri immobiliari provvede alla cancellazione su presentazione dell'ordinanza [c.c. 2668] (1).

(1) Comma così modificato dall'art. un., R.d. 20 aprile 1942, n. 504, Norme per il coordinamento del codice di procedura civile con il codice civile.

## SEZIONE SECONDA

### Dell'intervento dei creditori

**563. Condizioni e tempo dell'intervento.** (1)



(1) Articolo abrogato - con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e si applica «anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006») - dall'art. 2<sup>3</sup>, lett. e), d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80.

In precedenza l'articolo era così formulato: **«563.**

**Condizioni e tempo dell'intervento.** - Possono intervenire a norma dell'articolo 499 tutti coloro che nei confronti del debitore hanno un credito, anche se sottoposto a termine.

Per gli effetti di cui all'articolo seguente l'intervento deve avere luogo non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita<sup>1</sup>.

### 564. Facoltà dei creditori intervenuti.

(1) - I creditori intervenuti [499] non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita [569<sup>2</sup>] partecipano all'espropriazione dell'immobile pignorato e, se muniti di titolo esecutivo [474], possono provocarne i singoli atti.

(1) Articolo così sostituito - con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e si applica «anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006») - dall'art. 2<sup>3</sup>, lett. *o*), d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80.

In precedenza l'articolo era così formulato: **564. Facoltà dei creditori intervenuti.** - I creditori intervenuti a norma del secondo comma dell'articolo precedente partecipano all'espropriazione dell'immobile pignorato e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti.

**565. Intervento tardivo.** - I creditori chirografari che intervengono oltre l'udienza indicata nell'articolo 564, ma prima di quella prevista nell'articolo 596, concorrono alla distribuzione di quella parte della somma ricavata [509] che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante e di quelli intervenuti in precedenza e a norma dell'articolo seguente [528] (1).



(1) Comma così modificato - con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e si applica «anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006») - dall'art. 2<sup>3</sup>, lett. *o*), d.l. 14 marzo

2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80 [che ha sostituito le parole «nell'articolo 563, secondo comma», con le parole «nell'articolo 564».

**566. Intervento dei creditori iscritti e privilegiati.** - I creditori iscritti [498] e i privilegiati [c.c. 2770 ss.] che intervengono oltre l'udienza indicata nell'articolo 564, ma prima di quella prevista nell'articolo 596, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione [c.c. 2741], e, quando sono muniti di titolo esecutivo [474], possono provocare atti della espropriazione [564] (1).



(1) Comma così modificato - con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e si applica «anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006») - dall'art. 2<sup>3</sup>, lett. *o*), d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80 [che ha sostituito le parole «nell'articolo 563, secondo comma», con le parole «nell'articolo 564».

## SEZIONE TERZA

### Della vendita e dell'assegnazione

#### § 1

#### Disposizioni generali

**567. Istanza di vendita.** (1) - Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti [499] muniti di titolo esecutivo [474] possono chiedere la vendita dell'immobile pignorato.

Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro centoventi giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari (2).

Il termine di cui al secondo comma può essere prorogato una sola volta su istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriori cen-

toventi giorni. Un termine di centoventi giorni è inoltre assegnato al creditore dal giudice, quando lo stesso ritiene che la documentazione da questi depositata debba essere completata. Se la proroga non è richiesta o non è concessa oppure se la documentazione non è integrata nel termine assegnato ai sensi di quanto previsto nel periodo precedente, il giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio, dichiara l'inefficacia del pignoramento relativamente all'immobile per il quale non è stata depositata la prescritta documentazione. L'inefficacia è dichiarata con ordinanza, sentite le parti. Il giudice, con l'ordinanza, dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Si applica l'articolo 562, secondo comma. Il giudice dichiara altresì l'estinzione [629 ss.] del processo esecutivo se non vi sono altri beni pignorati (2).



**GD 01/02/20**

(1) Articolo così sostituito - con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006-) - dall'art. 23, lett. *ov*, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80.

In precedenza l'articolo era così formulato: **567. Istanza di vendita.** - Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell'immobile pignorato.

Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto e delle mappe censuarie, il certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.

La documentazione di cui al secondo comma può essere allegata anche a cura di un creditore intervenuto munito di titolo esecutivo.

Qualora non sia depositata nei termini prescritti documentazione di cui al secondo comma, ovvero certificato notarile sostitutivo della stessa, il giudice dell'esecuzione pronuncia ad istanza del debitore o di ogni altra parte interessata o anche d'ufficio l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva di cui all'articolo 630, secondo comma, disponendo che sia cancellata la trascrizione del pignoramento. Si applica l'articolo 562, secondo comma.

[Non è fondata (*in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 567<sup>ter</sup>, nella parte in cui non prevede che il certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari possa ritenersi sostitutivo soltanto dell'estratto del catasto e di certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato, nonché nella parte in cui non estende la sanzione dell'estinzione per inattività *ex art.* 630<sup>ter</sup>, per omesso o ritardato deposito dell'estratto delle mappe censuarie e/o del certificato di destinazione urbanistica *ex art.* 18 della l. 28 febbraio 1985, n. 47, da allegare al ricorso contenente istanza di vendita in caso di tempestivo deposito di completo certificato notarile sostitutivo (*C. cost.* 7 ottobre 2005, n. 379)].

(2) Comma così modificato dall'art. 1, l. 28 dicembre 2005, n. 263.

**568. Determinazione del valore dell'immobile.** - Agli effetti dell'espropriazione il valore dell'immobile si determina a norma dell'articolo 15 primo comma [567<sup>2</sup>; Esecuzione esattoriale **I**, 79].

Per il diritto del direttario [c.c. 957], il valore, agli effetti indicati, si determina in base agli otto decimi di quello calcolato a norma dell'articolo 13 ultimo comma.

Se il bene non è soggetto a tributo diretto verso lo Stato o se per qualsiasi ragione il giudice ritiene che il valore determinato a norma delle disposizioni precedenti sia manifestamente inadeguato, il valore è determinato dal giudice stesso sulla base degli elementi forniti dalle parti e di quelli che gli può fornire un esperto da lui nominato [68; att. 161].



**569. Provvedimento per l'autorizzazione della vendita.** (1) - A seguito dell'istanza di cui all'articolo 567 il giudice dell'esecuzione, entro trenta giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell'articolo 567, nomina l'esperto convocandolo davanti a sé per prestare il giuramento [att. 161, 173-*bis*] e fissa l'udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all'articolo 498 che non siano intervenuti.

Tra la data del provvedimento e la data fissata per l'udienza non possono decorrere più di centoventi (2) giorni.

All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita [591-*bis*, n. 1], e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi [617], se non sono già decadute dal diritto di proporre.

Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita,



fissando un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571 [att. 173-*quinquies*]. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, (3) fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573 e provvede ai sensi dell'articolo 576, per il caso in cui non siano proposte offerte d'acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi dell'articolo 571, ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze previste dall'articolo 572, terzo comma, ovvero per il caso, infine, in cui la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra ragione.

Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il giudice dell'esecuzione dispone la vendita con ordinanza.

Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa deve essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori di cui all'articolo 498 che non sono comparsi.



(1) Articolo così sostituito - con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006) - dall'art. 23, *lett. et.*, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80.

In precedenza l'articolo era così formulato: **-569. Provvedimento per l'autorizzazione della vendita.** - Sull'istanza di cui all'articolo 567 il giudice dell'esecuzione fissa l'udienza per l'audizione delle parti e dei creditori di cui all'articolo 498 che non siano intervenuti.

All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporre.

Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita, la quale si fa a norma degli articoli seguenti, se egli non ritiene opportuno che si svolga col sistema dell'incanto.

Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il giudice dell'esecuzione dispone la vendita con ordinanza.

Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa deve essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori di cui all'articolo 498 che non sono comparsi.

(2) La parola «centoventi» è stata così sostituita (alla originaria parola «novanta») dall'art. 1, l. 28 dicembre 2005, n. 263.

(3) Le parole da «stabilisce» a «cauzione» sono state inserite dall'art. 1, l. 28 dicembre 2005, n. 263.

## § 2

### *Vendita senza incanto*

**570. Avviso della vendita.** - Dell'ordine di vendita è dato dal cancelliere, a norma dell'articolo 490, pubblico avviso contenente l'indicazione degli estremi previsti nell'articolo 555 del valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, del sito Internet [att. 173-*ter*] sul quale è pubblicata la relativa relazione di stima, del nome e del recapito telefonico del custode [560] nominato in sostituzione del debitore, con l'avvertimento che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse [575<sup>1</sup>, 584<sup>2</sup>; c.n. 661, 168; Fallimento **II**, 108] (1).



(1) Articolo così modificato, prima, con decorrenza dal 1° gennaio 2004, dall'art. 174, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e, poi dalla parola «e del valore» a «del debitore» (che hanno sostituito le originarie parole «e del valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568»), con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*; d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006), dall'art. 2, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80, come sostituito dall'art. 1, l. 28 dicembre 2005, n. 263.

Il testo originario dell'articolo era così formulato: **-570. Avviso della vendita.** - Dell'ordine di vendita è dato dal cancelliere, a norma dell'articolo 490, pubblico avviso contenente l'indicazione degli estremi previsti nell'articolo 555 e del valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, con l'avvertimento che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse.

**571. Offerte d'acquisto.** (1) - Ognuno, tranne il debitore, è ammesso [569<sup>3</sup>, 591<sup>2</sup>] a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell'articolo 579, ultimo comma. L'offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l'indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta (2).

L'offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, se è inferiore al prezzo determinato a norma dell'articolo 568 o se l'offerente non presta cauzione, con le modalità stabilite nell'ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto [569<sup>3</sup>].

L'offerta è irrevocabile, salvo che:

- 1) (3)
- 2) il giudice ordini l'incanto [576];
- 3) siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta (4).

L'offerta deve essere depositata in busta chiusa all'esterno della quale sono annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione o del professionista delegato ai sensi dell'articolo 591-bis e la data dell'udienza fissata per l'esame delle offerte. Se è stabilito che la cauzione è da versare mediante assegno circolare, lo stesso deve essere inserito nella busta [att. 173-quinquies]. Le buste sono aperte all'udienza fissata per l'esame delle offerte alla presenza degli offerenti.



(1) Articolo così sostituito - con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e si applica «anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006») - dall'art. 2<sup>3</sup>, lett. e), d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80.

In precedenza l'articolo era così formulato: «**571. Offerte d'acquisto.** - Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell'articolo 579 ultimo comma. L'offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l'indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta. Se un termine più lungo non è fissato dall'offerente, l'offerta non può essere revocata prima di venti giorni.

L'offerta non è efficace se è inferiore al prezzo determinato a norma dell'articolo 568 e se l'offerente non presta cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto.

(2) Comma così modificato dall'art. 1, l. 28 dicembre 2005, n. 263.

(3) Numero abrogato dall'art. 19, l. 24 febbraio 2006, n. 52.

(4) Comma inserito dall'art. 1, l. 28 dicembre 2005, n. 263.

**572. Deliberazione sull'offerta.** (1) - Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti.

Se l'offerta è superiore al valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, aumentato di un quinto, la stessa è senz'altro accolta.

Se l'offerta è inferiore a tale valore, il giudice non può far luogo alla vendita se vi è il dissenso del creditore procedente, ovvero se il giudice ritiene che vi è seria possibilità di migliore vendita con il sistema dell'incanto [576]. In tali casi lo stesso ha senz'altro luogo alle condizioni e con i termini fissati con l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 569.

Si applicano le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577 (2).



(1) Articolo così sostituito - con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e si applica «anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006») - dall'art. 2<sup>3</sup>, lett. e), d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80.

In precedenza l'articolo era così formulato: «**572.**

**Deliberazione sull'offerta.** - Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti.

Se l'offerta non supera di almeno un quarto il valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, è sufficiente il dissenso di un creditore intervenuto a farla respingere.

Se supera questo limite, il giudice può fare luogo alla vendita, quando ritiene che non vi è seria probabilità di migliore vendita all'incanto.

Si applica anche in questo caso la disposizione dell'articolo 577.

(2) Comma così modificato dall'art. 1, l. 28 dicembre 2005, n. 263.

**573. Gara tra gli offerenti.** (1). - Se vi sono più offerte, il giudice dell'esecuzione invita gli offerenti a una gara sull'offerta più alta [569<sup>3</sup>].

Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il giudice può disporre la vendita a favore del maggiore offerente oppure ordinare l'incanto [576].



(1) Articolo così sostituito - con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e si applica «anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006») - dall'art. 2<sup>3</sup>, lett. *e*), d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80.

In precedenza l'articolo era così formulato: **-573. Gara tra gli offerenti.** - Se vi sono più offerte, il giudice della esecuzione convoca gli offerenti e li invita a una gara sull'offerta più alta.

Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesione degli offerenti, il giudice può disporre la vendita a favore del maggiore offerente oppure ordinare l'incanto.

**574. Provvedimenti relativi alla vendita.** - Il giudice dell'esecuzione [484], quando fa luogo alla vendita, dispone con decreto il modo del versamento del prezzo e il termine, dalla comunicazione del decreto [136], entro il quale il versamento deve farsi, e, quando questo è avvenuto, pronuncia il decreto previsto nell'articolo 586 [575<sup>1</sup>; att. 164] (1).

Si applica anche a questa forma di vendita la disposizione dell'articolo 583.

Se il prezzo non è depositato a norma del decreto di cui al primo comma, il giudice provvede a norma dell'articolo 587 [595<sup>1</sup>].



(1) Art. 41<sup>5</sup>, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia.

**575. Termine delle offerte senza incanto.** (1)



(1) Articolo abrogato - con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e si applica «anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006») - dall'art. 2<sup>3</sup>, lett. *e*), d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80.

In precedenza l'articolo era così formulato: **-575. Termine delle offerte senza incanto.** - Se il decreto di cui al primo comma dell'articolo precedente non è pronunciato entro due mesi dalla pubblicazione dell'avviso previsto nell'articolo 570, il giudice dell'esecuzione ordina l'incanto.

Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto il giudice può prorogare tale termine fino a quattro mesi.

### § 3

#### *Vendita con incanto*

**576. Contenuto del provvedimento che dispone la vendita.** - Il giudice dell'esecuzione, quando ordina l'incanto [569<sup>3</sup>], stabilisce, sentito quando occorre un esperto [68; att. 161]:

1) se la vendita si deve fare in uno o più lotti [504; 577, 578];

2) il prezzo base dell'incanto determinato a norma dell'articolo 568 [591];

3) il giorno e l'ora dell'incanto;

4) il termine che deve decorrere tra il compimento delle forme di pubblicità e l'incanto, nonché le eventuali forme di pubblicità straordinaria a norma dell'articolo 490 ultimo comma;

5) l'ammontare della cauzione in misura non superiore al decimo del prezzo base d'asta [568, 569] e il termine entro il quale tale ammontare deve essere prestato dagli offerenti (1);

6) la misura minima dell'aumento da apportarsi alle offerte [581];

7) il termine, non superiore a sessanta giorni dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo deve essere depositato e le modalità del deposito [578<sup>1</sup>, 585].

L'ordinanza è pubblicata a cura del cancelliere [490, 591].



(1) Numero così sostituito - con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e si applica «anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006») - dall'art. 23, lett. *o*, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80.

In precedenza il numero era così formulato: «5) l'ammontare della cauzione e il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti».

**577. Indivisibilità dei fondi.** - La divisione in lotti [576 n.1] non può essere disposta se l'immobile costituisce un'unità culturale [c.c. 846] o se il frazionamento ne potrebbe impedire la razionale coltivazione [572<sup>1</sup>].

**578. Delega a compiere la vendita.** - Se una parte dei beni pignorati è situata nella circoscrizione di altro tribunale, con l'ordinanza che dispone la vendita [576] il giudice dell'esecuzione può stabilire che l'incanto avvenga, per quella parte, davanti al tribunale del luogo in cui è situata [26].

In tal caso, copia dell'ordinanza è trasmessa dal cancelliere al presidente del tribunale delegato, il quale nomina un giudice per l'esecuzione della vendita [Fallimento [1](#), 108<sup>2</sup>].

**579. Persone ammesse agli incanti.** - Salvo quanto è disposto nell'articolo seguente, ognuno, eccetto il debitore, è ammesso

a fare offerte all'incanto [604; c.c. 323, 378, 1471].

Le offerte debbono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale [c.c. 1703 ss.].

I procuratori legali possono fare offerte per persone da nominare [571, 574<sup>3</sup>, 583; c.c. 1401; c.n. 658].

### 580. Prestazione della cauzione. (1)

- Per offrire all'incanto è necessario avere prestato la cauzione a norma dell'ordinanza di cui all'articolo 576 [584<sup>2</sup>].

Se l'offerente non diviene aggiudicatario [581<sup>3</sup>], la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura dell'incanto, salvo che lo stesso non abbia omissivo di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tale caso la cauzione è restituita solo nella misura dei nove decimi dell'intero e la restante parte è trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione [584].



(1) Articolo così sostituito - con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e si applica «anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006») - dall'art. 23, lett. *o*, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80.

In precedenza l'articolo era così formulato: «**580. Prestazione della cauzione.** - Per offrire all'incanto è necessario avere prestato la cauzione a norma dell'ordinanza di cui all'articolo 576 e avere depositato in cancelleria l'ammontare approssimativo delle spese di vendita.

Se l'offerente non diviene aggiudicatario la cauzione e il deposito per le spese gli vengono restituiti dopo la chiusura dell'incanto».

**581. Modalità dell'incanto.** - (1) - L'incanto ha luogo davanti al giudice dell'esecuzione [484], nella sala delle udienze pubbliche.

Le offerte non sono efficaci se non superano il prezzo base o l'offerta precedente nella misura indicata nelle condizioni di vendita [576, n. 6, 584].

Allorché siano trascorsi tre minuti dall'ultima offerta senza che ne segua un'altra maggiore, l'immobile è aggiudicato all'ultimo offerente.

Ogni offerente cessa di essere tenuto per la sua offerta quando essa è superata da un'altra, anche se poi questa è dichiarata nulla [c.n. 659].



(1) Articolo così sostituito dall'art. 2, l. 3 agosto 1998, n. 302, Norme in tema di espropriazione forzata e di atti affidati ai notai.

Il testo originario dell'articolo era così formulato: «*Modalità dell'incanto*). L'incanto ha luogo davanti al giudice dell'esecuzione, nella sala delle udienze pubbliche, col sistema della candela vergine.

Le offerte non sono efficaci se non superano il prezzo base o l'offerta precedente nella misura indicata nelle condizioni di vendita.

Subito dopo ciascuna offerta si accendono successivamente fino a tre candele che durino ciascuna un minuto circa. Quando la terza candela si è spenta senza che sia fatta una maggiore offerta, l'immobile è aggiudicato all'ultimo offerente.

Ogni offerente cessa di essere tenuto per la sua offerta quando essa è superata da un'altra, anche se poi questa è dichiarata nulla».

### **582. Dichiarazione di residenza o elezione di domicilio dell'aggiudicatario.**

- L'aggiudicatario deve dichiarare la propria residenza [c.c. 43] o eleggere domicilio [30; c.c. 47] nel comune in cui ha sede il giudice che ha proceduto alla vendita [576, 578]. In mancanza le notificazioni [137] e comunicazioni [136] possono essergli fatte presso la cancelleria del giudice stesso.



### **583. Aggiudicazione per persona da nominare.**

- Il procuratore legale, che è rimasto aggiudicatario per persona da nominare [571, 574<sup>3</sup>, 579<sup>3</sup>], deve dichiarare in cancelleria nei tre giorni dall'incanto il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando il mandato.

In mancanza, l'aggiudicazione diviene definitiva al nome del procuratore [574<sup>2</sup>; c.c. 1405; c.n. 660] (1).



(1) La dichiarazione di nomina della persona, per la quale un atto è stato in tutto o in parte stipulato, è

sogetta all'imposta in misura fissa a condizione che la relativa facoltà derivi dalla legge ovvero derivi da espresa riserva contenuta nell'atto cui la dichiarazione si riferisce e sia esercitata, entro tre giorni dalla data dell'atto, mediante atto pubblico ovvero mediante scrittura privata autenticata o presentata per la registrazione entro il termine stesso. Se la dichiarazione di nomina viene fatta nello stesso atto o contratto che contiene la riserva non è dovuta alcuna imposta. In ogni altro caso, nonché quando la dichiarazione di nomina non è conforme alla riserva o è fatta a favore di altro partecipante alla gara, è dovuta l'imposta stabilita per l'atto cui si riferisce la dichiarazione (art. 32 [Dichiarazione di nomina], d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, t.u. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

**584. Offerte dopo l'incanto.** (1) - Avvenuto l'incanto [581], possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto quello raggiunto nell'incanto.

Le offerte di cui al primo comma si fanno mediante deposito in cancelleria nelle forme di cui all'articolo 571, prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata ai sensi dell'articolo 580.

Il giudice, verificata la regolarità delle offerte, indice la gara, della quale il cancelliere dà pubblico avviso a norma dell'articolo 570 e comunicazione all'aggiudicatario, fissando il termine perentorio entro il quale possono essere fatte ulteriori offerte a norma del secondo comma.

Alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti in aumento di cui ai commi precedenti e l'aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine fissato dal giudice, abbiano integrato la cauzione nella misura di cui al secondo comma.

Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma del terzo comma, l'aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo comma, salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo, la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione [509, 580<sup>2</sup>] (2).



**GD 96/10/81**

(1) Articolo così sostituito - con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 feb-

braio 2006, n. 51] (e si applica «anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006») - dall'art. 2<sup>3</sup>, lett. e), d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80.

In precedenza l'articolo era così formulato: **-584. Offerte dopo l'incanto.** - Avvenuto l'incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine di dieci giorni, ma non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un sesto quello raggiunto nell'incanto.

Tali offerte si fanno a norma dell'articolo 571 e, prima di procedere alla gara di cui all'articolo 573, il cancelliere dà pubblico avviso dell'offerta più alta a norma dell'articolo 570<sup>b</sup>.

(2) Comma così modificato dall'art. 1, l. 28 dicembre 2005, n. 263.

**585. Versamento del prezzo.** (1) - L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati dall'ordinanza che dispone la vendita a norma dell'articolo 576, e consegnare al cancelliere il documento comprovante l'avvenuto versamento.

Se l'immobile è stato aggiudicato a un creditore ipotecario o l'aggiudicatario è stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca, il giudice dell'esecuzione può limitare, con suo decreto, il versamento alla parte del prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti [508].

Se il versamento del prezzo avviene con l'erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nel decreto di trasferimento [586] deve essere indicato tale atto ed il conservatore dei registri immobiliari non può eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca concessa dalla parte finanziata.



(1) Articolo così sostituito - con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e si applica «anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata

in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006») - dall'art. 2<sup>3</sup>, lett. e), d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80.

In precedenza l'articolo era così formulato: **-585. Versamento del prezzo.** - L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati dall'ordinanza che dispone la vendita a norma dell'articolo 576 e consegnare al cancelliere il documento comprovante l'avvenuto versamento.

Se l'immobile è stato aggiudicato a un creditore ipotecario o l'aggiudicatario è stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca, il giudice dell'esecuzione può limitare, con suo decreto, il versamento alla parte del prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti.

**586. Trasferimento del bene espropriato.** - Avvenuto il versamento del prezzo [574<sup>2</sup>, 590<sup>3</sup>], il giudice dell'esecuzione [484] può sospendere [623] la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto [Fallimento □, 108<sup>3</sup>], ovvero pronunciare decreto [135] col quale trasferisce [c.c. 2919] all'aggiudicatario il bene espropriato [c.c. 2896, 2919], ripetendo la descrizione contenuta nell'ordinanza che dispone la vendita [569, 576] e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti [555] e le iscrizioni ipotecarie [c.c. 2878 n. 7, 2884], se queste ultime non si riferiscono a obbligazioni assunte dall'aggiudicatario a norma dell'articolo 508. Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento [555, 585<sup>3</sup>] (1).

Il decreto contiene altresì l'ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare l'immobile venduto [590<sup>3</sup>; att. 164] (2) (3).

Esso costituisce titolo per la trascrizione della vendita sui libri fondiari [c.c. 2643 n. 6, 2896] e titolo esecutivo per il rilascio [605 ss.; att. 164; c.n. 664].



**GD 96/10/72**

(1) Comma così sostituito dall'art. 19-*bis*, d.l. 31 maggio 1991, n. 152, conv., con mod., dalla l. 12 luglio 1991, n. 203, Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa. L'ultimo periodo è stato

aggiunto - con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e si applica «anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006») - dall'art. 2<sup>3</sup>, lett. *o*), d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80.

In precedenza il comma era così formulato: **586. Trasferimento del bene espropriato.** - Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell'esecuzione può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, ovvero pronunciare decreto col quale trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato, ripetendo la descrizione contenuta nell'ordinanza che dispone la vendita e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono a obbligazioni assunte dall'aggiudicatario a norma dell'articolo 508».

(2) È manifestamente infondata (*in riferimento agli artt. 2, 3, 41, 42 e 47 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 586, nella parte in cui stabilisce che nel procedimento di esecuzione immobiliare il giudice dell'esecuzione, avvenuto il versamento del prezzo, pronunci decreto con il quale trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato ingiungendo all'ex proprietario che abita l'immobile il rilascio immediato dell'immobile stesso, senza poter fissare un termine per l'inizio dell'esecuzione, come previsto invece dalla l. 27 luglio 1978, n. 392, nel caso di rilascio dell'immobile da parte del conduttore (*C. cost. 19 gennaio 1988, n. 36*).

(3) Art. 41<sup>o</sup>, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia.

**587. Inadempienza dell'aggiudicatario.** - Se il prezzo non è depositato nel termine stabilito [585], il giudice dell'esecuzione con decreto [135] dichiara la decadenza dell'aggiudicatario [581], pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa [509] e quindi dispone un nuovo incanto [att. 176].

Per il nuovo incanto si procede a norma degli articoli 576 e seguenti. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata [509], risulta inferiore a quello dell'incanto precedente, l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza [574<sup>3</sup>, att. 177; c.n. 666] (1) (2).



(1) 1. Per la vendita di beni mobili e immobili fatta in sede di espropriazione forzata ovvero all'asta pubblica

e per i contratti stipulati o aggiudicati in seguito a pubblico incanto la base imponibile è costituita dal prezzo di aggiudicazione, diminuito, nell'ipotesi prevista dall'art. 587 del codice di procedura civile, della parte già assoggettata all'imposta.

2. Per l'espropriazione per pubblica utilità e per ogni altro atto della pubblica autorità traslativo o costitutivo della proprietà di beni mobili o immobili o di aziende e di diritti reali sugli stessi la base imponibile è costituita dall'ammontare definitivo dell'indennizzo. In caso di trasferimento volontario all'espropriante nell'ambito della procedura espropriativa la base imponibile è costituita dal prezzo (*art. 44 [Espropriazione forzata e trasferimenti coattivi], d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, t.u. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro*).

(2) Art. 41<sup>o</sup>, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia.

**588. Termine per l'istanza di assegnazione.** (1) - Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell'incanto, può presentare istanza di assegnazione a norma dell'articolo 589 per il caso in cui la vendita all'incanto [576] non abbia luogo per mancanza di offerte.



(1) Articolo così sostituito - con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e si applica «anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006») - dall'art. 2<sup>3</sup>, lett. *o*), d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80.

In precedenza l'articolo era così formulato: **588. Esito negativo dell'incanto.** - Se la vendita all'incanto non ha luogo per mancanza di offerte, ogni creditore nel termine di dieci giorni può fare istanza di assegnazione a norma dell'articolo seguente.

**589. Istanza di assegnazione.** (1) - L'istanza di assegnazione deve contenere l'offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell'articolo 506 ed al prezzo determinato a norma dell'articolo 568.

Fermo quanto previsto al primo comma, se nella procedura non risulta che vi sia alcuno dei creditori di cui all'articolo 498 e se non sono intervenuti altri creditori oltre al precedente, questi può presentare offerta di pagamento di una somma pari alla differenza

fra il suo credito in linea capitale e il prezzo che intende offrire, oltre le spese.



(1) Articolo così sostituito - con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e si applica «anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006») - dall'art. 2<sup>3</sup>, lett. e), d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80.

In precedenza l'articolo era così formulato: **589. Istanza di assegnazione.** - L'istanza di assegnazione deve contenere l'offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell'articolo 506 e al prezzo determinato a norma dell'articolo 568.

**590. Provvedimento di assegnazione.** (1) - Se la vendita all'incanto [576] non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, il giudice provvede su di esse fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio.

Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma dell'articolo 586.



(1) Articolo così sostituito - con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e si applica «anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006») - dall'art. 2<sup>3</sup>, lett. e), d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80.

In precedenza l'articolo era così formulato: **590. Provvedimento di assegnazione.** - Decorsi dieci giorni da quello dell'incanto andato deserto, il giudice dell'esecuzione dispone l'audizione delle parti e dei creditori iscritti non intervenuti.

All'udienza il giudice, se vi sono domande di assegnazione, provvede su di esse, fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio.

Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma dell'articolo 586.

**591. Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuovo incanto.** (1) - Se non vi sono domande di assegnazione [589] o se decide di non di accoglierle, il giudice dell'esecuzione dispone l'amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell'articolo 576 perché si proceda a nuovo incanto (2).

Il giudice può altresì stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore di un quarto a quello precedente [576]. Il giudice, se stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa un nuovo prezzo, assegna altresì un nuovo termine non inferiore a sessanta giorni, e non superiore a novanta, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571 (2).

Si applica il terzo comma, secondo periodo, dell'articolo 569.



(1) Articolo così sostituito - con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e si applica «anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006») - dall'art. 2<sup>3</sup>, lett. e), d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80.

In precedenza l'articolo era così formulato: **591. Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuovo incanto.** - All'udienza di cui all'articolo precedente il giudice dell'esecuzione, se non vi sono domande di assegnazione o se non crede di accoglierle, dispone l'amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure ordina che si proceda a nuovo incanto.

In quest'ultimo caso il giudice può stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore di un quinto a quello precedente».

(2) Comma così modificato dall'art. 1, l. 28 dicembre 2005, n. 263.

### § 3-bis

#### *Delega delle operazioni di vendita*

**591-bis. Delega delle operazioni di vendita.** (1) - Il giudice dell'esecuzione, con



l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, può, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalità della pubblicità [576, n. 4], il luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell'articolo 571 e il luogo ove si procede all'esame delle offerte [572], alla gara tra gli offerenti [573] e alle operazioni dell'eventuale incanto [581].

Il professionista delegato provvede [534-bis]:

1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, terzo comma, tenendo anche conto della relazione redatta dall'esperto nominato dal giudice ai sensi dell'articolo 569, primo comma, e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell'articolo 173-bis, quarto comma, delle disposizioni di attuazione del presente codice;

2) agli adempimenti previsti dall'articolo 570 e, ove occorrenti, dall'articolo 576, secondo comma;

3) alla deliberazione sull'offerta a norma dell'articolo 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e 574;

4) alle operazioni dell'incanto e all'aggiudicazione dell'immobile a norma dell'articolo 581;

5) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583;

6) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo comma;

7) sulla istanza di assegnazione di cui all'articolo 590;

8) alla fissazione del nuovo incanto e del termine per la presentazione di nuove offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 591;

9) alla fissazione dell'ulteriore incanto nel caso previsto dall'articolo 587;

10) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'articolo 508;

11) alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento [586], alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586;

12) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'articolo 596;

13) ad ordinare alla banca o all'ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari. La restituzione ha luogo nelle mani del depositante o mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono pervenute le somme accreditate [580<sup>2</sup>].

Nell'avviso di cui all'articolo 570 è specificato che tutte le attività, che, a norma degli articoli 571 e seguenti, devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo indicato nell'ordinanza di cui al primo comma. All'avviso si applica l'articolo 173-*quater* delle disposizioni di attuazione del presente codice.

Il professionista delegato provvede altresì alla redazione del verbale delle operazioni di vendita, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità delle persone presenti, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria [572<sup>2</sup>, 573, 581<sup>3</sup>] con l'identificazione dell'aggiudicatario.

Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'articolo 579, secondo comma.

Se il prezzo non è stato versato nel termine [574<sup>1</sup>, 576, n. 7], il professionista delegato ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.

Avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, secondo comma, il professionista delegato predispose il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591. Contro il decreto previsto nel presente comma è proponibile l'opposizione di cui all'articolo 617.

Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso una banca o su un conto postale indicati dal giudice.

I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano riservati al giudice dell'esecuzione in ogni caso di delega al professionista delle operazioni di vendita.



GD 98/34/32

(1) Articolo inserito dall'art. 3, l. 5 agosto 1998, n. 302 e così sostituito, con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e si applica «anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006»), dall'art. 2, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80, come sostituito dall'art. 1, l. 28 dicembre 2005, n. 263.

In precedenza l'articolo era così formulato: **591-bis. Delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto.** - Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, può, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente sede nel circondario il compimento delle operazioni di vendita con incanto, di cui agli articoli 576 e seguenti.

Il notaio delegato provvede:

1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, terzo comma, anche tramite l'ausilio di un esperto nominato dal giudice;

2) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'articolo 508;

3) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo comma;

4) alla fissazione degli ulteriori incanti o sulla

istanza di assegnazione, ai sensi degli articoli 587, 590 e 591;

5) alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586;

6) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583;

7) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'articolo 596.

In caso di delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto il notaio provvede alla redazione dell'avviso avente il contenuto di cui all'articolo 576, primo comma, alla sua notificazione ai creditori di cui all'articolo 498, non intervenuti, nonché a tutti gli altri adempimenti previsti dagli articoli 576 e seguenti. Nell'avviso va specificato che tutte le attività che, a norma degli articoli 576 e seguenti, debbono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono effettuate dal notaio delegato presso il suo studio ovvero nel luogo da lui indicato.

L'avviso deve inoltre contenere l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nonché le notizie di cui agli articoli 17 e 40 della citata legge n. 47 del 1985; in caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare le nullità di cui all'articolo 17, primo comma, ovvero all'articolo 40, secondo comma, della citata legge n. 47 del 1985, ne va fatta menzione nell'avviso con avvertenza che l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 17, quinto comma, ed all'articolo 40, sesto comma, della medesima legge n. 47 del 1985.

Il notaio provvede altresì alla redazione del verbale d'incanto, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali l'incanto si svolge, le generalità delle persone ammesse all'incanto, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicatario provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario.

Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal notaio ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'articolo 579, secondo comma.

Se il prezzo non è stato versato nel termine, il notaio ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.

Avvenuto il versamento del prezzo ai sensi degli articoli 585 e 590, terzo comma, il notaio predispose il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo; al decreto deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che conserva validità per un anno dal suo rilascio, o, in caso di scadenza, altro certificato sostitutivo; nel decreto va pure fatta menzione della situazione urbanistica dell'immobile risultante dalla documentazione

acquisita nel fascicolo processuale. Analogamente il notaio provvede alla trasmissione del fascicolo nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591.

Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso un istituto di credito indicato dal giudice.

I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano riservati al giudice dell'esecuzione anche in caso di delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto.

**591-ter. Ricorso al giudice dell'esecuzione.** (1) - Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto nonché avverso gli atti del professionista delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione [586, 623]. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 617.



(1) Articolo inserito dall'art. 5, l. 5 agosto 1998, n. 302 e così sostituito - con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006) - dall'art. 23, *lett. o*, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80.

In precedenza l'articolo era così formulato: **591-ter. Ricorso al giudice dell'esecuzione.** - Quando, nel corso delle operazioni di vendita con incanto, insorgono difficoltà, il notaio delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto nonché avverso gli atti del notaio delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.

Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 617.

#### SEZIONE QUARTA

### Dell'amministrazione giudiziaria

**592. Nomina dell'amministratore giudiziario.** - L'amministrazione giudiziaria dell'immobile [591] è disposta per un tempo non superiore a tre anni [595] e affidata a uno o più creditori o a un istituto all'uopo autoriz-

zato [att. 159], oppure allo stesso debitore se tutti i creditori vi consentono [595<sup>2</sup>].

All'amministratore si applica il disposto degli articoli 65 e seguenti.

**593. Rendiconto.** - L'amministratore, nel termine fissato dal giudice dell'esecuzione [484], e in ogni caso alla fine di ciascun trimestre, deve presentare in cancelleria il conto della sua gestione e depositare le rendite disponibili nei modi stabiliti dal giudice [521].

Al termine della gestione l'amministratore deve presentare il rendiconto finale [521, 560<sup>1</sup>, 632<sup>2</sup>; att. 178].

I conti parziali e quello finale debbono essere approvati dal giudice. Questi, con ordinanza non impugnabile [487], risolve le contestazioni che sorgono in merito ad essi, applicando le disposizioni degli articoli 263 e seguenti [att. 178].

**594. Assegnazione delle rendite.** - Durante il corso dell'amministrazione giudiziaria, il giudice dell'esecuzione può disporre che le rendite riscosse siano assegnate ai creditori secondo le norme degli articoli 596 e seguenti [att. 178<sup>2</sup>].

**595. Cessazione dell'amministrazione giudiziaria.** - In ogni momento il creditore pignorante o uno dei creditori intervenuti può chiedere che il giudice dell'esecuzione, sentite le altre parti, proceda a nuovo incanto [576, 591] o all'assegnazione [589, 590] dell'immobile. Durante l'amministrazione giudiziaria ognuno può fare offerta d'acquisto a norma degli articoli 571 e seguenti.

L'amministrazione cessa, e deve essere ordinato un nuovo incanto, quando viene a scadere il termine previsto nell'ordinanza di cui all'articolo 592, tranne che il giudice, su richiesta di tutte le parti, non ritenga di poter concedere una o più proroghe che non prolunghino complessivamente l'amministrazione oltre i tre anni.

#### SEZIONE QUINTA

### Della distribuzione della somma ricavata

**596. Formazione del progetto di distribuzione.** - Se non si può provvedere a norma dell'articolo 510 primo comma, il giudice dell'esecuzione o il professionista delegato a norma dell'articolo 591-*bis* (1) [484], non più

tardi di trenta giorni dal versamento del prezzo [574, 585], provvede a formare un progetto di distribuzione contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano [565, 566], e lo deposita in cancelleria affinché possa essere consultato dai creditori e dal debitore, fissando l'udienza per la loro audizione [620; att. 179].

Tra la comunicazione dell'invito e l'udienza debbono intercorrere almeno dieci giorni.



(1) Le parole «o il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis» sono state inserite - con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e si applica «anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006») - dall'art. 2<sup>3</sup>, lett. e), d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80.

In precedenza il comma era così formulato: **596. Formazione del progetto di distribuzione.** - Se non si può provvedere a norma dell'articolo 510 primo comma, il giudice dell'esecuzione, non più tardi di trenta giorni dal versamento del prezzo, provvede a formare un progetto di distribuzione contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, e lo deposita in cancelleria affinché possa essere consultato dai creditori e dal debitore, fissando l'udienza per la loro audizione.

**597. Mancata comparizione.** - La mancata comparizione alla prima udienza [596] e in quella fissata a norma dell'articolo 485 ultimo comma importa approvazione del progetto per gli effetti di cui all'articolo seguente.



**598. Approvazione del progetto.** - Se il progetto è approvato o si raggiunge l'accordo tra tutte le parti, se ne dà atto nel processo verbale [130] e il giudice dell'esecuzione o il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis (1) [484] ordina il pagamento delle singole quote, altrimenti si applica la disposizione dell'articolo 512 [Fallimento □, 110 ss.].



(1) Le parole «o il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis» sono state inserite - con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*,

d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e si applica «anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006») - dall'art. 2<sup>3</sup>, lett. e), d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80.

In precedenza il comma era così formulato: **598. Approvazione del progetto.** - Se il progetto è approvato o si raggiunge l'accordo tra tutte le parti, se ne dà atto nel processo verbale e il giudice dell'esecuzione ordina il pagamento delle singole quote, altrimenti si applica la disposizione dell'articolo 512.

## CAPO QUINTO

### Dell'espropriazione di beni indivisi

**599. Pignoramento.** - Possono essere pignorati [491] i beni indivisi [c.c. 1100] anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore.

In tal caso del pignoramento [492] è notificato avviso, a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari, ai quali è fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine di giudice [att. 180<sup>1</sup>] (1).



(1) Art. 87<sup>5</sup>, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, t.u. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

**600. Convocazione dei comproprietari.** - Il giudice dell'esecuzione, su istanza del creditore pignorante o dei comproprietari e sentiti tutti gli interessati, provvede, quando è possibile, alla separazione della quota in natura spettante al debitore [att. 180<sup>2</sup>; c.c. 718, 1114].

Se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, determinato a norma dell'articolo 568 (1).



(1) Comma così sostituito, - con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e si applica «anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa

ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006) - dall'art. 23, lett. e), d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80.

In precedenza il comma era così formulato: «Se la separazione non è possibile, può ordinare la vendita della quota indivisa o disporre che si proceda alla divisione a norma del codice civile».

**601. Divisione.** - Se si deve procedere alla divisione, l'esecuzione è sospesa finché sulla divisione stessa non sia intervenuto un accordo fra le parti o pronunciata una sentenza avente i requisiti di cui all'articolo 627 [att. 181].

Avvenuta la divisione, la vendita o l'assegnazione dei beni attribuiti al debitore ha luogo secondo le norme contenute nei capi precedenti.



## CAPO SESTO

### Dell'espropriazione contro il terzo proprietario

**602. Modo dell'espropriazione.** - Quando oggetto dell'espropriazione è un bene gravato da pegno [c.c. 2784] o da ipoteca per un debito altrui [508; c.c. 756, 2784, 2808, 2858], oppure un bene la cui alienazione da parte del debitore è stata revocata per frode [c.c. 2901, 2904, 2910<sup>2</sup>], si applicano le disposizioni contenute nei capi precedenti, in quanto non siano modificate dagli articoli che seguono.

**603. Notificazione del titolo esecutivo e del precetto.** - Il titolo esecutivo [474] e il precetto [480] debbono essere notificati anche al terzo [479; c.c. 2859, 2870, 2878].

Nel precetto [480] deve essere fatta esplicita menzione del bene del terzo che si intende espropriare.

**604. Disposizioni particolari.** - Il pignoramento [491] e in generale gli atti d'espropriazione si compiono nei confronti del terzo, al quale si applicano tutte le disposizioni relative al debitore, tranne il divieto di cui all'articolo 579 primo comma.

Ogni volta che a norma dei capi precedenti deve essere sentito il debitore, è sentito anche il terzo.

## TITOLO TERZO

### Dell'esecuzione per consegna o rilascio

#### 605. Precetto per consegna o rilascio.

- Il precetto per consegna di beni mobili o rilascio di beni immobili deve contenere, oltre le indicazioni di cui all'articolo 480, anche la descrizione sommaria dei beni stessi [586<sup>3</sup>; c.c. 2930].

Se il titolo esecutivo [474] dispone circa il termine della consegna o del rilascio, l'intimazione va fatta con riferimento a tale termine [482].



**606. Modo della consegna.** - Decorso il termine indicato nel precetto, l'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo [474] e del precetto [480, 605], si reca sul luogo in cui le cose si trovano e le ricerca a norma dell'articolo 513; quindi ne fa consegna alla parte istante o a persona da lei designata.



**607. Cose pignorate.** - Se le cose da consegnare sono pignorate [513], la consegna non può avere luogo, e la parte istante deve fare valere le sue ragioni mediante opposizione a norma degli articoli 619 e seguenti.

**608. Modo del rilascio.** - L'esecuzione inizia con la notifica [137 ss.] dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà (1).

Nel giorno e nell'ora stabiliti, l'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo [474] e del precetto [480, 605], si reca sul luogo dell'esecuzione e, facendo uso, quando occorre, dei poteri a lui consentiti dall'articolo 513, immette la parte istante o una persona da lei designata nel possesso dell'immobile, del quale le consegna le chiavi, ingiungendo agli eventuali detentori di riconoscere il nuovo possessore [677] (2) (3).



(1) Comma così sostituito, - con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23

febbraio 2006, n. 51) (e si applica «anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006») - dall'art. 2<sup>3.lett. e)</sup>, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80.

In precedenza il comma era così formulato: **«608. Modo del rilascio.** - L'ufficiale giudiziario comunica almeno tre giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà».

(2) È manifestamente inammissibile (in riferimento all'art. 4<sup>2</sup> nel combinato disposto con gli artt. 1, 2, 3, 29, 31, 36 e 4<sup>2</sup> Cost.), richiedendosi una pronunzia additiva legata a scelte discrezionali che spettano al legislatore, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 608, nella parte in cui non prevede la concreta reperibilità di un alloggio da parte del conduttore non moroso come condizione di eseguibilità nei suoi confronti del provvedimento di rilascio, anche nell'ipotesi in cui il locatore non agisca per necessità dell'immobile (C. cost. 18 dicembre 1987, n. 571).

(3) Da ultimo, in tema di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo, art. 3<sup>2</sup>, 6 e 7, l. 9 dicembre 1998, n. 431, Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.

### **608bis. Estinzione dell'esecuzione per rinuncia della parte istante.**

(1) - L'esecuzione di cui all'articolo 605 si estingue se la parte istante, prima della consegna o del rilascio, rinuncia [632] con atto da notificarsi alla parte esecutata e da consegnarsi all'ufficiale giudiziario precedente.

(1) Articolo inserito, - con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e si applica «anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006») - dall'art. 2<sup>3.lett. e)</sup>, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80.

### **609. Provvedimenti circa i mobili estranei all'esecuzione.**

- Se nell'immobile si trovano cose mobili appartenenti alla parte tenuta al rilascio e che non debbono essere consegnate, l'ufficiale giudiziario, se la stessa parte non le asporta immediatamente, può disporre la custodia sul posto [c.c. 1766] anche a cura della parte istante, se consente di custodirle, o il trasporto in altro luogo.

Se le cose sono pignorate [513] o sequestrate [670], l'ufficiale giudiziario dà immediatamente notizia dell'avvenuto rilascio al creditore su

istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al giudice dell'esecuzione (1) per l'eventuale sostituzione del custode [521].

(1) Le parole «giudice dell'esecuzione» sono state così sostituite [alla parola «pretore-], con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 93, Ordinamento giudiziario [7].

**610. Provvedimenti temporanei.** - Se nel corso dell'esecuzione sorgono difficoltà che non ammettono dilazione, ciascuna parte può chiedere al giudice dell'esecuzione (1), anche verbalmente, i provvedimenti temporanei occorrenti [613, 678<sup>3</sup>; att. 183].

(1) Le parole «giudice dell'esecuzione» sono state così sostituite [alla parola «pretore-], con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 93, Ordinamento giudiziario [7].

**611. Spese dell'esecuzione.** - Nel processo verbale [126] l'ufficiale giudiziario specifica tutte le spese anticipate dalla parte istante [90].

La liquidazione delle spese è fatta dal giudice dell'esecuzione a norma degli articoli 91 e seguenti (1) con decreto [135] che costituisce titolo esecutivo [474].



GD 96/11/33

(1) Comma così modificato, da ultimo - con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e si applica «anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006») - dall'art. 2<sup>3.lett. e)</sup>, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80 [che ha aggiunto le parole «a norma degli articoli 91 e seguenti»].

In precedenza il comma era così formulato: «La liquidazione delle spese è fatta dal giudice dell'esecuzione con decreto che costituisce titolo esecutivo».

## TITOLO QUARTO

### **Dell'esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare**

**612. Provvedimento.** - Chi intende ottenere l'esecuzione forzata di una sentenza [132] di condanna per violazione di un obbligo di fare o di non fare [c.c. 2931, 2933], dopo la notificazione del precetto [480], deve chiedere

con ricorso al giudice dell'esecuzione (1) [16, 26] che siano determinate le modalità dell'esecuzione.

Il giudice dell'esecuzione (1) provvede sentita la parte obbligata. Nella sua ordinanza designa l'ufficiale giudiziario che deve procedere all'esecuzione e le persone che debbono provvedere al compimento dell'opera non eseguita o alla distruzione di quella compiuta (2).



(1) Le parole «giudice dell'esecuzione» sono state così sostituite [alla parola «pretore-], con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 93, Ordinamento giudiziario [7].

(2) Non è fondata (*in riferimento agli artt. 3, 10, 24, 111 e 113 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 612 c.p.c., nella parte in cui escluderebbe che il verbale di conciliazione possa costituire titolo esecutivo efficace ai fini dell'esecuzione degli obblighi di fare o non fare, atteso che tale articolo può essere interpretato nel senso che esso consente il procedimento di esecuzione disciplinato dalle disposizioni che lo seguono anche se il titolo esecutivo sia costituito dal verbale di conciliazione, in quanto le eventuali ragioni ostative devono essere valutate non *ex post*, cioè nel procedimento di esecuzione, bensì, se esse preesistono, in sede di formazione dell'accordo conciliativo da parte del giudice che lo promuove e sotto la cui vigilanza può concludersi soltanto se la natura della causa lo consente (*C. cost. 12 luglio 2002, n. 336*).

È inammissibile (*in riferimento agli artt. 2, 3 e 13 Cost.*), perché investe norma non pertinente rispetto alla dedotta censura, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 612 sollevata in sede di opposizione all'esecuzione del decreto del tribunale per i minorenni che puntualizza i tempi ed i modi nel rispetto dei quali il figlio minore, affidato alla madre può incontrare il padre, atteso che tale articolo è stato denunciato in quanto applicabile all'esecuzione forzata relativa ad obblighi di fare nascenti da provvedimenti giurisdizionali adottati in tema di affidamento di figli minori, nella specifica ipotesi di opposizione del minore oggetto-soggetto dell'obbligo di fare, mentre la resistenza del minore all'attuazione forzata del decreto del tribunale minorile sarebbe sussumibile solo sotto il profilo dell'art. 613, non denunciato dal giudice *a quo* (*C. cost. 2 marzo 1987, n. 68*).

**613. Difficoltà sorte nel corso dell'esecuzione.** - L'ufficiale giudiziario può farsi assistere dalla forza pubblica e deve chiedere al giudice dell'esecuzione (1) le opportune disposizioni per eliminare le difficoltà che sorgono nel corso dell'esecuzione. Il giudice dell'esecuzione (1) provvede con decreto [135, 610].



(1) Le parole «giudice dell'esecuzione» sono state

così sostituite [alla parola «pretore-], con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 93, Ordinamento giudiziario [7].

**614. Rimborso delle spese.** - Al termine dell'esecuzione o nel corso di essa, la parte istante presenta al giudice dell'esecuzione (1) la nota delle spese anticipate vistata dall'ufficiale giudiziario, con domanda di decreto d'ingiunzione [633 ss.].

Il giudice dell'esecuzione (1), quando riconosce giustificate le spese denunciate, provvede con decreto a norma dell'articolo 642.



(1) Le parole «giudice dell'esecuzione» sono state così sostituite [alla parola «pretore-], con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 93, Ordinamento giudiziario [7].

## TITOLO QUINTO

### Delle opposizioni

#### CAPO PRIMO

#### Delle opposizioni del debitore e del terzo assoggettato all'esecuzione

##### SEZIONE PRIMA

#### Delle opposizioni all'esecuzione

**615. Forma dell'opposizione.** - Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata [491], si può proporre opposizione al precetto con citazione [163] davanti al giudice competente per materia o valore [17] e per territorio a norma dell'articolo 27 [480<sup>3</sup>, 618-*bis*]. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo [283, 373, 401, 407, 431, 623, 624, 649] (1).

Quando è iniziata l'esecuzione [491], l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni [514 ss., 545] si propongono con ricorso [att. 184] al giudice dell'esecuzione stessa [484]. Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé [att. 185] e il termine perentorio [152, 630] per la notificazione [480] del ricorso e del decreto [618-*bis*<sup>2</sup>, 624, 625<sup>2</sup>] (2).



(1) L'ultimo periodo è stato inserito - con decorren-


za dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e si applica -anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006») - dall'art. 2<sup>3</sup>, lett. e), d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80.

In precedenza il comma era così formulato: **«615. Forma dell'opposizione.** - Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'articolo 27».

(2) È inammissibile (*in riferimento all'art. 24 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 615, 623 e 624, nella parte in cui, secondo interpretazione consolidata ed assumibile come diritto vivente, non riconoscono al giudice dell'opposizione a precetto - inteso, quest'ultimo, quale atto preliminare all'esecuzione, come tale estraneo al processo esecutivo - il potere di sospendere l'esecuzione forzata, o meglio l'esecutività del titolo, nell'arco di tempo che va dal precetto all'inizio della vera e propria esecuzione, atteso che la questione suppone un'eventuale *reductio ad legitimitatem* a carattere non obbligato e quindi postula una scelta fra più posizioni possibili, riservata in via esclusiva alla discrezionalità del legislatore (*C. cost. 19 marzo 1996, n. 81*).

È manifestamente inammissibile (*in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 545 e 615<sup>2</sup> (ritenendo il giudice *a quo* -che per le pensioni integrate al minimo debba sussistere il principio della assoluta impignorabilità- e lamentando lo stesso -che quest'ultima [impignorabilità] non possa essere rilevata d'ufficio, in modo da evitare di attendere l'iniziativa del debitore che in concreto potrebbe anche mancare»), tenuto presente che viene sollecitata una sentenza di contenuto additivo in una materia riservata alla discrezionalità del legislatore, il quale può modellare liberamente gli istituti processuali con il solo limite costituito dal principio di ragionevolezza (*C. cost. 18 luglio 1998, n. 305*).

## 616. - Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione.

(1) -  Se competente [17, 26] per la causa è l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione questi fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito [409, 442, 447-*bis*], previa iscrizione a ruolo [att. 71, 72], a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-*bis*, o altri se previsti, ridotti della metà; altrimenti rimette la causa dinanzi all'ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per

la riassunzione della causa [624<sup>3</sup>]. **La causa è decisa con sentenza non impugnabile** [619, 360<sup>4</sup>; *Cost. 111*]<sup>7</sup> (2).



(1) Articolo così sostituito, con decorrenza dal 1° marzo 2006, dall'art. 14, l. 24 febbraio 2006, n. 52.

Il testo originario dell'articolo era così formulato: **«616. Provvedimenti del giudice dell'esecuzione.**

- Se competente per la causa è l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione [484], questi provvede all'istruzione a norma degli articoli 175 e seguenti; altrimenti rimette le parti davanti all'ufficio giudiziario competente per valore, assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa».

(2) In caso di successione di leggi e in mancanza di una disciplina transitoria, il regime di impugnabilità dei provvedimenti giurisdizionali va desunto dalla normativa vigente quando essi sono venuti a giuridica esistenza. Di conseguenza, è inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'ultimo periodo dell'art. 616 [come sostituito dall'art. 14, l. 24 febbraio 2006, n. 52], che stabilisce che il giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione è deciso con sentenza non impugnabile, sollevata dal giudice dell'appello proposto avverso sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della disposizione che ne ha escluso l'impugnabilità (*C. cost. 13 marzo 2008, n. 53*).

È inammissibile, per mancanza di sufficiente motivazione, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3<sup>1</sup>, 24 e 111<sup>2</sup>, *Cost.*, dell'ultimo periodo dell'art. 616 [come sostituito dall'art. 14, l. 24 febbraio 2006, n. 52, disposizione vigente dal 1° marzo 2006], che stabilisce che il giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione all'esecuzione è deciso con sentenza non impugnabile. Il giudice rimette, infatti, in mancanza di diritto vivente sul tema, avrebbe dovuto motivare le ragioni per cui ritiene che il giudizio di opposizione avrebbe sempre ad oggetto l'accertamento dell'esistenza del rapporto e sarebbe sempre idoneo ad acquisire efficacia di giudicato su tale accertamento, posto che l'oggetto del giudizio di opposizione all'esecuzione potrebbe anche essere limitato al riscontro della sussistenza dei requisiti dell'azione esecutiva (*C. cost. 13 marzo 2008, n. 53*).

## SEZIONE SECONDA

### Delle opposizioni agli atti esecutivi

**617. Forma dell'opposizione.** - Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo [474] e del precetto [480, 605] si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480 terzo comma, con atto di citazione [163] da notificarsi nel termine perentorio [152, 630] di venti giorni (1) dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto [479, 618<sup>3</sup>, 618-*bis*]<sup>1</sup>; att. 187).

Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima del-



l'inizio dell'esecuzione [491] e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto [479] e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice della esecuzione nel termine perentorio di venti giorni (1) dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo [474] o il precetto [480], oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti [497, 512, 530<sup>2</sup>, 552, 569<sup>2</sup>, 618-*bis*<sup>2</sup>, 628] (2).



(1) Termine così elevato - con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e si applica «anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006») - dall'art. 23, *lett. e*, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80 [in precedenza: «cinque giorni»].

(2) *C. cost. 28 novembre 2002, n. 497, n. 5, art. 51.*

**618. Provvedimenti del giudice dell'esecuzione.** - Il giudice dell'esecuzione [484] fissa con decreto [135] l'udienza di comparizione [att. 185] delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione [137] del ricorso e del decreto [630], e dà, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni [624<sup>4</sup>] (1).

All'udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura [624<sup>4</sup>]. In ogni caso fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo [att. 71, 72] a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-*bis*, o altri se previsti, ridotti della metà. La causa è decisa con sentenza non impugnabile [360<sup>4</sup>; Cost. 111<sup>7</sup>] (2).

Sono altresì non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell'articolo precedente primo comma.



(1) È manifestamente infondata (*in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 618<sup>1</sup> e dell'art. 153, nella parte in cui non prevede la possibilità di concedere un nuovo termine per la notificazione in presenza di una causa di forza maggiore o di caso fortuito, atteso che la garanzia del diritto di difesa non

può implicare che sia illegittimo imporre all'esercizio di facoltà o poteri processuali limitazioni temporali, al fine di accelerazione del corso della giustizia, inerendo alla natura stessa dei termini perentori la loro improrogabilità con la connessa impossibilità di provvedimenti di sanatoria in caso di loro inutile decorso, per motivi di certezza e di uniformità la cui ragionevolezza non può revocarsi in dubbio (*C. cost. 26 luglio 1988, n. 900*). Nota 5, art. 51.

(2) Comma così sostituito, con decorrenza dal 1° marzo 2006, dall'art. 15, l. 24 febbraio 2006, n. 52.

Il testo originario del comma era così formulato: «All'udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili e provvede a norma degli articoli 175 e seguenti all'istruzione della causa, che è poi decisa con sentenza non impugnabile».

### SEZIONE TERZA

#### Opposizioni in materia di lavoro, di previdenza e di assistenza (1)

(1) Sezione aggiunta dall'art. 3, l. 11 agosto 1973, n. 533, Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie.

**618-*bis*. Procedimento.** (1) - Per le materie trattate nei capi I e II del titolo IV del libro secondo [409 ss.], le opposizioni all'esecuzione [615] e agli atti esecutivi [617] sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili [616, 624<sup>4</sup>].

Resta ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615 e dal secondo comma dell'articolo 617 nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza (2).



GD 97/35/41

(1) Articolo aggiunto dall'art. 3, l. 11 agosto 1973, n. 533, Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie.

(2) Le parole da «nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza» sono state inserite, con decorrenza dal 1° marzo 2006, dall'art. 16, l. 24 febbraio 2006, n. 52.

### CAPO SECONDO

#### Delle opposizioni di terzi

**619. Forma dell'opposizione.** - Il terzo che pretende avere la proprietà [c.c. 832] o altro diritto reale [c.c. 952, 957, 978, 1021, 1022, 1027] sui beni pignorati [604, 607] può proporre opposizione con ricorso [att. 184] al giudice dell'esecuzione [484] prima che sia

disposta la vendita o l'assegnazione dei beni [530, 552, 569; c.n. 669] (1).

Il giudice fissa con decreto [135] l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé [183] e il termine perentorio [152] per la notificazione del ricorso e del decreto.

Se all'udienza le parti raggiungono un accordo il giudice ne dà atto con ordinanza, adottando ogni altra decisione idonea ad assicurare, se del caso, la prosecuzione del processo esecutivo ovvero ad estinguere il processo [629 ss.], statuendo altresì in questo caso anche sulle spese; altrimenti il giudice provvede ai sensi dell'articolo 616 tenuto conto della competenza per valore [624] (2) (3).



(1) È manifestamente infondata (*in riferimento all'art. 3 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 619, 163, n. 7, 164, comma 1, e combinato disposto degli artt. 166 e 167, comma 2, nella parte in cui non dispongono né che il ricorso introduttivo dell'opposizione di terzo all'esecuzione debba contenere, a pena di nullità, l'invito all'opposto a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell'udienza fissata dal giudice dell'esecuzione con decreto, ovvero, al più tardi, in tale udienza, con l'avvertimento che la costituzione oltre tali termini implica le decadenze di cui all'art. 167, né che nel giudizio di opposizione *ex art.* 619 l'opposto debba, a pena di decadenza, proporre le eventuali domande riconvenzionali nella comparsa di risposta, da depositarsi almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata dal giudice dell'esecuzione, o al più tardi nella stessa udienza, atteso che, da un lato, il processo di cognizione, cui dà luogo l'opposizione di terzo all'esecuzione, non ha inizio con la udienza *de qua*, la quale si svolge davanti ad un giudice individuato dalla legge esclusivamente in ragione della sua qualità di giudice dell'esecuzione, a prescindere dall'eventualità che egli sia competente per il merito dell'opposizione, da lui soltanto delibabile sia, ai fini della sospensione, sotto il profilo del *fumus boni juris*, sia al fine di verificare la propria o altrui competenza a deciderla nel merito e, dall'altro lato, il rinvio all'art. 183 operato dall'art. 185 disp. att. c.p.c., rimasto inalterato dal 1942, deve essere inteso come materiale-recettizio alla norma nella sua originaria formulazione, che prevedeva esclusivamente la facoltà, necessariamente esercitabile soltanto dal ricorrente in opposizione, di «modificare le domande, eccezioni e conclusioni precedentemente formulate» (*C. cost. 14 ottobre 2005, n. 389*).

(2) Comma così sostituito, con decorrenza dal 1° marzo 2006, dall'art. 17, l. 24 febbraio 2006, n. 52.

Il testo originario del comma era così formulato: «Se all'udienza le parti non raggiungono un accordo, il giudice, quando è competente l'ufficio giudiziario al quale appartiene, provvede all'istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti; altrimenti fissa all'opponente un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti all'ufficio giudiziario competente per valore».

(3) È manifestamente infondata (*in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 619 [nonché dell'art. 52<sup>2</sup>, lettera b), d.P.R. n. 602 del 1973, Esecuzione esattoriale (1)], nella parte in cui, nel loro combinato disposto, vietano al coniuge, parente ed affine entro il terzo grado di proporre opposizione di terzo per i beni pignorati nella casa di abitazione del contribuente (*C. cost. 30 aprile 1986, n. 121*).

**620. Opposizione tardiva.** - Se in seguito all'opposizione il giudice non sospende la vendita dei beni mobili [624] o se l'opposizione è proposta dopo la vendita stessa, i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata [509, 542, 596; c.c. 2920].



**621. Limiti della prova testimoniale.** - Il terzo opponente non può provare con testimoni [244; c.c. 2721 ss.] il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa o nell'azienda del debitore, tranne che l'esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore [c.c. 2913 ss.] (1).



(1) Non è fondata (*in riferimento agli artt. 3, 24<sup>1</sup> e 42 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 621, sotto il profilo che la limitazione imposta ai terzi oppositori di provare con testimoni i loro diritti sui beni stessi contrasterebbe con i principi di uguaglianza, di tutela giudiziaria e di garanzia della proprietà privata (*C. cost. 26 giugno 1970, n. 112*).

È manifestamente infondata (*con riferimento agli artt. 3, 24, 29, 30 e 31 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 621, nella parte in cui non consente al terzo opponente di provare con testimoni il suo diritto di proprietà sui beni mobili pignorati nella casa del debitore, quando l'esistenza di tale diritto sia resa verosimile dalla sua qualità di genitore convivente con il debitore (*C. cost. 7 luglio 1995, n. 307*).

**622. Opposizione della moglie del debitore.** ☞ - L'opposizione non può essere proposta dalla moglie convivente col debitore, relativamente ai beni mobili pignorati nella casa di lui, tranne che per i beni dotali [c.c. 166-bis] o per i beni che essa provi, con atto di data certa [c.c. 2699, 2704], esserle appartenuti prima del matrimonio o esserle pervenuti per donazione [c.c. 769 ss.] o successione a causa di morte [c.c. 459].

☞ Articolo costituzionalmente illegittimo (*C. cost. 15 dicembre 1967, n. 143*).

## TITOLO SESTO

Della sospensione  
e dell'estinzione del processo

## CAPO PRIMO

## Della sospensione del processo

**623. Limiti della sospensione.** - Salvo che la sospensione sia disposta dalla legge [295, 337<sup>1</sup>, 548, 549, 586<sup>1</sup>, 591-ter; 601] o dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo [283, 373, 401, 407, 431<sup>3</sup> e <sup>4</sup>, 447<sup>3</sup>, 649, 830; Diritto internazionale privato **6**, 23; **7**, 23; Fallimento **1**, 51, 168], l'esecuzione forzata non può essere sospesa che con provvedimento del giudice dell'esecuzione [484] (1).



GD 06/14/63

(1) È inammissibile (*in riferimento all'art. 24 Cost.*), la questione di costituzionalità dell'art. 623 [nonché degli artt. 615 e 624], nella parte in cui, secondo interpretazione consolidata ed assumibile come diritto vivente, non riconosce al giudice dell'opposizione a precetto - inteso, quest'ultimo, quale atto preliminare all'esecuzione, come tale estraneo al processo esecutivo - il potere di sospendere l'esecuzione forzata, o meglio l'esecutività del titolo, nell'arco di tempo che va dal precetto all'inizio della vera e propria esecuzione; la questione, infatti, suppone un'eventuale *reductio ad legitimitatem* a carattere non obbligato e quindi postula una scelta fra più posizioni possibili, riservata in via esclusiva alla discrezionalità del legislatore (*C. cost. 19 marzo 1996, n. 81*).

**624. Sospensione per opposizione all'esecuzione.** (1) - Se è proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza (2).

Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all'articolo 512, secondo comma.

• **Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma e non reclamata, nonché disposta o confermata in sede di reclamo, il giudice che ha disposto la sospensione dichiara con ordinanza non impugnabile l'estinzione [629 ss.] del pignoramento [492], previa eventuale imposizione di cauzione e con salvezza degli atti**

compiuti, su istanza dell'opponente alternativa all'instaurazione del giudizio di merito sull'opposizione [616], fermo restando in tal caso il suo possibile promovimento da parte di ogni altro interessato; l'autorità dell'ordinanza di estinzione pronunciata ai sensi del presente comma non è invocabile in un diverso processo [669-octies<sup>8</sup>].

• **La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi degli articoli 618 e 618-bis.**

(1) Articolo così sostituito, con decorrenza dal 1° marzo 2006 (e si applica -anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006-), dall'art. 2<sup>3</sup>, lett. *o*), d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'art. 18, l. 24 febbraio 2006, n. 52.

Il testo originario dell'articolo era così formulato:  
**624. Sospensione per opposizione all'esecuzione.** - Se è proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615 secondo comma e 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza.

Il giudice sospende totalmente o parzialmente la distribuzione della somma ricavata quando sorge una delle controversie previste nell'articolo 512.

(2) Non è fondata (*in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 624, nella parte in cui condiziona, a seguito dell'opposizione, la sospensione dell'esecuzione forzata all'eventuale imposizione di una cauzione, trattandosi - a differenza della cauzione prevista dall'art. 98 - di una cauzione che presenta un accentuato carattere pubblicistico, essendo diretta a tutelare l'efficacia della funzione giurisdizionale (*C. cost. 26 aprile 1962, n. 40*). Nota 1, art. 623.

**624-bis. Sospensione su istanza delle parti.** (1) - Il giudice dell'esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo [474], può, sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi. L'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto [571] o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a quindici giorni prima dell'incanto [581]. Sull'istanza, il giudice provvede nei dieci giorni successivi al deposito e, se l'accoglie, dispone, nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 490, che, nei cinque giorni successivi al deposito del provvedimento di sospensione, lo stesso

sia comunicato al custode e pubblicato sul sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima. La sospensione è disposta per una sola volta. L'ordinanza è revocabile in qualsiasi momento, anche su richiesta di un solo creditore e sentito comunque il debitore (2).

Entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire.

Nelle espropriazioni mobiliari l'istanza per la sospensione può essere presentata non oltre la fissazione della data di asporto dei beni [521<sup>3</sup>] ovvero fino a dieci giorni prima della data della vendita se questa deve essere espletata nei luoghi in cui essi sono custoditi e, comunque, prima della effettuazione della pubblicità commerciale ove disposta [534]. Nelle espropriazioni presso terzi l'istanza di sospensione non può più essere proposta dopo la dichiarazione del terzo [547].

(1) Articolo inserito, con decorrenza dal 1° marzo 2006 (e si applica -anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006-), dall'art. 2<sup>3</sup>, lett. e), d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con mod. dalla l. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'art. 18, l. 24 febbraio 2006, n. 52.

(2) Comma così modificato dall'art. 1, l. 28 dicembre 2005, n. 263.

**625. Procedimento.** - Sull'istanza per la sospensione del processo di cui all'articolo precedente, il giudice della esecuzione [484] provvede con ordinanza [135, 487], sentite le parti [485].

Nei casi urgenti, il giudice può disporre la sospensione con decreto, nel quale fissa l'udienza di comparizione delle parti. All'udienza provvede con ordinanza.



**626. Effetti della sospensione.** - Quando il processo è sospeso, nessun atto esecutivo può essere compiuto, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione [484].

**627. Riassunzione.** - Il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel termine perentorio [152, 630] fissato dal giu-

dice dell'esecuzione [484] e, in ogni caso, non più tardi di sei mesi (1) dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado [324] o dalla comunicazione [133] della sentenza di appello che rigetta l'opposizione [481<sup>2</sup>, 549, 601<sup>1</sup>].

(1) Le parole «sei mesi», sono state così sostituite [alle originarie «tre mesi»] dall'art. 2, l. 14 luglio 1950, n. 581, ratifica del d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al codice di procedura civile.

**628. Sospensione del termine d'efficacia del pignoramento.** - L'opposizione ai singoli atti esecutivi [617] sospende il decorso del termine previsto nell'articolo 497.

## CAPO SECONDO

### Dell'estinzione del processo

**629. Rinuncia.** - Il processo si estingue [630<sup>3</sup>] se, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti [608-*bis*].

Dopo la vendita il processo si estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti.


In quanto possibile, si applicano le disposizioni dell'articolo 306.




**630. Inattività delle parti.** - Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge [562, 567<sup>3</sup>], il processo esecutivo si estingue quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice [497, 512<sup>1</sup>, 547<sup>3</sup>, 548<sup>1</sup>, 549, 615<sup>2</sup>, 616, 618<sup>1</sup>, 619<sup>2 e 3</sup>, 627].

• **L'estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa, salvo il disposto dell'articolo successivo. L'estinzione è dichiarata con ordinanza dal giudice dell'esecuzione [484; att. 172], la quale è comunicata a cura del cancelliere, se è pronunciata fuori dell'udienza [562] (1).**

Contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione ovvero rigetta l'eccezione relativa è ammesso reclamo da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio di venti giorni dall'udienza o dalla comunicazione

dell'ordinanza e con l'osservanza delle forme di cui all'articolo 178, terzo, quarto e quinto comma. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza [att. 130]  (2).



 Comma costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non estende, in relazione all'art. 629 c.p.c., il reclamo previsto nell'art. 630<sup>2</sup> stesso all'ordinanza del giudice dell'esecuzione dichiarativa dell'estinzione del processo esecutivo per rinuncia agli atti (C. cost. 17 dicembre 1981, n. 195).

(1) Comma così modificato, da ultimo - con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e si applica «anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006») - dall'art. 2<sup>3</sup>, lett. e), d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80 [che ha inserito dopo la parola «reclamo» le parole «da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio di venti giorni dall'udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza»].

In precedenza il comma era così formulato: «Contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione ovvero rigetta l'eccezione relativa è ammesso reclamo da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio di venti giorni dall'udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza e con l'osservanza delle forme di cui all'articolo 178 terzo, quarto e quinto comma. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza».

(2) Comma così sostituito dall'art. 12, d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857, Disposizioni di coordinamento e di attuazione della l. 14 luglio 1950, n. 581, che ratifica il d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483.

**631. Mancata comparizione all'udienza.** (1) - Se nel corso del processo esecutivo nessuna delle parti si presenta all'udienza, fatta eccezione per quella in cui ha luogo la vendita (2), il giudice dell'esecuzione fissa un'udienza successiva di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti [att. 172] (3).

Se nessuna delle parti si presenta alla nuova udienza, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente [att. 130].



(1) Articolo così sostituito dall'art. 12, d.P.R. 17

ottobre 1950, n. 857, Disposizioni di coordinamento e di attuazione della l. 14 luglio 1950, n. 581, che ratifica il d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483.

(2) Le parole «, fatta eccezione per quella in cui ha luogo la vendita,» sono state inserite, con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e si applica «anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006»), d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80, come sostituito dall'art. 1, l. 28 dicembre 2005, n. 263.

(3) È manifestamente inammissibile (*in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 631<sup>1</sup>, nella parte in cui consente al giudice dell'esecuzione il rinvio d'ufficio del processo ad una udienza successiva, propedeutica alla sanzione estintiva della procedura, in caso di nuova e successiva assenza delle parti, solo nel caso che le parti siano assenti e non anche in quello in cui le stesse, comparendo, chiedano rinvio, senza giustificare il motivo (C. cost. 30 dicembre 1993, n. 481).

**632. Effetti dell'estinzione del processo.** - Con l'ordinanza che pronuncia l'estinzione è disposta sempre la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Con la medesima ordinanza il giudice dell'esecuzione provvede alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti, se richiesto, e alla liquidazione dei compensi spettanti all'eventuale delegato ai sensi dell'articolo 591-*bis* (1).

Se l'estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione [501 ss.], essa rende inefficaci gli atti compiuti [att. 172; c.c. 2945]; se avviene dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione, la somma ricavata è consegnata al debitore.

Avvenuta l'estinzione del processo, il custode [65 ss., 520, 559] rende al debitore il conto [560], che è discusso e chiuso davanti al giudice dell'esecuzione [484, 593].

Si applica la disposizione dell'articolo 310 ultimo comma.



GD 07/05/24

(1) Comma inserito dall'art. 12, l. 3 agosto 1998, n. 302, Norme in tema di espropriazione forzata e di atti affidati ai notai.

## LIBRO QUARTO

### DEI PROCEDIMENTI SPECIALI

#### TITOLO PRIMO

#### Dei procedimenti sommari

##### CAPO PRIMO

##### Del procedimento d'ingiunzione

**633. Condizioni di ammissibilità.** - Su domanda [638, 640] di chi è creditore di una somma liquida di danaro [c.c. 1182] o di una determinata quantità di cose fungibili [639], o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente [637] pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:

1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta [634, 635];

2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati [637<sup>3</sup>; Avvocati 5], 28 ss.), procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera [61 ss.] in occasione di un processo [636, 637<sup>2</sup>];

3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale [637<sup>3</sup>], oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata [636] (1).

L'ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della condizione [641; c.c. 1353 ss., 1359].

(2) (3)

esista una tariffa legalmente approvata, e in particolare ai medici (*C. cost. 4 maggio 1984, n. 137*).

(2) Comma abrogato dall'art. 9, d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Nota 4.

Il comma era così formulato: «L'ingiunzione non può essere pronunciata se la notificazione all'intimato di cui all'art. 643 deve avvenire fuori della Repubblica o dei territori soggetti alla sovranità italiana» [C. cost. 27 giugno 1989, n. 364 e C. cost. 26 marzo 1998, n. 80 avevano ritenuto, sotto più profili, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 633<sup>3</sup>, nella parte in cui non consentiva la tutela monitoria, se la notificazione dell'ingiunzione all'intimato dovesse effettuarsi all'estero].

(3) 1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002 (*art. 11<sup>1</sup>, d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*).

**634. Prova scritta.** - Sono prove scritte idonee a norma del numero 1 dell'articolo precedente le polizze e promesse unilaterali [c.c. 1987 ss.] per scrittura privata [c.c. 2702] e i telegrammi [c.c. 2705], anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile.

Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale [c.c. 2195], anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture (1) (2) (3) (4).



GD 02/14/77



(1) Non è fondata (*in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 633<sup>3</sup> [nonché degli artt. 636 e 648<sup>3</sup>] nella parte in cui attribuisce, ai fini della prova scritta del credito per cui si chiede l'emissione del decreto ingiuntivo, un'ingiustificata posizione di privilegio ai professionisti per i quali

(1) Comma così modificato - con decorrenza dal 21 dicembre 1995 - dall'art. 8<sup>3</sup>, d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, conv., con mod., dalla l. 20 dicembre 1995, n. 534, Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della l. 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo [che ha inserito le parole «nonché

per prestazioni di servizi] e, in precedenza, dall'art. un., R.d. 20 aprile 1942, n. 504, Norme per il coordinamento del codice di procedura civile con il codice civile.

(2) La Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido (art. 50 [Decreto ingiuntivo], d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia).


(3) 1. I soggetti indicati nell'art. 10, lettere b) e c), che hanno pagato l'imposta si surrogano in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'amministrazione finanziaria e possono, esibendo un certificato dell'ufficio del registro attestante la somma pagata, richiedere al giudice del luogo in cui ha sede il loro ufficio ingiunzione di pagamento nei confronti dei soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione.

2. L'ingiunzione è provvisoriamente esecutiva a norma dell'art. 642 del codice di procedura civile. Non è ammissibile l'opposizione fondata sul motivo che le imposte pagate non erano dovute o erano dovute in misura minore (art. 58 [Surrogazione all'amministrazione], d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, t.u. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

(4) È manifestamente inammissibile (in riferimento agli artt. 3 e 101 Cost.), per difetto di legittimazione del giudice a quo (nella specie, giudice istruttore civile), la questione di legittimità costituzionale dell'art. 634<sup>2</sup> (C. cost. 30 marzo 1992, n. 147).

### 635. Prova scritta per i crediti dello Stato e degli enti pubblici.

- Per i crediti dello Stato, o di enti o istituti soggetti a tutela o vigilanza dello Stato, sono prove idonee anche i libri o registri della pubblica amministrazione, quando un funzionario all'uopo autorizzato o un notaio ne attesta la regolare tenuta a norma delle leggi e dei regolamenti. Restano salve le disposizioni delle leggi sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato o degli enti o istituti sopra indicati (1) (2).

Per i crediti derivanti da omesso versamento agli enti di previdenza e di assistenza dei contributi relativi ai rapporti indicati nell'articolo 459 [ora: 442], sono altresì prove idonee gli accertamenti eseguiti dall'ispettorato corporativo [ora: Ispettorato del lavoro] (3) e dai funzionari degli enti [Sanzioni amministrative ], 35<sup>9</sup>] (4).



(1) R.d. 14 aprile 1910, n. 639, t.u. delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi del demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari.

(2) Non è fondata (in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186-ter, nella parte in cui non prevede che lo Stato e gli enti o istituti soggetti a tutela o vigilanza dello Stato possano chiedere al giudice di pronunciare, con ordinanza, ingiunzione di pagamento in ogni stato del processo, anche quando ricorrano i presupposti di cui all'art. 635 (C. cost. 5 luglio 1995, n. 295).

(3) Art. 3 ss., l. 22 luglio 1961, n. 628, Modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(4) È manifestamente infondata (in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.) la questione di legittimità costituzionale, dell'art. 635<sup>2</sup> nella parte in cui qualifica prove idonee all'emanazione di decreti ingiuntivi gli accertamenti eseguiti dai funzionari degli enti di previdenza e di assistenza sull'omesso versamento di contributi (C. cost. 4 novembre 1987, n. 376).

### 636. Parcella delle spese e prestazioni.

- Nei casi previsti nei numeri 2) e 3) dell'articolo 633, la domanda [638] deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Il parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie (1).

Il giudice, se non rigetta il ricorso a norma dell'articolo 640, deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali.



(1) Non è fondata (in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.), nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 648<sup>2</sup>, 633<sup>1</sup> n. 3 e 636 atteso che queste norme non attribuiscono, ai fini della prova scritta del credito per cui si chiede l'emissione dell'ingiunzione, una posizione di ingiustificato privilegio ai professionisti per i quali esista una tariffa legalmente approvata e così in particolare ai medici (C. cost. 4 maggio 1984, n. 137).

È manifestamente infondata (in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost.) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 636<sup>2</sup> nella parte in cui stabilisce il carattere vincolante per il giudice del parere espresso dall'associazione professionale (nella specie ordine degli avvocati) circa la congruità della parcella presentata dal professionista, atteso che analoga questione è stata già dichiarata non fondata, con sentenza n. 137 del 1984 e le argomentazioni addotte nell'ordinanza di rimessione non inducono a discostarsi da tale pronuncia la quale, benché si riferisce principalmente alla categoria professionale dei medici, tuttavia adduceva motivazioni riferibili anche alle altre categorie di professionisti ed, in particolare, agli avvocati, specie tenuto presente che la norma impugnata appare perfettamente coerente con l'art. 113 Cost., in quanto dall'interpretazione ad essa data dalla Corte costituzionale nella citata sentenza

si desume che al giudice ordinario è, comunque, garantita la possibilità di rilevare l'eventuale illegittimità del parere dell'associazione professionale (*C. cost. 19 gennaio 1988, n. 34*).

**637. Giudice competente.** (1) - Per l'ingiunzione è competente il giudice di pace o, in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria [186-ter] (2) (3).

Per i crediti previsti nel numero 2 dell'articolo 633 è competente anche l'ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce.

Gli avvocati o i notai possono altresì proporre domanda d'ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo sono iscritti o il consiglio notarile dal quale dipendono (4).



(1) Articolo così sostituito, con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 100, Ordinamento giudiziario [7].

Il testo originario dell'articolo era così formulato: «Per l'ingiunzione è competente il conciliatore [con decorrenza dal 1° maggio 1995: giudice di pace], il pretore o il presidente del tribunale, che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria.

Per i crediti previsti nel numero 2 dell'articolo 633 è competente anche il capo dell'ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce.

Gli avvocati e procuratori possono altresì proporre domanda d'ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo dove ha sede l'associazione professionale [successivamente, per effetto del d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 382: Consiglio dell'ordine] alla quale sono iscritti; e i notai possono proporla, osservate le disposizioni relative alla competenza per valore, al pretore del mandamento in cui si trova il loro ufficio o al presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede il sindacato [successivamente: Consiglio notarile] dal quale dipendono».

(2) Il presidente del tribunale adito con ricorso per ingiunzione è legittimato a sollevare questioni di costituzionalità delle leggi ai fini della pronuncia sulla relativa domanda (*C. cost. 26 ottobre 1981, n. 177*).

(3) Non è fondata nei sensi di cui in motivazione (*in riferimento agli art. 24 e 111 Cost.*), la questione di legittimità costituzionale dell'art. 637, nella parte in cui escluderebbe la rilevanza d'ufficio dell'incompetenza per territorio oltre i casi dell'art. 28. La lettera dell'art. 637, specie se letta in relazione all'art. 640 che consente la riproposizione, anche davanti al medesimo ufficio giudiziario, della domanda di ingiunzione rigettata, infatti, impone di ritenere, in conformità ai principi costituzionali, che - nello stesso modo in cui, da un lato, il giudice italiano può rilevare il proprio difetto di giurisdizione in caso di contumacia del convenuto straniero e, dall'altro lato, il giudice cautelare

adito *ante causam* senza la preventiva instaurazione del contraddittorio può rilevare d'ufficio la propria incompetenza - il giudice adito col ricorso per l'emissione di decreto ingiuntivo può rilevare d'ufficio l'incompetenza territoriale «semplice», nei casi diversi dall'art. 28 (*C. cost. 3 novembre 2005, n. 410*).

È manifestamente infondata (*in riferimento all'art. 25 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 637 [e dell'art. 38] sotto il profilo che in forza del loro combinato disposto nelle procedure per decreto ingiuntivo l'incompetenza territoriale del giudice adito non è rilevabile di ufficio, ma solo su eccezione della controparte (*C. cost. 25 giugno 1996, n. 218*).

(4) Non è fondata (*in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 637<sup>3</sup>, nella parte in cui prevede che gli avvocati e i procuratori possono proporre domanda di ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine nel cui albo sono iscritti (*C. cost. 11 giugno 1975, n. 137*).

### 638. Forma della domanda e deposito. -

La domanda d'ingiunzione si propone con ricorso contenente, oltre i requisiti indicati nell'articolo 125, l'indicazione delle prove che si producono [634 ss.]. Il ricorso deve contenere altresì l'indicazione del procuratore del ricorrente [82<sup>2 e 3</sup>] oppure, quando è ammessa la costituzione di persona [82<sup>1</sup>, 87, 417], la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito [637; att. 188<sup>2</sup>].

Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente possono essere fatte presso la cancelleria [645; att. 188<sup>2</sup>].

Il ricorso è depositato in cancelleria insieme con i documenti che si allegano; questi non possono essere ritirati fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto d'ingiunzione a norma dell'articolo 641 (1).



(1) Sull'obbligo, per la parte che deposita il ricorso introduttivo, di anticipare il pagamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari [Spese di giustizia [1], 14].

### 639. Ricorso per consegna di cose fungibili. -

Quando la domanda riguarda la consegna di una determinata quantità di cose fungibili [633], il ricorrente deve dichiarare la somma di danaro che è disposto ad accettare in mancanza della prestazione in natura, a definitiva liberazione dell'altra parte. Il giudice, se ritiene la somma dichiarata non



proporzionata, prima di pronunciare sulla domanda può invitare il ricorrente a produrre un certificato del consiglio provinciale delle corporazioni [ora: Camera di commercio, industria e agricoltura] (1) [658<sup>2</sup>].

(1) Artt. 1 e 2, d.lgs. lgt. 21 settembre 1944, n. 315, Soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria.

**640. Rigetto della domanda.** - Il giudice, se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova [c.c. 2697].

Se il ricorrente non risponde all'invito o non ritira il ricorso oppure se la domanda non è accoglibile, il giudice la rigetta con decreto motivato [636<sup>2</sup>].

Tale decreto non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in via ordinaria [163, 413].




GD 06/18/72

**641. Accoglimento della domanda.** - Se esistono le condizioni previste nell'articolo 633, il giudice, con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso (1), ingiunge all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma di cui all'articolo 639 nel termine di quaranta giorni [638<sup>3</sup>, 658, 664] (2), con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata [483] (3).


Quando concorrono giusti motivi, il termine può essere ridotto fino a dieci (2) giorni oppure aumentato fino a sessanta [650] (2). Se l'intimato risiede in uno degli altri Stati dell'Unione europea, il termine è di cinquanta giorni e può essere ridotto fino a venti giorni. Se l'intimato risiede in altri Stati, il termine è di sessanta giorni e, comunque, non può essere inferiore a trenta né superiore a centoventi (4) (5) (6).

Nel decreto, eccetto per quello emesso sulla base di titoli che hanno già efficacia esecutiva secondo le vigenti disposizioni [474,

653<sup>3</sup>], il giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento .



GD 09/01/79

 Comma - così sostituito dall'art. 2, l. 10 maggio 1976, n. 385, Modifiche agli artt. 495, 641 e 653 c.p.c., relative alla conversione del pignoramento e al decreto di ingiunzione - costituzionalmente illegittimo (*C. cost. 31 dicembre 1986, n. 303*).

Per effetto della dichiarata incostituzionalità del comma 3, nella formulazione come sostituita dall'art. 2, l. 10 maggio 1976, n. 385, il comma stesso è, attualmente, in vigore nella sua formulazione originaria: «Nel decreto il giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento».

(1) Le parole «da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso» sono state inserite dall'art. 9, d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

(2) Termini così modificati, da ultimo - con decorrenza dal 22 giugno 1995 - dall'art. 8, d.l. 21 giugno 1995, n. 238, reiterato dall'art. 8, d.l. 9 agosto 1995, n. 347 e, infine, dall'art. 8, d.l. 21 ottobre 1995, n. 432, conv., con mod., dalla l. 20 dicembre 1995, n. 534, Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della l. 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo.

(3) È manifestamente infondata (*in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 641, 645 e 447-bis, in relazione all'art. 8, comma 2, stesso codice, con la quale si sollecita una pronuncia additiva delle norme del codice di rito che nel caso di decreti ingiuntivi concessi in materia di locazione e, quindi, soggetti al rito del lavoro, espressamente preveda che l'opposizione sia proposta con ricorso da depositarsi nella cancelleria del giudice nel termine di quaranta giorni dalla notificazione, atteso, da un lato, che la giurisprudenza di legittimità è da tempo assolutamente ferma nel considerare che l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta con ricorso e che, qualora essa sia erroneamente proposta con citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso se depositata in cancelleria nel termine di cui all'art. 641 non essendo sufficiente che entro il suddetto termine sia avvenuta la sola notificazione, dall'altro, che la diversa disciplina dell'opposizione a decreto ingiuntivo nel rito ordinario e in quello del lavoro è giustificata e non irragionevole (essendo finalizzata alla concentrazione della trattazione e alla immediatezza della pronuncia) e ritenuto, infine, da ultimo, che il principio del buon andamento e della imparzialità della amministrazione, riferito agli organi della amministrazione della giustizia, attiene esclusivamente alle leggi concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari e il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo (*C. cost. 24 maggio 2000, n. 152*).

*C. cost. 27 luglio 2007, n. 334* [nota 2, art. 147].

(4) L'ultimo periodo è stato così sostituito dall'art. 9, d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Originariamente il periodo era così formulato: «Se l'intimato risiede nelle province libiche o in territori soggetti alla sovranità italiana, il termine non può essere minore di trenta, né maggiore di centoventi giorni». Nota 4.

(5) 1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002 (art. 11<sup>1</sup>, d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, *Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*).

(6) È manifestamente infondata (in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 641<sup>2</sup>, primo periodo, nel testo modificato dall'art. 8, d.l. n. 432 del 1995, conv., con mod., dalla l. n. 534 del 1995, nella parte in cui prevede che quando concorrono giusti motivi il termine per la proposizione dell'opposizione può essere ridotto sino a dieci giorni, con pregiudizio per l'opponente di approntare e sviluppare adeguatamente le proprie difese (e anche tale da risultare insufficiente per la stessa notifica dell'opposizione). Non solo deve, infatti, affermarsi la congruità del termine *de quo* in relazione alla funzione a esso assegnato dall'ordinamento, ma con la disposizione in esame il legislatore ha operato un equo contemperamento dei contrapposti interessi. L'operatività di tale disciplina derogatoria, in particolare, è sottoposta a precise condizioni (consistenti nella deduzione di giusti motivi a sostegno della istanza di riduzione del termine e nella valutazione a opera del giudice della effettiva ricorrenza delle circostanze allegate) e in difetto anche di una sola delle citate condizioni il regime derogatorio non può operare, riprendendo vigore il termine ordinario di opposizione. L'ulteriore valutazione della esistenza delle condizioni per la riduzione del termine, inoltre, è rimessa al giudice dell'opposizione, innanzi al quale l'opponente può far valere i vizi del provvedimento monitorio anche relativi alla pretesa illegittimità del termine ivi fissato, sì che non può condividersi la tesi della inesistenza di rimedi offerti al debitore ingiunto avverso la illegittima abbreviazione del termine (C. cost. 20 dicembre 2000, n. 559).

**642. Esecuzione provvisoria.** - Se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato [c.c. 2699] il giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza l'esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell'opposizione [614<sup>2</sup>, 645 ss., 655; c.c. att. 63] (1).

L'esecuzione provvisoria può essere concessa anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere, il giudice può imporre al ricorrente una cauzione [119, 478, 648, 649; att. 86] (2).

In tali casi il giudice può anche autorizzare

l'esecuzione senza l'osservanza del termine di cui all'articolo 482 [649] (3).



(1) In ogni caso la mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti costituirà titolo per l'ottenimento di ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile (art. 3<sup>1</sup>, l. 18 giugno 1998, n. 192, *Disciplina della subfornitura nelle attività produttive*).

(2) Comma così risultante, con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e applicabile «ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore»), per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 2, l. 28 dicembre 2005, n. 263.

La formulazione originaria del comma era la seguente: «L'esecuzione provvisoria può essere concessa anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ma il giudice può imporre al ricorrente una cauzione».

(3) Nota 1, art. 649.

**643. Notificazione del decreto.** - L'originale del ricorso e del decreto rimane depositato in cancelleria [att. 35].

Il ricorso e il decreto sono notificati per copia autentica a norma degli articoli 137 e seguenti [att. 43<sup>3</sup>].

La notificazione determina la pendenza della lite [5; c.c. 2943<sup>1</sup>, 2945<sup>2</sup>; Diritto internazionale privato 7], 3].



**644. Mancata notificazione del decreto.**

- Il decreto d'ingiunzione diventa inefficace [att. 188] qualora la notificazione [643] non sia eseguita nel termine di sessanta (1) giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio della Repubblica [escluse le province libiche] (2), e di novanta giorni negli altri casi; ma la domanda può essere riproposta [att. 188] (3).



(1) Termine così fissato [in origine: «quaranta»] - con decorrenza dal 21 dicembre 1995 - dall'art. 8<sup>3-bis</sup>, d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, conv., con mod., dalla l. 20 dicembre 1995, n. 534, *Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della l. 26 novembre 1990, n. 553, relativa al medesimo processo*.

(2) Il riferimento alle province libiche è privo di oggetto, per effetto dell'art. 23, del Trattato di Pace tra le Potenze Alleate e l'Italia, ratificato a seguito della l. 2 agosto 1947, n. 811 e reso esecutivo con d.lgs.C.p.S. 28 novembre 1947, n. 1430.

(3) È manifestamente infondata (in riferimento all'art. 24 Cost.) la questione di legittimità costituzionale dell'art.

644 c.p.c., nella parte in cui sanziona con l'inefficacia l'ingiunzione tardivamente notificata per caso fortuito o forza maggiore (*C. cost. 18 maggio 1989, n. 276; C. cost. 19 novembre 2004, n. 335* [nota 3, art. 184-bis]).

**645. Opposizione.** - L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto [641], con atto di citazione [163, 414] notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'articolo 638. Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell'opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull'originale del decreto [Notificazioni 5], 9].

In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà [163-bis, 165, 166, 313; att. 43] (1) (2) (3).



(1) Comma così modificato dall'art. 13, d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857. Disposizioni di coordinamento e di attuazione della l. 14 luglio 1950, n. 581, che ratifica il d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483.

(2) Diversamente, artt. 29 e 30, Avvocati 5].

(3) È manifestazione infondata:

- in riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 644 le dell'art. 40], nella parte in cui, in caso di cause connesse, non consente che il giudice dell'opposizione possa rimettere le parti al giudice della causa principale o a quello preventivamente adito (*C. cost. 26 giugno 1991, n. 308*);

- in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale, del combinato disposto degli artt. 645<sup>2</sup>, 415<sup>3, 4 e 5</sup> e 649, nella parte in cui, prevedendo e disponendo tassativamente ed inderogabilmente che «fra la data di notificazione al convenuto opposto e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni», non consente che tali norme possano in qualche modo trovare applicazione antecedentemente all'udienza di prima comparizione, fissata ai sensi dell'art. 415<sup>3, 4 e 5</sup> udienza che si identifica con quella di discussione della causa (*C. cost. 28 luglio 1988, n. 936*);

- in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 645<sup>2</sup>, 647 e 165<sup>1</sup>, nella parte in cui fa decorrere il termine per la costituzione dell'opponente a decreto ingiuntivo dalla notificazione dell'opposizione, anziché dalla restituzione dell'originale notificato o da altro atto cui possa ricollegarsi la conoscenza dell'inizio del decorso del termine, atteso che la soluzione auspicata introdurrebbe nel processo un elemento di assoluta incertezza per l'impossibilità di controllo da parte del giudice, non essendo accertabile, in difetto di specifica previsione normativa, il momento della conoscenza o conoscibilità dell'avvenuta notifica (*C. cost. 23 giugno 2000, n. 239*);

- in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., unitamente all'art. 415, nella parte in cui non consentono la proposizione del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo,

emesso su richiesta di ente previdenziale per crediti aventi ad oggetto contributi omessi e relative sanzioni, anche mediante utilizzo del servizio postale ai fini del deposito del ricorso nella cancelleria del giudice competente, diversamente da quanto consentito per l'opposizione a sanzione amministrativa dall'art. 22, l. n. 689 del 1981 [Sanzioni amministrative 1], come dichiarato costituzionalmente illegittimo. Deve, infatti, escludersi che questo ultimo procedimento sia assimilabile a quello di opposizione a decreto ingiuntivo in relazione alle somme dovute per violazioni delle disposizioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, se non quanto alle violazioni che vi danno rispettivamente luogo (*C. cost. 9 febbraio 2007, n. 34*);

- in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 165, 645 e 647, nella parte in cui fanno gravare sull'opponente a decreto ingiuntivo l'onere di costituirsi in un termine eccessivamente breve nel caso di abbreviazione dei termini, considerato, da un lato, che è lo stesso opponente a porre le premesse per la sua costituzione nel termine ridotto, avvalendosi della facoltà di dimidiare il termine di comparizione del debitore ingiunto, e, pertanto, deve essere consapevole del particolare onere di diligenza connesso a tale scelta e delle conseguenze che le norme processuali collegano alla tardiva costituzione in giudizio e, dall'altro, che la sussistenza di uno sbilanciamento nella disciplina di tali termini non determina una posizione di disuguaglianza processuale, ma, al più, una compromissione della eutimìa del sistema, la cui modifica non può che essere rimessa all'opera del legislatore (*C. cost. 8 febbraio 2008, n. 18*).

È manifestazione inammissibile (*in riferimento agli artt. 24 e 97 Cost.*), poiché prospetta profili che esorbitano dal sindacato della Corte, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 645<sup>2</sup>, in quanto consente al debitore ingiunto un'opposizione che, trattata con il rito ordinario e con i tempi della giustizia civile, opera la via di una lunghissima dilazione dell'adempimento, atteso che tale questione, a prescindere dai dubbi sulla sua tempestività, nei termini in cui il giudice *a quo* l'ha proposta, si risolve nel generico auspicio di un giudizio di opposizione che non sia caratterizzato dai tempi lunghi dell'ordinario processo, ma abbia connotati di maggior snellezza e celerità, il cui scioglimento sfugge al sindacato della Corte costituzionale, essendo riservato al Parlamento (*C. cost. 4 novembre 1987, n. 380*). Nota 2, art. 641.

**646. Opposizione ai decreti riguardanti i crediti di lavoro.** (1) - Quando il decreto è stato pronunciato per crediti dipendenti da rapporti individuali di lavoro [409 ss.], entro cinque giorni dalla notificazione l'atto di opposizione deve essere denunciato a norma dell'articolo 430 all'associazione sindacale legalmente riconosciuta alla quale appartiene l'opponente.

In tale caso il termine per la comparizione in giudizio decorre dalla scadenza del ventesimo giorno successivo a quello della notificazione dell'opposizione [645].

Durante il corso del termine stabilito per il tentativo di conciliazione, l'opponente può

chiedere con ricorso al giudice (2) la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto. Il giudice provvede con decreto, che, in caso di accoglimento dell'istanza, deve essere notificato alla controparte.

(1) Articolo privo di oggetto, a seguito dell'abrogazione dell'ordinamento corporativo.

(2) Le parole «al giudice» sono state così sostituite [alle parole: «al pretore o al presidente»], con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 101, Ordinamento giudiziario [7].

**647. Esecutorietà per mancata opposizione.** - Se non è stata fatta opposizione [645] nel termine stabilito [641], oppure l'opponente non si è costituito [165], il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo [655 ss.] (1). Nel primo caso il giudice deve ordinare che sia rinnovata la notificazione, quando risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza del decreto [643] (2).

Quando il decreto è stato dichiarato esecutivo a norma del presente articolo, l'opposizione non può essere più proposta né seguita, salvo il disposto dell'articolo 650, e la cauzione eventualmente prestata [642] è liberata (3) (4).



GD 02/8/90

(1) Il primo periodo del comma è stato così sostituito con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 102, Ordinamento giudiziario [7].

Il testo originario del periodo era così formulato: «Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l'opponente non si è costituito, il conciliatore [con decorrenza dal 1° maggio 1995: giudice di pace], il pretore o il presidente, su istanza anche verbale del ricorrente, dichiara esecutivo il decreto».

(2) Non è fondata (*in riferimento all'art. 24<sup>2</sup> Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 647, nella parte in cui non prevede la possibilità della riasunzione del processo, quando la tempestiva costituzione dell'opponente, a seguito della notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, non abbia potuto avere luogo per la sopravvenuta morte del procuratore o comunque per causa di forza maggiore (*C. cost. 22 giugno 1976, n. 141*).


Non integra una ipotesi di caso fortuito o forza maggiore la negligenza dell'ufficiale giudiziario che abbia reso impossibile la tempestiva costituzione dell'opponente a decreto ingiuntivo. Per difetto di rilevanza, pertanto, è manifestamente inammissibile, in riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 647<sup>2</sup>, nella parte in cui prevede che l'opposizione non possa essere più proposta né seguita nel caso di mancata o tardiva costituzione in giudizio dell'opponente per caso fortuito o di forza maggiore (*C. cost. 6 febbraio 2002, n. 18*).

(3) Non è fondata (*in riferimento agli artt. 3 e 24*


*Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 647<sup>2</sup>, nella parte in cui, in caso di mancata o tardiva costituzione in giudizio dell'opponente, preclude la possibilità di riproporre l'opposizione a decreto ingiuntivo anche nel caso in cui sia ancora pendente il termine per l'opposizione e l'improcedibilità non sia stata dichiarata, atteso che la disposizione impugnata condiziona il decreto di esecutività solo alla mancata opposizione nel termine stabilito, senza alcun riferimento al preteso divieto di riproporre l'opposizione prima che sia scaduto il termine fissato nel decreto: deve, infatti, ammettersi la rinnovabilità dell'opposizione in relazione sia a un vizio dell'atto di opposizione in sé considerato, sia alla mancata o intempestiva costituzione in giudizio dell'opponente (*C. cost. 6 febbraio 2002, n. 18*).

(4) *C. cost. 8 febbraio 2008, n. 18*, nota 3, art. 645.

**648. Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione.** - Il giudice istruttore, se l'opposizione [645] non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, con ordinanza non impugnabile [177], l'esecuzione provvisoria del decreto [655], qualora non sia già stata concessa a norma dell'articolo 642. Il giudice concede l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali (1) (2).

Deve in ogni caso concederla, se la parte che l'ha chiesta offre cauzione [119] per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni .



 Comma costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui dispone che nel giudizio di opposizione il giudice istruttore, se la parte che ha chiesto l'esecuzione provvisoria del decreto d'ingiunzione offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni, debba e non già possa concederla solo dopo aver deliberato gli elementi probatori di cui all'articolo 648, primo comma, e la corrispondenza della offerta cauzione all'entità degli oggetti indicati nel secondo comma dello stesso art. 648 (*C. cost. 4 maggio 1984, n. 137*).

(1) L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 9, d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

(2) Non è fondata (*in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 648, nella parte in cui prevede la non impugnabilità, e conseguentemente la non revocabilità e la non modificabilità dell'ordinanza che concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto (*C. cost. 8 marzo 1996, n. 65*) così creando una situazione di ingiustificata disparità di trattamento delle parti del processo di opposizione a decreto ingiuntivo rispetto alle parti del processo di opposizione all'esecuzione, nel quale, alla stregua del novellato art. 624 c.p.c., è ammesso il reclamo avverso l'ordinanza di sospensione del processo

esecutivo, atteso che la comune natura latamente cautelare dei provvedimenti posti a confronto non impone affatto, né in base all'art. 3 né in base all'art. 24 Cost., una comune disciplina quanto ai rimedi utilizzabili contro ciascuno di essi (C. cost. 20 luglio 2007, n. 306).

È manifestamente infondata (in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 648<sup>1</sup>, nella parte in cui consentirebbe al giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, in caso di opposizione non fondata su prova scritta, di emanare ordinanza di provvisoria esecutorietà del decreto prescindendo da qualsiasi valutazione di *periculum in damnum* nonché dall'accertamento del *fumus boni iuris* della prova del creditore istante (C. cost. 25 maggio 1989, n. 295).

È manifestamente inammissibile (in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.) la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 648<sup>1</sup> e 216<sup>1</sup> nella parte in cui la prima norma consente al giudice istruttore di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo pur se l'opposizione sia fondata su prova scritta costituita da scrittura proveniente dal creditore ingiungente che l'abbia disconosciuta, atteso che tale questione si risolve in interposizione delle norme impugnate, che non coinvolge sospetti d'incostituzionalità (C. cost. 4 novembre 1987, n. 379).

**649. Sospensione dell'esecuzione provvisoria.** - Il giudice istruttore, su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile [177], sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto concessa a norma dell'articolo 642 [650] (1).



(1) Non è fondata (in riferimento all'art. 24 Cost.) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 [e dell'art. 642], nella parte in cui consente al giudice istruttore dell'opposizione al decreto ingiuntivo soltanto di sospendere e non di revocare la provvisoria esecuzione del decreto stesso, atteso che il sistema assicura alle parti una reale «parità delle armi», attraverso la concessione di strumenti di segno opposto, ma di identica natura interinale, sia quanto a presupposti di concessione, sia quanto a stabilità nel corso del processo, quali quelli accordati dagli artt. 648 e 649 c.p.c. (C. cost. 17 giugno 1996, n. 200).

È manifestamente inammissibile (in riferimento all'art. 111<sup>1</sup>e<sup>2</sup> Cost. come modificato da l. cost. n. 2 del 1999):

- la questione di legittimità costituzionale dell'art. 649, nella parte in cui non prevede che il giudice istruttore possa revocare *ex tunc* (oltre che sospendere *ex nunc*) la clausola di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto concessa *inaudita altera parte* ai sensi dell'art. 642. La questione, infatti, è irrilevante atteso che il giudice *a quo* ha adottato in via interinale un provvedimento di sospensione nelle more della decisione della Corte costituzionale, riservandosi in caso di accoglimento della questione di esaminare l'istanza di revoca *ex tunc* con la caducazione degli effetti, senza considerare che la sospensione è un provvedimento non modificabile né revocabile, sicché, pertanto, una eventuale pronunzia del giudice delle leggi non avrebbe alcuna rilevanza nel giudizio *a quo* (C. cost. 15 maggio 2001, n. 134);

- la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 642, 655 e 649 nella parte in cui consente al creditore, sulla base della provvisoria esecuzione, di iscrivere sui beni dell'ingiunto ipoteca giudiziale, facendone permanere gli effetti pregiudizievoli a carico del debitore anche nel caso in cui questi abbia immediatamente fornito notevoli elementi di fondatezza della sua opposizione, considerato che l'ordinanza di remissione non denuncia l'art. 2884 c.c. secondo cui l'ipoteca giudiziale può essere cancellata solo a seguito di un giudicato o di altro provvedimento definitivo (C. cost. 15 maggio 2001, n. 134).

**650. Opposizione tardiva.** - L'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto [641, 645, 647<sup>2</sup>], se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore [651] (1).

In questo caso l'esecutorietà può essere sospesa a norma dell'articolo precedente.

L'opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione [491].



GD 06/21/39

Comma costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non consente l'opposizione tardiva dell'intimato che, pur avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, non abbia potuto, per caso fortuito o forza maggiore, fare opposizione entro il termine fissato nel decreto (C. cost. 20 maggio 1976, n. 120).

(1) È manifestamente infondata (in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 650, nella parte in cui non consente l'opposizione tardiva per «comprovati motivi» collegati alla distanza nel territorio tra il luogo di notifica del decreto ingiuntivo e il luogo di notifica dell'atto di opposizione (C. cost. 3 marzo 1989, n. 97).

È manifestamente inammissibile (in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 650 nella parte in cui non prevede che possa spiegarsi opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ove il mancato rispetto del termine di venti giorni sia dipeso da negligenza o comunque dall'impedimento dell'ufficiale notificatore, tempestivamente adito dalla parte (C. cost. 21 luglio 1988, n. 855).

**651. Deposito per il caso di soccombenza.** (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 1, l. 18 ottobre 1977, n. 793. Abolizione del deposito per soccombenza nel processo civile.


**652. Conciliazione.** - Se nel giudizio di opposizione le parti si conciliano [185], il giudice, con ordinanza non impugnabile, dichiara o conferma l'esecutorietà del decreto [642, 648], oppure riduce la somma o la quantità a quella stabilita dalle parti. In quest'ultimo caso, rimane ferma la validità degli

atti esecutivi compiuti e dell'ipoteca iscritta [655; c.c. 2818], fino a concorrenza della somma o quantità ridotta. Della riduzione deve effettuarsi apposta annotazione nei registri immobiliari [c.c. 2872 ss.] (1).


(1) Comma così modificato dall'art. un., R.d. 20 aprile 1942, n. 504. Norme per il coordinamento del codice di procedura civile con il codice civile.

**653. Rigetto o accoglimento parziale dell'opposizione.** - Se l'opposizione è rigettata con sentenza passata in giudicato [324] o provvisoriamente esecutiva, oppure è dichiarata con ordinanza l'estinzione del processo [307], il decreto, che non ne sia già munito [642, 647, 648], acquista efficacia esecutiva [474].

Se l'opposizione è accolta solo in parte, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti [655] nei limiti della somma o della quantità ridotta [652].

Con la sentenza che rigetta totalmente o in parte l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso sulla base dei titoli aventi efficacia esecutiva in base alle vigenti disposizioni, il giudice liquida anche le spese e gli onorari del decreto ingiuntivo .




 Comma - così sostituito [recte: aggiunto] dall'art. 3, l. 10 maggio 1976, n. 385, Modifiche agli artt. 495, 641 e 653 c.p.c., relative alla conversione del pignoramento e al decreto di ingiunzione - costituzionalmente illegittimo (C. cost. 31 dicembre 1986, n. 303).

**654. Dichiarazione di esecutorietà ed esecuzione.** - L'esecutorietà non disposta con la sentenza o con l'ordinanza di cui all'articolo precedente è conferita con decreto del giudice che ha pronunciato l'ingiunzione (1) scritto in calce all'originale del decreto di ingiunzione [641, 643].

Ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione [643<sup>2</sup>] del decreto esecutivo; ma nel precetto [480] deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula [475<sup>3</sup>].

(1) Le parole «del giudice che ha pronunciato l'ingiunzione» sono state così sostituite [alle parole: «del

conciliatore [con decorrenza dal 1° maggio: giudice di pace, del pretore o del presidente], con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 103, Ordinamento giudiziario .

**655. Iscrizione d'ipoteca.** - I decreti dichiarati esecutivi a norma degli articoli 642, 647 e 648, e quelli rispetto ai quali è rigettata l'opposizione costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale [652, 653; c.c. 2818, 2836] (1).

(1) È manifestamente infondata (in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 655 nella parte in cui, disponendo che i decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi *ex art.* 642 costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, verrebbe a creare un meccanismo gravemente pregiudizievole per il debitore e per i terzi creditori di quest'ultimo in contrasto con il principio di uguaglianza e, per l'assenza del contraddittorio, con il diritto di difesa, atteso che nei procedimenti speciali, quale è quello dell'ingiunzione, al legislatore è consentito differenziare le forme della tutela giurisdizionale con riguardo alla particolarità del rapporto da regolare, per cui appare razionale, e del tutto conforme ai principi costituzionalmente invocati, il trattamento riservato al creditore nel rito monitorio ove si fa più intenso l'interesse pubblico alla protezione del credito (C. cost. 19 gennaio 1988, n. 37).

**656. Impugnazioni.** - Il decreto d'ingiunzione, divenuto esecutivo a norma dell'articolo 647, può impugnarsi per revocazione nei casi indicati nei nn. 1, 2, 5 e 6 dell'articolo 395 e con opposizione di terzo nei casi previsti nell'articolo 404, secondo comma.



## CAPO SECONDO

### Del procedimento per convalida di sfratto

**657. Intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione.** - Il locatore o il concedente può intimare al conduttore [c.c. 1571], all'affittuario coltivatore diretto [c.c. 1647], al mezzadro [c.c. 2141] o al colono [c.c. 2164] licenza per finita locazione, prima della scadenza del contratto, con la contestuale citazione [163] per la convalida, rispettando i termini prescritti dal contratto, dalla legge o dagli usi locali [c.c. 1574, 1596, 1616, 1630, 2143, 2165, 2923] (1).

Può altresì intimare lo sfratto, con la contestuale citazione per la convalida dopo la scadenza del contratto, se, in virtù del con-

tratto stesso o per effetto di atti o intimazioni precedenti, è esclusa la tacita riconduzione [c.c. 1596, 1597, 1603, 1630, 2143] (2).



GD 00/10/49

(1) Comma così modificato dall'art. un., R.d. 20 aprile 1942, n. 504, Norme per il coordinamento del codice di procedura civile con il codice civile.

(2) Non è fondata:

- in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 657, sotto il profilo che il locatore si troverebbe, nei confronti del locatario, in una posizione di privilegio, essendogli data la possibilità di ottenere, anzi tempo, attraverso la convalida della licenza, un titolo esecutivo (*C. cost. 19 giugno 1974, n. 171*);

- in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 657 ss., nella parte in cui, in caso di scadenza della locazione di immobile ad uso abitativo, esonerando il locatore dal provare la «giusta causa» del recesso, impediscono al conduttore di far valere le proprie esigenze abitative, e non consentono al giudice di valutare i contrapposti interessi delle parti (*C. cost. 28 luglio 1983, n. 252*).

È manifestamente infondata:

- in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 30, 31, 32, 41, 42 e 47 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 657 [e degli artt. 1, 3, 58 e 65, l. 27 luglio 1978, n. 392] che disciplina la locazione abitativa come contratto a tempo determinato, con la conseguenza che allo spirare del termine fissato cessa automaticamente il relativo rapporto, anche se in assenza di una «giusta causa» (*C. cost. 6 dicembre 1984, n. 274*);

- in riferimento agli artt. 2, 3, 41 e 42 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 657 [e degli artt. 1, 3, 58 e 65, l. 27 luglio 1978, n. 392], nella parte in cui attribuisce al locatore della facoltà di fruire della cessazione del contratto senza dover addurre una giusta causa, usufruendo della tutela giurisdizionale specifica (*C. cost. 13 dicembre 1985, n. 344*);

- in riferimento all'art. 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 657 [e degli artt. 1, 3, 58 e 65, l. 27 luglio 1978, n. 392], nella parte in cui consente il recesso dalla locazione alla scadenza del contratto senza prevedere una giusta causa anche allorché il locatore sia una pubblica amministrazione (*C. cost. 6 dicembre 1988, n. 1080*).

**658. Intimazione di sfratto per morosità.** - Il locatore può intimare al conduttore [c.c. 1571] lo sfratto con le modalità stabilite nell'articolo precedente anche in caso di mancato pagamento del canone di affitto alle scadenze [c.c. 1587 n. 2], e chiedere nello stesso atto l'ingiunzione di pagamento [633] per i canoni scaduti [664] (1) (2) (3).

Se il canone consiste in derrate [c.c. 1639,

2141, 2164] (4), il locatore deve dichiarare a norma dell'articolo 639 la somma che è disposto ad accettare in sostituzione [664, 666<sup>2</sup>, 669].



(1) Comma così sostituito dall'art. 6<sup>2</sup>, l. 30 luglio 1984, n. 399, Aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore.

(2) La morosità del conduttore nel pagamento dei canoni o degli oneri di cui all'articolo 5 può essere sanata in sede giudiziale per non più di tre volte nel corso di un quadriennio se il conduttore alla prima udienza versa l'importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal giudice.

Ove il pagamento non avvenga in udienza, il giudice, dinanzi a comprovate condizioni di difficoltà del conduttore, può assegnare un termine non superiore a giorni novanta.

In tal caso rinvia l'udienza a non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato.

La morosità può essere sanata, per non più di quattro volte complessivamente nel corso di un quadriennio, ed il termine di cui al secondo comma è di centoventi giorni, se l'inadempienza, protrattasi per non oltre due mesi, è conseguente alle precarie condizioni economiche del conduttore, insorte dopo la stipulazione del contratto e dipendenti da disoccupazione, malattie o gravi, comprovate condizioni di difficoltà.

Il pagamento, nei termini di cui ai commi precedenti, esclude la risoluzione del contratto (*art. 55 [Termine per il pagamento dei canoni scaduti], l. 27 luglio 1978, n. 392, Disciplina delle locazioni degli immobili urbani*).

(3) Quando l'affittuario viene convenuto in giudizio per morosità, il giudice, alla prima udienza, prima di ogni altro provvedimento, concede al convenuto stesso un termine non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni, per il pagamento dei canoni scaduti, i quali, con l'instaurazione del giudizio, vengono rivalutati, fin dall'origine, in base alle variazioni della lira secondo gli indici ISTAT e maggiorati degli interessi di legge. Il pagamento entro il termine fissato dal giudice sana a tutti gli effetti la morosità (*art. 46<sup>6</sup>, l. 3 maggio 1982, n. 203, Norme sui contratti agrari*).

(4) Nell'affitto di fondo rustico il canone è determinato e corrisposto in denaro (*art. 11 [come sostituito dall'art. 1, l. 10 dicembre 1973, n. 814], l. 12 giugno 1962, n. 567, Norme in materia di affitto dei fondi rustici*).

**659. Rapporto di locazione d'opera.** - Se il godimento di un immobile è il corrispettivo anche parziale di una prestazione d'opera [c.c. 2094, 2222] l'intimazione di licenza o di sfratto con la contestuale citazione per la

convalida, a norma degli articoli precedenti, può essere fatta quando il contratto viene a cessare per qualsiasi causa [667<sup>3</sup>; c.c. 2118, 2119] (1).

(1) Non è fondata (in riferimento agli artt. 2 e 3 *Cost.*) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 659 e 665, sotto il profilo della irrazionale disparità di trattamento in danno di soggetti che si trovano a godere di un immobile in dipendenza dell'attività di lavoro da essi svolta, rispetto alla generalità degli altri conduttori, atteso che solo i primi non possono beneficiare del regime di proroga legale (*C. cost.* 17 dicembre 1975, n. 238).

È manifestamente infondata (in riferimento agli artt. 3 e 25 *Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 659 nella parte in cui non prevede espressamente che le cause di lavoro introdotte con intimazione di sfratto per il rilascio dell'immobile di servizio debbano essere trattate sin dall'inizio e decise, anche nella fase monitoria, dal giudice del lavoro, quale giudice naturale, atteso che non essendo configurabile una questione di competenza tra giudici addetti alle diverse sezioni nelle quali si articola il medesimo ufficio giudiziario non può sussistere l'asserita lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge, né, per le stesse ragioni, può affermarsi la disparità di trattamento tra le parti convenute dinanzi ai diversi giudici, in quanto tale assunto sembra addirittura postulare l'incapacità del giudice adito di risolvere controversie aventi un oggetto in parte diverso da quello ordinariamente trattato (*C. cost.* 8 giugno 2001, n. 181).

**660. Forma dell'intimazione.** - Le intimazioni di licenza o di sfratto indicate negli articoli precedenti [657 ss.] debbono essere notificate a norma degli articoli 137 e seguenti, esclusa la notificazione al domicilio eletto [141].

Il locatore deve dichiarare nell'atto la propria residenza o eleggere domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito, altrimenti l'opposizione prevista nell'articolo 668 e qualsiasi altro atto del giudizio possono essergli notificati presso la cancelleria.

La citazione per la convalida, redatta a norma dell'articolo 125, in luogo dell'invito e dell'avvertimento al convenuto previsti nell'articolo 163, terzo comma, numero 7), deve contenere, con l'invito a comparire nell'udienza indicata, l'avvertimento che se non compare o, comparendo, non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto ai sensi dell'articolo 663 (1).

Tra il giorno della notificazione dell'intimazione e quello dell'udienza debbono intercorrere termini liberi non minori di venti

giorni. Nelle cause che richiedono pronta spedizione il giudice (2) può, su istanza dell'intimante, con decreto motivato, scritto in calce all'originale e alle copie dell'intimazione, abbreviare fino alla metà i termini di comparizione (1) (3).

Le parti si costituiscono depositando in cancelleria l'intimazione con la relazione di notificazione o la comparsa di risposta, oppure presentando tali atti al giudice in udienza (1).

Ai fini dell'opposizione e del compimento delle attività previste negli articoli da 663 a 666, è sufficiente la comparizione personale dell'intimato (1).

Se l'intimazione non è stata notificata in mani proprie [138], l'ufficiale giudiziario deve spedire avviso all'intimato dell'effettuata notificazione a mezzo di lettera raccomandata, e allegare all'originale dell'atto la ricevuta di spedizione (4).



(1) Comma inserito - con decorrenza dal 21 dicembre 1995 - dall'art. 8<sup>ter</sup>-*ter*, d.l. 21 ottobre 1995, n. 432, conv., con mod., dalla l. 20 dicembre 1995, n. 534, Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della l. 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo.

(2) La parola «giudice» è stata così sostituita [alla parola «pretore»] con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 105, Ordinamento giudiziario [7].

(3) È manifestamente infondata (in riferimento all'art. 24 *Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 660<sup>5</sup> (come modificato dalla l. 20 dicembre 1995, n. 534) nella parte in cui prevede che nel procedimento per convalida di sfratto le parti si costituiscono in giudizio depositando in cancelleria l'intimazione con la relazione di notificazione o la comparsa di risposta, oppure presentando tali atti al giudice in udienza così derogando ai termini di costituzione previsti per l'ordinario processo di cognizione, con violazione del diritto di difendersi in giudizio. Il contenuto della domanda, e i termini in cui essa è proposta dal locatore, infatti, sono già conosciuti dalla parte intimata con la citazione che gli è stata notificata e il termine di comparizione consente l'esercizio del diritto di difesa e, inoltre, rientra nella discrezionalità del legislatore l'articolazione del processo, con il limite della non irrazionalità, non valicato nell'ipotesi in esame, considerando la particolare disciplina del procedimento per convalida di sfratto (*C. cost.* 28 dicembre 1998, n. 448).

(4) Non è fondata (in riferimento agli artt. 3 e 24 *Cost.*) la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 140, 313<sup>2</sup> e 660, secondo cui nel procedimento dinanzi al pretore e al conciliatore fra il giorno della notificazione della domanda e quello della



comparizione devono intercorrere almeno tre giorni, se la notificazione avviene nella circoscrizione territoriale del giudice adito, sotto il profilo della esiguità di un tale termine (*C. cost. 30 aprile 1984, n. 121*).

È manifestamente infondata:

– in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 660 [e degli artt. 663<sup>1</sup>, 668] circa la mancata previsione nell'art. 660 di un obbligo d'indicare in citazione le conseguenze della mancata comparizione, atteso che il problema non è risolvibile se non tramite una pronuncia additiva, creatrice di un testo normativo suscettibile di molteplici, possibili, formulazioni quale può risultare esclusivamente all'attività legislativa (*C. cost. 21 gennaio 1988, n. 69*);

– in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 660, ultimo comma, nella parte in cui non esclude la necessità per l'ufficiale giudiziario di «spedire avviso all'intimato a mezzo di lettera raccomandata e allegare all'originale dell'atto la ricevuta di spedizione», nell'ipotesi in cui la notifica dell'atto di intimazione sia stata effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. (*C. cost. 17 gennaio 2000, n. 15*).

**661. Giudice competente.** (1) - Quando si intima la licenza o lo sfratto, la citazione a comparire [657] deve farsi inderogabilmente davanti al tribunale (2) del luogo in cui si trova la cosa locata [21, 28, 667] (3).



(1) Articolo così sostituito dall'art. 6<sup>3</sup>, l. 30 luglio 1984, n. 399, Aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore.

(2) La parola «tribunale» è stata così sostituita [alla parola «pretore»] con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 106, Ordinamento giudiziario [7].

(3) È manifestamente infondata (*in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale, dell'art. 661 inonché degli artt. 38<sup>3</sup> e 28], sotto il profilo che statuendo, per i procedimenti per convalida di sfratto, la competenza inderogabile del giudice del luogo in cui si trova la cosa locata, preclude al locatore di adire il giudice del foro convenzionalmente stabilito nel contratto, riservandogli un trattamento deteriore rispetto a quello fatto al conduttore, e menomandone il diritto di difesa (*C. cost. 30 dicembre 1987, n. 639*).

**662. Mancata comparizione del locatore.** - Gli effetti dell'intimazione cessano, se il locatore non comparisce all'udienza fissata nell'atto di citazione [312, 314; att. 56].



**663. Mancata comparizione o mancata opposizione dell'intimato.** - Se l'intimato non comparisce o comparendo non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto e dispone con ordinanza in calce alla citazione [657] l'apposizione su di essa della formula esecutiva [475]; ma il giudice deve ordinare che sia rinnovata la citazione, se risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza della citazione stessa o non sia potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore [668] (1).

Nel caso che l'intimato non sia comparso, la formula esecutiva ha effetto dopo trenta giorni dalla data della apposizione (2).

Se lo sfratto è stato intimato per mancato pagamento del canone [658], la convalida è subordinata all'attestazione in giudizio del locatore o del suo procuratore che la morosità persiste. In tal caso il giudice può ordinare al locatore di prestare una cauzione [119, 478, 668] (3).



GD 99/1770

(1) Non è fondata (*in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 663<sup>1</sup>, nella parte in cui dalla mancata comparizione dell'intimato fa derivare la convalida della licenza o dello sfratto (previa semplice dichiarazione del locatore di persistenza della morosità), mentre nel giudizio ordinario di cognizione la stessa mancata comparizione ha effetti ben diversi (*C. cost. 18 maggio 1972, n. 89*).

(2) Comma aggiunto dall'art. 5, l. 22 dicembre 1973, n. 841, Proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani e degli immobili destinati ad uso di albergo, pensione e locanda.

(3) Note 2 e 3, art. 658.

**664. Pagamento dei canoni.** - Nel caso previsto nell'articolo 658, il giudice adito [661] pronuncia separato decreto di ingiunzione [641 ss.] per l'ammontare dei canoni scaduti e da scadere fino all'esecuzione dello sfratto, e per le spese relative all'intimazione.

Il decreto è steso in calce ad una copia dell'atto di intimazione presentata dall'istante, da conservarsi in cancelleria.

Il decreto è immediatamente esecutivo [474], ma contro di esso può essere proposta opposizione a norma del capo precedente [645 ss.]. L'opposizione non toglie efficacia all'avvenuta risoluzione del contratto.

**665. Opposizione, provvedimenti del giudice.** - Se l'intimato comparisce e oppone eccezioni non fondate su prova scritta [c.c. 2699 ss.], il giudice, su istanza del locatore, se non sussistano gravi motivi in contrario, pronuncia ordinanza non impugnabile di rilascio, con riserva delle eccezioni del contenuto [667] (1).

L'ordinanza è immediatamente esecutiva, ma può essere subordinata alla prestazione di una cauzione per i danni e le spese [119, 478; att. 86].

(2)



(1) Non è fondata (in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 665 sotto il profilo che porrebbe il conduttore in posizione di disparità, rispetto alla posizione del convenuto in un ordinario processo di cognizione avente ad oggetto la risoluzione del contratto di locazione, atteso che limita la prova delle eccezioni a quella scritta e sancisce la non impugnabilità e, quindi, l'irrevocabilità - sino alla conclusione del successivo giudizio merito - del provvedimento di sfratto emanato previa cognizione del tutto sommaria (C. cost. 27 giugno 1973, n. 94).

È manifestamente infondata (in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 665, nella parte in cui prevede l'emissione di un'ordinanza non impugnabile di rilascio immediatamente esecutiva, nel caso in cui l'opposizione dell'intimato non sia fondata su prova scritta (C. cost. 27 giugno 1989, n. 367).

(2) Comma abrogato dall'art. un., R.d. 20 aprile 1942, n. 504. Norme per il coordinamento del codice di procedura civile con il codice civile.

**666. Contestazione sull'ammontare dei canoni.** - Se è intimato lo sfratto per mancato pagamento del canone [658], e il convenuto nega la propria morosità contestando l'ammontare della somma pretesa, il giudice può disporre con ordinanza il pagamento della somma non controversa e concedere all'uopo al convenuto un termine non superiore a venti giorni [667].

Se il conduttore non ottempera all'ordine di pagamento, il giudice convalida l'intimazione di sfratto e, nel caso previsto nell'articolo 658, pronuncia decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni [641].

**667. Mutamento del rito.** (1) (2) - Pronunciati i provvedimenti previsti dagli articoli 665 e 666, il giudizio prosegue nelle forme del rito speciale, previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'articolo 426.



(1) Articolo così sostituito - con decorrenza dal 30 aprile 1995 - dall'art. 73, l. 26 novembre 1990, n. 353, e, in precedenza, sostituito (con altra formulazione) ai commi 1 e 2 dall'art. 64, l. 30 luglio 1984, n. 399. Aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore.

Per effetto dell'art. 6<sup>4</sup>, l. 30 luglio 1984, n. 399, il testo dell'articolo era così formulato: «(Decisione del merito). Per la pronuncia dei provvedimenti previsti nei due articoli precedenti è sempre competente il pretore adito, davanti al quale il giudizio prosegue per la decisione del merito, se la causa è di sua competenza.


Se, anche in dipendenza delle eccezioni opposte dal convenuto, la causa eccede la competenza del pretore adito, questi rimette le parti al giudice competente e fissa un termine perentorio per la riassunzione della causa.

Nel caso previsto nell'articolo 659, se la controversia riguarda uno dei rapporti indicati nei nn. 1, 2 e 3 dell'articolo 429, il termine per la riassunzione non può essere inferiore a venti giorni, e la parte interessata deve provvedere alla denuncia all'associazione sindacale a norma dell'articolo 430 entro cinque giorni dall'ordinanza di rimessione.

(2) Per il regime transitorio, art. 90, Procedura civile

□.

**668. Opposizione dopo la convalida.**

- Se l'intimazione di licenza o di sfratto è stata convalidata in assenza dell'intimato [663] questi può farvi opposizione [665] provando di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore [660<sup>2</sup>]  (1).


Se sono decorsi dieci giorni dall'esecuzione [608<sup>2</sup>], l'opposizione non è più ammessa, e la cauzione, prestata a norma dell'articolo 663 secondo comma [ora: terzo], è liberata.

L'opposizione si propone davanti al tribunale (2) nelle forme prescritte per l'opposizione al decreto d'ingiunzione [645 ss.], in quanto applicabili (3).

L'opposizione non sospende il processo esecutivo [623 ss.], ma il giudice, con ordinanza non impugnabile, può disporre la sospensione per gravi motivi imponendo,

quando lo ritiene opportuno, una cauzione all'opponente [119; att. 86].



 Comma costituzionalmente illegittimo limitatamente alla parte in cui non consente la tardiva opposizione all'intimato che, pur avendo avuto conoscenza della citazione, non sia potuto comparire all'udienza per caso fortuito o forza maggiore (*C. cost. 18 maggio 1972, n. 89*).

Sono costituzionalmente illegittimi, altresì:

– l'art. 404, nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo, avverso l'ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione, emanata per mancata comparizione dell'intimato o per la mancata opposizione dell'intimato pur comparso (*C. cost. 7 giugno 1984, n. 167*);

– l'art. 404, nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo, avverso l'ordinanza di sfratto per morosità (*C. cost. 25 ottobre 1985, n. 237*);

– l'art. 395, prima parte e n. 4, nella parte in cui non prevede la revocazione per errore di fatto avverso i provvedimenti di convalida di sfratto o licenza per finita locazione, emessi in assenza o in mancanza di opposizione dell'intimato (*C. cost. 20 dicembre 1989, n. 558*);

– l'art. 395, prima parte, e n. 4, nella parte in cui non prevede la revocazione per errore di fatto per i provvedimenti di convalida di sfratto per morosità emessi in assenza o in mancanza di opposizione dell'intimato (*C. cost. 20 dicembre 1989, n. 558*).

(1) Non è fondata:

– in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 668<sup>1</sup>, nella parte in cui prevede che se l'intimato non compare o comparando non si oppone il giudice convalida la licenza o lo sfratto (*C. cost. 18 maggio 1972, n. 89*);

– in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 668 nella parte in cui prevede una disparità di trattamento nell'esercizio del diritto di difesa tra il convenuto contumace in giudizio di cognizione ordinario ed il convenuto in procedimento di convalida che, per opporsi tardivamente, deve fornire la prova di un impedimento dovuto a caso fortuito o forza maggiore (o dell'irregolarità della notifica), tenuto presente che è consentito al legislatore di differenziare i modi della tutela giurisdizionale, onde adeguarli al conseguimento delle formalità del procedimento speciale disciplinato (tra cui quella di rapida definizione del giudizio alla restituzione del bene locato evitando l'abuso del diritto di difesa), per cui non è confrontabile la situazione regolata dall'art. 668 (seguendo l'opposizione tardiva ad un procedimento di convalida immediatamente esecutivi, che conclude il procedimento speciale) con l'istituto della rimessione in termini del contumace ex art. 294 risultando giustificato il maggior rigore della regolamentazione dell'opposizione tardiva in vista della peculiarità della situazione (*C. cost. 22 dicembre 1980, n. 185*).

È manifestamente infondata (*in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.*), la questione di legittimità costituzionale dell'art. 668, sotto il profilo che al conduttore che non abbia avuto conoscenza della notifica dell'intimazione per caso fortuito o forza maggiore, è riservato un tratta-

mento deteriore rispetto a colui che, tempestivamente presentatosi all'udienza, ha facoltà di chiedere di poter sanare la morosità, mentre il primo intimato non può avvalersi, in sede di opposizione tardiva, dell'art. 55, l. 27 luglio 1978, n. 392, atteso che, in realtà, l'opposizione dopo la convalida, di cui all'art. 668, è rimedio dato a tutela di chi, per irregolarità della notifica, caso fortuito o forza maggiore non abbia avuto conoscenza dell'intimazione, ovvero (secondo quanto sancito dalla Corte con la sentenza n. 89 del 1972) di chi, per gli ultimi due motivi, non sia potuto comparire all'udienza di convalida pur avendo avuto conoscenza dell'intimazione stessa, per cui una volta accertati i presupposti di ammissibilità dell'opposizione tardiva e venuta meno l'ordinanza di convalida, si dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il conduttore ben può *in limine litis* avvalersi della facoltà di sanare la morosità (*C. cost. 18 dicembre 1987, n. 572*).

(2) La parola «tribunale» è stata così sostituita [alla parola «pretore»] con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 106, Ordinamento giudiziario [7].

(3) Comma così sostituito dall'art. 6<sup>5</sup>, l. 30 luglio 1984, n. 399, Aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore.

**669. Giudizio separato per il pagamento di canoni.** - Se nel caso previsto nell'articolo 658 il locatore non chiede il pagamento dei canoni, la pronunzia sullo sfratto risolve la locazione, ma lascia impregiudicata ogni questione sui canoni stessi.

## CAPO TERZO

### Dei procedimenti cautelari (1) (2)

(1) Nel senso che il mancato espletamento del tentativo di conciliazione non preclude, nelle materie indicate dall'art. 409 c.p.c., la concessione di provvedimenti cautelari, art. 412-bis<sup>8</sup>.

(2) Non è fondata (*in riferimento all'art. 3 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2668 nella parte in cui non assoggetta la trascrizione della domanda giudiziale (che ad avviso del remittente sarebbe una misura cautelare) alla disciplina del procedimento cautelare uniforme di cui agli artt. 669-bis e ss. c.p.c., anche quando, nel corso del processo, la domanda trascritta appaia infondata, con lesione del principio di eguaglianza sotto il profilo della irragionevole diversità di disciplina in punto di stabilità fra gli ordinari provvedimenti cautelari e la trascrizione della domanda giudiziaria. La trascrizione della domanda giudiziale, infatti, è attuata direttamente dalla parte, senza la mediazione di un provvedimento deliberativo del giudice, mentre la disciplina del procedimento cautelare uniforme postula invece che la misura sia concessa dal giudice e l'art. 669-*quaterdecies* c.p.c. ammette l'applicabilità di tale disciplina alle misure cautelari regolate dal codice civile ma esige all'uopo il requisito della compatibilità. Comunque, il remittente non considera che la trascrizione della domanda giudiziale tende, anche, conformemente alla sua funzione tipica di pubblicità notizia, a tutelare

i terzi e questa particolare funzione della trascrizione della domanda, che ha natura sostanziale e non mira a tutelare la parte del giudizio di merito, non è riconducibile alla tutela cautelare di cui agli artt. 669-bis e ss. c.p.c. (*C. cost. 6 dicembre 2002, n. 52/3*).

#### SEZIONE PRIMA

### Dei procedimenti cautelari in generale

#### (1) (2) (3)

(1) Sezione inserita - con decorrenza dal 1° gennaio 1993 - dall'art. 74, l. 26 novembre 1990, n. 353.

(2) Per il regime transitorio, art. 4<sup>o</sup>, Procedura civile [2].

(3) La tutela cautelare, in quanto preordinata ad assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale, è uno strumento fondamentale e inerente a qualsiasi sistema processuale. Di conseguenza, la giurisdizione cautelare è sempre esclusa dalla soggezione ai tentativi di conciliazione che possano essere previsti dalla legge. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1<sup>o</sup>, della l. 31 luglio 1997, n. 249, che prevede che, per le controversie fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure fra soggetti autorizzati o destinatari di licenze fra loro, «non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro 30 giorni dalla proposizione dell'istanza» all'Autorità garante per le comunicazioni. Questa norma, infatti, deve essere interpretata nel senso che il mancato espletamento del prescritto tentativo di conciliazione non preclude la concessione di provvedimenti cautelari (*C. cost. 30 novembre 2007, n. 40/3*).

**669-bis. Forma della domanda.** - La domanda si propone con ricorso [125] depositato nella cancelleria del giudice competente [669-ter, 669-quater, 669-quinquies] (1).

GD 07/23/19

(1) La questione di legittimità costituzionale di una norma attributiva della giurisdizione al giudice amministrativo, entrata in vigore nella pendenza avanti al giudice ordinario di un procedimento cautelare *ante causam* (nel corso del quale è sollevata la questione medesima) non è di per sé inammissibile per irrilevanza, per non essere tale norma in questo applicabile, in quanto il giudice rimettente, in forza dell'art. 5 c.p.c., avrebbe conservato la giurisdizione attribuitagli dalla normativa vigente al momento della proposizione della domanda. Non è, infatti, implausibile che la norma denunciata, modificativa della giurisdizione, possa comunque essere rilevante in quanto il provvedimento cautelare eventualmente concesso potrebbe essere destinato alla inefficacia per l'impossibilità di promuovere il giudizio di merito (*C. cost. 27 aprile 2007, n. 140*).

**669-ter. Competenza anteriore alla causa.** - Prima dell'inizio della causa di merito la

domanda si propone al giudice competente a conoscere del merito [8 ss., 18 ss.] (1).

Se competente per la causa di merito è il conciliatore [ora: giudice di pace] (2), la domanda si propone al tribunale (3) (4).

Se il giudice italiano non è competente a conoscere la causa di merito, la domanda si propone al giudice, che sarebbe competente per materia o valore, del luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento cautelare [669-quater<sup>2</sup>; 669-duodecies, 677, 678, 679].

A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio [latt. 36] e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale [o al pretore dirigente (5)] il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento [168-bis].



(1) È manifestamente inammissibile (*in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 383 [nonché degli artt. 669-ter, quater e quinquies], sotto il profilo che tali norme non permetterebbero di individuare con esattezza il giudice cui rivolgere richiesta di provvedimento cautelare, durante la pendenza del giudizio di cassazione, atteso che, diversamente da quanto argomentato dal rimettente, il sistema di norme impugnate consente, mediante i vari strumenti interpretativi, di individuare con certezza il giudice competente a conoscere delle richieste di misure cautelari durante la pendenza del giudizio di cassazione (*C. cost. 20 dicembre 1996, n. 40/5*).

(2) In tutte le disposizioni di legge in cui vengono usate le espressioni «conciliatore», «giudice conciliatore» e «vice conciliatore» ovvero «ufficio di conciliazione», queste debbono intendersi sostituite rispettivamente con le espressioni «giudice di pace» e «ufficio del giudice di pace» (art. 39 [Coordinamento], Giudice di pace [1]).

(3) La parola «tribunale» è stata così sostituita [alla parola «pretore»] con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 107, Ordinamento giudiziario [7].

(4) È manifestamente infondata (*in riferimento agli artt. 3, 97, 101, 106 e 107 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 669-ter<sup>2</sup>, nella parte in cui prescrive che se competente per la causa di merito è il giudice di pace, la domanda si propone al pretore, atteso che il legislatore, nell'escludere in materia di procedimento cautelare uniforme la competenza del giudice di pace non ha travalicato il limite della ragionevolezza imposto al suo potere di conformare il processo, tanto più in quanto il giudice di pace decide secondo equità il merito delle cause il cui valore non eccede lire due milioni, attività, questa, ben difficilmente conciliabile con l'apprezzamento del *fumus boni iuris* (*C. cost. 14 marzo 1997, n. 63*).

È manifestamente inammissibile (*in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 383 [nonché degli artt. 669-ter, quater e quinquies], sotto il profilo che tali norme non permetterebbero di individuare con esattezza il giudi-

ce cui rivolgere richiesta di provvedimento cautelare, durante la pendenza del giudizio di cassazione, atteso che, diversamente da quanto argomentato dal rimettente, il sistema di norme impugnate consente, mediante i vari strumenti interpretativi, di individuare con certezza il giudice competente a conoscere delle richieste di misure cautelari durante la pendenza del giudizio di cassazione (*C. cost.* 20 dicembre 1996, n. 404).

(5) Le parole «o al pretore dirigente» sono state soppresse, con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 107, Ordinamento giudiziario [7].

**669<sup>quater</sup>. Competenza in corso di causa.** - Quando vi è causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa [688<sup>2</sup>].

Se la causa pende davanti al tribunale la domanda si propone all'istruttore oppure, se questi non è ancora designato [168-*bis*] o il giudizio è sospeso [295, 296] o interrotto [300, 301], al presidente, il quale provvede ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 669-*ter*.

Se la causa pende davanti al conciliatore [ora: giudice di pace] (1), la domanda si propone al tribunale (2).

In pendenza dei termini per proporre l'impugnazione [325, 326] la domanda si propone al giudice che ha pronunciato la sentenza (3).

Se la causa pende davanti al giudice straniero, e il giudice italiano non è competente a conoscere la causa di merito, si applica il terzo comma dell'articolo 669-*ter* [Convenzione di Bruxelles [1], 24; Diritto internazionale privato [1], 10].

Il terzo comma dell'articolo 669-*ter* si applica altresì nel caso in cui l'azione civile è stata esercitata o trasferita nel processo penale [c.p.p. 75 ss.], salva l'applicazione del comma 2 dell'articolo 316 del codice di procedura penale.



(1) In tutte le disposizioni di legge in cui vengono usate le espressioni «conciliatore», «giudice conciliatore» e «vice conciliatore» ovvero «ufficio di conciliazione», queste debbono intendersi sostituite rispettivamente con le espressioni «giudice di pace» e «ufficio del giudice di pace» (art. 39 [Coordinamento], Giudice di pace [1]).

(2) La parola «tribunale» è stata così sostituita [alla parola «pretore»], con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 106, Ordinamento giudiziario [7].

(3) *C. cost.* 20 dicembre 1996, n. 405, nota 1, art. 669-*ter*.

**669<sup>quinquies</sup>. Competenza in caso di clausola compromissoria, di compro-**

**messo o di pendenza del giudizio arbitrale.** - Se la controversia è oggetto di clausola compromissoria [808] o è compromessa in arbitri [807] anche non rituali [808-*ter*] (1) o se è pendente il giudizio arbitrale, la domanda si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito [669-*ter*<sup>1</sup>, 818].



(1) Le parole «anche non rituali» sono state inserite - con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e applicabile «ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore») - dall'art. 2<sup>3</sup>, lett. e-*bis*), d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80.

In precedenza l'articolo era così formulato: **«669-*quinquies*. Competenza in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza del giudizio arbitrale.** - Se la controversia è oggetto di clausola compromissoria o è compromessa in arbitri o se è pendente il giudizio arbitrale, la domanda si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito».

**669<sup>sexies</sup>. Procedimento.** - Il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto [669-*terdecies*<sup>1</sup>], e provvede con ordinanza all'accoglimento [669-*octies*] o al rigetto della domanda [669-*septies*].

Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato [135] assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni assegnando all'istante un termine perentorio [152] non superiore a otto giorni per la notificazione [137] del ricorso e del decreto. A tale udienza il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto (1).

Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero [142], i termini di cui al comma precedente sono triplicati (1).



(1) Nota 6, art. 142.

**669-septies. Provvedimento negativo.** - L'ordinanza di incompetenza non preclude la riproposizione della domanda. L'ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione dell'istanza per il provvedimento cautelare quando si verificano mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto (1).

Se l'ordinanza di incompetenza o di rigetto è pronunciata prima dell'inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare [91] (2).

• **La condanna alle spese è immediatamente esecutiva [474] ed è opponibile ai sensi degli articoli 645 e seguenti in quanto applicabili, nel termine perentorio di venti giorni dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione [136].**



GD 01/30/34

(1) Non è fondata (in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 669-septies, 669-octies e 669-duodecies [nonché degli artt. 1 e 2, l. 12 giugno 1990, n. 146], nella parte in cui impediscono al giudice civile, investito di un procedimento cautelare e urgente, di decidere allo stato degli atti nel caso di astensione dei procuratori delle parti motivata da adesione a protesta collettiva indetta senza il rispetto della legislazione sullo sciopero nei pubblici servizi, atteso che la decisione allo stato degli atti sarebbe assunta in spregio della funzione dell'avvocato e con potenziale pregiudizio per la parte che ha ragione, qualora a favore di questa dovesse essere necessario un ulteriore apporto defensionale (C. cost. 27 maggio 1996, n. 171).

(2) È manifestamente infondata (in riferimento all'art. 3 Cost.), la questione di legittimità costituzionale dell'art. 669-septies<sup>2</sup>, nella parte in cui non prevede che il giudice possa provvedere sulle spese nel caso di pronuncia di rigetto o di dichiarazione di incompetenza sulla domanda di provvedimento cautelare proposto nel corso della causa di merito, atteso che in tema di condanna alle spese giudiziali vige la regola generale per cui essa è correlata alla chiusura del procedimento avanti al giudice (art. 91) e che di tale regola l'art. 669-septies, concernente la liquidazione delle spese in caso di rigetto della domanda cautelare *ante causam* rappresenta una applicazione in quanto, non essendo previsto alcun automatismo per l'inizio del giudizio di merito, il provvedimento di rigetto definisce il procedimento cautelare, mentre il provvedimento di rigetto della domanda cautelare proposta in corso di causa

non chiude il processo avanti al giudice e per tale ragione la decisione sulle spese relative alla domanda cautelare è rimessa al momento della definizione del giudizio di merito, per cui la censura di disparità di trattamento tra le due ipotesi è manifestamente infondata (C. cost. 23 luglio 2002, n. 384).

**669-octies. Provvedimento di accoglimento.** - L'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio [152] non superiore a sessanta giorni (1) per l'inizio del giudizio di merito, salva l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 669-novies (2) (3).

In mancanza di fissazione del termine da parte del giudice, la causa di merito deve essere iniziata entro il termine perentorio [152] di sessanta giorni (1).

Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione [136].

Per le controversie individuali relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, escluse quelle devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, il termine decorre dal momento in cui la domanda giudiziale è divenuta procedibile o, in caso di mancata presentazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione, decorsi trenta giorni (4).

Nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso [807] o di clausola compromissoria [808], la parte, nei termini di cui ai commi precedenti, deve notificare all'altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri [810] (5).

Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma dell'articolo 669-novies non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonché ai provvedimenti emessi a seguito di denuncia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell'articolo 688, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito (6).

• **L'estinzione [306 ss.] del giudizio di merito non determina l'inefficacia [669-novies] dei provvedimenti di cui al primo comma, anche**

quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa [669-*quater*] (6).

L'autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo [624<sup>3</sup>] (6).



(1) Termine così elevato - con decorrenza dal 1° marzo 2006, [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e applicabile «ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore») - dall'art. 2<sup>3</sup>, lett. *e-bis*<sup>2</sup>, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80 [in precedenza: trenta giorni].

(2) Non è fondata (*in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 669-*octies*<sup>1</sup>, nella parte in cui non preveda che, nel caso in cui la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di merito debba effettuarsi all'estero, il termine per l'inizio del giudizio di merito possa essere triplicato dal giudice che ha emesso l'ordinanza di accoglimento - in quanto - posto che con sentenza n. 69 del 1994 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, per violazione degli stessi predetti parametri, degli artt. 142<sup>3</sup>, 143<sup>3</sup> e 680<sup>1</sup>, nella parte in cui non prevedono che la notificazione all'estero si perfezioni, ai fini dell'osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 [note 3 e 4, art. 142]. Ne segue che il meccanismo della notificazione all'estero, sotto il suo aspetto funzionale, è stato definitivamente modificato dall'intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale, la quale assume una valenza generale poiché trascende la specifica fattispecie oggetto di quel giudizio e coinvolge il complessivo sistema notificatorio degli atti processuali risultante dagli artt. 142 e 143 delimitandone l'ambito di operatività, le modalità e i momenti di perfezionamento a seconda dei soggetti coinvolti e, soprattutto, a prescindere dal contenuto degli atti stessi e, quindi, la interpretazione dell'art. 669-*octies*, conforme all'intervento della Corte, consente di ritenere la norma denunciata immune dai prospettati vizi di incostituzionalità, in considerazione del fatto che la scissione soggettiva dei momenti di perfezionamento e di operatività della notificazione, ed il correlato principio di sufficienza del compimento di quelle formalità che non sfuggono alla disponibilità del notificante, elidono il supposto notevole aggravamento derivante dal segmento estero della notificazione a persona non residente né dimorante né domiciliata in Italia, facendo così ritenere il termine di 30 giorni congruo a soddisfare il diritto dell'attore ad un'adeguata e meditata predisposizione dell'atto introduttivo del giudice di merito, nel rispetto della generale esigenza di speditezza ontologicamente caratterizzante, anche nei suoi esiti, il procedimento cautelare uniforme (*C. cost. 22 ottobre 1996, n. 358*).

(3) Quanto al regime delle spese in caso di accogli-

mento della domanda possessoria, *C. cost. 14 novembre 2007, n. 379* [nota 4, art. 703].

(4) Comma inserito dall'art. 31, Giustizia amministrativa [7]. Le ultime parole (da «o» alla fine), sono state aggiunte dall'art. 19<sup>18</sup>, d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387.

(5) Comma aggiunto dall'art. 1, l. 5 gennaio 1994, n. 25, Nuove disposizioni in materia di arbitro e disciplina dell'arbitrato internazionale.

(6) Comma inserito - con decorrenza dal 1° marzo 2006, [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e applicabile «ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore») - dall'art. 2<sup>3</sup>, lett. *e-bis*<sup>2</sup>, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80.

**669-novies. Inefficacia del provvedimento cautelare.** - Se il procedimento di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui all'articolo 669-*octies*, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue [306], il provvedimento cautelare perde la sua efficacia [675].

In entrambi i casi, il giudice che ha emesso il provvedimento, su ricorso della parte interessata, convocate la parti con decreto [135] in calce al ricorso, dichiara, se non c'è contestazione, con ordinanza avente efficacia esecutiva [474], che il provvedimento è divenuto inefficace e dà le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente. In caso di contestazione l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento cautelare decide con sentenza provvisoriamente esecutiva [474], salva la possibilità di emanare in corso di causa i provvedimenti di cui all'articolo 669-*decies*.

Il provvedimento cautelare perde altresì efficacia se non è stata versata la cauzione [119; att. 86] di cui all'articolo 669-*undecies*, ovvero se con sentenza, anche non passata in giudicato [324], è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso. In tal caso i provvedimenti di cui al comma precedente sono pronunciati nella stessa sentenza o, in mancanza, con ordinanza a seguito di ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento [703<sup>1</sup>].

Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitro italiano o estero, il provvedimento cautelare, oltre che nei casi previsti nel primo e nel terzo comma, perde altresì efficacia:

1) se la parte che l'aveva richiesto non presenta domanda di esecutorietà in Italia della sentenza straniera o del lodo arbitrale [825] entro i termini eventualmente previsti

a pena di decadenza dalla legge o dalle convenzioni internazionali [art. 156-*bis*];

2) se sono pronunciati sentenza straniera, anche non passata in giudicato, o lodo arbitrale [824-*bis*] che dichiarino inesistente il diritto per il quale il provvedimento era stato concesso. Per la dichiarazione di inefficacia del provvedimento cautelare e per le disposizioni di ripristino si applica il secondo comma del presente articolo.



**669-*decies*. Revoca e modifica.** - Salvo che sia stato proposto reclamo ai sensi dell'articolo 669-*terdecies*, nel corso dell'istruzione il giudice istruttore della causa di merito [669-*octies*<sup>2</sup>] può, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si verificano mutamenti nelle circostanze [669-*septies*<sup>3</sup>] o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza (1).

Quando il giudizio di merito non sia iniziato o sia stato dichiarato estinto [306 ss.], la revoca e la modifica dell'ordinanza di accoglimento, esaurita l'eventuale fase del reclamo proposto ai sensi dell'articolo 669-*terdecies*, possono essere richieste al giudice che ha provveduto sull'istanza cautelare se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza (1).

Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitro, ovvero se l'azione civile è stata esercitata o trasferita nel processo penale [c.p.p. 75 ss.], i provvedimenti previsti dal presente articolo devono essere richiesti al giudice che ha emanato il provvedimento cautelare [669-*ter* ss.].



(1) Commi così sostituiti, all'originario comma 1 - con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e applicabile «ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore») - dall'art. 2<sup>a</sup>, lett. a-*bis*), d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80.

In precedenza il comma era così formulato: **669-*decies*. Revoca e modifica.** - Nel corso dell'istruzione il giudice istruttore della causa di merito può, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare anche se emesso anteriormente alla causa se si verificano mutamenti nelle circostanze.

**669-*undecies*. Cauzione.** - Con il provvedimento di accoglimento [669-*octies*] o di conferma [669-*terdecies*<sup>5</sup>] ovvero con il provvedimento di modifica [669-*decies*, 669-*terdecies*<sup>5</sup>] il giudice può imporre all'istante, valutata ogni circostanza, una cauzione per l'eventuale risarcimento dei danni [96<sup>2</sup>, 669-*novies*<sup>3</sup>].

**669-*duodecies*. Attuazione.** - Salvo quanto disposto dagli articoli 677 e seguenti in ordine ai sequestri, l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro avviene nelle forme degli articoli 491 e seguenti in quanto compatibili, mentre l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna [606], rilascio [608], fare o non fare [612] avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare il quale ne determina anche le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, dà con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti. Ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito.



**669-*terdecies*. Reclamo contro i provvedimenti cautelari.** - Contro l'ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare [624<sup>2</sup>, 669-*septies*, 669-*octies*, 669-*decies*, 669-*undecies*, 669-*duodecies*, 703] è ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore (1).

Il reclamo [contro i provvedimenti del pretore si propone al tribunale, quello] contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Quando il provvedimento cautelare è stato emesso dalla corte d'appello, il reclamo si propone ad altra sezione della stessa corte o, in mancanza, alla corte d'appello più vicina.



Il procedimento è disciplinato dagli articoli 737 e 738.

Le circostanze e i motivi [669-septies<sup>1</sup>, 669-decies<sup>1</sup>] sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il tribunale può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti [669-sexies<sup>1</sup>]. Non è consentita la rimessione al primo giudice [353, 354] (2).

Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile [177, n. 2] con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare (3).

Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento [669-duodecies]; tuttavia il presidente del tribunale o della corte investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione [119, 669-undecies].



GD 04/35/43

(1) Comma così sostituito - con decorrenza dal 1° marzo 2006, [per effetto dell'art. 39-quater, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e applicabile «ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore») - dall'art. 2<sup>3</sup>, lett. e-bis<sup>1</sup>, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80.

In precedenza il comma era così formulato: **«669-terdecies. Reclamo contro i provvedimenti cautelari.** - Contro l'ordinanza con la quale, prima dell'inizio o nel corso della causa di merito, sia stato concesso un provvedimento cautelare è ammesso reclamo nei termini previsti dall'articolo 739, secondo comma [comma dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non ammette il reclamo ivi previsto anche avverso l'ordinanza con cui sia stata rigettata la domanda di provvedimento cautelare (C. cost. 23 giugno 1994, n. 253)].»

(2) Comma inserito - con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-quater, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e applicabile «ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore») - dall'art. 2<sup>3</sup>, lett. e-bis<sup>1</sup>, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80.

(3) Non è fondata (in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.):

- nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 669-terdecies<sup>1</sup>, nella parte in cui non prevede la reclamabilità del provvedimento di rigetto dell'istanza cautelare per ragioni


di competenza, atteso che la sentenza n. 253 del 1994 della Corte costituzionale ha esteso il reclamo contro ogni provvedimento di diniego della invocata tutela cautelare senza possibilità di distinguere a seconda delle ragioni, di merito o di rito, ivi comprese quelle attinenti alla competenza, del diniego stesso (C. cost. 26 maggio 1995, n. 197);

- la questione di legittimità costituzionale dell'art. 669-terdecies, sotto il profilo che la norma, come integrata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 1994, escluderebbe la reclamabilità dell'ordinanza di rigetto della domanda di provvedimento possessorio, tenuto presente che, superati i dubbi sulla reclamabilità dei provvedimenti possessori interdittali, la norma non può non avere in materia possessoria la stessa portata risultante dalla sentenza additiva sopra indicata (C. cost. 11 dicembre 1995, n. 501);

- la questione di legittimità costituzionale dell'art. 669-terdecies, nella parte in cui non prevede la reclamabilità dinanzi alla corte d'appello dei provvedimenti cautelari emessi dal tribunale, sezione specializzata agraria, tenuto presente che lo stesso art. 669-terdecies offre all'interprete la possibilità di scegliere almeno tra due soluzioni, ciascuna delle quali ha già trovato conforto sia in dottrina che in giurisprudenza (la prima è quella che vede attribuita la competenza al giudice superiore, in analogia a quanto previsto nella prima parte dell'art. 669-terdecies<sup>2</sup>; l'altra consiste nell'attribuzione della competenza a un giudice diverso, ma equordinato, e cioè ad altra sezione dello stesso tribunale, o, in mancanza al tribunale più vicino, come indicato con riguardo ai provvedimenti cautelari della Corte d'appello) ed entrambe le soluzioni appaiono conformi ai principi costituzionali e compatibili col sistema (C. cost. 27 dicembre 1996, n. 421);


- la questione di legittimità costituzionale dell'art. 669-terdecies<sup>3</sup>, sotto il duplice profilo della irragionevolezza e della disparità di trattamento nonché con riferimento al principio dell'equivalenza nell'attribuzione dei mezzi processuali, in quanto non prevede l'esperibilità del reclamo avverso l'ordinanza resa *ante causam* con la quale, nel negare il provvedimento cautelare, si dichiara altresì la compensazione delle spese giudiziali, tenuto presente che la norma, da un lato, non crea una disparità di trattamento tra le parti del processo (essendo le stesse poste sullo stesso piano), dall'altro, che non può dirsi che la disposizione, se interpretata nel senso accolto dal giudice remittente, in contrasto con la prevalente dottrina e con parte della giurisprudenza, della irreclamabilità della (sola) compensazione delle spese processuali, sia irragionevole (tenuto presente che attraverso l'istituto del reclamo il legislatore ha inteso introdurre un generale mezzo di controllo dell'operato del giudice della cautela affidato a un giudice diverso e collegiale, che è investito del complessivo contenuto della domanda cautelare ed è titolare dei medesimi poteri conferiti al primo giudice, per cui il giudizio che s'instaura a seguito del reclamo è destinato a svolgersi sull'intero *thema decidendum* oggetto del procedimento cautelare e l'integrale devoluzione della controversia al giudice collegiale implica che il provvedimento da questi adottato venga a sostituire del tutto quello reclamato, e comporta, altresì, che il secondo giudice non sia limitato nella propria cognizione dai motivi dedotti dalle parti, con la conseguenza che sarebbe inconfigurabile un giudizio di reclamo circoscritto ad un solo punto della decisione

secondo l'ottica del giudizio di impugnazione) (*C. cost.* 17 marzo 1998, n. 65).

**669-*quaterdecies*. Ambito di applicazione.** - Le disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti previsti nelle sezioni II, III e V di questo capo, nonché, in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile [c.c. 146, 446, 1109, 1137, 2287, 2527] e dalle leggi speciali [Fallimento [I](#), 84<sup>3</sup>, 146, 151<sup>6</sup>, 195<sup>1</sup>] (1). L'articolo 669-*septies* si applica altresì ai provvedimenti di istruzione preventiva previsti dalla sezione IV di questo capo  (2).

GD 08/22/33



 Articolo costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede la reclamabilità del provvedimento di rigetto dell'istanza per l'assunzione preventiva dei mezzi di prova di cui agli articoli 692 e 696 dello stesso codice (*C. cost.* 16 maggio 2008, n. 144).

(1) Tra gli altri:

- artt. 81 ss., R.d. 29 giugno 1939, n. 1127, t.u. delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali;

- artt. 161 ss., l. 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

- art. 29, l. 24 dicembre 1969, n. 990, Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

(2) È manifestamente infondata (*in riferimento all'art. 3 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 669-*quaterdecies* nella parte in cui prevede l'applicazione integrale della disciplina regolatrice del procedimento cautelare uniforme anche ai procedimenti di denuncia di nuova opera (e di danno temuto). La asserita assimilabilità dei procedimenti enunciatori a quello possessorio, infatti, non comporta per il legislatore un vincolo, pena la manifesta irragionevolezza della disciplina, a regolarne in modo identico il rapporto con il giudizio di merito e, in particolare, a limitarne la libertà di variamente articolare, accentuandolo ovvero attenuandolo (come da ultimo il legislatore ha fatto con la legge n. 80 del 2005, nuovo comma 6 dell'art. 669), il rapporto di strumentalità dei provvedimenti interinali rispetto al giudizio di merito (*C. cost.* 7 ottobre 2005, n. 380).

## SEZIONE SECONDA Del sequestro (1) (2)

(1) Numero della sezione così sostituito - con decorrenza dal 1° gennaio 1993 - dall'art. 74, l. 26 novembre 1990, n. 353.

(2) In tema di sequestro di beni di Stati esteri, nota 1, art. 483.

**670. Sequestro giudiziario.** - Il giudice [672, 818] può autorizzare il sequestro giudiziario:

1) di beni mobili o immobili [c.c. 812], aziende [c.c. 2555] o altre universalità di beni [c.c. 816], quando ne è controversa la proprietà [c.c. 832] o il possesso [704; c.c. 1140], ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea [65 ss., 676];

2) di libri, registri [c.c. 2214], documenti, modelli, campioni e di ogni altra cosa da cui si pretende desumere elementi di prova, quando è controverso il diritto alla esibizione o alla comunicazione [210; c.c. 2711], ed è opportuno provvedere alla loro custodia temporanea [687].



**671. Sequestro conservativo.** - Il giudice [672; Fallimento [I](#), 146<sup>3</sup>, 151<sup>6</sup>; Contenzioso tributario [S](#), 22<sup>1</sup>], su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito [c.c. 2769], può autorizzare il sequestro conservativo [c.c. 2905, 2906] di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento [513 ss., 558, 558, 678<sup>3</sup>, 684].



**672. Sequestro anteriore alla causa.** (1) (2)

(1) Articolo abrogato - con decorrenza dal 1° gennaio 1993 - dall'art. 89<sup>1</sup>, l. 26 novembre 1993, n. 353 e, in precedenza, sostituito (con altra formulazione) dall'art. 50, l. 14 luglio 1950, n. 581, ratifica del d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al codice di procedura civile.

Per effetto dell'art. 50, l. 14 luglio 1950, n. 581, il testo dell'articolo era così formulato: «(*Sequestro anteriore alla causa*). L'istanza di sequestro si propone con ricorso al pretore o al presidente del tribunale competente a conoscere del merito, oppure al pretore o al presidente del tribunale competente per valore del luogo in cui il sequestro deve essere eseguito.

Se competente per la causa di merito è il conciliatore, l'istanza si propone al pretore.

Se competente a conoscere del merito per ragione di materia non è il giudice civile ordinario, l'istanza di sequestro si propone al pretore o al presidente del tribunale competente [818] per valore del luogo in cui il sequestro deve essere eseguito, salvo le diverse disposizioni della legge.

Il giudice, assunte, quando occorre, sommarie informazioni, provvede con decreto motivato se trattasi di sequestro conservativo, ovvero di sequestro giudiziario che abbia per oggetto cose mobili; se trattasi invece di sequestro giudiziario avente per oggetto cose immobili

li, ovvero aziende o altre universalità di beni, provvede con ordinanza, dopo aver sentito le parti, salvi i casi di eccezionale urgenza o di pericolo nel ritardo nei quali può provvedere con decreto motivato.

(2) Per il regime transitorio, artt. 4 e 20, Procedura civile [2].

### 673. Sequestro in corso di causa. (1) (2)

(1) Articolo abrogato - con decorrenza dal 1° gennaio 1993 - dall'art. 89<sup>1</sup>, l. 26 novembre 1990, n. 353.

Il testo originario dell'articolo era così formulato: «(Sequestro in corso di causa). Quando vi è causa pendente per il merito, l'istanza di sequestro deve essere proposta al giudice della stessa».

Se la causa pende davanti al tribunale o alla corte d'appello, l'istanza è proposta all'istruttore oppure, se questi non è ancora designato o il giudizio è sospeso o interrotto, al presidente del tribunale o della corte.

Il giudice provvede con ordinanza sentite le parti, ma in caso di eccezionale urgenza può provvedere con decreto motivato.

Se la causa pende davanti al conciliatore, l'istanza si propone al pretore, il quale provvede con decreto motivato.

Se la causa pende dinanzi ad un giudice diverso da quello civile ordinario, si applica il terzo comma dell'articolo precedente.

(2) Per il regime transitorio, artt. 4 e 20, Procedura civile [2].

### 674. Cauzione. (1) (2)

(1) Articolo abrogato - con decorrenza dal 1° gennaio 1993 - dall'art. 89<sup>1</sup>, l. 26 novembre 1990, n. 353.

Il testo originario dell'articolo era così formulato: «(Cauzione). Il giudice tanto col provvedimento che autorizza il sequestro, quanto nel corso della causa di convalida, può imporre all'istante una cauzione per l'eventuale risarcimento dei danni e per le spese».

(2) Per il regime transitorio, artt. 4 e 20, Procedura civile [2].

**675. Termine d'efficacia del provvedimento.** - Il provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia, se non è eseguito entro il termine di trenta giorni dalla pronuncia [669-novies, 680, 683] (1).

(1) Non è fondata:

- in riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 675, nella parte in cui fa decorrere i termini processuali per l'esecuzione del provvedimento cautelare, emesso fuori d'udienza, dalla pronuncia dello stesso, senza distinzione a seconda che di esso abbia avuto o non conoscenza legale la parte interessata (C. cost. 15 maggio 1990, n. 258);

- in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 675 nella parte in cui non prevede che il termine per l'esecuzione del sequestro inizi a decorrere dalla data del deposito del provvedimento e non, invece, della sua comunicazione (C. cost. 13 giugno 1995, n. 237).

È manifestamente infondata (in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 675, nella parte in cui non prevede che, in caso di sequestro emesso fuori dell'udienza, il termine di 30 giorni per la sua esecuzione, stabilito dalla stessa norma a pena di inefficacia, decorra dalla comunicazione del provvedimento alla parte, anziché dalla pronuncia del provvedimento (C. cost. 31 marzo 1988, n. 386).

**676. Custodia nel caso di sequestro giudiziario.** - Nel disporre il sequestro giudiziario [670], il giudice nomina il custode [65 ss.], stabilisce i criteri e i limiti dell'amministrazione delle cose sequestrate e le particolari cautele idonee a rendere più sicura la custodia e a impedire la divulgazione dei segreti.

Il giudice può nominare custode quello dei contendenti che offre maggiori garanzie e dà cauzione [119; att. 86].

Il custode della cosa sequestrata ha gli obblighi e i diritti previsti negli articoli 521, 522 e 560.

**677. Esecuzione del sequestro giudiziario.** (1) - Il sequestro giudiziario si esegue a norma degli articoli 605 e seguenti, in quanto applicabili, omissa la notificazione del precetto per consegna o rilascio nonché la comunicazione di cui all'articolo 608, primo comma.

L'articolo 608, primo comma, è applicabile se il custode sia persona diversa dal detentore (2).

Il giudice, col provvedimento di autorizzazione del sequestro o successivamente, può ordinare al terzo detentore del bene sequestrato di esibirlo [210] o di consentire l'immediata immissione in possesso del custode [676].

Al terzo si applica la disposizione dell'articolo 211.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 50, l. 14 luglio 1950, n. 581, ratifica del d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al codice di procedura civile

(2) Comma così modificato dall'art. un., l. 23 maggio 1951, n. 400, Modificazione del secondo comma dell'art. 677 c.p.c.

**678. Esecuzione del sequestro conservativo sui mobili.** (1) - Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore [513 ss.] o presso terzi [543 ss.]. In quest'ultimo caso il sequestrante deve, con l'atto di sequestro, citare il terzo a

comparire davanti al tribunale (2) del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui all'articolo 547. Il giudizio sulle controversie relative all'accertamento dell'obbligo del terzo è sospeso fino all'esito di quello sul merito, a meno che il terzo non chieda l'immediato accertamento dei propri obblighi (3) (4).

Se il creditore è munito di privilegio [c.c. 2751 ss.] sugli oggetti da sequestrare, il giudice può provvedere, nei confronti del terzo detentore [2774<sup>2</sup>], a norma del secondo comma dell'articolo precedente.

Si applica l'articolo 610 se nel corso dell'esecuzione del sequestro sorgono difficoltà che non ammettono dilazione.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 50, l. 14 luglio 1950, n. 581, ratifica del d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al codice di procedura civile.

(2) La parola «tribunale» è stata così sostituita [alla parola «pretore»] con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 106, Ordinamento giudiziario [7].

(3) Comma così sostituito - con decorrenza dal 1° gennaio 1993 - dall'art. 75, l. 26 novembre 1990, n. 353.

Per effetto dell'art. 50, l. 14 luglio 1950, n. 581, il comma era così formulato: «Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi. In quest'ultimo caso il sequestrante deve, con l'atto di sequestro, citare il terzo a comparire davanti al pretore del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui all'articolo 547. Il giudizio sulle controversie relative all'accertamento dell'obbligo del terzo è sospeso fino all'esito di quello sulla convalida del sequestro e sul merito, a meno che il terzo non chieda l'immediato accertamento dei propri obblighi, nel quale caso il pretore rimette le parti al giudice davanti al quale pende il giudizio di convalida. I due processi saranno riuniti e decisi con la stessa sentenza.»

(4) I vincoli reali sui titoli azionari si costituiscono mediante annotazione, a cura della società emittente, sul titolo e nel libro dei soci.

Il pegno dei titoli azionari può essere costituito anche mediante consegna del titolo, girato con la clausola «in garanzia» od altra equivalente. Di fronte alla società emittente il pegno non produce effetto che in seguito all'annotazione nel libro dei soci, da eseguirsi dalla società immediatamente.

I pignoramenti, sequestri ed altre opposizioni debbono essere eseguiti sul titolo.

Gli altri di cui al comma precedente non possono essere eseguiti contro il girante del titolo dopo che questo sia stato consegnato alla stanza di compensazione (art. 3 [Vincoli reali sulle azioni], R.d. 29 marzo 1942, n. 239, Norme interpretative, integrative e complementari del R.d.l. 25 ottobre 1941, n. 1148, conv., con

mod., dalla l. 9 febbraio 1942, n. 96, riguardante la nominatività obbligatoria dei titoli azionari).

**679. Esecuzione del sequestro conservativo sugli immobili.** - Il sequestro conservativo sugli immobili si esegue con la trascrizione [c.c. 2672 ss.] del provvedimento presso l'ufficio del conservatore dei registri immobiliari (1) del luogo in cui i beni sono situati [att. 1562; c.c. 2663, 2693, 2906].

Per la custodia dell'immobile si applica la disposizione dell'articolo 559.

(1) Le parole «presso l'ufficio del conservatore dei registri immobiliari» sono state così sostituite [alle parole: «presso l'ufficio delle ipoteche»], dall'art. un., R.d. 20 aprile 1942, n. 504, Norme per il coordinamento del codice di procedura civile con il codice civile.

**680. Convalida del sequestro autorizzato anteriormente alla causa.** (1) (2)

(1) Articolo abrogato - con decorrenza dal 1° gennaio 1993 - dall'art. 89<sup>1</sup>, l. 26 novembre 1990, n. 353 e, in precedenza, sostituito (con altra formulazione) dall'art. 50, l. 14 luglio 1950, n. 581, ratifica del d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al codice di procedura civile.

Per effetto dell'art. 50, l. 14 luglio 1950, n. 581, il testo dell'articolo era così formulato: «(Convalida del sequestro autorizzato anteriormente alla causa). Se il sequestro è stato autorizzato a norma dell'articolo 672, il sequestrante, nel termine di quindici giorni da quello in cui è stato compiuto il primo atto di esecuzione, deve notificare il decreto al sequestrato, indicando le cose sulle quali il sequestro è stato eseguito e dando notizia dell'adempimento delle attività previste negli articoli 677, 678 e 679 [comma costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede che la notificazione all'estero si perfezioni, ai fini dell'osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75, d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 (C. cost. 3 marzo 1994, n. 69)].

Il sequestrante deve contemporaneamente citare il sequestrato per la convalida del sequestro e per la causa di merito, davanti al giudice competente per quest'ultima.

Dei successivi atti di esecuzione deve essere data notizia nei quindici giorni dal loro compimento.

Se a decidere sul merito non sono competenti i giudici della Repubblica, l'istanza di convalida si propone davanti al giudice che ha autorizzato il sequestro. Questi stabilisce un termine, decorso il quale il sequestro cesserà di avere effetto se la sentenza straniera che ha deciso il merito non è stata resa efficace nella Repubblica.

Il giudice che ha concesso un sequestro relativamente ad una controversia di competenza di un giudice diverso da quello civile ordinario, pronuncia anche

sulla convalida di esso, senza pregiudizio della causa di merito. Lo stesso giudice, quando è intervenuta la pronuncia di merito, provvede alla eventuale revoca del sequestro.

(2) Per il regime transitorio, artt. 4 e 20, Procedura civile [2].

### **681. Convalida del sequestro autorizzato in corso di causa.** (1) (2)

(1) Articolo abrogato - con decorrenza dal 1° gennaio 1993 - dall'art. 89<sup>1</sup>, l. 26 novembre 1990, n. 353 e, in precedenza, sostituito (con altra formulazione) dall'art. 50, l. 14 luglio 1950, n. 581, ratifica del d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al codice di procedura civile.

Per effetto dell'art. 50, l. 14 luglio 1950, n. 581, il testo dell'articolo era così formulato: «*Convalida del sequestro autorizzato in corso di causa.* Quando il giudice autorizza il sequestro con ordinanza, fissa l'udienza per la trattazione delle questioni relative alla convalida del sequestro, le quali sono decise insieme col merito.

Quando il sequestro è stato concesso con decreto in corso di causa, il sequestrante, entro cinque giorni da quello in cui è stato compiuto il primo atto di esecuzione, deve domandare al giudice la fissazione dell'udienza per la trattazione di cui al comma precedente; il giudice fissa tale udienza con decreto nel quale stabilisce il termine preteritorio per la notificazione del decreto stesso e di quello di autorizzazione.

Se il sequestro è stato concesso, a norma dell'articolo 673, ultimo comma, in pendenza della causa di merito dinanzi ad un giudice diverso da quello civile ordinario, si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.

(2) Per il regime transitorio, artt. 4 e 20, Procedura civile [2].

### **682. Decisione separata sulla convalida.** (1) (2)

(1) Articolo abrogato - con decorrenza dal 1° gennaio 1993 - dall'art. 89<sup>1</sup>, l. 26 novembre 1990, n. 353 e, in precedenza, sostituito (con altra formulazione) dall'art. 50, l. 14 luglio 1950, n. 581, ratifica del d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al codice di procedura civile.

Per effetto dell'art. 50, l. 14 luglio 1950, n. 581, il testo dell'articolo era così formulato: «*Decisione separata sulla convalida.* Nei casi previsti negli articoli 680 e 681 secondo comma, il giudice istruttore, se la trattazione del merito richiede una lunga istruzione, può disporre che le questioni relative alla convalida siano decise con sentenza prima del merito.»

(2) Per il regime transitorio, artt. 4 e 20, Procedura civile [2].

### **683. Inefficacia del sequestro.** (1) (2)

(1) Articolo abrogato - con decorrenza dal 1° gennaio 1993 - dall'art. 89<sup>1</sup>, l. 26 novembre 1990, n. 353.

Il testo originario dell'articolo era così formulato:

«*Inefficacia del sequestro.* Il sequestro perde la sua efficacia se il sequestrante non osserva le disposizioni degli articoli 680 e 681, se l'istanza di convalida è rigettata con sentenza passata in giudicato, o se il giudizio sul merito si estingue per qualunque causa.

Il sequestro perde inoltre la sua efficacia se con sentenza passata in giudicato è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso.

In questi casi il giudice, su ricorso del sequestrante, dichiara con decreto l'inefficacia del sequestro e, quando occorre, ordina la cancellazione della trascrizione.»

(2) Per il regime transitorio, artt. 4 e 20, Procedura civile [2].

**684. Revoca del sequestro.** - Il debitore può ottenere dal giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile [177], la revoca del sequestro conservativo [669-*decies*, 671], prestando idonea cauzione [119; att. 86] per l'ammontare del credito che ha dato causa al sequestro e per le spese, in ragione del valore delle cose sequestrate [680].

### **685. Vendita delle cose deteriorabili.**

- In caso di pericolo di deteriorazione delle cose che formano oggetto del sequestro, il giudice, con lo stesso provvedimento di concessione [672 ss.] o con altro successivo, può ordinarne la vendita nei modi stabiliti per le cose pignorate [529, 530].

Il prezzo ricavato dalla vendita rimane sequestrato in luogo delle cose vendute.

### **686. Conversione del sequestro conservativo in pignoramento.** - Il sequestro conservativo si converte in pignoramento [492 ss.] al momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva [282, 337<sup>1</sup>, 431, 447; att. 156].

Se i beni sequestrati sono stati oggetto di esecuzione da parte di altri creditori, il sequestrante partecipa con essi alla distribuzione della somma ricavata [509 ss., 685].

**687. Casi speciali di sequestro.** - Il giudice può ordinare il sequestro delle somme o delle cose che il debitore ha offerto o messo comunque a disposizione del creditore per la sua liberazione [c.c. 1206 ss.], quando è controverso l'obbligo o il modo del pagamento o della consegna, o l'idoneità della cosa offerta.

## SEZIONE TERZA

**Dei procedimenti di denuncia di nuova opera e di danno temuto (1)**

(1) Numero della sezione così sostituito - con decorrenza dal 1° gennaio 1993 - dall'art. 74, l. 26 novembre 1990, n. 353.

**688. Forma dell'istanza.** - La denuncia di nuova opera [c.c. 1171] o di danno temuto [c.c. 1172] si propone con ricorso [125] al giudice (1) competente [8 n. 1] a norma dell'articolo 21.

Quando vi è causa pendente per il merito, la denuncia si propone a norma dell'articolo 669-*quater* (2).



(1) La parola «giudice» è stata così sostituita [alla parola «pretore»] con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 105, Ordinamento giudiziario [7].

(2) Comma così sostituito - con decorrenza dal 1° gennaio 1993 - dall'art. 76, l. 26 novembre 1990, n. 353.

Il testo originario era così formulato: «Quando vi è causa pendente per il merito, la denuncia si propone a norma dell'articolo 673.».

**689. Provvedimenti immediati. (1) (2)**

(1) Articolo abrogato - con decorrenza dal 1° gennaio 1993 - dall'art. 89<sup>1</sup>, l. 26 novembre 1990, n. 353.

Il testo originario dell'articolo era così formulato: «(Provvedimenti immediati). Il giudice può dare immediatamente con decreto i provvedimenti necessari, assunte quando occorre sommarie informazioni; ma può disporre che siano citate le parti interessate, anche a ora fissa.

Deve sempre ordinare la citazione delle parti interessate quando crede necessario procedere a ispezioni di luoghi o ad audizione di testimoni.

Può sentire i testimoni che gli sono presentati dalle parti e può richiederli personalmente quando li trova sul luogo.

Può farsi assistere da un consulente tecnico o demandargli singole indagini.

Quando ordina la citazione delle parti, pronuncia con ordinanza i provvedimenti necessari e, se è competente, procede alla trattazione della causa; altrimenti rimette le parti al giudice competente, fissando un termine perentorio per la riassunzione.».

(2) Per il regime transitorio, artt. 4 e 20, Procedura civile [2].

**690. Pronuncia sui provvedimenti immediati. (1) (2)**

(1) Articolo abrogato - con decorrenza dal 1° gennaio 1993 - dall'art. 89<sup>1</sup>, l. 26 novembre 1990, n. 353.

Il testo originario dell'articolo era così formulato: «(Pronuncia sui provvedimenti immediati). Se non ha disposto la citazione delle parti interessate, il giudice, col decreto di cui al primo comma dell'articolo precedente, fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.

All'udienza il giudice con ordinanza conferma, modifica o revoca i provvedimenti immediati e provvede in ordine alla trattazione della causa a norma dell'ultimo comma dell'articolo precedente.».

(2) Per il regime transitorio, artt. 4 e 20, Procedura civile [2].

**691. Contravvenzione al divieto del giudice.**

- Se la parte alla quale è fatto divieto di compiere l'atto dannoso [c.c. 1172] o di mutare lo stato di fatto [c.c. 1171] contravviene all'ordine, il giudice, su ricorso della parte interessata, può disporre con ordinanza [134] che le cose siano rimesse al pristino stato a spese del contravventore [612; c.p. 388<sup>7</sup>].

## SEZIONE QUARTA

**Dei procedimenti di istruzione preventiva (1)**

(1) Numero della sezione così sostituito - con decorrenza dal 1° gennaio 1993 - dall'art. 74, l. 26 novembre 1990, n. 353.

**692. Assunzione di testimoni.** - Chi ha fondato motivo di temere che siano per mancare uno o più testimoni [244 ss.; c.c. 2721 ss.] le cui deposizioni possono essere necessarie in una causa da proporre [699], può chiedere che ne sia ordinata l'audizione a futura memoria [698].



**693. Istanza.** - L'istanza si propone con ricorso [125] al giudice che sarebbe competente per la causa di merito [7 ss., 18 ss.].

In caso d'eccezionale urgenza, l'istanza può anche proporsi al tribunale (1) del luogo in cui la prova deve essere assunta.


Il ricorso deve contenere l'indicazione dei motivi dell'urgenza e dei fatti sui quali debbono essere interrogati i testimoni [244], e l'esposizione sommaria delle domande o eccezioni alle quali la prova è preordinata.

(1) La parola «tribunale» è stata così sostituita [alla parola «pretore»], con efficacia dal 19 luglio 1998, dall'art. 106, Ordinamento giudiziario [7].

**694. Ordine di comparizione.** - Il presidente del tribunale [, il pretore (1)] o il conciliatore [ora: giudice di pace] (2) fissa, con decreto, l'udienza di comparizione e stabilisce il termine perentorio [153] per la notificazione [137 ss.] del decreto [696<sup>2</sup>, 697; c.c. 2943].

(1) Le parole «, il pretore» sono state soppresse, con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 104, Ordinamento giudiziario [7].

(2) In tutte le disposizioni di legge in cui vengono usate le espressioni «conciliatore», «giudice conciliatore» e «vice conciliatore» ovvero «ufficio di conciliazione», queste debbono intendersi sostituite rispettivamente con le espressioni «giudice di pace» e «ufficio del giudice di pace» (art. 39 [Coordinamento], Giudice di pace [1]).

**695. Ammissione del mezzo di prova.** - Il presidente del tribunale [, il pretore (1)] o il conciliatore [ora: giudice di pace] (2), assunte, quando occorre, sommarie informazioni, provvede con ordinanza non impugnabile e, se ammette l'esame testimoniale, fissa l'udienza per l'assunzione e designa il giudice che deve procedervi [696<sup>2</sup>, 697] .

 Articolo costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede la reclamabilità del provvedimento di rigetto dell'istanza per l'assunzione preventiva dei mezzi di prova di cui agli articoli 692 e 696 dello stesso codice (*C. cost. 16 maggio 2008, n. 144*).

(1) Le parole «, il pretore» sono state soppresse, con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 104, Ordinamento giudiziario [7].

(2) In tutte le disposizioni di legge in cui vengono usate le espressioni «conciliatore», «giudice conciliatore» e «vice conciliatore» ovvero «ufficio di conciliazione», queste debbono intendersi sostituite rispettivamente con le espressioni «giudice di pace» e «ufficio del giudice di pace» (art. 39 [Coordinamento], Giudice di pace [1]).

**696. Accertamento tecnico e ispezione giudiziale.** - Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose può chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico [191 ss.] o un'ispezione giudiziale [118, 258 ss.; c.c. 1513, 1697]. L'accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale, se ne ricorre l'urgenza, possono essere disposti anche sulla persona dell'istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l'istanza è proposta (1).

L'accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica (2).

Il presidente del tribunale [, il pretore (3)] o il conciliatore [ora: giudice di pace] (4)

provvede nelle forme stabilite negli articoli 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell'inizio delle operazioni [191 ss., 258 ss.].

(1) L'ultimo periodo è stato aggiunto - con decorrenza dal 1° marzo 2006, [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e applicabile «ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore») - dall'art. 2<sup>3</sup>, lett. *e-bis*), d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80 [peraltro *C. cost. 22 ottobre 1990, n. 471*, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo il comma 1, nella parte in cui non consente di disporre accertamento tecnico o ispezione giudiziale sulla persona dell'istante, mentre *C. cost. 19 luglio 1996, n. 257* aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo lo stesso comma nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre accertamento tecnico o ispezione giudiziale anche sulla persona nei cui confronti l'istanza è proposta, dopo averne acquisito il consenso].

In precedenza il comma era così formulato: **696. Accertamento tecnico e ispezione giudiziale.** - Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose può chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico o un'ispezione giudiziale.

(2) Comma inserito - con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e applicabile «ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore») - dall'art. 2<sup>3</sup>, lett. *e-bis*), d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80.

(3) Le parole «, il pretore» sono state soppresse, con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 104, Ordinamento giudiziario [7].

(4) In tutte le disposizioni di legge in cui vengono usate le espressioni «conciliatore», «giudice conciliatore» e «vice conciliatore» ovvero «ufficio di conciliazione», queste debbono intendersi sostituite rispettivamente con le espressioni «giudice di pace» e «ufficio del giudice di pace» (art. 39 [Coordinamento], Giudice di pace [1]).

**696-bis. Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite.**

(1) - L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti [185].

Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione.

Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo [474] al processo verbale, ai fini dell'espropriazione [483 ss.] e dell'esecuzione in forma specifica [605 ss.] e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale [c.c. 2818].

Il processo verbale è esente dall'imposta di registro.

Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.

Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili.

(1) Articolo inserito - con decorrenza dal 1° marzo 2006, [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e applicabile «ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore») - dall'art. 23, lett. *e-bis*, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80.

**697. Provvedimenti in caso di eccezionale urgenza.** - In caso di eccezionale urgenza, il presidente del tribunale [, il pretore (1) o il conciliatore [ora: giudice di pace] (2) può pronunciare i provvedimenti indicati negli articoli 694 e 695 con decreto [135, 672<sup>4</sup>, 673<sup>3</sup>], dispensando il ricorrente dalla notificazione alle altre parti; in tal caso può nominare un procuratore, che intervenga per le parti non presenti all'assunzione della prova.

Non oltre il giorno successivo, a cura del cancelliere, deve essere fatta notificazione [137 ss.] immediata del decreto alle parti non presenti all'assunzione.

(1) Le parole «, il pretore» sono state soppresse, con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 104, Ordinamento giudiziario [7].

(2) In tutte le disposizioni di legge in cui vengono usate le espressioni «conciliatore», «giudice conciliatore» e «vice conciliatore» ovvero «ufficio di conciliazione», queste debbono intendersi sostituite rispettivamente con le espressioni «giudice di pace» e «ufficio del giudice di pace» (art. 39 [Coordinamento], Giudice di pace [1]).

**698. Assunzione ed efficacia delle prove preventive.** - Nell'assunzione preventiva dei mezzi di prova si applicano, in quanto possibile, gli articoli 191 e seguenti.

L'assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro

ammissibilità e rilevanza [187<sup>4</sup>], né impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito.

I processi verbali [126] delle prove non possono essere prodotti, né richiamati, né riprodotti in copia nel giudizio di merito, prima che i mezzi di prova siano stati dichiarati ammissibili [187<sup>4</sup>] nel giudizio stesso.

**699. Istruzione preventiva in corso di causa.** - L'istanza di istruzione preventiva [693] può anche essere proposta in corso di causa e durante l'interruzione [299] o la sospensione [295] del giudizio.

Il giudice provvede con ordinanza.



#### SEZIONE QUINTA

#### Dei provvedimenti d'urgenza (1)

(1) Numero della sezione così sostituito - con decorrenza dal 1° gennaio 1993 - dall'art. 74, l. 26 novembre 1990, n. 353.

**700. Condizioni per la concessione.** - Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo [670 ss., 688 ss., 692 ss.; c.c. 2367<sup>2</sup>, 2378<sup>4</sup>, 2409<sup>3</sup>], chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso [125] al giudice [701] i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito [610] (1) (2) (3).



GD 96/33/40

(1) Il direttore o, comunque, il responsabile, è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.

Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.

Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono



pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce.

Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.

Qualora, trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma, l'autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del decimo comma dell'art. 21, può chiedere al pretore [con efficacia dal 19 luglio 1998: al tribunale, art. 244, Ordinaro giudiziario [7](#)], ai sensi dell'art. 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.

La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da euro 7.746 a euro 12.911 [la sanzione originaria della multa è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689, e così elevata dall'art. 114<sup>1</sup>, della stessa legge].

La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia. Essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata [articolo così sostituito dall'art. 42, l. 5 agosto 1981, n. 416] (*art. 8 [Risposte e rettifiche]*, l. 8 febbraio 1948, n. 47, *Disposizioni sulla stampa*).

(2) Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione (*in riferimento all'art. 21 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 700:

- nella parte in cui consente il sequestro della stampa periodica al fine di fare cessare l'abuso della immagine altrui, tenuto presente che l'art. 700 incontra tutti i limiti desumibili da una sua interpretazione nel sistema vigente e non consente, quindi, che siano adottate misure che risultino vietate da altre norme dell'ordinamento, a maggior ragione se si tratta di norme di rango costituzionale, per cui il giudice non può trovare nell'art. 700 la fonte di un potere che il comma 3 dell'art. 21 Cost. gli preclude (*C. cost. 9 luglio 1970, n. 122*);

- nella parte in cui consente di inibire la diffusione della immagine altrui e di sequestrarla anche quando questa, per essere nella materiale disponibilità di una impresa giornalistica, deve ritenersi destinata alla pubblicazione a mezzo stampa (*C. cost. 12 aprile 1973, n. 38*).

È manifestamente infondata (*in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 700 c.p.c. nella parte in cui:

- non prevede che un provvedimento d'urgenza possa essere dato dal pretore anche a tutela del diritto del contribuente di non pagare a titolo d'imposta somme non dovute, quanto tale diritto, durante il tempo occorrente a farlo valere davanti alla competente commissione tributaria, sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, atteso che la tutela cautelare non costituisce una componente della tutela giurisdizionale

che può essere discrezionalmente differenziata dal legislatore ordinario e che nel processo tributario essa si realizza essenzialmente con la restituzione della somma indebitamente riscossa, insieme agli interessi, da parte dell'amministrazione finanziaria soccombente (*C. cost. 17 dicembre 1987, n. 550*);

- prevede che la tutela cautelare *ante causam* sia accordabile, nel concorso dei presupposti di legge, soltanto ai diritti soggettivi e non anche agli interessi legittimi, considerato che la sussistenza di un completo sistema di tutela, anche di urgenza e cautelare, che riguarda tutte le posizioni azionabili davanti al giudice amministrativo, senza distinzione tra interessi legittimi o diritti soggettivi tutelabili esclude la applicabilità di altri istituti propri del processo civile e che si possa configurare una esigenza (rilevante sul piano costituzionale) di intervento additivo sulle norme relative ai procedimenti di urgenza della procedura civile (*C. cost. 10 maggio 2002, n. 179*).

È inammissibile (*in riferimento all'art. 24 Cost.*):

- la questione di legittimità costituzionale sollevata dal pretore il quale, adito in via d'urgenza a cautela di una situazione giuridica rientrante nella giurisdizione del giudice amministrativo, abbia contestualmente anche emanato un provvedimento d'urgenza con cui si ordina alla amministrazione convenuta di astenersi dal pregiudicare le situazioni soggettive azionate dai ricorrenti in attesa della pronuncia della Corte costituzionale e della emanazione della sentenza da parte del giudice amministrativo (*C. cost. 8 giugno 1983, n. 159*);

- la questione di legittimità costituzionale degli artt. 41, 48 e 367 sotto il profilo che tali norme, per effetto della sospensione del giudizio di merito che consegue automaticamente alla proposizione del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, privano il giudice del potere di emettere, ai sensi dell'art. 700, provvedimenti urgenti di carattere anticipatorio della futura decisione di merito, atteso che la reintegrazione dell'effettiva tutela giurisdizionale implica una scelta fra vari correttivi che spetta alla discrezionalità del legislatore ed esula dai poteri della Corte costituzionale (*C. cost. 19 dicembre 1984, n. 294*);

- la questione di legittimità costituzionale dell'art. 700, nella parte in cui non consente al giudice ordinario di tutelare in via d'urgenza diritti soggettivi derivanti da comportamenti omissivi della p.a. e devoluti in via di merito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (*C. cost. 28 giugno 1985, n. 190*).

La regione non può elevare conflitto di attribuzioni, nei confronti dell'atto di sospensione di un suo provvedimento amministrativo, emanato da un organo giurisdizionale, per far valere errori di valutazione commessi dal giudice, o invasione della competenza o giurisdizione di altro giudice, potendo tale conflitto essere elevato solo nel caso che il giudice abbia emanato un atto non rientrante nella funzione giurisdizionale, unitariamente intesa, con invasione della sfera di competenza regionale; pertanto, è inammissibile il conflitto di giurisdizione sollevato da una regione contro un'ordinanza pretorile emanata ai sensi dell'art. 700 c.p.c. per sospendere i lavori di esecuzione di una discarica se il conflitto sia stato proposto per avere il giudice invaso

la competenza del giudice amministrativo e commesso, nel merito, un errore di giudizio (*C. cost. 2 marzo 1991, n. 99*).

(3) Il giudice ordinario adito ai sensi dell'art. 700 è legittimato a sollevare questioni di costituzionalità fino a quando non abbia emesso o respinto il richiesto provvedimento, in quanto solo la conclusione della fase cautelare esaurisce ogni sua potestà in quella sede e comporta che l'ulteriore potere decisionale competa al giudice della fase di merito (*C. cost. 6 aprile 1995, n. 108*).

### 701. Competenza. (1) (2)

(1) Articolo abrogato - con decorrenza dal 1° gennaio 1993 - dall'art. 89<sup>1</sup>, l. 26 novembre 1990, n. 353.

Il testo originario dell'articolo era così formulato: «(Competenza). È competente a pronunciare sulla domanda il pretore del luogo in cui l'istante teme che stia per verificarsi il fatto dannoso, oppure il giudice istruttore quando vi è causa pendente per il merito.»

(2) Per il regime transitorio, artt. 4 e 20, Procedura civile [2].

### 702. Procedimento. (1) (2)

(1) Articolo abrogato - con decorrenza dal 1° gennaio 1993 - dall'art. 89<sup>1</sup>, l. 26 novembre 1990, n. 353.

Il testo originario dell'articolo era così formulato: «(Procedimento). Nel caso che il provvedimento sia chiesto al pretore, si procede a norma degli articoli 689 e seguenti, in quanto applicabili.

Nel pronunciare il provvedimento il pretore deve in ogni caso fissare un termine perentorio entro il quale l'istante è tenuto a iniziare il giudizio di merito di cui all'articolo 700.»

(2) Per il regime transitorio, artt. 4 e 20, Procedura civile [2].

## CAPO QUARTO

### Dei procedimenti possessori

#### 703. Domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso. - Le domande di reintegrazione [c.c. 1168] e di manutenzione [c.c. 1170] nel possesso si propongono con ricorso [125; Spese di giustizia [1], 14] al giudice (1) competente a norma dell'articolo 21 [28].

Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-*bis* e seguenti, in quanto compatibili (2) (3) (4).

L'ordinanza che accoglie o respinge la domanda è reclamabile ai sensi dell'articolo 669-*terdecies* (5).

Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio [152] di sessanta giorni decor-

rente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a sé l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l'articolo 669-*novies*, terzo comma (4).



GD 98/10/45

(1) La parola «giudice» è stata così sostituita [alla parola «pretore», con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 105, Ordinamento giudiziario [7].

(2) Comma così sostituito - con decorrenza dal 1° marzo 2006, [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e applicabile «ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore») - dall'art. 2<sup>3</sup>, lett. e-*bis*, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80 [in precedenza, con decorrenza dal 1° gennaio 1993, per effetto dell'art. 77, l. 26 novembre 1990, n. 353, il comma era così formulato: «Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-*bis* e seguenti».

(3) Con riferimento alla precedente formulazione del comma:

- è manifestamente infondata (*in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 703<sup>2</sup>, nella parte in cui, in ragione di una lettura restrittiva imposta dalla eterogeneità della materia cautelare e possessoria, escluderebbe la reclamabilità dei provvedimenti, concessivi e negativi della tutela possessoria, tenuto presente che l'istituto del reclamo, nel nuovo procedimento cautelare, in quanto espressione del principio della *revisio prioris instantiae* ha portata generale ed è, pertanto, applicabile anche ai provvedimenti con cui si conclude la fase sommaria del procedimento possessorio, dovendosi intendere la «selettività» del rinvio operato dall'art. 703 c.p.c. agli artt. 668-*bis* e ss. nel senso della esclusione di quelle sole norme incompatibili con il carattere del procedimento e con la struttura bifasica in cui esso si articola (*C. cost. 6 maggio 1997, n. 125*);

- sono manifestamente infondate (*in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 42, 97 e 101 Cost.*) le seguenti questioni di legittimità costituzionale dell'art. 703<sup>2</sup>:

- nella parte in cui, richiamando genericamente tutta la disciplina dettata per i procedimenti cautelari, non esclude l'applicazione al procedimento possessorio delle norme sulla instaurazione del giudizio di merito;

- limitatamente al riferimento operato dalla predetta norma a un procedimento di merito successivo all'ordinanza di accoglimento o di rigetto dei provvedimenti di cui agli artt. 1160-1170 c.c. (*C. cost. 16 aprile 1998, n. 126*).

(4) Non è fondata (*in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 703 e 669-*octies*, nella parte in cui non prevedono che, con il provvedimento di accoglimento della domanda possessoria, il giudice debba provvedere anche sul-

le spese. Secondo un'interpretazione conforme alla Costituzione, condotta attribuendo rilievo al principio di economia dei giudizi, espressione di quello, fondamentale, di ragionevolezza, l'art. 91 c.p.c., infatti, può e deve essere inteso nel senso che principio generale è che il giudice che emette un provvedimento conclusivo di un procedimento, anche solo ipoteticamente idoneo a divenire definitivo, pur non avente natura di sentenza, deve sempre anche provvedere sulle spese processuali (C. cost. 14 novembre 2007, n. 379).

(5) Comma aggiunto - con decorrenza dal 1° marzo 2006, [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e applicabile «ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore») - dall'art. 2<sup>3</sup> lett. *e-bis*), d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80.

#### **704. Domande di provvedimento possessorio nel corso di giudizio petitorio.**


- Ogni domanda relativa al possesso [c.c. 1140 ss.], per fatti che avvengono durante la pendenza del giudizio petitorio, deve essere proposta davanti al giudice di quest'ultimo.

La reintegrazione nel possesso può essere tuttavia domandata al giudice competente a norma dell'articolo 703, il quale dà i provvedimenti temporanei indispensabili; ciascuna delle parti può proseguire il giudizio dinanzi al giudice del petitorio, ai sensi dell'articolo 703 (1).

(1) Comma così sostituito, da ultimo - con decorrenza dal 1° marzo 2006, [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e applicabile «ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore») - dall'art. 2<sup>3</sup> lett. *e-bis*), d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80.

In precedenza il comma (con efficacia dal 2 giugno 1999, per effetto dell'art. 109, d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51), era così formulato: «La reintegrazione del possesso può essere tuttavia domandata al giudice competente a norma dell'articolo 703, il quale dà i provvedimenti temporanei indispensabili e rimette le parti davanti al giudice petitorio».

#### **705. Divieto di proporre giudizio petitorio.**

- Il convenuto nel giudizio possessorio non può proporre giudizio petitorio, finché il primo giudizio non sia definito e la decisione non sia stata eseguita .

Il convenuto può tuttavia proporre il giudizio petitorio quando dimostra che l'esecuzione del provvedimento possessorio non può compiersi per fatto dell'attore.



Comma costituzionalmente illegittimo nella parte

in cui subordina la proposizione del giudizio petitorio alla definizione della controversia possessoria e all'esecuzione della decisione nel caso che ne derivi o possa derivare un pregiudizio irreparabile al convenuto (C. cost. 3 febbraio 1992, n. 25).

## TITOLO SECONDO

### Dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone

#### CAPO PRIMO

#### Della separazione personale dei coniugi

**706. Forma della domanda.** (1) - La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso [125] che deve contenere l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata.

Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero, o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica.

Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell'udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione [137 ss.] del ricorso e del decreto, ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Al ricorso e alla memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate.

Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio [c.c. 231 ss., 280 ss., 291 ss.] (2).



(1) Articolo così sostituito - con decorrenza dal 1° marzo 2006, [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e applicabile «ai procedimenti

GD 08/07/36

instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore») - dall'art. 2<sup>3</sup>, lett. *e-ter*), d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80. In precedenza l'articolo era così formulato: **706. Forma della domanda.** - La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso contenente l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata.

Il presidente fissa con decreto il giorno della comparizione dei coniugi davanti a sé e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto. [1. Fino all'entrata in vigore del nuovo testo del codice di procedura civile, ai giudizi di separazione personale dei coniugi si applicano, in quanto compatibili, le regole di cui all'art. 4 della l. 1° dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall'art. 8 della presente legge (art. 231, l. 6 marzo 1987, n. 74, *Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio*)].

(2) Articolo 1 ss., l. 4 maggio 1983, n. 184.

**707. Comparizione personale delle parti.** (1) - I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente con l'assistenza del difensore [82 ss.].

Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto.

Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata.



(1) Articolo così sostituito - con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e applicabile «ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore») - dall'art. 2<sup>3</sup>, lett. *e-ter*), d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80.

In precedenza l'articolo era così formulato: **707. Comparizione personale delle parti.** - I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente senza assistenza di difensore.

Se il ricorrente non si presenta, la domanda non ha effetto.

Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata [*comma costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui ai coniugi comparsi personalmente davanti al presidente del tribunale, e in caso di mancata conciliazione, è inibito di essere assistiti dai rispettivi difensori (C. cost. 30 giugno 1971, n. 151)*].

**708. Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente.** (1) (2) -

All'udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentandone la conciliazione [185].

Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale della conciliazione.

Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a questi. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentiti il ricorrente ed il suo difensore.

Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo [669-*terdecies*, 739] con ricorso alla Corte d'appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio [152] di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento [709-*ter*] (3).



GD 06/11/45

(1) Articolo così sostituito - con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e applicabile «ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore») - dall'art. 2<sup>3</sup>, lett. *e-ter*), d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80.

In precedenza l'articolo era così formulato: **708. Tentativo di conciliazione, provvedimenti del presidente.** - Il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, procurando di conciliarli.

Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.

Se il coniuge convenuto non comparisce o la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a questo [*Articolo costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui ai coniugi comparsi personalmente davanti al presidente del tribunale, e in caso di mancata conciliazione, è inibito di essere assistiti dai rispettivi difensori (C. cost. 30 giugno 1971, n. 151)*].

Se si verificano mutamenti nelle circostanze, l'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore a norma dell'articolo 177.

(2) Con riferimento alla precedente formulazione dell'articolo:

- non è fondata (in riferimento agli artt. 3, 24, e 30 Cost.) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 708, nonché dell'art. 5<sup>1</sup>, l. 1° dicembre 1970, n. 898, sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, nella parte in cui, rispettivamente nel giudizio di separazione personale dei coniugi e nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non prevedono la nomina di un curatore speciale che rappresenti in giudizio il minore figlio delle parti, in ordine alla pronuncia sull'affidamento e ad ogni altro provvedimento che lo riguardi, tenuto presente che i giudizi in questione, infatti, non attengono né si riflettono sullo *status* dei figli, ed inoltre, essendo preordinati a scegliere la soluzione migliore per gli interessi del minore, gli interessi di quest'ultimo non rimangono senza tutela, ma sono garantiti da una serie non indifferente di misure (C. cost. 14 luglio 1986, n. 185);

- è manifestamente infondata (in riferimento agli artt. 3 e 10 Cost.) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 708<sup>3</sup>,<sup>4</sup> nella parte in cui non consente di iscrivere ipoteca giudiziale in forza del provvedimento presidenziale emesso a seguito dell'udienza di comparizione personale dei coniugi nel giudizio di separazione, o dei successivi provvedimenti del giudice istruttore modificativi di detti provvedimenti del presidente del tribunale, atteso che l'ordinamento prevede una gamma sufficientemente ampia di mezzi di garanzia patrimoniale a favore degli aventi diritto (in particolare: sequestro dei beni dell'obbligo e ordine al terzo di pagare direttamente agli aventi diritto al mantenimento parte delle somme dovute all'obbligato) e l'impossibilità di iscrivere ipoteca giudiziale in forza del provvedimento presidenziale ex art. 708 non vale ad inficiare l'efficacia delle misure complessivamente previste, potendo l'avente diritto scegliere tra i diversi strumenti di tutela del credito che gli sono comunque garantiti. Né, ancora, sussiste violazione dell'art. 3 Cost. considerato che il legislatore, nell'ampia discrezionalità che deve essergli riconosciuta riguardo alla conformazione degli istituti processuali e all'accesso all'esecuzione forzata ben può stabilire quali provvedimenti, oltre le sentenze, siano suscettibili di consentire l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, senza che le sue scelte, effettuate nei limiti del rispetto del principio di ragionevolezza, diano luogo a violazione di norme costituzionali e, in particolare, i provvedimenti pronunziati ai sensi dell'art. 708 sono caratterizzati, da un lato, da un alto grado di instabilità e non possono essere assimilati né alle sentenze, né agli altri provvedimenti espressamente previsti dalla legge (C. cost. 24 giugno 2002, n. 272);

- è manifestamente inammissibile (in riferimento all'art. 3 Cost.), richiedendosi alla Corte costituzionale l'emanazione di sentenza additiva in ambito riservato alla discrezionalità del legislatore, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 191 c.c. denunciato in quanto non consente che, con l'emanazione dei provvedimenti presidenziali ex art. 708 c.p.c., cessi il conferimento alla comunione degli acquisti successivamente compiuti, nonché dei frutti dei beni e dei proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi (C. cost. 7 luglio 1988, n. 795).

(3) Comma aggiunto dall'art. 2, l. 8 febbraio 2006, n. 54. Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli.

## 709. Notificazione dell'ordinanza e fissazione dell'udienza.

(1) (2) - L'ordinanza con la quale il presidente fissa l'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore è notificata a cura dell'attore al convenuto non comparso, nel termine perentorio stabilito nell'ordinanza stessa, ed è comunicata al pubblico ministero [70 ss.].

Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell'udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all'articolo 163-bis ridotti a metà.

Con l'ordinanza il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. L'ordinanza deve contenere l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'articolo 167 e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

I provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 708 possono essere revocati o modificati dal giudice istruttore [669-decies, 709-ter, 742].



(1) Articolo così sostituito - con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e applicabile «ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore») - dall'art. 2<sup>3</sup>, lett. e-*ter*<sup>1</sup>, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80. In precedenza l'articolo era così formulato: **709. Notificazione della fissazione dell'udienza.** - L'ordinanza con la quale il presidente fissa l'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore è notificata a cura dell'attore al convenuto non comparso, nel termine perentorio stabilito nell'ordinanza stessa, ed è comunicata al pubblico ministero».

(2) In riferimento alla previgente formulazione del-

l'articolo è manifestamente infondata (*in riferimento all'art. 24<sup>e</sup> Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 709, nella parte in cui non prevede che l'ordinanza presidenziale di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti davanti al giudice istruttore debba essere notificata, oltre che al convenuto non comparso, anche al convenuto che, pur comparso personalmente, non abbia potuto avere conoscenza diretta dell'ordinanza perché pronunciata fuori udienza (*C. cost. 31 marzo 1988, n. 387*).

### 709-bis. Udienda di comparizione e trattazione davanti al giudice istruttore.

(1) - All'udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, e dal quarto al decimo. Si applica altresì l'articolo 184. Nel caso in cui il processo debba continuare per la richiesta di addebito [c.c. 151, 156], per l'affidamento dei figli o per le questioni economiche [c.c. 155 ss.], il tribunale emette sentenza non definitiva relativa alla separazione. Avverso tale sentenza è ammesso soltanto appello immediato [340] che è deciso in camera di consiglio [737 ss.].

(1) Articolo inserito con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e applicabile «ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore»), dall'art. 2, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80, come sostituito dall'art. 1, l. 28 dicembre 2005, n. 263.

### 709-ter. Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni.

(1) - Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell'affidamento [c.c. 155 ss.] è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all'articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore.

A seguito del ricorso [125], il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore [708, 709<sup>4</sup>, 709-bis, 710, 711] e può, anche congiuntamente:

- 1) ammonire il genitore inadempiente;
- 2) disporre il risarcimento dei danni [c.c. 2043], a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
- 3) disporre il risarcimento dei danni [c.c. 2043], a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro;
- 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.




GD 06/11/53

(1) Articolo inserito dall'art. 2, l. 8 febbraio 2006, n. 54 (e applicabile «anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati» art. 4).

### 710. Modificabilità dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi.


(1) Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti alla separazione [709-bis, 709-ter, 710, 711].

Il tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori e può delegare per l'assunzione uno dei suoi componenti .

Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il tribunale può adottare provvedimenti provvisori e può ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento.



GD 08/33/66

 Articolo costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede la partecipazione del pubblico ministero per la modifica dei provvedimenti riguardanti la prole (*C. cost. 9 novembre 1992, n. 416*).

È costituzionalmente illegittimo (*per contrasto con l'art. 30<sup>3</sup> Cost.*) l'art. 70 c.p.c., nella parte in cui non prescrive l'intervento obbligatorio del p.m. nei giudizi tra genitori naturali che comportino «provvedimenti relativi ai figli», nei sensi di cui all'art. 9, l. 1° dicembre 1970, n. 898 e all'art. 710 c.p.c., come risulta a seguito della sentenza n. 416 del 1992 (*C. cost. 25 giugno 1996, n. 214*).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, l. 29 luglio 1988, n. 331, modifica dell'art. 710 c.p.c. in materia di modificabilità dei provvedimenti del tribunale nei casi di separazione personale dei coniugi.

L'art. 710, nel testo precedente a quello sostituito dall'art. 1, l. 29 luglio 1988, n. 331, è costituzionalmente illegittimo (*in riferimento all'art. 3 Cost.*), per illegittimità sopravvenuta dal 12 marzo 1987, nella parte in cui non prevede, a tutela dell'interesse dei minori, l'intervento del p.m. nei giudizi di modificazione delle condizioni della separazione personale dei coniugi, a differenza di quanto previsto, nel parallelo procedimento di divorzio, dall'art. 13, l. 6 marzo 1987, n. 74 (*C. cost. 9 novembre 1992, n. 416*).

**711. Separazione consensuale.** - Nel caso di separazione consensuale previsto nell'articolo 158 del codice civile, il presidente, su ricorso di entrambi i coniugi, deve sentirli [707] nel giorno da lui stabilito e curare di conciliarli nel modo indicato nell'articolo 708 (1).

Se il ricorso è presentato da uno solo dei coniugi, si applica l'articolo 706 ultimo comma.

Se la conciliazione non riesce, si dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole.

La separazione consensuale acquista efficacia con l'omologazione del tribunale, il quale provvede in camera di consiglio [737] su relazione del presidente [c.c. 158].

Le condizioni della separazione consensuale sono modificabili a norma dell'articolo precedente.

(1) Comma così modificato dall'art. un., R.d. 20 aprile 1942, n. 504, Norme per il coordinamento del codice di procedura civile con il codice civile.

## CAPO SECONDO

### Dell'interdizione e dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno (1)

(1) Rubrica così risultante per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 17, l. 9 gennaio 2004, n. 6, entrata in vigore dopo sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* [19 gennaio 2004].

**712. Forma della domanda.** - La domanda per interdizione [c.c. 414] o inabilitazione [c.c. 414, 415] si propone con ricorso [125] diretto al tribunale del luogo dove la persona nei confronti della quale è proposta ha residenza o domicilio (1).

Nel ricorso debbono essere esposti i fatti sui


quali la domanda è fondata e debbono essere indicati il nome e cognome e la residenza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado [c.c. 76], degli affini entro il secondo grado [c.c. 78] e, se vi sono, del tutore o curatore dell'interdicendo o dell'inabilitando [c.c. 424].

(1) Il capo di ufficio consolare di I categoria trasmette al Pubblico ministero presso il tribunale competente ai sensi del secondo comma ogni utile dato istruttorio al fine di promuovere procedimenti di interdizione e di inabilitazione nei confronti di cittadini residenti nella circoscrizione.


Competente a pronunciarsi sull'interdizione e sull'inabilitazione di cittadini residenti all'estero è il tribunale di ultima residenza in Italia dell'interdicendo o dell'inabilitando. Ove questi non abbia mai avuto residenza in Italia, è competente il Tribunale di Roma.

Il Tribunale provvede, ai sensi dell'art. 419 c.c., all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando, avvalendosi, se del caso, di rogatoria consolare. Nell'espletamento della rogatoria, il capo dell'ufficio consolare è assistito da un consulente tecnico nominato dalla missione diplomatica o, in mancanza, approvato dal Ministero degli affari esteri.

Qualora non sia possibile provvedere all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando, il capo dell'ufficio consolare trasmette all'autorità rogante ogni elemento di prova in suo possesso (*art. 31, [Interdizione e inabilitazione], d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari*).

**713. Provvedimenti del presidente.** - Il presidente ordina la comunicazione [136] del ricorso [125] al pubblico ministero [70 n. 3, 71]. Quando questi gliene fa richiesta, può con decreto [135] rigettare senz'altro la domanda; altrimenti nomina il giudice istruttore [168-bis] e fissa l'udienza di comparizione davanti a lui del ricorrente, dell'interdicendo o dell'inabilitando e delle altre persone indicate nel ricorso, le cui informazioni ritenga utili  (1).

Il ricorso e il decreto sono notificati [137] a cura del ricorrente, entro il termine fissato nel decreto stesso, alle persone indicate nel comma precedente; il decreto è comunicato al pubblico ministero [71].

 Comma costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui permette al tribunale di rigettare senz'altro, e cioè senza istituire contraddittorio con la parte istante, la domanda di interdizione o di inabilitazione ove il pubblico ministero ne faccia richiesta (*C. cost. 5 luglio 1968, n. 87*).

(1) È manifestamente infondata (*in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 713<sup>1</sup> e 714, in relazione all'art. 75<sup>2</sup> e all'art. 4<sup>3</sup>, l. 1<sup>o</sup> dicembre 1970, n. 898, nella parte in cui non prevede che nel procedimento di interdizione o di inabilitazione si possa procedere alla nomina di

un curatore speciale per l'interdicendo o l'inabilitando quando questi sia affetto da malattia mentale di tale gravità da rendere impossibile, di fatto, l'esercizio del diritto di difesa, stante la negata possibilità per l'infermo di mente incapace naturale, di partecipare attivamente al procedimento, così determinandosi disparità di trattamento fra i procedimenti di interdizione, di inabilitazione ed altri casi in cui, sia nel sistema processuale civile, sia in quello penale, è prevista la possibilità di nominare un curatore speciale per l'incapace naturale (*C. cost. 31 maggio 1988, n. 605*).

**714. Istruzione preliminare.** - All'udienza, il giudice istruttore, con l'intervento del pubblico ministero [70<sup>3</sup>], procede all'esame [c.c. 419] dell'interdicendo o dell'inabilitando, sente il parere delle altre persone citate, interrogandole sulle circostanze che ritiene rilevanti ai fini della decisione e può disporre anche d'ufficio l'assunzione di ulteriori informazioni, esercitando tutti i poteri istruttori previsti nell'articolo 419 del codice civile (1).

(1) Le parole «art. 419 del codice civile», sono state così sostituite dall'art. un., R.d. 20 aprile 1942, n. 504. Norme per il coordinamento del codice di procedura civile con il codice civile.

**715. Impedimento a comparire dell'interdicendo o dell'inabilitando.** - Se per legittimo impedimento l'interdicendo o l'inabilitando non può presentarsi davanti al giudice istruttore, questi, con l'intervento del pubblico ministero [70 n. 3], si reca per sentirlo nel luogo dove si trova [202, 232].

**716. Capacità processuale dell'interdicendo e dell'inabilitando.** (1) - L'interdicendo o l'inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni [718], anche quando è stato nominato il tutore o il curatore provvisorio previsto negli articoli 419 [e 420] (2) del codice civile (3).

(1) Articolo così modificato dall'art. un., R.d. 20 aprile 1942, n. 504. Norme per il coordinamento del codice di procedura civile con il codice civile.

(2) L'art. 420 c.c. è stato abrogato dall'art. 11, l. 13 maggio 1978, n. 180. Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori.

(3) È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 716 (e degli artt. 407 e 408 c.c.), nella parte in cui non imporrebbero, a favore della persona interessata, l'assistenza tecnica da parte di un patrocinatore legale nel procedimento per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno, atteso che non è stata verificata la possibilità di pervenire, in via interpretativa, ad una

soluzione conforme a Costituzione, in una con la Corte di cassazione che ha deciso che il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno non richiede il ministero del difensore nelle ipotesi in cui l'emando provvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l'intervento dell'amministratore, necessitando, per contro, della difesa tecnica ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze, analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio (*C. cost. 19 aprile 2007, n. 128*).

**717. Nomina del tutore e del curatore provvisorio.** - Il tutore o il curatore provvisorio di cui all'articolo precedente è nominato, anche d'ufficio, con decreto del giudice istruttore [719<sup>2</sup>; c.c. 419, 423].

Finché non sia pronunciata la sentenza sulla domanda d'interdizione o d'inabilitazione, lo stesso giudice istruttore può revocare la nomina, anche d'ufficio [c.c. 420, 422].

**718. Legittimazione all'impugnazione.** - La sentenza che provvede sulla domanda d'interdizione o d'inabilitazione [c.c. 423] può essere impugnata da tutti coloro che avrebbero avuto diritto di proporre la domanda [c.c. 417, 420], anche se non parteciparono al giudizio, e dal tutore o curatore nominato con la stessa sentenza.

**719. Termine per l'impugnazione.** - Il termine per l'impugnazione [325 ss.] decorre per tutte le persone indicate nell'articolo precedente dalla notificazione della sentenza, fatta nelle forme ordinarie [285 ss.] a tutti coloro che parteciparono al giudizio.

Se è stato nominato un tutore o curatore provvisorio [717; c.c. 419<sup>3</sup>], l'atto di impugnazione deve essere notificato anche a lui [330].

**720. Revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.** - Per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione [c.c. 429, 430] si osservano le norme stabilite per la pronuncia di esse.

Coloro che avevano diritto di promuovere l'interdizione e l'inabilitazione [c.c. 417, 420] possono intervenire nel giudizio di revoca per opporsi alla domanda [105], e possono altresì impugnare la sentenza pronunciata nel giudizio di revoca [c.c. 430], anche se non parteciparono al giudizio.



**720-bis. Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno.** (1) - Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno [c.c. 404 ss.] si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720.

Contro il decreto del giudice tutelare [c.c. 405] è ammesso reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 739.

Contro il decreto della corte d'appello pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso per cassazione [360].

(1) Articolo inserito dall'art. 18, l. 9 gennaio 2004, n. 6, entrata in vigore dopo sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* [19 gennaio 2004].

## CAPO TERZO

### Disposizioni relative all'assenza e alla dichiarazione di morte presunta

**721. Provvedimenti conservativi nell'interesse dello scomparso.** - I provvedimenti indicati nell'articolo 48 del codice civile [c.c. 56] sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio [737 ss.], su ricorso degli interessati, sentito il pubblico ministero [70 n. 3, 738<sup>1</sup>] (1).

(1) Articolo così modificato dall'art. un., R.d. 20 aprile 1942, n. 504, Norme per il coordinamento del codice di procedura civile con il codice civile.

**722. Domanda per dichiarazione d'assenza.** - La domanda per dichiarazione d'assenza [c.c. 49] si propone con ricorso [125] nel quale debbono essere indicati il nome e cognome e la residenza [c.c. 43] dei presunti successori legittimi dello scomparso [c.c. 565] e, se esistono, del suo procuratore [c.c. 1387] o rappresentante legale [c.c. 48<sup>2</sup>, 320, 357].

**723. Fissazione dell'udienza di comparizione.** - Il presidente del tribunale fissa con decreto l'udienza per la comparizione davanti a sé o ad un giudice da lui designato del ricorrente e di tutte le persone indicate nel ricorso a norma dell'articolo precedente, e stabilisce il termine entro il quale la notificazione [137] deve essere fatta a cura del ricorrente. Può anche ordinare che il decreto

sia pubblicato in uno o più giornali [Patrocino gratuito [1], 11 n. 6].

Il decreto è comunicato al pubblico ministero [70 n. 3, 71].

**724. Procedimento.** - Il giudice interroga le persone comparse sulle circostanze che ritiene rilevanti, assume, quando occorre, ulteriori informazioni e quindi riferisce in camera di consiglio [737 ss.] per i provvedimenti del tribunale, che questo pronuncia con sentenza [729 ss.; c.c. 49].

**725. Immissione in possesso temporaneo.** - Il tribunale provvede in camera di consiglio [737] sulle domande per apertura di atti di ultima volontà [c.c. 587] e per immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente [c.c. 50], quando sono proposte da coloro che sarebbero eredi legittimi [565 c.c.].

Se la domanda è proposta da altri interessati [c.c. 49], il giudizio si svolge nelle forme ordinarie [163 ss.] in contraddittorio [101] di coloro che sarebbero eredi legittimi [c.c. 565].

Con lo stesso provvedimento col quale viene ordinata l'immissione nel possesso temporaneo, sono determinate la cauzione [119; att. 86] o le altre cautele previste nell'articolo 50 ultimo comma del codice civile, e sono date le disposizioni opportune per la conservazione delle rendite riservate all'assente a norma dell'articolo 53 dello stesso codice (1).

(1) Comma così modificato dall'art. un., R.d. 20 aprile 1942, n. 504, Norme per il coordinamento del codice di procedura civile con il codice civile.

**726. Domanda per dichiarazione di morte presunta.** - La domanda per dichiarazione di morte presunta [c.c. 58 ss.] si propone con ricorso [125], nel quale debbono essere indicati il nome, cognome e domicilio [c.c. 43] dei presunti successori legittimi [c.c. 565] dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore [c.c. 1378] o rappresentante legale [c.c. 48<sup>2</sup>, 320, 357] e di tutte le altre persone, che a notizia del ricorrente, perderebbero diritti o sarebbero gravate da obbligazioni, per effetto della morte dello scomparso [att. 190] (1).

(1) Diversamente, art. 3, d.l. 5 dicembre 1980, n. 799, conv., con mod., dalla l. 22 dicembre 1980, n. 875,

Ulteriori interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980.

**727. Pubblicazione della domanda.** - Il presidente del tribunale nomina un giudice a norma dell'articolo 723 e ordina che a cura del ricorrente la domanda, entro il termine che egli stesso fissa, sia inserita per estratto, due volte consecutive a distanza di dieci giorni, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e in due giornali, con invito a chiunque abbia notizia dello scomparso di farla pervenire al tribunale entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.

Se tutte le inserzioni non vengono eseguite entro il termine fissato, la domanda si intende abbandonata.

Il presidente del tribunale può anche disporre altri mezzi di pubblicità.

**728. Comparizione.** - Decorsi sei mesi dalla data dell'ultima pubblicazione, il giudice, su istanza del ricorrente, fissa con decreto l'udienza di comparizione davanti a sé del ricorrente e delle persone indicate nel ricorso a norma dell'articolo 726 e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto a cura del ricorrente.

Il decreto è comunicato al pubblico ministero [70 n. 3, 71].

Il giudice interroga le persone comparse sulle circostanze che ritiene rilevanti; può disporre che siano assunte ulteriori informazioni, e quindi riferisce in camera di consiglio [738] per i provvedimenti del tribunale, che questo pronuncia con sentenza [729 ss.].

**729. Pubblicazione della sentenza.** - La sentenza che dichiara l'assenza [c.c. 49] o la morte presunta [c.c. 58] deve essere inserita per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e in due giornali indicati nella sentenza stessa. Il tribunale può anche disporre altri mezzi di pubblicità.

Le inserzioni possono essere eseguite a cura di qualsiasi interessato e valgono come notificazione. Copia della sentenza e dei giornali [recte: della *Gazzetta Ufficiale*] nei quali è stato pubblicato l'estratto deve essere depositata nella cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza, per l'annotazione sull'originale [730].

**730. Esecuzione.** - La sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta non può essere eseguita prima che sia passata in giudicato [324] e che sia compiuta l'annotazione di cui all'articolo precedente [c.c. 63].

**731. Comunicazione all'ufficio di stato civile.** - Il cancelliere dà notizia, a norma dell'articolo 133 secondo comma, all'ufficio dello stato civile competente della sentenza di dichiarazione di morte presunta [c.c. 58].

## CAPO QUARTO

### Disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati

**732. Provvedimenti su parere del giudice tutelare.** - I provvedimenti relativi ai minori [c.c. 2, 315, 343, 344], agli interdetti [c.c. 414] e agli inabilitati [c.c. 415] sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio [737 ss.], salvo che la legge disponga altrimenti.

Quando il tribunale deve pronunciare un provvedimento nell'interesse di minori, interdetti o inabilitati sentito il parere del giudice tutelare [c.c. 344], il parere stesso deve essere prodotto dal ricorrente insieme col ricorso.

Qualora non sia prodotto, il presidente provvede a richiederlo d'ufficio.

**733. Vendita di beni.** - Se, nell'autorizzare la vendita di beni di minori [748; c.c. 375, 376<sup>1</sup>], interdetti o inabilitati [c.c. 424], il tribunale stabilisce che essa deve farsi ai pubblici incanti [576; c.c. 376], designa per procedervi un ufficiale giudiziario [59] del tribunale (1) del luogo in cui si trovano i beni mobili, oppure un cancelliere [58] dello stesso tribunale (1) o un notaio [68<sup>2</sup>] del luogo in cui si trovano i beni immobili.

L'ufficiale designato per la vendita procede all'incanto con l'osservanza delle norme degli articoli 534 e seguenti, in quanto applicabili [534 ss., 576 ss.], e premesse le forme di pubblicità ordinate dal tribunale [att. 191].

(1) Le parole «del tribunale» sono state così sostituite [alle parole «della pretura», con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 110, Ordinamento giudiziario 7].

**734. Esito negativo dell'incanto.** - Se al primo incanto non è fatta offerta superiore o

uguale al prezzo fissato dal tribunale a norma dell'articolo 376 primo comma del codice civile, l'ufficiale designato ne dà atto nel processo verbale e trasmette copia di questo al tribunale che ha autorizzato la vendita [733, 747] (1).

Il tribunale, se non crede di revocare l'autorizzazione o disporre una nuova vendita su prezzo base inferiore, autorizza la vendita a trattative private [570; att. 191].

(1) Comma così modificato dall'art. un., R.d. 20 aprile 1942, n. 504, Norme per il coordinamento del codice di procedura civile con il codice civile.

## CAPO QUINTO

### Dei rapporti patrimoniali tra i coniugi

**735. Sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare.** (1) (2) - La sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare può essere chiesta, nel caso previsto nell'articolo 174 del codice civile, dall'altro coniuge o da uno dei prossimi congiunti, o dal pubblico ministero, e, nel caso previsto nell'articolo 176, da uno dei figli maggiorenni o emancipati, da un prossimo congiunto o dal pubblico ministero.

(1) Articolo così modificato dall'art. un., R.d. 20 aprile 1942, n. 504, Norme per il coordinamento del codice di procedura civile con il codice civile.

(2) L'istituto del «patrimonio familiare» è stato soppresso dagli artt. 48 e ss., l. 19 maggio 1975, n. 151, Riforma del diritto di famiglia, il cui art. 227, peraltro, dispone che «Le doti e i patrimoni familiari costituiti prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad essere disciplinati dalle norme anteriori.».

**736. Procedimento.** (1) - La domanda per i provvedimenti previsti nell'articolo precedente si propone con ricorso.

Il presidente del tribunale fissa con decreto un giorno per la comparizione degli interessati davanti a sé o a un giudice da lui designato e stabilisce il termine per la notificazione del ricorso [125] e del decreto [135].

Dopo l'audizione delle parti il presidente o il giudice designato assume le informazioni che crede opportune e quindi riferisce sulla domanda al tribunale, che decide in camera di consiglio [737] con ordinanza non impugnabile [177].

(1) Nota 2, art. 735.

## CAPO QUINTO-BIS

### Degli ordini di protezione contro gli abusi familiari (1)

(1) Capo inserito dall'art. 3, l. 4 aprile 2001, n. 154, Misure contro la violenza nelle relazioni familiari.

**736-bis. Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari.** (1) - Nei casi di cui all'articolo 342-bis del codice civile, l'istanza si propone, anche dalla parte personalmente [82], con ricorso [125] al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'istante, che provvede in camera di consiglio [737 ss.] in composizione monocratica.

Il presidente del tribunale designa il giudice a cui è affidata la trattazione del ricorso. Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione necessari, disponendo, ove occorra, anche per mezzo della polizia tributaria, indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio personale e comune delle parti, e provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo [474].

Nel caso di urgenza, il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni, può adottare immediatamente l'ordine di protezione fissando l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni ed assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. All'udienza il giudice conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione.

Contro il decreto con cui il giudice adotta l'ordine di protezione o rigetta il ricorso, ai sensi del secondo comma, ovvero conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione precedentemente adottato nel caso di cui al terzo comma, è ammesso reclamo al tribunale entro i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 739. Il reclamo non sospende l'esecutività dell'ordine di protezione. Il tribunale provvede in camera di consiglio, in composizione collegiale, sentite le parti, con decreto motivato non impugnabile. Del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Per quanto non previsto dal presente arti-

colo, si applicano al procedimento, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti.

GD 01/18/22

(1) **5. (Pericolo determinato da altri familiari)** 1. Le norme di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso in cui la condotta pregiudizievole sia stata tenuta da altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge o dal convivente, ovvero nei confronti di altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge o dal convivente. In tal caso l'istanza è proposta dal componente del nucleo familiare in danno del quale è tenuta la condotta pregiudizievole.

**6. (Sanzione penale)** 1. Chiunque elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-ter del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio è punito con la pena stabilita dall'articolo 388, primo comma, del codice penale. Si applica altresì l'ultimo comma del medesimo articolo 388 del codice penale.

**7. (Disposizioni fiscali)** 1. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi all'azione civile contro la violenza nelle relazioni familiari, nonché i procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti a ottenere la corresponsione dell'assegno di mantenimento previsto dal comma 3 dell'articolo 282-bis del codice di procedura penale [nota 2, art. 151] e dal secondo comma dell'articolo 342-ter del codice civile, sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra tassa e imposta, dai diritti di notifica, di cancelleria e di copia nonché dall'obbligo della richiesta di registrazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 [Spese di giustizia □, 10], e successive modificazioni.

**8. (Ambito di applicazione)** 1. Le disposizioni degli articoli 2 [che introduce gli artt. 342-bis e 342-ter c.c.] e 3 [che introduce l'art. 736-bis c.p.c.] della presente legge non si applicano quando la condotta pregiudizievole è tenuta dal coniuge che ha proposto o nei confronti del quale è stata proposta domanda di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio se nel relativo procedimento si è svolta l'udienza di comparizione dei coniugi davanti al presidente prevista dall'articolo 706 del codice di procedura civile ovvero, rispettivamente, dall'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni. In tal caso si applicano le disposizioni contenute, rispettivamente, negli articoli 706 e seguenti del codice di procedura civile e nella legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, e nei relativi procedimenti possono essere assunti provvedimenti aventi i contenuti indicati nell'articolo 342-ter del codice civile.

2. L'ordine di protezione adottato ai sensi degli articoli 2 e 3 perde efficacia qualora sia successivamente pronunciata, nel procedimento di separazione personale o di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso dal coniuge istante o nei suoi confronti, l'ordinanza contenente provvedimenti temporanei ed urgenti prevista, rispettivamente, dall'articolo 708 del codice di procedura civile e dall'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive mo-

dificazioni (artt. 5-8, l. 4 aprile 2001, n. 154, *Misure contro la violenza nelle relazioni familiari*).

## CAPO SESTO

### Disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio

**737. Forma della domanda e del provvedimento.** - I provvedimenti, che debbono essere pronunciati in camera di consiglio [373, 669-terdecies, 711, 721, 724, 725, 728, 732, 736, 739, 749, 779, 783, 802], si chiedono con ricorso [125] al giudice competente e hanno forma di decreto motivato [135<sup>b</sup>; Ordinamento giudiziario □, 48<sup>2</sup>, n. 4], salvo che la legge disponga altrimenti [711<sup>1</sup>, 721, 724, 728<sup>3</sup>, 732, 736] (1).



(1) Non è fondata (*in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 737 (nonché degli artt. 1129 e 1195 c.c.), nella parte in cui non prevede che il condomino ricorrente per la nomina di un amministratore condominiale debba notificare il ricorso agli altri condomini ovvero che questi non debbano essere, obbligatoriamente, sentiti dal giudice, atteso che i provvedimenti in materia dell'autorità giudiziaria non sono diretti a difendere interessi dei singoli condomini, ma hanno per oggetto la tutela di un interesse comune a tutti i condomini (*C. cost. 27 novembre 1974, n. 267*).

È inammissibile, non motivando adeguatamente il giudice remittente le ragioni del proprio convincimento, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 737, 738 e 739 nonché dell'art. 336 c.c., in riferimento all'art. 111 Cost. per il quale il «giusto processo» deve essere regolato dalla legge, sotto il profilo che le richiamate disposizioni rendono applicabili, in caso di conflitto tra genitori non uniti in matrimonio e più in generale in presenza di procedimenti limitativi o ablativi della potestà dei genitori, il rito camerale, non suscettibile di essere interpretato in senso conforme a Costituzione (sia perché non reca una precisa e puntuale disciplina dei poteri del giudice e delle parti, sia perché non consente al giudice del reclamo di sanzionare con la rimessione al primo giudice la violazione in primo grado di regole di garanzia per la difesa e, infine, di stabilire con certezza gli effetti della nullità di singoli atti) (*C. cost. 30 gennaio 2002, n. 1*).

**738. Procedimento.** - Il presidente nomina tra i componenti del collegio un relatore, che riferisce in camera di consiglio [Ordinamento giudiziario □, 48<sup>2</sup>, n. 4].

Se deve essere sentito il pubblico ministero [70], gli atti sono a lui previamente comunicati [71, 723 ss., 726 ss.] ed egli stende le sue


conclusioni [72<sup>2</sup>] in calce al provvedimento del presidente.

Il giudice può assumere informazioni (1).





(1) Nei procedimenti camerali il giudice relatore, nominato dal presidente del collegio ai sensi dell'art. 738, non essendo titolare di propri, autonomi, poteri decisorii, non è legittimato a sollevare questioni di legittimità costituzionale (*C. cost. 21 marzo 1989, n. 157*).

**739. Reclami delle parti.** (1) - Contro i decreti del giudice tutelare [c.c. 344; att. c.c. 43] si può proporre reclamo con ricorso al tribunale [att. c.c. 45], che pronuncia in camera di consiglio. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio.

Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio [153] di dieci giorni dalla comunicazione [136] del decreto, se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione [137] se è dato in confronto di più parti  (2).

Salvo che la legge disponga altrimenti, non è ammesso reclamo contro i decreti della corte d'appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo [741, 747<sup>3</sup>, 749<sup>3</sup>, 750<sup>3</sup>, 779<sup>3</sup>].



 Articolo costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, disciplinando il reclamo avverso i decreti del giudice delegato nella disciplina fallimentare [Fallimento , 26], fa decorrere il termine per il reclamo dal deposito del decreto in cancelleria, anziché dalla comunicazione eseguita con il rispetto delle vigenti disposizioni procedurali (*C. cost. 27 giugno 1986, n. 156*).


(1) Articolo così sostituito dall'art. 51, l. 14 luglio 1950, n. 581, ratifica del d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al codice di procedura civile.

(2) È inammissibile (*in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 97 e 111 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 739<sup>2</sup>, in relazione all'art. 136 nella parte in cui nel diritto vivente tali norme prevederebbero la comunicazione del decreto assunto dal tribunale per i minorenni nei procedimenti camerali ablativi o modificativi della potestà genitoriale con la forma abbreviata del biglietto di cancelleria, anziché la notificazione mediante consegna al destinatario di copia per esteso conforme all'originale del decreto nelle forme dell'art. 137, atteso che la stessa è, in realtà, un mero dubbio interpretativo che deve essere risolto dal giudice *a quo* (*C. cost. 30 gennaio 2002, n. 1*).

#### 740. Reclami del pubblico ministero.



- Il pubblico ministero, entro dieci giorni dalla comunicazione [71], può proporre reclamo [att. c.c. 45] contro i decreti del giudice tutelare e contro quelli del tribunale per i quali è necessario il suo parere.



**741. Efficacia dei provvedimenti.** - I decreti acquistano efficacia quando sono decorsi i termini di cui agli articoli precedenti senza che sia stato proposto reclamo .

Se vi sono ragioni d'urgenza, il giudice può tuttavia disporre che il decreto abbia efficacia immediata.



 Articolo costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, disciplinando il reclamo avverso i decreti del giudice delegato nella disciplina fallimentare [Fallimento , 26], fa decorrere il termine per il reclamo dal deposito del decreto in cancelleria, anziché dalla comunicazione eseguita con il rispetto delle vigenti disposizioni procedurali (*C. cost. 27 giugno 1986, n. 156*).

#### 742. Revocabilità dei provvedimenti.

- I decreti possono essere in ogni tempo modificati o revocati, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca.



#### 742-bis. Ambito di applicazione degli articoli precedenti.

(1) - Le disposizioni del presente capo si applicano a tutti i procedimenti in camera di consiglio, ancorché non regolati dai capi precedenti o che non riguardino materia di famiglia o di stato delle persone.



(1) Articolo aggiunto dall'art. 51, l. 14 luglio 1950, n. 581, ratifica del d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al codice di procedura civile.

## TITOLO TERZO

**Della copia e della collazione di atti pubblici**

**743. Copie degli atti.** - Qualunque depositario pubblico (1), autorizzato a spedire copia degli atti che detiene, deve rilasciarne copia autentica [c.c. 2714], ancorché l'istante o i suoi autori non siano stati parte nell'atto, sotto pena dei danni e delle spese, salve le disposizioni speciali della legge sulle tasse di registro (2) e bollo (3).

La copia d'un testamento pubblico [c.c. 603] non può essere spedita durante la vita del testatore, tranne che a sua istanza, della quale si fa menzione nella copia [745<sup>2</sup>, 746].



(1) **67.** Il notaio, finché risiede nel distretto dello stesso Consiglio notarile, e continua nell'esercizio del notariato, ha egli solo il diritto di permettere l'ispezione e la lettura, di rilasciare le copie, gli estratti e i certificati degli atti da lui ricevuti, o presso di lui depositati.

Egli non può permettere l'ispezione né la lettura, né dar copia degli atti di ultima volontà, e rilasciarne estratti e certificati, durante la vita del testatore, se non al testatore medesimo od a persona munita di speciale mandato in forma autentica.

Nel caso di testamento rogato da due notari di cui all'articolo 777 del codice civile e 62 della presente legge, la facoltà di rilasciarne copia appartiene soltanto al notaio che ne ha il deposito.

**68.** Le disposizioni dell'articolo 53 sul modo in cui debbono essere scritti gli originali e fatte le variazioni, aggiunte o cancellature, sono anche applicabili alle copie, agli estratti ed ai certificati.

Le variazioni però od aggiunte fatte nell'originale nelle forme stabilite nel detto articolo, saranno copiate di seguito nel corpo dell'atto, e non per postilla.

Le copie potranno essere fatte anche colla stampa o con altri mezzi meccanici, come sarà stabilito dal regolamento.

**69.** Il notaio deve trascrivere alla fine delle copie le procure annesse a tutti gli altri allegati all'originale, salvoché, riguardo a questi ultimi, chi richiede la copia vi abbia rinunciato. In questo caso il notaio deve fare nella copia menzione della rinuncia, indicando la data e la natura degli allegati non copiati.

Nel rilascio delle copie degli atti matrimoniali si osserveranno le disposizioni dell'art. 1384 del codice civile.

Le copie, gli estratti od i certificati debbono avere alla fine la data del rilascio, essere autenticate dal notaio colla sottoscrizione, col sigillo e con la dichiarazione, quanto alle copie ed agli estratti, in conformità dell'originale. Se la copia, l'estratto od il certificato consta di più fogli, ciascun foglio sarà sottoscritto al margine dal notaio.

Oltre le accennate formalità, il notaio deve osser-

vare, nelle copie che rilascia, le altre formalità stabilite dal codice di procedura civile (artt. 67, 68 e 69, l. 16 febbraio 1913, n. 89, *Sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili*).

(2) 1. I soggetti indicati nell'art. 10, lettere *b*) e *c*), possono rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati o autenticati solo dopo che gli stessi sono stati registrati, indicando gli estremi della registrazione, compreso l'ammontare dell'imposta, con apposita attestazione da loro sottoscritta.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:

*a*) agli originali, copie ed estratti di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali, o di atti formati dagli ufficiali giudiziari e dagli uscieri, che siano rilasciati per la prosecuzione del giudizio;

*b*) agli atti richiesti d'ufficio ai fini di un procedimento giurisdizionale, salvo il disposto del comma 7 dell'art. 65;

*c*) alle copie degli atti destinate alla trascrizione o iscrizione nei registri immobiliari;

*d*) alle copie degli atti occorrenti per l'approvazione od omologazione;

*e*) alle copie di atti che il pubblico ufficiale è tenuto per legge a depositare presso pubblici uffici.

3. Nei casi di cui al comma 2 deve essere apposta sull'originale, sulla copia o sull'estratto rilasciati prima della registrazione l'indicazione dell'uso [art. costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si applica al rilascio dell'originale o della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, che debba essere utilizzato per procedere all'esecuzione forzata (*C. cost. 6 dicembre 2002, n. 522*)] (artt. 66-69 [Divieto di rilascio di documenti relativi ad atti non registrati], d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, *t.u. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro*).

(3) Artt. 9 ss., d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, *Disciplina dell'imposta di bollo*.

**744. Copie o estratti da pubblici registri.** - I cancellieri [57] e i depositari di pubblici registri sono tenuti, eccettuati i casi determinati dalla legge [476, 698<sup>3</sup>; att. 76, 100] a spedire a chiunque ne faccia istanza le copie e gli estratti degli atti giudiziari da essi detenuti, sotto pena dei danni e delle spese [60, 745].

**745. Rifiuto o ritardo nel rilascio.** (1) - Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei cancellieri o dei depositari di cui all'articolo precedente, l'istante può ricorrere al conciliatore [ora: giudice di pace] (2), [al pretore o (3)] al presidente del tribunale o della corte presso cui il cancelliere o depositario esercita le sue funzioni [att. c.c. 113-*bis*].

Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei pubblici depositari di cui all'articolo 743,

l'istante può ricorrere al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il depositario esercita le sue funzioni.

Il presidente [, il pretore (4)] o il conciliatore [ora: giudice di pace] (2) provvede con decreto, sentito il pubblico ufficiale.

(1) In sede di procedimento *ex art. 745* il giudice è legittimato a sollevare questioni di legittimità costituzionale (*C. cost. 18 luglio 1989, n. 414; C. cost. 6 dicembre 2002, n. 522*).

(2) In tutte le disposizioni di legge in cui vengono usate le espressioni «conciliatore», «giudice conciliatore» e «vice conciliatore» ovvero «ufficio di conciliazione», queste debbono intendersi sostituite rispettivamente con le espressioni «giudice di pace» e «ufficio del giudice di pace» (art. 39 [*Coordinamento*], Giudice di pace [1]).

(3) Le parole «al pretore o» sono state soppresse, con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 104, Ordinarmento giudiziario [7].

(4) Le parole «, il pretore» sono state soppresse, con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 104, Ordinarmento giudiziario [7].

**746. Collazione di copie.** - Chi ha ottenuto la copia di un atto pubblico a norma dell'articolo 743 ha diritto di collazionarla con l'originale in presenza del depositario. Se questi si rifiuta, può ricorrere al tribunale nella cui circoscrizione (1) nel quale il depositario esercita le sue funzioni. Il giudice (2), sentito il depositario, dà con decreto [135] le disposizioni opportune per la collazione e può eseguirla egli stesso recandosi nell'ufficio del depositario.

(1) Le parole «al tribunale nella cui circoscrizione», sono state così sostituite [alle parole «al pretore del mandamento nel quale-], con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 111, Ordinarmento giudiziario [7].

(2) La parola «giudice» è stata così sostituita [alla parola «pretore-], con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 111, Ordinarmento giudiziario [7].

## TITOLO QUARTO

### Dei procedimenti relativi all'apertura delle successioni

#### CAPO PRIMO

#### Disposizioni generali

**747. Autorizzazione alla vendita dei beni ereditari.** - L'autorizzazione a vendere

beni ereditari [783; c.c. 460<sup>2</sup>, 493, 499<sup>1</sup>, 694, 703, 719] si chiede con ricorso diretto [per i mobili al pretore e per gli immobili (1)] al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione [c.c. 456] (2).

Nel caso in cui i beni appartengano a incapaci deve essere sentito il giudice tutelare [c.c. 320, 344].

Il giudice provvede sul ricorso con decreto, contro il quale è ammesso reclamo a norma dell'articolo 739.

Se l'istanza di autorizzazione a vendere riguarda l'oggetto d'un legato di specie, il ricorso deve essere notificato al legatario [c.c. 649 ss.].

(1) Le parole «per i mobili al pretore e per gli immobili» sono state soppresse, con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 112, Ordinarmento giudiziario [7].

(2) **35. (Altri provvedimenti di volontaria giurisdizione).** Il capo dell'ufficio consolare di I categoria, anche al di fuori delle ipotesi previste dal presente decreto, può emanare nei confronti dei cittadini residenti nella circoscrizione, e quando particolari circostanze ciò consiglino, i provvedimenti di volontaria giurisdizione, in materia di diritto di famiglia e di successioni, che per le leggi dello Stato sono di competenza del giudice tutelare, del pretore [con efficacia dal 19 luglio 1998 il riferimento al pretore è privo di oggetto: art. 1 e 244, Ordinarmento giudiziario [7]] e del presidente di tribunale, ivi compreso quello per i minorenni.

**36. (Tribunali competenti).** Dei ricorsi avverso i provvedimenti di volontaria giurisdizione adottati dall'autorità consolare, nonché per l'omologazione degli stessi, è competente a decidere il tribunale del luogo di ultima residenza in Italia dell'interessato.

In materia di affiliazione, è competente il tribunale del luogo di ultima residenza in Italia dell'affiliante o, se questi non ha mai avuto residenza in Italia, dell'affiliato.

Ove non sia possibile determinare la competenza ai sensi dei precedenti commi, è competente il Tribunale di Roma (*Artt. 35 e 36, d.P.R. 3 gennaio 1967, n. 200, Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari*).

**748. Forma della vendita.** - La vendita dei beni ereditari deve compiersi nelle forme previste per la vendita dei beni dei minori [733 ss.; c.c. 719 ss.].

Il giudice, quando occorre, fissa le modalità per la conservazione e il reimpiego del prezzo ricavato.

**749. Procedimento per la fissazione dei termini.** - L'istanza per fissazione di un termine entro il quale una persona deve emettere una dichiarazione o compiere un determinato atto, se non è proposta nel cor-

so di un giudizio, si propone con ricorso al tribunale (1) del luogo in cui si è aperta la successione [c.c. 456].

Il giudice (2) fissa con decreto l'udienza di comparizione del ricorrente e della persona alla quale il termine deve essere imposto e stabilisce il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere notificati, a cura del ricorrente, alla persona stessa.

Il giudice provvede con ordinanza, contro la quale è ammesso reclamo al tribunale in composizione collegiale a norma dell'articolo 739. Il collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato, provvede con ordinanza non impugnabile in camera di consiglio, previa audizione degli interessati a norma del comma precedente (3).

Le stesse forme si osservano per chiedere la proroga di un termine stabilito dalla legge [c.c. 485, 488]. La proroga del termine stabilito dal giudice si chiede al giudice stesso.



(1) La parola «tribunale» è stata così sostituita [alla parola «pretore», con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 113, Ordinamento giudiziario 7].

(2) La parola «giudice» è stata così sostituita [alla parola «pretore», con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 113, Ordinamento giudiziario 7].

(3) Comma così sostituito, con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 113, Ordinamento giudiziario 7.

Il testo originario del comma era così formulato: «Il pretore provvede con ordinanza, contro la quale è ammesso reclamo a norma dell'articolo 739. Il tribunale provvede con ordinanza non impugnabile in camera di consiglio, previa audizione degli interessati a norma del comma precedente».

**750. Provvedimenti del presidente del tribunale relativi alle cauzioni e agli esecutori testamentari.** - L'istanza per l'imposizione di una cauzione [119] a carico dell'erede o del legatario, nei casi previsti dalla legge [c.c. 492, 515, 639, 640, 647], è proposta, quando non vi è giudizio pendente, con ricorso [125] al presidente del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione [c.c. 456].

Il presidente fissa con decreto [135] l'udienza di comparizione del ricorrente e dell'erede o legatario davanti a sé e stabilisce il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere loro notificati [137].

Il presidente stabilisce le modalità e l'ammontare della cauzione [119; att. 86] con ordinanza, contro la quale è ammesso reclamo al presidente della corte d'appello a norma dell'articolo 739. Il presidente della corte d'appello provvede con ordinanza non impugnabile, previa audizione degli interessati a norma del comma precedente.

Le stesse forme si osservano nei casi previsti negli articoli 708 e 710 del codice civile relativamente agli esecutori testamentari (1).

(1) Comma così modificato dall'art. un., R.d. 20 aprile 1942, n. 504, Norme per il coordinamento del codice di procedura civile con il codice civile.

**751. Scelta dell'onero.** - L'istanza per la scelta prevista nell'articolo 631 ultimo comma, del codice civile è proposta con ricorso [125], che deve essere notificato a colui al quale spettava il diritto di scelta e all'onero (1).

La scelta è fatta dal presidente del tribunale con decreto [135].

(1) Comma così modificato dall'art. un., R.d. 20 aprile 1942, n. 504, Norme per il coordinamento del codice di procedura civile con il codice civile.

## CAPO SECONDO

### Dell'apposizione e della rimozione dei sigilli

#### SEZIONE PRIMA

### Dell'apposizione dei sigilli (1)

(1) È manifestamente infondata (*in riferimento agli artt. 2, 24 e 101 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 752, 755, 757 e 759 nella parte in cui prevede che sia il pretore, oggi giudice unico, a procedere all'apposizione di sigilli e alle relative operazioni, essendo il giudice privo del connotato di terzietà, non essendogli affidata alcuna valutazione in ordine al *fumus boni juris* né al *periculum in mora*. Non solo la prospettazione risulta palesemente contraddittoria stante la incompatibilità logica tra le premesse (violazione degli artt. 2, 24 e 101 Cost.) e le conclusioni, nelle quali si invoca una pronuncia modificativa della competenza a favore dell'autorità amministrativa, ma è palese l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muove il rimettente, il quale ritiene che al giudice non sia consentita alcuna valutazione in ordine all'esistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per disporre la richiesta cautele, assimilando il procedimento a una attività meramente amministrativa, tenuto presente che in realtà i soggetti proponenti l'istanza sono tenuti a dimostrare non solo



la propria legittimazione, ma anche la sussistenza delle circostanze che la legge richiede per la proponibilità del ricorso (*C. cost. 28 luglio 2000, n. 400*).

**752. Giudice competente.** - All'apposizione dei sigilli [770 n. 2; c.c. 361, 705] procede il tribunale [Fallimento [1](#)], 84 ss.] (1).

Nei comuni in cui non ha sede il tribunale (1), i sigilli possono essere apposti, in caso d'urgenza, dal conciliatore [ora: giudice di pace] (2). Il processo verbale [126] è trasmesso immediatamente al tribunale (1).

(1) La parola «tribunale» è stata così sostituita [alla parola «pretore», con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 106, Ordinamento giudiziario [7](#)].

(2) 1. In tutte le disposizioni di legge in cui vengono usate le espressioni «conciliatore», «giudice conciliatore» e «vice conciliatore» ovvero «ufficio di conciliazione», queste debbono intendersi sostituite rispettivamente con le espressioni «giudice di pace» e «ufficio del giudice di pace» (art. 39 [Coordinamento], Giudice di pace [1](#)).

**753. Persone che possono chiedere l'apposizione.** - Possono chiedere l'apposizione dei sigilli [763]:

- 1) l'esecutore testamentario [c.c. 700];
- 2) coloro che possono avere diritto alla successione [c.c. 565];
- 3) le persone che coabitavano col defunto, o che al momento della morte erano addette al suo servizio, se il coniuge, gli eredi o alcuno di essi sono assenti dal luogo;
- 4) i creditori [763].

L'istanza si propone mediante ricorso [125], nel quale il proponente deve dichiarare la residenza [c.c. 43] o eleggere domicilio [c.c. 47] nel comune in cui ha sede il tribunale (1).

(1) Le parole «il tribunale» sono state così sostituite [alle parole «la pretura», con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 110, Ordinamento giudiziario [7](#)].

**754. Apposizione d'ufficio.** - L'apposizione dei sigilli è disposta d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero [69] nei casi seguenti:

- 1) se il coniuge o alcuno degli eredi è assente dal luogo [721 ss.; c.c. 48 ss.];
- 2) se tra gli eredi vi sono minori [c.c. 2] o interdetti [c.c. 414] e manca il tutore o il curatore;
- 3) se il defunto è stato depositario pub-

blico, oppure ha rivestito cariche o funzioni per effetto delle quali si ritiene che possano trovarsi presso di lui atti della pubblica amministrazione o comunque di carattere riservato [763<sup>1</sup>] (1).

La disposizione di questo articolo non si applica nei casi indicati nei numeri 1) e 2), se il defunto ha disposto altrimenti con testamento [c.c. 587].

Nel caso indicato nel numero 3) i sigilli si appongono soltanto sugli oggetti depositati, o ai locali o mobili nei quali possono trovarsi gli atti ivi enunciati [763].

(1) Artt. 38 ss., l. 16 febbraio 1913, n. 89, Ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

**755. Poteri del giudice.** (1) - Se le porte sono chiuse, o si incontrano ostacoli all'apposizione dei sigilli, o sorgono altre difficoltà, tanto prima quanto durante l'apposizione, il giudice (1) può ordinare l'apertura delle porte e dare gli altri provvedimenti opportuni [68].

(1) La parola «giudice» è stata così sostituita [alla parola «pretore», con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 105, Ordinamento giudiziario [7](#)].

**756. Custodia delle chiavi.** - Le chiavi delle serrature, sulle quali sono stati apposti i sigilli, finché non sia ordinata la rimozione [763] di questi, debbono essere custodite dal cancelliere [770<sup>1</sup>].

**757. Conservazione di testamenti e di carte.** - Se nel procedere all'apposizione dei sigilli si trovano testamenti o altre carte importanti, il giudice (1) provvede alla conservazione di essi.

Se non può provvedervi nello stesso giorno, nel processo verbale [126] descrive la forma esterna delle carte, e le chiude in un involto da lui sigillato e sottoscritto, in presenza delle parti, fissando il giorno e l'ora in cui emerterà i provvedimenti ulteriori.

(1) La parola «giudice» è stata così sostituita [alla parola «pretore», con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 105, Ordinamento giudiziario [7](#)].

**758. Cose su cui non si possono apporre sigilli e cose deteriorabili.** - Se vi sono

oggetti sui quali non è possibile apporre i sigilli, o che sono necessari all'uso personale di coloro che abitano nella casa, se ne fa descrizione nel processo verbale [126].

Delle cose che possono deteriorarsi, il giudice (1) può ordinare con decreto la vendita immediata [501], incaricando un commissario a norma degli articoli 532 e seguenti [c.c. 1731].

(1) La parola «giudice» è stata così sostituita [alla parola «pretore»], con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 105, Ordinamento giudiziario [7].

**759. Informazioni e nomina del custode.** - Durante le operazioni di apposizione dei sigilli, il giudice (1) assume le informazioni che ritiene opportune allo scopo di accertare che nessuna cosa sia stata asportata [c.p. 349].

Per la conservazione delle cose sigillate nomina un custode [65].

(1) La parola «giudice» è stata così sostituita [alla parola «pretore»], con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 105, Ordinamento giudiziario [7].

**760. Apposizione dei sigilli durante e dopo l'inventario.** - L'apposizione dei sigilli che viene chiesta durante l'inventario [769 ss.] può aver luogo soltanto per gli oggetti non inventariati.

Esaurito l'inventario, non si fa luogo all'apposizione dei sigilli, salvo che l'inventario sia impugnato.

**761. Accesso nei luoghi sigillati.** - Il giudice (1) o il cancelliere non possono entrare nei luoghi chiusi con l'apposizione dei sigilli, finché non ne sia stata ordinata la rimozione a norma dell'articolo 762, salvo che il giudice (1) disponga con decreto motivato l'accesso per urgenti motivi.

(1) La parola «giudice» è stata così sostituita [alla parola «pretore»], con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 105, Ordinamento giudiziario [7].

## SEZIONE SECONDA Della rimozione dei sigilli

**762. Termine.** - I sigilli non possono essere rimossi e l'inventario [769] non può essere eseguito se non dopo tre giorni dall'apposizione [752], salvo che il giudice (1) per cause

urgenti stabilisca altrimenti con decreto motivato [135].

Se alcuno degli eredi è minore non emancipato [c.c. 2, 390], non si può procedere alla rimozione dei sigilli finché non gli sia stato nominato un tutore [c.c. 346] o un curatore speciale [78].

(1) La parola «giudice» è stata così sostituita [alla parola «pretore»], con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 105, Ordinamento giudiziario [7].

**763. Provvedimento di rimozione.** - La rimozione dei sigilli è ordinata con decreto dal giudice (1) su istanza di alcuna delle persone indicate nell'articolo 753 numeri 1), 2) e 4).

Nei casi previsti nell'articolo 754 può essere ordinata anche d'ufficio e, se ricorrono le ipotesi di cui ai numeri 2) e 3), la rimozione deve essere seguita dall'inventario [769].

L'istanza e il decreto sono stesi di seguito al processo verbale di apposizione [766].

(1) La parola «giudice» è stata così sostituita [alla parola «pretore»], con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 105, Ordinamento giudiziario [7].

**764. Opposizione.** - Chiunque vi ha interesse può fare opposizione alla rimozione dei sigilli [763] con dichiarazione inserita nel processo verbale [126] di apposizione o con ricorso [125] al giudice (1).

Il giudice (1) fissa con decreto [135] un'udienza per la comparizione delle parti e stabilisce il termine perentorio [153] entro il quale il decreto stesso deve essere notificato [137] a cura dell'opponente.

Il giudice (1) provvede con ordinanza non impugnabile e, se ordina la rimozione, può disporre che essa sia seguita dall'inventario [769] e può dare le opportune cautele per la conservazione delle cose che sono oggetto di contestazione [770 n. 3, 771 n. 4].

(1) La parola «giudice» è stata così sostituita [alla parola «pretore»], con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 105, Ordinamento giudiziario [7].

**765. Ufficiale precedente.** - La rimozione dei sigilli è eseguita dall'ufficiale che può procedere all'inventario a norma dell'articolo 769.

Se non occorre l'inventario, la rimozione è eseguita dal cancelliere del tribunale (1). Nei

comuni in cui non ha sede il tribunale (1) la rimozione può essere eseguita dal cancelliere del conciliatore [ora: giudice di pace] (2).

(1) Le parole «del tribunale» sono state così sostituite [alle parole «della pretura-], con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 110, Ordinamento giudiziario [7].

(2) 1. In tutte le disposizioni di legge in cui vengono usate le espressioni «conciliatore», «giudice conciliatore» e «vice conciliatore» ovvero «ufficio di conciliazione», queste debbono intendersi sostituite rispettivamente con le espressioni «giudice di pace» e «ufficio del giudice di pace» (art. 39 [Coordinamento], Giudice di pace [1]).

### 766. Avviso alle persone interessate. -

Non si può procedere alla rimozione dei sigilli senza che ne sia dato avviso, nelle forme stabilite nell'articolo 772, alle persone indicate nell'articolo 771.

### 767. Alterazioni nello stato dei sigilli. -

L'ufficiale che procede alla rimozione dei sigilli deve innanzi tutto riconoscerne lo stato.

Se trova in essi qualche alterazione, deve sospendere ogni operazione ulteriore facendone immediatamente rapporto al giudice (1), il quale si trasferisce sul luogo per le verificazioni occorrenti e per i provvedimenti necessari anche per la prosecuzione dell'inventario.

(1) La parola «giudice» è stata così sostituita [alla parola «pretore-], con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 105, Ordinamento giudiziario [7].

**768. Disposizione generale.** - Le disposizioni di questo capo si osservano in ogni altro caso in cui si debba procedere ad apposizione o rimozione di sigilli, salvo che la legge stabilisca altrimenti [Fallimento [1], 84].

## CAPO TERZO

### Dell'inventario

**769. Istanza.** - L'inventario [760, 762, 764, 765; c.c. 362, 484, 529, 705] può essere chiesto al tribunale (1) dalle persone che hanno diritto di ottenere la rimozione dei sigilli [763] ed è eseguito dal cancelliere del tribunale (2) o da un notaio [68] designato dal defunto con testamento o nominato dal tribunale (1) [68].

L'istanza si propone con ricorso [125] nel quale il richiedente deve dichiarare la resi-

denza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale (3).

Il tribunale (1) provvede con decreto [135, 772].

(1) La parola «tribunale» è stata così sostituita [alla parola «pretore-], con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 106, Ordinamento giudiziario [7].

(2) Le parole «del tribunale» sono state così sostituite [alle parole «della pretura-] con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 110, Ordinamento giudiziario [7].

(3) Le parole «il tribunale» sono state così sostituite [alle parole «la pretura-], con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 110, Ordinamento giudiziario [7].

**770. Inventario da eseguirsi dal notaio.** - Quando all'inventario deve procedere un notaio, il cancelliere gli consegna, ritirandone ricevuta:

1) le chiavi da lui custodite a norma dell'articolo 756;

2) copia del processo verbale di apposizione dei sigilli [752] dell'istanza e del decreto di rimozione [763];

3) una nota delle opposizioni che sono state proposte [764] con indicazione del nome, cognome degli opposenti e della loro residenza o del domicilio da essi eletto.

La copia indicata nel numero 2 e la nota indicata nel numero 3 sono unite all'inventario.

**771. Persone che hanno diritto di assistere all'inventario.** - Hanno diritto di assistere alla formazione dell'inventario:

1) il coniuge superstite;

2) gli eredi legittimi presunti [c.c. 565];

3) l'esecutore testamentario [c.c. 700], gli eredi istituiti e i legatari [c.c. 588];

4) i creditori che hanno fatto opposizione alla rimozione dei sigilli [764, 766, 770].

### 772. Avviso dell'inizio dell'inventario.

- L'ufficiale che procede all'inventario deve dare avviso, almeno tre giorni prima, alle persone indicate nell'articolo precedente del luogo, giorno e ora in cui darà inizio alle operazioni.

L'avviso non è necessario per le persone che non hanno residenza o non hanno eletto domicilio nella circoscrizione del tribunale, nella quale si procede all'inventario; ma in loro vece deve essere avvertito il notaio che,

su istanza di chi ha chiesto l'inventario [769], è nominato con decreto del giudice (1) per rappresentarli [766].

(1) La parola «giudice» è stata così sostituita [alla parola «pretore»], con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 105, Ordinamento giudiziario [7].

**773. Nomina di stimatore.** - L'ufficiale che procede all'inventario nomina, quando occorre, uno o più stimatori [68] per la valutazione degli oggetti mobili [att. 161].

**774. Rinvio delle operazioni.** - Quando l'inventario non può essere ultimato nel giorno del suo inizio, l'ufficiale che vi procede ne rinvia la continuazione a un giorno prossimo, avvertendone verbalmente le parti presenti.

**775. Processo verbale d'inventario.** - Il processo verbale d'inventario contiene:

1) la descrizione degli immobili, mediante l'indicazione della loro natura, della loro situazione, dei loro confini, e dei numeri del catasto e delle mappe censuarie;

2) la descrizione e la stima [773] dei mobili, con la specificazione del peso e del marchio per gli oggetti d'oro e d'argento;

3) l'indicazione della quantità e specie delle monete per il danaro contante;

4) l'indicazione delle altre attività e passività;

5) la descrizione delle carte, scritture e note relative allo stato attivo e passivo, le quali debbono essere firmate in principio e in fine dall'ufficiale procedente. Lo stesso ufficiale deve accertare sommariamente lo stato dei libri e dei registri di commercio [c.c. 2214], firmarne i fogli, e lineare gli intervalli.

Se alcuno degli interessati contesta l'opportunità d'inventariare qualche oggetto, l'ufficiale lo descrive nel processo verbale, facendo menzione delle osservazioni e istanze delle parti [att. 192].

**776. Consegnare delle cose mobili inventariate.** - Le cose mobili e le carte inventariate sono consegnate alla persona indicata dalle parti interessate, o, in mancanza, nominata con decreto dal giudice (1), su istanza di una delle parti, sentite le altre [65].

(1) La parola «giudice» è stata così sostituita [alla

parola «pretore»], con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 105, Ordinamento giudiziario [7].

**777. Applicabilità delle norme agli altri casi d'inventario.** - Le disposizioni contenute in questa sezione si applicano a ogni inventario ordinato dalla legge, salve le formalità speciali stabilite dal codice civile per l'inventario dei beni dei minori [c.c. 362].

## CAPO QUARTO

### Del beneficio d'inventario

**778. Reclami contro lo stato di graduazione.** - I reclami contro lo stato di graduazione [c.c. 499] previsti nell'articolo 501 del codice civile sono proposti al giudice competente per valore [7, 9] del luogo dell'aperta successione [c.c. 456] (1).

Il valore della causa è determinato da quello dell'attivo ereditario calcolato sulla stima di inventario dei mobili [775 n. 2] e a norma dell'articolo 15 per gli immobili.

I reclami si propongono con citazione [163] da notificarsi [137] all'erede e a coloro i cui diritti sono contestati, e sono decisi in unico giudizio.

(1) Comma così sostituito, con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 114, Ordinamento giudiziario [7].

Il testo del comma, come modificato dall'art. un., R.d. 20 aprile 1942, n. 504, Norme per il coordinamento del codice di procedura civile con il codice civile, era così formulato: «I reclami contro lo stato di graduazione previsti nell'articolo 501 del codice civile sono proposti al pretore o al tribunale competente per valore del luogo dell'aperta successione».

**779. Istanza di liquidazione proposta dai creditori e legatari.** - L'istanza dei creditori e legatari prevista nell'articolo 509 del codice civile si propone con ricorso [125; c.c. 508; att. c.c. 52] (1).

Il giudice (2) fissa con decreto [135] l'udienza di comparazione dell'erede e di coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito [c.c. 498]. Il decreto è comunicato alle parti dal cancelliere [136].

Il pretore provvede sull'istanza con ordinanza, contro la quale è ammesso reclamo a norma dell'articolo 739] (3). Il tribunale provvede con ordinanza non impugnabile

in camera di consiglio [737 ss.] previa audizione degli interessati a norma del comma precedente.

L'istanza di nomina non può essere accolta e la nomina avvenuta deve essere revocata in sede di reclamo, se alcuno dei creditori si oppone e dichiara di voler far valere la decadenza dell'erede dal beneficio d'inventario [c.c. 505].

Se l'erede contesta l'esistenza delle condizioni previste nell'articolo 509 del codice civile il giudice provvede all'istruzione della causa, a norma del libro secondo, disponendo gli opportuni mezzi conservativi, compresa eventualmente la nomina del curatore (4).

(1) Comma così modificato dall'art. un., R.d. 20 aprile 1942, n. 504, Norme per il coordinamento del codice di procedura civile con il codice civile.

(2) La parola «giudice» è stata così sostituita [alla parola «pretore-], con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 115, Ordinamento giudiziario [7].

(3) Il primo periodo [dalle parole «Il pretore» alle parole «dell'articolo 739-] è stato soppresso, con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 115, Ordinamento giudiziario [7].

(4) Comma così sostituito, con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 115, Ordinamento giudiziario [7].

Il testo del comma, come modificato dall'art. 9, d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857, Disposizioni di coordinamento e di attuazione della l. 14 luglio 1950, n. 581, che ratifica il d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483, era così formulato: «Se l'erede contesta l'esistenza delle condizioni previste nell'articolo 509 del codice civile, il pretore rimette le parti davanti al giudice competente fissando un termine perentorio per la riassunzione e disponendo gli opportuni mezzi conservativi, compresa eventualmente la nomina del curatore».

**780. Domanda dell'erede contro l'eredità.** - Le domande dell'erede con beneficio d'inventario contro l'eredità sono proposte contro gli altri eredi. Se non vi sono eredi o se tutti propongono la stessa domanda, il giudice nomina un curatore in rappresentanza dell'eredità [78].

## CAPO QUINTO

### Del curatore dell'eredità giacente

**781. Notificazione del decreto di nomina.** - Il decreto di nomina del curatore dell'eredità giacente [c.c. 528, 531] è notificato alla persona nominata a cura del cancelliere, nel termine stabilito nello stesso decreto [c.c. 460<sup>3</sup>, 644].

**782. Vigilanza del giudice** (1). - L'amministrazione del curatore [c.c. 529 ss.] si svolge sotto la vigilanza del giudice (1) [att. 193]. Questi, quando lo crede opportuno, può prefiggere, con decreto, termini per la presentazione dei conti della gestione, e può in ogni tempo revocare o sostituire il curatore.

Gli atti del curatore che eccedono l'ordinaria amministrazione debbono essere autorizzati dal giudice [c.c. 530] (1).

(1) La parola «giudice» è stata così sostituita [alla parola «pretore-], con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 105, Ordinamento giudiziario [7].

**783. Vendita di beni ereditari.** - La vendita dei beni mobili deve essere promossa dal curatore nei trenta giorni successivi alla formazione dell'inventario [769; c.c. 529 ss.], salvo che il giudice (1), con decreto motivato, non disponga altrimenti.

La vendita dei beni immobili [c.c. 529] può essere autorizzata dal tribunale con decreto [135] in camera di consiglio [737 ss.] soltanto nei casi di necessità o utilità evidente.

(1) La parola «giudice» è stata così sostituita [alla parola «pretore-], con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 105, Ordinamento giudiziario [7].

## TITOLO QUINTO

### Dello scioglimento di comunioni

**784. Litisconsorzio necessario.** - Le domande di divisione ereditaria [c.c. 713] o di scioglimento di qualsiasi altra comunione [c.c. 1111, 2646] debbono proporsi in confronto di tutti gli eredi o condomini e dei creditori oppponenti se vi sono [102; Ordinamento giudiziario [1], 48<sup>2</sup>, n. 8].

**785. Pronuncia sulla domanda di divisione.** - Se non sorgono contestazioni sul diritto alla divisione, essa è disposta con ordinanza del giudice istruttore; altrimenti questi provvede a norma dell'articolo 187.

**786. Direzione delle operazioni.** - Le operazioni di divisione sono dirette dal giudice istruttore il quale, anche nel corso di esse, può delegarne la direzione a un notaio [790; att. 194; c.c. 730].

**787. Vendita di mobili.** (1) - Quando occorre procedere alla vendita di mobili, censi o rendite [c.c. 1861, 1872], il giudice istruttore o il professionista delegato (2) procede a norma degli articoli 534 e seguenti, se non sorge controversia sulla necessità della vendita.

Se sorge controversia, la vendita non può essere disposta se non con sentenza del collegio.

(1) Articolo così modificato dall'art. un., R.d. 20 aprile 1942, n. 504, Norme per il coordinamento del codice di procedura civile con il codice civile.

(2) Le parole «il professionista delegato» sono state così sostituite alle parole «il notaio delegato» con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e applicabile «ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore»), dall'art. 2, l. 28 dicembre 2005, n. 263.

**788. Vendita di immobili.** - Quando occorre procedere alla vendita di immobili, il giudice istruttore provvede con ordinanza a norma dell'articolo 569, terzo comma, se non sorge controversia sulla necessità della vendita (1).

Se sorge controversia, la vendita non può essere disposta se non con sentenza del collegio [279].

La vendita si svolge davanti al giudice istruttore. Si applicano gli articoli 570 e seguenti (2)

Quando le operazioni sono affidate a un professionista (3) [786, 790 ss.], questi provvede direttamente alla vendita, a norma delle disposizioni del presente articolo.

(1) Comma così sostituito, con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e applicabile «ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore»), dall'art. 2, l. 28 dicembre 2005, n. 263.

Il comma originario era così formulato: «Quando occorre procedere alla vendita di immobili, il giudice istruttore provvede con ordinanza a norma degli articoli 576 e seguenti, se non sorge controversia sulla necessità della vendita».

(2) Comma così sostituito, con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e applicabile «ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore»), dall'art. 2, l. 28 dicembre 2005, n. 263.

Il comma originario era così formulato: «L'incanto si svolge davanti al giudice istruttore che, quando occorre, può disporre altri incanti a norma dell'articolo 591».

(3) La parola «professionista» è stata così sostituita (alla parola «notaio») con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e applicabile «ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore»), dall'art. 2, l. 28 dicembre 2005, n. 263.

**789. Progetto di divisione e contestazioni su di esso.** - Il giudice istruttore predispose un progetto di divisione [att. 194] che deposita in cancelleria e fissa con decreto [135] l'udienza di discussione del progetto, ordinando la comparizione dei condividenti e dei creditori intervenuti [784].

Il decreto è comunicato alle parti.

Se non sorgono contestazioni, il giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile [177<sup>3</sup>], dichiara esecutivo il progetto, altrimenti provvede a norma dell'articolo 187.

In ogni caso il giudice istruttore dà con ordinanza le disposizioni necessarie per l'estrazione a sorte dei lotti [att. 194, 195].



**790. Operazioni davanti al notaio.** - Se a dirigere le operazioni di divisione è stato delegato un notaio [786], questi dà avviso, almeno cinque giorni prima, ai condividenti e ai creditori intervenuti [784] del luogo, giorno e ora in cui le operazioni avranno inizio.

Le operazioni si svolgono alla presenza delle parti, assistite, se lo richiedono e a loro spese, dai propri procuratori.

Se nel corso delle operazioni sorgono contestazioni in ordine alle stesse, il notaio redige apposito processo verbale che trasmette al giudice istruttore.

Questi fissa con decreto un'udienza per la comparizione delle parti, alle quali il decreto stesso è comunicato dal cancelliere.

Sulle contestazioni il giudice provvede con ordinanza [177].

**791. Progetto di divisione formato dal notaio.** - Il notaio redige unico processo verbale delle operazioni effettuate.

Formato il progetto delle quote e dei lotti,

se le parti non si accordano su di esso, il notaio trasmette il processo verbale al giudice istruttore, entro cinque giorni dalla sottoscrizione.

Il giudice provvede come al penultimo comma dell'articolo precedente per la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e quindi emette i provvedimenti di sua competenza a norma dell'articolo 187.

L'estrazione dei lotti non può avvenire se non in base a ordinanza del giudice, emessa a norma dell'articolo 789 ultimo comma, o a sentenza passata in giudicato [324; att. 195; c.c. 2646].

## TITOLO SESTO

### Del processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche

**792. Deposito del prezzo.** - L'acquirente che ha dichiarato al precedente proprietario e ai creditori iscritti di volere liberare l'immobile acquistato dalle ipoteche [c.c. 2889 ss.] deve chiedere, con ricorso [125] al presidente del tribunale competente per la espropriazione [26], la determinazione dei modi per il deposito del prezzo offerto [2890, 2893, 2894]. Il presidente provvede con decreto [135].

Se non sono state fatte richieste di espropriazione nei quaranta giorni successivi alla notificazione della dichiarazione al precedente proprietario e ai creditori iscritti [c.c. 2891], l'acquirente, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione, deve depositare nei modi prescritti dal presidente del tribunale il prezzo offerto e presentare nella cancelleria il certificato del deposito, il titolo d'acquisto col certificato di trascrizione [c.c. 2664], un estratto autentico dello stato ipotecario e l'originale dell'atto notificato al precedente proprietario e ai creditori iscritti.

**793. Convocazione dei creditori.** - Su presentazione da parte del cancelliere dei documenti indicati nell'articolo precedente, il presidente designa con decreto un giudice per il procedimento e fissa l'udienza di comparizione dell'acquirente, del precedente proprietario e dei creditori iscritti [c.c. 2827 ss., 2890], e stabilisce il termine perentorio [153] entro il quale il decreto deve essere

notificato [137] alle altre parti, a cura dell'acquirente.

**794. Provvedimenti del giudice.** - All'udienza il giudice, accertata la regolarità del deposito [792] e degli atti del procedimento [c.c. 2890], dispone con ordinanza [134] la cancellazione [c.c. 2884] delle ipoteche iscritte anteriormente alla trascrizione [c.c. 2664] del titolo dell'acquirente che ha chiesto la liberazione [792], quindi provvede alla distribuzione del prezzo a norma degli articoli 596 e seguenti [c.c. 2893 ss.].

**795. Espropriazione.** - Se è fatta istanza di espropriazione, il giudice, verificate le condizioni stabilite dalla legge per l'ammissibilità di essa [c.c. 2891], dispone con decreto che si proceda a norma degli articoli 567 e seguenti.

La vendita non può essere fatta che all'incanto a norma degli articoli 576 e seguenti.

L'incanto si apre sul prezzo offerto dal creditore istante [c.c. 2891].

Alla distribuzione della somma ricavata [596 ss.] partecipano, oltre ai creditori privilegiati e ipotecari [c.c. 2741], i creditori dell'acquirente.

Quest'ultimo ha diritto di essere collocato nella graduazione con privilegio per le spese sopportate per la dichiarazione di liberazione.

## TITOLO SETTIMO

### Dell'efficacia delle sentenze straniere e dell'esecuzione di altri atti di autorità straniere

796. - 805. (1)



(1) Articoli abrogati - con decorrenza dal 31 dicembre 1996 - dall'art. 73, Diritto internazionale privato II, come sostituito, da ultimo, dall'art. 10, d.l. 23 ottobre 1996, n. 542, conv., con mod., dalla l. 23 dicembre 1996, n. 649.

Il testo originario degli articoli era così formulato:  
-796. (*Giudice competente*). Chi vuol far valere nella Repubblica una sentenza straniera deve proporre domanda mediante citazione davanti alla corte d'appello del luogo in cui la sentenza deve avere attuazione.

La dichiarazione di efficacia può essere chiesta in via diplomatica, quando ciò è consentito dalle Con-

venzioni internazionali oppure dalla reciprocità. In questo caso, se la parte interessata non ha costituito un procuratore, il presidente della corte d'appello, su richiesta del pubblico ministero, nomina un curatore speciale per proporre la domanda.

L'intervento del pubblico ministero è sempre necessario.

797. (*Condizioni per la dichiarazione di efficacia*). La corte d'appello dichiara con sentenza l'efficacia nella Repubblica della sentenza straniera quando accerta:

1) che il giudice dello Stato nel quale la sentenza è stata pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale vigenti nell'ordinamento italiano;

2) che la citazione è stata notificata in conformità alla legge del luogo dove si è svolto il giudizio ed è stato in essa assegnato un congruo termine a comparire;

3) che le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo o la contumacia è stata accertata e dichiarata validamente in conformità della stessa legge;

4) che la sentenza è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata;

5) che essa non è contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano;

6) che non è pendente davanti ad un giudice italiano un giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, istituito prima del passaggio in giudicato della sentenza straniera;

7) che la sentenza non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano.

Ai fini dell'attuazione il titolo è costituito dalla sentenza straniera e da quella della corte d'appello che ne dichiara l'efficacia.

798. (*Riesame del merito*). Su domanda del convenuto la corte d'appello procede al riesame del merito della causa, quando la sentenza è stata pronunciata in contumacia, o quando ricorre alcuno dei casi indicati nei nn. 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 395.

In questi casi la corte, secondo i risultati dell'istruzione e della discussione, decide sul merito, oppure dichiara l'efficacia della sentenza straniera.

799. (*Dichiarazione di efficacia in giudizio pendente*). La sentenza straniera può essere fatta valere anche in corso di giudizio, quando il giudice di questo accerta che ricorrono le condizioni indicate nell'articolo 797. Tale accertamento produce effetti soltanto nel giudizio in cui la sentenza straniera è fatta valere. Ma, se vi procede la corte d'appello competente a norma dell'articolo 796, l'efficacia della sentenza può essere, su istanza di parte, espressamente dichiarata a tutti gli effetti.

Se la parte contro la quale è fatta valere la sentenza domanda il riesame del merito a norma dell'articolo precedente, il giudice sospende il procedimento e fissa un termine perentorio per proporre la domanda di riesame davanti alla corte d'appello competente.

800. (*Sentenze arbitrali straniere*). Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche alle sentenze arbitrali straniere, pronunciate tra stranieri

o tra uno straniero e un cittadino oppure tra cittadini domiciliati o residenti all'estero, purché non riguardino le controversie che non possono formare oggetto di compromesso a norma dell'articolo 806 e, secondo la legge del luogo in cui sono state pronunciate, abbiano efficacia di una sentenza dell'autorità giudiziaria [articolo abrogato dall'art. 24<sup>2</sup>, l. 5 gennaio 1994, n. 25, Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale].

801. (*Provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione*). Agli atti di giudici stranieri in materia di volontaria giurisdizione, quando si vuole farli valere in Italia, è attribuita efficacia nel territorio della Repubblica a norma degli articoli 796 e 797 in quanto applicabili.

802. (*Assunzione di mezzi di prova disposti da giudici stranieri*). Le sentenze e i provvedimenti di giudici stranieri riguardanti esami di testimoni, accertamenti tecnici, giuramenti, interrogatori o altri mezzi di prova da assumersi nella Repubblica sono resi esecutivi con decreto della corte d'appello del luogo in cui si deve procedere a tali atti, sentito il pubblico ministero.

Se l'assunzione dei mezzi di prova è chiesta dalla parte interessata, l'istanza è proposta alla corte mediante ricorso, al quale deve essere unita copia autentica della sentenza o del provvedimento che ha ordinato gli atti chiesti.

Se l'assunzione è domandata dallo stesso giudice, la richiesta deve essere trasmessa in via diplomatica.

La corte delibera in camera di consiglio e, qualora autorizzi l'assunzione, rimette gli atti al giudice competente.

803. (*Esecuzione richiesta in via diplomatica*). Se la richiesta per l'assunzione di mezzi di prova di atti di istruzione è fatta in via diplomatica e la parte interessata non ha costituito un procuratore che ne promuova l'assunzione, i provvedimenti necessari per questa sono pronunciati d'ufficio dal giudice procedente, e le notificazioni sono fatte a cura del cancelliere.

Quando i mezzi richiesti lo esigono, lo stesso giudice può nominare d'ufficio un procuratore che rappresenti la parte interessata.

804. (*Atti pubblici ricevuti all'estero*). L'efficacia esecutiva nella Repubblica degli atti contrattuali ricevuti da pubblico ufficiale in paese estero è dichiarata con sentenza della corte d'appello del luogo in cui l'atto deve eseguirsi, previo accertamento che l'atto ha forza esecutiva nel paese estero nel quale è stato ricevuto e che non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano.

805. (*Notificazione di atti giudiziari di autorità straniere*). La notificazione di citazioni a comparire davanti ad autorità straniere o di altri atti provenienti da uno Stato estero è autorizzata dal pubblico ministero presso il tribunale nella cui giurisdizione la notificazione si deve eseguire.

La notificazione richiesta in via diplomatica è eseguita, a cura del pubblico ministero, da un ufficiale giudiziario da lui richiesto.



## TITOLO OTTAVO

## Dell'arbitrato

## CAPO PRIMO

## Della convenzione d'arbitrato (1)

(1) Capo così sostituito, con decorrenza dal 2 marzo 2006, dall'art. 20, Procedura civile [5]. Per il regime transitorio, art. 27, Procedura civile [5].

In precedenza il capo era così formulato:

**Del compromesso  
e della clausola compromissoria**

**806. Compromesso.** - Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte, tranne quelle previste negli articoli 429 e 459, quelle che riguardano questioni di stato e di separazione personale tra coniugi e le altre che non possono formare oggetto di transazione.

**807. Forma del compromesso.** - Il compromesso deve, a pena di nullità, essere fatto per iscritto e determinare l'oggetto della controversia.

La forma scritta si intende rispettata anche quando la volontà delle parti è espressa per telegrafo o telex [Comma inserito dall'art. 2, l. 5 gennaio 1994, n. 25].

Al compromesso si applicano le disposizioni che regolano la validità dei contratti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

**808. Clausola compromissoria.** - Le parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri, purché si tratti di controversie che possono formare oggetto di compromesso. La clausola compromissoria deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso ai sensi dell'articolo 807, commi primo e secondo.

Le controversie di cui all'articolo 409 possono essere decise da arbitri solo se ciò sia previsto nei contratti e accordi collettivi di lavoro purché ciò avvenga, a pena di nullità, senza pregiudizio della facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria. La clausola compromissoria contenuta in contratti od accordi collettivi o in contratti individuali di lavoro è nulla ove autorizzi gli arbitri a pronunciare secondo equità ovvero dichiarare il lodo non impugnabile.

La validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce; tuttavia, il potere di stipulare il contratto comprende il potere di convenire la clausola compromissoria [Articolo così sostituito dall'art. 3, l. 5 gennaio 1994, n. 25].

**806. Controversie arbitrabili.** - Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge [Diritto internazionale privato], 6] (1) (2) (3) (4) (5) (6).

Le controversie di cui all'articolo 409 possono essere decise da arbitri solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro.



GD 06/08/85

(1) È nulla la clausola con la quale le parti stabiliscono che le controversie relative alla determinazione del canone siano decise da arbitri (art. 54 [Clausola compromissoria], l. 27 luglio 1978, n. 392, Disciplina delle locazioni di immobili urbani, abrogato dall'art. 14<sup>4</sup>, l. 9 dicembre 1998, n. 431, limitatamente alle locazioni abitative).

(2) Nei casi previsti negli articoli precedenti, se non si raggiunga l'accordo circa il premio, il canone o il prezzo, o sulle rispettive modalità, provvede un collegio di arbitri, amichevoli compositori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti, e il terzo nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale del luogo dove il prestatore d'opera esercita abitualmente le sue mansioni [comma costituzionalmente illegittimo nella in cui, prevedendo un arbitrato rituale obbligatorio non riconosce la facoltà dell'inventore o del datore di lavoro di adire l'autorità giudiziaria ordinaria (C. cost. 14 luglio 1977, n. 127)].

Se l'inventore è un dipendente di un'Amministrazione statale, in luogo del collegio di arbitri, provvede a stabilire il premio, il canone o il prezzo, e le rispettive modalità, con deliberazione insindacabile, il ministro preposto all'amministrazione stessa (art. 25 [articolo abrogato dall'art. 246, d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30], R.d. 29 giugno 1939, n. 1127, t.u. delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali).

(3) 1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dal comma 1, dell'art. 31-*bis*, possono essere deferite ad arbitri.

2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, del regolamento di cui al d.m. 2 dicembre 2000, n. 398 del Ministro dei lavori pubblici, nonché l'obbligo di applicazione da parte del collegio arbitrale delle tariffe di cui all'allegato al predetto regolamento [sostituisce l'originario comma 2 per effetto dell'art. 16-*sexies*, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80].

2-*bis*. All'atto del deposito del lodo va corrisposta, a cura degli arbitri, una somma pari all'uno per mille del valore della relativa controversia [sostituisce l'originario comma 2 per effetto dell'art. 16-*sexies*, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80; comma così modificato dall'art. 17<sup>9</sup>, l. 23 dicembre 2005, n. 266].

2-*ter*. In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa della parte più diligente, provvede la Camera arbitrale, scegliendo nell'albo previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Ai giudizi

costituiti ai sensi del presente comma si applicano le norme di procedura di cui al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398 [sostituisce l'originario comma 2 per effetto dell'art. 16-*sexies*, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80].

3. Il regolamento definisce altresì, ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 3 della presente legge, la composizione e le modalità di funzionamento della camera arbitrale per i lavori pubblici; disciplina i criteri cui la camera arbitrale dovrà attenersi nel fissare i requisiti soggettivi e di professionalità per assumere l'incarico di arbitro, nonché la durata dell'incarico stesso, secondo principi di trasparenza, imparzialità e correttezza.

4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia gli articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del capitolato generale d'appalto approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima data il richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa abrogata, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto già stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da nominare con la procedura camerale secondo le modalità previste dai commi precedenti ed i relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina da essi fissata. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono la costituzione di collegi arbitrali in difformità alla normativa abrogata, contenute nelle clausole di contratti o capitolati d'appalto già stipulati alla data di entrata in vigore del regolamento, a condizione che i collegi arbitrali medesimi non risultino già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione [comma così modificato dall'art. 7, l. 1° agosto 2002, n. 166].

4-bis. Sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con i precedenti commi, prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie nella materia dei lavori pubblici come definita all'articolo 2 [comma aggiunto dall'art. 7, l. 1° agosto 2002, n. 166] (art. 32 [Definizione delle controversie], l. 11 febbraio 1994, n. 109, Legge quadro in materia di lavori pubblici). Nota 3, art. 816.

(4) Le controversie relative all'esecuzione di opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali non possono essere devolute a collegi arbitrali. Sono fatti salvi i lodi già emessi e le controversie per le quali sia stata già notificata la domanda di arbitrato alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali emessi a seguito delle controversie relative all'esecuzione di opere pubbliche di cui al presente comma, il termine previsto dall'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv., con mod., dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, fissato in centottanta giorni (art. 3°, d.l. 11 giugno 1998, n. 180, conv., con mod., dalla l. 3 agosto 1998, n. 267, *Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania*).

(5) 1. Tutte le controversie relative all'esecuzione dei contratti e alla realizzazione delle infrastrutture possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto. Al

giudizio arbitrale si applicano, salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice di procedura civile.

2. Qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizio è demandato ad un collegio composto da tre membri.

3. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza, nomina l'arbitro di propria competenza scelto fra professionisti aventi particolare esperienza nella materia dei lavori pubblici.

4. Il terzo arbitro con funzioni di presidente del collegio arbitrale è nominato, d'accordo, dagli arbitri di parte o dalle parti stesse, tra i magistrati amministrativi e contabili, nonché tra gli avvocati dello Stato nel caso in cui non ne sia stato nominato uno quale arbitro di parte e l'Avvocatura dello Stato non sia difensore di una delle parti in giudizio. In caso di mancato accordo, ad iniziativa della parte più diligente, provvede la camera arbitrale per i lavori pubblici di cui all'articolo 32 della legge quadro e successive modificazioni [l. 11 febbraio 1994, n. 109], scegliendo il terzo arbitro nell'albo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

5. Il collegio arbitrale provvede alla nomina del segretario in persona di propria fiducia e, quando occorra, alla nomina del consulente tecnico di ufficio, scelto nell'ambito dell'apposito elenco tenuto dalla camera arbitrale.

6. I compensi spettanti agli arbitri sono determinati con il regolamento di cui all'articolo 15 (art. 12 [Risoluzione delle controversie], d.lgs. 20 agosto 2002, n. 190, *Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale*).

(6) 19. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. Le clausole compromissorie ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti.

20. Le disposizioni di cui al comma 19 si estendono alle società interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente dalle pubbliche amministrazioni di cui al medesimo comma, nonché agli enti pubblici economici ed alle società interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente da questi ultimi.

21. Relativamente ai contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi già sottoscritti dalle amministrazioni alla data di entrata in vigore della presente legge e per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si sono ancora costituiti alla data del 30 settembre 2007, è fatto obbligo ai soggetti di cui ai commi 19 e 20 di declinare la competenza arbitrale, ove tale facoltà sia prevista nelle clausole arbitrali inserite nei predetti contratti; dalla data della relativa comunicazione opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria. I collegi arbitrali, eventualmente costituiti successivamente al 30 settembre 2007 e fino alla data di entrata in vigore della

presente legge, decadono automaticamente e le relative spese restano integralmente compensate tra le parti [art. 3<sup>19-21</sup> l. 24 dicembre 2007, n. 244, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)*].

**807. Compromesso.** - Il compromesso deve, a pena di nullità [829], essere fatto per iscritto [c.c. 1350] e determinare l'oggetto della controversia.

La forma scritta s'intende rispettata anche quando la volontà delle parti è espressa per telegrafo, telex, telex, telefacsimile o messaggio telematico nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti telematici [803-ter, 820].



GD 95/25/81

**808. Clausola compromissoria.** - Le parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri, purché si tratti di controversie che possono formare oggetto di convenzione d'arbitrato [806]. La clausola compromissoria deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso dall'articolo 807.

La validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce [c.c. 1341<sup>2</sup>]; tuttavia, il potere di stipulare il contratto comprende il potere di convenire la clausola compromissoria.



GD 06/08/88

**808-bis. Convenzione di arbitrato in materia non contrattuale.** - Le parti possono stabilire, con apposita convenzione, che siano decise da arbitri le controversie future relative a uno o più rapporti non contrattuali determinati [c.c. 2043 ss.]. La convenzione deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso dall'articolo 807.

**808-ter. Arbitrato irrituale.** - Le parti possono, con disposizione espressa per iscritto [807], stabilire che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 824-bis, la controversia

sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale [412-ter] (1). Altrimenti si applicano le disposizioni del presente titolo.

Il lodo contrattuale è annullabile [c.c. 1425 ss.] dal giudice competente secondo le disposizioni del libro I [155, 412-quater]:

1) se la convenzione dell'arbitrato è invalida [806 ss. 829, n. 1], o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti e la relativa eccezione è stata sollevata nel procedimento arbitrale [829, n. 4];

2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale [829, n. 2];

3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812;

4) se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo [816-bis];

5) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio [816-bis<sup>1</sup>, 829, n. 9]. Al lodo contrattuale non si applica l'articolo 825 [412-quater].

GD 06/08/88

(1) Nelle controversie riguardanti i rapporti di cui all'art. 409 del codice di procedura civile l'arbitrato irrituale è ammesso soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero dai contratti e accordi collettivi. In questo ultimo caso, ciò deve avvenire senza pregiudizio della facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria.

Il commi 2 e 3 sono stati abrogati dall'art. 72, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165] (art. 5 [Arbitrato irrituale], l. 11 agosto 1973, n. 533, *Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie*).

**808-quater. Interpretazione della convenzione d'arbitrato.** - Nel dubbio, la convenzione d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce [817].

**808-quinquies. Efficacia della convenzione d'arbitrato.** - La conclusione del procedimento arbitrale senza pronuncia sul merito, non toglie efficacia alla convenzione d'arbitrato.

## CAPO SECONDO

## Degli arbitri (1)

(1) Capo così sostituito, con decorrenza dal 2 marzo 2006, dall'art. 21, Procedura civile [5]. Per il regime transitorio, art. 27, Procedura civile [5].

In precedenza il capo era così formulato: **809. Numero e modo di nomina degli arbitri.** - Gli arbitri possono essere uno o più, purché in numero dispari.

Il compromesso o la clausola compromissoria deve contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero di essi e il modo di nominarli.

In caso di indicazione di un numero pari di arbitri, l'ulteriore arbitro, se le parti non hanno diversamente convenuto, è nominato dal presidente del tribunale nei modi previsti dall'articolo 810. Qualora manchi l'indicazione del numero degli arbitri e le parti non si accordino al riguardo, gli arbitri sono tre e, in mancanza di nomina, se le parti non hanno diversamente convenuto, provvede il presidente del tribunale nei modi previsti dell'articolo 810 [Comma così sostituito dall'art. 4, l. 5 gennaio 1994, n. 25].

**810. Nomina degli arbitri.** - Quando a norma del compromesso o della clausola compromissoria gli arbitri debbono essere nominati dalle parti, ciascuna di esse, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, può rendere noto all'altra l'arbitro o gli arbitri che essa nomina, con invito a procedere alla designazione dei propri. La parte, alla quale è rivolto l'invito, deve notificare, nei venti giorni successivi, le generalità dell'arbitro o degli arbitri da essa nominati.

In mancanza, la parte che ha fatto l'invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato tale sede, il ricorso è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è stato stipulato il compromesso o il contratto al quale si riferisce la clausola compromissoria oppure, se tale luogo è all'estero, al presidente del tribunale di Roma. Il presidente, sentita, quando occorre, l'altra parte, provvede con ordinanza non impugnabile [Comma così sostituito dall'art. 4, l. 5 gennaio 1994, n. 25].

La stessa disposizione si applica se la nomina di uno o più arbitri sia dal compromesso o dalla clausola compromissoria demandata all'autorità giudiziaria o se, essendo demandata a un terzo, questi non vi abbia provveduto.

**811. Sostituzione di arbitri.** - Quando per qualsiasi motivo vengano a mancare tutti o alcuni degli arbitri nominati, si provvede alla loro sostituzione secondo quanto è stabilito per la loro nomina nel compromesso o nella clausola compromissoria. Se la parte a cui spetta o il terzo non vi provvede o se il compromesso o la clausola compromissoria nulla dispongono al riguardo, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.

**812. Capacità ad essere arbitro.** - Gli arbitri possono essere sia cittadini italiani sia stranieri [Comma così sostituito dall'art. 4, l. 5 gennaio 1994, n. 25].

Non possono essere arbitri i minori, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti e coloro che sono sottoposti a interdizione dai pubblici uffici.

**813. Accettazione e obblighi degli arbitri.** - L'accettazione degli arbitri deve essere data per iscritto e può risultare dalla sottoscrizione del compromesso.

Gli arbitri debbono pronunciare il lodo entro il termine stabilito dalle parti o dalla legge; in mancanza, nel caso di annullamento del lodo per questo motivo, sono tenuti al risarcimento dei danni. Sono egualmente tenuti al risarcimento dei danni se dopo l'accettazione rinunciano all'incarico senza giustificato motivo.

Se le parti non hanno diversamente convenuto, l'arbitro che omette o ritarda di compiere un atto relativo alle sue funzioni, può essere sostituito d'accordo tra le parti o dal terzo a ciò incaricato dal compromesso o dalla clausola compromissoria. In mancanza, decorso il termine di quindici giorni da apposita diffida comunicata per mezzo di lettera raccomandata all'arbitro per ottenere l'atto, ciascuna delle parti può proporre ricorso al presidente del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il presidente, sentite le parti, provvede con ordinanza non impugnabile e, ove accerti l'omissione o il ritardo, dichiara la decadenza dell'arbitro e provvede alla sua sostituzione [Articolo così sostituito dall'art. 6, l. 5 gennaio 1994, n. 25].

**814. Diritti degli arbitri.** - Gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese e all'onorario per l'opera prestata, salvo che vi abbiano rinunciato al momento dell'accettazione o con atto scritto successivo. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento, salvo rivalsa tra loro.

Quando gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese e dell'onorario, tale liquidazione non è vincolante per le parti se esse non l'accettano. In tal caso l'ammontare delle spese e dell'onorario è determinato con ordinanza non impugnabile dal presidente del tribunale indicato nell'articolo 810 secondo comma, su ricorso degli arbitri e sentite le parti.

L'ordinanza è titolo esecutivo contro le parti.

**815. Ricusazione degli arbitri.** - La parte può ricusare l'arbitro, che essa non ha nominato, per i motivi indicati nell'articolo 51. La ricusazione è proposta mediante ricorso al presidente del tribunale indicato nell'articolo 810, secondo comma, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione. Il presidente pronuncia con ordinanza non impugnabile sentito l'arbitro ricusato e assunte, quando occorre, sommarie informazioni [Comma così sostituito dall'art. 4, l. 5 gennaio 1994, n. 25].

**809. Numero degli arbitri.** - Gli arbitri possono essere uno o più, purché in numero dispari.

La convenzione d'arbitrato [807 ss.] deve

contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero di essi e il modo di nominarli [810].

In caso d'indicazione di un numero pari di arbitri, un ulteriore arbitro, se le parti non hanno diversamente convenuto, è nominato dal presidente del tribunale nei modi previsti dall'articolo 810. Se manca l'indicazione del numero degli arbitri e le parti non si accordano al riguardo, gli arbitri sono tre e, in mancanza di nomina, se le parti non hanno diversamente convenuto, provvede il presidente del tribunale nei modi previsti dall'articolo 810.



GD 06/08/94

**810. Nomina degli arbitri.** - Quando a norma della convenzione d'arbitrato gli arbitri devono essere nominati dalle parti, ciascuna di esse, con atto notificato [137 ss.] per iscritto, rende noto all'altra l'arbitro o gli arbitri che essa nomina, con invito a procedere alla designazione dei propri. La parte, alla quale è rivolto l'invito, deve notificare per iscritto, nei venti giorni successivi, le generalità dell'arbitro o degli arbitri da essa nominati [816-*quater*].

In mancanza, la parte che ha fatto l'invito può chiedere, mediante ricorso [125], che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato [816]. Se le parti non hanno ancora determinato la sede, il ricorso è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è stata stipulata la convenzione di arbitrato oppure, se tale luogo è all'estero, al presidente del tribunale di Roma.

Il presidente del tribunale competente provvede alla nomina richiestagli, se la convenzione d'arbitrato non è manifestamente inesistente o non prevede manifestamente un arbitrato estero [839 ss.].

Le stesse disposizioni si applicano se la nomina di uno o più arbitri è demandata dalla convenzione d'arbitrato all'autorità giudiziaria o se, essendo demandata a un terzo, questi non vi ha provveduto [811, 813-*bis*].



**811. Sostituzione di arbitri.** - Quando per qualsiasi motivo vengono a mancare tutti o alcuni degli arbitri nominati, si provvede alla

loro sostituzione secondo quanto è stabilito per la loro nomina nella convenzione d'arbitrato. Se la parte a cui spetta o il terzo non vi provvede, o se la convenzione d'arbitrato nulla dispone al riguardo, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente [820, 832].

**812. Incapacità di essere arbitro.** - Non può essere arbitro chi è privo, in tutto o in parte, della capacità legale di agire [c.c. 2].

**813. Accettazione degli arbitri.** - L'accettazione degli arbitri deve essere data per iscritto [c.c. 1350] e può risultare dalla sottoscrizione del compromesso o del verbale della prima riunione.

Agli arbitri non compete la qualifica di pubblico ufficiale [c.p. 357] o di incaricato di un pubblico servizio [c.p. 358].

**813-bis. Decadenza degli arbitri.** - Se le parti non hanno diversamente convenuto, l'arbitro che omette, o ritarda di compiere un atto relativo alle sue funzioni, può essere sostituito d'accordo tra le parti o dal terzo a ciò incaricato dalla convenzione d'arbitrato. In mancanza, decorso il termine di quindici giorni da apposita diffida comunicata per mezzo di lettera raccomandata all'arbitro per ottenere l'atto, ciascuna delle parti può proporre ricorso al presidente del tribunale a norma dell'articolo 810, secondo comma. Il presidente, sentiti gli arbitri e le parti, provvede con ordinanza non impugnabile [177, n. 2] e, se accerta l'omissione o il ritardo, dichiara la decadenza dell'arbitro e provvede alla sua sostituzione [811].

**813-ter. Responsabilità degli arbitri.** - Risponde dei danni cagionati alle parti l'arbitro che:

1) con dolo o colpa grave ha ommesso o ritardato atti dovuti ed è stato perciò dichiarato decaduto [813-*bis*], ovvero ha rinunciato all'incarico senza giustificato motivo [816-*sexies*];

2) con dolo o colpa grave ha ommesso o impedito la pronuncia del lodo [823, 824] entro il termine fissato a norma degli articoli 820 o 826.

Fuori dai precedenti casi, gli arbitri rispondono esclusivamente per dolo o colpa grave entro i limiti previsti dall'articolo 2, commi 2 e 3, della legge 13 aprile 1988, n. 117 [Ordinamento giudiziario 3].

L'azione di responsabilità può essere proposta in pendenza del giudizio arbitrale soltanto nel caso previsto dal primo comma, n. 1).

Se è stato pronunciato il lodo, l'azione di responsabilità può essere proposta soltanto dopo l'accoglimento dell'impugnazione con sentenza passata in giudicato e per i motivi per cui l'impugnazione è stata accolta [829].

Se la responsabilità non dipende da dolo dell'arbitro, la misura del risarcimento non può superare una somma pari al triplo del compenso convenuto o, in mancanza di determinazione convenzionale, pari al triplo del compenso previsto dalla tariffa applicabile.

Nei casi di responsabilità dell'arbitro il corrispettivo e il rimborso delle spese non gli sono dovuti o, nel caso di nullità parziale del lodo [830<sup>1</sup>], sono soggetti a riduzione.

Ciascun arbitro risponde solo del fatto proprio.

GD 06/08/81

**814. Diritti degli arbitri.** - Gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese e all'onorario per l'opera prestata [816-*septies*], se non vi hanno rinunciato al momento dell'accettazione o con atto scritto successivo. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento [c.c. 1292 ss.], salvo rivalsa tra loro.

Quando gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese e dell'onorario, tale liquidazione non è vincolante per le parti se esse non l'accettano. In tal caso l'ammontare delle spese e dell'onorario è determinato con ordinanza dal presidente del tribunale indicato nell'articolo 810, secondo comma, su ricorso degli arbitri e sentite le parti.

L'ordinanza è titolo esecutivo [474] contro le parti ed è soggetta a reclamo a norma dell'articolo 825, quarto comma. Si applica l'articolo 830, quarto comma.

**815. Ricusazione degli arbitri.** - Un arbitro può essere ricusato [52, 832<sup>1</sup>]:

1) se non ha le qualifiche espressamente convenute dalle parti;

2) se egli stesso, o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nella causa [100];

3) se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o è convivente o commensale abituale di una delle parti, di un

rappresentante legale di una delle parti, o di alcuno dei difensori;

4) se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con un suo rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori;

5) se è legato ad una delle parti, a una società da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a società sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l'indipendenza; inoltre, se è tutore o curatore di una delle parti;

6) se ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha deposto come testimone.

Una parte non può ricusare l'arbitro che essa ha nominato o contribuito a nominare se non per motivi conosciuti dopo la nomina.

La ricusazione è proposta mediante ricorso al presidente del tribunale indicato nell'articolo 810, secondo comma, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione. Il presidente pronuncia con ordinanza non impugnabile [177, n. 2], sentito l'arbitro ricusato e le parti e assunte, quando occorre, sommarie informazioni.

Con ordinanza il presidente provvede sulle spese [91]. Nel caso di manifesta inammissibilità o manifesta infondatezza dell'istanza di ricusazione condanna la parte che l'ha proposta al pagamento, in favore dell'altra parte, di una somma equitativamente determinata non superiore al triplo del massimo del compenso spettante all'arbitro singolo in base alla tariffa forense.

La proposizione dell'istanza di ricusazione non sospende il procedimento arbitrale, salvo diversa determinazione degli arbitri [819-*bis*].

Tuttavia, se l'istanza è accolta, l'attività compiuta dall'arbitro ricusato o con il suo concorso è inefficace.

## CAPO TERZO

### Del procedimento (1)

(1) Capo così sostituito, con decorrenza dal 2 marzo 2006, dall'art. 22, Procedura civile [5]. Per il regime transitorio, art. 27, Procedura civile [5].

In precedenza il capo era così formulato: **-816. Svolgimento del procedimento.** - Le parti determinano la sede dell'arbitrato nel territorio della Repubblica; altrimenti provvedono gli arbitri nella loro prima riunione.

Le parti possono stabilire nel compromesso, nella clausola compromissoria o con atto scritto separato, purché anteriore all'inizio del giudizio arbitrale, le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento.

In mancanza di tali norme gli arbitri hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono più opportuno.

Essi debbono in ogni caso assegnare alle parti i termini per presentare documenti e memorie, e per esporre le loro repliche.

Gli atti di istruzione possono essere delegati dagli arbitri a uno di essi.

Su tutte le questioni che si presentano nel corso del procedimento gli arbitri provvedono con ordinanza non soggetta a deposito e revocabile tranne che nel caso previsto nell'articolo 819 [Articolo così sostituito dall'art. 8, l. 5 gennaio 1994, n. 25].

**817. Eccezione d'incompetenza.** - La parte, che non eccesse nel corso del procedimento arbitrale che le conclusioni delle altre parti esorbitano dai limiti del compromesso o della clausola compromissoria, non può, per questo motivo, impugnare di nullità il lodo [Le parole «il lodo» sono state così sostituite, alle parole «la sentenza», dall'art. 9, l. 5 gennaio 1994, n. 25].

**818. Provvedimenti cautelari.** - Gli arbitri non possono concedere sequestri, né altri provvedimenti cautelari [Il secondo comma è stato abrogato con decorrenza dal 1° gennaio 1992, dall'art. 89, l. 26 novembre 1990, n. 353].

**819. Questioni incidentali.** - Se nel corso del procedimento sorge una questione che per legge non può costituire oggetto di giudizio arbitrale, gli arbitri, qualora ritengano che il giudizio ad essi affidati dipende dalla definizione di tale questione, sospendono il procedimento.

Fuori di tali ipotesi gli arbitri decidono tutte le questioni insorte nel giudizio arbitrale.

Nel caso previsto dal primo comma il termine stabilito nell'articolo 820 resta sospeso fino al giorno in cui una delle parti notifichi agli arbitri la sentenza passata in giudicato che ha deciso la causa incidentale; ma se il termine che resta a decorrere ha una durata inferiore a sessanta giorni, è prorogato di diritto fino a raggiungere i sessanta giorni [Articolo così sostituito dall'art. 10, l. 5 gennaio 1994, n. 25].

**819-bis. Connessione.** - La competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente dinanzi al giudice [Articolo inserito dall'art. 11, l. 5 gennaio 1994, n. 25].

**819-ter. Assunzione delle testimonianze.** - Gli arbitri possono assumere direttamente presso di sé la testimonianza, ovvero deliberare di assumere la deposizione del testimone, ove questi vi consenta, nella sua abitazione o nel suo ufficio.

Possono altresì deliberare di assumere la deposizione richiedendo al testimone di fornire per iscritto risposte a quesiti nel termine che essi stessi stabiliscono [Articolo inserito dall'art. 8, l. 5 gennaio 1994, n. 25].

**816. Sede dell'arbitrato.** - Le parti determinano la sede dell'arbitrato nel territorio della Repubblica; altrimenti provvedono gli arbitri [810<sup>2</sup>, 823, 825<sup>1</sup>, 826<sup>3</sup>, 828, 831<sup>3</sup>].

Se le parti e gli arbitri non hanno determinato la sede dell'arbitrato, questa è nel luogo in cui è stata stipulata la convenzione di arbitrato. Se tale luogo non si trova nel territorio nazionale, la sede è a Roma.

Se la convenzione d'arbitrato [807 ss.] non dispone diversamente, gli arbitri possono tenere udienza, compiere atti istruttori [816-ter], deliberare ed apporre le loro sottoscrizioni al lodo [822 ss.] anche in luoghi diversi dalla sede dell'arbitrato ed anche all'estero.

GD 06/08/100

**816-bis. Svolgimento del procedimento.** - Le parti possono stabilire nella convenzione d'arbitrato, o con atto scritto separato, purché anteriore all'inizio del giudizio arbitrale, le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento [808-ter, n. 4, 829, n. 7] e la lingua dell'arbitrato. In mancanza di tali norme gli arbitri hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio e determinare la lingua dell'arbitrato nel modo che ritengono più opportuno. Essi debbono in ogni caso attuare il principio del contraddittorio, concedendo alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa [808-ter, n. 5, 829, n. 9]. Le parti possono stare in arbitrato per mezzo di difensori [82]. In mancanza di espressa limitazione, la procura [83, 84] al difensore si estende a qualsiasi atto processuale, ivi compresa la rinuncia agli atti e la determinazione o proroga del termine per la pronuncia del lodo. In ogni caso, il difensore può essere destinatario della comunicazione della notificazione del lodo e della notificazione della sua impugnazione.

Le parti o gli altri arbitri possono autorizzare il presidente del collegio arbitrale a deliberare le ordinanze circa lo svolgimento del procedimento.

Su tutte le questioni che si presentano nel corso del procedimento gli arbitri, se non ritengono di provvedere con lodo non definitivo [820-ter, 827], provvedono con ordinanza revocabile non soggetta a deposito [825].

**816ter. Istruzione probatoria.** - L'istruttoria o singoli atti di istruzione possono essere delegati dagli arbitri ad uno di essi.

Gli arbitri possono assumere direttamente presso di sé la testimonianza, ovvero deliberare di assumere la deposizione del testimone, ove questi vi consenta, nella sua abitazione o nel suo ufficio [244 ss.]. Possono altresì deliberare di assumere la deposizione richiedendo al testimone di fornire per iscritto risposte a quesiti nel termine che essi stessi stabiliscono.

Se un testimone rifiuta di comparire davanti agli arbitri, questi, quando lo ritengono opportuno secondo le circostanze, possono richiedere al presidente del tribunale della sede dell'arbitrato, che ne ordini la comparizione davanti a loro [255].

Nell'ipotesi prevista dal precedente comma il termine per la pronuncia del lodo [820] è sospeso dalla data dell'ordinanza alla data dell'udienza fissata per l'assunzione della testimonianza.

Gli arbitri possono farsi assistere da uno o più consulenti tecnici [61 ss., 191 ss.]. Possono essere nominati consulenti tecnici sia persone fisiche, sia enti [820].

Gli arbitri possono chiedere alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell'amministrazione stessa, che è necessario acquisire al giudizio.

**816quater. Pluralità di parti.** - Qualora più di due parti siano vincolate dalla stessa convenzione d'arbitrato, ciascuna parte può convenire tutte o alcune delle altre nel medesimo procedimento arbitrale se la convenzione d'arbitrato devolve a un terzo la nomina degli arbitri [810], se gli arbitri sono nominati con l'accordo di tutte le parti, ov-

vero se le altre parti, dopo che la prima ha nominato l'arbitro o gli arbitri, nominano d'accordo un ugual numero di arbitri o ne affidano a un terzo la nomina.

Fuori dei casi previsti nel precedente comma il procedimento iniziato da una parte nei confronti di altre si scinde in tanti procedimenti quante sono queste ultime.

Se non si verifica l'ipotesi prevista nel primo comma e si versa in caso di litisconsorzio necessario [102], l'arbitrato è improcedibile.

**816quinquies. Intervento di terzi e successione nel diritto controverso.** - L'intervento volontario [105] o la chiamata in arbitrato di un terzo [106] sono ammessi solo con l'accordo del terzo e delle parti e con il consenso degli arbitri.

Sono sempre ammessi l'intervento previsto dal secondo comma dell'articolo 105 e l'intervento del litisconsorte necessario [102].

Si applica l'articolo 111.

**816sexies. Morte, estinzione o perdita di capacità della parte.** - Se la parte viene meno per morte o altra causa, ovvero perde la capacità legale, gli arbitri assumono le misure idonee a garantire l'applicazione del contraddittorio ai fini della prosecuzione del giudizio. Essi possono sospendere il procedimento [819-bis].

Se nessuna delle parti ottempera alle disposizioni degli arbitri per la prosecuzione del giudizio, gli arbitri possono rinunciare all'incarico [819-ter, n. 1].

**816septies. Anticipazione delle spese.** - Gli arbitri possono subordinare la prosecuzione del procedimento al versamento anticipato delle spese prevedibili. Salvo diverso accordo delle parti, gli arbitri determinano la misura dell'anticipazione a carico di ciascuna parte [814].

Se una delle parti non presta l'anticipazione richiestale, l'altra può anticipare la totalità delle spese. Se le parti non provvedono all'anticipazione nel termine fissato dagli arbitri, non sono più vincolate alla convenzione di arbitrato con riguardo alla controversia che ha dato origine al procedimento arbitrale.



**817. Eccezione d'incompetenza.** - Se la validità, il contenuto o l'ampiezza della convenzione d'arbitrato o la regolare costituzione degli arbitri sono contestate nel corso dell'arbitrato, gli arbitri decidono sulla propria competenza [808-*quater*, 819-ter].

Questa disposizione si applica anche se i poteri degli arbitri sono contestati in qualsiasi sede per qualsiasi ragione sopravvenuta nel corso del procedimento. La parte che non eccepisce nella prima difesa successiva all'accettazione degli arbitri l'incompetenza di questi per inesistenza, invalidità o inefficacia della convenzione d'arbitrato, non può per questo motivo impugnare il lodo, salvo il caso di controversia non arbitrabile [806].

La parte, che non eccepisce nel corso dell'arbitrato che le conclusioni delle altre parti esorbitano dai limiti della convenzione arbitrale, non può, per questo motivo, impugnare il lodo.

**817-bis. Compensazione.** - Gli arbitri sono competenti a conoscere dell'eccezione di compensazione [c.c. 1241 ss.], nei limiti del valore della domanda, anche se il controredito non è compreso nell'ambito della convenzione di arbitrato.

**818. Provvedimenti cautelari.** - Gli arbitri non possono concedere sequestri [670, 671], né altri provvedimenti cautelari [669-bis ss.], salva diversa disposizione di legge [Società □, 35<sup>5</sup>].



GD 06/08/104

**819. Questioni pregiudiziali di merito.** - Gli arbitri risolvono senza autorità di giudicato [c.c. 2909] tutte le questioni rilevanti per la decisione della controversia, anche se vertono su materie che non possono essere oggetto di convenzione di arbitrato [806], salvo che debbano essere decise con efficacia di giudicato per legge [34].

Su domanda di parte, le questioni pregiudiziali [295] sono decise con efficacia di giudicato se vertono su materie che possono essere oggetto di convenzione di arbitrato [806]. Se tali questioni non sono comprese

nella convenzione di arbitrato, la decisione con efficacia di giudicato è subordinata alla richiesta di tutte le parti.

GD 01/48/41

**819-bis. Sospensione del procedimento arbitrale.** - Ferma l'applicazione dell'articolo 816-*sexies* [815<sup>5</sup>], gli arbitri sospendono il procedimento arbitrale con ordinanza motivata nei seguenti casi:

1) quando il processo dovrebbe essere sospeso a norma del comma terzo dell'articolo 75 del codice di procedura penale, se la controversia fosse pendente davanti all'autorità giudiziaria;

2) se sorge questione pregiudiziale su materia che non può essere oggetto di convenzione d'arbitrato e per legge deve essere decisa con autorità di giudicato [819];

3) quando rimettono alla Corte costituzionale una questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 [Corte costituzionale □].

Se nel procedimento arbitrale è invocata l'autorità di una sentenza e questa è impugnata, si applica il secondo comma dell'articolo 337.

Una volta disposta la sospensione [820], il procedimento si estingue se nessuna parte deposita presso gli arbitri istanza di prosecuzione entro il termine fissato dagli arbitri stessi o, in difetto, entro un anno dalla cessazione della causa di sospensione. Nel caso previsto dal primo comma, numero 2), il procedimento si estingue altresì se entro novanta giorni dall'ordinanza di sospensione nessuna parte deposita presso gli arbitri copia autentica dell'atto con il quale la controversia sulla questione pregiudiziale è proposta davanti all'autorità giudiziaria.

**819-ter. Rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria.** - La competenza degli arbitri [817] non è esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al giudice, né dalla connessione [40] tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice. La sentenza, con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d'arbitrato, è impugnabile a norma degli articoli 42 e 43. L'eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta [38]. La mancata propo-

sizione dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia decisa in quel giudizio.

Nei rapporti tra arbitrato e processo non si applicano regole corrispondenti agli articoli 44, 45, 48, 50 e 295.

In pendenza del procedimento arbitrale non possono essere proposte domande giudiziali aventi ad oggetto l'invalidità o inefficacia della convenzione d'arbitrato [807 ss.].

GD 06/08/107

## CAPO QUARTO

### Del lodo (1)

(1) Capo così sostituito, con decorrenza dal 2 marzo 2006, dall'art. 23, Procedura civile [5]. Per il regime transitorio, art. 27, Procedura civile [5].

In precedenza il capo era così formulato: **-820. Termini per la decisione.** - Se le parti non hanno disposto altrimenti, gli arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di centottanta giorni dall'accettazione della nomina. Se gli arbitri sono più e l'accettazione non è avvenuta contemporaneamente da parte di tutti, il termine decorre dall'ultima accettazione. Il termine è sospeso quando è proposta istanza di ricusazione e fino alla pronuncia su di essa, ed è interrotto quando occorre procedere alla sostituzione degli arbitri.

Quando debbono essere assunti mezzi di prova o sia stato pronunciato lodo non definitivo, gli arbitri possono prorogare per una sola volta il termine e per non più di centottanta giorni.

Nel caso di morte di una delle parti il termine è prorogato di trenta giorni.

Le parti, d'accordo, possono consentire con atto scritto la proroga del termine [articolo così sostituito dall'art. 13, l. 5 gennaio 1994, n. 25].

**821. Rilevanza del decorso del termine.** - Il decorso del termine indicato nell'articolo precedente non può essere fatto valere come causa di nullità del lodo [le parole «il lodo» sono state così sostituite, alle parole «la sentenza», dall'art. 14, l. 5 gennaio 1994, n. 25] se la parte, prima della deliberazione del lodo risultante dal dispositivo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri che intende far valere la loro decadenza.

**822. Norme per la deliberazione.** [Intitolazione della rubrica così sostituita dall'art. 14, l. 5 gennaio 1994, n. 25] - Gli arbitri decidono secondo le norme di diritto, salvo che le parti li abbiano autorizzati con qualsiasi espressione a pronunciare secondo equità.

**823. Deliberazione e requisiti del lodo.** - Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti in conferenza personale ed è quindi redatto per iscritto.

Esso deve contenere:

1) l'indicazione delle parti;

2) l'indicazione dell'atto di compromesso o della clausola compromissoria e dei quesiti relativi;

3) l'esposizione sommaria dei motivi;

4) il dispositivo;

5) l'indicazione della sede dell'arbitrato e del luogo o del modo in cui è stato deliberato [numero così sostituito dall'art. 16, l. 5 gennaio 1994, n. 25]; 6) la sottoscrizione di tutti gli arbitri, con l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è apposta; la sottoscrizione può avvenire anche in luogo diverso da quello della deliberazione ed anche all'estero; se gli arbitri sono più di uno, le varie sottoscrizioni, senza necessità di ulteriore conferenza personale, possono avvenire in luoghi diversi [numero così sostituito dall'art. 2, l. 9 febbraio 1983, n. 28].

Tuttavia è valido il lodo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, purché si dia atto che esso è stato deliberato in conferenza personale di tutti, con l'espressa dichiarazione che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscrivere.

Il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione [comma aggiunto all'art. 2, l. 9 febbraio 1983, n. 28].

**824. Luogo di pronuncia.** [articolo abrogato dall'art. 16, l. 5 gennaio 1994, n. 25].

**825. Deposito del lodo.** - Gli arbitri redigono il lodo in tanti originali quante sono le parti e ne danno comunicazione a ciascuna parte mediante consegna di un originale, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione.

La parte che intende far eseguire il lodo nel territorio della Repubblica è tenuta a depositarlo in originale o in copia conforme, insieme con l'atto di compromesso o con l'atto contenente la clausola compromissoria o con documento equipollente, in originale o in copia conforme, nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato.

Il tribunale, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto. Il lodo reso esecutivo è soggetto a trascrizione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione la sentenza avente il medesimo contenuto.

Del deposito e del provvedimento del tribunale è data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti nell'articolo 133, secondo comma.

Contro il decreto che nega l'esecutorietà del lodo è ammesso reclamo, entro trenta giorni dalla comunicazione, mediante ricorso al tribunale in composizione collegiale, del quale non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato; il collegio, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile [articolo così sostituito dall'art. 18, l. 5 gennaio 1994, n. 25 e, successivamente, parzialmente così modificato dall'art. 116, Ordinamento giudiziario [7]].

**826. Correzione del lodo.** - Il lodo può essere corretto, su istanza di parte, dagli stessi arbitri che lo hanno pronunciato, qualora questi siano incorsi in omissioni o in errori materiali o di calcolo.

Gli arbitri, sentite le parti, procedono entro venti giorni. Del provvedimento è data comunicazione alle parti, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione.

Se il lodo è già stato depositato, la correzione è richiesta al tribunale del luogo in cui lo stesso è depositato. Si applicano le disposizioni dell'articolo 288 in quanto compatibili [articolo così sostituito dall'art. 18, l. 5 gennaio 1994, n. 25 e, successivamente, parzialmente così modificato dall'art. 106, Ordinamento giudiziario <sup>7)</sup>].

### 820. Termine per la decisione. (1) -

Le parti possono, con la convenzione di arbitrato o con accordo anteriore all'accettazione degli arbitri, fissare un termine per la pronuncia del lodo [816-*ter*<sup>3)</sup>].

Se non è stato fissato un termine per la pronuncia del lodo, gli arbitri debbono [813-*bis*, 813-*ter*] pronunciare il lodo nel termine di duecentoquaranta giorni dall'accettazione della nomina [813].

In ogni caso il termine può essere prorogato:

a) mediante dichiarazioni scritte [807; c.c. 1350] di tutte le parti indirizzate agli arbitri;

b) dal presidente del tribunale indicato nell'articolo 810, secondo comma, su istanza motivata di una delle parti o degli arbitri, sentite le altre parti; il termine può essere prorogato solo prima della sua scadenza.

Se le parti non hanno disposto diversamente, il termine è prorogato di centottanta giorni nei casi seguenti e per non più di una volta nell'ambito di ciascuno di essi:

a) se debbono essere assunti mezzi di prova [816-*ter*<sup>3)</sup>];

b) se è disposta consulenza tecnica d'ufficio [816-*ter*<sup>4)</sup>];

c) se è pronunciato un lodo non definitivo o un lodo parziale [816-*bis*<sup>3)</sup>, 827<sup>3)</sup>];

d) se è modificata la composizione del collegio arbitrale o è sostituito l'arbitro unico [811]. Il termine per la pronuncia del lodo è sospeso durante la sospensione del procedimento [819-*bis*]. In ogni caso, dopo la ripresa del procedimento, il termine residuo, se inferiore, è esteso a novanta giorni.

GD 06/08/114

(1) Il procedimento arbitrale, disciplinato secondo le disposizioni degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile, si conclude entro il termine massimo di sessanta giorni a decorrere dal primo tentativo di conciliazione, salvo che le parti si accordino per un termine inferiore (art. 10<sup>3)</sup>, l. 18 giugno 1998, n. 192, *Disciplina della subfornitura nelle attività produttive*).

**821. Rilevanza del decorso del termine.** - Il decorso del termine indicato nell'articolo precedente non può essere fatto valere come causa di nullità del lodo [829] se la parte, prima della deliberazione del lodo risultante dal dispositivo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, non abbia notificato [137 ss.] alle altre parti e agli arbitri che intende far valere la loro decadenza.

Se la parte fa valere la decadenza degli arbitri, questi, verificato il decorso del termine, dichiarano estinto il procedimento.

**822. Norme per la deliberazione.** - Gli arbitri decidono secondo le norme di diritto [113], salvo che le parti abbiano disposto con qualsiasi espressione che gli arbitri pronunciano secondo equità [113<sup>2)</sup>, 114, 829<sup>3)</sup>].



**823. Deliberazione e requisiti del lodo.** - Il lodo è deliberato a maggioranza di voti con la partecipazione di tutti gli arbitri ed è quindi redatto per iscritto. Ciascun arbitro può chiedere che il lodo, o una parte di esso, sia deliberato dagli arbitri riuniti in conferenza personale.

Il lodo deve contenere:

- 1) il nome degli arbitri [826];
- 2) l'indicazione della sede dell'arbitrato [816, 826];
- 3) l'indicazione delle parti [826];
- 4) l'indicazione della convenzione di arbitrato e delle conclusioni delle parti [826];
- 5) l'esposizione sommaria dei motivi;
- 6) il dispositivo;
- 7) la sottoscrizione degli arbitri. La sottoscrizione della maggioranza degli arbitri è sufficiente, se accompagnata dalla dichiarazione che esso è stato deliberato con la partecipazione di tutti e che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo;
- 8) la data delle sottoscrizioni.

**824 Originali e copie del lodo.** - Gli arbitri redigono il lodo in uno o più originali. Gli arbitri danno comunicazione [136] del lodo a ciascuna parte mediante consegna di un originale, o di una copia attestata conforme dagli stessi arbitri, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del lodo [826].

**824-bis. Efficacia del lodo.** - Salvo quanto disposto dall'articolo 825, il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria [132; c.c. 2909].

**825. Deposito del lodo.** (1) (2) (3) - La parte che intende fare eseguire il lodo [808-ter, n. 5] nel territorio della Repubblica ne propone istanza depositando il lodo in originale, o in copia conforme, insieme con l'atto contenente la convenzione di arbitro, in originale o in copia conforme, nella cancelleria del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato [816]. Il tribunale, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto [474, 826]. Il lodo reso esecutivo è soggetto a trascrizione o annotazione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione o annotazione la sentenza avente il medesimo contenuto [412-quer].

Del deposito e del provvedimento del tribunale è data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti dell'articolo 133, secondo comma.

Contro il decreto che nega o concede l'esecutorietà del lodo, è ammesso reclamo [739] mediante ricorso alla corte d'appello, entro trenta giorni dalla comunicazione; la corte, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza [814<sup>3</sup>].

(1) Il capo dell'ufficio consolare:

a) può adoperarsi, se richiesto dalle parti, per comporre amichevolmente le controversie sorte fra cittadini o fra questi e non cittadini. Se il tentativo di conciliazione riesce e le parti ne fanno richiesta, redige il processo verbale dell'avvenuta conciliazione. Il processo verbale ha efficacia di scrittura privata riconosciuta in giudizio;

b) può spiegare le funzioni di arbitro unico nelle controversie fra cittadini purché questi lo abbiano autorizzato a pronunciare secondo equità. Con il deposito negli archivi dell'ufficio, il lodo ha forza esecutiva. Il deposito deve aver luogo nel termine perentorio di cinque giorni dalla sottoscrizione e di esso deve essere data notizia alle parti ai sensi dell'art. 825, quarto comma, codice procedura civile.

Le impugnazioni di cui agli articoli 827 e seguenti codice procedura civile si propongono innanzi al pretore [con efficacia dal 19 luglio 1998, il riferimento al pretore è privo di oggetto: artt. 1 e 244, Ordinamento giudiziario [7]], al Tribunale o alla Corte di appello di Roma secondo che, per la causa decisa, sarebbe stato rispettivamente competente il conciliatore [ora: giudice di pace] il pretore [con efficacia dal 19 luglio 1998, il

riferimento al pretore è privo di oggetto: artt. 1 e 244, Ordinamento giudiziario [7]] o il tribunale;

c) può far parte di Collegi arbitrali e può spiegare le funzioni di arbitro unico a termini della legge locale solo a seguito di autorizzazione del Ministero degli affari esteri o della missione diplomatica (art. 29 [Amichevole composizione di controversie ed arbitro], d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari).

(2) Per il deposito sul lodo in materia di lavoro, art. 412-quer.

(3) Sulla possibilità di rendere accessibile anche attraverso il sistema informativo il contenuto anche integrale del lodo arbitrale e sul potere, dell'interessato, di chiedere, per motivi legittimi, che sia apposta sull'originale del provvedimento un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione dello stesso, per finalità di informazione giuridica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato (art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali) [nota 3, art. 133].

**826. Correzione del lodo.** - Ciascuna parte può chiedere agli arbitri entro un anno dalla comunicazione del lodo [824, 828]:

a) di correggere nel testo del lodo omissioni o errori materiali o di calcolo [287], anche se hanno determinato una divergenza fra i diversi originali del lodo pure se relativa alla sottoscrizione degli arbitri [823, n. 7];

b) di integrare il lodo con uno degli elementi indicati nell'articolo 823, numeri 1), 2), 3), 4).

Gli arbitri, sentite le parti, provvedono entro il termine di sessanta giorni [813-ter]. Della correzione è data comunicazione alle parti a norma dell'articolo 824.

Se gli arbitri non provvedono, l'istanza di correzione è proposta al tribunale nel cui circondario ha sede l'arbitrato [816].

Se il lodo è stato depositato [825], la correzione è richiesta al tribunale del luogo in cui è stato depositato. Si applicano le disposizioni dell'articolo 288, in quanto compatibili. Alla correzione può provvedere anche il giudice di fronte al quale il lodo è stato impugnato [828] o fatto valere [825].

## CAPO QUINTO

### Delle impugnazioni (1)

(1) Capo così sostituito, con decorrenza dal 2 marzo 2006, dall'art. 24, Procedura civile [5]. Per il regime transitorio, art. 27, Procedura civile [5].

In precedenza, per effetto degli artt. 19-23, l. 5 gennaio 1994, n. 25, il capo era così formulato: **827. Mezzi di impugnazione.** - Il lodo è soggetto soltanto all'impugnazione per nullità, per revocazione o per opposizione di terzo.

I mezzi di impugnazione possono essere proposti indipendentemente dal deposito del lodo.

Il lodo che decide parzialmente il merito della controversia è immediatamente impugnabile, ma il lodo che risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale è impugnabile solo unitamente al lodo definitivo.

**828. Impugnazione per nullità.** - L'impugnazione per nullità si propone, nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo, davanti alla corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato.

L'impugnazione non è più proponibile decorso un anno dalla data dell'ultima sottoscrizione.

L'istanza per la correzione del lodo non sospende il termine per l'impugnazione; tuttavia il lodo può essere impugnato relativamente alle parti corrette nei termini ordinari, a decorrere dalla notificazione della pronuncia di correzione.

**829. Casi di nullità.** - L'impugnazione per nullità è ammessa, nonostante qualunque rinuncia, nei casi seguenti:

- 1) se il compromesso è nullo;
- 2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi prescritti nei capi I e II del presente titolo, purché la nullità sia stata dedotta nel giudizio arbitrale;
- 3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812;
- 4) se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti del compromesso o non ha pronunciato su alcuno degli oggetti del compromesso o contiene disposizioni contraddittorie, salva la disposizione dell'articolo 817;
- 5) se il lodo non contiene i requisiti indicati nei numeri 3, 4, 5 e 6 del secondo comma dell'articolo 823 salvo il disposto del terzo comma di detto articolo;
- 6) se il lodo è stato pronunciato dopo la scadenza del termine indicato nell'articolo 820, salvo il disposto dell'articolo 821;
- 7) se nel procedimento non sono state osservate le forme prescritte per i giudizi sotto pena di nullità, quando le parti ne avevano stabilita l'osservanza a norma dell'articolo 816 e la nullità non è stata sanata;
- 8) se il lodo è contrario ad altro precedente lodo non più impugnabile o a precedente sentenza passata in giudicato tra le parti, purché la relativa eccezione sia stata dedotta nel giudizio arbitrale;
- 9) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio.

L'impugnazione di nullità è altresì ammessa se gli arbitri nel giudicare non hanno osservate le regole di diritto, salvo che le parti li avessero autorizzati a decidere secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile.

Nel caso previsto nell'articolo 808, secondo comma, il lodo è soggetto all'impugnazione anche per violazione e falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi.

**830. Decisione sull'impugnazione per nullità.** - La corte di appello, quando accoglie l'impugnazione, dichiara con sentenza la nullità del lodo; qualora il vizio incida soltanto su una parte del lodo che sia scindibile dalle altre, dichiara la nullità parziale del lodo.

Salvo volontà contraria di tutte le parti, la corte di appello pronuncia anche sul merito, se la causa è in condizione di essere decisa, ovvero rimette con ordinanza la causa all'istruttore, se per la decisione del merito è necessaria una nuova istruzione.

In pendenza del giudizio, su istanza di parte, la corte d'appello può sospendere con ordinanza l'esecutorietà del lodo.

**831. Revocazione ed opposizione di terzo.** - Il lodo, nonostante qualsiasi rinuncia, è soggetto a revocazione nei casi indicati nei numeri 1), 2), 3) e 6) dell'articolo 395, osservati i termini e le forme stabiliti nel libro secondo.

Se i casi di cui al primo comma si verificano durante il corso del processo di impugnazione per nullità, il termine per la proposizione della domanda di revocazione è sospeso fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla nullità.

Il lodo è soggetto ad opposizione di terzo nei casi indicati nell'articolo 404.

Le impugnazioni per revocazione e per opposizione di terzo si propongono davanti alla corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato.

La corte d'appello può riunire le impugnazioni per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo nello stesso processo, salvo che lo stato della causa preventivamente proposta non consenta l'esauriente trattazione e decisione delle altre cause.

**827. Mezzi di impugnazione.** - Il lodo è soggetto all'impugnazione per nullità [828 ss.], per revocazione e per opposizione di terzo [831].

I mezzi d'impugnazione possono essere proposti indipendentemente dal deposito del lodo [825].

Il lodo che decide parzialmente il merito della controversia è immediatamente impugnabile, ma il lodo che risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale è impugnabile solo unitamente al lodo definitivo [816-bis<sup>3</sup>, 820<sup>4</sup>].



**828. Impugnazione per nullità.** - L'impugnazione per nullità si propone, nel ter-

mine di novanta giorni dalla notificazione del lodo, davanti alla corte d'appello nel cui distretto è la sede dell'arbitrato [816].

L'impugnazione non è più proponibile decorso un anno dalla data dell'ultima sottoscrizione [823, n. 7].

L'istanza per la correzione del lodo [826] non sospende il termine per l'impugnazione; tuttavia il lodo può essere impugnato relativamente alle parti corrette nei termini ordinari, a decorrere dalla comunicazione dell'atto di correzione [824].



**829. Casi di nullità.** - L'impugnazione per nullità è ammessa, nonostante qualunque preventiva rinuncia, nei casi seguenti:

1) se la convenzione d'arbitrato è invalida, ferma la disposizione dell'articolo 817, terzo comma [808-ter, n. 1];

2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi prescritti nei capi II e VI del presente titolo, purché la nullità sia stata dedotta nel giudizio arbitrale [808-ter, n. 1];

3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812;

4) se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti della convenzione d'arbitrato, ferma la disposizione dell'articolo 817, quarto comma, o ha deciso il merito della controversia in ogni altro caso in cui il merito non poteva essere deciso;

5) se il lodo non ha i requisiti indicati nei numeri 5), 6), 7) dell'articolo 823;

6) se il lodo è stato pronunciato dopo la scadenza del termine stabilito, salvo il disposto dell'articolo 821;

7) se nel procedimento non sono state osservate le forme prescritte dalle parti sotto espresse sanzioni di nullità e la nullità non è stata sanata [808-ter, n. 4, 816-bis<sup>1</sup>];

8) se il lodo è contrario ad altro precedente lodo non più impugnabile o a precedente sentenza passata in giudicato tra le parti [324; c.c. 2909] purché tale lodo o tale sentenza sia stata prodotta nel procedimento [395, n. 5];

9) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio [808-ter, n. 5, 816-bis<sup>1</sup>];

10) se il lodo conclude il procedimento senza decidere il merito della controversia e il merito della controversia doveva essere deciso dagli arbitri;

11) se il lodo contiene disposizioni contraddittorie;

12) se il lodo non ha pronunciato su alcuna delle domande ed eccezioni proposte dalle parti in conformità alla convenzione di arbitrato.

La parte che ha dato causa a un motivo di nullità, o vi ha rinunciato, o che non ha eccepito nella prima istanza o difesa successiva la violazione di una regola che disciplina lo svolgimento del procedimento arbitrale, non può per questo motivo impugnare il lodo [157].

L'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge. È ammessa in ogni caso l'impugnazione delle decisioni per contrarietà all'ordine pubblico [822, 839, n. 1].

L'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è sempre ammessa:

1) nelle controversie previste dall'articolo 409;

2) se la violazione delle regole di diritto concerne la soluzione di questione pregiudiziale su materia che non può essere oggetto di convenzione di arbitrato [806].

Nelle controversie previste dall'articolo 409, il lodo è soggetto ad impugnazione anche per violazione dei contratti e accordi collettivi [360, n. 3].



**830. Decisione sull'impugnazione per nullità.** - La corte d'appello decide sull'impugnazione per nullità e, se l'accoglie, dichiara con sentenza la nullità del lodo [829]. Se il vizio incide su una parte del lodo che sia scindibile dalle altre, dichiara la nullità parziale del lodo [159, 813-ter<sup>6</sup>].

Se il lodo è annullato per i motivi di cui all'articolo 829, commi primo, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11) o 12), terzo, quarto o quinto, la corte d'appello decide la controversia nel merito salvo che le parti non abbiano stabilito diversamente nella convenzione di

arbitrato o con accordo successivo. Tuttavia, se una delle parti, alla data della sottoscrizione della convenzione di arbitrato, risiede o ha la propria sede effettiva all'estero, la corte d'appello decide la controversia nel merito solo se le parti hanno così stabilito nella convenzione di arbitrato o ne fanno concorde richiesta.

Quando la corte d'appello non decide nel merito, alla controversia si applica la convenzione di arbitrato, salvo che la nullità dipenda dalla sua invalidità o inefficacia.

Su istanza di parte anche successiva alla proposizione dell'impugnazione, la corte d'appello può sospendere con ordinanza l'efficacia del lodo, quando ricorrono gravi motivi [814<sup>3</sup>].

**831. Revocazione ed opposizione di terzo.** - Il lodo, nonostante qualsiasi rinuncia, è soggetto a revocazione nei casi indicati nei numeri 1), 2), 3) e 6) dell'articolo 395, osservati i termini e le forme stabiliti nel libro secondo.

Se i casi di cui al primo comma si verificano durante il corso del processo di impugnazione per nullità [828 ss.], il termine per la proposizione della domanda di revocazione è sospeso fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla nullità.

Il lodo è soggetto ad opposizione di terzo nei casi indicati nell'articolo 404. Le impugnazioni per revocazione e per opposizione di terzo si propongono davanti alla corte d'appello nel cui distretto è la sede dell'arbitrato [816], osservati i termini e le forme stabiliti nel libro secondo.

La corte d'appello può riunire le impugnazioni per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo nello stesso processo, se lo stato della causa preventivamente proposta consente l'esauriente trattazione e decisione delle altre cause [335].

## CAPO SESTO

### Dell'arbitrato secondo regolamenti precostituiti (1)

In precedenza, il capo, aggiunto dall'art. 24, l. 5 gennaio 1994, n. 25, era così formulato:

#### «CAPO SESTO

##### Dell'arbitrato internazionale

**832. Arbitrato internazionale.** - Qualora alla data della sottoscrizione della clausola compromissoria o del compromesso almeno una delle parti risieda o abbia la propria sede effettiva all'estero oppure qualora debba essere eseguita all'estero una parte rilevante delle prestazioni nascenti dal rapporto al quale la controversia si riferisce, le disposizioni dei capi da I a V del presente titolo si applicano all'arbitrato in quanto non derogate dal presente capo.

Sono in ogni caso salve le norme stabilite in convenzioni internazionali.

##### **833. Forma della clausola compromissoria.**

La clausola compromissoria contenuta in condizioni generali di contratto oppure in moduli o formulari non è soggetta alla approvazione specifica prevista dagli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

È valida la clausola compromissoria contenuta in condizioni generali che siano recepite in un accordo scritto delle parti, purché le parti abbiano avuto conoscenza della clausola o avrebbero dovuto conoscerla usando l'ordinaria diligenza.

**834. Norme applicabili al merito.** - Le parti hanno facoltà di stabilire d'accordo tra loro le norme che gli arbitri debbono applicare al merito della controversia oppure di disporre che gli arbitri pronuncino secondo equità. Se le parti non provvedono, si applica la legge con la quale il rapporto è più strettamente collegato.

In entrambi i casi gli arbitri tengono conto delle indicazioni del contratto e degli usi del commercio.

**835. Lingua dell'arbitrato.** - Se le parti non hanno diversamente convenuto, la lingua del procedimento è determinata dagli arbitri, tenuto conto delle circostanze.

**836. Ricusazione degli arbitri.** - La ricusazione degli arbitri è regolata dall'articolo 815, se le parti non hanno diversamente convenuto.

**837. Deliberazione del lodo.** - Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti in conferenza personale, anche videotelefonica, salvo che le parti abbiano deliberato diversamente, ed è quindi redatto per iscritto.

**838. Impugnazione.** - All'arbitrato internazionale non si applicano le disposizioni dell'articolo 829, secondo comma, dell'articolo 830, secondo comma, e dell'articolo 831 se le parti non hanno diversamente convenuto.

(1) Capo così sostituito, con decorrenza dal 2 marzo 2006, dall'art. 25, Procedura civile [5]. Per il regime transitorio, art. 27, Procedura civile [5].

**832. Rinvio a regolamenti arbitrali.** - La convenzione d'arbitrato può fare rinvio a un regolamento arbitrale preconstituito.

Nel caso di contrasto tra quanto previsto nella convenzione di arbitrato [807 ss.] e quanto previsto dal regolamento, prevale la convenzione di arbitrato.

Se le parti non hanno diversamente convenuto, si applica il regolamento in vigore al momento in cui il procedimento arbitrale ha inizio.

Le istituzioni di carattere associativo e quelle costituite per la rappresentanza degli interessi di categorie professionali non possono nominare arbitri nelle controversie che contrappongono i propri associati o appartenenti alla categoria professionale a terzi [810].

Il regolamento può prevedere ulteriori casi di sostituzione e ricasazione degli arbitri in aggiunta a quelli previsti dalla legge [811, 815].

Se l'istituzione arbitrale rifiuta di amministrare l'arbitrato, la convenzione d'arbitrato mantiene efficacia e si applicano i precedenti capi di questo titolo.

GD 06/08/92

### 833 - 838. (1)

(1) Articoli abrogati, con decorrenza dal 2 marzo 2006, dall'art. 28, Procedura civile [5]. Per la loro formulazione precedente, nota 1 alla intitolazione del Capo Sesto.

## CAPO SETTIMO

### Dei lodi stranieri (1)

(1) Capo aggiunto dall'art. 24, l. 5 gennaio 1994, n. 25. Nuove disposizioni in materia di arbitrato e discipline dell'arbitrato internazionale.

**839. Riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri.** (1) - Chi vuol far valere nella Repubblica un lodo straniero [Diritto internazionale privato [1], 4<sup>2</sup>] deve proporre ricorso al presidente della corte d'appello nella cui circoscrizione risiede l'altra parte; se tale parte non risiede in Italia è competente la corte d'appello di Roma.

Il ricorrente deve produrre il lodo in origi-

nale o in copia conforme, insieme con l'atto di compromesso [807 ss.], o documento equipollente, in originale o in copia conforme.

Qualora i documenti di cui al secondo comma non siano redatti in lingua italiana la parte istante deve altresì produrne una traduzione certificata conforme.

Il presidente della corte d'appello, accertata la regolarità formale del lodo, dichiara con decreto l'efficacia del lodo straniero nella Repubblica, salvoché:

1) la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana [806];

2) il lodo contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico [829<sup>2</sup>].

(1) Per il regime transitorio, artt. 27 e 28, l. 5 gennaio 1994, n. 25 [Nota 2, art. 808].

**840. Opposizione.** - Contro il decreto che accorda o nega l'efficacia del lodo straniero è ammessa opposizione da proporsi con citazione dinanzi alla corte d'appello entro trenta giorni dalla comunicazione, nel caso di decreto che nega l'efficacia, ovvero dalla notificazione nel caso di decreto che l'accorda.

In seguito all'opposizione il giudizio si svolge a norma degli articoli 645 e seguenti in quanto applicabili. La corte d'appello pronuncia con sentenza impugnabile per cassazione.

Il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sono rifiutati dalla corte d'appello se nel giudizio di opposizione la parte contro la quale il lodo è invocato prova l'esistenza di una delle seguenti circostanze:

1) le parti della convenzione arbitrale erano incapaci in base alla legge ad esse applicabile oppure la convenzione arbitrale non era valida secondo la legge alla quale le parti l'hanno sottoposta o, in mancanza di indicazione a tale proposito, secondo la legge dello Stato in cui il lodo è stato pronunciato;

2) la parte nei cui confronti il lodo è invocato non è stata informata della designazione dell'arbitro o del procedimento arbitrale o comunque è stata nell'impossibilità di far valere la propria difesa nel procedimento stesso;

3) il lodo ha pronunciato su una contro-



versia non contemplata nel compromesso o nella clausola compromissoria, oppure fuori dei limiti del compromesso o della clausola compromissoria; tuttavia, se le statuizioni del lodo che concernono questioni sottoposte ad arbitrato possono essere separate da quelle che riguardano questioni non sottoposte ad arbitrato, le prime possono essere riconosciute e dichiarate esecutive;

4) la costituzione del collegio arbitrale o il procedimento arbitrale non sono stati conformi all'accordo delle parti o, in mancanza di tale accordo, alla legge del luogo di svolgimento dell'arbitrato;

5) il lodo non è ancora divenuto vincolante per le parti o è stato annullato o sospeso da un'autorità competente dello Stato nel quale, o secondo la legge del quale, è stato reso.

Allorché l'annullamento o la sospensione

dell'efficacia del lodo straniero siano stati richiesti all'autorità competente indicata nel numero 5) del terzo comma, la corte d'appello può sospendere il procedimento per il riconoscimento o l'esecuzione del lodo; su istanza della parte che ha richiesto l'esecuzione può, in caso di sospensione, ordinare che l'altra parte presti idonea garanzia.

Il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sono altresì rifiutati allorché la corte d'appello accerta che:

1) la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana;

2) il lodo contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico.

Sono in ogni caso salve le norme stabilite in convenzioni internazionali.

# DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

*R.d. 18 dicembre 1941, n. 1368  
(G.U. n. 302 del 24 dicembre 1941, s.o.)*

## TITOLO PRIMO

### Del pubblico ministero

**1. Richiesta di comunicazione degli atti.** - In ogni stato e grado del processo il pubblico ministero può richiedere al giudice la comunicazione degli atti per l'esercizio dei poteri a lui attribuiti dalla legge [c.p.c. 69 ss.].

**2. Intervento davanti all'istruttore.** (1) - L'intervento del pubblico ministero [c.p.c. 70] davanti all'istruttore avviene nei modi previsti nell'articolo 267 del codice.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 15, d.P.R. 15 ottobre 1950, n. 857.

**3. Intervento davanti al collegio.** - Il pubblico ministero può spiegare il suo intervento anche quando la causa si trova davanti al collegio [c.p.c. 267 ss.], mediante comparsa da depositarsi in cancelleria o all'udienza [c.p.c. 70 ss.].

Il pubblico ministero che interviene all'udienza prende oralmente le sue conclusioni, che sono inserite nel ruolo di udienza [30 nn. 7, 8, 31<sup>1</sup>, 117].

Se il pubblico ministero che interviene davanti al collegio non si limita ad aderire alle conclusioni di una delle parti, ma prende proprie conclusioni, produce documenti o deduce prove, il presidente, d'ufficio o su istanza di parte, può rimettere con ordinanza la causa al giudice istruttore per l'integrazione dell'istruzione [c.p.c. 117<sup>3</sup>, 279].

## TITOLO SECONDO

### Degli esperti e degli ausiliari del giudice

#### CAPO PRIMO

#### Degli esperti della magistratura del lavoro

##### 4. (omissis) (1)

(1) Articolo privo di oggetto, a seguito della soppressione - con d.lgs.lgt. 20 luglio 1944, n. 162, e d.lgs.lgt. 13 novembre 1944, n. 369 - dell'ordinamento corporativo.

**5. Formazione dell'albo.** - L'albo è tenuto dal [primo] (1) presidente della corte di appello ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore generale della Repubblica e dal presidente della sezione della corte funzionante come magistratura del lavoro [ora: un presidente di sezione] (2).

Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere della corte.

(1) Denominazione così sostituita per effetto del d.lgs. C.p.S. 2 agosto 1946, n. 72, ratificato con l. 10 febbraio 1953, n. 73, Norme sulla denominazione dei capi degli uffici del p.m.

(2) Per effetto della l. 11 agosto 1973, n. 533, Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, che ha escluso qualsiasi competenza della corte di appello, in tema di controversie di lavoro.

##### 6. - 12. (omissis) (1)

(1) Articoli privi di oggetto, a seguito della soppressione - con d.lgs.lgt. 20 luglio 1944, n. 162, e d.lgs.lgt. 13 novembre 1944, n. 369 - dell'ordinamento corporativo.

## CAPO SECONDO

## Dei consulenti tecnici del giudice

## SEZIONE PRIMA

Dei consulenti tecnici  
nei procedimenti ordinari

**13. Albo dei consulenti tecnici.** - Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici [c.p.c. 61 ss.].

L'albo è diviso in categorie.

Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie: 1) medico-chirurgica [146]; 2) industriale; 3) commerciale; 4) agricola; 5) bancaria; 6) assicurativa [c.p.c. 424<sup>1</sup>, 445].

**14. Formazione dell'albo.** (1) - L'albo è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un professionista iscritto nell'albo professionale designato dal consiglio dell'ordine o del collegio della categoria a cui appartiene il richiedente la iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici [15, 18, 19].

Il consiglio predetto ha facoltà di designare, quando lo ritenga opportuno, un professionista iscritto nell'albo di altro ordine o collegio, previa comunicazione al consiglio che tiene l'albo a cui appartiene il professionista stesso.

Quando trattasi di domande presentate da periti estimatori, la designazione è fatta dalla camera di commercio, industria e agricoltura.

Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale [c.p.c. 58].

(1) Articolo così sostituito dall'art. un., d.lgs.lgt. 12 ottobre 1945, n. 700.

**15. Iscrizione nell'albo.** - Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale [e politica] (1) specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali [18].

Nessuno può essere iscritto in più di un albo.

Sulle domande di iscrizione decide il comitato indicato nell'articolo precedente.

Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell'articolo 5.

(1) Le parole tra parentesi quadre devono ritenersi abrogate, per incompatibilità, per effetto della nuova forma istituzionale dello Stato, espressa dalla Costituzione.

**16. Domande d'iscrizione.** - Coloro che aspirano all'iscrizione nell'albo debbono farne domanda al presidente del tribunale.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- 1) estratto dell'atto di nascita;
- 2) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
- 3) certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale;
- 4) certificato di iscrizione all'associazione professionale;
- 5) i titoli e i documenti che l'aspirante crede di esibire per dimostrare la sua speciale capacità tecnica.

**17. Informazioni.** - A cura del presidente del tribunale debbono essere assunte presso le autorità [politiche e] (1) di polizia specifiche informazioni sulla condotta pubblica e privata dell'aspirante.

(1) Le parole tra parentesi quadre devono ritenersi abrogate, per incompatibilità, per effetto della nuova forma istituzionale dello Stato, espressa dalla Costituzione.

**18. Revisione dell'albo.** - L'albo è permanente. Ogni quattro anni il comitato di cui all'articolo 14 deve provvedere alla revisione dell'albo per eliminare i consulenti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'articolo 15 o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.

**19. Disciplina.** - La vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal presidente del tribunale, il quale, d'ufficio o su istanza del

procuratore della Repubblica o del presidente dell'associazione professionale, può promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale [e politica] (1) specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.

Per il giudizio disciplinare è competente il comitato indicato nell'articolo 14.

(1) Le parole tra parentesi quadre devono ritenersi abrogate, per incompatibilità, per effetto della nuova forma istituzionale dello Stato, espressa dalla Costituzione.

**20. Sanzioni disciplinari.** - Ai consulenti che non hanno osservato i doveri indicati nell'articolo precedente possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari [19]:

- 1) l'avvertimento;
- 2) la sospensione dall'albo per un tempo non superiore ad un anno;
- 3) la cancellazione dall'albo.

**21. Procedimento disciplinare.** - Prima di promuovere il procedimento disciplinare, il presidente del tribunale contesta l'addebito al consulente e ne raccoglie la risposta scritta.

Il presidente, se dopo la contestazione ritiene di dovere continuare il procedimento, fa invitare il consulente, con biglietto di cancelleria, davanti al comitato disciplinare.

Il comitato decide sentito il consulente. Contro il provvedimento è ammesso reclamo a norma dell'articolo 15 ultimo comma.

**22. Distribuzione degli incarichi.** - Tutti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del tribunale debbono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell'albo del tribunale medesimo [23].

Il giudice istruttore che conferisce un incarico ad un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo, deve sentire il presidente e indicare nel provvedimento i motivi della scelta.

Le funzioni di consulente presso la corte d'appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. Se l'incarico è conferito ad iscritti in altri

albi o a persone non iscritte in alcun albo, deve essere sentito il [primo] (1) presidente e debbono essere indicati nel provvedimento i motivi della scelta.

(1) Denominazione così sostituita per effetto del d.lgs. C.p.S. 2 agosto 1946, n. 72, ratificato con l. 10 febbraio 1953, n. 73, Norme sulla denominazione dei capi degli uffici del p.m.

**23. Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi.** - Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo.

Per l'attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal cancelliere un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice.

Questi deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al presidente del tribunale presso il quale il consulente è iscritto.

Il [primo] (1) presidente della corte d'appello esercita la vigilanza prevista nel primo comma per gli incarichi che vengono affidati dalla corte.

(1) Denominazione così sostituita per effetto del d.lgs. C.p.S. 2 agosto 1946, n. 72, ratificato con l. 10 febbraio 1953, n. 73, Norme sulla denominazione dei capi degli uffici del p.m.

**24. Liquidazione dei compensi.** (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, Consulenti tecnici [1].

## SEZIONE SECONDA

### Dei consulenti tecnici nei procedimenti corporativi (1)

(1) Sezione abrogata, per incompatibilità, a seguito dell'entrata in vigore della l. 11 agosto 1973, n. 533, Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, il cui art. 1, ha abrogato il capo IV [Delle controversie individuali in materie regolate da norme corporative o da accordi economici], del titolo IV del libro II del c.p.c. [artt. 467-473].

**25. - 27. (omissis)**

## CAPO TERZO

**Dei registri di cancelleria e degli atti del cancelliere** [Registri di cancelleria 1]

**28. Registri di cancelleria.** (1) - 1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia (2), ovvero con decreto del Ministro delle finanze, nei casi di sua competenza, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia (2), sono stabiliti i registri che devono essere tenuti, a cura delle cancellerie, presso gli uffici giudiziari (3) (4).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, l. 2 dicembre 1991, n. 399, Delegificazione delle norme concernenti i registri che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari e l'amministrazione penitenziaria.

(2) Il Ministro di grazia e giustizia ha assunto la denominazione di Ministro della giustizia, con decorrenza dal 14 settembre 1999, per effetto dell'art. 16<sup>1</sup>, d.lgs. 30 luglio 1999, n. 30, Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(3) **2.** Le modalità di tenuta dei registri previsti dai codici o da leggi speciali, comunque connessi all'espletamento delle attribuzioni e dei servizi svolti dagli uffici giudiziari, sono determinate con decreto del Ministro di grazia e giustizia [ora: Ministro della giustizia], ovvero con decreto del Ministro delle finanze, nei casi di sua competenza, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia [ora: Ministro della giustizia].

**3.** Con decreto del Ministro di grazia e giustizia [ora: Ministro della giustizia], ovvero con decreto del Ministro del tesoro, nei casi di sua competenza, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia [ora: Ministro della giustizia], sono stabiliti i registri relativi ai detenuti e agli internati e i registri di contabilità carceraria che devono essere tenuti negli istituti di prevenzione e pena e nei servizi dell'amministrazione penitenziaria, nonché le modalità di tenuta dei registri stessi.

**4.** I decreti di cui agli articoli 1, 2 e 3 devono contenere disposizioni idonee a garantire l'autenticità del registro, anche se tenuto in forma automatizzata. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 646 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.d. 23 maggio 1924, n. 827.

**5. - 6. (omissis)**

**7. 1.** Sono abrogati, in particolare, gli articoli 29, 30, 31, 32, 34 e 37 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, approvate con R.d. 18 dicembre 1941, n. 1368, gli articoli 2, 3 e 4 della legge 23 marzo 1956, n. 182, nonché l'art. 13 del R.d. 28 maggio 1931, n. 603.

**2.** Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui agli articoli 1, 2 e 3 continuano comunque ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge (artt. 2-7, l. 2 dicembre 1991, n. 399, *Delegificazione delle norme concernenti i registri che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari e l'amministrazione penitenziaria*).

(4) D.m. (Giustizia) 1° dicembre 2001, Registri che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari.

**29. - 32. (1)**

(1) Articoli abrogati dall'art. 7<sup>1</sup>, l. 2 dicembre 1991, n. 399 [nota 3, art. 28]. Attualmente, art. 13, Registri di cancelleria 1.

**33. Divisione dei registri in più volumi.** - Negli uffici giudiziari aventi un numero rilevante di affari, ogni capo di ufficio, su proposta del dirigente la cancelleria, può autorizzare la divisione per materia del ruolo generale e della rubrica alfabetica generale corrispondente.

Il capo dell'ufficio può autorizzare inoltre la divisione del registro cronologico in due volumi contenenti uno i numeri pari e l'altro i numeri dispari o anche in volumi distinti per materia.

**34. Contenuto del registro cronologico. (1)**

(1) Articolo abrogato dall'art. 7<sup>1</sup>, l. 2 dicembre 1991, n. 399 [nota 3, art. 28]. Attualmente, artt. 13 e 14, Registri di cancelleria 1.

**35. Volumi dei provvedimenti originali.** - Il cancelliere deve riunire annualmente in volumi separati gli originali delle sentenze, dei decreti d'ingiunzione e dei processi verbali di conciliazione, nonché, le copie dei verbali contenenti le sentenze pronunciate a norma dell'art. 281-*sexies* (1).

(1) Le parole da «, nonché a -sexies» sono state aggiunte, con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 117, Ordinamento giudiziario 7.

**36. Fascicoli di cancelleria.** - Il cancelliere deve formare un fascicolo per ogni affare del proprio ufficio, anche quando la formazione di esso non è prevista espressamente dalla legge.

Ogni fascicolo riceve la numerazione del ruolo generale sotto la quale è iscritto l'affare.

Sulla copertina di ogni fascicolo sono indicati l'ufficio, la sezione alla quale appartiene il giudice incaricato dell'affare e il giudice stesso, le parti, i rispettivi difensori muniti di procura e l'oggetto.

Nella facciata interna della copertina è contenuto l'indice degli atti inseriti nel fascicolo con l'indicazione della natura e della data di ciascuno di essi.

Gli atti sono inseriti nel fascicolo in ordine cronologico e muniti di un numero progressivo corrispondente a quello risultante dall'indice.

### 37. Modo di tenuta dei registri. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 7<sup>1</sup>, l. 2 dicembre 1991, n. 399 [nota 3, art. 28], ma applicabile sino all'entrata in vigore dei decreti previsti dall'art. 28 disp. att. c.p.c.

Il testo originario dell'articolo era così formulato: «I registri di cancelleria debbono essere tenuti ordinatamente, secondo i modelli stabiliti con decreto ministeriale; non debbono presentare spazi vuoti tra le indicazioni successive degli atti né contenere alterazioni o abrasioni.

Le cancellazioni si fanno con annotazione alla fine di ogni iscrizione.»

### 38. - 43. (1)

(1) Articoli abrogati, con decorrenza dal 1° luglio 2002, dall'art. 299, Spese di giustizia [1].

### 44. Compilazione dei processi verbali.

- Oltre che nei casi specificamente indicati dalla legge [c.p.c. 57] il cancelliere deve compilare processo verbale di tutti gli atti che compie con l'intervento di terzi interessati. Nel processo verbale fa risultare le attività da lui compiute, quelle delle persone intervenute nell'atto e le dichiarazioni da esse rese [129<sup>1</sup>; c.p.c. 126, 130; Procedura civile 4], 5].

### 45. Forma delle comunicazioni del cancelliere. -

Il biglietto, col quale il cancelliere esegue le comunicazioni a norma dell'articolo 136 del codice, si compone di due parti uguali, una delle quali deve essere consegnata al destinatario e l'altra deve essere conservata nel fascicolo d'ufficio [c.p.c. 168; Procedura civile 4], 6].

Esse contengono in ogni caso l'indicazione dell'ufficio giudiziario, della sezione alla quale la causa è assegnata, dell'istruttore se è nominato, del numero del ruolo generale sotto il quale l'affare è iscritto e del ruolo dell'istruttore ed il nome delle parti.

Nella parte che viene inserita nel fascicolo d'ufficio deve essere stesa la relazione di notificazione dell'ufficiale giudiziario [c.p.c. 148] o scritta la ricevuta del destinatario. Se l'ufficiale giudiziario si avvale del servizio postale, il cancelliere conserva nel fascicolo d'ufficio anche la ricevuta della raccomandata (1) (2).

(1) Comma così sostituito dall'art. 8, l. 7 febbraio 1979, n. 59.

(2) Non è fondata (in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 [e dell'art. 136 c.p.c.], in relazione all'art. 149 c.p.c., sotto il profilo che l'omissione della indicazione dell'avviso di ricevimento, da parte dell'interessato, della comunicazione a mezzo posta inviati dal cancelliere, costituisce una irragionevole differenziazione della notificazione, sempre a mezzo posta, effettuata dall'ufficiale giudiziario, atteso che la giurisprudenza della Corte di cassazione, con indirizzo consolidato ritiene che qualunque sia il modo con cui il cancelliere dà alle parti le comunicazioni prescritte dalla legge o dal giudice, si rende sempre necessario, allorché dalla data di comunicazione decorrono i termini di impugnazione, che si conosca il giorno in cui la notizia è pervenuta al destinatario (C. cost. 30 maggio 1977, n. 88).

### 46 (1). Forma degli atti giudiziari. -

I processi verbali e gli altri atti giudiziari debbono essere scritti in carattere chiaro e facilmente leggibile, in continuazione, senza spazi in bianco e senza alterazioni o abrasioni [c.p.c. 126, 130].

Ele aggiunte, soppressioni o modificazioni eventuali debbono essere fatte in calce all'atto, con nota di richiamo senza cancellare la parte soppressa o modificata.

(1) Attualmente, altresì artt. 4 ss., Processo telematico [1], nonché artt. 1 ss., Processo telematico [2].

## CAPO QUARTO

### Degli atti dell'ufficiale giudiziario

**47. Ora della notificazione. -** Nella relazione di notificazione di cui all'articolo 148 del codice, se la parte interessata lo chiede, deve essere inserita l'indicazione dell'ora nella quale la notificazione è stata eseguita [c.p.c. 59, 147].

**48. Avviso al destinatario della notificazione.** - L'avviso prescritto nell'articolo 140 del codice deve contenere:

- 1) il nome della persona che ha chiesto la notificazione e del destinatario;
- 2) l'indicazione della natura dell'atto notificato;
- 3) l'indicazione del giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire con la data o il termine di comparizione;
- 4) la data e la firma dell'ufficiale giudiziario [Notificazioni <sup>3</sup>, 10].

**49. Nota da consegnarsi al pubblico ministero.** - L'ufficiale, che esegue la notificazione a norma degli articoli 142, 143 e 146 del codice, deve consegnare al pubblico ministero, insieme con la copia dell'atto, una nota contenente:

- 1) l'indicazione del nome e della qualità della persona che ha chiesto la notificazione;
- 2) il nome, la residenza o la dimora del destinatario;
- 3) la natura dell'atto notificato;
- 4) il giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire;
- 5) la data e la firma dell'ufficiale giudiziario.

La nota è trasmessa dal pubblico ministero insieme con l'atto al Ministero degli affari esteri o al comando militare posto nella circoscrizione del tribunale, i quali provvedono d'urgenza alla consegna.

**50. Istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami.** - L'istanza di autorizzazione a procedere alla notificazione per pubblici proclami a norma dell'articolo 150 del codice è fatta con ricorso [c.p.c. 125] steso in calce all'atto.

Il pubblico ministero stende il suo parere di seguito al ricorso.

**51. Destinazione della copia dell'atto notificato depositata in cancelleria.** - La copia che l'ufficiale giudiziario deposita in

cancelleria a norma dell'articolo 150 quarto comma del codice è custodita dal cancelliere per essere inserita nel fascicolo d'ufficio [c.p.c. 168].

Nella copia depositata e in quella da consegnare alla parte che ha chiesto la notificazione, l'ufficiale giudiziario deve certificare la data dell'avvenuto deposito in cancelleria.

## CAPO QUINTO

### Delte persone che possono assistere il giudice

**52. Liquidazione del compenso.** - Il compenso agli ausiliari di cui all'articolo 68 del codice è liquidato con decreto dal giudice che li ha nominati o dal capo dell'ufficio giudiziario al quale appartiene il cancelliere o l'ufficiale giudiziario che li ha chiamati, tenuto conto dell'attività svolta [Consulenti tecnici <sup>1</sup>; <sup>2</sup>].

**53. Contenuto ed efficacia dei provvedimenti che liquidano compensi.** - I decreti con i quali il giudice liquida a favore del custode [c.p.c. 65] e degli altri ausiliari [c.p.c. 68] i compensi loro dovuti debbono indicare la parte che è tenuta a corrisponderli. Tali decreti costituiscono titolo esecutivo [c.p.c. 474] contro la parte stessa.

## TITOLO TERZO

### Del processo di cognizione

#### CAPO PRIMO

### Del procedimento davanti al giudice di pace (1)

(1) Rubrica così sostituita, con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 118<sup>1</sup>, Ordinamento giudiziario <sup>7</sup>.

La rubrica originaria era così formulata: «Del procedimento davanti al pretore e al conciliatore [con decorrenza dal 1° maggio 1995: del procedimento davanti al pretore e al giudice di pace]».

[SEZIONE PRIMA

**Disposizioni comuni**] (1)

(1) La ripartizione in sezioni è stata soppressa, con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 118<sup>2</sup>, Ordinamento giudiziario [7].

**54. Determinazione dei giorni d'udienza.** (1) - Le udienze di istruzione e di discussione delle cause sono tenute nei giorni e nelle ore che il capo dell'ufficio del giudice di pace stabilisce annualmente con decreto approvato dal presidente del tribunale d'intesa col procuratore della Repubblica. Il decreto deve rimanere affisso per tutto l'anno in ciascuna sala di udienza dell'ufficio del giudice di pace.

(1) Articolo così sostituito, con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 119, Ordinamento giudiziario [7].

Il testo originario dell'articolo era così formulato: «*Determinazione dei giorni d'udienza.* Le udienze di istruzione e di discussione delle cause sono tenute nei giorni e nelle ore che il capo dell'ufficio di pretura o di conciliazione [con decorrenza dal 1° maggio 1995: del giudice di pace] stabilisce annualmente con decreto approvato dal presidente del tribunale d'intesa col procuratore della Repubblica. Il decreto deve rimanere affisso per tutto l'anno in ciascuna sala di udienza della pretura o dell'ufficio di conciliazione [con decorrenza dal 1° maggio 1995: del giudice di pace].»

**55. Distribuzione delle udienze tra i magistrati.** - Il capo dell'ufficio [di pretura o (1)] di conciliazione [ora: del giudice di pace] (2) distribuisce con decreto al principio di ogni trimestre le udienze di istruzione o di discussione tra i magistrati addetti all'ufficio.

(1) Le parole «di pretura o» sono state soppresse, con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 120, Ordinamento giudiziario [7].

(2) In tutte le disposizioni di legge in cui vengono usate le espressioni «conciliatore», «giudice conciliatore» e «vice conciliatore» ovvero «ufficio di conciliazione», queste debbono intendersi sostituite rispettivamente con le espressioni «giudice di pace» e «ufficio del giudice di pace» (art. 39 [Coordinamento], Giudice di pace [1]).

**56. Designazione del giudice per ciascuna causa.** - Dopo il deposito in cancelleria dell'atto introduttivo del giudizio a norma dell'articolo 319 del codice o, in mancanza, il giorno stesso dell'udienza fissata a norma dell'articolo 316 del codice, su presentazione da parte del cancelliere dell'atto, il capo dell'ufficio del giudice di pace designa il magistrato che viene incaricato dell'istruzione della causa [63] (1).

Se nel giorno fissato per la comparizione l'udienza è tenuta da un magistrato diverso da quello designato, la causa, dopo la costituzione delle parti, è rinviata d'ufficio alla prima udienza del magistrato designato.

(1) Comma così sostituito, con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 121, Ordinamento giudiziario [7].

Il testo originario del comma era così formulato: «Dopo il deposito in cancelleria dell'atto introduttivo del giudizio a norma dell'articolo 314 del codice, o in mancanza, il giorno stesso dell'udienza fissata a norma dell'articolo 312 del codice, su presentazione da parte del cancelliere dell'atto, il capo dell'ufficio di pretura o di conciliazione [con decorrenza dal 1° maggio 1995: del giudice di pace] designa il magistrato che viene incaricato dell'istruzione della causa».

**57. Rinvio dell'udienza di comparizione.** - Se non vi è udienza nel giorno fissato nell'atto di citazione o nel processo verbale indicato nell'articolo 316 (1) secondo comma del codice, la comparizione s'intende rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato.

Se nell'udienza di comparizione non possono essere sentite le parti, [il pretore o (2)] il conciliatore [ora: il giudice di pace] (3) dà atto nel processo verbale della loro comparizione e rimanda la causa all'udienza immediatamente successiva [c.p.c. 313<sup>4</sup>].

(1) Le parole «nell'articolo 316» sono state così sostituite [alle parole «nell'articolo 312»], con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 122, Ordinamento giudiziario [7].

(2) Le parole «il pretore o» sono state soppresse, con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 122, Ordinamento giudiziario [7].

(3) Nota 2, art. 55.



**58. Mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio.** - Alla parte, che non ha fatto dichiarazione di residenza o elezione di domicilio a norma dell'articolo 319 (1) del codice, le notificazioni e le comunicazioni durante il procedimento possono essere fatte presso la cancelleria, salvo contrarie disposizioni di legge.

(1) Le parole «a norma dell'articolo 319» sono state così sostituite [alle parole «a norma dell'articolo 314» con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 123, Ordinarmento giudiziario 7].

**59. Dichiarazione di contumacia.** - La dichiarazione di contumacia della parte non costituita è fatta [dal pretore o (1)] dal conciliatore [ora: dal giudice di pace] (2) a norma dell'articolo 171 ultimo comma, del codice, quando è decorsa almeno un'ora dall'apertura dell'udienza.

(1) Le parole «dal pretore o» sono state soppresse, con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 124, Ordinarmento giudiziario 7].

(2) Nota 2, art. 55.

**60. Tempo degli atti di istruzione.** - Gli atti di istruzione debbono essere assunti [dal pretore o (1)] dal conciliatore [ora: dal giudice di pace] (2) non oltre la terza udienza successiva a quella in cui sono stati ammessi o alla comunicazione dell'ordinanza di ammissione, se questa non è stata pronunziata in udienza.

(1) Le parole «dal pretore o» sono state soppresse, con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 124, Ordinarmento giudiziario 7].

(2) Nota 2, art. 55.

**61. Ordine di trattazione e discussione delle cause.** (1) - Nella trattazione e nella discussione il giudice di pace deve dare la precedenza alle cause per le quali sono stati abbreviati i termini a norma dell'articolo 163-bis del codice.

(1) Articolo così sostituito, con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 125, Ordinarmento giudiziario 7].

Il testo originario dell'articolo era così formulato: «Nella trattazione e nella discussione il pretore e il conciliatore [con decorrenza dal 1° maggio 1995: il giudice di pace] debbono dare la precedenza alle cause per le quali sono stati abbreviati i termini a

norma dell'articolo 313 terzo comma del codice e a quelle rinviate da precedenti udienze».

**62. Udienda di discussione.** - [Il pretore o (1)] il conciliatore [ora: il giudice di pace] (2), quando dichiara chiusa l'istruzione, invita le parti a formulare nella stessa udienza o in una udienza successiva le conclusioni che, a norma dell'articolo 189 del codice, intendono sottoporre alla sua decisione e a procedere alla discussione della causa.

L'udienza di discussione può essere rinviata soltanto una volta, per grave impedimento dell'ufficio o delle parti da specificarsi nel provvedimento di rinvio.

(1) Le parole «Il pretore o» sono state soppresse, con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 126, Ordinarmento giudiziario 7].

(2) Nota 2, art. 55.

**63. Giudice decidente.** - La causa deve essere decisa [dal pretore o (1)] dal conciliatore [ora: dal giudice di pace] (2) che ha proceduto all'istruzione, salvo che sia stato sostituito a norma dell'articolo 174 del codice.

(1) Le parole «dal pretore o» sono state soppresse, con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 124, Ordinarmento giudiziario 7].

(2) Nota 2, art. 55.

#### 64. Pubblicazione della sentenza. (1)

(1) Articolo abrogato, con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 127, Ordinarmento giudiziario 7].

Il testo originario dell'articolo era così formulato: «(Pubblicazione della sentenza). La sentenza è depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione».

**65. Querela di falso.** - [Il pretore o (1)] il conciliatore [ora: il giudice di pace] (2), quando rimette le parti davanti al tribunale per il processo di falso [c.p.c. 221 ss., 313], stabilisce un termine perentorio [c.p.c. 152] entro il quale le parti stesse debbono riassumere la causa davanti al tribunale.

(1) Le parole «Il pretore o» sono state soppresse, con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 126, Ordinarmento giudiziario 7].

(2) Nota 2, art. 55.

[SEZIONE SECONDA  
**Disposizioni speciali  
 per il procedimento  
 davanti al conciliatore  
 (al giudice di pace)**] (1)

(1) La ripartizione interna in sezioni è stata soppressa, con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 118<sup>2</sup>, Ordinamento giudiziario [7].

### 66. Tempo degli atti dei conciliatori. (1)

(1) Articolo abrogato - con decorrenza dal 1° maggio 1995 - dall'art. 47, Giudice di pace [1].

Il testo originario dell'articolo era così formulato: «I conciliatori possono esercitare le funzioni e compiere gli atti di loro competenza anche nei giorni festivi.»

### 67. Luogo delle udienze. (1)

(1) Articolo abrogato - con decorrenza dal 1° maggio 1995 - dall'art. 47, Giudice di pace [1].

Il testo originario dell'articolo era così formulato: «I conciliatori tengono le udienze nella casa comunale o in altra destinata dal comune.

Il conciliatore in caso di urgenza può sentire le parti e provvedere sulle loro istanze nella propria abitazione, ma non vi può tenere l'udienza di discussione.»

**68. Istanza di conciliazione.** - L'istanza di conciliazione in sede non contenziosa [c.p.c. 322] può essere proposta al conciliatore [ora: al giudice di pace] (1) con ricorso o verbalmente.

Se l'istanza è proposta con ricorso, il conciliatore [ora: il giudice di pace] (1) fa invitare dal cancelliere le parti a comparire davanti a lui in un giorno e in un'ora determinati per cercare di conciliarle [c.p.c. 320].

Se è proposta verbalmente, il conciliatore [ora: il giudice di pace] (1) redige di essa processo verbale e dà la disposizione di cui al comma precedente [c.p.c. 321].

(1) Nota 2, art. 55.

**69. Mancata comparizione della parte invitata.** - Se la parte invitata non si presenta, il conciliatore [ora: il giudice di pace] (1) ne dà atto nel processo verbale; di questo la parte istante può ottenere copia.

(1) Nota 2, art. 55.

## CAPO SECONDO

### Del procedimento davanti al tribunale

#### SEZIONE PRIMA

#### Dell'introduzione della causa

**69-bis. Determinazione delle udienze di prima comparizione.** (1) (2) - Il decreto del presidente del tribunale, che stabilisce, a norma del secondo comma dell'articolo 163 del codice, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, deve essere affisso in tutte le sale d'udienza del tribunale entro il 30 novembre di ogni anno e rimanervi durante il successivo anno giudiziario cui si riferisce.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 18, d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857 e così sostituito - con decorrenza dal 30 aprile 1995 - dall'art. 78, l. 26 novembre 1990, n. 353.

(2) Il testo originario dell'articolo era così formulato: «(Determinazione delle udienze di prima comparizione). Il decreto del presidente del tribunale, che stabilisce, a norma dell'articolo 163, secondo comma, del codice, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti davanti al giudice istruttore, deve essere affisso in tutte le sale d'udienza del tribunale entro il 30 novembre di ogni anno e rimanervi durante il successivo anno giudiziario cui si riferisce.»

**70. Istanza di abbreviazione dei termini di comparizione.** (1) - L'istanza di abbreviazione dei termini di comparizione, prevista nell'articolo 163-bis ultimo comma del codice, è proposta con ricorso diretto al presidente del tribunale, ovvero, se la causa è stata già assegnata ad una sezione, al presidente di questa.

Il decreto del presidente, scritto in calce al ricorso, fissa l'udienza di prima comparizione e deve essere comunicato [c.p.c. 136], insieme col ricorso stesso, ai procuratori delle parti costituite almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente. Alle parti non costituite il decreto e il ricorso debbono essere notificati [c.p.c. 137 ss.] personalmente in un congruo termine stabilito dal presidente.

Se all'udienza fissata dal presidente non compariscono tutte le parti alle quali deve essere fatta la comunicazione e la notificazione, il giudice istruttore verifica la regolarità

della comunicazione o della notificazione, e ne ordina, quando occorre, la rinnovazione, fissando una nuova udienza di prima comparizione. In tal caso deve essere osservato per la comunicazione lo stesso termine stabilito nel comma precedente; per la notificazione alle parti non costituite il giudice istruttore stabilisce un nuovo termine congruo.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 19, d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857, Disposizioni di coordinamento e di attuazione della l. 14 luglio 1950, n. 581, che ratifica il d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483.

**70-bis. Computo dei termini di comparizione.** (1) - I termini di comparizione, stabiliti nell'articolo 163-bis del codice, debbono essere osservati in relazione all'udienza fissata nell'atto di citazione anche se la causa è rinviata ad altra udienza a norma dell'articolo 168-bis quarto comma dello stesso codice.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 20, d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857, Disposizioni di coordinamento e di attuazione della l. 14 luglio 1950, n. 581, che ratifica il d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483.

**70-ter. Notificazione della comparsa di risposta.** (1) - La citazione può anche contenere, oltre a quanto previsto dall'articolo 163, terzo comma, numero 7), del codice, l'invito al convenuto o ai convenuti, in caso di pluralità degli stessi, a notificare al difensore dell'attore la comparsa di risposta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 [Società [□](#)], entro un termine non inferiore a sessanta giorni dalla notificazione della citazione, ma inferiore di almeno dieci giorni al termine indicato ai sensi del primo comma dell'articolo 163-bis del codice.

Se tutti i convenuti notificano la comparsa di risposta ai sensi del precedente comma, il processo prosegue nelle forme e secondo le modalità previste dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 [Società [□](#)].

(1) Articolo inserito - con decorrenza dal 1° marzo 2006, [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e applicabile «ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore») - dall'art. 23-*ter*, lett. *a*), d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80.

**71. Nota d'iscrizione a ruolo.** (1) - La nota d'iscrizione della causa nel ruolo generale [c.p.c. 165, 168, 347] deve contenere l'indicazione delle parti, nonché le generalità ed il codice fiscale ove attribuito della parte che iscrive la causa a ruolo (2), del procuratore che si costituisce, dell'oggetto della domanda, della data di notificazione della citazione, e dell'udienza fissata per la prima comparizione delle parti [c.p.c. 163 n. 7].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 21, d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857, Disposizioni di coordinamento e di attuazione della l. 14 luglio 1950, n. 581, che ratifica il d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483.

(2) Le parole da «l'indicazione delle parti» a «la causa a ruolo» sono state così sostituite dall'art. 3, d.l. 11 marzo 2002, n. 28, conv., con mod., dalla l. 10 maggio 2002, n. 91, Modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, nonché alla legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di equa ripartizione.

**72. Deposito del fascicolo di parte e iscrizione a ruolo.** - Insieme con la nota d'iscrizione a ruolo la parte deve consegnare al cancelliere il proprio fascicolo [Atti giudiziari [□](#)], 9]. Esso è custodito in unica cartella col fascicolo d'ufficio che il cancelliere forma a norma dell'articolo 168 secondo comma del codice.

Nella stessa cartella sono custoditi i fascicoli delle parti che si costituiscono successivamente.

**73. Copia degli atti di parte.** - Le parti debbono consegnare al cancelliere insieme col proprio fascicolo le copie degli atti di parte, che a norma dell'articolo 168 secondo comma del codice debbono essere inserite nel fascicolo d'ufficio.

Il cancelliere deve rifiutare di ricevere il fascicolo di parte che non contenga le copie degli atti indicate nel comma precedente [74<sup>3</sup>].

**74. Contenuto del fascicolo di parte.** - Gli atti e i documenti di causa sono inseriti in sezioni separate del fascicolo di parte [c.p.c. 165 ss].

Gli atti sono costituiti dagli originali o dalle copie notificate della citazione [Notificazioni [□](#)], 11], della comparsa di risposta o d'intervento, delle memorie, delle comparse conclusionali e delle sentenze.

Sulla copertina del fascicolo debbono esse-

re iscritte le indicazioni richieste per il fascicolo d'ufficio [c.p.c. 168].

Il cancelliere, dopo aver controllato la regolarità anche fiscale degli atti e dei documenti, sottoscrive l'indice del fascicolo ogni volta che viene inserito in esso un atto o documento.

**75. Nota delle spese.** - Il difensore al momento del passaggio in decisione della causa deve unire al fascicolo di parte la nota delle spese [c.p.c. 91], indicando in modo distinto e specifico gli onorari e le spese, con riferimento all'articolo della tariffa dal quale si desume ciascuna partita (1).

(1) *C. cost. 30 luglio 2008, n. 314*, nota 3, art. 91.

**76. Potere delle parti sui fascicoli.** - Le parti o i loro difensori muniti di procura (1) possono esaminare gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio [c.p.c. 168] e in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia dal cancelliere, osservate le leggi sul bollo.

(1) Le parole «muniti di procura» sono state così sostituite [alle parole: «regolarmente costituiti»] dall'art. 7, Procedura civile [2].

**77. Ritiro del fascicolo di parte.** - Per ritirare il proprio fascicolo a norma dell'articolo 169 del codice, la parte deve fare istanza con ricorso al giudice istruttore. Il ricorso e il decreto di autorizzazione sono inseriti dal cancelliere nel fascicolo d'ufficio.

In calce al decreto il cancelliere fa scrivere la dichiarazione di ritiro del fascicolo e annota la restituzione di esso.

## SEZIONE SECONDA

### Dell'istruzione della causa

**78. Astensione del giudice istruttore.** (1) - Il giudice istruttore, che riconosce l'esistenza di un motivo di astensione a norma dell'articolo 51 del codice, deve farne espressa dichiarazione oppure istanza scritta al presidente del tribunale appena ricevuto il decreto di nomina.

Se il motivo d'astensione sorge dopo che l'istruzione è iniziata, il giudice istruttore ne dà subito notizia al capo dell'ufficio giudiziario competente e dichiara o chiede di astenersi.

(1) È manifestamente infondata (*in riferimento agli artt. 2, 3, 24<sup>2</sup>, 10<sup>3</sup>, 10<sup>3</sup> Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 78, nonché degli artt. 51<sup>2</sup> e

52 c.p.c., sia nella parte in cui, con riguardo alle controversie devolute alla competenza del giudice di pace e da definirsi da questo secondo equità, prevedono e attribuiscono al capo dell'ufficio il potere di emettere provvedimento di rigetto della richiesta di autorizzazione all'astensione, anche nel caso in cui la grave ragione di convenienza, valutata sussistente dal giudice, riguarda il difetto o il pericolo di imparzialità, sia nella parte in cui non prevedono il diritto del giudice di pace di astenersi per obbedire alla coscienza, nel caso in cui questi valuta sussistente il difetto o il pericolo di imparzialità, atteso che l'istituto dell'astensione del giudice, pur finalizzato alla concreta attuazione del principio di imparzialità costituisce tuttavia una deroga al dovere di *ius dicere* che il magistrato assume entrando a far parte dell'ordinamento giudiziario e che, pertanto, le ipotesi in cui il giudice è esonerato da tale dovere, in quanto eccezionali, sono tipiche e tassativamente predeterminate dal legislatore, senza alcun margine di discrezionalità e del tutto ragionevolmente il legislatore ha rimesso il controllo in ordine alla ricorrenza di una grave ragione idonea a determinare l'astensione del giudice ad un soggetto diverso dall'interessato, e ciò sia per impedire arbitrarie astensioni allorché difettino i relativi presupposti, sia per consentire un giudizio più obiettivo e distaccato sulla opportunità che il giudice sia esonerato dall'obbligo di decidere (*C. cost. 16 aprile 1999, n. 123*). Nota 2, art. 52 c.p.c. e nota 1, art. 10, Giudice di pace [1].

**79. Sostituzione del giudice istruttore.** - La sostituzione del giudice istruttore nei casi previsti nell'articolo 174 del codice è disposta d'ufficio o su istanza di parte.

L'istanza è proposta con ricorso al presidente del tribunale, il quale provvede con decreto designando altro giudice della stessa sezione.

L'istanza e il decreto sono inseriti nel fascicolo d'ufficio [c.p.c. 168].

**80. Determinazione delle udienze dei giudici istruttori.** (1) - Il presidente del tribunale stabilisce con decreto, al principio e alla metà dell'anno giudiziario, i giorni della settimana e le ore in cui egli stesso, i presidenti di sezione e ciascun giudice istruttore debbono tenere le udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, e le udienze d'istruzione. Il decreto deve rimanere affisso in tutte le sale d'udienza del tribunale durante il periodo al quale si riferisce. Se nel corso dell'anno uno o più giudici istruttori cessano di fare parte del tribunale, o della sezione, debbono di volta in volta essere apportate al decreto le necessarie modificazioni.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 22, d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857, Disposizioni di coordinamento e di attuazione della l. 14 luglio 1950, n. 581, che ratifica il d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483.

**80-bis. Rinvio al collegio nell'udienza di prima comparizione.** (1) - La rimessione al collegio, a norma dell'articolo 187 del codice, può essere disposta dal giudice istruttore anche nell'udienza destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti [c.p.c. 183].

(1) Articolo aggiunto dall'art. 23, d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857, Disposizioni di coordinamento e di attuazione della l. 14 luglio 1950, n. 581, che ratifica il d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483.

**81. Fissazione delle udienze di istruzione.** (1) - Le udienze di istruzione per ogni causa sono fissate di volta in volta dal giudice istruttore.

Nello stesso processo l'intervallo tra l'udienza destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti e la prima udienza d'istruzione, e quello tra le successive udienze di istruzione, non può essere superiore a quindici giorni salvo che, per speciali circostanze, delle quali dovrà farsi menzione nel provvedimento, sia necessario un intervallo maggiore.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 24, d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857, Disposizioni di coordinamento e di attuazione della l. 14 luglio 1950, n. 581, che ratifica il d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483.

**82. Rinvio delle udienze di prima comparizione e d'istruzione.** (1) - Qualora il giudice istruttore designato non tenga udienza nel giorno fissato per la prima comparizione delle parti, questa si intende rinviata d'ufficio alla udienza di prima comparizione immediatamente successiva, assegnata allo stesso giudice (2).

La stessa disposizione si applica anche nel caso che il presidente abbia designato un giudice diverso da quelli che tengono udienze di prima comparizione nel giorno fissato dall'attore (2).

Se nel giorno fissato non si tiene udienza d'istruzione per festività sopravvenuta o impedimento del giudice istruttore, ovvero per qualsiasi altro motivo, la causa s'intende rinviata d'ufficio alla prima udienza d'istruzione immediatamente successiva.

Il giudice istruttore può, su istanza di parte o d'ufficio, fissare altra udienza d'istruzione, ferme le disposizioni dell'articolo precedente. Il decreto è comunicato dal cancelliere alle parti non presenti alla pronuncia del provvedimento.

Se le parti alle quali deve essere fatta la comunicazione prevista nel primo e nel terzo comma precedenti, o alcuna di esse, non compariscono nella nuova udienza, il giudice istruttore verifica la regolarità della comunicazione e ne ordina, quando occorre, la rinnovazione, rinviando la causa, secondo i casi, all'udienza di prima comparizione immediatamente successiva, ovvero ad altra udienza d'istruzione.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 25, d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857, Disposizioni di coordinamento e di attuazione della l. 14 luglio 1950, n. 581, che ratifica il d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483.

(2) Comma così sostituito, all'originario comma 1 - con decorrenza dal 30 aprile 1995 - dall'art. 79, l. 26 novembre 1990, n. 353.

Il testo del comma 1 (come sostituito dall'art. 25, d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857), era così formulato: «Qualora il giudice istruttore designato non tenga udienza nel giorno fissato per la prima comparizione delle parti, questa s'intende rinviata d'ufficio all'udienza di prima comparizione immediatamente successiva, assegnata allo stesso giudice. In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data di comparizione. Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso che il presidente abbia designato un giudice diverso da quelli che tengono udienze di prima comparizione nel giorno fissato dall'attore.»

**83. Ordine di trattazione delle cause.** - Il giudice istruttore fissa l'ordine di trattazione delle cause, dando la precedenza a quelle per le quali sono stati abbreviati i termini [c.p.c. 163-bis] e a quelle rinviate a norma degli articoli precedenti.

**83-bis. Trattazione scritta della causa.**

(1) - Il giudice istruttore, quando autorizza la trattazione scritta della causa, a norma dell'articolo 180 primo comma del codice, può stabilire quale delle parti deve comunicare per prima la propria comparsa, ed il termine entro il quale l'altra parte deve rispondere.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 26, d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857, Disposizioni di coordinamento e di attuazione della l. 14 luglio 1950, n. 581, che ratifica il d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483.

**83-ter. Inosservanza delle disposizioni sulle attribuzioni delle sezioni distaccate del tribunale.** (1). - L'inosservanza delle disposizioni di ordinamento giudiziario relative alla ripartizione tra sede principale e sezioni distaccate, o tra diverse sezioni distaccate, delle cause nelle quali il tribunale giu-

dica in composizione monocratica è rilevata non oltre l'udienza di prima comparizione.

Il giudice, se ravvisa l'inosservanza o ritiene comunque non manifestamente infondata la relativa questione, dispone la trasmissione del fascicolo d'ufficio al presidente del tribunale, che provvede con decreto non impugnabile.

(1) Articolo inserito, con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 128, Ordinamento giudiziario [7].

**84. Svolgimento delle udienze.** - Le udienze del giudice istruttore non sono pubbliche [c.p.c. 128].

Per ciascuna causa sono ammessi davanti al giudice i difensori delle parti e le parti stesse. Queste debbono assistere all'udienza in silenzio, salvo che non ottengano dal giudice, a mezzo del proprio difensore, l'autorizzazione ad interloquire [c.p.c. 127, 129].

Le parti e i loro difensori non possono dettare le loro deduzioni nel processo verbale se non ne sono autorizzati dal giudice.

**85. Istanza per imposizione di cauzione.** (1) - L'istanza del convenuto per l'imposizione di una cauzione all'attore, a norma dell'articolo 98 del codice, deve essere proposta nella prima udienza di trattazione della causa.

L'istanza può essere proposta successivamente quando è giustificata da fatti sopravvenuti o non conosciuti al tempo della prima udienza.

(1) Articolo privo di oggetto, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale (*C. cost. 29 novembre 1960, n. 67*) dell'art. 98 c.p.c.

**86. Forma della cauzione.** - Salvo che sia diversamente disposto dal giudice a norma dell'articolo 119 del codice, la cauzione deve essere prestata in danaro o in titoli del debito pubblico nei modi stabiliti per i depositi giudiziari.

Il documento contenente la prova del versamento è inserito nel fascicolo d'ufficio [c.p.c. 168].

**87. Produzione dei documenti.** (1) - I documenti offerti in comunicazione dalle parti dopo la costituzione sono prodotti mediante deposito in cancelleria, ed il relativo elenco deve essere comunicato alle altre parti nelle forme stabilite dall'articolo

170 ultimo comma del codice. Possono anche essere prodotti all'udienza; in questo caso dei documenti prodotti si fa menzione nel verbale [c.p.c. 125, 130, 184] (2).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 27, d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857, Disposizioni di coordinamento e di attuazione della l. 14 luglio 1950, n. 581, che ratifica il d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483.

(2) Per la produzione dei documenti per via telematica, art. 14, Procedura civile [8].

**88. Processo verbale di avvenuta conciliazione.** - La convenzione conclusa tra le parti per effetto della conciliazione davanti al giudice istruttore è raccolta in separato processo verbale, sottoscritto dalle parti stesse, dal giudice e dal cancelliere [c.p.c. 185<sup>3</sup>].

Se la conciliazione avviene tra i procuratori non autorizzati a conciliare, il giudice ne prende atto nel processo verbale d'udienza e fissa un'udienza per la comparizione delle parti e per la formazione del processo verbale indicato nel comma precedente.

Se le parti non risiedono nella circoscrizione del giudice, questi può autorizzarle a ratificare la convenzione conclusa dai procuratori con dichiarazione ricevuta dal cancelliere della pretura della loro residenza o, se il luogo di residenza non è sede di pretura, da notaio, fissando all'uopo un termine. La dichiarazione di ratifica è unita al processo verbale d'udienza contenente la convenzione.

**89. Ordinanza sull'astensione o ricusazione del consulente tecnico.** - L'ordinanza sull'astensione o sulla ricusazione del consulente tecnico prevista nell'articolo 192 del codice è scritta in calce al ricorso del consulente o della parte.

Il ricorso e l'ordinanza sono inseriti nel fascicolo d'ufficio [c.p.c. 168].

**90. Indagini del consulente senza la presenza del giudice.** - Il consulente tecnico che, a norma dell'articolo 194 del codice, è autorizzato a compiere indagini senza che sia presente il giudice, deve dare comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni, con dichiarazione inserita nel processo verbale d'udienza o con biglietto [c.p.c. 136] a mezzo del cancelliere.

Il consulente non può ricevere altri scritti

defensionali oltre quelli contenenti le osservazioni e le istanze di parte consentite dall'articolo 194 del codice.

In ogni caso deve essere comunicata alle parti avverse copia degli scritti defensionali.

**91. Comunicazioni ai consulenti di parte.** - Nella dichiarazione di cui all'articolo 201 primo comma del codice deve essere indicato il domicilio o il recapito del consulente della parte.

Il cancelliere deve dare comunicazione al consulente tecnico di parte, regolarmente nominato, delle indagini predisposte dal consulente d'ufficio, perché vi possa assistere a norma degli articoli 194 e 201 del codice.

**92. Questioni sorte durante le indagini del consulente.** - Se, durante le indagini che il consulente tecnico compie da sé solo [c.p.c. 194, 259, 260], sorgono questioni sui suoi poteri o sui limiti dell'incarico conferitogli, il consulente deve informarne il giudice, salvo che la parte interessata vi provveda con ricorso.

Il ricorso della parte non sospende le indagini del consulente.

Il giudice, sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni.

**93. Assistenza alla persona sottoposta all'ispezione.** - Chi è sottoposto ad ispezione corporale [c.p.c. 260] può farsi assistere da persona di sua fiducia che sia riconosciuta idonea dal giudice.

**94. Istanza di esibizione.** - L'istanza di esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una parte o di un terzo [c.p.c. 118, 210] deve contenere la specifica indicazione del documento o della cosa e, quando è necessario, l'offerta della prova che la parte o il terzo li possiede.

**95. Notificazione dell'ordinanza di esibizione.** - Il giudice, nell'ordinanza con la quale dispone l'esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una parte contumace o di un terzo, fissa il termine entro il quale l'ordinanza deve essere notificata e indica la parte che deve provvedere alla notificazione [c.p.c. 210].

**96. Informazioni della pubblica amministrazione.** - La nota contenente le infor-

mazioni, che la pubblica amministrazione fornisce su richiesta del giudice a norma dell'articolo 213 del codice, è inserita nel fascicolo d'ufficio.

**97. Divieto di private informazioni.** - Il giudice non può ricevere private informazioni sulle cause pendenti davanti a sé, né può ricevere memorie se non per mezzo della cancelleria [c.p.c. 115<sup>1</sup>].

**98. Deposito di documenti fatto da pubblico depositario.** - Il pubblico depositario al quale è stato ordinato dal giudice istruttore il deposito in cancelleria delle scritture di comparizione a norma dell'articolo 218 del codice, deve farne copia.

Le copie sono verificate dal cancelliere che della verifica redige processo verbale. Questo è conservato in cancelleria unitamente alle scritture originali e una copia di esso è consegnata al depositario.

Il pubblico depositario può rilasciare copia della scrittura in base a quella da lui fatta, facendo menzione del processo verbale di verifica di cui al comma precedente [c.p.c. 224].

**99. Proposizione della querela di falso.** - La querela di falso [c.p.c. 221] proposta con atto di citazione deve essere confermata nella prima udienza davanti al giudice istruttore dalla parte personalmente o dal difensore munito di procura speciale.

Se la parte che propone personalmente in udienza la querela di falso è analfabeta, la dichiarazione è raccolta dal cancelliere in apposito processo verbale che tiene luogo della dichiarazione scritta.

**100. Copie del documento impugnato.** - Il cancelliere non può rilasciare copia del documento impugnato di falso che si trova depositato in cancelleria [c.p.c. 223] senza l'autorizzazione del giudice istruttore.

L'autorizzazione è data con decreto.

**101. Rinvio.** - Nel procedimento di falso [c.p.c. 221] si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice relative alla verifica di scrittura privata [c.p.c. 214 ss.].

**102. Ammissione d'interrogatorio o di prova testimoniale.** - Nell'ordinanza che ammette l'interrogatorio [c.p.c. 230] o la prova testimoniale [c.p.c. 245] non è neces-

sario che siano ripetuti i capitoli relativi, se il giudice fa richiamo a quelli contenuti nell'atto di citazione e nella comparsa di risposta o nei processi verbali di causa.

**103. Termine per l'intimazione al testimone.** - L'intimazione di cui all'articolo 250 del codice deve essere fatta ai testimoni almeno sette (1) giorni prima dell'udienza in cui sono chiamati a comparire.

Con l'autorizzazione del giudice il termine può essere ridotto nei casi di urgenza.

L'intimazione a cura del difensore contiene:

1) l'indicazione della parte richiedente e della controparte, nonché gli estremi dell'ordinanza con la quale è stata ammessa la prova testimoniale;

2) il nome, il cognome ed il domicilio della persona da citare;

3) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione, nonché il giudice davanti al quale la persona deve presentarsi;

4) l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, la persona citata potrà essere condannata al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro (2).

(1) Termine così fissato, con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e applicabile «ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore»), dall'art. 2, l. 28 dicembre 2005, n. 263. In precedenza «tre giorni».

(2) Comma aggiunto, con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e applicabile «ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore»), dall'art. 2, l. 28 dicembre 2005, n. 263.

**104. Mancata intimazione ai testimoni.** - **Se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice [c.p.c. 250], questi la dichiara decaduta dalla prova.**

Se il giudice riconosce giustificata l'omissione, fissa una nuova udienza per l'assunzione della prova.

**105. Forma speciale di esame testimoniale.** - La disposizione dell'articolo 255 secondo comma del codice, relativa all'esenzione della comparizione dei testimoni davanti al giudice, si applica in ogni caso ai [Principi Reali] (1) cardinali e ai grandi ufficiali dello Stato (2).

(1) Disposizione priva di oggetto, a seguito del cambiamento della forma istituzionale espressa dalla Costituzione.

(2) Artt. 1 e 4, R.d.l. 16 dicembre 1927, n. 2210, Ordine delle precedenze a corte e nelle funzioni pubbliche.

**106. Disposizioni relative al testimone non comparso.** - Il giudice istruttore può pronunciare i provvedimenti di cui all'articolo 255 primo comma del codice contro il testimone non comparso dopo che è decorsa un'ora da quella indicata per la comparizione.

Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo [c.p.c. 474] contro il testimone.

**107. Liquidazione delle indennità ai testimoni.** (1)

(1) Articolo abrogato, con decorrenza dal 1° luglio 2002, dall'art. 299, Spese di giustizia [ ]. Ora, art. 71, Spese di giustizia [ ].

**108. Procuratore autorizzato ad assistere alle prove delegate.** - Il difensore munito di mandato alla lite può assistere all'assunzione delle prove che si eseguono fuori della circoscrizione del tribunale a norma dell'articolo 203 del codice [c.p.c. 82<sup>3</sup>].

Il difensore stesso può anche incaricare un procuratore del luogo mediante delega scritta, che deve essere unita al processo verbale di assunzione della prova.

**109. Ordinanza di pagamento durante il rendiconto.** - L'ordinanza prevista nell'articolo 264 ultimo comma del codice costituisce titolo esecutivo [c.p.c. 474].

**110. Fissazione dell'udienza di trattazione.** (1)

(1) Articolo abrogato - con decorrenza dal 30 aprile 1995 - dall'art. 89, l. 26 novembre 1990, n. 353.

Il testo originario dell'articolo era così formulato: «Dichiarata chiusa l'assunzione della prova per esaurimento di essa o per decadenza delle parti, il giudice istruttore fissa una nuova udienza di trattazione.»

**111. Produzione delle comparse.** - [Le comparse debbono essere inserite nel fascicolo di parte quattro giorni prima dell'udienza che il giudice istruttore ha fissato per la discussione] (1).

Il cancelliere non deve consentire che s'iscrivano nei fascicoli di parte comparse [che non risultano comunicate alle altre parti] (1) di cui non gli sono contemporaneamente consegnate le copie in carta libera per il fasci-



colo d'ufficio e per gli altri componenti il collegio [114].

[L'inserzione tardiva delle comparse può essere autorizzata dal presidente del tribunale per gravi ragioni fino a due giorni prima dell'udienza] (1).

Le comparse debbono essere scritte in carattere chiaro e facilmente leggibile, altrimenti la parte può rifiutarsi di riceverle e il cancelliere può non consentire che s'inseriscano nel fascicolo.

(1) La parole tra parentesi quadre sono prive di oggetto - con decorrenza dal 30 aprile 1995 - a seguito della nuova formulazione assunta dagli artt. 190 e 190-bis c.p.c. per effetto degli artt. 24 e 25, l. 26 novembre 1990, n. 353.

**112. Istanza di decisione secondo equità.** - L'istanza per il giudizio di equità, consentita alle parti dall'articolo 114 del codice, deve essere espressa in ogni caso nelle conclusioni prese a norma dell'articolo 189 del codice.

**112-bis. Rimessione della causa al collegio in pendenza di reclamo.** (1)

(1) Articolo aggiunto dall'art. 28, d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857, Disposizioni di coordinamento e di attuazione della l. 14 luglio 1950, n. 581, che ratifica il d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483 e abrogato - con decorrenza dal 30 aprile 1995 - dall'art. 89, l. 26 novembre 1990, n. 353.

Il testo originario dell'articolo era così formulato: «Fino a quando non siano decorsi i termini stabiliti dall'articolo 178 quinto comma del codice, il giudice istruttore, davanti al quale è stato proposto il reclamo, può, d'ufficio, rimettere le parti al collegio a norma dell'articolo 187 secondo e terzo comma dello stesso codice. In questo caso il giudice invita le parti a precisare le conclusioni a norma dell'articolo 189 del codice.».

### SEZIONE TERZA

#### Della decisione della causa

**113. Determinazione dei giorni delle camere di consiglio e composizione dei collegi.** (1) - Al principio di ogni trimestre il presidente del tribunale o della sezione determina con decreto i giorni in cui si tengono le camere di consiglio e la composizione dei relativi collegi giudicanti.

Se alla camera di consiglio sono chiamati giudici in numero superiore a quello stabilito, il collegio, per ciascuna causa, è formato

dal presidente, dal relatore e dal giudice più anziano.

(1) Articolo così sostituito - con decorrenza dal 30 aprile 1995 - dall'art. 80, l. 26 novembre 1990, n. 353.

Il testo originario dell'articolo era così formulato: «(Determinazione dei giorni di udienza). All'inizio di ciascun anno giudiziario, il presidente del tribunale stabilisce, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della settimana e le ore in cui il tribunale o le sezioni tengono le udienze di discussione delle cause.

Il decreto del presidente deve restare affisso per tutto l'anno in ciascuna sala d'udienza del tribunale.».

**114. Determinazione dei giorni d'udienza e composizione dei collegi.** (1) - All'inizio di ciascun anno giudiziario, il presidente del tribunale stabilisce, con decreto approvato dal primo presidente della corte d'appello, i giorni della settimana e le ore in cui il tribunale o le sezioni tengono le udienze di discussione di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 275 del codice.

Il decreto del presidente deve restare affisso per tutto l'anno in ciascuna sala di udienza del tribunale.

Al principio di ogni trimestre il presidente del tribunale determina con decreto la composizione del collegio giudicante per ogni udienza di discussione di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 275 del codice.

Se all'udienza sono chiamati giudici in numero superiore a quello stabilito, il collegio, per ciascuna causa, è formato dal presidente, dal relatore e dal giudice più anziano.

(1) Articolo così sostituito - con decorrenza dal 30 aprile 1995 - dall'art. 80, l. 26 novembre 1990, n. 353.

Il testo originario dell'articolo era così formulato: «(Composizione del collegio). Al principio di ogni trimestre il presidente del tribunale determina con decreto la composizione del collegio giudicante per ogni udienza di discussione.

Se all'udienza sono chiamati giudici in numero superiore al legale, il collegio per ciascuna causa è formato dal presidente, dal relatore e dal giudice più anziano.».

**115. Rinvio della discussione.** - Si applica alle udienze del collegio la disposizione dell'articolo 82.

Il collegio può inoltre rinviare la discussione della causa per non più di una volta

soltanto per grave impedimento del tribunale o delle parti e non oltre la seconda udienza successiva a quella fissata dal giudice istruttore a norma dell'articolo 190 del codice.

### 116. Ordine di discussione delle cause.

- L'ordine di discussione delle cause [c.p.c. 275] per ciascuna udienza è fissato dal presidente ed è affisso il giorno precedente l'udienza alla porta della sala a questa destinata.

Le cause sono chiamate dall'ufficiale giudiziario di servizio secondo l'ordine stabilito, salvo che il presidente disponga altrimenti per ragioni di opportunità.

### 117. Svolgimento della discussione. -

I difensori debbono leggere davanti al collegio le loro conclusioni e possono svolgere sobriamente le ragioni che le sorreggono [c.p.c. 275].

Essi debbono chiedere al presidente la facoltà di parlare e debbono dirigere la parola soltanto al tribunale. Il pubblico ministero ha la parola per ultimo.

Il presidente può consentire una sola replica. Non sono ammesse note di udienza dopo la discussione; ma il presidente può consentirle quando il pubblico ministero prende proprie conclusioni, produce documenti e deduce prove a norma dell'articolo 3 ultimo comma, e la causa non è rimessa al giudice istruttore.

**118. Motivazione della sentenza.** ➡ **La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132 numero 4 del codice consiste nell'esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.**

Debbono essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal collegio ed indicati le norme di legge e i principi di diritto applicati. Nel caso previsto nell'articolo 114 del codice debbono essere esposte le ragioni di equità sulle quali è fondata la decisione.

In ogni caso deve essere omessa ogni citazione di autori giuridici.

La scelta dell'estensore della sentenza prevista nell'articolo 276 ultimo comma del codice è fatta dal presidente tra i componenti il

collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione [131<sup>3</sup>, 141<sup>3</sup>].

**119. Redazione della sentenza.** - L'estensore [276<sup>3</sup>] deve consegnare [Procedura civile 4], 17] la minuta della sentenza da lui redatta al presidente del tribunale o della sezione. Il presidente, datane lettura, quando lo ritiene opportuno, al collegio, la sottoscrive insieme con l'estensore e la consegna al cancelliere, il quale scrive il testo originale o ne affida la scritturazione al dattilografo di ruolo (1), sotto la sua direzione, a norma dell'articolo 132 del codice.

Il presidente e il relatore, verificata la corrispondenza dell'originale alla minuta consegnata al cancelliere, sottoscrivono la sentenza e la fanno sottoscrivere all'altro giudice (2).

Il giudice che ha esteso la motivazione aggiunge la qualifica di estensore alla sua sottoscrizione.

Quando la sentenza è pronunciata secondo equità [c.p.c. 113 ss.] se ne deve dare atto nel dispositivo.

(1) Le parole «o ne affida la scritturazione al dattilografo di ruolo, sotto la sua direzione» sono state aggiunte dall'art. 4, l. 28 luglio 1960, n. 777, Modifiche dei servizi di cancelleria.

(2) Ora, diversamente, art. 132<sup>3</sup> c.p.c.

### 120. Pubblicazione delle sentenze. (1)

(1) Articolo abrogato, con efficacia dal 19 luglio 1998, dall'art. 129, Ordinamento giudiziario 7.

Il testo originario dell'articolo era così formulato: «*Pubblicazione delle sentenze*). Le sentenze debbono essere depositate, a norma dell'articolo 133 del codice, non oltre il trentesimo giorno da quello della discussione della causa».

**121. Ordinanza di correzione delle sentenze.** - L'ordinanza di correzione delle sentenze è notificata alle parti a cura del cancelliere [c.p.c. 288].

**122. Forma dell'istanza per integrazione dei provvedimenti istruttori.** - L'istanza per l'integrazione di un provvedimento istruttorio a norma dell'articolo 289 del codice è fatta con ricorso diretto al giudice istruttore o in mancanza, al presidente del collegio.

**123. Avviso d'impugnazione alla cancelleria.** - L'ufficiale giudiziario che ha notificato un atto d'impugnazione deve darne immediatamente avviso scritto al cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata [Notificazioni §5, 9].

Il cancelliere deve fare annotazione dell'impugnazione sull'originale della sentenza.

**123-bis. Trasmissione del fascicolo d'ufficio al giudice superiore.** (1) - Se l'impugnazione è proposta contro una sentenza non definitiva, non si applicano le disposizioni degli articoli 347 ultimo comma, e 369 ultimo comma del codice. Tuttavia il giudice dell'impugnazione può, se lo ritiene necessario, richiedere la trasmissione del fascicolo d'ufficio [Procedura civile §4, 16], ovvero ordinare alla parte interessata di produrre copia di determinati atti.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 29, d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857, Disposizioni di coordinamento e di attuazione della l. 14 luglio 1950, n. 581, che ratifica il d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483.

**124. Certificato di passaggio in giudicato della sentenza.** - A prova del passaggio in giudicato della sentenza [c.p.c. 324] il cancelliere certifica, in calce alla copia contenente la relazione di notificazione, che non è stato proposto, nei termini di legge appello o ricorso per cassazione, né istanza di revocazione per i motivi di cui ai numeri 4) e 5) dell'articolo 395 del codice.

Ugualmente il cancelliere certifica in calce alla copia della sentenza che non è stata proposta impugnazione nel termine previsto dall'articolo 327 del codice.

**125. Riassunzione della causa.** (1) - Salvo che dalla legge sia disposto altrimenti [c.p.c. 152, 303, 392, 627], la riassunzione della causa [129-bis; c.p.c. 39<sup>2</sup>, 40, 50, 54, 307, 353, 355, 367] è fatta con comparsa, che deve contenere:

- 1) l'indicazione del giudice davanti al quale si deve comparire;
- 2) il nome delle parti e dei loro difensori con procura;
- 3) il richiamo dell'atto introduttivo del giudizio;
- 4) l'indicazione dell'udienza in cui le

parti debbono comparire, osservati i termini stabiliti dall'articolo 163-bis del codice;

5) l'invito a costituirsi nei termini stabiliti dall'articolo 166 del codice;

6) l'indicazione del provvedimento del giudice in base al quale è fatta la riassunzione, e, nel caso dell'articolo 307 primo comma del codice, l'indicazione della data della notificazione della citazione non seguita dalla costituzione delle parti, ovvero del provvedimento che ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo.

Se, prima della riassunzione, il giudice istruttore abbia tenuto l'udienza di prima comparizione, e la causa debba essere riassunta davanti allo stesso giudice, le parti debbono essere citate a comparire in una udienza d'istruzione. Se il giudice istruttore già destinato non fa più parte del tribunale o della sezione, la parte che provvede alla riassunzione deve preliminarmente chiedere la sostituzione con ricorso al presidente del tribunale o della sezione.

La comparsa è notificata a norma dell'articolo 170 del codice, ed alle parti non costituite deve essere notificata personalmente.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 30, d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857, Disposizioni di coordinamento e di attuazione della l. 14 luglio 1950, n. 581, che ratifica il d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483.

**125-bis. Riassunzione delle cause sospese durante l'istruzione.** (1) - Se il giudice istruttore ha sospeso l'esecuzione o la prosecuzione dell'ulteriore istruzione a norma dell'articolo 279 quarto comma del codice, le parti debbono riassumere la causa davanti a lui nelle forme stabilite dall'articolo che precede, entro il termine perentorio [c.p.c. 152] di sei mesi dalla comunicazione della sentenza che definisce il giudizio sull'appello immediato che ha dato luogo alla sospensione [133-bis].

(1) Articolo aggiunto dall'art. 31, d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857, Disposizioni di coordinamento e di attuazione della l. 14 luglio 1950, n. 581, che ratifica il d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483.

**126. Fascicolo della causa riassunta.** - Il cancelliere del giudice davanti al quale la causa è riassunta deve immediatamente

richiedere il fascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice che ha precedentemente conosciuto della causa [186].

**127. Riscossione della pena pecuniaria a carico dell'opponente.** - La riscossione della pena pecuniaria, alla quale sia stato condannato il terzo opponente a norma dell'articolo 408 del codice, è fatta dal cancelliere.

## CAPO TERZO

### Del procedimento d'appello

**128. Determinazione dei giorni d'udienza.** (1) - Il decreto del primo presidente della corte d'appello, che stabilisce, a norma dell'articolo 163 secondo comma del codice, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, deve essere affisso in tutte le sale d'udienza della corte d'appello entro il 30 novembre di ogni anno e rimanervi durante il successivo anno giudiziario cui si riferisce.

Il primo presidente della corte d'appello stabilisce con decreto, al principio e alla metà dell'anno giudiziario, i giorni della settimana e le ore in cui debbono tenersi le udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, e le udienze d'istruzione. Il decreto deve rimanere affisso in tutte le sale di udienza della corte d'appello durante il periodo al quale si riferisce (2).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 32, d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857, Disposizioni di coordinamento e di attuazione della l. 14 luglio 1950, n. 581, che ratifica il d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483.

(2) Comma così sostituito - con decorrenza dal 30 aprile 1995 - dall'art. 81, l. 26 novembre 1990, n. 353.

Per effetto dell'art. 32, d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857, il testo del comma era così formulato: «Il primo presidente della corte d'appello stabilisce con decreto, al principio e alla metà dell'anno giudiziario, i giorni della settimana e le ore in cui egli stesso, i presidenti di sezione e gli istruttori debbono tenere le udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, e le udienze d'istruzione. Il decreto deve rimanere affisso in tutte le sale d'udienza della corte d'appello durante il periodo al quale si riferisce. Se nel corso dell'anno uno o più istruttori cessano di fare parte della corte d'appello o della sezione, debbono di volta in volta essere apportate al decreto le necessarie modificazioni.»

**129. Riserva d'appello. Estinzione del processo.** (1) - La riserva d'appello contro le sentenze previste nell'articolo 278 e nel numero 4 del secondo comma dell'articolo 279 del codice può essere fatta nell'udienza del giudice istruttore con dichiarazione orale da inserirsi nel processo verbale, o con dichiarazione scritta su foglio a parte da allegare ad esso.

La riserva può essere fatta anche con atto notificato ai procuratori delle altre parti costituite, a norma dell'articolo 170 primo e terzo comma del codice, o personalmente alla parte, se questa non è costituita [133; c.p.c. 340].

Se il processo si estingue in primo grado [c.p.c. 307], la sentenza di merito contro la quale fu fatta la riserva acquista efficacia di sentenza definitiva dal giorno in cui diventa irrevocabile l'ordinanza, o passa in giudicato la sentenza, che pronuncia l'estinzione del processo. Da questa data decorrono i termini stabiliti dall'articolo 325 del codice per impugnare la sentenza già notificata, e, se questa non è stata notificata, decorre il termine di decadenza stabilito dall'articolo 327 del codice stesso [133].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 33, d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857, Disposizioni di coordinamento e di attuazione della l. 14 luglio 1950, n. 581, che ratifica il d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483.

### **129-bis. Sospensione dell'istruzione nel caso di riforma di sentenza non definitiva.**

(1) - Se sia stato proposto ricorso per cassazione contro sentenza d'appello che abbia riformato alcuna delle sentenze previste nel numero 4 del secondo comma dell'articolo 279 del codice, il giudice istruttore, su istanza della parte interessata, qualora ritenga che i provvedimenti dati con l'ordinanza collegiale per l'ulteriore istruzione della causa siano dipendenti da quelli contenuti nella sentenza riformata, può disporre con ordinanza non impugnabile che la esecuzione o la prosecuzione dell'ulteriore istruzione rimanga sospesa fino alla definizione del giudizio di cassazione (2).

Se la sentenza è cassata, la causa deve essere riassunta davanti al giudice istruttore nelle forme stabilite dall'articolo 125, entro il termi-

ne perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza che accoglie il ricorso.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 37, d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857, Disposizioni di coordinamento e di attuazione della l. 14 luglio 1950, n. 581, che ratifica il d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483.

(2) Non è fondata (*in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 279<sup>a</sup> c.p.c., in relazione all'art. 129-bis disp. att. c.p.c., nella parte in cui subordina il potere del giudice istruttore di sospendere la prosecuzione dell'ulteriore istruttoria della causa sino alla definizione dell'appello avverso sentenza non definitiva, all'istanza concorde delle parti, anziché - come previsto dall'art. 129-bis disp. att. c.p.c. - alla richiesta della sola parte interessata, atteso che la norma invocata a *tertium comparationis*, in cui basta la richiesta della sola parte interessata, si riferisce al diverso caso in cui la riforma della sentenza parziale di primo grado è già intervenuta e pendente ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, cosicché la diversa scansione temporale ben giustifica l'ottica differente della disposizione censurata (*C. cost. 31 maggio 1996, n. 182*).

**130. Appello contro la sentenza di estinzione del processo.** (1) - Nel giudizio d'appello contro la sentenza che ha dichiarato l'estinzione del processo a norma dell'articolo 308 del codice o che ha provveduto sul reclamo previsto nell'articolo 630 del codice stesso, il collegio, quando è necessario, autorizza le parti a presentare memorie, fissando i rispettivi termini, e provvede in camera di consiglio con sentenza.

(1) Articolo così sostituito - con decorrenza dal 30 aprile 1995 - dall'art. 82, l. 26 novembre 1990, n. 353 e, in precedenza, sostituito (con altra formulazione) dall'art. 35, l. 14 luglio 1950, n. 581, ratificata del d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al codice di procedura civile.

Per effetto dell'art. 35, l. 14 luglio 1950, n. 581, il testo originario dell'articolo era così formulato: (*Appello contro la sentenza di estinzione del processo*). Nel giudizio d'appello contro la sentenza che ha dichiarato l'estinzione del processo a norma dell'articolo 308 del codice o che ha provveduto sul reclamo previsto nell'articolo 630 del codice stesso, l'istruttore svolge le attività previste nell'articolo 350 dello stesso codice, e, quando è necessario, autorizza le parti a presentare memorie, fissando i rispettivi termini. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza.

**131. Deliberazione dei provvedimenti.** - Nel deliberare i provvedimenti la corte d'appello applica le disposizioni dell'articolo 276 del codice.

Il relatore vota per primo, quindi votano i consiglieri in ordine inverso di anzianità e per ultimo il presidente.

La scelta dell'estensore della sentenza è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.

**131-bis. Sospensione dell'esecuzione delle sentenze impugnate per cassazione.** (1) - Sull'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza prevista dall'articolo 373 del codice, il giudice non può decidere se la parte istante non ha dimostrato di avere depositato il ricorso per cassazione contro la sentenza medesima [134].

(1) Articolo aggiunto dall'art. 36, d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857, Disposizioni di coordinamento e di attuazione della l. 14 luglio 1950, n. 581, che ratifica il d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483.

**132. Rinvio.** - Nei procedimenti d'appello si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate nel capo secondo [69-bis ss.], se non sono incompatibili con quelle contenute nel presente capo [c.p.c. 359].

## CAPO QUARTO

### Del procedimento davanti alla corte suprema di cassazione

**133. Riserva di ricorso. Estinzione del processo.** (1) - La riserva di ricorso per cassazione prevista nell'articolo 361 del codice deve essere fatta nei modi stabiliti dall'articolo 129 primo e secondo comma.

Si applicano al ricorso per cassazione le disposizioni dell'articolo 129 terzo comma.

L'articolo 129, terzo comma, si applica altresì se il processo si estingue dopo la pronuncia delle sentenze previste dall'articolo 360, terzo comma, del codice (2).

(1) Articolo così sostituito, dall'art. 37, d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857, Disposizioni di coordinamento e di attuazione della l. 14 luglio 1950, n. 581, che ratifica il d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483.

(2) Comma aggiunto, con decorrenza dal 2 marzo 2006, dall'art. 19, Procedura civile [5]. Per il regime transitorio, art. 27, Procedura civile [5].

**133-bis. Sospensione dell'istruzione in pendenza di ricorso per cassazione.** (1)

- Se sia stato proposto ricorso immediato per cassazione contro alcuna delle sentenze previste nel numero 4 del secondo comma dell'articolo 279 del codice, l'istruttore, su istanza concorde delle parti, qualora ritenga che i provvedimenti dati con l'ordinanza collegiale per l'ulteriore istruzione della causa siano dipendenti da quelli contenuti nella sentenza impugnata, può disporre con ordinanza non impugnabile [c.p.c. 177] che l'esecuzione o la prosecuzione dell'ulteriore istruzione rimanga sospesa fino alla definizione del giudizio di cassazione.

Se il ricorso è rigettato o dichiarato inammissibile la causa deve essere riassunta davanti all'istruttore nelle forme stabilite dall'articolo 125, entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza di rigetto.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 38, d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857, Disposizioni di coordinamento e di attuazione della l. 14 luglio 1950, n. 581, che ratifica il d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483.

**134. Deposito del ricorso e del controricorso a mezzo della posta.** (1) - Gli avvocati che hanno sottoscritto il ricorso o il controricorso possono provvedere al deposito degli stessi e degli atti indicati negli articoli 369 e 370 del codice mediante l'invio per posta, in piego raccomandato, al cancelliere della corte di cassazione.

Agli atti devono essere uniti:

1) le marche per diritti, indennità di trasferta e spese postali per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento eseguita su richiesta del cancelliere (2);

2) le marche a favore della cassa nazionale di previdenza e di assistenza per gli avvocati e procuratori, applicate sul ricorso o sul controricorso;

3) le copie in carta semplice del ricorso o del controricorso e della sentenza o della decisione impugnata di cui all'articolo 137;

4) un doppio elenco in carta semplice di tutte le carte e marche inviate, sottoscritto dall'avvocato (2).

All'atto del ricevimento del plico, il cancelliere controlla l'esattezza dell'elenco e ne restituisce, mediante raccomandata con avvi-

so di ricevimento e con tassa a carico del destinatario, una copia al mittente nella quale attesta la data di arrivo del piego in cancelleria e gli eventuali inadempimenti degli oneri di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma.

Nel termine per la presentazione del ricorso o del controricorso, ovvero, successivamente, fino al trentacinquesimo giorno dal ricevimento della raccomandata con la quale l'elenco è stato restituito, il difensore può provvedere all'invio in cancelleria delle marche e delle copie mancanti (3).

Il deposito e le varie integrazioni di cui al comma precedente si hanno per avvenuti, a tutti gli effetti, alla data di spedizione dei plichi con la posta raccomandata.

Nel fascicolo d'ufficio il cancelliere allega la busta utilizzata per l'invio del ricorso o del controricorso ed, eventualmente, quella utilizzata per l'invio delle suddette marche o ricevute di versamenti su conti correnti postali e copie.

(4)

(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, l. 7 febbraio 1979, n. 59, Modificazioni ai servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili.

(2) Numero così modificato, con decorrenza dal 1° luglio 2002, dall'art. 299, Spese di giustizia [1].

(3) Comma così modificato, con decorrenza dal 1° luglio 2002, dall'art. 299, Spese di giustizia [1].

(4) Comma abrogato, con decorrenza dal 1° luglio 2002, dall'art. 299, Spese di giustizia [1].

**134-bis. (Residenza o sede delle parti).**

(1) - All'atto del deposito di ricorso, controricorso o memoria, i difensori dichiarano il luogo di residenza o la sede della parte.

(1) Articolo inserito, con decorrenza dal 2 marzo 2006, dall'art. 19, Procedura civile [5]. Per il regime transitorio, art. 27, Procedura civile [5].

**135. Invio di copie alle parti.** (1) - Agli avvocati non residenti in Roma, i quali ne abbiano fatto richiesta all'atto del deposito del ricorso o del controricorso, sono inviati in copia, mediante lettera raccomandata con tassa a carico del destinatario, l'avviso dell'udienza di discussione e il dispositivo della sentenza della corte.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 4, l. 7 febbraio 1979, n. 59, Modificazioni ai servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili.

### 136. Ricorso per regolamento di competenza. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 2, l. 18 ottobre 1977, n. 793, Abolizione del deposito per soccombenza nel processo civile.

**137. Copie del ricorso e del controricorso.** - Le parti debbono depositare insieme col ricorso o col controricorso almeno tre copie (1) in carta libera di questi atti e della sentenza o di decisione impugnata [c.p.c. 369, 370].

Se non sono depositate le copie di cui al comma precedente, il cancelliere della corte provvede a farle fare a spese della parte (2).

(3)

(3)

Una copia del ricorso o del controricorso e della sentenza impugnata deve essere subito trasmessa dal cancelliere al pubblico ministero.

(3)

(1) Diversamente, peraltro, art. 4, delle Avvertenze della prima presidenza della corte di cassazione: «Insieme col ricorso debbono essere depositate quattro copie, in carta non bollata, del ricorso stesso e della sentenza o di decisione impugnata, perfettamente leggibili».

Con il controricorso e con le memorie debbono essere depositate quattro copie, in carta non bollata, di tali atti.

L'inosservanza di tale obbligo è sottoposta alle sanzioni stabilite nel secondo, terzo e quinto comma dell'articolo 137 delle disposizioni per l'attuazione del c.p.c.r.

(2) Comma sostituito [all'originario comma 2] dall'art. 5, l. 7 febbraio 1979, n. 59, Modificazioni ai servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili e così modificato, con decorrenza dal 1° luglio 2002, dall'art. 299, Spese di giustizia [1]. Ora, art. 272, Spese di giustizia [1].

(3) Commi abrogati, con decorrenza dal 1° luglio 2002, dall'art. 299, Spese di giustizia [1]. Ora, art. 272, Spese di giustizia [1].

### 138. (1)

(1) Articolo abrogato, con decorrenza dal 2 marzo 2006, dall'art. 19, Procedura civile [5]. Per il regime transitorio, art. 27, Procedura civile [5].

Il testo originario dell'articolo era così formulato: **«138. Procedimento in camera di consiglio.** - Il primo presidente della corte suprema di cassazione, nei casi d'inammissibilità e d'improcedibilità del ricorso e negli altri casi previsti nell'articolo 375 del codice, dispone l'invio al pubblico ministero dei ricorsi che debbono essere decisi in camera di consiglio e di quelli dei quali il pubblico ministero stesso ha fatto richiesta.

Il pubblico ministero, se ritiene che i ricorsi debbano essere trattati in camera di consiglio, stende per iscritto le sue requisitorie in calce ai ricorsi stessi e restituisce gli atti alla cancelleria della corte.

Il cancelliere provvede alla notificazione delle requisitorie ai difensori delle parti a norma dell'articolo 375 quarto comma del codice [Comma così sostituito, con decorrenza dal 30 aprile 1995, dall'art. 83, l. 26 novembre 1990, n. 353].

**139. Istanza di rimessione alle sezioni unite.** - L'istanza prevista nell'articolo 376 del codice si propone con ricorso diretto al primo presidente, contenente l'indicazione del ricorso di cui si chiede la rimessione alle sezioni unite e le ragioni per le quali si ritiene che sia di competenza di queste.

Il ricorso è depositato in cancelleria nel termine previsto nell'articolo 376 secondo comma del codice ed è inserito nel fascicolo d'ufficio.

### 140. Deposito delle memorie di parte.

- Le parti che depositano memorie a norma dell'articolo 378 del codice debbono unire almeno tre (1) copie in carta libera, oltre le copie per ciascuna delle altre parti.

Il cancelliere non può ricevere le memorie che non siano accompagnate dalle tre copie in carta libera (1).

(1) Nota 1, art. 137.

**141. Deliberazione dei provvedimenti.** - Nel deliberare i provvedimenti la corte applica le disposizioni dell'articolo 276 del codice [c.p.c. 380].

Il relatore vota per primo, quindi votano i consiglieri in ordine inverso di anzianità e per ultimo il presidente.

La scelta dell'estensore della sentenza è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione [118<sup>4</sup>, 131<sup>3</sup>].

### 142. Ricorso di competenza delle sezioni unite e delle sezioni semplici.

(1) - Se nel ricorso sono contenuti motivi di competenza delle sezioni semplici insieme con motivi di competenza delle sezioni unite, queste, se non ritengono opportuno decidere l'intero ricorso, dopo aver deciso i motivi di propria competenza, rimettono, con ordinanza, alla sezione semplice la causa per la decisione, con separata sentenza, degli ulteriori motivi.

Le sezioni unite possono disporre ai sensi del primo comma anche nel caso di rimessione ai sensi dell'articolo 374, terzo comma, del codice.

(1) Articolo così sostituito, con decorrenza dal 2 marzo 2006, dall'art. 19, Procedura civile [5]. Per il regime transitorio, art. 27, Procedura civile [5].

Il testo originario dell'articolo era così formulato:  
**142. Ricorso di competenza delle sezioni unite e delle sezioni semplici.** - Se nel ricorso sono contenuti insieme con motivi di competenza delle sezioni unite motivi di competenza delle sezioni semplici, queste pronunciano con separata sentenza dopo la pronuncia delle sezioni unite.

**143. Formulazione del principio di diritto affermato dalla corte.** - La corte enuncia specificamente nella sentenza di accoglimento, pronunciata a norma dell'articolo 384 del codice, il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi.

**144. Forma della domanda di restituzione o di riduzione in pristino.** - Le domande conseguenti alla cassazione della sentenza previste nell'articolo 389 del codice debbono essere proposte con citazione da notificarsi personalmente alla parte a norma degli articoli 137 e seguenti del codice.

**144-bis. Attestazione del cancelliere in caso di mancata integrazione del contraddittorio.** (1) (2) - Qualora non sia stato osservato il disposto di cui all'articolo 371-bis del codice, il cancelliere lo attesta con apposita dichiarazione, da allegare al fascicolo d'ufficio, per gli adempimenti di cui all'articolo 138.

(1) Articolo inserito - con decorrenza dal 1° gennaio 1993 - dall'art. 84, l. 26 novembre 1990, n. 353.

(2) Per il regime transitorio, art. 90, Procedura civile [1].

## CAPO QUINTO

### Disposizioni relative alle controversie di lavoro ed a quelle di previdenza e di assistenza (1)

(1) Capo così sostituito dall'art. 9, l. 11 agosto 1973, n. 533, Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie.

**144-ter. Controversie individuali di lavoro.** (1) - Tra le controversie previste dall'articolo 409 del codice non si considerano in ogni caso comprese quelle di cui all'articolo 50-bis, primo comma, n. 5), seconda parte, del codice.

(1) Articolo inserito, con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 130, Ordinamento giudiziario [7].

**144-quater. Restituzione del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli di parte.** (1) - Dopo la definizione del giudizio, il fascicolo d'ufficio trasmesso ai sensi dell'articolo 369 del codice e gli atti ed i documenti depositati dalle parti e già prodotti nei precedenti gradi del processo sono restituiti, decorsi novanta giorni dal deposito della decisione, alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

(1) Articolo così inserito, con decorrenza dal 2 marzo 2006, dall'art. 19, Procedura civile [5]. Per il regime transitorio, art. 27, Procedura civile [5].

**145. Termine per la nomina del consulente tecnico.** - Per le controversie di lavoro [c.p.c. 409] e per quelle in materia di previdenza e di assistenza [c.p.c. 442] il termine previsto dall'articolo 201 del codice non deve superare i giorni sei.

**146. Albo dei consulenti tecnici.** - Nell'albo dei consulenti tecnici istituiti presso ogni tribunale [13] debbono essere inclusi, per i processi relativi a domande di prestazioni previdenziali e assistenziali, i medici legali e delle assicurazioni e i medici del lavoro.

**146-bis. Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi.** (1) - Nel caso di cui all'articolo 420-bis del codice si applica, in quanto compatibile, l'articolo 64, commi 4, 6, 7 e 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (2).

(1) Articolo inserito, con decorrenza dal 2 marzo 2006, dall'art. 19, Procedura civile [5]. Per il regime transitorio, art. 27, Procedura civile [5].

(2) Nota 11, art. 409.

**147. Conciliazione, arbitrati e collegiali mediche nelle controversie in materia**



**di previdenza e di assistenza obbligatorie.** - Nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie [c.p.c. 442] sono privi di qualsiasi efficacia vincolante, sostanziale e processuale, gli arbitrati rituali [c.p.c. 806], gli arbitrati irrituali, le collegiali mediche, quale ne sia la natura giuridica, e le conciliazioni stragiudiziali intervenute anteriormente o posteriormente alla proposizione dell'azione giudiziaria.

Nelle controversie di cui al comma precedente i ricorsi amministrativi hanno effetto sospensivo di ogni provvedimento che implichi l'annullamento del rapporto assicurativo [148, 149].

**148. Abrogazione delle disposizioni di leggi speciali circa la proponibilità della domanda in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie.** - Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nelle leggi speciali in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie che, in difformità da quanto stabilito dall'articolo 443 del codice, condizionano la proponibilità della domanda giudiziaria al preventivo esperimento dei procedimenti amministrativi contenziosi.

**149. Controversie in materia di invalidità pensionabile.** - Nelle controversie in materia di invalidità pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l'aggravamento della malattia, nonché tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario (1).

(1) Non è fondata (*in riferimento all'art. 3 Cost.*), nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 149, nella parte in cui (secondo un'interpretazione errata) non prevede che, nelle controversie relative alla corresponsione della rendita per inabilità permanente da infortunio sul lavoro, deve essere valutato dal giudice anche l'aggravamento dello stato invalidante verificatosi nel corso del giudizio, sì da differenziare tale ipotesi da quella delle controversie in materia di invalidità pensionabile (*C. cost. 13 febbraio 1985, n. 39*).

**150. Calcolo della svalutazione monetaria.** - Ai fini del calcolo di cui all'articolo 429, ultimo comma, del codice, il giudice applicherà l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile per i lavoratori dell'industria.

**151. Riunione di procedimenti.** - La riunione, ai sensi dell'articolo 274 del codice, dei procedimenti relativi a controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza e a controversie dinanzi al giudice di pace, connesse anche soltanto per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione, deve essere sempre disposta dal giudice, tranne nelle ipotesi che essa renda troppo gravoso o comunque ritardi eccessivamente il processo. In queste ipotesi la riunione, salvo gravi e motivate ragioni, è, comunque, disposta tra le controversie che si trovano nella stessa fase processuale. Analogamente si provvede nel giudizio di appello (1).

Le competenze e gli onorari saranno ridotti in considerazione dell'unitaria trattazione delle controversie riunite.

(1) Comma così sostituito, con decorrenza dal 2 marzo 2006, dall'art. 19, Procedura civile [5]. Per il regime transitorio, art. 27, Procedura civile [5].

In precedenza il comma era così formulato: «La riunione ai sensi dell'articolo 274 del codice, dei procedimenti relativi a controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza connesse anche soltanto per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione dev'essere sempre disposta dal giudice, salvo nelle ipotesi che essa renda troppo gravoso o comunque ritardi eccessivamente il processo».

**152. Esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali.** (1) - **Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 [Spese di giustizia [1]].** L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione

del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 79 e l'articolo 88 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 [Spese di giustizia <sup>1</sup>].

(1) Articolo così sostituito, con decorrenza dal 2 ottobre 2003, dall'art. 42<sup>1</sup>, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv., con mod., dalla l. 24 novembre 2003, n. 326, Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.

## TITOLO QUARTO

### Del processo di esecuzione

#### CAPO PRIMO

##### Del titolo esecutivo e dell'espropriazione forzata in generale

**153. Rilascio del titolo esecutivo.** - Il cancelliere rilascia la copia in forma esecutiva a norma dell'articolo 475 del codice quando la sentenza o il provvedimento del giudice è formalmente perfetto [c.p.c. 131 ss., 156 ss.]. La copia deve essere munita del sigillo della cancelleria.

La copia in forma esecutiva degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale [c.p.c. 474<sup>2</sup>] deve essere munita del sigillo del notaio o dell'ufficio al quale appartiene l'ufficiale pubblico.

**154. Procedimento per indebito rilascio di copie esecutive.** - Il capo dell'ufficio giudiziario competente, a norma dell'articolo 476 del codice, a conoscere delle contravvenzioni per rilascio indebito di copie in forma esecutiva, contesta all'incolpato l'addebito, a mezzo di atto notificato a cura del cancelliere, e lo invita a presentare per iscritto le sue dife-

se nel termine di cinque giorni. Negli uffici in cui vi è un solo cancelliere l'atto contenente l'addebito è comunicato a lui direttamente dal capo dell'ufficio.

Il decreto di condanna di cui all'articolo 476 ultimo comma del codice costituisce titolo esecutivo [c.p.c. 474] per la riscossione della pena pecuniaria a cura del cancelliere.

#### **155. Certificato di prestata cauzione.**

- Il certificato di prestata cauzione indicato nell'articolo 478 del codice è rilasciato dal cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento costituente titolo esecutivo [c.p.c. 474].

#### **156. Esecuzione sui beni sequestrati.**

- Il sequestrante che ha ottenuto la sentenza di condanna esecutiva prevista nell'articolo 686 del codice deve depositarne copia nella cancelleria del giudice competente per l'esecuzione nel termine perentorio [c.p.c. 153] di sessanta giorni dalla comunicazione e deve quindi procedere alle notificazioni previste nell'articolo 498 del codice (1).

Se oggetto del sequestro sono beni immobili, il sequestrante deve inoltre chiedere, nel termine perentorio di cui al comma precedente, l'annotazione della sentenza di condanna esecutiva in margine alla trascrizione prevista nell'articolo 679 del codice [c.c. 2656].

(1) Comma così sostituito - con decorrenza dal 1° gennaio 1993 - dall'art. 85, l. 26 novembre 1990, n. 353.

Il testo originario era così formulato: «Il sequestrante che ha ottenuto la sentenza di condanna esecutiva prevista nell'articolo 686 del codice deve depositarne copia nella cancelleria del giudice competente per l'esecuzione nel termine perentorio di sessanta [termine così elevato dall'art. un., l. 28 aprile 1959, n. 275] giorni dalla comunicazione, e deve quindi procedere alle notificazioni previste nell'articolo 498 del codice. Insieme con la sentenza di condanna deve essere depositata la copia della sentenza di convalida del sequestro».

Per la disciplina transitoria, artt. 4<sup>5</sup> e 20, Procedura civile <sup>2</sup>.

**156-bis. Esecuzione sui beni sequestrati in forza di sentenza straniera o di lodo arbitrale.** (1) (2) - Se la causa di merito

è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o è compromessa in arbitri, il sequestrante deve, a pena di perdita di efficacia del sequestro conservativo ottenuto, proporre domanda di esecutorietà in Italia della sentenza straniera o del lodo entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dal momento in cui la domanda di esecutorietà è proponibile [c.p.c. 669-*novies*].

La dichiarazione di esecutorietà produce gli effetti di cui all'articolo 686 del codice e diventa applicabile il precedente articolo 156.

(1) Articolo inserito - con decorrenza dal 1° gennaio 1993 - dall'art. 86, l. 26 novembre 1990, n. 353.

(2) Per la disciplina transitoria, art. 45, Procedura civile 2.

### 157. Processo verbale di pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario. (1) -

L'ufficiale giudiziario redige processo verbale del versamento eseguito dal debitore delle somme che debbono essere consegnate al creditore a norma dell'articolo 494 primo comma del codice. Nello stesso processo verbale inserisce l'eventuale riserva di ripetizione della somma versata, prevista nel secondo comma dello stesso articolo.

Il processo verbale è depositato immediatamente in cancelleria insieme con la prova del versamento al creditore della somma consegnata dal debitore. Del processo verbale si prende nota nel ruolo generale delle esecuzioni.

Alla registrazione del processo verbale provvede il cancelliere.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 39, d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857, Disposizioni di coordinamento e di attuazione della l. 14 luglio 1950, n. 581, che ratifica il d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483.

**158. Avviso al sequestrante.** - Quando dall'atto di pignoramento o dai pubblici registri risulta l'esistenza di un sequestro conservativo [c.p.c. 671] sui beni pignorati, il creditore pignorante deve far notificare al sequestrante avviso del pignoramento a norma dell'articolo 498 del codice.

**159. Istituti autorizzati all'incanto e all'amministrazione dei beni.** - Gli istituti ai quali possono essere affidate la vendita all'incanto dei beni mobili a norma dell'articolo 534 del codice o l'amministrazione giudiziaria dei beni immobili a norma dell'articolo 592 del codice sono autorizzati con decreto del Ministro di grazia e giustizia (1).

Agli istituti autorizzati alle vendite all'incanto dei mobili pignorati può essere affidata anche la custodia e la vendita dei mobili stessi previste negli articoli 520 secondo comma e 532 del codice; ad essi può essere inoltre affidata qualsiasi altra vendita mobiliare disposta dall'autorità giudiziaria.

Il Ministro di grazia e giustizia (1) stabilisce le modalità e i controlli per l'esecuzione degli incarichi indicati nei commi precedenti, nonché la misura del compenso dovuti agli istituti (2) (3) (4).

(1) Il Ministro di grazia e giustizia ha assunto la denominazione di Ministro della giustizia con decorrenza dal 14 settembre 1999 per effetto dell'art. 161, d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(2) Comma così sostituito - con decorrenza dal 1° gennaio 1993 - dall'art. 87, l. 26 novembre 1990, n. 353.

Il testo originario era così formulato: «Il Ministro di grazia e giustizia stabilisce le modalità e i controlli per l'esecuzione degli incarichi indicati nei commi precedenti».

(3) D.m. 20 giugno 1960, Regolamento unico per gli Istituti di vendite giudiziarie.

(4) Non è fondata (*in riferimento agli artt. 70, 82 e 87 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 159<sup>3</sup> nella parte in cui conferisce al Ministro di grazia e giustizia [ora: Ministro della giustizia] il potere regolamentare di stabilire modalità e controlli per l'esecuzione degli incarichi affidati agli istituti autorizzati alle vendite agli incanti (*C. cost. 3 giugno 1970, n. 79*).

**160. Forma degli avvisi.** - Gli avvisi che la legge prescrive siano fatti ai creditori e agli altri intervenuti [c.p.c. 498, 525] nel procedimento esecutivo debbono essere sottoscritti dal creditore procedente o dal cancelliere a cura del quale sono notificati.

**161. Giuramento dell'esperto e dello stimatore.** - L'esperto nominato dal giudice a norma dell'articolo 568 ultimo comma del codice presta giuramento di bene e fedelmente procedere alle operazioni affidategli [c.p.c. 518, 532].

L'ufficiale giudiziario che per la stima delle cose da pignorare si avvale dell'opera di uno stimatore, prima che questi incominci le sue operazioni, deve raccogliergli il giuramento di bene e fedelmente procedere alla stima [c.p.c. 68, 518<sup>1</sup>].

**161-bis. Rinvio della vendita dopo la prestazione della cauzione (1)** - Rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580 del codice.

(1) Articolo inserito con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006), dall'art. 2, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80, come sostituito dall'art. 1, l. 28 dicembre 2005, n. 263.

**162. Deposito del prezzo di assegnazione.** - La parte del valore della cosa assegnata che eccede il credito dell'assegnatario deve essere depositata nelle forme dei depositi giudiziari [c.p.c. 507 ss.].

**163. Ordine di cessazione della vendita forzata.** - La cessazione della vendita forzata prevista dall'articolo 504 del codice è disposta dal giudice dell'esecuzione [c.p.c. 484] se questi presiede alla vendita, o altrimenti dall'ufficiale incaricato della stessa, che ne riferisce immediatamente al giudice che lo ha nominato. In questo caso il giudice, sentite le parti, pronuncia definitivamente sulla cessazione.

**164. Atti di trasferimento del bene espropriato.** - Il giudice dell'esecuzione, in seguito all'alienazione [c.p.c. 503] del bene espropriato, compie in luogo del debitore tutti gli atti necessari al trasferimento del bene all'acquirente [c.p.c. 574, 586].

## CAPO SECONDO

### Dell'espropriazione mobiliare

**165. - Partecipazione del creditore al pignoramento.** (1) - All'atto della richiesta

del pignoramento il creditore può dichiarare che intende partecipare personalmente alle operazioni.

Nel caso di cui al primo comma l'ufficiale giudiziario deve comunicare la data e l'ora dell'accesso, da effettuare entro quindici giorni, con un preavviso di tre giorni, riducibile nei casi di urgenza.

Il creditore, a sue spese, può partecipare alle operazioni di pignoramento eseguite a norma degli articoli 513 e 518 del codice, con l'assistenza o a mezzo di difensore e di esperto o di uno di essi.

(1) Articolo così sostituito, con decorrenza dal 1° marzo 2006, dall'art. 20, l. 24 febbraio 2006, n. 52.

Il testo originario dell'articolo era così formulato:  
**165. Assistenza del creditore al pignoramento.** - Il creditore istante può assistere a sue spese alle operazioni di pignoramento eseguite a norma degli articoli 513 e 518 del codice.

**166. Modalità della custodia.** - Il giudice dell'esecuzione (1) dà con decreto le disposizioni circa i modi di custodire i titoli di credito e gli oggetti preziosi pignorati [c.p.c. 520 ss.].

(1) Le parole «giudice dell'esecuzione» sono state così sostituite [alla parola «pretore»], con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 131, Ordinamento giudiziario [7].

**167. Processo verbale di consegna al commissionario.** - Il cancelliere redige processo verbale della consegna delle cose pignorate al commissionario per la vendita [c.p.c. 532]. In esso debbono essere descritte le cose consegnate. La descrizione può farsi con riferimento a quella contenuta nell'atto di pignoramento, del quale il commissionario deve dichiarare di avere presa esatta cognizione.

**168. Reclamo contro l'operato dell'ufficiale incaricato della vendita.** - I reclami contro l'operato dell'ufficiale incaricato della vendita sono proposti dagli interessati con ricorso al giudice dell'esecuzione (1) [c.p.c. 533 ss.].

Il ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il giudice dell'esecuzione (1) con decreto disponga la sospensione [c.p.c. 623].

Sul ricorso il giudice dell'esecuzione (1) pronuncia senza indugio con ordinanza non

impugnabile [c.p.c. 177], sentiti il ricorrente e le parti [c.p.c. 485].

(1) Le parole «giudice dell'esecuzione» sono state così sostituite [alla parola «pretore», con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 131, Ordinamento giudiziario 7].

**169. Registrazione del processo verbale di vendita.** - Il cancelliere del tribunale (1) presso il quale è depositato il processo verbale di vendita, a norma dell'articolo 537 ultimo comma del codice, cura la registrazione di esso.

(1) La parola «tribunale» è stata così sostituita [alla parola «pretura», con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 131, Ordinamento giudiziario 7].

**169-bis. Determinazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione.** (1) - Con il decreto di cui all'articolo 179-*bis* è stabilita la misura dei compensi dovuti ai notai, agli avvocati e ai commercialisti per le operazioni di vendita dei beni mobili iscritti nei pubblici registri.

(1) Articolo inserito dall'art. 8, l. 3 agosto 1998, n. 302, e così sostituito con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e si applica «anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006»), dall'art. 2, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'art. 1, l. 28 dicembre 2005, n. 263.

In precedenza l'articolo era così formulato: «**169-bis. Determinazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione.** - Con il decreto di cui all'articolo 179-*bis* è stabilita la misura dei compensi dovuti ai notai per le operazioni di vendita con incanto dei beni mobili iscritti nei pubblici registri».

**169-ter. Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita.**

(1) - Nelle comunicazioni previste dall'articolo 179-*ter* sono indicati anche gli elenchi dei notai, degli avvocati e dei commercialisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di beni mobili iscritti nei pubblici registri.

(1) Articolo inserito dall'art. 8, l. 3 agosto 1998, n. 302, e così sostituito, con decorrenza dal 1° marzo

2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e si applica «anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006»), dall'art. 2, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'art. 1, l. 28 dicembre 2005, n. 263.

In precedenza l'articolo era così formulato: «**169-ter. Elenco dei notai che provvedono alle operazioni di vendita con incanto.** - Nella comunicazione prevista dall'art. 179-*ter* sono indicati anche gli elenchi dei notai disponibili a provvedere alle operazioni di vendita con incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri».

## CAPO TERZO

### Dell'espropriazione immobiliare

**170. Atto di pignoramento immobiliare.** - L'atto di pignoramento di beni immobili previsto nell'articolo 555 del codice deve essere sottoscritto, prima della relazione di notificazione, dal creditore pignorante a norma dell'articolo 125 del codice.

**171. Procedimento per le autorizzazioni al debitore e al custode.** - Le autorizzazioni al debitore e al custode previste nell'articolo 560 del codice sono date dal giudice dell'esecuzione [c.p.c. 484], sentite le parti e gli altri interessati [c.p.c. 485].

**172. Cancellazione della trascrizione del pignoramento.** - Il giudice dell'esecuzione deve sentire le parti [c.p.c. 485] prima di disporre la cancellazione della trascrizione del pignoramento a norma dell'articolo 562 del codice e in ogni altro caso in cui deve dichiarare l'inefficacia del pignoramento per estinzione del processo [c.p.c. 629 ss.].

**173. Pubblicità dell'istanza di assegnazione o di vendita.** - (1)

(1) Articolo abrogato con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e si applica «anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha

luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006», dall'art. 2, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'art. 1, l. 28 dicembre 2005, n. 263.

L'articolo era così formulato: «Dell'istanza di assegniatura o di vendita deve essere data pubblica notizia a cura del cancelliere a norma dell'articolo 490 del codice almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata per pronunciare sull'istanza stessa».

**173-bis. Contenuto della relazione di stima e compiti dell'esperto.** (1) - L'esperto provvede alla redazione della relazione di stima dalla quale devono risultare:

1) l'identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali;

2) una sommaria descrizione del bene;

3) lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale è occupato, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento;

4) l'esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene, che resteranno a carico dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico;

5) l'esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale, che saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all'acquirente;

6) la verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene nonché l'esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso previa acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica previsto dalla vigente normativa (2).

L'esperto, prima di ogni attività, controlla la completezza dei documenti di cui all'articolo 567, secondo comma, del codice, segnalando immediatamente al giudice quelli mancanti o inidonei.

L'esperto, terminata la relazione, ne invia copia ai creditori procedenti o intervenuti e al debitore, anche se non costituito, almeno quarantacinque giorni prima dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 569 del codice, a mezzo di posta ordinaria o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regola-

mentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmissi.

Le parti possono depositare all'udienza note alla relazione purché abbiano provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare le predette note al perito, secondo le modalità fissate al terzo comma; in tale caso l'esperto interviene all'udienza per rendere i chiarimenti.

(1) Articolo inserito - con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e si applica -anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006-) - dall'art. 2<sup>3-ter</sup>, lett. d), d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80.

(2) Le parole da «previa acquisizione» alla fine sono state inserite dall'art. 1, l. 28 dicembre 2005, n. 263.

**173-ter. Pubblicità degli avvisi tramite internet.** (1) - Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto i siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di cui all'articolo 490 del codice e i criteri e le modalità con cui gli stessi sono formati e resi disponibili.

(1) Articolo inserito - con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e si applica -anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006-) - dall'art. 2<sup>3-ter</sup>, lett. d), d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80.

**173-quater. Avviso delle operazioni di vendita da parte del professionista delegato.** (1) (2) - L'avviso di cui al terzo comma dell'articolo 591-*bis* del codice deve contenere l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 30 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché le notizie di cui all'articolo 46 del citato

testo unico e di cui all'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni; in caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare le nullità di cui all'articolo 46, comma 1, del citato testo unico, ovvero di cui all'articolo 40, secondo comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47, ne va fatta menzione nell'avviso con avvertenza che l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 46, comma 5, del citato testo unico e di cui all'articolo 40, sesto comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47.

(1) Articolo inserito - con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e si applica «anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006») - dall'art. 2<sup>3-ter</sup>; *lett. d)*, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80.

(2) Il titolo della rubrica è stato così modificato dall'art. 1, l. 28 dicembre 2005, n. 263.

### **173-quinquies. Ulteriori modalità di presentazione delle offerte d'acquisto.**

(1) - Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo 569, terzo comma, del codice, può disporre che la presentazione delle offerte di acquisto ai sensi dell'articolo 571 del medesimo codice possa avvenire anche mediante l'accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto bancario o postale intestato alla procedura esecutiva, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo stesso articolo 571.

L'accredito di cui al primo comma deve avere luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d'acquisto.

Quando l'offerta presentata con le modalità di cui al primo comma è accolta, il termine

per il versamento del prezzo e di ogni altra somma è di novanta giorni.

(1) Articolo inserito con decorrenza dal 1° marzo 2006 [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e si applica «anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006»), dall'art. 2, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'art. 1, l. 28 dicembre 2005, n. 263.

**174. Dichiarazione di residenza dell'offerente.** - Chi offre un prezzo per l'acquisto senza incanto dell'immobile pignorato deve dichiarare la residenza [c.c. 43] o eleggere il domicilio [c.c. 47] nel comune nel quale ha sede il tribunale. In mancanza le comunicazioni gli sono fatte presso la cancelleria [c.p.c. 571, 574].

**175. Convocazione delle parti per l'incanto.** - Il giudice dell'esecuzione, prima di ordinare l'incanto a norma dell'articolo 575 del codice, dispone l'audizione delle parti e dei creditori [c.p.c. 485] a norma dell'articolo 569 del codice.

**176. Comunicazione del decreto di decadenza.** - Il decreto col quale il giudice dell'esecuzione dichiara la decadenza dell'aggiudicatario a norma dell'articolo 587 del codice è comunicato dal cancelliere al creditore che ha chiesto la vendita e all'aggiudicatario.

Con lo stesso decreto il giudice dell'esecuzione fissa un'udienza per l'audizione delle parti [c.p.c. 485] a norma dell'articolo 569 del codice.

**177. Dichiarazione di responsabilità dell'aggiudicatario.** - L'aggiudicatario inadempiente [c.p.c. 587] è condannato, con decreto del giudice dell'esecuzione, al pagamento della differenza tra il prezzo da lui offerto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita.

Il decreto del giudice costituisce titolo esecutivo [c.p.c. 474] a favore dei creditori ai quali nella distribuzione [c.p.c. 596 ss.] della

somma ricavata è stato attribuito il credito da esso portato [c.p.c. 587].

**178. Procedimento di rendiconto.** - Quando l'amministratore dell'immobile pignorato ha depositato il conto a norma dell'articolo 593 del codice, il giudice dell'esecuzione [c.p.c. 484], sentite le parti [c.p.c. 485], provvede all'approvazione del conto.

Le disposizioni per l'assegnazione delle rendite riscosse a norma dell'articolo 594 del codice sono date dal giudice dell'esecuzione con ordinanza non impugnabile [c.p.c. 177].

**179. Graduazione e liquidazione.** - Quando lo ritiene opportuno, il giudice dell'esecuzione può limitare il progetto di distribuzione della somma ricavata di cui all'articolo 596 del codice alla sola graduazione dei creditori partecipanti all'esecuzione, salva la liquidazione delle quote spettanti a ciascuno di essi dopo che sia approvata la graduazione.

Il giudice che ha disposto a norma del comma precedente forma il progetto di liquidazione delle quote entro trenta giorni dall'approvazione della graduazione.

Al progetto di liquidazione si applicano le disposizioni degli articoli 596 e seguenti del codice.

**179-bis. Determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione.** (1)

- Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Consiglio nazionale dell'ordine degli avvocati e il Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, è stabilita ogni triennio la misura dei compensi dovuti a notai, avvocati, e commercialisti (2) per le operazioni di vendita di beni immobili.

Il compenso dovuto al professionista è liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di vendita e le successive che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo.

(1) Articolo inserito dall'art. 7, l. 3 agosto 1998, n. 302 e così sostituito - con decorrenza dal 1° marzo 2006

[per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006) - dall'art. 2<sup>3-ter</sup> lett. e), d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80.

In precedenza l'articolo era così formulato: **«179-bis. Determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione.** - Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Consiglio nazionale del notariato, è stabilita, ogni triennio, la misura dei compensi dovuti ai notai per le operazioni di vendita con incanto dei beni immobili.

Il compenso dovuto al notaio è liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di incanto e le successive, che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo».

(2) Le parole «e commercialisti» sono state così sostituite (alle originarie «, dottori commercialisti ed esperti contabili») dall'art. 1, l. 18 dicembre 2005, n. 263.

**179-ter. Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita.**

(1) - Il Consiglio notarile distrettuale, il Consiglio dell'ordine degli avvocati e il Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti e esperti contabili comunicano ogni triennio ai presidenti dei tribunali gli elenchi, distinti per ciascun circondario, rispettivamente dei notai, degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili disponibili a provvedere alle operazioni di vendita dei beni immobili. Agli elenchi contenenti l'indicazione degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sono allegate le schede formate e sottoscritte da ciascuno dei predetti professionisti, con cui sono riferite le specifiche esperienze maturate nello svolgimento di procedure esecutive ordinarie o concorsuali.

Il presidente del tribunale forma quindi l'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita e lo trasmette ai giudici dell'esecuzione unitamente a copia delle schede informative sottoscritte da ciascuno di essi.

Al termine di ciascun semestre, il presiden-



te del tribunale dispone la cancellazione dei professionisti ai quali in una o più procedure esecutive sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato rispetto del termine e delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione a norma dell'articolo 591-*bis*, primo comma, del codice.

I professionisti cancellati dall'elenco a seguito di revoca di delega non possono essere reinscritti nel triennio in corso e nel triennio successivo.

(1) Articolo inserito dall'art. 9, l. 3 agosto 1998, n. 302 e così sostituito - con decorrenza dal 1° marzo 2006, [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006-) - dall'art. 2<sup>3-ter</sup>, lett. e), d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80.

In precedenza l'articolo era così formulato: **179-ter. Elenco dei notai che provvedono alle operazioni di vendita con incanto.** - Il Consiglio notarile distrettuale comunica ogni anno ai presidenti dei tribunali gli elenchi, distinti per ciascun circondario, dei notai disponibili a provvedere alle operazioni di vendita con incanto dei beni immobili.

**179-*quater*. Distribuzione degli incarichi.** (1) - Il presidente del tribunale vigila affinché senza danno per l'amministrazione della giustizia, le deleghe siano equamente distribuite tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-*ter*.

Per l'attuazione di tale vigilanza debbono essere annotate dal cancelliere in apposito registro le deleghe che gli iscritti ricevono e i relativi compensi liquidati [179-*bis*<sup>2</sup>].

Il registro è pubblico e liberamente consultabile e dello stesso possono essere rilasciate copie o estratti.

(1) Articolo inserito dall'art. 11, l. 3 agosto 1998, n. 302, Norme in tema di espropriazione forzata e di atti affidati ai notai.

## CAPO QUARTO

### Disposizioni comuni

**180. Avviso di pignoramento ai comproprietari del bene pignorato.** - L'avviso

ai comproprietari dei beni indivisi nel caso previsto dall'articolo 599 secondo comma del codice deve contenere l'indicazione del creditore pignorante, del bene pignorato, della data dell'atto di pignoramento e della trascrizione di esso. L'avviso è sottoscritto dal creditore pignorante.

Con lo stesso avviso o con altro separato gli interessati debbono essere invitati a comparire davanti al giudice dell'esecuzione [c.p.c. 484] per sentire dare i provvedimenti indicati nell'articolo 600 del codice.

**181. Disposizioni sulla divisione.** (1) - Il giudice dell'esecuzione, quando dispone che si proceda a divisione del bene indiviso, provvede all'istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti del codice, se gli interessati sono tutti presenti.

Se gli interessati non sono tutti presenti, il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza di cui all'articolo 600, secondo comma, del codice, fissa l'udienza davanti a sé per la comparizione delle parti, concedendo termine alla parte più diligente fino a sessanta giorni prima per l'integrazione del contraddittorio mediante la notifica dell'ordinanza.

(1) Articolo così sostituito - con decorrenza dal 1° marzo 2006, [per effetto dell'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con mod., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51] (e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006-) - dall'art. 2<sup>3-ter</sup>, lett. f), d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80.

In precedenza l'articolo era così formulato: **181. Disposizioni sulla divisione.** - Il giudice dell'esecuzione, quando dispone che si proceda a divisione del bene indiviso, provvede all'istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti del codice, se gli interessati sono tutti presenti e l'ufficio al quale egli appartiene è competente per la divisione.

Se tutti gli interessati non sono presenti o per la divisione è competente altro giudice, il giudice dell'esecuzione fissa il termine perentorio entro il quale, a cura della parte più diligente, deve essere proposta domanda di divisione nelle forme ordinarie.

**182. Intimazione al detentore del pegno.** - Il creditore pignorante deve fare l'intimazione di cui all'articolo 544 del codice con l'atto di pignoramento, se il pegno è detenuto dal debitore, o con atto separato, notificato a

norma degli articoli 137 e seguenti del codice, se il pegno è detenuto da altri.

**183. Provvedimenti temporanei nell'esecuzione per consegna o rilascio.** - I provvedimenti temporanei di cui all'articolo 610 del codice sono dati dal giudice dell'esecuzione (1) con decreto.

(1) Le parole «giudice dell'esecuzione» sono state così sostituite [alla parola «pretore-], con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 131, Ordinamento giudiziario 7].

**184. Contenuto dei ricorsi d'opposizione all'esecuzione.** - I ricorsi previsti negli articoli 615 secondo comma e 619 del codice, oltre le indicazioni volute dall'articolo 125 del codice, debbono contenere quelle di cui ai numeri 4) e 5) dell'articolo 163 del codice [c.p.c. 184].

**185. - Udienza di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione.** (1) - All'udienza di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione fissata sulle opposizioni all'esecuzione, di terzo ed agli atti esecutivi si applicano le norme del procedimento camerale di cui agli articoli 737 e seguenti del codice.

(1) Articolo così sostituito, con decorrenza dal 1° marzo 2006, dall'art. 13, l. 24 febbraio 2006, n. 52.

Il testo originario dell'articolo era così formulato:  
**185. Udienza di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione.** - All'udienza di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione fissata a norma degli articoli 615, 618 e 619 del codice si applica la disposizione dell'articolo 183 del codice.

**186. Fascicolo della causa di opposizione all'esecuzione.** - Se per la causa di opposizione all'esecuzione è competente un giudice diverso da quello dell'esecuzione [c.p.c. 484], il cancelliere del giudice davanti al quale la causa è riassunta deve immediatamente richiedere al cancelliere del giudice dell'esecuzione la trasmissione del ricorso di opposizione, di copia del processo verbale dell'udienza di comparizione di cui agli articoli 615 e 619 del codice e dei documenti allegati relativi alla causa di opposizione.

**187. Regolamento di competenza delle sentenze in materia esecutiva.** - Le sentenze dichiarate non impugnabili che il giudice pronuncia sulle opposizioni agli atti esecutivi [c.p.c. 618] sono sempre soggette a regolamento di competenza a norma degli articoli 42 e seguenti del codice.

**187-bis. Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti.** (1) - In ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti. Dopo il compimento degli stessi atti, l'istanza di cui all'articolo 495 del codice non è più procedibile.

(1) Articolo inserito - con decorrenza dal 15 maggio 2005 - dall'art. 24<sup>°</sup> *novus* d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80.

## TITOLO QUINTO

### Dei procedimenti speciali

**188. Dichiarazione d'inefficacia del decreto d'ingiunzione.** - La parte alla quale non è stato notificato il decreto d'ingiunzione nei termini di cui all'articolo 644 del codice può chiedere con ricorso al giudice, che ha pronunciato il decreto [c.p.c. 641<sup>1</sup>], che ne dichiari l'inefficacia.

Il giudice fissa con decreto un'udienza per la comparizione delle parti davanti a sé e il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere notificati alla controparte. La notificazione è fatta nel domicilio di cui all'articolo 638 del codice se avviene entro l'anno dalla pronuncia e personalmente alla parte a norma degli articoli 137 e seguenti del codice se è fatta posteriormente.

Il giudice, sentite le parti, dichiara con ordinanza non impugnabile [c.p.c. 177] l'inefficacia del decreto ingiuntivo a tutti gli effetti.

Il rigetto dell'istanza non impedisce alla parte di proporre domanda di dichiarazione d'inefficacia nei modi ordinari [c.p.c. 163 ss.].

**189. Provvedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi.** - L'ordi-

nanza con la quale il presidente del tribunale o il giudice istruttore dà i provvedimenti di cui all'articolo 708 del codice costituisce titolo esecutivo [c.p.c. 474].

Essa conserva la sua efficacia anche dopo l'estinzione del processo [c.p.c. 306 ss.] finché non sia sostituita con altro provvedimento emesso dal presidente o dal giudice istruttore a seguito di nuova presentazione del ricorso per separazione personale dei coniugi (1).

---

(1) Comma aggiunto dall'art. un., R.d. 20 aprile 1942, n. 504. Norme per il coordinamento del codice di procedura civile con il codice civile.

**190. Documentazione dell'istanza di dichiarazione di assenza o di morte presunta.** - Ai ricorsi indicati negli articoli 722 e 726 del codice debbono essere allegati i documenti comprovanti lo stato di famiglia, il fatto e il tempo della scomparsa.

**191. Efficacia del processo verbale di vendita di beni immobili appartenenti a minori.** - Il processo verbale di vendita dei beni immobili appartenenti a minori [c.p.c. 733, 734] costituisce titolo esecutivo [c.p.c. 474] per il rilascio.

**192. Modalità di chiusura dell'inventario.** - L'ufficiale che procede all'inventario [c.p.c. 769 ss.] deve, prima di chiuderlo, interrogare coloro che avevano la custodia dei mobili o abitavano la casa in cui questi erano posti, se siano a conoscenza che esistano altri oggetti da comprendere nell'inventario [c.p.c. 775].

**193. Giuramento del curatore dell'eredità giacente.** - Il curatore dell'eredità giacente [c.p.c. 781], prima d'iniziare l'esercizio delle sue funzioni, deve prestare giuramento davanti al pretore di custodire e amministrare fedelmente i beni dell'eredità.

**194. Nomina dell'esperto nel giudizio di divisione.** - Quando per la formazione della massa da dividersi e delle quote [c.p.c. 786 ss.] è necessaria l'opera di un esperto, questi è nominato, d'ufficio o su istanza del notaio o di uno degli interessati, dal giudice istruttore, che ne riceve il giuramento a norma dell'articolo 193 del codice [c.p.c. 68].

**195. Decreto di approvazione dell'attribuzione delle quote nel giudizio di divisione.** - Il processo verbale dal quale risulta l'attribuzione delle quote nelle operazioni di divisione [c.p.c. 791] è approvato con decreto [c.p.c. 135] del giudice istruttore se non sorgono contestazioni o con la sentenza che decide sulle contestazioni sorte.

Il decreto del giudice istruttore costituisce titolo esecutivo [c.p.c. 474].

**196. Reclamo contro il decreto che nega l'esecutorietà del lodo.** (1)

---

(1) Articolo abrogato dall'art. 17<sup>2</sup>, l. 5 gennaio 1994, n. 25, Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale.

## TITOLO SESTO

### Disposizioni transitorie

**197. - 231.** (omissis)

# INDICE ANALITICO-ALFABETICO

(I numeri rinviano agli articoli della specifica norma.

Quelli non preceduti da alcuna epigrafe si riferiscono al codice)

## A

### Abbandono

- ricorso
  - al Consiglio di Stato, Giustizia amministrativa [3], 40
  - al TAR, Giustizia amministrativa [4], 25
- rinuncia, v. Rinuncia

### Abbreviazione termini

- anticipazione udienza comparizione, 163-*bis*
- Consiglio di Stato, decreto di, Giustizia amministrativa [2], 20; v. Termine/i
- intimazione testimoni, att. 103<sup>2</sup>
- istanza di, att. 70
- ordinatori, 154
- perentori, divieto, 153

### Abitazione

- diritto di, cause relative al, 15
- fallito, Fallimento [1], 47
- immobile pignorato, 560<sup>3</sup>
- notificazione nella, 139
- proprietà della, Cost. 47

### Accademie, Cost. 36

### Accertamento

- atti di, Sanzioni amministrative [1], 13 ss.
- con adesione, v. Accertamento con adesione
- crediti nel fallimento, v. Accertamento del passivo nel fallimento
- incidentale, 34
- ispettorato del lavoro, 635<sup>2</sup>
- legge straniera, Diritto internazionale privato [1], 14

- obbligo del terzo, 549
- passivo
  - amministrazione straordinaria, Fallimento [6], 53
  - fallimento, Fallimento [1], 92 ss.; v. Accertamento del passivo nel fallimento
- stato insolvenza, Fallimento [6], 3 ss.; v. Stato insolvenza, dichiarazione
- tecnico
  - disposto da autorità straniera, Diritto internazionale privato [1], 69<sup>1</sup>, 70
  - preventivo 696
    - cauzione, 669-*undecies*

### Accertamento con adesione

- adempimenti successivi, Contenzioso tributario [3], 8, 13
- atto di accertamento con adesione, Contenzioso tributario [3], 7, 13
- avvio del procedimento, Contenzioso tributario [3], 5, 10
- competenza ufficio, Contenzioso tributario [3], 4, 10
- controlli, sulla base della copia delle dichiarazioni, Contenzioso tributario [3], 16
- definizione, Contenzioso tributario [3], 1
- determinazione sintetica, Contenzioso tributario [3], 2
- imposte indirette, Contenzioso tributario [3], 3
- imposte sui redditi, effetti dell'imposta sul valore aggiunto, Contenzioso tributario [3], 2
- impugnazione, esclusione di, Contenzioso tributario [3], 2
- invito a comparire, Contenzioso tributario [3], 5, 11
- istanza del contribuente, Contenzioso tributario [3], 6, 12
- perfezionamento della definizione, Contenzioso tributario [3], 9, 13

- procedimento, Contenzioso tributario [3], 4 ss.
- sanzioni, Contenzioso tributario [3], 2, 15
- ulteriore azione accertatrice, condizioni, Contenzioso tributario [3], 2

### Accertamento del passivo nel fallimento

- avviso ai creditori, per la verifica, Fallimento [1], 92
- dichiarazioni tardive di credito, Fallimento [1], 101
- domanda
  - ammissione al passivo, Fallimento [1], 93
  - effetto della, Fallimento [1], 94
  - rivendicazione, restituzione, separazione, cose mobili, Fallimento [1], 103
- esecutività stato passivo, Fallimento [1], 97
- formazione stato passivo, Fallimento [1], 95
- impugnazione crediti ammessi, Fallimento [1], 100
- opposizione dei creditori esclusi o ammessi con riserva, Fallimento [1], 98, 99
- procedimento sommario, Fallimento [1], 157
- verifica stato passivo, Fallimento [12]

### Accesso

- luoghi
  - di lavoro, 421<sup>3</sup>
  - sigillati, 761

### Accessoria

- causa, 31

### Accettazione

- arbitri, forma, 813<sup>1</sup>
- conto, 263<sup>2</sup>
- eredità, procedimento per la fissazione dei termini, 749
- giurisdizione italiana, Diritto internazionale privato [1], 4
- retribuzione non dovuta
  - commissario liquidatore, Fallimento [1], 237
  - curatore fallimentare, Fallimento [1], 229
- rinuncia
  - atti del giudizio, 306

- ricorso, Contenzioso tributario [2], 44
- ricorso per cassazione, 391<sup>4</sup>
- sentenza, 329

### Accompagnamento del testimone, 255

### Accenti/o

- creditori, nella amministrazione straordinaria, Fallimento [6], 68

### Accordi/o

- collaborazione, controversie, Società [1], 1
- collettivi, richiesta del testo di, 425
- foro stabilito per, 28, 29
- internazionali, Cost. 35
- obblighi di assistenza, derivanti da, 442
- ricorso per cassazione *per saltum*, 360<sup>2</sup>

### Accuse, al Presidente della Repubblica, Cost. 134

### Acquiescenza

- impugnazione incidentale tardiva, 334
- sanatoria nullità, 157<sup>3</sup>
- sentenza, totale, parziale, 329

### Acquisto

- diritti reali, legge applicabile, Diritto internazionale privato [1], 51

### Adozione

- giurisdizione, Diritto internazionale privato [1], 40
- legge applicabile, Diritto internazionale privato [1], 38 ss.
  - rapporto tra adottato e famiglia adottiva, Diritto internazionale privato [1], 39
  - procedimenti in materia di, patrocinio a spese dello Stato, Spese di giustizia [1], 143
- provvedimenti stranieri, riconoscimento, Diritto internazionale privato [1], 41

### Adunanza

- creditori
  - amministrazione controllata, Fallimento [1], 189
  - concordato preventivo, Fallimento [1], 174
  - fallimento, Fallimento [1], 16, 96

- generale, Giustizia amministrativa [3](#), 33
- plenaria, Giustizia amministrativa [2](#), 36<sup>5</sup>, 70 ss.; [3](#), 45

### Affini, affinità

- divieto di testimoniare, 247
- fallito
  - concordato preventivo, approvazione, esclusione dal voto, Fallimento [1](#), 177<sup>4</sup>
  - divieto nomina curatore, Fallimento [1](#), 28<sup>2</sup>
  - esclusione dal voto, nel concordato, Fallimento [1](#), 127<sup>3</sup>
- incompatibilità magistrati, Ordinamento giudiziario [1](#), 18, 19
- procedimento inabilitazione, interdizione, 712 ss., 718, 720

### Affissione atti

- mezzi informatici, Fallimento [6](#), 94, 105

### Affitto

- coltivatore diretto, 409 n. 2
- competenza (controversie relative all'), 8
- controversie relative all', norme applicabili, 447-*bis*
- sfratto
  - finita locazione, 657
  - morosità, 658

### Agente

- cambio, Fallimento [1](#), 4<sup>1</sup>
- consolare
  - giurisdizione, 311 (2)
  - notificazione atti, 204 (2); Notificazioni [2](#), 8, 9
  - prove, assunzione di, da parte di, 204<sup>2</sup>
- controversie (rapporti di agenzia), 409 n. 3

### Aggiudicatario

- debiti, assunzione dei, 508
- decadenza, 587
  - decreto che dichiara la, comunicazione, att. 76
- domicilio, elezione di, 582
- inadempienza
  - espropriazione
    - immobiliare, 587; att. 177
    - mobiliare, 540

- persona da nominare, 583
- residenza, dichiarazione di, 582
- responsabilità, dichiarazione di, att. 177

### Aggiudicazione, 537<sup>1</sup>

- persona da nominare, 583

### Alberi

- foro per le cause relative a piantamento di, 21<sup>1</sup>

### Albo

- avvocati
  - anzianità, Avvocati [2](#), 16
  - cancellazione, Avvocati [2](#), 37, 43
  - esame di Stato, Avvocati [2](#), 19 ss.; [3](#), 15 ss.; v. Esame/i
  - esercizio della professione, Avvocati [2](#), 4
  - iscrizione, Avvocati [2](#), 2, 16 ss., 26 ss.; [3](#), 35 ss.; 9, 1; [10](#), 2
    - albo in distretto diverso da quello presso il quale è stato superato l'esame, Avvocati [9](#), 1
    - albo speciale per il patrocinio innanzi le magistrature superiori, Avvocati [3](#), 39, 40; [10](#), 4
    - condizioni, Avvocati [2](#), 17
    - domanda di, Avvocati [2](#), 24, 31; [3](#), 35
  - procuratori legali, soppressione, Avvocati [10](#), 1 ss.
  - revisione, Avvocati [2](#), 16<sup>2,3</sup>
  - trasferimento, Avvocati [2](#), 25, 32; [3](#), 41
- consulenti tecnici, att. 5, 13 ss.
  - avvertimento, att. 20 n. 1
  - camera di commercio, industria e agricoltura, designazione, att. 14<sup>3</sup>
  - cancellazione dall'albo, att. 20 n. 3
  - categorie, att. 13<sup>2,3</sup>
  - comitato, per la formazione dell'albo, att. 14<sup>1,2</sup>
  - disciplina, att. 19 ss.
  - domanda di iscrizione, att. 16
  - formazione, att. 5, 14
  - incarichi (distribuzione), att. 22, 23
  - informazioni, att. 17
  - iscrizione, att. 15, 16
  - prestazioni previdenziali, processi relativi a, att. 146
  - procedimento disciplinare, att. 21

- reclamo, contro provvedimenti del comitato, att. 15<sup>4</sup>
  - revisione, att. 18
  - sanzioni disciplinari, att. 20
  - sospensione dall'albo, att. 20 n. 2
  - vigilanza
    - consulenti tecnici, att. 19
    - distribuzione degli incarichi, att. 23
  - falliti, Fallimento [1], 50
  - speciale per il patrocinio innanzi le magistrature superiori, Avvocati [2], 33, 34; [3], 39, 40; [10], 4
    - deliberazioni del Consiglio Nazionale Forense, Avvocati [2], 35
    - iscrizione, condizioni, domanda, Avvocati [2], 33 (1), 34
- Alimenti**
- assegno a titolo di (pignoramento immobiliare), 560<sup>4</sup>; att. 171
  - cause relative a (valore delle), 13<sup>1</sup>
  - fallito, Fallimento [1], 46, 47
  - impignorabilità, 545<sup>1</sup>
  - legge regolatrice, Diritto internazionale privato [1], 45
- Allontanamento (dalla sala della udienza), 128<sup>2</sup>**
- Alterazione (nello stato dei sigilli), 767**
- Alternatività**
- ricorso (al Consiglio di Stato e straordinario al Presidente della Repubblica), Giustizia amministrativa [3], 34
- Alto tradimento, Cost. 90; Corte costituzionale [2], 12, 15**
- Ambiente, Cost. 10**
- Amministratore**
- giudiziario
    - nomina, 592
    - rendiconto, 593
  - patrimonio familiare
    - procedimento (per la sostituzione), 736
    - sostituzione, 735
- Amministrazione**
- controllata, Fallimento [1], 187 ss.; Esecuzione esattoriale [1], 90; [2], 31
  - adunanza dei creditori, Fallimento [1], 189
  - ammissione alla procedura, Fallimento [1], 188
  - commissario giudiziale
    - poteri di gestione, Fallimento [1], 191
    - relazione del, Fallimento [1], 192
  - di sostegno
    - norme applicabili, 720-*bis*
    - trattazione nel periodo feriale, Ordinamento giudiziario [1], 92
  - domanda di ammissione, Fallimento [1], 187
  - fine della, Fallimento [1], 193
  - giudice delegato, provvedimenti del, Fallimento [1], 190
  - revoca della, Fallimento [1], 192
  - giudiziaria, 592 ss.
    - amministratore giudiziario, nomina, 592
    - cessazione della, 595
    - durata, 592, 595
    - proroga, 595<sup>2</sup>
    - rendiconto, 593; att. 178
    - rendite, assegnazione, 594
  - patrimoniale, causa relativa a, foro della, 24
  - postale, sequestro, pignoramento oggetti affidati alla, 514 (1)
  - pubblica, processo in cui sia parte l'
    - compensazione delle spese, Spese di giustizia [1], 159
    - imposta registro, Spese di giustizia [1], 159
    - non statale, rappresentanza in giudizio, Avvocatura dello Stato [1], 43
    - spese, prenotazione a debito, recupero, Spese di giustizia [1], 158
  - Stato
    - citazione in giudizio, v. Avvocatura dello Stato [1], 2, 3
    - notificazione a, 144
    - rappresentanza in giudizio, Avvocatura dello Stato [1], 1
  - straordinaria, Fallimento [6], 1 ss.; Amministrazione straordinaria
  - straordinaria grandi imprese in crisi, garanzia dello Stato, Fallimento [4], 2-*bis*
- Amministrazione straordinaria, Fallimento [6], 1 ss.**
- abrogazioni, Fallimento [6], 109
  - accertamento del passivo, Fallimento [6], 53

- procedimento, Fallimento [6](#), 53<sup>1</sup>
- società con soci illimitatamente responsabili, Fallimento [6](#), 53<sup>2</sup>
- acconti ai creditori, Fallimento [6](#), 68
- affissione con mezzi informatici, Fallimento [6](#), 94, 105
- attivo, ripartizione dell', Fallimento [6](#), 67
- cassa integrazione guadagni, proroga, Fallimento [6](#), 108
- commissario
  - giudiziale
    - giudizi in corso nei confronti del, e apertura procedura di amministrazione straordinaria, Fallimento [6](#), 34
    - nomina, Fallimento [6](#), 8; Stato insolvenza, dichiarazione
  - straordinario, nomina, Fallimento [6](#), 39; v. Commissario straordinario (amministrazione straordinaria)
- conversione fallimento, Fallimento [6](#), 35
- coordinamento, norme di, Fallimento [6](#), 110
- crediti di lavoro, pagamento (a carico del Fondo di garanzia), Fallimento [6](#), 102
- curatore fallimentare, intervento nei giudizi in corso nei confronti del commissario giudiziale, Fallimento [6](#), 34
- dichiarazione stato insolvenza, Fallimento [6](#), 3 ss.; Stato insolvenza, dichiarazione
- disposizioni
  - applicabili, Fallimento [6](#), 36
  - penali
    - commissario giudiziale, straordinario, reati del, Fallimento [6](#), 96
    - costituzione parte civile, Fallimento [6](#), 97
    - norme della legge fallimentare, Fallimento [6](#), 95
- effetti, Fallimento [6](#), 48 ss.
  - azioni
    - esecutive individuali, divieto di, Fallimento [6](#), 48
    - revocatorie, Fallimento [6](#), 49
  - contratti in corso, Fallimento [6](#), 50
  - diritti dell'altro contraente, Fallimento [6](#), 51
  - crediti per la continuazione dell'impresa, Fallimento [6](#), 52
- finalità, Fallimento [6](#), 1
- gruppo di imprese
  - azioni revocatorie, Fallimento [6](#), 91
  - definizioni, Fallimento [6](#), 80, 88
  - denuncia al tribunale, Fallimento [6](#), 89
  - estensione amministrazione alle imprese del gruppo, Fallimento [6](#), 80 ss.
    - amministrazione straordinaria alle imprese del gruppo, Fallimento [6](#), 81
    - conversione
      - amministrazione straordinaria in fallimento, Fallimento [6](#), 87
      - fallimento in amministrazione straordinaria, Fallimento [6](#), 84
    - definizioni, Fallimento [6](#), 80
    - organi della procedura, Fallimento [6](#), 85
    - presupposti, accertamento dei, Fallimento [6](#), 82
    - programmi delle imprese del gruppo, Fallimento [6](#), 86
    - rapporti di gruppo, informazioni sui, Fallimento [6](#), 83
    - spese, imputazione delle, Fallimento [6](#), 85
    - responsabilità, in caso di direzione unitaria, Fallimento [6](#), 90
- imprese soggette a, Fallimento [6](#), 2
  - debiti, Fallimento [6](#), 2, lett. b)
  - impresa individuale, Fallimento [6](#), 2
  - lavoratori subordinati, numero di, Fallimento [6](#), 2, lett. a)
- natura, Fallimento [6](#), 1
- organi
  - comitato sorveglianza
    - compenso, Fallimento [6](#), 47
    - funzioni, Fallimento [6](#), 46
    - nomina, Fallimento [6](#), 45
    - parere sulla relazione del commissario, Fallimento [6](#), 61<sup>4</sup>
  - commissario straordinario
    - atti, controllo preventivo sugli, Fallimento [6](#), 42
    - attribuzioni, intramissibilità, Fallimento [6](#), 41
    - compenso, Fallimento [6](#), 47
    - esperti, Fallimento [6](#), 37<sup>2</sup>
    - nomina, Fallimento [6](#), 38
    - poteri, Fallimento [6](#), 40
    - programma, presentazione del, Fallimento [6](#), 54
    - reati del, Fallimento [6](#), 96
    - relazione del, Fallimento [6](#), 61
    - rendiconto, Fallimento [6](#), 44
    - revoca del, Fallimento [6](#), 43
    - scelta, criteri, Fallimento [6](#), 39



- vigilanza, Fallimento [6](#), 37, 103
  - procedura di
    - apertura della, Fallimento [6](#), 27 ss.
    - decreto di, Fallimento [6](#), 30 ss.
      - reclamo, Fallimento [6](#), 33
    - fallimento, dichiarazione di, Fallimento [6](#), 30, 31
    - reclamo, Fallimento [6](#), 33
    - parere Ministero industria, Fallimento [6](#), 29
    - pendenza del giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, Fallimento [6](#), 33<sup>5</sup>, 34
    - prosecuzione esercizio impresa, Fallimento [6](#), 32
    - relazione commissario giudiziale, Fallimento [6](#), 28
  - cessazione della, Fallimento [6](#), 69 ss.
    - chiusura, Fallimento [6](#), 73 ss.
      - bilancio finale, Fallimento [6](#), 75
      - cessazione dell'esercizio dell'impresa, Fallimento [6](#), 73
      - condizioni, Fallimento [6](#), 74
      - decreto di, Fallimento [6](#), 76
      - rendiconto commissario straordinario, Fallimento [6](#), 75
    - conversione in fallimento
      - al termine della procedura, Fallimento [6](#), 70
      - bilancio procedura, Fallimento [6](#), 72
      - decreto di, Fallimento [6](#), 71
      - in corso di procedura, Fallimento [6](#), 69
    - concordato, Fallimento [6](#), 78
      - particolare del socio, Fallimento [6](#), 79
    - condizioni per la ammissione, Fallimento [6](#), 27
    - disposizioni comuni di procedura, Fallimento [6](#), 92 ss.
      - affissione con mezzi informatici, Fallimento [6](#), 94
      - termini processuali, sospensione dei, Fallimento [6](#), 93
      - tribunale, composizione collegiale, Fallimento [6](#), 92
  - programma, Fallimento [6](#), 54 ss.
    - alienazione dei beni, Fallimento [6](#), 62
    - atti liquidazione, impugnazione, Fallimento [6](#), 65
    - autorizzato, comunicazione al tribunale, Fallimento [6](#), 59
    - autorizzazione all'esecuzione del, Fallimento [6](#), 57, 58
    - aziende in esercizio, vendita di, Fallimento [6](#), 63
    - cancellazione iscrizioni e trascrizioni, Fallimento [6](#), 64
    - commissario straordinario, presentazione del, Fallimento [6](#), 54
    - contenuto del, Fallimento [6](#), 56
    - definizione del, criteri di, Fallimento [6](#), 55
    - esecuzione del, Fallimento [6](#), 61
      - autorizzazione alla, Fallimento [6](#), 57
    - gruppo di imprese, Fallimento [6](#), 86
    - modifica del, Fallimento [6](#), 60
    - predisposizione del, Fallimento [6](#), 54
    - relazione al Ministro, Fallimento [6](#), 61<sup>2,3</sup>
    - sostituzione del, Fallimento [6](#), 60
    - termine di scadenza, proroga, Fallimento [6](#), 66
  - regime transitorio
    - procedure in corso, norme applicabili, Fallimento [6](#), 106
      - compenso ai commissari delle, Fallimento [6](#), 107
  - regolamenti attuazione, termine per i, Fallimento [6](#), 104, 105
  - ripartizione attivo, Fallimento [6](#), 67
  - società con soci illimitatamente responsabili, Fallimento [6](#), 53<sup>2</sup>
  - stato insolvenza, dichiarazione dello, Fallimento [6](#), 3 ss.; Stato insolvenza, dichiarazione
  - termini processuali, sospensione, Fallimento [6](#), 93
  - tribunale, composizione collegiale, Fallimento [6](#), 92
  - vigilanza sulla procedura, Fallimento [6](#), 37
    - impiego Guardia di finanza, Fallimento [6](#), 103
- Ammissibilità**
- decreto ingiuntivo, condizioni di, 633
  - giuramento di estimazione, 241
  - impugnazione incidentale tardiva, 334<sup>2</sup>

- opposizione di terzo, 408
- prove preventive, 698<sup>2</sup>
- revocazione, 398<sup>2</sup>
- ricorso per cassazione, 372

### Ammissione

- al passivo (del fallimento), Fallimento [1](#), 93 ss.; v. Fallimento
- prova testimoniale
  - appello, 356
  - controversie lavoro, 420, 421
    - appello, 437<sup>3</sup>
  - istruzione preventiva, 695
  - ordinanza di, 245
  - riduzione lista testimoniale, 245<sup>1</sup>

### Ammonimento

- componenti commissioni tributarie, Contenzioso tributario [1](#), 15<sup>2</sup>, lett. a)
- giuramento, 238<sup>1</sup>
- magistrati, Ordinamento giudiziario [2](#), 19
  - condizioni, Ordinamento giudiziario [2](#), 20
- testimoni, 252<sup>1</sup>

### Amnistia, Cost. 79

### Analfabeta

- processo verbale, 126<sup>2</sup>
- querela di falso, att. 99

### Analisi (accertamenti mediante), Sanzioni amministrative [1](#), 15

### Anello nuziale, 514 n. 1

### Anno giudiziario, Ordinamento giudiziario [1](#), 85 ss.

- convocazione assemblea generale, per l'inizio dell', Ordinamento giudiziario [1](#), 89
- ferie dei magistrati, durante l', Ordinamento giudiziario [1](#), 90
- inizio, Ordinamento giudiziario [1](#), 85 (1)
- relazione
  - Ministro di grazia e giustizia, Ordinamento giudiziario [1](#), 87
  - procuratori generali
    - al ministro, Ordinamento giudiziario [1](#), 86

- per l'inaugurazione dell', Ordinamento giudiziario [1](#), 86

### Anticipazione (udienza di comparizione), 163-bis

### Anticresi (revocatoria delle), Fallimento [1](#), 67 n. 3

### Apertura delle successioni

- apposizione dei sigilli
  - chiavi, custodia delle, 756
  - cose
    - deteriorabili, 758<sup>2</sup>
    - su cui non si possono apporre i sigilli, 758<sup>1</sup>
  - custode, informazioni e nomina, 759
  - d'ufficio, 754
  - dopo l'inventario, 760<sup>2</sup>
  - durante l'inventario, 760<sup>1</sup>
  - giudice competente, 752
  - persone che possono chiedere la, 753
  - poteri del giudice, 755
  - pubblico ministero, 754
  - testamenti e carte, conservazione di, 757
- autorizzazione alla vendita beni ereditari, 747
  - autorità consolare, poteri della, 747 (2)
  - decreto di, reclamo, 747<sup>3</sup>
  - giudice competente, 747<sup>1</sup>
  - incapaci, 747<sup>2</sup>
  - legato di specie, 747<sup>4</sup>
- beneficio di inventario
  - erede, domanda contro l'eredità, 780
  - legatari, istanza di liquidazione, 779
  - liquidazione, istanza di, proposta da creditori, 779
  - reclami, contro lo stato di graduazione, 778
    - stato di graduazione, reclami, 778
- cauzioni, provvedimenti relativi alle, 750
- curatore eredità giacente
  - decreto di nomina, 781
  - notificazione decreto di nomina, 781
  - vendita beni ereditari, 783
  - vigilanza del giudice, 782
- esecutori testamentari, provvedimenti relativi, 750
- inventario
  - applicabilità delle norme agli altri casi di, 777

- assistenza (persone che hanno diritto di assistere alla formazione dell'), 771
- avviso dell'inizio dell', 772
- beneficio di, 778 ss.
- consegna delle cose inventariate, 776
- istanza, 769
  - competenza, 769<sup>3</sup>
  - forma della, 769<sup>2</sup>
  - legittimazione, 769<sup>1</sup>
- notaio (inventario da eseguirsi da un), 770
- processo verbale di, 775
- rinvio delle operazioni, 774
- stimatore, nomina di, 773
- onerato, scelta dell', 751
- rimozione dei sigilli
  - alterazione nello stato dei sigilli, 767
  - avviso alle persone interessate, 766
  - disposizione generale, 768
  - opposizione, 764
    - forma della, 764<sup>1</sup>
    - legittimazione, 764<sup>1</sup>
    - ordinanza sulla, 764<sup>3</sup>
    - udienza di comparizione, 764<sup>2</sup>
  - provvedimento di, 763
  - termine, 762
  - ufficiale procedente, 765
- termini, fissazione dei, procedimento, 749
- vendita, forma della, 748
- contumacia appellato, 350<sup>3</sup>
- copia sentenza appellata, inserimento nel fascicolo, 347<sup>2</sup>
- costituzione, forme e termini, 347
- decadenza, domande e eccezioni non riproposte, 347
- decisione, 352
- deliberazione provvedimenti, att. 130
- determinazione giorni di udienza (corte di appello), att. 128
- discussione orale, 352
- domande nuove, 345
- eccezioni nuove, 345
- esecuzione provvisoria (provvedimenti sull'), 283, 351
- estinzione del processo (appello contro la sentenza di), att. 130
- fascicolo di ufficio (del giudizio di primo grado, richiesta del), 347<sup>3</sup>
- forma, 342
- giorni di udienza, determinazione, att. 128
- giudice dell', 341
- giustizia amministrativa
  - difetto di giurisdizione, Giustizia amministrativa [4], 30
  - operazioni elettorali, Giustizia amministrativa [4], 29<sup>2</sup>
  - procedimento di appello, Giustizia amministrativa [4], 29
  - sentenze dei tribunali amministrativi regionali, Giustizia amministrativa [4], 28 ss.
- improcedibilità, 348, 358
- inammissibilità, 358
- incidentale (modo, forma), 343
- integrazione del contraddittorio, 350<sup>2</sup>
- intervento, 344
- non riproponibilità (appello inammissibile, improcedibile), 358
- norme applicabili, att. 132
- procedimento avanti il tribunale (rinvio alle norme sull'), 359
- prove (ammissione e assunzione), 356
- provvedimenti, deliberazione dell', att. 131
- querela di falso, 355
- rimessione al primo giudice, 353, 354
  - per altri motivi, 354
  - per ragioni di competenza o giurisdizione, 353
- riserva facoltativa (sentenze non definitive), 340; att. 129

### **Apolide**, Diritto internazionale privato [1], 19

- equiparazione al cittadino, Spese di giustizia [1], 119

### **Appalto**

- fallimento, Fallimento [1], 81

### **Appello**

- ammissione, assunzione prove, 356
- appellabilità sentenze, 339
- cambiamento rito, 439
- contenzioso tributario, v. Appello (contenzioso tributario)
- controversia
  - di cui sia parte la P.A., Avvocatura dello Stato, [1], 7
  - lavoro, 433 ss.; v. Controversie individuali di lavoro

- estinzione, att. 129
- sospensione
  - esecuzione sentenze impugnate, att. 131-*bis*
  - istruzione, att. 129-*bis*
- termini, 325<sup>1</sup>
  - decadenza dalla impugnazione, 327
  - decorrenza, 326
  - eredi della parte defunta, 328
- trattazione, 350
- udienza, determinazione giorni di, att. 128

### Appello (contenzioso tributario)

- appello incidentale, Contenzioso tributario [2](#), 54
- autorizzazione a proporre, Contenzioso tributario [2](#), 52<sup>2</sup>
- controdeduzioni dell'appellato, Contenzioso tributario [2](#), 54
- deposito ricorso, Contenzioso tributario [2](#), 53<sup>2</sup>
- domande nuove, Contenzioso tributario [2](#), 57
- eccezioni
  - non riproposte, Contenzioso tributario [2](#), 56
  - nuove, Contenzioso tributario [2](#), 57
- forma, Contenzioso tributario [2](#), 53
- giudice competente, Contenzioso tributario [2](#), 52
- inammissibile (non riproponibilità), Contenzioso tributario [2](#), 60
- incidentale, Contenzioso tributario [2](#), 54<sup>2</sup>
- legittimazione, Contenzioso tributario [2](#), 52
- norme applicabili, Contenzioso tributario [2](#), 61
- prove nuove, Contenzioso tributario [2](#), 58
- provvedimenti presidenziali, Contenzioso tributario [2](#), 55
- questioni non riproposte, Contenzioso tributario [2](#), 56
- ricorso in, Contenzioso tributario [2](#), 53
- rimessione alla commissione provinciale, Contenzioso tributario [2](#), 59
- termini, Contenzioso tributario [2](#), 51

### Applicazione

- legge straniera, Diritto internazionale privato [1](#), 15
- magistrati, Ordinamento giudiziario [1](#), 110

- pubblico ministero, Ordinamento giudiziario [1](#), 110-*bis*

### Apposizione

- sigilli (procedimento), 752 ss.
  - accesso luogo sigillato, 761
  - alterazione stato sigilli, 767
  - apposizione d'ufficio, 754
  - avviso alle persone interessate (alla rimozione), 766
  - chiavi, custodia, 756
  - conservazione testamenti, carte, 757
  - custode, nomina, 759
  - disposizione generale, 768
  - fallimento, Fallimento [1](#), 84
    - cose non soggette alla, Fallimento [1](#), 86
    - giudice di pace, Fallimento [1](#), 84, 85
    - rimozione, Fallimento [1](#), 87
  - giudice competente, 752
  - opposizione (alla rimozione), 764
  - persone che possono chiedere, 753
  - poteri del giudice, 755
  - rimozione (provvedimento di), 763
  - termine, 762
  - ufficiale procedente, 765
- termini, cause relative a,
  - competenza
    - del giudice di pace, 7, 1)
    - per territorio, 21<sup>1</sup>

### Apprezzamento delle prove, 116

### Approvazione

- attribuzione quote, att. 195
- progetto distribuzione somma ricavata, 598
  - mancata comparizione, 597

### Arbitrato, 806 ss.

- amministrato dalla Consob, Consob [1](#), 5
- arbitri
  - accettazione incarico, 813
  - capacità a essere arbitro, 812
  - cittadinanza, 812<sup>1</sup>
  - diritti, 814
  - incapaci (soggetti incapaci a essere), 812<sup>2</sup>
  - nomina, 810
  - numero e modo di nomina, 809

- obblighi, 813
  - ricusazione, 815
  - sostituzione, 811
  - brevetti per invenzioni industriali, 806 (3)
  - camera di, e di conciliazione, Consob [I](#), 2
  - clausola compromissoria, 808
    - contratti con gli investitori, Consob [I](#), 6
    - divieto clausole compromissorie (Pubblica Amministrazione), 806 (6)
    - procedura di, Consob [I](#), 1
  - compromesso, 806
    - forma del, 807
  - controversie in materia di diritto societario
    - clausole compromissorie statutarie, oggetto, effetti, Società [I](#), 34
    - contrasti sulla gestione di società, risoluzione, Società [I](#), 37
    - decisione secondo diritto, Società [I](#), 36
    - procedimento, disciplina inderogabile, Società [I](#), 35
  - disciplina transitoria, 808 (2)
  - estero, Diritto internazionale privato [I](#), 4
  - internazionale, 832 ss.
    - clausola compromissoria, forma, 833
    - deliberazione lodo, 837
    - impugnazione, 838
    - lingua, 835
    - norme applicabili al merito, 834
    - ricusazione arbitri, 836
  - irrituale
    - previsto da contratti collettivi, 412-ter
    - rapporti di cui all'art. 409 c.p.c., 808 (3)
  - lavori pubblici 806 (4) (5)
  - locazioni, 806 (2)
  - lodo
    - correzione, 826
    - decorso del termine, rilevanza, 821
    - deposito, 825
    - impugnazioni, 827 ss.
      - controversie individuali di lavoro, 412-quater
      - decisione sulla impugnazione per nullità, 830
      - mezzi di, 827
      - nullità, 828, 829
      - opposizione di terzo, 831
      - revocazione, 831
    - norme per la deliberazione, 822
    - requisiti, 823
  - straniero, 839 ss.
    - opposizione, 840
    - riconoscimento, esecuzione, 839
    - termini per la decisione, 820, 821
    - ufficio consolare, 825 (3)
  - opere pubbliche, 806 (4)
  - procedure di, Consob [I](#), 1
  - procedimento, 816 ss.
    - assunzione di testimoni, 819-ter
    - connessione, 819-bis
    - incompetenza, eccezione di, 817
    - provvedimenti cautelari, 818
    - questioni incidentali, 819
    - svolgimento, 816
- Arbitri/o**, v. Arbitrato
- Area**
- edificabile, Espropriazione [I](#), 37
  - legittimamente edificata, Espropriazione [I](#), 38
  - non edificabile, Espropriazione [I](#), 40
  - previsioni urbanistiche, Espropriazione [I](#), 39
- Argento**
- oggetti di, vendita, assegnazione, 539
- Argomenti di prova**, 116<sup>2</sup>
- Armadio guardaroba**, 514 n. 2)
- Armi**
- impignorabilità, 514 n. 5)
  - udienza, 129<sup>1</sup>
- Arricchimento senza causa**
- legge regolatrice, Diritto internazionale privato [I](#), 61
- Arte**, Cost. 33
- strumenti per l'esercizio di un', 514 n. 4)
- Articoli**
- giuramento, 233<sup>2</sup>
  - interrogatorio (modo dell'), 230<sup>1</sup>
  - prova per testimoni (modo di deduzione), 244

**Asilo, dello straniero**, Cost. 10**Asporto**

- beni pignorati, Esecuzione esattoriale **I**, 71

**Assegnazione**, 505

- amministrazione giudiziaria
  - istanza di, 595<sup>1</sup>
  - rendite, 594
- assegnatario, assunzione debiti, 508
- cause pendenti, Procedura civile **I**, 11
- cose in pegno, termine, 502
- crediti pignorati, Esecuzione esattoriale **I**, 74
- creditore intervenuto, 505<sup>2</sup>
- deposito presso di, att. 162
- espropriazione immobiliare
  - decreto di trasferimento, 590<sup>3</sup>
  - esito negativo dell'incanto, 588
  - istanza di, 589
  - provvedimento di, 590
  - udienza per l'audizione delle parti, 590
- espropriazione mobiliare presso il debitore, 529 ss.; v. Vendita
  - istanza di, 529
  - oggetti d'oro e d'argento, 539
  - provvedimento per l', 530
  - udienza per l'audizione delle parti, 530
- espropriazione presso terzi, 552 ss.; v. Vendita
  - cose dovute dal terzo, 552
  - crediti, 553
    - pegno o ipoteca a garanzia del credito assegnato, 554
- forma della, 507
- immobile allo Stato, Esecuzione esattoriale **I**, 85
- istanza di
  - creditore pignorante, 505
  - pubblicità della, att. 173
  - termine per la
    - beni pignorati, 501
    - cose in pegno, 502

- ricorso
  - commissione tributaria, Contenzioso tributario **I**, 26
  - Corte cassazione, 376
- titoli di credito, 529<sup>2</sup>
- valore minino, 506, 589

**Assegni/o**

- alimentare sulle rendite, 560<sup>4</sup>
- bancario, ingiunzione su (esecuzione provvisoria), 642
- familiari, controversie su, 442<sup>1</sup>
- studio, Cost. 34
- titolo esecutivo, 474 n. 2)

**Assemblea generale**

- convocazione, richiesta di, Ordinamento giudiziario **I**, 82
- per l'inizio anno giudiziario, Ordinamento giudiziario **I**, 89

**Assente, assenza**, 721 ss.

- cautele, cauzione, 725<sup>3</sup>
- documentazione, att. 190
- domanda per la dichiarazione di, 722
- esecuzione sentenza, 730
- *Gazzetta Ufficiale*, inserimento nella
  - domanda di, 727<sup>1</sup>
  - sentenza sulla, 729
- giurisdizione, Diritto internazionale privato **I**, 22
- immissione nel possesso temporaneo, 725
- legge regolatrice, Diritto internazionale privato **I**, 22
- patrocinio a spese dello Stato, Spese di giustizia **I**, 135
- procedimento, 724
- provvedimenti conservativi, 721
- pubblicazione sentenza, 729
- ricorso, per dichiarazione di, 722
- scomparso (provvedimenti conservativi), 721
- udienza di comparizione, fissazione, 723

**Assicurazione/i**

- contratto di, Fallimento **I**, 82

- obbligatoria responsabilità civile,
  - circolazione senza rilascio documento di circolazione (sequestro veicolo), Sanzioni amministrative [1], 13<sup>3</sup>
  - depenalizzazione, Sanzioni amministrative [1], 33, lett. e)
  - sanzioni accessorie, Sanzioni amministrative [1], 21
  - somma dovuta, Sanzioni amministrative [1], 38<sup>6</sup>
- sociali, controversie, 442

### Assistenza

- avvocati, 87
- cancelliere, 57<sup>1</sup>
- consulente tecnico
  - controversie individuali di lavoro, 424
    - appello, 441
  - discussione, 197
  - parte, 87
  - udienza, 194<sup>1</sup>
- creditore, al pignoramento, att. 165
- legge regolatrice, Diritto internazionale privato [1], 42
- parti, alle prove, 206
- persona sottoposta a ispezione, att. 93
- pignoramento (del creditore al), att. 165
- previdenza, v. Previdenza e assistenza
- privata, Cost. 38
- procedimento europeo per le controversie di modesta entità, Diritto internazionale privato [8], 11
- tecnica (commissioni tributarie)
  - gratuita, Spese di giustizia [1], 137 ss.
  - obbligo della, Contenzioso tributario [2], 12
- ufficiale giudiziario, 59

### Associazione/i

- capacità processuale, 75
- consumatori, Consumatore [1], 140 ss.
  - legittimazione ad agire, Consob [1], 7
  - controversie ex l. n. 385 del 1993, Società [1], 1
- diritto di, Cost. 18
- fine religioso o culto, Cost. 20
- in partecipazione, Fallimento [1], 77
- legge regolatrice, Diritto internazionale privato [1], 25

- militare, Cost. 18
- non riconosciuta
  - capacità processuale, 75<sup>4</sup>
  - foro delle, 19<sup>2</sup>
  - notificazione alle, 145<sup>2,3</sup>
- religiose, Cost. 20
- sanzioni amministrative tributarie, Contenzioso tributario [5], 27
- segreta, Cost. 18
- sindacale, informazioni, 421<sup>2</sup>, 425

### Assunzione

- debiti (aggiudicatario, assegnatario), 508
- prova, 202 ss.; v. Prova/e; Testimone/i

### Astensione

- commissioni tributarie, Contenzioso tributario [2], 6; Spese di giustizia [1], 139<sup>2</sup>
- consiglio
  - locale ordine avvocati, Nazionale Forense, Avvocati [2], 49
    - motivi di, Avvocati [6], 2
    - richiesta di, Avvocati [3], 53
  - superiore della Magistratura, Ordinamento giudiziario [2], 22 (2)
- consulente tecnico
  - giusto motivo di, 63<sup>1</sup>
  - istanza di, 192
  - ordinanza sulla, att. 89
- giudice
  - casi di, 51
  - delegato, 51 (4); Fallimento [1], 23 (1)
  - istruttore, att. 78
  - onorario aggregato, Procedura civile [3], 6
  - pace, Giudice di pace [1], 10<sup>1</sup>
- pignoramento, Esecuzione esattoriale [1], 63
- pubblico ministero, 73
- testimone (facoltà), 249

### Attendibilità

- testimone, osservazioni, chiarimenti, 252<sup>2</sup>

**Attentato alla Costituzione**, Cost. 90; Corte costituzionale [2], 12, 15

**Attestazione temporale**, Processo telematico [1], 8

**Attivo, ripartizione**

- amministrazione straordinaria, Fallimento [6](#), 67
- fallimento, Fallimento [1](#), 110 ss.
  - creditori ammessi tardivamente, Fallimento [1](#), 112
  - finale, Fallimento [1](#), 117
  - ordine di distribuzione, Fallimento [1](#), 111
  - pagamento ai creditori, Fallimento [1](#), 114
  - parziali, Fallimento [1](#), 113
  - progetto di, Fallimento [1](#), 110
  - rendiconto, Fallimento [1](#), 116
  - restituzione somme riscosse, Fallimento [1](#), 114

**Atto**

- accertamento, di sanzioni amministrative, Sanzioni amministrative [1](#), 13
- amministrativo
  - definitivo, Giustizia amministrativa [3](#), 34
  - divieto revoca o modifica, Giustizia amministrativa [1](#), 4
  - ricorso
    - gerarchico, Ricorsi amministrativi [1](#), 1 ss.; v. Ricorso amministrativo
    - opposizione, Ricorsi amministrativi [1](#), 7; v. Ricorsi amministrativi
    - straordinario al Presidente della Repubblica, Ricorsi amministrativi [1](#), 8 ss.; v. Ricorso amministrativo
- citazione, 163 ss.; v. Citazione
- coniugi, Fallimento [1](#), 69
- contenzioso tributario
  - generale, disapplicazione, Contenzioso tributario, [2](#), 7<sup>5</sup>
  - impugnabile, Contenzioso tributario, [2](#), 19
  - impugnato
    - deposito dell', Contenzioso tributario, [2](#), 22<sup>4</sup>
    - sospensione dell'esecuzione, Contenzioso tributario [2](#), 47
  - pubblico (mandato al difensore), Contenzioso tributario [2](#), 123
- Corte costituzionale, esenzione da tasse, Corte costituzionale [3](#), 21
- deposito, Esecuzione esattoriale [1](#), 56
- disapplicazione, Giustizia amministrativa [1](#), 4, 5

- eccedente l'ordinaria amministrazione (compimento, da parte del curatore di eredità giacente), 782<sup>2</sup>
- esecutivo
  - esattore, ricorso contro, Esecuzione esattoriale [1](#), 53
  - opposizione, 617; v. Opposizione
- giudiziario
  - contributo per le spese, Spese di giustizia [1](#), 9 ss.
  - forma, att. 46
- istruzione (assunzione, da parte del giudice di pace), att. 60
- notifica, Giustizia amministrativa [2](#), 3, 4
- notorietà, 58 (1)
- politico, Avvocati [2](#), 39; Giustizia amministrativa [3](#), 31
- precetto, 479 ss.; v. Precetto
- processuale, v. Atto processuale
- produzione, su supporto informatico, Processo telematico [1](#), 14
- pubblico
  - copia, 743 ss.; v. Copia
  - ricevuto all'estero, attuazione, esecuzione, Diritto internazionale privato [1](#), 68
  - titolo esecutivo, 474 n. 3)
- tavolare, notificazione, Notificazioni [3](#), 13
- titolo gratuito, Fallimento [1](#), 64
- ufficiale giudiziario (atti dell')
  - avviso destinatario notificazione, att. 48
  - copia atto notificato depositata in cancelleria, destinazione, att. 51
  - nota da consegnare al pubblico ministero, att. 49
  - ora notificazione, att. 47
  - pubblici proclami, istanza di autorizzazione per la notifica a mezzo di, att. 50
  - pubblico ministero, nota da consegnare al, att. 49
- unilaterale, capacità agire persone fisiche, Diritto internazionale privato [1](#), 23<sup>3, 4</sup>
- urgenti, sospensione processo per regolamento di competenza, 48<sup>2</sup>

**Atto processuale**

- autorità straniera, notificazione, Diritto internazionale privato [1](#), 71
- biglietto cancelleria, 133<sup>2</sup>, 136
- contenuto (atti di parte), 125
- copia degli atti di parte, att. 73
- giudiziario, forma, att. 46



- informatico, Processo telematico [1], 2, 4
- interprete, nomina, 122
- interrogazione sordo, muto, 124
- libertà di forme, 121
- lingua italiana, 122
- processo verbale, contenuto, 126
- provvedimenti del giudice
  - comunicazione, 136
  - decreto, forma, contenuto, 135
  - forma, in generale, 131
  - notificazione, 137 ss.; v. Notificazione/i
  - nullità, 156 ss.
    - costituzione del giudice, 158
    - estensione, 159
    - notificazione, 160
    - pronuncia sulla, 162
    - rilevabilità, 157
    - rilevanza, 156
    - sanatoria, 157
    - sentenza, 161
  - ordinanza, forma, contenuto, 134
  - sentenza
    - comunicazione, 133
    - contenuto, 132
    - pubblicazione, 133
- sottoscrizione, 125
- spese, contributo per le, Spese di giustizia [1], 9 ss.
- traduttore, 122 (5), 123
- trasmissione attraverso mezzi di telecomunicazione, Trasmissione atti via fax [1], 1
- ufficiale giudiziario, 47 ss.; v. Ufficiale giudiziario

### Attore

- contumacia, 290
- costituzione dell', 165
  - controversie in materia di diritto societario, Società [1], 3
- procura al difensore, 125<sup>2, 3</sup>

### Audizione

- coniugi, separazione personale, 708, 711
  - espropriazione forzata, 485
  - progetto di distribuzione somma ricavata, 596

- testimoni
  - a futura memoria, 692
  - Corte costituzionale, Corte costituzionale [3], 12
  - minori anni quattordici, 248
  - rinuncia alla, 245<sup>2</sup>
  - sordo, sordomuto, 124

### Auxiliari del giudice

- altri ausiliari, 68
- commissario *ad acta*, Spese di giustizia [1], 57
- compenso, liquidazione, att. 52, 53; Ausiliari del giudice, compenso
- consulente tecnico, 61 ss.; v. Consulente tecnico
- custode, 65 ss.; Custode/ia
- giudice di pace, Giudice di pace [1], 12

### Auxiliari del giudice, compenso

- commissario *ad acta*, Spese di giustizia [1], 57
- decadenza dal, Spese di giustizia [1], 71
- domanda di liquidazione, Spese di giustizia [1], 71
- indennità, Spese di giustizia [1], 49
  - viaggio, Spese di giustizia [1], 55
- onorari, Spese di giustizia [1], 49 ss.
  - adeguamento periodico, Spese di giustizia [1], 54
  - aumento, riduzione, Spese di giustizia [1], 52
  - determinazione degli, Spese di giustizia [1], 51
  - incarico collegiale, Spese di giustizia [1], 53
  - misura degli, Consulenti tecnici [2]; Spese di giustizia [1], 50
- pagamento, decreto di, Spese di giustizia [1], 168
  - effetti del decreto di, Spese di giustizia [1], 171
  - opposizione al decreto di, Spese di giustizia [1], 170
- spese, Spese di giustizia [1], 49
  - adempimento incarico, Spese di giustizia [1], 56
  - viaggio, Spese di giustizia [1], 55

- spettanze, elenco delle, Spese di giustizia [1](#), 49

### Autonomia

- collettiva, Cost. 39
- locale, Cost. 5

### Autore

- giuridico, divieto citazione, att. 118<sup>3</sup>
- mediato, sanzioni amministrative tributarie, Contenzioso tributario [5](#), 10

### Autorità

- consolare, v. Consoli
- straniera
  - rogatoria, 204
  - sentenze, Diritto internazionale privato [1](#), 64 ss.

### Autorizzazione

- a stare in giudizio, 75
- Consiglio dell'ordine (all'avvocato per la notificazione di atti), Notificazioni [5](#), 7
- custode, locazione immobili, 560<sup>2</sup>
  - procedimento per l', att. 171
- deposito copia autentica titolo esecutivo, 488<sup>2</sup>
- difetto, 182
- documento impugnato di falso, rilascio copie del, att. 100
- esecuzione immediata, 482
- modifica domanda, eccezioni, conclusioni, 420<sup>1</sup>
- notificazione citazione a comparire autorità straniere, Diritto internazionale privato [1](#), 71<sup>1</sup>
- pignoramento
  - luoghi non appartenenti al debitore, 513<sup>3</sup>
  - oltre il tempo consentito, 519<sup>1</sup>
- stampa, Cost. 21
- stare in giudizio, 75
  - di persona (giudice di pace), 82<sup>2</sup>
- vendita beni
  - ereditari, 747
  - immobili pignorati, 569

### Autotrasporto, impresa di

- decreto ingiuntivo per crediti, 633 (2)

### Avente causa

- opposizione di terzo, 404<sup>2</sup>

### Avvocazione

- indagini preliminari, Ordinamento giudiziario [1](#), 70<sup>6</sup>, 6bis

### Avvertimento

- avvocati, Avvocati [2](#), 40 n. 2)
- consulente tecnico, att. 20 n. 1)

### Avviamento

- professionale, Cost. 38

### Avviso

- accertamento tributo, Contenzioso tributario [2](#), 19, lett. a)
- comproprietari beni indivisi, 599
  - contenuto, att. 180
- creditori
  - iscritti, 498
  - per la verifica, Fallimento [1](#), 92
- esecuzione, Esecuzione esattoriale [1](#), 50
- impugnazione, alla cancelleria, att. 123
- inizio inventario, 772
- liquidazione del tributo, Contenzioso tributario [2](#), 19 lett. b)
- mora, Contenzioso tributario [2](#), 19 lett. e)
- notificazione degli, al contribuente, Notificazioni [3](#), 14
- offerte dopo l'incanto, 584<sup>2</sup>
- procedimento (nella espropriazione per p.u.), Espropriazione [1](#), 11
- pubblicità (espropriazione forzata), 490
- ricevimento (notificazione), v. Avviso di ricevimento (notificazione)
- rimozione sigilli, 766
- sequestrante (dell'atto di pignoramento), att. 158
- trattazione, data della, Contenzioso tributario [2](#), 31
  - eredi parte defunta, Contenzioso tributario [2](#), 43<sup>3</sup>
  - nullità notifica dell', Contenzioso tributario [2](#), 38<sup>3</sup>
- udienza di discussione, att. 135

- vendita
  - beni pignorati, Esecuzione esattoriale [1](#), 66, 78, 80
  - pignoramento immobiliare, Esecuzione esattoriale [1](#), 81
  - senza incanto, 570

### Avviso di ricevimento (notificazione)

- avvocato (notifica tramite), Notificazioni [3](#), 3
- mezzo posta (notifica a)
  - deposito, per impossibilità di consegna, Notificazioni [3](#), 8
  - presentazione dell', Notificazioni [3](#), 3<sup>3</sup>, 4
  - prova notificazione, Notificazioni [3](#), 4<sup>3</sup>
  - rifiuto sottoscrizione, da parte del destinatario, Notificazioni [3](#), 8
  - smarrimento, Notificazioni [3](#), 6
  - sottoscrizione, Notificazioni [3](#), 7
  - spedizione, Notificazioni [3](#), 4
  - trasferimento di residenza, Notificazioni [3](#), 9<sup>4</sup>
  - trasmissione a mezzo telegrafo, Notificazioni [3](#), 4<sup>2</sup>

### Avvocati

- adempimento ministero (dignità, decoro), Avvocati [2](#), 12
- affinità, con magistrati, Ordinamento giudiziario [1](#), 18
- albo
  - anzianità, Avvocati [2](#), 16
  - cancellazione, Avvocati [2](#), 37, 43
  - esercizio della professione, Avvocati [2](#), 4
  - iscrizione, Avvocati [2](#), 2, 16 ss., 26 ss.; [3](#), 35 ss.; [9](#), 1; [10](#), 2
    - albo in distretto diverso da quello presso il quale è stato superato l'esame, Avvocati [9](#), 1
    - albo speciale per il patrocinio innanzi le magistrature superiori, Avvocati [3](#), 39, 40; [10](#), 4
    - condizioni, Avvocati [2](#), 17
    - domanda di, Avvocati [2](#), 24, 31; [3](#), 35
  - procuratori legali, soppressione, Avvocati [10](#), 1 ss.
  - trasferimento, Avvocati [2](#), 25, 32; [3](#), 41
- alta vigilanza, Avvocati [2](#), 15

- associazione tra professionisti, Avvocati [3](#), 24 (1)
- atti politici, Avvocati [2](#), 39
- certificazione autografia, 83
- comunità europee (avvocati delle), Avvocati [7](#), 1 ss.
- consigliere di cassazione, nomina a, Ordinamento giudiziario [8](#), 1 ss.
- consiglio dell'ordine degli avvocati
  - adunanze, Avvocati [3](#), 42
  - avvocati comunità europee, Avvocati [7](#), 12, 14
  - comunicazioni, Avvocati [3](#), 46
  - deliberazioni, sottoscrizione, Avvocati [3](#), 44
  - disciplina avvocati, Avvocati [2](#), 38 ss.
  - funzioni, Avvocati [2](#), 14
  - pratica professionale, Avvocati [8](#), 4
- Consiglio Nazionale Forense, Avvocati [2](#), 52 ss.; [6](#), 3
  - adunanze, Avvocati [3](#), 42
  - attribuzioni, Avvocati [2](#), 54
  - avvocati comunità europee, Avvocati [7](#), 12
  - comunicazioni, Avvocati [3](#), 46
  - conflitti di competenza tra consigli degli ordini, Avvocati [6](#), 3
  - costituzione, Avvocati [2](#), 52
  - decisioni, Avvocati [2](#), 56
  - deliberazioni
    - sottoscrizione, Avvocati [3](#), 44
    - validità, condizioni, Avvocati [3](#), 43
  - gettone di presenza, Avvocati [3](#), 79
  - uffici di segreteria
    - direzione, Avvocati [6](#), 8
    - registri, Avvocati [3](#), 77
- dello Stato, v. Avvocatura dello Stato
- deposizione, Avvocati [2](#), 13
- disciplina, Avvocati [2](#), 38
  - astensione, Avvocati [3](#), 53
  - avvertimento, Avvocati [2](#), 40 n. 1)
  - cancellazione dall'albo, di diritto, Avvocati [2](#), 42
  - censura, Avvocati [2](#), 40 n. 2)
  - citazione incolpato, Avvocati [2](#), 45; [3](#), 48
  - componente del consiglio dell'ordine, Avvocati [6](#), 1
  - comunicazioni, Avvocati [3](#), 46

- procedimento (al p.m., all'interessato), Avvocati 3, 47
- comunità europee, Avvocati 7, 11, 15
- decisione
  - notifica, Avvocati 2, 50
  - pubblicazione, Avvocati 3, 51
- deduzioni, termine per la presentazione di, Avvocati 3, 45
- deliberazione, Avvocati 3, 51
- dignità professionale, Avvocati 2, 38
- insindacabilità atti politici, Avvocati 2, 39
- istruttoria procedimento, Avvocati 2, 48; 3, 49
- pene disciplinari, Avvocati 2, 40 ss.
- prescrizione (azione disciplinare), Avvocati 2, 51
- procedimento disciplinare, competenza, Avvocati 2, 38
- procedimento penale, rapporti, Avvocati 2, 44
- pubblico ministero, Avvocati 2, 50; 3, 47 ss.
- radiazione, Avvocati 2, 41, 42, 46
- reinscrizione (professionista radiato), Avvocati 2, 47; 6, 4
- ricorso al Consiglio Nazionale Forense, Avvocati 3, 59 ss.
  - comunicazione alle altre parti, Avvocati 3, 59
  - decisione, Avvocati 3, 63, 64
  - deduzioni, documenti, Avvocati 3, 61
  - deposito atti, Avvocati 3, 60
  - discussione, Avvocati 3, 61, ss.
  - presentazione, Avvocati 3, 59
  - pubblico ministero, Avvocati 3, 65
  - ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione, Avvocati 3, 66 ss.
  - ricusazione componenti consiglio, Avvocati 2, 49; 3, 53 ss.; 6, 2
  - seduta (per il procedimento disciplinare), Avvocati 3, 50
  - sospensione esercizio professionale, Avvocati 2, 43
  - testimoni, Avvocati 2, 48; 3, 49
  - trasmissione atti al p.m., Avvocati 3, 60
- elenco
  - avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, Avvocati 4, 1 ss., 6; 6, 7
  - iscritti negli albi, Avvocati 3, 69
  - praticanti procuratori, Avvocati 2, 16; 3, 70; 8, 5
  - speciale, Avvocati 2, 34; 3, 69<sup>2</sup>
- elezione di domicilio, Avvocati 3, 82
- esami abilitazione all'esercizio della professione, Avvocati 2, 19 ss.; 3, 15 ss.
  - alta sorveglianza, Avvocati 2, 36
  - ammissione agli esami (elenco), Avvocati 3, 17
  - commissioni esaminatrici, Avvocati 2, 22; 3, 15
  - domanda di ammissione, Avvocati 3, 16
  - elenco
    - ammessi alle prove orali, Avvocati 3, 25
    - idonei, Avvocati 3, 27
  - fissazione prove scritte, Avvocati 3, 15
  - gettone di presenza, Avvocati 3, 79
  - materie di esame, Avvocati 2, 20
  - prove (scritte, orali), Avvocati 3, 17-*bis*, 20 ss., 26
  - revisione prove di esame, Avvocati 3, 22 ss.
  - sede, Avvocati 2, 21
  - tema (delle prove scritte), Avvocati 3, 18
  - tempo, Avvocati 2, 22
  - verbali, Avvocati 3, 30
- esami per il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, Avvocati 4, 1 ss.
- giudice di pace, limiti all'esercizio della professione forense, Giudice di pace 1, 8-*bis*
- giuramento, Avvocati 2, 12; 3, 72
- giurisdizioni superiori, patrocinio presso, Avvocati 2, 7
- incompatibilità, Avvocati 2, 3; 7, 5
- indirizzo elettronico, Avvocati 2, 16
- libero foro (difesa in giudizio della P.A. da parte di), Avvocatura dello Stato 1, 5
- nomina all'ufficio di consigliere di cassazione, Ordinamento giudiziario 8, 1 ss.
- notificazioni, Notificazioni 5, 1 ss.
  - adempimenti, Notificazioni 5, 3
  - atto di impugnazione, di opposizione, Notificazioni 5, 9
  - autorizzazione Consiglio dell'Ordine, Notificazioni 5, 7
  - avviso di ricevimento, Notificazioni 5, 3
  - condizioni, Notificazioni 5, 1
  - consegna diretta di copia dell'atto, Notificazioni 5, 4, 5
  - marca, Notificazioni 5, 10

- modulare, Notificazioni [5], 2
- nullità notificazione, Notificazioni [5], 11
- presentazione atto ufficio postale, Notificazioni [5], 3
- pubblico ufficiale, Notificazioni [5], 6
- registro cronologico, Notificazioni [5], 4, 5, 8; [6], 1 ss.
- relazione di notificazione, Notificazioni [5], 3
- onorari, Avvocati [2], 57 ss.
  - applicazione analogica, Avvocati [5], 25
  - avvocati comunità europee, Avvocati [7], 13
  - cliente (nei confronti del proprio), Avvocati [2], 61, 66
  - consiglio dell'ordine, Avvocati [2], 66
  - giudizi arbitrali, Avvocati [2], 65
  - inderogabilità esclusione, Avvocati [5], 24 (1)
  - ingiunzione, 633, 636, 637; Avvocati [2], 61<sup>3</sup>
    - giudizi arbitrali, Avvocati [2], 65
  - liquidazione, Avvocati [2], 60; [5], 28
    - istanza, Avvocati [5], 28
    - opposizione, ordinanza, Avvocati [5], 30
    - procedimento, Avvocati [5], 29
  - mancato pagamento (da parte del cliente), Avvocati [2], 66
  - morte dell'avvocato, Avvocati [2], 67
  - nota delle spese, Avvocati [2], 59
  - parcella, presentazione, Avvocati [5], 27
  - parere del consiglio dell'ordine
    - efficacia vincolante, Avvocati [5], 26
    - tassa sul, Avvocati [2], 92
  - pluralità di avvocati, Avvocati [2], 62
  - ritenzione atti di causa (divieto), Avvocati [2], 66
  - tariffe, Avvocati [2], 64
  - transazione (definizione della controversia con), Avvocati [2], 68
- ordinamento professionale, Avvocati [2], 1 ss.
- parentela con magistrati, Ordinamento giudiziario [1], 18
- patrocinio
  - commissione tributaria centrale, Avvocati [2], 4, 33 ss.; [3], 39, 40; [4], 1 ss.; [7], 8
  - consiglio di Stato, Avvocati [2], 4, 33 ss.; [3], 39, 40; [4], 1 ss.; [7], 8
  - Corte di cassazione, Avvocati [2], 4, 33 ss.; [3], 39, 40; [4], 1 ss.; [7], 8
  - giudice di pace, Avvocati [1], 2
  - giurisdizioni speciali, Avvocati [2], 7
  - praticanti procuratori, Avvocati [2], 8
  - pretura, Avvocati [1], 1 ss.; [3], 8, 11
  - tribunale superiore acque pubbliche, Avvocati [2], 4, 33 ss.; [3], 39, 40; [4], 1 ss.; [7], 8
  - tribunale supremo miliare, Avvocati [2], 4, 33 ss.; [3], 39, 40; [4], 1 ss.; [7], 8
- pratica professionale, Avvocati [2], 18; [3], 4; [8], 1 ss.
  - abilitati al patrocinio, Avvocati [8], 8
  - adempimenti dopo il primo anno, Avvocati [8], 7
  - certificato di compiuta pratica, Avvocati [3], 10; [8], 9
  - consigli dell'ordine, adempimenti, Avvocati [8], 4
  - corsi post-universitari, Avvocati [8], 2
  - libretto della pratica, Avvocati [8], 6
  - modalità della pratica, Avvocati [8], 1
  - scuole di formazione, Avvocati [8], 3
- praticanti procuratori, registro, Avvocati [2], 8, 16; [3], 1 ss.; 70; [8], 5
  - cancellazione dal registro, Avvocati [3], 14
  - certificato compiuta pratica, Avvocati [3], 10; [8], 9
  - deliberazione sull'iscrizione, Avvocati [3], 3
  - domanda di iscrizione, Avvocati [3], 1, 2
  - incompatibilità (in caso di concessione del patrocinio), Avvocati [3], 13
  - patrocinio, Avvocati [3], 8, 11; [8], 8; Ordinamento giudiziario [9], 7
  - pratica, decorrenza, Avvocati [3], 4
  - procedimenti disciplinari, Avvocati [3], 57 ss.
  - radiazione dal registro, Avvocati [3], 58
  - residenza (in caso di concessione del patrocinio), Avvocati [3], 11
  - residenza, trasferimento, Avvocati [3], 12
  - sospensione, della pratica, Avvocati [3], 58
- prestazione servizi professionali (avvocati europei), Avvocati [7], 2, 6, 7
- preture, patrocinio innanzi, Avvocati [1], 1 ss.; [3], 8
- procuratori legali, albo, soppressione, Avvocati [10], 1 ss.

- pubblicità, limiti, Avvocati [5], 24 (1)
- residenza, obbligo di, Avvocati [2], 10; [10], 5
- rifiuto dell'ufficio, Avvocati [2], 11
- società di persone, Avvocati [5], 24 (1)
- sostituti, nomina di, Avvocati [2], 9
- specialista (qualifica di, inapplicabilità), Avvocati [2], 91
- titolo di, Avvocati [2], 1
  - uso del, Avvocati [7], 3

### Avvocatura dello Stato

- amministrazione
  - dello Stato, rappresentanza in giudizio, Avvocatura dello Stato [1], 1
  - ferrovie dello Stato, Avvocatura dello Stato [1], 4
  - pubbliche non statali, Avvocatura dello Stato [1], 43
- ammortamento, procedura di, Avvocatura dello Stato [3], 13<sup>2</sup>
- appello (avverso sentenza del pretore), Avvocatura dello Stato [1], 7
- avvocato
  - del libero foro, assistenza da parte di, Avvocatura dello Stato [1], 5
  - generale dello Stato, Avvocatura dello Stato [3], 8
- chiamata in garanzia (di amministrazione statale), Avvocatura dello Stato [1], 6
- citazioni, ricorsi, opposizioni giudiziali, notifica, Avvocatura dello Stato [1], 11
- collegi internazionali o comunitari, Avvocatura dello Stato [3], 9
- commissioni tributarie, Contenzioso tributario [2], 12
- competenza per territorio, Avvocatura dello Stato [1], 6 ss.
- Consiglio di Stato, Avvocatura dello Stato [3], 10<sup>3</sup>
- consultazioni (su questioni di massima), Avvocatura dello Stato [3], 9
- contratto di trasporto (ferrovie dello Stato), Avvocatura dello Stato [1], 4
- Corte
  - cassazione, Avvocatura dello Stato [3], 9
  - costituzionale (giudizi innanzi alla), Avvocatura dello Stato [1], 1 (1) (4); [3], 9
- delega funzionari della amministrazione, Avvocatura dello Stato [1], 2, 49
- dichiarazioni tardive di credito, Amministrazioni dello Stato, Avvocatura dello Stato [3], 13<sup>1</sup>
- distrettuale, Avvocatura dello Stato [3], 8
- divergenze (tra Avvocatura e amministrazione interessata), risoluzione, Avvocatura dello Stato [3], 12
- errore di identificazione della persona alla quale deve essere notificato l'atto introduttivo del giudizio, Avvocatura dello Stato [2], 4
- fallimento (procedure fallimentari), Avvocatura dello Stato [3], 13
- foro dello Stato, Avvocatura dello Stato [1], 6 ss.
  - appello, giudice d', Avvocatura dello Stato [1], 7<sup>2</sup>
  - chiamata in garanzia, Avvocatura dello Stato [1], 6<sup>2</sup>
  - controversie di lavoro, 413<sup>6</sup>
  - giudice di pace, giudizi innanzi a, Avvocatura dello Stato [1], 7
  - incompetenza, eccezione di, Avvocatura dello Stato [1], 9
  - luogo sede della Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il tribunale o la corte di appello adita, Avvocatura dello Stato [1], 6<sup>1</sup>
  - pubblica amministrazione, 25
  - rinvio, giudice di rinvio (a seguito di sentenza della cassazione), Avvocatura dello Stato [1], 10
  - tasse, sovrattasse, Avvocatura dello Stato [1], 9
- funzionari
  - compensi particolari, divieto di, Avvocatura dello Stato [3], 13<sup>4</sup>
  - delega, Avvocatura dello Stato [1], 2, 49
  - giudici di pace, preture, Avvocatura dello Stato [1], 3
- generale, Avvocatura dello Stato [3], 8
- giudici di pace (procedimenti innanzi a), Avvocatura dello Stato [1], 3, 4, 7
- giudizio di rinvio (da parte della Corte di cassazione), Avvocatura dello Stato [1], 10
- impiegati, agenti delle amministrazioni dello Stato (difesa degli), Avvocatura dello Stato [1], 44

- incompetenza, eccezione di, Avvocatura dello Stato [1](#), 9
- litisconsorzio, attivo, passivo, Avvocatura dello Stato [3](#), 10<sup>4</sup>
- mandato, mandato speciale, esclusione, Avvocatura dello Stato [1](#), 1
- notificazione (ad amministrazione dello Stato), Avvocatura dello Stato [1](#), 11, 52; [2](#), 4, 5
- organismi comunitari, Avvocatura dello Stato [1](#), 1 (2)
- pareri, Avvocatura dello Stato [1](#), 47
- pensioni, giudizi in materia di, Avvocatura dello Stato [3](#), 13<sup>2</sup>
- pretura (procedimenti innanzi a), Avvocatura dello Stato [1](#), 3, 4, 7
- procedimenti penali (costituzione parte civile), Avvocatura dello Stato [1](#), 1 (3)
- regioni a statuto ordinario, Avvocatura dello Stato [3](#), 10
- rinnovazione notificazione, Avvocatura dello Stato [2](#), 4, 5
- sentenza, copia a disposizione della, Avvocatura dello Stato [3](#), 14
- stati esteri, Avvocatura dello Stato [1](#), 48
- tasse, sovrattasse (giudizi in materia di), Avvocatura dello Stato [1](#), 8
- tribunale
  - amministrativo regionale, Avvocatura dello Stato [3](#), 10<sup>3</sup>
  - superiore delle acque pubbliche, Avvocatura dello Stato [3](#), 9
- garantito, 108
- obbligato, 109
- intervento
  - per ordine del giudice, 107
  - su istanza di parte, 106
  - volontario, 105
- litisconsorzio
  - facoltativo, 103
  - necessario, 102
  - pluralità domande contro la stessa parte, 104
- pegno, sequestro, vincolo reale su titoli azionari, 678 (3)
- popolare, 81 (1)
- possessorie, 703 ss.; v. Possesso (procedimento possessorio)
- pubblico ministero, 69
- responsabilità amministratori
  - associazioni, 22
  - società, controversie, Società [1](#), 1
- rivalsa, contro magistrati, Ordinamento giudiziario [3](#), 7
  - competenza, Ordinamento giudiziario [3](#), 8
- successione
  - nel processo, 110
  - titolo particolare (nel diritto controverso), 111

## B

### **Azienda**, Cost. 46

- affitto, controversia, norme applicabili, 447-*bis*
- foro della, 413
- sequestro di, 670 n. 1)

### **Azione/i**, Cost. 24

- civile, nel processo penale, contributo unificato, Spese di giustizia [1](#), 12
- collettiva risarcitoria, Consumatori [1](#), 140-*bis*
- disciplinare v. Disciplina
- esercizio
  - contraddittorio (principio del), 101
  - domanda (principio della), 99
  - interesse ad agire, 100
- estromissione
  - alienante, successore universale, 111

### **Bacchi da seta**

- pignoramento
  - forma, 518<sup>1</sup>
  - tempo, 516<sup>2</sup>
- vendita, 531<sup>2</sup>

### **Banca**

- controversie tra banche, ex l. n. 385 del 1993, Società [1](#), 1
- decreto ingiuntivo, 634 (2)
- procedimenti in materia bancaria, Società [1](#), 1 ss.; Procedimenti in materia di diritto societario

### **Bancarotta**

- amministratori, direttori generali, Fallimento [1](#), 223, 224

- circostanze aggravanti, attenuanti, Fallimento [I](#), 219
- costituzione parte civile, Fallimento [I](#), 240
- esercizio azione penale, Fallimento [I](#), 238
- fraudolenta, Fallimento [I](#), 216, 233
- liquidatori, Fallimento [I](#), 223, 224
- procedimento sommario, Fallimento [I](#), 221
- semplice, Fallimento [I](#), 217, 224, 241
- sindaci, Fallimento [I](#), 223, 224
- società in nome collettivo, in accomandita semplice, Fallimento [I](#), 222

**Bandiera**, Cost. 12

**Bastoni, in udienza**, 129

**Bellezze naturali**, Cost. 9

**Bene/i**

- culturali, Cost. 9; Espropriazione [I](#), 52
- ereditari, vendita (autorizzazione), 747
- espropriabili in casi particolari, Espropriazione [I](#), 4
- fallito, inventario, Fallimento [I](#), 87
- immobili
  - cause relative a
    - competenza per valore, 15
    - diritti reali su, competenza per territorio, 21
  - esecuzione esattoriale
    - assegnazione allo Stato, Esecuzione esattoriale [I](#), 85
    - immobile, Esecuzione esattoriale [I](#), 76
  - espropriazione, v. Espropriazione forzata; Espropriazione per pubblica utilità
- indivisi, espropriazione, 599 ss.
  - avviso di pignoramento, att. 180
  - convocazione comproprietari, 600
  - divisione, 601; att. 181
- invenduto, Esecuzione esattoriale [I](#), 70
- inventario, 769 ss.; v. Inventario
- ipotecato, per debito altrui (espropriazione contro il terzo proprietario), 602 ss.
  - audizione del debitore, del terzo, 604<sup>2</sup>
  - notificazione titolo esecutivo, 603<sup>1</sup>

- pignoramento, 604<sup>1</sup>
- precetto, 603<sup>2</sup>
- legge regolatrice
  - immateriali, Diritto internazionale privato [I](#), 54
  - in transito, Diritto internazionale privato [I](#), 52
  - mobili, usucapione, Diritto internazionale privato [I](#), 53
  - pubblicità, Diritto internazionale privato [I](#), 55
- mobile
  - cause relative a, competenza per valore, 14
  - espropriazione, 513 ss.; v. Espropriazione forzata
  - registrato, fermo di, Esecuzione esattoriale [I](#), 86
- non espropriabili, Espropriazione [I](#), 4
- pignorabile, Esecuzione esattoriale [I](#), 62
- pignoramento, 599
- pignorato, divieto di acquisto per l'esattore, Esecuzione esattoriale [I](#), 55
- pubblici, concessione di, Giustizia amministrativa [I](#), 5
- regioni, Cost. 119
- sequestrato, esecuzione su, att. 156
- unitari, espropriazione parziale, Espropriazione [I](#), 33

**Beneficio di inventario**

- domanda dell'erede contro l'eredità, 780
- istanza di liquidazione, 779
- reclami (contro lo stato di graduazione), 778

**Biancheria, impignorabilità**, 514, n. 2

**Biglietto di cancelleria**, 133<sup>2</sup>, 136; att. 45

**Bilancio**

- finale, amministrazione straordinaria, Fallimento [I](#), 75

**Bonifica**, Cost. 44

**Borsa, contratti di**, Fallimento [I](#), 76

- controversie, Società [I](#), 1



**Bruxelles, Convenzione di**, Convenzione di Bruxelles 1, 1 ss.; v. Convenzione di Bruxelles

### Buono postale

- pignoramento, sequestro, 514 (1)

## C

### Calendario udienze

- commissioni tributarie, Contenzioso tributario 1, 6<sup>2</sup>
- corte di appello, determinazione dei giorni di udienza, att. 128
- giudice di pace
  - determinazione giorni di udienza, att. 54
  - distribuzione udienze tra i magistrati, att. 55
- tribunale
  - amministrativo regionale, Giustizia amministrativa 4, 27
  - ordinario, determinazione udienze
    - camere di consiglio, giorni delle, att. 113
    - giorni di udienza, att. 114
    - giudici istruttori, att. 80
    - prima comparizione, att. 69-*bis*

### Cambiale

- decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, 642
- scaduta, pagamento della, Fallimento 1, 68
- titolo esecutivo, 474, n. 2)

### Cambiamento rito

- appello, 439
- primo grado
  - passaggio dal rito ordinario a quello speciale, 426
  - passaggio dal rito speciale a quello ordinario, 427

**Camera conciliazione**, Consob 1, 2

### Camera consiglio

- audizione consulente tecnico, 197
- cassazione, pronuncia in, 375
- composizione collegi, att. 113
- Consiglio di Stato (affari da decidersi in), Giustizia amministrativa 2, 69
- contenzioso tributario

- conciliazione giudiziale, Contenzioso tributario 2, 48
- ottemperanza, giudizio di, Contenzioso tributario 2, 70<sup>6</sup>
- reclami, contro provvedimenti presidenziali, Contenzioso tributario 2, 28<sup>4</sup>
- sospensione atto impugnato, Contenzioso tributario 2, 47<sup>2</sup>
- trattazione in, Contenzioso tributario 2, 33
- controversie in materia di diritto societario, Società 1, 25 ss.
  - atto introduttivo, Società 1, 25
  - giudice competente, Società 1, 25
  - procedimento nei confronti
    - di una sola parte, Società 1, 28, 29
    - di più parti,
      - ambito di applicazione, Società 1, 33
      - decreto, pronuncia con, Società 1, 31
      - fissazione dell'udienza, Società 1, 30
      - notificazione alle parti resistenti, Società 1, 30
      - prosecuzioni nelle forme ordinarie, Società 1, 32
  - provvedimento, forma, efficacia, Società 1, 26
  - reclamo, Società 1, 27
- Corte di cassazione, pronuncia in
  - deliberazione sentenza, 380
  - fissazione dell'adunanza in, 377
  - ipotesi di, 375
  - regolamento di competenza, 49
- determinazione giorni, att. 113
- procedimento in, 737 ss.
  - ambito di applicazione, 742-*bis*
  - domanda, forma, 737
  - efficacia provvedimenti, 741
  - giudice tutelare, reclamo decreti, 739
  - informazioni, assunzione di, 738<sup>3</sup>
  - procedimento, 738
  - provvedimenti, forma, 737
  - pubblico ministero
    - audizione, 738<sup>2</sup>
    - reclamo, 740
  - reclamo, 739, 740
  - relatore, 738<sup>1</sup>
  - revocabilità provvedimenti, 742

- ricorso, 737
- scomparso, provvedimenti conservativi nell'interesse dello, 721
- Tribunale Amministrativo Regionale, Giustizia amministrativa [4], 27

### **Camere, parlamento, Cost. 55 ss.**

#### **Campione/i**

- analisi, Sanzioni amministrative [1], 15
- sequestro, 670, n. 2)

#### **Cancellazione**

- albo
  - avvocati, Avvocati [2], 37
  - albo speciale, Avvocati [2], 35
  - sanzione disciplinare, Avvocati [2], 40, n. 4)
  - consulenti tecnici, app. 20, n. 3)
- causa dal ruolo
  - chiamata del terzo per ordine del giudice, mancata, 270<sup>2</sup>
  - comparizione delle parti, mancata, 181
  - contumacia
    - attore, 290
    - convenuto, 291<sup>3</sup>
  - incompetenza, 38<sup>3</sup>
  - litispendenza, 39<sup>1</sup>
  - mancata
    - chiamata del terzo, 270<sup>2</sup>
    - comparizione delle parti, 181
    - rinnovazione notificazione citazione, 291<sup>3</sup>
  - processo riassunto, 307<sup>2</sup>
  - rinnovazione notificazione citazione, mancata, 291<sup>3</sup>
- espressioni sconvenienti, 89
- iscrizioni ipotecarie
  - liberazione immobile dalle ipoteche, 794
  - trasferimento bene espropriato, 586
- pignoramento, 562; att. 172
- registro fallito, Fallimento [1], 142
- trascrizioni, Esecuzione esattoriale [1], 47, 53

#### **Cancelliere**

- attività, 57, 58
- ausiliari del, 68
- cancellerie, in genere, Ordinamento giudiziario, [1], 3
- comunicazioni, 136
- copie o estratti da pubblici registri, 744

- collazione di copie, 746
- copie in forma esecutiva, sanzione per la spedizione di, 476<sup>4</sup>
- rifiuto o ritardo nel rilascio, 745
- Corte costituzionale, Corte costituzionale [3], 17
- giudice di pace, Giudice di pace [1], 12
- ingiunzione per rimborso di spese, 633, n. 2
- notificazioni presso la cancelleria
  - creditori (espropriazione forzata), 489<sup>2</sup>
- ordine giudiziario, Ordinamento giudiziario, [1], 4
- processo verbale, 130
- pubblicazione, comunicazione, sentenza 133
- responsabilità, 60
  - nullità atti processo, 162<sup>2</sup>

#### **Capacità**

- arbitri, 812
- intendere, volere, Sanzioni amministrative [1], 2
- legge regolatrice
  - agire, Diritto internazionale privato [1], 23
  - disporre per testamento, Diritto internazionale privato [1], 47
  - giuridica, Diritto internazionale privato [1], 20, 25
- persone, cause relative alle
  - competenza, 9
  - intervento p.m., 70, n. 3
- processuale, 75 ss.
  - associazioni, 75
  - curatore speciale, 78 ss.
    - istanza di nomina, 79
    - provvedimento di nomina, 80
  - inabilitando, interdicendo, 716
  - institore, procuratore, 77
  - perdita della
    - parte contumace, costituita, 300
    - prima della costituzione, 299
  - persone giuridiche, 75
  - scomparso, 75
  - sostituzione processuale, 81
- stare in giudizio (commissioni tributarie), Contenzioso tributario [2], 11
- testimoniare, 246

**Capitano della nave, notifica al**, 139<sup>5</sup>**Cartella pagamento**

- atto impugnabile, Contenzioso tributario [2](#), 19, lett. d)

**Cartolarizzazione**

- controversie, Società [1](#), 1

**Casa**

- comunale
  - irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia da parte del destinatario la notifica, 140
  - notificazione per pubblici proclami, 150<sup>3</sup>
- debitore, ricerca cose da pignorare, 513
- rieducazione, Tribunale minorenni [1](#), 1

**Caso fortuito**

- decreto ingiuntivo, opposizione tardiva, 650<sup>1</sup>
- revocazione, documenti non prodotti, 395, n. 3)
- sfratto
  - opposizione dopo la convalida, 668
  - rinnovazione citazione, 663<sup>1</sup>

**Cassa**

- integrazione guadagni, proroga, Fallimenti [6](#), 108

**Cassazione**

- albo speciale per il patrocinio innanzi le magistrature superiori, Avvocati [3](#), 39, 40; [10](#), 4
- attribuzioni della, Ordinamento giudiziario [1](#), 65
- avviso udienza, invio alla parte, att. 135
- camera di consiglio (pronuncia in), 375
  - procedimento, att. 138
- cassazione con rinvio, 383
- composizione, Ordinamento giudiziario [1](#), 66
- contenuto, 366
- controricorso, 370
- copie ricorso, controricorso, att. 137
  - diritto di copia, Spese di giustizia [1](#), 272
- correzione errori materiali, 391-*bis*
- Corte di, v. Corte Suprema di cassazione
- decisione
  - costituzione collegio giudicante, Ordinamento giudiziario [1](#), 67

- questioni di giurisdizione e competenza, 382; att. 142
- sul merito, 384
- deliberazione
  - provvedimenti, att. 141
  - sentenza, 380
- deposito, ricorso, 369, 371-*bis*; att. 144-*bis*
  - a mezzo della posta, att. 134
- discussione, 379
- dispositivo, invio alla parte, att. 135
- documenti (produzione di), 372
- domande conseguenti alla cassazione, 389
- effetti della, 336
  - sulla giurisdizione, 386
- enunciazione principio di diritto, 384
- estinzione del processo, att. 133
- integrazione contraddittorio, deposito atto di, 371-*bis*
  - mancata, att. 144-*bis*
- memorie, 378
  - deposito, att. 140
- motivi, 360, 362, 363
- nell'interesse della legge, 363
- non riproponibilità, ricorso inammissibile, improcedibile, 387
- prefetto (questione di giurisdizione sollevata dal), 368
- principio di diritto, enunciazione, 384; att. 143
- pronuncia
  - a sezioni unite, 374; att. 142
    - istanza di rimessione, att. 139
  - in camera di consiglio, 375; att. 138
  - sulla rinuncia al ricorso, 391
- provvedimento cautelare, 668-*ter* (3)
- restituzione, riduzione in pristino, domanda, att. 144
- revocazione, sentenze della cassazione, 391-*bis*
- ricorso
  - decisioni del Consiglio di Stato (avverso le), Giustizia amministrativa [3](#), 48
  - incidentale, 371
    - notificazione del, Notificazioni [4](#), 1
    - rinuncia al, 390, 391
- rinvio, giudizio di, 392 ss.; v. Rinvio (giudizio di)

- riserva di (sentenza non definitiva), 361; att. 133
- sentenze impugnabili, 360
- sezioni
  - assegnazione alle, 376
  - unite, pronuncia a, 374
- sospensione
  - esecuzione sentenza impugnata, 373
  - istruzione, in pendenza del ricorso in cassazione, att. 133-*bis*
  - processo di merito, 367
- sottoscrizione ricorso, 365
- spese
  - processo tributario, Spese di giustizia [1](#), 261
  - provvedimenti sulle, 385
- trasmissione copia dispositivo al giudice di merito, 388
- ufficio del massimario e del ruolo, Ordina-mento giudiziario [1](#), 68

### Catasto edilizio urbano

- rendita catastale, controversie sulla attri-buzione della
  - assistenza tecnica, Contenzioso tribu-tario [2](#), 12<sup>2</sup>
  - atti relativi alle operazioni catastali, Con-tenzioso tributario [2](#), 19 lett. *f*)
  - competenza, Contenzioso tributario [2](#), 2<sup>3</sup>

### Causa/e

- accessorie, 31
- comuni, 106, 107
- connesse, 40, 281-*novies*
  - esclusione responsabilità, Sanzioni amministrative [1](#), 4
- garanzia, 32
- in cui siano parti magistrati, 30-*bis*
- indivisibili, 102
- inscindibili, 331
- non punibilità, sanzioni amministrative tri-butarie, Contenzioso tributario [5](#), 6
- pendenti
  - contenzioso tributario, cause pendenti
    - commissione comunale per i tributi locali, Contenzioso tributario [2](#), 78
    - commissione tributaria centrale, Con-tenzioso tributario [2](#), 75
  - commissioni tributarie di primo e secondo grado, Contenzioso tributa-rio [2](#), 72
  - corte di appello, Contenzioso tributa-rio [2](#), 74
  - intendenza di finanza, Ministero delle finanze, Contenzioso tributario [2](#), 77
  - norme transitorie, Contenzioso tribu-tario [2](#), 79
  - termine per la riassunzione in sede di rinvio, Contenzioso tributario [2](#), 76
- diritto internazionale privato
  - abrogazione norme incompatibili, Diritto internazionale privato [1](#), 73
- disposizioni transitorie, Diritto interna-zionale privato [1](#), 74
- giudice conciliatore
  - abrogazioni, Giudice di pace [1](#), 47
  - cause pendenti, Giudice di pace [1](#), 43
  - entrata in vigore, efficacia singole di-sposizioni, Giudice di pace [1](#), 49
  - soppressioni uffici giudice conciliato-re, Giudice di pace [1](#), 44
- giudice unico, cause
  - pendenti innanzi al pretore, Ordina-mento giudiziario [7](#), 132
    - appello, Ordinamento giudiziario [7](#), 133<sup>3</sup>, 134
    - decadenze, preclusioni, Ordina-mento giudiziario [7](#), 136
    - disposizioni applicabili, Ordina-mento giudiziario [7](#), 133<sup>1</sup>
    - rimessione in istruttoria, Ordina-mento giudiziario [7](#), 133<sup>2</sup>
  - pendenti innanzi al tribunale, Ordina-mento giudiziario [7](#), 135
    - decadenze, preclusioni, Ordina-mento giudiziario [7](#), 136
  - rapporti di lavoro, previdenza e assi-stenza, Ordinamento giudiziario [7](#), 134<sup>1</sup>
    - appello, Ordinamento giudiziario [7](#), 134<sup>2</sup>
- giudici onorari aggregati
  - assegnazione cause pendenti, Pro-cedura civile [3](#), 11
  - istituzione sezioni stralcio, Procedura civile [3](#), 11
  - norme applicabili, Procedura civile [3](#), 12

- tentativo di conciliazione, Procedura civile [3], 13
  - ufficio spoglio ricognizione procedimenti pendenti, Procedura civile [3], 10
  - provvedimenti urgenti per il processo civile
    - disciplina transitoria, Procedura civile [1], 90
    - entrata in vigore, efficacia singole disposizioni, Procedura civile [1], 92
    - organizzazione degli uffici nella fase transitoria, Procedura civile [1], 91
  - riconvenzionali, 36
  - scindibili, 332
- Cautelare, procedimento**, 669-*bis* ss.; v. Procedimento cautelare
- Cautele**
- giudice competente, Diritto internazionale privato [2], 12; [3], 31
  - immissione temporanea nel possesso, 725<sup>3</sup>
- Cauzione**
- certificato di prestata, att. 155
  - commissionario, 532<sup>2</sup>
  - decreto ingiuntivo, esecuzione provvisoria
    - concessa dal giudice istruttore, 648<sup>2</sup>
    - grave pregiudizio nel ritardo, 642<sup>2</sup>
  - eredi, legatari, 750
  - esecuzione esattoriale, Esecuzione esattoriale [1], 79
  - espropriazione immobiliare, offerta di acquisto
    - vendita con incanto, 580
    - provvedimento che dispone la vendita, 576 n. 5)
    - vendita senza incanto, 571<sup>2</sup>
  - forma, att. 86
  - imposizione di, 119
  - istanza per la, att. 85
  - perdita della, Spese di giustizia [1], 202
  - precetto, esecuzione immediata, 482
  - procedimento cautelare
    - accoglimento, conferma o modifica provvedimento, 669-*undecies*
    - inefficacia provvedimento, 669-*novies* <sup>3</sup>
  - sospensione esecuzione, 669-*terdecies*<sup>5</sup>
  - sentenza di appello
    - sospensione dell'esecuzione, 373<sup>1</sup>
  - sfratto
    - mancata comparizione o opposizione dell'intimato, 663<sup>3</sup>
    - opposizione dopo la convalida, 668<sup>4</sup>
    - rilascio con riserva delle eccezioni, 665<sup>2</sup>
  - titolo esecutivo, 478
- Censi**
- espropriazione presso terzi di, 553
- Censura**
- avvocati, Avvocati [2], 40, n. 2)
  - componenti commissioni tributarie, Contenzioso tributario [1], 15<sup>2</sup>, lett. b)
  - magistrati, Ordinamento giudiziario [2], 19 n. 2)
    - condizioni, Ordinamento giudiziario [2], 21
- Centri/o**
- rieducazione per minorenni, Tribunale minorenni [1], 1
  - servizi, ricorso avverso atti del, Contenzioso tributario [2], 12 (9); 20<sup>3</sup>
- Certificato**
- compiuta pratica, Avvocati [3], 10
    - diniego rilascio, reclamo, Avvocati [6], 3 lett. b)
  - diritto di, Spese di giustizia [1], 40
    - norme transitorie, 273, 274
    - notificazioni a richiesta d'ufficio, Spese di giustizia [1], 285
    - processo amministrativo, contabile, tributario, Spese di giustizia [1], 250
  - passaggio in giudicato sentenza, att. 124
  - prestata cauzione, att. 155
- Certificazione**
- sottoscrizione della parte, 83<sup>3</sup>
- Cessazione**
- efficacia
    - pignoramento, 497
    - precetto, 481
  - materia del contendere

- contenzioso tributario, Contenzioso tributario [2](#), 46
- tribunale amministrativo regionale, Giustizia amministrativa [4](#), 23<sup>7</sup>
- vendita forzata, 504

### Cessione

- azienda, sanzioni amministrative tributarie, Contenzioso tributario [3](#), 14
- beni ai creditori (concordato con), Fallimento [1](#), 160<sup>2</sup>;
  - nomina liquidatori, Fallimento [1](#), 182
  - risoluzione, Fallimento [1](#), 186<sup>2</sup>
- crediti INPS, Contributi previdenziali [1](#), 13
- volontaria (nella espropriazione per p.u.), Espropriazione [1](#), 45

### Chiamata in causa, v. Intervento

### Chiavi

- consegna, nella esecuzione per rilascio, 608<sup>2</sup>
- custodia, 756
  - consegna al notaio, 770 n. 1)

### Chiesa cattolica, Cost. 7

### Chiusura

- assunzione (dei mezzi di prova), 209
- fallimento, Fallimento [1](#), 118 ss.

### Circolazione

- libertà, Cost. 16
- stradale, valutazione violazioni, Sanzioni amministrative [1](#), 30
- veicoli, natanti, risarcimento danni, competenza, 7<sup>2</sup>

### Citazione

- abbreviazione termini, 163-*bis*; att. 70
- amministrazione dello Stato (notifica), Avvocatura dello Stato [1](#), 11
- anticipazione udienza comparizione, 163-*bis*<sup>3</sup>
- appello, forma dell', 342
- autori giuridici, nella sentenza, att. 118<sup>3</sup>
- contenuto, 163
- controversie in materia di diritto societario, Società [1](#), 2

- decreto ingiuntivo, opposizione a, 645<sup>1</sup>
- deposito della (in occasione della costituzione), 165
- licenza
  - finita locazione, 657
  - morosità, 658
- notificazione, 163<sup>4</sup>
- nullità, 164
- opposizione, domanda di, 405
- revocazione, domanda di, 398
- riassunzione della causa (giudizio di rinvio), 392<sup>2</sup>
- sottoscrizione, 125, 163<sup>4</sup>
- termini per comparire, 163-*bis*
  - abbreviazione, att. 70
  - computo, att. 70-*bis*
  - giudice di pace, 318<sup>2</sup>

### Cittadinanza

- pluralità, Diritto internazionale privato [1](#), 19
- privazione, Cost. 22

### Cittadini eletti dal Parlamento, Corte costituzionale [2](#), 11

### Classamento terreni

- controversie concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione e la ripartizione dell'estimo tra i compossessori
  - assistenza tecnica, Contenzioso tributario [2](#), 12<sup>2</sup>
  - atti relativi alle operazioni catastali, Contenzioso tributario [2](#), 19 lett. *f*)
  - competenza, Contenzioso tributario [2](#), 2<sup>3</sup>

### Clausola compromissoria, 808, v. Arbitrato

### Coadiutore

- autorizzazione al curatore perché, sia coadiuvato da terzi, Fallimento [1](#), 32<sup>2</sup>
- reati del, Fallimento [1](#), 231

### Coeredi

- cause tra, foro delle, 22 n. 1)

### Collaborazione

- rapporti di, controversie relative a, 409 n. 3)

**Collazione**

- copie atti pubblici, 746

**Collegiale medica**

- controversie in materia di previdenza e assistenza, att. 147

**Collegio/o**

- composizione dei, att. 114
- conciliazione, 409 (10)
- condanna generica, 278
- connessione cause, 281-*novies*
- contenzioso tributario
  - formazione dei, Contenzioso tributario [1], 6
  - obbligo udienza una volta alla settimana, Contenzioso tributario [1], 6<sup>2</sup>
  - ottemperanza, giudizio di, Contenzioso tributario [2], 70
  - provvedimenti presidenziali, reclamo contro, Contenzioso tributario [2], 28
  - separazione ricorsi, Contenzioso tributario [2], 29<sup>3</sup>
- controllo del collegio sulle ordinanze, 178
  - ordinanza di estinzione, 308
- decisione del, 275
- deliberazione, 276
  - dissenso, unanimità, 131<sup>3</sup>
- discussione innanzi al, 275
- incarico collegiale all'ausiliare, compenso, Spese di giustizia [1], 53
- norme sulla competenza del, inosservanza, 50-*quater*
- ordinanza (contenuto, disciplina), 280
- pronuncia sul merito, 277
- provvedimenti del, forma, 279
- provvisoria, 278
- rimessione della causa
  - al giudice monocratico, 281-*septies*
  - dal giudice monocratico, 281-*octies*
- rinnovazione prove, 281
- tribunale (composizione collegiale), 50-*bis* ss.

**Collusione**

- opposizione di terzo, 404<sup>2</sup>
- revocazione, sentenza effetto di, 397, n. 2)

**Colonia**

- rapporti di, controversie, 409 n. 2)

**Colpa**

- grave
  - cancelliere, 60 n. 2)
  - consulente tecnico, 64<sup>2</sup>
  - magistrati, Ordinamento giudiziario [3], 2
  - soccombente, 96
- sanzioni amministrative tributarie, Contenzioso tributario [5], 5

**Coltivatore diretto**

- rapporti di affitto a, controversie, 409 n. 2)

**Coltivazione del fondo**

- cose destinate alla, pignoramento, 515

**Combustibili, impignorabilità, 514 n. 3)****Comitato**

- albo consulenti tecnici, att. 14
- capacità processuale, 75<sup>4</sup>
- creditori
  - funzioni, Fallimento [1], 41
  - nomina, Fallimento [1], 40
  - procedimento sommario, Fallimento [1], 156
- foro generale del, 19<sup>2</sup>
- liquidazione (concordato con cessione dei beni), Fallimento [1], 182
- notificazione a, 145<sup>2</sup>
- sorveglianza (amministrazione straordinaria), Fallimento [6], 45
  - compenso, Fallimento [6], 47
  - funzioni, Fallimento [6], 46
  - nomina, Fallimento [6], 45
  - parere sulla relazione del commissario, Fallimento [6], 61<sup>4</sup>

**Commercialisti (facoltà di astensione), 249 (1)****Commestibili, 514 n. 3)****Commissario**

- accusa, Corte costituzionale [2], 13
- *ad acta*, equiparazione agli ausiliari, Spese di giustizia [1], 57

- giudiziale, Fallimento [1], 163, 165, 171 ss., 188 ss.
- dichiarazione stato insolvenza, Fallimento [6], 8; v. Stato insolvenza, dichiarazione
  - reati del, Fallimento [6], 96
- governo, Cost. 124
- giudizio di ottemperanza, Contenzioso tributario [2], 70<sup>7, 8</sup>
- liquidatore, Fallimento [1], 198 ss., 237, 240
- straordinario, v. Commissario straordinario (amministrazione straordinaria)

### Commissario straordinario (amministrazione straordinaria)

- atti, controllo preventivo sugli, Fallimento [6], 42
- attribuzioni, intrasmissibilità, Fallimento [6], 41
- compenso, Fallimento [6], 47
- esperti, Fallimento [6], 37<sup>2</sup>
- nomina, Fallimento [6], 38
- poteri, Fallimento [6], 40
- programma, presentazione del, Fallimento [6], 54
- reati del, Fallimento [6], 96
- rendiconto, Fallimento [6], 44, 72, 75
- revoca del, Fallimento [6], 43
- scelta, criteri, Fallimento [6], 39
- vigilanza, Fallimento [6], 37

### Commissionario

- vendita a mezzo di, 532
  - compenso, 533<sup>3</sup>
  - cose deteriorabili, 758<sup>2</sup>
  - obblighi del, 533
  - processo verbale di consegna al, att. 167
  - reclamo, att. 168

### Commissione/i

- comunale per i tributi locali, Contenzioso tributario [2], 78
- conciliazione, dipendenti pubblici, 409 (10)
- contratto di, Fallimento [1], 78
- determinazione valore agricolo (in caso di espropriazione per p.u.), Espropriazione [1], 41

- Tribunale amministrativo regionale, Giustizia amministrativa [2], 28, 29
- tributarie, Spese di giustizia [1], 138 ss; Commissione tributaria

### Commissione tributaria

- alta sorveglianza, Contenzioso tributario [1], 29
- centrale
  - controversie pendenti, Contenzioso tributario [2], 75
  - riduzione delle sezioni, nuova sede, Contenzioso tributario [5], 1
- collegi giudicanti, Contenzioso tributario [1], 6
- competenza, Contenzioso tributario [2], 2; v. Processo tributario
- componenti
  - commissioni provinciali, Contenzioso tributario [1], 4
  - commissioni regionali, Contenzioso tributario [1], 5
  - decadenza incarico, Contenzioso tributario [1], 12
  - giuramento, Contenzioso tributario [1], 10
  - incarico, durata, Contenzioso tributario [1], 11
  - incompatibilità, Contenzioso tributario [1], 8
  - nomina
    - componenti della commissione tributaria centrale, dopo la sua cessazione, Contenzioso tributario [1], 44
    - primi componenti, Contenzioso tributario [1], 43
    - procedimento di, Contenzioso tributario [1], 9
  - procedimento disciplinare, Contenzioso tributario [1], 16
  - requisiti generali, Contenzioso tributario [1], 7
  - responsabilità, Contenzioso tributario [1], 14
  - sanzioni disciplinari, Contenzioso tributario [1], 15
  - trattamento economico, Contenzioso tributario [1], 13
  - vigilanza, Contenzioso tributario [1], 15
- composizione, Contenzioso tributario [1], 2
- consiglio di presidenza
  - attribuzioni, Contenzioso tributario [1], 24



- autonomia contabile, Contenzioso tributario [I](#), 29-*bis*
  - composizione, Contenzioso tributario [I](#), 17
  - convocazione, Contenzioso tributario [I](#), 25
  - deliberazioni, Contenzioso tributario [I](#), 26
  - durata in carica, Contenzioso tributario [I](#), 18
  - elezione, Contenzioso tributario [I](#), 17, 21 ss.
  - ineleggibilità, Contenzioso tributario [I](#), 20
  - presidente, Contenzioso tributario [I](#), 19
  - prima costituzione, Contenzioso tributario [I](#), 45
  - procedimento disciplinare, Contenzioso tributario [I](#), 16
  - proclamazione eletti, Contenzioso tributario [I](#), 23
  - reclami (sulle elezioni), Contenzioso tributario [I](#), 23
  - scioglimento, Contenzioso tributario [I](#), 28
  - trattamento, Contenzioso tributario [I](#), 27
  - ufficio di segreteria, Contenzioso tributario [I](#), 30
  - votazioni (elezioni del), Contenzioso tributario [I](#), 22
  - corsi di aggiornamento, Contenzioso tributario [I](#), 41
  - entrata in vigore, Contenzioso tributario [I](#), 51
  - insediamento, Contenzioso tributario [I](#), 42
  - norme abrogate, Contenzioso tributario [I](#), 49
  - presidente
    - commissione, impedimento del, Contenzioso tributario [I](#), 2
    - consiglio di presidenza, Contenzioso tributario [I](#), 19
    - sezione, Contenzioso tributario [I](#), 3
  - procedimento innanzi alla, Contenzioso tributario [I](#), 1 ss.; v. Processo tributario
  - provinciale, Contenzioso tributario [I](#), 1
  - regionale, Contenzioso tributario [I](#), 1
    - sezioni staccate, Contenzioso tributario [I](#), 1-*bis*
  - regolamenti, Contenzioso tributario [I](#), 50
  - ricorso alla, v. Processo tributario
  - servizi amministrativi
    - attività di indirizzo, Contenzioso tributario [I](#), 37
    - automatizzato (per la gestione delle attività degli uffici di segreteria), Contenzioso tributario [I](#), 36
    - direzione centrale per gli affari giuridici, Contenzioso tributario [I](#), 37
    - rilevazione, esame, motivi di accoglimento, Contenzioso tributario [I](#), 38
    - rilevazioni statistiche, Contenzioso tributario [I](#), 39
    - ufficio del massimario, Contenzioso tributario [I](#), 40
  - sezione, Contenzioso tributario [I](#), 2, 3
    - formazione, Contenzioso tributario [I](#), 6
    - staccata (commissione regionale) Contenzioso tributario [I](#), 1-*bis*
  - uffici di segreteria
    - amministrazione personale, Contenzioso tributario [I](#), 34
    - attribuzioni personale, Contenzioso tributario [I](#), 35
    - automatizzazione attività (servizio per), Contenzioso tributario [I](#), 36
    - commissioni tributarie, Contenzioso tributario [I](#), 31
      - sopresse, Contenzioso tributario [I](#), 46
    - consiglio di presidenza, Contenzioso tributario [I](#), 30
    - inquadramento personale, Contenzioso tributario [I](#), 48
    - personale addetto, Contenzioso tributario [I](#), 32
    - rinuncia alla assegnazione, Contenzioso tributario [I](#), 47
    - trattamento economico (personale), Contenzioso tributario [I](#), 33
  - ufficio del massimario, Contenzioso tributario [I](#), 40
- Commorienza**, Diritto internazionale privato [I](#), 21
- Comodato**
- competenza (controversie relative al), 8
  - controversie relative al, norme applicabili, 447-*bis*
- Comparazione**
- scritture di, 216<sup>1</sup>

- deposito, 217
- presso depositari, 218; att. 98
- redazione, 219

### Comparizione parti

- controversie individuali di lavoro, 420
- convalida di sfratto
  - intimato (mancata, dell'), 663
  - locatore (mancata, del), 662
- espropriazione forzata, 485
- mancata (prima udienza), 181
- morte presunta (procedimento per la dichiarazione di), 728
- opposizione
  - atti esecutivi, 618
  - esecuzione, 615<sup>2</sup>
  - terzi, 619<sup>2</sup>
- personale
  - interdizione, inabilitazione (procedimento per), 714
    - impedimento a comparire, 715
  - interrogatorio non formale, 117
  - prima udienza di trattazione, 183
  - separazione coniugi
    - fissazione udienza di, 706<sup>2</sup>
    - udienza presidenziale, 707
  - tentativo di conciliazione, 183, 185
- termine di, 163-*bis*
  - abbreviazione, att. 70
  - avvocati (procedimento disciplinare a carico di), Avvocati <sup>3</sup>, 45
  - computo, att. 70-*bis*
  - giudice di pace, 318<sup>2</sup>
  - inferiore a quello di legge, 164

### Comparsa

- comunicazione, 170<sup>3</sup>
- conclusionale, 190
  - appello, 352
- contenuto, sottoscrizione, 125
- produzione, att. 111
- risposta, 167
  - chiamato, 271
  - controversie in materia di diritto societario, Società <sup>1</sup>, 4
  - interveniente, 267

### Compartecipazione agraria

- rapporti di, controversie, 409 n. 2)

### Compensazione

- eccezione di, 35
- spese, 92
  - processo in cui sia parte una Amministrazione Pubblica, Spese di giustizia <sup>1</sup>, 159

### Compenso

- ausiliari del giudice
  - liquidazione del, att. 52
  - provvedimenti, contenuto e efficacia, att. 53
- consulente tecnico, Consulenti tecnici <sup>1</sup>, 4; <sup>2</sup>, 1 ss.; Consulente tecnico
- curatore fallimentare, Fallimento <sup>1</sup>, 39
- custode (cose pignorate), 522

### Competenza

- accertamenti incidentali, 34
- apposizione sigilli, 752
- arbitri (procedimento arbitrale)
  - connessione, 819-*bis*
  - eccezione di incompetenza, 817
  - questioni incidentali, 819
  - ricusazione degli, 815<sup>2</sup>
  - spese, onorari, liquidazione, 814<sup>2</sup>
- autorizzazione alla vendita di beni ereditari, 747
- cause
  - accessorie, 31
  - garanzia, 32
  - riconvenzionali, 36
- cautelare
  - anteriore alla causa, 669-*ter*
  - clausola compromissoria, compromesso, 669-*quinquies*
  - giudizio arbitrale, 669-*quinquies*
  - in corso di causa, 669-*quater*
    - giudice di pace, 669-*quater*<sup>3</sup>
    - giudice straniero, 669-*quater*<sup>5</sup>
    - giudizio sospeso, interrotto, 669-*quater*<sup>2</sup>
    - pendenza termini impugnazione, 669-*quater*<sup>4</sup>

- processo penale, 669-*quater*<sup>6</sup>
- reclamo, 669-*terdecies*
- revoca, modifica, 669-*decies*
- commissioni tributarie
  - incompetenza, Contenzioso tributario [2], 5
  - materia, Contenzioso tributario [2], 2
  - territorio, Contenzioso tributario [2], 4
- compensazione, eccezione di, 35
- connessione, 40
  - giudizio innanzi agli arbitri, 819-*bis*
- continenza, 39
- controversie individuali di lavoro, 413
  - impugnazione, 433
- convalida sfratto, 661
- cumulo soggettivo, 33
- espropriazione per p.u., Espropriazione [1], 6, 7
- Famiglia
  - disposizioni comuni
    - adizione autorità giurisdizionale, Diritto internazionale privato [5], 16
    - connessione, Diritto internazionale privato [5], 19
    - litispendenza, Diritto internazionale privato [5], 19
    - procedibilità, esame, Diritto internazionale privato [5], 18
    - provvedimenti provvisori e cautelari, Diritto internazionale privato [5], 20
    - verifica della, Diritto internazionale privato [5], 16
  - responsabilità genitoriale
    - generale, Diritto internazionale privato [5], 8
    - presenza del minore, Diritto internazionale privato [5], 13
    - proroga della, Diritto internazionale privato [5], 12
    - *residua*, Diritto internazionale privato [5], 14
    - ritorno del minore, Diritto internazionale privato [5], 11
    - sottrazione minori, Diritto internazionale privato [5], 10
    - trasferimento ad autorità più adatta a trattare il caso, Diritto internazionale privato [5], 15
    - ultrattività precedente residenza abituale minore, Diritto internazionale privato [5], 9
- riconoscimento, esecuzione decisioni materia matrimoniale
  - conversione separazione in divorzio, Diritto internazionale privato [5], 5
  - domanda riconvenzionale, Diritto internazionale privato [5], 4
  - esclusività, Diritto internazionale privato [5], 6
  - generale, Diritto internazionale privato [5], 3
  - *residua*, Diritto internazionale privato [5], 7
- giudice di pace, 7; Ordinamento giudiziario [9], 1 ss.
  - penale, Giudice di pace [1], 35 ss.
- giurisdizionale, Diritto internazionale privato [5], 6.
- incompetenza
  - controversia individuale di lavoro, 428
  - eccezione di, 38
    - giudizio innanzi agli arbitri, 817
    - per materia (del Consiglio di Stato), Giustizia amministrativa [3], 47
- inderogabilità convenzionale, 6
- istruzione preventiva, 693
- litispendenza, 39
- lodo arbitrale
  - correzione, 826
  - impugnazione per nullità, 828<sup>2</sup>
  - opposizione, revocazione, 831
  - straniero
    - opposizione, 840
    - riconoscimento, esecuzione, 839
- manutenzione nel possesso, 703
  - giudizio petitorio, 704
- materia
  - giudice di pace, 7
  - tribunale, 9
- modificazione della
  - accertamenti incidentali, 34
  - accessorie (cause), 31
  - compensazione (eccezione di), 35
  - cumulo soggettivo, 33
  - garanzia (cause) 32
  - riconvenzionali (cause), 36
- momento determinante, 5
- previdenza e assistenza obbligatorie (controversie in materia di), 444
- procedimento cautelare

- anteriore alla causa, 669-*ter*
- in caso di clausola compromissoria, 669-*quinquies*
- in corso di causa, 669-*quater*
- regolamento
  - conflitto di competenza, 45, 47
  - efficacia sentenza sulla competenza, 44
  - facoltativo, 43
  - inapplicabilità del regolamento, 46
  - necessario, 42
  - notificazione, 47
  - procedimento, 47
  - riassunzione della causa, 50
  - scritture difensive, documenti, 47
  - sentenza di regolamento, 49
  - sentenze in materia esecutiva, att. 187
  - sospensione del processo, 48
  - sottoscrizione, 47
  - termini, 47
- reintegrazione nel possesso, 703
  - giudizio petitorio, 704
- riconoscimento
  - lodi stranieri, 839
    - opposizione, 840
  - sentenze e provvedimenti stranieri, Diritto internazionale privato [I](#), 67
- ricusazione del giudice, 53
- territorio
  - accordo delle parti (foro stabilito per), 28
    - forma, effetti (dell'accordo), 29
  - affitto azienda, 21<sup>1</sup>
  - alberi, distanze degli, 21<sup>1</sup>
  - amministrazione patrimoniale (causa relativa a), 24
  - associazioni non riconosciute, 19
  - azioni possessorie, 21
  - cause ereditarie, 22
  - cause in cui siano parti magistrati, 30-*bis*
  - comitato, 19<sup>2</sup>
  - comodato, 21<sup>1</sup>
  - condomini (causa tra), 23
  - controversie
    - in cui sia parte una P.A., Avvocatura dello Stato [I](#), 6 ss.
    - individuali di lavoro, 413
      - appello, 433
    - previdenza e assistenza obbligatorie, 444
  - denuncia nuova opera, danno temuto, 21<sup>2</sup>
  - dichiarazione giudiziale di paternità, giudizio di ammissibilità, 18 (1)
  - diritti
    - obbligazione (foro facoltativo), 20
      - reali su immobili, 21
    - divisione ereditaria, 22
    - domicilio eletto, 30
    - esecuzione forzata, 26
    - espropriazione forzata di crediti, 26
    - foro generale
      - associazioni non riconosciute, 19
      - persone fisiche, 18
      - persone giuridiche, 19
    - gestioni tutelari, patrimoniali, 24
    - immobile in più circoscrizioni giudiziarie, 21
    - inabilitazione, 712<sup>1</sup>
    - incompetenza, eccezione, 38<sup>2</sup>
    - inderogabilità della, 28
    - ingiunzione, ricorso per, 637
    - interdizione, 712<sup>1</sup>
    - licenza per finita locazione, 661
    - locazione, 21<sup>1</sup>
    - obblighi di fare, 26
    - opposizione
      - esecuzione, 27
      - ordinanza ingiunzione, Sanzioni amministrative [I](#), 22<sup>1</sup>
    - persone
      - fisiche (foro generale), 18
      - giuridiche, 19
    - pubblica amministrazione, foro della, 25; Avvocatura dello Stato [I](#), 6 ss.
    - rivalsa, contro magistrati, Ordinamento giudiziario [I](#), 8<sup>2</sup>
    - scioglimento società, condominio, 23
    - separazione coniugi, 706<sup>1</sup>
    - sfratto, 661
    - siepi, piantamento di, 21<sup>1</sup>
    - soci (causa tra), 23
    - società non aventi personalità giuridica, 19
    - successioni apertesi fuori dalla Repubblica, 22
    - tutela (causa relativa a gestione tutela-re), 24
  - Tribunale amministrativo regionale, competenza, Giustizia amministrativa [I](#), 2 ss.
  - Tribunale per i minorenni
    - amministrativa, Tribunale minorenni [I](#), 25 ss.

- cessazione delle misure, Tribunale minorenni [1], 29
  - condotta pregiudizievole, dei genitori, Tribunale minorenni [1], 26
  - famiglia, ambiente, rapporti con, Tribunale minorenni [1], 28
  - informazioni
    - alla pubblica sicurezza, Tribunale minorenni [1], 31
    - su ricoverati, Tribunale minorenni [1], 28
  - irregolari per condotta o per carattere, Tribunale minorenni [1], 25
  - libertà assistita, Tribunale minorenni [1], 27
  - modificazione, trasformazione delle misure, Tribunale minorenni [1], 29
  - pensionati giovanili, Tribunale minorenni [1], 30
  - procedimento penale, minori soggetti a, Tribunale minorenni [1], 26
  - prostituzione, Tribunale minorenni [1], 25-*bis*
  - reati sessuali, vittime di, Tribunale minorenni [1], 25-*bis*
  - civile, Tribunale minorenni [1], 32
  - territoriale, Tribunale minorenni [1], 3
  - valore
    - accertamenti incidentali, 34
    - alimenti (prestazioni), 13
    - beni
      - immobili, 15
      - mobili, 14
    - compensazione, eccezione di, 35
    - confini, regolamento di, 15<sup>2</sup>
    - consegna, rilascio di cose, 16
    - contestazione valore (da parte del convenuto), 14
    - determinazione, 10 ss.
    - distribuzione del ricavato (causa sorta in sede di), 17
    - divisione (giudizi di), 12
    - esecuzione forzata, 16, 17
    - espropriazione forzata di immobili, di mobili, di crediti, 16
    - garanzia, causa di, 32
    - giudice di pace, 7
    - indeterminabile, 9<sup>2</sup>, 15<sup>3</sup>
    - interessi, 10
    - opposizione all'esecuzione, 17
    - prestazioni alimentari, 13
    - pretore, 8
    - quote di obbligazione tra più parti, 11
    - rapporti obbligatori, 12
    - reddito dominicale, 15
    - regolamento di confini, 15<sup>2</sup>
    - rendita
      - catastale, 15
      - controversia relativa a, 13
    - riconvenzionali, 36
    - somme di danaro, 14
    - spese, danni, 10
    - uso, usufrutto, 15
- Componenti**
- commissioni tributarie
    - commissioni provinciali, Contenzioso tributario [1], 4
    - commissioni regionali, Contenzioso tributario [1], 5
    - decadenza incarico, Contenzioso tributario [1], 12
    - giuramento, Contenzioso tributario [1], 10
    - incarico, durata, Contenzioso tributario [1], 11
    - incompatibilità, Contenzioso tributario [1], 8
    - nomina
      - componenti della commissione tributaria centrale, dopo la sua cessazione, Contenzioso tributario [1], 44
      - primi componenti, Contenzioso tributario [1], 43
      - procedimento di, Contenzioso tributario [1], 9
    - procedimento disciplinare, Contenzioso tributario [1], 16
    - requisiti generali, Contenzioso tributario [1], 7
    - responsabilità, Contenzioso tributario [1], 14
    - sanzioni disciplinari, Contenzioso tributario [1], 15
    - trattamento economico, Contenzioso tributario [1], 13
    - vigilanza, Contenzioso tributario [1], 15
  - privati (tribunale per i minorenni), Tribunale minorenni [1], 6
    - obbligo di vestire la toga, Tribunale minorenni [2], 3

**Composizione tribunale, 50-bis ss.**

- collegiale, 50-bis
  - amministrazione straordinaria, Fallimento [6], 92
  - rimessione causa
    - al collegio, 281-octies
    - al giudice monocratico, 281-septies
- connessione cause, 281-novies
- inosservanza norme sulla, 50-quater
- monocratica, 50-ter
  - decisione, 281-quater ss.
  - poteri istruttori, 281-ter
  - procedimenti in materia di diritto societario, Società [1], 1<sup>3</sup>
  - procedimento, 281-bis
    - controversie in materia di diritto societario, Società [1], 17
- rapporti con collegio, 281-septies
  - rimessione causa
    - al collegio, 281-octies
    - al giudice monocratico, 281-septies
  - trattazione
    - orale (decisione a seguito di), 281-sexies
    - scritta (decisione a seguito di), 281-quinquies

**Compromesso, 806 ss.;** v. Arbitrato**Computo termini, 155**

- comparizione, att. 70-bis

**Comuni, Cost. 114, 118, 119, 128, 129, 130, 132, 133**

- rappresentanza in giudizio, Contenzioso tributario [2], 11

**Comunicazione/i**

- attestazione temporale, Processo telematico [1], 8
- biglietto cancelleria, 136
  - forma, att. 45
- commissioni tributarie, Contenzioso tributario [2], 16
  - luogo delle, Contenzioso tributario [2], 17
- controversie in materia di diritto societario, Società [1], 17
- contumace, atti al, 292
- costituzione in giudizio, successivamente alla, 170

- decreto di decadenza (aggiudicatario), att. 176
- documento informatico, Processo telematico [1], 6
- forma della, att. 45
- in genere, 136
- nel corso del procedimento, 170
- ordinanza, 134
  - fuori udienza, 176<sup>2</sup>
- prima udienza, nuova data della, 168-bis<sup>5</sup>
- pubblico ministero, atti al, 71
  - richiesta di comunicazione, att. 1
- sentenza, 133

**Comunione/i**

- scioglimento
  - attribuzione quote, approvazione, att. 195
  - domanda, pronuncia, su, 785; Ordinarmento giudiziario [1], 48
  - immobili, vendita, 788
  - litisconsorzio necessario, 784
  - mobili, vendita, 787
  - notaio (operazioni avanti a), 790, 791
  - operazioni di divisione, direzione, 786
  - progetto di divisione, contestazioni, 789, 791

**Comunità europee**

- avvocati, Avvocati [7], 1 ss.
- organismi delle (difesa dello Stato), Avvocatura dello Stato [1], 1 (2)

**Concessione**

- amministrativa (beni o servizi pubblici), Giustizia amministrativa [4], 5
- servizio riscossione tributi, Contenzioso tributario [2], 10

**Conciliazione**

- camera di, Consob [1], 2
- controversie individuali di lavoro
  - procedibilità domanda, 412-bis
  - processo verbale di, 411
  - pubblico impiego, 409 (10)
  - tentativo obbligatorio, 410
    - termine per l'espletamento, 410-bis
  - verbale
    - conciliazione, 411
    - mancata conciliazione, 412
- controversie previdenza e assistenza obbligatorie, att. 147

- giudiziale, Contenzioso tributario [2], 48
- in sede non contenziosa (giudice di pace), 322
  - istanza di, att. 68
  - mancata comparizione della parte, att. 69
- mancata, 200
- onorari avvocati (procedimento di liquidazione), Avvocati [5], 29
- opposizione decreto ingiuntivo, 652
- procedure di, Consob [1], 1
- processo verbale
  - innanzi al consulente, 199
  - innanzi al giudice istruttore, att. 88
  - procuratori non autorizzati, att. 88<sup>2,3</sup>
- spese del giudizio, 92<sup>3</sup>
- stragiudiziale, Consob [1], 4
- stragiudiziale, controversie in materia di diritto societario
  - esenzione fiscale, Società [1], 39
  - organismi di conciliazione, Società [1], 38
  - procedimento di conciliazione, Società [1], 40
  - spese, Società [1], 39
- tentativo
  - prima udienza di trattazione, 183<sup>1</sup>
  - rinnovazione del, 185
  - separazione personale dei coniugi, 708
    - consensuale, 711
  - uffici di, soppressione, Giudice di pace [1], 44; Ordinamento giudiziario [9], 3

### Conclusioni

- appello, 342
- citazione, 163 n. 4)
- comparsa di risposta, 167<sup>1</sup>
- modifica delle, 183<sup>4</sup>
- nuove, divieto, giudizio di rinvio, 394<sup>3</sup>
- precisazione delle, 189
  - appello (giudizio di), 352
- pubblico ministero, 72<sup>2</sup>
  - corte di cassazione
    - camera di consiglio, 375<sup>3</sup>
    - discussione, 379<sup>3</sup>

### Concordato

- amministrazione straordinaria, Fallimento [6], 78
  - particolare del socio, Fallimento [6], 79
- fallimentare, Fallimento [1], 124 ss.

- decreto
  - efficacia, Fallimento [1], 130
  - reclamo, Fallimento [1], 131
- annullamento, Fallimento [1], 138
- approvazione, Fallimento [1], 128
- effetti, Fallimento [1], 135
- esecuzione, Fallimento [1], 136
- nuova proposta di concordato, Fallimento [1], 141
- omologazione
  - appello avverso sentenza di, Fallimento [1], 131
  - giudizio di, Fallimento [1], 129
  - pubblico ministero, intervento del, Fallimento [1], 132
  - sentenza di, Fallimento [1], 130
  - spese per la, Fallimento [1], 134
- preventivo
  - transazione fiscale, Fallimento [1], 182-ter
- proposta di, Fallimento [1], 124
  - esame e comunicazione ai creditori, Fallimento [1], 125, 126
- rendiconto del curatore, Fallimento [1], 134
- riapertura fallimento
  - effetti, Fallimento [1], 140
  - nuova proposta di, Fallimento [1], 141
  - provvedimenti conseguenti, Fallimento [1], 139
- risoluzione del, Fallimento [1], 137
  - voto nel, Fallimento [1], 127
- liquidazione coatta amministrativa, Fallimento [1], 214, 215
- preventivo; Fallimento [1], 160 ss.
  - ammissione al
    - condizioni, Fallimento [1], 160
    - provvedimento di, Fallimento [1], 163
    - pubblicità, Fallimento [1], 166
  - annullamento, Fallimento [1], 186
  - commissario giudiziale, Fallimento [1], 165, 172
  - decreti giudice delegato, Fallimento [1], 164
  - deliberazione del, Fallimento [1], 174 ss.
    - adesioni alla proposta di, Fallimento [1], 178
    - adunanza dei creditori, Fallimento [1], 174
    - approvazione, maggioranza per la, Fallimento [1], 177
    - crediti contestati, ammissione provvisoria, Fallimento [1], 176

- discussione della proposta, Fallimento [1](#), 175
  - domanda di, Fallimento [1](#), 161
    - inammissibilità della, Fallimento [1](#), 162
  - effetti
    - concordato, per i creditori, Fallimento [1](#), 184
  - domanda di concordato
    - amministrazione beni, durante la procedura, Fallimento [1](#), 167
    - norme applicabili, Fallimento [1](#), 169
    - presentazione del ricorso, Fallimento [1](#), 168
  - esecuzione, Fallimento [1](#), 185
  - liquidatore, Fallimento [1](#), 182
  - omologazione, Fallimento [1](#), 179 ss.
    - approvazione, Fallimento [1](#), 180
    - cessione dei beni, provvedimenti, Fallimento [1](#), 182
    - mancata approvazione, Fallimento [1](#), 179
    - sentenza di, Fallimento [1](#), 181
      - appello, Fallimento [1](#), 183
  - provvedimenti immediati, Fallimento [1](#), 170 ss.
    - convocazione creditori, Fallimento [1](#), 171
    - dichiarazione di fallimento, nel corso della procedura, Fallimento [1](#), 173
    - operazioni, relazione del commissario, Fallimento [1](#), 172
    - scritture contabili, Fallimento [1](#), 170
    - risoluzione, Fallimento [1](#), 186
- Concorso**
- borse di studio, Cost. 34
  - impieghi, Cost. 97
  - magistrati, Cost. 106
  - persone
    - sanzioni amministrative tributarie, Contenzioso tributario [4](#), 9
    - violazioni amministrative, Sanzioni amministrative [1](#), 15
  - violazioni
    - amministrative, Sanzioni amministrative [1](#), 8
    - sanzioni amministrative tributarie, Contenzioso tributario [4](#), 12
- Condanna**
- aggiudicatario inadempiente, att. 177
  - generica, 278
  - ordinanza di, 179
  - spese giudizio, 91 ss.; Spese del giudizio
    - commissioni tributarie, Contenzioso tributario [2](#), 15
    - Consiglio di Stato, Giustizia amministrativa [2](#), 68
  - ufficio tributario al rimborso, Contenzioso tributario [2](#), 69
- Condizione/i**
- diritto dipendente da, ingiunzione, 633<sup>2</sup>
  - separazione consensuale, 711
- Condominio/o**
- cause tra, foro per le, 23
  - servizi (controversie sulla misura e modalità d'uso), competenza, 7
- Confessione giudiziale**, 228
- spontanea, 229
- Confini**
- regolamento di, cause per, valore delle, 15<sup>2</sup>
- Confisca**
- amministrativa, Sanzioni amministrative [1](#), 13, 18
  - cauzione, 587
- Conflitto**
- attribuzioni, Cost. 134; Corte costituzionale [3](#), 37 ss.
    - negativi di, 362 n. 2)
    - province della Regione Trentino Alto Adige, Corte costituzionale [3](#), 42
    - tra poteri dello Stato, Corte costituzionale [3](#), 37, 38
    - tra Stato e Regioni e fra Regioni, Corte costituzionale [3](#), 39 ss.
  - competenza, 45
  - giurisdizione, 362 n. 1)
  - interessi, 78
- Confronto**
- testimoni, 254
- Coniugi**
- atti tra, Fallimento, [1](#), 69
  - divorzio, giudice competente, Diritto internazionale privato [4](#); Famiglia (riconoscimento, esecuzione decisioni materia matrimoniale e potestà genitori)



- rapporti patrimoniali, 735 ss.
  - amministrazione patrimonio familiare, 735
  - legge applicabile, Diritto internazionale privato [1], 30
  - procedimento, 736
- rapporti personali
  - legge applicabile, Diritto internazionale privato [1], 29
- separazione personale, 706 ss.
  - comparizione delle parti, 707
  - consensuale, 711
  - domanda, forma, 706
  - giudice competente, Diritto internazionale privato [4]; Famiglia (riconoscimento, esecuzione decisioni materia matrimoniale e potestà genitori)
  - giurisdizione in materia di, Diritto internazionale privato [1], 32
  - legge applicabile, Diritto internazionale privato [1], 31
  - modifica provvedimenti, 710
  - provvedimenti del presidente, 708
  - tentativo di conciliazione, 708
  - udienza, fissazione (notificazione del provvedimento), 709

### Connessione

- cause
  - accertamenti incidentali, 34
  - accessorie, 31
  - riconvenzionali, 36
  - cumulo soggettivo, 33
  - garanzia, 32
  - giudice di pace, 40<sup>6, 7</sup>
  - soggette a diversi riti, 40<sup>3ss.</sup>
  - tribunale in composizione collegiale e monocratica, 281-*novies*
- compensazione, eccezione di, 35
- eccezione di, 40
- giudici Ce, Diritto internazionale privato [3], 28; [4], 19
- litisconsorzio facoltativo, 103

### Consegna o rilascio (esecuzione per), 605 ss.

- consegna, modo, 606
- cose pignorate, 607
- mobili estranei all'esecuzione, 609
- precetto, 605
- provvedimenti temporanei, 610; att. 183

- rilascio, modo, 608
- spese, 611

### Consiglio

- di presidenza della giustizia tributaria
  - attribuzioni, Contenzioso tributario [1], 24
  - composizione, Contenzioso tributario [1], 17
  - convocazione, Contenzioso tributario [1], 25
  - deliberazioni, Contenzioso tributario [1], 26
  - durata in carica, Contenzioso tributario [1], 18
  - elezione, Contenzioso tributario [1], 17, 21 ss.
  - ineleggibilità, Contenzioso tributario [1], 20
  - presidente, Contenzioso tributario [1], 19
  - prima costituzione, Contenzioso tributario [1], 45
  - procedimento disciplinare, Contenzioso tributario [1], 16
  - proclamazione eletti, Contenzioso tributario [1], 23
  - reclami (sulle elezioni), Contenzioso tributario [1], 23
  - scioglimento, Contenzioso tributario [1], 28
  - trattamento, Contenzioso tributario [1], 27
  - ufficio di segreteria, Contenzioso tributario [1], 30
  - votazioni (elezioni del), Contenzioso tributario [1], 22
- di Stato, Cost. 100, 103, 111, 113; Giustizia amministrativa [2], 1 ss.; [3], 26 ss.; Consiglio di Stato
- direttivo della Corte di cassazione, Ordinamento giudiziario [1], 1 ss.; [14], 1 ss.
- giudiziario
  - costituzione, Ordinamento giudiziario [2], 6
  - integrazione del, Giudice di pace [3], 2; 16 ss.
  - parere, Ordinamento giudiziario [2], 4
  - proposta, nomina giudici onorari aggregati, Procedura civile [3], 3
- giustizia amministrativa per la regione siciliana, Giustizia amministrativa [4], 40
- nazionale economia e lavoro, Cost. 99
- nazionale forense, Avvocati [2], 52 ss.; [6], 3
  - adunanze, Avvocati [3], 42
  - attribuzioni, Avvocati [2], 54
  - avvocati comunità europee, Avvocati [7], 12

- comunicazioni, Avvocati [3], 46
  - conflitti di competenza tra consigli degli ordini, Avvocati [6], 3
  - costituzione, Avvocati [2], 52
  - decisioni, Avvocati [2], 56
  - deliberazioni
    - sottoscrizione, Avvocati [3], 44
    - validità, condizioni, Avvocati [3], 43
  - gettone di presenza, Avvocati [3], 79
  - uffici di segreteria
    - direzione, Avvocati [6], 8
    - registri, Avvocati [3], 77
  - presidenza dei tribunali amministrativi regionali, Giustizia amministrativa [5], 12 ss.
  - ordine degli avvocati
    - adunanze, Avvocati [3], 42
    - avvocati comunità europee, Avvocati [7], 12, 14
    - comunicazioni, Avvocati [3], 46
    - deliberazioni, sottoscrizione, Avvocati [3], 44
    - disciplina avvocati, Avvocati [2], 38 ss.
    - funzioni, Avvocati [2], 14
    - parere (nomina giudici onorari aggregati), Procedura civile [3], 3
    - pratica professionale, Avvocati [8], 4
  - regionale, Cost. 121
  - Stato, v. Consiglio di Stato
  - superiore della magistratura, Cost. 104 ss., 110
    - nomina giudici onorari aggregati, Procedura civile [3], 3
    - sezione disciplinare, Ordinamento giudiziario [2], 22 (2)
    - sezione disciplinare, deliberazioni, Ordinamento giudiziario [2], 22 (2)
- Consiglio di Stato**, Cost. 100, 103, 111, 113; Giustizia amministrativa [2], 1 ss.; [3], 26 ss.
- abbreviazione, proroga dei termini, decreto di, Giustizia amministrativa [2], 20
  - adunanza plenaria, Giustizia amministrativa [2], 70 ss.; [3], 45
  - alternatività ricorso straordinario, Giustizia amministrativa [3], 34
  - annullamento della sentenza del TAR
    - con rinvio, Giustizia amministrativa [4], 35
    - senza rinvio, Giustizia amministrativa [4], 34
  - appello sentenze del TAR, Giustizia amministrativa [4], 28, 29, 34, 40
  - atti
    - amministrativi, notifica, Giustizia amministrativa [2], 3
    - definitivi, Giustizia amministrativa [3], 34
    - politici, Giustizia amministrativa [3], 31
  - attribuzioni giurisdizionali, Giustizia amministrativa [3], 26 ss.
    - di legittimità, Giustizia amministrativa [3], 26
    - di merito, Giustizia amministrativa [3], 27
    - diritti patrimoniali consequenziali, Giustizia amministrativa [3], 30
    - esclusiva, Giustizia amministrativa [3], 29, 30
    - questioni pregiudiziali, incidentali, Giustizia amministrativa [3], 28
  - camera di consiglio, affari da decidersi in, Giustizia amministrativa [2], 69
  - carta da bollo, deposito, Giustizia amministrativa [2], 24, 25
  - comunicazione atti, Giustizi amministrativa [2], 23
  - decisione, Giustizia amministrativa [2], 61 ss.; [3], 43, 45
    - camera di consiglio, Giustizia amministrativa [2], 63, 69
    - condanna alle spese, Giustizia amministrativa [2], 68
    - contenuto, Giustizia amministrativa [2], 65
    - correzione errori materiali, Giustizia amministrativa [2], 93
    - differimento, Giustizia amministrativa [2], 61
    - esecuzione, Giustizia amministrativa [2], 88 ss.
    - immodificabilità, Giustizia amministrativa [2], 66
    - notificazione, Giustizia amministrativa [2], 87
    - partecipazione alla, Giustizia amministrativa [2], 62
    - pubblicazione, Giustizia amministrativa [2], 67
    - revocazione, Giustizia amministrativa [2], 81 ss.; [3], 46
      - avverso decisione pronunciata in sede di revocazione, esclusione, Giustizia amministrativa [2], 86

- condizioni, Giustizia amministrativa [2](#), 81
- deposito domanda, Giustizia amministrativa [2](#), 83
- deposito soccombenza, Giustizia amministrativa [2](#), 84, 85
- domanda di, contenuto, termini, Giustizia amministrativa [2](#), 82
- ricorso per cassazione, contro le, Giustizia amministrativa [3](#), 48
- sottoscrizione, Giustizia amministrativa [2](#), 66
- determinazione giorni dell'udienza, Giustizia amministrativa [2](#), 53
  - avviso alle parti, Giustizia amministrativa [2](#), 54
- documenti
  - falsità, Giustizia amministrativa [2](#), 41 ss.
  - produzione, Giustizia amministrativa [2](#), 22; [3](#), 37
- domanda
  - fissazione d'udienza, Giustizia amministrativa [2](#), 51; [3](#), 40
  - dopo l'esperimento di mezzi istruttori, Giustizia amministrativa [2](#), 35
  - riunione ricorsi, Giustizia amministrativa [2](#), 52
  - sospensione esecuzione atto amministrativo, Giustizia amministrativa [2](#), 36; [3](#), 39
- imposta di bollo, Giustizia amministrativa [3](#), 42
- incompetenza per materia, Giustizia amministrativa [3](#), 47
- intervento, Giustizia amministrativa [2](#), 37 ss.
  - memorie, documenti, Giustizia amministrativa [2](#), 39
  - notificazione domanda, Giustizia amministrativa [2](#), 38
  - stato, Giustizia amministrativa [2](#), 40
- istruzione, Giustizia amministrativa [2](#), 26 ss.; [3](#), 44
  - esecuzione ordinanze istruttorie, Giustizia amministrativa [2](#), 28 ss.
  - ordine di produzione, di esibizione di documenti, Giustizia amministrativa [2](#), 26; [3](#), 44
  - perizie, Giustizia amministrativa [2](#), 27, 31
  - poteri del Consiglio di Stato, Giustizia amministrativa [2](#), 26
  - spese, per i mezzi istruttori, Giustizia amministrativa [2](#), 34
  - surrogazione consigliere delegato, Giustizia amministrativa [2](#), 33
  - testimoni, assunzione, Giustizia amministrativa [2](#), 27
- memorie, presentazione, Giustizia amministrativa [2](#), 22
- morte della parte, Giustizia amministrativa [2](#), 92
- notificazione atti amministrativi, Giustizia amministrativa [2](#), 3, 4
- ottemperanza (giudizio di), Giustizia amministrativa [2](#), 90, 91; [3](#), 27
- patrocinio a spese dello Stato, Patrocinio a spese dello Stato [1](#), 74 ss.
- querela di falso, Giustizia amministrativa [2](#), 41 ss.; [3](#), 28
- regolamento di procedura, Giustizia amministrativa [2](#), 1 ss.
- ricorso
  - avvocato, ammesso al patrocinio in Corte di cassazione, Giustizia amministrativa [3](#), 35
  - contenuto, Giustizia amministrativa [2](#), 6
  - deposito, Giustizia amministrativa [2](#), 18; [3](#), 37
  - atto impugnato, Giustizia amministrativa [2](#), 19
  - incidentale, Giustizia amministrativa [3](#), 37
  - notificazione, Giustizia amministrativa [2](#), 7 ss.; [3](#), 36, 37
  - avvenuto deposito, Giustizia amministrativa [2](#), 21
  - destinatari, Giustizia amministrativa [2](#), 7
  - destinatario di residenza, domicilio o dimora sconosciuti, Giustizia amministrativa [2](#), 10
  - enti morali, Giustizia amministrativa [2](#), 13
  - esecuzione, forme, Giustizia amministrativa [2](#), 8
    - estero, Giustizia amministrativa [2](#), 11
  - impossibilità, rifiuto di ricevere l'atto, Giustizia amministrativa [2](#), 9
  - incapaci, Giustizia amministrativa [2](#), 13
  - integrazione notificazione altri soggetti, Giustizia amministrativa [2](#), 15, 16
  - militari, Giustizia amministrativa [2](#), 12
  - pubblici proclami, Giustizia amministrativa [2](#), 14

- nullità, Giustizia amministrativa [2], 17
- perenzione, Giustizia amministrativa [2], 45
- rinuncia, Giustizia amministrativa [2], 46
- sottoscrizione, Giustizia amministrativa [3], 35
- termine, proposizione, Giustizia amministrativa [3], 36
- ricusazione, Giustizia amministrativa [2], 47 ss.
  - comunicazione della domanda al funzionario, Giustizia amministrativa [2], 49
  - decisione sulla domanda di, Giustizia amministrativa [2], 50
  - domanda, termini, Giustizia amministrativa [2], 48
- riunione ricorsi, Giustizia amministrativa [2], 52
- termini per il deposito, abbreviazione, proroga, Giustizia amministrativa [3], 38
- termini per il ricorso
  - decorrenza, Giustizia amministrativa [2], 1, 2
  - durata, Giustizia amministrativa [3], 36
- udienza
  - assistenza, Giustizia amministrativa [2], 56
  - avviso, Giustizia amministrativa [2], 54
  - decisione del ricorso (anche in assenza delle parti), Giustizia amministrativa [2], 55
  - determinazione, Giustizia amministrativa [2], 53
  - direzione, Giustizia amministrativa [2], 58; [3], 41
  - domanda di fissazione, Giustizia amministrativa [2], 51; [3], 40
  - intervento forza pubblica, Giustizia amministrativa [2], 60
  - Presidente, poteri, Giustizia amministrativa [2], 58
  - relazione, Giustizia amministrativa [3], 41
  - ricorsi urgenti, Giustizia amministrativa [2], 53
  - rinvio all'udienza immediatamente successiva, Giustizia amministrativa [2], 57

### Consob

- procedure conciliazione e arbitrato, Consob [1], 1 ss.

### Consoli

- autorizzazione alla vendita beni ereditari, 747 (2)

- giurisdizione, 311 (2)
- lodo arbitrale, ufficio consolare, 825 (3)
- notificazione atti, 204 (2); Notificazioni [2], 8, 9
- rogatorie, 204

### Consulente tecnico, 61 ss., 191 ss.; att. 5 ss.

- accertamento tecnico preventivo, 696<sup>2</sup>
- albo, att. 5, 13 ss.
  - categorie, att. 13
  - controversie di lavoro, att. 146
  - disciplina, att. 19 ss.
  - domanda di iscrizione, att. 16
  - formazione, att. 14
  - incarichi (distribuzione), att. 22, 23
  - informazioni, att. 17
  - iscrizione, att. 15, 16
  - procedimento disciplinare, att. 21
  - revisione, att. 18
  - sanzioni disciplinari, att. 20
  - vigilanza (sulla distribuzione degli incarichi), att. 23
- appello, controversie individuali di lavoro, 441
- assistenza
  - giudice, 61
  - parte, 87
  - udienza, 197
- astensione, 192
  - ordinanza sulla, att. 89
- attività, 62, 194
- camera consiglio, audizione in, 197
- chiarimenti, 62
- commissioni tributarie, Contenzioso tributario [2], 7
- compenso
  - decreto di pagamento, Spese di giustizia [1], 168
    - effetti, Spese di giustizia [1], 171
    - opposizione al, Spese di giustizia [1], 170
  - norme transitorie, Spese di giustizia [1], 275; Consulente tecnico [1], 4; [2], 1 ss.
  - liquidazione compenso, Consulenti tecnici [2], 29
  - onorari
    - adeguamento periodico, Consulenti tecnici [2], 1 ss.
    - commisurati al tempo, Consulenti tecnici [1], 4

- onorari a percentuale, Consulenti tecnici [2], 1
- tabelle, Consulenti tecnici [2], 1 ss.
  - accertamenti diagnostici su animali, Consulenti tecnici [2], 26
  - accertamenti medici, diagnostici, agenti patogeni, Consulenti tecnici [2], 21
  - aerei, navi, imbarcazioni (valutazione di), Consulenti tecnici [2], 15
  - amministrativa, contabile, fiscale, Consulenti tecnici [2], 2
  - ammortamenti finanziari, prestiti, Consulenti tecnici [2], 7
  - avarie, Consulenti tecnici [2], 6
  - aziende agrarie (curatele di), Consulenti tecnici [2], 16
  - bilancio, conto profitti e perdite, Consulenti tecnici [2], 4
  - capitolati, collaudo lavori e forniture, Consulenti tecnici [2], 12
  - cave, miniere, Consulenti tecnici [2], 14
  - condominio (riparto spese, tabelle millesimali), Consulenti tecnici [2], 16
  - costruzioni edilizie, Consulenti tecnici [2], 11
  - danni da incendio e grandine, Consulenti tecnici [2], 16
  - equilibrio tecnico-finanziario di gestioni previdenziali, Consulenti tecnici [2], 8
  - equo canone, Consulenti tecnici [2], 16
  - esame alcoolimetrico, Consulenti tecnici [2], 22
  - esplosivi, armi, proiettili, bossoli, Consulenti tecnici [2], 18
  - estimo, Consulenti tecnici [2], 13
  - fondi rustici, urbani (fitto di), Consulenti tecnici [2], 16
  - idrogeologia, geologia applicata, Consulenti tecnici [2], 19
  - indagini biologiche, Consulenti tecnici [2], 25
  - infortunistica del traffico, Consulenti tecnici [2], 17
  - inventari, rendiconti, situazioni contabili, Consulenti tecnici [2], 5
  - medico legale, Consulenti tecnici [2], 20
  - nude proprietà, usufrutto, Consulenti tecnici [2], 7
  - opere di pittura, scultura, Consulenti tecnici [2], 9
  - psichiatrica, criminologica, Consulenti tecnici [2], 24
  - retribuzioni, contributi, accertamento di, Consulenti tecnici [2], 10
  - ricostruzione posizioni retributive, previdenziali, Consulenti tecnici [2], 7
  - rilievi topografici, Consulenti tecnici [2], 12
  - rivalutazione monetaria, Consulenti tecnici [2], 7
  - salvataggio, Consulenti tecnici [2], 15
  - tasso percentuale carbossiemoglobinemico, Consulenti tecnici [2], 23
  - tossicologica, Consulenti tecnici [2], 27, 28
  - valutazione aziende, enti, patrimoni, risarcimento danni, Consulenti tecnici [2], 3
- comunicazioni ai consulenti di parte, att. 91
- conciliazione
  - mancata, 200
  - processo verbale, 199
- controversie
  - individuali di lavoro, 424, 441; att. 144-ter, 145
  - presenza e assistenza obbligatorie, 445
- di parte, 87
  - termine per la nomina, 201
  - controversie individuali di lavoro, att. 145
  - patrocinio a spese dello Stato, Spese di giustizia [1], 129, 130
- esame contabile, 198
- giuramento, 193
- indagini, senza la presenza del giudice, att. 90
  - questioni sorte durante le, att. 92
- nomina, 191
- obbligo di assumere l'incarico, 63
- processo verbale, 195
  - di conciliazione, 199
- relazione, 195
  - deposito per via telematica, Processo telematico [1], 15
  - mancata conciliazione, 200
- responsabilità, 64
- ricusazione, 63, 192
  - ordinanza sulla, att. 89
- rinnovazione indagini, 196

- scelta del, 61
- sostituzione, 196
- verificaione scrittura privata
  - nomina consulente, 217<sup>1</sup>
  - scritture di comparazione, redazione, 219<sup>1</sup>

#### Consulta araldica, Cost. trans. XIV

#### Consultazioni (dell'Avvocatura Generale dello Stato), Avvocatura dello Stato [3], 9

#### Consumatori

- accesso alla giustizia, Consumatori [1], 139 ss.
- azione collettiva risarcitoria, Consumatori [1], 140-*bis*
- composizione extragiudiziale controversie, Consumatori [1], 141
- legittimazione ad agire, Consumatori [1], 139
- procedura, tutela di interessi collettivi, Consumatori [1], 140

#### Contegno nel processo

- parti, poteri del giudice, 116<sup>2</sup>
- verbalizzazione, 207<sup>3</sup>

#### Contenzioso

- amministrativo (abolizione), Giustizia amministrativa [1], 1 ss.
  - disapplicazione atti amministrativi, Giustizia amministrativa [1], 4, 5
  - giurisdizione ordinaria, ambito, limiti, Giustizia amministrativa [1], 2, 3
- tributario
  - commissioni tributarie, Contenzioso tributario [1], 1; v. Commissione tributaria
  - organi giurisdizione tributaria, Contenzioso tributario [1], 1 ss.
  - procedimento, Contenzioso tributario [2], 1 ss.; v. Processo tributario
  - regime previgente (d.P.R. n. 636 del 1972), Contenzioso tributario [2], 71 (3)

#### Contestazione

- ammissione giuramento decisorio, 237
- canoni, ammontare dei, 666
- notificazione, infrazione, Sanzioni amministrative [1], 14
- progetto di divisione, 789
  - predisposto da notaio, 790<sup>3</sup> ss.
- riconoscimento sentenza straniera, Diritto internazionale privato [1], 67

#### Continenza, 39

#### Continuazione

- sanzioni amministrative, Sanzioni amministrative [1], 8

#### Conto

- corrente, contratto di, Fallimento [1], 78
- rendimento del, 263 ss.
  - accettazione, 263
  - discussione, 264
  - giuramento, 265
  - impugnazione, 264
  - presentazione, 263
  - revisione (conto approvato), 266

#### Contraddittorio

- integrazione, 102
  - appello, 331
- principio del, 101

#### Contratti/o

- agrari, controversie in tema di, 409 n. 2)
- assicurazione, Fallimento [1], 82
- borsa, controversie, Società [1], 1
- collettivo, Cost. 94
  - arbitrato irrituale previsto da, 412-*ter*
  - richiesta del testo di, 425
- commissione, conto corrente, Fallimento [1], 78
- di borsa, Fallimento [1], 76
- edizione, Fallimento [1], 83
- in corso, Fallimento [6], 50
  - diritti dell'altro contraente, Fallimento [6], 51
- trasporto (ferrovie dello Stato), Avvocatura dello Stato [1], 4

#### Contravvenzione/i

- al divieto del giudice, 691
- stradali, notificazione, Notificazioni [3], 12; v. Sanzioni amministrative

#### Contributi previdenziali

- cessione, cartolarizzazione, Contributi previdenziali [1], 13
- controversie in tema di, 442
- omesso versamento, Sanzioni amministrative [1], 36
- riscossione mediante ruoli, Esecuzione esattoriale [2], 24 ss.

#### Contributo unificato (processo civile e amministrativo), Spese di giustizia [1], 9 ss.

- azione civile nel processo penale, Spese di giustizia [1](#), 12
- controllo del pagamento, Spese di giustizia [1](#), 15
- esenzioni, Spese di giustizia [1](#), 10
- importo del, Spese di giustizia [1](#), 13
  - variazione dell'importo, Spese di giustizia [1](#), 17
- imposta di bollo, non applicabilità, Spese di giustizia [1](#), 18
- insufficiente, omesso pagamento, Spese di giustizia [1](#), 16
- norme transitorie, Spese di giustizia [1](#), 265
- obbligo di pagamento, Spese di giustizia [1](#), 14
- omesso pagamento, Spese di giustizia [1](#), 16
- pagamento
  - controllo del, Spese di giustizia [1](#), 15
  - convenzioni (per il pagamento presso le rivendite di generi di monopolio), Spese di giustizia [1](#), 193;
  - determinazione delle modalità di, Spese di giustizia [1](#), 191
  - insufficiente, Spese di giustizia [1](#), 16
  - modalità di, Spese di giustizia [1](#), 192
  - obbligo di, Spese di giustizia [1](#), 14
  - omesso. Spese di giustizia [1](#), 16
  - regole tecniche telematiche, Spese di giustizia [1](#), 195
  - ricevuta di versamento, Spese di giustizia [1](#), 194
- prenotazione a debito, Spese di giustizia [1](#), 11
- riscossione
  - invito al pagamento, Spese di giustizia [1](#), 248
  - norme applicabili, Spese di giustizia [1](#), 249
  - ufficio competente, Spese di giustizia [1](#), 247

### **Controfirma**, Cost. 89

### **Controinteressati**

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, Ricorsi amministrativi [1](#), 10
- Tribunale amministrativo regionale, Giustizia amministrativa [4](#), 21

### **Controricorso (per cassazione)**, 370

- contenuto, sottoscrizione, 125
- copie del, att. 137
- deposito, att. 134
- notificazione, Notificazioni [4](#), 1
- procura speciale, 83
- ricorso incidentale, 371

### **Controversie individuali di lavoro**, 409 ss.

- accesso al posto di lavoro, 421
- accordi collettivi, 425
- affitto a coltivatore diretto, 409 n. 2)
- agenzia, 409 n. 3)
- appello, 433 ss.
  - consulente tecnico in, 441
  - costituzione appellato, 436
  - decreto del presidente, 435
  - deposito ricorso, 434
  - discussione, udienza di, 437
  - domande, eccezioni nuove, 437
  - giudice di, 433
  - incidentale, 436
  - prove nuove, 437
  - riserva dei motivi, 433
  - rito, cambiamento rito, 439
  - sentenza
    - appellabile, 444
    - di deposito, 438
- associazioni sindacali, informazioni, 425
- collaborazione, rapporti di, 409 n. 3)
- colonia, rapporti di, 409 n. 2)
- compartecipazione agraria, 409 n. 2)
- competenza per territorio, 413
- conciliazione
  - procedibilità domanda, 412-*bis*
  - processo verbale di, 411
  - pubblico impiego, 409 (10)
  - tentativo obbligatorio, 410
    - termine per l'espletamento, 410-*bis*
  - verbale
    - conciliazione, 411
    - mancata conciliazione, 412
- consulente tecnico (assistenza), 424
  - albo, att. 146
  - di parte, nomina, termine, att. 145
- contratto collettivo, testo del, 425
- controversie di lavoro, 409

- costituzione convenuto, 416
- decisione della causa, 429
- decreto fissazione udienza
  - appello, 435
  - primo grado, 415
- deposito sentenza, 430
- difesa
  - personale, 417
  - pubbliche amministrazioni, 417-*bis*
- discussione della causa (udienza di), 420
  - appello, 437
- dispositivo, lettura del, 429
- domanda
  - forma della, 414
  - modificazione della, 420
  - riconvenzionale (notifica), 418
  - verbale, 417<sup>3,4</sup>
- eccezioni
  - appello, 437
  - modificazione, 420<sup>1</sup>
  - proposizione, 416<sup>2</sup>
- giudice competente
  - appello, 443
  - primo grado, 413
  - territorio, 413
- giuramento
  - decisorio, 421<sup>2</sup>
  - estimatorio, 437<sup>2</sup>
- gratuità del giudizio, Spese di giustizia I, 30 (1)
- impugnazioni (appello)
  - appellabilità sentenze, 440
  - appello incidentale, 436
  - consulente tecnico, 441
  - costituzione appellato, 436
  - decreto del presidente (di fissazione dell'udienza), 435
  - discussione, 437
  - giudice competente, 433
  - ricorso, deposito, 434
  - rito, cambiamento del, 439
  - sentenza, deposito, 438
  - udienza di discussione, 437
- incompetenza del giudice, 428
- informazioni (alle associazioni sindacali), 425
- interessi, 429
- interrogatorio, 420, 421
- intervento volontario, 419
- lettura dispositivo, 429
- locazioni, comodato, affitto (controversie in materia di), 447-*bis*
- memoria difensiva, 416
- mezzadria (rapporti di), 409 n. 2)
- opposizione, atti esecutivi, esecuzione, 618-*bis*
- ordinanza (per il pagamento di somme), 423
- passaggio
  - dal rito ordinario a quello speciale, 426
  - dal rito speciale a quello ordinario, 427
- patrocinio a spese dello Stato, Spese di giustizia I, 74 ss.
- poteri istruttori del giudice, 421
- previdenza e assistenza obbligatorie (controversie in materia di), 442 ss.
  - abrogazione disposizioni sulla proponibilità della domanda, att. 148
  - conciliazione, arbitrati, collegiali mediche, att. 147
  - consulente tecnico, 445
  - esecuzione provvisoria, 447
  - giudice competente, 444
  - invalidità pensionabile, controversie in tema di, att. 149
  - istituti di patronato e di assistenza sociale, 446
  - norme applicabili, 442
  - procedimento amministrativo, rilevanza, 443
  - spese, competenze, onorari, att. 152
- rappresentanza commerciale, rapporti di, 409 n. 3)
- registrazione su nastro, 422
- relazione della causa, 437
- revoca ordinanza pagamento somme, 423<sup>4</sup>
- riconvenzionale, 416<sup>2</sup>
  - notificazione della domanda, 418
- ricorso, deposito, 415
- rinvio, udienze di merito, 420
- riunione procedimenti, att. 151
- rivalutazione crediti di lavoro, 429; att. 150
- sentenza
  - deposito, 430
  - esecutorietà, 431
  - non definitiva, 420<sup>4</sup>



- pronuncia della, 429
- sospensione esecuzione sentenza, 431
- svalutazione monetaria, 429; att. 150
- tentativo obbligatorio di conciliazione, 410
- udienza di discussione, 420
  - appello, 435, 437
  - fissazione, 415
- valutazione equitativa prestazioni, 432

### **Controversie modesta entità, procedimento europeo**, Diritto internazionale privato [8], 1 ss.

- applicazione, campo di, Diritto internazionale privato [8], 2
- comitato, Diritto internazionale privato [8], 27
- controversie transfrontaliere, Diritto internazionale privato [8], 3
- entrata in vigore, del Regolamento, Diritto internazionale privato [8], 29
- informazioni, Diritto internazionale privato [8], 24, 25
- misure di attuazione, Diritto internazionale privato [8], 26
- oggetto del Regolamento, Diritto internazionale privato [8], 1
- procedimento
  - assistenza, Diritto internazionale privato [8], 11
  - assunzione prove, Diritto internazionale privato [8], 9
  - conclusione, Diritto internazionale privato [8], 7
  - diritto processuale applicabile, Diritto internazionale privato [8], 19
  - impugnazioni, Diritto internazionale privato [8], 17
  - introduzione, Diritto internazionale privato [8], 4
  - lingue, Diritto internazionale privato [8], 6
  - mandato dell'organo giurisdizionale, Diritto internazionale privato [8], 12
  - notificazione, comunicazione atti, Diritto internazionale privato [8], 13
  - prove, Diritto internazionale privato [8], 9
  - rappresentanza delle parti, Diritto internazionale privato [8], 10
  - riesame della sentenza, Diritto internazionale privato [8], 18

- spese, Diritto internazionale privato [8], 16
- svolgimento, Diritto internazionale privato [8], 5
- termini, Diritto internazionale privato [8], 14
- udienza, Diritto internazionale privato [8], 8
- riesame, Diritto internazionale privato [8], 28
- sentenza
  - esecutorietà, Diritto internazionale privato [8], 15
  - riconoscimento, esecuzione, in altro Stato, Diritto internazionale privato [8], 20 ss.
    - certificato, Diritto internazionale privato [8], 20
    - procedimento di esecuzione, Diritto internazionale privato [8], 21
    - rifiuto di esecuzione, Diritto internazionale privato [8], 22
    - sospensione o limitazione della, Diritto internazionale privato [8], 23

### **Contumace/ia**

- attore, 290
- comunicazione atti al contumace, 292
- convenuto, 291
- costituzione, 293
- dichiarazione di, 171<sup>3</sup>
  - condizioni, giudice di pace, att. 59
- morte del, 300<sup>4</sup>
- notificazione atti al contumace, 292
- procedimenti in materia di diritto societario, Società [1], 13
- rimessione in termini, 294
- rinnovazione (ordine di), 291
- scrittura privata, riconoscimento tacito, 215 n. 1)

### **Convalida di sfratto (procedimento per)**, 657 ss.

- ammontare dei canoni, contestazione, 666
- canoni, giudizio separato, 669
- cauzione
  - locatore
    - mancata comparizione dell'intimato, 663<sup>3</sup>

- opposizione dell'intimato, 665<sup>2</sup>
- opponente, 668<sup>4</sup>
- citazione per, 657<sup>2</sup>
- contestazione ammontare canoni, 666
- giudice competente, 661
- giudizio separato per i canoni, 669
- ingiunzione, per il pagamento dei canoni, 664
- intimazione, forma, 660
- licenza per finita locazione, intimazione, 657
- locazione d'opera, rapporto di, 659
- mancata
  - comparizione
    - intimato, 663
    - locatore, 662
  - opposizione, 663
- mutamento del rito, 667
- opposizione
  - dopo la convalida, 668
  - ingiunzione, 664<sup>3</sup>
  - provvedimenti del giudice, 665
- ordinanza
  - convalida, 663
  - rilascio, 665
- pagamento canoni, 664
  - giudizio separato, 669
- persistenza morosità, dichiarazione di, 663<sup>3</sup>
- rapporto di locazione d'opera, 659
- sfratto
  - finita locazione, intimazione, 657
  - morosità, intimazione, 658

### Convenuto

- comparsa di risposta, 167
- contumacia, 291; v. Contumace/ia
- costituzione, 166
  - controversie in materia di diritto societario, Società [1](#), 5

### Convenzione di Bruxelles

- applicazione, campo, Convenzione di Bruxelles [1](#), 1
- atti autentici, Convenzione di Bruxelles [1](#), 50
- competenza giurisdizionale, Convenzione di Bruxelles [1](#), 2-18

- criteri
  - esclusivi, Convenzione di Bruxelles [1](#), 16
  - esorbitanti, Convenzione di Bruxelles [1](#), 3
  - generale, Convenzione di Bruxelles [1](#), 2
- proroga convenzionale, Convenzione di Bruxelles [1](#), 17
- connessione, Convenzione di Bruxelles [1](#), 22
- esecuzione delle decisioni, Convenzione di Bruxelles [1](#), 31-45, 46-48
- litispendenza, Convenzione di Bruxelles [1](#), 21
- provvedimenti cautelari, Convenzione di Bruxelles [1](#), 24
- relazioni con altre convenzioni, Convenzione di Bruxelles [1](#), 55-59
- riconoscimento delle decisioni, Convenzione di Bruxelles [1](#), 25-30, 46-48
- transazioni giudiziarie, Convenzione di Bruxelles [1](#), 51

### Conversione

- amministrazione straordinaria in fallimento, Fallimento [6](#), 87
- fallimento, Fallimento [1](#), 4
  - in amministrazione straordinaria, Fallimento [6](#), 35, 84
- pignoramento, 495
- sequestro in pignoramento, 686

### Copia

- atti
  - di parte, att. 73
  - documenti nei fascicoli, att. 76
  - pubblici, 743
- autentica
  - rilascio di, dei documenti prodotti, 58
    - contenzioso tributario, Contenzioso tributario [2](#), 25<sup>2</sup>
  - sentenza impugnata, deposito della, 369 n. 2)
  - titolo esecutivo, 488<sup>2</sup>
- citazione, deposito di, da parte del convenuto, 166
- collazione di copie, 746
- controricorso, deposito di, att. 137

- diritto di, Spese di giustizia [1], 40
- modalità di pagamento, Spese di giustizia [1], 196
- norme transitorie
  - adeguamento degli importi, Spese di giustizia [1], 274
  - autentica, Spese di giustizia [1], 268
  - *compact disk*, copia su, Spese di giustizia [1], 286
  - copie ricorso, controricorso per casazione, Spese di giustizia [1], 271
  - notificazioni a richiesta d'ufficio, Spese di giustizia [1], 285
  - processi innanzi al giudice di pace, Spese di giustizia [1], 271
  - raccordo, Spese di giustizia [1], 266
  - senza certificazione di conformità, Spese di giustizia [1], 267
  - supporto diverso da quello cartaceo, Spese di giustizia [1], 269
  - urgente su supporto cartaceo, Spese di giustizia [1], 270
- processo amministrativo, Spese di giustizia [1], 252, 253
- processo tributario, Spese di giustizia [1], 262
  - esenzione, Spese di giustizia [1], 263
  - modalità pagamento, Spese di giustizia [1], 264
- documento
  - esibizione di, 212
  - impugnato di falso, att. 100
- esecutiva,
  - procedimento per indebito rilascio di, att. 154
  - rilascio di, att. 153
  - spedizione in forma, 475, 476
- lodo straniero, 839<sup>2</sup>
- pubblici registri, 744
- ricorso, deposito di, att. 137
- rifiuto, ritardo nel rilascio, 745
- sentenza appellata, 347
- testamento pubblico, 743<sup>2</sup>

- casi di, 287
- decisioni Consiglio di Stato, Giustizia amministrativa [2], 93
- integrazione provvedimenti istruttori, 289
  - istanza per, att. 122
  - ordinanza di, notificazione, att. 121
  - procedimento, 288
  - sentenze della Cassazione, 391-*bis*
- motivazione (della sentenza, da parte della Cassazione), 384<sup>2</sup>

### Corrispondenza

- fallito, Fallimento [1], 48
- inviolabilità, Cost. 15
- tra il chiesto e il pronunciato, 112

### Corsi di aggiornamento

- componenti commissioni tributarie, Contenzioso tributario [1], 41

### Corte

- appello, v. Corte di appello
- Cassazione, v. Corte Suprema di Cassazione
- costituzionale, v. Corte costituzionale
  - attribuzioni, Cost. 134
  - composizione, Cost. 135
  - difesa dello Stato, Avvocatura dello Stato [1], 1 (1) (4); [3], 9
  - giudizi di legittimità costituzionale, normativa, Cost. 137
  - illegittimità costituzionale di una norma, effetti, Cost. 136

### Corte costituzionale, Cost. 134 ss.

- alto tradimento, Corte costituzionale [2], 12, 15
- attentato alla Costituzione, Corte costituzionale [2], 12, 15
- atti, esenzione da tasse, Corte costituzionale [3], 21
- attribuzioni, Cost. 134
- audizione testimoni, Corte costituzionale [3], 13
- cancelliere, Corte costituzionale [3], 17
- cittadini eletti dal Parlamento, Corte costituzionale [2], 11
  - decadenza, Corte costituzionale [3], 10, 11

### Correzione

- errori materiali

- commissari accusa, Corte costituzionale [2](#), 13
- composizione, Cost. 135; Corte costituzionale [3](#), 1
- conflitti di attribuzione, Cost. 134; Corte costituzionale [3](#), 37 ss.
  - province della Regione Trentino Alto Adige, Corte costituzionale [3](#), 42
  - tra poteri dello Stato, Corte costituzionale [3](#), 37, 38
  - tra Stato e Regioni e fra Regioni, Corte costituzionale [3](#), 39 ss.
- decisioni
  - deliberazione, Corte costituzionale [3](#), 16
  - deposito, Corte costituzionale [3](#), 19
  - forma delle, Corte costituzionale [3](#), 18
  - trasmissione, Corte costituzionale [3](#), 29, 30
- decreto, Corte costituzionale [3](#), 18
- difesa
  - parti, Corte costituzionale [3](#), 20
  - Stato, Avvocatura dello Stato [1](#), 1 (1) (4); [3](#), 9
- elezione
  - Parlamento, Corte costituzionale [3](#), 3
  - supreme magistrature, Corte costituzionale [3](#), 2
- funzioni, esercizio delle, Corte costituzionale [2](#), 1
- garanzie di indipendenza della, Corte costituzionale [1](#)
- giudici
  - arresto, Corte costituzionale [3](#), 9
  - associazione, partito politico, Corte costituzionale [3](#), 8
  - cessazione dalla carica, Corte costituzionale [3](#), 7; [4](#), 5
  - decadenza, Corte costituzionale [2](#), 8
  - elezione, Corte costituzionale [3](#), 2, 3; [4](#), 3, 4
  - giuramento, Corte costituzionale [3](#), 5
  - immunità, Corte costituzionale [1](#), 3; [2](#), 5
  - incapacità, Corte costituzionale [1](#), 3
  - incarico, durata, Cost. 135; Corte costituzionale [4](#), 6
  - incompatibilità, Corte costituzionale [3](#), 7
  - insindacabilità, Corte costituzionale [2](#), 5
  - nomina presidenziale, Corte costituzionale [3](#), 4
  - procedimento penale a carico di, Corte costituzionale [3](#), 9
  - requisiti di ammissione, accertamento, Corte costituzionale [4](#), 2
  - retribuzione, Corte costituzionale [2](#), 6; [3](#), 12
  - rimozione, Corte costituzionale [2](#), 7
- giudizi di legittimità costituzionale, Cost. 137; Corte costituzionale [1](#), 1 ss.
- Governo, intervento del, rappresentanza, Corte costituzionale [3](#), 20
- illegittimità costituzionale di una norma
  - dichiarazione di, Corte costituzionale [3](#), 27
  - effetti, Cost. 136
- intervento in giudizio, Corte costituzionale [3](#), 25
- ordinanza, Corte costituzionale [3](#), 18
- Presidente della, elezione, Corte costituzionale [3](#), 6
- Presidente della Repubblica
  - nomina giudici, Corte costituzionale [3](#), 4
  - stato di accusa del, Corte costituzionale [2](#), 12 ss.
- questione di legittimità costituzionale, Corte costituzionale [3](#), 23 ss.
  - accoglimento istanza o ricorso, Corte costituzionale [3](#), 27
  - controllo, Corte costituzionale [3](#), 28
  - giudice per istruzione e la relazione, nomina, Corte costituzionale [3](#), 26
  - pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, Corte costituzionale [3](#), 25
  - istanza, contenuto, Corte costituzionale [3](#), 23
  - proposizione da parte di una Regione, Corte costituzionale [3](#), 32, 33
  - rigetto, per manifesta infondatezza o irrilevanza, Corte costituzionale [3](#), 24
  - statuto regionale, Corte costituzionale [3](#), 31

- trasmissione atti, Corte costituzionale **3**, 23
- rappresentanza innanzi alla, Corte costituzionale **3**, 20
- referendum abrogativo, ammissibilità, Corte costituzionale **2**, 2
- regolamento, Corte costituzionale **3**, 14
  - procedura, Corte costituzionale **3**, 22
- rimessione alla, Corte costituzionale **1**, 1, 2
  - questione di legittimità costituzionale, Corte costituzionale **1**, 1
  - Regione, Corte costituzionale **1**, 2
- sentenza, Corte costituzionale **3**, 18
- stato di accusa, deliberazione, Corte costituzionale **2**, 12
- statuto regionale, Corte costituzionale **3**, 31
- termini procedimenti, riduzione, Corte costituzionale **2**, 9
- testimoni, audizione, Corte costituzionale **3**, 13
- udienze
  - cancelliere, Corte costituzionale **3**, 17
  - numero minimo partecipanti, Corte costituzionale **3**, 16
  - obbligo di intervenire, Corte costituzionale **3**, 16
  - processo verbale, Corte costituzionale **3**, 17
  - pubblicità, Corte costituzionale **3**, 15

### Corte di appello

- applicazione magistrati, Ordinamento giudiziario **1**, 110
- attribuzioni, funzioni, Ordinamento giudiziario **1**, 53
- collegio giudicante, costituzione del, Ordinamento giudiziario **1**, 56
- competenza
  - controversie in materia di diritto societario, Società **1**, 1<sup>2</sup>
  - controversie individuali lavoro, disciplina transitoria, Ordinamento giudiziario **7**, 134-*bis*
  - lodo arbitrale (impugnazione per nullità), 828<sup>1</sup>
  - riconoscimento lodo straniero, 839<sup>1</sup>
  - sentenze del tribunale, 341

- funzioni, attribuzioni, Ordinamento giudiziario **1**, 53
- magistrati, Ordinamento giudiziario **1**, 55
  - sorveglianza sui, Ordinamento giudiziario **2**, 14
  - supplenze dei, Ordinamento giudiziario **1**, 97
- pubblico ministero presso la, Ordinamento giudiziario **1**, 2
- sede, Ordinamento giudiziario **1**, 52
- sezioni
  - costituzione, Ordinamento giudiziario **1**, 54
  - distaccate, Ordinamento giudiziario **1**, 59
  - lavoro (disciplina transitoria), Ordinamento giudiziario **7**, 23
  - per i minorenni, Ordinamento giudiziario **1**, 58; Tribunale minorenni **1**, 5
- sorveglianza sui magistrati, Ordinamento giudiziario **2**, 14

### Corte Suprema di cassazione

- attribuzioni, Ordinamento giudiziario **1**, 65
- collegio giudicante, Ordinamento giudiziario **1**, 67
- composizione, Ordinamento giudiziario **1**, 66
- magistrati
  - sorveglianza sui, Ordinamento giudiziario **2**, 14
  - supplenze dei, Ordinamento giudiziario **1**, 97
- patrocinio innanzi alla, 83
  - albo speciale per il patrocinio innanzi le magistrature superiori, Avvocati **2**, 33, 34; **3**, 39, 40; **10**, 4
  - deliberazioni del Consiglio Nazionale Forense, Avvocati **2**, 35
  - iscrizione, condizioni, domanda, Avvocati **2**, 33 (1), 34
- sede, Ordinamento giudiziario **1**, 65<sup>2</sup>
- sezioni unite, Ordinamento giudiziario **1**, 67<sup>2</sup>
- ufficio del massimario e del ruolo, Ordinamento giudiziario **1**, 68

### Cosa/e

- antiquariato, 514 n. 2)
- deteriorabili, 758

- fungibili, 639
- giudicata formale, 324
  - certificato, att. 124
  - contrasto tra, 395 n. 5)
  - opposizione di terzo, 404
- impignorabili, 514
- inventariate, 776
- pignorabili
  - in particolari condizioni, 516
  - relativamente, 515

### Costituzione

- giudice (nullità derivante dalla), 158
- in giudizio
  - appello, 347
    - controversie individuali di lavoro, 436
  - attore, 165
    - iscrizione causa a ruolo, 168
    - revocazione (giudizio di), 399
    - ritardata, 171
    - termini per la, 165<sup>1</sup>
  - commissioni tributarie, Contenzioso tributario [2], 22 ss.
    - appellato, Contenzioso tributario [2], 54
    - chiamato in causa, Contenzioso tributario [2], 14<sup>4</sup>
    - interveniente, Contenzioso tributario [2], 14<sup>5</sup>
    - resistente, Contenzioso tributario [2], 23
    - ricorrente, Contenzioso tributario [2], 22
  - contributo unificato per le spese, Spese di giustizia [1], 8
  - controversie individuali di lavoro, 416, 436
  - contumace, 293
  - convenuto, 166
    - comparsa di risposta, 167
    - iscrizione a ruolo, 168
    - revocazione (giudizio di), 399
    - sanatoria, nullità, 164<sup>2</sup>
    - ritardata, 171
    - tempo, 166
  - giudice di pace, 319
  - ritardata, 171
  - terzo
    - chiamato, 271
    - interveniente, 267
    - termini, 268

### Crediti/o

- alimentare, 545
- espropriazione di, Espropriazione forzata
- impignorabile, 545
- lavoro
  - impignorabilità, 545
  - pagamento, a carico del Fondo di garanzia, Fallimento [6], 102
  - rivalutazione, 429<sup>3</sup>
    - calcolo della, att. 151
- non contestato, titolo esecutivo europeo, Diritto internazionale privato [6], 1 ss.
- opere pubbliche, controversie, Società [1], 1

### Creditori, intervento dei, Espropriazione forzata

### Culto

- acattolico, Cost. 8
- cose destinate al, 514 n. 1)
- libertà di, Cost. 19

### Cumulo

- mezzi di espropriazione, 483
- soggettivo, 33

### Curatore

- eredità giacente
  - decreto di nomina (notificazione), 781
  - giuramento, att. 193
  - vendita beni ereditari, 783
  - vigilanza, 782
- fallimento, Fallimento [1], 27 ss.
  - accettazione
    - donazioni, eredità, Fallimento [1], 35<sup>1</sup>
    - incarico, Fallimento [1], 29
  - atti, Fallimento [1], 36
  - attribuzioni, Fallimento [1], 32
  - coadiutore, Fallimento [1], 32<sup>2</sup>
  - compenso, Fallimento [1], 39
  - deposito somme, Fallimento [1], 34
  - esercizio delle attribuzioni, Fallimento [1], 32
  - gestione della procedura, Fallimento [1], 31
  - integrazione poteri, Fallimento [1], 35
  - intervento nei giudizi in corso nei confronti del commissario giudiziale, Fallimento [6], 34
  - poteri, Fallimento [1], 31
  - pubblico ufficiale, Fallimento [1], 30
  - reati, Fallimento [1], 228 ss.

- reclamo contro gli atti del, Fallimento [1], 36
- relazione, Fallimento [1], 33
- rendiconto, Fallimento [1], 116
- requisiti, Fallimento [1], 28
- responsabilità, Fallimento [1], 38
- revoca, Fallimento [1], 37
- rinunzie, Fallimento [1], 35<sup>1</sup>
- sostituzione, Fallimento [1], 37-*bis*
- termini processuali, Fallimento [1], 36-*bis*
- transazioni, Fallimento [1], 35<sup>1</sup>
- speciale, 78 ss.
  - conflitto di interessi, 78
  - istanza di nomina, 79
  - nomina, 80
  - pubblico ministero, 79
  - scomparso, 75

### Custode/ia

- apposizione di sigilli, nomina, 759
- cautelare, Cost. 13
- chiavi, 756
- compenso, 65
  - cose pignorate, 522
  - domanda di liquidazione, Spese di giustizia [1], 71
    - acconti, Spese di giustizia [1], 72
  - indennità di custodia, Spese di giustizia [1], 58
    - tabelle tariffe vigenti, Spese di giustizia [1], 59
  - liquidazione del, att. 52
  - pagamento, decreto di, Spese di giustizia [1], 168
  - provvedimento di, contenuto, att. 53
- cose estranee all'esecuzione, 609
- esecuzione esattoriale, Esecuzione esattoriale [1], 64, 71
- pignoramento immobiliare, 559
  - modo della, 560
- pignoramento mobiliare
  - compenso, 522
  - nomina, obblighi, 521
- responsabilità, 67
- scrittura, di cui è chiesta la verifica, 217
- sequestro giudiziario, 677
- sostituzione, 66

## D

### Danni/o

- anteriori alla proposizione della domanda, 10<sup>2</sup>
- atti nulli, 162<sup>2</sup>
- condanna generica, 278
- esercizio funzioni giudiziarie, Ordinamento giudiziario [3], 1 ss.
- espressioni sconvenienti e offensive, 89<sup>2</sup>
- responsabilità aggravata, 96
- temuto (procedimento), 688 ss.
  - competenza per territorio, 21
  - contravvenzione al divieto del giudice, 691
  - istanza, forma, 688

### Decadenza

- aggiudicatario, 587
  - decreto di, comunicazione, att. 176
- arbitri, 821
- assunzione della prova, 208
- componenti commissioni tributarie, Contenzioso tributario [1], 12
- conversione pignoramento, 495<sup>5</sup>
- domande e eccezioni (in appello), 346
- giudice di pace, Giudice di pace [1], 9
- giudici costituzionali, Corte costituzionale [3], 10, 11
- impugnazione, 327
- sanzioni amministrative tributarie, Contenzioso tributario [5], 20
- ufficio giudice onorario aggregato, Procedura civile [3], 7

### Decisione

- Consiglio di Stato, Giustizia amministrativa [2], 61 ss.; [3], 43, 45
  - camera di consiglio, Giustizia amministrativa [2], 63, 69
  - condanna alle spese, Giustizia amministrativa [2], 68
  - contenuto, Giustizia amministrativa [2], 65
  - correzione errori materiali, Giustizia amministrativa [2], 93
  - differimento, Giustizia amministrativa [2], 61
  - esecuzione, Giustizia amministrativa [2], 88 ss.

- immodificabilità, Giustizia amministrativa [2], 66
- notificazione, Giustizia amministrativa [2], 87
- partecipazione alla, Giustizia amministrativa [2], 62
- pubblicazione, Giustizia amministrativa [2], 67
- revocazione, Giustizia amministrativa [2], 81 ss.; [3], 46
  - avverso decisione pronunciata in sede di revocazione, esclusione, Giustizia amministrativa [2], 86
  - condizioni, Giustizia amministrativa [2], 81
  - deposito domanda, Giustizia amministrativa [2], 83
  - deposito soccombenza, Giustizia amministrativa [2], 84, 85
  - domanda di, contenuto, termini, Giustizia amministrativa [2], 82
- ricorso per cassazione, contro le, Giustizia amministrativa [3], 48
- sottoscrizione, Giustizia amministrativa [2], 66
- Corte costituzionale
  - deliberazione, Corte costituzionale [3], 16
  - deposito, Corte costituzionale [3], 19
  - forma delle, Corte costituzionale [3], 18
  - trasmissione, Corte costituzionale [3], 29, 30
- della causa, 275 ss.
  - appello, 352
    - deliberazione provvedimenti, att. 131
  - Cassazione
    - deliberazione sentenza, 380; att. 141
    - questioni di giurisdizione e competenza, 382
    - sul merito, 384
  - collegio, 275
    - forma provvedimenti, 279
    - ordinanza, contenuto, disciplina, 280
    - rinnovazione prove innanzi al, 281
  - condanna generica, 278
  - deliberazione, 276
  - discussione, 275
  - giudice di pace, 321
  - giudice monocratico, 281-*quater* ss.
    - trattazione orale (a seguito di), 281-*sexies*
    - trattazione scritta (a seguito di), 281-*quinquies*
  - opposizione di terzo, 408
  - pretore, 314, 315
  - pronuncia sul merito, 277
  - provvisoria, 278
  - revocazione (giudizio di), 402
- materia civile e commerciale, Diritto internazionale privato [3], 1 ss.
  - applicazione (campo di), Diritto internazionale privato [3], 1
  - atti pubblici, Diritto internazionale privato [3], 57
  - disposizioni transitorie, Diritto internazionale privato [3], 66
  - domicilio
    - accertamento, legge applicabile, Diritto internazionale privato [3], 59
    - società, persona giuridica, Diritto internazionale privato [3], 50
  - esecuzione, Diritto internazionale privato [3], 38 ss.
  - giudice competente, Diritto internazionale privato [3], 2 ss.
    - affitto immobili temporanei, Diritto internazionale privato [3], 22 n. 1
    - assicurazioni, Diritto internazionale privato [3], 8 ss.
    - brevetti, marchi, disegni, Diritto internazionale privato [3], 22 n. 4
    - competenze esclusive, Diritto internazionale privato [3], 22
    - connessione, Diritto internazionale privato [3], 28
    - contratti conclusi da consumatori, Diritto internazionale privato [3], 15 ss.
    - contratti individuali di lavoro, Diritto internazionale privato [3], 18 ss.
    - diritti reali immobiliari, Diritto internazionale privato [3], 22 n. 1
    - esame della competenza, Diritto internazionale privato [3], 25, 26
    - esecuzione decisioni, Diritto internazionale privato [3], 22, n. 5
    - litispendenza, Diritto internazionale privato [3], 27
    - proroga competenza, Diritto internazionale privato [3], 23, 24
    - società (validità, nullità, scioglimento), Diritto internazionale privato [3], 22 n. 2
    - trascrizione in pubblici registri, Diritto internazionale privato [3], 22 n. 3
  - materie escluse, Diritto internazionale privato [3], 1



- provvedimenti provvisori, cautelari, Diritto internazionale privato [3], 31
- relazioni con altri atti normativi, Diritto internazionale privato [3], 67 ss.
- riconoscimento, Diritto internazionale privato [3], 32 ss.
- transazioni giudiziarie, Diritto internazionale privato [3], 58
- violazione non dolosa, Diritto internazionale privato [3], 61
- materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, Diritto internazionale privato [4]; Famiglia (riconoscimento, esecuzione decisioni materia matrimoniale e responsabilità genitoriale)
- ricorso
  - gerarchico, Ricorsi amministrativi [1], 5
  - straordinario al Presidente della Repubblica, Ricorsi amministrativi [1], 14
- Tribunale amministrativo regionale, Giustizia amministrativa [4], 10, 26

## Decorazioni al valore, 514

### Decreto

- contenuto, forma, 135
- controversie in materia di diritto societario, Società [1], 31
- Corte costituzionale, Corte costituzionale [3], 18
- esproprio
  - contenuto, effetti, Espropriazione [1], 23
  - effetti, per i terzi, Espropriazione [1], 25
  - esecuzione, Espropriazione [1], 24
- legge, Cost. 77
- ingiunzione, 633 ss., Ingiunzione (procedimento di)
- legislativo, Cost. 76, 77
- pagamento
  - ausiliari del magistrato, Spese di giustizia [1], 168
  - compenso (patrocinio a spese dello Stato), opposizione, Spese di giustizia [1], 84
  - indennità di custodia, Spese di giustizia [1], 168
  - spese di demolizione, riduzione in pristino, Spese di giustizia [1], 169

### Defunto

- fallimento, Fallimento [1], 11

### Delega

- assunzione prove fuori dalla circoscrizione del tribunale, 203
  - procuratore autorizzato ad assistere alle prove delegate, att. 108
- autorità consolare, 204<sup>2</sup>
- esecuzione esattoriale, Esecuzione esattoriale [1], 46
- funzionari, da parte della Avvocatura dello Stato, Avvocatura dello Stato [1], 2, 49
- notaio, delle operazioni di vendita con incanto, 591-*bis*
- vendita (beni pignorati), 578

### Delegati

- del procuratore della Repubblica presso la pretura, Ordinamento giudiziario [1], 2

### Deliberazione

- corte
  - appello, att. 131
  - Cassazione, 380; att. 141
- decisione causa, 276 ss.
- processo verbale, 131

### Demolizione opere abusive (processo penale e amministrativo)

- decreto di pagamento, Spese di giustizia [1], 169
- esecuzione di sentenze, Spese di giustizia [1], 61
  - convenzione tra ministeri infrastrutture, difesa e giustizia, Spese di giustizia [1], 62
  - spese per la, Spese di giustizia [1], 63
- norme transitorie, Spese di giustizia [1], 277

### Denuncia

- crediti inesistenti, Fallimento [1], 220, 226
- nuova opera (procedimento), 688 ss.
  - contravvenzione al divieto del giudice, 691
  - istanza, forma, 688

### Depenalizzazione delitti e contravvenzioni, Sanzioni amministrative [1], 32 ss.

### Deposito

- atti e prezzo, Esecuzione esattoriale [1], 56
- atto
  - integrazione del contraddittorio, 371-*bis*

- pignoramento, 557
- citazione del terzo, 269<sup>4</sup>
- comparse, 170; att. 111
- contenzioso tributario
  - atto
    - appello, Contenzioso tributario [2], 53
    - impugnato, Contenzioso tributario [2], 22
  - documenti, Contenzioso tributario [2], 22 ss.
  - aggiunti, Contenzioso tributario [2], 24
  - resistente, Contenzioso tributario [2], 23
  - reclamo, Contenzioso tributario [2], 28
  - sentenza, Contenzioso tributario [2], 37
- controricorso, 370
- cosa o somma dovuta, 109
- documenti
  - da pubblico depositario, att. 98
  - impugnati con querela di falso, 223
  - in Cassazione, 372
- fascicolo parte, att. 72
  - dopo il ritiro, 169<sup>2</sup>
- indennità espropriazione per p.u., Espropriazione [1], 26, 27
- lodo, 825
- memorie, 170; att. 111
  - giudizio di cassazione, 378
- oggetti preziosi, 520
- pignoramento (processo verbale del), 518<sup>4</sup>
- prezzo
  - assegnazione, att. 162
  - nella liberazione degli immobili dalle ipoteche, 792
- ricorso
  - cassazione, 369, 371-*bis*; att. 144-*bis*
  - controversie individuali di lavoro, 415
    - appello, 435
  - ingiunzione, 638
- sentenza, 133
  - controversie individuali di lavoro, 430, 438
- somma, come oggetto di pignoramento, 494<sup>3</sup>
- spese vendita, 580
- titolo esecutivo, 557<sup>2</sup>

**Devoluzione immobile allo Stato**, Esecuzione esattoriale [1], 85

**Dichiarazione stato insolvenza**, Fallimento [6], 3 ss.; v. Stato insolvenza, dichiarazione

### Difesa

- diritto di, Cost. 24
- innanzi alla Corte costituzionale
  - parti, Corte costituzionale [3], 20
  - Stato, Avvocatura dello Stato [1], 1 (1) (4); 3, 9
- patria, Cost. 52
- personale, 86
  - contenzioso tributario, Contenzioso tributario [2], 12<sup>5</sup>
  - controversie individuali di lavoro, 417
  - opposizione a ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, Sanzioni amministrative [1], 23<sup>4</sup>
- Stato, v. Avvocatura dello Stato

**Difensore**, v. Patrocinio

### Difetto

- autorizzazione, rappresentanza, 182
- competenza, 38; Competenza
- giurisdizione, 37
  - contenzioso tributario, Contenzioso tributario [2], 3
  - rilevabilità, Diritto internazionale privato [1], 11
  - tribunale amministrativo regionale, Giustizia amministrativa [4], 30

### Dimissioni

- giudici onorari aggregati, Procedura civile [3], 7

### Dimora

- convenuto, 18
- notifica nella, 139
- sconosciuta, 143

**Diniego di giustizia**, Ordinamento giudiziario [3], 3

**Dipendenza dell'azienda**, 413

**Direttario, diritto del, valutazione, 568<sup>2</sup>****Direzione**

- centrale affari giuridici e per il contenzioso, Contenzioso tributario [1], 37
- distrettuale antimafia, Ordinamento giudiziario [1], 70-*bis*
- operazioni, nello scioglimento di comunioni, 786
- procedimento, 175

**Diritto/o**

- asilo, Cost. 10
- certificato, Spese di giustizia [1], 40
  - norme transitorie, Spese di giustizia [1], 273, 274
  - processo amministrativo, contabile, tributario, Spese di giustizia [1], 250
- copia, Spese di giustizia [1], 40
  - modalità di pagamento, Spese di giustizia [1], 196
  - norme transitorie, Spese di giustizia [1], 266 ss.
    - adeguamento periodico degli importi, Spese di giustizia [1], 274
    - autentica, Spese di giustizia [1], 268
    - copie ricorso, controricorso per casazione, Spese di giustizia [1], 272
    - processi innanzi al giudice di pace, Spese di giustizia [1], 271
    - raccordo, Spese di giustizia [1], 266
    - senza certificazione di conformità, Spese di giustizia [1], 267
    - supporto diverso da quello cartaceo, Spese di giustizia [1], 269
    - urgente su supporto cartaceo, Spese di giustizia [1], 270
  - processo amministrativo, Spese di giustizia [1], 252, 253
  - processo tributario, Spese di giustizia [1], 262
    - esenzione, Spese di giustizia [1], 263
    - modalità pagamento, Spese di giustizia [1], 264
- internazionale, Cost. 10
  - privato, Diritto internazionale privato [1], 1 ss.
- onorifico, cause relative a, 9<sup>2</sup>

- patrimoniale consequenziale, Giustizia amministrativa [3], 30; [4], 7
- principio di, enunciazione del, 384
  - formulazione del, att. 143
- pronuncia secondo, 113
  - arbitri, 822
- reale, legge regolatrice, Diritto internazionale privato [1], 51
  - beni
    - immateriali, Diritto internazionale privato [1], 54
    - in transitu, Diritto internazionale privato [1], 52
  - possesso, Diritto internazionale privato [1], 51
  - pubblicità atti, Diritto internazionale privato [1], 55
  - usucapione beni mobili, Diritto internazionale privato [1], 53
- sciopero, Cost. 40
- tutela giurisdizionale, Cost. 24

**Disapplicazione** (atto amministrativo), Giustizia amministrativa [1], 4, 5

**Disciplina**

- avvocati, Avvocati [2], 38
  - astensione, Avvocati [3], 53
  - avvocato componente del consiglio dell'ordine, Avvocati [6], 1
  - avvocato comunità europee, Avvocati [7], 11, 15
  - cancellazione dall'albo, di diritto, Avvocati [2], 42
  - citazione incolpato, Avvocati [2], 45; [3], 48
  - comunicazioni, Avvocati [3], 46
    - procedimento (al p.m., all'interessato), Avvocati [3], 47
  - decisione
    - notifica, Avvocati [2], 50
    - pubblicazione, Avvocati [3], 51
  - deduzioni, termine per la presentazione di, Avvocati [3], 45
  - deliberazione, Avvocati [3], 51
  - insindacabilità atti politici, Avvocati [2], 39
  - istruttoria procedimento, Avvocati [2], 48, [3], 49
  - pene disciplinari, Avvocati [2], 40 ss.

- prescrizione (azione disciplinare), Avvocati [2], 51
  - procedimento disciplinare, competenza, Avvocati [2], 38
  - procedimento penale, rapporti, Avvocati [2], 44
  - pubblico ministero, Avvocati [2], 50; [3], 47 ss.
  - radiazione, Avvocati [2], 41, 42, 46
  - reinscrizione (professionista radiato), Avvocati [2], 47; [6], 4
  - ricorso al Consiglio Nazionale Forense, Avvocati [3], 59 ss.
    - comunicazione alle altre parti, Avvocati [3], 59
    - decisione, Avvocati [3], 63, 64
    - deduzioni, documenti, Avvocati [3], 61
    - deposito atti, Avvocati [3], 60
    - discussione, Avvocati [3], 61, ss.
    - presentazione, Avvocati [3], 59
    - pubblico ministero, Avvocati [3], 65
    - trasmissione atti al p.m., Avvocati [3], 60
  - ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, Avvocati [3], 66 ss.
  - ricusazione componenti consiglio, Avvocati [2], 49; [3], 53 ss.; [6], 2
  - seduta (per il procedimento disciplinare), Avvocati [3], 50
  - sospensione esercizio professionale, Avvocati [2], 43
    - testimoni, Avvocati [2], 48; [3], 49
  - componenti commissioni tributarie,
    - procedimento disciplinare, Contenzioso tributario [1], 16
    - sanzioni disciplinari, Contenzioso tributario [1], 15<sup>2</sup>
    - vigilanza, Contenzioso tributario [1], 15<sup>1</sup>
  - consulenti tecnici, att. 19 ss.
    - procedimento disciplinare, 21
    - sanzioni disciplinare, 20
  - magistrati, v. Disciplina magistrati
  - militare, Cost. 52
  - transitoria
    - giudice conciliatore, abolizione
      - abrogazioni, Giudice di pace [1], 47
      - cause pendenti, Giudice di pace [1], 43
      - entrata in vigore, efficacia singole disposizioni, Giudice di pace [1], 49
      - soppressioni uffici giudice conciliatore, Giudice di pace [1], 44
    - giudice unico, cause
      - pendenti innanzi al pretore, Ordnamto giudiziario [7], 132
      - appello, Ordinamento giudiziario [7], 133<sup>3</sup>, 134
      - decadenze, preclusioni, Ordnamto giudiziario [7], 136
      - disposizioni applicabili, Ordnamto giudiziario [7], 133<sup>1</sup>
      - rimessione in istruttoria, Ordnamto giudiziario [7], 133<sup>2</sup>
  - pendenti innanzi al tribunale, Ordnamto giudiziario [7], 135
    - decadenze, preclusioni, Ordnamto giudiziario [7], 136
  - rapporti di lavoro, previdenza e assistenza, Ordnamto giudiziario [7], 134<sup>1</sup>
    - appello, Ordnamto giudiziario [7], 134<sup>2</sup>
  - nuovo processo civile, Procedura civile [1], 90; [2], 4
    - entrata in vigore, Procedura civile [1], 92
    - giudice di pace, Procedura civile [2], 14
    - organizzazione uffici, fase transitoria, Procedura civile [1], 91
- Disciplina magistrati, Ordnamto giudiziario [2], 13 ss.; [13], 1 ss.**
- ammonimento, Ordnamto giudiziario [2], 19, 20; [13], 6
  - censura, Ordnamto giudiziario [2], 19, 21; [13], 7
  - condotta disciplinare irrilevante, Ordnamto giudiziario [13], 3-*bis*
  - deliberazioni consiglio superiore, Ordnamto giudiziario [2], 22 (2)
  - doveri del magistrato, Ordnamto giudiziario [13], 1
  - illeciti
    - conseguenti a reati, Ordnamto giudiziario [13], 4
    - fuori dell'esercizio delle funzioni, Ordnamto giudiziario [13], 3
    - nell'esercizio delle funzioni, Ordnamto giudiziario [13], 2
  - giudice di pace, Giudice di pace [1], 10
  - incapacità temporanea a esercitare incarico direttivo o semidirettivo, Ordnamto giudiziario [13], 9

- perdita anzianità, Ordinamento giudiziario [2], 19, 21; [13], 8
- procedimento disciplinare, Ordinamento giudiziario [2], 27; [13], 14 ss.
  - azione disciplinare, titolarità, Ordinamento giudiziario [2], 27; [13], 14
  - chiusura delle indagini, Ordinamento giudiziario [2], 33; [13], 17
  - discussione giudizio disciplinare, Ordinamento giudiziario [2], 34; [13], 18
  - indagini nel procedimento disciplinare, Ordinamento giudiziario [13], 16
  - istruttoria, Ordinamento giudiziario [2], 32
  - procedimento civile, rapporti, Ordinamento giudiziario [2], 28
  - procedimento penale, rapporti, Ordinamento giudiziario [2], 29; [13], 20
  - sentenza disciplinare, Ordinamento giudiziario [2], 35; [13], 19
    - impugnazione, Ordinamento giudiziario [2], 37; [13], 24
    - revisione, Ordinamento giudiziario [13], 25
  - sospensione cautelare
    - cessazione effetti, Ordinamento giudiziario [13], 23
    - facoltativa, Ordinamento giudiziario [13], 22
    - obbligatoria, Ordinamento giudiziario [13], 21
  - sospensione magistrato, Ordinamento giudiziario [2], 30
  - termini dell'azione disciplinare, Ordinamento giudiziario [13], 15
- provvedimenti cautelari, Ordinamento giudiziario [13], 13
- responsabilità disciplinare, Ordinamento giudiziario [2], 18
- rimozione, Ordinamento giudiziario [2], 17, 19; [13], 11
- sanzioni, Ordinamento giudiziario [13], 5
  - applicabili, Ordinamento giudiziario [13], 12
- sospensione dalla funzioni, Ordinamento giudiziario [2], 30, 31, 36; [13], 10
- trasferimento d'ufficio, Ordinamento giudiziario [13], 13
- udienza, Ordinamento giudiziario [2], 15

### **Disconoscimento scrittura privata**, 214 ss.

- aventi causa, 214
- contumace, 293

### **Discriminazione**

- azione civile contro discriminazione, Divieto di discriminazione [1], 42
- motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, Divieto di discriminazione [1], 41

### **Discussione**

- causa
  - appello (giudizio di), 352
  - cassazione (giudizio di), 379
  - commissione tributaria, Contenzioso tributario [2], 34
  - Consiglio di Stato (giudizio innanzi al), Giustizia amministrativa [2], 61; [3], 40
  - controversie individuali di lavoro, 420
    - appello, 437
  - domanda di, 275
  - giudice di pace (giudizi innanzi al), att. 62
  - ordine di, delle cause, att. 116
  - svolgimento, att. 117
  - tribunale amministrativo regionale (giudizio innanzi a), Giustizia amministrativa [4], 23
  - udienza, rinvio, att. 115
- conto, 264

### **Dispensa**

- giudice di pace, Giudice di pace [1], 9

### **Dispositivo**

- cassazione (giudizio di)
  - invio del, agli avvocati non residenti in Roma, att. 135
  - trasmissione al giudice del merito, 388
- esecuzione con la copia del, 431
- lettura in udienza
  - controversie individuali di lavoro, 429
  - opposizione a ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, Sanzioni amministrative [1], 237
- lodo, 823<sup>2</sup> n. 4)
- scritturazione, sottoscrizione, 276<sup>5</sup>

**Dissenso**

- verbalizzazione del (nei provvedimenti collegiali), 131<sup>3</sup>

**Distanze (osservanza delle)**

- competenza
  - materia, 7
  - territorio, 21

**Distrazione**

- spese, in favore del difensore, 93

**Distribuzione somma ricavata, 509 ss.**

- composizione, 509
- controversie, risoluzione, 512
- creditore del creditore, 511
- distribuzione, 510
- domanda di sostituzione, 511
- esecuzione esattoriale
  - progetto di distribuzione, Esecuzione esattoriale [1](#), 83
  - somma ricavata, Esecuzione esattoriale [1](#), 84
- espropriazione immobiliare, 596
  - intervento creditori
    - iscritti, privilegiati, 566
    - intervento tardivo, 565
  - progetto di distribuzione
    - approvazione, 598
    - formazione, 596; att. 179
    - mancata comparizione all'udienza, 597
    - udienza per l'audizione degli interessati, mancata comparizione, 597
- espropriazione mobiliare presso il debitore, 541 ss.
  - amichevole, 541
  - giudiziale, 542
  - intervento creditori
    - diritto dei, 527
    - intervento tardivo, 528
  - residuo, 510
  - somme non controverse, 512<sup>2</sup>
  - sospensione della, 624<sup>2</sup>

**Divisione, 784 ss.; att. 194, 195**

- approvazione attribuzione, decreto di, att. 195
- competenza, valore, 12<sup>2</sup>
- contestazioni, sul progetto di divisione, 789, 790
- eredità, foro della, 22
- esperto, nomina dell', att. 194
- litisconsorzio necessario, 784
- notaio (operazioni davanti al), 790
- operazioni di, direzione delle, 786
- progetto di, 789
  - formato dal notaio, 791
- pronuncia sulla domanda di, 785
- vendita
  - immobili, 788
  - mobili, 787

**Divorzio (giudice competente)**, Diritto internazionale privato [4](#); Famiglia (riconoscimento, esecuzione decisioni materia matrimoniale e potestà genitori)

**Documenti**

- attore, fascicolo, 165
- cassazione, 372
  - deposito, 369 n. 4)
- citazione, indicazione dei, 163<sup>3</sup> n. 5)
- Consiglio di Stato, Giustizia amministrativa [2](#), 22; [3](#), 37
- contenzioso tributario (produzione di)
  - deposito di nuovi, Contenzioso tributario [2](#), 32
  - ordine di deposito di, Contenzioso tributario [2](#), 7<sup>3</sup>
  - produzione di documenti, Contenzioso tributario [2](#), 24
  - resistente, Contenzioso tributario [2](#), 23
  - ricorrente, Contenzioso tributario [2](#), 22
- controversie individuali di lavoro
  - convenuto, 416<sup>3</sup>
  - ricorso, 414 n. 5)
- convenuto, fascicolo, 166
- decisivi, 395 n. 3)
- deposito di, att. 87
  - fatto da pubblico depositario, att. 98
- esibizione di, 210
  - istanza di, att. 94, 95

- falsità, Giustizia amministrativa [2], 41 ss.
- informatici, Processo telematico [1], 1 ss., 2 ss.; v. Processo telematico
- nuovi, 184
- produzione, att. 87
  - supporto informatico, Processo telematico [1], 14
- sequestro giudiziario di, 670 n. 2)

**Dolo**

- cancelliere, 60 n. 2)
- giudice, 395 n. 6)
- parte, 395 n. 1)
- sentenza, effetto del, 404<sup>2</sup>
- ufficiale giudiziario, 60 n. 2)

**Domanda**

- accessoria, 31
- conseguente alla Cassazione, 389
  - forma della, att. 144
- contro la stessa parte, 104
- contro la stessa persona, 10<sup>2</sup>
- decadenza dalla, 346
- esecuzione forzata (forma), 486
- espropriazione forzata, forma della, 486
- garanzia, 32
- giudice di pace (procedimento avanti al)
  - contenuto, 318
  - forma, 316
- ingiunzione, 633; v. Ingiunzione (procedimento di)
- modifica della
  - controversie individuali di lavoro, 420<sup>1</sup>
  - prima udienza di trattazione, 183<sup>4</sup>
- nuova (in appello), 345
  - contenzioso tributario, Contenzioso tributario [2], 57<sup>1</sup>
  - controversie individuali di lavoro, 437
- opposizione di terzo, 405
- pluralità, contro la stessa parte, 104
- principio della, 99
- procedimento
  - camera di consiglio, 737
  - cautelare, forma della, 669-*bis*
- revocazione, 398
- riconvenzionale, 36

- verbale
  - controversie individuali di lavoro, 417<sup>3</sup>
  - giudice di pace, 316<sup>2</sup>
  - giudice esecuzione, 486

**Domiciliatario (notificazione presso), 141**

**Domicilio**

- convenuto
  - foro generale, 18
  - indicazione nella citazione, 163<sup>2</sup> n. 2)
- eletto, foro del, 30
- elezione del, nel comune ove ha sede l'ufficio del giudice adito
  - di pace, 319
    - omessa elezione, att. 118
  - esecuzione (nel precetto), 480<sup>3</sup>
- fuori dallo Stato, 18<sup>2</sup>
- notificazione nel, 139
- sconosciuto
  - notificazione a persona di, 143

**Dominio giustizia, Processo telematico [1], 1**

**Donazione**

- legge regolatrice, Diritto internazionale privato [1], 56

**Dotazione Presidente della Repubblica, Cost. 84**

**Dovere/i**

- adempimento di un (causa di non punibilità), Sanzioni amministrative [1], 4<sup>1</sup>
- civico, Cost. 48
- fedeltà alla Repubblica, Cost. 54
- giudice di pace, Giudice di pace [1], 10
- lealtà e probità, 88
- morale, Fallimento [1], 64

**E**

**Ebrei**

- giuramento, 238 (1)

**Eccesso di potere**

- Consiglio di Stato, ricorso per, Giustizia amministrativa [3], 26

- tribunale amministrativo regionale, ricorso per, Giustizia amministrativa [4], 2

### Eccezione/i

- compensazione, 35
- connessione, 40<sup>2</sup>
- convalida di sfratto, 665
- decadenza dalla, 346
- difetto di giurisdizione, 37
- estinzione del processo, 307<sup>4</sup>
- incompetenza, 38
  - controversie individuali di lavoro, 428
  - procedimento arbitrale, 817
- modifica della
  - controversie individuali di lavoro, 420<sup>1</sup>
  - prima udienza di trattazione, 183<sup>4</sup>
- nuova (in appello), 345
  - controversie individuali di lavoro, 437
  - contenzioso tributario, Contenzioso tributario [2], 57<sup>1</sup>
- pronuncia sulle, 112

**Edifici aperti al culto**, Espropriazione [1], 4

**Edizione, contratto di**, Fallimento [1], 83

### Efficacia

- leggi penali, di polizia, Cost. 25
- pignoramento, cessazione, 497
- precetto, cessazione, 481
- provvedimenti in camera di consiglio, 741
- sequestro, termine di, 675
- titolo esecutivo, contro gli eredi, 477

### Elenco

- avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, Avvocati [4], 1 ss.; [6], 6, 7
- creditori, Fallimento [1], 89
  - procedimento sommario, Fallimento [1], 157
- iscritti negli albi, Avvocati [3], 69
- praticanti procuratori, Avvocati [2], 16; [3], 70; [8], 5

- speciale, avvocati, uffici legali, enti pubblici, Avvocati [2], 3<sup>4</sup>; Avvocati [3], 69

### Elettorato

- attivo, Cost. 48; Cost. trans. XII
- Camera dei deputati, Cost. 56
- incompatibilità, ineleggibilità, Cost. 65, 66
- limitazioni, Cost. 48
- passivo, Cost. 51; Cost. trans. XII, XIII
- Senato della Repubblica, Cost. 58

### Elezione/i

- amministrative, operazioni, Giustizia amministrativa [4], 6, 19
- consiglio
  - giudiziario, Ordinamento giudiziario [2], 6
  - presidenza giustizia tributaria, Contenzioso tributario [1], 21, 28
- domicilio
  - avvocato che eserciti il proprio ufficio fuori dalla circoscrizione del tribunale, Avvocati [3], 82
  - Consiglio di Stato, Giustizia amministrativa [3], 35<sup>2</sup>
  - contenzioso tributario, Contenzioso tributario [2], 17
  - controversie individuali di lavoro, 414 n. 2)
  - espropriazione forzata, intervento dei creditori, 499
  - precetto, 480
  - procedimento di sfratto, intimazione di, 660
  - sanzione amministrativa, opposizione a, Sanzioni amministrative [1], 22
- giudici Corte costituzionale
  - Parlamento, Corte costituzionale [3], 3
  - supreme magistrature, Corte costituzionale [3], 2

**Emigrazione, libertà di**, Cost. 35

### Ente pubblico

- controversie di lavoro, 409
- credito, prova scritta del, 635
- difesa in giudizio, Avvocatura dello Stato [1], 43
  - contenzioso tributario, Contenzioso tributario [2], 11<sup>3</sup>



- riscossione entrate, Esecuzione esattoriale [2], 17 ss.; Esecuzione esattoriale

### Entrate

- riscossione, Esecuzione esattoriale [2], 17 ss.; Esecuzione esattoriale
  - spese processuali, Spese di giustizia [1], 157

### Equità

- arbitrato internazionale, 834
- clausola compromissoria secondo, nullità, 808<sup>2</sup>
- lodo arbitrale, 822
  - impugnazione per nullità, 829<sup>2</sup>
- sentenza pronunciata secondo
  - dispositivo, indicazione nel, att. 119<sup>4</sup>
  - giudice di pace, 113<sup>2</sup>
  - inappellabilità, 339<sup>2, 3</sup>
  - ragioni della, esposizione delle, att. 118<sup>2</sup>
  - richiesta delle parti, 114
    - istanza di, att. 112
- valutazione equitativa delle prestazioni, 432

### Erario (pagamento spese per conto dell')

- adempimenti degli uffici
  - comuni al concessionario e all'ufficio postale, Spese di giustizia [1], 179
  - concessionario, Spese di giustizia [1], 181
  - modello di pagamento, Spese di giustizia [1], 177
  - preliminari, Spese di giustizia [1], 178
  - prospetto riepilogativo, Spese di giustizia [1], 182
  - ufficio postale, Spese di giustizia [1], 180
- compensi ai soggetti che eseguono il pagamento
  - concessionario, Spese di giustizia [1], 188
  - Poste Italiane s.p.a., Spese di giustizia [1], 180
- controllo sui pagamenti
  - aperture di credito, Spese di giustizia [1], 185
  - funzionari delegati, Spese di giustizia [1], 186

- recupero somme indebitamente pagate, Spese di giustizia [1], 187
- regolazione e rimborso dei pagamenti, Spese di giustizia [1], 183
- versamenti ritenute e imposte, Spese di giustizia [1], 184
- modalità di pagamento, Spese di giustizia [1], 176
- pagamenti con modalità telematiche, Spese di giustizia [1], 190
- soggetti abilitati, Spese di giustizia [1], 173
- ufficio
  - competente, Spese di giustizia [1], 175
  - ufficio postale, pagamenti eseguiti dall', Spese di giustizia [1], 174

### Erede

- beneficiario, 94
- cauzione a carico dell', 750
- decorrenza termini impugnazione, 328
- domanda dell', contro l'eredità, 780
- fallito, Fallimento [1], 12
- notificazione all'
  - impugnazione, 330<sup>2</sup>
  - morte della parte durante la decorrenza del termine per l'impugnazione, 328
  - precetto, 477<sup>2</sup>
  - riassunzione del processo, 303<sup>2</sup>
  - ripresa processo sospeso o interrotto, Contenzioso tributario [2], 43<sup>3</sup>
- sanzione amministrativa, Sanzioni amministrative [1], 7
- sanzioni amministrative tributarie, Contenzioso tributario [5], 8
- successione nel processo, 110
- titolo esecutivo, efficacia contro, 477

### Eredità

- cause ereditarie, foro per le, 22
- giacente, 781 ss.
  - amministrazione (vigilanza del pretore), 782
  - attivata d'ufficio, spese, Spese di giustizia [1], 148
  - curatore, decreto di nomina, 781
    - giuramento, att. 193
  - vendita beni ereditari, 783

**Errore**

- calcolo, 287
- fatto, 395 n.4)
- giudiziario, riparazione, Ordinamento giudiziario [3], 14
- identificazione della persona alla quale deve essere notificato l'atto introduttivo del giudizio, Avvocatura dello Stato [2], 4
- materiale, correzione
  - casi di, 287
  - integrazione provvedimenti istruttori, 289
    - istanza per, att. 122
  - ordinanza di correzione, att. 121
  - procedimento, 288
  - sentenza della Cassazione, 391-*bis*
- norma tributaria, Contenzioso tributario [2], 8
- sanzione amministrativa, Sanzioni amministrative [1], 3
- scusabile
  - impugnativa atto non definitivo, Giustizia amministrativa [3], 34<sup>1</sup>
  - notificazione ricorso, Giustizia amministrativa [3], 36<sup>2</sup>
  - rimessione in termini per, Giustizia amministrativa [4], 34<sup>2</sup>

**Esame/i**

- l'abilitazione all'esercizio professionale, Avvocati [2], 19 ss.; [3], 15 ss.
  - alta sorveglianza, Avvocati [2], 36
  - ammissione agli esami (elenco), Avvocati [3], 17
  - commissioni esaminatrici, Avvocati [2], 22; [3], 15
  - domanda di ammissione, Avvocati [3], 16
  - elenco
    - ammessi alle prove orali, Avvocati [3], 25
    - idonei, Avvocati [3], 27
  - fissazione prove scritte, Avvocati [3], 15
  - gettone di presenza, Avvocati [3], 79
  - materie di esame, Avvocati [2], 20
  - prove (scritte, orali), Avvocati [3], 17-*bis*, 20 ss., 26
  - revisione prove di esame, Avvocati [3], 22 ss.
  - sede, Avvocati [2], 21

- tema (delle prove scritte), Avvocati [3], 18
- tempo, Avvocati [2], 22
- verbali, Avvocati [3], 30
- contabile, 198
- inabilitante, interdichendo, 714
  - impedimento a comparire, 715
- patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, Avvocati [4], 1 ss.; [10], 5
- preliminare del ricorso, Contenzioso tributario [2], 27
- testimoni, forma speciale, att. 105

**Esdebitazione, Fallimento [1], 142 ss.**

- beneficio della, condizioni, Fallimento [1], 142
- crediti concorsuali non concorrenti, Fallimento [1], 144
- procedimento di, Fallimento [1], 143

**Esecutore testamentario**

- apposizione dei sigilli, richiesta di, 753 n. 1)
- cause contro, foro delle, 22 n. 4)
- provvedimenti relativi all', 750

**Esecutorietà**

- decreto ingiuntivo
  - dichiarazione di, 654
  - non opposto, 647

**Esecuzione**

- consegna o rilascio, 605 ss.
  - consegna, modo, 606
  - cose pignorate, 607
  - mobili estranei all'esecuzione, 609
  - precetto, 605
  - provvedimenti temporanei, 610
  - rilascio, modo, 608
  - spese, 611
- esattoriale, v. Esecuzione esattoriale
- fascicolo, 488
- foro, 26
- forzata, Espropriazione forzata
- giudice, 484
- immobili, Espropriazione forzata
- lodo, 825
- mobiliare presso il debitore, Espropriazione forzata

- obblighi di fare e di non fare, 612 ss.
    - assistenza forza pubblica, 613
    - competenza per territorio, 26
    - difficoltà nel corso dell'esecuzione, 613
    - giudice dell'esecuzione, 612
    - provvedimento, 612
    - spese, rimborso, 614
    - opposizione, v. Opposizione
  - provvisoria
    - decreto ingiuntivo, 642
      - in pendenza di opposizione, 648
      - sospensione della, 649
    - provvedimenti nel giudizio di ottemperanza, Contenzioso tributario [2], 70<sup>9</sup>
    - sentenza di primo grado, 282, 351
      - controversia di lavoro, 431
      - sospensione, da parte del giudice di appello, att. 13-*bis*
  - riscossione coattiva delle imposte, Esecuzione esattoriale [1], 45 ss.; v. Esecuzione esattoriale
  - sanzioni amministrative, Sanzioni amministrative [1], 27
  - sentenza
    - assenza (che dichiara la), 730
    - commissioni tributarie, Contenzioso tributario [2], 68 ss.
      - condanna ufficio al rimborso, Contenzioso tributario [2], 69
      - ottemperanza, giudizio di, Contenzioso tributario [2], 70
      - pagamento tributo in pendenza del processo, Contenzioso tributario [2], 68
    - Consiglio di Stato, Giustizia amministrativa [2], 88 ss.; v. Ottemperanza
    - morte presunta, 730
    - straniera, Diritto internazionale privato [1], 64 ss.
    - Tribunale amministrativo regionale, Giustizia amministrativa [4], 33
  - sequestro
    - conservativo
      - immobili, 679
      - mobili, 678
    - giudiziario, 677
  - sospensione, in pendenza di
    - appello, 351
      - controversie individuali di lavoro, 431
      - revocazione (giudizio di), 401
      - ricorso per cassazione, 373
        - istanza di, att. 13-*bis*
    - titolo esecutivo europeo, crediti non contestati, Diritto internazionale privato [6], 1 ss.
- Esecuzione esattoriale**
- amministrazione controllata, Esecuzione esattoriale [1], 90; [2], 31
  - ammissione al passivo (del fallimento),
    - con riserva, Esecuzione esattoriale [1], 88; [2], 31
    - domanda, Esecuzione esattoriale [1], 87; [2], 31
  - asporto beni pignorati, Esecuzione esattoriale [1], 71
  - assegnazione, crediti pignorati, Esecuzione esattoriale [1], 74
  - astensione dal pignoramento, Esecuzione esattoriale [1], 63
  - atti
    - giudiziari, tasse, diritti, Esecuzione esattoriale [1], 48
    - procedimento, deposito, Esecuzione esattoriale [1], 56
  - avviso
    - esecuzione, Esecuzione esattoriale [1], 50
    - vendita
      - (esecuzione mobiliare), Esecuzione esattoriale [1], 66
      - espropriazione immobiliare,
        - notificazione, Esecuzione esattoriale [1], 80
        - pignoramento, Esecuzione esattoriale [1], 78
        - pubblicazione, Esecuzione esattoriale [1], 80
  - beni
    - inventuti, Esecuzione esattoriale [1], 70
    - mobili registrati, fermo di, Esecuzione esattoriale [1], 86
    - pignorabili, Esecuzione esattoriale [1], 62
    - pignorati, divieto acquisto, Esecuzione esattoriale [1], 55
  - cancellazione pignoramenti, gratuità, Esecuzione esattoriale [1], 47

- cauzione, espropriazione immobiliare, Esecuzione esattoriale [1](#), 79
- concessionario, divieto acquisto beni pignorati, Esecuzione esattoriale [1](#), 55
- concordato preventivo, Esecuzione esattoriale [1](#), 90; [2](#), 31
- contributi previdenziali, riscossione dei, Esecuzione esattoriale [2](#), 24 ss.
- cose del debitore in possesso di terzi, Esecuzione esattoriale [1](#), 73
- crediti pignorati, Esecuzione esattoriale [1](#), 74
- creditori, intervento dei, Esecuzione esattoriale [1](#), 54
- custodia, beni pignorati, Esecuzione esattoriale [1](#), 64, 71
- decadenza, termini di, Esecuzione esattoriale [2](#), 23
  - crediti enti previdenziali, Esecuzione esattoriale [2](#), 25
- delega ad altro concessionario, Esecuzione esattoriale [1](#), 46
- deposito atti e prezzo, Esecuzione esattoriale [1](#), 56
- disposizioni transitorie, Esecuzione esattoriale [2](#), 36
- distribuzione
  - progetto di distribuzione, Esecuzione esattoriale [1](#), 83
  - somma ricavata, Esecuzione esattoriale [1](#), 84
- enti previdenziali, crediti degli, Esecuzione esattoriale [2](#), 24
- entrate riscosse mediante ruolo, Esecuzione esattoriale [2](#), 17 ss.
- esecuzione, inizio, termine, Esecuzione esattoriale [1](#), 5
- esenzione delle disposizioni del d.P.R. n. 602 del 1973, Esecuzione esattoriale [2](#), 18
- espropriazione forzata, Esecuzione esattoriale [1](#), 49
- espropriazione immobiliare, Esecuzione esattoriale [1](#), 76 ss.
  - assegnazione immobile allo Stato, Esecuzione esattoriale [1](#), 85
  - avviso di vendita (pignoramento), Esecuzione esattoriale [1](#), 78
  - cauzione, Esecuzione esattoriale [1](#), 79; [2](#), 30
  - distribuzione somma ricavata, Esecuzione esattoriale [1](#), 84
  - ipoteca, iscrizione di, Esecuzione esattoriale [1](#), 77
  - notificazione avviso di vendita, Esecuzione esattoriale [1](#), 80
  - pignoramento, Esecuzione esattoriale [1](#), 78
  - prezzo base, Esecuzione esattoriale [1](#), 79
  - progetto distribuzione, Esecuzione esattoriale [1](#), 84
  - pubblicazione, avviso vendita, Esecuzione esattoriale [1](#), 80
  - secondo incanto, Esecuzione esattoriale [1](#), 81
  - terzo incanto, Esecuzione esattoriale [1](#), 81
  - versamento prezzo, Esecuzione esattoriale [1](#), 82
- estinzione procedimento, Esecuzione esattoriale [1](#), 61
- fallimento debitore, Esecuzione esattoriale [1](#), 87 ss.; [2](#), 31
- fermo, beni mobili registrati, Esecuzione esattoriale [1](#), 86
- fitti, pignoramento, Esecuzione esattoriale [1](#), 72
- frutti dei fondi, pignoramento, Esecuzione esattoriale [1](#), 62
- garanzie giurisdizionali (entrate non devolute alle commissioni tributarie), Esecuzione esattoriale [2](#), 29
- immobile
  - assegnazione allo Stato, Esecuzione esattoriale [1](#), 85
  - espropriazione di, Esecuzione esattoriale [1](#), 76
- incanto anticipato, Esecuzione esattoriale [1](#), 67
- interessi, ritardata iscrizione a ruolo, Esecuzione esattoriale [2](#), 27
- intervento dei creditori, Esecuzione esattoriale [1](#), 54
- ipoteca, iscrizione, cancellazione, Esecuzione esattoriale [1](#), 47
- iscrizione ipoteca, Esecuzione esattoriale [1](#), 77
  - gratuità, Esecuzione esattoriale [1](#), 47
- istituto vendite giudiziarie, intervento, Esecuzione esattoriale [1](#), 71

- opposizione
  - atti esecutivi, Esecuzione esattoriale [1](#), 57
  - esecuzione, Esecuzione esattoriale [1](#), 57
  - terzi, Esecuzione esattoriale [1](#), 58
- pagamenti delle pubbliche amministrazioni, Esecuzione esattoriale [1](#), 48-*bis*
- pagamento del debito, estinzione procedimento, Esecuzione esattoriale [1](#), 61
- pigioni, pignoramento, Esecuzione esattoriale [1](#), 72
- pignoramento
  - astensione dal, Esecuzione esattoriale [1](#), 63
  - cessazione efficacia, Esecuzione esattoriale [1](#), 53
  - cose del debitore in possesso di terzi, Esecuzione esattoriale [1](#), 73
  - crediti verso terzi, Esecuzione esattoriale [1](#), 72-*bis*
  - dichiarazione stragiudiziale del terzo, Esecuzione esattoriale [1](#), 75-*bis*
  - fitti, pigioni, Esecuzione esattoriale [1](#), 72
  - pubblica amministrazione (presso), Esecuzione esattoriale [1](#), 75
- prezzo
  - della vendita, deposito, Esecuzione esattoriale [1](#), 56
  - versamento, espropriazione immobiliare, Esecuzione esattoriale [1](#), 82
- prezzo base
  - espropriazione immobiliare, Esecuzione esattoriale [1](#), 79
  - primo incanto, Esecuzione esattoriale [1](#), 68
- procedimento vendita, Esecuzione esattoriale [1](#), 52
- progetto di distribuzione, somma ricavata, Esecuzione esattoriale [1](#), 83
- pubblica amministrazione, pignoramento presso, Esecuzione esattoriale [1](#), 75
- rateazione, entrate diverse dalle imposte sui redditi, Esecuzione esattoriale [2](#), 26
- revocatoria fallimentare, esenzione dalla, Esecuzione esattoriale [1](#), 89; [2](#), 31
- risarcimento dei danni, Esecuzione esattoriale [1](#), 59
- riscossione coattiva, Esecuzione esattoriale [1](#), 45
- riserva (ammissione al passivo con), Esecuzione esattoriale [1](#), 88; [2](#), 31
- ruolo
  - entrate riscosse mediante, Esecuzione esattoriale [2](#), 17 ss.
  - iscrizione a
    - crediti previdenziali, Esecuzione esattoriale [2](#), 24
    - presupposti, Esecuzione esattoriale [2](#), 21
    - ritardo, interessi, Esecuzione esattoriale [2](#), 27
  - riscossione spontanea a mezzo, Esecuzione esattoriale [2](#), 32
  - titolo esecutivo, Esecuzione esattoriale [1](#), 49
- secondo incanto, Esecuzione esattoriale [1](#), 69
- espropriazione immobiliare, Esecuzione esattoriale [1](#), 81
- sospensione
  - amministrativa della riscossione, Esecuzione esattoriale [1](#), 28
  - esecuzione, Esecuzione esattoriale [1](#), 60
- Stato, assegnazione dell'immobile allo, Esecuzione esattoriale [1](#), 85
- surroga concessionario (procedimenti esecutivi già iniziati), Esecuzione esattoriale [1](#), 51
- termine, inizio esecuzione, Esecuzione esattoriale [1](#), 50
- terzo incanto, espropriazione immobiliare, Esecuzione esattoriale [1](#), 81<sup>2</sup>
  - esito negativo, Esecuzione esattoriale [2](#), 30
- trascrizione
  - cancellazione della, Esecuzione esattoriale [1](#), 53
  - gratuità, Esecuzione esattoriale [1](#), 47
- ufficiali della riscossione, Esecuzione esattoriale [1](#), 49<sup>3</sup>
- vendita
  - avviso di, Esecuzione esattoriale [1](#), 78
  - crediti pignorati, Esecuzione esattoriale [1](#), 74
  - procedimento di, Esecuzione esattoriale [1](#), 52
- verbale pignoramento, notifica, Esecuzione esattoriale [1](#), 65

- versamento prezzo, espropriazione immobiliare, Esecuzione esattoriale [1], 82

### Esercizio

- abusivo attività commerciale, Fallimento [1], 234
- arte, professione, strumenti per, 514 n. 4)
- provvisorio impresa, Fallimento [1], 90

### Esibizione, 210 ss.

- contenzioso tributario, Contenzioso tributario [2], 7
- diritto alla, controversia sul (sequestro giudiziario), 670 n. 2)
- documento, copia di, 212
- informazioni alla pubblica amministrazione, 213
  - nota contenente le, att. 96
- istanza di, att. 94
- libri contabili, 212
- ordine di, alla parte, o al terzo, 210
  - notificazione dell'ordinanza, att. 95
  - opposizione avverso, 211<sup>2</sup>
- spesa dell', 210<sup>3</sup>
- tribunale amministrativo regionale, ordine di, Giustizia amministrativa [4], 21<sup>5,6</sup>
- tutela diritto del terzo, 211

### Esperienza

- fatti che rientrano nella comune, 115<sup>2</sup>

### Esperimento, 261

- poteri del giudice, 262

### Esperto

- audizione di un, 576
- determinazione valore immobile, 568<sup>3</sup>
  - giuramento dell', att.161
- giudizio di divisione, nomina dell', att. 194
- sezioni agrarie, indennità, Spese di giustizia [1], 68
- tribunali per i minorenni, indennità, Spese di giustizia [1], 66

### Espressioni sconvenienti o offensive, 89

### Espropriazione forzata

- audizione interessati, 485
- avviso creditori iscritti, 498

- forma, att. 160
- beni indivisi, 599 ss.
  - avviso di pignoramento ai comproprietari, att. 180
  - convocazione comproprietari, 600
  - divisione, 601; att. 181
  - pignoramento, 599
- beni sequestrati (esecuzione su), att. 156, 156-*bis*
- comunicazioni, luogo, 489
- contro il terzo proprietario, 602 ss.
  - disposizioni particolari, 604
  - modo, 602
  - notificazione titolo esecutivo, precetto, 603
- cumulo mezzi di espropriazione, 483
- distribuzione somma ricavata, 509 ss.
  - composizione, 509
  - controversie, risoluzione, 512
  - distribuzione, 510
  - domanda di sostituzione, 511
  - residuo, 510
- domande, forma, 486
- esattoriale, Esecuzione esattoriale
- esecuzione obblighi di fare e di non fare, 612 ss.
  - assistenza forza pubblica, 613
  - competenza territorio, 26
  - difficoltà nel corso dell'esecuzione, 613
  - giudice dell'esecuzione, 612
  - provvedimento, 612
  - spese, rimborso, 614
- esecuzione per consegna o rilascio, 605 ss.
  - consegna, modo, 606
  - cose pignorate, 607
  - mobili estranei all'esecuzione, 609
  - precetto, 605
  - provvedimenti temporanei, 610
  - rilascio, modo, 608
  - spese, 611
- estinzione processo, 629 ss.
  - effetti, 632
  - inattività delle parti, 630
  - mancata comparizione all'udienza, 631
  - rinuncia, 629
- fascicolo, 488
- giudice esecuzione, 484

- giuramento esperto, stimatore, att. 161
- immobiliare, 555 ss.
  - atto di pignoramento, att. 170
  - autorizzazioni al debitore, al custode, procedimento, att. 171
  - cancellazione trascrizione pignoramento, att. 172
  - distribuzione somma ricavata, 596 ss.
    - progetto di distribuzione
      - approvazione, 598
      - formazione, 596
    - udienza per l'audizione degli interessati, mancata comparizione, 597
  - esecuzione fiscale, Esecuzione esattoriale
  - intervento creditori
    - condizioni, 563
    - creditori iscritti e privilegiati, 566
    - facoltà intervenuti, 564
    - intervento tardivo, 565
    - tempo, 563
  - istanza di assegnazione, di vendita, pubblicità, att. 173
  - mobili unitamente a immobili, 556
  - pignoramento, 555-562; v. Pignoramento immobiliare
    - cancellazione trascrizione, 562
    - custodia beni pignorati, 559
    - deposito atto di, 556
    - forma, 555
    - inefficacia, 562
    - limitazione espropriazione, 558
    - modo della custodia, 560
    - pignoramento successivo, 561
  - vendita, assegnazione, 567 ss.
    - autorizzazione della vendita, 569
    - con incanto, 576
    - istanza di vendita, 567; att. 173
      - aggiudicatario, inadempienza, 587; att. 176, 177
      - aggiudicazione per persona da nominare, 583
      - amministrazione giudiziaria, 591 ss.; v. Amministrazione giudiziaria
      - assegnazione, istanza di, 589
      - assegnazione, provvedimento di, 590
      - cauzione, prestazione, 580
      - convocazione parti per l'incanto, att. 175
      - delega
        - a compiere la vendita, 578
        - al notaio, delle operazioni di vendita con incanto, 591-*bis*
        - dichiarazione residenza, elezione domicilio, 582
        - esito negativo dell'incanto, 588
        - indivisibilità dei fondi, 577
        - modalità incanto, 581
        - nuovo incanto, 591
        - offerente, dichiarazione di residenza, att. 174
        - offerte dopo l'incanto, 584
        - persone ammesse agli incanti, 579
        - provvedimento che dispone la vendita, contenuto, 576
        - trasferimento del bene espropriato, 586
        - versamento del prezzo, 585
    - senza incanto, 570 ss.
      - avviso della vendita, 570
      - deliberazione sull'offerta, 572
      - gara tra gli offerenti, 573
      - offerte d'acquisto, 571
      - provvedimenti relativi alla vendita, 574
      - termine per le offerte senza incanto, 575
      - valore dell'immobile, determinazione, 568
- inizio della, 491
- intervento creditori, 498 ss.
  - avviso creditori iscritti, 498
  - effetti, 500
  - modalità, 499
  - ricorso, 499
- istanze, forma, 486
- istituti autorizzati all'incanto, alla amministrazione, att. 159
- mobiliare presso il debitore, 513 ss.
  - assegnazione, vendita, 529 ss.
    - autorizzazione della vendita, 530
    - commissionario
      - a mezzo di, 532
      - obblighi del, 533
      - processo verbale di consegna, att. 167
    - frutti pendenti, 531
    - incanto, 534
      - modo, 537
      - nuovo, 538
      - presso base, 535

- istanza di, 529
  - oggetti d'oro e d'argento, 539
  - pagamento prezzo, 540
  - prezzo base (dell'incanto), 535
  - provvedimento per la, 530
  - rivendita, 540
  - trasporto, ricognizione, 536
  - distribuzione somma ricavata
    - amichevole, 541
    - giudiziale, 542
  - intervento creditori, 525 ss.
    - condizioni, 525
    - distribuzione (diritto alla), 527
    - facoltà intervenuti, 526
    - intervento tardivo, 528
    - tempo, 525
  - pignoramento
    - assistenza del creditore, att. 165
    - custode
      - compenso, 522
      - nomina, obblighi, 521
    - custodia mobili pignorati, 520
      - modalità della, att. 166
    - forma, 518
    - mobili assolutamente impignorabili, 514
    - mobili pignorabili in particolari circostanze di tempo, 516
    - mobili relativamente impignorabili, 515
    - ricerca cose da pignorare, 513
    - scelta cose da pignorare, 517
    - successivo, 524
    - tempo, 519
    - unione pignoramenti, 523
  - notificazioni, luogo, 489
  - opposizioni, 615 ss.; Opposizione/i
  - pignoramento, 491 ss.
    - cessazione efficacia, 497
    - conversione, 495
    - forma, 492
    - inizio espropriazione, 491
    - pagamento a mani dell'ufficiale giudiziario, 494
      - processo verbale, att. 157
    - pluralità creditori, 493
  - presso terzi, 543 ss.
    - accertamento obbligo del terzo, 549
    - assegnazione, 552, 553
    - crediti impignorabili, 545
    - dichiarazione del terzo, 547, 548
    - intervento creditori, 551
    - mancata dichiarazione, 548
    - obblighi del terzo, 546
    - pegno, ipoteca (a garanzia del credito pignorato), 544, 554; att. 182
    - pignoramento, forma, 543
    - pluralità pignoramenti, 550
    - vendita, 552, 553
  - provvedimenti del giudice, forme, 487
  - riduzione, 496
  - sospensione, 623 ss.
    - effetti, 626
    - limiti della, 623
    - per opposizione all'esecuzione, 624, 625
    - riassunzione, 627
    - termine efficacia pignoramento, 628
  - termine
    - assegnazione, vendita pegno, 502
    - dilatorio pignoramento, 501
    - efficacia pignoramento, sospensione, 628
  - termine dilatorio, 501
  - vendita, assegnazione, 501 ss.
    - aggiudicatario, assunzione debiti, 508
    - assegnazione, 505
    - assunzione debiti, 508
    - cessazione vendita, 504
      - ordine di, att. 163
    - cose date in pegno, termine, 502
    - forma, 507
    - modi, 503
    - notai, compenso spettante ai, per le operazioni di vendita con incanto, Espropriazione [\[1\]](#), 1 ss.
    - termine 501, 502
    - trasferimento, atti di, att. 164
    - valore minimo, 506
- Espropriazione per pubblica utilità**
- abrogazione (di norme, da parte del t.u.), Espropriazione [\[1\]](#), 58
  - avviso del procedimento, al proprietario, Espropriazione [\[1\]](#), 11
  - beni
    - culturali, Espropriazione [\[1\]](#), 52



- espropriabili in casi particolari, Espropriazione [I](#), 4
- immobili, Espropriazione [I](#), 1
- non espropriabili, Espropriazione [I](#), 4
- unitari, espropriazione parziale, Espropriazione [I](#), 33
- valore dei, Espropriazione [I](#), 32
- cessione volontaria, Espropriazione [I](#), 45
- competenza, regole generali, Espropriazione [I](#), 6
- comuni, competenze particolari, Espropriazione [I](#), 7
- decreto di esproprio
  - contenuto, effetti, Espropriazione [I](#), 23
  - effetti, per i terzi, Espropriazione [I](#), 25
  - esecuzione, Espropriazione [I](#), 24
- definizioni, Espropriazione [I](#), 3
- deroga t.u., dichiarazione espressa, necessità, Espropriazione [I](#), 1
- disciplina transitoria, Espropriazione [I](#), 57
- edifici aperti al culto, Espropriazione [I](#), 4
- entrata in vigore del t.u. Espropriazione [I](#), 59
- indennità
  - aggiuntive, Espropriazione [I](#), 42
  - area
    - edificabile, Espropriazione [I](#), 37
    - legittimamente edificata, Espropriazione [I](#), 38
    - non edificabile, Espropriazione [I](#), 40
    - previsioni urbanistiche, Espropriazione [I](#), 39
  - commissione per la determinazione del valore agricolo, Espropriazione [I](#), 41
  - definitiva, Espropriazione [I](#), 21
  - deposito, Espropriazione [I](#), 26, 27
  - determinazione
    - disciplina transitoria, Espropriazione [I](#), 56
    - urgente (della indennità), Espropriazione [I](#), 22
    - valore del bene, Espropriazione [I](#), 32
  - occupazione temporanea, Espropriazione [I](#), 50
  - opere private di pubblica utilità, Espropriazione [I](#), 36
  - pagamento, Espropriazione [I](#), 26, 27
    - definitivo, Espropriazione [I](#), 28
    - ente, associazione che non ha la libera facoltà di alienare immobili, Espropriazione [I](#), 30, 31
    - incapaci, Espropriazione [I](#), 30, 31
    - procedimento giurisdizionale (a seguito di), Espropriazione [I](#), 29
    - provvisoria, Espropriazione [I](#), 20
    - regime fiscale, Espropriazione [I](#), 35
    - servitù, per imposizione di, Espropriazione [I](#), 44
    - soggetti aventi titolo alla, Espropriazione [I](#), 34
- legalità, principio di, Espropriazione [I](#), 2
- occupazione
  - senza titolo, anteriori al 30 settembre 1996, Espropriazione [I](#), 55
  - temporanea
    - aree non soggette a esproprio, Espropriazione [I](#), 49
    - indennità per la, Espropriazione [I](#), 50
- opera pubblica, di pubblica utilità, Espropriazione [I](#), 1
- opere militari, Espropriazione [I](#), 51
- parziale, di bene unitario, Espropriazione [I](#), 33
- patrimonio indisponibile, Espropriazione [I](#), 4
- perizia di stima, pagamento o deposito della indennità, Espropriazione [I](#), 27
- procedimento, fasi del, Espropriazione [I](#), 8 ss.
- progetto
  - approvazione, Espropriazione [I](#), 16, 17
    - non conforme alle previsioni urbanistiche, Espropriazione [I](#), 18, 19
  - redazione, Espropriazione [I](#), 15
- province autonome, Espropriazione [I](#), 5
- pubblica utilità
  - atti che importano dichiarazione di, Espropriazione [I](#), 12
    - contenuto, effetti, Espropriazione [I](#), 13
    - dichiarazione di, Espropriazione [I](#), 12 ss.
    - elenchi degli atti, Espropriazione [I](#), 14
    - opere private di, Espropriazione [I](#), 36
- Regioni, Espropriazione [I](#), 5
- retrocessione, Espropriazione [I](#), 46 ss.
  - disposizioni comuni, Espropriazione [I](#), 48
  - parziale, Espropriazione [I](#), 47
  - totale, Espropriazione [I](#), 46
- servitù indennità per imposizione di, Espropriazione [I](#), 44
- tutela giurisdizionale, Espropriazione [I](#), 53, 54
  - giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, Espropriazione [I](#), 53
  - opposizione alla stima, Espropriazione [I](#), 54

- utilizzazione senza titolo, per scopi di interesse pubblico, Espropriazione [1], 43
- valore del bene, Espropriazione [1], 32
- vincoli, atti diversi da piani urbanistici, Espropriazione [1], 10
- vincoli, piani urbanistici, Espropriazione [1], 9

### Estensione

- fallimento, Fallimento [1], 147

### Estensore, 276<sup>5</sup>

- redazione sentenza, att. 119
- scelta dell', att. 118<sup>4</sup>

### Eestero

- atti pubblici ricevuti all', attuazione, Diritto internazionale privato [1], 68
- notificazioni, Notificazioni [2], 1 ss.
  - atti
    - autorità straniere, Diritto internazionale privato [1], 71
    - extragiudiziari, Notificazioni [2], 17
  - autorità centrale, Notificazioni [2], 2
    - annotazioni, lingua delle, Notificazioni [2], 7
    - attestazione esecuzione richiesta, Notificazioni [2], 6
    - designazione, Notificazioni [2], 18
    - notificazione, comunicazione, modalità, Notificazioni [2], 5
    - richiesta notificazione, Notificazioni [2], 3
    - rigetto istanza, Notificazioni [2], 4
  - contumacia del convenuto, Notificazioni [2], 15, 16
  - decreto ingiuntivo, 633 (3)
  - difficoltà trasmissione atti giudiziari, Notificazioni [2], 14
  - notifica tramite agenti diplomatici o consolari, Notificazioni [2], 8, 9
  - provvedimento cautelare, 669-*octies* (1)
  - rifiuto esecuzione, condizioni, Notificazioni [2], 13
  - servizio postale, Notificazioni [2], 10
  - spese notificazione, Notificazioni [2], 12

### Estinzione processo

- appello
  - avverso sentenza di estinzione, att. 130
  - effetti dell', del giudizio di, 338

- riserva di, e estinzione del processo, att. 129
- contenzioso tributario
  - cessazione della materia del contendere, Contenzioso tributario [2], 46
  - inattività, Contenzioso tributario [2], 45
  - rinuncia, Contenzioso tributario [2], 44
- contumacia attore, 290
- Corte di cassazione, pronuncia di, 375
- custode, obblighi del, in caso di, 632<sup>3</sup>
- effetti, 310
  - processo di esecuzione, 632
- giudizio di rinvio, 393
- inattività delle parti, 307
  - processo di esecuzione, 630
- mancata
  - comparizione parti, 181<sup>2</sup>
    - processo di esecuzione, 631<sup>2</sup>
  - costituzione delle parti, 307<sup>2</sup>
  - integrazione del giudizio, 307<sup>3</sup>
  - prosecuzione o riassunzione, 305
  - rinnovazione citazione, 307<sup>3</sup>
- ordinanza di, comunicazione, impugnazione, 308
  - processo di esecuzione, 630<sup>3</sup>
- procedimento di impugnazione, effetti, 338
- processo esecutivo, 629 ss.
  - effetti, 632
  - esecuzione esattoriale, Esecuzione esattoriale [1], 61
  - inattività delle parti, 630
  - mancata comparizione all'udienza, 631
  - rinuncia, 629
- revocazione, giudizio di, effetti, 338
- rinuncia atti del giudizio, 306
- rinvio, giudizio di, effetti, 393

### Estradizione

- cittadino, Cost. 26
- genocidio, Cost. 10
- straniero, Cost. 10

### Estromissione

- alienante, 111
- garantito, 108
- obbligato, 109
- rimessione al primo giudice, 354<sup>1</sup>
- successore a titolo universale, 111

## F

**Fallimento**

- accertamento passivo, Fallimento [1], 92 ss.; v. Accertamento del passivo nel fallimento
- accettazione retribuzione non dovuta, Fallimento [1], 229
  - in caso di liquidazione coatta amministrativa, Fallimento [1], 237
- affitto di azienda, Fallimento [1], 79, 80-*bis*
- agente di cambio, Fallimento [1], 4
- alimenti, Fallimento [1], 47
- amministrazione straordinaria, Fallimento [1], 1 ss.
- ammissione con riserva, Esecuzione esattoriale [1], 88; [2], 31
- anticipazione spese, Spese di giustizia [1], 146
- anticresi, Fallimento [1], 67
- appalto, Fallimento [1], 81
- appello, contro la sentenza che dichiara il fallimento, Fallimento [1], 18, 19
- assicurazione, Fallimento [1], 82
- associazione in partecipazione, Fallimento [1], 77
- atti
  - fallito, successivi alla dichiarazione di, Fallimento [1], 44
  - titolo gratuito, Fallimento [1], 64
  - titolo oneroso, Fallimento [1], 67
  - tra coniugi, Fallimento [1], 69
- attività, cessazione della, Fallimento [1], 10
- audizione debitore, Fallimento [1], 15
- avviso creditori, Fallimento [1], 92
- azioni esecutive individuali, Fallimento [1], 51
- bancarotta, Fallimento [1], 216 ss.; v. Bancarotta
- beni
  - acquistati dal coniuge del fallito, Fallimento [1], 70
  - fallito, Fallimento [1], 42
  - non compresi nel, Fallimento [1], 46
- borsa (contratti di), Fallimento [1], 76
- cambiale scaduta, pagamento di, Fallimento [1], 68
  - chiusura
    - fallimento, Fallimento [1], 118 ss.
    - locali impresa, Fallimento [1], 7
  - clausola arbitrale (in contratto sciolto), Fallimento [1], 83-*bis*
  - coadiutore
    - autorizzazione al curatore perché sia adjuvato da terzi, Fallimento [1], 32<sup>2</sup>
    - reati del, Fallimento [1], 231
  - comitato creditori
    - funzioni, Fallimento [1], 41
    - nomina, Fallimento [1], 40
    - procedimento sommario, Fallimento [1], 156
  - commissione, Fallimento [1], 78
  - competenza, Fallimento [1], 9
    - conflitto positivo di competenza, Fallimento [1], 9-*ter*
    - incompetenza, sentenza che dichiara la, Fallimento [1], 9-*bis*
  - concordato, Fallimento [1], 124 ss.; v. Concordato
    - preventivo, Fallimento [1], 160 ss.; v. Concordato
  - coniugi, atti tra, Fallimento [1], 69
  - conto corrente, Fallimento [1], 78
  - contratti a esecuzione continuata, periodica, Fallimento [1], 74
  - contribuente, Fallimento [1], 4<sup>2</sup>
  - corrispondenza diretta al fallito, Fallimento [1], 48
  - costituzione parte civile, Fallimento [1], 240
  - crediti prededucibili, Fallimento [1], 111-*bis*
  - curatore, Fallimento [1], 27 ss.; v. Curatore
  - denuncia crediti inesistenti, Fallimento [1], 220, 226
  - dichiarazione di, procedimento, Fallimento [1], 15
  - dichiarazione tardiva di credito, Fallimento [1], 101
    - partecipazione, Fallimento [1], 112
  - domanda tardiva di credito, Fallimento [1], 101
  - dovere morale, atti in adempimento di un, Fallimento [1], 64
  - edizione, Fallimento [1], 83
  - effetti
    - atti pregiudizievoli ai creditori, Fallimento [1], 64 ss.
    - creditori, Fallimento [1], 51 ss.

- fallito, Fallimento [1], 42 ss.
- rapporti giuridici preesistenti, Fallimento [1], 72 ss.
- elenco creditori, Fallimento [1], 89
- procedimento sommario, Fallimento [1], 157
- esercizio provvisorio dell'impresa del fallito, Fallimento [1], 104
- affitto dell'azienda o di rami, Fallimento [1], 104-*bis*
- esdebitazione, Fallimento [1], 142 ss.
- beneficio della, condizioni, Fallimento [1], 142
- crediti concorsuali non concorrenti, Fallimento [1], 144
- disciplina transitoria, Fallimento [10], 19
- procedimento di, Fallimento [1], 143
- fascicolo della procedura, Fallimento [1], 90
- estensione, Fallimento [1], 147
- finanziamenti destinati a uno specifico affare, Fallimento [1], 72-*ter*
- fiscale, Fallimento [1], 4
- giudice delegato, Fallimento [1], 25, 43
- giudizi
  - in corso, Fallimento [1], 43
  - in cui sia parte una amministrazione dello Stato, Avvocatura dello Stato [3], 13
- imprenditore
  - che chiede il proprio fallimento, obblighi, Fallimento [1], 14
  - che ha cessato l'esercizio dell'impresa, Fallimento [1], 10
  - defunto, Fallimento [1], 11
- imprese confiscate, Fallimento [6], 2
- imprese soggette al fallimento, Fallimento [1], 1
- iniziativa, Fallimento [1], 6, 11
- insolvenza, stato di, Fallimento [1], 5
- giudizio civile, risultante in, Fallimento [1], 8
- procedure di, Fallimento [7], 1 ss.; Insolvenza (procedure di insolvenza);
- sede penale, risultante in, Fallimento [1], 7
- stato di, Fallimento [1], 5
  - giudizio civile, risultante in, Fallimento [1], 8
  - sede penale, risultante in, Fallimento [1], 7
- interesse privato curatore, Fallimento [1], 228
- liquidazione coatta amministrativa, Fallimento [1], 237
- inventario, Fallimento [1], 87, 87-*bis*
- istruttoria prefallimentare, Fallimento [1], 15
- liberalità, atti di, Fallimento [1], 64
- liquidazione
  - attivo, Fallimento [1], 104 ss.
  - coatta amministrativamente, Fallimento [1], 194 ss.
- liquidazione attivo, Fallimento [1], 104 ss.
- conti speciali, Fallimento [1], 111-*ter*
- crediti prededucibili, Fallimento [1], 111-*bis*
- ripartizione, procedimento di, Fallimento [1], 110
- sospensione della, Fallimento [1], 19
- locazione finanziaria, Fallimento [1], 72-*qua-ter*
- locazione immobile, Fallimento [1], 80
- mandato, Fallimento [1], 78
- mercato di voto, Fallimento [1], 233
- morte fallito, Fallimento [1], 12, 20
- obbligazioni e altri titoli di debito, ammissione al passivo, Fallimento [1], 58
- obblighi del fallito, Fallimento [1], 49
- opposizione a sentenza di, Fallimento [1], 18
- pagamenti, Fallimento [1], 65
  - cambiale scaduta, Fallimento [1], 68
  - revocatoria di, Fallimento [1], 67
- patrimoni destinati a uno specifico affare, Fallimento [1], 67-*bis*; 155, 156
- pegno, Fallimento [1], 67
- piccolo imprenditore, Fallimento [1], 1
- presunzione muciana, Fallimento [1], 70
- previsione di insufficiente realizzo, Fallimento [1], 102
- procedimento di cui sia parte un, spese, Spese di giustizia [1], 144
- procedimento per la dichiarazione di, Fallimento [1], 15
- procedimento sommario, Fallimento [1], 155 ss.
  - accertamento passivo, Fallimento [1], 157
  - concordato, Fallimento [1], 159
  - norme applicabili, Fallimento [1], 155
  - organi, Fallimento [1], 156
  - presupposti, Fallimento [1], 155
  - provvedimenti conservativi, Fallimento [1], 156

- restituzione, rivendicazione, separazione, domande di, Fallimento [I](#), 158
- progetto di stato passivo, Fallimento [I](#), 95
- progetto ripartizione, Fallimento [I](#), 110
- programma di liquidazione, Fallimento [I](#), 104-ter
- pubblico ministero
  - concordato preventivo
    - domanda di, Fallimento [I](#), 162
    - giudizio di omologazione, Fallimento [I](#), 132
  - istanza di fallimento, Fallimento [I](#), 6, 7
  - procedimento di riabilitazione, Fallimento [I](#), 144<sup>4</sup>
- reclamo
  - decreti del giudice delegato e del tribunale, Fallimento [I](#), 26, 36-bis
  - sentenza dichiarativa del, Fallimento [I](#), 18
- regali d'uso, Fallimento [I](#), 64
- registro falliti, Fallimento [I](#), 50,
  - cancellazione dal, Fallimento [I](#), 142
- relazione, del curatore, Fallimento [I](#), 33
- rendiconto, del curatore, Fallimento [I](#), 166
- rendita perpetua, vitalizia, crediti per, Fallimento [I](#), 60
- residenza, obbligo, di Fallimento [I](#), 49
  - fallimento di società, Fallimento [I](#), 146
- restituzione, domanda di, Fallimento [I](#), 103
  - decadenza dall'azione, Fallimento [I](#), 69-bis
  - procedimento sommario, Fallimento [I](#), 158
- revoca, Fallimento [I](#), 19, 21
- revocatoria
  - fallimentare, Fallimento [I](#), 67
    - atti a titolo gratuito, Fallimento [I](#), 64
    - atti a titolo oneroso, Fallimento [I](#), 67
    - decadenza dell'azione, Fallimento [I](#), 22
  - ordinaria, Fallimento [I](#), 66
- revocazione, crediti ammessi, Fallimento [I](#), 102
- riabilitazione, Fallimento [I](#), 143 ss.
- riapertura, Fallimento [I](#), 121 ss.
- ricorso per la dichiarazione di fallimento, rigetto, Fallimento [I](#), 22
- ripartizione attivo, Fallimento [I](#), 110 ss.
- rivendica domande di, Fallimento [I](#), 103
- rivendicazione, Fallimento [I](#), 103
  - procedimento sommario, Fallimento [I](#), 158
- sede principale all'estero, Fallimento [I](#), 9
- sentenza dichiarativa del, Fallimento [I](#), 16 ss.
- separazione, Fallimento [I](#), 103
  - procedimento sommario, Fallimento [I](#), 158
- sigilli, Fallimento [I](#), 84 ss.
- società, Fallimento [I](#), 146 ss.
  - amministratori, Fallimento [I](#), 146
  - concordato
    - effetti del, Fallimento [I](#), 153
    - particolare del socio, Fallimento [I](#), 154
    - proposta di, Fallimento [I](#), 152
  - società a responsabilità limitata, polizze assicurative, fidejussioni bancarie, Fallimento [I](#), 151
  - cooperative, Fallimento [I](#), 151
  - direttori generali, Fallimento [I](#), 146
  - fallimento della, e del socio, Fallimento [I](#), 148
  - liquidatori, Fallimento [I](#), 146
  - sindaci, Fallimento [I](#), 146
  - soci, Fallimento [I](#), 149
    - a responsabilità illimitata, Fallimento [I](#), 147
    - versamenti, Fallimento [I](#), 150
- somministrazione, Fallimento [I](#), 74
- spese giudiziali
  - anticipazioni, Spese di giustizia [I](#), 146
  - prenotazione a debito, Spese di giustizia [I](#), 146
  - procedimento di cui sia parte un, Spese di giustizia [I](#), 144
  - recupero spese, Spese di giustizia [I](#), 146, 147
  - revoca del fallimento, recupero spese, Spese di giustizia [I](#), 147
- stato passivo, Fallimento [I](#), 95
- trascrizione sentenza, Fallimento [I](#), 88<sup>2</sup>
- trasferimento sede, anno antecedente l'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di, Fallimento [I](#), 9
- tribunale fallimentare
  - competenza del, Fallimento [I](#), 24
  - poteri del, Fallimento [I](#), 23

- vendita
  - azienda, rami, beni e rapporti in blocco, Fallimento [1], 105
  - con riserva di proprietà, Fallimento [1], 73
  - crediti, diritti, quote, azioni, mandato a riscuotere, Fallimento [1], 106
  - immobili da costruire, Fallimento [1], 72-*bis*
  - modalità delle vendite, Fallimento [1], 107
  - navi, galleggianti, aeromobili, Fallimento [1], 108-*bis*
  - opere dell'ingegno, invenzioni, marchi, Fallimento [1], 108-*ter*
  - poteri del giudice delegato (sospensione operazioni di), Fallimento [1], 108
- definizioni, Diritto internazionale privato [5], 2
- disposizioni comuni
  - adizione autorità giurisdizionale, Diritto internazionale privato [5], 16
  - concessione, Diritto internazionale privato [5], 19
  - litispendenza, Diritto internazionale privato [5], 19
  - procedibilità, esame, Diritto internazionale privato [5], 18
  - provvedimenti provvisori e cautelari, Diritto internazionale privato [5], 20
  - verifica della, Diritto internazionale privato [5], 16
- disposizioni transitorie, Diritto internazionale privato [5], 64
- divorzio, Diritto internazionale privato [5], 1, 3
- domanda riconvenzionale, Diritto internazionale privato [5], 4
- *domicile*, identificazione, Diritto internazionale privato [5], 3
- emancipazione, Diritto internazionale privato [5], 1
- entrata in vigore (del regolamento) Diritto internazionale privato [5], 72
- esecutività, esecuzione,
  - atti pubblici, Diritto internazionale privato [5], 46
  - cauzione o deposito, Diritto internazionale privato [5], 51
  - certificato relativo alle decisioni rese, Diritto internazionale privato [5], 39
    - domanda di rettifica, Diritto internazionale privato [5], 43
    - effetti del, Diritto internazionale privato [5], 44
    - comunicazione della decisione sulla, Diritto internazionale privato [5], 32
  - decisione sulla istanza, Diritto internazionale privato [5], 32
  - decisioni esecutive, Diritto internazionale privato [5], 28
  - diritto di visita, Diritto internazionale privato [5], 40, 41
    - modalità pratiche per l'esercizio del, Diritto internazionale privato [5], 48
  - documenti, Diritto internazionale privato [5], 37, 45
    - mancata produzione, Diritto internazionale privato [5], 38

### Falsa/o

- conto approvato (revisione del), 266
- incidente di, TAR, Giustizia amministrativa [4], 8
- prova, 395 n. 2)
- querela di, v. Querela di falso
  - Consiglio di Stato, Giustizia amministrativa [2], 41 ss.; [3], 28
- testimonianza, 256

### Famiglia (riconoscimento, esecuzione decisioni materia matrimoniale e responsabilità genitoriale)

- affidamento, diritto di, Diritto internazionale privato [5], 1
- allegati, modificazione, Diritto internazionale privato [5], 69
- ambito applicazione Regolamento, Diritto internazionale privato [5], 1
- annullamento matrimonio, Diritto internazionale privato [5], 1, 3
- atti pubblici, Diritto internazionale privato [5], 46
- comitato, Diritto internazionale privato [5], 70
- competenza
  - conversione separazione in divorzio, Diritto internazionale privato [5], 5
  - domanda riconvenzionale, Diritto internazionale privato [5], 4
  - esclusività, Diritto internazionale privato [5], 6
  - generale, Diritto internazionale privato [5], 3
  - residua, Diritto internazionale privato [5], 7
- curatela, Diritto internazionale privato [5], 1

- istanza per la dichiarazione di, giudice competente, Diritto internazionale privato [5], 29
- legalizzazione, Diritto internazionale privato [5], 52
- opposizione, Diritto internazionale privato [5], 33, 34
- parziale, Diritto internazionale privato [5], 36
- patrocinio a spese dello Stato, Diritto internazionale privato [5], 50
- procedimento, Diritto internazionale privato [5], 30
  - legge applicabile, Diritto internazionale privato [5], 47
- rettifica, Diritto internazionale privato [5], 43
- ritorno del minore, Diritto internazionale privato [5], 40, 42
- sospensione del procedimento, Diritto internazionale privato [5], 35
- spese, Diritto internazionale privato [5], 49
- filiazione, Diritto internazionale privato [5], 1
- illeciti penali, di minori, Diritto internazionale privato [5], 1
- informazioni relative
  - alle autorità centrali e alle lingue accettate, Diritto internazionale privato [5], 67
  - ai giudici e ai mezzi di impugnazione, Diritto internazionale privato [5], 68
- nome del minore, Diritto internazionale privato [5], 1
- obbligazioni alimentari, Diritto internazionale privato [5], 1
- protezione minore, Diritto internazionale privato [5], 1
- relazioni con altri atti normativi, Diritto internazionale privato [5], 59 ss.
  - Trattati con la S. Sede, Diritto internazionale privato [5], 63
- responsabilità genitoriale, attribuzione, esercizio, delega, revoca, Diritto internazionale privato [5], 1
  - competenza
    - generale, Diritto internazionale privato [5], 8
    - presenza del minore, Diritto internazionale privato [5], 13
    - proroga della, Diritto internazionale privato [5], 12
  - residua, Diritto internazionale privato [5], 14
  - ritorno del minore, Diritto internazionale privato [5], 11
  - sottrazione minori, Diritto internazionale privato [5], 10
  - trasferimento ad autorità più adatta a trattare il caso, Diritto internazionale privato [5], 15
  - ultrattività precedente residenza abituale minore, Diritto internazionale privato [5], 9
- cooperazione tra autorità centrali, Diritto internazionale privato [5], 53 ss.
  - cause specifiche alla responsabilità genitoriale, Diritto internazionale privato [5], 55
  - collocamento del minore in un altro Stato membro, Diritto internazionale privato [5], 56
  - designazione, Diritto internazionale privato [5], 53
  - funzioni generali, Diritto internazionale privato [5], 54
  - metodo di lavoro, Diritto internazionale privato [5], 57
  - riunioni, Diritto internazionale privato [5], 58
- riconoscimento decisioni, Diritto internazionale privato [5], 21 ss.
  - divergenza tra leggi, Diritto internazionale privato [5], 25
  - divieto riesame
    - competenza giurisdizionale, Diritto internazionale privato [5], 25
    - merito, Diritto internazionale privato [5], 26
  - motivi di non, Diritto internazionale privato [5], 22, 23
  - sospensione procedimento, Diritto internazionale privato [5], 27
- riesame, Diritto internazionale privato [5], 65
- separazione personale, Diritto internazionale privato [5], 1, 3
- Stati membri con sistemi normativi plurimi, Diritto internazionale privato [5], 66
- *trust*, Diritto internazionale privato [5], 1
- tutela, Diritto internazionale privato [5], 1

**Fascicolo**

- cancelleria, att. 36
- causa riassunta, att. 126
- contenzioso tributario, Contenzioso tributario [2], 25
  - trasmissione
    - giudice di appello, Contenzioso tributario [2], 53<sup>3</sup>
    - giudice di rinvio, Contenzioso tributario [2], 63<sup>5</sup>
- di parte
  - appello, 347
  - conservazione, 58
  - contenuto, att. 74
  - deposito, att. 72
    - attore, 165
    - convenuto, 166
    - rimessione causa al collegio, 169<sup>2</sup>
  - nota delle spese, att. 75
  - poteri delle parti sui, att. 75
  - ritiro, 169; att. 77
- d'ufficio, 168
  - cancellerie, att. 36
  - causa riassunta, att. 126
  - esecuzione, 488
    - espropriazione immobiliare, 557<sup>2</sup>
    - formazione, 58
- esecuzione, 488
  - espropriazione immobiliare, 557<sup>2</sup>
- informatico, Processo telematico [1], 12
  - formazione, Processo telematico [1], 13
- opposizione all'esecuzione, att. 186
- potere delle parti sui, att. 76
- regolamento di competenza, 47<sup>3, 4</sup>
- trasmissione
  - giudice superiore, att. 123-*bis*
  - via telematica, Processo telematico [1], 1

**Fatto**

- comune esperienza, 115<sup>2</sup>

**Fax (trasmissione atti del processo)**, Trasmissione atti via fax [1], 1

**Fedeltà, dovere di**

- Repubblica, Cost. 54

**Ferie**, Cost. 36

- magistrati, Ordinamento giudiziario [1], 90 ss.
- periodo feriale
  - affari
    - civili, Ordinamento giudiziario [1], 92
    - penali, Ordinamento giudiziario [1], 91
  - contenzioso tributario, Contenzioso tributario [1], 6<sup>3</sup>
  - controversie di lavoro, Termini processuali [2], 2
  - giudice di pace, Termini processuali [2], 4
  - inapplicabilità sospensione, Termini processuali [2], 2
  - materia amministrativa, Termini processuali [2], 5
  - sospensione termini, Termini processuali [2], 1
  - urgenza, dichiarazione di, Ordinamento giudiziario [1], 92<sup>2</sup>
- sospensione termini (periodo feriale), Termini processuali [2], 1 ss.
- Tribunale amministrativo regionale, Giustizia amministrativa [5], 33

**Fermo**

- veicoli a motore e autoscafi, Esecuzione esattoriale [1], 86

**Figlio**, Cost. 30

- adottivo, v. Adozione
- giurisdizione in materia di, Diritto internazionale privato [1], 37
- legge regolatrice, Diritto internazionale privato [1], 34 ss.
  - filiazione, stato di, Diritto internazionale privato [1], 33
  - legittimazione, Diritto internazionale privato [1], 34
  - rapporti tra genitori e figli, Diritto internazionale privato [1], 36
  - riconoscimento figlio naturale, Diritto internazionale privato [1], 35
- naturali, controversie tra genitori, 70

**Firma digitale**, Processo telematico [1], 1



**Fissazione**

- termini, procedimenti relativi all'apertura di successione, 749
- udienza, dopo la sospensione, 297; v. Udienza

**Fitti**

- pignoramento, Esecuzione esattoriale [1], 72

**Focolari di semi libertà**, Tribunale minorenni [1], 1**Foglio annunci legali della Provincia**

- espropriazione immobiliare, inserimento avvisi, 490<sup>2</sup>
- notificazione per pubblici proclami, 150<sup>3</sup>

**Fondazione**

- legge regolatrice, Diritto internazionale privato [1], 25

**Fondo di garanzia**

- pagamento crediti di lavoro, Fallimento [6], 102

**Forma**

- atti
  - giudiziari, att. 46
  - parte, 125
- interrogazione del sordo, del muto, 124
- libertà di, 121
  - lingua italiana, 122
- processo verbale, 126
  - redazione del, 130
- provvedimenti, 131
  - decreto, 135
  - ordinanza, 134
  - sentenza, 132
    - comunicazione, pubblicazione, 133
- udienza, 127 ss.; Udienza

**Formula esecutiva**, 475<sup>3</sup>

- procedimento di sfratto, 663<sup>1</sup>

**Foro dello Stato**, Avvocatura dello Stato [1], 6 ss.

- appello, giudice, Avvocatura dello Stato [1], 7<sup>2</sup>
- cause con più convenuti, Avvocatura dello Stato [1], 6
- chiamata in garanzia, Avvocatura dello Stato [1], 62

- controversie di lavoro, 413<sup>6</sup>
- giudice di pace, giudizi innanzi a, Avvocatura dello Stato [1], 7
- incompetenza, eccezione di, Avvocatura dello Stato [1], 9
- intervento, Avvocatura dello Stato [1], 7<sup>1</sup>
- luogo sede della Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il tribunale o la corte di appello adita, Avvocatura dello Stato [1], 6<sup>1</sup>
- opposizione di terzo, Avvocatura dello Stato [1], 7<sup>1</sup>
- pubblica amministrazione, 25
- rinvio, giudice di rinvio (a seguito di sentenza della cassazione), Avvocatura dello Stato [1], 10
- tasse, sovrattasse, Avvocatura dello Stato [1], 9

**Forza**

- armata, intervento (richiesta di, da parte dei magistrati del pubblico ministero), Ordinamento giudiziario [1], 15
- pubblica, assistenza della,
  - esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare, 613
  - pignoramento, 513<sup>2</sup>
  - potestà di polizia dei giudici, Ordinamento giudiziario [1], 14
  - richiesta della, 68<sup>3</sup>
  - udienza di discussione (innanzi al Consiglio di Stato), Giustizia amministrativa [2], 60

**Fotoriproduzione (atti del processo)**, Trasmissione atti via fax [1], 1**Frigorifero**, 514 n. 2)**Frutti**

- maturati dopo la sentenza impugnata, domanda di, 345<sup>1</sup>
- pendenti, vendita, 531
- pignoramento, 516
  - esecuzione esattoriale, Esecuzione esattoriale [1], 62
  - forma del, 518<sup>2</sup>

**Futura memoria**

- audizione testi a, 692

## G

**Gabinetti medico-psico-pedagogici**, Tribunale minorenni [1](#), 1

**Garanzia**

- cause di, 32
- chiamata in, 106
- estromissione garantito, 198

**Gazzetta Ufficiale**

- dichiarazione di assenza e di morte presunta
  - domanda, pubblicazione della, 727
  - sentenza, pubblicazione della, 729
- notificazione per pubblici proclami, 150<sup>3</sup>

**Genocidio**, Cost. 10

**Gestione**

- affari altrui, legge applicabile, Diritto internazionale privato [1](#), 61
- aziende, Cost. 46

**Giorni/o**

- computo termini a, 155
- festivo, 155
- tempo del pignoramento, 519
- udienza, determinazione dei, att. 54

**Giudicato**

- certificato, att. 124
- contrasto tra, 395 n. 5)
- formale, 324
- opposizione di terzo, 404

**Giudice**

- appello, 340
- astensione, 51; v. Astensione
- collegiale, Collegi/o
- Corte costituzionale
  - arresto, Corte costituzionale [3](#), 9
  - associazione, partito politico, Corte costituzionale [3](#), 8
  - cessazione dalla carica, Corte costituzionale [3](#), 7; [4](#), 5
  - decadenza, Corte costituzionale [2](#), 8

- elezione, Corte costituzionale [3](#), 2, 3; [4](#), 3, 4
- giuramento, Corte costituzionale [3](#), 5
- immunità Corte costituzionale [1](#), 3; [2](#), 5
- incapacità, Corte costituzionale [1](#), 3
- incarico, durata, Cost., 135; Corte costituzionale [4](#), 6
- incompatibilità, Corte costituzionale [3](#), 7
- insindacabilità, Corte costituzionale [2](#), 5
- nomina presidenziale, Corte costituzionale [3](#), 4
- procedimento penale a carico di, Corte costituzionale [3](#), 9
- requisiti di ammissione, accertamento, Corte costituzionale [4](#), 2
- retribuzione, Corte costituzionale [2](#), 6; [3](#), 12
- rimozione, Corte costituzionale [2](#), 7
- costituzione (nullità derivanti dalla), 158
- di pace, v. Giudice di pace
- esecuzione, 484
- istruttore
  - ammissione di ufficio di mezzi di prova, 184
  - attività istruttoria, 188
  - decisione in funzione di giudice unico, 190-*bis*
  - deduzioni istruttorie, 184
  - designazione, 168-*bis*
  - difetto di rappresentanza, di autorizzazione, 182
  - direzione procedimento, 175
  - fissazione udienze, 175
  - giudice unico, 190-*bis*; Ordinamento giudiziario [1](#), 48
  - immutabilità, 174
  - ordinanze, 176 ss.
    - condanna a pene pecuniarie, 179
    - controllo collegio, 178
    - effetti, revoca, 177
    - ingiunzione di pagamento, 186-*ter*
    - pagamento somme non contestate, 186-*bis*
    - successiva alla chiusura dell'istruzione, 186-*quater*
  - poteri, 175

- giudice di pace, 312
  - provvedimenti, 186 ss.
    - forma, 176
    - pronuncia, 186
    - rimessione al collegio, 187 ss.
  - rapporti con il collegio, 274-*bis*
  - rimessione in termini, 184-*bis*
  - sostituzione, att. 79
  - tentativo di conciliazione, 185
  - trattazione della causa, innanzi al, 180
  - udienza
    - determinazione, att. 80
    - di prima comparizione, 180
  - monocratico, 50-*ter*
    - connessione cause, 281-*novies*
    - decisione, 281-*quater* ss.
    - disposizioni transitorie, 110 ss.; Ordina-  
mento giudiziario 7, 26 ss.
    - inosservanza norme sulla, 50-*quater*
    - poteri istruttori, 281-*ter*
    - procedimento, 281-*bis*
    - rapporti con collegio, 281-*septies*
    - rimessione causa
      - al collegio, 281-*octies*
      - al giudice monocratico, 281-*septies*
    - trattazione
      - orale (decisione a seguito di), 281-*sexies*
      - scritta (decisione a seguito di), 281-*quinquies*
    - ricusazione, 52 ss.; v. Ricusazione
  - onorario aggregato
    - assegnazione cause pendenti, Proce-  
dura civile 3, 11
    - astensione, Procedura civile 3, 6
    - cancellazione albo, Procedura civile 3, 9
    - collocamento fuori ruolo, Procedura  
civile 3, 9
    - Consiglio giudiziario, proposta, Proce-  
dura civile 3, 3
    - Consiglio superiore della magistratura,  
deliberazione, Procedura civile 3, 3
    - decadenza, Procedura civile 3, 7
    - definizione giudizi pendenti, Procedura  
civile 3, 1
    - dimissioni, Procedura civile 3, 7
    - domanda, Procedura civile 3, 3
    - durata ufficio, Procedura civile 3, 4
    - esenzione fiscale, Procedura civile 3,  
13
    - incompatibilità, Procedura civile 3, 5
    - indennità, Procedura civile 3, 8
    - inleggibilità, Procedura civile 3, 5
    - nomina, Procedura civile 3, 1, 3
    - norme applicabili, Procedure civile 3, 12
    - personale amministrativo, Procedura  
civile 3, 14
    - procedimento per la nomina, Procedura  
civile 3, 3
    - requisiti per la nomina, Procedura civile  
3, 2
    - revoca, Procedura civile 3, 7
    - ricusazione, Procedura civile 3, 6
    - sezioni stralcio, istituzione, Procedura  
civile 3, 11
    - stato giuridico, Procedura civile 3, 8
    - tentativo di conciliazione, Procedura  
civile 3, 13
    - titoli di preferenza, Procedura civile 3, 2
    - trattamento previdenziale, Procedura  
civile 3, 8
    - ufficio spoglio, Procedura civile 3, 10
  - poteri
    - argomenti di prova, 116
    - cauzione (imposizione di), 119
    - controversie individuali di lavoro, 421
    - corrispondenza tra il chiesto e il pro-  
nunciato, 112
    - disponibilità delle prove, 115
    - divieto di private informazioni, att. 97
    - interrogatorio non formale delle parti,  
117
    - ispezione (ordine di), 118, 262
    - istanza di conciliazione, att. 68
    - pronuncia
      - secondo diritto, 113
      - secondo equità, 113, 114
      - istanza di, att. 112
    - pubblicità della sentenza, 120
    - valutazione prove, 116
  - unico, 190-*bis*; Ordinaemento giudiziario 1,  
48
    - rapporti con il collegio, 274-*bis*
  - relatore designazione (procedimenti in  
materia di diritto societario), Società 1, 12
- Giudice di pace**
- assistenza amministrazioni dello Stato,  
Avvocatura dello Stato 1, 3, 4, 7
  - competenza, 7

- cause già pendenti innanzi al pretore, Ordinamento giudiziario [9], 1, 2
- cause pendenti innanzi agli uffici di conciliazione, Ordinamento giudiziario [9], 3
- sanzioni amministrative, Sanzioni amministrative [1], 22-*bis*
- decadenza, dispensa, Giudice di pace [1], 9; [3], 17
- diritto di copia, Spese di giustizia [1], 271
- disciplina transitoria, Procedura civile [2], 14, 15
- integrazione consiglio giudiziario, Giudice di pace [3], 16
- istituzione dei
  - abrogazioni, Giudice di pace [1], 47
  - accertamento requisiti, Giudice di pace [2], 9
  - applicazione, supplenza, divieto di, Giudice di pace [1], 10-*bis*
  - attrezzature degli uffici del, Giudice di pace [1], 14
  - attuazione, norme di, Giudice di pace [1], 42
  - cancelleria del, Giudice di pace [1], 12
  - cause pendenti, Giudice di pace [1], 43
  - consiglio
    - dell'ordine degli avvocati, sostituzione dei rappresentanti designati, Giudice di pace [1], 10-*quater*
    - giudiziario, integrazione, Giudice di pace [2], 1 ss.
  - coordinamento, norme di, Giudice di pace [1], 42
  - coordinatore dell'ufficio del, Giudice di pace [1], 15
  - corsi per i, Giudice di pace [1], 6
  - decadenza, Giudice di pace [1], 9; [3], 17
  - dispensa, Giudice di pace [1], 9; [3], 17
  - domanda di ammissione, Giudice di pace [1], 4; [2], 8
  - doveri del, Giudice di pace [1], 10
  - durata dell'ufficio, Giudice di pace [1], 7
  - funzioni del, Giudice di pace [1], 1
  - incompatibilità, Giudice di pace [1], 8
    - norma transitoria, Giudice di pace [3], 24
  - indennità, Giudice di pace [1], 11
  - limite numerico, Giudice di pace [2], 25
  - locali degli uffici del, Giudice di pace [1], 14
  - messi di conciliazione, Giudice di pace [2], 26
  - nomina
    - domanda di, Giudice di pace [2], 8
    - requisiti per la, Giudice di pace [1], 5; [2], 7
    - tirocinio, Giudice di pace [1], 4-*bis*
  - norme transitorie, in materia di nomina, Giudice di pace [2], 23
  - notificazione atti, Giudice di pace [1], 13
  - personale ausiliario del, Giudice di pace [1], 12
  - pianta degli uffici dei, Giudice di pace [1], 3
  - proroga, giudice di pace in servizio, Giudice di pace [2], 23
  - provvedimenti cautelari, Giudice di pace [3], 18
  - regime fiscale, cause innanzi al, Giudice di pace [1], 46
  - ruolo organico, dei, Giudice di pace [1], 3
  - sanzioni disciplinari, Giudice di pace [1], 9; [3], 17
  - sede degli uffici, Giudice di pace [1], 2
  - soppressione uffici dei giudici conciliatori, Giudice di pace [1], 44
  - sorveglianza, Giudice di pace [1], 16
  - tirocinio
    - ammissione al, Giudice di pace [1], 4; [3], 10 ss.
    - nomina, Giudice di pace [1], 4-*bis*
  - trasferimento, concorso di domande, Giudice di pace [1], 10-*ter*
- notificazione atti procedimento, Notificazioni [2], 11
- procedimento
  - atti di istruzione, tempo, att. 60
  - citazione, 164 (2)
  - conciliazione in sede non contenziosa, 322; att. 68
    - istanza di, att. 68
    - mancata comparizione parte invitata, att. 69
  - contumacia, att. 59
  - costituzione delle parti, 319
  - decisione, 321
  - designazione del giudice per ciascuna causa, att. 56
  - discussione
    - ordine di, att. 61
    - udienza di, att. 72
  - distribuzione udienze tra i magistrati, att. 55

- domanda
  - contenuto, 318
  - forma, 316
- elezione di domicilio (assenza), att. 58
- giorni di udienza, determinazione, att. 54
- giudice decidente, att. 63
- poteri istruttori del giudice, 312
- praticanti procuratori, 82 (2)
- procedimento cautelare, 669-ter (2)
- procedimento innanzi al tribunale, rinvio alle norme sul, 311
- querela di falso, 313; att. 65
- regime fiscale, cause innanzi al, Giudice di pace [1](#), 46
- residenza (mancanza di dichiarazione di), att. 58
- rinvio udienza di comparizione, att. 57
- sentenza, pubblicazione, att. 64
- trattazione della causa, 320
  - ordine di, att. 61
- udienza di discussione, att. 62

### Giudizi/o

- abbreviato (controversie in materia di diritto societario), Società [1](#), 12
- accusa, Cost. 134, 135
- ottemperanza, Ottemperanza (giudizio di)
- rinvio, Rinvio (giudizio di)
  - contenzioso tributario, Contenzioso tributario [2](#), 63
  - di cui sia parte una amministrazione dello Stato, Avvocatura dello Stato [1](#), 10

### Giunta regionale, Cost. 121

### Giuramento

- avvocati, Avvocati [2](#), 12; [3](#), 72
- componenti privati tribunale per i minorenni, Tribunale minorenni [1](#), 6
- consulente tecnico, 193
- contenzioso tributario
  - componenti commissioni tributarie, Contenzioso tributario [1](#), 10
  - inammissibilità del, Contenzioso tributario [2](#), 7<sup>4</sup>
- curatore eredità giacente, att. 193
- decisorio, 233 ss.
  - collegio, 237
  - contestazioni, risoluzione, 237
  - controversie individuali di lavoro, 421<sup>2</sup>
    - appello, 437<sup>2</sup>
  - deferimento, 233
  - irrevocabilità, 235
  - mancata prestazione, 239
  - prestazione, 238
  - revocabilità, caso di, 236
  - riferimento, 234
- di estimazione, 241
  - controversie individuali di lavoro, 437<sup>2</sup>
- Ebrei, 238 (1)
- funzioni pubbliche, Cost. 54
- giudici Corte costituzionale, Corte costituzionale [3](#), 5
- interprete, 122<sup>3</sup>
- magistrati, Ordinamento giudiziario [1](#), 9
- ministri, Cost. 93
- praticanti procuratori, Avvocati [2](#), 8<sup>3</sup>
  - elenco dei, Avvocati [3](#), 70<sup>5</sup>
- Presidente
  - consiglio dei ministri, Cost. 93
  - Repubblica, Cost. 91
- rendimento dei conti, 265
- suppletorio
  - deferimento, 240
  - riferimento, divieto, 242
  - rinvio alle norme sul giuramento decisorio, 243
- testimoni, 251
- traduttore, 123

### Giurisdizione/i

- decisione sulla, effetti, 386
- difetto, rilevabilità, 37
- esclusiva
  - Consiglio di stato, Giustizia amministrativa [3](#), 29
  - espropriazione per p.u., Espropriazione [1](#), 53
  - tribunale amministrativo regionale, Giustizia amministrativa [4](#), 7<sup>2,3</sup>
- giudici ordinari, 1; Ordinamento giudiziario [1](#), 1
- italiana, Diritto internazionale privato [1](#), 3 ss.
  - accettazione e deroga, Diritto internazionale privato [1](#), 4
  - ambito della, Diritto internazionale privato [1](#), 3
  - azioni relative a immobili all'estero, Diritto internazionale privato [1](#), 5
  - difetto di, rilevabilità, Diritto internazionale privato [1](#), 11
  - legge regolatrice del processo, Diritto internazionale privato [1](#), 12

- materia cautelare, Diritto internazionale privato [1], 10
- momento determinante della, Diritto internazionale privato [1], 8
- pendenza processo straniero, Diritto internazionale privato [1], 7
- questioni preliminari, Diritto internazionale privato [1], 6
- volontaria, Diritto internazionale privato [1], 9
- legittimità
  - Consiglio di stato, Giustizia amministrativa [3], 26
  - tribunale amministrativo regionale, Giustizia amministrativa [4], 3 ss.
- merito
  - Consiglio di stato, Giustizia amministrativa [3], 27
  - tribunale amministrativo regionale, Giustizia amministrativa [4], 7<sup>1,4</sup>
- momento determinante, 5
- motivi attinenti alla, ricorso per cassazione per, 360 n. 1)
- ordinaria, limiti della, Giustizia amministrativa [1], 2, 3
- questioni incidentali, pregiudiziali
  - Consiglio di Stato, Giustizia amministrativa [3], 28
  - tribunale amministrativo regionale, Giustizia amministrativa [4], 8
- regolamento, 41
- rimessione della causa al primo giudice per ragioni di, 353
- speciali, Cost. 102; Cost. trans. VI
  - patrocinio presso, Avvocati [2], 7
- Tribunale amministrativo regionale
  - difetto di, Giustizia amministrativa [4], 30, 34
  - di merito, esclusiva, Giustizia amministrativa [4], 7
  - regolamento di, Giustizia amministrativa [4], 30
- tributaria
  - difetto, Contenzioso tributario [2], 3
  - oggetto, Contenzioso tributario [2], 2
  - organi, Contenzioso tributario [1], 1; [2], 1; v. Processo tributario

## Graduazione

- progetto di distribuzione, att. 179
- stato di, reclami contro lo, 778

## Gruppo di imprese (amministrazione straordinaria)

- azioni revocatorie, Fallimento [6], 91
- definizioni, Fallimento [6], 80, 88
- denuncia al tribunale, Fallimento [6], 89
- estensione amministrazione alle imprese del gruppo, Fallimento [6], 80 ss.
  - amministrazione straordinaria alle imprese del gruppo, Fallimento [6], 81
  - conversione
    - amministrazione straordinaria in fallimento, Fallimento [6], 87
    - fallimento in amministrazione straordinaria, Fallimento [6], 84
  - definizioni, Fallimento [6], 80
  - organi della procedura, Fallimento [6], 85
    - presupposti, accertamento dei, Fallimento [6], 82
    - programmi delle imprese del gruppo, Fallimento [6], 86
    - rapporti di gruppo, informazioni sui, Fallimento [6], 83
    - spese, imputazione delle, Fallimento [6], 85
- responsabilità, in caso di direzione unitaria, Fallimento [6], 90

## Guardasigilli, Cost. 73

### Guardia di finanza

- impiego della, Fallimento [6], 103

## Guarentigie della magistratura, Ordinamento giudiziario [2], 1 ss.

- collocamento
  - a riposo per limiti di età, Ordinamento giudiziario [2], 5
  - in aspettativa d'ufficio, Ordinamento giudiziario [2], 3
- dispensa dal servizio, Ordinamento giudiziario [2], 3
- inamovibilità, Ordinamento giudiziario [2], 1, 2
- parere, Consiglio superiore della magistratura, Consiglio giudiziario, Ordinamento giudiziario [2], 4

## I

**Identificazione**

- testimone, 252

**Illegittimità costituzionale**

- dichiarazione di, Corte costituzionale [3], 27
- effetti, Cost. 136

**Immissione/i**

- fumo, calore, controversie relative a, competenza, 7
- nel possesso, esecuzione per consegna o rilascio, 608<sup>2</sup>
- temporanea nel possesso dei beni dell'assente, 725

**Immobile**

- cause relative a
  - foro, 21
  - valore, 15
- espropriazione, v. Espropriazione forzata
- liberazione dalle ipoteche, 792-795; v. Liberazione immobile da ipoteche (processo di)
- rilascio, Consegna o rilascio (esecuzione per)
- sequestro conservativo (esecuzione su), 679

**Immutabilità**

- giudice istruttore, 174

**Impedimento**

- interdicensi, inabilitando, 715
- procuratore, 301
- relatore, Contenzioso tributario [2], 31<sup>2</sup>

**Impiegati, agenti delle amministrazioni dello Stato**

- difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato, Avvocatura dello Stato [1], 44

**Imposta/e**

- addizionale, Contenzioso tributario [2], 2
- assicurazioni, Contenzioso tributario [2], 2

## • bollo

- Consiglio di Stato, Giustizia amministrativa [3], 42
- controversie individuali di lavoro, Spese di giustizia [1], 30 (1)
- giudice di pace, Giudice di pace [1], 46
- processi in cui è dovuto il contributo unificato, Spese di giustizia [1], 18
- processo contabile, Spese di giustizia [1], 254
- processo tributario, Spese di giustizia [1], 260
- sanzioni amministrative, opposizione
  - ordinanza ingiunzione, Sanzioni amministrative [1], 23<sup>10</sup>
  - sequestro, Sanzioni amministrative [1], 19<sup>1</sup>

## • competenza, 9

## • comunale sull'incremento di valore degli immobili, Contenzioso tributario [2], 2

## • ipotecaria, catastale, Contenzioso tributario [2], 2

## • redditi, Contenzioso tributario [2], 2

## • registro

- controversie in tema di, Contenzioso tributario [2], 2
- controversie individuali di lavoro, Spese di giustizia [1], 30 (1)
- processo verbale di vendita, att. 169
- registrazione atti giudiziari, Spese di giustizia [1], 73
- sanzioni amministrative, opposizione a ordinanza ingiunzione, Sanzioni amministrative [1], 23<sup>10</sup>
- sentenza

## - patrocinio a spese dello Stato, Spese di giustizia [1], 132

## - processo di cui sia parte l'amministrazione pubblica, Spese di giustizia [1], 159

## • riscossione coattiva, Esecuzione esattoriale [1], 45 ss.; v. Esecuzione esattoriale

## • successioni e donazioni, Contenzioso tributario [2], 2

## • valore aggiunto, Contenzioso tributario [2], 2

**Imprenditore**

- defunto, fallimento dell', Fallimento [1], 11

**Improcedibilità**

- appello, 348
  - non riproponibilità dell'appello dichiarato improcedibile, 358
- controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, 443
- opposizione di terzo, 408
- ricorso per cassazione, 369
  - non riproponibilità del ricorso dichiarato improcedibile, 387

**Impugnazione**

- acquiescenza, 329
- appello, 339; Appello
- avviso alla cancelleria, att. 123
- cassazione, sentenza impugnata, effetti, 336
- cosa giudicata formale, 323
- decisioni delle commissioni tributarie
  - appello, Contenzioso tributario [2], 52 ss.
  - decisioni commissione tributaria provinciale, Contenzioso tributario [2], 4
  - disposizioni generali applicabili, Contenzioso tributario [2], 49
  - giudizio di rinvio, Contenzioso tributario [2], 63
  - mezzi di, Contenzioso tributario [2], 50
  - revocazione, Contenzioso tributario [2], 64 ss.
  - ricorso per cassazione, Contenzioso tributario [2], 62
  - termini di, Contenzioso tributario [2], 51
- effetti riforma, cassazione, 336
- estinzione procedimento di impugnazione, effetti, 338
- incidentale, 333
  - tardiva, 334
- integrazione contraddittorio (cause inscindibili), 331
- mezzi di, 323
- notificazione
  - impugnazione (cause scindibili), 332
  - luogo di, 330
- procedimento europeo per le controversie di modesta entità, Diritto internazionale privato [8], 17, 18
- riforma sentenza impugnata, effetti, 336

- riunione impugnazioni, 335
- sentenza del TAR, Giustizia amministrativa [4], 28
- sospensione esecuzione, processi, 337
- termini, 325
  - decadenza dalla impugnazione, 327
  - decorrenza, 326
    - eredi parte defunta, 328
- trasmissione fascicolo di ufficio al giudice superiore, att. 123-*bis*

**Inabilitazione (procedimento di)**, 712 ss.

- capacità processuale dell'inabilitando, 716
- curatore provvisorio, nomina, 717
- domanda, forma, 712
- impedimento a comparire dell'inabilitando, 715
- impugnazione, legittimazione, 718
- impugnazione, termine, 719
- inabilitato
  - provvedimenti relativi a, 732
  - vendita di beni, 733
    - esito negativo dell'incanto, 734
- istruzione preliminare, 714
- presidente, provvedimenti, 713
- revoca della sentenza, 720
- spese, in caso di procedimento su iniziativa del p.m., Spese di giustizia [1], 145

**Inammissibilità**

- allegazioni, istanze, istruttorie (procedimenti in materia di diritto societario), Società [1], 13
- appello
  - non riproponibilità dell'appello dichiarato inammissibile, 358
- impugnazione, mancata integrazione del contraddittorio, 331<sup>2</sup>
- opposizione di terzo, 408
- ricorso per cassazione
  - contenuto del, a pena di, 366
    - non riproponibilità del ricorso dichiarato inammissibile, 387
  - pronuncia in camera di consiglio, 375

**Inappellabilità sentenze**

- controversie individuali di lavoro, 440



- giudice di pace, 339<sup>3</sup>
- opposizione a ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, Sanzioni amministrative [1](#), 23<sup>13</sup>
- secondo equità, 339<sup>2</sup>

### Inattività delle parti

- casi di 307
  - effetti estinzione, 310
  - mancata comparizione all'udienza, 309
  - ordinanza di estinzione, comunicazione, impugnazione, 308
- contenzioso tributario, Contenzioso tributario [2](#), 45
- processo di esecuzione, 630
  - effetti dell'estinzione, 632
  - mancata comparizione all'udienza, 631

### Incidente

- prova, 205

### Incompatibilità

- avvocati, Avvocati [2](#), 3; [7](#), 5
- componenti commissioni tributarie, Contenzioso tributario [1](#), 8
- giudici
  - di pace, Giudice di pace [1](#), 8
  - onorari aggregati, Procedura civile [3](#), 5
- magistrati, Ordinamento giudiziario [1](#), 16 ss.

### Incompetenza, 38; Competenza

- eccezione di
  - giudici di cui sia parte una Amministrazione dello Stato, Avvocatura dello Stato [1](#), 9
- Consiglio di Stato, ricorso per, Giustizia amministrativa [3](#), 26
- materia
  - Consiglio di Stato, Giustizia amministrativa [3](#), 47
- territorio
  - Tribunale amministrativo regionale, Giustizia amministrativa [4](#), 31
- tribunale amministrativo regionale, ricorso per, Giustizia amministrativa [4](#), 2

### Indennità

- ausiliari del giudice, Spese di giustizia [1](#), 49; Ausiliari del giudice, compenso

- custodia, Spese di giustizia [1](#), 58
  - tabella tariffe, Spese di giustizia [1](#), 59
- esperti
  - sezioni agrarie, Spese di giustizia [1](#), 68
  - tribunali per i minorenni, Spese di giustizia [1](#), 66
- espropriazione per p.u.
  - aggiuntive, Espropriazione [1](#), 42
  - area
    - edificabile, Espropriazione [1](#), 37
    - legittimamente edificata, Espropriazione [1](#), 38
    - non edificabile, Espropriazione [1](#), 40
    - previsioni urbanistiche, Espropriazione [1](#), 39
  - commissione per la determinazione del valore agricolo, Espropriazione [1](#), 41
  - definitiva, Espropriazione [1](#), 21
  - deposito, Espropriazione [1](#), 26, 27
  - determinazione
    - disciplina transitoria, Espropriazione [1](#), 56
    - urgente (della indennità), Espropriazione [1](#), 22
    - valore del bene, Espropriazione [1](#), 32
  - occupazione temporanea, Espropriazione [1](#), 50
  - opere private di pubblica utilità, Espropriazione [1](#), 36
  - pagamento, Espropriazione [1](#), 26, 27
    - definitivo, Espropriazione [1](#), 28
    - ente, associazione che non ha la libera facoltà di alienare immobili, Espropriazione [1](#), 30, 31
    - incapaci, Espropriazione [1](#), 30, 31
    - procedimento giurisdizionale (a seguito di), Espropriazione [1](#), 29
    - provvisoria, Espropriazione [1](#), 20
    - regime fiscale, Espropriazione [1](#), 35
    - servitù, per imposizione di, Espropriazione [1](#), 44
    - soggetti aventi titolo alla, Espropriazione [1](#), 34
- magistrati onorari, Spese di giustizia [1](#), 64 ss.
- testimone, Spese di giustizia [1](#), 45 ss., 71; Testimone

- trasferta (ufficiali giudiziari), Spese di giustizia [1](#), 20
  - per atti di esecuzione, Spese di giustizia [1](#), 38

**Indennizzo**, Consob [1](#), 3

**Indirizzo elettronico**, Processo telematico [1](#), 1, 7

**Infermità di mente (convenuto)**, 75 (1)

### Informazioni

- associazioni sindacali, 425
- assunzione di
  - apposizione di sigilli, 759
  - aspiranti all'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici, att. 17
  - assenza e morte presunta, 728<sup>3</sup>
  - divieto di private, da parte del giudice, att. 97
  - istruzione preventiva, ammissione mezzi di prova, 695
  - procedimento cautelare, 669-*sexies*<sup>2</sup>
  - sostituzione amministratore patrimonio familiare, 736
- contenzioso tributario, Contenzioso tributario [2](#), 7
- istituti di patronato e assistenza sociale, 446
- pubblica amministrazione, 213; att. 96
- pubblica sicurezza (su minori), Tribunale minorenni [1](#), 31

**Infortuni sul lavoro**, 442

### Infrastrutture (realizzazione delle)

- norme processuali, Giustizia amministrativa [8](#), 14

**Ingiunzione (procedimento di)**, 633 ss.

- accoglimento
  - domanda, 641
  - parziale, opposizione, 653
- ammissibilità (condizioni), 633
- conciliazione, 652
- consegna cose fungibili, 639
- crediti
  - dello Stato, 635
  - di lavoro, opposizione, 646
- domanda, forma, 638
- enti pubblici (crediti di), 635

- esecutorietà
  - dichiarazione di, 654
  - per mancata opposizione, 647
- esecuzione provvisoria, 642
  - in pendenza di opposizione, 648
  - sospensione, 649
- europeo (procedimento), Diritto internazionale privato [7](#), 1 ss.
- giudice competente, 637
- impugnazione (decreto esecutivo), 656
- incompetenza per territorio, 38 (3)
- inefficacia, dichiarazione di, att. 188
- ipoteca, iscrizione di, 655
- notificazione decreto, 643
  - mancata, 644; att. 188
- opposizione, 645
  - crediti lavoro, 646
  - tardiva, 650
- parcella spese e prestazioni, 636
- prova scritta, 634, 635
- revocazione, 656
- rigetto
  - domanda, 640
  - parziale opposizione, 653
- sospensione esecuzione provvisoria, 649

### Insediamenti produttivi strategici (realizzazione di)

- norme processuali, Giustizia amministrativa [8](#), 14

### Inserzione

- sentenza, su giornali, 120

**Insolvenza (procedure di insolvenza)**, Fallimento [7](#), 1 ss.

- allegati, modifica degli, Fallimento [7](#), 45
- atti pregiudizievoli, Fallimento [7](#), 13
- bene immobile, contratto relativo a, Fallimento [7](#), 8
- brevetti, Fallimento [7](#), 12
- campo applicazione regolamento, Fallimento [7](#), 1
- compensazione, Fallimento [7](#), 6
- competenza internazionale, Fallimento [7](#), 3
- contratti di lavoro, Fallimento [7](#), 10
- convenzioni, rapporti con altre, Fallimento [7](#), 44

- creditori
    - informazione, obbligo di, Fallimento 7, 40, 42
    - insinuazione, diritto di, Fallimento 7, 39, 41
  - definizioni, Fallimento 7, 2
  - diritti reali di terzi, Fallimento 7, 5
  - enti creditizi, Fallimento 7, 1
  - entrata in vigore, Fallimento 7, 47
  - imprese assicuratrici, Fallimento 7, 1
  - insinuazione crediti, Fallimento 7, 39
    - contenuto, Fallimento 7, 41
  - iscrizione, pubblici registri, Fallimento 7, 11
  - lavoro, contratti di, Fallimento 7, 10
  - legge applicabile, Fallimento 7, 4
  - lingua, della informazione ai creditori, Fallimento 7, 42
  - marchi, Fallimento 7, 12
  - mercati finanziari, Fallimento 7, 9
  - pagamento, sistema di, Fallimento 7, 9
  - procedimenti pendenti, effetti della procedura sui, Fallimento 7, 15
  - procedure secondarie, Fallimento 7, 27 ss.
    - apertura, Fallimento 7, 27
    - attivo, residuo, Fallimento 7, 35
    - collaborazione, obbligo di, Fallimento 7, 31
    - conservativi, provvedimenti, Fallimento 7, 38
    - conversione procedura precedente, Fallimento 7, 37
    - creditori, diritti dei, esercizio, Fallimento 7, 32
    - chiusura delle, Fallimento 7, 34
    - diritto di chiedere l'apertura di, Fallimento 7, 29
    - informazione, obbligo di, Fallimento 7, 31
    - legge applicabile, Fallimento 7, 28
    - procedura principale, apertura successiva, Fallimento 7, 36
    - provvedimenti conservativi, Fallimento 7, 38
    - residuo attivo della, Fallimento 7, 35
    - sospensione liquidazione, Fallimento 7, 33
    - spese, anticipo delle, Fallimento 7, 30
  - proprietà, riserva di, Fallimento 7, 7
  - pubblici registri, diritti soggetti a iscrizione, Fallimento 7, 11
  - regime transitorio, Fallimento 7, 43
  - relazioni, Fallimento 7, 46
  - riconoscimento della, Fallimento 7, 16 ss.
    - annotazione in pubblico registro, Fallimento 7, 22
    - curatore
      - nomina, prova della, Fallimento 7, 19
      - poteri del, Fallimento 7, 18
    - effetti, Fallimento 7, 17
    - ordine pubblico, Fallimento 7, 26
    - prestazioni a favore del debitore, Fallimento 7, 24
    - principio del, Fallimento 7, 16
    - pubblicità, Fallimento 7, 21
    - restituzione e imputazione, Fallimento 7, 20
    - riconoscimento altre decisioni, Fallimento 7, 25
    - spese, Fallimento 7, 23
  - riserva di proprietà, Fallimento 7, 7
  - sistema di pagamento, Fallimento 7, 9
  - terzo acquirente, tutela del, Fallimento 7, 14
- Institore, 77**
- reati dell', Fallimento 1, 227
- Integrazione**
- commissione tributaria, Contenzioso tributario 2, 6<sup>3</sup>
  - contraddittorio
    - appello, 350
    - contenzioso tributario, Contenzioso tributario 2, 14
    - deposito atto di (in cassazione), 371-bis; att. 144-bis
    - impugnazione (cause inscindibili), 331
    - litisconsorzio necessario, 102
  - provvedimenti istruttori, 289
    - istanza per la, att. 122
- Interdizione (procedimento di), 712 ss.**
- capacità processuale dell'interdicendo, 716

- domanda, forma, 712
- esame interdicensi, 714
- impedimento a comparire dell'interdicendo, 715
- impugnazione
  - capacità processuale, 716
  - legittimazione, 718
  - revoca della, 720
  - termine, 719
- interdetto
  - provvedimenti relativi a, 732
  - vendita di beni, 733
    - esito negativo dell'incanto, 734
- istruzione preliminare, 714
- presidente, provvedimenti, 713
- pubblico ministero, 713<sup>2</sup>
- revoca
  - sentenza, 720
  - tutore provvisorio, 717<sup>2</sup>
- spese, in caso di procedimento su iniziativa del p.m., Spese di giustizia I, 145
- tutore provvisorio, 717

### Interesse/i

- agire, 100
- crediti di lavoro, 429<sup>3</sup>
- della legge, ricorso nell', 363
- imposte, controversie sugli, Contenzioso tributario II, 2<sup>2</sup>
- intervento volontario, 105
- nella causa
  - giudice, 51
  - testimone, 246
- privato
  - commissario liquidatore, Fallimento I, 237
  - curatore, Fallimento I, 228
- scaduti, 10<sup>1</sup>
- successivi alla sentenza impugnata, domanda di, 345<sup>1</sup>

### Intermediazione finanziaria

- procedimenti in materia di, Società I, 1 ss.; Procedimenti in materia di diritto societario

### Interprete, 122

- compenso, Consulenti tecnici II, 1 ss.
- giuramento, 122<sup>3</sup>
- interrogazione del sordo, del muto, 124

### Interrogatorio

- ammissione (ordinanza di), att. 102
- formale
  - mancata risposta, 232
  - modo, 230
  - risposta, 231
- non formale, 117
  - controversie individuali di lavoro, 420<sup>1</sup>
  - incapaci a testimoniare, 421<sup>4</sup>

### Interrogazione

- muto, sordo, 124
- testimone, 253

### Interruzione processo

- commissioni tributarie, Contenzioso tributario II, 40 ss.
  - cause di, Contenzioso tributario II, 40
  - effetti della, Contenzioso tributario II, 42
  - estinzione del processo per inattività, Contenzioso tributario II, 45
  - provvedimento sulla, Contenzioso tributario II, 41
  - ripresa del processo, Contenzioso tributario II, 43
- effetti, 304
- mancata prosecuzione, riassunzione, 305
- morte (perdita capacità)
  - costituito, contumace, 300
  - parte prima della costituzione, 299
  - procuratore, 301
- prosecuzione, 302
- riassunzione, 303
- Tribunale amministrativo regionale, Giustizia amministrativa IV, 24

### Intervento

- adesivo, 105
- appello, 344
- chiamata del terzo, 269
  - costituzione del chiamato, 271
  - dichiarazione di, 167<sup>3</sup>

- per ordine del giudice, 270
  - comunanza di causa, 107
  - contenzioso tributario, Contenzioso tributario [2], 14
  - controversie individuali di lavoro, 419
    - chiamata di un terzo, 420<sup>9</sup>, 10
  - costituzione del terzo
    - chiamato, 271, 420<sup>10</sup>
    - interveniente, 267
  - creditori (nell'espropriazione forzata, in genere), 498 ss.
    - avviso creditori iscritti, 498
    - effetti, 500
    - modalità, 499
    - ricorso, 499
  - creditori (nell'espropriazione immobiliare), 563 ss.
    - condizioni, 563
    - creditori iscritti e privilegiati, 566
    - facoltà intervenuti, 564
    - intervento tardivo, 565
    - tempo, 563
  - creditori (nell'espropriazione mobiliare presso il debitore), 525 ss.
    - condizioni, 525
    - distribuzione (diritto alla), 527
    - facoltà intervenuti, 526
    - intervento tardivo, 528
    - tempo, 525
  - creditori (nell'espropriazione presso terzi), 551
  - garanzia
    - amministrazione dello Stato, competenza per territorio, spostamento, Avvocatura dello Stato [1], 6<sup>2</sup>
    - estromissione del garantito, 108
    - intervento su istanza di parte, 106
  - per ordine del giudice (*iussu iudicis*), 107, 270
  - questioni relative all', decisione, 272
  - magistrato, nel giudizio di responsabilità contro lo Stato per danni dall'esercizio delle funzioni giudiziarie, Ordinamento giudiziario [3], 6
  - procedimenti in materia di diritto societario), Società [1], 14 ss.
    - adesivo dipendente, Società [1], 15
    - appello, Società [1], 21
    - autonomo, Società [1], 14
    - su istanza di parte, 106
    - tempo, 268
    - terzo
      - commissioni tributarie, Contenzioso tributario [2], 14
      - Consiglio di Stato, Giustizia amministrativa [2], 37 ss.
        - memorie, documenti, Giustizia amministrativa [2], 39
        - notificazione domanda, Giustizia amministrativa [2], 38
        - stato, Giustizia amministrativa [2], 40
      - creditore (nell'esecuzione esattoriale), Esecuzione esattoriale [1], 54
      - Tribunale amministrativo regionale, Giustizia amministrativa [4], 22
    - volontario, 105
- Intimazione**
- detentore del pegno, att. 182
  - licenza, sfratto per finita locazione, 657, 660
  - testimoni, 250
    - termine, att. 103
- Invalidità pensionabile, att. 149**
- Inventario**
- applicabilità delle norme ad altri casi di inventario, 777
  - apposizione sigilli, 760
    - accesso nei luoghi sigillati, 761
  - attività fallimentari, Fallimento [1], 87
  - avviso di inizio, 772
  - beneficio di, 778 ss.; v. Beneficio di inventario
  - chiusura, modalità di, att. 192
  - consegna cose mobili inventariate, 776
  - istanza, 769
  - notaio, 770
  - persone che hanno diritto di assistere all', 771
  - processo verbale, 775
  - rinvio operazioni, 774
  - stimatore, nomina, 773

**Invito a comparire**

- accertamento con adesione, Contenzioso tributario [4], 5

**Ipoteca**

- iscrizione
  - decreto ingiuntivo esecutivo, 655
  - senza prudenza, responsabilità, 96
- liberazione immobile da
  - convocazione dei creditori, 793
  - deposito del prezzo, 792
  - espropriazione, 795
  - provvedimenti del giudice, 794
- ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa per violazioni in materia di previdenza, Sanzioni amministrative [1], 35<sup>b</sup>
- sanzioni amministrative tributarie, Contenzioso tributario [5], 22

**Irreperibilità**

- destinatario (nella notificazione), 140

**Irrevocabilità**

- giuramento decisorio, 235
- caso di revocabilità, 236

**Irrogazione**

- sanzioni amministrative tributarie, Contenzioso tributario [5], 16

**Iscrizione**

- albo consulenti, att. 15
- causa a ruolo, 168
  - attività cancelliere, 58
  - nota di, att. 71; Processo telematico [1], 11
  - via telematica, Processo telematico [1], 9
- ipoteca, v. Ipoteca

**Ispezione**

- consulente tecnico, assistenza del, 259
- corporale, 260
  - assistenza, att. 93
  - modo, 259
- ordinanza di, 258
- ordine di, 118
- poteri del giudice istruttore, 262
- preventiva, 696
- rifiuto, 118<sup>2, 3</sup>

**Istanza**

- apposizione sigilli, 753<sup>2</sup>
- assegnazione, 589
  - pubblicità della, att. 173
- copia atti, 743
- denuncia nuova opera, 688
- esibizione, att. 94
- fissazione di udienza (controversie in materia di diritto societario), Società [1], 8 ss.
  - congiunta, Società [1], 11
  - contenuto, Società [1], 9
  - deposito in cancelleria, termini, Società [1], 9
  - notificazione, effetti, Società [1], 10
  - termini, Società [1], 8
- fissazione termine, 749
- ingiunzione, in corso di causa, 186-*ter*
- integrazione provvedimenti istruttori, 289
  - forma della, att. 122
- inventario, 769
- istruzione preventiva, 693
- processo esecuzione, forma, 486
- rimessione ricorso alle sezioni unite, 376<sup>2</sup>
  - forma della, att. 139
- sospensione esecuzione, 624
- vendita, 567
  - pubblicità della, att. 173
- verbale, 486
- verifica scrittura, 216

**Istituti/o**

- autorizzati all'incanto, att. 159
- credito fondiario, Fallimento [1], 67<sup>3</sup>
- osservazione, Tribunale minorenni [1], 1, 8
- patronato e assistenza sociale, 446
- previdenziale, 443 (1)

**Istruttore, giudice, v. Giudice****Istruzione**

- causa
  - poteri del giudice istruttore, 175 ss.
    - direzione procedimento, 175
    - forma dei provvedimenti, 177
  - ordinanze
    - condanna a pene pecuniarie, 179

- controllo del collegio sulle, 178
  - effetti, 177
  - revoca, 177
  - trattazione, 180 ss.
    - attività istruttoria del giudice, 188
    - comparizione, udienza di prima, 180
      - mancata, 181
    - comparse conclusionali, 190
    - deduzioni istruttorie, 184
    - difetto rappresentanza, autorizzazione, 182
    - forma della, 180
    - istanza di ingiunzione, 186-*ter*
    - memorie, 190
    - ordinanza
      - pagamento somme non contestate, 186-*bis*
      - successiva alla chiusura dell'istruzione, 186-*quater*
    - prima udienza di, 183
    - provvedimenti
      - giudice istruttore, 187
      - pronuncia dei, 186
    - rimessione
      - al collegio, 189
      - in termini, 184-*bis*
      - tentativo di conciliazione, 185
  - contenzioso tributario, poteri istruttori, Contenzioso tributario [2](#), 7
  - controversie individuali di lavoro, 420
    - poteri istruttori del giudice, 421
  - Consiglio di Stato, Giustizia amministrativa [2](#), 26 ss.; [3](#), 44
    - esecuzione ordinanze istruttorie, Giustizia amministrativa [2](#), 28 ss.
    - ordine di produzione, di esibizione di documenti, Giustizia amministrativa [2](#), 26; [3](#), 44
    - perizie, Giustizia amministrativa [2](#), 27, 31
    - poteri del Consiglio di Stato, Giustizia amministrativa [2](#), 26
    - spese, per i mezzi istruttori, Giustizia amministrativa [2](#), 34
    - surrogazione consigliere delegato, Giustizia amministrativa [2](#), 33
    - testimoni, assunzione, Giustizia amministrativa [2](#), 27
  - preventiva, 692 ss.; v. Istruzione preventiva (procedimento)
  - probatoria, 191 ss.; v. Istruzione probatoria
    - Tribunale amministrativo regionale, Giustizia amministrativa [4](#), 23
- Istruzione preventiva (procedimento), 692 ss.**
- accertamento tecnico, 696
  - ammissione mezzo di prova, 695
  - assunzione
    - prove, 698
    - testimoni, 692
  - competenza, 693
  - eccezionale urgenza, 697
  - efficacia delle prove, 698
  - in corso di causa, 699
  - ispezione giudiziale, 696
  - istanza di, 693
  - ordine di comparizione, 694
  - urgenza, motivi di, 693
- Istruzione probatoria**
- assunzione, 202 ss.
    - assistenza delle parti alla, 206
    - chiusura, 209
    - decadenza dalla, 208
    - fuori della circoscrizione del tribunale, 203
    - incidenti relativi alla, risoluzione, 205
    - luogo, modo e tempo, 202
    - processo verbale, 207
    - rogatoria, 204
  - confessione, 228 ss.
    - giudiziale, 228
    - spontanea, 229
  - consulente tecnico, 191 ss.
    - assistenza all'udienza di discussione, 197
    - astensione, ricsuazione, 192
    - attività del, 194
    - audizione in camera consiglio, 197
    - conciliazione
      - mancata, 200
      - processo verbale, 199
    - esame contabile, 198
    - giuramento, 193
    - nomina, 191
    - parte, 201
    - processo verbale, 195
      - conciliazione, 199

- relazione, 195
- rinnovazione indagini, 196
- sostituzione, 196
- esibizione, 210 ss.
  - copia documento e libri commercio, 212
  - informazioni alla pubblica amministrazione, 213
  - ordine di, 210
  - tutela dei diritti del terzo, 211
- giuramento
  - decisivo
    - casi di revocabilità, 236
    - contestazioni, risoluzione, 237
    - deferimento, 233
    - irrevocabilità, 235
    - mancata prestazione, 239
    - prestazione, 238
    - riferimento, 234
  - di estimazione, 241
  - suppletorio, 240 ss.
    - deferimento, 240
    - divieto di riferire il, 242
    - norme applicabili, 243
- interrogatorio formale, 228 ss.
  - mancata risposta, 232
  - modo dell', 230
  - risposta, 231
- ispezione, 258 ss.
  - corporale, 260
  - modo della, 259
  - ordinanza di, 258
  - poteri del giudice istruttore, 262
- querela di falso, 221 ss.
  - decisione sulla, 225
  - deposito documento, processo verbale, 223
  - interpello alla parte che ha prodotto la scrittura, 222
  - proposizione, modo della, 221
  - sentenza sulla
    - contenuto, 226
    - esecuzione, 227
  - sequestro documento, 224
- rendimento dei conti, 263 ss.
  - accettazione, 263
  - discussione, 264
  - giuramento, 265
  - impugnazione, 264
  - presentazione, 263
  - revisione conto approvato, 266
  - riproduzioni, copie, esperimenti, 261
    - poteri del giudice istruttore, 262
  - scrittura privata, riconoscimento, verifica-  
zione della, 214 ss.
    - custodia scrittura, 217
    - disconoscimento, 214
    - istanza di verificaione, 216
    - pronuncia del collegio, 220
    - riconoscimento tacito, 215
    - scrittura comparazione 218
      - presso depositario, 218
      - redazione, 219
  - testimoni (prova per), 244 ss.
    - assunzione nuove testimoni, 257
    - audizione di minore, 248
    - confronto, 254
    - divieto di, 247
    - facoltà di astensione, 249
    - falsità della testimonianza, 256
    - giuramento, 251
    - identificazione, 252
    - incapacità a, 246
    - interrogazioni, 253
    - intimazione, 250
    - mancata comparizione, 255
    - modo di deduzione, 244
    - ordinanza di ammissione, 245
    - rifiuto di deporre, 256
    - rinnovazione esame, 257
    - risposte, 253

## L

**Lavatrice**, 514 n. 2)

**Lavoro, controversie individuali**, 409 ss.; v. Controversie individuali di lavoro

**Lealtà**

- dovere di, 88
- trasgressione, 92<sup>1</sup>

**Legalità, principio di**

- sanzioni amministrative, Sanzioni amministrative [1](#), 1
- violazione norme tributarie, Contenzioso tributario [3](#), 3

**Legati/o**

- dovuti dall'erede, controversie sui, foro, 22 n. 2)
- vendita di, 747<sup>4</sup>



**Legge regolatrice**

- adozione, Diritto internazionale privato [1], 38 ss.
  - giurisdizione, Diritto internazionale privato [1], 40
  - rapporti tra adottato e famiglia adottiva, Diritto internazionale privato [1], 39
  - riconoscimento provvedimenti, Diritto internazionale privato [1], 41
- alimenti
  - obbligazioni alimentari nella famiglia, Diritto internazionale privato [1], 45
- apolidi, Diritto internazionale privato [1], 19
- diritti reali, Diritto internazionale privato [1], 51 ss.
  - beni
    - in transito, Diritto internazionale privato [1], 52
    - immateriali, Diritto internazionale privato [1], 54
  - possesso, Diritto internazionale privato [1], 51
  - pubblicità atti, Diritto internazionale privato [1], 55
  - usucapione beni mobili, Diritto internazionale privato [1], 53
- donazioni, Diritto internazionale privato [1], 56
- incapaci, protezione, Diritto internazionale privato [1], 42 ss.
  - maggiori di età, Diritto internazionale privato [1], 43
    - giurisdizione, Diritto internazionale privato [1], 44
  - minori, Diritto internazionale privato [1], 42
    - giurisdizione, Diritto internazionale privato [1], 42
- legge straniera
  - applicazione, Diritto internazionale privato [1], 15
  - conoscenza, Diritto internazionale privato [1], 14
  - interpretazione, Diritto internazionale privato [1], 14
- norme di applicazione necessaria, Diritto internazionale privato [1], 17
- obbligazioni
  - contrattuali, Diritto internazionale privato [1], 57
    - non contrattuali, Diritto internazionale privato [1], 58 ss.
      - arricchimento senza causa, Diritto internazionale privato [1], 61
      - gestione affari altrui, Diritto internazionale privato [1], 61
      - nascenti dalla legge, Diritto internazionale privato [1], 61
      - pagamento di indebitto, Diritto internazionale privato [1], 61
      - promessa unilaterale, Diritto internazionale privato [1], 58
      - rappresentanza volontaria, Diritto internazionale privato [1], 60
      - responsabilità
        - extracontrattuale per danno da prodotto, Diritto internazionale privato [1], 63
        - fatto illecito, Diritto internazionale privato [1], 62
        - titoli di credito, Diritto internazionale privato [1], 59
- ordinamenti plurilegislativi, Diritto internazionale privato [1], 18
- ordine pubblico, Diritto internazionale privato [1], 16
- persone
  - con più cittadinanze, Diritto internazionale privato [1], 19
  - fisiche, Diritto internazionale privato [1], 20 ss.
    - assenza, Diritto internazionale privato [1], 22
  - capacità
    - agire, Diritto internazionale privato [1], 23
    - giuridica, Diritto internazionale privato [1], 20
  - commorienza, Diritto internazionale privato [1], 21
  - diritti personalità, Diritto internazionale privato [1], 24
  - morte presunta, Diritto internazionale privato [1], 22
  - scomparsa, Diritto internazionale privato [1], 22
  - giuridiche, società e altri enti, Diritto internazionale privato [1], 25
    - trasferimento sede, fusioni, Diritto internazionale privato [1], 25<sup>2</sup>

- processo, Diritto internazionale privato [1], 12
- rapporti di famiglia, Diritto internazionale privato [1], 26 ss.
  - filiazione, Diritto internazionale privato [1], 33
    - giurisdizione, Diritto internazionale privato [1], 37
    - legittimazione, Diritto internazionale privato [1], 34
    - rapporti tra genitori e figli, Diritto internazionale privato [1], 36
    - riconoscimento figlio naturale, Diritto internazionale privato [1], 35
  - matrimonio
    - condizioni per, Diritto internazionale privato [1], 27
    - forma, Diritto internazionale privato [1], 29
    - giurisdizione, Diritto internazionale privato [1], 32
    - promessa, Diritto internazionale privato [1], 26
    - scioglimento, Diritto internazionale privato [1], 31
  - rapporti patrimoniali tra coniugi, Diritto internazionale privato [1], 30
  - separazione personale, Diritto internazionale privato [1], 31
- rifugiati, Diritto internazionale privato [1], 19
- rinvio, Diritto internazionale privato [1], 13
- successioni, Diritto internazionale privato [1], 46 ss.
  - capacità testare, Diritto internazionale privato [1], 47
  - causa di morte, Diritto internazionale privato [1], 46
  - giurisdizione, Diritto internazionale privato [1], 50
  - Stato, successione dello, Diritto internazionale privato [1], 49
  - testamento, forma, Diritto internazionale privato [1], 48

**Legittimità costituzionale, questione di**, Corte costituzionale [3], 23 ss.

- accoglimento istanza o ricorso, Corte costituzionale [3], 27
- controllo, Corte costituzionale [3], 28

- giudice per istruzione e la relazione, nomina, Corte costituzionale [3], 26
- pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, Corte costituzionale [3], 25
- istanza, contenuto, Corte costituzionale [3], 23
- proposizione da parte di una Regione, Corte costituzionale [3], 32, 33
- rigetto, per manifesta infondatezza o irricevanza, Corte costituzionale [3], 24
- statuto regionale, Corte costituzionale [3], 31
- trasmissione atti, Corte costituzionale [3], 23

**Lettere**, 514 n. 6)

**Letto**, 514 n. 2)

**Letture dispositivo in udienza**

- controversie individuali di lavoro, 429<sup>1</sup>
  - appello, 437<sup>1</sup>
- sanzioni amministrative, opposizione a ordinanza ingiunzione, Sanzioni amministrative [1], 23

**Liberalità**

- proporzionata al patrimonio del donante, Fallimento [1], 64

**Liberazione immobile da ipoteche** (processo di), 792 ss.

- competenza, 792<sup>1</sup>
- convocazione dei creditori, 793
- deposito del prezzo, 792
- espropriazione, 795
- provvedimenti del giudice, 794

**Libertà**

- assistita, Tribunale minorenni [1], 27
- forma, atti processuali, 121

**Libretto**

- pratica professionale, Avvocati [8], 6
- risparmio postale, 514 (1)

**Libri**

- commercio, 212<sup>2</sup>
- indispensabili per la professione, l'arte, il mestiere, impignorabilità, 514 n. 4)

- pubblica amministrazione, 635<sup>1</sup>
- sequestro giudiziario, 670 n. 2)

**Licenza di sfratto**, 657 ss.; v. Convalida di sfratto (procedimento per)

### Lingua

- del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, Diritto internazionale privato [8](#), 6
- del processo, 122
- ufficiale della Repubblica, Cost. 6<sup>2</sup>

**Liquidatore**, Fallimento [1](#), 182

### Liquidazione

- attivo, Fallimento [1](#), 104 ss.
  - affitto azienda, rami di, Fallimento [1](#), 104-*bis*
  - ammissioni con riserva, scioglimento delle, Fallimento [1](#), 113-*bis*
  - conti speciali, Fallimento [1](#), 111-*ter*
  - crediti
    - assistiti da prelazione, Fallimento [1](#), 111-*quater*
    - prededucibili, Fallimento [1](#), 111-*bis*
  - creditori ammessi tardivamente, Fallimento [1](#), 112
  - distribuzione somma ricavata, Fallimento [1](#), 109
  - esercizio provvisorio dell'impresa, Fallimento [1](#), 104
  - ordine di distribuzione, Fallimento [1](#), 111
  - pagamento ai creditori, Fallimento [1](#), 115
  - programma liquidazione, Fallimento [1](#), 104-*ter*
  - rendiconto del curatore, Fallimento [1](#), 116
  - restituzione somme riscosse, Fallimento [1](#), 114
  - ripartizione
    - finale, Fallimento [1](#), 117
    - parziale, Fallimento [1](#), 113
    - procedimento di, Fallimento [1](#), 110
  - scioglimento ammissioni con riserva, Fallimento [1](#), 113-*bis*
  - sospensione della, Fallimento [1](#), 19
- vendita
  - azienda, rami, beni e rapporti in blocco, Fallimento [1](#), 105
  - crediti, diritti, quote, azioni, mandato a riscuotere, Fallimento [1](#), 106
  - diritti opere dell'ingegno, invenzioni, marchi, Fallimento [1](#), 108-*ter*
  - modalità della, Fallimento [1](#), 107
  - navi, galleggianti, aeromobili, Fallimento [1](#), 108-*bis*
  - sospensione della, Fallimento [1](#), 108
- fallimento, Fallimento [1](#), 104 ss.
  - distribuzione somma ricavata, procedimento, Fallimento [1](#), 109
  - inizio della, Fallimento [1](#), 104
  - norme applicabili, Fallimento [1](#), 105
  - vendita
    - immobili
      - espropriazioni in corso, Fallimento [1](#), 107
      - modalità di, Fallimento [1](#), 108
      - sospensione della, Fallimento [1](#), 108<sup>3</sup>
    - mobili, modalità, Fallimento [1](#), 106
- coatta amministrativa, Fallimento [1](#), 194 ss.
  - accertamento giudiziario stato insolvenza, Fallimento [1](#), 202
  - anteriore alla, Fallimento [1](#), 195
  - effetti, Fallimento [1](#), 203
  - chiusura, Fallimento [1](#), 213
  - commissario liquidatore
    - funzioni, Fallimento [1](#), 204
    - poteri, Fallimento [1](#), 206
    - relazione, Fallimento [1](#), 205
    - responsabilità, Fallimento [1](#), 199
  - comunicazione ai creditori, ai terzi, Fallimento [1](#), 207
  - concordato, Fallimento [1](#), 214
    - annullamento, risoluzione, Fallimento [1](#), 215
  - concorso fra fallimento e, Fallimento [1](#), 196
  - domande dei creditori, dei terzi, Fallimento [1](#), 208
  - liquidazione attivo, Fallimento [1](#), 210
  - norme applicabili, Fallimento [1](#), 194
  - organi della, Fallimento [1](#), 198

- provvedimento di liquidazione, Fallimento [1](#), 197
  - effetti
    - per i creditori, Fallimento [1](#), 201
    - per l'impresa, Fallimento [1](#), 200
- ripartizione attivo, Fallimento [1](#), 212
- società con soci con responsabilità sussidiaria limitata o illimitata, Fallimento [1](#), 211
- stato passivo, formazione, Fallimento [1](#), 209

### Lista

- testimoniale, riduzione, 245

### Litisconsorzio

- commissioni tributarie, Contenzioso tributario [2](#), 14
- facoltativo, 103
- necessario, 102
  - contenzioso tributario, Contenzioso tributario [2](#), 14
  - scioglimento di comunioni, 784

### Litispendenza, 39

- giudici Ce, Diritto internazionale privato [3](#), 27; [5](#), 19

### Locazione/i

- controversie in tema di, 447-*bis*
- d'opera, godimento di un immobile, 659
- licenza per finita, 657 ss.; Convalida di sfratto (procedimento per)

### Lodo arbitrale, 820 ss.; v. Arbitrato

## M

### Maggiori di età, protezione

- giurisdizione, Diritto internazionale privato [1](#), 44
- legge applicabile, Diritto internazionale privato [1](#), 43

### Magistrati/o, v. Disciplina magistrati; Ordinamento giudiziario

### Magistratura, Cost. 101 ss.

### Mala fede, 96

### Malattia

- professionale, controversia in tema di, 442
- sussidio di, 545<sup>2</sup>

### Mandato

- alle liti, 83 ss.; v. Procura
- avvocati dello Stato, esclusione, Avvocatura dello Stato [1](#), 1
- contratto di, Fallimento [1](#), 78

### Mani proprie

- notificazione in, 138
  - presso il domiciliatario, 141

### Manutenzione nel possesso, 703 ss.; Possesso (procedimenti possessori)

### Massimario, ufficio del, Ordinamento giudiziario [1](#), 68

- Tribunale amministrativo regionale, Giustizia amministrativa [5](#), 32

### Matrimonio, annullamento (giudice competente), Diritto internazionale privato [4](#); v. Famiglia (riconoscimento, esecuzione decisioni materia matrimoniale e potestà genitori)

### Matrimonio, legge applicabile

- condizioni per, Diritto internazionale privato [1](#), 27
- forma, Diritto internazionale privato [1](#), 29
- giurisdizione, Diritto internazionale privato [1](#), 32
- promessa, Diritto internazionale privato [1](#), 26
- rapporti patrimoniali tra coniugi, Diritto internazionale privato [1](#), 30
- scioglimento, Diritto internazionale privato [1](#), 31
- separazione personale, Diritto internazionale privato [1](#), 31

### Memoria/e

- cassazione, 378
- comunicazione, 170
- Consiglio di Stato, Giustizia amministrativa [2](#), 22

- controversie individuali di lavoro, 416
- replica, 190
  - appello, 352<sup>1</sup>
- controversie in materia di diritto societario, Società [1], 6, 7
- Tribunale amministrativo regionale, Giustizia amministrativa [4], 22, 23

### **Mercato di voto**, Fallimento [1], 233

### **Messo di conciliazione**, Giudice di pace [3], 26

- notificazioni atti procedimento innanzi al giudice di pace, Notificazioni [3], 11

### **Mezzadria**

- rapporti di, controversie, 409 n. 2)
- sfratto per finita locazione, 657

### **Militare/i**

- notificazione atti, 146
  - Consiglio di Stato, Giustizia amministrativa [2], 12

### **Minima unità culturale**

- indivisibilità fondi, 577

### **Ministero, industria**

- amministrazione straordinaria
  - comitato sorveglianza, nomina del, Fallimento [6], 45
  - indicazione nuovo commissario giudiziale, Fallimento [6], 16
  - parere, sulla ammissione alla, Fallimento [6], 29
  - programma, presentazione del, Fallimento [6], 54
  - relazione sull'esercizio dell'impresa, presentazione al, Fallimento [6], 61<sup>2, 3</sup>

### **Minore/i**

- condotta
  - irregolare, Tribunale minorenni [1], 25
  - pregiudizievole (del genitore), Tribunale minorenni [1], 26
- informazioni (su minori ricoverati), Tribunale minorenni [1], 28
- procedimento penale (misure a carico di minori sottoposti a), Tribunale minorenni [1], 26

- protezione dei, legge applicabile, Diritto internazionale privato [1], 42
- provvedimenti relativi ai, 732
- sottrazione, giudice competente, Diritto internazionale privato [5]; v. Famiglia (riconoscimento, esecuzione decisioni materia matrimoniale e potestà genitori)
- vendita di beni, 733
- verbale di vendita beni immobili, att. 191

### **Moglie del debitore**

- opposizione all'esecuzione 622

### **Morte**

- della parte
  - commissioni tributarie, Contenzioso tributario [2], 40
  - Consiglio di Stato, Giustizia amministrativa [2], 92
  - contumace, 300
  - dopo la chiusura della discussione, 300
  - parte
    - costituita, 300
    - dopo la discussione, 300<sup>5</sup>
    - durante i termini per l'impugnazione, 328
    - prima della costituzione, 299
    - procedimento arbitrale, 820<sup>3</sup>
    - Tribunale amministrativo regionale, Giustizia amministrativa [4], 24
- domiciliatario, 141<sup>4</sup>
- estensore sentenza, presidente collegio, 132<sup>3</sup>
- presunta, 726 ss.
  - documentazione, att. 190
  - domanda di, 726
    - pubblicazione, 727
  - giurisdizione, legge regolatrice, Diritto internazionale privato [1], 22
  - informazioni, 728<sup>3</sup>
  - patrocinio a spese dello Stato, Spese di giustizia [1], 135
  - ricorso, 726
  - sentenza
    - comunicazione all'ufficio di stato civile, 731
    - esecuzione, 730

- pubblicazione, 729
- udienza di comparizione, 728
- procuratore, 301
- successione nel processo, 110

### Motivi/azione

- appello con riserva dei, 433<sup>2</sup>
- correzione, da parte della Corte di cassazione, 384<sup>2</sup>
- decreto, 135<sup>4</sup>
- omessa, insufficiente, contraddittoria, 360 n. 5)
- ricorso
  - cassazione, 360
    - indicazione dei, 366 n. 4)
  - contenzioso tributario
    - aggiunti, Contenzioso tributario [2], 24
    - indicazione dei, Contenzioso tributario [2], 18<sup>2</sup> lett. e)
- sentenza
  - autori giuridici, citazione, att. 118<sup>3</sup>
  - contenuto, att. 118
  - deposito, 430
  - estensore della, scelta dell', att. 118<sup>4</sup>
  - in fatto e diritto, 132 n. 4)
  - redazione, 276<sup>5</sup>; att. 119

### Muto

- interrogazione del, 124

## N

### Nave

- mercantile, notificazione presso, 139
- proto di iscrizione della, 444<sup>2</sup>

### Nomina

- amministratore giudiziario, 592
- arbitri, 810
- avvocati e professori all'ufficio di consigliere di cassazione, Ordinamento giudiziario [8], 1 ss.
- comitati creditori, Fallimento [1], 40
- componenti
  - commissioni tributarie, Contenzioso tributario [1], 9

- privati tribunale minorenni, Tribunale minorenni [1], 6
- consulente tecnico, 191
  - di parte, 201
- curatore
  - eredità giacente, 781
  - fallimentare, Fallimento [1], 16<sup>2</sup> n. 2)
  - speciale, 80
- custode, 521, 759
- curatore eredità giacente, 781
- difensore, Spese di giustizia [1], 80
- giudice
  - di pace, Giudice di pace [1], 5
  - onorario, Ordinamento giudiziario [1], 42-ter
  - onorario aggregato, Procedura civile [3], 2
- interprete, 122
- liquidatore, Fallimento [1], 182
- relatore, Contenzioso tributario [2], 30
- sostituto dell'avvocato, Avvocati [2], 9
- stimatore, 773
- traduttore, 123
- vice procuratori onorari, Ordinamento giudiziario [1], 71

### Nota

- difensiva, 420<sup>6</sup>, 429<sup>2</sup>
- iscrizione a ruolo, att. 71
- spese, att. 75
- udienza, att. 117<sup>3</sup>

### Notaio

- atto ricevuto da, 474 n. 3)
- espropriazione immobiliare
  - compenso spettante al, per le operazioni di vendita con incanto, Espropriazione [1], 1 ss.
  - delega al, delle operazioni di vendita con incanto, 591-bis
- giudice onorario aggregato, nomina, Procedura civile [3], 1<sup>2</sup> lett. c-bis); 2<sup>1</sup> lett. h-bis)
- inventario da eseguirsi da, 770
- onorari, diritti, rimborsi spettanti a, 633 n. 3)
- pena pecuniaria (spedizione di altre copie in forma esecutiva), 476<sup>4</sup>

- scioglimento comunioni
  - direzione operazioni, 786
  - operazioni davanti al, 790
  - progetto di divisione formato da, 791
  - vendita immobili, 788<sup>4</sup>

### Notificazione/i, 137 ss.

- accertamento infrazione, Sanzioni amministrative [1], 14
- amministrazioni dello Stato, 144; Avvocatura dello Stato [1], 11, 52; [2], 4, 5
- associazioni non riconosciute, 145<sup>2</sup>
- attestazione temporale, Processo telematico [1], 8
- atti amministrativi, Giustizia amministrativa [2], 3, 4
- avviso al destinatario, att. 48
- avvocato (da parte di), Notificazioni [5], 1 ss.
  - adempimenti, Notificazioni [5], 3
  - atto di impugnazione, di opposizione, Notificazioni [5], 9
  - autorizzazione Consiglio dell'Ordine, Notificazioni [5], 7
  - avviso di ricevimento, Notificazioni [5], 3
  - condizioni, Notificazioni [5], 1
  - consegna diretta di copia dell'atto, Notificazioni [5], 4, 5
  - marca, Notificazioni [5], 10
  - modulare, Notificazioni [5], 2
  - nullità notificazione, Notificazioni [5], 11
  - presentazione atto ufficio postale, Notificazioni [5], 3
  - pubblico ufficiale, Notificazioni [5], 6
  - registro cronologico, Notificazioni [5], 4, 5, 8; [6], 1 ss.
  - relazione di notificazione, Notificazioni [5], 3
- cancelleria (copia dell'atto notificato depositata in), att. 51
- casa comunale
  - deposito copia (irreperibilità o rifiuto destinatario), 140
  - notificazione per pubblici proclami, 150<sup>3</sup>
- comitato, 145<sup>2</sup>
- commissioni tributarie, Contenzioso tributario [2], 16
  - reclamo contro i provvedimenti presidenziali, Contenzioso tributario [2], 28
  - proposizione ricorso, Contenzioso tributario [2], 20
  - luogo, Contenzioso tributario [2], 17
  - messo comunale, Contenzioso tributario [2], 16<sup>3</sup>
  - sentenza, Contenzioso tributario [2], 38
  - consegna, spedizione diretta atto, Contenzioso tributario [2], 16<sup>3</sup>
- conclusioni del pubblico ministero, 375<sup>2</sup>
- controricorso per cassazione, 370<sup>1</sup>; Notificazioni [4], 1
- controversie in materia di diritto societario, Società [1], 17
- contumace (atti al), 292
- decisioni Consiglio di Stato, Giustizia amministrativa [2], 87
- decreto ingiuntivo, 643, 644
- dimora, domicilio, 139 ss.
  - sconosciuto, 143
- domiciliatario, 141
- erede
  - impugnazione, 330<sup>2</sup>
  - morte della parte durante la decorrenza del termine per l'impugnazione, 328
  - precetto, 477<sup>2</sup>
  - riassunzione del processo, 303<sup>2</sup>
  - ripresa processo sospeso o interrotto, Contenzioso tributario [2], 43<sup>3</sup>
- esecuzione, 137
- espropriazione forzata, luogo, 489
- estero, Notificazioni [2], 1 ss.
  - atti extragiudiziari, Notificazioni [2], 17
  - autorità centrale, Notificazioni [2], 2
    - annotazioni, lingua delle, Notificazioni [2], 7
    - attestazione esecuzione richiesta, Notificazioni [2], 6
    - designazione, Notificazioni [2], 18
    - notificazione, comunicazione, modalità, Notificazioni [2], 5
    - richiesta notificazione, Notificazioni [2], 3
    - rigetto istanza, Notificazioni [2], 4
  - conformità del convenuto, Notificazioni [2], 15, 16
  - difficoltà trasmissione atti giudiziari, Notificazioni [2], 14
  - notifica tramite agenti diplomatici o consolari, Notificazioni [2], 8, 9
  - persona non residente, né dimorante, né domiciliata nello Stato, 142

- rifiuto esecuzione, condizioni, Notificazioni [2], 13
- servizio postale, Notificazioni [2], 10
- spese notificazione, Notificazioni [2], 12
- fissazione udienza di comparizione innanzi al giudice istruttore (nella separazione personale dei coniugi), 709
- foglio annunci legali, 150<sup>3</sup>
- forme ordinate dal giudice, 151
- *Gazzetta Ufficiale*, inserzione estratto, 150<sup>3</sup>
- giudice di pace, Giudice di pace [1], 13
- impugnazione
  - cause scindibili, 332
  - luogo di, 330
- informatica (per mezzo di documenti informatici), Processo telematico [1], 2, 6
- internazionali, Notificazioni [8], 1; Notificazioni internazionali (Regolamento CE 1393/2007)
- irreperibilità destinatario, 140
- mani proprie, 138
- mezzo posta, Notificazioni [3], 1 ss.
  - atti tavolari, Notificazioni [3], 13
  - avvisi tributari, Notificazioni [3], 14
  - avviso di ricevimento, spedizione, Notificazioni [3], 4
    - deposito, per impossibilità di consegna, Notificazioni [3], 8
    - rifiuto sottoscrizione, da parte del destinatario, Notificazioni [3], 8
    - smarrimento, Notificazioni [3], 6
    - sottoscrizione, Notificazioni [3], 7
  - cambiamento residenza, dimora, domicilio, Notificazioni [3], 9
  - comunicazioni, Notificazioni [3], 10
  - consegna
    - all'ufficio postale, Notificazioni [3], 3
    - persona di famiglia, portiere, Notificazioni [3], 7
    - piego al destinatario, Notificazioni [3], 7
  - contravvenzioni norme sulla circolazione stradale, Notificazioni [3], 12
  - obbligo, per l'ufficiale giudiziario, Notificazioni [3], 1
  - procedimento innanzi i giudici di pace, Notificazioni [3], 11
  - relazione di notificazione, Notificazioni [3], 3
  - ricevuta di spedizione, Notificazioni [3], 5
  - smarrimento avviso di ricevimento, Notificazioni [3], 6
- militari in attività di servizio, 146
- nave mercantile, 139<sup>5</sup>
- nel corso del procedimento, 170
- nullità, 160
- ora della, att. 47
- ordinanza
  - esibizione, att. 95
  - nomina consulente tecnico, 192<sup>1</sup>
- persona
  - giuridica, 145
  - residenza, dimora, domicilio
    - fuori dalla Repubblica, 142
    - sconosciuti, 143
- pignoramento
- portiere, 139
- precetto, 479
  - al terzo, 603
- procedimento europeo per le controversie di modesta entità, Diritto internazionale privato [8], 13
- pubblica amministrazione, notificazione degli atti da parte della, 137 (2)
- pubblici proclami (a mezzo di), 150
  - istanza per l'autorizzazione, att. 50
- pubblico ministero
  - militari in attività servizio, 146
  - persona non residente, n, dimorante nella Repubblica, 142<sup>2</sup>
    - nota da consegnare al, att. 49
  - pubblici proclami, 150<sup>1</sup>
- relazione di, 148
  - notificazione a mezzo posta, Notificazioni [3], 3
- residenza, 139
- ricerche anagrafiche, 148<sup>2</sup>
- richiesta di, 137
- riconvenzionale, domanda, 418
- ricorso
  - Consiglio di Stato
    - destinatari, Giustizia amministrativa [2], 7



- residenza, domicilio o dimora sconosciuti, Giustizia amministrativa [2], 10
  - enti morali, Giustizia amministrativa [2], 13
  - esecuzione, forme, Giustizia amministrativa [2], 8
  - estero, Giustizia amministrativa [2], 11
  - impossibilità, rifiuto di ricevere l'atto, Giustizia amministrativa [2], 9
  - incapaci, Giustizia amministrativa [2], 13
  - integrazione notificazione altri soggetti, Giustizia amministrativa [2], 15, 16
  - militari, Giustizia amministrativa [2], 12
  - pubblici proclami, Giustizia amministrativa [2], 14
  - decreto, controversie individuali di lavoro, 415, 418
  - incidentale (per cassazione), Notificazioni [4], 1
  - Tribunale amministrativo regionale, Giustizia amministrativa [4], 21
  - rifiuto ricevere la copia, 140
  - rinnovazione, 291
  - sentenza, 285
    - interruzione, 286
  - servizio postale (a mezzo del), 149; Notificazioni [3], 1 ss.
  - sfratto, intimazione licenza, 550
  - società non aventi personalità giuridica, 145<sup>2</sup>
  - telegramma (notificazione a mezzo di), 151
  - telematica, 170
  - tempo delle, 147
  - titolo esecutivo, 479
    - al terzo, 603
  - ufficiale giudiziario
    - copie atti, Notificazioni [1], 111
    - funzioni, Notificazioni [1], 106
    - notifica
      - a mani proprie, Notificazioni [1], 107
      - atti pubblici, Notificazioni [1], 111
      - sentenza, avviso al cancelliere, Notificazioni [1], 112
    - organizzazione ufficio, Notificazioni [1], 105
  - ricevuta, degli incarichi affidati, Notificazioni [1], 109
  - richiesta di notificazione, luogo, Notificazioni [1], 104
  - rifiuto atti del proprio ministero, Notificazioni [1], 108
  - servizio postale (utilizzazione del), Notificazioni [1], 107
  - sottoscrizione atti, Notificazioni [1], 110
  - via telematica, Processo telematico [1], 2
  - vicino di casa, 139
- Notificazioni internazionali (Regolamento CE 1393/2007), Notificazioni [8], 1 ss.**
- applicazione
    - ambito di, Notificazioni [8], 1
    - misure di, Notificazioni [8], 17
  - atti extragiudiziali, Notificazioni [8], 16
  - atti giudiziari, Notificazioni [8], 4
    - comunicazione, notificazione, Notificazioni [8], 7
      - certificato di, Notificazioni [8], 10
      - data, Notificazioni [8], 9
      - diretta, Notificazioni [8], 15
      - per posta, Notificazioni [8], 14
      - tramite agenti diplomatici o consolari, Notificazioni [8], 13
    - ricezione (da parte dell'organo ricevente), Notificazioni [8], 6
    - rifiuto di ricezione, Notificazioni [8], 8
    - spese, Notificazioni [8], 11
    - traduzione, Notificazioni [8], 5
    - trasmissione, Notificazioni [8], 4
      - via consolare, diplomatica, Notificazioni [8], 12
  - autorità centrale, Notificazioni [8], 3
  - comitato, Notificazioni [8], 18
  - entrata in vigore, Notificazioni [8], 26
  - mancata comparizione del convenuto, Notificazioni [8], 19
  - organo, mittente, ricevente, Notificazioni [8], 2
  - patrocinio gratuito, Notificazioni [8], 21
  - rapporto con accordi di cui siano parte gli Stati, Notificazioni [8], 20
  - riesame, del Regolamento, Notificazioni [8], 24
  - tutela informazioni trasmesse, Notificazioni [8], 22

**Nullità**

- citazione, 164
- costituzione del giudice, 158
- danni causati dalla, 162<sup>2</sup>
- estensione, 159
- forme, 156
- lodo
  - casi di, 829
  - decisione sulla impugnazione per, 830
  - impugnazione per, 828
- notificazione, 160
- parte che vi ha dato causa, 157<sup>3</sup>
- pronuncia sulla, 162
- pubblico ministero, mancato intervento, 158
- rilevabilità, 157
- rilevanza, 156
  - legge, previsione di, 156<sup>1</sup>
  - requisiti indispensabili, assenza dei, 156<sup>2</sup>
  - scopo, raggiungimento dello, 156<sup>3</sup>
- rinnovazione, 162<sup>1</sup>
  - spese della, 162<sup>2</sup>
- sanatoria, 157
- sentenza, 161

**Nuova opera, denuncia di**

- competenza per territorio, 21
- contravvenzione al divieto del giudice, 691
- istanza, forma, 688

**O****Obbligazione/i**

- foro cause relative a diritti di, 20
- legge regolatrice
  - alimentari nella famiglia, Diritto internazionale privato [I](#), 45
  - contrattuali, Diritto internazionale privato [I](#), 57
  - non contrattuali, Diritto internazionale privato [I](#), 58 ss.
    - arricchimento senza causa, Diritto internazionale privato [I](#), 61
    - gestione affari altrui, Diritto internazionale privato [I](#), 61

- nascenti dalla legge, Diritto internazionale privato [I](#), 61
- pagamento di indebitto, Diritto internazionale privato [I](#), 61
- promessa unilaterale, Diritto internazionale privato [I](#), 58
- rappresentanza volontaria, Diritto internazionale privato [I](#), 60
- responsabilità
  - extracontrattuale per danno da prodotto, Diritto internazionale privato [I](#), 63
  - fatto illecito, Diritto internazionale privato [I](#), 62
  - titoli di credito, Diritto internazionale privato [I](#), 59
- pubblica amministrazione, come convenuta, 25
- valore della causa, 10
  - quote di, tra più parti, 11
  - rapporti obbligatori, causa relativa a, 12

**Obbligo fare e non fare, 612 ss.**

- assistenza forza pubblica, 613
- competenza per territorio, 26
- difficoltà nel corso dell'esecuzione, 613
- giudice dell'esecuzione, 612
- provvedimento, 612
- spese, rimborso, 614

**Oblazione, sanzione amministrativa, Sanzioni amministrative [I](#), 16****Occupazione**

- senza titolo, anteriore al 30 settembre 1996, Espropriazione [I](#), 55
- temporanea
  - aree non soggette a esproprio, Espropriazione [I](#), 49
  - indennità per la, Espropriazione [I](#), 50

**Offerta d'acquisto**

- con incanto
  - cauzione, prestazione, 580
  - dopo l'incanto, 584
  - incanto, modalità, 581
  - persona da nominare, 583
  - persone ammesse agli incanti, 579

- spese vendita, 580
- senza incanto
  - deliberazione sull', 572
  - gara tra gli offerenti, 573
  - legittimazione, 571
  - provvedimenti relativi alla vendita, 574
  - termine per le, 575

### Offerta pubblica di acquisto obbligatorio

- offerta acquisto
  - controversie, Società [1](#), 1

### Oggetti preziosi

- pignorati
  - custodia, 520; att. 166
  - vendita, assegnazione, 529

### Onerato

- scelta dell', 751

### Onere delle spese, Spese di giustizia [1](#), 21

- indennità di trasferta, Spese di giustizia [1](#), 20
- notifiche richieste dalla Amministrazione Pubblica, Spese di giustizia [1](#), 22

### Onorari (avvocato), Avvocati [2](#), 57 ss.

- applicazione analogica, Avvocati [3](#), 25
- avvocati comunità europee, Avvocati [7](#), 13
- cliente (nei confronti del proprio), Avvocati [2](#), 61, 66
- consiglio dell'ordine, Avvocati [2](#), 66
- giudizi arbitrali, Avvocati [2](#), 65
- inderogabilità, Avvocati [3](#), 24
- liquidazione, Avvocati [2](#), 60; [3](#), 28
  - istanza, Avvocati [3](#), 28
  - opposizione, ordinanza, Avvocati [3](#), 30
  - procedimento, Avvocati [3](#), 29
- mancato pagamento (da parte del cliente), Avvocati [2](#), 66
- morte dell'avvocato, Avvocati [2](#), 67
- nota delle spese, Avvocati [2](#), 59
- parcella, presentazione, Avvocati [3](#), 27
- parere del consiglio dell'ordine
  - efficacia vincolante, Avvocati [3](#), 26
  - tassa sul, Avvocati [2](#), 92
- pluralità di avvocati, Avvocati [2](#), 62

- ritenzione atti di causa (divieto), Avvocati [2](#), 66
- tariffe, Avvocati [2](#), 64
- transazione (definizione della controversia con), Avvocati [2](#), 68

### Onorari (consulenti tecnici, interpreti, traduttori), Consulenti tecnici [1](#), 4; [2](#), 1 ss.; v. Consulente tecnico

### Opera/e

- militare, Espropriazione [1](#), 51
- pubblica, di pubblica utilità, Espropriazione [1](#), 1

### Opposizione

- al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, Ricorsi amministrativi [1](#), 10
- atti esecutivi
  - esecuzione esattoriale, Esecuzione esattoriale [1](#), 57
  - forma, 617
  - foro della causa di, 27
  - provvedimenti del giudice dell'esecuzione, 618
  - valore della causa, 17
- controversie di lavoro e di previdenza, 618-*bis*
- convalida di sfratto, 665
  - dopo la convalida, 668
- decreto
  - accorda o nega efficacia a lodo straniero, 840
  - ingiuntivo, 645 ss.; Ingiunzione (procedimento per)
- dichiarazione
  - fallimento, Fallimento [1](#), 18
  - stato insolvenza, liquidazione coatta amministrativa, Fallimento [1](#), 195
- di terzo
  - casi di, 404
  - decisione, 408
  - domanda di, 405
  - esecuzione esattoriale, Esecuzione esattoriale [1](#), 58
  - procedimento, 406
  - sospensione esecuzione, 407

- esecuzione
  - esecuzione esattoriale, Esecuzione esattoriale [1], 57
  - fascicolo, att. 186
  - forma dell'opposizione, 615
  - foro della causa di, 27
  - provvedimenti del giudice dell'esecuzione, 616
  - regolamento di competenza, att. 187
  - ricorso, contenuto, att. 184
  - udienza di comparizione, att. 185
  - valore della causa, 17
- licenza finita locazione, 665, 668
- omologazione concordato preventivo, Fallimento [1], 180
- ordine esibizione, 211<sup>2</sup>
- ordinanza ingiunzione, irrogativa di sanzione amministrativa, Sanzioni amministrative [1], 22, 23
- precetto, 615<sup>1</sup>
  - relativa alla notificazione del, 617<sup>2</sup>
- ricorso in, Ricorsi amministrativi [1], 7
- rimozione sigilli, 764
- sequestro, Sanzioni amministrative [1], 19
- stato passivo, Fallimento [1], 98
  - istruzione, sentenza, Fallimento [1], 99
- stima (espropriazione per p.u.), Espropriazione [1], 54
- terzi (all'esecuzione)
  - forma, 619
  - moglie del debitore, 622
  - prova testimoniale, limiti, 621
  - tardiva, 620
- terzo
  - esecuzione esattoriale, Esecuzione esattoriale [1], 52

## Ora

- computo termini, 155
- notificazione, att. 47
- pignoramento, tempo del, 519

## Ordinamento giudiziario, Cost. 105 ss.; Ordinamento giudiziario [1], 1 ss.

- affinità magistrato
  - con altri magistrati della stessa sede (incompatibilità), Ordinamento giudiziario [1], 19
  - con professionisti (incompatibilità), Ordinamento giudiziario [1], 18
- ammissione alle funzioni giudiziarie, requisiti, Ordinamento giudiziario [1], 8
- anno giudiziario, Ordinamento giudiziario [1], 85 ss.
  - convocazione assemblea generale, per l'inizio dell', Ordinamento giudiziario [1], 89
  - relazione
    - ministro di grazia e giustizia, Ordinamento giudiziario [1], 87
    - procuratori generali, Ordinamento giudiziario [1], 86
- applicazione
  - magistrati, Ordinamento giudiziario [1], 110
  - pubblico ministero, Ordinamento giudiziario [1], 110-*bis*
- aspettativa, collocamento in, dei magistrati, Ordinamento giudiziario [2], 3
- assemblea generale
  - convocazione, Ordinamento giudiziario [1], 82
  - inizio anno giudiziario, Ordinamento giudiziario [1], 89
- assunzione funzioni, termine, Ordinamento giudiziario [1], 10
- cancellerie giudiziarie, in genere, Ordinamento giudiziario [1], 3
- cause in cui sono parti magistrati, 30-*bis*
- collocamento a riposo (magistrati), Ordinamento giudiziario [2], 5
- consiglio giudiziario
  - costituzione, Ordinamento giudiziario [2], 6
  - parere, Ordinamento giudiziario [2], 4
- consiglio superiore della magistratura
  - sezione disciplinare, Ordinamento giudiziario [2], 22 (2)
- corte di appello, Ordinamento giudiziario [1], 52 ss.; v. Corte di appello
- Corte di cassazione, Ordinamento giudiziario [1], 65 ss.; v. Corte Suprema di cassazione
- danni nell'esercizio funzioni giudiziarie, Ordinamento giudiziario [3], 1 ss.; v. Responsabilità

- decadenza per mancata assunzione delle funzioni, Ordinamento giudiziario [1](#), 11
- delegati, del procuratore della Repubblica presso la pretura, Ordinamento giudiziario [1](#), 72
- diniego di giustizia, Ordinamento giudiziario [3](#), 3
- direzione distrettuale antimafia, Ordinamento giudiziario [1](#), 70-*bis*
- disciplina magistrati, Ordinamento giudiziario [2](#), 19 ss.; v. Disciplina magistrati
- errori giudiziari, riparazione, Ordinamento giudiziario [3](#), 14
- esenzione da ufficio e servizi pubblici (per i magistrati), Ordinamento giudiziario [1](#), 13
- ferie magistrati, Ordinamento giudiziario [1](#), 90 ss.
- forza armata, richiesta della, da parte dei magistrati del pubblico ministero, Ordinamento giudiziario [1](#), 15
- funzioni giudiziarie, assunzione, termine, Ordinamento giudiziario [1](#), 10
- giudici, in genere, Ordinamento giudiziario [1](#), 1
- giuramento, Ordinamento giudiziario [1](#), 9
- guarentigie della magistratura, Ordinamento giudiziario [2](#), 1 ss.; v. Guarentigie della magistratura
- inamovibilità, magistrati, Ordinamento giudiziario [2](#), 1, 2
- incompatibilità, Ordinamento giudiziario [1](#), 16 ss.
- intervento, del magistrato nel giudizio di responsabilità contro lo Stato, per danni dall'esercizio delle funzioni giudiziarie, Ordinamento giudiziario [3](#), 6
- magistrati
  - disciplina, Disciplina magistrati
  - onorari, indennità, Spese di giustizia [1](#), 64
  - trasferta, Spese di giustizia [1](#), 41
- massimario, ufficio del, Ordinamento giudiziario [1](#), 68
- obbligo di residenza, Ordinamento giudiziario [1](#), 12
- ordine giudiziario, Ordinamento giudiziario [1](#), 4
- organici, Ordinamento giudiziario [1](#), 5
- parentela
  - altri magistrati della stessa sede (incompatibilità), Ordinamento giudiziario [1](#), 19
  - professionisti (incompatibilità), Ordinamento giudiziario [1](#), 18
- patrocinio gratuito, risarcimento danni nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, Ordinamento giudiziario [3](#), 15
- periodo feriale dei magistrati, Ordinamento giudiziario [1](#), 91, 92
- polizia
  - giudiziaria, subordinazione al p.m., Ordinamento giudiziario [1](#), 83
  - potestà di (da parte dei giudici), Ordinamento giudiziario [1](#), 14
- procedimento disciplinare magistrati, Ordinamento giudiziario [2](#), 27 ss.; v. Disciplina magistrati
- procuratore nazionale antimafia, Ordinamento giudiziario [1](#), 70-*bis*
- provvedimenti riflettenti lo stato dei magistrati, Ordinamento giudiziario [1](#), 6 ss.
- pubblico ministero, in genere, Ordinamento giudiziario [1](#), 2; v. Pubblico ministero
- requisiti, ammissione funzioni giudiziarie, Ordinamento giudiziario [1](#), 8
- residenza, obbligo di (per i magistrati), Ordinamento giudiziario [1](#), 12
- responsabilità civile magistrati, Ordinamento giudiziario [3](#), 1 ss.; v. Responsabilità
- rivalsa, azione di, Ordinamento giudiziario [3](#), 7
- sedi giudiziarie, Ordinamento giudiziario [1](#), 5
- segreterie giudiziarie, in genere, Ordinamento giudiziario [1](#), 3
- sospensione provvisoria dalle funzioni e dallo stipendio del magistrato, Ordinamento giudiziario [2](#), 30, 31, 36
- supplenze
  - cancelliere, Ordinamento giudiziario [1](#), 100
  - magistrati, Ordinamento giudiziario [1](#), 97 ss.; v. Supplenze magistrati
- tabelle, uffici giudicanti, Ordinamento giudiziario [1](#), 7-*bis*
- tribunale, Ordinamento giudiziario [1](#), 43 ss.; v. Tribunale

- uffici giudicanti, Ordinamento giudiziario [1], 7-bis
- ufficiali, uscieri giudiziari, in genere, Ordinamento giudiziario [1], 3
- vice
  - pretore onorario, Ordinamento giudiziario [1], 32
  - procuratore onorario, Ordinamento giudiziario [1], 71

## Ordinanza

- appello
  - ammissione prove, 356
  - rinvio causa (per mancata comparizione dell' appellante), 348<sup>2</sup>
  - sospensione
    - esecuzione sentenza, 351
    - giudizio, per querela di falso, 355
- cassazione
  - camera di consiglio, pronuncia di, casi, 375
  - rimessione alle sezioni unite, 376<sup>3</sup>
  - rinuncia, pronuncia sulla, 391
- collegiale (contenuto, disciplina), 280
- comunicazione, 134<sup>2</sup>
  - fuori udienza, 176<sup>2</sup>
- condanna pene pecuniarie, 179
- conoscenza, 176
- contenzioso tributario
  - giudizio di ottemperanza, chiusura del, Contenzioso tributario [2], 70<sup>8</sup>
  - sospensione atto impugnato, Contenzioso tributario [2], 47<sup>4</sup>
  - su reclamo contro i provvedimenti pre-sindenziali, Contenzioso tributario [2], 28
- controllo collegio sulle, 178
- Corte costituzionale, Corte costituzionale [3], 18
- decadenza assunzione prove, 208
- delega assunzione mezzi di prova, 203
- effetti, revoca, 177
- esibizione, 210, 211
- estinzione del giudizio, 308
- forma, contenuto, comunicazione, 134
- giudice dell'esecuzione, 487
- incidenti relativi alla prova, 205
- ingiunzione, Sanzioni amministrative [1], 18
- irrevocabili, 177

- ispezione, 258
- motivazione, 134
- pagamento di somme
  - controversie individuali di lavoro, 423
  - durante il rendiconto, att. 109
  - ingiunzione (in corso di causa), 186-ter
  - non contestate, 186-bis
  - successivamente alla chiusura dell'istruzione, 186-quater
- reclamo, 178
- ricusazione
  - consulente tecnico, 192<sup>2</sup>
  - giudice, 54
- rilascio, 665
- rimessione in termini, 294<sup>3</sup>
- scioglimento comunioni, 785
  - esecutività progetto divisione, 789
- sospensione
  - esecuzione sentenza
    - appello, 351
    - opposizione di terzo, 407
    - revocazione, 401
    - ricorso per cassazione, 373
  - processo di merito, in caso di regolamento di giurisdizione, 367
- sottoscrizione, 134

## Ordine

- deposito documenti necessari, Contenzioso tributario [2], 7<sup>3</sup>
- esibizione, 210 ss.; Esibizione
- giudiziario, Ordinamento giudiziario [1], 4
  - ausiliari, Ordinamento giudiziario [1], 4<sup>4</sup>
  - prestigio, Ordinamento giudiziario [2], 18
- munirsi assistenza tecnica, Contenzioso tributario [2], 12<sup>5</sup>
  - disciplina transitoria, Contenzioso tributario [2], 79<sup>2</sup>
- pubblico, Diritto internazionale privato [1], 16
  - riconoscimento
    - provvedimenti stranieri, Diritto internazionale privato [1], 65
    - sentenze straniere, Diritto internazionale privato [1], 64 lett. g)

## Osservazione/i

- assegnazione (sulla domanda di), 530<sup>2</sup>

- associazioni sindacali (delle), 421, 425
- attendibilità testimoni (sulla), 252<sup>2</sup>
- conclusioni del pubblico ministero, 379
- consulente tecnico (al), 194<sup>2</sup>
- consulente tecnico di parte (sui risultati delle indagini tecniche), 201<sup>2</sup>
- giudizio ottemperanza
  - Consiglio Stato, Giustizia amministrativa [2](#), 91
  - contenzioso tributario, Contenzioso tributario [2](#), 70<sup>5</sup>
- istituti di patronato e assistenza sociale (degli), 446
- modalità vendita (sulle), 569<sup>2</sup>
- processo verbale di inventario (sulla opportunità dell'inventario), 775<sup>2</sup>
- convenzione per il pagamento presso le rivendite di generi di monopolio, Spese di giustizia [1](#), 193
  - modalità, Spese di giustizia [1](#), 191, 192
  - regole tecniche telematiche, Spese di giustizia [1](#), 195
  - ricevuta di versamento, Spese di giustizia [1](#), 194

### Ottemperanza (giudizio di)

- commissioni tributarie, Contenzioso tributario [2](#), 70
- Consiglio di Stato, Giustizia amministrativa [2](#), 90, 91; [3](#), 27
- tribunale amministrativo regionale, Giustizia amministrativa [4](#), 37

## P

### Pagamenti/o

- canoni locazione
  - decreto ingiunzione per il, 664
  - giudizio separato sul, 669
- fallito, Fallimento [1](#), 65, 67
  - cambiale scaduta, Fallimento [1](#), 68
- indebitto, legge regolatrice, Diritto internazionale privato [1](#), 61
- mani ufficiale giudiziario, 494
  - processo verbale di, att. 157
- misura ridotta, Sanzione amministrative [1](#), 16
- prezzo (vendita all'incanto), 540
- rateale, sanzione pecuniaria, Sanzioni amministrative [1](#), 26
- somma
  - non contestata, ingiunzione per il, 423
  - ricavata dalla vendita (distribuzione), 510
- spese di giustizia
  - a carico dei privati
    - contributo unificato

### Parentela

- astensione del giudice, 51
- divieto di testimoniare, 247
- magistrati
  - con professionisti, Ordinamento giudiziario [1](#), 18
  - con magistrati della stessa sede, Ordinamento giudiziario [1](#), 19

### Parere

- avvocatura dello Stato, Avvocatura dello Stato [1](#), 47
- associazione professionale (ingiunzione per parcella professionale), 636
- consiglio dell'ordine degli avvocati, Avvocati [2](#), 14

- autorizzazione all'avvocato a risiedere in località del circondario diversa dal capoluogo, Avvocati [2], 10
- Consiglio Nazionale Forense, sulle tariffe professionali, Avvocati [2], 64
- efficacia, nei rapporti tra cliente e avvocato, Avvocati [5], 26
- sugli onorari (da allegare alla nota delle spese), Avvocati [2], 59<sup>5</sup>
- tassa sui, Avvocati [2], 92
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
  - contenuto, Ricorsi amministrativi [1], 13
  - organo competente, Ricorsi amministrativi [1], 12
  - richiesta, Ricorsi amministrativi [1], 11
- Corte di cassazione, Avvocati [2], 4, 33 ss.; [3], 39, 40; [4], 1 ss.; [7], 8
- difesa personale, 86
- espressioni sconvenienti, offensive, 89
- giudice di pace, 82; Avvocati [1], 2
- giurisdizioni speciali, Avvocati [2], 7
- gratuito, v. Gratuito patrocinio
- lealtà, probità (dovere di), 88
- opposizione a ordinanza ingiunzione, Sanzioni amministrative [1], 23<sup>4</sup>
- praticanti procuratori, Avvocati [2], 8
- procura alle liti, 83
  - poteri del difensore, 84
  - revoca, rinuncia, 85
- tribunale, 82
  - superiore acque pubbliche, Avvocati [2], 4, 33 ss.; [3], 39, 40; [4], 1 ss.; [7], 8
  - supremo militare, Avvocati [2], 4, 33 ss.; [3], 39, 40; [4], 1 ss.; [7], 8

### Parte civile (costituzione)

- amministrazione dello Stato, Avvocatura dello Stato [1], 1 (3)

### Partecipazione/i

- sociali, trasferimenti, controversie, Società [1], 1

### Passaggio

- dal rito ordinario a quello speciale, 426
- dal rito speciale a quello ordinario, 427

### Patente guida

- sospensione, revoca, Sanzioni amministrative [1], 30

### Patrimonio

- familiare, sostituzione amministratore, 735
- procedimento, 736
- indisponibile, espropriazione per p.u., Espropriazione [1], 4
- storico, artistico, Cost. 9

### Patrocinio

- a spese dello Stato, Patrocinio a spese dello Stato
- assistenza avvocati, 87
- commissione tributaria centrale, Avvocati [2], 4, 33 ss.; [3], 39, 40; [4], 1 ss.; [7], 8
- commissioni tributarie, Contenzioso tributario [2], 12
- consiglio di Stato, Avvocati [2], 4, 33 ss.; [3], 39, 40; [4], 1 ss.; [7], 8

### Patrocinio a spese dello Stato

- adozione (procedimenti *ex lege* n. 184 del 1983), Spese di giustizia [1], 142
- ammissione
  - anticipata, da parte del consiglio dell'ordine degli avvocati, Spese di giustizia [1], 126
  - effetti della, Spese di giustizia [1], 131 ss.
  - processo tributario, Spese di giustizia [1], 139
  - revoca, Spese di giustizia [1], 136
- anticipazione delle spese, Spese di giustizia [1], 8
- apolide, equiparazione al cittadino, Spese di giustizia [1], 119
- applicabilità (ambito di), Spese di giustizia [1], 75
- assenza, procedimenti per la dichiarazione di, Spese di giustizia [1], 135
- ausiliario del magistrato, compenso all', Spese di giustizia [1], 130
- commissione del (processo tributario), Spese di giustizia [1], 138
- compensazione delle spese, Spese di giustizia [1], 132
- condizioni per l'ammissione al, Spese di giustizia [1], 76



- adeguamento limiti reddito, Spese di giustizia [1], 77
- consulente tecnico di parte
  - compenso, Spese di giustizia [1], 130
  - nomina, Spese di giustizia [1], 129
- contributo unificato (prenotazione a debito), Spese di giustizia [1], 11
- controlli da parte della Guardia di finanza, Spese di giustizia [1], 88
- difensore
  - compenso, Spese di giustizia [1], 130
  - elenco degli avvocati per il, Spese di giustizia [1], 81
  - nomina del, Spese di giustizia [1], 80
  - obbligo (di chiedere l'estinzione del giudizio), Spese di giustizia [1], 128
  - onorario e spese, Spese di giustizia [1], 82
  - processo tributario, Spese di giustizia [1], 140, 141
- eredità giacente attività d'ufficio, Spese di giustizia [1], 148
- esclusione dal patrocinio, Spese di giustizia [1], 121
- espulsione straniero, procedimento di, Spese di giustizia [1], 142
- estinzione del giudizio, dichiarazione di, Spese di giustizia [1], 128
- fallimento
  - procedimento di cui sia parte un, Spese di giustizia [1], 144
  - procedure fallimentari
    - anticipazioni, Spese di giustizia [1], 146
    - prenotazione a debito, Spese di giustizia [1], 146
    - recupero spese, Spese di giustizia [1], 146, 147
    - revoca del fallimento, recupero spese, Spese di giustizia [1], 147
- imposta registro della sentenza, Spese di giustizia [1], 132
- impugnazione, Spese di giustizia [1], 120
- inabilitazione, interdizione, a istanza del p.m., Spese di giustizia [1], 145
- istanza per l'ammissione al, Spese di giustizia [1], 78
  - contenuto, Spese di giustizia [1], 79
  - contenuto integrativo, Spese di giustizia [1], 122
  - decisione sull'istanza, Spese di giustizia [1], 126, 127
  - documentazione, Spese di giustizia [1], 123
  - organo competente a ricevere l', Spese di giustizia [1], 124
  - termine, Spese di giustizia [1], 123
- istituzione del, Spese di giustizia [1], 74
- morte presunta, procedimento per la dichiarazione di, Spese di giustizia [1], 135
- norme
  - attuazione, Spese di giustizia [1], 89
  - transitorie, Spese di giustizia [1], 279
- onorari, spese
  - ausiliario del magistrato, Spese di giustizia [1], 83
  - compensazione spese, Spese di giustizia [1], 132
  - condanna alle spese della parte non ammessa al beneficio, Spese di giustizia [1], 133
  - consulente di parte, Spese di giustizia [1], 83
  - decreto di pagamento, opposizione, Spese di giustizia [1], 84
  - difensore, Spese di giustizia [1], 82
  - divieto di percepire compensi o rimborsi, Spese di giustizia [1], 85
  - recupero somme da parte dello Stato, Spese di giustizia [1], 86, 134
- pagamento in favore dello Stato, Spese di giustizia [1], 133
- processo
  - esecuzione, Spese di giustizia [1], 135
  - tributario, Spese di giustizia [1], 137 ss.
    - ambito temporale, Spese di giustizia [1], 137
    - commissione del patrocinio, Spese di giustizia [1], 138, 139
    - difensore, nomina, Spese di giustizia [1], 140
    - onorari, spese difensore, 141
- recupero delle spese, Spese di giustizia [1], 134, 201, 207; Riscossione (spese di giustizia)

- relazione al Parlamento, Spese di giustizia [1](#), 294
- revoca ammissione, Spese di giustizia [1](#), 136
- risarcimento danni nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, Ordinamento giudiziario [3](#), 15
- sanzioni, Spese di giustizia [1](#), 125
- servizio
  - informazione e consulenza per l'accesso al, Patrocinio a spese dello Stato [1](#), 20
  - pubblico per il, Spese di giustizia [1](#), 87
- soccombente, Spese di giustizia [1](#), 120
- straniero, equiparazione al cittadino, Spese di giustizia [1](#), 119
- trasmissione all'ufficio finanziario atti relativi, Spese di giustizia [1](#), 127
- tribunale delle acque (regionale, superiore), Spese di giustizia [1](#), 293
- ufficiali giudiziari (trasferite per la notifica e l'esecuzione di atti), Spese di giustizia [1](#), 8

### Patti parasociali

- controversie, Società [1](#), 1

### Pegno (cose date in)

- assegnazione, vendita (termine per), 502
- costituzione, revocatoria, Fallimento [1](#), 67 n. 3)
- espropriazione contro il terzo proprietario, 602
- garanzia
  - di credito assegnato, 554
  - di credito pignorato, 544

### Pena

- cancelliere, 476<sup>4</sup>
- commutazione, Cost. 87
- morte, Cost. 27
- notaio, 476<sup>3</sup>
- opposizione di terzo, 408
- ordinanza di condanna a, 179
- pecuniaria, sanzioni amministrative tributarie, Contenzioso tributario [5](#), 26
- pubblico ufficiale, 476<sup>4</sup>
- querela di falso (rigetto della), 226
- ricsuazione giudice (rigetto, inammissibilità della), 54<sup>3</sup>

- rifiuto del terzo, all'ordine di ispezione, 1183
- testimone, mancata comparizione, 255
- verificaione scrittura privata, 220<sup>2</sup>

### Pendenza lite

- litispendenza, 39
- notificazione decreto ingiuntivo, 643<sup>3</sup>
- pagamento tributi, Contenzioso tributario [2](#), 68

### Pensionati giovanili, Tribunale minorenni [1](#), 30

### Perdita anzianità

- sanzione disciplinare, Ordinamento giudiziario [2](#), 19 n. 3)
- effetti, Ordinamento giudiziario [2](#), 21

### Perenzione (ricorso al Consiglio di Stato), Giustizia amministrativa [2](#), 45

### Pericolo

- deteriorazione, vendita cose deteriorabili, 685
- nel ritardo
  - esecuzione provvisoria, decreto ingiuntivo, 642<sup>2</sup>
  - precetto, termine a adempiere, 482

### Periodo feriale, v. Ferie

### Perizia di stima, Espropriazione [1](#), 27

### Perquisizione

- accertamento violazioni punite con sanzione amministrativa, Sanzioni amministrative [1](#), 13<sup>4</sup>
- domiciliare, Cost. 14
- personale, Cost. 13
- ricerca cose da pignorare, 513<sup>1</sup>

### Persona/e

- capacità processuale, 75
- fisiche, notificazione a, 137 ss.; v. Notificazioni
  - foro generale, 18
- giuridiche
  - capacità, 75
  - foro generale, 19

- legge applicabile, Diritto internazionale privato [1], 25
  - notificazione, 145
  - rappresentanza in giudizio, 75 ss.
  - sanzioni amministrative (fatto del rappresentante, del dipendente), Sanzioni amministrative [1], 6
  - legge regolatrice
    - con più cittadinanze, Diritto internazionale privato [1], 19
    - fisiche, Diritto internazionale privato [1], 20 ss.
      - assenza, Diritto internazionale privato [1], 22
      - capacità
        - agire, Diritto internazionale privato [1], 23
        - giuridica, Diritto internazionale privato [1], 20
      - commorienza, Diritto internazionale privato [1], 21
      - diritti personalità, Diritto internazionale privato [1], 24
      - morte presunta, Diritto internazionale privato [1], 22
      - scomparsa, Diritto internazionale privato [1], 22
    - giuridiche, società e altri enti, Diritto internazionale privato [1], 25
      - trasferimento sede, fusioni, Diritto internazionale privato [1], 25<sup>2</sup>
  - nominare
    - aggiudicazione per, 583
    - offerte per, 579<sup>3</sup>
  - non residente né dimorante nella Repubblica, 142
  - rappresentanza, assistenza, 75
  - stato e capacità, controversie
    - competenza, 9
    - intervento pubblico ministero, 70 n. 3)
  - umana
    - rispetto della, Cost. 32
    - sviluppo, Cost. 3
- Petitorio**
- divieto di proporre giudizio petitorio, 705
  - provvedimento possessorio, in pendenza del giudizio petitorio, 704
- Petizione**
- alle Camere, Cost. 50
  - ereditaria, foro della causa di, 22 n. 1)
- Pigione/i**
- pignoramento, Esecuzione esattoriale [1], 72
- Pignoramento**, 491 ss.
- avviso al sequestrante, att. 158
  - beni indivisi, 599
    - avviso ai comproprietari, att. 180
  - cessazione efficacia, 497
  - conversione, 495
    - sequestro conservativo in, 686
  - esecuzione esattoriale
    - beni pignorabili, Esecuzione esattoriale [1], 62
    - custodia beni pignorati, Esecuzione esattoriale [1], 64, 71
    - fitti, pigioni, Esecuzione esattoriale [1], 72
    - immobiliare, Esecuzione esattoriale [1], 76 ss.
    - mobili registrati, Esecuzione esattoriale [1], 86
    - presso terzi, Esecuzione esattoriale [1], 72, 73
      - pubbliche amministrazioni, Esecuzione esattoriale [1], 75
    - verbale di, consegna e notifica, Esecuzione esattoriale [1], 68
  - forma, 492
  - immobiliare, 555 ss.
    - atto di, att. 170
    - autorizzazioni al debitore, al custode, procedimento, att. 171
    - cancellazione trascrizione, 562
    - custodia beni pignorati, 559
    - deposito atto di, 557
    - forma, 555
    - inefficacia, 562
    - limitazione espropriazione, 558
    - mobili unitamente a immobili, 556
    - modo della custodia, 560
    - pignoramento successivo, 561
    - trascrizione, cancellazione della, att. 172
  - inizio espropriazione, 491

- pagamento a mani dell'ufficiale giudiziario, 494
  - processo verbale, att. 157
- pluralità creditori, 493
- presso il debitore
  - cose da pignorare
    - ricerca, 513
    - scelta, 517
  - custode
    - compenso, 522
    - nomina, obblighi, 521
  - custodia mobili pignorati, 520
  - forma, 518
  - mobili
    - assolutamente impignorabili, 514
    - pignorabili in particolari circostanze di tempo, 516
    - relativamente impignorabili, 515
  - successivo, 524
  - tempo, 519
  - unione pignoramenti, 523
- presso terzi
  - accertamento obbligo del terzo, 549
  - amministrazione postale, 514 (1)
  - crediti impignorabili, 545
  - dichiarazione, 547, 548
  - forma del pignoramento, 543
  - obblighi del terzo, 546
  - pegno o ipoteca a garanzia del credito pignorato, 544; att. 182
  - pluralità pignoramenti, 550
- riduzione, 496
- termine dilatorio, 501

### Polizia

- giudiziaria, subordinazione al p.m., Ordinamento giudiziario [1](#), 83
- potestà di (da parte dei giudici), Ordinamento giudiziario [1](#), 14

### Porte chiuse

- udienza a, 128<sup>1</sup>

### Portiere

- notificazione
  - consegna al, 139
  - servizio postale, Notificazioni [3](#), 7

### Porto iscrizione della nave, 442<sup>2</sup>

### Possesso

- immissione nel
  - esecuzione per rilascio, 608<sup>2</sup>
  - temporanea, dei beni dell'assente, 725
- legge regolatrice, Diritto internazionale privato [1](#), 51
- precario, Fallimento [1](#), 79
- procedimento possessorio, 703 ss.
  - competenza, 8
  - divieto giudizio petitorio, 705
  - domanda, in corso del giudizio petitorio, 704
  - manutenzione, reintegrazione, nel possesso, 703

### Poste, Servizio postale (notifica tramite)

### Poteri del giudice, v. Giudice

### Potestà dei genitori

- legge regolatrice, Diritto internazionale privato [1](#), 36

### Povertà

- sussidi in favore di persone in, 545<sup>2</sup>

### Praticanti procuratori

- pratica professionale, Avvocati [2](#), 18; [3](#), 4; [8](#), 1 ss.
  - abilitati al patrocinio, Avvocati [8](#), 8
  - adempimenti dopo il primo anno, Avvocati [8](#), 7
  - certificato di compiuta pratica, Avvocati [3](#), 10; [8](#), 9
  - consigli dell'ordine, adempimenti, Avvocati [8](#), 4
  - corsi post universitari, Avvocati [8](#), 2
  - giudice di pace (giudizio innanzi al), 82 (2); Ordinamento giudiziario [9](#), 7
  - libretto della pratica, Avvocati [8](#), 6
  - modalità della pratica, Avvocati [8](#), 1
  - patrocinio, Ordinamento giudiziario [9](#), 7
  - scuole di formazione, Avvocati [8](#), 3
- registro, Avvocati [2](#), 8, 16; [3](#), 1 ss., 70; [8](#), 5
  - astensione (facoltà di), 249 (2)
  - cancellazione dal registro, Avvocati [3](#), 14

- certificato compiuta pratica, Avvocati [3](#), 10; [8](#), 9
- deliberazione sull'iscrizione, Avvocati [3](#), 3
- domanda di iscrizione, Avvocati [3](#), 1, 2
- incompatibilità (in caso di concessione del patrocinio), Avvocati [3](#), 13
- patrocinio innanzi alle preture, Avvocati [3](#), 8, 11; [8](#), 8
- pratica, decorrenza, Avvocati [3](#), 4
- procedimenti disciplinari, Avvocati [3](#), 57 ss.
- radiazione dal registro, Avvocati [3](#), 58
- residenza
  - concessione del patrocinio, Avvocati [3](#), 11
  - trasferimento, Avvocati [3](#), 12
- sospensione, della pratica, Avvocati [3](#), 58

### Precetto

- efficacia, cessazione, 481
- esecuzione immediata, autorizzazione, 482
- consegna o rilascio, 605
- contenuto, forma, 480
- domicilio eletto, 480<sup>3</sup>
  - luogo delle comunicazioni e delle notificazioni, 489
- notificazione, 479
  - agli eredi, 477
  - al terzo proprietario, 603
- opposizione, 615<sup>1</sup>
  - relativa alla notificazione del, 617<sup>2</sup>
- termine per adempiere, 482

### Prefetto

- questione di giurisdizione, 368
- sanzioni amministrative
  - obbligo di rapporto al, Sanzioni amministrative [1](#), 17
  - violazioni in materia di circolazione stradale, Sanzioni amministrative [1](#), 30

### Preliminare

- questione avente carattere, 187<sup>2</sup>

### Prenotazione a debito

- contributo unificato, Spese di giustizia [1](#), 11

### Prescrizione

- azione disciplinare, Avvocati [2](#), 51

- sanzioni amministrative, Sanzioni amministrative [1](#), 28
  - tributarie, Contenzioso tributario [5](#), 21

### Presidente

- commissioni tributarie
  - commissione, impedimento del, Contenzioso tributario [1](#), 2
  - consiglio di presidenza, Contenzioso tributario [1](#), 19
  - sezione, Contenzioso tributario [1](#), 3
- Consiglio, Cost. 92 ss.
- Corte costituzionale, elezione, Corte costituzionale [3](#), 6
- Corte di cassazione
  - assegnazione ricorsi alle sezioni, 376
    - unite, 374<sup>2</sup>
- della Repubblica, Cost. 83 ss.
  - nomina giudici, Corte costituzionale [3](#), 4
  - stato di accusa del, Corte costituzionale [2](#), 12 ss.
- giunta regionale, Cost. 121
- Senato, Cost. 84
- tribunale amministrativo regionale, Giustizia amministrativa [4](#), 9 ss.
  - collegio, composizione, Giustizia amministrativa [4](#), 10
  - funzioni di, assegnazione, Giustizia amministrativa [4](#), 11
  - nomina, Giustizia amministrativa [4](#), 9

### Prestazione

- alimentare, causa relativa a, valore, 13
- professionale, ingiunzione per, 633 n. 2), n. 3)

### Presunzione

- muciana, Fallimento [1](#), 70

### Pretore

- circondariale, Ordinamento giudiziario [4](#), 2 ss.; [5](#), 1
- competenza, 8
- composizione dell'ufficio, Ordinamento giudiziario [1](#), 31
- controversie individuali di lavoro, 413 ss.; v. Controversie individuali di lavoro
- difesa delle amministrazioni dello Stato, Avvocatura dello Stato [1](#), 3, 4, 7

- funzioni
    - attribuzioni, Ordinamento giudiziario [1], 33
    - magistrati addetti, Ordinamento giudiziario [1], 34
  - patrocinio innanzi alle preture, Avvocati [1], 1 ss.; [3], 8
  - procedimento
    - atti di istruzione, tempo, att. 60
    - contumacia, dichiarazione di, att. 59
    - decisione, 314, 315
    - designazione giudice per ciascuna causa, att. 56
    - discussione
      - orale, 315
      - ordine di, att. 61
      - udienza di, att. 62
    - distribuzione udienze tra i magistrati, att. 55
    - elezione di domicilio, assenza, att. 58
    - giorni di udienza, determinazione, att. 54
    - giudice decidente, att. 63
    - ordine trattazione e discussione, att. 61
    - poteri istruttori del giudice, 312
    - procedimento innanzi al tribunale, rinvio alle norme sul, 311
    - pubblicazione sentenza, att. 64
    - querela di falso, 313; att. 65
    - residenza dichiarazione di, assenza della, att. 58
    - rinvio udienza di comparizione, att. 57
    - sentenza, pubblicazione, att. 64
    - trattazione
      - ordine di, att. 61
      - scritta, 314
    - udienza
      - comparizione, rinvio, att. 57
      - determinazione giorni di, att. 54
      - discussione, att. 62
      - distribuzione, att. 55
  - sede
    - della pretura, Ordinamento giudiziario [1], 30
    - distaccata, costituzione, Ordinamento giudiziario [1], 40
      - istituzione, Ordinamento giudiziario [1], 41
      - soppressione, Ordinamento giudiziario [1], 41
  - sezioni
    - assegnazione magistrati, Ordinamento giudiziario [1], 39
    - costituzione della pretura in, Ordinamento giudiziario [1], 35
    - determinazione, Ordinamento giudiziario [1], 37
    - modificazioni, Ordinamento giudiziario [1], 37
    - promiscue, Ordinamento giudiziario [1], 36
    - staccate, Ordinamento giudiziario [4], 2 ss.; [5], 1
    - titolare della pretura, attribuzioni, Ordinamento giudiziario [1], 38
  - soppressione ufficio del, Ordinamento giudiziario [7], 1
    - efficacia norme, Ordinamento giudiziario [7], 203
    - esecutività atti amministrativi, Ordinamento giudiziario [7], 192
    - funzioni amministrative, Ordinamento giudiziario [7], 192
    - magistrati onorari, Ordinamento giudiziario [7], 20
    - personale amministrativo (disposizioni relative al), Ordinamento giudiziario [7], 25
    - personale di magistratura (disposizioni relative al), Ordinamento giudiziario [7], 18 ss.
    - procedimenti pendenti (definizione dei), Ordinamento giudiziario [7], 132 ss.
    - riferimento a uffici soppressi, Ordinamento giudiziario [7], 244
  - vice pretori onorari, Ordinamento giudiziario [1], 32
  - vigilanza amministrazione eredità giacente, 781
- Pretura, Pretore**
- Previdenza e assistenza**
- controversie in materia di, 442 ss.; v. Controversie individuali di lavoro
  - enti di, crediti, 186-ter (3)
  - violazioni in materia di, Sanzioni amministrative [1], 35 ss.
- Prigioni scuola, Tribunale minorenni [1], 1**

**Prima comparizione**, Udienza**Principio di diritto**

- enunciazione, 384

**Pristino**

- riduzione in, domanda di (dopo la cassazione), att. 144
- rimessione in, ordine di, 691

**Privilegi**

- esecuzione esattoriale, Esecuzione esattoriale [1](#), 56

**Probità**

- dovere di, 88
  - trasgressione, 92<sup>1</sup>

**Procedibilità (esame della)**, Diritto internazionale privato [5](#), 18**Procedimenti in materia di diritto societario**

- accordi di collaborazione, Società [1](#), 1
- allegazioni, istanza, istruttorie e produzioni documentali, inammissibilità, Società [1](#), 13
- ambito di applicazione, Società [1](#), 1
- appello
  - forma dell', Società [1](#), 20
  - inattività delle parti, Società [1](#), 22
  - intervento in, Società [1](#), 21
- arbitrato
  - clausole compromissorie statutarie, oggetto, effetti, Società [1](#), 34
  - contrasti sulla gestione di società, risoluzione, Società [1](#), 37
  - decisione secondo diritto, Società [1](#), 36
  - procedimento, disciplina inderogabile, Società [1](#), 35
- citazione, contenuto della, Società [1](#), 2
- comparsa di risposta, Società [1](#), 4
- comunicazioni, nel corso del procedimento, Società [1](#), 17
- conciliazione stragiudiziale,
  - esenzione fiscale, Società [1](#), 39
  - organismi di conciliazione, Società [1](#), 38
  - procedimento di conciliazione, Società [1](#), 40

- spese, Società [1](#), 39
- contratti di borsa, Società [1](#), 1
- controversie connesse, Società [1](#), 1<sup>1</sup>
- contumacia, Società [1](#), 13
- cortei di appello, competenza in unico grado, Società [1](#), 1<sup>2</sup>
- costituzione
  - attore, Società [1](#), 3
  - convenuto, Società [1](#), 5
- credito opere pubbliche, Società [1](#), 1
- disciplina transitoria, Società [1](#), 41
- discussione, udienza di Società [1](#), 16
- disposizioni finali, Società [1](#), 42
- entrata in vigore, Società [1](#), 43
- giudice relatore, designazione, Società [1](#), 12
- giudizio abbreviato, Società [1](#), 24
- inattività delle parti, in appello, Società [1](#), 22
- intermediazione mobiliare, rapporti di, Società [1](#), 1
- intervento
  - adesivo dipendente, Società [1](#), 15
  - appello, Società [1](#), 21
  - autonomo, Società [1](#), 14
- istanza di fissazione di udienza, Società [1](#), 8 ss.
  - congiunta, Società [1](#), 11
  - contenuto, Società [1](#), 9
  - deposito, termini per il, Società [1](#), 9
  - effetti, Società [1](#), 10
  - termini, Società [1](#), 8
- memoria di replica (dell'attore), Società [1](#), 6
- mutamento di rito, Società [1](#), 1<sup>5</sup>
- notificazioni, nel corso del procedimento, Società [1](#),
- partecipazioni sociali, trasferimento di, Società [1](#), 1
- patti parasociali, Società [1](#), 1
- procedimento
  - cautelare, provvedimenti
    - anteriori alla causa, Società [1](#), 23
    - in corso di causa, Società [1](#), 24

- camera di consiglio, Società [I](#), 25 ss.;  
Procedimenti in materia di diritto societario (in camera di consiglio)
- sommario di cognizione, Società [I](#), 19
- rapporti societari (accertamento, costituzione, modificazione, estinzione), Società [I](#), 1
- replica/che
  - memoria di, Società [I](#), 6
  - ulteriori, Società [I](#), 7
- tribunale, composizione,
  - collegiale, Società [I](#), 1<sup>3</sup>
  - monocratica, procedimento, Società [I](#), 18
- udienza di discussione, Società [I](#), 16
- udienza, fissazione
  - decreto di, Società [I](#), 12
  - istanza di, Società [I](#), 8 ss.

### Procedimenti in materia di diritto societario (in camera di consiglio)

- atto introduttivo, Società [I](#), 25
  - giudice competente, Società [I](#), 25
  - procedimento nei confronti
    - di una sola parte
      - ambito di applicazione, Società [I](#), 29
      - fissazione dell'udienza per l'audizione della parte, Società [I](#), 28
    - di più parti
      - ambito di applicazione, Società [I](#), 33
      - decreto, pronuncia con, Società [I](#), 31
      - fissazione dell'udienza, Società [I](#), 30
      - notificazione alle parti resistenti, Società [I](#), 30
      - prosecuzione nelle forme ordinarie, Società [I](#), 32
  - provvedimento, forma, efficacia, Società [I](#), 26
  - reclamo, Società [I](#), 27
- ambito di applicazione, 669-*quaterdecies*
  - attuazione del provvedimento, 669-*duodecies*
  - cauzione, 669-*undecies*
  - commissioni tributarie (sospensione atto impugnato), Contenzioso tributario [2](#), 47
  - competenza
    - anteriore alla causa, 669-*ter*
    - cassazione (pendenza del giudizio di), 669-*ter* (2)
    - clausola compromissoria, 669-*quinquies*
    - giudice di pace (causa di competenza del) 669-*ter* (2)
    - in corso di causa, 669-*quater*
    - controversie in materia di diritto societario, Società [I](#), 23, 24
  - controversie modesta entità, procedimento europeo, Diritto internazionale privato [8](#), 1 ss.; Controversie modesta entità, procedimento europeo
  - diritto societario, Società [I](#), 1 ss.; Procedimenti in materia di diritto societario
    - domanda (forma), 669-*bis*
    - incompetenza, ordinanza di, 669-*septies*
    - procedimento, 669-*sexies*
    - provvedimento
      - inefficacia, 669-*novies*
      - modifica, 669-*decies*
      - negativo, 669-*septies*
      - revoca, 669-*decies*
      - reclamo, 669-*terdecies*
  - disciplinare, Procedimento disciplinare (disciplina magistrati), Ordinaro giudiziario [2](#), 278 ss.; [13](#), 14 ss.
  - giudizio di rinvio, 394
  - opposizione di terzo, 406
  - revocazione, 400
  - sommario, Fallimento [I](#), 155 ss.
    - accertamento passivo, Fallimento [I](#), 157
    - concordato, Fallimento [I](#), 159
    - norme applicabili, Fallimento [I](#), 155
    - organi, Fallimento [I](#), 156
  - sommario di cognizione (controversie in materia di diritto societario), Società [I](#), 19

### Procedimento

- amministrativo, rilevanza, 443
- cautelare, 669-*bis* ss.
  - accoglimento domanda (provvedimento di), 669-*octies*



- presupposti, Fallimento [1](#), 155
- provvedimenti conservativi, Fallimento [1](#), 156
- restituzione, rivendicazione, separazione, domande di, Fallimento [1](#), 158

### Procedimento disciplinare (disciplina magistrati),

- azione disciplinare, titolarità, Ordinamento giudiziario [2](#), 27; [13](#), 14
- chiusura delle indagini, Ordinamento giudiziario [2](#), 33; [13](#), 17
- discussione giudizio disciplinare, Ordinamento giudiziario [2](#), 34; [13](#), 18
- indagini nel procedimento disciplinare, Ordinamento giudiziario [13](#), 16
- istruttoria, Ordinamento giudiziario [2](#), 32
- procedimento civile, rapporti, Ordinamento giudiziario [2](#), 28
- procedimento penale, rapporti, Ordinamento giudiziario [2](#), 29; [13](#), 20
- provvedimenti cautelari, Ordinamento giudiziario [13](#), 13
- sentenza disciplinare, Ordinamento giudiziario [2](#), 35; [13](#), 19
  - impugnazione, Ordinamento giudiziario [2](#), 37; [13](#), 24
  - revisione, Ordinamento giudiziario [13](#), 25
- sospensione cautelare
  - cessazione effetti, Ordinamento giudiziario [13](#), 23
  - facoltativa, Ordinamento giudiziario [13](#), 22
  - obbligatoria, Ordinamento giudiziario [13](#), 21
- sospensione magistrato, Ordinamento giudiziario [2](#), 30
- termini dell'azione disciplinare, Ordinamento giudiziario [13](#), 15

### Processo

- amministrativo, contabile, informatizzazione del, Processo telematico [1](#), 18
- contabile
  - anticipo spese, procedura, Spese di giustizia [1](#), 255
  - imposta bollo, Spese di giustizia [1](#), 254
  - ordine pagamento, emesso da funzionario, 256

- pubblicazione provvedimenti magistrato, Spese di giustizia [1](#), 259
- riscossione spese, Spese di giustizia [1](#), 255
- tassa fissa, Spese di giustizia [1](#), 257
  - modalità pagamento, Spese di giustizia [1](#), 258
- controversie modesta entità, procedimento europeo, Diritto internazionale privato [8](#), 1 ss.; Controversie modeste entità, procedimento europeo
- giusto, Cost. 111
- legge regolatrice, Diritto internazionale privato [1](#), 12
- telematico, Processo telematico [1](#), 1 ss.; [2](#), 1 ss.; Processo telematico
- tributario, Processo tributario
- verbale
  - assunzione dei mezzi di prova, 207
  - compilazione, att. 44
  - conciliazione
    - constatazione, adesione di, Contenzioso tributario [3](#), 5-*bis*
    - facoltativa, 411, 412
    - innanzi al consulente, 199
    - innanzi al giudice istruttore, att. 88
  - contenuto, 126
  - Corte costituzionale, Corte costituzionale [3](#), 17
  - deposito documento (in caso di querela di falso), 223
  - documento informatico, Processo telematico [1](#), 5
  - indagini del consulente, 195
  - inventario, 775
  - pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario, att. 157
  - udienza, 130
  - vendita (nell'espropriazione forzata), registrazione, att. 169

### Processo telematico, Processo telematico [1](#), 1 ss.; [2](#), 1 ss.

- accesso soggetti abilitati
  - esterni, Processo telematico [2](#), 8
  - interni, Processo telematico [2](#), 10
  - pubblici, Processo telematico [2](#), 9
- adeguamento regole tecnico operative, Processo telematico [2](#), 61
- applicazione, ambito di, Processo telematico [2](#), 1

- certificazione difensori, Processo telematico [2](#), 7
- consigli dell'ordine degli avvocati, comunicazioni, Processo telematico [2](#), 17
- definizioni, Processo telematico [2](#), 2
- disposizioni transitorie, Processo telematico [2](#), 62
- documento informatico, formato, Processo telematico [2](#), 52
  - allegati, Processo telematico [2](#), 53
  - documenti probatori, allegati non informatici, Processo telematico [2](#), 54
  - modello di, prodotti da
    - cancelleria, Processo telematico [2](#), 57
    - consulente tecnico d'ufficio, Processo telematico [2](#), 59
    - difensori, Processo telematico [2](#), 56
    - giudice, Processo telematico [2](#), 58
    - UNEP, Processo telematico [2](#), 60
- fascicolo informatico
  - archiviazione, conservazione documenti informatici, Processo telematico [2](#), 51
  - gestione, Processo telematico [2](#), 50
- gestione
  - centrale, Processo telematico [2](#), 3
  - CPECPT, servizio, requisiti, Processo telematico [2](#), 12
  - locale, Processo telematico [2](#), 4
  - sistema di, della Cancelleria e dell'UNEP, Processo telematico [2](#), 5
- obbligo di informazione, Processo telematico [2](#), 15
- pagamenti, Processo telematico [2](#), 46
  - diritto di copia, Processo telematico [2](#), 47
  - notifica, diritti di, pagamento dei, Processo telematico [2](#), 49
  - registrazione, trascrizione, voltura atti, Processo telematico [2](#), 48
- posta elettronica
  - casella, Processo telematico [2](#), 11
  - servizio di, Processo telematico [2](#), 55
- punto di accesso, Processo telematico [2](#), 6
- registrazione al SICI, Processo telematico [2](#), 14
- registro
  - generale degli indirizzi elettronici, Processo telematico [2](#), 13
  - indirizzi elettronici del punto di accesso, Processo telematico [2](#), 16
  - modalità di accesso, Processo telematico [2](#), 19
  - requisiti tecnici del, Processo telematico [2](#), 18
- SICI
  - accesso al, Processo telematico [2](#), 28
    - elenco pubblico punti di accesso, Processo telematico [2](#), 31
    - funzionalità del punto di accesso, Processo telematico [2](#), 29
    - funzionamento e cessione del punto di accesso, Processo telematico [2](#), 28
    - giornale di controllo, Processo telematico [2](#), 35
    - iscrizione elenco pubblico punti di accesso, Processo telematico [2](#), 32
    - manuale operativo, Processo telematico [2](#), 33
    - postazioni lavoro soggetti abilitati esterni, Processo telematico [2](#), 36
    - requisiti tecnici punto accesso, Processo telematico [2](#), 30
    - sicurezza, piano per la, Processo telematico [2](#), 34
  - attività
    - gestore centrale, Processo telematico [2](#), 21
    - gestore locale, Processo telematico [2](#), 22
    - orario di disponibilità dei servizi, Processo telematico [2](#), 25
    - sistema informatico di gestione della cancelleria, Processo telematico [2](#), 23
    - sistema informatico di gestione dell'UNEP, Processo telematico [2](#), 24
  - funzionamento e gestione, Processo telematico [2](#), 20
  - requisiti tecnici di sicurezza, Processo telematico [2](#), 26, 27
- trasmissione documenti informatici, Processo telematico [2](#), 37 ss.
  - comunicazioni, Processo telematico [2](#), 45
  - consultazione fascicolo, Processo telematico [2](#), 43

- crittografia messaggio, Processo telematico [2], 42
- iscrizione a ruolo generale, Processo telematico [2], 40
- messaggi, dimensione, Processo telematico [2], 41
- notificazioni, Processo telematico [2], 45
- orario servizi telematici di cancelleria, Processo telematico [2], 39
- principi normativi, Processo telematico [2], 37
- ricezione documento informatico, Processo telematico [2], 38
- sentenze, trasmissione, Processo telematico [2], 44
- trasmissione fascicoli, Processo telematico [2], 43
- rimessione alla commissione provinciale, Contenzioso tributario [2], 59
- assistenza tecnica
  - gratuita, Spese di giustizia [1], 137 ss.
  - obbligo della, Contenzioso tributario [2], 12
  - regime transitorio, Contenzioso tributario [2], 79
- astensione componenti, Contenzioso tributario [2], 6
- avvocatura dello Stato, Contenzioso tributario [2], 12
- capacità stare in giudizio, Contenzioso tributario [2], 11
- cessazione materia del contendere, Contenzioso tributario [2], 46
- commissione per l'assistenza tecnica gratuita, Spese di giustizia [1], 138, 139
- competenza commissioni tributarie
  - incompetenza, Contenzioso tributario [2], 5
  - materia, Contenzioso tributario [2], 2
  - territorio, Contenzioso tributario [2], 4
- comunicazioni, Contenzioso tributario [2], 16
  - luogo delle, Contenzioso tributario [2], 17
- concessione servizio di riscossione, Contenzioso tributario [2], 10
- conciliazione giudiziale, Contenzioso tributario [2], 48
- consulenza tecnica, Contenzioso tributario [2], 7
- controversie pendenti
  - assistenza tecnica, Contenzioso tributario [2], 79
  - Commissione tributaria centrale, Contenzioso tributario [2], 75
  - commissioni di primo e secondo grado, Contenzioso tributario [2], 72
  - corte di appello, Contenzioso tributario [2], 74
  - davanti all'intendenza di finanza, o al ministero delle Finanze, Contenzioso tributario [2], 77
  - di competenza delle commissioni comunali per i tributi locali, Contenzioso tributario [2], 78
  - in sede di rinvio, Contenzioso tributario [2], 76
- costituzione in giudizio, Contenzioso tributario [2], 22, 23

### Processo tributario

- accesso (facoltà di), Contenzioso tributario [2], 7
- appello
  - autorizzazione a proporre, Contenzioso tributario [2], 52
  - controdeduzioni appellato, Contenzioso tributario [2], 54
  - domande nuove, Contenzioso tributario [2], 57
  - eccezioni
    - non riproposte, Contenzioso tributario [2], 56
    - nuove, Contenzioso tributario [2], 57
  - forma, Contenzioso tributario [2], 53
  - giudice competente, Contenzioso tributario [2], 52
  - inammissibile (non riproponibilità), Contenzioso tributario [2], 60
  - incidentale, Contenzioso tributario [2], 54
  - legittimazione, Contenzioso tributario [2], 52
  - norme applicabili, Contenzioso tributario [2], 61
  - prove nuove, Contenzioso tributario [2], 58
  - provvedimenti presidenziali, Contenzioso tributario [2], 55
  - questioni non riproposte, Contenzioso tributario [2], 56

- difensore abilitato, Contenzioso tributario [2](#), 12
- difesa personale, Contenzioso tributario [2](#), 12
- difetto di giurisdizione, Contenzioso tributario [2](#), 3
- diritto di copia, Spese di giustizia [1](#), 262
  - esenzione, Spese di giustizia [1](#), 263
  - modalità pagamento, Spese di giustizia [1](#), 264
- documenti
  - aggiunti, Contenzioso tributario [2](#), 24
  - deposito (ordine), Contenzioso tributario [2](#), 7
  - esibizione originale dei documenti, Contenzioso tributario [2](#), 22
  - prima della trattazione, Contenzioso tributario [2](#), 32
  - produzione, Contenzioso tributario [2](#), 22
- entrata in vigore, Contenzioso tributario [2](#), 80
- errore sulla norma tributaria, Contenzioso tributario [2](#), 8
- esecuzione sentenze commissioni tributarie, Contenzioso tributario [2](#), 68 ss.
- estinzione del processo
  - per cessazione della materia del contendere, Contenzioso tributario [2](#), 46
  - per inattività, Contenzioso tributario [2](#), 45
  - per rinuncia, Contenzioso tributario [2](#), 44
- giudizio di rinvio, Contenzioso tributario [2](#), 63
- imposta bollo, Spese di giustizia [1](#), 260
- impugnazione
  - appello, Contenzioso tributario [2](#), 52 ss.
  - decisioni commissione tributaria provinciale, Contenzioso tributario [2](#), 4
  - disposizioni generali applicabili, Contenzioso tributario [2](#), 49
  - giudizio di rinvio, Contenzioso tributario [2](#), 63
  - mezzi di, Contenzioso tributario [2](#), 50
  - revocazione, Contenzioso tributario [2](#), 64 ss.
  - ricorso per cassazione, Contenzioso tributario [2](#), 62
  - termini di, Contenzioso tributario [2](#), 51
- interruzione processo, Contenzioso tributario [2](#), 40 ss.
- intervento del terzo nel processo, Contenzioso tributario [2](#), 14
- litisconsorzio, Contenzioso tributario [2](#), 14
- morte della parte, Contenzioso tributario [2](#), 40
- norme
  - abrogate, Contenzioso tributario [2](#), 71
  - applicabili, Contenzioso tributario [2](#), 1, 49, 62
  - transitorie, Contenzioso tributario [2](#), 79
- notificazioni, Contenzioso tributario [2](#), 16
  - luogo, Contenzioso tributario [2](#), 17
- organi
  - assistenza alle commissioni tributarie, Contenzioso tributario [2](#), 9
  - giurisdizione tributaria, Contenzioso tributario [2](#), 1
- ottemperanza, giudizio di, Contenzioso tributario [2](#), 70
- parti del processo, Contenzioso tributario [2](#), 10
- poteri delle commissioni, Contenzioso tributario [2](#), 7
- procedimento cautelare, conciliativo, Contenzioso tributario [2](#), 47, 48
- regolamento preventivo di giurisdizione, Contenzioso tributario [2](#), 3
- revocazione, Contenzioso tributario [2](#), 64 ss.
  - decisione, sulla, Contenzioso tributario [2](#), 67
  - motivi di, Contenzioso tributario [2](#), 64
  - procedimento, Contenzioso tributario [2](#), 66
  - proposizione, Contenzioso tributario [2](#), 65
  - sentenze revocabili, Contenzioso tributario [2](#), 64
- riassunzione del processo
  - giudizio di rinvio, Contenzioso tributario [2](#), 63
  - innanzi alla commissione indicata come competente, Contenzioso tributario [2](#), 5
  - sospeso, interrotto, Contenzioso tributario [2](#), 43
- ricorso (commissione tributaria provinciale)

- assegnazione, Contenzioso tributario [2](#), 26
- atti impugnabili, Contenzioso tributario [2](#), 19
- avviso di trattazione, Contenzioso tributario [2](#), 21
- camera di consiglio, trattazione in, Contenzioso tributario [2](#), 33
- contenuto, Contenzioso tributario [2](#), 18
- controdeduzioni, Contenzioso tributario [2](#), 23
- costituzione in giudizio
  - resistente, Contenzioso tributario [2](#), 23
  - ricorrente, Contenzioso tributario [2](#), 22
- deliberazioni collegio giudicante, Contenzioso tributario [2](#), 35
- deposito documenti, Contenzioso tributario [2](#), 32
- discussione, Contenzioso tributario [2](#), 34
- esame preliminare, Contenzioso tributario [2](#), 27
- fascicolo di ufficio, Contenzioso tributario [2](#), 25
- inammissibilità, Contenzioso tributario [2](#), 22
- iscrizione nel registro generale, Contenzioso tributario [2](#), 25
- memorie, Contenzioso tributario [2](#), 32
- motivi aggiunti, documenti, Contenzioso tributario [2](#), 24
- oggetto, Contenzioso tributario [2](#), 19
- proposizione, Contenzioso tributario [2](#), 20
- reclamo (contro i provvedimenti presidenziali), Contenzioso tributario [2](#), 28
- relatore, nomina del, Contenzioso tributario [2](#), 30
- rifiuto tacito, Contenzioso tributario [2](#), 21
- rinuncia al ricorso, Contenzioso tributario [2](#), 44
- riunione ricorsi, Contenzioso tributario [2](#), 29
- spedizione, Contenzioso tributario [2](#), 20
- termini, Contenzioso tributario [2](#), 21
- trattazione
  - fissazione della data di, Contenzioso tributario [2](#), 30
  - in camera di consiglio, Contenzioso tributario [2](#), 33
  - in pubblica udienza, Contenzioso tributario [2](#), 34
  - udienza, pubblica, Contenzioso tributario [2](#), 34
- ricorso (per cassazione)
  - norme applicabili, Contenzioso tributario [2](#), 62
- ricasazione componenti commissioni, Contenzioso tributario [2](#), 6
- rimessione alla commissione provinciale (da parte di quella regionale), Contenzioso tributario [2](#), 59
- ripresa processo sospeso, interrotto, Contenzioso tributario [2](#), 43
- sanzioni amministrative tributarie, Contenzioso tributario [4](#), 18
- sentenza
  - comunicazione, Contenzioso tributario [2](#), 37
  - contenuto, Contenzioso tributario [2](#), 36
  - copie, Contenzioso tributario [2](#), 38
  - esecuzione
    - condanna dell'ufficio al rimborso, Contenzioso tributario [2](#), 69
    - giudizio di ottemperanza, Contenzioso tributario [2](#), 70
    - pagamento tributo, sanzioni in pendenza del processo, Contenzioso tributario [2](#), 68
  - notificazione, Contenzioso tributario [2](#), 38
  - pubblicazione, Contenzioso tributario [2](#), 37
- sospensione
  - atto impugnato, Contenzioso tributario [2](#), 47
  - atto volto al recupero aiuti di Stato, controverse, Contenzioso tributario [2](#), 47-*bis*
  - del processo, Contenzioso tributario [2](#), 39, 41 ss.
- spese del giudizio, Contenzioso tributario [2](#), 15

- innanzi alla Corte di cassazione, Spese di giustizia [1], 261
- verbali di constatazione, adesione, Contenzioso tributario [3], 5-*bis*

### Procura, 83 ss.

- atto pubblico, scrittura privata autenticata, 83<sup>2</sup>
- contenzioso tributario, Contenzioso tributario [2], 12
- costituzione in via telematica, Processo telematico [1], 10
- deposito, 165
- difesa personale, 86
- disposizione diritto in contesa, 84<sup>2</sup>
- epoca della, 125
- foglio separato, 83<sup>3</sup>
- forma, 83<sup>3</sup>
- generale, speciale, 83<sup>2</sup>
- in calce all'atto, 83<sup>3</sup>
- poteri del difensore, 84
- revoca, rinuncia, 85
- ricorso per cassazione, 365
  - deposito, 369
- speciale
  - coniuge, parenti, Contenzioso tributario [2], 11
  - ricorso per cassazione, 365
  - querela di falso, 221
  - revocazione, 398<sup>3</sup>

### Procuratore

- generale, 420
- nazionale antimafia, Ordinamento giudiziario [1], 70-*bis*
- offerta per persona da nominare, 579<sup>3</sup>
- rappresentanza del, 77

### Professori

- esercizio della professione di avvocato da parte di, Avvocati [2], 3<sup>4</sup> lett. a)
- nomina di, all'ufficio di consigliere di cassazione, Ordinamento giudiziario [8], 1 ss.

### Progetto

- distribuzione, 596

- approvazione del, 598
- mancata comparizione, 597
- divisione, 789
  - formato da un notaio, 791

### Progetto (opera pubblica)

- approvazione, Espropriazione [1], 16, 17
  - non conforme alle previsioni urbanistiche, Espropriazione [1], 18, 19
- redazione, Espropriazione [1], 15

### Programma (amministrazione straordinaria), Fallimento [6], 54 ss.

- alienazione dei beni, Fallimento [6], 62
- atti liquidazione, impugnazione, Fallimento [6], 65
- autorizzato, comunicazione al tribunale, Fallimento [6], 59
- autorizzazione all'esecuzione del, Fallimento [6], 57, 58
- aziende in esercizio, vendita di, Fallimento [6], 63
- cancellazione iscrizioni e trascrizioni, Fallimento [6], 64
- commissario straordinario, presentazione del, Fallimento [6], 54
- contenuto del, Fallimento [6], 56
- definizione del, criteri di, Fallimento [6], 55
- esecuzione del, Fallimento [6], 61
- autorizzazione alla, Fallimento [6], 57
- gruppo di imprese, Fallimento [6], 86
- modifica del, Fallimento [6], 60
- predisposizione del, Fallimento [6], 54
- relazione al Ministro, Fallimento [6], 61<sup>2, 3</sup>
- sostituzione del, Fallimento [6], 60
- termine di scadenza, proroga, Fallimento [6], 66

### Promessa

- matrimonio, legge applicabile, Diritto internazionale privato [1], 26
- unilaterale, legge applicabile, Diritto internazionale privato [1], 58

### Promulgazione leggi, Cost. 73

### Proposta

- concordato, Fallimento [1], 124

- esame, Fallimento [1], 125
  - liquidazione coatta amministrativa, Fallimento [1], 214
  - nuova, Fallimento [1], 141
  - procedimento sommario, Fallimento [1], 159
  - società fallita, Fallimento [1], 152
  - concordato preventivo, Fallimento [1], 160
    - adesioni, 178
    - ammissibilità della, Fallimento [1], 163
    - discussione, Fallimento [1], 175
- Proprietà**, Cost. 42, 43
- cause relative a beni immobili, valore, 15
  - legge regolatrice, Diritto internazionale privato [1], 51
- Proroga**
- termini processuali, Termini processuali [1], 1 ss.
- Proseguimento processo**
- esecutivo, dopo accertamento obbligo del terzo, 549
  - interruzione, dopo la, 302
  - mancata, 305
  - successione, 110
    - titolo particolare, 111
- Prossimi congiunti, facoltà di astensione**, 249 (2)
- Protesto**
- elenco, Fallimento [1], 235
- Protezione**
- incapaci, Diritto internazionale privato [1], 42 ss.
    - maggiori di età, Diritto internazionale privato [1], 43
      - giurisdizione, Diritto internazionale privato [1], 44
    - minori, Diritto internazionale privato [1], 42
      - giurisdizione, Diritto internazionale privato [1], 42
- Prova/e**
- appello (ammissione, assunzione), 356
  - argomenti di, 116<sup>2</sup>
  - assunzione,
    - arbitrato, 816<sup>5</sup>
      - testimonianze, 819-ter
    - assistenza delle parti, 206
    - cardinali, att. 105
    - chiusura, 209
    - controversie di lavoro, 420<sup>5</sup> ss.
    - decadenza, 208
    - dichiarazioni delle parti, 207
    - disposti da giudici stranieri, Diritto internazionale privato [1], 69
    - esecuzione richiesta in via diplomatica, Diritto internazionale privato [1], 70
    - fuori della circoscrizione del tribunale, 203
      - delega al console, 204<sup>2</sup>
      - procuratore autorizzato a assistere alle prove delegate, att. 108
      - rogatorie autorità estere, 204<sup>1</sup>
    - grandi ufficiali dello Stato, att. 105
    - in appello, 356
    - incidenti, 205
    - procedimento europeo per le controversie di modesta entità, Diritto internazionale privato [1], 9
    - processo verbale, 207
    - rogatoria, 204
    - tempo, luogo, 202
  - confessione
    - giudiziale, 228
    - spontanea, 229
  - cooperazioni tra autorità giudiziarie di Stati membri, Diritto internazionale privato [4], 1 ss.
  - disponibilità, 115
  - esibizione
    - documenti, libri commercio, 212
    - istanza di, att. 94
    - notificazione ordinanza, att. 95
    - ordine, 210
    - tutela diritti del terzo, 211
  - esperimenti, 261
  - falsa, revocazione per, 395 n. 2)
  - futura memoria, 692
  - giuramento, 233; v. Giuramento
  - incidenti relativi alla, risoluzione, 205
  - informazioni alla pubblica amministrazione, 213; att. 96
  - interrogatorio
    - formale

- mancata risposta, 232
- modo, 230
- risposta, 231
- non formale, 117
- ispezione
  - corporale, 260
  - modo, 259
  - ordinanza di, 258
  - poteri del giudice istruttore, 262
- istruzione preventiva, 692 ss.; v. Istruzione preventiva (procedimento)
- processo verbale, 207
- Regolamento Ce 28 maggio 2001, Diritto internazionale privato [4], 1 ss.
- rendimento del conto, 263 ss.; v. Conto (rendimento del)
- rilevanza della, 184
- rinnovazione davanti al collegio, 281
- riproduzioni, 261
- risposta interrogatorio, 116
- rogatoria, 204
- scritta, 633, 634, 635
- scrittura privata, 214 ss.; v. Scrittura privata
- testimoniale, 244 ss.; v. Testimone/i
- valutazione, 116

#### **Province**, Cost. 114, 118, 119, 128 ss.

- Bolzano (commissione tributaria), Contenzioso tributario [1], 1 ss.
- Trento (commissione tributaria), Contenzioso tributario [1], 1 ss.

#### **Provvedimenti/o**

- amministrativo
  - definitivo, Giustizia amministrativa [3], 34
  - divieto revoca o modifica, Giustizia amministrativa [1], 4
  - ricorso
    - gerarchico, Ricorsi amministrativi [1], 1 ss.; Ricorsi amministrativi
    - opposizione, Ricorsi amministrativi [1], 7; Ricorsi amministrativi
    - straordinario al Presidente della Repubblica, Ricorsi amministrativi [1], 8 ss.; Ricorsi amministrativi
- camera consiglio, Camera di consiglio
- collegio (forma dei provvedimenti del), 279

- comunicazione, 136
- decreto, forma contenuto, 135
- d'urgenza, 700
- forma, in generale, 131
- notificazione, 137 ss.; Notificazioni
- nullità, 156 ss.; Nullità
- ordinanza
  - collegiale, 280
  - forma, contenuto, 134
- provvisori, Diritto internazionale privato [3], 31; [5], 20
- sentenza
  - comunicazione, 133
  - contenuto, 132
  - pubblicazione, 133

#### **Provvisionale**, 278

#### **Pubblica amministrazione**, Cost. 97, 98

- foro della, 25
- giurisdizione, difetto di, nei confronti della, 37
- informazioni, richiesta di, 213
- regolamento di giurisdizione, 41<sup>2</sup>

#### **Pubblica utilità**

- atti che importano dichiarazione di, Espropriazione [1], 12
  - contenuto, effetti, Espropriazione [1], 13
- dichiarazione di, Espropriazione [1], 12 ss.
- elenchi degli atti, Espropriazione [1], 14
- opere private di, Espropriazione [1], 36

#### **Pubblicazione**

- decreto legge, Cost. 77
- legge, Cost. 73
- provvedimenti magistrato
  - convenzioni per la, Spese di giustizia [1], 60
  - processo contabile, Spese di giustizia [1], 259
- sentenza, 133

#### **Pubblici**

- proclami, notificazione a mezzo di, 150
- ufficiali, curatore fallimento, Fallimento [1], 30



**Pubblicità**

- avvisi (espropriazione forzata), 490
- diritti reali (atti relativi a), legge applicabile, Diritto internazionale privato [1], 55
- udienza 128

**Pubblico ministero**, 69 ss.; att. 1 ss.

- astensione, 73
- attribuzioni
  - assemblee generali, Ordinamento giudiziario [1], 81, 82
  - azione
    - annullamento, revocazione e revisione sentenze, Ordinamento giudiziario [1], 77
    - civile, 69; Ordinamento giudiziario [1], 75
    - penale, Ordinamento giudiziario [1], 74
  - camera di consiglio, procedimenti in, 738<sup>2</sup>
    - conclusioni del, notifica alle parti, 375<sup>3</sup>
    - reclami, 740
  - conclusioni, att. 3
    - corte di cassazione
    - camera consiglio, 375<sup>3</sup>
      - discussione, pubblica udienza, 379<sup>3</sup>
  - curatore
    - scomparso (allo), 75
    - speciale, 79
  - disciplina
    - magistrati, Ordinamento giudiziario [1], 81
    - udienze, Ordinamento giudiziario [1], 79
  - generali, Ordinamento giudiziario [1], 73
  - impugnazione sentenze civili, 72
  - inabilitazione, interdizione, 713 ss.
    - spese, in caso di, Spese di giustizia [1], 145
  - spese, in caso di, Spese di giustizia [1], 145
  - in materia
    - civile e amministrativa, Ordinamento giudiziario [1], 75
    - disciplinare, Ordinamento giudiziario [1], 81
    - penale, Ordinamento giudiziario [1], 74
  - intervento
    - in camera di consiglio, Ordinamento giudiziario [1], 80
    - in cause civili, 70; att. 2, 3
  - notificazione
    - atti autorità straniere, autorizzazione alla, Diritto internazionale privato [1], 71<sup>1</sup>
    - militari in attività di servizio, 146
    - persona non residente nella Repubblica, 142
    - pubblici proclami, 150
  - nullità sentenza, 159
  - p.m. presso la Corte di cassazione, Ordinamento giudiziario [1], 76 ss.
  - polizia giudiziaria, Ordinamento giudiziario [1], 83
  - processo esecuzione, Ordinamento giudiziario [1], 78
  - prove proposte dal, 115<sup>1</sup>
  - querela di falso
    - esecuzione della sentenza, 227<sup>2</sup>
    - intervento nel processo del, 221<sup>3</sup>
    - processo verbale deposito documento, 223
  - questione di giurisdizione sollevata dal prefetto, 368
  - revocazione (giudizio di, proponibile dal), 397
  - ricorso nell'interesse della legge, 363
  - rimessione ricorso alle sezioni unite, 376<sup>3</sup>
  - separazione coniugi, 70 n. 2; 709
- azione del, 69
- comunicazione atti, 71; att. 1
- costituzione, Ordinamento giudiziario [1], 7
- delegati del procuratore della Repubblica presso la pretura, Ordinamento giudiziario [1], 72
- direzione distrettuale antimafia, Ordinamento giudiziario [1], 70-*bis*
- disciplina magistrati, Ordinamento giudiziario [2], 32 ss.
- funzioni, Ordinamento giudiziario [1], 69
- intervento in causa, 70; att. 2, 3
- poteri, 72
- pretura circondariale, soppressione ufficio della, Ordinamento giudiziario [2], 2
- procuratore nazionale antimafia, Ordinamento giudiziario [1], 76-*bis*

- responsabilità, 74; Ordinamento giudiziario [3](#), 1 ss.
- ricasazione, 73
- segreterie giudiziarie, Ordinamento giudiziario [1](#), 3
- sorveglianza sui magistrati
  - del pubblico ministero, Ordinamento giudiziario [2](#), 13
  - requirenti, Ordinamento giudiziario [2](#), 16
- stato civile, servizio di, Ordinamento giudiziario [1](#), 75<sup>2</sup>
- supplenza, Ordinamento giudiziario [1](#), 109
- titolare ufficio, Ordinamento giudiziario [1](#), 70<sup>3</sup>
- tribunale per i minorenni, Tribunale minorenni [1](#), 4
- vice procuratori onorari, nomina, funzioni, Ordinamento giudiziario [1](#), 71
- vigilanza Ministro grazia e giustizia, Ordinamento giudiziario [1](#), 69

### **Pubblico ufficiale**

- atto ricevuto da, 474 n. 3)
- curatore del fallimento, Fallimento [1](#), 30

### **Purgazione dalle ipoteche**, 792 ss. Liberazione immobile da ipoteche (processo di)

## **Q**

### **Querela di falso**, 221 ss.

- appello, 355
- competenza, 9
- contenuto, 221
- contenzioso tributario, Contenzioso tributario [2](#), 39
- decisione sulla, 225
- deposito documento, processo verbale, 223
- documento impugnato, copie, att. 100
- esecuzione sentenza, 227
- giudice di pace, 313
  - termine riassunzione, att. 65
- interpello, della parte che ha prodotto la scrittura, 222
- intervento del p.m., 221
- norme applicabili, att. 101

- pena pecuniaria, 222
- proposizione, 221
  - conferma della, att. 99
- sentenza
  - contenuto, 226
  - decisione sulla, 225
  - esecuzione, 227
- sequestro documento, 224

### **Questione di legittimità costituzionale**, v. Legittimità costituzionale, questione di

## **R**

### **Radiazione dall'albo**

- avvocati
  - cause, Avvocati [2](#), 41
  - comunicazione provvedimento, Avvocati [2](#), 46
  - di diritto, Avvocati [2](#), 42
  - interruzione processo, 301
  - pena disciplinare della, Avvocati [2](#), 40 n. 5)
  - reiscrizione, Avvocati [2](#), 47
- praticanti procuratori, Avvocati [3](#), 58

### **Ragioniere**

- difensore abilitato, Contenzioso tributario [2](#), 12<sup>2</sup>
- facoltà di astensione, 249 (1)

### **Rapporti/o**

- obbligo del, Sanzioni amministrative [1](#), 17
- patrimoniali tra coniugi, 735, 736
  - legge applicabile, Diritto internazionale privato [1](#), 30
- personali tra coniugi, legge applicabile, Diritto internazionale privato [1](#), 29

### **Rappresentante**

- autorizzato a stare in giudizio, foro delle persone giuridiche, 191
- condanna alle spese, 94
- partecipazione all'udienza
  - contenzioso tributario, Contenzioso tributario [2](#), 111
  - controversie individuali di lavoro, 420
  - prima udienza di trattazione, 183<sup>2</sup>

**Rappresentanza**, 75

- commerciale, controversie relative a rapporti di, 409 n. 3)
- Corte costituzionale (innanzi alla), Corte costituzionale [3], 20
- difetto, 182
- giudice di pace, 317
- legge regolatrice, Diritto internazionale privato [1], 60
- procedimento europeo per le controversie di modesta entità, Diritto internazionale privato [8], 10

**Ravvedimento**

- sanzioni amministrative tributarie, Contenzioso tributario [5], 13

**Rateazione**, Esecuzione esattoriale [2], 26**Reclamo**

- albo consulenti tecnici (contro il provvedimento sulla iscrizione all'), att. 15<sup>4</sup>
- controversie in materia di diritto societario (procedimento in camera di consiglio), Società [1], 27
- contenzioso tributario
  - elezione consiglio presidenza, proclamazione degli eletti, Contenzioso tributario [1], 23
  - estinzione del processo, Contenzioso tributario [2], 45<sup>4</sup>
  - provvedimenti presidenziali, Contenzioso tributario [2], 28
- decreti del giudice delegato e del tribunale, Fallimento [1], 26, 36
- esecutorietà del lodo (contro il decreto che nega la), 825<sup>5</sup>
- estinzione processo, 308
  - esecuzione (contro l'ordinanza in tema di), 630<sup>3</sup>
- fallimento (contro il rigetto della istanza di), Fallimento [1], 22
- ordinanza, 178
- procedimenti in camera di consiglio, 739
  - pubblico ministero, 740
- provvedimenti cautelari, 669-*terdecies*
- sentenza dichiarativa del, Fallimento [1], 18
- stato di graduazione (beneficio di inventario), 778

- ufficiale incaricato alla vendita (contro l'operato dell'), att. 168
- vendita beni ereditari (autorizzazione alla), 747<sup>3</sup>

**Reddito**

- dominicale, cause relative a beni immobili, 15

**Referendum**, Cost. 75

- abrogativo, ammissibilità, Corte costituzionale [2], 2
- comitato promotore, Cost. 134
- creazione, fusione regioni, Cost. 132
- fallimentare, Fallimento [1], 64 ss.; Fallimento
- leggi costituzionali, Cost. 138
- passaggio comuni e province ad altra regione, Cost. 132

**Regali d'uso**, Fallimento [1], 64**Regione/i**, Cost. 114 ss.

- difesa in giudizio, Avvocatura dello Stato [3], 10
  - contenzioso tributario, Avvocatura dello Stato [3], 14
  - dichiarazioni tardive di credito, Avvocatura dello Stato [3], 13
  - divergenze con l'Avvocatura, Avvocatura dello Stato [3], 12
- Sicilia, Giustizia amministrativa [4], 40
- statuto ordinario, difesa in giudizio, Avvocatura dello Stato [3], 10
- Valle d'Aosta, Giustizia amministrativa [4], 41

**Registrazione/i**

- atti giudiziari
  - norme transitorie, Spese di giustizia [1], 278
  - procedura di, Spese di giustizia [1], 73
- su nastro, 422

**Registro**

- cancelleria, att. 28 ss.; Registro di cancelleria [1], 1 ss.
  - volumi provvedimenti originali, att. 35
  - norme transitorie
    - crediti già iscritti nella tavola alfabetica, Spese di giustizia [1], 281

- foglio notizie, rubrica alfabetica, Spese di giustizia [1], 280
- sopravvivenza disposizioni vigenti, Spese di giustizia [1], 282
- cronologico, notificazioni da parte di avvocato, Notificazioni [5], 4, 5, 8; [6], 1 ss.
- esibizione, 212<sup>2</sup>
- falliti, Fallimento [1], 50
  - cancellazione dal, Fallimento [1], 142
- generale, Contenzioso tributario [2], 25
- impignorabilità, 514 n. 6)
- imposta di
  - controversie in tema di, Contenzioso tributario [2], 2
  - processo di cui sia parte la P.A., Spese di giustizia [1], 159
  - registrazione atti giudiziari, Spese di giustizia [1], 73, 278
  - sentenza (patrocinio a spese dello Stato), Spese di giustizia [1], 132
- praticanti procuratori, Avvocati [2], 8, 16; [3], 1 ss., 70; [8], 5
  - cancellazione, Avvocati [3], 14
  - radiazione, Avvocati [3], 58
- procuratori nominati sostituti di altri procuratori, Avvocati [3], 69
- spese di giustizia
  - annotazioni, funzioni sottoposte a, Spese di giustizia [1], 160
  - attività dell'ufficio, spese di giustizia [1], 162
  - elenco, Spese di giustizia [1], 161
  - modelli, determinazione, Spese di giustizia [1], 163

## Regolamento

- Corte costituzionale, Corte costituzionale [3], 14, 22
- competenza
  - conflitto di, 45
  - d'ufficio, 45
  - efficacia sentenze sulla competenza, 44
  - estinzione processo, 50<sup>2</sup>
  - facoltativo, 43
  - inapplicabilità del, casi di, 46
  - necessario, 42
  - procedimento del, 47
  - riassunzione causa, 50
  - rimessione in termini, 492

- sentenza di, 49
  - in materia esecutiva, att. 187
- sospensione dei processi, 48
- Tribunale amministrativo regionale, Giustizia amministrativa [4], 31
- esecuzione legge 6 dicembre 1971, n. 1034, Giustizia amministrativa [5], 12 ss.
- giurisdizione, 41
  - commissioni tributarie, Contenzioso tributario [2], 3
  - Tribunale amministrativo regionale, Giustizia amministrativa [4], 30

**Reintegrazione nel possesso**, 703 ss.; v. Possesso (procedimenti possessori)

## Reiscrizione nell'albo

- avvocati, Avvocati [2], 37
- praticanti procuratori, Avvocati [3], 14

## Relatore

- contenzioso tributario
  - esposizione fatti
    - camera consiglio, Contenzioso tributario [2], 33<sup>2</sup>
    - pubblica udienza, Contenzioso tributario [2], 34<sup>1</sup>
  - impedimento del, Contenzioso tributario [2], 31<sup>2</sup>
  - nomina, Contenzioso tributario [2], 30
- procedimento in camera di consiglio
  - nomina del, 738

## Relazione

- causa
  - appello, 352<sup>4</sup>
  - controversie individuali di lavoro, 437<sup>1</sup>
  - Corte di cassazione, 739
  - decisione del collegio, 275<sup>4</sup>
- consulente tecnico, 195
  - controversie individuali di lavoro, 424
  - deposito per via telematica, Processo telematico [1], 15
  - mancata conciliazione, 200
- curatore fallimentare, Fallimento [1], 33
- di notificazione, v. Notificazioni

## Rendiconto

- amministrazione giudiziale, 593

- procedimento di, att. 178
- commissario straordinario, Fallimento [6], 44
- curatore fallimentare, Fallimento [1], 116
  - concordato fallimentare, Fallimento [1], 134
- ordinanza di pagamento, durante, att. 109

**Rendimento dei conti**, 263 ss.; Conto (rendimento del)

### Rendita/e

- assegnazione, 594
- catastale
  - controversie, Contenzioso tributario [2], 2
  - cause relative a beni immobili, 15
- perpetua, vitalizia
  - causa relativa a, valore, 13
  - passivo del fallimento, Fallimento [1], 60

### Rescissione divisione

- causa relativa a, foro, 22 n. 2)

### Residenza

- dichiarazione di
  - intervento, 499
  - precetto, 480
- foro generale persone fisiche, 18
- notificazione nella, 139
- obbligo di
  - avvocati, Avvocati [2], 10, 17 n. 7)
  - fallito, Fallimento [1], 49
    - società, Fallimento [1], 146
  - magistrati, Ordinamento giudiziario [1], 12
    - [primi] presidenti, procuratori generali, incompatibilità, Ordinamento giudiziario [1], 17
- sconosciuta, 18
  - notificazione in caso di, 143

### Responsabilità

- aggiudicatario, dichiarazione di, att. 177
- aggravata, 96
- assicurazione della, civile, Sanzioni amministrative [1], 13, 33

- atti nulli, 162<sup>2</sup>
- cancelliere, 60
- cause esclusione della, Sanzioni amministrative [1]
- civile magistrati, Ordinamento giudiziario [3], 1 ss.
  - ambito applicazione, Ordinamento giudiziario [3], 1
  - ammissibilità domanda, Ordinamento giudiziario [3], 5
  - azione di rivalsa, Ordinamento giudiziario [3], 7 ss.
    - competenza, Ordinamento giudiziario [3], 8
    - misura della rivalsa, Ordinamento giudiziario [3], 8
  - azione disciplinare, Ordinamento giudiziario [3], 9
  - colpa grave, Ordinamento giudiziario [3], 2
  - competenza, Ordinamento giudiziario [3], 4
  - diniego di giustizia, Ordinamento giudiziario [3], 3
  - dolo, Ordinamento giudiziario [3], 2
  - fatti costituenti reato, Ordinamento giudiziario [3], 13
  - inammissibilità, dichiarazione di, Ordinamento giudiziario [3], 5
  - intervento del magistrato nel giudizio, Ordinamento giudiziario [3], 6
  - magistrato, nozione, Ordinamento giudiziario [3], 1
  - organi collegiali, Ordinamento giudiziario [3], 1, 16
  - patrocinio gratuito, Ordinamento giudiziario [3], 15
  - riparazione errori giudiziari, Ordinamento giudiziario [3], 14
  - termini azione giudiziaria, Ordinamento giudiziario [3], 4
- componente commissioni tributarie, Contenzioso tributario [1], 14
- commissario liquidatore, Fallimento [1], 199
- consulente tecnico, 64
- curatore fallimentare, Fallimento [1], 38
- custode, 67
- disciplinare, Ordinamento giudiziario [2], 18

- legge regolatrice
  - extracontrattuale per danno da prodotto, Diritto internazionale privato [1], 63
  - fatto illecito, Diritto internazionale privato [1], 62
- sanzioni amministrative, violazioni tributarie, Contenzioso tributario [4], 11
- soci a, illimitata, fallimento della società con, Fallimento [1], 147
- ufficiale giudiziario, 60

**Responsabilità genitoriale**, Diritto internazionale privato [5]; Famiglia (riconoscimento, esecuzione decisioni materia matrimoniale e responsabilità genitoriale)

- competenza
  - adizione autorità giurisdizionale, Diritto internazionale privato [5], 16
  - connessione, Diritto internazionale privato [5], 19
  - generale, Diritto internazionale privato [5], 8
  - litispendenza, Diritto internazionale privato [5], 19
  - presenza del minore, Diritto internazionale privato [5], 13
  - procedibilità, esame, Diritto internazionale privato, [5] 18
  - proroga della, Diritto internazionale privato [5], 12
  - provvedimenti provvisori e cautelari, Diritto internazionale privato [5], 20
  - residua, Diritto internazionale privato [5], 14
  - ritorno del minore, Diritto internazionale privato [5], 11
  - sottrazione minori, Diritto internazionale privato [5], 10
  - trasferimento a autorità più adatta a trattare il caso, Diritto internazionale privato [5], 15
  - ultrattività precedente residenza abituale minore, Diritto internazionale privato [5], 9
  - verifica della, Diritto internazionale privato [5], 16

## Restituzione

- contenzioso tributario
  - fascicolo parte, Contenzioso tributario [2], 25<sup>2</sup>

- tributi
  - pagati in pendenza processo, Contenzioso tributario [2], 68
  - rifiuto di, Contenzioso tributario [2], 19, lett. c)
    - termine, Contenzioso tributario [2], 21
- cose sequestrate, Sanzioni amministrative [1], 18<sup>3</sup>
- domanda di
  - conseguente alla cassazione, 389
  - forma della, att. 144
  - cose mobili, Fallimento [1], 103
    - procedimento sommario, Fallimento [1], 158

**Restituzione cose mobili**, Fallimento [1], 103

**Reticenza**, 256

## Retribuzione

- impignorabilità, 545
- rivalutazione monetaria, 429<sup>3</sup>
  - calcolo della, att. 150

**Retrocessione (espropriazione per p.u.)**, Espropriazione [1], 46 ss.

- disposizioni comuni, Espropriazione [1], 48
- parziale, Espropriazione [1], 47
- totale, Espropriazione [1], 46

**Rette di mantenimento, recupero**, Tribunale minorenni [2], 16

## Revisione

- albo consulenti, att. 18
- analisi campioni, Sanzioni amministrative [1], 15
- conto approvato, 266
- procedimento disciplinare, Ordinamento giudiziario [2], 37

## Revoca

- ammissione al patrocinio a spese dello Stato, Spese di giustizia [1], 136
- commissario straordinario, Fallimento [6], 43
- curatore provvisorio, 717<sup>2</sup>

- decadenza dall'assunzione, 208<sup>2</sup>
- decreto, 742, 742-*bis*
- deferimento giuramento decisorio, 236
- dichiarazione fallimento, Fallimento 1, 21
  - recupero spese, Spese di giustizia 1, 147
- giudici onorari aggregati, Procedura civile 3, 7
- inabilitazione, interdizione, 720
- ordinanza, 177
  - pagamento somme non contestate 423<sup>4</sup>
- provvedimenti
  - camera consiglio, 742
  - cautelari, 669-*sexies*, 669-*decies*, 669-*terdecies*
  - distrazione spese, 93
- sequestro, 684
- tutore provvisorio, 717<sup>2</sup>

### Revocatoria, azione

- cessione della, Fallimento 1, 124
- fallimentare, Fallimento 1, 67
- ordinaria, Fallimento 1, 66
- riapertura fallimento, Fallimento 1, 123

### Revocazione

- casi di, 395
- commissioni tributarie (avverso decisioni delle), Contenzioso tributario 2, 64 ss.
  - decisione, sulla, Contenzioso tributario 2, 67
  - motivi di, Contenzioso tributario 2, 64
  - procedimento, Contenzioso tributario 2, 66
  - proposizione, Contenzioso tributario 2, 65
  - sentenze revocabili, Contenzioso tributario 2, 64
- Consiglio di Stato (avverso decisioni del), Giustizia amministrativa 2, 81 ss.; 3, 46
  - avverso decisione pronunziata in sede di revocazione, esclusione, Giustizia amministrativa 2, 86
  - condizioni, Giustizia amministrativa 2, 81

- deposito
  - domanda, Giustizia amministrativa 2, 83
  - soccombenza, Giustizia amministrativa 2, 84, 85
  - domanda di, contenuto, termini, Giustizia amministrativa 2, 82
- contrasto giudicati, 395 n. 6)
- decreto
  - ingiuntivo esecutivo, 656
  - Presidente della Repubblica su ricorsi straordinari, Ricorsi amministrativi 1, 15
- deposito citazione, risposta, 399
- documenti decisivi, successivo ritrovamento, 395 n. 3)
- dolo
  - del giudice, 395 n. 6)
  - di una parte ai danni dell'altra, 395 n. 1)
- domanda (proposizione), 398
- errore di fatto, 395 n. 4)
- esecuzione (sospensione), 401
- impugnazione sentenza di revocazione, 403
- procedimento, 400
- prove false, 395 n. 2)
- pubblico ministero, 397
- sentenze
  - cassazione, 391-*bis*
  - per le quali è scaduto il termine per l'appello, 396
- sospensione esecuzione, 401
- Tribunale amministrativo regionale (avverso sentenze del), Giustizia amministrativa 4, 28

### Riabilitazione

- fallito, Fallimento 1, 142 ss.
  - condanne penali che ostano alla, Fallimento 1, 145
  - condizioni per la, Fallimento 1, 143
  - effetti della, Fallimento 1, 142
  - estinzione del reato di bancarotta, Fallimento 1, 241
  - procedimento di, Fallimento 1, 144

### Riapertura fallimento

- casi di, Fallimento 1, 121

- concorso di creditori, Fallimento [1], 122
- effetti della, Fallimento [1], 123

### Riassunzione del processo, 303; att. 125 ss.

- commissioni tributarie
  - giudizio di rinvio, Contenzioso tributario [2], 63
  - innanzi alla commissione indicata come competente, Contenzioso tributario [2], 5
  - sospeso, interrotto, Contenzioso tributario [2], 43
- comparsa, contenuto della, att. 125
- connessione, 40<sup>1</sup>
- controversie previdenziali, 433
- fascicolo causa riassunta, att. 126
- giudizio di rinvio, 392
- innanzi al giudice indicato competente, 50
- interruzione, 303
- mancata, 305
- processo di esecuzione, 627
- termine per la, 50
- tribunale amministrativo regionale, Giustizia amministrativa [4], 24<sup>2</sup>

### Ricerca

- anagrafica, 148<sup>2</sup>
- cose
  - consegnare, 606
  - pignorare, 513

### Ricevuta di consegna, Processo telematico [1], 1

### Richiesta informazioni

- associazioni sindacali, 421, 425
- contenzioso tributario, Contenzioso tributario [2], 7
- pubblica amministrazione, 213

### Ricognizione

- cose da vendere, 536
- sigilli, 767

### Riconoscimento sentenze straniere, Diritto internazionale privato [1], 64 ss.

- famiglia, Diritto internazionale privato [5], 21 ss.; Famiglia (riconoscimento, esecuzione decisioni materia matrimoniale e responsabilità genitoriale)

- procedimento europeo per le controversie di modesta entità, Diritto internazionale privato [8], 20 ss.

### Riconvenzionale

- comparsa di risposta, 167
- competenza, 36
- controversie di lavoro, 416, 418
- notifica al contumace, 292

### Ricorsi/o

- abusivo al credito, Fallimento [1], 218
- amministrativo, Ricorsi amministrativi [1], 1 ss.; Ricorso amministrativo
- commissione tributaria, Processo tributario
- Consiglio di Stato, Giustizia amministrativa [2], 6 ss.; [3], 6 ss.; Consiglio di Stato
- notificazione, Notificazioni [4], 1
- controversie individuali di lavoro, v. Controversie individuali di lavoro
- Corte di cassazione, Cassazione
- gerarchico, Ricorso amministrativo
- straordinario al Presidente della Repubblica, Ricorso amministrativo

### Ricorso amministrativo, Ricorsi amministrativi [1], 1 ss.

- ricorso gerarchico, Ricorsi amministrativi [1], 1 ss.
  - accademie, conservatori, Ricorsi amministrativi [1], 1 (4)
  - atti ministri, enti pubblici, organi collegiali, Ricorsi amministrativi [1], 1
  - Banca d'Italia, provvedimenti della, Ricorsi amministrativi [1], 1 (2)
  - decisione, Ricorsi amministrativi [1], 5
  - disciplina militare, Ricorsi amministrativi [1], 1 (1)
  - esecuzione, sospensione, Ricorsi amministrativi [1], 3
  - istruttoria, Ricorsi amministrativi [1], 4
  - presentazione, Ricorsi amministrativi [1], 2
  - provvidenze economiche minorati civili, Ricorsi amministrativi [1], 1 (5)
  - silenzio, Ricorsi amministrativi [1], 6
  - sospensione esecuzione, Ricorsi amministrativi [1], 3



- termine, Ricorsi amministrativi [1], 2
- ricorso in opposizione, Ricorsi amministrativi [1], 7 ss.
  - procedimento, Ricorsi amministrativi [1], 7
- straordinario al Presidente della Repubblica, Ricorsi amministrativi [1], 8 ss.
  - contenuto, Ricorsi amministrativi [1], 8
  - controinteressati, opposizione, Ricorsi amministrativi [1], 10
  - decisione, Ricorsi amministrativi [1], 14
  - istruttoria, Ricorsi amministrativi [1], 11
  - opposizione dei controinteressati, Ricorsi amministrativi [1], 10
  - parere
    - contenuto, Ricorsi amministrativi [1], 13
    - organo competente, Ricorsi amministrativi [1], 12
    - richiesta del, Ricorsi amministrativi [1], 11
  - presentazione, Ricorsi amministrativi [1], 9
  - revocazione, Ricorsi amministrativi [1], 15
  - termine, Ricorsi amministrativi [1], 9

### Ricusazione

- arbitri, 815
- commissioni tributarie, Contenzioso tributario [2], 6
- Consiglio di Stato, Giustizia amministrativa [2], 47 ss.
  - comunicazione della domanda al funzionario, Giustizia amministrativa [2], 49
  - decisione sulla domanda di, Giustizia amministrativa [2], 50
  - domanda, termini, Giustizia amministrativa [2], 48
- consulente tecnico, 63, 192
  - ordinanza sulla, att. 89
- giudice
  - casi, 52
  - decisione, 53, 54
  - giudice competente sulla, 53
  - onorario aggregato, Procedura civile [3], 6
  - ordinanza sulla, 54

- pubblico ministero, 73
- ricorso per la, 52
- sospensione processo, 52

### Riduzione

- lista testimoniale, 245
- pignoramento, 496
- pristino
  - dopo la cassazione, 389
    - att. 144
  - stato dei luoghi (processo amministrativo), Spese di giustizia [1], 61 ss.
    - convenzione tra ministeri infrastrutture, difesa e giustizia, Spese di giustizia [1], 62
    - spese per la, Spese di giustizia [1], 63
- termini
  - comparizione, 163-*bis*
  - intimazione al testimone, att. 103<sup>2</sup>

### Riferimento giuramento, 234

### Rifiuto

- atti
  - cancelliere, 60
  - giudice, Ordinamento giudiziario [3], 3
- deporre, 256
- ispezione (di consentire la), 116<sup>2</sup>
- redazione scrittura comparazione, 219<sup>2</sup>
- restituzione tributi, Contenzioso tributario [2], 19 lett. g)
- rilascio copie atti pubblici, 745
- ricevere la copia atto notificato, 140
  - notificazione a mezzo posta, Notificazioni [3], 8

### Riforma

- sentenza, effetti della, 336

### Riformatori giudiziari, Tribunale minorenni [1], 1

### Rifugiati, Diritto internazionale privato [1], 19

### Rilascio

- copie atti pubblici, 743
  - collazione di copie, 746
  - pubblici registri, 744

- rifiuto o ritardo nel, 745
- esecuzione per, 605, ss.; Consegna o rilascio (esecuzione per)
- immobile espropriato, 586<sup>2</sup>

### Rilevazione/i

- cinematografiche, 261<sup>1</sup>
- contenzioso tributario
  - motivi accoglimento ricorsi, Contenzioso tributario [1](#), 38
  - questioni di rilevante interesse, Contenzioso tributario [1](#), 37
  - statistiche, Contenzioso tributario [1](#), 39

### Rimessione

- collegio, 187, 189
- commissione tributaria provinciale, Contenzioso tributario [2](#), 59
- Corte costituzionale, alla, Corte costituzionale [1](#), 1, 2
- giudice
  - competente (eccezione di compensazione), 35
  - inferiore (litisconsorzio facoltativo), 103<sup>2</sup>
  - superiore (accertamenti incidentali), 34
- primo giudice, 353, 354
- pristino, 691
- termini, 184-*bis*
  - contumace, 294
  - sentenza che regola la competenza, 49<sup>3</sup>

### Rimozione

- incarico, componenti commissioni tributarie, Contenzioso tributario [1](#), 15<sup>2</sup>, lett. *d*)
- magistrati, Ordinamento giudiziario [2](#), 19 n. 4)
- sigilli, 762 ss.; v. Apposizione sigilli (procedimento)

### Rinnovazione

- atto dichiarato nullo, 162
- citazione convalida sfratto, 663
- esame testimoniale, 257
- indagini consulente tecnico, 196
- notificazione citazione, 291
  - amministrazioni dello Stato, Avvocatura dello Stato [2](#), 4, 5

- prove
  - appello, 356
  - davanti al collegio, 281

### Rinuncia

- atti del giudizio, 306
  - processo di esecuzione, 629
- audizione testimoni, 245<sup>2</sup>
- impugnazione, 329
- nullità, 157
- procura alle liti, 85, 301
- ricorso
  - cassazione, 390, 391
  - Consiglio di Stato, Giustizia amministrativa [2](#), 46
  - contenzioso tributario, Contenzioso tributario [2](#), 44
  - tribunale amministrativo regionale, Giustizia amministrativa [4](#), 27

### Rinvio

- giudizio di
  - contenzioso tributario, Contenzioso tributario [2](#), 63
  - estinzione processo, 393
  - foro dello Stato, Avvocatura dello Stato [1](#), 10
  - principio di diritto, efficacia del, 384
  - procedimento, 394
  - riassunzione causa, 392
- legge straniera, Diritto internazionale privato [1](#), 13
- tribunale amministrativo regionale, Giustizia amministrativa [4](#), 35
- udienza,
  - discussione, att. 115
  - mancata comparizione, 181
  - mero, 420<sup>12</sup>
  - successiva, 175
  - trattazione, Contenzioso tributario [2](#), 31

### Ripartizione attivo

- fallimento, Fallimento [1](#), 110 ss.
  - ordine di distribuzione delle somme, Fallimento [1](#), 111
  - pagamento ai creditori, Fallimento [1](#), 115

- partecipazione creditori ammessi tardivamente, Fallimento [1], 112
- parziali, Fallimento [1], 113
- progetto di, Fallimento [1], 110
- rendiconto del curatore, Fallimento [1], 116
- restituzione somme riscosse, Fallimento [1], 114
- ripartizione finale, Fallimento [1], 117

### Riproduzioni, 261

### Risarcimento, v. Danni/o

### Riscatto

- immobili espropriati, Esecuzione esattoriale [1], 90

### Riscossione

- crediti enti previdenziali, Esecuzione esattoriale [2], 24 ss.
- entrate iscritte a ruolo, spese processuali, Spese di giustizia [1], 157
- imposte, Esecuzione esattoriale [1], 45 ss.; v. Esecuzione esattoriale
- sanzioni amministrative tributarie, Contenzioso tributario [5], 24
- spese di giustizia, Spese di giustizia [1], 200 ss.; Riscossione (spese di giustizia)

### Riscossione (spese di giustizia)

- adempimento spontaneo, Spese di giustizia [1], 222
  - pagamento, invito al, Spese di giustizia [1], 212
  - quantificazione importo dovuto, Spese di giustizia [1], 211
- annullamento del credito
  - insussistenza del credito, Spese di giustizia [1], 220
  - irreperibilità del debitore, Spese di giustizia [1], 219
- contributo unificato
  - invito al pagamento, Spese di giustizia [1], 248
  - norme applicabili, Spese di giustizia [1], 249
  - ufficio competente, Spese di giustizia [1], 247

- dilazione credito, Spese di giustizia [1], 218, 232, 233
- discarico automatico, Spese di giustizia [1], 210
  - per inesigibilità, Spese di giustizia [1], 231
- estinzione legale, Spese di giustizia [1], 228, 229
- modello di pagamento, dati, Spese di giustizia [1], 217
- patrocinio a spese dello Stato, Spese di giustizia [1], 201, 207
- processo penale, Spese di giustizia [1], 200
- rateizzazione credito, Spese di giustizia [1], 219, 232, 233
- reati finanziari (comunicazioni), Spese di giustizia [1], 221
- reiscrizione a ruolo, Spese di giustizia [1], 231
- rinvio a disposizioni relative ad altre entrate dello Stato
  - adempimento spontaneo, Spese di giustizia [1], 222
  - concessionari, Spese di giustizia [1], 227
  - esenzioni, Spese di giustizia [1], 225
  - garanzie giurisdizionali, Spese di giustizia [1], 226
  - riscossione
    - coattiva, Spese di giustizia [1], 224
    - mediante ruolo, Spese di giustizia [1], 223, 230 ss.
  - sospensione della riscossione, Spese di giustizia [1], 226
- riversamento del riscosso
  - agli ufficiali giudiziari, Spese di giustizia [1], 243, 246
  - prenotate a debito, Spese di giustizia [1], 244
  - privilegi, Spese di giustizia [1], 245
- ruolo (riscossione mediante), Spese di giustizia [1], 213 ss.; 227-bis ss.
  - contenuto del, Spese di giustizia [1], 217
  - iscrizione a, Spese di giustizia [1], 213
  - quantificazione importo, Spese di giustizia [1], 227-bis
  - rimborsi, Spese di giustizia [1], 216

- rinvio ad altre norme, Spese di giustizia [1](#), 223
- sospensione amministrativa (della sospensione), Spese di giustizia [1](#), 215, 226
- trasmissione notizie, Spese di giustizia [1](#), 214
- sanzioni pecuniarie
  - annullamento del credito per irreperibilità, Spese di giustizia [1](#), 241
  - dilazione, rateizzazione, Spese di giustizia [1](#), 240
  - perdita cauzione, Spese di giustizia [1](#), 202
  - raccordo, Spese di giustizia [1](#), 242
- ufficio competente, Spese di giustizia [1](#), 208, 209

### Riserva

- appello, 340; att.129
  - con, dei motivi, 433
- provvedimento, da parte del giudice, 186
- ricorso per cassazione, 361; att. 137
- ripetizione somma versata all'ufficiale giudiziario, 494<sup>2</sup>

### Risposta

- comparsa, 167
- interrogatorio
  - formale, 231
    - confessione, 228
    - mancata risposta, 232
  - non formale 116<sup>2</sup>
- testimone, 253
  - rifiuto di deporre, falsità testimonianza, 256

### Ritardo

- nella costituzione delle parti, 171
- rilascio atti, 745

### Ritiro

- fascicoli parte, 169
- istanza di, att. 77

### Rito (mutamento di)

- dal rito ordinario a quello speciale, 426

- dal rito speciale a quello ordinario, 427
- procedimenti in materia di diritto societario, Società [1](#), 1<sup>5</sup>

### Riunione

- appello, 350<sup>3</sup>
- controversie di lavoro, att. 151
- impugnazioni, 335
- procedimenti
  - cause connesse, 274, 274-*bis*
  - stessa causa, 273
- ricorsi
  - commissioni tributarie, Contenzioso tributario [2](#), 29
  - Consiglio di Stato, Giustizia amministrativa [2](#), 52

### Rivalsa, azione di, Ordinamento giudiziario [3](#), 7

### Rivalutazione crediti di lavoro, 429

- calcolo della svalutazione, att. 150

### Rivendicazione

- beni pignorati, 619 ss.; v. Opposizione
- restituzione, separazione, cose mobili, Fallimento [1](#), 103

### Rivendita generi monopolio

- contributo unificato nel processo civile e amministrativo, pagamento, Spese di giustizia [1](#), 193

### Rogatoria, 204

### Ruolo

- cancellazione causa dal, v. Cancellazione
- Esecuzione esattoriale [1](#), 49; [2](#), 17 ss.
- giudice istruttore, 168-*bis*
- impugnazione del, Contenzioso tributario [2](#), 19
- iscrizione della causa a, 168
- nota di iscrizione a, 165, 168
  - consegna al cancellerie, att. 72
  - contenuto, att. 71
- riscossione mediante ruolo, Spese di giustizia [1](#), 213 ss.; 227-*bis* ss.
- sezione, 168-*bis*

## S

**Salario, impignorabilità, 545****Sanatoria**

- nullità, 157
- citazione, 164

**Sanzioni amministrative, Sanzioni amministrative** 1, 1 ss.

- accertamento, atti di, Sanzioni amministrative 1, 13
- accessorie, Sanzioni amministrative 1, 20, 21
- ambito di applicazione, Sanzioni amministrative 1, 12
- ammontare, Sanzioni amministrative 1, 10, 11
- analisi di campioni, accertamenti, Sanzioni amministrative 1, 15
- applicazione leggi, Sanzioni amministrative 1, 1
- autorità regionale, provvedimenti, Sanzioni amministrative 1, 31
- capacità intendere, volere, Sanzioni amministrative 1, 2
- cause esclusioni responsabilità, Sanzioni amministrative 1, 4
- circolazione stradale, valutazione violazioni, Sanzioni amministrative 1, 30
- concorso
  - persone, Sanzioni amministrative 1, 5
  - violazioni, Sanzioni amministrative 1, 8
- confisca, Sanzioni amministrative 1, 18, 20
  - amministrativa, Sanzioni amministrative 1, 13
- connessione obiettiva con un reato, Sanzioni amministrative 1, 24
- contestazione, notificazione infrazione, Sanzioni amministrative 1, 14
- contributi previdenziali, omesso versamento, Sanzioni amministrative 1, 36
- depenalizzazione, Sanzioni amministrative 1, 32 ss.
- devoluzione proventi, Sanzioni amministrative 1, 29
- elemento soggettivo, Sanzioni amministrative 1, 3

- erede (intrasmissibilità), Sanzioni amministrative 1, 7
- errore, Sanzioni amministrative 1, 3
- esecuzione forzata, Sanzioni amministrative 1, 27
- incapace, Sanzioni amministrative 1, 2
- legalità (principio di), Sanzioni amministrative 1, 1
- materia fiscale, Contenzioso tributario 2, 2
- non trasmissibilità dell'obbligazione, Sanzioni amministrative 1, 7
- notificazione, infrazione, Sanzioni amministrative 1, 14
- obbligazione, intrasmissibilità, Sanzioni amministrative 1, 7
- oblazione, Sanzioni amministrative 1, 16
- opposizione, Sanzioni amministrative 1, 22
  - competenza, Sanzioni amministrative 1, 22-*bis*
  - giudizio di, Sanzioni amministrative 1, 23
- ordinanza ingiunzione, Sanzioni amministrative 1, 18
- pagamento in misura ridotta, Sanzioni amministrative 1, 16
- pecuniaria
  - applicazione, criteri, Sanzioni amministrative 1, 11
  - rapporto tra limite minimo e massimo, Sanzioni amministrative 1, 10
- pluralità violazioni, Sanzioni amministrative 1, 8
- prescrizione (diritto a riscuotere le somme dovute), Sanzioni amministrative 1, 28
- previdenza e assistenza, violazioni in materia di, Sanzioni amministrative 1, 35
- proventi, devoluzione, Sanzioni amministrative 1, 29
- provvedimento del giudice penale, impugnabilità, Sanzioni amministrative 1, 25
- rapporto, obbligo del, Sanzioni amministrative 1, 17
- rappresentante, dipendente, persona giuridica, Sanzioni amministrative 1, 6
- registrazioni obbligatorie, in materia previdenziale, omissioni, Sanzioni amministrative 1, 37

- responsabilità, cause di esclusione, Sanzioni amministrative [1], 4
- restituzione cose sequestrate, Sanzioni amministrative [1], 18
- ricorso per cassazione, Sanzioni amministrative [1], 23
- sanzione pecuniaria, pagamento rateale, Sanzioni amministrative [1], 26
- sentenza, sull'opposizione, lettura dispositivo, Sanzioni amministrative [1], 23
- sequestro, Sanzioni amministrative [1], 19
  - veicoli a motore, natanti, Sanzioni amministrative [1], 13
- solidarietà, Sanzioni amministrative [1], 6
- specialità (principio di), Sanzioni amministrative [1], 9
- spese del giudizio od opposizione, Sanzioni amministrative [1], 23
- veicolo a motore (confisca), Sanzioni amministrative [1], 21
- vigilanza, sull'autore della violazione, Sanzioni amministrative [1], 6
- violazioni finanziarie; Contenzioso tributario [4], 1 ss.; Sanzioni amministrative [1], 39; v. Sanzioni amministrative tributarie

**Sanzioni amministrative tributarie**, Contenzioso tributario [4], 1 ss.

- associazioni, Contenzioso tributario [4], 27
- autore mediato, Contenzioso tributario [4], 10
- cause non punibilità, Contenzioso tributario [4], 6
- cessione di azienda, Contenzioso tributario [4], 14
- colpa grave, Contenzioso tributario [4], 5
- colpevolezza, Contenzioso tributario [4], 5
- compensazione, Contenzioso tributario [4], 23
- concorso
  - persone, Contenzioso tributario [4], 9
  - violazioni, Contenzioso tributario [4], 12
- decadenza, Contenzioso tributario [4], 20
- determinazione sanzione, criteri di, Contenzioso tributario [4], 7
- disposizioni transitorie, Contenzioso tributario [4], 25
- enti (violazioni riferibili a), Contenzioso tributario [4], 27
- entrata in vigore, Contenzioso tributario [4], 30
- eredi, intrasmissibilità agli, Contenzioso tributario [4], 8
- esecuzione, Contenzioso tributario [4], 19
- imputabilità, Contenzioso tributario [4], 4
- interessi, Contenzioso tributario [4], 2
- intrasmissibilità agli eredi, Contenzioso tributario [4], 8
- ipoteca, Contenzioso tributario [4], 22
- irrogazione
  - immediata, Contenzioso tributario [4], 17
  - procedimento di, Contenzioso tributario [4], 16
- legalità, principio di, Contenzioso tributario [4], 3
- limiti, aggiornamento, Contenzioso tributario [4], 2<sup>a</sup>
- oggetto, disposizioni generali, Contenzioso tributario [4], 1
- pena pecuniaria, abolizione, Contenzioso tributario [4], 26
- prescrizione, Contenzioso tributario [4], 21
- ravvedimento, Contenzioso tributario [4], 13
- responsabili, per le, Contenzioso tributario [4], 11
- ricorsi amministrativi, Contenzioso tributario [4], 18
- riscossione, delle sanzioni, Contenzioso tributario [4], 24
- sanzione
  - pecuniaria, accessoria, Contenzioso tributario [4], 2
  - accessoria, Contenzioso tributario [4], 21
- sequestro conservativo, Contenzioso tributario [4], 22
- società, Contenzioso tributario [4], 27
- soprattassa, abolizione, Contenzioso tributario [4], 26
- sospensione rimborsi, Contenzioso tributario [4], 23
- trasformazione, fusione, scissione di società, Contenzioso tributario [4], 15
- tutela giurisdizionale, Contenzioso tributario [4], 18

- violazioni continuate, Contenzioso tributario [4], 12

### Scioglimento di comunioni, 784 ss.

- attribuzione quote, decreto di approvazione, att. 195
- domanda, pronuncia, su, 785; Ordinamento giudiziario [1], 48
- immobili, vendita, 788
- litisconsorzio necessario, 784
- mobili, vendita, 787
- notaio
  - operazioni avanti al, 790
  - progetto di divisione formato dal, 791
- operazioni di divisione, direzione, 786
- progetto di divisione, contestazioni, 789, 791
- vendita
  - immobili, 788
  - mobili, 787

### Scrittura privata

- disconoscimento, 214
- querela di falso, 221 ss.; v. Querela di falso
- riconoscimento, 215
- verificaione
  - custodia, 217
  - istanza di, 216
  - pronuncia del collegio, 220
  - provvedimenti istruttori, 217
  - scritture di comparazione, 217-219
  - presso depositari, 218
  - redazione, 219

### Scomparsa/o

- convenuto, 75
- giurisdizione, legge regolatrice, Diritto internazionale privato [1], 22
- provvedimenti nell'interesse dello, 721

### Sede

- commissioni tributarie, Contenzioso tributario [1], 1
- giudice di pace, Giudice di pace [1], 2
- persone giuridiche

- foro generale, 19
- legge regolatrice, Diritto internazionale privato [1], 25
- notificazione, 145

### Sentenza

- cassazione, riforma della, effetti, 336
  - domanda di restituzione o di riduzione in pristino, forma, att. 144
  - sospensione dell'istruzione, in caso di riforma di sentenza non definitiva, att. 129-*bis*
- commissioni tributarie
  - comunicazione, Contenzioso tributario [2], 37
  - contenuto, Contenzioso tributario [2], 36
  - copie, Contenzioso tributario [2], 38
  - esecuzione
    - condanna dell'ufficio al rimborso, Contenzioso tributario [2], 69
    - giudizio di ottemperanza, Contenzioso tributario [2], 70
    - pagamento tributo, sanzioni in pendenza del processo, Contenzioso tributario [2], 68
    - notificazione, Contenzioso tributario [2], 38
    - pubblicazione, Contenzioso tributario [2], 37
- comunicazione, 133
- contenuto, 132
- controversie individuali di lavoro, 429
- copia della (a disposizione dell'Avvocatura dello Stato), Avvocatura dello Stato [3], 14
- correzione
  - casi di, 287
  - integrazione provvedimenti istruttori, 289
  - ordinanza di, att. 121
  - procedimento, 288
- Corte costituzionale, Corte costituzionale [3], 18
- deliberazione, 276
  - Corte di cassazione, 380
- deposito (controversie di lavoro, appello), 438

- esecuzione
  - dichiarazione di assenza, morte presunta, 730
  - procedimento europeo per le controversie di modesta entità, Diritto internazionale privato [8], 15
  - provvisoria, 282
    - controversie individuali di lavoro, 431
    - previdenza e assistenza, 447
    - sospensione, da parte del giudice di appello, 283
- impugnabili (con ricorso per cassazione), 360
- motivazione, att. 118
- non definitiva
  - controversie individuali di lavoro, 420<sup>4</sup>
  - riserva di appello, 340
    - estinzione del processo, att. 129
- notificazione, 285, 286
- nullità, 161
- passaggio in giudicato, certificato, att. 124
- previdenza e assistenza, 447
- pubblicazione, 133; att. 120
- pubblicità (inserzione in giornali), 120
- querela di falso, 226, 227
- redazione, att. 119
- riforma, cassazione, effetti, 336
- secondo diritto, 113, 114
- secondo equità, 114
  - istanza di decisione secondo, att. 112
- straniera (esecuzione), 46 ss.; Diritto internazionale privato [1], 64 ss.
- trasmissione (via telematica), Processo telematico [1], 17
- Tribunale amministrativo regionale, Giustizia amministrativa [4], 26 ss.

## Separazione

- cause
  - litisconsorzio facoltativo, 103
  - pluralità domande contro la stessa parte, 104
  - provvedimento di, 279
- cose mobili, Fallimento [1], 103
- personale dei coniugi
  - comparizione delle parti, 707

- consensuale, 711
- domanda, forma, 706
- giudice competente, Diritto internazionale privato [5]; Famiglia (riconoscimento, esecuzione decisioni materia matrimoniale e potestà genitori)
- legge regolatrice, Diritto internazionale privato [1], 31
- modifica provvedimenti, 710
- provvedimenti del presidente, 708; att. 189
- tentativo di conciliazione, 708
- udienza, fissazione (notificazione del provvedimento), 709
- quota in natura, espropriazione beni indivisi, 600

## Sequestro

- amministrazione postale, 514 (1)
- casi speciali, 687
- conservativo, 671; Contenzioso tributario [5], 22
- conversione in pignoramento, 686
- custodia (sequestro giudiziario), 676
- documento (in caso di querela di falso), 224
- efficacia provvedimento, termine di, 675
- esecuzione
  - su immobili, 679
  - su mobili, 678
  - sequestro giudiziario, 677
- giudiziario, 670
- revoca, 684
- sanzioni amministrative, Sanzioni amministrative [1], 19
- titoli azionari, 678 (3)
- vendita, cose deteriorabili, 685

## Servitù

- imposizione di, indennità per, Espropriazione [1], 44

## Servizio informazione e consulenza

- accesso al patrocinio a spese dello Stato, Patrocinio a spese dello Stato [1], 20

## Servizio postale (notifica tramite), 149; Notificazioni [3], 1 ss.; Notificazioni



- atti tavolari, Notificazioni [3], 13
- avviso
  - deposito, per impossibilità di consegna, Notificazioni [3], 8
  - ricevimento, spedizione, Notificazioni [3], 4
  - rifiuto sottoscrizione, da parte del destinatario, Notificazioni [3], 8
  - smarrimento, Notificazioni [3], 6
  - sottoscrizione, Notificazioni [3], 7
  - tributario, Notificazioni [3], 14
- cambiamento residenza, dimora, domicilio, Notificazioni [3], 9
- comunicazioni, Notificazioni [3], 10
- consegna
  - all'ufficio postale, Notificazioni [3], 3
  - a persona di famiglia, portiere, Notificazioni [3], 7
  - piego al destinatario, Notificazioni [3], 7
- contravvenzioni norme sulla circolazione stradale, Notificazioni [3], 12
- obbligo, per l'ufficiale giudiziario, Notificazioni [3], 1
- procedimento innanzi i giudici di pace, Notificazioni [3], 11
- relazione di notificazione, Notificazioni [3], 3
- ricevuta di spedizione, Notificazioni [3], 5
- smarrimento avviso di ricevimento, Notificazioni [3], 6
- registri da tenere nelle, Ordinamento giudiziario [1], 48-*sexies*
- udienze, Ordinamento giudiziario [1], 48-*quater*
- specializzata agraria
  - esperti, indennità, Spese di giustizia [1], 68
  - provvedimenti cautelari, 669-*terdecies*
- staccata, del TAR, Giustizia amministrativa [4], 1, 32
- stralcio, istituzione, Procedura civile [3], 11
  - competenza, Ordinamento giudiziario [9], 4
- tribunale, v. Tribunale
- unite (Cassazione), pronuncia a, 374

**Sfratto**, 657 ss.; Convalida di sfratto (procedimento per)

**Sigilli**, 752 ss.; Fallimento [1], 84 ss.; v. Apposizione sigilli (procedimento)

**Silenzio**, Ricorsi amministrativi [1], 6

**Sindacato**, Cost. 39

**Sistema informatico civile**, Processo telematico [1], 1

- struttura, modalità, Processo telematico [1], 3

## Società

- assegnazione ricorso per cassazione alle, 376
- corte di appello per i minorenni, Tribunale minorenni [1], 5
- distaccata
  - del TAR, Giustizia amministrativa [4], 1, 32
  - del tribunale, 83-*ter*; Ordinamento giudiziario [1], 48-*bis* ss.
    - affari trattati nelle, Ordinamento giudiziario [1], 48-*ter*
    - disciplina transitoria, Ordinamento giudiziario [8], 10 ss.
    - magistrati assegnati alle, Ordinamento giudiziario [1], 48-*quinquies*
- cause tra soci, foro delle, 23
- dichiarazione stato di insolvenza, Fallimento [6], 23 ss.; Stato insolvenza, dichiarazione
- fallimento delle, Fallimento [1], 146 ss.
- foro generale della, 19
- legge regolatrice, Diritto internazionale privato [1], 25
- partecipazioni sociali, controversie in materia di, Società [1], 1
- procedimenti in materia di diritto societario, Società [1], 1 ss.; Procedimenti in materia di diritto societario
- sanzioni amministrative tributarie, Contenzioso tributario [5], 27

- senza personalità giuridica, notificazione, 145
- soci illimitatamente responsabili
  - amministrazione straordinaria, Fallimento [6], 53<sup>2</sup>
  - stato insolvenza, dichiarazione dello, Fallimento [6], 23 ss.; Stato insolvenza, dichiarazione
  - fallimento, Fallimento [1], 147, 149, 150; Fallimento

### Solidarietà

- sanzioni amministrative, Sanzioni amministrative [1], 6
- spese giudizio, 94, 97

### Somministrazione, Fallimento [1], 74

### Soprattassa

- sanzioni amministrative tributarie, Contenzioso tributario [5], 26

### Sordo, interrogazione del, 124

### Sorveglianza

- alta
  - commissioni tributarie, Contenzioso tributario [1], 29
  - esami di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, Avvocati [2], 36
- magistrati, Ordinamento giudiziario [2], 12, 13, 14, 16

### Sospensione

- albo consulenti tecnici, att. 20
- amministrativa della riscossione, Esecuzione esattoriale [2], 28
- atto impugnato (da parte delle commissioni tributarie), Contenzioso tributario [2], 47
- esecuzione
  - atto amministrativo
    - ricorso amministrativo, Ricorsi amministrativi [1], 3
    - Consiglio di Stato, Giustizia amministrativa [2], 36; [3], 39
    - tribunale amministrativo regionale, Giustizia amministrativa [4], 21

- funzioni, componenti commissioni tributarie, Contenzioso tributario [1], 152 lett. c)
- procedimento
  - commissioni tributarie, Contenzioso tributario [2], 39, 41
  - tribunale amministrativo regionale, Giustizia amministrativa [4], 31
- procedura esecutiva, Esecuzione esattoriale [1], 60
- processo, v. Sospensione processo
- provvisoria dalle funzioni e dallo stipendio del magistrato, Ordinamento giudiziario [2], 30, 31, 36
- termini (periodo feriale), Termini processuali [2], 1 ss.
- sentenza del TAR, Giustizia amministrativa [4], 33

### Sospensione processo

- effetti, 298
- esecuzione, 337
  - opposizione di terzo, 407
  - revocazione (giudizio di), 401
- fissazione nuova udienza dopo la, 297
- necessaria, 295
- processo esecuzione, 623 ss.
  - effetti, 626
  - limiti della, 623
  - per opposizione all'esecuzione, 624, 625
  - riassunzione, 627
  - termine efficacia pignoramento, 628
- su istanza di parte, 296

### Sostituzione

- consulente tecnico, 196
- processuale, 81

### Sottoscrizione (ricorso per cassazione), 365

### Sottrazione

- libri, scritture contabili, Fallimento [1], 216, 223
- minori, giudice competente, Diritto internazionale privato [5]; Famiglia (riconoscimento, esecuzione decisioni materia matrimoniale e potestà genitori)

**Sovranità**, Cost. 1**Specialità, principio di**, Sanzioni amministrative [1](#), 9**Spese del giudizio**

- abrogazioni, Spese di giustizia [1](#), 298 ss.
- adozione, procedimenti *ex l. n. 183 del 1984*, Spese di giustizia [1](#), 143
- Amministrazione pubblica (processo di cui sia parte una), Spese di giustizia [1](#), 158
  - imposta registro, compensazione spese, Spese di giustizia [1](#), 159
- anticipazione da parte degli uffici postali, Spese di giustizia [3](#), 21
- cauzione, 98
- commissioni tributarie, Contenzioso tributario [2](#), 15; Spese di giustizia [1](#), 8
- compensazione, 92
  - patrocinio a spese dello Stato, Spese di giustizia [1](#), 132
- conciliazione, 92
- condanna, 91
  - patrocinio a spese dello Stato, Spese di giustizia [1](#), 133
  - per singoli atti, 92
  - rappresentanti, curatori, 94
- contributo unificato per le, Spese di giustizia [1](#), 9 ss.; Contributo unificato (processo civile e amministrativo)
- Corte di cassazione, 385
  - diritto di copia ricorso, controricorso, Spese di giustizia [1](#), 272
  - processo tributario, Spese di giustizia [1](#), 261
- curatore (condanna del), 94
- distrazione, 93
- eredità giacente attività di ufficio, Spese di giustizia [1](#), 148
- esecuzione
  - diritto di, Spese di giustizia [1](#), 37
  - esattoriale, Esecuzione esattoriale [1](#), 61
  - indennità di trasferta per atti di, Spese di giustizia [1](#), 38
  - patrocinio a spese dello Stato, Spese di giustizia [1](#), 135
  - riscossione entrate iscritte a ruolo, Spese di giustizia [1](#), 157
- espulsione di cittadini extracomunitari, Spese di giustizia [1](#), 142
- estinzione crediti (spese processuali e mantenimento), Spese di giustizia [1](#), 228
- fallimento
  - procedimento di cui sia parte un, Spese di giustizia [1](#), 144
  - procedure di,
    - anticipazioni, Spese di giustizia [1](#), 146
    - prenotazione a debito, Spese di giustizia [1](#), 146
    - recupero spese, Spese di giustizia [1](#), 146, 147
    - revoca del fallimento, recupero spese, Spese di giustizia [1](#), 147
- giudizi per prestazioni previdenziali, att. 152
- norme transitorie, Spese di giustizia [1](#), 265 ss.
  - pagamento
    - diritto copia, certificato, notificazioni a richiesta d'ufficio, Spese di giustizia [1](#), 284 ss.
    - spese postali per notificazioni, Spese di giustizia [1](#), 283
  - patrocinio a spese dello Stato, Spese di giustizia [1](#), 279
  - registrazione atti giudiziari, Spese di giustizia [1](#), 278
  - registri
    - crediti già iscritti nella tavola alfabetica, Spese di giustizia [1](#), 281
    - foglio notizie, rubrica alfabetica, Spese di giustizia [1](#), 280
    - sopravvivenza disposizioni vigenti, Spese di giustizia [1](#), 282
- riscossione
  - discarico automatico, Spese di giustizia [1](#), 288
  - estinzione legale, Spese di giustizia [1](#), 287
  - riversamento del riscosso dall'erario a terzi, Spese di giustizia [1](#), 289 ss.

- voci di spesa
  - ausiliari del magistrato, onorari, Spese di giustizia [1], 275; Consulenti tecnici [1], 4; [2], 1 ss.
  - certificato, diritto di, Spese di giustizia [1], 273, 274
  - contributo unificato, Spese di giustizia [1], 265
  - copia, diritto di,
    - adeguamento periodico degli importi, Spese di giustizia [1], 274
    - autentica, Spese di giustizia [1], 268
    - copie ricorso, controricorso per cassazione, Spese di giustizia [1], 272
    - processi innanzi al giudice di pace, Spese di giustizia [1], 271
    - raccordo, Spese di giustizia [1], 266
    - senza certificazione di conformità, Spese di giustizia [1], 267
    - supporto diverso da quello cartaceo, Spese di giustizia [1], 269
    - urgente su supporto cartaceo, Spese di giustizia [1], 270
- nota delle, att. 75
- onere delle, Spese di giustizia [1], 8
- pagamento, Spese di giustizia [1], 165 ss.
  - decreto di pagamento (del magistrato)
    - ausiliari (spettanze), Spese di giustizia [1], 168
    - effetti, Spese di giustizia [1], 171
    - indennità di custodia, Spese di giustizia [1], 168
    - opposizione al decreto di pagamento, Spese di giustizia [1], 170
    - spese demolizione e riduzione in pristino luoghi, Spese di giustizia [1], 169
  - erario, per conto dell', Spese di giustizia [1], 173 ss.; Erario (pagamento spese per conto dell')
  - ordine pagamento, Spese di giustizia [1], 165
    - indennità di trasferta ufficiali giudiziari, Spese di giustizia [1], 167
  - privati (spese a carico dei)
    - certificato, diritto di, Spese di giustizia [1], 196
    - contributo unificato, Spese di giustizia [1], 191 ss.; Contributo unificato (processo civile e amministrativo)
    - diritto di copia, Spese di giustizia [1], 196
    - spettanze ufficiali giudiziari, Spese di giustizia [1], 197, 198
  - responsabilità, Spese di giustizia [1], 172
- patrocinio a spese dello Stato, anticipazioni, Spese di giustizia [1], 8
- procedimento europeo per le controversie di modesta entità, Diritto internazionale privato [8], 16
- processo contabile
  - anticipo spese, procedura, Spese di giustizia [1], 255
  - imposta bollo, Spese di giustizia [1], 254
  - ordine pagamento, emesso da funzionario, 256
  - pubblicazione provvedimenti magistrato, Spese di giustizia [1], 259
  - riscossione spese, Spese di giustizia [1], 255
  - tassa fissa, Spese di giustizia [1], 257
    - modalità pagamento, Spese di giustizia [1], 258
- processo di esecuzione, 95
- processo tributario
  - diritto di copia, Spese di giustizia [1], 262
  - esenzione, Spese di giustizia [1], 263
  - modalità pagamento, Spese di giustizia [1], 264
  - imposta bollo, Spese di giustizia [1], 260
  - spese processuali innanzi alla Corte di cassazione, Spese di giustizia [1], 261
- rappresentanti, curatori, 94
- registri
  - annotazioni, funzioni sottoposte a, Spese di giustizia [1], 160
  - attività dell'ufficio, spese di giustizia [1], 162
  - elenco dei, Spese di giustizia [1], 161
  - modelli dei, determinazione, Spese di giustizia [1], 163

- rinvio, Spese di giustizia [1](#), 164
  - responsabilità
    - aggravata, 96
    - funzionari, magistrati, Spese di giustizia [1](#), 172
    - pluralità soccombenti, 97
  - riscossione, Spese di giustizia [1](#), 200 ss.; Riscossione (spese di giustizia)
  - testo unico, spese di giustizia, Spese di giustizia [1](#), 1 ss.
    - ambito applicazione, Spese di giustizia [1](#), 2
    - definizioni, Spese di giustizia [1](#), 3
    - oggetto, Spese di giustizia [1](#), 1
  - tribunali delle acque, Spese di giustizia [1](#), 293
  - ufficiali giudiziari, spese spedizione, diritti e indennità, Spese di giustizia [1](#), 19 ss.; Ufficiale giudiziario (spese spedizione, diritti e indennità)
- Stato**
- accusa, deliberazione, Corte costituzionale [2](#), 12
  - assegnazione beni immobili, Esecuzione esattoriale [1](#), 85
  - danaro, crediti, pignoramento, 514 (4)
  - estero
    - difesa in giudizio, Avvocatura dello Stato [1](#), 48
    - espropriazione forzata, 483 (1)
  - guerra, Cost. 78
  - insolvenza, Fallimento [1](#), 5
    - amministrazione straordinaria, Fallimento [6](#), 3 ss.; v. Stato insolvenza, dichiarazione,
  - persone, legge regolatrice, Diritto internazionale privato [1](#), 17
  - rappresentanza, difesa in giudizio, Avvocatura dello Stato [1](#), 1 ss.; v. Avvocatura dello Stato
- Stato insolvenza, dichiarazione, Fallimento [6](#), 3 ss.**
- accertamento dello, Fallimento [6](#), 3
  - accoglimento dell'opposizione per mancanza dei requisiti per l'ammissione alla, Fallimento [6](#), 11
  - commissari giudiziali
    - indicazione dei, da parte del Ministro dell'industria, Fallimento [6](#), 7<sup>3</sup>
    - nomina, Fallimento [6](#), 8
  - effetti, Fallimento [6](#), 18 ss.
    - affidamento gestione al commissario giudiziale, Fallimento [6](#), 19
    - avviso ai creditori, Fallimento [6](#), 22
    - crediti sorti per la continuazione dell'impresa, Fallimento [6](#), 20
    - pagamenti, inefficacia, Fallimento [6](#), 18<sup>2</sup>
    - provvedimenti conservativi, Fallimento [6](#), 21
  - impresa individuale, Fallimento [6](#), 4
  - morte dell'imprenditore dopo la, Fallimento [6](#), 4<sup>2</sup>
  - obblighi dell'imprenditore che chiede la, Fallimento [6](#), 5
  - opposizione alla, Fallimento [6](#), 9
    - pendenza e reclamo avverso dichiarazione di apertura amministrazione straordinaria, Fallimento [6](#), 33<sup>5</sup>, 34
  - organi, Fallimento [6](#), 13 ss.
    - commissario giudiziale
      - atti del, reclamo, Fallimento [6](#), 17
      - deliberazioni, Fallimento [6](#), 15<sup>2</sup>
      - norme applicabili al, Fallimento [6](#), 15<sup>3</sup>
      - pubblico ufficiale, Fallimento [6](#), 15<sup>1</sup>
      - sostituzione, Fallimento [6](#), 16
    - giudice delegato, Fallimento [6](#), 14
    - tribunale, Fallimento [6](#), 13
  - procedimento, Fallimento [6](#), 7
    - Ministro dell'industria, convocazione, Fallimento [6](#), 7<sup>3</sup>
  - reclamo, contro il decreto di rigetto del ricorso, Fallimento [6](#), 12<sup>2</sup>
  - revoca della sentenza, Fallimento [6](#), 10
    - effetti atti legalmente compiuti, Fallimento [6](#), 10<sup>2</sup>
  - ricorso per la
    - creditori, Fallimento [6](#), 6
    - legittimazione, Fallimento [6](#), 5, 6
    - rigetto, Fallimento [6](#), 12
  - sentenza, dichiarativa dello, Fallimento [6](#), 8
    - comunicazione, affissione, Fallimento [6](#), 8<sup>3</sup>

- società con soci illimitatamente responsabili, Fallimento [6](#), 23 ss.
- accertamento successivo, Fallimento [6](#), 24
- audizione soci, Fallimento [6](#), 23<sup>3</sup>
- effetti, Fallimento [6](#), 23
- estensione ai
  - effetti della, Fallimento [6](#), 23<sup>1</sup>
  - opposizione, Fallimento [6](#), 23<sup>4</sup>
  - provvedimenti apertura amministrazione, dichiarazione di fallimento, conversione procedure, Fallimento [6](#), 25
- socio receduto, escluso, defunto, Fallimento [6](#), 23<sup>2</sup>
- società cooperative, Fallimento [6](#), 26
- tribunale competente alla, Fallimento [6](#), 3

### Statuto

- confessione religiosa, Cost. 8
- regionale, Corte costituzionale [3](#), 31

### Stima

- opposizione alla (espropriazione per p.u.), Espropriazione [1](#), 54

### Stimatore, 773

### Stipendio, impignorabilità, 545

### Straniero

- asilo, Cost. 10
- condizione giuridica, estradizione, Cost. 10
- equiparazione al cittadino, Spese di giustizia [1](#), 119
- espulsione, procedimento di, Spese di giustizia [1](#), 142

### Successione

- a titolo particolare nel diritto controverso, 111
- nel processo, 110
- procedimenti relativi a, 747 ss.
  - apposizione sigilli (procedimento), 752 ss.
    - accesso luogo sigillati, 761
    - alterazione stato sigilli, 767
    - apposizione d'ufficio, 754
    - avviso alle persone interessate (alla rimozione), 766
    - chiavi, custodia, 756

- conservazione testamenti, carte, 757
- custode, nomina, 759
- disposizione generale, 768
- giudice competente, 752
- opposizione (alla rimozione), 764
- persone che possono chiedere, 753
- pretore, poteri del, 755
- rimozione (provvedimento di), 763
- termine, 762
  - ufficiale procedente, 765
- autorizzazione alla vendita di beni ereditari, 747
- beneficio di inventario
  - domanda dell'erede contro l'eredità, 780
  - istanza di liquidazione, 779
  - reclami (contro lo stato di graduazione), 778
- beni ereditari, vendita, autorizzazione, 747
- cauzione (a carico dell'erede, del legatario), 750
- curatore eredità giacente, 781 ss.
  - decreto di nomina (notificazione), 781
  - giuramento, att. 193
  - vendita beni ereditari, 783
  - vigilanza (del pretore), 782
- esecutore testamentario, 750
- forma della vendita, 748
- onerato, scelta, 751
- inventario
  - applicabilità delle norme ad altri casi di inventario, 777
  - avviso di inizio, 772
  - consegna cose mobili inventariate, 776
  - invio operazioni, 774
  - istanza, 769
  - notaio, 770
  - persone che hanno diritto di assistere all'inventario, 771
  - processo verbale, 775
- stimatore, nomina, 773
- termine, fissazione (procedimento per la), 749

### Suolo

- razionale sfruttamento, Cost. 44

**Supplenti**

- componenti privati tribunale per i minorenni, Tribunale minorenni [1], 6

**Supplenze**

- cancelliere, Ordinamento giudiziario [1], 100
- magistrati, Ordinamento giudiziario [1], 97 ss.
  - aventi particolari funzioni, Ordinamento giudiziario [1], 98
  - corte di appello, Ordinamento giudiziario [1], 108
  - giudice di pace, Ordinamento giudiziario [1], 99
  - organi collegiali, Ordinamento giudiziario [1], 97
  - presidente tribunale ordinario, sezione, Ordinamento giudiziario [1], 104
  - pretore, Ordinamento giudiziario [1], 102, 103
  - pubblico ministero, Ordinamento giudiziario [1], 109
  - sezioni, tribunale ordinario, Ordinamento giudiziario [1], 105

**Surroga esattore (ai procedimenti esecutivi già iniziati), Esecuzione esattoriale [1], 51****Sussidio**

- al fallito, Fallimento [1], 47
- di grazia o sostentamento, impignorabilità, 545

**T****Tabelle uffici giudicanti, Ordinamento giudiziario [1], 7-bis****Tassa/e**

- automobilistiche, Contenzioso tributario [2], 2 (4)
- cause in materia di, competenza, 9

**Telegramma**

- avviso di ricevimento (trasmissione dell', a mezzo), Notificazioni [3], 4
- notificazione a mezzo, 151
- prova scritta, 634

**Telesivore (pignoramento), 514 (3)****Tentativo conciliazione**

- avvocati, procedimento di liquidazione degli onorari, Avvocati [5], 29<sup>3</sup>
- consulente tecnico, 198 ss.
- contenzioso tributario, Contenzioso tributario [2], 48
- controversie di lavoro, 410, 411
- giudice
  - istruttore, 185
  - pace (prima udienza), 320
- prima udienza di trattazione, 183
- separazione personale dei coniugi, 708, 711
- sezioni stralcio, Procedura civile [3], 1

**Termine/i**

- abbreviazione, 154; att. 70
- assegnazione, vendita, 502
- comparizione, 163-*bis*
  - abbreviazione, att. 70
  - avvocati (procedimento disciplinare a carico di), Avvocati [3], 45
  - computo, att. 70-*bis*
  - giudice di pace, 318<sup>2</sup>
  - inferiore a quello di legge, 164
- computo, 155; att. 70-*bis*
- costituzione
  - attore, 165
  - convenuto, 166
- fissazione di (procedimento per la), 749
- giudiziario, 152
- improrogabilità termine perentorio, 153
- impugnazione
  - contenzioso tributario, Contenzioso tributario [2], 51
  - decadenza dalla impugnazione, 327
  - decorrenza, 326
    - eredi parte defunta, 328
  - lodo arbitrale, 828
- legale, 152
- lodo arbitrale
  - decisione, 820
  - rilevanza del corso del, 821
- opposizione
  - decreto ingiuntivo, 641, 650

- ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, Sanzioni amministrative [1], 22
- ordinario, 152
  - proroga, 154
- perentorio, 153
- pignoramento
  - dilatorio, 501
  - efficacia del, 497
- precetto
  - efficacia del, 481
  - per adempiere, 482
- procedimento europeo per le controversie di modesta entità, Diritto internazionale privato [8], 14
- proroga (irregolare funzionamento uffici giudiziari), Termini processuali [1], 1, 2
- prova delegata, 203
- reclamo ordinanza
  - estinzione processo, 108, 308
  - presidenziale, Contenzioso tributario [2], 28
- regolamento competenza, 47
- riassunzione causa, 50
- ricorso
  - gerarchico, Ricorsi amministrativi [1], 2
  - opposizione, Ricorsi amministrativi [1], 3
  - straordinario al Presidente della Repubblica, Ricorsi amministrativi [1], 9
    - opposizione controinteressati, Ricorsi amministrativi [1], 10
- riduzione, Corte costituzionale, Corte costituzionale [2], 9
- rimessione in, 184-bis
- sospensione
  - periodo feriale, Termini processuali [2], 1 ss.
    - amministrazione straordinaria, Fallimento [6], 93
  - pignoramento (efficacia del), 628
  - processo, 298
  - ricorso per cassazione, in caso di revocazione, 398
- sequestro, efficacia del, 675

## Territorio

- competenza, v. Competenza
- Repubblica, Cost. 16

## Terrorismo, vittime del, 9 (5)

### Terzi/o

- chiamata del, v. Intervento
- espropriazione
  - contro il, proprietario, 602 ss.
  - presso terzi, 543 ss.; v. Espropriazione forzata
- intervento di, v. Intervento
- opposizione all'esecuzione
  - esecuzione esattoriale, Esecuzione esattoriale [1], 58
  - forma, 619
  - moglie del debitore, 622
  - prova testimoniale, limiti, 621
  - tardiva, 620
- opposizione di
  - casi di, 404
  - decisione, 408
  - domanda di, 405
  - procedimento, 406
  - sospensione esecuzione, 407

### Testamenti/o

- capacità di testare, Diritto internazionale privato [1], 47
- conservazione di (in caso di apposizione di sigilli), 757
- forma del, Diritto internazionale privato [1], 48
- pubblico, copia del, 743<sup>2</sup>

### Testimone/i

- accompagnamento, 255
- arbitrato, 819-ter
- ammissione
  - nuovi, 257
  - ordinanza di, 245; att. 102
- astensione, facoltà di, 249
- avvocati, Avvocati [2], 13
- cardinali, att. 105
- confronto, 254
- Corte costituzionale, Corte costituzionale [3], 13
- deduzione, modo di, 244
- delega all'esame, 255<sup>2</sup>



- divieto, 247
  - esame, forma speciale, att. 105
  - falsa testimonianza, 256
  - forma speciale di esame, att. 105
  - futura memoria, 692
  - giuramento, 251
  - grandi ufficiali dello Stato, att. 105
  - identificazione, 252
  - incapacità, 246
  - indennità, Spese di giustizia [1], 45 ss.
    - accompagnatore minori, invalidi, Spese di giustizia [1], 47
    - decadenza dal diritto, Spese di giustizia [1], 71
    - dipendente pubblico, Spese di giustizia [1], 48
    - domanda di liquidazione, Spese di giustizia [1], 71
    - minore, Spese di giustizia [1], 47
    - non residente, Spese di giustizia [1], 46
    - residente, Spese di giustizia [1], 45
    - spese di viaggio, Spese di giustizia [1], 46
  - interrogazioni, 253
  - intimazione, 250
    - mancata, att. 104
    - termine per, att. 103
  - istruzione preventiva, 692 ss.
  - lista dei, 245
  - mancata comparizione, 255; att. 106
  - minori di anni 14, 248
  - nuovi testimoni, 257
  - pena pecuniaria al, 255<sup>1</sup>
  - procuratore autorizzato a assistere prove delegate, att. 108
  - riduzione lista, 245
  - rifiuto di deporre, 256
  - rinnovazione esame, 257
  - rinuncia, 245
  - risposte, 253
- Titoli/o**
- avvocato, Avvocati [2], 1,
  - credito
    - assegnazione dei, 529<sup>2</sup>
    - custodia dei, att. 166
  - legge regolatrice, Diritto internazionale privato [1], 59
  - esecutivo, 474 ss.
    - atto ricevuto da notaio, 474 n. 3
    - cambiale, 474 n. 2
    - cauzione, 478
      - certificato di prestata cauzione, att. 155
    - copia
      - deposito di, 488<sup>2</sup>
      - esecutiva (procedimento per indebito rilascio di), att. 154
      - spedizione altra, 476
    - deposito del, 557<sup>2</sup>
    - dichiarazione di responsabilità aggiudicatario, att. 177<sup>2</sup>
    - efficacia
      - contro gli eredi, 477
      - subordinata a cauzione, 478
    - europeo, crediti non contestati, Diritto internazionale privato [6], 1 ss.
    - forma esecutiva, 475
    - notificazione, 479
      - al terzo proprietario, 603
    - ordinanza
      - condanna a pene pecuniarie, 179
      - ingiunzione
        - in corso di causa, 186-ter
        - irrogativa di sanzione amministrativa, Sanzioni amministrative [1], 18<sup>6</sup>
      - pagamento somme non contestate, 186-bis
        - controversie individuali di lavoro, 423
        - successiva alla chiusura dell'istruzione, 186-quater
    - precetto, trascrizione del, 480
    - processo verbale di conciliazione, 185<sup>2</sup>
      - controversie individuali di lavoro, 420<sup>3</sup>
      - innanzi al consulente tecnico, 199
    - rilascio, att. 153
    - ruolo, Esecuzione esattoriale [1], 49; [2], 17 ss.
    - sentenza, 474 n. 1
    - spedizione in forma esecutiva, 475, 476
    - spese esecuzione, liquidazione delle, 611
  - nobiliari, Cost. trans. XIV

**Traduttore**

- nomina, 123

**Transazione**

- definizione del giudizio con, e obbligo di pagamento delle spese di giudizio, Avvocati [2], 68

**Trascrizione/i**

- esecuzione esattoriale
  - cancellazione (delle trascrizioni), Esecuzione esattoriale [1], 62
  - elenco delle, Esecuzione esattoriale [1], 57
- decreto trasferimento, 586<sup>3</sup>
- pignoramento immobiliare, 555
  - cancellazione, 562; att. 172
- sequestro, 679

**Trasferimento**

- bene espropriato, 586, 590; att. 164

**Trasferte (atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo), Spese di giustizia [1], 41 ss.**

- appartenenti all'ufficio, Spese di giustizia [1], 43
- magistrati, professionali, onorari, Spese di giustizia [1], 41
- polizia giudiziaria (agenti, ufficiali), Spese di giustizia [1], 43
- ufficiali giudiziari, Spese di giustizia [1], 44

**Trasformazione, fusione, scissione società**

- sanzioni amministrative tributarie, Contenzioso tributario [5], 15

**Trasporto**

- cose pignorate, 536
- impresa di autotrasporto, crediti, 633 (2)

**Trattazione causa, 180 ss.**

- attività istruttoria del giudice, 188
- deduzioni istruttorie, 184
- difetto rappresentanza, 182
- forme della, 180
- giudice di pace, 320
- ordinanza
  - ingiunzione, istanza di, 186-ter
  - pagamento somme non contestate, 186-bis
  - successiva alla chiusura dell'istruzione, 186-quater

- prima udienza di, 183
- provvedimenti
  - giudice istruttore, 187 ss.
  - pronuncia dei, 186
- ricorsi, commissioni tributarie
  - avviso di trattazione, Contenzioso tributario [2], 31
  - deliberazione, Contenzioso tributario [2], 35
  - deposito documenti, Contenzioso tributario [2], 32
  - fissazione della data di, Contenzioso tributario [2], 30
  - in camera di consiglio, Contenzioso tributario [2], 33
  - in pubblica udienza, Contenzioso tributario [2], 34
  - nomina relatore, Contenzioso tributario [2], 30
  - rinvio, Contenzioso tributario [2], 31
- rimessione
  - al collegio, 189
  - compare conclusionali, memorie, 190
  - in termini, 184-bis
- scritta, autorizzazione del giudice istruttore, att. 83-bis
- tentativo di conciliazione, 185
- udienza di prima comparizione, 180
  - mancata comparizione, 181

**Trentino Alto Adige**

- giudice di pace, Giudice di pace [1], 40
- lingua del processo, 122 (1)

**Tribunale**

- acque pubbliche (regionale, superiore)
  - patrocinio a spese dello Stato, Spese di giustizia [1], 293
  - spese, Spese di giustizia [1], 293
- amministrativo regionale, Tribunale amministrativo regionale
- applicazione magistrati, Ordinamento giudiziario [1], 110
- competenza, 9
- fallimentare
  - competenza del, Fallimento [1], 24
  - poteri del, Fallimento [1], 23
- giudizi di appello, Ordinamento giudiziario [7], 112

- lavoro (disciplina transitoria), Ordinamento giudiziario [7](#), 23
  - minorenni, v. Tribunale per i minorenni
  - ordinario
    - attribuzioni, funzioni, Ordinamento giudiziario [1](#), 43
    - composizione, 50-*bis* ss.; v. Composizione tribunale
    - ferie dei magistrati, Ordinamento giudiziario [1](#), 90
    - funzioni, attribuzioni, Ordinamento giudiziario [1](#), 43
      - giudici ordinari, onorari, Ordinamento giudiziario [1](#), 43-*bis*
    - giudici onorari
      - cessazione, decadenza, revoca dall'ufficio, Ordinamento giudiziario [1](#), 42-*sexies*
      - diritti, doveri, Ordinamento giudiziario [1](#), 42-*septies*
      - durata dell'ufficio, Ordinamento giudiziario [1](#), 42-*quinquies*
      - incompatibilità, Ordinamento giudiziario [1](#), 42-*quater*
      - nomina dei, Ordinamento giudiziario [1](#), 42-*ter*
    - organo giudicante, composizione, Ordinamento giudiziario [1](#), 48
    - presidente del, attribuzioni del, Ordinamento giudiziario [1](#), 47
    - sede, Ordinamento giudiziario [1](#), 42
    - sezioni
      - costituzione, Ordinamento giudiziario [1](#), 46
      - direzione delle, Ordinamento giudiziario [1](#), 47-*bis*
      - distaccate, 83-*ter*, Ordinamento giudiziario [1](#), 48-*bis* ss.
        - affari trattati nelle, Ordinamento giudiziario [1](#), 48-*ter*
        - disciplina transitoria, Ordinamento giudiziario [8](#), 10 ss.
        - magistrati assegnati alle, Ordinamento giudiziario [1](#), 48-*quinquies*
        - registri da tenere nelle, Ordinamento giudiziario [1](#), 48-*sexies*
        - udienze, Ordinamento giudiziario [1](#), 48-*quater*
        - lavoro (disciplina transitoria), Ordinamento giudiziario [7](#), 23
        - presidente di, Ordinamento giudiziario [1](#), 47-*quater*
    - attribuzioni del, Ordinamento giudiziario [1](#), 47-*quinquies*
      - specializzate, Ordinamento giudiziario [1](#), 48<sup>3</sup>
  - regionale acque pubbliche, Ordinamento giudiziario [1](#), 64
- Tribunale amministrativo regionale**, Giustizia amministrativa [4](#), 1 ss.; [5](#), 1 ss.
- abbandono (del ricorso), Giustizia amministrativa [4](#), 25
  - annullamento della sentenza
    - con rinvio, Giustizia amministrativa [4](#), 35
    - senza rinvio, Giustizia amministrativa [4](#), 34
  - appello sentenze, Giustizia amministrativa [4](#), 28, 29, 34, 40
  - assistenza, obbligo di, Giustizia amministrativa [4](#), 19
  - calendario udienze, Giustizia amministrativa [5](#), 30
  - camera di consiglio, procedimento in, Giustizia amministrativa [4](#), 27
  - capacità delle persone, Giustizia amministrativa [4](#), 7
  - circoscrizioni, Giustizia amministrativa [4](#), 1
  - competenza, Giustizia amministrativa [4](#), 2 ss.
  - composizione, Giustizia amministrativa [4](#), 9
  - concessione beni, servizi pubblici, Giustizia amministrativa [4](#), 5
  - condanna della amministrazione al pagamento di somme, Giustizia amministrativa [4](#), 26
  - congedo magistrati, Giustizia amministrativa [5](#), 33
  - Consiglio
    - adunanze, Giustizia amministrativa [5](#), 13
    - composizione, Giustizia amministrativa [5](#), 12
    - giustizia amministrativa per la regione siciliana, Giustizia amministrativa [4](#), 40
    - presidenza dei tribunali amministrativi regionali, Giustizia amministrativa [5](#), 12 ss.

- sede, Giustizia amministrativa [5], 13
- sorteggio, Giustizia amministrativa [5], 12
- controinteressati, Giustizia amministrativa [4], 21
- decisioni, Giustizia amministrativa [4], 10, 26
- deposito provvedimento impugnato, Giustizia amministrativa [4], 21
- diritti patrimoniali consequenziali, Giustizia amministrativa [4], 7
- discussione ricorso, richiesta di, Giustizia amministrativa [4], 23
- divise, Giustizia amministrativa [5], 34
- documenti, produzione di, Giustizia amministrativa [4], 22, 23
- elezioni amministrative, operazioni, Giustizia amministrativa [4], 6, 19
- enti pubblici economici (controversie di lavoro con), Giustizia amministrativa [4], 39
- errore scusabile, Giustizia amministrativa [4], 34
- esecutività sentenze, Giustizia amministrativa [4], 33
- ferie, Giustizia amministrativa [5], 33
- giurisdizione
  - difetto di, Giustizia amministrativa [4], 30, 34
  - di merito, esclusiva, Giustizia amministrativa [4], 7
  - regolamento di, Giustizia amministrativa [4], 30
- gratuito patrocinio, Giustizia amministrativa [4], 19
- impugnazione sentenze, al Consiglio di Stato, Giustizia amministrativa [4], 28
- inammissibilità, irricevibilità ricorso, Giustizia amministrativa [4], 26
- incidente di falso, Giustizia amministrativa [4], 8
- incompetenza (per territorio), Giustizia amministrativa [4], 31
- interruzione processo, Giustizia amministrativa [4], 24
- intervento, Giustizia amministrativa [4], 22
- istituzione, Giustizia amministrativa [4], 1
- istruzione, Giustizia amministrativa [4], 23
- massime, Giustizia amministrativa [5], 32
- memorie, Giustizia amministrativa [4], 22, 23
- morte di una delle parti, di un difensore, Giustizia amministrativa [4], 24
- norme di procedura, Giustizia amministrativa [4], 19
- notificazione ricorso, Giustizia amministrativa [4], 21
- ottemperanza, giudizio di, Giustizia amministrativa [4], 37
- presidenza, Giustizia amministrativa [4], 11
- provvedimento impugnabile, Giustizia amministrativa [4], 20
- questioni pregiudiziali, incidentali, Giustizia amministrativa [4], 8
- regione
  - Sicilia, Giustizia amministrativa [4], 40
  - Valle d'Aosta, Giustizia amministrativa [4], 41
- regolamento
  - competenza, Giustizia amministrativa [4], 31
  - esecuzione legge 6 dicembre 1971, n. 1034, Giustizia amministrativa [5], 12 ss.
  - giurisdizione, Giustizia amministrativa [4], 30
- revocazione sentenze, Giustizia amministrativa [4], 28
- ricorso
  - gerarchico, e ricorso al, Giustizia amministrativa [4], 20
  - per cassazione, Giustizia amministrativa [4], 36
- sentenza, Giustizia amministrativa [4], 26 ss.
- sezioni staccate, Giustizia amministrativa [4], 1, 32
- sospensione
  - esecuzione della sentenza, Giustizia amministrativa [4], 33
  - procedimento, Giustizia amministrativa [4], 31
- toghe, Giustizia amministrativa [5], 34
- udienza
  - calendario, Giustizia amministrativa [5], 30
  - discussione, fissazione, Giustizia amministrativa [4], 23

**Tribunale per i minorenni**, Tribunale minorenni [1], 2 ss.; [2], 1 ss.

- assegnazione magistrati al, Tribunale minorenni [2], 1
- competenza
  - amministrativa, Tribunale minorenni [1], 25 ss.
  - civile, Tribunale minorenni [1], 32
  - territoriale, Tribunale minorenni [1], 3
- componenti privati
  - indennità, Spese di giustizia [1], 66
  - nomina, Tribunale minorenni [1], 6
  - obbligo di vestire la toga, Tribunale minorenni [2], 3
- composizione, Ordinamento giudiziario [1], 50; Tribunale minorenni [1], 2
- corte di appello per i minorenni, Ordinamento giudiziario [1], 58; Tribunale minorenni [1], 5
- costituzione, giurisdizione, Ordinamento giudiziario [1], 49
- gratuito patrocinio, Tribunale minorenni [2], 9
- gravami, avverso provvedimenti in materia civile, Tribunale minorenni [1], 32
- istituzione, Tribunale minorenni [1], 2
- libertà assistita, Tribunale minorenni [1], 27
- misure amministrative nei confronti di minori, Tribunale minorenni [1], 25 ss.
- registri, Tribunale minorenni [2], 17
- rette di mantenimento, recupero, Tribunale minorenni [2], 16
- sostituzione magistrati assegnati, Tribunale minorenni [2], 2
- ufficio del pubblico ministero, Tribunale minorenni [1], 4

### **Tributo**

- comunale, provinciale, Contenzioso tributario [2], 2
- speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, Contenzioso tributario [2], 2

## **U**

### **Udienza**

- appello
  - controversie individuali di lavoro, 437

- prima udienza, 350
  - esecuzione provvisoria, provvedimenti sulla, 351
- collegiale
  - assistenza del consulente tecnico, 197
  - composizione dei collegi, att. 114
  - discussione orale, 275
  - giorni di, determinazione, att. 114
  - rinvio, att. 115
- commissioni tributarie,
  - assistenza alle, Contenzioso tributario [1], 35
  - calendario delle, Contenzioso tributario [1], 6<sup>2</sup>
  - conciliazione giudiziale, Contenzioso tributario [2], 48
  - discussione, Contenzioso tributario [2], 34
  - mandato al difensore, rilasciato all', Contenzioso tributario [2], 12<sup>3</sup>
  - obbligo di tenere, Contenzioso tributario [1], 62
  - procura speciale, per partecipare all', Contenzioso tributario [2], 11<sup>2</sup>
  - rinvio della, in caso di produzione di nuovi documenti, Contenzioso tributario [2], 24<sup>3</sup>
  - ufficiale giudiziario, attività dell', Contenzioso tributario [2], 9
- Consiglio di Stato
  - assistenza, Giustizia amministrativa [2], 56
  - avviso, Giustizia amministrativa [2], 54
  - decisione del ricorso (anche in assenza delle parti), Giustizia amministrativa [2], 55
  - determinazione, Giustizia amministrativa [2], 53
  - direzione, Giustizia amministrativa [2], 58; [3], 41
  - discussione, Giustizia amministrativa [2], 60
  - domanda di fissazione, Giustizia amministrativa [2], 51; [3], 40
  - intervento forza pubblica, Giustizia amministrativa [2], 60
  - Presidente, poteri, Giustizia amministrativa [2], 58

- relazione, Giustizia amministrativa [3], 41
- ricorsi urgenti, Giustizia amministrativa [2], 53
- rinvio all'udienza immediatamente successiva, Giustizia amministrativa [2], 57
- Corte cassazione
  - discussione, 379
  - fissazione, 377; att. 135
- Corte costituzionale
  - cancelliere, Corte costituzionale [3], 17
  - numero minimo partecipanti, Corte costituzionale [3], 16
  - obbligo di intervenire, Corte costituzionale [3], 16
  - processo verbale, Corte costituzionale [3], 17
  - pubblicità, Corte costituzionale [3], 15
- direzione, 127
- discussione
  - cassazione (giudizio di), 379
    - avviso della, att. 135
  - consulente tecnico, assistenza alla, 197
  - controversie individuali di lavoro, 420
    - appello, 437
  - domanda di, 275
  - ordine di, delle cause, att. 116
  - rinvio della, att. 115
  - svolgimento, att. 117
- doveri, di chi interviene all', 129
- fissazione, dopo la sospensione, 297
- giudice istruttore, determinazione, att. 80
- intervento, dovere di chi partecipa, 129
- istruzione
  - fissazione, att. 81
  - preventiva, fissazione della, 695
  - rinvio, att. 82
- ordine di trattazione delle cause, att. 83
- poteri di polizia, 128
- prima comparizione, 180
  - calendario delle, 163
  - determinazione, att. 69-bis
  - mancata comparizione parti, 181
  - rinvio, att. 82
  - rinvio al collegio, att. 80-bis
- procedimenti in materia di diritto societario
  - di discussione, Società [1], 16
  - fissazione

- decreto di, Società [1], 12
- istanza di, Società [1], 8 ss.
- procedimento europeo per le controversie di modesta entità, Diritto internazionale privato [8], 8
- processo verbale, redazione, 130, 180
- pubblica, 128
- svolgimento, att. 84
- Tribunale amministrativo regionale
  - calendario, Giustizia amministrativa [5], 30
  - discussione, fissazione, Giustizia amministrativa [4], 23

### Ufficiale giudiziario

- attività, 59
- atti dell'
  - autorizzazione per pubblici proclami, istanza per, att. 50
  - avviso al destinatario della notificazione, att. 48
  - destinazione copia dell'atto notificato depositata in cancelleria, att. 51
  - nota da consegnare al p.m., att. 49
  - ora della notificazione, att. 47
- ausiliari dell', 68<sup>1</sup>
- commissioni tributarie, funzioni dell', Contenzioso tributario [2], 9
- forza pubblica, assistenza della, 513<sup>2</sup>
- giudice di pace
  - notificazione atti, Giudice di pace [1], 13
- ingiunzione per rimborso spese, 633 n. 2
- notificazioni, 137 ss.; Notificazioni
  - copie atti, Notificazioni [1], 111
  - funzioni, Notificazioni [1], 106
  - notifica
    - a mani proprie, Notificazioni [1], 107
    - atti pubblici, Notificazioni [1], 111
    - sentenza, avviso al cancelliere, Notificazioni [1], 112
  - organizzazione ufficio, Notificazioni [1], 105
  - ricevuta, degli incarichi affidati, Notificazioni [1], 109
  - richiesta di notificazione, luogo, Notificazioni [1], 104
  - rifiuto atti del proprio ministero, Notificazioni [1], 108

- servizio postale (utilizzo del), Notificazioni [1](#), 107
- sottoscrizione atti, Notificazioni [1](#), 110
- ora della notificazione, att. 47
- ordine giudiziario (ausiliare dell'), Ordinamento giudiziario [1](#), 4<sup>4</sup>
- pagamento nelle mani dell', 494
  - processo verbale, att. 157
- pignoramento, 492
  - ricerca cose da pignorare, 513
- responsabilità, 60
  - nullità atti processo, 162<sup>2</sup>
- spese spedizione, diritti e indennità, Spese di giustizia [1](#), 19 ss.; **Ufficiale giudiziario (spese spedizione, diritti e indennità)**

**Ufficiale giudiziario (spese spedizione, diritti e indennità)**, Spese di giustizia [1](#), 19 ss.

- atti di esecuzione processo civile
  - diritto di esecuzione, Spese di giustizia [1](#), 37
  - ordine di pagamento della indennità, Spese di giustizia [1](#), 167
  - trasferta (indennità di, per atti di esecuzione), Spese di giustizia [1](#), 38
- contestualità di trasferte, Spese di giustizia [1](#), 28
- diritti, Spese di giustizia [1](#), 29
- distanze, calcolo delle, Spese di giustizia [1](#), 21
- indennità trasferta, Spese di giustizia [1](#), 20
- notificazioni
  - Amministrazione pubblica (richieste dalla), Spese di giustizia [1](#), 22
  - parti (richieste delle), Spese di giustizia [1](#), 32 ss.
    - anticipazione (onere di), Spese di giustizia [1](#), 32
    - diritti (importo dei), Spese di giustizia [1](#), 34
    - pagamento, Spese di giustizia [1](#), 197, 198
    - parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, Spese di giustizia [1](#), 33

- trasferta (importo dell'indennità di), Spese di giustizia [1](#), 35
- urgenza, maggiorazione per l', Spese di giustizia [1](#), 36
- ufficio (richieste dell'), Spese di giustizia [1](#), 30 ss.
  - anticipazioni forfetarie dai privati, Spese di giustizia [1](#), 30
  - indennità trasferta, spese spedizione, Spese di giustizia [1](#), 31
- spese di spedizione (convenzioni per la comunicazione e notificazione di atti), Spese di giustizia [1](#), 39
- trasferte dell', Spese di giustizia [1](#), 44

**Uffici/o**

- del contenzioso della direzione regionale, Contenzioso tributario [2](#), 11
- giudicanti, tabelle degli, Ordinamento giudiziario [1](#), 7-*bis*
- giudiziari, mancato funzionamento, proroga termini, Termini processuali [1](#), 1 ss.
- massimario
  - commissione tributaria regionale, Contenzioso tributario [1](#), 40
  - Corte Suprema di Cassazione, Ordinamento giudiziario [1](#), 68
- notificazione nell', 139
- provinciale lavoro e massima occupazione, 410
- segreteria (commissioni tributarie)
  - amministrazione personale, Contenzioso tributario [1](#), 34
  - attribuzioni personale, Contenzioso tributario [1](#), 35
  - automatizzazione attività (servizio per), Contenzioso tributario [1](#), 36
  - commissioni tributarie, Contenzioso tributario [1](#), 31
    - sopresse, Contenzioso tributario [1](#), 46
  - consiglio di presidenza, Contenzioso tributario [1](#), 30
  - inquadramento personale, Contenzioso tributario [1](#), 48
  - personale addetto, Contenzioso tributario [1](#), 32

- rinuncia alla assegnazione, Contenzioso tributario [1], 47
- trattamento economico (personale), Contenzioso tributario [1], 33
- servizio sociale per minorenni, Tribunale minorenni [1], 1
- spoglio, per la ricognizione procedimenti pendenti, Procedura civile [3], 10

### Urgenza

- dichiarazione di (della causa), Ordinamento giudiziario [1], 92<sup>2</sup>
- eccezionale
  - istanza in caso di, 693<sup>2</sup>
  - provvedimenti in caso di, 697
- motivi, indicazione dei, nell'istanza di istruzione preventiva, 693
- provvedimenti di, 700

### Uso

- causa relativa all', valore, 15

### Usucapione

- beni mobili, legge regolatrice, Diritto internazionale privato [1], 53

### Usufrutto

- causa relativa all', valore, 15

### Utensili

- casa, cucina, impignorabilità dei, 514, 514 (3)

## V

### Valore della causa, Competenza

### Valutazione

- equitativa (delle prestazioni), 432
- prove, 116

### Veicolo a motore (confisca), Sanzioni amministrative [1], 21

### Vendita

- aggiudicatario
  - assunzione debiti, 508
- assegnazione, 505

- assunzione debiti, 508
- forma, 507
- valore minimo, 506
- atti di trasferimento, att. 1644
- beni
  - ereditari
    - autorizzazione, 747
    - eredità giacente, 783
    - forma della vendita, 748
  - inabilitati, interdetti, minori, 733; att. 191
  - scioglimento di comunioni
    - immobili, 788
    - mobili, 787
- cessazione vendita, 504
- commissionario (a mezzo), 532 ss.
- cose deteriorabili (nel sequestro), 685
- esecuzione esattoriale
  - avviso di, Esecuzione esattoriale [1], 78
  - pubblicazione, notificazione, Esecuzione esattoriale [1], 80
  - beni inventati al secondo incanto, Esecuzione esattoriale [1], 70
  - deposito atti e prezzo, Esecuzione esattoriale [1], 56
  - inadempienza, Esecuzione esattoriale [1], 79
  - incanto anticipato, Esecuzione esattoriale [1], 67
  - pagamento del prezzo, Esecuzione esattoriale [1], 82
  - prezzo base, Esecuzione esattoriale [1], 68, 79
  - secondo, terzo incanto, Esecuzione esattoriale [1], 81
- espropriazione immobiliare, 567 ss.
  - autorizzazione della vendita, 569
  - istanza di vendita, 567
  - con incanto, 576
    - aggiudicatario, inadempienza, 587
    - aggiudicazione per persona da nominare, 583
  - amministrazione giudiziaria, 591 ss.; v. Amministrazione giudiziaria
  - assegnazione
    - istanza di, 589
    - provvedimento di, 590
  - cauzione, prestazione, 580



- delega
    - a compiere la vendita, 578
    - al notaio delle operazioni di vendita con incanto, 59-*bis*
  - dichiarazione residenza, elezione domicilio, 582
  - esito negativo dell'incanto, 588
  - indivisibilità dei fondi, 577
  - modalità incanto, 581
  - notai, compenso spettante ai, per le operazioni di vendita con incanto, Espropriazione  , 1 ss.
  - nuovo incanto, 591
  - offerte dopo l'incanto, 584
  - persone ammesse agli incanti, 579
  - provvedimento che dispone la vendita, contenuto, 576
  - trasferimento del bene espropriato, 586
  - versamento del prezzo, 585
  - senza incanto, 570 ss.
    - avviso della vendita, 570
    - deliberazione sull'offerta, 572
    - gara tra gli offerenti, 573
    - offerte d'acquisto, 571
    - provvedimenti relativi alla vendita, 574
    - termine per le offerte senza incanto, 575
  - valore dell'immobile, determinazione, 568
  - espropriazione mobiliare presso il debitore, 529 ss.
    - autorizzazione della vendita, 530
    - commissionario
      - a mezzo di, 532
      - obblighi del, 533
    - processo verbale di consegna, att. 167
    - frutti pendenti, 531
    - incanto, 534
      - modo, 537
      - nuovo, 538
      - presso base, 535
    - istanza di, 529
    - oggetti d'oro e d'argento, 539
    - pagamento prezzo, 540
    - prezzo base (dell'incanto), 535
    - provvedimento per la, 530
    - rivendita, 540
    - trasporto, ricognizione, 536
    - espropriazione presso terzi, 552 ss.
    - cose dovute dal terzo, 552
    - crediti, 553
    - pegno o ipoteca, a garanzia del credito assegnato, 554; att. 182
    - fallimento contraenti, Fallimento  , 72
      - a termine, a rate, Fallimento  , 73
    - immobili (nella divisione di comunioni), 788
    - mobili (nella divisione di comunioni), 787
    - modi, 503
    - processo verbale, registrazione, att. 169
    - reclami, contro l'operato dell'ufficiale incaricato, att. 168
    - responsabilità produttore, 517 (1)
    - termine
      - cose in pegno, 502
      - dilatorio, 501
- Verbale, Processo verbale**
- Verificazione scrittura**
- citazione, 216<sup>2</sup>
  - consulente tecnico, 217<sup>1</sup>, 219<sup>1</sup>
  - custodia scrittura, 217
  - istanza di, 216
  - mezzi di prova, proposizione, 216<sup>1</sup>
  - pena pecuniaria, 220<sup>2</sup>
  - pronunzia del collegio, 220
  - provvedimenti istruttori, 217
  - riconoscimento tacito, 219<sup>2</sup>
  - scritture di comparazione
    - deposito, 217<sup>1</sup>
      - da parte del pubblico depositario, att. 98
    - determinazione, 217<sup>2</sup>
    - indicazione, 216<sup>1</sup>
    - presso depositari, 218
    - redazione delle, 219
    - rifiuto di scrivere, 219<sup>2</sup>
- Verificazione stato passivo, Fallimento  , 96**
- Versamento prezzo**
- vendita
    - con incanto, 585
    - senza incanto, 574

**Vice**

- pretore onorario, Ordinamento giudiziario [1], 32
- procuratore onorario, Ordinamento giudiziario [1], 71

**Vicino di casa**

- notificazione, mediante consegna al, 139

**Vigilanza**

- avvocato, sulla professione di, Avvocati [2], 15
- commissioni tributarie
  - consiglio di presidenza, Contenzioso tributario [1], 24
  - presidente delle, Contenzioso tributario [1], 15
- consulenti tecnici, att. 19
  - distribuzione incarichi, att. 23
- pretore (sul curatore dell'eredità giacente), 782

**Violazione/i**

- continuate, sanzioni amministrative tributarie, Contenzioso tributario [5], 12
- finanziarie, Sanzioni amministrative [1], 39; Contenzioso tributario [5], 1 ss.
- legge
  - Consiglio di Stato, ricorso per, Giustizia amministrativa [3], 26
  - ricorso per cassazione per, Cost. 111
  - tribunale amministrativo regionale, ricorso per, Giustizia amministrativa [4], 2
- norme
  - di diritto, ricorso per cassazione per, 360 n. 3
  - sulla competenza, ricorso per cassazione per, 360 n. 2

**Volontaria giurisdizione**

- giurisdizione italiana in materia di, Diritto internazionale privato [1], 9
- procedimenti di, Camera consiglio

- provvedimenti stranieri di, attuazione, Diritto internazionale privato [1], 67

**Voto**

- amministrazione controllata, adunanza dei creditori, Fallimento [1], 189
- comitato creditori, Fallimento [1], 41<sup>3</sup>
- commissioni tributarie, composizione, Contenzioso tributario [1], 2<sup>5</sup>
- concordato
  - fallimentare, Fallimento [1], 125<sup>2</sup>, 127
  - procedimento sommario, Fallimento [1], 159
  - preventivo, Fallimento [1], 176, 177
- consiglio
  - di presidenza giustizia tributaria
    - deliberazioni del, Contenzioso tributario [1], 26
    - elezione del, Contenzioso tributario [1], 22
    - ineleggibilità, Contenzioso tributario [1], 20
    - presidente elezione del, Contenzioso tributario [1], 19
    - proclamazione eletti, Contenzioso tributario [1], 23
  - Stato decisioni del, Giustizia amministrativa [2], 63; [3], 43
    - immodificabilità, Giustizia amministrativa [2], 66
- deliberazione provvedimenti, sentenza, 276
  - corte di appello (procedimento innanzi alla), att. 131
  - cassazione (procedimento innanzi alla), att. 141
  - tribunale (procedimento innanzi al), att. 118
- mercato di, Fallimento [1], 233

**Z****Zone montane, Cost. 44**

## Art. 7, commi primo, secondo e terzo, c.p.c.

---

Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a *cinquemila euro* (1), quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi *ventimila euro* (2).

È competente, qualunque ne sia il valore:

1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;

2) per le cause relative alla misura e alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;

3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;

« 3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali (3).

---

(1) Le parole in corsivo sostituiscono le precedenti «dire cinque milioni» ai sensi dell'art. 45, comma 1, lett. a), L. 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009, s.o.), recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.

(2) Le parole in corsivo sostituiscono le precedenti «dire trenta milioni» ai sensi dell'art. 45, comma 1, lett. b), L. indicata *sub* nota 1. Per il regime transitorio l'art. 58 così dispone: «58. *Disposizioni transitorie.* - 1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. 2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge. 3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006. 4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-bis e 2668-ter del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

(3) Numero aggiunto dall'art. 45, comma 1, lett. c), L. indicata *sub* nota 1.

**38. Incompetenza.** (1) – L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L'eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo.

L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'articolo 183.

Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni.

---

(1) Articolo così sostituito dall'art. 45, comma 2, L. 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009, s.o.), recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Per il regime transitorio l'art. 58 così dispone: «59. *Disposizioni transitorie.* - 1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. 2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge. 3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006. 4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-*bis* e 2668-*ter* del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

*Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo (1).*

Nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con *ordinanza* (2) la continenza e fissa un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice [50; att. 125]. Se questi non è competente anche per la causa successivamente proposta, la dichiarazione della continenza e la fissazione del termine sono da lui pronunciate [42, 44].

La prevenzione è determinata dalla notificazione della citazione *ovvero dal deposito del ricorso*.

---

(1) Comma così sostituito dall'art. 45, comma 3, lett. a), L. 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009, s.o.), recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Per il regime transitorio l'art. 58 così dispone: «58. *Disposizioni transitorie*. - 1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. 2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge. 3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006. 4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-*bis* e 2668-*ter* del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

(2) La parola «ordinanza» sostituisce la parola «sentenza» ai sensi dall'art. 45, comma 3, lett. b), L. indicata *sub* nota 1.

(3) Le parole in corsivo sono state aggiunte dall'art. 45, comma 3, lett. c), L. indicata *sub* nota 1.

Se sono proposte davanti a giudici diversi [274] più cause le quali, per ragione di connessione [31 ss.], possono essere decise in un solo processo, il giudice fissa con *ordinanza* (1) [132] alle parti un termine perentorio [152, 153] per la riassunzione [50; att. 125] della causa accessoria davanti al giudice della causa principale [31], e negli altri casi [32 ss.] davanti a quello preventivamente [393] adito (1).

---

(1) La parola «ordinanza» sostituisce la parola «sentenza» ai sensi dell'art. 45, comma 4, L. 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009, s.o.), recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Per il regime transitorio l'art. 58 così dispone: «58. *Disposizioni transitorie.* - 1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. 2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge. 3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006. 4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-*bis* e 2668-*ter* del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

**42. Regolamento necessario di competenza.** – L'*ordinanza* (1) che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli articoli 39 e 40 [819-ter], non decide il merito della causa [277] e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 295 possono essere impugnati [323] soltanto con istanza di regolamento di competenza.

---

(1) La parola «ordinanza» sostituisce la parola «sentenza» ai sensi dell'art. 45, comma 4, L. 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009, s.o.), recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Per il regime transitorio l'art. 58 così dispone: «58. *Disposizioni transitorie.* - 1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. 2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge. 3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006. 4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-bis e 2668-ter del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Il provvedimento (1) che ha pronunciato sulla competenza [38 ss., 819-ter] insieme col merito [279] può essere impugnato (2) con l'istanza di regolamento di competenza [46, 47] oppure nei modi ordinari [323] quando insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna quella sul merito [46].

(omissis)

Se l'istanza di regolamento è proposta prima dell'impugnazione ordinaria, i termini per la proposizione di questa [325] riprendono a decorrere dalla comunicazione dell'ordinanza (3) [133, 136] che regola la competenza [49]; se è proposta dopo, si applica la disposizione dell'articolo 48 [att. 187].

---

(1) Le parole «Il provvedimento» sostituiscono le parole «La sentenza» ai sensi dell'art. 45, comma 5, lett. a), L. 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009, s.o.), recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Per il regime transitorio l'art. 58 così dispone: «58. *Disposizioni transitorie.* - 1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. 2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge. 3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006. 4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-bis e 2668-ter del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

(2) La parola «impugnato» sostituisce la parola «impugnata» ai sensi dell'art. 45, comma 5, lett. b), L. indicata *sub* nota 1.

(3) Le parole «dell'ordinanza» sostituiscono le parole «della sentenza» ai sensi dell'art. 45, comma 5, lett. b), L. indicata *sub* nota 1.



**44. Efficacia della *ordinanza (1)* che pronuncia sulla competenza.** – *L'ordinanza (1)* [279 n. 1] che, anche a norma degli articoli 39 e 40, dichiara l'incompetenza del giudice che l'ha pronunciata, se non è impugnata con l'istanza di regolamento [47], rende incontestabile l'incompetenza dichiarata e la competenza del giudice in essa indicato se la causa è riassunta [att. 125] nei termini di cui all'articolo 50, salvo che si tratti di incompetenza per materia o di incompetenza per territorio nei casi previsti nell'articolo 28.

---

(1) La parola «ordinanza» sostituisce la parola «sentenza» ai sensi dell'art. 45, comma 4, L. 18 giugno 2009, n. 69 (*G.U.* n. 140 del 19 giugno 2009, s.o.), recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Per il regime transitorio l'art. 58 così dispone: «58. *Disposizioni transitorie.* - 1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. 2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge. 3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006. 4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-*bis* e 2668-*ter* del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

**45. Conflitto di competenza.** - Quando, in seguito all'*ordinanza* (1) che dichiara l'incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all'articolo 28, la causa nei termini di cui all'articolo 50 è riassunta davanti ad altro giudice [att. 125], questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d'ufficio il regolamento di competenza [474].

---

(1) La parola «ordinanza» sostituisce la parola «sentenza» ai sensi dell'art. 45, comma 4, L. 18 giugno 2009, n. 69 (*G.U.* n. 140 del 19 giugno 2009, s.o.), recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Per il regime transitorio l'art. 58 così dispone: «58. *Disposizioni transitorie.* - 1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. 2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge. 3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006. 4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-*bis* e 2668-*ter* del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

**47. Procedimento del regolamento di competenza.** - L'istanza di regolamento di competenza si propone alla corte di cassazione con ricorso [360, 375] sottoscritto dal procuratore [82, 83] o dalla parte, se questa si è costituita personalmente [821, 86, 125, 417, 442].

Il ricorso deve essere notificato [330] alle parti che non vi hanno aderito entro il termine perentorio [1522, 153] di trenta giorni dalla comunicazione della *ordinanza* (1) [133, 136, 430] che abbia pronunciato sulla competenza o dalla notificazione dell'impugnazione ordinaria nel caso previsto nell'articolo 43 secondo comma. L'adesione delle parti può risultare anche dalla sottoscrizione del ricorso.

La parte che propone l'istanza, nei cinque giorni successivi all'ultima notificazione del ricorso alle parti, deve chiedere ai cancellieri degli uffici davanti ai quali pendono i processi,

che i relativi fascicoli siano rimessi alla cancelleria della corte di cassazione [att. 137]. Nel termine perentorio di venti giorni dalla stessa notificazione deve depositare nella cancelleria il ricorso con i documenti necessari [369].

Il regolamento d'ufficio [45] è richiesto con ordinanza [134] dal giudice, il quale dispone la rimessione del fascicolo d'ufficio alla cancelleria della corte di cassazione [382].

Le parti, alle quali è notificato il ricorso [330 ss.] o comunicata l'ordinanza del giudice [134], possono, nei venti giorni successivi, depositare nella cancelleria della Corte di cassazione scritture difensive e documenti [49, 375].

---

(1) La parola «ordinanza» sostituisce la parola «sentenza» ai sensi dell'art. 45, comma 4, L. 18 giugno 2009, n. 69 (*G.U.* n. 140 del 19 giugno 2009, s.o.), recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Per il regime transitorio l'art. 58 così dispone: «58. *Disposizioni transitorie.* - 1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. 2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge. 3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006. 4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-*bis* e 2668-*ter* del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

**49. Ordinanza (1) di regolamento di competenza.** - Il regolamento è pronunciato con *ordinanza (1)* in camera di consiglio [375] entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine previsto nell'articolo 47, ultimo comma.

Con l'*ordinanza (1)* la Corte di cassazione statuisce sulla competenza [91, 382], dà i provvedimenti necessari per la prosecuzione del processo davanti al giudice che dichiara competente [50] e rimette, quando occorre, le parti in termini affinché provvedano alla loro difesa.

---

(1) La parola «ordinanza» sostituisce la parola «sentenza» ai sensi dell'art. 45, comma 4, L. 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009, s.o.), recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Per il regime transitorio l'art. 58 così dispone: «58. *Disposizioni transitorie.* - 1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. 2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge. 3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006. 4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-*bis* e 2668-*ter* del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

## Art. 50, primo comma, c.p.c.

---

Se la riassunzione della causa [att. 125] davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella *ordinanza* (1) dal giudice e in mancanza in quello di *tre mesi* (2) dalla comunicazione [136] della *ordinanza* (1) di regolamento o della *ordinanza* (1) che dichiara l'incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice.

---

(1) La parola «ordinanza» sostituisce la parola «sentenza» ai sensi dell'art. 45, comma 6, lett. *a*), L. 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009, s.o.), recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Per il regime transitorio l'art. 58 così dispone: «58. *Disposizioni transitorie.* - 1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. 2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge. 3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006. 4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-*bis* e 2668-*ter* del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

(2) Le parole «tre mesi» sostituiscono le parole «sei mesi» ai sensi dell'art. 45, comma 6, lett. *b*), L. indicata *sub* nota 1.

Il giudice, con l'ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore a euro 250 (1).

---

(1) Comma così sostituito dall'art. 45, comma 7, L. 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009, s.o.), recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Per il regime transitorio l'art. 58 così dispone: «58. *Disposizioni transitorie.* - 1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. 2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge. 3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006. 4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-*bis* e 2668-*ter* del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

## Art. 67, primo comma, c.p.c.

---

Ferme le disposizioni del codice penale [c.p. 328, 349, 351, 366, 388, 388-*bis*], il custode che non esegue l'incarico assunto può essere condannato dal giudice a una pena pecuniaria [179] *da euro 250 a euro 500 (1)*.

(1) Le parole in corsivo sostituiscono le precedenti «non superiore a euro 10» ai sensi dell'art. 45, comma 8, L. 18 giugno 2009, n. 69 (*G.U.* n. 140 del 19 giugno 2009, s.o.), recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Per il regime transitorio l'art. 58 così dispone: «58. *Disposizioni transitorie.* - 1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. 2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge. 3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006. 4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-*bis* e 2668-*ter* del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione [163, 312, 342], del ricorso [287, 288, 366, 414, 433, 486, 499, 615, 617, 618-*bis*, 619, 638, 669-*bis*, 688, 693, 700, 703, 706, 712, 721, 736 ss., 747, 749 ss., 769, 777, 792, 810, 815], del controricorso [370], della comparsa di risposta [167, 271, 293, 419] o d'intervento [267, 419], del precetto [480], o della domanda d'intervento nell'esecuzione [499, 525, 551, 563], ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato (1). In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore [163 n. 6]. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia (2). Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica (3).

---

(1) Le parole in corsivo sono state aggiunte dall'art. 45, comma 9, lett. a), L. 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009, s.o.), recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Per il regime transitorio l'art. 58 così dispone: «58. *Disposizioni transitorie.* - 1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. 2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge. 3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006. 4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-*bis* e 2668-*ter* del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

(2) Parole aggiunte dall'art. 45, comma 9, lett. b), L. indicata *sub* nota 1.

(3) Periodo aggiunto dall'art. 45, comma 9, lett. c), L. indicata *sub* nota 1.



Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui [277, 279 nn. 1, 2 e 3], condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa [385, 391, 449; att. 75, 152; Avvocati 1, 59, 60]. *Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92 (1).*

---

(1) Secondo periodo così sostituito al precedente «Egual provvedimento emette nella sua sentenza il giudice che regola la competenza» dall'art. 45, comma 10, L. 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009, s.o.), recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Per il regime transitorio l'art. 58 così dispone: «58. *Disposizioni transitorie.* - 1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. 2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge. 3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006. 4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-*bis* e 2668-*ter* del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Se vi è soccombenza reciproca, *o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione (1)* il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.

---

(1) Le parole in corsivo sostituiscono le precedenti « o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione» ai sensi dell'art. 45, comma 11, L. 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009, s.o.), recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Per il regime transitorio l'art. 58 così dispone: «58. *Disposizioni transitorie.* - 1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. 2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge. 3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006. 4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-*bis* e 2668-*ter* del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

*In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.*

(1) Comma aggiunto dall'art. 45, comma 12, L. 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009, s.o.), recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Per il regime transitorio l'art. 58 così dispone: «58. *Disposizioni transitorie.* - 1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. 2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge. 3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006. 4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-*bis* e 2668-*ter* del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

**115. Disponibilità delle prove.** – Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.

Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.

---

(1) Articolo così sostituito dall'art. 45, comma 14, L. 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009, s.o.), recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Per il regime transitorio l'art. 58 così dispone: «58. *Disposizioni transitorie.* - 1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. 2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge. 3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006. 4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-*bis* e 2668-*ter* del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

## Art. 118, terzo comma, c.p.c.

---

Se rifiuta il terzo, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria *da euro 250 a euro 1.500 (1)*.

(1) Le parole in corsivo sostituiscono le precedenti « non superiore a euro 5» ai sensi dell'art. 45, comma 15, L. 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009, s.o.), recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Per il regime transitorio l'art. 58 così dispone: «58. *Disposizioni transitorie.* - 1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. 2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge. 3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006. 4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-*bis* e 2668-*ter* del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all'articolo 96, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet da lui designati.

---

(1) Comma così sostituito dall'art. 45, comma 16, L. 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009, s.o.), recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Per il regime transitorio l'art. 58 così dispone: «58. *Disposizioni transitorie.* - 1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. 2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge. 3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006. 4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-*bis* e 2668-*ter* del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (1).

---

(1) Numero così sostituito dall'art. 45, comma 17, L. 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009, s.o.), recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Per il regime transitorio l'art. 58 così dispone: «58. *Disposizioni transitorie.* - 1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. 2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge. 3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006. 4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-*bis* e 2668-*ter* del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Se l'atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell'atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all'originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l'ufficiale giudiziario invia l'atto notificato anche attraverso strumenti telematici all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell'atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile (1).

Le disposizioni di cui al *quarto* (2) comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.

---

(1) Comma aggiunto dall'art. 45, comma 18, lett. a), L. 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009, s.o.), recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Per il regime transitorio l'art. 58 così dispone: «58. *Disposizioni transitorie.* - 1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. 2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge. 3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006. 4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-*bis* e 2668-*ter* del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

(2) La parola «quarto» sostituisce la parola «terzo» ai sensi dell'art. 45, comma 18, lett. b), L. indicata *sub* nota 1.



La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma (1).

---

(1) Comma aggiunto dall'art. 45, comma 19, L. 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009, s.o.), recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Per il regime transitorio l'art. 37 così dispone: «37. *Disposizioni transitorie.* - 1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. 2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge. 3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006. 4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-*bis* e 2668-*ter* del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168-*bis*, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze *di cui agli articoli 38 e 167 (1)*.

---

(1) Le parole in corsivo sostituiscono le precedenti «di cui all'articolo 167» ai sensi dell'art. 46, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009, s.o.), recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Per il regime transitorio l'art. 58 così dispone: «58. *Disposizioni transitorie*. - 1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. 2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge. 3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006. 4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-*bis* e 2668-*ter* del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione (1).

---

(1) Comma così sostituito dall'art. 46, comma 2, L. 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009, s.o.), recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Per il regime transitorio l'art. 58 così dispone: «58. *Disposizioni transitorie.* - 1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. 2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge. 3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006».

(1) Articolo abrogato dall'art. 46, comma 3, L. 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009, s.o.), recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Per il regime transitorio l'art. 58 così dispone: «58. *Disposizioni transitorie.* - 1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. 2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge. 3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006. 4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-*bis* e 2668-*ter* del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

## Art. 191, primo comma, c.p.c.

---

Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire (1).

---

(1) Comma così sostituito dall'art. 46, comma 4, L. 18 giugno 2009, n. 69 (*G.U.* n. 140 del 19 giugno 2009, s.o.), recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Per il regime transitorio l'art. 58 così dispone: «58. *Disposizioni transitorie.* - 1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. 2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge. 3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006. 4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-*bis* e 2668-*ter* del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse (1).

---

(1) Comma così sostituito dall'art. 46, comma 5, L. 18 giugno 2009, n. 69 (*G.U.* n. 140 del 19 giugno 2009, s.o.), recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Per il regime transitorio l'art. 58 così dispone: «58. *Disposizioni transitorie.* - 1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. 2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge. 3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006».

**249. Facoltà d'astensione.** – Si applicano all'audizione dei testimoni le disposizioni *degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale (1)* relative alla facoltà d'astensione dei testimoni.

---

(1) Le parole in corsivo sostituiscono le precedenti «degli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale» ai sensi dell'art. 46, comma 6, L. 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009, s.o.), recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Per il regime transitorio l'art. 58 così dispone: «58. *Disposizioni transitorie.* - 1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. 2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge. 3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006. 4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-*bis* e 2668-*ter* del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporre l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza il giudice, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, può condannarlo ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro. *In caso di ulteriore mancata comparizione senza giustificato motivo, il giudice dispone l'accompagnamento del testimone all'udienza stessa o ad altra successiva e lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 200 euro e non superiore a 1.000 euro (1).*

---

(1) Periodo in corsivo aggiunto dall'art. 46, comma 7, L. 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009, s.o.), recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Per il regime transitorio l'art. 58 così dispone: «58. *Disposizioni transitorie.* - 1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. 2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge. 3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006. 4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-*bis* e 2668-*ter* del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».



**257-bis. Testimonianza scritta.** (1) – Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.

Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che la parte che ha richiesto l'assunzione predisponga il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone.

Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione.

Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice.

Quando il testimone si avvale della facoltà d'astensione di cui all'articolo 249, ha l'obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalità e i motivi di astensione.

Quando il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannarlo alla pena pecuniaria di cui all'articolo 255, primo comma.

Quando la testimonianza ha ad oggetto documenti di spesa già depositati dalle parti, essa può essere resa mediante dichiarazione sottoscritta dal testimone e trasmessa al difensore della parte nel cui interesse la prova è stata ammessa, senza il ricorso al modello di cui al secondo comma.

Il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato.

---

(1) Articolo aggiunto dall'art. 46, comma 8, L. 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009, s.o.), recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Per il regime transitorio l'art. 58 così dispone: «58. *Disposizioni transitorie.* - 1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. 2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge. 3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006. 4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-bis e 2668-ter del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

*Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide soltanto questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa (1).*

Il collegio pronuncia sentenza [132]:

1) quando definisce il giudizio, decidendo questioni di giurisdizione [37, 41] [*o di competenza*] (2);

2) quando definisce il giudizio, decidendo questioni pregiudiziali [1873] attinenti al processo o questioni preliminari di merito [1872];

3) quando definisce il giudizio, decidendo totalmente il merito [1892];

4) quando, decidendo alcune delle questioni di cui ai numeri 1), 2) e 3), non definisce il giudizio e impartisce distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa [340, 3562, 361; att. 129, 129-*bis*, 133-*bis*];

5) quando, valendosi della facoltà di cui agli articoli 103, secondo comma, e 104, secondo comma, decide solo alcune delle cause fino a quel momento riunite, e con distinti provvedimenti dispone la separazione delle altre cause e l'ulteriore istruzione riguardo alle medesime, ovvero la rimessione al giudice inferiore delle cause di sua competenza.

---

(1) Comma così sostituito dall'art. 46, comma 9, lett. a), L. 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009, s.o.), recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Per il regime transitorio l'art. 58 così dispone: «58. *Disposizioni transitorie.* - 1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. 2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge. 3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006. 4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-*bis* e 2668-*ter* del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

(2) Parole soppresse dall'art. 46, comma 9, lett. b), L. indicata *sub* nota 1.

**285. Modo di notificazione della sentenza.** - La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione [325], si fa, su istanza di parte, a norma dell'articolo 170 [*primo e terzo comma*] (1).

---

(1) Parole soppresse dall'art. 46, comma 10, L. 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009, s.o.), recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Per il regime transitorio l'art. 58 così dispone: «58. *Disposizioni transitorie.* - 1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. 2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge. 3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006. 4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-*bis* e 2668-*ter* del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

## Art. 291, primo comma, c.p.c.

---

Il primo comma dell'art. 291 c.p.c. si applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili ai sensi dell'art. 46, comma 24, L. 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009, s.o.), recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Per il regime transitorio l'art. 58 così dispone: «58. *Disposizioni transitorie.* - 1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. 2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge. 3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006. 4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-*bis* e 2668-*ter* del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

**296. Sospensione su istanza delle parti.** (1) – Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi, può disporre, per una sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l'udienza per la prosecuzione del processo medesimo.

---

(1) Articolo così sostituito dall'art. 46, comma 11, L. 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009, s.o.), recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Per il regime transitorio l'art. 58 così dispone: «58. *Disposizioni transitorie.* - 1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. 2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge. 3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006. 4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-*bis* e 2668-*ter* del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Se col provvedimento di sospensione non è stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il termine perentorio [152] di tre mesi (1) [dalla cessazione della causa di sospensione di cui all'articolo 3 del codice di procedura penale o] (1) dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all'articolo 295.

---

(1) Le parole in corsivo sostituiscono le precedenti «sei mesi» ai sensi dell'art. 46, comma 12, L. 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009, s.o.), recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Per il regime transitorio l'art. 58 così dispone: «58. Disposizioni transitorie. - 1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. 2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge. 3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006. 4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-bis e 2668-ter del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Se l'evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall'altra parte, o è notificato ovvero è certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 292 (1).

---

(1) Comma così sostituito dall'art. 46, comma 13, L. 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009, s.o.), recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Per il regime transitorio l'art. 58 così dispone: «58. *Disposizioni transitorie.* - 1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. 2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge. 3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006. 4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-*bis* e 2668-*ter* del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

**305. Mancata prosecuzione o riassunzione.** - Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di *tre mesi (1)* dall'interruzione, altrimenti si estingue.

(1) Le parole in corsivo sostituiscono le precedenti «sei mesi» ai sensi dell'art. 46, comma 14, L. 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009, s.o.), recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Per il regime transitorio l'art. 58 così dispone: «58. *Disposizioni transitorie.* - 1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. 2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge. 3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006. 4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-*bis* e 2668-*ter* del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».



**307. Estinzione del processo per inattività delle parti.** - Se dopo la notificazione della citazione [163] nessuna delle parti si sia costituita entro il termine stabilito dall'articolo 166, ovvero se, dopo la costituzione delle stesse, il giudice, nei casi previsti dalla legge, abbia ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, il processo, salvo il disposto [del secondo comma] (1) dell'articolo 181 e dell'articolo 290, deve essere riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio *tre mesi* (2), che decorre rispettivamente dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto a norma dell'articolo 166, o dalla data del provvedimento di cancellazione; altrimenti il processo si estingue.

*(omissis)*

Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere o integrare [102] il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a *tre* (3).

*L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio* (4).

---

(1) Parole soppresse dall'art. 46, comma 15, lett. a), L. 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009, s.o.), recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Per il regime transitorio l'art. 58 così dispone: «58. *Disposizioni transitorie.* - 1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. 2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge. 3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006».

(2) Le parole in corsivo sostituiscono le precedenti «un anno» ai sensi dell'art. 46, comma 15, lett. a), L. indicata *sub* nota 1.

(3) La parola in corsivo è stata così sostituita alla precedente «sei» dall'art. 46, comma 15, lett. b), L. indicata *sub* nota 1.

(4) Comma così sostituito dall'art. 46, comma 15, lett. c), L. indicata *sub* nota 1.

L'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo *e le pronunce che regolano la competenza* (1).

(1) Le parole in corsivo sostituiscono le precedenti «e quelle che regolano la competenza» ai sensi dell'art. 46, comma 16, L. 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009, s.o.), recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Per il regime transitorio l'art. 58 così dispone: «58. *Disposizioni transitorie.* - 1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. 2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge. 3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006. 4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-*bis* e 2668-*ter* del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

## Art. 327, primo comma, c.p.c.

---

Indipendentemente dalla notificazione [285], l'appello [339], il ricorso per cassazione [360] e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4) e 5) dell'articolo 395 non possono proporsi dopo *decorsi sei mesi (1)* dalla pubblicazione della sentenza [133; att. 64, 1242, 1293; Termini processuali 1, 1 ss.].

---

(1) Le parole in corsivo sostituiscono le precedenti «decorso un anno» ai sensi dell'art. 46, comma 17, L. 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009, s.o.), recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Per il regime transitorio l'art. 58 così dispone: «58. *Disposizioni transitorie.* - 1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. 2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge. 3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006. 4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-*bis* e 2668-*ter* del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Se nell'atto di notificazione della sentenza [285] la parte ha dichiarato la sua residenza [c.c. 43] o eletto domicilio [c.c. 47] nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata, l'impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica, *ai sensi dell'articolo 170 (1)*, presso il procuratore costituito [82] o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio.

<sup>(1)</sup> Le parole in corsivo sono state inserite dall'art. 46, comma 10, L. 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009, s.o.), recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Per il regime transitorio l'art. 58 così dispone: «58. *Disposizioni transitorie.* - 1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. 2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge. 3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006. 4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-*bis* e 2668-*ter* del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Non sono ammessi nuovi mezzi di prova *e non possono essere prodotti nuovi documenti (1)*, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli *o produrli (1)* nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio.

---

(1) Le parole in corsivo sono state inserite dall'art. 46, comma 18, L. 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009, s.o.), recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Per il regime transitorio l'art. 58 così dispone: «58. *Disposizioni transitorie.* - 1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. 2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge. 3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006. 4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-*bis* e 2668-*ter* del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

**353. Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione (1).** – (*omissis*)

Le parti debbono riassumere il processo nel termine perentorio di *tre mesi* (2) dalla notificazione della sentenza.

(*omissis*)

---

(1) Rubrica così sostituita alla precedente «Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione o di competenza» dall'art. 46, comma 19, lett. *a*), L. 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009, s.o.), recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Per il regime transitorio l'art. 58 così dispone: «58. *Disposizioni transitorie.* - 1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. 2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge. 3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006. 4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-*bis* e 2668-*ter* del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

(2) Le parole in corsivo sostituiscono le precedenti «sei mesi» ai sensi dell'art. 46, comma 19, lett. *b*), L. indicata *sub* nota 1.

**360-bis. Inammissibilità del ricorso.** (1) – Il ricorso è inammissibile:

1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa;

2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo.

---

(1) Articolo inserito dall'art. 47, comma 1, lett. a), L. 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009, s.o.), recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Per il regime transitorio l'art. 58 così dispone: «58. *Disposizioni transitorie.* - 1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. 2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge. 3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006. 4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-*bis* e 2668-*ter* del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. Le disposizioni di cui all'articolo 47 si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

Articolo abrogato dall'art. 47, comma 1, lett. *d*), L. 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009, s.o.), recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Per il regime transitorio l'art. 58 così dispone: «58. *Disposizioni transitorie.* - 1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. 2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge. 3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006. 4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-*bis* e 2668-*ter* del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. Le disposizioni di cui all'articolo 47 si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».



1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360 (1);

(*omissis*)

5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l'eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza (1).

---

(1) Numero così sostituito dall'art. 47, comma 1, lett. e), L. 18 giugno 2009, n.69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009, s.o.), recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Per il regime transitorio l'art. 58 così dispone: «58. *Disposizioni transitorie.* - 1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. 2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge. 3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006. 4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-*bis* e 2668-*ter* del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. Le disposizioni di cui all'articolo 47 si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

Il primo presidente, tranne quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 374, assegna i ricorsi ad apposita sezione, che verifica se sussistono i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5). Se la sezione non definisce il giudizio, gli atti sono rimessi al primo presidente, che procede all'assegnazione alle sezioni semplici (1).

---

(1) Comma così sostituito dall'art. 47, comma 1, lett. b), L. 18 giugno 2009, n.69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009, s.o.), recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Per il regime transitorio l'art. 58 così dispone: «58. *Disposizioni transitorie.* - 1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. 2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge. 3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006. 4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-*bis* e 2668-*ter* del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. Le disposizioni di cui all'articolo 47 si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

**380-bis. Procedimento per la decisione sull'inammissibilità del ricorso e per la decisione in camera di consiglio. (1)** – Il relatore della sezione di cui all'articolo 376, primo comma, primo periodo, se appare possibile definire il giudizio ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione delle ragioni che possono giustificare la relativa pronuncia.

Il presidente fissa con decreto l'adunanza della Corte. Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza, il decreto e la relazione sono comunicati al pubblico ministero e notificati agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare, il primo conclusioni scritte, e i secondi memorie, non oltre cinque giorni prima e di chiedere di essere sentiti, se compaiono.

Se il ricorso non è dichiarato inammissibile, il relatore nominato ai sensi dell'articolo 377, primo comma, ultimo periodo, quando appaiono ricorrere le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 2) e 3), deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione dei motivi in base ai quali ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio e si applica il secondo comma.

Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 2) e 3), la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza.

---

(1) Articolo così sostituito dall'art. 47, comma 1, lett. c), L. 18 giugno 2009, n.69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009, s.o.), recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Per il regime transitorio l'art. 58 così dispone: «58. *Disposizioni transitorie.* - 1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. 2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge. 3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006. 4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-*bis* e 2668-*ter* del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. Le disposizioni di cui all'articolo 47 si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

(1) Comma abrogato dall'art. 46, comma 20, L. 18 giugno 2009, n.69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009, s.o.), recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Per il regime transitorio l'art. 58 così dispone: «58. *Disposizioni transitorie.* - 1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. 2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge. 3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006. 4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-*bis* e 2668-*ter* del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio [3831] può essere fatta da ciascuna delle parti non oltre *tre mesi (1)* dalla pubblicazione [133] della sentenza della corte di cassazione [393; att. 125, 125-*bis*].

(1) Le parole in corsivo sostituiscono le precedenti «un anno» ai sensi dell'art. 46, comma 21, L. 18 giugno 2009, n.69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009, s.o.), recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Per il regime transitorio l'art. 58 così dispone: «58. *Disposizioni transitorie.* - 1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. 2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge. 3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006. 4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-*bis* e 2668-*ter* del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Per le controversie di cui all'articolo 7, terzo comma, numero 3-*bis*), non si osservano le disposizioni di questo capo, né quelle di cui al capo primo di questo titolo (1).

---

(1) Comma aggiunto dall'art. 46, comma 22, L. 18 giugno 2009, n.69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009, s.o.), recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Per il regime transitorio l'art. 58 così dispone: «58. *Disposizioni transitorie.* - 1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. 2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge. 3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006. 4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-*bis* e 2668-*ter* del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore. *Se l'attore è residente all'estero la competenza è del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione l'attore aveva l'ultima residenza prima del trasferimento all'estero ovvero, quando la prestazione è chiesta dagli eredi, nella cui circoscrizione il defunto aveva la sua ultima residenza (1).*

---

(1) Periodo aggiunto dall'art. 46, comma 23, L. 18 giugno 2009, n.69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009, s.o.), recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Per il regime transitorio l'art. 58 così dispone: «58. *Disposizioni transitorie.* - 1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. 2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge. 3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006. 4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-*bis* e 2668-*ter* del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

**540-bis. Integrazione del pignoramento.** (1) – Quando le cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo esperimento ovvero quando la somma assegnata, ai sensi degli articoli 510, 541 e 542, non è sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, il giudice, ad istanza di uno di questi, provvede a norma dell'ultimo comma dell'articolo 518. Se sono pignorate nuove cose, il giudice ne dispone la vendita senza che vi sia necessità di nuova istanza. In caso contrario, dichiara l'estinzione del procedimento, salvo che non siano da completare le operazioni di vendita.

---

(1) Articolo aggiunto dall'art. 48, comma 1, L. 18 giugno 2009, n.69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009, s.o.), recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Per il regime transitorio l'art. 58 così dispone: «58. *Disposizioni transitorie.* - 1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. 2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge. 3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006. 4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-*bis* e 2668-*ter* del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».



**614-bis. Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare.** (1) - Con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409.

Il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile.

---

(1) Articolo aggiunto dall'art. 49, comma 1, L. 18 giugno 2009, n.69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009, s.o.), recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Per il regime transitorio l'art. 58 così dispone: «58. *Disposizioni transitorie.* - 1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. 2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge. 3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006. 4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-bis e 2668-ter del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

**Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione.** - Se competente per la causa è l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione questi fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-*bis*, o altri se previsti, ridotti della metà; altrimenti rimette la causa dinanzi all'ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa. [*La causa è decisa con sentenza non impugnabile*] (1).

---

(1) Ultimo periodo soppresso dall'art. 49, comma 2, L. 18 giugno 2009, n.69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009, s.o.), recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Per il regime transitorio l'art. 58 così dispone: «58. *Disposizioni transitorie.* - 1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. 2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge. 3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006. 4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-*bis* e 2668-*ter* del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'articolo 616, il giudice dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L'ordinanza è reclamabile ai sensi dell'articolo 630, terzo comma (1).

La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell'articolo 618 (1).

---

(1) Commi così sostituiti dall'art. 49, comma 3, L. 18 giugno 2009, n.69 (*G.U.* n. 140 del 19 giugno 2009, s.o.), recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Per il regime transitorio l'art. 58 così dispone: «58. *Disposizioni transitorie.* - 1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. 2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge. 3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006. 4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-*bis* e 2668-*ter* del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice dell'esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa. L'ordinanza è comunicata a cura del cancelliere, se è pronunciata fuori dall'udienza (1).

---

(1) Comma così sostituito dall'art. 49, comma 4, L. 18 giugno 2009, n.69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009, s.o.), recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Per il regime transitorio l'art. 58 così dispone: «58. *Disposizioni transitorie.* - 1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. 2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge. 3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006. 4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-*bis* e 2668-*ter* del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

La condanna alle spese è immediatamente esecutiva (1).

(1) Comma così sostituito al precedente dall'art. 50, comma 1, L. 18 giugno 2009, n.69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009, s.o.), recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Per il regime transitorio l'art. 58 così dispone: «58. *Disposizioni transitorie.* - 1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. 2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge. 3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006. 4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-*bis* e 2668-*ter* del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

*Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma prima dell'inizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare (1).*

L'estinzione [306 ss.] del giudizio di merito non determina l'inefficacia [669-novies] dei provvedimenti di cui al *sesto comma (2)*, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa [669-quater].

---

(1) Comma inserito dall'art. 50, comma 2, lett. *a*), L. 18 giugno 2009, n.69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009, s.o.), recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Per il regime transitorio l'art. 58 così dispone: «58. *Disposizioni transitorie.* - 1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. 2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge. 3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006. 4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-bis e 2668-ter del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

(2) Le parole in corsivo sostituiscono le precedenti «primo comma» ai sensi dell'art. 50, comma 2, lett. *b*), L. indicata *sub* nota 1.

**CAPO III-BIS**  
**DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE (1)**

(1) Capo inserito dall'art. 51, l. 18 giugno 2009, n.69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009, s.o.), recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Per il regime transitorio l'art. 58 così dispone: «58. *Disposizioni transitorie.* - 1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. 2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge. 3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006. 4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-*bis* e 2668-*ter* del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

**702-bis. Forma della domanda. Costituzione delle parti.** – Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda può essere proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.

A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.

Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.

Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.

Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.

**702-ter. Procedimento.** – Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.

Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell'articolo 702-*bis*, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale.

Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza di cui all'articolo 183. In tal caso si applicano le disposizioni del libro II.

Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede un'istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione.

Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande.

L'ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione.

Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti.

**702-quater. Appello.** – L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702-*ter* produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene rilevanti ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio.



## Art. 23, primo comma, att. c.p.c.

---

Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo *in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall'ufficio, e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici* (1).

---

(1) Le parole in corsivo sono state aggiunte dall'art. 52, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009, s.o.), recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Per il regime transitorio l'art. 58 così dispone: «58. *Disposizioni transitorie.* - 1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. 2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge. 3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006. 4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-*bis* e 2668-*ter* del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

**81-bis. Calendario del processo.** (1) – Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del processo con l'indicazione delle udienze successive e degli incombeni che verranno espletati. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d'ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini.

---

(1) Articolo inserito dall'art. 52, comma 2, L. 18 giugno 2009, n. 69 (*G.U.* n. 140 del 19 giugno 2009, s.o.), recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Per il regime transitorio l'art. 58 così dispone: «58. *Disposizioni transitorie.* - 1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. 2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge. 3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006. 4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-*bis* e 2668-*ter* del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

*Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione (1).*

(1) Comma aggiunto dall'art. 45, comma 13, L. 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009, s.o.), recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Per il regime transitorio l'art. 58 così dispone: «58. *Disposizioni transitorie.* - 1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. 2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge. 3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006. 4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-*bis* e 2668-*ter* del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

**103-bis. Modello di testimonianza.** (1) – La testimonianza scritta è resa su di un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia, che individua anche le istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al modello. Il modello, sottoscritto in ogni suo foglio dalla parte che ne ha curato la compilazione, deve contenere, oltre all'indicazione del procedimento e dell'ordinanza di ammissione da parte del giudice procedente, idonei spazi per l'inserimento delle complete generalità del testimone, dell'indicazione della sua residenza, del suo domicilio e, ove possibile, di un suo recapito telefonico. Deve altresì contenere l'ammonimento del testimone ai sensi dell'articolo 251 del codice e la formula del giuramento di cui al medesimo articolo, oltre all'avviso in ordine alla facoltà di astenersi ai sensi degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale, con lo spazio per la sottoscrizione obbligatoria del testimone, nonché le richieste di cui all'articolo 252, primo comma, del codice, ivi compresa l'indicazione di eventuali rapporti personali con le parti, e la trascrizione dei quesiti ammessi, con l'avvertenza che il testimone deve rendere risposte specifiche e pertinenti a ciascuna domanda e deve altresì precisare se ha avuto conoscenza dei fatti oggetto della testimonianza in modo diretto o indiretto.

Al termine di ogni risposta è apposta, di seguito e senza lasciare spazi vuoti, la sottoscrizione da parte del testimone.

Le sottoscrizioni devono essere autentiche da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio giudiziario. L'autentica delle sottoscrizioni è in ogni caso gratuita nonché esente dall'imposta di bollo e da ogni diritto.

---

(1) Articolo inserito dall'art. 52, comma 3, L. 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009, s.o.), recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Per il regime transitorio l'art. 58 così dispone: «58. *Disposizioni transitorie.* - 1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. 2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge. 3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006. 4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-bis e 2668-ter del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara, anche d'ufficio, decaduta dalla prova, salvo che l'altra parte dichiari di avere interesse all'audizione (1).

---

(1) Comma così sostituito dall'art. 52, comma 3, L. 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009, s.o.), recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Per il regime transitorio l'art. 58 così dispone: «58. *Disposizioni transitorie.* - 1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. 2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge. 3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006. 4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-*bis* e 2668-*ter* del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi (1).

---

(1) Comma così sostituito dall'art. 52, comma 5, L. 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009, s.o.), recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Per il regime transitorio l'art. 58 così dispone: «58. *Disposizioni transitorie.* - 1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. 2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge. 3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006. 4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-*bis* e 2668-*ter* del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

**152. Esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali.** - Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 79 e l'articolo 88 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. *Le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio (1).*

---

(1) Il periodo in corsivo è stato aggiunto dall'art. 52, comma 6, L. 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009, s.o.), recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Per il regime transitorio l'art. 58 così dispone: «58. *Disposizioni transitorie.* - 1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. 2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge. 3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006. 4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-*bis* e 2668-*ter* del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

**186-bis. Trattazione delle opposizioni in materia esecutiva.** (1) – I giudizi di merito di cui all'articolo 618, secondo comma, del codice sono trattati da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione.

---

(1) Articolo inserito dall'art. 52, comma 7, L. 18 giugno 2009, n. 69 (*G.U.* n. 140 del 19 giugno 2009, s.o.), recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Per il regime transitorio l'art. 58 così dispone: «58. *Disposizioni transitorie.* - 1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. 2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge. 3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006. 4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-*bis* e 2668-*ter* del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».



## **LIBRO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 7. Competenza del giudice di pace.
- Art. 38. Incompetenza.
- Art. 39. Litispendenza e continenza di cause.
- Art. 40. Connessione.
- Art. 42. Regolamento necessario di competenza.
- Art. 43. Regolamento facoltativo di competenza.
- Art. 44. Efficacia della sentenza che pronuncia sulla competenza.
- Art. 45. Conflitto di competenza.
- Art. 47. Procedimento del regolamento di competenza.
- Art. 49. Sentenza [ora: ordinanza] di regolamento di competenza.
- Art. 50. Riassunzione della causa.
- Art. 54. Ordinanza sulla ricusazione.
- Art. 67. Responsabilità del custode.
- Art. 83. Procura alle liti.
- Art. 91. Condanna alle spese.
- Art. 92. Condanna alle spese per singoli atti.
- Art. 96. Responsabilità aggravata.
- Art. 115. Disponibilità delle prove.
- Art. 118. Ordine d'ispezione di persone e di cose.
- Art. 120. Pubblicità della sentenza.
- Art. 132. Contenuto della sentenza.
- Art. 137. Notificazioni.
- Art. 153. Improrogabilità dei termini perentori.

## **LIBRO SECONDO - DEL PROCESSO DI COGNIZIONE**

- Art. 163. Contenuto della citazione.
- Art. 182. Difetto di rappresentanza o di autorizzazione.
- Art. 184-bis. Rimessione in termini.
- Art. 191. Nomina del consulente tecnico.
- Art. 195. Processo verbale e relazione.
- Art. 249. Facoltà d'astensione.
- Art. 255. Mancata comparizione dei testimoni.
- Art. 257- bis. Testimonianza scritta.
- Art. 279. Forma dei provvedimenti del collegio.
- Art. 285. Modo di notificazione della sentenza.
- Art. 291. Contumacia del convenuto.
- Art. 296. Sospensione su istanza delle parti.
- Art. 297. Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione.
- Art. 300. Morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace.
- Art. 305. Mancata prosecuzione o riassunzione.
- Art. 307. Estinzione del processo per inattività
- Art. 310. Effetti dell'estinzione del processo.
- Art. 327. Decadenza dall'impugnazione.
- Art. 330. Luogo di notificazione della impugnazione.
- Art. 345. Domande ed eccezioni nuove.
- Art. 353. Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione [o di competenza].

## **LIBRO SECONDO - DEL PROCESSO DI COGNIZIONE**

- Art. 360-bis. Inammissibilità del ricorso.
- Art. 366-bis. Formulazione dei motivi.
- Art. 375. Pronuncia in camera di consiglio.
- Art. 376. Assegnazione dei ricorsi alle sezioni.
- Art. 380-bis. Procedimento per la decisione in camera di consiglio.
- Art. 385. Provvedimenti sulle spese.
- Art. 392. Riassunzione della causa.
- Art. 444. Giudice competente.

## **LIBRO TERZO - DEL PROCESSO DI ESECUZIONE**

- Art. 540- bis. Integrazione del pignoramento .
- Art. 614- bis. Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare.
- Art. 616. Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione.
- Art. 624. Sospensione per opposizione all'esecuzione.
- Art. 630. Inattività delle parti.

## **LIBRO QUARTO - DEI PROCEDIMENTI SPECIALI**

- Art. 669-septies. Provvedimento negativo.
- Art. 669-octies. Provvedimento di accoglimento.
- Art. 702- bis. Forma della domanda. Costituzione delle parti.
- Art. 702- ter. Procedimento.
- Art. 702- quater. Appello.

## **DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE**

- Art. 23. Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi.
- Art. 81- bis. Calendario del processo.
- Art. 101. Rinvio.
- Art. 103- bis. Modello di testimonianza.
- Art. 104. Mancata intimazione ai testimoni.
- Art. 118. Motivazione della sentenza.
- Art. 152. Esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali.
- Art. 186- bis. Trattazione delle opposizioni in materia esecutiva.